



REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

Roma, 14 marzo 2012

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Si pubblica normalmente il 7, 14, 21 e 28 di ogni mese
Registrazione: Tribunale di Roma n. 569/1986

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Ufficio Bollettino Ufficiale, Tel. 06-51685149 - 06-51685076.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito www.regione.lazio.it

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

Riproduzione anastatica

PARTE I

ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 18 gennaio 2012, n. 14.

Approvazione del piano di Gestione dei Rifiuti del Lazio ai sensi dell'articolo 7, comma 1 della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della Gestione dei Rifiuti Pag. 1

PARTE I

ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 18 gennaio 2012, n. 14.

Approvazione del piano di Gestione dei Rifiuti del Lazio ai sensi dell'articolo 7, comma 1 della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della Gestione dei Rifiuti).

IL CONSIGLIO REGIONALE

- VISTO** lo Statuto della Regione;
- VISTA** la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche;
- VISTO** il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale del 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche;
- VISTA** la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità regionale) e successive modifiche;
- VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche e, in particolare l'articolo 199 che stabilisce che le Regioni predispongono e adottano piani regionali di gestione dei rifiuti;
- VISTA** la legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti) e successive modifiche ed in particolare l'articolo 7;
- VISTA** la deliberazione del Consiglio regionale del 12 luglio 2002, n. 112 concernente l'approvazione del "Piano di gestione dei rifiuti nella Regione Lazio";
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale del 1° febbraio 2008, n. 47 concernente "Linee guida per l'adeguamento del Piano di Gestione dei

rifiuti della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 199 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 19 novembre 2010, n. 523 pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio (BURL) del 7 dicembre 2010, n. 45, s.o. n. 209, concernente “Adozione dello schema di Piano regionale di gestione dei rifiuti del Lazio”;

PREMESSO che

- con sentenza del 14 giugno 2007 causa C-82/06 la Corte di giustizia europea ha ritenuto fondata la censura della Commissione europea circa la mancata elaborazione del piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio in quanto il piano approvato *“non ha un grado di precisione sufficiente per assicurare la piena efficacia della direttiva 75/442”* e, in particolare, non consente di *“individuare i luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti, in particolare per quanto riguarda i rifiuti pericolosi”*;
- con lettera C (2008) 1378 del 6 maggio 2008 inviata ai sensi dell'articolo 228 del Trattato che istituisce la Comunità europea (TCE), la Commissione europea ha messo in mora l'Italia ai fini dell'adempimento della sentenza di cui sopra;
- con lettera C (2010) 6520 del 30 settembre 2010 contenente atto di costituzione in mora complementare ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la Commissione europea ha invitato la Repubblica italiana a trasmettere osservazioni in merito alla procedura di adozione del piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio, riservandosi il diritto di adire la Corte di giustizia per la comminazione di sanzioni pecuniarie allo Stato membro;
- un'eventuale inottemperanza a quanto stabilito dalla sentenza della Corte di Giustizia europea potrebbe comportare la comminazione di sanzioni pecuniarie

a carico della Regione Lazio commisurate secondo quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea SEC (2005) 1658;

PREMESSO, altresì, che

- con deliberazione della Giunta regionale del 19 novembre 2010, n. 523 concernente “Adozione dello schema di Piano regionale di gestione dei rifiuti del Lazio” la Regione ha provveduto ad adottare lo schema di piano di gestione dei rifiuti comprensivo anche del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica ai sensi del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche;
- la deliberazione della Giunta regionale 523/2010 con i relativi allegati è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio del 7 dicembre 2010, n. 45, s.o. n. 209;
- tale pubblicazione ha costituito avviso per l’attivazione delle consultazioni e chiunque, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso, ha potuto prendere visione dello schema di piano e presentare proprie osservazioni all’autorità procedente, Direzione regionale attività produttive e rifiuti, e all’autorità competente alla VAS, Direzione regionale ambiente, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi;
- lo schema di piano è stato pubblicato sul sito www.regione.lazio.it, depositato presso gli uffici dell’autorità procedente e dell’autorità competente, nonché trasmesso, con nota del 7 dicembre 2010, prot. n. 41687, alle province per il deposito e l’attivazione delle consultazioni di competenza;
- decorsi i termini per la presentazione delle osservazioni, l’autorità competente, in collaborazione con l’autorità procedente, ha svolto le attività tecnico-istruttorie, acquisito e valutato le osservazioni, obiezioni e suggerimenti pervenuti nell’ambito delle conferenze tenutesi nelle seguenti date: 1° marzo, 4 maggio e 6 maggio 2011;
- l’autorità competente ha rilasciato il parere motivato con nota del 18 maggio 2011, prot. n. 214998;

- l'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, ha provveduto alla opportuna revisione dello schema di piano tenendo conto delle risultanze del parere motivato;

CONSIDERATO che le autorità interessate hanno posto in essere tutte le procedure amministrative prodromiche all'adozione della proposta di piano da parte della Giunta regionale;

VISTA la proposta di piano regionale di gestione dei rifiuti comprensiva del rapporto ambientale, che si allega e che costituisce parte integrante del presente atto;

RITENUTO inderogabile dover adottare la proposta di piano regionale di gestione dei rifiuti comprensiva del rapporto ambientale ai sensi del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, che si allega e che costituisce parte integrante del presente atto, al fine di ottemperare a quanto disposto dalla normativa in materia e dalla sentenza della Corte di giustizia europea del 14 giugno 2007, causa C-82/06 allo scopo di evitare l'applicazione delle sanzioni pecuniarie nei confronti dello Stato italiano che andrebbero a ricadere sul bilancio regionale;

RITENUTO pertanto necessario procedere all'approvazione definitiva della sopra indicata proposta di piano regionale di gestione dei rifiuti;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa:

di approvare il piano di gestione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della l.r. 27/1998 composto da:

- a) piano di gestione dei rifiuti;
- b) rapporto ambientale.

Il presente provvedimento e i relativi elaborati saranno pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio (BURL).

Il presente provvedimento ed i relativi elaborati saranno trasmessi agli uffici competenti della Commissione europea ai fini della valutazione circa l'ottemperanza a quanto stabilito dalla sentenza della Corte di giustizia europea del 14 giugno 2007, causa C-82/06.



REGIONE
LAZIO

PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DELLA REGIONE LAZIO

PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DELLA REGIONE LAZIO

- SEZIONE I: RIFIUTI URBANI
- SEZIONE II: RIFIUTI SPECIALI

RAPPORTO AMBIENTALE

1	INTRODUZIONE	
1.1	<i>CHE COSA CONTIENE IL PIANO?</i>	
1.2	<i>GRUPPO DI LAVORO.....</i>	
2	IL CONTESTO NORMATIVO.....	
2.1	<i>IL PIANO REGIONALE DEI RIFIUTI.....</i>	
2.1.1	<i>La normativa comunitaria</i>	
2.1.2	<i>La procedura di infrazione.....</i>	
2.1.3	<i>La nuova direttiva comunitaria sui rifiuti</i>	
2.1.4	<i>La normativa nazionale</i>	
2.1.5	<i>Gli obiettivi di efficienza delle raccolte differenziate.....</i>	
2.1.6	<i>Il quadro normativo regionale</i>	
2.1.7	<i>La normativa regionale e commissariale preesistente.....</i>	
2.1.8	<i>Le linee guida per l'adeguamento del Piano</i>	
2.2	<i>L'OGGETTO DELLA PROGRAMMAZIONE E COMPETENZE DI PIANIFICAZIONE</i>	
2.2.1	<i>Le competenze della pianificazione.....</i>	
2.2.2	<i>L'oggetto della pianificazione</i>	
2.3	<i>LA DURATA DEL PIANO REGIONALE DEI RIFIUTI.....</i>	
	SEZIONE I - RIFIUTI URBANI.....	
	PARTE PRIMA – I CARATTERI DEL LAZIO.....	
3	INQUADRAMENTO TERRITORIALE E DEMOGRAFICO.....	
3.1	<i>LA FONTE DEI DATI</i>	
3.2	<i>LE CARATTERISTICHE FISICHE.....</i>	
3.3	<i>LA STRUTTURA DEMOGRAFICA DEL LAZIO.....</i>	
3.4	<i>IL SISTEMA PRODUTTIVO LOCALE.....</i>	
3.5	<i>IL SETTORE DELL'USATO REGIONALE</i>	
3.6	<i>LE INFRASTRUTTURE.....</i>	
4	ANALISI E PRODUZIONE DEI RIFIUTI.....	
4.1	<i>LA FONTE DEI DATI.....</i>	
4.2	<i>LA PRODUZIONE DEI RIFIUTI.....</i>	
4.2.1	<i>Composizione merceologica dei rifiuti</i>	
4.3	<i>L'ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI</i>	
4.4	<i>IL METODO DI CERTIFICAZIONE</i>	
4.5	<i>LA RACCOLTA DIFFERENZIATA</i>	
4.6	<i>MODELLO DI PREVISIONE DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI PER GLI ANNI 2011-2017 (SCENARIO INERZIALE)</i>	
4.7	<i>PREVISIONE DELLE PRODUZIONE DI RIFIUTI PER GLI ANNI 2011-2017 (SCENARIO INERZIALE).....</i>	
	PARTE SECONDA – IL SISTEMA REGIONALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI	
5	ORGANIZZAZIONE E STRUTTURE DEI SERVIZI DI RACCOLTA.....	
5.1	<i>MATERIALI RACCOLTI.....</i>	
5.2	<i>TIPOLOGIA RACCOLTA (STRADALE/DOMICILIARE/PROSSIMITÀ, MONOMATERIALE /MULTIMATERIALE).....</i>	

5.3	ATTREZZATURE, MEZZI E PERSONALE IMPIEGATI.....
5.4	CONSORZI DI FILIERA DI RECUPERO E RICICLO.....
5.5	GLI ECOCENTRI: IL PRIMO ANELLO DELLA FILIERA DEL RIUTILIZZO.....
5.6	ANALISI TRA METODOLOGIE DI RACCOLTA E RISULTATI OTTENUTI.....
6	IL SISTEMA IMPIANTISTICO DI GESTIONE DEI RIFIUTI.....
6.1	FONDO DI GARANZIA.....
6.2	IL MODELLO LAZIALE DELLA GESTIONE DELLE FASI DI TRATTAMENTO/RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI.....
6.2.1	Analisi degli impianti presenti nel Lazio e loro influenza sul territorio.....
6.3	IMPIANTI DI SELEZIONE, BIOSTABILIZZAZIONE E PRODUZIONE CDR.....
6.3.1	Caratterizzazione degli impianti.....
6.4	IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO.....
6.5	IMPIANTI DI TERMOVALORIZZAZIONE.....
6.5.1	Caratterizzazione degli impianti.....
6.6	IMPIANTI DISCARICA.....
6.6.1	Caratterizzazione degli impianti.....
	PARTE TERZA – IL CONTESTO ISTITUZIONALE.....
7	GLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI.....
7.1	INQUADRAMENTO NORMATIVO DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI.....
7.1.1	La normativa regionale e l'individuazione degli ATO rifiuti nel Lazio.....
7.1.2	Gli atti regionali vigenti.....
7.2	LA DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI.....
7.2.1	ATO Frosinone.....
7.2.2	ATO Latina.....
7.2.3	ATO Rieti.....
7.2.4	ATO Roma.....
7.2.5	ATO Viterbo.....
	PARTE QUARTA – LA PROGRAMMAZIONE DEI RIFIUTI URBANI.....
8	LA PROGRAMMAZIONE.....
8.1	NOZIONE DI PREVENZIONE E ALCUNE DEFINIZIONI.....
8.1.1	Il consumatore.....
8.1.2	Il produttore.....
8.1.3	Il distributore.....
8.1.4	Attività di formazione, informazione, educazione e comunicazione ambientale.....
8.2	CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.....
8.2.1	Normativa europea.....
8.2.2	Normativa nazionale.....
8.3	STRUMENTI AMMINISTRATIVI.....
8.3.1	Il piano regionale.....
8.3.2	I piani provinciali.....

8.4	REDAZIONE DI UN PIANO D'AZIONE SPECIFICO PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI
8.5	PRINCIPI D'AZIONE: I SOGGETTI PROMOTORI
8.5.1	Promozione di iniziative da parte delle pubbliche amministrazioni.....
8.5.2	Promozione di iniziative condotte dalla pubblica amministrazione e con il coinvolgimento di produttori e dei distributori
8.5.3	Promozione di iniziative nell'ambito dell'educazione ambientale.....
8.6	STIME DI OBIETTIVI PERSEGUIBILI.....
8.6.1	Premessa.....
8.6.2	Prima stima delle quantità di rifiuti da ridurre.....
9	STRATEGIE PER L'INCREMENTO DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE.....
9.1	SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN AREE OMOGENEE
9.1.1	Criteri di suddivisione
9.2	AREE OMOGENEE
9.3	SERVIZI DI RACCOLTA PER RIFIUTI DIFFERENZIATI (PER MATERIALE E PER AREA OMOGENEA).....
9.3.1	Tipologia raccolta (stradale/domiciliare/prossimità, monomateriale / multimateriale)
9.3.2	Servizio di raccolta del rifiuto ORGANICO.....
9.3.3	Servizio di raccolta del rifiuto VERDE
9.3.4	Servizio di raccolta del rifiuto in CARTA E CARTONE.....
9.3.5	Servizio di raccolta degli IMBALLAGGI IN PLASTICA.....
9.3.6	Servizio di raccolta del rifiuto in VETRO
9.3.7	Servizio di raccolta degli IMBALLAGGI IN ACCIAIO E ALLUMINIO.....
9.3.8	Servizio di raccolta dei RIFIUTI INGOMBRANTI e BENI DUREVOLI
9.3.9	Servizio di raccolta dei R. U.P. (pile, farmaci, batterie).....
9.3.10	Servizio di raccolta presso i centri di raccolta
9.3.11	Servizio di raccolta di elevata qualità presso i grandi centri commerciali.....
9.3.12	Servizio di raccolta OLI ESAUSTI SOLUBILI.....
9.3.13	Attrezzature, mezzi e personale impiegati
9.4	SERVIZI DI RACCOLTA PER RIFIUTI INDIFFERENZIATI (PER AREA OMOGENEA).....
9.4.1	Tipologia raccolta (stradale/domiciliare/prossimità)
9.4.2	Attrezzature, mezzi e personale impiegati
9.5	RISULTATI ATTESI.....
9.5.1	Rese di intercettazione.....
9.5.2	Parametri di efficienza economica, gestionale ed ambientale nelle raccolte domiciliari
9.5.3	Quantitativi raccolti per materiale
9.6	CONSIDERAZIONI ECONOMICHE.....
9.7	COSTO DEI SERVIZI (ANALISI DI BENCHMARKING).....
9.8	PIANO DI COMUNICAZIONE
9.8.1	Metodologia.....
9.8.2	Obiettivi
9.8.3	Collaborazioni con ONLUS, fondazioni, associazioni senza scopo di lucro rappresentative del terzo settore e

	<i>del mondo del volontariato</i>
9.9	<i>LINEE GUIDA PER L'ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DOMICILIARI</i>
10	ANALISI DEI FABBISOGNI E STIMA DELLE POTENZIALITÀ IMPIANTISTICHE
10.1	<i>GLI IMPIANTI DI PIANO: IPOTESI</i>
10.2	<i>L'IMPIANTISTICA ESISTENTE</i>
10.3	<i>FLUSSI DI TRATTAMENTO/RECUPERO/SMALTIMENTO</i>
10.3.1	<i>Percorso dei Rind</i>
10.3.2	<i>Percorso dei RO</i>
10.3.3	<i>Flussi in uscita</i>
10.3.4	<i>Minimizzazione del ricorso alla discarica: l'impiego della FOS e delle scorie del trattamento termico</i>
10.4	<i>LA PIANIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI</i>
10.4.1	<i>Gli impianti di trattamento meccanico biologico e flussi di rifiuti 2011, 2014, 2017</i>
10.4.2	<i>Gli impianti di termovalorizzazione e gassificazione e flussi di rifiuti 2011, 2014, 2017</i>
10.4.3	<i>Le discariche e flussi di rifiuti 2011, 2014, 2017</i>
10.4.4	<i>Impianti di compostaggio</i>
10.5	<i>SCENARI 2011-2017 PER SINGOLO ATO</i>
10.6	<i>SCHEMA DI FLUSSO REGIONALE</i>
10.7	<i>SCENARIO DI CONTROLLO</i>
10.8	<i>SCHEMA DI FLUSSO ATO REGIONALE – SCENARIO DI CONTROLLO</i>
11	AZIONI PER LO SVILUPPO DEL RECUPERO
11.1	<i>OBIETTIVI DI RECUPERO E RICICLAGGIO</i>
11.2	<i>LA PRODUZIONE DELLE FRAZIONI DA SOTTOPORRE AD ATTIVITÀ DI RECUPERO</i>
11.3	<i>SISTEMA CONAI – STATO DI CONVENZIONAMENTO</i>
11.4	<i>SISTEMA CONAI – IMPIANTISTICA ESISTENTE</i>
11.5	<i>CRITICITÀ DEL SISTEMA ED ASPETTI ECONOMICI</i>
11.5.1	<i>Gli strumenti</i>
12	IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO DA RACCOLTA DIFFERENZIATA E COMPOSTAGGIO QUALITÀ
12.1	<i>NORME DI RIFERIMENTO</i>
12.2	<i>BAT TECNICHE</i>
12.2.1	<i>Tipologia di rifiuti trattabili</i>
12.2.2	<i>Principi generali del processo</i>
12.2.3	<i>Bilanci di massa degli impianti</i>
12.2.4	<i>Tecnologie di trattamento della frazione organica da RD</i>
12.3	<i>ELEMENTI PROGETTUALI E ORGANIZZATIVI</i>
12.4	<i>ASPETTI ECONOMICI</i>
12.5	<i>STRATEGIE DI VALORIZZAZIONE DEL COMPOST DI QUALITÀ</i>
12.5.1	<i>Azioni per lo sviluppo della raccolta</i>
12.5.2	<i>Azioni per lo sviluppo di processi produttivi orientati alla produzione di ammendanti</i>
12.5.3	<i>Azioni per lo sviluppo del mercato</i>

13	IMPIANTI DI SELEZIONE, BIOSTABILIZZAZIONE E PRODUZIONE CDR.....
13.1	BAT TECNICHE.....
13.2	ELEMENTI QUANTITATIVI ED ORGANIZZATIVI.....
13.3	BILANCI DI MASSA DEGLI IMPIANTI.....
13.4	DIMENSIONAMENTO DEGLI IMPIANTI.....
13.5	ASPETTI ECONOMICI.....
13.6	DIFFERENTI TIPOLOGIE E APPLICAZIONI DEL TMB.....
14	IMPIANTI DI TERMOVALORIZZAZIONE/GASSIFICAZIONE.....
14.1	BAT TECNICHE.....
14.2	ASPETTI ECONOMICI.....
15	DISCARICHE.....
15.1	BAT TECNICHE.....
15.1.1	Introduzione alle BAT.....
15.1.2	Il D.lgs. 36/2003 (decreto "discariche").....
15.1.3	Criteri di localizzazione.....
15.1.4	Criteri costruttivi e gestionali.....
15.1.5	Criteri di ammissione dei rifiuti in discarica.....
15.1.6	Piani di gestione, monitoraggio e chiusura.....
15.1.7	Piano di gestione operativa.....
15.1.8	Piano di ripristino ambientale.....
15.1.9	Piano di gestione post-operativa.....
15.1.10	Piano di sorveglianza e controllo.....
15.1.11	Piano finanziario.....
15.2	ASPETTI ECONOMICI.....
15.3	TARIFFE DI ACCESSO ALLE DISCARICHE DELLA REGIONE LAZIO.....
16	CRITERI DI LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI.....
16.1	INTRODUZIONE.....
16.2	ASPETTI AMBIENTALI.....
16.2.1	Fattori escludenti.....
16.2.2	Fattori di attenzione progettuale.....
16.2.3	Fattori preferenziali.....
16.3	ASPETTI IDROGEOLOGICI E DI DIFESA DEL SUOLO.....
16.3.1	Fattori escludenti.....
16.3.2	Fattori di attenzione progettuale.....
16.3.3	Fattori preferenziali.....
16.4	ASPETTI TERRITORIALI.....
16.4.1	Fattori escludenti.....
16.4.2	Fattori di attenzione progettuale.....
16.4.3	Fattori preferenziali.....
16.5	CRITERI DI LOCALIZZAZIONE PER TIPOLOGIA DI IMPIANTI.....

16.6	LE DISCARICHE.....
16.7	I TERMOVALORIZZATORI.....
16.8	TMB (TRATTAMENTO MECCANICO BIOLOGICO) E IMPIANTI A TECNOLOGIA COMPLESSA.....
16.9	IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO E DI TRATTAMENTO DELL'UMIDO.....
16.10	IMPIANTI PER INERTI.....
16.11	ECOCENTRI.....
17	ANALISI DEI COSTI A SCALA REGIONALE DEL PIANO.....
17.1	VALUTAZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ ECONOMICA DEGLI SCENARI.....
17.2	OSSERVATORIO SUI COSTI DEI RIFIUTI NEL LAZIO.....
17.3	VALUTAZIONE DEI COSTI DELLE RACCOLTE.....
17.4	COSTI DI GESTIONE E DI AMMORTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO, RECUPERO E SMALTIMENTO.....
17.4.1	Impianti di trattamento meccanico biologico.....
17.4.2	Impianti di compostaggio.....
17.4.3	Discariche.....
17.4.4	Ricavi da vendita materiali (Accordo Anci Conai).....
17.5	I COSTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI – SCENARIO 2014.....
17.6	I COSTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI – SCENARIO 2017.....
18	RIDUZIONE DEL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI BIODEGRADABILI (RUB) IN DISCARICA (D.LGS. 36/2003, ARTICOLO 5).....
18.1	PROGRAMMA REGIONALE DEL LAZIO (DECRETO DELL'8 MARZO 2005, N. 12, ALLEGATO A).....
18.2	VERIFICA DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI POSTI DAL PROGRAMMA REGIONALE DEL LAZIO.....
19	PROGRAMMA DI MONITORAGGIO AL SISTEMA REGIONALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI.....
19.1	VALUTAZIONE DELL'INFLUENZA DELLE IPOTESI DI LAVORO A BASE DELLA PIANIFICAZIONE.....
19.2	INDICATORI DI MONITORAGGIO.....
19.3	AZIONI CORRETTIVE FINALIZZATE AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI PIANO.....
19.4	ISTITUZIONE DEL TAVOLO TECNICO DEGLI ESPERTI.....
19.5	UFFICIO DI PIANO.....
	ALLEGATI.....
1.	ALLEGATO AL CAPITOLO 3.....
2.	ALLEGATO AL CAPITOLO 7.....
3.	ALLEGATO AL CAPITOLO 8.....
	SEZIONE II - RIFIUTI SPECIALI.....
	PREMESSA.....
	PARTE QUINTA – RIFIUTI SPECIALI.....
20	INTRODUZIONE.....
21	QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO ALLA GESTIONE DEI RS ANCHE PERICOLOSI.....
22	STATO DI ATTUAZIONE.....
22.1	LA REGIONE LAZIO.....
23	I DATI UTILIZZATI.....
23.1	LE FONTI.....

24	ANALISI DEI DATI DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI.....
24.1	<i>DATI DI PRODUZIONE A LIVELLO NAZIONALE.....</i>
24.2	<i>DATI DI PRODUZIONE A LIVELLO REGIONALE.....</i>
25	ANALISI DEI DATI DI GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI.....
25.1	<i>DATI DI GESTIONE A LIVELLO NAZIONALE.....</i>
25.2	<i>DATI DI GESTIONE A LIVELLO REGIONALE.....</i>
25.2.1	<i>Dettaglio della gestione per tipologia di trattamento e per provincia sede di impianto.....</i>
26	CRITERI DI LOCALIZZAZIONE.....
26.1	<i>INTRODUZIONE.....</i>
26.2	<i>ASPETTI AMBIENTALI.....</i>
26.2.1	<i>Fattori escludenti.....</i>
26.2.2	<i>Fattori di attenzione progettuale.....</i>
26.2.3	<i>Fattori preferenziali.....</i>
26.3	<i>ASPETTI IDROGEOLOGICI E DI DIFESA DEL SUOLO.....</i>
26.3.1	<i>Fattori escludenti.....</i>
26.3.2	<i>Fattori di attenzione progettuale.....</i>
26.3.3	<i>Fattori preferenziali.....</i>
26.4	<i>ASPETTI TERRITORIALI.....</i>
26.4.1	<i>Fattori escludenti.....</i>
26.4.2	<i>Fattori di attenzione progettuale.....</i>
26.4.3	<i>Fattori preferenziali.....</i>
26.5	<i>CRITERI DI LOCALIZZAZIONE PER TIPOLOGIA DI IMPIANTI.....</i>
26.6	<i>LE DISCARICHE.....</i>
26.7	<i>IMPIANTI DI TRATTAMENTO TERMICO.....</i>
26.8	<i>GLI IMPIANTI DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO DI RIFIUTI SPECIALI E SPECIALI PERICOLOSI.....</i>
26.9	<i>GLI IMPIANTI DI RECUPERO EX ARTT. 214, 215 E 216.....</i>
26.10	<i>IMPIANTI PER INERTI.....</i>
26.11	<i>AREE DESTINATE AD ATTIVITÀ DI ROTTAMAZIONE.....</i>
PARTE SESTA – LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI	
27	INTRODUZIONE.....
28	RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE).....
28.1	<i>RIFERIMENTI NORMATIVI.....</i>
28.2	<i>IDENTIFICAZIONE DEI RAEE.....</i>
28.3	<i>SOGGETTI COINVOLTI NELLA GESTIONE DEL SISTEMA RAEE.....</i>
28.4	<i>QUANTITATIVI DI RAEE GESTITI NEL LAZIO E DOTAZIONE IMPIANTISTICA DEDICATA.....</i>
29	RIFIUTI SANITARI.....
29.1	<i>RIFERIMENTI NORMATIVI.....</i>
29.2	<i>DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI SANITARI.....</i>
29.3	<i>LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI.....</i>
30	VEICOLI FUORI USO.....

30.1	RIFERIMENTI NORMATIVI E PRINCIPALI DISPOSIZIONI	
30.2	DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI VEICOLI FUORI USO.....	
30.3	LOCALIZZAZIONE DI CENTRI DI RACCOLTA E IMPIANTI DI TRATTAMENTO.....	
30.4	PRODUZIONE DI RIFIUTI DA DEMOLIZIONE DI VEICOLI NEL LAZIO.....	
31	RIFIUTI INERTI E DERIVANTI DA ATTIVITÀ DI C&D	
31.1	RIFERIMENTI NORMATIVI.....	
31.2	RIFIUTI INERTI DA C&D DERIVANTI DA ATTIVITÀ SVOLTE IN AMBITO DOMESTICO.....	
31.3	MATERIALI DI SCAVO.....	
31.4	CLASSIFICAZIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO	
31.5	AZIONI DI INCENTIVAZIONE ALLA PREVENZIONE E MINIMIZZAZIONE DI ORDINE NAZIONALE.....	
32	RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO (RCA)	
32.1	DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RCA.....	
32.2	LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEI RCA	
33	RIFIUTI AGRICOLI	
33.1	DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI AGRICOLI	
33.2	LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI AGRICOLI.....	
33.3	ECOCENTRI DEDICATI ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI AGRICOLI	
33.4	DISCIPLINA PARTICOLARE DEI CONTENITORI VUOTI DI PRODOTTI FITOSANITARI.....	
33.5	DIVIETI.....	
34	FANGHI DI DEPURAZIONE	
34.1	RIFERIMENTI NORMATIVI.....	
34.2	QUANTITATIVI GESTITI A LIVELLO REGIONALE.....	
34.3	DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI FANGHI DESTINATI AL RECUPERO PER FINI AGRONOMICI.....	
34.4	DIVIETI.....	
35	FANGHI DI DRAGAGGIO DI CANALI IRRIGUI.....	
35.1	CLASSIFICAZIONE DEI FANGHI DI DRAGAGGIO	
35.2	LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEI FANGHI DI DRAGAGGIO.....	
35.2.1	Fanghi di dragaggio non pericolosi	
35.2.2	Fanghi di dragaggio pericolosi.....	
36	RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI E RESIDUI DI CARICO	
36.1	RIFERIMENTI NORMATIVI E PRINCIPALI DISPOSIZIONI	
PARTE SETTIMA – PCB E APPARECCHI CONTENENTI PCB.....		
37	INTRODUZIONE	
38	QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.....	
38.1	OBBLIGHI PREVISTI DALLA NORMATIVA.....	
38.2	NORMATIVA NAZIONALE	
38.2.1	Normativa regionale	
39	DEFINIZIONI.....	
40	APPARECCHI CONTENENTI PCB SOGGETTI AD INVENTARIO.....	
40.1	LE FONTI DEI DATI.....	

40.2	ANALISI DELL'INVENTARIO.....	
40.3	TREND DI SMALTIMENTO DELLE APPARECCHIATURE E RELATIVA DECONTAMINAZIONE.....	
40.4	CONSIDERAZIONI DI SINTESI SULL'ANALISI DELL'INVENTARIO.....	
40.4.1	Evidenza di alcune problematiche di rilievo.....	
40.5	ANALISI DEI DATI DA FONTE MUD.....	
40.5.1	Destinazione dei rifiuti contenenti PCB.....	
40.6	AZIONI DI PROGRAMMA.....	
40.6.1	Obiettivi per una completa eliminazione dei PCB.....	
40.6.2	Individuazione del fabbisogno impiantistico.....	
41	GESTIONE DEI RIFIUTI DA APPARECCHIATURE CONTENENTI PCB NON SOGGETTE AD INVENTARIO.....	
41.1	TIPOLOGIA DELLE APPARECCHIATURE.....	
41.2	STIMA DELLE APPARECCHIATURE E QUANTITATIVI DI PCB IN ESSI CONTENUTI.....	
41.2.1	Veicoli a fine vita.....	
41.2.2	Elettrodomestici.....	
41.3	ULTERIORI AZIONI PER UNA CORRETTA GESTIONE.....	
42	PROPOSTA PER UN PROGRAMMA DEI CONTROLLI.....	
42.1	DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA DEI CONTROLLI.....	
42.2	IMPLEMENTAZIONE DEL PROGRAMMA DEI CONTROLLI.....	
	PARTE OTTAVA – BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI.....	
43	INTRODUZIONE.....	
44	QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.....	
45	STATO DI ATTUAZIONE NELLA REGIONE LAZIO.....	
46	ANALISI DELLO SCENARIO ATTUALE.....	
47	PROGRAMMA DI INTERVENTI IN TEMA DI BONIFICHE DEI SITI INQUINATI.....	
47.1	L'ANAGRAFE REGIONALE DELLE AREE INQUINATE.....	
47.2	LO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LINEE GUIDA DI CUI ALLA DGR N. 451/2008.....	
47.3	IMPLEMENTAZIONE DI UN SIT-GIS PER LA GESTIONE DELL'ANAGRAFE REGIONALE DEI SITI INQUINATI.....	
	ALLEGATI.....	
-	ALLEGATO I - IMPIANTI DI COMPETENZA REGIONALE IN AIA AI SENSI DEL D. LGS 59/2005 – DATI AGGIORNATI A GIUGNO 2010.....	
-	ALLEGATO II - IMPIANTI DI COMPETENZA REGIONALE SOTTOPOSTI A PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE ORDINARIA AI SENSI DEL D.LGS 152/2006 – DATI AGGIORNATI A GIUGNO 2010.....	
-	ALLEGATO III - IMPIANTI DI COMPETENZA PROVINCIALE- DATI AGGIORNATI A GIUGNO 2010.....	
	INDICE DELLE TABELLE DELLE SEZIONI I E II.....	

1 INTRODUZIONE

In un contesto normativo, sociale ed economico nazionale ed europeo in rapida evoluzione, vi sono numerose motivazioni che impongono la necessità di formulare un nuovo Piano regionale dei rifiuti.

Dall'emanazione del precedente Piano regionale del 2002, sono infatti intervenute numerose innovazioni normative, fra cui:

- il decreto discariche (D.Lgs. 36/2003) che ha imposto il divieto dei rifiuti non trattati in discarica e la riduzione dei rifiuti biodegradabili,
- il nuovo codice ambientale (D. Lgs. 152/06) che disciplina con maggiore dettaglio numerosi temi in materia di competenze, programmazione e regolazione della materia dei rifiuti, prima non chiariti dalla disciplina vigente (D. Lgs. 22/97),
- le normative comunitarie ed il relativo recepimento nella legislazione nazionale avvenuto con D.Lgs. 205/2010.

Nel contempo il mancato adempimento degli obblighi di legge è stato oggetto di opposizione della Commissione europea, a cui l'approvazione di questo Piano risponde.

Anche i mutamenti economici e sociali determinano nuovi obblighi e l'esigenza di costruire nuovi percorsi.

La crescente pressione ambientale derivante dalla crescita economica, impone la ricerca e l'adeguamento della strategia regionale in materia di produzione dei rifiuti, di efficienza e di recupero.

I rifiuti nel Lazio devono diventare input di una catena di recupero. Marginale deve essere il loro smaltimento.

Lo studio di soluzioni adeguate è comunque influenzato da un crescente ruolo attribuito al mercato per la gestione dei rifiuti per quanto concerne alcune fasi della filiera che sono lasciate all'autoregolazione del mercato e della relativa concorrenza. Il decreto ambientale, in linea con l'evoluzione e la tendenza comunitaria in materia di concessioni ed appalti, limita fortemente il ruolo delle Amministrazioni pubbliche. Permangono competenze di programmazione, che tuttavia assumono la caratteristica di orientamento o indirizzo, mentre minore è la forza coercitiva e prescrittiva del contenuto della programmazione stessa. Tale assunto è coerente con quanto espresso nell'osservazione formulata dall'autorità Garante per la Concorrenza e del Mercato del 15 luglio 2009, n.AS550, alla Regione Lazio, che recita *"Nelle more dell'emanazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti, l'Autorità coglie pertanto l'occasione per evidenziare la necessità di superare gli effetti restrittivi della concorrenza prodotti dalle determinazioni commissariali in base alle quali non solo veniva individuato il numero di impianti di recupero presenti sul territorio, ma anche stabiliti i quantitativi di RSU da conferire agli impianti stessi. Tali variabili devono essere affidate al confronto competitivo tra gli operatori liberamente e legittimamente presenti sul mercato. L'Autorità auspica che i principi concorrenziali sopra formulati possano essere tenuti in considerazione in occasione dell'elaborazione del nuovo Piano regionale di gestione dei rifiuti, in modo che lo stesso non risulti ingiustificatamente discriminatorio nei confronti di operatori interessati a operare nel mercato del recupero dei rifiuti"*. L'auspicio dell'Autorità garante, insieme a quanto ribadito dall'art. 181 c.5 nella recente riformulazione effettuata dal D.Lgs. 205/2010, in riferimento alla libera circolazione delle frazioni oggetto delle raccolte differenziate, pone il pianificatore nell'impossibilità di definire la destinazione dei flussi di rifiuti delle raccolte differenziate.

Questa soluzione pro mercato si scontra in parte con la realtà dei fatti. Il mercato, autonomamente, non sembra adeguato a realizzare tutti gli interventi necessari. Diminuiscono è vero le caratteristiche di monopolio naturale della configurazione industriale ottimale (per effetto dell'evoluzione tecnologica), ma tende ad aumentare l'importanza della giusta definizione del livello della domanda e delle esternalità. La Regione, in questo contesto, si deve impegnare quindi a svolgere un ruolo normativo che renda il mercato incline a rispettare dei canoni restrittivi per quanto concerne l'osservanza delle normative soprattutto per gli standard ambientali e il profilo socio-sanitario. In tal senso deve essere messo in atto un forte lavoro di controllo e monitoraggio degli impianti e dell'operato delle aziende del settore, sia pubbliche che private, che forniscono tali servizi.

I beni pubblici e le esternalità negative sono del resto due fattispecie di fallimenti del mercato, per i quali l'economia del benessere invoca l'intervento pubblico.

Il ruolo che la Regione Lazio intende perseguire nella pianificazione della gestione dei rifiuti è quello di assicurare soluzioni ambientalmente compatibili, tecnologicamente efficienti, economicamente sostenibili e fondate sulla garanzia della legalità.

1.1 Che cosa contiene il Piano?

Il Piano regionale dei rifiuti è strutturato in due Sezioni.

La prima sezione è dedicata al Piano dei rifiuti urbani. La seconda sezione riguarda invece i rifiuti speciali e contiene riferimenti agli *altri piani*. In tutti e due i casi, l'orizzonte temporale di programmazione sono gli anni 2011-2017.

Per quanto concerne la sezione dei rifiuti urbani, si distinguono 4 parti.

Esse sono precedute da una rassegna giuridica (Capitolo 2) del contesto generale in cui il Piano si sviluppa. Particolare attenzione viene data all'oggetto della programmazione: ciò che il Piano può programmare e vincolare e ciò che invece può soltanto auspicare che sia.

La prima parte invece introduce i caratteri principali della Regione Lazio (Capitolo 3). Da tale analisi morfologica, economica e sociale scaturisce l'inquadramento della produzione dei rifiuti, sia in senso storico, che prospettico (Capitolo 4).

La seconda parte contiene al proprio interno la ricognizione delle attuali modalità di gestione dei rifiuti, sia in merito all'organizzazione dei servizi di raccolta (Capitolo 5), che di quelli di trattamento, recupero e smaltimento (Capitolo 6).

Nella Parte terza vengono invece descritti i soggetti istituzionali ed i confini entro i quali organizzare in maniera efficiente la gestione dei rifiuti, attraverso la delimitazione degli Ambiti Territoriali Ottimali (Capitolo 7).

Sulla base della conoscenza, e con l'ambizione degli obiettivi, la Parte quinta fissa le azioni per il loro perseguimento. Si programmano le modalità con cui contenere la produzione dei rifiuti (Capitolo 8) ed intercettare differenziatamente frazioni crescenti di rifiuti avviabili al recupero (Capitolo 9). I flussi di rifiuti differenziati ed indifferenziati determinano quindi il fabbisogno di impianti di trattamento, recupero e smaltimento adeguati. Nel Capitolo 10 tali assetti impiantistici vengono definiti negli anni di Piano.

Si forniscono successivamente indicazioni sul sistema di recupero delle frazioni derivanti da raccolta differenziata (Capitoli 11 e 12) e strumenti di *benchmark* indicativi per la costruzione e gestione degli impianti in senso ottimale (Capitolo 12,13, 14 e 15).

Ai sensi di quanto previsto dalle norme nazionali e regionali, nella medesima parte quarta sono dettati criteri per la localizzazione degli impianti oggetto della programmazione (Capitolo 16)

Delle azioni, così costruite ed inquadrate economicamente, è possibile verificare la sostenibilità economica (Capitolo 17) e monitorare la realizzazione negli anni (Capitolo 18).

1.2 Gruppo di lavoro

L'ATI formata da Ti forma srl, Ambiente sc, Toscana Ricicla srl, Erica soc. coop rl. ed Empowering srl ha realizzato il Piano.

Il gruppo di lavoro Ti Forma srl è composto da:

Lorenzo Perra, Chiara Boschi, Saverio De Donato, Irene Ferri, Francesca Lalli, Andrea Pericu, Giuseppe Pericu, Andrea Sbandati, Valentina Tortolini.

Il gruppo di lavoro di Ambiente sc è composto da:

Sara Tonini, Mariagrazia Equizi, Paolo Bruno, Jacopo Tinti, Andrea Vatteroni, Francesco Amoroso.

Il gruppo di lavoro di Toscana Ricicla srl è composto da:

Andrea Borselli, Ilaria Zei.

Il gruppo di lavoro di Erica soc. coop rl. è composto da:

Roberto Cavallo, Emanuela Rosio, Stefania Menchinelli, Andrea Bertora, Alessandro Cane, Francesco Rasero, Mauro Jannone, Federica Stupino, Umberto Gianolio, Cristina Delbuono, Irene Ivoi, Mario Santi.

Il gruppo di lavoro di Empowering srl è composto da:

Emmanuela Pettinao, Renato Gavasci, Giulia Costa, Michele Giampietro, Giorgia Angelini, Valentina Varano.

2 Il contesto normativo

2.1 Il Piano regionale dei rifiuti

Premesso che i riferimenti comunitari e nazionali per la gestione dei rifiuti sono cambiati a seguito del recepimento della Direttiva Europea sui rifiuti 2008/98/CE avvenuto con D.Lgs. 205/2010 entrato in vigore il 25 Dicembre 2010, dopo l'adozione del presente Piano da parte della Giunta Regionale del Lazio avvenuta in data 19 novembre 2010; si è proceduto ad effettuare una verifica sulla conformità di quest'ultimo con la normativa sopravvenuta nelle more dell'adozione dello stesso. Per completezza, nel presente capitolo, viene effettuato un excursus di tutte le norme vigenti in materia di rifiuti prima e dopo il recepimento della nuova Direttiva Europea sui rifiuti 2008/98/CE.

La Nuova Direttiva Quadro Rifiuti conferma che l'obiettivo principale di qualsiasi politica in materia di rifiuti dovrebbe essere di ridurre al minimo le conseguenze negative della produzione e della gestione dei rifiuti per la salute umana e l'ambiente. Nell'ambito della c.d. gerarchia dei rifiuti si conferma inoltre che la priorità principale della gestione dei rifiuti dovrebbe essere la prevenzione e che il riutilizzo e il riciclaggio di materiali dovrebbero preferirsi alla valorizzazione energetica, nella misura in cui riutilizzo e riciclaggio rappresentano le alternative migliori dal punto di vista ambientale.

La Direttiva 2008/98/CE interviene abrogando la precedente direttiva 2006/12/CE "per precisare alcuni concetti basilari come le definizioni di rifiuto, recupero e smaltimento, per rafforzare le misure da adottare per la prevenzione dei rifiuti, per introdurre un approccio che tenga conto dell'intero ciclo di vita dei prodotti e dei materiali, non soltanto della fase in cui diventano rifiuti, e per concentrare l'attenzione sulla riduzione degli impatti ambientali connessi alla produzione e alla gestione dei rifiuti, rafforzando in tal modo il valore economico di questi ultimi" (8° Considerando).

L'articolo 28 della Direttiva dispone che

Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive autorità competenti predispongano, a norma degli articoli 1, 4, 13 e 16, uno o più piani di gestione dei rifiuti.

Il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale"(così come modificato dal D.Lgs. 205/2010), all'art. 199, comma 1, attribuisce alle Regioni le competenze per la predisposizione, l'adozione del Piano Regionale di gestione dei rifiuti.

L'art.199 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n.152

I piani di gestione dei rifiuti di cui al comma 1 comprendono l'analisi della gestione dei rifiuti esistente nell'ambito geografico interessato, le misure da adottare per migliorare l'efficacia ambientale delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, nonché una valutazione del modo in cui i piani contribuiscono all'attuazione degli obiettivi e delle disposizioni della parte quarta del presente decreto.

3. I piani regionali di gestione dei rifiuti prevedono inoltre:

a) tipo, quantità e fonte dei rifiuti prodotti all'interno del territorio, suddivisi per ambito territoriale ottimale per quanto riguarda i rifiuti urbani, rifiuti che saranno prevedibilmente spediti da o verso il territorio nazionale e valutazione dell'evoluzione futura dei flussi di rifiuti, nonché la fissazione degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere a livello regionale, fermo restando quanto disposto dall'articolo 205;

b) i sistemi di raccolta dei rifiuti e impianti di smaltimento e recupero esistenti, inclusi eventuali sistemi speciali per oli usati, rifiuti pericolosi o flussi di rifiuti disciplinati da una normativa comunitaria specifica;

c) una valutazione della necessità di nuovi sistemi di raccolta, della chiusura degli impianti esistenti per i rifiuti, di ulteriori infrastrutture per gli impianti per i rifiuti in conformità del principio di autosufficienza e prossimità di cui agli articoli 181, 182 e 182-bis e se necessario degli investimenti correlati;

d) informazioni sui criteri di riferimento per l'individuazione dei siti e la capacità dei futuri impianti di smaltimento o dei grandi impianti di recupero, se necessario;

e) politiche generali di gestione dei rifiuti, incluse tecnologie e metodi di gestione pianificata dei rifiuti, o altre politiche per i rifiuti che pongono problemi particolari di gestione;

f) la delimitazione di ogni singolo ambito territoriale ottimale sul territorio regionale, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettera m);

g) il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di

ciascuno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200, nonché ad assicurare lo smaltimento e il recupero dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti;

h) la promozione della gestione dei rifiuti per ambiti territoriali ottimali, attraverso strumenti quali una adeguata disciplina delle incentivazioni, prevedendo per gli ambiti più meritevoli, tenuto conto delle risorse disponibili a legislazione vigente, una maggiorazione di contributi; a tal fine le regioni possono costituire nei propri bilanci un apposito fondo;

i) la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani;

l) i criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 195, comma 1, lettera p);

m) le iniziative volte a favorire, il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dai rifiuti di materiale ed energia, ivi incluso il recupero e lo smaltimento dei rifiuti che ne derivino;

n) le misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani;

o) la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per specifiche tipologie di rifiuto;

p) le prescrizioni in materia di prevenzione e gestione degli imballaggi e rifiuti di imballaggio di cui all'articolo 225, comma 6;

q) il programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

r) un programma di prevenzione della produzione dei rifiuti, elaborato sulla base del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all'art. 180, che descriva le misure di prevenzione esistenti e fissi ulteriori misure adeguate. Il programma fissa anche gli obiettivi di prevenzione. Le misure e gli obiettivi sono finalizzati a dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti. Il programma deve contenere specifici parametri qualitativi e quantitativi per le misure di prevenzione al fine di monitorare e valutare i progressi realizzati, anche mediante la fissazione di indicatori.

4. Il piano di gestione dei rifiuti può contenere, tenuto conto del livello e della copertura geografica dell'area oggetto di pianificazione, i seguenti elementi:

a) aspetti organizzativi connessi alla gestione dei rifiuti;

b) valutazione dell'utilità e dell'idoneità del ricorso a strumenti economici e di altro tipo per la soluzione di problematiche riguardanti i rifiuti, tenuto conto della necessità di continuare ad assicurare il buon funzionamento del mercato interno;

c) campagne di sensibilizzazione e diffusione di informazioni destinate al pubblico in generale o a specifiche categorie di consumatori.

5. Il piano regionale di gestione dei rifiuti è coordinato con gli altri strumenti di pianificazione di competenza regionale previsti dalla normativa vigente.

6. Costituiscono parte integrante del piano regionale i piani per la bonifica delle aree inquinate che devono prevedere:

a) l'ordine di priorità degli interventi, basato su un criterio di valutazione del rischio elaborato dall'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

b) l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinamenti presenti;

c) le modalità degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, che privilegino prioritariamente l'impiego di materiali provenienti da attività di recupero di rifiuti urbani;

d) la stima degli oneri finanziari;

e) le modalità di smaltimento dei materiali da asportare.

7. L'approvazione del piano regionale o il suo adeguamento è requisito necessario per accedere ai finanziamenti nazionali.

8. La regione approva o adegua il piano entro il 12 dicembre 2013. Fino a tale momento, restano in vigore i piani regionali vigenti.

Con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 112 del 10 luglio 2002 è stato approvato, sulla base delle indicazioni contenute nell'art. 22 del Decreto Legislativo 22/97 all'epoca vigente in materia, il Piano Regionale di gestione dei rifiuti del Lazio.

Tale piano è stato successivamente integrato con il Piano di interventi di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilabili per l'intero territorio della regione Lazio, adottato con decreto commissariale

n. 65 del 15 luglio 2003, con il programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica, approvato con decreto commissariale n. 12 dell'8 marzo 2005, con il piano commissariale per lo smaltimento dei rifiuti PCB e PCT, nonché con un'analisi di siting funzionale delle aree idonee alla localizzazione degli impianti di termovalorizzazione dei rifiuti urbani ed assimilabili, con il documento di revisione del Piano degli Interventi di Emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili per l'intero territorio della regione Lazio approvato con Decreto del Commissario Delegato n.95 del 18 ottobre 2007 ed, infine con il Decreto del Commissario Delegato n.24 del 24 giugno 2008.

Nonostante quanto sopra, con sentenza del 14 giugno 2007 (Procedura di infrazione n. 2002/2284 – Causa C 82/06) la Corte di Giustizia Europea ha ritenuto fondata la censura della Commissione Europea circa la mancata elaborazione del piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio in quanto il piano approvato “non ha un grado di precisione sufficiente per assicurare la piena efficacia della direttiva 75/442” ed in particolare non consente di “individuare i luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti, in particolare per quanto riguarda i rifiuti pericolosi”.

Ciò premesso, la Regione Lazio ha predisposto il seguente nuovo Piano Regionale, sia per uniformare e razionalizzare la programmazione che si è susseguita nel tempo, sia per rispondere a quanto richiesto dalla Comunità Europea, sia per aggiornare lo stesso al mutato quadro normativo nazionale definito dal D. Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 e dalla Direttiva Europea sui rifiuti 2008/98/CE.

Oltre a tali necessità, altri fattori di carattere tipo e di carattere ambientale hanno ispirato la predisposizione del nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, orientato verso le politiche dello “sviluppo sostenibile”, elemento centrale della programmazione regionale di carattere generale. Si sono quindi previste su tutto il territorio regionale:

- metodologie volte alla diminuzione della quantità di rifiuti complessivamente prodotti
- incrementi del livello di raccolta differenziata, coerentemente con le norme nazionali e la sostenibilità economica e sociale

Il perseguimento di tali risultati non può prescindere da un sempre più efficace coinvolgimento della comunità regionale in tutto il ciclo dei rifiuti (produzione, raccolta, riciclaggio, riutilizzo), attraverso la sensibilizzazione di essa nell'adozione di comportamenti responsabili, già a livello domiciliare, che non devono essere percepiti semplicemente come “ausilio” ai gestori del servizio e alle istituzioni, ma proprio come forme di partecipazione civica i cui positivi effetti ambientali ed economici ricadono in primis sugli stessi cittadini. Tra i cardini del nuovo Piano Regionale sono quindi inserite le linee guida per la realizzazione delle modalità di sensibilizzazione e coinvolgimento della comunità, mediante opportune campagne informative capillarmente radicate sul territorio.

Quanto sopra esplicito è ovviamente rivolto al perseguimento di obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità nelle fasi iniziali ed intermedie del ciclo dei rifiuti (produzione e raccolta); non bisogna altresì sottovalutare alcuni aspetti significativi concernenti le fasi terminali di tale ciclo, ovvero il riutilizzo e lo smaltimento.

Per quanto riguarda il riutilizzo appare prioritario focalizzare l'attenzione sulla necessità di procedere al più efficiente possibile recupero della frazione organica umida, sia per separarla dalla restante parte dei rifiuti (riducendo pertanto significativamente l'impatto ambientale degli stessi), sia per recuperare da essa materia ed energia.

Inoltre lo smaltimento in discarica va concepito come fase “residuale” del ciclo dei rifiuti mediante:

- il perseguimento di politiche volte a destinare allo smaltimento quanto non fattivamente riutilizzabile in processi secondari o nel recupero energetico
- la ricerca della massima efficienza nell'utilizzo dell'impiantistica esistente previa esecuzione di una verifica tecnica

2.1.1 La normativa comunitaria

Direttiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 relativa ai rifiuti (Direttiva Rifiuti).

La Direttiva 2006/12/CE, entrata in vigore il 17 maggio 2006, codifica e abroga la direttiva 75/442/CEE e sue successive modifiche.

Oggetto della direttiva sono i rifiuti definiti come qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell'allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi (art. 1, lett. a). La Direttiva rifiuti non si applica agli effluenti gassosi, ai rifiuti radioattivi, ai rifiuti minerali, alle carogne di animali, ai rifiuti agricoli, alle acque di scarico e ai materiali esplosivi in disuso, ove tali diversi tipi di rifiuti siano soggetti a specifiche regolamentazioni comunitarie.

La direttiva detta il principio secondo il quale “Ogni regolamento in materia di gestione dei rifiuti deve essenzialmente mirare alla protezione della salute umana e dell'ambiente contro gli effetti nocivi della raccolta, del trasporto, del trattamento, dell'ammasso e del deposito dei rifiuti” (2° considerando).

Ciascuno Stato membro singolarmente deve tendere, mediante programmi di gestione dei rifiuti, all'obiettivo di raggiungere l'autosufficienza nello smaltimento dei suoi rifiuti (8° e 9° considerando), adottando le misure appropriate per la creazione di una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento, che tenga conto delle tecnologie più perfezionate a disposizione che non comportino costi eccessivi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti (art. 5).

È, altresì, previsto che gli Stati membri devono adottare, nei loro piani di gestione, le misure necessarie al fine di ridurre la movimentazione dei rifiuti (10° considerando).

La direttiva richiede agli Stati membri di raggiungere i seguenti obiettivi prioritari (artt. 3, 4 e 5):

- a) in primo luogo, la prevenzione o la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, in particolare mediante:
 - (i) lo sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un maggiore risparmio di risorse naturali
 - (ii) la messa a punto tecnica e l'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento
 - (iii) lo sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti destinati ad essere recuperati
- b) in secondo luogo:
 - (i) il recupero dei rifiuti mediante riciclo, reimpiego, riutilizzo od ogni altra azione intesa a ottenere materie prime secondarie
 - (ii) l'uso di rifiuti come fonte di energia

A norma della direttiva, gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e in particolare:

- a) senza creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora
- b) senza causare inconvenienti da rumori od odori
- c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare l'abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti (art. 4).

La direttiva pone, inoltre, agli Stati membri l'obiettivo di creare una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento che tenga conto delle migliori tecnologie disponibili che non comportino costi eccessivi (art. 5).

Ai sensi dell'art. 7, per realizzare gli obiettivi previsti nei citati articoli 3, 4 e 5, le autorità competenti devono elaborare quanto prima uno o più piani di gestione dei rifiuti, che contemplino fra l'altro:

- a) tipo, quantità e origine dei rifiuti da recuperare o da smaltire
- b) requisiti tecnici generali
- c) tutte le disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare
- d) i luoghi o gli impianti adatti per lo smaltimento

I piani di gestione dei rifiuti possono riguardare ad esempio:

- a) le persone fisiche o giuridiche abilitate a procedere alla gestione dei rifiuti
- b) la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento
- c) le misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del trattamento dei rifiuti

Gli Stati membri possono collaborare con gli altri Stati membri interessati e con la Commissione per l'elaborazione dei piani di gestione dei rifiuti. Essi li trasmettono alla Commissione.

Gli Stati membri hanno la facoltà di prendere i provvedimenti necessari per impedire movimenti di rifiuti non conformi con i loro piani di gestione dei rifiuti. Tali provvedimenti devono essere comunicati alla Commissione e

agli Stati membri.

La Direttiva 2006/12/CE sarà abrogata con effetto dal 12 dicembre 2010 a seguito della emanazione della nuova Direttiva sui Rifiuti (Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio UE 2008/98/CE, v. infra al par. 2.1.3) il cui recepimento è tutt'ora in corso.

Direttiva 2002/96/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 2003 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ("Direttiva RAEE"), come modificata dalle direttive 2003/108/CE, 2008/34CE e 2008/112/CE.

La Direttiva RAEE ha lo scopo di prevenire la produzione di rifiuti di apparecchiature elettriche, elettroniche e dei loro componenti (RAEE), prevedendo misure dirette al loro reimpiego, riciclaggio e ad altre forme di recupero tali da ridurre il volume dei rifiuti da smaltire. In applicazione del principio comunitario "chi inquina paga", i produttori hanno l'obbligo di provvedere al finanziamento delle operazioni di raccolta, stoccaggio, trasporto, recupero, riciclaggio e corretto smaltimento delle proprie apparecchiature una volta giunte a fine vita.

La direttiva si propone di raggiungere i seguenti obiettivi principali:

- favorire la progettazione e la produzione di apparecchiature elettriche ed elettroniche che tengano in considerazione e facilitino la soppressione e il recupero, in particolare il reimpiego e il riciclaggio dei RAEE, dei loro componenti e materiali
- ridurre l'uso di sostanze nocive nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche al fine di minimizzare gli impatti ambientali
- ridurre al minimo lo smaltimento dei RAEE come rifiuti municipali misti e raggiungere un elevato livello di raccolta separata dei RAEE
- istituire sistemi che consentano ai detentori finali e ai distributori di rendere gratuitamente tali rifiuti, assicurando la disponibilità e l'accessibilità dei centri di raccolta
- autorizzare e gestire, da parte dei produttori, sistemi, individuali e/o collettivi, di resa dei RAEE provenienti da nuclei domestici
- promuovere il reimpiego, il riciclo e altre forme di recupero dei RAEE, in modo da ridurre la quantità da avviare allo smaltimento
- sensibilizzare, sotto il profilo ambientale, i soggetti che partecipano al ciclo di vita di queste apparecchiature (produttori, distributori, consumatori e tutti gli operatori direttamente coinvolti nel trattamento dei RAEE)
- favorire il massimo reimpiego/recupero possibile delle apparecchiature elettriche ed elettroniche esauste
- porre il divieto di collocazione dei RAEE in discarica e l'obbligo di raccolta differenziata
- garantire il recupero di 4 kg annui pro capite di RAEE provenienti dai nuclei domestici, da raggiungere entro dicembre 2006
- realizzare sistemi di trattamento, recupero e smaltimento di questi rifiuti finanziati dai produttori

La direttiva introduce, inoltre, il principio del "vuoto a rendere" e cioè la previsione del ritiro gratuito da parte del venditore delle vecchie apparecchiature con componenti elettronici in occasione dell'acquisto di nuove apparecchiature.

Con due direttive (2002/95/Ce e 2002/96/Ce) la Commissione europea ha stabilito nuove regole per la fabbricazione delle nuove apparecchiature elettriche ed elettroniche (cd. "Aee") e per la gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (cd. "RAEE"). Sono, in particolare, previste limitazioni nell'utilizzo di sostanze pericolose per la produzione di computer, elettrodomestici ed altri prodotti alimentati ad energia elettrica e la ripartizione tra produttori e utenti degli obblighi gestionali e finanziari per la gestione dei rifiuti costituiti dalle apparecchiature elettriche ed elettroniche non più utilizzate.

A partire dal 1° luglio 2006, stabilisce la direttiva 2002/95/Ce, non potranno più essere utilizzati piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (Pbb), etere di difenile polibromurato (Pbde) nella fabbricazione dei seguenti apparecchi elettrici ed elettronici:

- grandi e piccoli elettrodomestici
- apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
- apparecchiature di consumo
- apparecchiature di illuminazione
- strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)

- giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero
- distributori automatici
- lampade ad incandescenza e lampadari delle abitazioni

Sono previste alcune deroghe, inserite all'allegato alla direttiva 2002/95/Ce "Restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche – Aee", con riferimento a specifici materiali.

In ordine alla raccolta è previsto che il ritiro dei rifiuti provenienti da professionisti sia a carico dei produttori delle apparecchiature, mentre il ritiro dei rifiuti provenienti dai nuclei domestici sia invece a carico dei distributori, che devono ritirarli gratuitamente all'atto dell'acquisto, da parte del consumatore, di un nuovo ed analogo prodotto.

I produttori hanno altresì l'obbligo di organizzare il recupero che deve avvenire nell'osservanza delle prescrizioni tecniche minime indicate negli allegati della direttiva.

I costi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti relativi ai prodotti immessi sul mercato dopo il 13 agosto 2005 gravano interamente sui produttori; per i rifiuti prodotti prima del 13 agosto 2005, la direttiva distingue invece a seconda dell'utenza finale:

1) gli oneri finanziari per la gestione dei rifiuti provenienti dalle utenze non professionali gravano interamente sui produttori

2) gli oneri finanziari per la gestione dei rifiuti provenienti da professionisti, invece:

- gravano sui produttori fornitori di nuovi apparecchi in sostituzione di quelli equivalenti giunti a fine vita di tipo
- gravano sugli utenti finali nel caso in cui i prodotti a fine vita non vengano sostituiti con nuovi prodotti

In base alla direttiva 2002/96/Ce, prima delle modifiche, entro l'agosto del 2004 gli Stati membri avrebbero dovuto adottare tutte le misure legislative necessarie per dare attuazione al nuovo meccanismo di raccolta, trattamento e recupero delle apparecchiature elettriche ed elettroniche giunte a fine vita. L'Italia si è adeguata con il D. Lgs. 151/2005.

Direttiva n. 2000/53/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso e successive modifiche ed integrazioni.

La direttiva ha ad oggetto i veicoli fuori uso, intendendosi per tali i veicoli che costituiscono un rifiuto ai sensi dell'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/Cee e successive modifiche (art. 2).

La direttiva ha lo scopo prioritario di prevenire la produzione di rifiuti derivanti dai veicoli nonché di incentivare il reimpiego, il riciclaggio e altre forme di recupero dei veicoli fuori uso e dei loro componenti, in modo da ridurre il volume dei rifiuti da smaltire e migliorare il funzionamento dal punto di vista ambientale di tutti gli operatori economici coinvolti nel ciclo di utilizzo dei veicoli e specialmente di quelli direttamente collegati al trattamento dei veicoli fuori uso.

La direttiva mira, altresì, alla riduzione e al controllo delle sostanze pericolose presenti nei veicoli, al fine di prevenirne il rilascio nell'ambiente, facilitare il riciclaggio ed evitare il successivo smaltimento di rifiuti pericolosi, promuovendo anche la stipula di accordi con il settore economico interessato.

La direttiva prevede inoltre che vengano istituiti sistemi per la raccolta, il trattamento e il recupero dei veicoli fuori uso, nonché opportuni sistemi di raccolta al fine di garantire che i veicoli fuori uso siano smaltiti senza pericolo per l'ambiente.

In particolare gli Stati membri devono adottare i provvedimenti necessari per conseguire i seguenti obiettivi:

- istituzione da parte degli operatori economici di sistemi di raccolta di tutti i veicoli fuori uso e, nella misura in cui ciò sia tecnicamente fattibile, dei mezzi usati allo stato di rifiuto, asportati al momento della riparazione delle autovetture
- garanzia di una adeguata presenza di centri di raccolta sul territorio nazionale
- obbligo della consegna dei veicoli fuori uso ad impianti di trattamento autorizzati

Sono, inoltre, posti i seguenti obiettivi e le corrispondenti scadenze temporali:

- entro il 1° gennaio 2006, la percentuale di reimpiego e recupero per tutti i veicoli fuori uso deve essere pari ad almeno l'85% del peso medio per veicolo e anno; entro la stessa data la percentuale di reimpiego e riciclaggio deve essere almeno pari al 80% del peso medio per veicolo e anno

- per i veicoli prodotti prima del 1° gennaio 1980, è data facoltà agli Stati membri di stabilire obiettivi inferiori, ma non al di sotto del 75% per il reimpiego e recupero e del 70% per il reimpiego e riciclaggio
- entro il 1° gennaio 2015, la percentuale di reimpiego e recupero per tutti i veicoli fuori uso deve essere pari ad almeno il 95% del peso medio per veicolo e anno; entro la stessa data la percentuale di reimpiego e riciclaggio deve essere almeno pari al 85% del peso medio per veicolo e anno

Direttiva 2000/76/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2000 sull'incenerimento dei rifiuti e successive modifiche ed integrazioni.

Nell'ambito del Quinto programma politico e di azioni della Comunità Europea a favore dell'ambiente e di un suo sviluppo sostenibile, come rivisto sulla base della decisione della Commissione n. 2179/98/CE, la direttiva 2000/76/CE prevede che sia necessario predisporre e mantenere condizioni di funzionamento, requisiti tecnici e valori limite di emissione rigorosi per gli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti nella Comunità. I valori limite stabiliti dovrebbero prevenire o limitare per quanto praticabile gli effetti dannosi per l'ambiente e i relativi rischi per la salute umana (7° Considerando).

Inoltre si ricorda che, nella risoluzione del Consiglio UE del 24 febbraio 1997, è sottolineata la necessità di adeguate norme di emissione da applicare agli impianti di incenerimento, di misure di monitoraggio degli impianti di incenerimento esistenti e la necessità che la Commissione valuti se modificare la normativa in materia di incenerimento di rifiuti con recupero di energia in modo da evitare spostamenti di rifiuti su vasta scala per l'incenerimento o coincenerimento nella Comunità (9° Considerando).

Ciò premesso, la direttiva 2000/76/CE ha lo scopo di evitare o di limitare per quanto praticabile gli effetti negativi dell'incenerimento e del coincenerimento dei rifiuti sull'ambiente, in particolare l'inquinamento dovuto alle emissioni nell'atmosfera, nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee nonché i rischi per la salute umana che ne risultino. Tale scopo è raggiunto mediante rigorose condizioni di esercizio e prescrizioni tecniche, nonché istituendo valori limite di emissione per gli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti nella Comunità, soddisfacendo altresì le prescrizioni della direttiva 75/442/CEE. I valori limite di emissione sono stabiliti sulla base di un approccio integrato: ai valori limite per le emissioni in atmosfera si aggiungono i valori limite per gli scarichi in acqua.

Per quanto concerne i rifiuti, la direttiva si applica, oltre che ai rifiuti urbani non pericolosi, anche all'incenerimento dei rifiuti non pericolosi diversi dai rifiuti urbani (come i fanghi di depurazione, i pneumatici e i residui di origine medica) e dei rifiuti pericolosi esclusi dal campo di applicazione della direttiva 94/67/CE (per es., oli usati e solventi).

Sono esclusi dal campo di applicazione della direttiva gli impianti sperimentali utilizzati per migliorare il processo di incenerimento che trattano meno di 50 t di rifiuti all'anno e gli impianti che trattano esclusivamente le seguenti tipologie di rifiuti: (i) rifiuti vegetali derivanti da attività agricole e forestali; (ii) rifiuti vegetali derivanti dalle industrie alimentari di trasformazione, se l'energia termica generata è recuperata; (iii) rifiuti vegetali fibrosi derivanti dalla pasta di carta grezza e dalla produzione di carta, se il processo di coincenerimento viene effettuato sul luogo di produzione e l'energia termica generata è recuperata; (iv) rifiuti di legno ad eccezione di quelli che possono contenere composti organici alogenati o metalli pesanti, a seguito di un trattamento protettivo o di rivestimento, inclusi in particolare i rifiuti di legno di questo genere derivanti dai rifiuti edilizi e di demolizione; (v) rifiuti di sughero; (vi) rifiuti radioattivi; (vii) rifiuti animali, come regolati dalla direttiva 90/667/Cee, fatte salve le sue ulteriori modifiche; (viii) rifiuti derivanti dalla prospezione e dallo sfruttamento delle risorse petrolifere e di gas negli impianti offshore e inceneriti a bordo di questi ultimi.

La direttiva inoltre si applica agli impianti di incenerimento (per tali intendendosi qualsiasi unità e attrezzatura tecnica fissa o mobile destinata al trattamento termico dei rifiuti con o senza recupero del calore prodotto dalla combustione, precisandosi che nella definizione sono inclusi l'incenerimento mediante ossidazione dei rifiuti nonché altri procedimenti di trattamento termico, quali ad esempio i procedimenti del plasma, sempreché le sostanze risultanti dal trattamento siano successivamente incenerite) e agli impianti di coincenerimento (gli stessi sono definiti come qualsiasi impianto fisso o mobile la cui funzione principale consiste nella produzione di energia o i prodotti materiali e (i) che utilizza rifiuti come combustibile normale o accessorio o (ii) in cui i rifiuti sono sottoposti a un trattamento termico a fini di smaltimento, precisandosi che, se il coincenerimento avviene in modo che la funzione principale dell'impianto non consiste nella produzione di energia o i prodotti materiali bensì nel trattamento termico dei rifiuti, l'impianto è considerato un impianto di incenerimento).

L'art. 4 della direttiva prevede che il funzionamento di qualsiasi impianto di incenerimento o di coincenerimento debba essere autorizzato. L'art. 11 prevede prescrizioni molto dettagliate in materia di sistemi di misura in modo da tenere sotto controllo i parametri limite di emissione. Le emissioni devono essere misurate periodicamente in base a quanto previsto dallo stesso art. 11 e dal relativo Allegato III.

Direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999 relativa alle discariche di rifiuti ("Direttiva Discariche").

La Direttiva Discariche ha previsto una serie di disposizioni innovative in materia di discariche, le quali sono destinate a produrre effetti rilevanti sia sulle modalità di gestione dei sistemi integrati di gestione dei rifiuti, sia sulle modalità di autorizzazione, realizzazione e gestione delle discariche.

Ai sensi della Direttiva per discarica deve intendersi (i) un'area di smaltimento dei rifiuti adibita al deposito degli stessi sulla o nella terra (vale a dire nel sottosuolo), compresa la zona interna adibita allo smaltimento dei rifiuti (cioè la discarica in cui lo smaltimento dei rifiuti avviene nel luogo medesimo in cui essi sono stati prodotti e ad opera di chi li ha prodotti), e (ii) un'area adibita in modo permanente (cioè per più di un anno) al deposito temporaneo di rifiuti, ma esclusi (a) gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento; (b) i depositi di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o (c) i depositi di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno.

L'obiettivo generale della direttiva è di prevedere, mediante rigidi requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamento volto a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente, in particolare l'inquinamento delle acque superficiali, delle acque freatiche, del suolo e dell'atmosfera, e sull'ambiente globale, compreso l'effetto serra, nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l'intero ciclo di vita della discarica.

La direttiva definisce le varie categorie di rifiuti (rifiuti urbani, pericolosi, non pericolosi e rifiuti inerti) e stabilisce una procedura uniforme e criteri per l'ammissione di rifiuti in discarica allo scopo di evitare ogni pericolo. In particolare l'art. 6 prevede quanto segue:

- (i) i rifiuti devono essere trattati prima di essere conferiti in discarica, oppure possono essere collocati in discarica i rifiuti il cui trattamento non è tecnicamente possibile, come i rifiuti inerti
- (ii) i rifiuti pericolosi che rispondono ai parametri della direttiva (Allegato II) devono essere destinati ad una discarica per rifiuti pericolosi
- (iii) le discariche per rifiuti non pericolosi possono ricevere solo rifiuti urbani e rifiuti non pericolosi conformi ai criteri di ammissione di cui all'Allegato II, nonché i rifiuti pericolosi stabili e non reattivi, vetrificati, solidificati e, in generale, conformi ai criteri di cui all'Allegato II
- (iv) le discariche per inerti possono essere utilizzate solo per inerti

Pertanto, per il futuro si dovranno distinguere le seguenti categorie di discariche: (i) discarica per rifiuti pericolosi; (ii) discarica per rifiuti non pericolosi, e (iii) discarica per rifiuti inerti.

Va inoltre tenuto presente che la direttiva definisce il trattamento come i processi fisici, termici, chimici, o biologici, inclusa la cernita, che modificano le caratteristiche dei rifiuti allo scopo di ridurre il volume o la natura pericolosa e di facilitarne il trasporto o favorirne il recupero.

Al fine di ridurre i rifiuti biodegradabili da conferire in discarica, è fatto obbligo a ciascuno Stato membro di adottare una strategia specifica nei termini che seguono:

- entro il 16 luglio 2006 i rifiuti biodegradabili da collocare in discarica devono essere ridotti al 75% del totale dei rifiuti urbani biodegradabili prodotti nel 1995
- non oltre il 16 luglio 2009 i rifiuti biodegradabili da collocare in discarica devono essere ridotti al 50% del totale dei rifiuti urbani biodegradabili prodotti nel 1995
- non oltre il 16 luglio 2016 i rifiuti biodegradabili da collocare in discarica devono essere ridotti al 35% del totale dei rifiuti urbani biodegradabili prodotti nel 1995

Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio ("Direttiva Imballaggi") e successive modifiche ed integrazioni.

La Direttiva Imballaggi si pone l'obiettivo generale di ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi e dei loro rifiuti, fissando obiettivi quantitativi per le operazioni di recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio.

La direttiva si applica a tutti gli imballaggi immessi sul mercato nella Comunità e a tutti i rifiuti d'imballaggio, utilizzati o scartati da industrie, esercizi commerciali, uffici, laboratori, servizi, nuclei domestici e a qualsiasi altro livello, qualunque siano i materiali che li compongono.

Gli obiettivi della Direttiva Imballaggi sono i seguenti: (i) armonizzare le misure nazionali in materia di gestione

degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio per prevenirne e ridurne l'impatto sull'ambiente, per garantire il funzionamento del mercato interno e prevenire l'insorgere di ostacoli agli scambi, nonché distorsioni e restrizioni alla concorrenza nella Comunità; (ii) prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e favorire il reimpiego degli imballaggi, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti di imballaggio e, quindi, la riduzione dello smaltimento finale di tali rifiuti.

A tal fine gli Stati membri debbono instaurare sistemi di ritiro, raccolta e recupero dei rifiuti d'imballaggio per raggiungere i seguenti obiettivi quantitativi:

- entro il 30 giugno 2001 almeno il 50 % e fino al 65 % in peso dei rifiuti di imballaggio deve essere recuperato o incenerito in impianti di incenerimento rifiuti con recupero di energia
- entro il 31 dicembre 2008 almeno il 60 % in peso dei rifiuti di imballaggio deve essere recuperato o incenerito in impianti di incenerimento rifiuti con recupero di energia
- entro il 30 giugno 2001 deve essere riciclato almeno il 25 % e fino al 45 % in peso di tutti i materiali di imballaggio contenuti nei rifiuti di imballaggio, con un minimo del 15 % in peso per ciascun materiale di imballaggio
- entro il 31 dicembre 2008 deve essere riciclato almeno il 55 % e fino all'80 % in peso dei rifiuti di imballaggio
- entro il 31 dicembre 2008 dovranno essere raggiunti i seguenti obiettivi minimi di riciclaggio per i materiali contenuti nei rifiuti di imballaggio: (i) 60 % in peso per il vetro; (ii) 60 % in peso per la carta e il cartone; (iii) 50 % in peso per i metalli; (iv) 22,5 % in peso per la plastica, tenuto conto esclusivamente dei materiali riciclati sotto forma di plastica; (v) 15 % in peso per il legno

Si tenga presente che gli obiettivi quantitativi originariamente previsti dalla Direttiva 94/62/Ce sono stati successivamente aggiornati e rivisti dalla Direttiva 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004. La Direttiva 2004/12/CE ha, inoltre, stabilito una serie di criteri per chiarire la definizione del termine «imballaggi». Nell'allegato I, in particolare, sono previsti casi esemplificativi (per esempio: non sono considerati imballaggio le bustine da tè mentre sono considerati imballaggi gli involucri che ricoprono le custodie dei CD e le etichette fissate direttamente o attaccate al prodotto). L'allegato I della Direttiva 2004/12/CE sostituisce l'allegato I della direttiva 94/62/CE.

Direttiva 91/689/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 relativa ai rifiuti pericolosi.

La direttiva integra, con specifico riferimento alla gestione dei rifiuti pericolosi, la Direttiva Rifiuti, che definisce il quadro normativo generalmente applicabile a tutti i rifiuti, pericolosi e non pericolosi.

L'art. 1 della direttiva fornisce una definizione puntuale della nozione di "rifiuto pericoloso", rimandando ad un elenco tassativo allegato alla stessa direttiva, altrimenti noto come elenco dei rifiuti pericolosi.

L'art. 2 prevede che gli Stati membri debbano adottare le misure necessarie (i) per esigere che in ogni luogo in cui siano depositati (messi in discarica) rifiuti pericolosi, questi ultimi siano catalogati e identificati, e (ii) per esigere che gli stabilimenti e le imprese che provvedono allo smaltimento, al recupero, alla raccolta o al trasporto di rifiuti pericolosi non mescolino categorie diverse di rifiuti pericolosi o rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

L'art. 6 della direttiva prevede, inoltre, che le autorità competenti degli stati membri elaborino separatamente o nell'ambito dei propri piani generali di gestione dei rifiuti, piani di gestione dei rifiuti pericolosi rendendoli pubblici.

La direttiva 91/689/CEE è stata poi abrogata a seguito della emanazione della nuova Direttiva Quadro sui Rifiuti (Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio UE 2008/98/CE, v. infra al par. 2.1.3).

Direttiva 87/101/CEE del Consiglio del 22 dicembre 1986 che modifica la direttiva 75/439/CEE relativa alla eliminazione degli oli usati.

La direttiva 87/101/CEE mira a instaurare un quadro normativo armonizzato nella materia della raccolta, trattamento, stoccaggio e smaltimento degli oli usati, per tali intendendosi, in via meramente esemplificativa, gli oli lubrificanti per veicoli, gli oli usati per altri tipi di motori a combustione, per sistemi di trasmissione, etc.

Obiettivo generale della direttiva è di fare in modo che gli Stati membri adottino le misure necessarie per garantire la raccolta e l'eliminazione degli oli usati senza che ne derivino danni evitabili per l'uomo e l'ambiente.

A tal fine è previsto che, per quanto consentito dai vincoli di carattere tecnico, economico e organizzativo, gli Stati membri adottino le misure necessarie affinché sia data priorità al trattamento degli oli usati mediante

rigenerazione. Qualora, a causa di vincoli di carattere tecnico, economico e organizzativo, non si proceda alla rigenerazione degli oli usati, è previsto che gli Stati membri prendano i provvedimenti necessari affinché qualsiasi trattamento degli oli usati mediante combustione sia effettuato secondo modalità accettabili dal punto di vista ambientale, conformemente alle disposizioni della direttiva, purché tale combustione sia realizzabile dal punto di vista tecnico, economico e organizzativo. Qualora, infine, non si proceda né alla rigenerazione né alla combustione degli oli usati, è previsto che gli Stati membri prendano i provvedimenti necessari per garantire la distruzione innocua o l'immagazzinamento o deposito controllati degli oli usati.

In base alla direttiva devono essere vietati: (i) qualsiasi scarico degli oli usati nelle acque interne di superficie, nelle acque sotterranee, nelle acque marine territoriali e nelle canalizzazioni; (ii) qualsiasi deposito e/o scarico di oli usati che abbiano effetti nocivi per il suolo, come pure qualsiasi scarico incontrollato di residui risultanti dal trattamento degli oli usati; e (iii) qualsiasi trattamento di oli usati che provochi un inquinamento dell'aria superiore al livello fissato dalle disposizioni vigenti.

E', inoltre, previsto che, qualora gli obiettivi di cui sopra non possano essere conseguiti diversamente, gli Stati membri adottino tutte le misure necessarie affinché una o più imprese effettuino la raccolta e/o l'eliminazione dei prodotti offerti dai detentori, eventualmente nella zona loro assegnata dalle autorità competenti dello Stato membro.

Infine, l'art. 10 prevede un regime diretto ad impedire il mescolamento degli oli usati con policlorodifenili (Pcb) e policlorotrifenili (Pct) e/o con rifiuti tossici o pericolosi.

La direttiva 75/439/CEE è stata poi abrogata a seguito della emanazione della nuova Direttiva Quadro sui Rifiuti (Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio UE 2008/98/CE, v. infra al par. I.I.3).

Direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 settembre 2006, relativa alle pile e agli accumulatori, nonché ai rifiuti di pile ed accumulatori, che abroga la direttiva 91/157/CEE e successive modifiche

La direttiva mira ad impedire che sul mercato vengano immessi pile ed accumulatori contenenti sostanze pericolose e a fare in modo che i rifiuti di pile ed accumulatori vengano eliminati in modo nocivo per l'ambiente.

Il campo di applicazione della direttiva riguarda tutti i tipi di pile ed accumulatori indipendentemente dalla forma, peso, volume, composizione del materiale di cui sono formati ed all'uso a cui sono destinati.

In particolare la direttiva stabilisce: (i) il divieto di immettere sul mercato pile ed accumulatori contenenti sostanze pericolose; e (ii) le norme specifiche per la raccolta, il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di pile ed accumulatori, destinate ad integrare la normativa comunitaria in materia di rifiuti, promuovendo un elevato livello di raccolta differenziata e di riciclaggio di tali rifiuti.

E', inoltre, vietata l'immissione sul mercato di pile contenenti più di 0,0005% di Hg (Mercurio) e di 0,002% di Cd (Cadmio) in peso.

E' previsto che gli Stati membri debbano adottare misure dirette a ridurre al minimo lo smaltimento dei rifiuti di pile ed accumulatori come rifiuti urbani misti. A tal fine devono essere predisposti adeguati sistemi di raccolta, che consentano agli utilizzatori finali di disfarsi dei rifiuti in punti facilmente accessibili, tenuto conto del livello di densità della popolazione, o direttamente presso i distributori, i quali sono tenuti a recuperare i rifiuti gratuitamente. In ogni caso, i sistemi di raccolta non devono comportare oneri per gli utilizzatori finali che decidano di disfarsi del rifiuto.

La direttiva fissa, inoltre, tassi di raccolta che devono essere raggiunti dagli Stati membri a scadenze prefissate: (i) 25% entro il 26 settembre 2012; (ii) 45% entro il 26 settembre 2016.

Entro il 26 settembre 2009, i produttori di pile ed accumulatori dovranno introdurre sistemi per il trattamento e il riciclaggio dei rifiuti basati sulle migliori tecniche disponibili e tutti i rifiuti dovranno essere sottoposti a trattamento e riciclaggio in base a sistemi conformi alla normativa comunitaria. E' previsto che il processo di riciclaggio soddisfi gli obiettivi stabiliti dalla direttiva entro il 26 marzo 2010.

Direttiva 96/59/CE del Consiglio del 16 settembre 1996 concernente lo smaltimento dei policlorodifenili (Pcb) e dei policlorotrifenili (Pct) ("Direttiva Pcb/Pct") e successive modifiche

I Pcb/Pct sono sostanze chimiche che, a causa della loro tossicità e capacità di bioaccumulo, costituiscono una seria minaccia per le matrici ambientali e la salute umana.

Avuto riguardo alla particolare pericolosità dei Pcb/Pct, la direttiva mira a garantire lo smaltimento controllato dei Pcb/Pct, la decontaminazione o lo smaltimento di apparecchi che contengano tali sostanze e, più in generale, lo smaltimento dei Pcb/Pct usati, in modo da assicurarne l'eliminazione completa.

Tutte le imprese che utilizzano Pcb/Pct o apparecchi contenenti Pcb/Pct o, comunque, attive nella decontaminazione e/o nello smaltimento dei Pcb/Pct, devono essere autorizzate. Sono, inoltre, fissate prescrizioni per la decontaminazione o lo smaltimento di apparecchi che contengano Pcb/Pct e, più in generale, lo smaltimento dei Pcb usati, in modo da assicurarne l'eliminazione completa. In particolare, gli Stati membri devono adottare e comunicare alla Commissione inventari delle apparecchiature contenenti quantitativi di Pcb/Pct superiori ad un dato limite. Devono inoltre essere adottati e comunicati alla Commissione i piani per la decontaminazione e lo smaltimento in sicurezza delle apparecchiature contenenti Pcb/Pct, nonché i piani per la raccolta e lo smaltimento delle apparecchiature contenenti Pcb/Pct anche se non soggette ad inventario.

2.1.2 La procedura di infrazione

Con la sentenza del 14.06.2007, Procedura di infrazione n. 2002/2284, Causa C 82/06, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha condannato l'Italia per violazione della direttiva 75/442/CEE, art. 7, n. 1, quarto trattino, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE.

È stata, infatti, ritenuta fondata la censura della Commissione Europea in merito al piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio ed ai complementari piano degli interventi di emergenza e piano di individuazione dei siti ritenuti idonei ad ospitare impianti di termovalorizzazione, essendosi ritenuto che detti piani a *“non hanno un grado di precisione sufficiente per assicurare la piena efficacia della direttiva 75/442”* e non consentono di *“individuare i luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti, in particolare per quanto riguarda i rifiuti pericolosi...”*.

Pertanto, non avendo elaborato *“i piani di gestione dei rifiuti comprendenti i luoghi o impianti adatti per lo smaltimento dei rifiuti per la Regione Lazio, conformemente all'art. 7, n. 1, quarto trattino, della direttiva 75/442 (...) la Repubblica Italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tali direttive”*.

La disposizione comunitaria oggetto della contestata violazione dispone che le autorità competenti devono elaborare uno o più piani di gestione dei rifiuti, che contemplino fra l'altro: *“i luoghi o impianti adatti per lo smaltimento”*.

Tale previsione è stata recepita da ultimo nel D. Lgs. 152/2006 e succ. modif., il quale ha stabilito che è competenza delle Regioni *“la definizione dei criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento”* (art. 196, comma 1, lett. o).

Per cui i Piani regionali devono prevedere *“i criteri per l'individuazione, da parte delle Province (...), dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti”* (art. 199, comma 3, lett. h).

Conseguentemente, spetta alle Province *“l'individuazione, sulla base (...) delle previsioni di cui all'art. 199, comma 3, lettere d) e h) (...) delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento”*.

La citata direttiva 75/442/CEE è stata abrogata dalla direttiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 relativa ai rifiuti, che ne ha ripreso il contenuto.

Il dettato dell'art. 7, n. 1, quarto trattino della direttiva 75/442/CEE, è ora contenuto nell'art. 7, paragrafo 1, lettera d), direttiva 2006/12/CE, il quale ribadisce che *“1. Per realizzare gli obiettivi previsti negli articoli 3, 4 e 5, la o le autorità competenti di cui all'articolo 6 devono elaborare quanto prima uno o più piani di gestione dei rifiuti, che contemplino fra l'altro (...) d) i luoghi o gli impianti adatti per lo smaltimento”*.

In adempimento alla pronuncia della Corte di Giustizia del 14 giugno 2007 e in applicazione della direttiva 2006/12/CE che ha abrogato la direttiva 75/442/CEE con riferimento alla quale è stata pronunciata la citata sentenza della Corte di Giustizia, nonché nel rispetto della legislazione nazionale, il presente Piano dei rifiuti urbani prevede (v. infra, il successivo cap.16) i criteri *“per l'individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento”*, che consentono di individuare, nell'ambito della ripartizione di competenze delineata dall'ordinamento interno, i luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti.

2.1.3 La nuova direttiva comunitaria sui rifiuti

Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (Nuova Direttiva Quadro Rifiuti)

La decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002 ha istituito il Sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, sollecitando l'estensione o la revisione della normativa sui rifiuti, in particolare al fine di chiarire la distinzione tra ciò che è rifiuto e ciò che non lo è, e lo sviluppo di misure in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti. In questo quadro, nelle conclusioni del 1° luglio 2004 il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare una proposta di revisione di alcuni aspetti della direttiva

75/442/CEE, abrogata e sostituita dalla direttiva 2006/12/CE, per chiarire la distinzione tra ciò che è rifiuto e ciò che non lo è e tra recupero e smaltimento.

Si è pertanto ritenuto necessario procedere a una revisione della direttiva 2006/12/CE (Direttiva Rifiuti) per precisare alcuni concetti basilari come le definizioni di rifiuto, recupero e smaltimento, per rafforzare le misure da adottare per la prevenzione dei rifiuti, per introdurre un approccio che tenga conto dell'intero ciclo di vita dei prodotti e dei materiali e per concentrare l'attenzione sulla riduzione degli impatti ambientali connessi alla produzione e alla gestione dei rifiuti, rafforzando in tal modo il valore economico di questi ultimi.

La Nuova Direttiva Quadro Rifiuti conferma che obiettivo principale di qualsiasi politica in materia di rifiuti dovrebbe essere di ridurre al minimo le conseguenze negative della produzione e della gestione dei rifiuti per la salute umana e l'ambiente. Nell'ambito della c.d. gerarchia dei rifiuti si conferma inoltre che la priorità principale della gestione dei rifiuti dovrebbe essere la prevenzione e che il riutilizzo e il riciclaggio di materiali dovrebbero preferirsi alla valorizzazione energetica, nella misura in cui riutilizzo e riciclaggio rappresentano le alternative migliori dal punto di vista ambientale.

Tra le principali novità previste nella Nuova Direttiva Quadro si segnalano le seguenti:

- (i) la qualifica di rifiuto dei suoli scavati non contaminati è elaborata in base alla definizione di rifiuto e alle disposizioni sui sottoprodotti o sulla cessazione della qualifica di rifiuto
- (ii) per evitare una duplicazione di norme, sono esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva i sottoprodotti di origine animale, nel caso in cui siano destinati ad usi che non sono considerati operazioni di trattamento dei rifiuti
- (iii) è incluso nell'ambito di applicazione della direttiva il regime dei rifiuti pericolosi, mantenendo l'opzione per la quale i rifiuti pericolosi sono classificati in conformità dell'elenco di tipi di rifiuti stabilito da ultimo dalla decisione 2000/532/Ce della Commissione e ciò al fine di favorire una classificazione armonizzata dei rifiuti e di garantire una determinazione armonizzata dei rifiuti pericolosi all'interno della Comunità
- (iv) viene introdotta la distinzione tra il deposito preliminare dei rifiuti in attesa della loro raccolta, la raccolta di rifiuti e il deposito di rifiuti in attesa del trattamento
- (v) sono introdotte le definizioni di "prevenzione", "riutilizzo", "preparazione per il riutilizzo", "trattamento" e "riciclaggio" per precisare la portata di tali nozioni
- (vi) sono modificate le definizioni di "recupero" e "smaltimento" per garantire una netta distinzione tra questi due concetti
- (vii) si precisa che quando l'incenerimento dei rifiuti solidi urbani è efficiente dal punto di vista energetico può essere considerato un'operazione di recupero
- (viii) nell'ambito della nozione di sottoprodotto, si precisano le condizioni in base alle quali sostanze od oggetti derivanti da un processo di produzione che non ha come obiettivo primario la loro produzione sono sottoprodotti e non rifiuti e si individuano criteri e specifiche volti a definire "quando un rifiuto cessa di essere tale" per talune categorie di rifiuti (p.es.: i rifiuti da costruzione e da demolizione, alcune ceneri e scorie, i rottami ferrosi, gli aggregati, i pneumatici, i rifiuti tessili, i composti, i rifiuti di carta e di vetro)
- (ix) si introduce e rafforza il principio della responsabilità estesa del produttore, al fine di sostenere una progettazione e una produzione dei beni che prendano pienamente in considerazione e facilitino l'utilizzo efficiente delle risorse durante l'intero ciclo di vita
- (x) al fine di attuare la c.d. "società del riciclaggio", cercando di evitare la produzione di rifiuti e di utilizzare i rifiuti come risorse ed al fine di promuovere il riciclaggio di alta qualità, si prevede che i rifiuti debbano essere raccolti separatamente nella misura in cui ciò sia fattibile da un punto di vista tecnico, ambientale ed economico, prima di essere sottoposti a operazioni di recupero. Sono, inoltre, fissati i seguenti obiettivi in termini di riutilizzo e riciclaggio:
 - entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine deve essere aumentata complessivamente almeno al 50 % in termini di peso
 - entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco dei rifiuti, deve essere aumentata almeno al 70 % in termini di peso
- (xi) si prevede una rete di cooperazione tra impianti di smaltimento e impianti per il recupero dei rifiuti urbani

non differenziati provenienti dalla raccolta domestica, che tenga conto del contesto geografico e della necessità di disporre di impianti specializzati per alcuni tipi di rifiuti, precisandosi che ai fini dell'applicazione del regolamento (Ce) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, i rifiuti urbani non differenziati rimangono rifiuti urbani non differenziati anche quando sono stati oggetto di un'operazione di trattamento dei rifiuti che non ne abbia sostanzialmente alterato le proprietà

- (xii) si prevedono misure per facilitare la raccolta differenziata e l'idoneo trattamento dei rifiuti organici al fine di produrre composti e altri materiali basati su rifiuti organici che non presentano rischi per l'ambiente
- (xiii) è meglio precisato l'ambito di applicazione e il contenuto dell'obbligo di predisporre piani per la gestione dei rifiuti, prevedendosi che nel processo di elaborazione o modifica dei piani sia necessario considerare gli impatti ambientali derivanti dalla produzione e dalla gestione dei rifiuti
- (xiv) si introducono norme specifiche in materia di piani di prevenzione dei rifiuti

2.1.4 La normativa nazionale

D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni (Testo Unico delle Norme in materia ambientale).

Il T. U. Ambiente, alla parte quarta, disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati.

Il 10 dicembre 2010 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il D.Lgs. 3 dicembre 2010 n. 205 recante *“Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”*. Il decreto recepisce la direttiva sui rifiuti 2008/98/CE ed apporta numerose modifiche alla parte IV del Decreto ambientale.

Il piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio, nasce in concomitanza del recepimento della Direttiva e non può dunque prescindere dall'analisi delle nuove norme nella definizione delle strategie regionali di gestione dei rifiuti; la pianificazione regionale è ispirata ai principi e le norme definite dalla Direttiva Europea successivamente recepite nel decreto del Dicembre 2010. Nel presente paragrafo dunque si evidenziano le principali modifiche alla disciplina dei rifiuti nazionale, intervenute con il D.Lgs. 205/2010, che incidono sulla pianificazione regionale dei rifiuti.

Il D.lgs. 205/2010, in linea con quanto stabilito dalla disciplina comunitaria e confermando quanto già previsto nel previgente ordinamento nazionale stabilisce che la gestione dei rifiuti debba prevedere *“misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana, prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia”*.

I rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

- a) *senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora*
- b) *senza causare inconvenienti da rumori o odori*
- c) *senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente*

A tal fine “lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali esercitano i poteri e le funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione dei rifiuti in conformità alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, adottando ogni opportuna azione ed avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati.”

Nella definizione di gestione dei rifiuti, che viene confermata attività di pubblico interesse, si aggiungono, insieme alla raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento, la chiusura dei siti di smaltimento anche le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario.

Ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, e del principio "chi inquina paga" che stanno alla base della gestione dei rifiuti, si aggiunge il principio di "sostenibilità". Nello stesso articolo 178 inoltre si fa riferimento al criterio di *“fattibilità tecnica ed economica”* nella realizzazione della gestione dei rifiuti.

Nell'ambito della gerarchia dei rifiuti il decreto 152/2006 come modificato dal decreto legislativo 205/2010 riprende quanto espresso dalla direttiva, definendo il seguente ordine di priorità:

- a) *prevenzione;*
- b) *preparazione per il riutilizzo;*

- c) riciclaggio;
- d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
- e) smaltimento.

Nel rispetto della gerarchia, devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono, il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica.

Novità introdotta dal D.Lgs. 205/2010 nella disciplina nazionale dei rifiuti è la possibilità di discostarsi, "per singoli flussi di rifiuti" in via eccezionale dall'ordine di priorità definito "qualora ciò sia giustificato, nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilità, in base ad una specifica analisi degli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti sia sotto il profilo ambientale e sanitario, in termini di ciclo di vita, che sotto il profilo sociale ed economico, ivi compresi la fattibilità tecnica e la protezione delle risorse" (comma 3 articolo 179 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i).

Al fine di favorire il rispetto della suddetta gerarchia le Pubbliche Amministrazioni, nell'esercizio delle rispettive competenze, possono agire mediante:

- a) la promozione dello sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso più razionale e un maggiore risparmio di risorse naturali;
- b) la promozione della messa a punto tecnica e dell'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento;
- c) la promozione dello sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero;
- d) la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti e di sostanze e oggetti prodotti, anche solo in parte, con materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
- e) l'impiego dei rifiuti per la produzione di combustibili e il successivo utilizzo e, più in generale, l'impiego dei rifiuti come altro mezzo per produrre energia.

Tra le iniziative individuate per il perseguimento della gestione dei rifiuti secondo la gerarchia individuata, si ritrovano quelle specifiche dirette alla promozione dell'impiego dei materiali recuperati (intesi anche come combustibili) e per l'utilizzo dei rifiuti come mezzo per produrre energia.

Grande spazio viene dato nel nuovo D.Lgs. 152/2006, in coerenza con la Direttiva Europea, alle operazioni di:

- prevenzione della produzione dei rifiuti, per favorire la quale si prevede l'adozione, entro il 12 dicembre 2013, di un programma nazionale di prevenzione dei rifiuti che riporti gli obiettivi, le misure adeguate per raggiungerli e le indicazioni per il recepimento nei piani regionali di gestione dei rifiuti;
- riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, per favorire lo sviluppo dei quali si attende l'emanazione di uno o più decreti ministeriali; in particolare sono da definire l'attuazione della responsabilità estesa del produttore e le misure operative e le modalità autorizzative semplificate per questo tipo di operazioni.

In entrambi i casi gli adempimenti a carico delle Pubbliche Amministrazioni sono da svolgersi senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attraverso strumenti economici, amministrativi (previsione di clausole o criteri nei bandi di gara pubblici) o attraverso la promozione di accordi di programma e protocolli di intesa.

La raccolta differenziata è intesa come lo strumento per promuovere un riciclaggio di alta qualità nonchè per facilitare o migliorare il recupero, anche attraverso il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sarà aumentata complessivamente almeno al 50% in termini di peso;
- b) entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco dei rifiuti, sarà aumentata almeno al 70 per cento in termini di peso.

Per la definizione delle modalità di calcolo di tali obiettivi il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e

del mare può adottare appositi decreti nell'attesa delle indicazioni da parte della Commissione Europea.

Specifica disciplina viene introdotta dal D.Lgs. 205/2010 per la raccolta dei rifiuti organici, la quale dovrà avvenire mediante contenitori a svuotamento riutilizzabili o sacchetti compostabili certificati a norma Uni En 13432-2002.

Al fine di realizzare quanto sopra *le regioni e le province autonome, i comuni e gli ATO, ciascuno per le proprie competenze e nell'ambito delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente, adottano entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto misure volte a incoraggiare:*

- a) la raccolta separata dei rifiuti organici;*
- b) il trattamento dei rifiuti organici in modo da realizzare un livello elevato di protezione ambientale;*
- c) l'utilizzo di materiali sicuri per l'ambiente ottenuti dai rifiuti organici, ciò al fine di proteggere la salute umana e l'ambiente.*

Al fine di promuovere la cosiddetta società del riciclaggio, inoltre *“Per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero è sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti o imprese iscritti nelle apposite categorie dell'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 5, al fine di favorire il più possibile il loro recupero privilegiando il principio di prossimità agli impianti di recupero”.*

Lo smaltimento dei rifiuti mantiene il suo ruolo residuale per quanto concerne la gestione dei rifiuti; la riduzione dei rifiuti da avviare allo smaltimento deve avvenire attraverso le attività di prevenzione, riutilizzo e attraverso il riciclaggio ed il recupero, dando priorità ai rifiuti non recuperabili generati dalle attività di riciclaggio e recupero.

Nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Decreto Legislativo 11 maggio 2005, n. 133, in materia di incenerimento di rifiuti, la realizzazione e la gestione di nuovi impianti possono essere autorizzate solo se il relativo processo di combustione garantisce un elevato livello di recupero energetico. Le attività di smaltimento in discarica dei rifiuti sono disciplinate secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, di attuazione della direttiva 1999/31/CE.

Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati devono essere attuati al fine di:

- a. realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali;*
- b. permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;*
- c. utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.*

Tra le numerose modifiche ed integrazioni alle definizioni apportate dall'articolo 10 del D.Lgs. 205/2010, vale la pena sottolineare l'introduzione della definizione di “combustibile solido secondario” a sostituzione di quelle di Cdr e Cdr-Q, in coerenza con l'abrogazione dell'articolo 229 che articolava le modalità di gestione di detti rifiuti speciali.

Il combustibile solido secondario è il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate dalle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'articolo 184-ter relativo alla cessazione della qualifica di rifiuto, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale.

Tutte le autorizzazioni in essere all'esercizio degli impianti di trattamento dei rifiuti che prevedono la produzione o l'utilizzo di Cdr e Cdr - Q, incluse le comunicazioni per il recupero semplificato del CDR, rimangono in vigore fino alla loro scadenza naturale ai sensi del comma 8 dell'articolo 39 del D.Lgs. 205/2010, salvo modifiche sostanziali che richiedano una revisione delle stesse.

Criteri per la definizione della cessazione della qualifica di rifiuto, e per la definizione della qualifica di sottoprodotto possono essere emanati tramite successivi decreti ministeriali. Tali nuovi norme incideranno molto sulla gestione di particolari flussi di rifiuti anche in virtù della possibilità di computare i rifiuti che cessano di essere tali ai fini del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio stabiliti nel decreto.

Con il recepimento della Direttiva permangono le competenze della Regione previste nella previgente normativa nazionale mentre viene completamente sostituito l'articolo 199 relativo ai Piani regionali. Nello stesso articolo si definiscono i tempi per l'adeguamento dei Piani regionali alla nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. 205/2010, da effettuarsi entro il 12 dicembre 2013.

Al capitolo 2.2 del presente documento sono definiti l'oggetto della programmazione e le competenze di pianificazione così come modificate dal D.Lgs. 205/2010.

Il D.Lgs. 205/10, inoltre, ha sostanzialmente modificato il sistema della comunicazione annuale dei rifiuti

prodotti e gestiti con le modalità previste dalla L. 70/94 (MUD), introducendo e dando operatività al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), dalla loro produzione sino alla loro destinazione finale, di cui all'art. 188-bis, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 152/06. I soggetti chiamati ad aderire al SISTRI, su base obbligatoria e su base volontaria, sono elencati all'art. 188-ter del medesimo D.Lgs. 152/06.

Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 - Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.

Il D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, emanato in attuazione della direttiva 1999/31/CE, ha introdotto nell'ordinamento interno le nuove regole per l'attività di smaltimento in discarica dei rifiuti.

Il D. Lgs. 152/2006, all'art. 182, comma 7, ha previsto espressamente che le "attività di smaltimento in discarica dei rifiuti sono disciplinate secondo le disposizioni del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36".

Il D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 prevede la suddivisione delle discariche in tre tipologie: discariche per rifiuti inerti; discariche per non pericolosi, discariche per pericolosi. In secondo luogo, per ben 14 tipologie di rifiuto, di cui all'art. 6, esclude l'accesso in discarica; per le altre tipologie di rifiuto prevede che i rifiuti potranno essere collocati in discarica solo dopo trattamento (in particolare riciclaggio, trattamento aerobico e anaerobico, recupero di materiali o energia).

Oltre alle definizioni ed agli obiettivi di riduzione di rifiuti conferiti in discarica, il Decreto Legislativo disciplina: le fasi di autorizzazione, costruzione, esercizio, gestione post-operativa, controllo degli impianti ed i piani di chiusura e ripristino ambientale del sito.

Per quanto riguarda i criteri di ammissione dei rifiuti in discarica la normativa di riferimento è stata recentemente aggiornata con il Decreto Ministeriale 27 settembre 2010 che definisce criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005.

La procedura da seguire per determinare l'ammissibilità dei rifiuti in discarica prevede una caratterizzazione di base del rifiuto di competenza del produttore dei rifiuti, una verifica di conformità, di competenza del gestore, ed una verifica in loco ed i relativi metodi di campionamento ed analisi.

Vengono inoltre fissati i criteri di ammissibilità dei rifiuti per ciascuna categoria di discarica (per rifiuti inerti, non pericolosi e pericolosi) e per i depositi sotterranei, nonché stabilite le possibile deroghe a detta disciplina.

Il Decreto legislativo persegue gli obiettivi di riduzione del conferimento di rifiuti in discarica.

E', inoltre, previsto che si debba elaborare ed approvare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto, un apposito programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica ad integrazione del piano regionale dei rifiuti.

Il D. Lgs. 36/2003 è in vigore dal 27 marzo 2003, ad eccezione delle disposizioni che riguardano il regime delle autorizzazioni e dei criteri di accettabilità dei rifiuti in discarica.

Sotto questo particolare profilo, il D.L. 208/2008 (cd. "Decreto Milleproroghe") ha stabilito che i rifiuti con "Pci" superiore ai 13mila kJ/kg previsti dall'articolo 6 del medesimo D. Lgs. 36/2003 non sono più ammessi in discarica a partire dal 31 dicembre 2009. Per effetto del comma 2 ter, dell'art.15, del Decreto Legge 135/09, tale termine è stato postposto al 31 dicembre 2010. La legge di conversione del D.L. 208/2008 in parola ha altresì disposto il rinvio al 30 giugno 2009 (estensibile al 31 dicembre 2009 su richiesta della Regione interessata) del divieto di ammissibilità in discarica dei rifiuti previsti dall'articolo 17, D. Lgs. 36/2003.

Decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle direttive 2002/95/Ce, 2002/96/Ce e 2003/108/Ce, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Il D. Lgs. 151/2005 e successive modifiche ed integrazioni ha introdotto un sistema di gestione dei rifiuti costituiti da apparecchi elettrici ed elettronici giunti a fine vita basato su raccolta differenziata, trattamento e recupero specifici per tali tipologie di rifiuti.

Gli oneri economici del sistema sono dallo stesso decreto posti a carico dei produttori e distributori delle apparecchiature. Sui produttori grava inoltre l'obbligo, finalizzato alla riduzione della produzione di rifiuti ad alta pericolosità, di non utilizzare determinate sostanze nella fabbricazione di nuovi prodotti.

Le finalità principali del decreto sono le seguenti:

- a) prevenire la produzione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

- b) promuovere il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei RAEE, in modo da ridurre la quantità da avviare allo smaltimento
- c) migliorare, sotto il profilo ambientale, l'intervento dei soggetti che partecipano al ciclo di vita di dette apparecchiature, quali, ad esempio, i produttori, i distributori, i consumatori e, in particolare, gli operatori direttamente coinvolti nel trattamento dei RAEE
- d) ridurre l'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche

Un approfondimento dei contenuti del D.Lgs. e dei decreti attuativi ad oggi in vigore è presente al capitolo 9 della Sezione Speciali del presente Piano.

D. Lgs. 24 giugno 2003, n. 209 "Attuazione della direttiva 2000/53/Ce relativa ai veicoli fuori uso" e successive modifiche ed integrazioni.

La disciplina prevista dal D. Lgs. 209/2003 si applica ai veicoli a motore (giunti a fine vita) appartenenti alle categorie M1 ed N1 di cui all'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE, ed ai veicoli a motore a tre ruote come definiti dalla direttiva 2002/24/Ce.

Il D. Lgs. 209/2003 è stato novellato ad opera del D. Lgs. 23 febbraio 2006, n. 149 e dal D.L. 59/2008 conv. nella L.101/2008, per adeguare la normativa nazionale alle censure dell'Ue per il non corretto recepimento delle regole comunitarie in materia.

Il D. Lgs. n. 209/2003 ha lo scopo:

- a) di ridurre al minimo l'impatto dei veicoli fuori uso sull'ambiente, al fine di contribuire alla protezione, alla conservazione ed al miglioramento della qualità dell'ambiente
- b) di evitare distorsioni della concorrenza, soprattutto per quanto riguarda l'accesso delle piccole e delle medie imprese al mercato della raccolta, della demolizione, del trattamento e del riciclaggio dei veicoli fuori uso
- c) di determinare i presupposti e le condizioni che consentono lo sviluppo di un sistema che assicuri un funzionamento efficiente, razionale ed economicamente sostenibile della filiera di raccolta, di recupero e di riciclaggio dei materiali degli stessi veicoli

A tali fini, in attuazione dei principi di precauzione e dell'azione preventiva ed in conformità alla strategia comunitaria in materia di gestione dei rifiuti, il decreto individua e disciplina:

- a) le misure volte, in via prioritaria, a prevenire la produzione di rifiuti derivanti dai veicoli e, in particolare, le misure per ridurre e per controllare le sostanze pericolose presenti negli stessi veicoli, da adottare fin dalla fase di progettazione, per prevenire il rilascio nell'ambiente di sostanze pericolose, per facilitare il reimpiego, il riciclaggio e il recupero energetico e per limitare il successivo smaltimento di rifiuti pericolosi
- b) le prescrizioni da osservare nella progettazione e nella produzione dei veicoli nuovi per incoraggiare e per favorire il recupero dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali, compreso lo sviluppo del mercato dei materiali di demolizione recuperati, privilegiando il reimpiego e il riciclaggio, in modo da ridurre il volume dei rifiuti da smaltire
- c) le altre azioni necessarie per favorire il reimpiego, il riciclaggio e il recupero di tutte le componenti metalliche e non metalliche derivanti dal veicolo fuori uso e, in particolare, di tutte le materie plastiche
- d) le misure volte a migliorare la qualità ambientale e l'efficienza delle attività di tutti gli operatori economici coinvolti nel ciclo di vita del veicolo, dalla progettazione dello stesso alla gestione finale del veicolo fuori uso, per garantire che il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento del veicolo medesimo avvenga senza pericolo per l'ambiente ed in modo economicamente sostenibile
- e) le responsabilità degli operatori economici

Decreto Legislativo 11 maggio 2005, n. 133 - Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti.

Il decreto si applica agli impianti di incenerimento e di co-incenerimento dei rifiuti e stabilisce le misure e le procedure finalizzate a prevenire e ridurre gli effetti negativi sull'ambiente, in particolare l'inquinamento atmosferico, del suolo, delle acque superficiali e sotterranee, nonché i rischi per la salute umana che ne derivano.

Il decreto disciplina tutte le fasi dell'incenerimento dei rifiuti, dal momento della ricezione nell'impianto fino alla

corretta gestione e smaltimento delle sostanze residue, prevedendo:

- i valori limite di emissione degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti
- i metodi di campionamento, di analisi e di valutazione degli inquinanti derivanti dagli stessi impianti
- i criteri e le norme tecniche generali riguardanti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché le condizioni di esercizio degli impianti, con particolare riferimento alle esigenze di assicurare una elevata protezione dell'ambiente contro le emissioni causate dall'incenerimento e dal coincenerimento dei rifiuti
- i criteri temporali di adeguamento degli impianti già esistenti alle disposizioni del decreto

Sono previste procedure per garantire la trasparenza delle informazioni sugli impianti e sui processi autorizzativi, con la possibilità per il cittadino di accedere a tutte le informazioni.

Vengono, infine, fissati limiti rigorosi per le emissioni in atmosfera e vengono introdotti valori limite di emissione per gli scarichi delle acque reflue che derivano dalla depurazione dei gas di scarico degli impianti di incenerimento e coincenerimento, che limiteranno il passaggio delle sostanze inquinanti dall'atmosfera ai corpi idrici.

Decreto Legislativo n° 95 del 27/01/1992 e succ. modifiche ed integrazioni (attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati).

Il D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 95 disciplina la eliminazione degli oli usati in attuazione di due direttive comunitarie di settore (75/439/CEE e 87/101/CEE entrambe relative alla eliminazione degli oli usati).

La gestione dell'olio minerale usato deve rispondere ad alcuni precisi obblighi e divieti relativi alla eliminazione degli oli usati, dettati per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

In particolare, gli oli usati debbono essere eliminati:

- a) in via prioritaria tramite rigenerazione tesa alla produzione di basi lubrificanti
- b) nel caso in cui la rigenerazione non sia tecnicamente, economicamente od organizzativamente possibile, tramite combustione
- c) ove la natura dell'olio usato raccolto non consenta la percorribilità delle strade di cui ai punti precedenti, l'eliminazione deve avvenire tramite distruzione innocua o immagazzinamento o deposito permanente

Per quanto concerne i divieti:

- a) i consumatori non possono procedere alla diretta eliminazione degli oli usati
- b) è vietato qualsiasi scarico degli oli usati delle acque interne di superficie, nelle acque sotterranee, nelle acque marine territoriali e nelle canalizzazioni
- c) è vietato qualsiasi deposito e/o scarico di oli usati che abbia effetti nocivi per il suolo, nonché qualsiasi scarico incontrollato di residui risultanti dal trattamento degli oli usati
- d) è vietato qualsiasi trattamento di oli usati che provochi un inquinamento dell'aria superiore al livello fissato dalle disposizioni vigenti

Sono previsti, inoltre, obblighi specifici per i "detentori". In particolare, il detentore per stoccaggi superiori a 300 litri annui deve:

- stivare gli oli usati in modo idoneo ad evitare qualsiasi commistione tra emulsioni ed oli propriamente detti ovvero qualsiasi dispersione o contaminazione degli stessi con altre sostanze
- non miscelare gli oli usati con altri rifiuti pericolosi appartenenti a categorie diverse né con rifiuti non pericolosi; la miscelazione è consentita solo tra oli appartenenti alla stessa categoria
- cedere e trasferire tutti gli oli usati detenuti al Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati direttamente oppure ad imprese autorizzate alla raccolta e/o alla eliminazione, comunicando al cessionario tutti i dati relativi all'origine ed ai pregressi utilizzi degli oli usati
- rimborsare al cessionario gli oneri inerenti e connessi alla eliminazione delle singole miscele oleose, degli oli usati non suscettibili di essere trattati e degli oli contaminati

A prescindere dal quantitativo di 300 litri annui è previsto che i detentori di oli usati possono provvedere alla loro eliminazione tramite cessione diretta ad imprese autorizzate, dandone comunicazione al Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati.

Chiunque esercita l'attività di rivendita al dettaglio di oli e fluidi lubrificanti per motori, ivi inclusa la vendita di lubrificanti di navi e natanti di qualsiasi genere presso scali, darsene, attracchi pubblici o privati, marittimi, lacuali o fluviali, è obbligato a: (i) mettere a disposizione della propria clientela ed esercire un impianto attrezzato per lo stoccaggio dell'olio usato; (ii) ritirare e detenere l'olio usato estratto dai motori presso i propri impianti; (iii) consentire, ove non vi provvede direttamente nel caso che non effettui la sostituzione, a titolo gratuito che il Consorzio installi presso i locali in cui è svolta la attività un impianto di stoccaggio degli oli usati a disposizione del pubblico.

Coloro che, a qualsiasi titolo dispongono o mettono a disposizione di soci associati o terzi oli e fluidi lubrificanti per motori presso rimesse, garage, depositi o similari, pubblici o privati sono obbligati a fornirsi di impianti idonei per la sostituzione e di ritirare e detenere l'olio usato estratto.

Le officine meccaniche e i demolitori sono obbligati a ritirare dai propri clienti e detenere gli oli usati estratti nell'esercizio dell'attività propria e i filtri usati.

È, infine, fatto obbligo alle imprese che immettono oli o basi lubrificanti al consumo di riservare nella pubblicità dei loro prodotti un idoneo spazio per sensibilizzare i consumatori all'esigenza della corretta raccolta o eliminazione.

D. Lgs. 20 novembre 2008, n. 188 (attuazione della direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE).

Il Decreto Legislativo 188/2008 di recepimento della direttiva 2006/66/CE sulla commercializzazione di nuove pile e gestione di quelle a fine vita in vigore dal 18 dicembre 2008 disegna un nuovo quadro normativo all'interno del quale tutti i soggetti coinvolti nella filiera, dal produttore all'utilizzatore finale, sono destinatari di precisi obblighi.

Il decreto legislativo stabilisce un generale divieto di immissione sul mercato delle batterie ad alto potere inquinante e stabilisce precisi obblighi in capo a produttori, distributori ed utilizzatori finali di pile ed accumulatori relativamente ai beni giunti a fine vita.

Le pile e gli accumulatori immessi su mercato prima del 26 settembre 2008 possono continuare ad essere commercializzati anche se non più rispondenti alle nuove restrizioni sulle sostanze ad alto potere inquinante imposte a partire da tale data dalla direttiva 2006/66/CE e trasposte sul piano nazionale dal D. Lgs. 188/2008.

È prevista la raccolta separata e il ritiro delle pile e degli accumulatori portatili: i produttori o i terzi che agiscono in loro nome, organizzano e gestiscono, su base individuale o collettiva, sostenendone i relativi costi, sistemi di raccolta separata di pile ed accumulatori portatili idonei a coprire in modo omogeneo tutto il territorio nazionale. I distributori che forniscono nuove pile e accumulatori portatili, nell'ambito della organizzazione della raccolta differenziata, pongono a disposizione del pubblico dei contenitori per il conferimento dei rifiuti di pile e accumulatori nel proprio punto vendita.

È altresì prevista la raccolta separata per pile industriali e per veicoli: i produttori di pile e accumulatori industriali, devono organizzare e gestire sistemi di raccolta separata di pile ed accumulatori industriali idonei a coprire in modo omogeneo tutto il territorio nazionale. A tal fine, possono:

- aderire a sistemi esistenti ed utilizzare la rete di raccolta facente capo alle medesime
- organizzare autonomamente, su base individuale o collettiva, sistemi di raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori industriali

Tali soggetti hanno l'obbligo di ritirare gratuitamente i relativi rifiuti presso gli utilizzatori finali, indipendentemente dalla composizione chimica e dall'origine.

Per quanto concerne le pile per veicoli vi è l'obbligo per i produttori di provvedere al ritiro gratuito e alla gestione di tali rifiuti raccolti nell'ambito del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani.

Sono previsti obblighi ai fini della raccolta differenziata per cui chiunque detiene rifiuti di pile e accumulatori per veicoli è obbligato al loro conferimento in via differenziata.

Entro il 26 settembre 2009 i produttori devono istituire sistemi per il trattamento e il riciclaggio dei rifiuti cui devono essere sottoposti tutte le pile e accumulatori a fine vita raccolti.

E' espressamente vietato lo smaltimento in discarica o mediante incenerimento dei rifiuti delle pile e degli accumulatori industriali e per veicoli, ad eccezione dei residui che sono stati sottoposti a trattamento o riciclaggio.

Il decreto legislativo ha istituito il Centro di coordinamento pile ed accumulatori ("Cdcpa") in forma di consorzio obbligatorio, il quale, tra l'altro, ha i seguenti compiti:

- organizzare per tutti i consorziati un sistema capillare di raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori che copra in modo omogeneo l'intero territorio nazionale
- assicurare il monitoraggio e la rendicontazione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori, nonché la loro trasmissione all'Ispira entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di rilevamento
- garantire il necessario raccordo tra l'amministrazione pubblica, i sistemi collettivi o individuali e gli altri operatori economici

Sono, infine, previsti obiettivi di raccolta: (i) entro la data del 26 settembre 2012 dovrà essere conseguito, anche su base regionale, un tasso di raccolta minimo di pile ed accumulatori portatili pari al 25 per cento del quantitativo immesso sul mercato; tale tasso di raccolta dovrà raggiungere; (ii) entro il 26 settembre 2016, il 45 per cento del quantitativo immesso sul mercato.

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Testo Unico delle Norme in materia ambientale (Titolo II – Gestione degli imballaggi).

Il titolo II della parte IV del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152¹, disciplina la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia per prevenirne e ridurre l'impatto sull'ambiente ed assicurare un elevato livello di tutela dell'ambiente e garantire il massimo rendimento possibile degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, in conformità alla direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994, come integrata e modificata dalla direttiva 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Tale disciplina riguarda la gestione di tutti gli imballaggi immessi sul mercato nazionale e di tutti i rifiuti di imballaggio derivanti dal loro impiego, utilizzati o prodotti da industrie, esercizi commerciali, uffici, negozi, servizi, nuclei domestici, a qualsiasi titolo, qualunque siano i materiali che li compongono.

L'articolo 219 definisce i principi generali a cui deve improntarsi l'attività di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio:

- a) incentivazione e promozione della prevenzione alla fonte della quantità e della pericolosità nella fabbricazione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio
- b) incentivazione del riciclaggio e del recupero di materia prima, sviluppo della raccolta differenziata di rifiuti di imballaggio e promozione di opportunità di mercato per incoraggiare l'utilizzazione dei materiali ottenuti da imballaggi riciclati e recuperati
- c) riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggio destinati allo smaltimento finale attraverso le altre forme di recupero
- d) applicazione di misure di prevenzione consistenti in programmi nazionali o azioni analoghe da adottarsi previa consultazione degli operatori economici interessati

Questi i principi specifici ai quali l'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio, secondo il decreto, deve ispirarsi:

- individuazione degli obblighi di ciascun operatore economico
- promozione di forme di cooperazione tra i soggetti pubblici e privati
- informazione agli utenti degli imballaggi ed in particolare ai consumatori
- incentivazione della restituzione degli imballaggi usati e del conferimento dei rifiuti di imballaggio in raccolta differenziata da parte del consumatore

La Pubblica amministrazione deve organizzare sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere al consumatore di conferire al servizio pubblico rifiuti di imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggio. In particolare:

- a) deve essere garantita la copertura omogenea del territorio in ciascun ambito territoriale ottimale, tenuto conto del contesto geografico
- b) la gestione della raccolta differenziata deve essere effettuata secondo criteri che privilegino l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del servizio, nonché il coordinamento con la gestione di altri rifiuti

L'articolo 220, rinviando all'all. E alla parte IV del D. Lgs. 152/2006, definisce gli obiettivi di recupero e di

¹ Tale titolo non ha subito modifiche a seguito dell'entrata in vigore del decreto di recepimento della direttiva europea sui rifiuti D.Lgs. 205/2010.

riciclaggio:

- entro il 31 dicembre 2008 almeno il 60% in peso dei rifiuti di imballaggio deve essere recuperato o sarà incenerito in impianti di incenerimento rifiuti con recupero energia
- entro il 31 dicembre 2008 dovrà essere riciclato almeno il 55% in peso dei rifiuti di imballaggio

2.1.5 Gli obiettivi di efficienza delle raccolte differenziate

L'art. 205 del D. Lgs. 152/2006 e s. m. e i. dispone che in ogni ambito territoriale ottimale deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti:

- almeno il 35% entro il 31 dicembre 2006
- almeno il 45% entro il 31 dicembre 2008
- almeno il 65% entro il 31 dicembre 2012

Nel caso in cui a livello di ambito territoriale ottimale non siano conseguiti i predetti obiettivi minimi, è applicata un'addizionale del venti per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dell'Autorità d'ambito, che ne ripartisce l'onere tra quei Comuni del proprio territorio che non abbiano raggiunto le percentuali previste sulla base delle quote di raccolta differenziata raggiunte nei singoli comuni. Le Regioni, inoltre, tramite apposita legge, e previa intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, possono indicare maggiori obiettivi di riciclo e recupero.

Con la Legge 296/2006, sono stati introdotti obiettivi intermedi di raccolta differenziata definiti all'art. 1, comma 1108. Tale norma prevede, infatti, che al fine di realizzare rilevanti risparmi di spesa ed una più efficace utilizzazione delle risorse finanziarie destinate alla gestione dei rifiuti solidi urbani, la Regione, previa diffida, provveda, tramite un commissario ad acta, a garantire il governo della gestione dei rifiuti a livello di ambito territoriale ottimale con riferimento a quelli all'interno dei quali non sia assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime:

- almeno il 40% entro il 31 dicembre 2007
- almeno il 50% entro il 31 dicembre 2009
- almeno il 60% entro il 31 dicembre 2011

Il comma 1109 del citato art. 1 della L. 296/2006, recita «per gli anni successivi al 2011, la percentuale minima di raccolta differenziata da assicurare per i fini di cui al comma 1108 è stabilita con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in vista di una progressiva riduzione della quantità di rifiuti inviati in discarica e nella prospettiva di rendere concretamente realizzabile l'obiettivo "Rifiuti zero"».

Con il D.Lgs. 205/2010 si confermano gli obiettivi posti dall'articolo 205 relativi alle percentuali minime di raccolta differenziata da raggiungere in ciascun ambito territoriale ottimale sebbene si introduca la possibilità di derogare al rispetto del suddetto obbligo:

1-bis. Nel caso in cui, dal punto di vista tecnico, ambientale ed economico, non sia realizzabile raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1, il comune può richiedere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una deroga al rispetto degli obblighi di cui al medesimo comma 1. Verificata la sussistenza dei requisiti stabiliti al primo periodo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può autorizzare la predetta deroga, previa stipula senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica di un accordo di programma tra Ministero, regione ed enti locali interessati [...]

Sulla base di detto accordo il Comune stabilisce:

- le modalità attraverso le quali intende raggiungere gli obiettivi relativi alla preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio;
- la destinazione a recupero di energia della quota di rifiuti indifferenziati e dei rifiuti derivanti da impianti di trattamento di rifiuto indifferenziato;
- la percentuale di raccolta differenziata, da destinare al riciclo, che si obbliga ad effettuare.

L'eventuale attivazione dei suddetti accordi di programma comporta la necessità di adeguare i Piani regionali secondo quanto è da questi previsto.

Fermo restando quanto sopra dunque gli obiettivi di raccolta differenziata sono, in linea con quanto definito dalle suddette norme, il 60% entro il 31/12/2011 ed il 65% entro il 31/12/2012.

2.1.6 Il quadro normativo regionale

La Legge regionale n.27 del 9 luglio 1998 e successive modifiche ed integrazioni, sulla base di quanto previsto dal quadro normativo nazionale, attribuisce alla Regione, con il comma 1 dell'art.4 le seguenti funzioni amministrative:

- a) l'adozione del piano regionale di gestione dei rifiuti
- b) il coordinamento e la verifica di conformità con il piano regionale dei piani provinciali per l'organizzazione dei servizi di smaltimento e di recupero dei rifiuti
- c) l'adozione del piano regionale per la bonifica delle aree inquinate dai rifiuti previa predisposizione di un'anagrafe delle aree da bonificare
- d) l'adozione delle linee-guida per la predisposizione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza delle aree inquinate dai rifiuti nonché l'individuazione delle tipologie dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza non sottoposti ad approvazione

L'art.7 della medesima legge regionale 27/98, definisce i contenuti del Piano regionale di gestione dei rifiuti. Stabilisce in particolare, al comma 3, che il Piano debba prevedere:

- a) l'individuazione di eventuali ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi (...)
- b) la tipologia ed il complesso degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani da realizzare nella Regione, in modo da garantire efficienza ed economicità nella gestione dei rifiuti stessi, tenuto conto degli obiettivi previsti di riduzione dei rifiuti o di raccolta differenziata e di riciclaggio, nonché le misure per il raggiungimento dell'autosufficienza nella gestione dei rifiuti urbani non pericolosi
- c) il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenuto conto delle esigenze di carattere geografico o della necessità di smaltire in impianti specializzati
- d) le tipologie, le quantità e l'origine dei rifiuti da recuperare o smaltire
- e) la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 22/1997, di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare
- f) i criteri per l'individuazione da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento
- g) le condizioni ed i criteri tecnici per la localizzazione, da parte delle province, degli impianti per la gestione dei rifiuti, ad eccezione delle discariche, nelle aree destinate ad insediamenti produttivi
- h) le iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti ed a favorirne il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero, ottimizzando tali operazioni soprattutto con riferimento al reimpiego di materie prime
- i) le direttive per l'elaborazione dei progetti degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, in modo che sia garantito il corretto dimensionamento degli stessi, soprattutto con riferimento agli impianti di recupero di energia
- j) le indicazioni per l'utilizzazione agricola dei fanghi di depurazione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, n. 4 del D. Lgs. 99/1992
- k) l'indicazione delle risorse finanziarie disponibili per la realizzazione delle azioni previste
- l) la propria durata

L'art.7 della Legge Regionale 9 Luglio 1998, n.27

1. *Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale e sentito il comitato tecnico-scientifico per l'ambiente previsto dalla legge regionale 18 novembre 1991, n. 74, approva il piano regionale di gestione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17 e successive modificazioni, anche in mancanza del programma regionale di sviluppo e del relativo quadro di riferimento territoriale di cui al Titolo I, Capo I, della legge regionale 17/1986.*
2. *Il piano regionale di gestione dei rifiuti, sulla base dei dati forniti dalle province ai sensi dell'articolo 5, comma 3, definisce, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 3, il quadro complessivo delle azioni da attivare ai fini della costituzione di un sistema organico e funzionalmente integrato di gestione dei rifiuti.*

3. *Il piano regionale di gestione dei rifiuti prevede in particolare:*
- a) *l'individuazione di eventuali ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi in deroga all'ambito provinciale definito dall'articolo 23 del D. Lgs. 22/1997*
 - b) *la tipologia ed il complesso degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani da realizzare nella Regione, in modo da garantire efficienza ed economicità nella gestione dei rifiuti stessi, tenuto conto degli obiettivi previsti di riduzione dei rifiuti o di raccolta differenziata e di riciclaggio, nonché le misure per il raggiungimento dell'autosufficienza nella gestione dei rifiuti urbani non pericolosi*
 - c) *il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenuto conto delle esigenze di carattere geografico o della necessità di smaltire in impianti specializzati*
 - d) *le tipologie, le quantità e l'origine dei rifiuti da recuperare o smaltire*
 - e) *la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 22/1997, di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare*
 - f) *i criteri per l'individuazione da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento*
 - g) *le condizioni ed i criteri tecnici per la localizzazione, da parte delle province, degli impianti per la gestione dei rifiuti, ad eccezione delle discariche, nelle aree destinate ad insediamenti produttivi*
 - h) *le iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti ed a favorirne il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero, ottimizzando tali operazioni soprattutto con riferimento al reimpiego di materie prime*
 - i) *le direttive per l'elaborazione dei progetti degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, in modo che sia garantito il corretto dimensionamento degli stessi, soprattutto con riferimento agli impianti di recupero di energia*
 - l) *le indicazioni per l'utilizzazione agricola dei fanghi di depurazione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, n. 4 del D. Lgs. 99/1992*
 - m) *l'indicazione delle risorse finanziarie disponibili per la realizzazione delle azioni previste*
 - n) *la propria durata*
4. *Il piano regionale di gestione dei rifiuti è adeguato secondo le modalità di cui all'articolo 17 della legge regionale 17/1986 e successive modificazioni, sentito il comitato tecnico-scientifico per l'ambiente previsto dalla legge regionale 74/1991.*
5. *Il piano regionale di gestione dei rifiuti può essere approvato ed adeguato limitatamente a specifici settori o tipologie di rifiuti.*
6. *Il piano regionale di gestione dei rifiuti è integrato dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate dai rifiuti, di seguito denominato piano regionale per la bonifica, che viene approvato ed adeguato contestualmente ad esso.*
7. *Il piano regionale per la bonifica, sulla base dei dati acquisiti in relazione all'anagrafe delle aree da bonificare di cui all'articolo 9 prevede:*
- a) *l'ordine di priorità degli interventi*
 - b) *l'individuazione delle aree da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinanti presenti*
 - c) *le modalità per l'intervento di bonifica e risanamento ambientale*
 - d) *la stima degli oneri finanziari*
 - e) *le modalità di smaltimento dei materiali da asportare*

La medesima legge regionale 27/98, con gli artt. 21, 22, 22bis e 23, attribuisce alla Regione competenza in materia di:

- interventi per il contenimento, il riutilizzo e il recupero dei rifiuti urbani e per lo sviluppo delle raccolte differenziate
- utilizzo di materiali riciclati
- accordi volontari e di programma per contribuire alla diminuzione dei rifiuti
- promozione dell'educazione e formazione professionale in materia ambientale e delle attività di volontariato.

2.1.7 La normativa regionale e commissariale preesistente

Il quadro di riferimento programmatico delle principali norme e degli atti che precedono l'adozione del presente Piano Regionale sono:

- L.R. 9 luglio 1998 n. 27, "Disciplina regionale dei rifiuti" come modificata dalla L.R. 5 dicembre 2006, n. 23 dalla L.R. 10 maggio 2001 n. 10, dalla L.R. 2 settembre 2003, n. 26
- L.R. 10 settembre 1998 n. 42 "Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi" e successive modifiche
- L.R. 6 ottobre 1998 n. 45 "Istituzione dell'Agenda Regionale per l'Ambiente del Lazio" e successive modifiche
- Deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio 10 luglio 2002 n. 112 di approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti del Lazio"
- Decreto Commissariale n. 65 del 15 luglio 2003, "Approvazione del Piano di interventi di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili per l'intero territorio della regione Lazio"
- Decreto Commissariale n. 75 del 20 settembre 2003, "Approvazione dell'analisi di siting per l'individuazione delle aree idonee per la localizzazione dei termovalorizzatori per rifiuti urbani"
- Decreto Commissariale n. 12 dell'8 marzo 2005 "Approvazione del programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica"
- Decreto Commissariale n. 45 del 9 aprile 2004, "Approvazione del programma per la decontaminazione e/o lo smaltimento degli apparecchi inventariati e dei PCB in essi contenuti in attuazione del decreto legislativo n.209/99 e della direttiva 96/59/CE"
- Decreto Commissariale n. 15 dell'11 marzo 2005 "Approvazione della nuova metodologia di calcolo delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti"
- Decreto Commissariale n. 39 del 30 giugno 2005, "Discariche per rifiuti inerti. Linee guida per l'approvazione del piano di adeguamento ai sensi dell'art.17 comma 4 del D. Lgs. 36/03"
- Decreto commissariale n. 67/07 "Criteri tecnici per la realizzazione e la gestione dei centri di conferimento (Ecocentro) e delle aree attrezzate di raggruppamento (Trasferenza) ai sensi dell'art. 14 della L.R. 27/98 e s.m.i."
- Decreto Commissariale n. 95 del 18 ottobre 2007, "Approvazione del Piano di emergenza per l'intero territorio del Lazio"
- Decreto Commissariale n. 24 del 24 giugno 2008, "Stato di attuazione delle azioni volte al superamento della fase emergenziale dichiarata con D.P.C.M. del 19 febbraio 1999 e s.m.i."
- D.G.R. 21 luglio 1999 n. 4100 "Determinazione delle garanzie finanziarie degli impianti che gestiscono rifiuti"
- D.G.R. 2 novembre 1999 n. 5337 "Procedura per la determinazione delle tariffe di accesso in discarica"
- D.G.R. Lazio n. 489 del 19 aprile 2002 concernente "Il nuovo catalogo dei rifiuti (CER 2002); modalità operative in merito all'applicazione dell'art. 1 comma 15 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 recante Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed a altri interventi per il rilascio delle attività produttive"
- D.G.R. 16 luglio 2004 n. 630 come modificata dalla DGR 221/05 "Determinazione della quota di tariffa di accesso in discarica destinata all'assolvimento degli obblighi connessi all'assolvimento degli obblighi di post gestione previsti dal D. Lgs. 36/03"
- D.G.R. 6 giugno 2006 n. 321 "Promozione degli acquisti verdi negli enti regionali che operano per la tutela dell'ambiente. Introduzione del Green Public Procurement. G.P.P."
- D.G.R. 21 novembre 2006 n. 816 , "Linee guida per una corretta applicazione dell'art. 186 del D. Lgs. 152/06 riguardante la gestione e la utilizzazione delle terre e rocce da scavo al di fuori dell'ambito di applicazione della parte IV del medesimo decreto"
- D.G.R. 15 giugno 2007 n. 311 "Promozione del Green Public Procurement nella Regione Lazio"
- D.G.R. 1 febbraio 2008, n. 47, "Linee guida per l'adeguamento del Piano di Gestione dei rifiuti della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 199 del D. Lgs. 152/06"

- D.G.R. 18 aprile 2008, n. 239 recante “Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all’Arpa Lazio, alle amministrazioni provinciali e ai comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D. Lgs. 152/06 e della legge regionale n. 27/98”
- D.G.R. 18 aprile 2008, n. 296 recante “Linee guida agli uffici regionali per l’utilizzo delle risorse finanziarie 2008-2010, finalizzate allo sviluppo della raccolta differenziata e della riduzione a monte dei rifiuti”
- D.G.R. 24 ottobre 2008, n. 755 di approvazione del documento tecnico “Criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. 152/2006, dell’art. n. 14 del D. Lgs. n. 36/2003 e del D. Lgs. n. 59/2005. Revoca D.G.R. n. 4100/99
- D.G.R. 8 maggio 2009, n.310 e s.m.i. avente ad oggetto “Metodo standardizzato di certificazione della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani”

2.1.8 Le linee guida per l’adeguamento del Piano

Ai sensi di quanto previsto dall’allora vigente art.199 del D. Lgs 152/06, con il D.G.R. 1 febbraio 2008, n. 47, la Regione Lazio ha definito i contenuti minimi e gli obiettivi integrativi della normativa nazionale in merito al Piano di Gestione dei rifiuti, attraverso le “Linee guida per l’adeguamento del Piano di Gestione dei rifiuti della Regione Lazio”.

Le linee guida prevedono:

- 1) l’implementazione su tutto il territorio regionale di metodologie nelle attività di produzione e distribuzione di beni, nonché nell’offerta di servizi, volte alla diminuzione della quantità di rifiuti complessivamente prodotti al fine di realizzare un’inversione di tendenza rispetto al continuo incremento registratosi negli ultimi anni. Ciò, in particolare, deve avvenire sia con lo sviluppo di tecnologie pulite, sia con la realizzazione di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, nella fase di produzione così come in quelle successive di consumo e smaltimento, ad incrementare la quantità e la nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento
- 2) l’incremento del livello di raccolta differenziata, auspicando il raggiungimento di una percentuale non inferiore al 45% dei rifiuti prodotti entro il 31 dicembre 2008 e il 65% entro il 31 dicembre 2012, in conformità agli obiettivi minimi posti dal D. Lgs. 152/2006, art. 205, tenendo anche conto della possibilità di avvalersi del supporto di nuove tecnologie efficacemente sperimentate in altri ambiti territoriali
- 3) l’incentivazione delle attività di recupero dei rifiuti, mediante riciclo, reimpiego e riutilizzo, e, in particolare, procedere a rendere più efficiente l’attività di recupero della frazione organica umida, sia al fine di ricavarne materia ed energia, sia per ridurre la quantità di rifiuti e il relativo impatto ambientale. In tale direzione, appare opportuno adottare politiche premiali, in conformità al principio “chi inquina paga”, prevedendo anche costi di smaltimento progressivi al crescere delle percentuali di quantità di rifiuti prodotti e non recuperabili rispetto al dimensionamento delle attività poste in essere
- 4) la realizzazione di una rete adeguata di impianti di raccolta e di smaltimento, nonché di siti di conferimento e di stoccaggio, razionalmente distribuiti sul territorio, in maniera da ridurre il movimento dei rifiuti, con relativo contenimento di costi e di attività potenzialmente pericolose per la salute umana e per l’ambiente, e tale da realizzare l’auspicata autosufficienza sia a livello regionale che provinciale
- 5) l’adozione di criteri per l’individuazione dei siti per gli impianti che tengano in adeguata considerazione le caratteristiche socio-geografiche del territorio, nonché di criteri finalizzati al corretto dimensionamento degli impianti in relazione ai fabbisogni del territorio di riferimento
- 6) l’adozione di tutte le misure tecniche e logistiche idonee ad assicurare che i rifiuti siano smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi potenzialmente pericolosi per l’ambiente. In tal senso, è necessario implementare e razionalizzare i sistemi di controllo e di monitoraggio, prevedendo anche strumenti ulteriori rispetto a quelli attuali
- 7) la sensibilizzazione e il coinvolgimento della popolazione mediante campagne informative capillarmente radicate sul territorio, ispirate ai principi di pubblicità e trasparenza, principi propri dell’attività amministrativa tout court ma che in relazione a settori che coinvolgono interessi fondamentali della persona, quali salute e ambiente, devono essere perseguiti con maggiore forza

2.2 L'oggetto della programmazione e competenze di pianificazione

2.2.1 Le competenze della pianificazione

Il D. Lgs. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. 205/2010, prevede specifiche attribuzioni di competenze in capo a Stato, Regioni, Province e Comuni.

Per quanto concerne la pianificazione regionale, ai sensi dell'art. 195 del T.U. Ambiente, spettano allo Stato:

- l'adozione di criteri generali per la redazione di piani di settore per la riduzione, il riciclaggio, il recupero e l'ottimizzazione dei flussi di rifiuti
- l'individuazione, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle Regioni, degli impianti di recupero e di smaltimento di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del paese
- la definizione, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle Regioni, di un piano nazionale di comunicazione e di conoscenza ambientale
- la determinazione di criteri generali, differenziati per i rifiuti urbani e per i rifiuti speciali, ai fini della elaborazione dei piani regionali
- l'indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti
- l'indicazione dei criteri generali, ivi inclusa l'emanazione di specifiche linee guida, per l'organizzazione e l'attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani
- l'individuazione delle tipologie di rifiuti che per comprovate ragioni tecniche, ambientali ed economiche possono essere smaltiti direttamente in discarica

Ai sensi dell'art. 196 del T.U. Ambiente, sono di competenza delle Regioni:

- la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento, sentiti le Province, i Comuni e le Autorità d'Ambito, dei piani regionali di gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 199
- la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, secondo un criterio generale di separazione dei rifiuti di provenienza alimentare e degli scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità dai restanti rifiuti
- l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento dei piani per la bonifica di aree inquinate di propria competenza
- la delimitazione, nel rispetto delle linee guida generali, degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati
- la promozione della gestione integrata dei rifiuti
- la definizione di criteri per l'individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali indicati dallo Stato
- la definizione dei criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento e la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche stabilite dallo Stato, di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare

Alle Province competono le funzioni amministrative concernenti la programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, da esercitarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ed in particolare:

- l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 20, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove già adottato, e delle previsioni di cui al Piano regionale, nonché sentite le Autorità d'Ambito ed i Comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti.

I Comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

Dal quadro normativo che precede si evince che la Regione ha competenza, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dallo Stato, per la redazione dei piani regionali di gestione dei rifiuti nei quali vengono definiti i criteri per l'individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nonché i criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento.

2.2.2 L'oggetto della pianificazione

Ai sensi dell'art. 199, D. Lgs. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs. 205/2010, i piani regionali di gestione dei rifiuti comprendono l'analisi della gestione dei rifiuti esistente nell'ambito geografico interessato, le misure da adottare per migliorare l'efficacia ambientale delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, nonché una valutazione del modo in cui i piani contribuiscono all'attuazione degli obiettivi e delle disposizioni della parte quarta del presente decreto. I piani inoltre prevedono:

- a) *tipo, quantità e fonte dei rifiuti prodotti all'interno del territorio, suddivisi per ambito territoriale ottimale per quanto riguarda i rifiuti urbani, rifiuti che saranno prevedibilmente spediti da o verso il territorio nazionale e valutazione dell'evoluzione futura dei flussi di rifiuti, nonché la fissazione degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere a livello regionale, fermo restando quanto disposto dall'articolo 205;*
- b) *i sistemi di raccolta dei rifiuti e impianti di smaltimento e recupero esistenti, inclusi eventuali sistemi speciali per oli usati, rifiuti pericolosi o flussi di rifiuti disciplinati da una normativa comunitaria specifica;*
- c) *una valutazione della necessità di nuovi sistemi di raccolta, della chiusura degli impianti esistenti per i rifiuti, di ulteriori infrastrutture per gli impianti per i rifiuti in conformità del principio di autosufficienza e prossimità di cui agli articoli 181, 182 e 182-bis e se necessario degli investimenti correlati;*
- d) *informazioni sui criteri di riferimento per l'individuazione dei siti e la capacità dei futuri impianti di smaltimento o dei grandi impianti di recupero, se necessario;*
- e) *politiche generali di gestione dei rifiuti, incluse tecnologie e metodi di gestione pianificata dei rifiuti, o altre politiche per i rifiuti che pongono problemi particolari di gestione;*
- f) *la delimitazione di ogni singolo ambito territoriale ottimale sul territorio regionale, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettera m);*
- g) *il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200, nonché ad assicurare lo smaltimento e il recupero dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti;*
- h) *la promozione della gestione dei rifiuti per ambiti territoriali ottimali, attraverso strumenti quali una adeguata disciplina delle incentivazioni, prevedendo per gli ambiti più meritevoli, tenuto conto delle risorse disponibili a legislazione vigente, una maggiorazione di contributi; a tal fine le regioni possono costituire nei propri bilanci un apposito fondo;*
- i) *la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani;*
- l) *i criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 195, comma 1, lettera p);*
- m) *le iniziative volte a favorire, il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dai rifiuti di materiale ed energia, ivi incluso il recupero e lo smaltimento dei rifiuti che ne derivino;*
- n) *le misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani;*
- o) *la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per specifiche tipologie di rifiuto;*
- p) *le prescrizioni in materia di prevenzione e gestione degli imballaggi e rifiuti di imballaggio di cui all'articolo 225, comma 6;*
- q) *il programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;*
- r) *un programma di prevenzione della produzione dei rifiuti, elaborato sulla base del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all'art. 180, che descriva le misure di prevenzione esistenti e fissi ulteriori misure adeguate. Il programma fissa anche gli obiettivi di prevenzione. Le misure e gli obiettivi sono finalizzati a dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti. Il programma deve contenere specifici parametri qualitativi e quantitativi per le misure di prevenzione al fine di monitorare e valutare i progressi realizzati, anche mediante la fissazione di indicatori.*

Inoltre, costituiscono parte integrante del piano regionale i piani per la bonifica delle aree inquinate.

L'approvazione del presente piano avviene dopo l'emanazione del D.Lgs. 205/2010, pertanto si è ritenuto opportuno effettuare una valutazione della conformità del Piano con i principi e le nuove norme intervenute.

Il presente Piano, che nasce con lo scopo di uniformare e razionalizzare la programmazione che si è susseguita

nel tempo, per aggiornare la pianificazione al mutato quadro normativo nazionale, nonché per il superamento dell'emergenza dei rifiuti urbani nella Regione Lazio, fornisce una rappresentazione dell'intero ciclo dei rifiuti urbani, dalla produzione alla reimmissione come materiali sul mercato o allo smaltimento finale.

Costituiscono, pertanto, oggetto di specifica attività di pianificazione, le fasi della gestione dei rifiuti che riguardano la produzione e la raccolta dei rifiuti urbani, il trattamento meccanico biologico dei rifiuti urbani indifferenziati nonché lo smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento per i quali vige un principio di autosufficienza di ambito territoriale ottimale.

Con riferimento alle discariche ove vengono conferiti gli scarti da trattamento meccanico-biologico e da termovalorizzazione, il Piano descrive la situazione attuale della produzione di rifiuti e il relativo fabbisogno di impianti.

Delle altre fasi di gestione, in quanto rientranti nel ciclo dei rifiuti urbani, ancorché sottratte alla privata, si offre una fotografia dello stato esistente, della domanda di impianti e della situazione auspicabile con riferimento al principio di prossimità e di autosufficienza regionale².

In particolare, per quanto concerne gli impianti di termovalorizzazione alimentati a CDR/CSS, costituendo essi la fase finale della filiera dei rifiuti solidi urbani e oggetto della decretazione di emergenza, il Piano provvede alla individuazione dei flussi di rifiuti, alla ricognizione degli impianti esistenti e alla rappresentazione delle conseguenti necessità impiantistiche.

Relativamente alle discariche, inoltre, in vista della definitiva entrata a regime del D. Lgs. 36/2003, il Ministero dell'Ambiente ha diramato la Circolare prot. GAB-2009-0014963 del 30.06.2009 con la quale ha fornito chiarimenti in ordine allo smaltimento in discarica dei rifiuti urbani, nonché sui criteri generali di valutazione del rischio ai fini dell'ammissibilità in discarica dei rifiuti.

Per quanto concerne lo smaltimento in discarica dei rifiuti urbani appare rilevante l'art. 7, D. Lgs. 36/2003, il quale prevede che i rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento, a meno che non si tratti di rifiuti inerti il cui trattamento non è tecnicamente fattibile o non si tratti di rifiuti il cui trattamento non contribuisce a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente ed i rischi per la salute umana, non risultando pertanto indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente.

Occorre, peraltro, ricordare che nella definizione di "trattamento" sono ricompresi "i processi fisici, termici, chimici, o biologici, inclusa la cernita, che modificano le caratteristiche dei rifiuti allo scopo di ridurre il volume o la natura pericolosa e di facilitarne il trasporto o favorirne il recupero". Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. h), D. Lgs. 36/2003 il trattamento può essere anche finalizzato a favorire lo smaltimento in condizioni di sicurezza.

Il trattamento meccanico biologico, la bioessiccazione e la digestione anaerobica previa selezione, rappresentano a tutti gli effetti forme di trattamento, in quanto si tratta di processi finalizzati sia a modificare le caratteristiche merceologiche e chimico fisiche del rifiuto urbano, sia a consentire l'avvio delle frazioni in uscita a circuiti di valorizzazione. Anche la tritovagliatura³, quale trattamento fisico finalizzato a ridurre il volume dei rifiuti e a separare alcune frazioni merceologiche come i metalli è, altresì, da considerarsi pretrattamento del rifiuto indifferenziato ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 7, comma 1, D. Lgs. 36/2003.

Secondo la Circolare ministeriale da ultimo ricordata anche la raccolta differenziata della frazione cosiddetta pericolosa contribuisce a ridurre la natura pericolosa del rifiuto. Pertanto, qualora sia effettuata un'adeguata raccolta differenziata delle frazioni pericolose dei rifiuti urbani (farmaci scaduti, pile e batterie), nel caso in cui la capacità impiantistica di trattamento meccanico biologico non sia sufficiente a coprire l'intero fabbisogno, "in via del tutto provvisoria e nelle more della completa realizzazione dell'impiantistica di piano i rifiuti urbani possono essere conferiti in discarica previo trattamento in impianti di tritovagliatura. Tali impianti devono comunque consentire, ad esito della tritovagliatura, il recupero di alcune frazioni merceologiche, quali i metalli".

Il Ministero dell'ambiente ha, comunque, precisato che la soluzione sopra prospettata va considerata come "un'opzione transitoria, in attesa che il complesso degli interventi previsti dai Piani regionali sia pienamente attuato (raccolta differenziata, riciclaggio, trattamento biologico aerobico e/o anaerobico, recupero di energia, incenerimento)".

² Tale impostazione appare inoltre coerente con l'osservazione dell'Autorità Garante per la Concorrenza e del Mercato del 15 luglio 2009, n. AS550, che recita "Nelle more dell'emanazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti, l'Autorità coglie pertanto l'occasione per evidenziare la necessità di superare gli effetti restrittivi della concorrenza prodotti dalle determinazioni commissariali in base alle quali non solo veniva individuato il numero di impianti di recupero presenti sul territorio, ma anche stabiliti i quantitativi di RSU da conferire agli impianti stessi. Tali variabili devono essere affidate al confronto competitivo tra gli operatori liberamente e legittimamente presenti sul mercato. L'Autorità auspica che i principi concorrenziali sopra formulati possano essere tenuti in considerazione in occasione dell'elaborazione del nuovo Piano regionale di gestione dei rifiuti, in modo che lo stesso non risulti ingiustificatamente discriminatorio nei confronti di operatori interessati a operare nel mercato del recupero dei rifiuti".

³ Ovvero tecnologie di pari efficacia in termini ambientali

La Circolare del 30.06.2009 si pronuncia anche sulla necessità o meno di effettuare un pretrattamento per la frazione di rifiuti urbani destinata a discarica che residua dalla raccolta differenziata spinta, nell'ambito di una situazione complessiva di rispetto degli obiettivi di riduzione dei rifiuti biodegradabili da conferire in discarica di cui all'art. 5, D. Lgs. 36/2003. A parere del Ministero dell'ambiente il trattamento dei rifiuti urbani a valle della raccolta differenziata, effettuato in impianti di trattamento meccanico biologico, concorre al conseguimento degli obiettivi complessivi di recupero dei rifiuti in termini di materia e di energia e di riduzione degli smaltimenti in discarica. In particolare, qualora a livello di Ambito Territoriale sia stato conseguito l'obiettivo di riduzione del conferimento di rifiuti urbani biodegradabili di cui all'art. 5, comma 1, D. Lgs. 36/03, tale risultato può essere considerato condizione necessaria e sufficiente per consentire lo smaltimento in discarica dei rifiuti urbani non pretrattati. Le azioni attivate a livello locale per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla legislazione, quali la raccolta differenziata, il compostaggio delle frazioni organiche selezionate, il riciclaggio e il recupero energetico, sono modificative delle caratteristiche chimiche fisiche e merceologiche del rifiuto urbano e allontanano dalla discarica le frazioni biodegradabili. In queste condizioni un pretrattamento non raggiungerebbe lo scopo di ridurre ulteriormente le quantità da smaltire, né di migliorare le caratteristiche qualitative con riferimento ai rischi per la salute umana e per l'ambiente. Pertanto la raccolta differenziata spinta può configurarsi come una forma di pretrattamento in quanto allontana dai rifiuti urbani sia le frazioni merceologiche idonee ad essere avviate a circuiti di valorizzazione della materia, sia quelle potenzialmente in grado di influenzare negativamente un eventuale successivo processo di recupero energetico.

Per quanto concerne, infine, le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinate al recupero, il Piano effettua esclusivamente la ricognizione dei flussi e la rilevazione del fabbisogno, mentre non prevede la collocazione degli impianti, in quanto tali tipologie di rifiuti sono escluse, ai sensi dell'art. 181, comma 5, ult. capoverso, D. Lgs. 152/2006, dal divieto di smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in Regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, essendo *“sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite Enti e Imprese iscritti nelle apposite categorie dell'albo nazionale dei gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212 comma 5, al fine di favorire quanto più possibile il loro recupero, privilegiando il principio di prossimità agli impianti di recupero”*.

2.3 La durata del Piano regionale dei rifiuti

L'orizzonte temporale del Piano si estende fino all'anno 2017⁴. L'aggiornamento del presente piano avverrà a seguito di apposita valutazione della Regione, da effettuarsi almeno ogni 6 anni ai sensi dell'articolo 199 c. 10 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

⁴Le previsioni delle azioni in esso contenute hanno inizio a partire dall'anno 2011 e fino all'anno 2017. Tuttavia la programmazione regionale rappresenta soltanto un tassello del processo di programmazione-gestione e regolazione, che vede coinvolti ulteriori soggetti istituzionali distinti dalla Regione, quali Province, Autorità di Ambito, Comuni, Concessionari di servizio. L'effettiva attivazione delle azioni e la realizzazione compiuta degli interventi non può prescindere da una loro pro-attiva partecipazione al processo sommariamente così descritto. I vincoli di natura comunitaria e nazionale, impongono tuttavia il rispetto di specifici obblighi che il Piano inserisce nella corretta scansione temporale.

SEZIONE I - RIFIUTI URBANI

PARTE PRIMA⁵ – I CARATTERI DEL LAZIO**3 Inquadramento territoriale e demografico****3.1 La Fonte dei dati**

I dati presentanti in questo paragrafo, sono stati raccolti ed organizzati per dettaglio comunale. I comuni appartenenti alle 5 province laziali sono poi stati raggruppati per ATO (v. capitolo 7).

Per ciascun comune sono state raccolte le seguenti informazioni (fra parentesi si indica la fonte e l'anno):

- classificazione zona altimetrica (Istat: Atlante Statistico dei Comuni. Ed. 2006)
- aree protette (Regione Lazio – Parchi e riserve naturali. www.parchilazio.it)
- Km² di superficie (Istat: Atlante Statistico dei Comuni. Ed. 2006)
- popolazione residente anni 2001-2009 (Demo Istat: Popolazione residente al 1° Gennaio)
- popolazione residente centri abitati (Istat: Censimento della popolazione e delle abitazioni 2001)
- popolazione residente nuclei al 2001 (Istat: Censimento della popolazione e delle abitazioni 2001)
- popolazione residente case sparse al 2001 (Istat: Censimento della popolazione e delle abitazioni 2001)
- popolazione residente centri abitati al 2001 (Istat: Censimento della popolazione e delle abitazioni 2001)
- popolazione residente nuclei al 2009 (Elaborazione su dati Istat: Censimento della popolazione e delle abitazioni 2001)
- popolazione residente case sparse al 2009 (Elaborazione su dati Istat: Censimento della popolazione e delle abitazioni 2001)
- popolazione residente centri abitati stima al 2009 (Elaborazione su dati Istat: Censimento della popolazione e delle abitazioni 2001)
- numero delle unità locali delle imprese (Istat: Censimento dell'industria e dei servizi 2001)
- dati infrastrutture: Osservatorio trasporti e ambiente - Unioncamere Lazio (2006)

È stata inoltre indagata la disponibilità di dati in dettaglio comunale e da fonte ufficiale unica delle seguenti informazioni:

- unità locali 2007 dei settori: Estr. Minerali, Manifattura, Energia, Costruzioni, Commercio, Alberghi e ristoranti, Trasporti, Intermediazione finanziaria, Istruzione, sanità e servizi sociali
- valore aggiunto 2003, 2004, 2005 e 2006
- turisti 2008

I dati relativi alle unità locali sono disponibili a livello comunale solo per la provincia di Roma da fonte Camera di commercio di Roma (anno 2007). Per le altre province le rispettive Camere di Commercio rendono disponibile il solo dato aggregato provinciale. In particolare le fonti dati utilizzate sono le seguenti:

- per la provincia di Viterbo fonte: Camera di Commercio di Viterbo: Polos 2007, 8° Rapporto sull'economia della Tuscia Viterbese
- per provincia di Rieti fonte: Istituto G. Tagliacarne: Osservatorio Economico della Provincia di Rieti 2008 Linee di tendenza dell'economia reatina nel medio lungo periodo Consuntivo 2007 – previsioni 2008
- per la provincia di Frosinone fonte: Istituto G. Tagliacarne: Osservatorio Economico della Provincia di Frosinone 2008 Linee di tendenza dell'economia della provincia di Frosinone
- per la provincia di Latina fonte: elaborazione su dati Istituto G. Tagliacarne regionali

Il dato provinciale del valore aggiunto è di fonte Istat: Occupazione e valore aggiunto delle province, anni 2001-2006. Il dato provinciale sui turisti è di fonte Istat: Capacità e movimento degli esercizi ricettivi anno 2008.

⁵ Per la definizione di ATO si veda il capitolo 7.


3.2 Le caratteristiche fisiche

Il Lazio si estende su una superficie di 17.203 km² suddiviso nelle province di: Frosinone (3.244 km²), Latina (2.251 km²), Roma (5.372 km²), Rieti (2.749 km²) e Viterbo (3.612 km²) (vedi Figura 3.2-1). Il territorio è prevalentemente collinare (54% del totale), le zone montuose occupano oltre il 26% della superficie regionale e il rimanente 20% è occupato da pianure che si trovano perlopiù lungo la fascia costiera (vedi Figura 3.2-2).

Figura 3.2-1 Le province



Figura 3.2-2 Zona Altimetrica



Il litorale tirrenico è occupato da pianure alluvionali: a nord la Maremma laziale, continuazione della Maremma toscana; al centro la Campagna romana o Agro romano, percorsa dal Tevere, e a sud l'Agro pontino e la piana di Fondi.

La fascia collinare è invece costituita dall'Antiappennino Laziale, che si erge da nord a sud, tra le pianure e l'Appennino, con rilievi di modesta altitudine, di natura vulcanica (monti Volsini, Cimini, Sabatini a nord di Roma; Colli Albani o Laziali a sud della capitale).

La parte più interna e montuosa della regione appartiene all'Appennino centrale (Umbro-Marchigiano e Abruzzese): monti Reatini (Terminillo, 2.213 m), Sabini, Simbruini, Ernici, monti della Meta (monte Petroso, 2.247 m), monti della Laga (monte Gorzano, 2.455 m).

Tra Antiappennino e Appennino si aprono numerose valli longitudinali, tra le quali rivestono importanza le due vaste subregioni della Sabina (la valle del Tevere) e della Ciociaria o Valle Latina.

La costa della regione si estende per 327,3 km. È una costa bassa, uniforme e sabbiosa, con pochissime sporgenze: capo Linaro, delta del Tevere, promontorio del Circeo, penisola di Gaeta. L'unico golfo notevole è il golfo di Gaeta, in corrispondenza del quale la costa diventa più alta e rocciosa. Appartiene al Lazio, amministrativamente, l'arcipelago delle isole Pontine o Ponziane, di natura vulcanica: Ponza, Gavi, Palmarola, Santo Stefano, Zannone, Ventotene, comprese nel territorio della provincia di Latina.

Tutti i fiumi (salvo l'alto bacino del Tronto, tributario del mare Adriatico) sfociano nel mar Tirreno. Da nord a sud si incontrano: la Fiora, che per breve tratto segna il confine con la Toscana; la Marta, emissario del lago di Bolsena; il Tevere nel suo corso inferiore, che, ricevute le acque dell'Aniene, bagna Roma e sfocia nel Tirreno tra Fiumicino e Ostia; il Liri-Garigliano, proveniente dalla Marsica, che, dopo aver ricevute le acque del Sacco, segna il confine meridionale della regione con la Campania. Il regime della maggior parte dei corsi d'acqua del Lazio, a eccezione del Tevere, è prevalentemente torrentizio.

Il Lazio è una delle regioni italiane più ricche di laghi. I più importanti sono quelli di origine vulcanica, dell'Antiappennino: sono i laghi di Bolsena, nei monti Volsini; il lago di Vico nei Cimini; il lago di Bracciano nei Sabatini; il lago di Albano (o di Castel Gandolfo) e di Nemi nei Colli Albani. Nella parte costiera meridionale del territorio, si aprono i piccoli laghi costieri di Fogliano, Sabaudia o Paola, Caprolace, Fondi. Nella Sabina, i più importanti sono i laghi artificiali: il lago del Salto, del Turano e lo Scaldarello. (Figura 3.2-3).

Figura 3.2-3. La regione Lazio



Il Lazio è una regione ricca di parchi naturali e riserve, le zone protette infatti coprono una superficie di 205.930 ettari di territorio pari al 12% dell'intera superficie regionale, una percentuale superiore alla media nazionale. La Figura 3.2-4 riporta le zone protette del Lazio.

Figura 3.2-4. Zone protette del Lazio per tipologia e provincia



Fonte: Regione Lazio – Parchi e riserve naturali. www.parchilazio.it

Nella Tabella 3.2.1 sono riportati in dettaglio le zone protette per tipologia e provincia.

Tabella 3.2.1. Zone protette per tipologia e provincia

Provincia	Parchi Nazionali	Parchi Regionali	Riserve naturali	Riserve marine	Altre Zone protette
Frosinone	Parco nazionale D'Abruzzo, Lazio Molise	Monti Aurunci Monti Simbruini Monti Ausoni	Monti Aurunci Monti Simbruini Monti Ausoni		
Latina	Parco Nazionale del Circeo	Riviera di Ulisse Monti Aurunci Monti Ausoni	Foresta demaniale del Circeo Isole di Ventotene e Santo Stefano Lestra della Coscia Pantani dell'Inferno Piscina della Gattuccia Piscina delle Bagnature Rovine di Circe	Isole di Ventotene e Santo Stefano	Campo Soriano Giardino di Ninfa Mola della Corte-Settecannelle-Capodacqua Riviera di Ulisse Tempio di Giove Anxur Lago dei Monaci e territori limitrofi Lago di Caprolace Lago di Fogliano e territori limitrofi Lago di Sabaudia e territori limitrofi
Rieti	Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga	Monti Lucretili	Monte Navegna e Monte Cervia Laghi Lungo e Ripasottile Montagne della Duchessa		
Roma		Appia Antica Castelli Romani Bracciano - Martignano Inviolata Monti Lucretili Monti Simbruini Valle del Treja Veio	Litorale romano Tenuta di Castelporziano RomaNatura - Sistema delle Aree Naturali Protette nel Comune di Roma Aree Protette della Provincia di Roma Macchiatonda Monterano Tevere Farfa Tor Caldara	RomaNatura - Sistema delle Aree Naturali Protette nel Comune di Roma	Caldara di Manziana La Selva Oasi di Macchiagrande Parco urbano Pineta di Castel Fusano Aree Protette della Provincia di Roma RomaNatura - Sistema delle Aree Naturali Protette nel Comune di Roma Valle delle Cannucce Lago di Nazzano
Viterbo		Antichissima Città di Sutri Bracciano e Martignano Marturanum Valle del Treja	Salina di Tarquinia Lago di Vico Monte Casoli di Bomarzo Monte Rufeno Selva del Lamone Tuscania	Salina di Tarquinia Lago di Vico Monte Casoli di Bomarzo Monte Rufeno Selva del Lamone Tuscania	Oasi di Vulci Pian Sant'Angelo

Fonte: Regione Lazio – Parchi e riserve naturali. www.parchilazio.it

3.3 La struttura demografica del Lazio

I residenti della regione sono 5.626.710 (dato al 1 Gennaio 2009); questi sono distribuiti in 378 comuni, di cui 91 facenti parte della provincia dei Frosinone, 33 della provincia di Latina, 73 della provincia di Rieti, 121 della provincia di Roma e i rimanenti 60 della provincia di Viterbo (si veda in allegato la lista completa dei comuni per provincia).

Il Lazio è una regione caratterizzata da una forte eterogeneità nella distribuzione della popolazione: oltre il 71% dei residenti è concentrato nella provincia di Roma (vedi Tabella 3.3.1) e in particolare nel comune di Roma, dove risiedono 2,7 milioni di persone, che rappresentano il 49% della popolazione regionale.

Tabella 3.3.1. Popolazione per provincia. (Dati anno 2009)

Provincia	Popolazione (Abitanti)	Abitanti per provincia % rispetto al totale
Frosinone	496.917	8,83%
Latina	641.853	11,41%
Rieti	159.018	2,83%
Roma	4.013.399	71,33%
Viterbo	315.523	5,61%
Totale regione	5.626.710	100,00%

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT

La maggior parte dei comuni (53% del totale) è però di piccola dimensione (meno di 3.000 abitanti) e solo il 13,4% dei comuni contano più di 15.000 residenti come si rileva dalla Tabella 3.3.2. La lettura di questa tabella evidenzia alcune caratteristiche delle 5 province in cui la regione è suddivisa. La provincia di Rieti è caratterizzata da comuni di piccolissime dimensioni (con un numero di abitanti inferiore a 1.000); nelle province di Frosinone e Viterbo la maggior parte dei comuni (rispettivamente il 55% e il 51,7%) contano meno di 3.000 abitanti. La provincia di Latina presenta una situazione più varia con un numero abbastanza elevato di comuni di dimensione media (tra 15.000 e 50.000 abitanti). La provincia di Roma mostra la situazione più eterogenea con una presenza abbastanza rilevante di comuni di tutte le dimensioni: dai piccolissimi a l'unico comune (Roma) con più di 500.000 abitanti.

Tabella 3.3.2. Distribuzione dei comuni per abitanti e provincia

Provincia	<1.000 abitanti	1.000- 3.000 abitanti	3.000- 5.000 abitanti	5.000- 10.000 abitanti	10.000- 15.000 abitanti	15.000- 50.000 abitanti	50.000- 100.000 abitanti	100.000- 500.000 abitanti	>500.000 abitanti	Totale
Frosinone	15,38%	39,56%	18,68%	14,29%	3,30%	8,79%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Latina	6,06%	15,15%	21,21%	15,15%	12,12%	24,24%	3,03%	3,03%	0,00%	100,00%
Rieti	50,68%	35,62%	8,22%	2,74%	1,37%	1,37%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Roma	20,66%	21,49%	7,44%	16,53%	9,92%	17,36%	5,79%	0,00%	0,83%	100,00%
Viterbo	10,00%	40,00%	21,67%	20,00%	3,33%	3,33%	1,67%	0,00%	0,00%	100,00%
Totale	22,22%	30,95%	13,76%	13,76%	5,82%	10,58%	2,38%	0,26%	0,26%	100,00%


Fonte: Elaborazione su dati ISTAT

La densità abitativa media del Lazio è di 326,6 abitanti per chilometro quadrato, dato superiore al quello nazionale (199,3 ab/Kmq). L'antropizzazione della regione è molto eterogenea (Tabella 3.3.3) riflettendo la distribuzione della popolazione (vedi Figura 3.3-1). Dunque anche in questo caso si rileva una zona ad alta densità abitativa incentrata sul comune di Roma e su alcuni comuni limitrofi mentre nel resto del territorio il numero di abitanti per kmq è più contenuto. In particolare le province di Rieti e di Viterbo registrano la più bassa densità abitativa della regione (rispettivamente 58 e 87 abitanti per Km²), quella di Roma la più alta (747 abitanti per Km²); il comune con la più alta densità è Ciampino (3.353 ab/Kmq).

Tabella 3.3.3. Le province del Lazio: popolazione, superficie, densità abitativa

Provincia	Popolazione (Abitanti)	Superficie (Kmq)	Densità abitativa media (Abitanti per Km ²)
Frosinone	496.917	3.244	153,18
Latina	641.853	2.251	285,14
Rieti	159.018	2.749	57,85
Roma	4.013.399	5.372	747,10
Viterbo	315.523	3.612	87,35
Totale regione	5.626.710	17.228	326,60

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT

Figura 3.3-1. Densità abitativa

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT

L'evoluzione della popolazione è mostrata nella Figura 3.3-2. L'andamento demografico regionale negli ultimi 16 anni si può suddividere in tre sottoperiodi caratterizzati da: una sostanziale invarianza tra il 1992 e il 1998, una leggera diminuzione tra il 1999 e il 2002 e una crescita sostenuta dal 2003 in poi. L'evoluzione demografica regionale risente fortemente delle variazioni registrate nella provincia di Roma, dove tra il 1992 e il 2009 la popolazione cresce complessivamente di 9,3 punti percentuali (lo stesso incremento regionale). Le province di Latina, Rieti e Viterbo mostrano invece un trend sempre crescente con tassi di crescita superiori o uguali alla media regionale. La provincia di Frosinone mostra un andamento più regolare con tassi di crescita contenuti.


Figura 3.3-2. Evoluzione della popolazione nel Lazio. Distribuzione regionale e provinciale (Numero indice base 1992=100)

Tabella 3.3.4 riporta in dettaglio l'andamento del numero di residenti della regione per provincia tra il 1992 e il 2009. Le variazioni sono descritte utilizzando numeri indici con base 1992=100.

Tabella 3.3.4. La popolazione del Lazio. Evoluzione regionale e per provincia (Numero indice base 1992=100)

Anno	Totale Regione	Frosinone	Latina	Rieti	Roma	Viterbo
1992	100	100	100	100	100	100
1993	100,3	100,2	100,6	99,6	100,3	100,3
1994	100,3	100,5	101,6	100,2	100,0	101,2
1995	100,2	100,7	102,3	100,5	99,8	101,8
1996	100,1	100,9	102,6	100,6	99,5	102,2
1997	100,0	101,0	102,9	101,1	99,2	102,6
1998	99,8	101,0	102,9	101,1	99,0	102,8
1999	99,6	101,0	102,9	101,2	98,7	103,0
2000	99,5	101,0	103,0	101,4	98,5	103,0
2001	99,5	101,0	103,0	101,5	98,5	103,3
2002	99,5	101,0	102,9	101,7	98,5	103,6
2003	100,1	101,1	104,2	102,4	99,0	104,3
2004	101,2	101,6	107,3	104,6	99,9	106,0
2005	102,5	101,9	108,9	105,6	101,2	107,4
2006	103,1	102,4	109,9	106,4	101,9	108,4
2007	106,8	102,5	110,7	106,8	106,7	109,3
2008	108,1	103,1	112,5	108,1	108,0	111,3
2009	109,4	103,6	114,2	109,6	109,3	113,1

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT

Secondo i dati ISTAT riportati nella Tabella 3.3.5, nel 2008 i turisti arrivati nella Regione Lazio (e registrati in strutture ricettive ufficiali) sono stati quasi 11 milioni. Le presenze turistiche nello stesso anno si attestano intorno ai 32 milioni, ciò significa che la permanenza media nella regione è stata inferiore ai tre giorni, con un minimo di 2,81 giorni registrati nella provincia di Frosinone e un massimo di 5 giorni per la provincia di Latina.

Tabella 3.3.5. Turisti: arrivi e presenze negli esercizi ricettivi per provincia. Anno 2008

Provincia	Turisti arrivi	Turisti presenze	Giorni di permanenza (media)
Frosinone	451.195	1.267.404	2,81
Latina	563.791	2.795.551	4,96
Roma	9.438.779	26.970.663	2,86
Rieti	58.591	171.011	2,92
Viterbo	138.515	471.498	3,4
Totale	10.650.871	31.676.127	2,97

Fonte: Istat - Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi per residenza dei clienti, provincia e regione di destinazione - Anno 2008

Dei quasi 11 milioni di turisti che si sono recati nel Lazio nel 2008 oltre 9,5 milioni, corrispondenti all'89% del totale, sono registrati nella provincia di Roma e in particolare nelle strutture del comune di Roma: secondo i dati dell'Ente Bilaterale per il Turismo della Regione Lazio⁶ (EBTL) nel 2008 gli arrivi e le presenze di turisti nel comune di Roma rappresentano rispettivamente l'81,3% e l'83,8% dei totali provinciali.

⁶ I dati sono tratti dalla pubblicazione "Il Turismo in cifre negli esercizi alberghieri di Roma e Provincia Rapporto annuale 2008 - Analisi della domanda turistica negli esercizi alberghieri di Roma e provincia, Anno 2008".

Tabella 3.3.6. Turisti: arrivi e presenze anno 2008. Percentuali per provincia

Provincia	Turisti arrivi	Turisti presenze
Frosinone	4,24%	4,00%
Latina	5,29%	8,83%
Roma	88,62%	85,15%
Rieti	0,55%	0,54%
Viterbo	1,30%	1,49%
Totale	100,00%	100,00%

Fonte: Elaborazione su dati Istat- Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi per residenza dei clienti, provincia e regione di destinazione - Anno 2008


3.4 Il sistema produttivo locale

L'attività produttiva principale della regione (come numerosità di imprese) risulta essere il commercio. In questo settore infatti svolgono la propria attività il 33% delle imprese attive nel Lazio nel 2007. Seguono poi il settore delle costruzioni (15%) e l'agricoltura (13%), come mostrato nella Tabella 3.4.1 e nella Figura 3.4-1.

Tabella 3.4.1. Imprese attive nel Lazio per settore di attività e provincia (Anno 2007)


Attività	Frosinone	Latina	Rieti	Roma	Viterbo	Totale
Agricoltura, caccia e pesca	17,54%	23,33%	29,91%	5,88%	39,32%	13,23%
Estrazione di minerali	0,16%	0,05%	0,08%	0,05%	0,13%	0,07%
Attività manifatturiere	11,50%	9,70%	8,74%	9,34%	7,28%	9,40%
Energia elettrica, gas e acqua	0,04%	0,02%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
Costruzioni	15,14%	13,01%	17,99%	15,18%	13,77%	14,85%
Commercio	31,76%	29,58%	22,85%	35,85%	22,59%	32,96%
Alberghi e ristoranti	5,76%	5,76%	5,59%	5,85%	4,02%	5,66%
Trasporti	3,83%	3,49%	2,67%	6,15%	2,06%	5,07%
Intermediazione finanziaria	8,60%	9,59%	6,68%	14,49%	6,84%	12,28%
Istruzione	0,35%	0,38%	0,18%	0,49%	0,22%	0,43%
Sanità e altri servizi sociali	0,55%	0,50%	0,46%	0,58%	0,26%	0,53%
Altri servizi	4,60%	4,21%	3,92%	5,78%	3,31%	5,16%
Non classificate	0,19%	0,38%	0,88%	0,33%	0,17%	0,33%
Totale	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%


Fonte: Elaborazione su dati Camera di Commercio

Figura 3.4-1. Imprese attive nel Lazio per settore di attività (anno 2007)

Fonte: Elaborazione su dati Camera di Commercio

Le province di Rieti e Viterbo presentano un sistema produttivo prevalentemente basato sulle attività agricole, seguite poi dal commercio. In tutte le altre Province la maggioranza delle unità locali attive nel 2007 svolgeva attività legate al commercio. La quota di unità locali di tipo agricolo rimane comunque piuttosto elevata in tutto il territorio regionale. Infine, si rileva in tutta la regione una alta percentuale di unità locali operanti nel settore delle costruzioni, tale percentuale è infatti compresa tra un minimo del 13 e un massimo del 15% (Roma). La Figura 3.4-2 riporta per ogni provincia i settori di attività economica per numerosità di unità locali attive nel 2007.

Figura 3.4-2. Percentuale di unità locali per settore di attività economica e Provincia



3.5 Il settore dell'usato regionale

Il settore dell'usato italiano sta vivendo, in controtendenza rispetto agli altri settori dell'economia, una fase di crescita e sviluppo.

Nella Regione Lazio le Camere di Commercio hanno misurato nel triennio 2004-07 una crescita di imprese che vendono merci usate al dettaglio pari a +21,2% nel settore dei libri usati, + 16,3% nella vendita degli indumenti e degli oggetti usati e ben il +119,3% nel campo dei mobili usati e l'antiquariato.

La tabella che segue evidenzia la forte crescita di imprese nel settore del commercio al dettaglio di merci usate registrata nelle province della Regione Lazio nel triennio 2004-07:

NUMERO DI IMPRESE ATTIVE NEL SETTORE DELL'USATO E ANTIQUARIATO NELLA REGIONE LAZIO PER PROVINCIA			
	TOTALE SETTORE COMMERCIO AL DETTAGLIO DI USATO, DI MOBILI E DI OGGETTI D'ANTIQUARIATO	TOTALE SETTORE COMMERCIO AL DETTAGLIO DI USATO, DI MOBILI E DI OGGETTI D'ANTIQUARIATO	VARIAZIONE 2004-07
	III TRIMESTRE 07	III TRIMESTRE 04	

FROSINONE	20	14	42,9%
LATINA	24	19	26,3%
RIETI	8	6	33,3%
ROMA	345	219	57,5%
VITERBO	34	23	47,8%

Fonte: Estratto da un'elaborazione della Camera di Commercio di Milano sui dati del registro delle imprese III trimestre 2004 – III trimestre 2007.

Al di là del dato relativo alla forte fase di espansione vissuto dalle imprese “formali” il settore dell’usato laziale è caratterizzato da una grossa componente informale (gli operatori ambulanti), che in quanto tale non è registrata dalle Camere di Commercio ma che continua a moltiplicarsi e che per volumi di merci trattate sovrasta enormemente il settore formale.

Attualmente non esistono dati sull’incidenza della componente informale sull’intero settore relativi all’intero panorama regionale. Tuttavia, per avere un ordine di dimensioni del fenomeno, è possibile prendere in considerazione il caso di Roma, l’unico per il quale è stata compiuta un’indagine esaustiva e puntuale anche per il settore degli ambulanti. A Roma le imprese dell’usato (esclusi antiquari e rivenditori di abbigliamento) risultano essere ben 2.444, di cui 167 hanno un esercizio su sede fissa e 1.886 sono microimprese informali.

È stato stimato che il settore dell’usato a Roma produce un fatturato annuo di quasi 50 milioni di euro, di cui più della metà è imputabile alle microimprese informali (vedi tabella seguente).

FATTURATO DEGLI OPERATORI DELL'USATO A ROMA	
OPERATORI	FATTURATO ANNUO
AMBULANTI	€ 31.686.732
NEGOZIANI	€ 8.111.532
CONTO TERZI	€ 9.182.496
TOTALE	€ 48.980.760

Fonte: Occhio del Riciclone, 2008.

A fronte di tali fatturati gli operatori del settore dell’usato destinano parte degli introiti della loro attività nell’approvvigionamento della merce, che negli anni è diventato sempre più difficile e oneroso.

Dalle indagini di mercato svolte emerge che essi individuano la soluzione alle difficoltà di approvvigionamento nell’accesso ai beni riusabili che transitano negli ecocentri (e che in assenza di un’intercettazione a monte vengono destinati a smaltimento), attraverso formule di acquisto all’ingrosso.


Nella tabella che segue vengono riportati gli importi relativi alla domanda di merci riusabili degli operatori dell'usato nella città di Roma:

DOMANDA POTENZIALE DEGLI OPERATORI DELL'USATO A ROMA	
OPERATORI	DOMANDA POTENZIALE ANNUA
AMBULANTI	€ 12.674.692
NEGOZIANTI	€ 3 .244.612
CONTO TERZI	€ 5 .390.125
TOTALE	€ 21.309.429

3.6 Le infrastrutture

In merito al sistema delle infrastrutture, strettamente connesso con la redazione del Piano regionale dei rifiuti, viene di seguito descritto il sistema viario e il sistema portuale della regione.

Il sistema viario del Lazio è nato come un sistema di tipo radiale con il comune di Roma come punto centrale. Per soddisfare le esigenze di interconnessione tra le varie aree del territorio, attualmente a questo sistema radiale si sta sovrapponendo un sistema di trasversali tali da realizzare una vera e propria strutturazione a maglia del complesso viario regionale (Figura 3.6-1).

Figura 3.6-1 La rete stradale ad autostradale della regione Lazio

Fonte: Osservatorio trasporti e ambiente - Unioncamere Lazio

La rete stradale del Lazio è interessata da una fitta rete autostradale che la collega alle principali direttrici nazionali e da una maglia di strade statali di interesse regionale che influenza anche la viabilità delle regioni limitrofe.

Le direttrici di interesse nazionale si possono schematicamente riassumere nel seguente elenco:

- A1 Milano-Napoli
- A24 Roma-L'Aquila-Teramo
- A25 Roma-Pescara
- A12 Genova-Roma
- GRA (Grande Raccordo Anulare)
- SS1 via Aurelia


Mentre le principali direttrici di interesse regionali, costituenti gli assi portanti, sono:

- SR 148 Pontina
- SR 156 dei Monti Lepini
- SR 213 Flacca
- SS 255 dell'Abbazia di Fossanova
- SS 2 Cassia
- SS 4 Salaria
- SS 7 Appia
- SS 3 Flaminia
- SS 675 Umbro - Laziale
- SS 17 dell'Appennino Abruzzese
- SS 79 Ternana

La struttura di tipo radiale è riconoscibile anche nella rete ferroviaria (Figura 3.6-2).


Il sistema portuale laziale è costituito da tre poli: il polo di Civitavecchia, il polo Romano (Fiumicino-Anzio), il polo Pontino (Gaeta-Formia-Terracina) di cui fanno parte anche le strutture portuali delle isole di Ponza e Ventotene (Figura 3.6-3). Nel 2006 risultano movimentate merci per oltre 14,3 milioni di tonnellate.

Figura 3.6-2 La rete ferroviaria



Fonte: Elaborazione su dati ISTAT: Atlante statistico dei comuni

Figura 3.6-3. Il sistema portuale del Lazio



Fonte: Unioncamere Lazio

Tabella 3.6.1 Il sistema portuale del Lazio

Capitaneria di porto	Numero porti	Numero accosti	Accosti che svolgono servizio di					Lunghezza complessiva accosti (m)	Superfici piazzali per le merci (mq)
			Passeggeri	Merci secche	Merci in colli	RO/RO	Container		
Civitavecchia	3	25	10	7	6	8	5	4.846	50.800
Roma	2	24	2		1			3.650	2.000
Gaeta	7	21	5	3	2	3	1	6.292	74.000
Totale	12	70	17	10	9	11	6	14.788	126.800

Fonte: Ministero delle infrastrutture

Il porto di Civitavecchia è il naturale sbocco sul mare di Roma. Il porto è collegato direttamente all'autostrada A12 e alla linea ferroviaria Torino – Reggio Calabria. L'attività logistica trae beneficio dal centro intermodale, attivo dal giugno 2006, situato a circa 2 km dal porto. Il centro intermodale è dotato di terminal per l'interscambio gomma-gomma e ferro-gomma. Le attività principali del porto sono il segmento crocieristico in particolare e, più in generale, il cabotaggio merci (Autostrade del Mare), il traffico di rinfuse solide e liquide (prodotti petroliferi) e il traffico container.

Il porto di Fiumicino è complementare a quello di Civitavecchia, ed è stato destinato ad una funzione mista come scalo per navi da crociera e per navi traghetto (da qui partono i collegamenti tra il litorale laziale con le isole pontiane, la Sardegna e il golfo di Napoli). Sono inoltre molto sviluppate la pesca e le attività da diporto. Oltre al traffico passeggeri, il porto di Fiumicino movimentava circa il 50% dei prodotti petroliferi regionali.

Il Lazio meridionale è invece servito dal porto di Gaeta. In questa struttura sono particolarmente sviluppate le attività di trasporto passeggeri e il traffico da diporto. La tipologia di merci trattate è costituita principalmente da prodotti siderurgici e petroliferi. Inoltre il porto è attrezzato per il trattamento dei prodotti agroalimentari.

L'insieme dei collegamenti marittimi esistenti tra le differenti località può costituire un ulteriore elemento di definizione di sistemi portuali.

Da questo punto di vista si possono distinguere le seguenti tipologie di collegamento:

- Linee di trasporto merci;
- Linee crocieristiche;

- Linee di traghetti per le isole maggiori (Sardegna, Sicilia, Corsica);
- Linee di collegamento con le isole minori (Pontine).

Con riferimento a tali tipologie si possono individuare sistemi a rete in cui l'elemento comune di definizione del sistema siano i collegamenti principali:

Il sistema Civitavecchia – Fiumicino - Gaeta: la rete dei terminali crocieristici

Questo sistema portuale è caratterizzato per essere capolinea sia di crociere che di traghetti per le isole maggiori. Entrambe le località portuali sono al servizio dello stesso mercato, sia che si tratti del mercato vacanziero per le isole maggiori, sia del mercato del turismo internazionale diretto alle località romane.

Il sistema Anzio – Formia – Ponza – Ventotene: la rete dei collegamenti con le isole

Si tratta di un sistema che comprende tutte le località regionali del continente permanentemente collegate con le isole Pontine.

Il sistema Gaeta/Formia – Anzio – Fiumicino – Civitavecchia: la rete dei collegamenti costieri

Lo sviluppo delle "Metropolitane del mare" per il trasporto misto di passeggeri e merci può trovare una idonea realizzazione in una rete di linee marittime che collegano regolarmente (in modo permanente o stagionale) le diverse località portuali della Regione.

Il sistema Anzio – Nettuno – S. Felice – Terracina – Ponza – Ventotene: la rete del diporto maggiore

Dal punto di vista turistico è definibile un sistema costituito da un circuito marittimo di collegamento con località di particolare attrattività turistica, quale quelli indicate.

Più in generale, i porti turistici presenti nel territorio regionale laziale sono elencati nella tabella seguente:

Tabella 3.6.2. Elenco dei porti turistici presenti nella Regione Lazio

PORTI TURISTICI	COMUNE
Riva di Traiano	Civitavecchia
Porto di Nettuno	Nettuno
Base nautica Flavio Gioia	Gaeta
Darsena Romana	Civitavecchia
Darsena Traiano	Fiumicino
Fiumara Grande	Fiumicino
S. Felice Circeo	S. Felice Circeo
S. Maria	Gaeta
Caposele	Formia
Porto di Formia	Formia
S. Marinella	S. Marinella
Anzio	Anzio
Terracina	Terracina
Foce Fiora	Montalto di Castro
Ladispoli	Ladispoli
Porto di Roma	Fiumicino
Gaeta	Gaeta

Per quanto riguarda le Isole, i porti turistici presenti risultano essere:

Tabella 3.6.3. Porti turistici nelle Isole

PORTI TURISTICI	COMUNE
Porto Romano	Ventotene
Porto di Ponza	Ponza
Porto nuovo di Ventotene	Ventotene
Cala dell'acqua	Ponza

4 Analisi e produzione dei rifiuti

4.1 La Fonte dei dati

L'analisi della produzione dei rifiuti si basa sulla raccolta delle informazioni da fonte ufficiale utili alla predisposizione del modello di previsione della produzione dei rifiuti stessi.

Anche in questo caso, come per i dati relativi al precedente capitolo le informazioni raccolte, sono state organizzate per dettaglio comunale e poi presentate con dettaglio provinciale.


I dati relativi alla produzione dei rifiuti raccolti sono i seguenti (fra parentesi la Fonte):

- Totale RU, R indifferenziati e RD, su base provinciale, anno 2003 (APAT/ONR: Rapporto Rifiuti 2004)
- Totale RU, R indifferenziati e RD, su base provinciale, anno 2004 (APAT/ONR: Rapporto Rifiuti 2005)
- Totale RU, R indifferenziati e RD, su base provinciale, anno 2005 (APAT/ONR: Rapporto Rifiuti 2006)
- Totale RU, R indifferenziati e RD, su base comunale, anno 2006 (APAT: Rapporto Rifiuti 2007)
- Totale RU, R indifferenziati e RD, su base comunale, anno 2007 (ISPRA: Rapporto Rifiuti 2008)
- Totale RU, R indifferenziati e RD, su base comunale, anno 2008 (Elaborazione dati DGR 376 del 07/08/2010 – Approvazione delle percentuali di raccolta differenziata raggiunte da ciascun Comune del Lazio nell'anno 2008);
- Totale R indifferenziati su base regionale, anno 2009 (Dichiarazioni del tributo di conferimento in discarica per l'anno 2009 e ricognizioni gestori);
- RD su base comunale, anno 2009 (Ricognizione gestori delle raccolte della Regione Lazio);
- Composizione merceologica dei rifiuti da RD, su base comunale, anno 2006 (elaborazioni ISPRA)
- Composizione merceologica dei rifiuti da RD, su base comunale, anno 2007 (elaborazioni ISPRA)

4.2 La produzione dei rifiuti

Nel 2008 in Regione sono state prodotte oltre 3,3 milioni di tonnellate di rifiuti urbani, con una produzione pro capite media regionale di 601,7 kg\abitante\anno, collocandosi tra le prime cinque regioni per produzione pro capite (Figura 4.2-1).

Figura 4.2-1. Produzione pro capite di rifiuti per regione. Anno 2008



Fonte: ISPRA, Rapporto rifiuti 2009

La Tabella 4.2.1 evidenzia che quasi il 77% della produzione regionale è concentrata nella provincia di Roma dove si registra anche il livello di più alto di produzione pro capite (648 kg/ab/anno).


Tabella 4.2.1 Produzione di rifiuti. Dati per provincia (Anno 2008)

Provincia	Rifiuti prodotti (t)	% di Rifiuti prodotti per provincia	produzione pro capite
Frosinone	222.987	6,59%	448,7
Latina	317.750	9,38%	495,1
Rieti	79.661	2,35%	501
Roma	2.601.875	76,85%	648,3
Viterbo	163.563	4,83%	518,4
Totale	3.385.837	100,00%	601,7

Fonte: Elaborazione Regione Lazio Det. 376 del 07/08/2010


Le province di Roma e Latina presentano valori di produzione pro capite abbastanza elevati rispetto al panorama nazionale, collocandosi rispettivamente al 21-esimo e al 28-esimo posto rispetto alle provincie capoluogo di regione italiane per produzione procapite annua; al contrario le provincie di Viterbo, Rieti e Frosinone registrano valori di produzione pro capite inferiore alla media nazionale (Figura 4.2-2) e inferiori alla maggior parte delle provincie capoluogo di regione (collocandosi rispettivamente 61-esima, 81-esima e 101-esima).

Figura 4.2-2. Produzione pro capite di rifiuti urbani per provincia (Anno 2008)



Fonte: Elaborazione Regione Lazio Det. 376 del 07/08/2010

La Figura 4.2-3 mostra la produzione pro capite di rifiuti urbani per comune, la Tabella 4.2.2 i 15 comuni con la produzione pro capite più elevata.


Figura 4.2-3. Produzione pro capite di rifiuti urbani. Anno 2008

Fonte: Elaborazione Regione Lazio Det. 376 del 07/08/2010

Tabella 4.2.2. Comuni con la più elevata produzione di rifiuti pro capite nel 2007

Comune	Provincia	Comune	Provincia	Comune	Provincia
San Felice Circeo	Latina	Ventotene	Latina	Fiumicino	Roma
Sperlonga	Latina	Montalto di Castro	Viterbo	Capranica Prenestina	Roma
Canterano	Roma	Piglio	Frosinone	Ponza	Latina
Nemi	Roma	Ardea	Roma	Anzio	Latina
Filettino	Frosinone	Santa Marinella	Roma	Trevigiano Romano	Roma


Considerando per la sola produzione dei rifiuti il periodo 1996-2008 si evidenzia per la regione una tendenza crescente fra il 1996 ed il 2001 (media annua +3,7%) e fra il 2004 ed il 2006, con incrementi più contenuti negli ultimi due anni di osservazione. Nel periodo 2002-2003 la produzione dei rifiuti urbani diminuisce nel Lazio di 0,8% in media annua.

Figura 4.2-4. Andamento della produzione totale rifiuti nel Lazio

Fonte: Elaborazione su dati ISPRA e Regione Lazio

La crescita della produzione dei rifiuti regionale risente ovviamente del profilo di crescita della provincia di Roma e, all'interno di tale area, del comune di Roma (vedi Figura 4.2-5). Rispetto al dato regionale, quello provinciale di Roma evidenzia un periodo più lungo di diminuzione della produzione dei rifiuti (dal 2001 al 2003).


Figura 4.2-5 Andamento della produzione totale dei rifiuti urbani nella provincia di Roma



Fonte: Elaborazione su dati ISPRA

La provincia di Roma, insieme a quella di Viterbo, sulla base dei dati ISPRA, evidenzia poi una flessione della produzione anche nel 2007 rispetto al 2006 (vedi Figura 4.2-6).

Figura 4.2-6 Andamento della produzione totale dei rifiuti urbani per provincia (dati in tonnellate)



Fonte: Elaborazione su dati ISPRA

4.2.1 Composizione merceologica dei rifiuti

Per ricostruire una rappresentazione merceologica della produzione totale di rifiuti si utilizza il dato di composizione merceologica del rifiuto urbano indifferenziato più significativo. Il dato di riferimento è rappresentato da un benchmarking dei dati di analisi merceologiche effettuate per l'elaborazione dei piani provinciali di Rieti e Latina e da specifiche indagini merceologiche effettuate dai gestori per quanto concerne il Comune di Roma. In particolare le fonti dei dati sono:

- Provincia di Latina "realizzazione degli impianti per il ciclo integrato di smaltimento dei rifiuti urbani della

- provincia di latina con ricorso alla finanza di progetto- studio di prefattibilita' tecnica ed economica- 2008"
- Provincia di Rieti "Piano provinciale gestione dei rifiuti 2008"
 - Ama Spa Roma "La composizione merceologica dei rifiuti raccolti da AMA Spa anno 2006"
 - Provincia di Roma Osservatorio Provinciale Rifiuti "La composizione merceologica dei rifiuti nell'ambito territoriale dei comuni della Provincia di Roma, anno 2006"

La stima della composizione del rifiuto urbano prodotto nel 2008 per le aree geografiche di cui si dispone dei dati sono riportate nella Tabella 4.2.3.

Tabella 4.2.3. Composizione del rifiuto urbano prodotto nel 2008

Materiale	Roma %	Prov. Roma %	Latina %	Rieti %
Carta e cartone	28,7	23,7	22,5	27,0
Vetro	5,7	8,0	8,1	7,0
Plastica	11,2	12,3	15,2	12,0
Metalli ferrosi e non ferrosi	2,5	4,0	2,4	6,5
Tessili ⁷	8,8	8,0	7,9	3,0
Altre RD ⁸	2,2	9,5	2,5	2,0
Sostanza organica	23,1	30,8	31,4	30,0
Legno e potature urbane	6,0	3,8	4,8	8,0
Altro (Sottovaglio)	11,9	0,0	5,3	4,5
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0

Fonte: Ama Spa Roma, Provincia di Latina, Provincia di Rieti

La stima della composizione a livello regionale è stata ottenuta come media ponderata, rispetto alla produzione di rifiuti urbani del 2008, delle percentuali riportate nella Tabella 4.2.3.


Così facendo la stima della composizione merceologica media rifiuti urbani prodotti sul territorio regionale è riportata nella Figura 4.2-7 e nella Tabella 4.2.4.

⁷ La frazione "tessile" comprende tessuti sanitari, tessuti accessori e abbigliamento, gomma, pelle e cuoio.

⁸ La frazione "Altre RD" comprende ex RUP - Ingombranti e altro non classificabile.

Tabella 4.2.4 Stima della composizione media rifiuti urbani prodotti sul territorio regionale

Frazione merceologica	%
Carta e cartone	26,6
Vetro	6,6
Plastica	11,9
Metalli ferrosi e non ferrosi	3,0
Tessili*	8,3
Altre RD**	4,2
Sostanza organica	26,2
Legno e potature urbane	5,3
Altro (Sottovaglio)	7,8
Totale	100,0

Figura 4.2-7

*La frazione "tessili" comprende tessili sanitari, tessili accessori e abbigliamento, gomma, pelle e cuoio.

**La frazione "Altre RD" comprende ex RUP - Ingombranti e altro non classificabile.

Le stime ottenute potrebbero essere soggette a distorsioni dovute a:

- mancanza dei dati a copertura dell'intero territorio regionale⁹
- diversa aggregazione delle singole frazioni operata dalle diverse fonti dei dati.

La diversa aggregazione delle singole frazioni non sembra inficiare i dati di stima, infatti il dato ottenuto risulta in linea con la composizione merceologica nazionale.

È opportuno sottolineare che queste stime non tengono conto della possibile evoluzione dei consumi della popolazione laziale e dunque della conseguente composizione futura dei rifiuti.

Applicando i dati riportati in Tabella 4.2.4 al dato di produzione totale dei rifiuti urbani del 2008 si ottiene la stima della composizione dei rifiuti urbani prodotti sul territorio regionale per il 2008, riportata in Tabella 4.2.5.

Tabella 4.2.5. Stima della composizione dei rifiuti urbani (anno 2008)

Frazione merceologica	RSU (t/a)
Carta e cartone	900.043
Vetro	223.489
Plastica	404.363
Metalli ferrosi e non ferrosi	101.203
Tessili*	282.166
Altre RD**	142.234
Sostanza organica	888.320
Legno e potature urbane	180.408
Altro (Sottovaglio)	263.611
Totale	3.385.837

⁹ Per quanto riguarda la mancanza di informazione a copertura dell'intero territorio regionale, tuttavia, i dati a nostra disposizione coprono l'88,7% della produzione totale di rifiuti urbani della regione nel 2006, dunque si può verosimilmente ipotizzare che il dato campionario a nostra disposizione sia rappresentativo della produzione regionale totale.

4.3 L'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani

La pianificazione della gestione della raccolta dei rifiuti urbani da parte della Regione, non può prescindere dal considerare come presupposto essenziale la distinzione tra rifiuti urbani assimilabili e non assimilabili. I primi riguardano generalmente le utenze domestiche e le non domestiche fino ai limiti di superficie assimilabile stabiliti dal D. Lgs. 152/06. In particolare l'art. 195 comma 2, lettera e) come modificato a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 16/01/2009 n. 4¹⁰ e del D. L. 208/08 convertito in L.13/09 stabilisce tra le competenze dello Stato:

«e) La determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani. Ai rifiuti assimilati, entro diciotto mesi, si applica esclusivamente una tariffazione per le quantità conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani Art.5 c.2 del D. L. 208/08 convertito in L.13/09 (entrato in vigore il 27/3/09) (...)».

Sempre in base a tale articolo "Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 114 del 1998. (...) Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti, entro novanta giorni, i criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani". Il punto 1 implica in primo luogo la necessità di individuare aree pertinenti all'interno dell'area produttive da destinare alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani assimilati. Per quanto riguarda invece il punto 2, l'art. 195 lascia dei margini di libertà nell'interpretazione, poiché fa riferimento a *superficie due volte superiore ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 114 del 1998*.

Nel decreto citato infatti si legge:

"Ai fini del presente decreto si intendono: [...]"

d) per esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti".

Pertanto la superficie è assimilabile fino a 300 mq (150 mq* 2) nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 e 500 mq (250 mq*2) nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.

Le utenze non domestiche che superano tali limiti rientrano nella categoria dei rifiuti non assimilabili, i quali non essendo di pertinenza del gestore pubblico e collocandosi al di fuori del regime di privativa, rispondono alle leggi del libero mercato. Qualora dunque alla luce delle modifiche del Decreto Ambientale, una quota di rifiuti attualmente compresi tra gli urbani, uscisse dalla sfera di gestione del soggetto pubblico e venisse lasciata alle dinamiche di mercato, questo quantitativo non ricadrebbe nella sfera della pianificazione.

La norma porta numerose conseguenze soprattutto in materia di imballaggi. I flussi di imballaggi secondari e terziari, provenienti in massima parte dalle attività produttive, sono normalmente raccolti in modo differenziato dal gestore, spesso attraverso convenzioni con raccoglitori terzi: escluderli dal circuito di raccolta pubblica a favore del mercato potrebbe causare una riduzione delle percentuali di raccolta differenziata. E' evidente, infatti, che tutti i meccanismi di assimilazione tendono, in linea generale, ad intercettare il quantitativo massimo di imballaggi provenienti dal sistema produttivo: gli imballaggi rappresentano una delle principali frazioni merceologiche valorizzabili ed avviabili al recupero, inoltre sono fondamentali per incrementare le percentuali di RD.

L'incidenza delle modifiche dell'art. 195 si avverte, necessariamente, sui modelli di raccolta dei rifiuti urbani: il tradizionale sistema a cassonetti dovrà essere molto ridimensionato, divenendo un modello instabile e di difficile controllo in riferimento a conferimenti non provenienti da superfici esenti da tariffazione. Il costo di gestione del servizio perciò non sarà più commisurabile al gettito. Il modello di raccolta porta a porta diventa una soluzione sostenibile anche come conseguenza delle nuove tendenze legislative.

In generale l'obbligo di raggiungere alti obiettivi di raccolta differenziata nel corso dei prossimi anni, impone la necessità di ripensare l'intero sistema organizzativo del servizio in una chiave diversa, che renda raggiungibili gli obiettivi posti dalla normativa e, allo stesso tempo, permetta alle amministrazioni locali ed ai gestori di continuare a svolgere il servizio in termini di efficienza, efficacia ed economicità. Del resto, in base ai nuovi regolamenti in materia di assimilazione, si presenta anche il problema di quelle aree con promiscuità di soggetti, nelle quali cioè convivono utenze domestiche ed industriali.

¹⁰ Decreto correttivo del D.Lgs. 152/2006.

In queste aree devono essere proposte soluzioni nuove in base allo studio delle singole realtà territoriali. La scelta dell'“assimilazione attiva” è quella spesso preferita sia per garantire l'omogeneità del servizio, sia perché consente una notevole semplificazione amministrativa per le utenze non domestiche. Questo tipo di processo è caratterizzato da conferimenti in forma differenziata e controllata da parte delle piccole e medie utenze produttive e alla contestuale organizzazione di circuiti di raccolta rivolti alle grandi utenze (commerciali ma anche produttive) con servizi dedicati (container o contenitori posizionati all'interno delle pertinenze dell'utenza) orientati al recupero piuttosto che al mero smaltimento.

4.4 Il metodo di certificazione

Il metodo standardizzato di certificazione della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani è stato approvato dalla Regione Lazio con deliberazione n 310 del 08/05/2009 e successivamente aggiornato con Deliberazione n. 375 del 07/08/2010.

Le tipologie di rifiuti urbani da considerare ai fini dell'adozione del Metodo standard sono le seguenti:

15	<i>RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)</i>
15 01	imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)
15 01 01	imballaggi in carta e cartone
15 01 02	imballaggi in plastica
15 01 03	imballaggi in legno
15 01 04	imballaggi metallici
15 01 05	imballaggi in materiali compositi
15 01 06	imballaggi in materiali misti
15 01 07	imballaggi in vetro
15 01 09	imballaggi in materia tessile
15 01 10*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
15 01 11*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti
15 01 99	altre frazioni non specificate altrimenti
16	<i>RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO</i>
16 06	batterie ed accumulatori
16 06 01*	batterie al piombo
16 06 02*	batterie al nichel-cadmio
16 06 03*	batterie contenenti mercurio
17	<i>RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)</i>
17 01	cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
17 09	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
20	<i>RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA</i>
20 01	frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)
20 01 01	carta e cartone
20 01 02	vetro
20 01 08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 01 10	abbigliamento
20 01 21*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
20 01 11	prodotti tessili
20 01 23*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
20 01 25	oli e grassi commestibili
20 01 26*	oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25
20 01 27*	vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
20 01 28	vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27
20 01 31*	medicinali citotossici e citostatici
20 01 32	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31
20 01 33*	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie
20 01 34	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33
20 01 35*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi (6)

20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35
20 01 37*	legno, contenente sostanze pericolose
20 01 38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
20 01 39	plastica
20 01 40	metallo
20 01 99	altre frazioni non specificate altrimenti
20 02	rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)
20 02 01	rifiuti biodegradabili
20 03	altri rifiuti urbani
20 03 01	rifiuti urbani non differenziati
20 03 02	rifiuti dei mercati
20 03 03	residui della pulizia stradale
20 03 07	rifiuti ingombranti
20 03 99	rifiuti urbani non specificati altrimenti

Fonte: Stralcio C.E.R. 2002 – Rifiuti Urbani

Secondo il metodo standard il calcolo della percentuale di efficienza di rifiuti raccolti in maniera differenziata è ottenuto applicando la seguente funzione:

$$RD(\%) = \frac{RD}{RD + RU_{ind} + I} * 100$$

Dove

RD: RACCOLTA DIFFERENZIATA. Si ottiene come somma dei kilogrammi di rifiuti urbani raccolti fin dall'origine in modo separato, raggruppati in più frazioni merceologiche fra loro omogenee e che vengono avviati al recupero/riciclo e corrisponde alle seguenti tipologie di rifiuto:

- *raccolta monomateriale e multimateriale* destinata al riutilizzo, riciclaggio, recupero di materia. Nel caso della carta e del cartone, la quota totale comprende anche le altre tipologie di rifiuti cellulose raccolti congiuntamente ad essi
- *rifiuti organici* provenienti da utenze domestiche e non domestiche (rifiuti assimilati)
- *rifiuti della frazione verde* derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato e destinati al recupero
- *rifiuti provenienti dalla raccolta selettiva di frazioni merceologiche omogenee pericolose* per una separata gestione (es. pile, batterie al piombo esauste, accumulatori, farmaci scaduti, toner, contenitori etichettati T/FC)
- *rifiuti ingombranti* (solo quelli effettivamente avviati a recupero)
- *rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)* conferiti presso le isole ecologiche comunali, sia dai cittadini che dai distributori in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 151/2005
- *indumenti ed abiti usati* (es. abiti, coperte, scarpe, etc.) raccolti dal servizio pubblico
- *oli vegetali esausti* provenienti da flussi domestici e da pubblici esercizi, raccolti con appositi contenitori
- *rifiuti inerti*, classificati con i codici CER 17 01 07 e 17 09 04, derivati da attività di manutenzione e di ristrutturazione di civili abitazioni, raccolti presso le stazioni ecologiche comunali, contribuiscono alla determinazione della percentuale R.D. sommandoli al totale raccolto in modo differenziato avviati al recupero, nonché al totale dei rifiuti prodotti, per una quantità non superiore alla quantità ottenuta moltiplicando 5 kg/ab/anno per il numero di abitanti residenti del Comune nell'anno in esame.

RU_{ind}: RACCOLTA URBANA INDIFFERENZIATA. Si ottiene sommando i chilogrammi di rifiuti urbani raccolti in maniera indistinta (senza separazione) e corrisponde ai rifiuti derivanti da:

- *spazzamento*: di strade pubbliche; di strade private solo se soggette a uso pubblico; di spiagge marittime, lacuali

e rive dei corsi d'acqua

- pulizia zone cimiteriali
- rifiuti urbani misti indifferenziati

I : Rifiuti ingombranti destinati a smaltimento.

4.5 La raccolta differenziata

In valore assoluto la raccolta differenziata nel 2008 si attesta a 490 mila tonnellate, corrispondenti al 15% del totale dei rifiuti urbani prodotti nella Regione Lazio nello stesso anno. I dati relativi alle diverse province (Tabella 4.5.1) sottolineano la grande variabilità esistente sul territorio regionale: si passa infatti da un percentuale di raccolta differenziata pari al 6% registrata nella provincia di Rieti al 16,8% della provincia di Latina.


Tabella 4.5.1. Raccolta differenziata. Dati per provincia (Anno 2008)

Provincia	Rifiuti prodotti (t)	Raccolta differenziata (t)	% di Raccolta differenziata
Frosinone	222.987	14.173	6,4%
Latina	317.750	51.643	16,8%
Rieti	79.661	4.602	6%
Roma	2.601.875	396.595	15,9%
Viterbo	163.563	21.517	13,5%
Totale	3.385.837	488.531	15%

Fonte: Elaborazione Regione Lazio Det. 376 del 07/08/2010 e ricognizione gestori.

Il 50% dei comuni non supera la quota del 5% di raccolta differenziata, 38 comuni superano il 20% e di questi soltanto 14 raggiungono la soglia del 40% (Figura 4.5-1).

Figura 4.5-1 Raccolta differenziata. Percentuali per comune



4.6 Modello di previsione di produzione dei rifiuti per gli anni 2011-2017 (scenario inerziale)

Per stimare il quantitativo di rifiuti che verranno prodotti nella regione Lazio nell'arco temporale 2010-2017 si sono sfruttate le relazioni esistenti tra la produzione di rifiuti in un certo territorio ed alcune variabili demografiche ed economiche rilevate sullo stesso territorio.

Questa metodologia di stima presuppone dunque l'esistenza di una relazione (funzione) che spieghi il fenomeno studiato (produzione di rifiuti urbani) attraverso alcune variabili di cui sia possibile reperire i dati storici e le previsioni future. Formalmente possiamo scrivere:

$Y_t = f(X_{1,t}, X_{2,t}, \dots, X_{n,t})$, dove Y_t rappresenta i rifiuti prodotti nell'anno t nel Lazio e $X_{1,t}, X_{2,t}, \dots, X_{n,t}$ rappresentano i valori assunti nell'anno t delle variabili che si pensa possano influenzare la produzione di rifiuti. La funzione f che lega la produzione di rifiuti (variabile dipendente) alle altre grandezze X (variabili indipendenti) è stata scelta di tipo lineare, poiché l'analisi descrittiva dei dati di produzione a nostra disposizione mostrano un andamento lineare.

Si ipotizza inoltre che la produzione di rifiuti possa dipendere da:

- popolazione
- livello di consumi
- PIL
- inflazione
- unità di lavoro
- presenze turistiche giornaliere

Il modello che si ottiene con queste ipotesi è un modello di regressione lineare multipla che si può così esprimere:

$$RSU_t = a + b_1 POP_t + b_2 CONS_t + b_3 PIL_t + b_4 INFL_t + b_5 UL_t + b_6 TUR_t \text{ dove:}$$

- RSU_t rappresenta i rifiuti prodotti nella Regione Lazio nell'anno t (variabile dipendente)
- POP_t è la popolazione residente nella Regione Lazio nell'anno t (variabile indipendente)
- $CONS_t$ sono i consumi delle famiglie nella Regione Lazio nell'anno t (variabile indipendente)
- PIL_t è il PIL nella Regione Lazio nell'anno t (variabile indipendente)
- $INFL_t$ è l'inflazione dell'anno t (variabile indipendente)
- TUR_t sono le presenze turistiche giornaliere nella Regione Lazio nell'anno t (variabile indipendente)
- $b_1, b_2, b_3, b_4, b_5, b_6$ sono i coefficienti associati dal modello alle variabili esplicative, che esprimono il contributo di ognuna delle variabili alla produzione dei rifiuti.

Dobbiamo però evidenziare che la stima dei rifiuti totali così ottenuta è affetta da distorsione dovuta all'autocorrelazione dei residui (la correlazione di un residuo con se stesso ritardato di k unità temporali). Ciò significa che l'errore di stima che commettiamo al tempo t non è un errore casuale ma è legato all'errore commesso al tempo t-1. Questo tipo di distorsione porta alla sistematica sottostima (o sovrastima) della variabile oggetto di studio.

Questo problema di covarianza non nulla dei residui di regressione è dovuto all'esistenza di relazioni dinamiche nei valori della variabile dipendente (la produzione totale di rifiuti) che non vengono spiegate dalle variabili esplicative immesse nel modello. Le cause della presenza di autocorrelazione possono essere molteplici.


Nel caso della produzione totale di rifiuti l'autocorrelazione è principalmente dovuta alla presenza di un trend nella variabile indipendente popolazione. Infatti il quantitativo di rifiuti prodotti in un certo anno su un dato territorio dipende principalmente dalla popolazione presente sullo stesso territorio nello stesso periodo temporale. La numerosità della popolazione dell'anno t è fortemente influenzata dalla numerosità della popolazione dell'anno t-1 mentre altre variabili come il tasso di natalità, il tasso di mortalità etc., hanno un'influenza minore.

La produzione totale di rifiuti prodotti su un certo territorio va dunque trattata come una variabile in cui il valore trovato per l'anno t non dipende soltanto dal valore delle variabili esplicative nell'anno t ma anche dai valori che la stessa produzione ha assunto nell'anno $t-1$.


Che la variabile "produzione di rifiuti totale" sia affetta da questo tipo di distorsione è evidente se si analizza la correlazione della serie storica della produzione totale di rifiuti attraverso la costruzione di un auto-correlogramma. Come si nota dalla Figura 4.6-1, che riporta sull'asse delle ascisse i ritardi temporali e sull'asse delle ordinate il coefficiente di auto correlazione tra i dati rilevati negli anni di osservazione, il valore di tale coefficiente decresce all'aumentare del ritardo temporale.

Ciò vuol dire che i valori della serie storica sono fortemente correlati a quelli della serie storica ritardata di un anno, poi un po' meno per quella ritardata di due anni e così via; ovvero il presente è influenzato dal passato recente, questo dal passato remoto e, in generale, si può dire che la serie presenta una tendenza di fondo.

Figura 4.6-1 Auto correlogramma della variabile "Rifiuti Totali"



Per risolvere il problema dell'autocorrelazione si possono seguire due strade. Possiamo stimare la produzione totale di rifiuti non attraverso un modello di regressione lineare ma utilizzando i modelli autoregressivi comunemente utilizzati nella trattazione delle serie storiche; oppure stimare la produzione pro capite di rifiuti invece che la produzione totale, così facendo ci si affranca dall'effetto "popolazione". Costruendo l'auto-correlogramma per la variabile "rifiuto pro capite" (Figura 4.6-2) si nota che i valori dell'auto correlazione variano oscillando entro una banda ma non seguendo una tendenza. Ciò significa che la serie non è significativamente correlata con le serie ritardate, ovvero che il passato non "spiega" il presente e che le variazioni annuali sono sostanzialmente casuali e spiegabili attraverso variabili esogene.

Figura 4.6-2 Auto correlogramma della variabile “Rifiuti Pro capite”

Si è dunque preferito impostare un modello per la stima del rifiuto pro capite invece che per la stima del rifiuto totale prodotto nella regione.

Formalmente invece di stimare direttamente RSU_t , cioè il quantitativo di rifiuti prodotti nell'anno t nel Lazio, si

stima $\left(\frac{RSU_t}{POP_t}\right)$ cioè la quantità di rifiuto pro capite del Lazio nell'anno t. Naturalmente la previsione annuale di

RSU_t viene effettuata sulla base della relazione $RSU_t = POP_t \cdot \left(\frac{RSU_t}{POP_t}\right)$.

Dunque la procedura per stimare il quantitativo di rifiuti prodotti nella Regione è costituita da due step: in primo luogo si deve stimare POP_t , la popolazione residente nella regione nell'anno t, poi $\left(\frac{RSU_t}{POP_t}\right)$, il rifiuto pro capite.


Per la stima della popolazione residente per gli anni 2009-2017 si è utilizzato il modello ISTAT, che propone tre diversi scenari di crescita: basso, medio, alto.

Tabella 4.6.1 Popolazione regionale prevista secondo i tre scenari di crescita e popolazione reale

Anno	Popolazione prevista Scenario Basso	Popolazione prevista Scenario Medio	Popolazione prevista Scenario Alto	Popolazione reale
2009	5.602.013	5.608.228	5.613.326	5.626.710
2010	5.641.150	5.652.624	5.662.483	
2011	5.670.477	5.688.179	5.703.804	
2012	5.690.267	5.714.842	5.736.991	
2013	5.704.045	5.736.227	5.765.633	
2014	5.715.351	5.756.074	5.793.626	
2015	5.724.144	5.774.301	5.820.840	
2016	5.730.597	5.791.023	5.847.344	
2017	5.734.804	5.806.291	5.873.142	

Fonte: Demo Istat, Previsioni della popolazione anni 2007-2050

La popolazione utilizzata per le stime successive è stata ottenuta applicando le variazioni annuali della popolazione stimata Istat con lo scenario di crescita media, alla popolazione reale residente nella regione Lazio nel 2009 (fonte: Demo Istat, popolazione residente al 1° Gennaio 2009). I dati ottenuti sono riportati nel grafico e nella tabella seguenti.

Figura 4.6-3 Evoluzione della popolazione 2007-2017. Confronto tra i diversi scenari e la popolazione stimata

Fonte: Elaborazioni su dati Istat

Tabella 4.6.2. Stima della popolazione anni 2007-2017

Anno	Stima Popolazione
2007	5.493.308*
2008	5.561.017*
2009	5.626.710*
2010	5.672.622
2011	5.709.969
2012	5.738.634
2013	5.762.220
2014	5.784.522
2015	5.805.438
2016	5.825.073
2017	5.843.459

*Dati reali

Per la stima del rifiuto pro capite è stata effettuata una preliminare analisi della correlazione tra le variabili che si riteneva potessero influenzare la produzione di rifiuti pro capite:

- popolazione regionale anni 1996-2008 (Fonte: Demo Istat, Ricostruzione intercensuaria della popolazione anni 1992-2001, e Demo Istat, Popolazione residente al 1° Gennaio, anni 2001-2008)
- livello di consumi (Fonte Istat: Conti economici regionali anni 1980-2004 e Istat: Conti economici regionali anni 2000-2008)
- PIL pro capite a prezzi costanti (base 1996) (Nostra elaborazione su dati: Istat: Conti economici regionali anni 1980-2004 e Istat: Conti economici regionali anni 2000-2008)
- inflazione (base 1996)
- unità di lavoro settore agricoltura (Fonte Istat: Conti economici regionali anni 1980-2004 e Istat: Conti economici regionali anni 2000-2008)
- unità di lavoro settore industria (Fonte Istat: Conti economici regionali anni 1980-2004 e Istat: Conti economici regionali anni 2000-2008)
- unità di lavoro totali (Fonte Istat: Conti economici regionali anni 1980-2004 e Istat: Conti economici regionali anni 2000-2008)
- presenze turistiche giornaliere (Fonte Istat: Capacità e movimento degli esercizi ricettivi anni 1996-2007)

Da questa analisi è emerso che le variabili che risultano maggiormente correlate con la produzione di rifiuti pro capite sono: il Pil pro capite a prezzi costanti (base 1996), l'inflazione (base 1996), le presenze turistiche e le unità di lavoro totali. Per evitare problemi di collinearità dovuti all'inserimento nel modello sia del Pil che dell'inflazione (le due variabili sono fortemente correlate tra di loro) è stato inserito solo il Pil.

Si è proceduto poi alla stima del modello di regressione utilizzando i dati storici dal 1996 al 2007 con metodo stepwise, eliminando successivamente le variabili che risultavano essere non significative ad un livello del 95%.

Il modello ottenuto è del tipo: $\left(\frac{RSU_t}{POP_t}\right) = \alpha + \beta \left(\frac{PIL_t}{POP_t}\right)$, i risultati del modello sono riportati nelle tabelle seguenti.

Tabella 4.6.3. Statistica della regressione

<i>Statistica della regressione</i>	
R multiplo	0,95
R al quadrato	0,91
R al quadrato corretto	0,90
Errore standard	0,02
Osservazioni	13


Tabella 4.6.4. Analisi della varianza

	<i>gdl</i>	<i>SQ</i>	<i>MQ</i>	<i>F</i>	<i>Significatività F</i>
Regressione	1	22455,94	22455,94	175,97	1,13E-07
Residuo	10	1276,15	127,62		
Totale	11	23732,09			

Tabella 4.6.5. Stima dei coefficienti

<i>Coefficienti</i>	<i>Coefficienti</i>	<i>Errore standard</i>	<i>Stat t</i>	<i>p-value</i>	<i>Inferiore 95%</i>	<i>Superiore 95%</i>
Intercetta	-7,39	1,31	-5,65	0,00	-10,27	-4,51
PIL costante (base 1996)	1,37	0,13	10,50	0,00	1,08	1,66

I risultati di riepilogo (Tabella 4.6.3) mostrano un R^2 pari al 95% e un R^2 corretto pari al 90% che indicano nel complesso un buon adattamento del modello ai dati. L'analisi della varianza (Tabella 4.6.4) evidenzia la significatività del modello usato¹¹, mentre dalla stima dei coefficienti (Tabella 4.6.5) si evince l'alta significatività del coefficiente associato al Pil. Il valore di tale coefficiente è pari a 1,37 ciò significa che, secondo il modello adottato di regressione lineare nei logaritmi, all'aumento dell' 1% del Pil (costante con base 1996) corrisponde un aumento della produzione di rifiuti urbani del 1,37%.

Figura 4.6-4 Produzione di rifiuti nella Regione Lazio anni 1996-2008. Confronto tra dati reali e dati stimati

Una volta stimati i coefficienti α e β del modello attraverso i dati storici si è provveduto alla stima della produzione dei rifiuti nella regione Lazio tra il 2011 e il 2017.

Per gli anni 2009 – 2010 il valore della produzione di rifiuti urbani è derivato dall'elaborazione delle dichiarazioni dei tributi per il conferimento in discarica e dalle ricognizioni effettuate con i gestori.

I dati necessari per la stima sono il Pil tra il 2011 e il 2017 e la stima della popolazione nello stesso arco

¹¹ Perché il modello sia significativo si deve ottenere un $p\text{-value} < 0.05$.

temporale.

Poiché non esistono dati di previsione del Pil a livello regionale per il Lazio sono stati utilizzati i dati di previsione nazionali (fonte: DPEF 2009-2013 e aggiornamento DPEF 2010 Ministero dell'Economia e delle Finanze) fino al 2013 e dal 2013 al 2017 si è supposta una variazione costante ed uguale all'1,2%.

Tabella 4.6.6 Stima della popolazione, PIL costante e PIL pro capite

Anno	Popolazione	PIL costante (base 1996) (€)	PIL Pro capite (€/ab anno)
2010	5.672.622	123.199.755.142	21.718
2011	5.709.969	123.806.650.488	21.683
2012	5.738.634	124.416.535.466	21.681
2013	5.762.220	125.029.424.803	21.698
2014	5.784.522	126.529.777.901	21.874
2015	5.805.438	128.048.135.236	22.057
2016	5.825.073	129.584.712.858	22.246
2017	5.843.459	131.139.729.413	22.442

Tabella 4.6.7 Stima della produzione di rifiuti urbani nella Regione Lazio. Anni 2009-2017

Anno	Stima Rifiuti Prodotti (t)
2009	3.429.824*
2010	3.423.641*
2011	3.439.013
2012	3.455.869
2013	3.473.636
2014	3.522.796
2015	3.572.889
2016	3.623.918
2017	3.675.893

* Dati reali: elaborazione dichiarazioni tributo per il conferimento in discarica e ricognizioni effettuate con i gestori.

Per passare dalla stima regionale al dettaglio provinciale si è suddiviso il valore di produzione ottenuto a livello regionale nelle 5 province laziali applicando gli stessi pesi calcolati per il 2008 (vedi Tabella 4.2.1).

4.7 Previsione delle produzioni di rifiuti per gli anni 2011-2017 (scenario inerziale)


Applicando il modello di previsione descritto si ottengono, a livello provinciale, le stime riportate nella Tabella 4.7.1.

Tabella 4.7.1 Stima della produzione di rifiuti nella Regione Lazio tra il 2011 e il 2017. Dati per provincia

Anno	Rifiuti stimati (t)					
	Frosinone	Latina	Rieti	Roma	Viterbo	Lazio
2011	224.757	323.299	80.249	2.644.777	165.932	3.439.013
2012	225.859	324.883	80.643	2.657.740	166.745	3.455.869
2013	227.020	326.554	81.057	2.671.404	167.602	3.473.636
2014	230.233	331.175	82.204	2.709.210	169.974	3.522.796
2015	233.506	335.884	83.373	2.747.734	172.391	3.572.889
2016	236.841	340.681	84.564	2.786.978	174.853	3.623.918
2017	240.238	345.568	85.777	2.826.950	177.361	3.675.893

Per ogni provincia si è poi suddiviso la produzione stimata tra i vari comuni utilizzando come pesi i pesi comunali del 2008.

Figura 4.7-1. Rifiuti prodotti nella Regione Lazio: confronto tra dati reali e stima inerziale



PARTE SECONDA¹² – IL SISTEMA REGIONALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

5 Organizzazione e strutture dei servizi di raccolta

Complessivamente, nel territorio del Lazio sono attive diverse metodologie e sistemi di servizi di raccolta differenziata dei rifiuti.

Da un'analisi dei servizi attivi nella Regione Lazio, condotta rilevando i dati forniti da uffici competenti, emerge una netta prevalenza della tipologia stradale, basata sull'utilizzo di attrezzature di grandi volumetrie, posizionate su suolo pubblico e di libero accesso.

5.1 Materiali raccolti

Prevalentemente i materiali che vengono raccolti sono:

- carta cartone
- vetro
- imballaggi in plastica
- metalli
- rifiuti indifferenziati

La raccolta dell'organico è ancora poco diffusa nella Regione Lazio, anche a causa della mancanza di destinazioni sul territorio.

In alcuni casi si effettua la raccolta monomateriale dei metalli, mentre in molti comuni tale raccolta è accorpata a quella del vetro o degli imballaggi in plastica. Nel Comune di Roma è invece attivo un servizio stradale multimateriale per vetro, plastica e metalli.

In alcuni Comuni il tipo di servizio si può definire "misto", perché in alcuni quartieri si effettua il porta a porta, mentre in altri permangono servizi di tipo stradale.

È questo il caso per esempio del Comune di Roma, dove circa 420.000 abitanti (a settembre 2010) hanno servizi domiciliari. Altri esempi sono dati da Frosinone, Ladispoli, Viterbo.

Esiste quindi una tendenza di trasformazione dei servizi da stradali a domiciliari, ma al momento tale fenomeno è piuttosto limitato.

5.2 Tipologia raccolta (stradale/domiciliare/prossimità, monomateriale /multimateriale)

Nelle tabelle seguenti si riporta nel dettaglio la tipologia di raccolta rilevata per i 162 comuni analizzati.

¹² Per la definizione di Ambito Territoriale Ottimale (ATO) si veda il capitolo 7.

Tabella 5.2.1. Tipologie di servizi di raccolta rifiuti svolti sui comuni esaminati

Nota: str: sistema di raccolta stradale; dom: sistema di raccolta domiciliare; misto: sistema di raccolta misto.

COMUNE	ab.	GESTORE	ORGANICO	CARTA E CARTONE	VETRO	PLASTICA	METALLI	RSU
Acuto	1.907	GAJA		str	str	str		str
Afile	1.609	Romana Maceri		str	str	str	str	str
Agosta	1.726	Romana Maceri		str	str	str	str	str
Allumiere	4.250	Romana Maceri		str	str	str	str	str
Anticoli Corrado	935	Romana Maceri		str	str	str	str	str
Antrodoco	2.806	A.M.A.		str	str	str		str
Anzio	50.053	Romana Maceri		str	str	str	str	str
Arcinazzo Romano	1.488	Romana Maceri		str	str	str	str	str
Ardea	39.545	Romana Maceri		str	str	str	str	str
Ariccia	18.256	ASP Ciampino	dom	dom	dom	dom		dom
Arsoli	1.673	Romana Maceri		str	str	str	str	str
Artena	13.369	GAJA		misto	misto	misto		misto
Bellegra	3.067	Romana Maceri		str	str	str	str	str
Borbona	654	ASM Rieti		str	str	str		str
Bracciano	17.641	Romana Maceri		str	str	str	str	str
Camerata Nuova	487	Romana Maceri		str	str	str		str
Campagnano di Roma	10.400	DTV srl		str	str	str		str
Canale Monterano	3.736	A.M.A. Servizi Ambientali		misto	misto	str		str
Cantalice	2.822	ASM Rieti		str	str	str		str
Cantalupo in Sabina	1.730	A.M.A.		str	str	str		str
Canterano	356	Romana Maceri		str	str	str	str	str
Capena	8.286	DTV srl		str	str	str		str
Capranica	6.376	GAJA		str	str	str		str
Carpineto Romano	4.845	GAJA		misto	misto	misto		misto
Casape	784	Romana Maceri		str	str	str	str	str
Casaprota	767	A.M.A.		str	str	str		str
Castel Gandolfo	8.789	Romana Maceri		str	str	str	str	str

COMUNE	ab.	GESTORE	ORGANICO	CARTAE CARTONE	VETRO	PLASTICA	METALLI	RSU
Castel Madama	7.382	Romana Maceri		str	str	str	str	str
Castel San Pietro Romano	842	ASP Ciampino		str	str	str		str
Castel Sant'Angelo	1.231	A.M.A.		str	str	str		str
Castelnuovo di Farfa	1.032	A.M.A.		str	str	str		str
Castelnuovo di Porto	8.456	DTV srl		str	str	str		str
Cave	10.438	A.M.A. Servizi Ambientali		misto	misto	str		str
Cerreto Laziale	1.158	Romana Maceri		str	str	str	str	str
Cervara di Roma	492	Romana Maceri		str	str	str	str	str
Ciampino	38.247	ASP Ciampino	dom	dom	dom	dom		dom
Ciciliano	1.400	Romana Maceri		str	str	str	str	str
Cineto Romano	668	Romana Maceri		str	str	str	str	str
Cittareale	481	ASM Rieti		str	str	str		str
Civitavecchia	52.422	Romana Maceri		str	str	str	str	str
Civitella San Paolo	1.747	DTV srl		str	str	str		str
Colleferro	22.065	GAIA		str	str	str		str
Colli sul Velino	499	ASM Rieti		str	str	str		str
Colonna	3.678	GAIA		misto	misto	misto		misto
Contigliano	3.495	A.M.A. Servizi Ambientali		misto	misto	str		str
Fara in Sabina	12.517	A.M.A. Servizi Ambientali		misto	misto	str		str
Ferentino	21.116	Sangalli	misto	misto	misto	misto		misto
Fiano romano	11.756	DTV srl		str	str	str		str
Filacciano	549	DTV srl		str	str	str		str
Fiuggi	9.510	GAIA		str	str	str		str
Fonte Nuova	26.739	Gesepu		str	str	str	str	str
Forano	2.970	A.M.A.		str	str	str		str
Formello	11.944	A.M.A. Servizi Ambientali		misto	misto	misto		misto
Formello	11.944	DTV srl		str	str	str		str
Formia	37.477	A.M.A. Servizi Ambientali		misto	misto	misto		misto
Frascati	20.935	GAIA		misto	misto	misto		misto
Frasso Sabino	677	A.M.A.		str	str	str		str
Frosinone	48.747	Sangalli	misto	misto	misto	misto		misto

COMUNE	ab.	GESTORE	ORGANICO	CARTA E CARTONE	VETRO	PLASTICA	METALLI	RSU
Galliciano nel Lazio	5.692	ASP Ciampino		str	str	str		str
Gavignano	1.989	GAIA		dom	dom	dom		dom
Genazzano	5.907	GAIA		str	str	str		str
Genzano di Roma	23.343	A.M.A.		str	str	str		str
Gerano	1.225	Romana Maceri		str	str	str	str	str
Gorga	796	GAIA		dom	dom	dom		dom
Jenne	437	Romana Maceri		str	str	str	str	str
Labico	5.449	GAIA		str	str	str		str
Ladispoli	38.327	A.M.A. Servizi Ambientali		misto	misto	misto		misto
Lanuvio	12.302	Romana Maceri		str	str	str	str	str
Latina	116.595	Latina Ambiente	dom	dom	dom	dom		dom
Licenza	989	A.M.A.		dom	dom	dom		dom
Lorgone Sabino	653	ASM Rieti		str	str	str		str
Magliano Romano	1.504	DTV srl		str	str	str		str
Mandela	909	A.M.A.		dom	dom	dom		dom
Manziana	6.459	A.M.A.		dom	dom	dom		dom
Marano Equo	803	Romana Maceri		str	str	str	str	str
Marcellina	6.707	Romana Maceri		str	str	str	str	str
Marino	38.591	Romana Maceri		str	str	str	str	str
Mazzano Romano	2.766	DTV srl		str	str	str		str
Mentana	20.064	Gesepu		str	str	str	str	str
Mompeo	556	ASM Rieti		str	str	str		str
Monte Compatri	9.754	A.M.A.		dom	dom	dom		dom
Monte Porzio Catone	8.821	ASP Ciampino	dom	dom	dom	dom		dom
Monte San Giovanni Campano	12.898	ASM Rieti		str	str	str		str
Monteflavio	1.414	Romana Maceri		str	str	str	str	str
Montefanico	2.041	GAIA		dom	dom	dom		dom
Monteleone Sabino	1.258	A.M.A.		str	str	str		str
Montelibretti	5.059	Romana Maceri		str	str	str	str	str
Monterotondo	37.716	Romana Maceri		str	str	str	str	str
Montopoli di Sabina	4.137	A.M.A.		str	str	str		str

COMUNE	ab.	GESTORE	ORGANICO	CARTAE CARTONE	VETRO	PLASTICA	METALLI	RSU
Montorio Romano	2.001	Romana Maceri		str	str	str	str	str
Moricone	2.625	Romana Maceri		str	str	str	str	str
Morlupo	8.093	DTV srl		str	str	str		str
Morro Reatino	361	ASM Rieti		str	str	str		str
Nazzano	1.357	DTV srl		str	str	str		str
Nemi	1.969	GAIA		misto	misto	misto		misto
Nerola	1.670	Romana Maceri		str	str	str	str	str
Nettuno	43.824	Romana Maceri		str	str	str	str	str
Olevano Romano	6.879	GAIA		dom	dom	dom		dom
Orvinio	461	A.M.A.		str	str	str		str
Palestrina	19.435	ASP Ciampino		str	str	str		str
Paliano	8.218	GAIA		misto	misto	misto		misto
Palombara Sabina	12.306	Romana Maceri		str	str	str	str	str
Percile	224	A.M.A.		dom	dom	dom		dom
Pescocochiano	2.400	ASM Rieti		str	str	str		str
Poggio Bustone	2.175	ASM Rieti		str	str	str		str
Poggio Mirteto	5.855	A.M.A.		str	str	str		str
Poggio Moiano	2.795	A.M.A.		str	str	str		str
Poggio Nativo	2.333	ASM Rieti		str	str	str		str
Poggio San Lorenzo	569	A.M.A.		str	str	str		str
Poli	2.442	Romana Maceri		str	str	str	str	str
Pomezia	56.642	Romana Maceri		str	str	str	str	str
Ponzano Romano	1.174	DTV srl		str	str	str		str
Posta	773	ASM Rieti		str	str	str		str
Pozzaglia Sabino	358	A.M.A.		str	str	str		str
Riano	8.413	DTV srl		str	str	str		str
Rieti	48.073	ASM Rieti		str	str	str		str
Rignano Flaminio	8.795	DTV srl		str	str	str		str
Riofreddo	779	Romana Maceri		str	str	str	str	str
Ripi	5.506	Sangalli	dom	dom	dom	dom		dom
Rivodutri	1.331	ASM Rieti		str	str	str		str

COMUNE	ab.	GESTORE	ORGANICO	CARTAE CARTONE	VETRO	PLASTICA	METALLI	RSU
Rocca Canterano	223	Romana Maceri		str	str	str	str	str
Rocca di Cave	390	A.M.A.		dom	dom	dom		dom
Rocca Priora	11.600	ASP Ciampino		str	str	str		str
Rocca Santo Stefano	1.024	Romana Maceri		str	str	str	str	str
Roccagiovine	295	A.M.A.		dom	dom	dom		dom
Roccagorga	4.728	A.M.A.		dom	dom	dom		dom
Roiate	783	Romana Maceri		str	str	str	str	str
Roma	2.744.782	AMA	misto	misto	misto	misto		misto
Roviano	1.445	Romana Maceri		str	str	str	str	str
Sacrofano	7.016	A.M.A.		str	str	str		str
Sacrofano	7.016	DTV srl		str	str	str		str
Salisano	560	ASM Rieti		str	str	str		str
Sambuci	963	Romana Maceri		str	str	str	str	str
San Cesareo	12.526	A.M.A.		str	str	str		str
San Gregorio da Sassola	1.542	Romana Maceri		str	str	str	str	str
San Polo dei Cavalieri	2.680	Romana Maceri		str	str	str	str	str
San Vito Romano	3.502	GAIA		str	str	str		str
Santa Marinella	17.520	A.M.A.		str	str	str		str
Sant' Angelo Romano	4.142	Romana Maceri		str	str	str	str	str
Sant' Oreste	3.779	DTV srl		str	str	str		str
Saracinesco	171	Romana Maceri		str	str	str	str	str
Scandriglia	2.960	A.M.A.		str	str	str		str
Segni	9.421	GAIA		misto	misto	misto		misto
Sermoneta	8.053	A.M.A.		dom	dom	dom		dom
Stimigliano	2.056	A.M.A.		str	str	str		str
Subiaco	9.410	GAIA		str	str	str		str
Tarano	1.403	A.M.A.		str	str	str		str
Tivoli	53.359	Romana Maceri		str	str	str	str	str
Toffia	1.007	A.M.A.		str	str	str		str
Tolfa	5.217	Romana Maceri		str	str	str	str	str
Torricella in Sabina	1.366	ASM Rieti		str	str	str		str

COMUNE	ab.	GESTORE	ORGANICO	CARTA E CARTONE	VETRO	PLASTICA	METALLI	RSU
Torrta Tiberina	1.050	DTV srl		str	str	str		str
Trevi nel Lazio	1.798	GAIA		str	str	str		str
Trevignano Romano	5.756	Romana Maceri		str	str	str	str	str
Vallepietra	330	Romana Maceri		str	str	str	str	str
Vallinfreda	303	Romana Maceri		str	str	str	str	str
Valmontone	14.585	GAIA		str	str	str		str
Ventotene	716	A.M.A.		str	str	str		str
Vicovaro	4.086	A.M.A.		dom	dom	dom		dom
Viterbo	61.651	C.E.V.		misto	misto	misto		misto
Vivaro Romano	196	Romana Maceri		str	str	str	str	str
Zagarolo	16.227	ASP Ciampino		str	str	str		str

Da un punto di vista demografico, la Tabella 5.2.2 illustra la percentuale di popolazione servita per tipo di raccolta (l'analisi copre 162 comuni del territorio laziale, circa il 43% dei comuni, corrispondenti al 75% della popolazione totale).

Tabella 5.2.2. Diffusione dei servizi di raccolta specifici (% di popolazione servita)

	ORGANICO	CARTA	VETRO	PLASTICA	METALLI	RESIDUO
Domiciliare	7 %	9 %	9 %	9 %	0 %	9 %
Stradale	0 %	91 %	91 %	91 %	13 %	91 %

Come si vede, l'attuale prevalenza dei servizi stradali è netta e costituisce la causa principale delle scarse percentuali ottenute. Oltre a questo, da un punto di vista qualitativo, tale sistema determina la presenza di un alto grado di impurità nei materiali così raccolti.

5.3 Attrezzature, mezzi e personale impiegati

Per i servizi di tipo stradale si utilizzano cassonetti di volumetria variabile da 1.000 l a 3.000 l, oppure campane. Tali servizi si possono definire "aggiuntivi", in quanto i cassonetti per la raccolta differenziata vengono aggiunti nei pressi dei cassonetti per l'indifferenziato, senza particolari criteri progettuali.

Gli automezzi utilizzati sono in prevalenza a caricamento laterale.

5.4 Consorzi di filiera di recupero e riciclo

Al fine di recuperare i materiali dagli imballaggi usati (materia prima-seconda) per trasformarli in nuovi oggetti ridandogli nuova vita sono promossi consorzi di filiere di recupero e riciclo dei rifiuti.

Per **materia prima-seconda** si intendono gli scarti di lavorazione della materia prima oppure i materiali derivanti dal recupero e dal riciclo dei rifiuti. Attraverso questi materiali si riduce la necessità di estrarre materia prima dalla terra ottenendo, tra l'altro, anche risparmi cospicui di energia nella fase di estrazione. La materia prima-seconda proveniente dalla raccolta differenziata permette di trasformare i rifiuti da problema in risorsa ed è fonte di ricchezza per le imprese, di risparmio per le famiglie ma soprattutto un beneficio per l'ambiente.

L'**obiettivo** della Regione è raggruppare gli operatori del riciclo e riuso dei materiali al fine di ottimizzare le operazioni e incrementare la cultura e l'economia legata a tale attività. I consorzi possono coadiuvare la Regione nella promozione della riduzione dei rifiuti di imballaggio e nella incrementazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio proveniente sia dalle utenze domestiche che dalle utenze non domestiche facilitandone l'avvio al riciclo e al recupero presso recuperatori e riciclatori nazionali.

5.5 Gli ecocentri: il primo anello della filiera del riutilizzo

Gi ecocentri ricoprono un ruolo determinante non solo a completamento dei servizi di raccolta siano essi stradali e, ancor di più, domiciliari ma soprattutto in relazione allo sviluppo di politiche per il riutilizzo su scala dei beni durevoli.

Essi rappresentano la struttura privilegiata per porre in essere in modo sistemico l'intercettazione dei beni durevoli conferiti dai privati prima della loro obsolescenza effettiva e definitiva.

Predisponendo opportuni spazi e operazioni ad essa finalizzati, previo svolgimento di analisi di fattibilità specifiche, gli ecocentri possono diventare il primo anello della filiera del riutilizzo che si snoda attraverso il settore dell'usato locale e si conclude nell'acquisto di beni usati da parte dei privati.

Le merci ivi intercettate, destinate al riutilizzo o alla preparazione al riutilizzo, vengono successivamente avviate alla vendita all'ingrosso al settore dell'usato locale e in misura minore e per determinate frazioni merceologiche a vendita diretta o a forniture specifiche.

L'attivazione del raccordo con il settore dell'usato, in grado di riallocare redditivamente sul mercato volumi significativi di merci intercettate, permette la sostenibilità economica delle politiche di riutilizzo negli ecocentri e

contribuisce a creare posti di lavoro dedicati a tali operazioni.

5.6 Analisi tra metodologie di raccolta e risultati ottenuti

I servizi di raccolta di tipo stradale generalmente non portano al raggiungimento di percentuali elevate di raccolta differenziata. Questo accade per differenti motivi:

- mancanza di strumenti di controllo sui conferimenti degli utenti
- distanza media elevata tra utente e cassonetto più vicino
- mancanza di una adeguata progettualità che valuti volumi e frequenze di svuotamento ottimali
- carenze a livello di informazione

I risultati in termini di percentuale di raccolta differenziata (RD) raggiunti nella Regione Lazio sono in effetti piuttosto modesti:

Tabella 5.6.1. Percentuale di raccolta differenziata (RD) raggiunte negli anni 2006, 2007 e 2008 a livello di Provincia

Provincia	% RD 2006	% RD 2007	% RD 2008
Frosinone	4%	4%	6%
Latina	11%	12%	17%
Rieti	5%	5%	6%
Roma	12%	13%	16%
Viterbo	8%	9%	14%
REGIONE LAZIO	11%	12%	15%

6 Il sistema impiantistico di gestione dei rifiuti

6.1 Fondo di garanzia

Si prevede un fondo di garanzia a carico del bilancio regionale in misura annua sufficiente a garantire disponibilità di adeguato personale tecnico e l'acquisto delle attrezzature scientifiche necessarie al funzionamento delle attività di ricerca, monitoraggio, supporto tecnico ed eventuali attività di bonifica.

6.2 Il modello laziale della gestione delle fasi di trattamento/recupero e smaltimento dei rifiuti urbani

6.2.1 Analisi degli impianti presenti nel Lazio e loro influenza sul territorio

Nel presente paragrafo si descrivono gli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti non pericolosi presenti in regione

L'analisi e la ricognizione degli impianti al servizio del ciclo dei rifiuti urbani è stata effettuata da luglio 2009 a luglio 2010 attraverso:

- analisi degli atti autorizzatori degli archivi regionali
- approfondimenti derivanti da interviste con le Province
- interviste con i gestori
- esame delle opere finanziate e in fase di realizzazione

Sul sito della Regione vengono riportate, con cadenza annuale, le seguenti informazioni:

a) per gli impianti di trattamento meccanico biologico: ubicazione, proprietà, autorizzazioni, numero e date dei report; capacità presente o autorizzata (t/a) e totale input impianto (t/a); la quantità (t/a) di FOS (frazione organica stabilizzata) e di CDR (combustibile derivato da rifiuti) prodotta da ogni impianto e la percentuale inviata in discarica per quanto riguarda la FOS e all'incenerimento/gassificazione o in discarica per quanto riguarda il CDR;


b) per ogni ulteriore tipo di impiantistica atta al trattamento di rifiuti solidi urbani indifferenziati (vedi trito vagliatori): ubicazione, proprietà, autorizzazioni, numero e date dei controlli effettuati, quantità (t/a) e qualità del prodotto in input ed in output.

6.3 Impianti di selezione, biostabilizzazione e produzione CDR

6.3.1 Caratterizzazione degli impianti

Il sistema impiantistico regionale dedicato al trattamento meccanico biologico dei rifiuti solidi urbani e della frazione secca derivante da raccolta differenziata presente nella regione Lazio conta attualmente sette impianti operativi. Negli ATO in cui non sono ancora presenti impianti di TMB sono tuttavia in corso le procedure di autorizzazione per la realizzazione di impianti. La localizzazione degli impianti esistenti è riportata nella Figura 6.3-1.

Figura 6.3-1. Localizzazione degli impianti di trattamento meccanico biologico del Lazio



La situazione impiantistica della regione Lazio è riassunta nelle tabelle seguenti. Vengono fornite indicazioni sulla capacità impiantistica dei TMB esistenti e i tempi di realizzazione per quelli autorizzati.

Tabella 6.3.1. Impianti di trattamento meccanico biologico esistenti. Anno 2010

Provincia	Localizzazione	Comune	ATO	Capacità autorizzata (t/a)
FR	S .P. Ortella	Colfelice	Frosinone	327.000
LT	Sacida *	Aprilia	Latina	107.670
RM	Rocca Cencia	Roma	Roma	234.000
RM	Malagrotta 1	Roma	Roma	187.000
RM	Malagrotta 2	Roma	Roma	280.000
RM	Cecchina	Albano Laziale	Roma	183.000
RM	Salaria	Roma	Roma	234.000
VT	Casale Bussi	Viterbo	Viterbo	215.000
Totale				1.767.670

Fonte: Regione Lazio

* L'impianto in località Sacida, Comune di Aprilia (LT), a partire dal 29/07/2011 è stato autorizzato, con determinazione n° B6174, ad un incremento fino a 165.270 t/a, portando la capacità complessiva regionale autorizzata esistente a 1.825.270 t/a

Tabella 6.3.2. Impianti di trattamento meccanico biologico autorizzati e in corso di autorizzazione. Anno 2010

Provincia	Localizzazione	Comune	ATO	Anno di entrata in esercizio	Capacità prevista (t/a)
LT	Borgo Montello	Latina	Latina	2014	180.000
RI	Casale Penta	Rieti	Rieti	2015	50.000
RM	Colle Fagiolarara	Colleferro	Roma	2015	125.000
RM	Cupinoro	Bracciano	Roma	2014	135.000
RM	Inviolata	Guidonia Montecelio	Roma	2014	190.000

Fonte: Regione Lazio

Sul territorio regionale risulta inoltre presenti due impianti di produzione di CDR, i cui dati sono riassunti nella Tabella 6.3.3 :

Tabella 6.3.3. Impianti di produzione di CDR esistenti – anno 2010

Provincia	Localizzazione	Comune	ATO	Capacità autorizzata (t/a)
FR	Castellaccio	Paliano	Roma	120.000
LT	Castelforte	Castelforte	Frosinone	32.000 ¹³
Totale				152.000

Fonte: Regione Lazio

Si riportano di seguito le schede riassuntive degli impianti di trattamento meccanico biologico e di produzione di CDR derivante dal flusso dei rifiuti urbani (ricognizione effettuata tramite interviste presso i soggetti gestori).

¹³ L'impianto è autorizzato per il trattamento di 41.000 t/a di rifiuto in totale di cui 32.000 t/a per la produzione di CDR.

Scheda tecnica Impianto TMB. S.P. Ortella - Colfelice (FR)	
Descrizione	Impianto trattamento meccanico biologico
Localizzazione	S.P. Ortella
Comune	Colfelice (FR)
Proprietà	Società Ambiente Frosinone spa
Gestore	Società Ambiente Frosinone spa
Autorizzazione	Decreto Commissariale n° 25 del 30/06/08
Riferimenti VIA	Compatibilità Ambientale rilasciata con nota n° prot. 66358/25/04 del 19/04/2006 dall'Area VIA della Regione Lazio
Data di attivazione impianto	1997
Caratteristiche tecniche generali	
Operazioni autorizzate	R13; R3; R4; D15; D9
CER autorizzati	20.03.01 – 02.05.01 – 03.01.01 – 03.01.05 – 03.03.01 – 15.01.01 – 15.01.02 – 15.01.03 – 15.01.04 – 15.01.05 – 15.01.06 – 15.01.07 – 16.01.03 – 16.01.19 – 17.02.01 – 17.02.03 – 19.07.03 – 19.12.01 – 19.12.04 – 20.01.01 – 20.01.02 – 20.01.08 – 20.01.38 – 20.01.39 – 20.01.40 – 20.02.01 – 20.03.02 – 19.12.12 – 19.12.10 – 19.08.14
Capacità autorizzata (anno 2008)	532.158 t/a ¹⁴
Potenzialità esistente	327.000 t/a ¹⁵
Superficie totale (mq)	52.000
Superficie coperta (mq)	18.000
Superficie scoperta (mq)	34.000
Parametri di controllo del processo	Temperature e Umidità
Parametri monitorati in continuo	
Capacità di stoccaggio (mc)	8.500
Descrizione del processo	
Pretrattamenti	triturazione e vagliatura
Trattamento frazione secca	separazione magnetica e vagliatura secondaria
% output	45%
Trattamento frazione umida	separazione magnetica e stabilizzazione aerobica
% output	20%
Raffinazione	separazione magnetica
% scarti	15%
Flussi di materiali – anno 2008	
Quantitativo di rifiuto conferito anno 2008	202.791 t
Quantità rifiuti prodotti anno 2008	197.769 t
Destinazione finale rifiuti prodotti	Discarica, Impianti di recupero, Impianti di depurazione
Giorni/anno funzionamento nominali	348
Giorni/anno funzionamento effettivi	348
Altre informazioni	
Sistemi di trattamento inquinanti	
Registrazioni/certificazione	
Note	Il TMB è costituito da 4 linee: - Linea A per la produzione di CDR - Linea B per il trattamento e la valorizzazione della frazione secca da RD e dei semilavorati provenienti dalla linea A - Linea C per il trattamento e recupero dei flussi di frazione umida, verde e mercatali provenienti da RD - Linea D per il trattamento depurativo del percolato e dei reflui prodotti.

¹⁴ Di cui per il CER 200301, 327.000 t/anno¹⁵ Tale valore fa riferimento unicamente alla capacità di trattamento meccanico biologico del rifiuto urbano indifferenziato CER 200301

Scheda tecnica Impianto TMB Sacida - Aprilia (LT)	
Descrizione	Impianto TMB di trattamento rifiuti urbani e speciali con produzione di CDR ed impianto di smaltimento rifiuti liquidi e fanghi pompabili
Localizzazione	Via Valcamonica 37
Comune	Aprilia (LT)
Proprietà	R.I.D.A. AMBIENTE SRL
Gestore	R.I.D.A. AMBIENTE SRL
Autorizzazione	Autorizzazione AIA B 0322 DEL 09/02/2009 - prot. Regionale 187817 del 29/09/2009 + Det. C1841 del 27/07/2010 + Det. B6174 del 29/07/2011
Riferimenti VIA	CPROT. D2/2°/04/104841 DEL 10/07/2003 e prot. n.328122 del 22/07/2011
Data di attivazione impianto	2004
Caratteristiche tecniche generali	
Operazioni autorizzate	R3- R5- R13 -D8-D9- D15
CER autorizzati	Rifiuti urbani - Rifiuti speciali assimilati agli urbani - Rifiuti urbani e speciali liquidi non pericolosi
Capacità autorizzata	165.270 t/a ¹⁶
Potenzialità esistente	240.000 t/a
Superficie totale (mq)	70.000
Superficie coperta (mq)	5.500
Superficie scoperta (mq)	64500
Parametri di controllo del processo	ph lavaggio scubber- assorbimenti
Parametri monitorati in continuo	Assorbimenti- portata aria
Capacità di stoccaggio (mc)	4.997
Descrizione del processo	
Pretrattamenti	Triturazione e vagliatura
Trattamento frazione secca	Separazione magnetica- separazione aeraulica – raffinazione e imballo
% output	50%
Trattamento frazione umida	Invio a bioessiccazione - Parte invio a smaltimento
% output	20%
Raffinazione	Separazione magnetica- separazione aeraulica – raffinazione e imballo
% scarti	15%
Flussi di materiali – anno 2009	
Quantitativo di rifiuto conferito anno 2009	25.000 t
Quantità rifiuti prodotti anno 2009	24.754 t
Destinazione finale rifiuti prodotti	Cdr a termovalorizzazione - sovvalli a smaltimento finale - metalli a recupero
Giorni/anno funzionamento nominali	312
Giorni/anno funzionamento effettivi	312
Altre informazioni	
Sistemi di trattamento inquinanti	Depurazione acque reflue di processo- depurazione aria con filtro a maniche- scrubber
Registrazioni/certificazione	UNI EN ISO 9001 ED UNI EN ISO 14001
Note	Il complesso impiantistico è dotato di aree di ricezione per rifiuti urbani e rifiuti assimilabili- linea di separazione secco –umido con successivo trattamento per produzione CDR con recupero di metalli impianto di trattamento rifiuti liquidi biologici e chimico-fisici

¹⁶ Tale valore fa riferimento alla capacità autorizzata per il trattamento dei rifiuti solidi urbani e speciali non pericolosi.

Scheda tecnica Impianto TMB Cecchina - Albano Laziale (RM)	
Descrizione	Impianto di trattamento meccanico biologico con produzione di CDR
Localizzazione	Roma – Albano Laziale loc. Cecchina
Comune	Albano Laziale (RM)
Proprietà	Pontina Ambiente srl
Gestore	Pontina Ambiente srl
Autorizzazione (Riferimento, Scadenza)	Decreto Commissariale n. 55/05. Ordinanza del Presidente n.20003 del 22/10/2008. + Det. B3695 del 13/08/2009
Riferimenti VIA	Ordinanza Commissariale n. 26/CR del 24/07/99
Data di attivazione impianto	Anno 1998
Caratteristiche tecniche generali	
Operazioni autorizzate	D15, D8, D9, D16, R13, R4, R3
CER autorizzati	190801- 200201- 200301 – 200303- 200307
Capacità autorizzata	183.000 t/anno
Potenzialità esistente	200.000 t/anno
Superficie totale (mq)	11.600 mq
Superficie coperta (mq)	10.000 mq
Superficie scoperta (mq)	1.600 mq circa
Parametri di controllo del processo	Temperatura; pressione; portata aria
Parametri monitorati in continuo	CO, SO ₂ , NO ₂ , CH ₄
Capacità di stoccaggio (mq)	
Descrizione del processo	
Pretrattamenti	Triturazione e vagliatura
Trattamento frazione secca	Separazione magnetica e vagliatura secondaria
% output	35%
Trattamento frazione umida	separazione magnetica e stabilizzazione aerobica
% output	20%
Raffinazione	separazione magnetica
% scarti	15%
Flussi di materiali – anno 2008	
Quantitativo di rifiuto conferito anno 2008	149.306 t
Quantità rifiuti prodotti anno 2008	126.395 t
Destinazione finale rifiuti prodotti	Impianti di recupero; discarica
Giorni/anno funzionamento nominali	311
Giorni/anno funzionamento effettivi	311
Altre informazioni	
Sistemi di trattamento inquinanti	Depurazione acque reflue di origine civile, biofiltrazione aria
Registrazioni/certificazione	Certificazioni EMAS, UNI EN ISO 14001: 2004
Note	Il ciclo tecnologico di trattamento prevede: - ricezione RSU e RSAU; - selezione automatica secco-umido, con produzione di CDR e recupero metalli ; - trattamento aerobico della frazione organica; - raffinazione della frazione organica stabilizzata.

Scheda tecnica Impianto TMB Malagrotta (M1-M2) - Roma (RM)	
Descrizione	Impianto di trattamento meccanico biologico con produzione di CDR
Localizzazione	Roma – Loc. Malagrotta
Comune	Roma (RM)
Proprietà	E Giovi srl
Gestore	E Giovi srl
Autorizzazione (Riferimento, Scadenza)	Decreto Commissariale n. 122/02 (M1). Determinazione Dirigenziale A2959 del 15/08/08 (M2)
Riferimenti VIA	Parere positivo di compatibilità ambientale reso con nota prot. n. 60519 del 04/08/2000 rilasciato dall'Area Valutazione di Impatto Ambientale della Regione Lazio
Data di attivazione impianto	Anno 2003 M1 ; Anno 2008 M2
Caratteristiche tecniche generali	
Operazioni autorizzate	D15, D13, D8, D1, R4, R3
CER autorizzati	Rifiuti urbani; Rifiuti speciali assimilati agli urbani
Capacità autorizzata	M1 187.000 t/anno; M2 280.000 t/anno
Potenzialità esistente	
Superficie totale (mq)	120.000 (M1 + M2)
Superficie coperta (mq)	30.000
Superficie scoperta (mq)	60.000
Parametri di controllo del processo	T bioreattore; T e Umidità dell'aria flussata; T e pH acqua lavaggio scrubber
Parametri monitorati in continuo	T ed umidità aria;
Capacità di stoccaggio (mq)	
Descrizione del processo	
Pretrattamenti	triturazione e vagliatura
Treatmento frazione secca	separazione magnetica, separazione aeraulica
% output	35%
Treatmento frazione umida	separazione magnetica e stabilizzazione aerobica
% output	25%
Raffinazione	separazione magnetica
% scarti	15%
Flussi di materiali – anno 2008	
Quantitativo di rifiuto conferito anno 2008	M1 52.519 t/anno – M2 18.114 t/anno
Quantità rifiuti prodotti a M1 anno 2008	M1 37.749 t/anno – M2 5.418 t/anno
Destinazione finale rifiuti prodotti	Impianti di recupero; discarica
Giorni/anno funzionamento nominali	311
Giorni/anno funzionamento effettivi	311
Altre informazioni	
Sistemi di trattamento inquinanti	Biofiltri
Registrazioni/certificazione	
Note	M1 ha 2 linee, M2 ha 3 linee. Aree presenti: - Area di ricevimento dei mezzi compattatori e rottura dei sacchi - Area di selezione con vaglio primario: si separa la frazione secca da quella umida. - Area di pressatura, stoccaggio e carico delle parti metalliche presenti nei rifiuti

Scheda tecnica Impianto TMB Rocca Cencia – Roma (RM)	
Descrizione	Impianto di trattamento meccanico biologico con produzione di CDR
Ubicazione	Roma, via di Rocca Cencia n.301 – 00132/a
Comune	Roma (RM)
Proprietà	AMA spa
Gestore	AMA spa
Autorizzazione	Decreto Commissariale nn. 13/2002 e s.m.i., 34/2006 e s.m.i., 46/2006 e s.m.i., + Determinazione B6403-5344/2009+Determinazione B0540 del 05.02.2010+Determinazione B0775 del 19/02/2010, nuova AIA
Riferimenti VIA	I)Pronuncia di Compatibilità Ambientale resa ai sensi del DPR 12 aprile 1996 sul progetto di “Sistema integrato di selezione e trattamento RSU – potenzialità 1000 t/g (impianti di Via Salaria e Rocca Cencia)” – Regione Lazio, Dipartimento Ambiente e Protezione Civile, settore 69, Ufficio Valutazione di Impatto Ambientale, Prot. n.55/0 del 5/08/1999 II)Esclusione dal procedimento di V.I.A. delle opere di aumento di potenzialità degli impianti del sistema integrato di via Salaria e di Rocca Cencia, da 500 t/g a 750 t/g cadauno – Regione Lazio, Assessorato per le Politiche dell’Ambiente, Dipartimento Ambiente e Protezione Civile, Area VIA, Servizio 2°, Prot. AM/006656 del 5/03/2002
Data di attivazione impianto	20/03/2006
Caratteristiche tecniche generali	
Operazioni autorizzate	R5; R13; D15
CER autorizzati	20 03 01; 20 02 03; 20 03 02; 20 03 03; 20 03 07; 20 03 99 19 05 01; 19 05 02; 19 05 03; 19 06 03; 19 06 04; 19 06 05; 19 12 12
Capacità autorizzata	234.000 t/anno
Potenzialità esistente	234.000 t/anno
Superficie totale (mq)	70.992
Superficie coperta (mq)	16.466
Superficie scoperta (mq)	54.526
Parametri di controllo del processo	T bioreattore; T e Umidità dell’aria flussata; T e pH acqua lavaggio scrubber
Parametri monitorati in continuo	T ed umidità aria;
Capacità di stoccaggio (mq)	1.545 mq
Descrizione del processo	
Pretrattamenti	triturazione e vagliatura
Tattamento frazione secca	separazione magnetica e vagliatura secondaria
% output	28%
Tattamento frazione umida	separazione magnetica e stabilizzazione aerobica
% output	20%
Raffinazione	separazione magnetica
% scarti	15%
Flussi di materiali – anno 2008	
Quantitativo di rifiuto conferito anno 2008	165.000 t
Quantità rifiuti prodotti anno 2008	135.542 t
Destinazione finale rifiuti prodotti	Impianti di recupero; discarica.
Giorni/anno funzionamento nominali	312
Giorni/anno funzionamento effettivi	284
Altre informazioni	
Sistemi di trattamento inquinanti	Sistema di aerazione forzata. Filtri a maniche per la depolverazione dell’aria. Scrubbers per abbattimento di odori, acidi e basi a basso peso molecolare, eventuali polveri sottili. Biofiltro per abbattimento di odori, acidi e basi a basso peso molecolare, eventuali polveri sottili
Registrazioni/certificazione	
Note	

Scheda tecnica Impianto TMB Via Salaria – Roma (RM)	
Descrizione	Impianto di trattamento meccanico biologico con produzione di CDR
Localizzazione	Roma,Roma, Via Salaria n.981
Comune	Roma (RM)
Proprietà	AMA spa
Gestore	AMA spa
Autorizzazione	AIA provvisoria ai sensi dell'art. 32bis della L. 31/2008. Determinazione B4331del 29/09/2009 + Nulla Osta n. 192878 del 02/10/2009 + Determinazione B1872/09 del 29/03/2010, nuova AIA
Riferimenti VIA	I)Pronuncia di Compatibilità Ambientale resa ai sensi del DPR 12 aprile 1996 sul progetto di "Sistema integrato di selezione e trattamento RSU – potenzialità 1000 t/g (impianti di Via Salaria e Rocca Cencia)" – Regione Lazio, Dipartimento Ambiente e Protezione Civile, settore 69, Ufficio Valutazione di Impatto Ambientale, Prot. n.55/0 del 5/08/1999 II)Esclusione dal procedimento di V.I.A. delle opere di aumento di potenzialità degli impianti del sistema integrato di via Salaria e di Rocca Cencia, da 500 t/g a 750 t/g cadauno – Regione Lazio, Assessorato per le Politiche dell'Ambiente, Dipartimento Ambiente e Protezione Civile, Area VIA, Servizio 2°, Prot. AM/006656 del 5/03/2002
Data di attivazione impianto	30/03/2008
Caratteristiche tecniche generali	
Operazioni autorizzate	R5; R13; D15
CER autorizzati	20 03 01; 20 02 03; 20 03 02; 20 03 03; 20 03 07;20 03 99 19 05 01; 19 05 02; 19 05 03; 19 12 12;
Capacità autorizzata	234.000 t/anno
Potenzialità esistente	234.000 t/anno
Superficie totale (mq)	69.350
Superficie coperta (mq)	26.670
Superficie scoperta (mq)	42.680
Parametri di controllo del processo	T bioreattore; T e Umidità dell'aria flussata; T e pH acqua lavaggio scrubber
Parametri monitorati in continuo	T ed umidità aria;
Capacità di stoccaggio (mq)	1.545 mq
Descrizione del Processo	
Pretrattamenti	triturazione e vagliatura
Trattamento frazione secca	separazione magnetica e vagliatura secondaria
% output	28%
Trattamento frazione umida	separazione magnetica e stabilizzazione aerobica
% output	20%
Raffinazione	separazione magnetica
% scarti	15%
Flussi di materiali – anno 2008	
Quantitativo di rifiuto conferito anno 2008	4.502 t
Quantità rifiuti prodotti anno 2008	2.034 t
Destinazione finale rifiuti prodotti	Impianti di recupero; discarica
Giorni/anno funzionamento nominali	312
Giorni/anno funzionamento effettivi	Circa 40
Altre informazioni	
Sistemi di trattamento inquinanti	Sistema di aerazione forzata. Filtri a maniche per la depolverazione dell'aria. Scrubbers per abbattimento di odori, acidi e basi a basso peso molecolare, eventuali polveri sottili. Biofiltro per abbattimento di odori, acidi e basi a basso peso molecolare, eventuali polveri sottili
Registrazioni/certificazione	

Scheda tecnica Impianto TMB Casale Bussi - Viterbo (VT)	
Descrizione	Impianto di trattamento meccanico biologico con produzione di CDR
Localizzazione	Località "Casale Bussi"
Comune	Viterbo (VT)
Proprietà	Ecologia Viterbo srl
Gestore	Ecologia Viterbo srl
Autorizzazione	Decreto 30 del 7/04/2005 + Det. B0346 del 27/01/2010
Riferimenti VIA	
Data di attivazione impianto	14 gennaio 2000
Caratteristiche tecniche generali	
Operazioni autorizzate	D9, D15, R3, R4, R13
CER autorizzati	Rifiuti urbani; Rifiuti speciali assimilati agli urbani; Rifiuti speciali assimilati agli urbani ferrosi e non ferrosi
Capacità autorizzata	215.000 t/a
Potenzialità esistente	228.000 t (anno 2006)
Superficie totale (mq)	31.200
Superficie coperta (mq)	9.860
Superficie scoperta (mq)	10.060
Parametri di controllo del processo	Temperatura; pressione; portata aria
Parametri monitorati in continuo	
Capacità di stoccaggio (mq)	
Descrizione del processo	
Pretrattamenti	triturazione e vagliatura
Trattamento frazione secca	separazione magnetica e vagliatura secondaria
% output	30%
Trattamento frazione umida	separazione magnetica e stabilizzazione aerobica
% output	15%
Raffinazione	separazione magnetica
% scarti	15%
Flussi di materiali – anno 2008	
Quantitativo di rifiuto conferito anno 2008	218.554 t/anno
Quantità rifiuti prodotti anno 2008	125.077 t/anno
Destinazione finale rifiuti prodotti	Discarica
Giorni/anno funzionamento nominali	310
Giorni/anno funzionamento effettivi	326
Altre informazioni	
Sistemi di trattamento inquinanti	
Registrazioni/certificazione	Certificazioni EMAS, UNI EN ISO 14001: 2004
Note	<p>Non produce CDR ma frazione secca perché non sanno dove inviare il CDR. Al suo interno si distinguono cinque sezioni di lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ricezione dei rifiuti all'interno di un capannone mantenuto in depressione pneumatica; - selezione automatica secco- umido; - lavorazione della frazione secca. A causa della mancanza di disponibilità di impianti di recupero energetico del CDR, in attesa che si renda praticabile lo sbocco energetico, la sezione per il trattamento e la produzione di CDR non è operativa. In uscita all'impianto si ha un sovrallo secco e non un CDR che è conferito presso la discarica per rifiuti non pericolosi sita in località Le Fornaci; - recupero dei metalli di ferro e alluminio; - trattamento aerobico della frazione organica per produzione di FOS.

Scheda tecnica impianto produzione CDR Castellaccio – Paliano (FR)	
Descrizione	Impianto di produzione CDR
Localizzazione	Paliano (FR) Loc. Castellaccio Via Casilina Km 57,200
Comune	Paliano (FR)
Proprietà	TAD ENERGIA AMBIENTE SpA – Gruppo ACEA SPA
Gestore	ENERCOMBUSTIBILI Srl
telefono	0775/705553
Autorizzazione	Decr. Nr. 28 del 27/06/08
Riferimenti VIA	
Data di attivazione impianto	16 AGOSTO 2003
Caratteristiche tecniche generali	
Operazioni autorizzate	RECUPERO R3 – R13
CER autorizzati	Frazione secca da urbano Rifiuti speciali non pericolosi 070213;150101;150102;150103;150105; 150106;160103;160119;170201;170203; 190501;191201;191204;191210;191212
Capacità autorizzata	120.000 t/a
Potenzialità esistente	120.000 t/a
Superficie totale (mq)	17.500
Superficie coperta (mq)	5.760 + 5600
Superficie scoperta (mq)	6.140
Parametri di controllo del processo	
Parametri monitorati in continuo	
Capacità di stoccaggio	200 ton
Descrizione del processo	
Trattamento	Triturazione vagliatura e deferrizzazione per produzione CDR
% CDR	86%
% metalli	4% metalli
% scarti	7%
Flussi di materiali – anno 2008	
Quantitativo di rifiuto conferito anno 2008	59.793 t/anno
Quantità rifiuti prodotti anno 2008	58.893 t/anno
Destinazione finale rifiuti prodotti	Recupero e smaltimento
Giorni/anno funzionamento nominali	264
Giorni/anno funzionamento effettivi	185
Altre informazioni	
Sistemi di trattamento inquinanti	Smaltimento presso idonei impianti di trattamento (per liquidi) Trattamento con Scrubber ad umido + trattamento odori con biofiltro capacità 120 m ³ / mq h
Registrazioni/certificazione	
Note	E' prevista la realizzazione di nuovo impianto depurazione con vasche di prima pioggia

Scheda tecnica impianto produzione CDR Via Varo - Castelforte /LT)	
Descrizione	Impianto di Stoccaggio e Trattamento Rifiuti
Localizzazione	VIA VIARO SNC
Comune	CASTELFORTE LT
Proprietà	CENTRO SERVIZI AMBIENTALI s.r.l.
Gestore	CENTRO SERVIZI AMBIENTALI s.r.l.
Autorizzazione	Determinazione del Dipartimento Ambiente e Protezione Civile n. 25 del 29/07/1999 Determinazione del Dipartimento Ambiente e Protezione Civile n. 347 del 17/11/2000 (voltura) Decreto Commissariale n. 98 del 28/07/2004 (rinnovo) Decreto Commissariale n. 29 del 19/06/2006 (ampliamento) Decreto Commissariale n. 117 del 23/11/ 2007 (modifica) A.I.A. ottenuta con Decreto Commissariale n.12 del 04/04/2008 e s.m.i.
Riferimenti VIA	Atto prot. n. 139318/2A/04 del 19/08/ 2005
Data di attivazione impianto	17/11/2000
Caratteristiche tecniche generali	
Operazioni autorizzate	D13-D14-D15-R13-R3
CER autorizzati	Per la produzione CDR tutti i rifiuti stabiliti dal D.M. 05/02/1998 e s.m.i. - 20 02 03 ; 20 03 01 ; 19 05 01 ; 19 12 01 ; 19 12 04 ; 19 12 10 ; 19 12 12 ; 17 02 01 ; 17 02 03 ; 16 01 03 ; 16 01 19 ; 15 01 01 ; 15 01 02 ; 15 01 03 ; 15 01 05 ; 15 01 06 ; 07 02 13
Capacità autorizzata	41.000 ton/anno di cui 32.000 N.P. e 9.000 P.
Potenzialità esistente	41.000 ton/anno di cui 9.000 ton/anno per produzione CDR
Superficie totale (mq)	15.600
Superficie coperta (mq)	3.400
Superficie scoperta (mq)	12.200
Parametri di controllo del processo	rilevatore di radioattività
Parametri monitorati in continuo	-
Capacità di stoccaggio	200 mc per il CDR
Descrizione del processo	
Trattamento	Separazione semi-manuale delle frazioni indesiderate - Triturazione e vagliatura per la separazione di materiali estranei al processo. Compattazione
% CDR	
% metalli	
% scarti	
Flussi di materiali – anno 2008	
Quantitativo di rifiuto conferito anno 2008	25.500 ton.
Quantità rifiuti prodotti anno 2008	23.660 ton.
Destinazione finale rifiuti prodotti	Discarica- Imp.termodistruzione- Imp. di recupero
Giorni/anno funzionamento nominali	312
Giorni/anno funzionamento effettivi	312
altre informazioni	
Sistemi di trattamento inquinanti	
Registrazioni/certificazione	ISO 9001 ISO14001
Note	In attesa di accreditamento EMAS

6.4 Impianti di compostaggio

Il sistema impiantistico regionale dedicato al compostaggio e destinato al trattamento delle frazioni organiche derivanti da raccolta differenziata degli scarti alimentari domestici e di grandi utenze, degli sfalci e delle potature di giardini privati o dalla manutenzione del verde urbano, nonché dai fanghi provenienti da industrie agroalimentari conta, nel 2010, 19 impianti di compostaggio attivi sul territorio che trattano frazioni compostabili di varia provenienza e natura.

Sul sito della Regione, sulla base dei dati forniti dalle province, vengono riportate, con cadenza annuale, le seguenti informazioni:

- impianti di compostaggio, ubicazione, proprietà, autorizzazioni, numero e date dei controlli effettuati;
- capacità presente o autorizzata (t/a) e totale input impianto (t/a);
- quantità (t/a) di compost realmente utilizzato per i fini predisposti e quello conferito in discarica.

Tabella 6.4.1 Elenco impianti di compostaggio operativi in Regione Lazio. Anno 2010

Provincia	Localizzazione	Comune	ATO	Capacità autorizzata t/anno (anno 2010)
LT	Campoverde	Aprilia	Latina	66.000
LT	Via Frassineto	Aprilia	Latina	45.000
LT	Mazzocchio	Pontinia	Latina	45.000
LT	Borgo Vodice	Sabaudia	Latina	20.000
FR	Sode	Castrocielo	Frosinone	9.000
FR	S .P. Ortella	Colfelice	Frosinone	15.000
RM	Maccarese Pagliette	Fiumicino	Roma	30.880
RM	S.Lucia*	Fonte Nuova	Roma	800
RM	Ladispoli	Ladispoli	Roma	7.500
RM	Area agricola della Riserva Naturale di Decima Malafede	Roma	Roma	30.000
RM	Via Salaria Km19,600*	Roma	Roma	29.000
VT	S.S. 311 Nepesina	Nepi	Viterbo	5.500
VT	Piangoli*	Soriano nel Cimino	Viterbo	2.200
VT	Casalnuovo*	Tarquinia	Viterbo	1.000
VT	Loc. Tre Querce*	Montefiascone	Viterbo	800
VT	Fontanile delle Donne	Tuscania	Viterbo	60.000
VT	Strada San Lazzaro	Viterbo	Viterbo	3.000
VT	Loc. Pian di Spille*	Tarquinia	Viterbo	1.000
VT	Olivastro	Tarquinia	Viterbo	1.000
Totale				372.680

*Impianti di compostaggio del verde

Fonte: Regione Lazio


Molti di questi impianti sono nati per il trattamento delle frazioni compostabili provenienti dagli scarti delle industrie agroalimentari o dai fanghi di depurazione e sono autorizzati a seguito di semplice comunicazione ai sensi del DM 05/02/98 e s.m.i. La capacità reale di trattamento delle frazioni organiche derivanti da raccolta differenziata dei rifiuti urbani può pertanto risultare inferiore rispetto a quella sopra indicata. Al fine di incrementare gli spazi destinati al ricevimento della frazione organica negli impianti di compostaggio è necessario destinare i rifiuti provenienti dalle potature del verde pubblico e privato presso dei centri specializzati e dedicati alla loro valorizzazione.

Si rileva inoltre che sul territorio Regionale (dalla rilevazione delle procedure autorizzative realizzate e in atto) è previsto dal 2011 al 2015 l'adeguamento e l'ampliamento di impianti già esistenti e l'entrata in esercizio di nuovi impianti di compostaggio; in tabella Tabella 6.4.2 sono riportate le capacità aggiuntive autorizzate e previste e l'anno in cui è prevista l'entrata in funzione.

Tabella 6.4.2. Impianti di compostaggio autorizzati ed entrata in funzione prevista

Provincia	Localizzazione	Comune	ATO	Capacità aggiuntiva compostaggio per anno (t/a)						
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
LT	Borgo Montello	Latina	Latina				30.000	30.000	30.000	30.000
RI	Città Ducale	Città Ducale	Rieti			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
RM	Cupinoro	Bracciano	Roma		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
RM	Maccarese	Fiumicino	Roma				90.000	90.000	90.000	90.000
RM	Colle Fagiolaria	Colleferro	Roma					56.250	56.250	56.250
RM	Inviolata	Guidonia Montecelio	Roma				27.000	27.000	27.000	27.000
RM	Anguillara Sabazia	Anguillara Sabazia	Roma	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Totale				40.000	70.000	90.000	237.000	293.250	293.250	293.250

Figura 6.4-1. Impianti di compostaggio operativi nel 2010



Il quantitativo di rifiuti organici raccolti in forma differenziata dai rifiuti solidi urbani nella Regione Lazio nell'anno 2008 è stato pari a circa 72.000 ton/anno. Oltre il 60% di questi materiali è stato raccolto nel comune di Roma grazie alle politiche di raccolta differenziata che hanno incentivato l'intercettazione soprattutto tramite raccolta porta a porta.

Di seguito si riporta il quantitativo dei rifiuti trattati negli impianti di compostaggio censiti da ISPRA nel 2008 e riportati nel Rapporto Rifiuti Urbani 2009.

Tabella 6.4.3. Rifiuto trattato negli impianti di compostaggio – Anno 2008

Provincia	Comune	Potenzialità t/anno (anno 2008)	Rifiuto trattato (anno 2008)
LT	Aprilia	25.000	14.981
LT	Aprilia	25.000	10.924
LT	Pontinia	45.000	40.812
LT	Sabaudia	30.000	3.004
FR	Castrocielo	9.000	2.169
RM	Fiumicino	30.000	25.707
RM	Fonte Nuova	825	299
RM	Decima Malafede	30.000	-

RM	Roma	28.000	7.500
RM	Roma	30.000	14.101
RM	Roma	10.000	-
VT	Nepi	6.000	2.067
VT	Soriano nel Cimino	3.000	888
VT	Tarquinia	1.000	1.035
VT	Tuscania	60.000	collaudo
VT	Civita Castellana	1.500	nd
Regione Lazio		334.325	123.487


Fonte: Ispra – Rapporto rifiuti urbani 2009

6.5 Impianti di termovalorizzazione

6.5.1 Caratterizzazione degli impianti

Nella Regione Lazio sono presenti due impianti di termovalorizzazione del CDR e un gassificatore. E' stata autorizzata la realizzazione di un ulteriore gassificatore nel comune di Albano Laziale. La localizzazione degli impianti esistenti è riportata nella Figura 6.5-1.

Figura 6.5-1. Localizzazione degli impianti di termovalorizzazione/gassificazione



Legenda



Gassificatori esistenti



Termovalorizzatori esistenti

I valori delle emissioni prodotte da inceneritori e gassificatori sono disponibili in continuo sul portale della Regione.

Sul sito della Regione vengono riportate, con cadenza annuale, le seguenti informazioni:

- per gli impianti di incenerimento e gassificazione: ubicazione, proprietà, autorizzazioni, numero e date dei controlli effettuati, capacità presente o autorizzata (t/a);
- totale input impianto (t/a) diviso per provenienza;
- produttività energetica, quantità di scorie prodotte.

La situazione impiantistica della Regione è riassunta nelle tabelle seguenti. Vengono fornite indicazioni sulla capacità impiantistica dei termovalorizzatori/gassificatori già realizzati e autorizzati e i tempi di realizzazione per il gassificatore autorizzato.

Tabella 6.5.1. Impianti di termovalorizzazione e gassificazione esistenti. Anno 2010

Provincia	Localizzazione	Comune	ATO	Capacità autorizzata (t/a)
FR ¹⁷	Valle Porchio	San Vittore del Lazio	Frosinone	304.150
RM	Colle Sughero	Colleferro	Roma	220.000
RM ¹⁸	Malagrotta	Roma	Roma	182.500
Totale				706.650

Fonte: Regione Lazio

Tabella 6.5.2. Impianti di gassificazione autorizzati. Anno 2010

Provincia	Localizzazione	Comune	ATO	Tempi di entrata in esercizio	Capacità prevista (t/a)
RM	Cecchina	Albano Laziale	Roma	2014	160.000

Si riportano di seguito le schede riassuntive degli impianti di termovalorizzazione/massificazione esistenti (ricognizione effettuata tramite interviste presso i soggetti gestori).

¹⁷ In fase di realizzazione seconda e terza linea che entreranno in esercizio rispettivamente nel 2011 e nel 2012: queste due linee saranno autorizzate anche per pulper da cartiera e fanghi da depurazione. Nel 2010 la capacità operativa è stata di 98.750 t/a.

¹⁸ Gassificatore. Si prevede l'entrata in esercizio della seconda e terza linea nel 2012. Nel 2010 la capacità operativa dell'impianto è stata di 91.000 t/a.

Scheda tecnica Impianto di termovalorizzazione Valle Porchio - San Vittore (FR)	
Descrizione	Termovalorizzatore
Localizzazione	Valle Porchio
Comune	San Vittore FR
Proprietà	Tad Energia Ambiente – Gruppo ACEA spa
Gestore	EALL srl
Autorizzazione (Riferimento, Scadenza)	Decreto n° 72 del 25/07/2007, Decreto n° 2 del 13/03/2008 e decreto n° 35 del 30/06/2008. + Determinazione B4780 del 15/12/2008. + Determinazione B0991 del 19/03/2009. + Determinazione B3170 del 16/07/2009. + Determinazione B0009 del 12/01/2010.
Riferimenti VIA	- Prot. n. d2/2S/05/66679 fascicolo 64/F/ VIA, emesso dalla Regione Lazio il 20.04.2007; - Prot. n. 101346/2S/04, emesso dalla Regione Lazio il 18.06.2007
Data di attivazione impianto	01/08/2002
Caratteristiche tecniche generali	
Operazioni autorizzate	Recupero energetico
CER autorizzati	CDR - Combustibile derivato da Rifiuti (CER 19.12.10)
Capacità autorizzata t/anno (anno 2010)	304.150
Potenzialità esistente t/anno	70.000 / 80.000
Superficie totale (mq)	50.422
Superficie coperta (mq)	6.712
Superficie scoperta (mq)	43.71
Parametri di controllo del processo	Temperatura, Portata, velocità fumi, pressione, livelli, ossigeno, inquinanti
Parametri monitorati in continuo	HCL, CO, NOx, SO2, TOC, Polveri, HF, (Temperatura, pressione, ossigeno per la normalizzazione) Portata flusso emissioni gassose
Capacità di stoccaggio (mc)	
Trattamento combustione	
Tipo di processo	Termovalorizzazione
Tecnologia utilizzata	Forno a griglia raffreddato ad acqua
% scarti prodotti	6% ceneri leggere; 13% scorie/ceneri pesanti
Produzione di energia elettrica	
Tecnologia utilizzata	Turbina ad espansione
Produzione lorda (ai morsetti del generatore)	78.492 MWh
Produzione netta	70.072 MWh
Energia necessaria all'impianto	8.420 MWh
Energia autoconsumata	8.800 MWh
Energia richiesta alla rete	380 MWh
Energia ceduta alla rete	70.072 MWh
Incentivazioni (cip6, certificati verdi)	CIP 6 (0,2108 €/KWh per il 2008)
Flussi di materiali – anno 2008	
Quantitativo di rifiuto conferito t/anno - anno 2008	72.675
Quantità rifiuti prodotti t/anno anno 2008	Ceneri (CER 190113) : 4.805 Scorie (CER 190112) : 8.937
Destinazione finale rifiuti prodotti	Ceneri- Impianto di Trattamento, scorie- Discarica
Giorni/anno funzionamento nominali	333
Giorni/anno funzionamento effettivi	310
Altre informazioni	
Sistemi di trattamento inquinanti	Sistema di abbattimento inquinanti non catalitico basato sulla combinazione di: Torre di lavaggio a latte di calce e carboni attivi + filtro a Maniche+ Abbattimento NOx con iniezione di Carbamina in camera di post-combustione in un regime di temperatura superiore a 850°
Registrazioni/certificazione	EMAS, ISO 14001

Scheda tecnica Impianto di termovalorizzazione Valle Porchio - San Vittore (FR)	
Note	<p>L'impianto è costituito da una linea di coincenerimento costituita dalle seguenti sezioni tecnologiche principali:</p> <ul style="list-style-type: none">- sezione di ricezione rifiuti, stoccaggio ed alimentazione;- linea di combustione con forno a griglia mobile raffreddata ad acqua;- generatore di vapore;- linee di trattamento fumi;- sezione di recupero energetico- stoccaggio ceneri leggere e scorie;- unità ausiliarie e servizi

Scheda tecnica. Impianto di termovalorizzazione Collesughero - Colleferro (RM)	
Descrizione	Termovalorizzatore
Ubicazione	Colleferro, Collesughero (Roma)
Comune	Colleferro (RM)
Proprietà	1° linea: EP Sistemi spa, 2° linea: Mobilservice
Gestore	1° linea: Gaiagest srl, 2° linea: Gaiagest srl
Autorizzazione (Riferimento, Scadenza)	1° linea: Determinazione B1850 del 08/05/2009 2° linea: Determinazione B1849 del 18/05/2009
Riferimenti VIA	
Data di attivazione impianto	1° linea Giugno 2003 e 2° linea Dicembre 2002
Caratteristiche tecniche generali	
Operazioni autorizzate per le due linee	R1
CER autorizzati	CDR - Combustibile derivato da Rifiuti (CER 19.12.10)
Capacità autorizzata t/a (anno 2010)	1° linea: 110.000; 2° linea: 110.000
Potenzialità esistente t/a	1° linea: 72.000; 2° linea: 72.000
Superficie totale per le due linee (mq)	30.000
Superficie coperta (mq)	
Superficie scoperta (mq)	
Parametri di controllo del processo	Temperatura, Pressione, Ossigeno uscita caldaia, Portata aria primaria e secondaria, Portata acqua alimento, Portata vapore in caldaia e parametri di emissioni al camino
Parametri monitorati in continuo	Secondo D. Lgs. 133/05 (CO-HCl-NOx-Polveri-TOC-O ₂ -HF-SO ₂ - Umidità-Pressione-Temperatura-Portata)
Capacità di stoccaggio per le due linee (mc)	1.200
Trattamento combustione	
Tipo di processo	Termovalorizzazione
Tecnologia utilizzata	forno a griglia raffreddato ad acqua
% scarti prodotti	7% ceneri leggere; 12% scorie/ceneri pesanti
Produzione di energia elettrica	
Tecnologia utilizzata	Turbina ad espansione.
Produzione lorda (ai morsetti del generatore)	
Produzione netta	1° linea: 55.562 MW; 2° linea: 58.565 MW
Energia necessaria all'impianto	1° linea: nd; 2° linea: 9.497,4 MW
Energia autoconsumata	1° linea: nd; 2° linea: 9.497,4 MW
Energia richiesta alla rete	1° linea: 645 MWh, 2° linea: 408 MWh
Energia ceduta alla rete	1° linea: 55.562 MW, 2° linea: 58.565 MW
Incentivazioni (cip6, certificati verdi)	CIP6
Flussi di materiali – anno 2008	
Quantitativo di rifiuto conferito t/anno - anno 2008	1° linea : 63.809 (CER 19 12 10) ; 2° linea : 70.661 (CER 19 12 10)
Quantità rifiuti prodotti t/anno anno 2008	1° linea: 7.961 (CER 19 01 12 – Scorie), 4.451 (CER 19 01 13* - Ceneri); 2° linea: 8.338(CER 19 01 12 – Scorie) 4.387 (CER 19 01 13* - Ceneri)
Destinazione finale rifiuti prodotti	19 01 12 – Scorie (96,6% c/o recupero 3,4% in peso c/o impianto di smaltimento); 19 01 13* - Ceneri (100% in peso c/o impianto di smaltimento)
Giorni/anno funzionamento nominali	1° linea: 308; 2° linea: 308
Giorni/anno funzionamento effettivi	1° linea: 290; 2° linea: 311
Altre informazioni	
Sistemi di trattamento inquinanti	Spray adsorber (abbattimento acidi, microinquinanti organici e inorganici), Filtro a maniche, DeNOx
Registrazioni/certificazione	

Scheda tecnica. Impianto di termovalorizzazione Collesughero - Colleferro (RM)	
Note	Le sezioni principali dell'impianto sono quattro: - sezione di ricezione e stoccaggio dei combustibili. - Sezione di combustione. - Sezione di recupero termico. - Sezione di recupero energetico.

Scheda tecnica Impianto di gassificazione Malagrotta - Roma (FR)	
Descrizione	Centrale di gassificazione per la produzione di energia elettrica da CDR
Localizzazione	Malagrotta
Comune	Roma (RM)
Proprietà	
Gestore	Co.La.Ri. (Consorzio Laziale Rifiuti)
Autorizzazione (Riferimento, Scadenza)	Determinazione regionale n. A3148 del 24/09/08 + Determinazione B3692 del 13/08/2009 + Determinazione C1426 del 21/06/2010.
Riferimenti VIA	
Data di attivazione impianto	04/08/2008
Caratteristiche tecniche generali	
Operazioni autorizzate	R1, R13, (D9 – da autorizzare)
CER autorizzati	CDR - Combustibile derivato da Rifiuti (CER 19.12.10)
Capacità autorizzata t/anno (anno 2010)	182.500 (tre linee di gassificazione)
Potenzialità esistente t/anno	Una linea, capacità nominale 250 t/g
Superficie totale (mq)	45.000
Superficie coperta (mq)	14.000
Superficie scoperta (mq)	31.000
Parametri di controllo del processo	Contenuto HCl, H ₂ S, potere calorifico del syngas (linea di gassificazione) Contenuto SO ₂ , CO, HCl, N=x e particolato dei fumi (linea produzione energia elettrica)
Parametri monitorati in continuo	
Capacità di stoccaggio (mc)	7.500
Trattamento combustione	
Tipo di processo	Gassificazione
Tecnologia utilizzata	Reattore di gassificazione
% scarti prodotti	6% scorie vetrificate
Produzione di energia elettrica	
Tecnologia utilizzata	recupero energetico da gas di sintesi, Ciclo combinato con turbogas e caldaia a recupero con post-combustore
Produzione lorda (ai morsetti del generatore)	44 MW lordi (nominale con configurazione finale con ciclo combinato: Turbina a gas e ciclo vapore con turbina a vapore)
Produzione netta	n.d.
Energia necessaria all'impianto	n.d.
Energia autoconsumata	n.d.
Energia richiesta alla rete	n.d.
Energia ceduta alla rete	n.d.
Incentivazioni (cip6, certificati verdi)	CIP 6 (36 MW)
Flussi di materiali – anno 2008	
Quantitativo di rifiuto conferito t/anno - anno 2008	9.586 t
Quantità rifiuti prodotti t/anno anno 2008	n.d.
Destinazione finale rifiuti prodotti	Discarica, impianti di trattamento, a recupero i Sali e i fanghi carboniosi
Giorni/anno funzionamento nominali	365 gg (due linee su tre)
Giorni/anno funzionamento effettivi	n.d.
Altre informazioni	
Sistemi di trattamento inquinanti	Trattamento gas di sintesi: Lavaggio acido, lavaggio basico, elettrofiltrazione a umido, abbattimento H ₂ S con Processo Locat; Trattamento fumi di combustione: SNCR, trattamento a secco con bicarbonato di sodio (in futuro Trattamento catalitico di NO _x , CO, COS); Trattamento acque di processo: precipitazione, sedimentazione, neutralizzazione, scambio ionico, evaporazione multiplo effetto, cristallizzazione dei residui del trattamento (acque recuperate a riutilizzo interno)


Scheda tecnica Impianto di gassificazione Malagrotta - Roma (FR)	
Registrazioni/certificazione	
Note	<p>L'impianto è suddiviso in quattro ambiti distinti:</p> <ul style="list-style-type: none">• Area A: centrale di TermoGassificazione costituita da:<ul style="list-style-type: none">- tre linee di Termo Gassificazione del C.D.R.;- una sezione di condizionamento delle acque di processo;- una sezione di pre-compressione del gas di sintesi.• Area B: centrale di produzione energia elettrica costituita da:<ul style="list-style-type: none">- una sezione di recupero energetico da gas di sintesi, mediante una linea a ciclo combinato con turbogas e caldaia a recupero con post-combustore;- una caldaia a fuoco diretto con ciclo vapore;- una cabina di distribuzione elettrica AT/MT.• Area C: sistemi ausiliari• Area D: trattamento acque di processo e percolato

6.6 Impianti discarica

6.6.1 Caratterizzazione degli impianti

Le discariche per rifiuti non pericolosi ("ex urbani") operative nel Lazio sono in tutto dieci, distribuite su tutto il territorio regionale. La localizzazione delle discariche è riportata nella Figura 6.6-1.

Figura 6.6-1. Localizzazione delle discariche per rifiuti non pericolosi



Sul sito della Regione vengono riportate, con cadenza annuale, le seguenti informazioni:

- numero di discariche, ubicazione, proprietà, autorizzazioni, numero e date dei controlli effettuati, capacità autorizzata e capacità residua disponibile (t/a), quantità di materiale ricevuto annualmente distinto per tipologia (t/a);
- rispetto al materiale ricevuto annualmente, questo è suddiviso per: indifferenziato (tal quale), FOS (frazione organica stabilizzata), residui di incenerimento/gassificazione (scorie), CDR di bassa qualità, scarti da raccolta differenziata ed altro.

La situazione impiantistica della Regione è riassunta nelle tabelle seguenti. Vengono fornite indicazioni sulle volumetrie residue delle discariche in esercizio.

Tabella 6.6.1. Discariche esistenti. Anno 2010

Provincia	Localizzazione	Comune	ATO	Volumetria residua al 30.06.2010 (mc)
FR	Cerreto	Roccasecca	Frosinone	435.000
LT	Borgo Montello	Latina	Latina	240.000 ¹⁹
LT	Borgo Montello	Latina	Latina	33.103 ²⁰
RM	Colle fagiolaria	Colferro	Roma	1.480.000
RM	Cupinoro	Bracciano	Roma	180.000
RM	Inviolata	Guidonia Montecelio	Roma	400.000
RM	Cecchina	Albano Laziale	Roma	35.000 ²¹
RM	Malagrotta	Roma	Roma	1.750.000 ²²

¹⁹ Sono in fase di allestimento i lotti 3 e 4 per ulteriori 350.000 mc.

²⁰ La discarica è autorizzata all'esercizio solo per 140.000 mc sul totale autorizzato di 400.000 mc. Si ritengono pertanto autorizzabili i 260.000 mc eccedenti.

²¹ Ulteriori ampliamenti autorizzati per 500.000 mc.

²² L'utilizzo di tali volumetrie residue è autorizzato fino al 30/06/2011; successivamente a tale data sono necessari ulteriori atti amministrativi.

RM	Fosso Crepacuore	Civitavecchia	Roma	7.500 ²³
VT	Le Fornaci	Viterbo	Viterbo	700.000

Fonte: Regione Lazio

Si riportano di seguito le schede riassuntive delle discariche in esercizio nella Regione Lazio.

²³ Ulteriori 288.000 mc autorizzati il 08/07/2010

Scheda tecnica Discarica Cerreto - Roccasecca (FR)	
Descrizione	Discarica per rifiuti non pericolosi
Localizzazione	Località Cerreto
Comune	Roccasecca (FR)
Proprietà	MAD srl
Gestore	MAD srl
Autorizzazione	Ordinanza n°2 del 28/11/02 : Approvazione progetto Bacino 1, Ordinanza n°68 del 14/08/03: Recupero volumetrico Bacino 1, Ordinanza n°10 del 06/10/03: Ampliamento volumetrico Bacino 1, Ordinanza n° 3 del 10/02/04: Ampliamento volumetrico Bacino 1, Ordinanza n°15 del 09/07/04: Abbancamento ulteriori rifiuti Bacino 1, Ordinanza n°7 del 24/06/04 :Approvazione progetto Bacino 2, Ordinanza n°13 del 24/06/04: 1° stralcio funzionale Lotto 2 e Lotto 3 Bacino 2, Ordinanza n°22 del 23/12/04: Approvazione progetto Accordo Funzionale, Ordinanza n° 23 del 23/12/04: Stralcio funzionale Lotto 1 Bacino 1, Ordinanza n° 8 del 31/05/06: Approvazione progetto Bacino 3, Decreto n°23 del 22/02/07: Autorizzazione Integrata Ambientale, Decreto 42 del 17/05/07: Progetto Sistema Integrato, Ordinanza n° 38 del 20/04/007: Utilizzo di ulteriori volumetrie Lotto 1 (bacino1) + Raccordo Funzionale, Ordinanza n° 69 del 02/07/07: Recupero volumetrie Bacino 1 + Determinazione B1990 del 07/04/2010
Riferimenti VIA	In data 18.11.05, invio alla Regione Lazio della "Richiesta di compatibilità ambientale ai sensi del D.P.R. 12 aprile 1996 "Ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi sita in località Cerreto – Comune di Roccasecca (FR)", e pubblicazione sul quotidiano "Il Tempo". La richiesta registrata dalla Regione Lazio in data 18.11.05, n° registrazione 149. Parere favorevole Prot. 200159/CR del 13/11/2006.
Data di attivazione impianto	28.11.2002
Adeguamento al D. Lgs. 36/2003	Decreto n. 52 del 09/08/2005
Caratteristiche tecniche generali	
Operazioni autorizzate	D1; Impianto di trattamento del percolato: D8:, D9, D15 Impianto di trattamento del biogas: combustione di produzione di energia elettrica o, in caso di necessità, combustione tramite torcia, stoccaggio dei rifiuti autoprodotti dall'attività. D15 limitatamente ai codici 190703, 161002, 190603 autoprodotti dall'attività dell'impianto R13 limitatamente ai codici 190603 autoprodotti dall'attività dell'impianto
CER autorizzati	02 01 01, 02 01 02, 02 01 03, 02 01 04, 02 01 06, 02 01 07, 02 02 01, 02 02 02, 02 02 03, 02 02 04, 02 03 01, 02 03 02, 02 03 04, 02 03 05, 02 05 01, 02 05 02, 02 06 02, 02 06 03, 03 01 01, 03 01 05, 03 03 07, 04 02 22, 07 02 13, 12 01 05, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 09, 15 02 03, 17 05 04, 17 06 04, 19 02 03, 19 03 05, 19 05 01, 19 05 02, 19 05 03, 19 06 04, 19 06 06, 19 08 01, 19 08 02, 19 08 05, 19 08 14, 19 09 01, 19 09 02, 19 09 03 , 19 12 01, 19 12 04, 19 12 05, 19 12 08, 19 12 12, 19 13 02
Volumetria residua al 30/06/2010	435.000
Superficie totale (mq)	450.000
Superficie coperta (mq)	3.000
Superficie scoperta (mq)	77.000
Parametri di controllo del processo	Parametri meteo climatici: - temperatura - direzione e velocità del vento, - % umidità, - evapotraspirazione, - pluviometria, - pressione Qualità del biogas: - Portata - Metano - Ossigeno

Scheda tecnica Discarica Cerreto - Roccasecca (FR)	
Parametri monitorati in continuo	Parametri meteo climatici: - temperatura - direzione e velocità del vento, - % umidità, - evapotraspirazione, - pluviometria, - pressione Qualità del biogas: - portata - metano - ossigeno
Capacità di stoccaggio (mc)	1. Cisterne oli per motori, lubrificanti (n°2 cisterne): 1.000 l cad 2. Contenitore assorbenti, materiali filtranti, stracci, etc.: 200 l 3. Contenitore assorbenti, materiali filtranti, stracci, etc., contaminati da sost. Peric.: 200 l 4. Contenitore batterie al piombo: 100 l 5. Contenitore filtri olio: 200 l 6. Contenitore toner di stampa esauriti: 1 mc 7. Fossa biologica (n° 2 vasche accumulo): 6.280 l cad 8. Pneumatici fuori uso: 15 mc
Recupero energetico biogas	
Tipo di processo	Aspirazione del biogas e combustione
Tecnologia utilizzata	Gruppi elettrogeni
Produzione energia elettrica	
Produzione lorda (ai morsetti del generatore)	25.846.600 KW
Produzione netta	20.812.378 KW
Energia autoconsumata	
Energia ceduta alla rete	Tot. 12.042.938 KW di cui: KW in CIP 6 8.390.712 – KW eccedenti CIP 6 3.652.226
Incentivazioni (cip6, certificati verdi)	CIP 6/92, convenzione di cessione destinata di energia elettrica dall'impianto di biogas di Roccasecca da 975 kW del produttore (24.05.2006 n° Prot. GRTN/P2006006189)
Flussi di materiali – anno 2008	
Quantitativo di rifiuto conferito t/a (anno 2008)	250.995
Quantità di percolato prodotto anno t/a (anno 2008)	9.659
Quantità di biogas prodotto anno t/a 2008	n.d.
Destinazione finale rifiuti prodotti	Impianti di recupero smaltimento
Giorni/anno funzionamento nominali	293
Giorni/anno funzionamento effettivi	304
Altre informazioni	
Sistemi di trattamento inquinanti	Esistente: Abbattimento polveri In corso di realizzazione: Impianto trattamento acque di prima pioggia: - disoleatura - dissabbiatura Impianto di trattamento del percolato: - strippaggio in ambiente basico e post- acidificazione; - evaporazione/condensazione della fase acquosa con evaporatore multistadio sottovuoto; post trattamento biologico a singolo stadio di denitrificazione - nitrificazione con ricircolo dei nitrati e dei ssv - chiarificazione per flottazione e filtrazione su quarzite post combustori impianto denox

Scheda tecnica Discarica Cerreto - Roccasecca (FR)	
Registrazioni/certificazione	<p>Certificazione EMAS: ottenuta in data 22/05/2007 (registrazione n° IT – 00679); Certificazioni: UNI EN ISO 9001:2000, certificato n°217055 del 05/07/2007, conseguito in data 25/05/2004, revisione del 25/05/2007, scadenza in data 24/05/2010 UNI EN ISO 14001:2004, certificato n°206048, conseguito in data 16 novembre 2006, scadenza in data 08/11/2009</p>
Note	<p>La discarica può essere suddivisa nelle seguenti aree funzionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - area di accettazione e registrazione; - bacino di coltivazione; - area di stoccaggio del percolato; - area dedicata all'impianto di trattamento del percolato (in costruzione); - area dedicata all'impianto di produzione dell'energia elettrica; - area dedicata all'impianto a biomasse per la produzione di biogas (in costruzione). Si ha in progetto la costruzione di un sistema integrato per l'abbattimento ed il recupero energetico dei fumi emessi dalla centrale di produzione di energia elettrica da combustione del biogas. Il sistema prevede la depurazione delle emissioni di CO attraverso il completamento della combustione dei fumi in uscita dai motori a biogas e la depurazione delle emissioni di NOx attraverso un sistema di abbattimento DeNOx. Tramite la depurazione delle emissioni di CO si ottiene anche il completo utilizzo dell'apporto termico degli inquinanti contenuti nei fumi ed è possibile effettuare un recupero di calore per la produzione di vapore surriscaldato da utilizzare in una turbina a vapore dedicata alla produzione di energia elettrica. Il vapore prodotto verrà utilizzato, in parte, anche per l'impianto di trattamento per distillazione del percolato quando esso sarà ultimato. Il gas necessario alla post-combustione potrà essere prodotto da un fermentatore alimentato a biomasse in fase di costruzione. La CO2 prodotta dai post combustori servirà, poi, come alimentazione di un impianto di produzione di alghe in fase di costruzione e le alghe prodotte costituiranno a loro volta una parte dell'alimentazione del digestore anaerobico. Inoltre su tutti i tetti dei capannoni e delle costruzioni presenti nell'area della discarica verranno installati dei pannelli fotovoltaici.

Scheda tecnica Discarica Borgo Montello- Latina (LT)	
Descrizione	Discarica per rifiuti non pericolosi
Localizzazione	loc. Borgo Montello
Comune	Latina (LT)
Proprietà	Ecoambiente srl
Gestore	Ecoambiente srl
Autorizzazione	Autorizzazione Integrata Ambientale [n. 35/2007] + Det. 3769 del 27/10/2008 + B0605 del 25/02/2009 + B2073 del 21/05/2009
Riferimenti VIA	Parere positivo di compatibilità ambientale reso dalla Regione Lazio – Area V.I.A. con Prot. N. 19852 del 02/02/2007
Data di attivazione impianto	24/09/2001
Adeguamento al D. Lgs. 36/2003	Decreto n.130 del 25/10/2004
Caratteristiche tecniche generali	
Operazioni autorizzate	D1, D15
CER autorizzati	Rifiuti non pericolosi
Volumetria residua al 30/06/2010 (mc)	33.103
Superficie totale (mq)	300.000 (area in disponibilità e pertinenze)
Superficie coperta (mq)	100
Superficie scoperta (mq)	299.900
Parametri di controllo del processo	
Parametri monitorati in continuo	<p>Sonde multiparametriche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ossigeno disciolto - conducibilità - salinità - pH - potenziale redox - profondità - temperatura. <p>Centralina meteorologica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - precipitazioni; - temperatura; - direzione e velocità del vento; - evaporazione; - umidità atmosferica; - barometria
Capacità di stoccaggio (mc)	200
Recupero energetico biogas	
Tipo di processo	Aspirazione del biogas e combustione
Tecnologia utilizzata	Gruppi elettrogeni
Produzione energia elettrica	
Produzione lorda (ai morsetti del generatore)	10.398.744 KWe
Produzione netta	10.190.769 KWe
Energia autoconsumata	468.782 KWe
Energia ceduta alla rete	9.721.987 KWe
Incentivazioni (cip6, certificati verdi)	
Flussi di materiali – anno 2008	
Quantitativo di rifiuto conferito t/a (anno 2008)	122.882
Quantità di percolato prodotto anno t/a (anno 2008)	12.844
Quantità di biogas prodotto anno t/a 2008	n.d.
Destinazione finale rifiuti prodotti	Biogas per produzione di e.e. e biometano per autotrazione Percolato e acque di l pioggia smaltimento c/o terzi
Giorni/anno funzionamento nominali	350

Scheda tecnica Discarica Borgo Montello- Latina (LT)	
Giorni/anno funzionamento effettivi	350
Altre informazioni	
Sistemi di trattamento inquinanti	Post combustore (biogas)
Registrazioni/certificazione	Attualmente in fase certificatoria: • ISO 14001:2004; • ISO 9001:2000 Si prevede conseguimento delle certificazioni entro l'anno in corso
Note	

Scheda tecnica Discarica Borgo Montello - Latina (LT)	
Descrizione	Discarica per rifiuti non pericolosi
Localizzazione	B.Go Montello
Comune	Latina (LT)
Proprietà	Ind.Eco srl
Gestore	Ind.Eco srl
Autorizzazione	A.I.A. decreto n. 34 del 06/04/07 determinazione integrazione n. B0604 del 25/02/07 + A 3770 del 27/10/2008 + B0604 del 25/02/2009 + B3673 del 12/08/2009 + B0345 del 27/01/2010 + 1989 del 07/04/2010
Riferimenti VIA	Parere di compatibilità ambientale n. 19842 del 02/02/2007 parere di compatibilità ambientale n. 185633 del 22/10/2008
Data di attivazione impianto	(con riferimento al Dec. n. 34) 02/01/2008
Adeguamento al D. Lgs. 36/2003	Decreto n.10 del 28/02/2005
Caratteristiche tecniche generali	
Operazioni autorizzate	D1, D15
CER autorizzati	02 01 01 – 02 01 04 – 02 02 02 – 02 02 03 – 02 02 04 – 02 03 01 – 02 03 02 – 02 03 04 – 02 03 05 – 02 05 01 – 02 05 02 – 02 06 01 – 02 06 02 – 02 06 03 – 07 02 13 – 15 01 01 – 15 01 02 – 15 01 03 – 15 01 05 – 15 01 06 – 15 01 09 – 15 02 03 – 16 01 03 – 17 05 04 – 17 09 04 – 19 05 01 – 19 05 02 – 19 05 03 – 19 06 04 – 19 06 06 – 19 08 01 – 19 08 05 – 19 09 01 – 19 09 02 – 19 09 03 – 19 12 01 – 19 12 04 – 19 12 05 – 19 12 08 – 19 12 12 – 19 13 02 – 20 02 03 – 20 03 01- 20 03 02
Volumetria residua al 30/06/2010 (mc)	240.000 sono in fase di allestimento i lotti 3 e 4 per ulteriori 350.000
Superficie totale (mq)	437.000
Superficie coperta (mq)	35.000
Superficie scoperta (mq)	432.500
Parametri di controllo del processo	
Parametri monitorati in continuo	temperatura
Capacità di stoccaggio (mc)	
Recupero energetico biogas	
Tipo di processo	Aspirazione del biogas e combustione
Tecnologia utilizzata	Gruppi elettrogeni
Produzione energia elettrica	
Produzione lorda (ai morsetti del generatore)	n.d.
Produzione netta	n.d.
Energia autoconsumata	n.d.
Energia ceduta alla rete	n.d.
Incentivazioni (cip6, certificati verdi)	n.d.
Flussi di materiali – anno 2008	
Quantitativo di rifiuto conferito t/a (anno 2008)	212.849
Quantità di percolato prodotto anno t/a (anno 2008)	37.437
Quantità di biogas prodotto anno t/a 2008	n.d.
Destinazione finale rifiuti prodotti	Impianti di trattamento
Giorni/anno funzionamento nominali	
Giorni/anno funzionamento effettivi	318
Altre informazioni	
Sistemi di trattamento inquinanti	Abbattimento monossido carbonio tramite catalizzatore nelle emissioni in atmosfera puntiformi (motori di elettrogenazione)

Scheda tecnica Discarica Cupinoro - Bracciano (RM)	
Descrizione	Discarica per rifiuti non pericolosi
Localizzazione	Cupinoro
Comune	Bracciano (RM)
Proprietà	Comunale
Gestore	Bracciano Ambiente spa
Autorizzazione (Riferimento, Scadenza)	In esercizio con Decreto Commissariale n. 46 del 25 maggio 2007 e determinazione A 3918 del 05/11/2008 + B1671 del 04/05/2009
Riferimenti VIA	
Data di attivazione impianto	25-mag-07
Adeguamento al D. Lgs. 36/2003	Decreto n. 50 del 28/07/2005
Caratteristiche tecniche generali	
Operazioni autorizzate	D1
CER autorizzati	Rifiuti non pericolosi, Rifiuti speciali pericolosi
Volumetria residua al 30/06/2010 (mc)	180.000
Superficie totale (mq)	116.091
Superficie coperta (mq)	186
Superficie scoperta (mq)	115.905
Parametri di controllo del processo	Parametri chimico-fisici aria, acqua
Parametri monitorati in continuo	
Capacità di stoccaggio (mc)	
Recupero energetico biogas	
Tipo di processo	Aspirazione del biogas e combustione
Tecnologia utilizzata	Gruppi elettrogeni
Produzione energia elettrica	
Produzione lorda (ai morsetti del generatore)	12.600.000 KWh/anno
Produzione netta	9.800.000 KWh/anno
Energia autoconsumata	700.000 KWh/anno
Energia ceduta alla rete	9.800.000 KWh/anno
Incentivazioni (cip6, certificati verdi)	Certificati Verdi
Flussi di materiali – anno 2008	
Quantitativo di rifiuto conferito t/a (anno 2008)	135.824
Quantità percolato prodotto t/a (anno 2008)	18.773
Quantità biogas prodotto anno 2008	n.d.
Destinazione finale rifiuti prodotti	Impianti di trattamento
Giorni/anno funzionamento nominali	365
Giorni/anno funzionamento effettivi	365
Altre informazioni	
Sistemi di trattamento inquinanti	Biogas, rilevamento ambientali di emissione diffusa
Registrazioni/certificazione	Anno 2008 – ISO 9001:2001
Note	La discarica può essere suddivisa nelle seguenti aree funzionali: - area di accettazione e registrazione - bacino di coltivazione - area dedicata all'impianto di produzione dell'energia elettrica

Scheda tecnica Discarica Fosso Crepacuore - Comune Civitavecchia (RM)	
Descrizione	Discarica per rifiuti non pericolosi
Localizzazione	Fosso Crepacuore
Comune	Civitavecchia (RM)
Proprietà	Mad srl
Gestore	Etruria Servizi spa
Autorizzazione	Ordinanza n.17 del 18 dicembre 2007 emanata dal Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale nel Territorio della Regione Lazio + Det C1577 del 08/07/2010
Riferimenti VIA	
Data di attivazione impianto	05 Febbraio 2008
Adeguamento al D. Lgs. 36/2003	Decreto n. 79 del 23/12/2005
Caratteristiche tecniche generali	
Operazioni autorizzate	D1
CER autorizzati	020501, 020599, 020601, 020704, 030101, 030301, 030307, 030308, 150105, 150106, 150203, 160304, 160306, 160799, 190501, 190599, 190801, 190802, 190805, 191212, 200201, 200203, 200301, 200302, 200303, 200304, 200306, 200307, 200399
Volumetria residua al 30/06/2010	7.500 (Ulteriori 288.000 mc autorizzati il 08/07/2010)
Superficie totale (mq)	65.350
Superficie coperta (mq)	360
Superficie scoperta (mq)	64.990
Parametri di controllo del processo	Acque sotterranee: Livello falda, Composizione; Percolato: Volume, Composizione; Acque superficiali: Composizione; Qualità Aria; Dati meteorologici: precipitazioni, temperatura, Dir. E vel. Vento, evaporazione, umidità atmosferica
Parametri monitorati in continuo	
Capacità di stoccaggio (mc)	
Recupero energetico biogas	
Tipo di processo	Aspirazione del biogas e combustione
Tecnologia utilizzata	Gruppi elettrogeni
Produzione energia elettrica	
Produzione lorda (ai morsetti del generatore)	n.d.
Produzione netta	n.d.
Energia autoconsumata	n.d.
Energia ceduta alla rete	n.d.
Incentivazioni (cip6, certificati verdi)	n.d.
Flussi di materiali – anno 2008	
Quantitativo di rifiuto conferito t/a (anno 2008)	36.081
Quantità di percolato prodotto mc (anno 2008)	777
Quantità di biogas prodotto (anno 2008)	0
Destinazione finale rifiuti prodotti	Impianti di trattamento
Giorni/anno funzionamento nominali	365
Giorni/anno funzionamento effettivi	365
Altre informazioni	
Sistemi di trattamento inquinanti	Invio ad impianti di trattamento
Registrazioni/certificazione	
Note	

Scheda tecnica Discarica Inviolata - Guidonia Montecelio (RM)	
Descrizione	Discarica per rifiuti non pericolosi
Localizzazione	Inviolata
Comune	Guidonia Montecelio (RM)
Proprietà	Eco Italia 87 srl
Gestore	Eco Italia 87 srl
Autorizzazione	Decreto Regione Lazio n. 87 21/11/2006 + B0526 del 23/02/09 + Nulla osta n. 153726 del 06/08/2009 + B3696 del 13/08/2009 + Nulla osta n. 199896 del 12/10/2009
Riferimenti VIA	Dicembre 2007
Data di attivazione impianto	Novembre 1991
Adeguamento al D. Lgs. 36/2003	Decreto n. 87 del 21/11/2006
Caratteristiche tecniche generali	
Operazioni autorizzate	Smaltimento
CER autorizzati	020304, 030307, 150105, 190801, 190805, 191212, 200108, 200301, 200302, 200303, 200307
Volumetria residua al 30/06/2010 (mc)	400.000
Superficie totale (mq)	150.000
Superficie coperta (mq)	174
Superficie scoperta (mq)	149.826
Parametri di controllo del processo	
Parametri monitorati in continuo	Meteo Piezometri Pozzi Spia
Capacità di stoccaggio (mc)	
Recupero energetico biogas	
Tipo di processo	Aspirazione del biogas e combustione
Tecnologia utilizzata	Gruppi elettrogeni
Produzione energia elettrica	
Produzione lorda (ai morsetti del generatore)	24.222.140 KWe
Produzione netta	23.737.698 KWe
Energia autoconsumata	n.d.
Energia ceduta alla rete	22.676.266 KWe
Incentivazioni (cip6, certificati verdi)	
Flussi di materiali – anno 2008	
Quantitativo di rifiuto conferito t/a (anno 2008)	191.174
Quantità di percolato prodotto t/a (anno 2008)	8.105
Quantità di biogas prodotto Nmc (anno 2008)	15.405.240 Nmc
Destinazione finale rifiuti prodotti	Impianti di trattamento
Giorni/anno funzionamento nominali	365
Giorni/anno funzionamento effettivi	350
Altre informazioni	
Sistemi di trattamento inquinanti	Postcombustore
Registrazioni/certificazione	
Note	

Scheda tecnica Discarica Colle Fagiolaria - Colleferro (RM)	
Descrizione	Discarica per rifiuti non pericolosi
Localizzazione	Colle Fagiolaria
Comune	Colleferro (RM)
Proprietà	Comune di Colleferro
Gestore	Agen. S.E.L. srl
Autorizzazione	Decreto N°33 del 5 Aprile 2007 + Det A4018 del 14/11/2008 B1851 del 08/05/2009 (AIA) + B0702 del 15/02/2010
Riferimenti VIA	Pronuncia di compatibilità ambientale del 9 Novembre 2001 Prot. N°AM/162481
Data di attivazione impianto	Marzo 1997
Adeguamento al D. Lgs. 36/2003	Decreto n. 80 del 23/12/2005
Caratteristiche tecniche generali	
Operazioni autorizzate	D1
CER autorizzati	190501, 190503, 190604, 190801, 190802, 190805, 190902, 191212, 160103
Volumetria residua al 30/06/2010 (mc)	1.480.000
Superficie totale (mq)	210.000
Superficie coperta (mq)	154.000
Superficie scoperta (mq)	56.000
Parametri di controllo del processo	Torcia: Temperatura, Ossigeno Gruppo elettrogeno: Pressione, portata, %metano, Ossigeno
Parametri monitorati in continuo	
Capacità di stoccaggio (mc)	
Recupero energetico biogas	
Tipo di processo	Aspirazione del biogas e combustione
Tecnologia utilizzata	Gruppi elettrogeni
Produzione energia elettrica	
Produzione lorda (ai morsetti del generatore)	2.800.856 KW
Produzione netta	2.617.624 KW
Energia autoconsumata	183.232 KW
Energia ceduta alla rete	2.617.624 KW
Incentivazioni (cip6, certificati verdi)	Certificati verdi
Flussi di materiali – anno 2008	
Quantitativo di rifiuto conferito t/a (anno 2008)	179.669 t
Quantità di percolato prodotto t/a (anno 2008)	36.716
Quantità di biogas prodotto mc (anno 2008)	Biogas 2.868.549 mc
Destinazione finale rifiuti prodotti	Impianti di trattamento
Giorni/anno funzionamento nominali	365
Giorni/anno funzionamento effettivi	360
Altre informazioni	
Sistemi di trattamento inquinanti	Termoreattore iniezione di biogas da 0 a 11 m ³ /h per l'abbattimento del CO ₂
Registrazioni/certificazione	
Note	

Scheda tecnica Discarica Cecchina - Albano Laziale (RM)	
Descrizione	Discarica per rifiuti non pericolosi
Localizzazione	Loc. Cecchina
Comune	Albano Laziale (RM)
Proprietà	Pontina Ambiente srl
Gestore	Pontina Ambiente srl
Autorizzazione	D.G.R. n. 4305/98 - Decreto commissariale n. 45/0 - Decreto Commissariale n. 4/06 Approvazione del Piano di Adeguamento + Det B3695 del 13/08/2009
Riferimenti VIA	Parere positivo di compatibilità ambientale reso con nota Prot. n. 6249 del 29/09/99 rilasciato dall'Area Valutazione di Impatto Ambientale della Regione Lazio
Data di attivazione impianto	Anno 1995 Inizio gestione discarica, Anno 2002 (VI invaso)
Adeguamento al D. Lgs. 36/2003	Decreto n. 4 del 03/03/2006
Caratteristiche tecniche generali	
Operazioni autorizzate	D1
CER autorizzati	191212 – 190503 – 190801
Volumetria residua al 30/06/2010 (mc)	35.000 (+ ulteriori ampliamenti autorizzati per 500.000 mc)
Superficie totale (mq)	
Superficie coperta (mq)	
Superficie scoperta (mq)	124.000
Parametri di controllo del processo	
Parametri monitorati in continuo	
Capacità di stoccaggio (mc)	
Recupero energetico biogas	
Tipo di processo	Aspirazione del biogas e combustione
Tecnologia utilizzata	Gruppi elettrogeni
Produzione energia elettrica	
Produzione lorda (ai morsetti del generatore)	9.177.215 KWh
Produzione netta	9.023.782 KWh
Energia autoconsumata	626.000 KWh
Energia ceduta alla rete	9.023.782 KWh
Incentivazioni (cip6, certificati verdi)	
Flussi di materiali – anno 2008	
Quantitativo di rifiuto conferito t/a (anno 2008)	102.310
Quantità di percolato prodotto t/a (anno 2008)	1.892
Quantità di biogas prodotto mc/a (anno 2008)	5.407.670
Destinazione finale rifiuti prodotti	Impianti di trattamento
Giorni/anno funzionamento nominali	363
Giorni/anno funzionamento effettivi	363
Altre informazioni	
Sistemi di trattamento inquinanti	
Registrazioni/certificazione	Emas 2004, UNI EN ISO 14001: 2004
Note	

Scheda tecnica Discarica Malagrotta - Roma (RM)	
Descrizione	Discarica per rifiuti non pericolosi
Localizzazione	Loc. Malagrotta
Comune	Roma (RM)
Proprietà	E. Giovi srl
Gestore	E. Giovi srl
Autorizzazione	Ordinanza Commissariale n. 15/07
Riferimenti VIA	Parere positivo di compatibilità ambientale reso con nota Prot. N. 7180 del 16/11/1999 rilasciato dall'Area Valutazione di Impatto Ambientale della Regione Lazio
Data di attivazione impianto	Anno 1988
Adeguamento al D. Lgs. 36/2003	Decreto n. 26 del 31/03/2005
Caratteristiche tecniche generali	
Operazioni autorizzate	D1
CER autorizzati	020501 - 020601 - 190503 - 190805 - 190801 - 191212 - 200101 - 200108 - 200110 - 200139 - 200203 - 200136 - 200301 - 200302 - 200303 - 200306 - 200307 - 200399
Volumetria residua al 30/06/2010 (mc)	1.750.000 ²⁴
Superficie totale (mq)	1.610.000
Superficie coperta (mq)	10.000
Superficie scoperta (mq)	1.600.000
Parametri di controllo del processo	
Parametri monitorati in continuo	Punti di emissione (camini E1- E4 -E7 -E8 - E9 -E11 - E12), parametri meteorologici
Capacità di stoccaggio (mc)	
Recupero energetico biogas	
Tipo di processo	Aspirazione del biogas e combustione
Tecnologia utilizzata	Gruppi elettrogeni
Produzione energia elettrica	
Produzione lorda (ai morsetti del generatore)	
Produzione netta	57.419 KWh
Energia autoconsumata	n.d.
Energia ceduta alla rete	n.d.
Incentivazioni (cip6, certificati verdi)	Cip 6 e certificati verdi
Flussi di materiali - anno 2008	
Quantitativo di rifiuto conferito t/a (anno 2008)	1.468.511
Quantità percolato prodotto anno 2008	n.d.
Quantità biogas prodotto anno 2008	n.d.
Destinazione finale rifiuti prodotti	Biogas per produzione di e.e. e biometano per autotrazione. Percolato e acque di l pioggia smaltimento c/o terzi
Giorni/anno funzionamento nominali	363
Giorni/anno funzionamento effettivi	363
Altre informazioni	
Sistemi di trattamento inquinanti	Trattamento aria c/o impianto condizionamento fanghi. Impianto trattamento percolato in fase di costruzione.
Registrazioni/certificazione	

²⁴ Vedi nota 22.

Scheda tecnica Discarica Malagrotta - Roma (RM)	
Note	All'interno di tale insediamento, oltre ai lotti di coltivazione si trovano: <ul style="list-style-type: none">- n. 2 stazioni di pesa- n. 1 stazione di trasferimento dei RSU- n. 1 impianto di captazione, adduzione e trattamento del biometano- n. 2 impianti di distribuzione metano per autotrazione- n. 1 impianto per inertizzazione fanghi- n. 1 impianto per produzione energia elettrica tramite motogeneratori- n. 1 impianto per produzione energia elettrica tramite turbine a gas- n. 1 palazzina uffici- n. 1 capannone per officina- n. 2 officine meccaniche per manutenzione

Scheda tecnica Discarica Le Fornaci - Viterbo (VT)	
Descrizione	Discarica per rifiuti non pericolosi
Localizzazione	Loc. "Le Fornaci"
Comune	Viterbo (VT)
Proprietà	Ecologia Viterbo srl
Gestore	Ecologia Viterbo srl
Autorizzazione	Decreto AIA n. 28 del 15 marzo 07-Determinazione della Regione Lazio n. A3919 del 5 nov. 2008 Nulla osta n. 199797 del 12/10/2009
Riferimenti VIA	Parere positivo di compatibilità ambientale reso con nota Prot. n. 157477 del 10 settembre 2008 rilasciato dall'Area Valutazione di Impatto Ambientale della Regione Lazio
Data di attivazione impianto	Anno 2000
Adeguamento al D. Lgs. 36/2003	Decreto n. 67 del 02/12/2005
Caratteristiche tecniche generali	
Operazioni autorizzate	D1, D15
CER autorizzati	Rifiuti non pericolosi
Volumetria residua al 30/06/2010 (mc)	700.000
Superficie totale (mq)	271.510 mq
Superficie coperta (mq)	345 mq
Superficie scoperta (mq)	268.165 mq
Parametri di controllo del processo	
parametri monitorati in continuo	Parametri meteorologici, livello piezometrico
Capacità di stoccaggio (mc)	220
Recupero energetico biogas	
Tipo di processo	Aspirazione del biogas e combustione
Tecnologia utilizzata	Gruppi elettrogeni
Fase 3 – Produzione energia elettrica	
Produzione lorda (ai morsetti del generatore)	10.266.244 KWh
Produzione netta	10.060.919 KWh
Energia autoconsumata	499.448 KWh
energia ceduta alla rete	9.561.471 KWh
incentivazioni (cip6, certificati verdi)	Certificati verdi
Flussi di materiali – anno 2008	
Quantitativo di rifiuto conferito t/a (anno 2008)	198.135
Quantità di percolato t/a prodotto (anno 2008)	7.528
Quantità di biogas prodotto mc/a (anno 2008)	8.561.307
Destinazione finale rifiuti prodotti	Impianti di trattamento
Giorni/anno funzionamento nominali	310
Giorni/anno funzionamento effettivi	310
Altre informazioni	
Sistemi di trattamento inquinanti	Postcombustore (imp. di recupero energetico da biogas), trattamento acque (depurazione acque di piazzale)
Registrazioni/certificazione	EMAS
Note	

PARTE TERZA – IL CONTESTO ISTITUZIONALE

7 Gli Ambiti territoriali ottimali

7.1 Inquadramento normativo degli Ambiti Territoriali Ottimali

In base all'art.199, comma 3, lettera f) del D. Lgs. 152/06 così come aggiornato dal D.Lgs. 205/2010, con il Piano regionale di gestione dei rifiuti si delimitano gli ambiti territoriali ottimali sul territorio regionale, nel rispetto delle linee guida di cui all'art.195, comma 1, lettera m) del medesimo decreto.

Sulla base dell'art.200 del D. Lgs. 152/06 si prevede inoltre che:

“1. La gestione dei rifiuti urbani e' organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati ATO, delimitati dal piano regionale (...), e secondo i seguenti criteri:

- a) superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti*
- b) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative*
- c) adeguata valutazione del sistema stradale e ferroviario di comunicazione al fine di ottimizzare i trasporti all'interno dell'ATO*
- d) valorizzazione di esigenze comuni e affinità nella produzione e gestione dei rifiuti*
- e) ricognizione di impianti di gestione di rifiuti già realizzati e funzionanti*
- f) considerazione delle precedenti delimitazioni affinché i nuovi ATO si discostino dai precedenti solo sulla base di motivate esigenze di efficacia, efficienza ed economicità*

2. Le regioni, sentite le province ed i comuni interessati, nell'ambito delle attività di programmazione e di pianificazione di loro competenza, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, provvedono alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettera m). Il provvedimento e' comunicato alle province ed ai comuni interessati.

3. Le regioni interessate, d'intesa tra loro, delimitano gli ATO qualora essi siano ricompresi nel territorio di due o più regioni.

4. Le regioni disciplinano il controllo, anche in forma sostitutiva, delle operazioni di gestione dei rifiuti, della funzionalità dei relativi impianti e del rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.

5. Le città o gli agglomerati di comuni, di dimensioni maggiori di quelle medie di un singolo ambito, possono essere suddivisi tenendo conto dei criteri di cui al comma 1.

6. I singoli comuni entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 possono presentare motivate e documentate richieste di modifica all'assegnazione ad uno specifico ambito territoriale e di spostamento in un ambito territoriale diverso, limitrofo a quello di assegnazione.

7. Le regioni possono adottare modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali laddove predispongano un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente (...).”

Originariamente, con l'art. 201 del medesimo decreto si disciplinava infine l'organizzazione del servizio, stabilendo che i Comuni compresi nell'ATO dovessero provvedere alla costituzione delle Autorità d'Ambito, alle quali veniva trasferito l'esercizio delle competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti.

All'Autorità d'Ambito venivano assegnate le funzioni di organizzazione, affidamento e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti, nel rispetto del principio di coordinamento con le altre amministrazioni pubbliche.

I compiti dell'Autorità d'Ambito venivano così definiti:

- realizzazione, gestione ed erogazione dell'intero servizio, comprensivo delle attività di gestione e realizzazione degli impianti
- raccolta, raccolta differenziata, commercializzazione e smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti all'interno dell'ATO

È da menzionare poi che la Legge 24 dicembre 2007 n. 244, ha stabilito che :

“(...) le regioni, nell’esercizio delle rispettive prerogative costituzionali in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti, fatte salve le competenze del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, in ottemperanza agli obblighi comunitari, procedono entro il 1° luglio 2008, fatti salvi gli affidamenti e le convenzioni in essere, alla rideterminazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei medesimi servizi secondo i principi dell’efficienza e della riduzione della spesa nel rispetto dei seguenti criteri generali, quali indirizzi di coordinamento della finanza pubblica:

a) in sede di delimitazione degli ambiti secondo i criteri e i principi di cui agli articoli 147 e 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, valutazione prioritaria dei territori provinciali quali ambiti territoriali ottimali ai fini dell’attribuzione delle funzioni in materia di rifiuti alle province e delle funzioni in materia di servizio idrico integrato di norma alla provincia corrispondente ovvero, in caso di bacini di dimensioni più ampie del territorio provinciale, alle regioni o alle province interessate, sulla base di appositi accordi; in alternativa, attribuzione delle medesime funzioni ad una delle forme associative tra comuni di cui agli articoli 30 e seguenti del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, composte da sindaci o loro delegati che vi partecipano senza percepire alcun compenso”.

Infine, con l’art. 2, comma 186-bis, della Legge 23 dicembre 2009 n. 191, introdotto dall’art. 1, comma 1-quinquies della Legge 26 marzo 2010 n. 42, si è previsto che:

*“Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d’ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d’ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n.152 del 2006 sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge”.*²⁵

Stante le cose al momento della redazione del Piano, rimane il compito da parte della Regione Lazio di delimitare, con il presente Piano, l’ATO intesa come l’area ottimale entro la quale organizzare la gestione dei rifiuti urbani²⁶.

7.1.1 La normativa regionale e l’individuazione degli ATO rifiuti nel Lazio

La Regione Lazio, con la Legge Regionale 9 luglio 1998 n.27, denominata “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti”, in attuazione del D. Lgs. 152/06, definisce le funzioni amministrative di competenza regionale, provinciale e comunale. Alla Regione competono il coordinamento e la verifica di conformità dei Piani provinciali di gestione dei rifiuti al Piano regionale. Tra i principi della legge quello di promuovere modalità e criteri per la regionalizzazione della gestione dell’intero ciclo dei rifiuti urbani non pericolosi, nel rispetto delle competenze delle varie istituzioni locali e di favorire una gestione unitaria in ambiti territoriali ottimali, attraverso una rete integrata di impianti di recupero e di smaltimento.

Il comma 3, lett. a) dell’art.7 di tale Legge regionale, prevede in particolare che il Piano Regionale disciplini: *“l’individuazione di eventuali ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi in deroga all’ambito provinciale definito dall’articolo 23 del D. Lgs. 22/1997”.*

Successivamente, l’art.12 della medesima Legge regionale 27/98 disciplina le modalità di cooperazione per la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali. Prevede in particolare che:

1. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dei piani provinciali, le province ed i comuni ricadenti nello stesso ambito o sotto-ambito territoriale ottimale, al fine di cooperare per garantire la gestione unitaria dei rifiuti urbani non pericolosi, stipulano apposita convenzione, denominata convenzione di cooperazione sulla base del disciplinare tipo adottato dalla Giunta regionale.

2. Nella convenzione di cooperazione sono indicati, tra l’altro:

- a) le finalità*
- b) la durata*
- c) le modalità di coordinamento da parte della provincia*

²⁵ Ai sensi del D.P.C.M. 25/03/2011 la soppressione delle Autorità di ambito di cui sopra è stata prorogata alla data del 31/12/2011.

²⁶ Con disposizione di legge successiva, ed entro i tempi previsti, la Regione Lazio provvederà nell’attribuire le funzioni già esercitate dalle Autorità di cui all’art.202 del decreto legislativo n.152 del 2006 a soggetto da definirsi.

- d) le modalità di funzionamento della conferenza di cui al comma 3
- e) la forma di gestione del servizio che, nel caso in cui l'ambito di gestione coincida con quello provinciale, può attuarsi attraverso una convenzione di affidamento della gestione stessa alla provincia da parte dei comuni interessati, ai sensi dell'articolo 24 della legge 142/1990 e successive modificazioni.

3. E' istituita come forma permanente di consultazione dei comuni e delle province appartenenti allo stesso ambito o sotto-ambito territoriale ottimale, la conferenza dei sindaci e dei presidenti delle province interessati, il cui coordinamento è assicurato dalla provincia nel territorio della quale ricade il maggior numero dei comuni suddetti. Per la stipulazione della convenzione di cooperazione, il presidente della provincia responsabile del coordinamento, convoca la conferenza entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei piani provinciali nei confronti dei comuni che, a seguito della conferenza, non intendono aderire alla stipula della convenzione di cui al comma 1, l'organo regionale di controllo provvede in via sostitutiva con le modalità previste dalla normativa vigente.

7.1.2 Gli atti regionali vigenti

Il Piano di Gestione dei Rifiuti –PGR (delibera del Consiglio regionale n.112/2002) relativo agli aspetti ed indirizzi generali normativi e di pianificazione, ai rifiuti urbani assimilabili e speciali, al piano delle bonifiche dei siti inquinati definiva i criteri generali dei Piani Provinciali, che dovevano essere adeguati ai sensi della Legge Regionale 9 luglio 1998 n. 27. Inoltre, individuava gli Ambiti Territoriali Ottimali per la gestione dei rifiuti in deroga all'ambito provinciale, sulla base di quanto previsto dall'art. 23 del Decreto Ronchi. Venivano riconfermati i 5 ATO già introdotti dalla L. R. 27/98²⁷, riaffermando che, all'interno di ogni singolo ATO, avrebbero dovute essere garantite: la gestione unitaria e coordinata del sistema integrato di smaltimento dei rifiuti; l'autosufficienza rispetto allo smaltimento dei rifiuti, con la previsione formale di non accettare importazione o esportazione di flussi di rifiuti nell'ambito, con l'esclusione di flussi da avviare al riciclaggio o al recupero energetico; le pari condizioni per tutti i comuni appartenenti. La Regione intende incentivare la raccolta differenziata con l'adozione di un sistema premiante che consiste nel riconoscimento nei confronti dei comuni virtuosi calcolato in base alle quantità differenziate di rifiuto conferite nel corso di ogni anno.

Tabella 7.1.1. Gli ATO della Regione Lazio nel PGR 2002

ATO	Provincia
ATO n. 1	Viterbo
ATO n. 2	Roma
ATO n. 3	Rieti
ATO n. 4	Latina
ATO n. 5	Frosinone

Nel 2007 è stato poi elaborato il documento "Linee guida per la revisione del piano degli interventi d'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili per l'intero territorio della Regione Lazio" che, dopo un ampio processo di partecipazione culminato con una Conferenza Programmatica, ha assunto la veste di Revisione del Piano degli interventi di emergenza dei rifiuti urbani nel Lazio, adottato con Decreto del Commissario delegato n.95 del 18 ottobre 2007.

La revisione del Piano aveva introdotto, come ripartizione territoriale, permessa dal Piano Provinciale del 1998, quella di 9 Bacini di utenza per i rifiuti urbani, afferenti alle discariche presenti nel territorio laziale:

1. Area di Viterbo e Rieti
2. Area Nord-Occidentale e Sabatina
3. Area valle del Tevere in destra idrografica
4. Area valle dell'Aniene e area valle del Tevere in sinistra idrografica
5. Area Colli Albani-versante orientale e area Valle del Sacco
6. Area Colli Albani-versante occidentale e area litoranea meridionale
7. Area Roma-Fiomicino e Ciampino
8. Area di Latina

²⁷ ATO Provinciali: ATO 1 - Viterbo, ATO 2 - Roma, ATO 3 - Rieti, ATO 4 - Latina, ATO 5 - Frosinone.

9. Area di Frosinone

A tali bacini corrispondono 5 Macroaree:

1. Provincia di Viterbo e di Rieti
2. Roma provincia
3. Area Roma, Fiumicino e Ciampino
4. Provincia di Latina
5. Provincia di Frosinone

7.2 La delimitazione degli Ambiti Territoriali Ottimali

Ai sensi dell'articolo 199, comma 3, lettera f), del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, il presente Piano individua 5 Ambiti territoriali ottimali (ATO) per la gestione dei rifiuti urbani, coincidenti con i territori comunali così come individuati dai successivi paragrafi 7.2.1., 7.2.2., 7.2.3., 7.2.4. e 7.2.5..

Ai sensi dell'articolo 200, comma 7, del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, il presente Piano, inoltre, stabilisce che all'interno dei 5 ATO prima definiti si debbano:

- Organizzare i servizi di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati;
- Garantire l'autosufficienza degli impianti di selezione dei rifiuti urbani indifferenziati (c.d. impianti di trattamento meccanico biologico);
- Garantire l'autosufficienza degli impianti di smaltimento di rifiuti urbani (discariche).


In caso di carenza impiantistica, in attesa dell'autosufficienza di ATO, l'ATO deficitario può utilizzare impianti presenti in altri ATO, fermo restando il principio di prossimità.

I 5 ATO sopra descritti sono i seguenti:

1. *ATO – Frosinone*
2. *ATO – Latina*
3. *ATO – Rieti*
4. *ATO – Roma*
5. *ATO – Viterbo*

La seguente mappa ed i paragrafi successivi elencano invece i comuni inclusi in ciascun ATO delimitato.

Figura 7.2-1. I comuni del Lazio per ATO



7.2.1 ATO Frosinone

L'ATO Frosinone comprende il territorio dei comuni elencati in Tabella 7.2.1.

Tabella 7.2.1. Comuni dell'ATO Frosinone

ATO Frosinone

Acquafondata, Acuto, Alatri, Alvito, Amaseno, Aquino, Arce, Arnara, Arpino, Atina, Ausonia, Belmonte Castello, Boville Ernica, Broccostella, Campoli Appennino, Casalattico, Casalvieri, Cassino, Castelliri, Castelnuovo Parano, Castro dei Volsci, Castrocielo, Ceccano, Ceprano, Cervaro, Colfelice, Colle San Magno, Collepardo, Coreno Ausonio, Esperia, Falvaterra, Ferentino, Filettino, Fiuggi, Fontana Liri, Fontechiari, Frosinone, Fumone, Gallinaro, Giuliano di Roma, Guarcino, Isola del Liri, Monte San Giovanni Campano, Morolo, Pastena, Patrica, Pescosolido, Picinisco, Pico, Piedimonte San Germano, Piglio, Pignataro Interamna, Pofi, Pontecorvo, Posta Fibreno, Ripi, Rocca d'Arce, Roccasecca, San Biagio Saracinisco, San Donato Val di Comino, San Giorgio a Liri, San Giovanni Incarico, San Vittore del Lazio, Sant'Ambrogio sul Garigliano, Sant'Andrea del Garigliano, Sant'Apollinare, Sant'Elia Fiumerapido, Santopadre, Serrone, Settefrati, Sgurgola, Sora, Strangolagalli, Supino, Terelle, Torre Cajetani, Torrice, Trevi nel Lazio, Trivigliano, Vallecorsa, Vallemaio, Vallerotonda, Veroli, Vicalvi, Vico nel Lazio, Villa Latina, Villa Santa Lucia, Villa Santo Stefano, Vitucoso, Gaeta (LT), Minturno (LT), Castelforte (LT), Santi Cosma e Damiano (LT), Spigno Saturnia (LT).

L'ATO Frosinone coincide con i Comuni della provincia di Frosinone ad eccezione dei Comuni di Paliano e Anagni (compresi nell'ATO di Roma). Nell'ATO sono poi compresi i Comuni di Gaeta, Minturno, Castelforte, Santi Cosma e Damiano e Spigno Saturnia della Provincia di Latina. La superficie totale è pari a di 3.415 Km^q, la popolazione complessiva ammonta a 549.486²⁸ abitanti.

Il Piano Provinciale di gestione dei rifiuti di Frosinone è stato approvato nel 2004 (Deliberazione n.32 del 27/04/04).

²⁸ Fonte: Dati Istat 2008.

Figura 7.2-2. Il territorio dell'ATO Frosinone

7.2.2 ATO Latina

L'ATO Latina comprende il territorio dei comuni elencati in Tabella 7.2.2.

Tabella 7.2.2. Comuni dell'ATO Latina

ATO Latina

Aprilia, Bassiano, Campodimele, Cisterna di Latina, Cori, Fondi, Formia, Itri, Latina, Lenola, Maenza, Monte San Biagio, Norma, Pontinia, Ponza, Priverno, Prossedi, Roccaporga, Rocca Massima, Roccasecca dei Volsci, Sabaudia, San Felice Circeo, Sermoneta, Sezze, Sonnino, Sperlonga, Terracina, Ventotene, Anzio (RM), Nettuno (RM).

L'ATO di Latina ha una popolazione (compresi Anzio e Nettuno) di 575.530 abitanti²⁹ per una superficie di 2.194 Km² ed un numero di Comuni pari a 30.

Con deliberazione n. 71 del 30 settembre 1997, la Provincia di Latina ha approvato il Piano di gestione dei rifiuti.

²⁹ Fonte: Dati Istat 2008.

Figura 7.2-3. Il territorio dell'ATO Latina**7.2.3 ATO Rieti**

L'ATO Rieti comprende il territorio dei comuni elencati in Tabella 7.2.3.


Tabella 7.2.3. Comuni dell'ATO Rieti

ATO Rieti
Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Ascrea, Belmonte in Sabina, Borbona, Borgorose, Borgo Velino, Cantalice, Cantalupo in Sabina, Casaprota, Casperia, Castel di Tora, Castelnuovo di Farfa, Castel Sant'Angelo, Cittaducale, Cittareale, Collalto Sabino, Colle di Tora, Collegiove, Collevocchio, Colli sul Velino, Concerviano, Configni, Contigliano, Cottanello, Fara in Sabina, Fiamignano, Forano, Frasso Sabino, Greccio, Labro, Leonessa, Longone Sabino, Magliano Sabina, Marcatelli, Micigliano, Mompeo, Montasola, Montebuono, Monteleone Sabino, Montenero Sabino, Monte San Giovanni in Sabina, Montopoli di Sabina, Morro Reatino, Nespole, Orvinio, Paganico Sabino, Pescorocchiano, Petrella Salto, Poggio Bustone, Poggio Catino, Poggio Mirteto, Poggio Moiano, Poggio Nativo, Poggio San Lorenzo, Posta, Pozzaglia Sabina, Rieti, Rivodutri, Roccantica, Rocca Sinibalda, Salisano, Scandriglia, Selci, Stimigliano, Tarano, Toffia, Torricella in Sabina, Torri in Sabina, Turania, Vacone, Varco Sabino.

La Provincia di Rieti ha una popolazione di 156.796 abitanti³⁰ e una superficie di 2.749 Km², con una distribuzione demografica tra i 73 comuni assai disomogenea (20 Comuni al di sotto di 500 abitanti, 20 tra 500 e 1000, 33 tra 1000 e 10.000, il capoluogo con il 30% della popolazione totale).

In data 01/04/08 con Delibera n.19 la Provincia ha approvato il Piano Provinciale per l'organizzazione dei servizi di raccolta, recupero e smaltimento dei RSU ed assimilati della Provincia di Rieti.

³⁰ Fonte: Dati Istat 2008.

Figura 7.2-4. Il territorio dell'ATO Rieti

7.2.4 ATO Roma

L'ATO Roma ricomprende dei comuni elencati in Tabella 7.2.4.

Tabella 7.2.4. Comuni dell'ATO Roma

ATO Roma
<p>Anguillara Sabazia, Acquapendente, Affile, Agosta, Albano Laziale, Allumiere, Anticoli Corrado, Arcinazzo Romano, Ardea, Ariccia, Arsoli, Artena, Barbarano Romano, Bassano Romano, Bellegra, Blera, Bomarzo, Bracciano, Camerata Nuova, Campagnano di Roma, Canale Monteranno, Canterano, Capena, Capranica Predestina, Carpineto Romano, Casape, Castel Gandolfo, Castel Madama, Castel San Pietro Romano, Castelnuovo di Porto, Cave, Cerreto Laziale, Cervara di Roma, Cerveteri, Ciampino, Ciciliano, Cineto Romano, Civitavecchia, Civitella San Paolo, Colferro, Colonna, Fiano Romano, Filacciano, Fiumicino, Fonte Nuova, Formello, Frascati, Galliciano nel Lazio, Gavignano, Genazzano, Genzano di Roma, Gerano, Gorga, Grottaferrata, Guidonia Montecelio, Jenne, Labico, Ladispoli, Lanuvio, Lariano, Licenza, Magliano Romano, Mandela, Manziana, Marano Equo, Marcellina, Marino, Mazzano Romano, Mentana, Monte Compatri, Monte Porzio Catone, Monteflavio, Montelanico, Montelibretti, Monterotondo, Montorio Romano, Morione, Morlupo, Nazzano, Nemi, Neroli, Olevano Romano, Palestrina, Palombara Sabina, Percile, Pisoniano, Poli, Pomezia, Ponzano Romano, Riano, Rignano Flaminio, Rifreddo, Rocca Canterano, Rocca di Cave, Rocca di Papa, Rocca Priora, Rocca Santo Stefano, Roccagiovine, Roiate, Roma, Roviano, Sacrofano, Sambuci, San Cesareo, San Gregorio da Sassola, San Polo dei Cavalieri, San Vito Romano, Santa Marinella, Sant'Angelo Romano, Sant'Oreste, Saracinesca, Segni, Subiaco, Tivoli, Tolfa., Torrita Tiberina, Trevignano Romano, Vallepietra, Vallinfreda, Valmontone, Velletri, Vicovaro, Vivaro Romano, Zagarolo Anagni (FR), Paliano (FR).</p>

Figura 7.2-5. Il territorio dell'ATO Roma



Il territorio dell'ATO coincide con la Provincia di Roma con l'esclusione dei comuni di Anzio e Nettuno e l'aggiunta di due comuni di confine della Provincia di Frosinone: Anagni e Paliano. La popolazione è pari a 4.061.543 abitanti, di cui 2.718.768 residenti nel Comune di Roma³¹.

La Provincia di Roma ha approvato il Piano per l'organizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilabili con le Deliberazioni n. 345 del 29 maggio 1998 e n. 368 del 6 agosto 1998.

Il Piano aveva suddiviso il territorio provinciale in 6 Bacini, seguendo le indicazioni contenute nella delibera del Consiglio regionale n.96/1996:

- Area Nord-Occidentale e Sabatina
- Area Valle del Tevere in destra idrografica
- Area Valle dell'Aniene e Area Valle del Tevere in sinistra idrografica
- Area Colli Albani – Versante Orientale e Area Valle del Sacco
- Area Colli Albani – Versante Occidentale e Area Litoranea meridionale
- Area Roma – Fiumicino e Ciampino.

Dal 1999 la Provincia di Roma è stata commissariata relativamente al servizio di gestione dei rifiuti. Originariamente da esaurirsi al 31 dicembre 2000, il commissariamento è stato prima prorogato sino al 31 dicembre 2005 ed esteso al territorio delle altre Province laziali, e poi ha seguito le sorti temporali del commissariamento regionale fino a giugno 2008.

³¹ Fonte: Dati Istat 2008.

7.2.5 ATO Viterbo


L'ATO Viterbo comprende il territorio dei comuni elencati in Tabella 7.2.5.

Tabella 7.2.5. Comuni dell'ATO Viterbo

ATO Viterbo
Acquapendente, Arlena di Castro, Bagnoregio, Barbarano Romano, Bassano Romano, Bassano in Teverina, Blera, Bolsena, Bomarzo, Calcata, Canepina, Canino, Capodimonte, Capranica, Caprarola, Carbognano, Castel Sant'Elia, Castiglione in Teverina, Celleno, Cellere, Civita Castellana, Civitella d'Agliano, Corchiano, Fabrica di Roma, Faleria, Farnese, Gallese, Gradoli, Graffignano, Grotte di Castro, Ischia di Castro, Latera, Lubriano, Marta, Montalto di Castro, Montefiascone, Monte Romano, Monterosi, Nepi, Onano, Oriolo Romano, Orte, Piansano, Proceno, Ronciglione, San Lorenzo Nuovo, Soriano nel Cimino, Sutri, Tarquinia, Tessennano, Tuscania, Valentano, Vallerano, Vasanello, Vejano, Vetralla, Vignanello, Villa San Giovanni in Tuscia, Viterbo, Vitorchiano.

La provincia di Viterbo comprende 60 Comuni, con una superficie di 3.612 Km² ed una popolazione complessiva di 310.650 abitanti ³², di cui circa il 20% residente nel capoluogo che da solo produce il 21% dei rifiuti urbani totali della Provincia.

Nel 2008 (Delibera n.58 del 1/10/08) è stato adottato il "Piano di gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Viterbo" il quale prevede che nel territorio della Provincia di Viterbo vengano smaltiti sia i rifiuti della Provincia stessa che i rifiuti provenienti dalla Provincia di Rieti con un sistema impiantistico composto da un impianto di selezione e stabilizzazione, una discarica e 6 piattaforme di valorizzazione della RD.

Figura 7.2-6. Il territorio dell'ATO Viterbo

³² Fonte: Dati Istat 2008.

PARTE QUARTA – La programmazione dei rifiuti urbani

8 La programmazione

Come ormai è noto la gestione integrata dei rifiuti poggia le basi su una gerarchia gestionale ben ancorata alle norme di riferimento.

La definizione “il miglior rifiuto da gestire è quello che non c’è” è senza dubbio teorica e a volte può apparire paradossale, ma le più recenti esperienze mostrano come in realtà ci si possa avvicinare molto ad una gestione che veda nello smaltimento finale una quota davvero residuale e di poco conto.

Purtroppo però è ancora evidente come gli sforzi economici, politici ed amministrativi siano volti allo smaltimento finale (dimensionamento, localizzazione scelta delle tipologie di impianti) piuttosto che non alle fasi che precedono il ciclo integrato dei rifiuti: la prevenzione, il riuso, il recupero di materia.³³

E’ poi evidente però che al di là del repertoriare buone pratiche puntuali, localmente anche molto significative dal punto di vista dei risultati, poche autorità locali hanno adottato in Italia un vero piano della prevenzione con obiettivi e metodi per raggiungerli chiari. Tra queste si ricordano la Provincia di Roma (Programma per la prevenzione e la riduzione dei rifiuti, 2010) e la Provincia di Viterbo (Piano di prevenzione e riduzione dei rifiuti urbani, 2009).

Solo grazie alla redazione di piani d’azione regionali e provinciali specifici sulla prevenzione con il conseguente monitoraggio del successo delle iniziative si potrà ottenere da un lato l’eventuale trasferibilità ad altri territori e dall’altro intervenire puntualmente nel caso in cui alcune azioni non si mostrassero efficaci.

8.1 Nozione di prevenzione e alcune definizioni

A testimonianza che la prevenzione dei rifiuti è ancora argomento da letteratura specialistica si assiste spesso alla confusione terminologica di azioni che non hanno lo stesso valore nella gerarchia gestionale dei rifiuti.

Così si sente parlare indifferentemente di prevenzione alla fonte, riduzione o minimizzazione.


Termini che hanno invece una loro specifica valenza a seconda dell’azione condotta.

Ci viene in aiuto una classificazione dell’OECD elaborata per conto della Commissione Europea che chiarisce la terminologia delle diverse fasi gestionali.

³³Alcuni studi sono stati effettuati in questi anni, si pensi al lavoro di repertorio fatto dall’ACR+ di Bruxelles dal titolo “Lesactionsvolontairespromues par lesautoritéslocales en faveur de la préventiondesdéchets en Europe”, pubblicato nel Les Cahiers de l’IBGE n°23 di novembre 2004.

Da citare inoltre le linee guida sulla prevenzione redatte da Federambiente, presentate ufficialmente a Rimini in occasione della manifestazione Ecomondo 2006 ed il dossier prevenzione redatto dal CONAI nell’ambito del piano annuale di prevenzione Pensare Futuro.

Figura 8.1-1. Il sistema di gestione dei rifiuti



Fonte: OECD 2000, OECD Working on Pollution and Control, Strategic Waste Prevention: OECD Reference Manual. ENV/EPOC/PPC (2000)5/Final, 2000


Tale classificazione è destinata a cambiare nella seconda parte del grafico alla luce della nuova direttiva quadro dei rifiuti, sia perché saranno vietati impianti di incenerimento senza recupero di energia sia perché il recupero di materia (prevenzione, riduzione, riciclo e riuso) sarà prioritario rispetto al recupero di energia.

In questa sede ci si limita a sottolineare come nella famiglia delle azioni destinate alla prevenzione la gerarchia preveda 3 sottolivelli:

- la prevenzione vera e propria: quando un bene viene immesso sul mercato o viene tra le mani di un detentore, senza avere caratteristiche che lo possano fare diventare rifiuto; si pensi ad un bene di consumo senza imballaggio o alla pratica del compostaggio domestico o alla dematerializzazione con la sostituzione di beni con servizi o ancora alla sostituzione di acqua con imballo a perdere con acqua potabile pubblica;
- la riduzione alla fonte: quando si immette sul mercato un bene con una quantità inferiore di materia prima utilizzata e dunque con una inferiore quantità di risorse ed energia consumate e quindi con una minor potenzialità a produrre rifiuti; si pensi alle confezioni monomateriale, la diminuzione progressiva di peso di certi imballaggi, le confezioni multiple, le vendite di prodotti sfusi e alla spina;
- Il riuso: quando un prodotto al termine di un primo utilizzo da parte di un detentore può essere riutilizzato per lo stesso scopo; tradizionalmente si pensa agli imballaggi cauzionati, il cosiddetto vuoto a rendere, ma il riuso dovrà trovare nuovo impulso per essere adottato ai beni durevoli in particolar modo alle apparecchiature elettroniche ed elettriche.

Obiettivo comune è minimizzare la quantità e la nocività dei rifiuti prodotti.

L'azione quindi deve puntare sui tre attori del sistema "Produttore-Distributore-Consumatore" ed è il sistema nel suo complesso che deve reagire nel senso desiderato.

Figura 8.1-2. Sistema “Produttore – Distributore-Consumatore”

Fonte: Piano di Prevenzione della Regione Vallonia, 2004.

8.1.1 Il consumatore

Si definisce consumatore colui che effettua il consumo, ovvero utilizza beni e servizi prodotti immessi sul mercato. Riprendendo la definizione fornita dal diritto italiano, dicasi consumatore la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (art. 3 del Codice del Consumo - Decreto Legislativo emanato a norma della Legge 29 luglio 2003 n. 229).

La prevenzione orientata al consumatore assume quindi importanza primaria in quanto contribuisce a indurre dei cambiamenti nei comportamenti e a orientare la domanda verso prodotti che generano meno rifiuti e/o meno pericolosi.

A questo livello, bisogna stimolare, allargare e rendere credibile l'informazione e la sensibilizzazione del consumatore per:

- armonizzare/rendere coerente il messaggio di base: necessità di perseguire la scelta e agire a monte, con lo scopo di effettuare le buone scelte in quantità e qualità al momento dell'acquisto;
- sviluppare e razionalizzare gli strumenti di comunicazione in concertazione con gli altri attori coinvolti;
- sviluppare e diffondere, a partire dalle scuole, una coscienza critica che faccia della pratica della raccolta differenziata un comportamento radicato e regolare.

8.1.2 Il produttore

Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. d) del Codice del Consumo (D. Lgs. 206/05), si definisce produttore il fabbricante del bene o il fornitore del servizio o un suo intermediario, nonché l'importatore del bene o del servizio nel territorio dell'Unione europea o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo

La prevenzione orientata al produttore è quindi ugualmente indispensabile, poiché permetterà al consumatore di orientarsi tra offerte contenenti tutte lo stesso messaggio di prevenzione che gli è stato trasmesso.

Questa considerazione, apparentemente banale, in realtà parte dal presupposto che ad oggi praticamente la totalità dei prodotti presenta una parte che in qualche modo è destinata allo smaltimento, ovvero diventa rifiuto. Ad esempio, basti pensare che ad oggi non esistono prodotti industriali o artigianali immessi sul mercato sprovvisti di imballaggio.

8.1.3 Il distributore

La distribuzione commerciale è lo strumento attraverso il quale le aziende produttrici e distributrici immettono sul mercato merci e servizi. Nella distribuzione, gli intermediari tra produttore e cliente possono essere:

- Dettaglianti (retailers), che si dividono per:
 - linee di prodotto vendute;
 - tipo di servizio offerto;
 - prezzi praticati.
- Grossisti (wholesalers)

Per quanto riguarda il distributore, il suo ruolo di partenariato è evidentemente centrale, poiché consiste spesso nel solo punto di incontro fisico tra offerta e domanda.

Negli ultimi anni i distributori hanno affrontato più attivamente dei produttori la problematica della riduzione dei rifiuti (ad esempio commercializzazione di prodotti verdi). Il partenariato con il distributore dovrebbe condurre quest'ultimo a promuovere dei prodotti che generino meno rifiuti e/o dei rifiuti meno pericolosi, a identificarli chiaramente con un sistema adeguato di etichettatura e a permettere così al consumatore di effettuare una scelta consapevole.

Pertanto secondo il principio per cui la scelta del consumatore dipende dall'offerta, sarebbe auspicabile condurre la distribuzione a proporre, per ciascuna categoria di beni di consumo, almeno un'alternativa più rispettosa dell'ambiente e, in generale, dello sviluppo sostenibile.

8.1.4 Attività di formazione, informazione, educazione e comunicazione ambientale

L'efficace attuazione di politiche di gestione dei rifiuti urbani non può prescindere nel suo percorso dal coinvolgimento di tutta la popolazione direttamente interessata. L'affermazione di modelli di gestione dei rifiuti sempre più rispettosi dell'ambiente sollecitano una partecipazione consapevole ed attiva dei cittadini e la condivisione di obiettivi di ottimizzazione dei consumi e della tutela delle risorse naturali. Un piano regionale dei rifiuti volto alla riduzione della quantità dei rifiuti prodotti non può prescindere da una adeguata campagna di informazione e sensibilizzazione rivolta ai cittadini, alle associazioni di cittadini, agli insegnanti ed agli alunni delle scuole, ai comuni, agli enti gestori dei servizi pubblici e alle imprese, che dovranno pertanto avere la possibilità di reperire informazioni in tempo reale circa l'intero sistema di gestione rifiuti regionale anche attraverso strumenti telematici.

Per il raggiungimento degli obiettivi della raccolta differenziata dei rifiuti e del riciclo della materia e dell'energia da quest'ultimi occorre realizzare azioni di sensibilizzazione in ordine ai "comportamenti sostenibili" e al contempo rendere trasparenti le informazioni sul servizio pubblico dei rifiuti.

8.2 Contesto normativo di riferimento

8.2.1 Normativa europea

Tra gli strumenti per uno sviluppo sostenibile adottati dalla Commissione Europea citiamo per pertinenza al contesto la strategia sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, che individua obiettivi in tema di gestione dei rifiuti e prevenzione degli stessi. In particolare le Comunicazioni della Commissione COM(2005) 666 e COM(2003) 301 indicano la strategia volta alla riduzione degli impatti ambientali negativi generati dai rifiuti, dalla produzione fino allo smaltimento, passando per il riciclaggio. La riduzione della produzione di rifiuti viene indicata come elemento imprescindibile per la prevenzione dell'inquinamento. L'Unione europea dispone di un quadro normativo completo sulla tematica della gestione dei rifiuti nel quale rientra la nuova Direttiva sui rifiuti (Dir. 98/2008 CE). La Direttiva europea sui rifiuti, entrata in vigore il 12 dicembre 2008, dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 12 dicembre del 2010, e abroga la Direttiva 2006/12. La norma in questione, cui dovranno essere informate le legislazioni nazionali, stabilisce misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia. Il nuovo sistema di riferimento mira a limitare alla fonte la produzione di rifiuti, con un approccio basato sulla prevenzione e sul riutilizzo. In particolare gli articoli 9, 29 e l'allegato IV contengono indicazioni specifiche sul tema della prevenzione dei rifiuti, fissando obiettivi e fornendo indicazioni circa le misure da adottare in materia di prevenzione.

L'articolo 9 prevede che entro fine 2011 la Commissione presenti al Parlamento Europeo e al Consiglio una relazione circa l'evoluzione della produzione di rifiuti e un piano d'azione specifico in tema di prevenzione. Entro

il 2014 dovranno poi essere fissati gli obiettivi da raggiungere al 2020. L'articolo 29 prevede che gli Stati Membri, entro il 2013 adottino programmi specifici di prevenzione, seguendo le indicazioni che la Commissione fornirà. Tali programmi dovranno definire gli obiettivi raggiungibili con le misure proposte. Gli obiettivi dovranno essere via via monitorati utilizzando specifici parametri di valutazione. Inoltre l'Allegato 4 fornisce indicazioni circa le misure che possono essere prese in considerazione in materia di prevenzione: tra esse vengono citate, ad esempio, il riutilizzo/la riparazione di determinati prodotti scartati, incentivi economici per l'acquisto di beni e servizi meno inquinanti, la promozione dei marchi di qualità ecologica, gli accordi con le industrie per lo sviluppo di prodotti maggiormente ecocompatibili, etc.

8.2.2 Normativa nazionale

In Italia con il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", è stata introdotta la nuova disciplina nazionale in materia di rifiuti e di bonifica dei siti inquinati e abrogato il Decreto Ronchi [D.lgs. 05 febbraio 1997, n. 22].

Il nuovo Testo Unico ambientale recepisce, tra le altre, le indicazioni contenute nelle Direttive 96/61/CE e 94/62/CE, ed è stato recentemente innovato dal D.lgs. 03 dicembre 2010, n. 205 di recepimento della Direttiva 2008/98/CE. Il D.lgs. 205/2010 ha introdotto misure tese a proteggere l'ambiente e la salute umana attraverso la prevenzione e la riduzione degli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia. Il nuovo sistema di riferimento mira a limitare alla fonte la produzione di rifiuti, con un approccio basato sulla prevenzione e sul riutilizzo.

Alle pubbliche amministrazioni spetta il compito di favorire iniziative volte alla riduzione della produzione di rifiuti, e l'art. 180 fornisce indicazioni circa gli strumenti da utilizzarsi. In particolare all'art. 225, in linea con quanto già indicato con la Direttiva 1994/62/CE, il decreto individua il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) come l'organismo delegato a garantire il raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio, definiti nell'Allegato E, e a garantire il necessario raccordo tra l'attività di raccolta differenziata effettuata dalle Pubbliche Amministrazioni e gli operatori economici coinvolti nel sistema di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi.

I principali compiti del CONAI sono:

- predisposizione e aggiornamento annuale del Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, sulla base degli specifici programmi definiti dai singoli Consorzi di filiera o dai produttori non aderenti ai Consorzi;
- coordinamento delle attività dei consorzi di filiera anche in raccordo a quelle della Pubblica Amministrazione e degli altri operatori;
- ripartizione tra i produttori e gli utilizzatori dei costi della raccolta differenziata, del riciclaggio e del recupero dei rifiuti di imballaggi primari o comunque conferiti al servizio di raccolta differenziata (Fonte: CONAI).

8.3 Strumenti amministrativi

8.3.1 Il piano regionale

Come riporta l'art. 196 del D.Lgs. 152/2006, sono di competenza delle Regioni la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento, sentite provincie, comuni e autorità d'ambito, dei piani regionali di gestione dei rifiuti.

Il Piano Regionale deve contenere, tra le altre indicazioni, come riportato nell'art. 195 e specificato nell'art. 199, indicazioni al fine di ridurre la produzione, la quantità, i volumi e la pericolosità dei rifiuti.

Con Delibera di Consiglio regionale n° 112 del 10 luglio 2002, in attuazione della Legge Regionale n°27 del 1998, e del D.Lgs. 22-1997, poi D.Lgs. 152, la Regione Lazio approva il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti. Il Piano contiene anche indicazioni riguardo "le iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti ed a favorirne il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero, ottimizzando tali operazioni soprattutto con riferimento al reimpiego di materie prime".

Il Piano promuove, anche attraverso la concessione di contributi, ricerche per la progettazione di beni e imballaggi a ridotto impatto ambientale.

Il Piano evidenzia i punti critici in tema di riduzione della produzione di rifiuti:

- prevenzione della produzione di rifiuti, in particolar modo imballaggi I, II, III;
- riduzione alla fonte delle quantità di rifiuti prodotti dalle famiglie;
- riduzione delle quantità dei rifiuti espulsi dai cicli economici non suscettibili a reimpiego;
- riduzione della pericolosità;
- riciclo dei materiali.

Inoltre il Piano fornisce indicazioni circa le azioni che dovranno essere attuate in merito a:

- accordi volontari e di programma;
- misure amministrative, tra le quali:
 - GPP nelle uffici pubblici;
 - dismissione prodotti usa e getta dalle mense;
 - obblighi di RD nelle mense e uffici pubblici;
 - divieto di conferimento in discarica di alcune categorie di rifiuti;
 - no al rifiuto verde e ai materiali omogenei riciclabili in discarica;
 - riduzione degli imballaggi per il trasporto a perdere;
 - promozione di politiche per incentivare l'autocompostaggio.

Il Piano Regionale stima che annualmente l'adozione di queste pratiche può portare ad una reale diminuzione della produzione di rifiuti, pari al 10%.

Ad integrazione del Piano Regionale con decreto del Commissario n°95 del 18 ottobre 2007 è stato approvato il Piano degli interventi di Emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati. Il Piano degli interventi di Emergenza dei rifiuti urbani nel Lazio dedica la parte IV, paragrafo 2, al tema della prevenzione nella produzione dei rifiuti.

Le indicazioni contenute vanno ad integrare quelle contenute nel Piano Regionale :

- accordi con la grande distribuzione;
- accordi volontari con le grandi utenze;
- sviluppo del GPP (Green Public Procurement).

8.3.2 I piani provinciali

Il Piano Provinciale di Rieti

Il Piano Provinciale di Rieti sottolinea l'importanza di azioni di prevenzione della produzione di rifiuti. Le indicazioni fornite dal piano sono quelle già riprese dal Piano regionale e sono:

- accordi volontari di programma per diminuire la produzione di rifiuti nella grande distribuzione;
- organizzazione interna della pubblica amministrazione volta all'attivazione di sistemi di riduzione
- auto compostaggio.

Non sono tuttavia contenute indicazioni circa gli obiettivi di riduzione attesi.

Il Piano Provinciale di Viterbo

Il Piano Provinciale di Viterbo riprende le linee guida proposte dalla Regione fornendo le seguenti indicazioni:

1. reintroduzione di vuoti a rendere in vetro e l'imposizione di una tassa cauzionale anche per i contenitori in altro materiale;
2. promozione di punti vendita di beni liquidi sfusi "alla spina" (alimenti, detersivi, recupero merce invenduta, uso cassette in plastica riciclata riutilizzabili);
3. sostituzione degli imballaggi a perdere con soluzioni applicative alternative per favorirne la diminuzione;

4. incentivazione al compostaggio domestico;

5. ottimizzazione del sistema di raccolta.

Il fine è quello di disincentivare il conferimento nella parte indifferenziata del rifiuto e promuovere il recupero.

Il metodo proposto prevede:

- incentivazione nei confronti dei supermercati ovvero riduzioni della tariffa per le aree occupate dai distributori di prodotti sfusi, oppure altre forme di sponsorizzazione e pubblicità per la catena di supermercati;

- promozione delle eco-sagre con l'obiettivo di ridurre la produzione di rifiuti nelle feste e nelle sagre paesane.

Tra le azioni da parte dell'amministrazione provinciale da rendere operative al più presto possibile vengono riportate:

- formazione agli uffici provinciali e alle Amministrazioni comunali del Green Public Procurement con adozione del sistema entro sei mesi;

- costituzione di un Tavolo Tecnico Permanente costituito volontariamente dai comuni e dalla provincia per l'individuazione degli interventi di riduzione prioritari da mettere in campo e definizione delle modalità;

- coinvolgimento della grande distribuzione per la condivisione di interventi;

- campagne informative e iniziative di formazione con le scuole.

Il Piano Provinciale di Roma

Le "Linee guida per la riduzione e la raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati" della Provincia di Roma si possono ricondurre ai seguenti assi di intervento:

- attivazione di specifiche azioni di prevenzione della formazione dei rifiuti;

- applicazioni di sistemi tariffari che consentano di applicare il principio "chi inquina paga";

- adozione di sistemi organizzativi che consentano di meglio controllare i flussi, con particolare riferimento ai rifiuti provenienti dalle utenze non domestiche;

Inoltre il Piano prevede la costituzione di un tavolo di lavoro specifico con amministrazioni, i rappresentanti del commercio e dell'industria con lo scopo di condividere gli obiettivi e le strategie operative specifiche. Le azioni vengono suddivise in:

1) azioni nei confronti delle utenze domestiche, collettive pubbliche e private:

- a tal proposito, a norma dell'articolo 196, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche, al fine di ridurre a monte l'organico da RSU e quindi facilitare la raccolta, il trasporto ed i successivi trattamenti negli impianti di trasformazione biologica necessariamente sofisticati sia dal punto di vista della gestione che del controllo e a norma dell'articolo 178 del d.lgs.152/2006 e successive modifiche, che, come primo punto, stabilisce l'autosmaltimento del rifiuto nei siti di produzione, come mense scolastiche, ospedali, centri di macellazione di comuni logisticamente disagiati, ristoranti e anche, in maniera centralizzata, condomini, si promuove l'adozione di impianti mobili per il trattamento dei residui di mensa e dell'organico da RSU, favorendo quelli a più alta tecnologia e comunque privi di emissioni inquinanti ed in grado di ottenere un prodotto finale stabile e sterilizzato. In questo modo si ottiene una consistente riduzione economica degli investimenti sia per la raccolta differenziata sia per gli impianti di compostaggio a valle della stessa;

- supporto alla diffusione di iniziative di educazione al consumo come uso consapevole di beni e servizi (con segnalazioni del cosa, come e dove ed esempi di alternative) ed alla diffusione di mercatini dell'usato o di scambio presso le stazioni ecologiche;

- promozione delle iniziative di incentivazione del compostaggio domestico (in particolar modo anche attraverso riduzioni tariffarie);

- definizione di linee-guida per l'applicazione della tariffa da parte dei Comuni, che comprendono le incentivazioni tariffarie alla riduzione dei rifiuti con l'adozione dell'applicazione puntuale della tariffa ad ogni numero civico/condominio (meno rifiuti conferiti dall'utenza = minore entità della parte variabile della tariffa);

2) azioni nei confronti delle utenze delle attività produttive (industriali e artigianali, i cui rifiuti vengono assimilati per quantità e qualità):

- promozione di un accordo di programma per la riduzione degli scarti;

- premi ad attività di riduzione - concorso/premio annuale indetto da associazione categoria e Provincia come qualificazione ed elemento di marketing ambientale per: la minimizzazione dell'impatto della "produzione", per interventi su cicli produttivi e di gestione degli imballaggi, per comprovata minor produzione di rifiuti;

- applicazione della tariffa con rilevazione puntuale;

- promozione e incentivazione di sistemi di gestione ambientale.

3) azioni nei confronti delle utenze commerciali (grande e medio -piccola distribuzione):

- promozione di un accordo di programma per la riduzione degli imballaggi;

- definizione di un marchio ecologico per la guida ai consumi (e come elemento di marketing ambientale da parte dell'attività), con la associazioni dei consumatori e della distribuzione, come azione di "premio" a consumi poco impattanti da un punto di vista sociale e ambientale, per qualità materie prime e catene produttive - chi produce come e da cosa - e poco "waste intensive";

- concorso/premio annuale indetto da Associazioni di categoria e Provincia per la riduzione dell'impatto della "distribuzione commerciale ("minimizzazione" dei rifiuti come elemento di marketing ambientale);

- applicazione della tariffa con rilevazione puntuale;

4) azioni nei confronti delle utenze delle mense pubbliche (in primis quelle scolastiche) e private:

- promozione dell'adozione del divieto e/o disincentivo all'uso di stoviglie mono uso (ad es. penalizzando le mense che usano stoviglie a perdere) da parte delle amministrazioni comunali;

- definizione di sistemi di punteggio per la qualificazione ambientale delle mense (uso stoviglie ed imballaggi riutilizzabili, partecipazione alla raccolta differenziata come condizione per una possibile riduzione su tariffa);

- promozione delle incentivazioni tariffarie alla riduzione dei rifiuti con la sperimentazione dell'applicazione puntuale della tariffa ad ogni singola mensa (meno rifiuti conferiti dall'utenza = minore entità della parte variabile della tariffa) da parte delle amministrazioni comunali;

5) azioni nei confronti delle utenze degli uffici:

- diffusione e promozione dell'uso della carta riciclata;

- definizione ed applicazione di criteri per attribuire un punteggio per la qualificazione ambientale degli uffici (ad es. partecipazione alla raccolta differenziata di carta, toner ecc. come condizione per una possibile riduzione su tariffa);

- incentivazioni tariffarie alla riduzione dei rifiuti con la promozione delle sperimentazione dell'applicazione puntuale della tariffa ad ogni singolo.

Il Piano Provinciale di Frosinone

Anche il Piano Provinciale della Provincia di Frosinone contiene indicazioni specifiche per far fronte all'aumento della produzione di rifiuti. Tali indicazioni possono essere ricondotte a quelle già citate per la Provincia di Roma.

In particolare il Piano di Frosinone concentra l'attenzione sul cosiddetto modello organizzativo "integrato" della raccolta differenziata, che fa perno sulla domiciliarizzazione e sulla personalizzazione del servizio, in quanto sistema che permette più facilmente di raggiungere gli obblighi imposti dal decreto Ronchi ed incentivare la riduzione della produzione di rifiuti, poiché consente l'adozione di una tariffazione volumetrica del servizio.

Come riportato nel Piano, dall'analisi delle esperienze in atto si è verificato che la registrazione del volume e del numero di svuotamenti dei contenitori (bidoni o sacchi) dedicati ad ogni singola abitazione (raccolte "porta a porta") risulta più efficace per la responsabilizzazione della singola utenza traducendosi così in una riduzione complessiva dei quantitativi conferiti (varie esperienze hanno dimostrato che, nei Comuni in cui è stata adottata la tariffa a volume, i rifiuti residui sono diminuiti in media del 15-20%).

Infatti, attraverso la tariffazione volumetrica viene contemporaneamente favorita:

- la pratica del compostaggio domestico degli scarti verdi e dell'organico ed una riduzione dei costi di trasporto e trattamento di queste frazioni;

- la riduzione dei rifiuti, grazie ad una maggiore responsabilizzazione dell'utente al momento dell'acquisto (preferendo beni di consumo che utilizzano imballaggi più contenuti e razionali).

Vanno ulteriormente ricordati i già citati Piani Provinciali relativi alla prevenzione ed alla riduzione della produzione di rifiuti urbani, in particolare:

- Programma per la prevenzione e la riduzione dei rifiuti della Provincia di Roma (anno 2010)
- Piano di prevenzione e riduzione dei rifiuti urbani della Provincia di Viterbo (anno 2009)

8.4 Redazione di un piano d'azione specifico per la prevenzione e la riduzione della produzione di rifiuti

Il Piano Regionale e i Piani Provinciali, come riassunto nel precedente paragrafo, contengono indicazioni specifiche circa gli obiettivi da perseguire e le azioni per realizzarli in merito al tema della prevenzione della produzione di rifiuti. Molti degli interventi proposti tuttavia sono difficilmente quantificabili perché spesso legati alla sola responsabilità dei cittadini, in quanto consumatori, e troppo poco a quella dei distributori e dei produttori.

In questo caso, con lo scopo di coinvolgere tutti gli attori del sistema, diventa fondamentale il ruolo degli enti locali, e la redazione di un Piano d'azione specifico lo strumento attuativo indispensabile.

Le indicazioni fornite con questo documento costituiranno in alternativa un valido punto di partenza per le province che vorranno adottare propri piani d'azione.

Vogliamo citare a questo proposito il caso della Provincia di Firenze, che con delibera n.203 del 11 dicembre 2007 ha approvato il "Piano d'azione per la prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti in Provincia di Firenze".

Il Piano, per quanto riguarda il tema della riduzione, conteneva i risultati del progetto IN.NOVA, avviato nel mese di giugno 2005 e concluso nel mese di novembre 2006. Tale progetto ha avuto come obiettivo quello di valutare l'efficacia delle politiche provinciali in materia di riduzione dei rifiuti, attraverso il monitoraggio delle azioni in corso, la valutazione della loro efficacia, i risultati conseguiti. Successivamente sulla base di quanto emerso, è stato possibile definire criteri e azioni necessari per rafforzare tali politiche, mediante l'assegnazione di contributi per la realizzazione di nuove iniziative e attività di comunicazione e sensibilizzazione rivolte ai cittadini (Fonte: <http://www.provincia.fi.it/ambiente/agenda21/>).

8.5 Principi d'azione: i soggetti promotori

La premessa normativa di questo elaborato fornisce un quadro molto chiaro sul grado di evoluzione in tema di prevenzione della produzione dei rifiuti che sta avvenendo negli ultimi anni.

Con la seconda parte del presente capitolo forniremo indicazioni, e in allegato al presente documento forniremo alcuni esempi di azioni intraprese in altri contesti geografici, circa le misure da adottare per minimizzare la produzione di rifiuti. L'obiettivo sarà quello da un lato di fornire indicazioni per la realizzazione di piani d'azione specifici in materia di prevenzione, e dall'altro di individuare gli obiettivi di riduzione, che verranno presi in considerazione per la redazione del Piano delle Raccolte.

8.5.1 Promozione di iniziative da parte delle pubbliche amministrazioni

Acquisti verdi (GPP). Il GPP (Green Public Procurement) ha l'obiettivo di integrare considerazioni di carattere ambientale all'interno dei processi di acquisto delle Pubbliche Amministrazioni, orientando le scelte su beni e servizi che presentano i minori impatti ambientali lungo l'intero ciclo di vita. Il GPP può avere quindi un ruolo molto importante per la diffusione di un mercato e di una cultura più attenti all'ambiente. Le strategie di GPP risultano quindi essere molto utili in tema di prevenzione della produzione di rifiuti. Il grande pregio risulta dal fatto che le pubbliche amministrazioni sono chiamate a svolgere un ruolo attivo nel piano di riduzione, e non semplicemente a porsi come intermediari o promotrici di azioni destinate ad altri soggetti. In Italia con il DM 203/2003 sono state fornite indicazioni per far sì che le Regioni implementino gli "ecoacquisti" annuali (il decreto fa riferimento a beni riciclati) almeno nella misura del 30% del totale dei bisogni complessivi per ogni categoria di prodotto.

La Regione si impegna a dare operatività alla disposizione di cui al DM 203/2003 e s.m.i. (decreti attuativi e disposizioni DLgs 152/06) con un piano annuale di acquisti verdi che implementino progressivamente questa pratica a livello regionale (e a cascata a livello provinciale).

Le rispettive Delibere di Consiglio e Giunta regionali e Provinciali vanno adottate insieme al bilancio degli enti (o in sede di programmazione annuale degli acquisti).

La Regione, anche in collaborazione con gli enti locali, le associazioni ambientaliste, individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, quelle di volontariato riconosciute ai sensi della legge regionale 28 giugno 1993, n. 29 (Disciplina dell'attività di volontariato nella Regione Lazio) e successive modifiche, i comitati e le scuole locali attivi nell'educazione ambientale, nella riduzione e nel riciclo dei rifiuti, i sindacati e le associazioni degli imprenditori, promuove campagne di sensibilizzazione finalizzate a riduzione, riuso e massimo riciclo dei rifiuti.

La Regione, gli enti locali, gli enti dipendenti dalla Regione e dagli enti locali, le società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione di servizi, promuovono l'organizzazione, nei locali adibiti a mensa e nei punti di ristoro interni, l'uso di tovaglie, tovaglioli, bicchieri, stoviglie e piatti riusabili, nonché l'utilizzo di acqua potabile in brocca per ridurre l'utilizzo dei contenitori in plastica, la raccolta differenziata delle frazioni organiche derivanti dalla preparazione e somministrazione degli alimenti, nonché degli imballaggi, di carta e cartone, vetro, plastica ed alluminio e inoltre dei prodotti esauribili dell'informatica, quali cartucce toner, inchiostro per stampanti e fotocopiatrici e nastri per macchine da scrivere.

La Regione e gli enti locali, anche in collaborazione con le associazioni ed i comitati ambientalisti, promuovono ed incentivano nei complessi scolastici, anche con finalità educative, sistemi di raccolta differenziata delle frazioni secche e delle frazioni umide, compreso il compostaggio. L'educazione sulla raccolta differenziata viene promossa nelle scuole a partire dal livello elementare, attraverso incontri e diffusione di materiale informatico per sensibilizzare i ragazzi ad un approccio costruttivo del processo.

Per favorire la riduzione della produzione, il riutilizzo ed il recupero dei rifiuti urbani, la Regione può elaborare ovvero affidare ad università e ad istituti scientifici, mediante apposite convenzioni, studi e ricerche di supporto all'attività degli enti locali.

Riduzione dei materiali cartacei. Le misure per diminuire il quantitativo di carta prodotta negli uffici si traducono con l'art. 27 della Legge 133/2008 conosciuto come Taglia-carta, con la legge n°13/2009, art.7-bis e la legge 69 del 18 giugno 2009, art. 32. Queste leggi intervengono sulle modalità di riduzione dell'utilizzo di carta presso le pubbliche amministrazioni, dando seguito a quanto già previsto e inserito nelle leggi che riguardano la digitalizzazione della pubblica amministrazione e gli acquisti verdi nella pubblica amministrazione.

La Regione può prevedere un programma di coinvolgimento, con informazione - formazione sull'introduzione di misure di sostenibilità e di diminuzione della produzione dei rifiuti (cartacei e non), dei propri uffici.

Il programma sarà successivamente estendibile a uffici di province, enti locali e settore pubblico allargato.

Il compostaggio domestico. Il compostaggio domestico rappresenta una valida soluzione per ridurre il quantitativo di rifiuti da avviare al trattamento.

Mediante il compostaggio domestico il cittadino produttore gestisce autonomamente il trattamento della frazione organica dei rifiuti e, attraverso l'utilizzo di specifiche tecniche, arriva alla produzione di compost che può essere utilizzato per il mantenimento dei propri spazi verdi (orti e giardini).

Gli scarti di cucina e il verde infatti rappresentano in media, sul territorio laziale e sulla base dell'analisi dei dati di raccolta e delle analisi merceologiche, un quantitativo di circa 220 kg/ab anno, ovvero circa il 36-37% dei rifiuti totali prodotti.

Occorre considerare che in aree rurali, dove è molto diffusa l'autoproduzione attraverso orti di proprietà tale dato cresce sensibilmente, ma di fatto non entra nella contabilizzazione se non come scarto potenziale in quanto tradizionalmente smaltito nello stesso orto.

La Regione può definire un Regolamento attuativo per la gestione del compostaggio domestico, con annesso manuale operativo e indicazioni sulle agevolazioni tariffarie da applicare alle utenze.

L'applicazione della tariffa. La tariffa per la gestione dei rifiuti è stata introdotta nel nostro ordinamento dall'art. 49 del D.lgs. 05 febbraio 1997, n. 22 (c.d. Decreto Ronchi), in sostituzione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani disciplinata al Capo III del D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507. La tariffa puntuale è annoverabile tra gli strumenti economici per la responsabilizzazione dei cittadini a una gestione corretta e consapevole dei rifiuti. La percezione reale, attraverso il pagamento della tariffa, del costo dovuto alla produzione di rifiuti induce modifiche nelle abitudini di acquisto e nel modo di gestire i propri rifiuti.

La Regione può fornire a Province, ATO e Comuni Linee Guida applicative e corsi di formazione che guidino il passaggio dalla vecchia alla nuova tariffa.

Pubblicità dati. Per ogni comune e provincia della Regione sono resi pubblici annualmente:

- a) la produzione di rifiuti solidi urbani (in tonnellate/anno);
- b) la produzione pro-capite di rifiuti solidi urbani (in Kg/abitante/anno).

8.5.2 Promozione di iniziative condotte dalla pubblica amministrazione e con il coinvolgimento di produttori e dei distributori

Diminuzione dell'usa e getta. In Italia il mercato dei prodotti cosiddetti "usa e getta", per i quali cioè è previsto un solo utilizzo, è in costante crescita. L'impatto ambientale dei prodotti usa e getta non si limita alle sole stoviglie e coinvolge sempre di più anche i prodotti tecnologici. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti è necessario:

- Ridurre al minimo l'utilizzo di materiale "usa e getta" dalle mense (scuole, uffici pubblici, ospedali, altre aziende pubbliche, etc.) sostituendolo con altro riutilizzabile. Occorre intervenire sia nelle mense e nei servizi di catering (ristorazione collettiva), partendo dal contesto pubblico adeguando i capitolati di appalto, sia nell'ambito di manifestazioni e sagre locali, con servizio di ristorazione, su cui l'ente pubblico concedendo l'uso del suolo pubblico detiene leve di possibile cambiamento delle prassi attuali.

Un preciso censimento e il coinvolgimento dei portatori di interesse coinvolti nei diversi contesti (province, Comuni, per Roma forse Municipalità) sarà uno degli elementi da approfondire per giungere alla definizione di obiettivi, soggetti, strumenti e modalità di verifica e monitoraggio.

- Ridurre l'utilizzo degli imballaggi, quali ad esempio i contenitori per alimenti e prodotti liquidi (bottigliette d'acqua, recipienti per detersivi, etc.), sostituendoli con distributori "alla spina". La Direttiva 62/1994 CE, che in Italia è stata recepita con D.Lgs.22/1997, e successivamente dal D.Lgs152, ha lo scopo di fornire indicazioni circa le corrette modalità di gestione degli imballaggi e dei rifiuti d'imballaggio, per il conseguimento di un elevato livello di protezione. La Direttiva prende in considerazione due aspetti fondamentali concernenti gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio: 1. le misure da adottare da parte degli Stati Membri per prevenirne e ridurre la formazione dei rifiuti di imballaggio 2. gli obiettivi che gli Stati membri devono prefigersi circa la riutilizzazione degli imballaggi, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti di imballaggio (per ridurre lo smaltimento finale di tali rifiuti), ed i sistemi che devono essere adottati per la restituzione, la raccolta ed il recupero di imballaggi usati. L'articolo 4 della presente Direttiva impone una responsabilità diretta dei produttori, che sono tenuti a impegnarsi affinché venga ridotto al minimo l'impatto ambientale dovuto agli imballaggi, mediante programmi nazionali specifici. Pur sapendo che in tale direzione esiste un impegno da parte degli utilizzatori di imballaggi teso ad ottimizzarne i consumi e quindi gli utilizzi, si suggerisce agli enti locali di promuovere e sostenere la diffusione, presso i commercianti, di distributori alla spina per detersivi, latte e altri alimenti, e persistere nella promozione al consumo dell'acqua del rubinetto come alternativa all'acquisto dei prodotti confezionati in flaconi e bottiglie in PET e PE.

Impegni più precisi in questa direzione verranno formalizzati, previo coinvolgimenti dei portatori di interesse coinvolti con tavoli di lavoro regionali (e, se del caso, provinciali). Dopo questi passaggi sarà possibile anche definire in modo condiviso azioni, quantificare obiettivi, scegliere strumenti e darsi modalità di verifica e monitoraggio dei risultati. In attesa del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, previsto dall'articolo 195, comma 2, lett. e) del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, la Regione si impegna a fornire a province e comuni indicazioni applicative per l'assimilabilità ai rifiuti urbani dei rifiuti che si formano nelle aree produttive e nelle strutture di vendita, nonché sulla loro corretta gestione.

- *Promuovere l'utilizzo di pannolini lavabili e acquistarli per utilizzarli nelle proprie strutture:* il peso medio di un pannolino usato è di 300 g (fonte Provincia Roma – Osservatorio Provinciale). Se si considera che un infante mediamente utilizza i pannolini fino a 30 mesi di età e che utilizza 5 pannolini al giorno in media nel corso dei 30 mesi, per ogni bambino si produce circa una tonnellata di rifiuti (914 kg). Tale dato, così semplificato, è utile come indicatore semplice, all'interno di una comunità per valutare l'impatto positivo che si potrebbe avere nel caso di sostituzione di un pannolino a perdere con uno lavabile (riuso) o riciclabile (recupero di materia). Questo calcolo medio trova conforto nello studio di Federambiente riportato nelle proprie linee guida sulla prevenzione: "in Italia nel 2002 (dati Istat), la produzione annua di rifiuto proveniente dall'uso di questo bene è pari a 750.000 tonnellate (il 2,6% circa del totale rifiuto urbano e assimilato prodotto in Italia)".

- *Diffondere le pratiche del "vuoto a rendere":* la Regione per favorire la diffusione della pratica del vuoto a rendere invita la piccola e grande distribuzione a posizionare all'interno dei supermercati punti automatizzati per la restituzione dei vuoti, con rimborso al cliente sulla spesa come incentivo.

- *Recupero dei beni durevoli (riuso e riparazione).* L'implementazione di politiche di riuso e di riparazione su scala dei beni durevoli si poggia sull'adeguamento degli ecocentri e sullo sviluppo di tutta la filiera del riutilizzo. Inoltre un sistema efficiente di consegna dei materiali ingombranti e l'introduzione del riutilizzo tra le loro destinazioni migliora le percentuali di captazione e riduce notevolmente gli scarti, contribuendo ad aumentare parallelamente il recupero di materia della frazione residuale.

Lo sviluppo del riutilizzo su scala si può ottenere attraverso la re-immissione al consumo dei beni riusabili intercettati al momento del loro conferimento, principalmente attraverso due approcci:

- a) il raccordo con il settore dell'usato;
- b) rendendo agevole il conferimento dei beni intercettandoli prima di una loro compromissione tecnica e ciò può avvenire con un sostanziale miglioramento delle ecostazioni e con il loro adeguamento per permettere l'implementazione delle operazioni di riutilizzo e di preparazione al riutilizzo.

Preso atto che attraverso l'adeguamento degli ecocentri è possibile implementare su scala le operazioni di riutilizzo e di preparazione al riutilizzo, si rende necessario:

- a) individuare sul territorio regionale il fabbisogno di ecocentri fondati sul riutilizzo;
- b) provvedere alla realizzazione del numero necessario di strutture atto a soddisfare tale fabbisogno.

In termini ambientali è necessario conservare la tracciabilità e verificare la destinazione di beni e/o rifiuti.

In particolare si registra che nell'area laziale e, in particolar modo, nella provincia di Roma è sviluppato un settore dell'usato particolarmente dinamico e diramato (vedi 3. 5 Il settore dell'usato regionale”).

Dato che l'emersione e lo sviluppo della filiera del riutilizzo è subordinata al raccordo con il settore dell'usato, è necessario attuare tutte le iniziative correlate che permettano:

- a) l'accesso degli operatori dell'usato ai beni durevoli riusabili sottratti al flusso degli RSU;
- b) il pieno sviluppo delle potenzialità di riutilizzo di beni riusabili del settore dell'usato.

A questo scopo è necessario perciò prevedere:

- a) la possibilità per gli operatori dell'usato, attraverso formule di acquisto in stock, di accedere ai beni selezionati negli ecocentri e destinati al riutilizzo;
- b) l'attivazione di un percorso in concertazione con altri assessorati della Regione Lazio per la predisposizione di adeguate misure in grado di favorire il settore dell'usato nell'esprimere pienamente le sue potenzialità nella riallocazione sul mercato dei beni riusabili intercettati nel flusso dei beni durevoli.

A tal fine sarà dunque necessario prevedere:

- a) la concessione di spazi adeguati alla realizzazione di mercati dell'usato che garantiscano la continuità lavorativa degli operatori e un flusso costante di beni avviati a riutilizzo;
- b) l'avvio di tavoli di confronto con le reti locali per il riutilizzo come indicato dall'articolo 180bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale), per la programmazione delle concessioni di nuovi mercati e l'individuazione delle azioni volte al sostegno dei mercati dell'usato e delle misure atte all'emersione del settore dell'usato a partire dai nuovi centri per il riutilizzo.
- c) la possibilità di organizzare iniziative di scambio tra privati di beni ed oggetti presso i mercati dell'usato, con la precisa intenzione di veicolare nei mercatini messaggi di educazione e sensibilizzazione ambientale e rendere maggiormente coscienti operatori e avventori del valore ambientale di questo settore.

“Buon samaritano”. Si tratta di una metafora che indica un'azione volta a intercettare generi alimentari non consumati prima che diventino rifiuti. Si tratta in pratica di re-immettere al consumo cibi non ancora consumati (prevalentemente pane e frutta delle mense, ma anche cibi cucinati non serviti e dunque non toccati dal consumatore) o cibi prossimi alla scadenza. In questo modo è possibile:

- abbattere la spesa (con recupero dell'iva) per lo smaltimento degli invenduti;
- contribuire alla riduzione dei rifiuti prodotti ogni giorno;
- ridurre l'impatto ambientale dell'ipermercato/mensa;
- aumentare la soddisfazione dei clienti/utenti e dei dipendenti che vedono recuperare gli alimenti ancora commestibili;
- attuare un'opera di beneficenza e aiuto ai bisognosi, migliorando in termini qualitativi oltre che quantitativi la loro dieta.

Si promuove l'immagine dell'ipermercato/mensa attraverso i mezzi di comunicazione di massa.

La pubblica amministrazione può facilitare ed eventualmente sovvenzionare l'individuazione sul territorio di ONLUS in grado di effettuare il servizio di prelievo finalizzandolo a mense sociali pubbliche e private.

Il Comune di Roma è già attivo su progetti di questo genere e in particolare la città di Roma costituisce un bacino

appetibile in tale direzione vista la quantità presente di mense per indigenti.

Nei singoli contesti, assieme alla individuazione e all'intreccio di offerta (chi mette a disposizione le eccedenze) e domanda (che le utilizza a scopi alimentari) e dei soggetti che provvedono al trasporto in tempi utili si possono individuare obiettivi e forme di verifica e controllo.

“Filiera corta”. Crea una relazione diretta tra produttore e consumatore. Questo significa che il produttore vende direttamente i suoi prodotti presso la propria azienda agricola, in un centro di raccolta (ad esempio un magazzino gestito dai cosiddetti GAS, Gruppi di acquisto solidale), nei mercati locali, oppure on-line. La vendita diretta permette al consumatore di acquistare prodotti di maggiore qualità a prezzi inferiori e di promuovere una rete di vendita più legata al territorio e più sostenibile dal punto di vista ambientale: le merci compiono meno passaggi e non devono essere imballate più volte.

“Centro di ricerca”. Nell'ambito del percorso verso l'obiettivo “Rifiuti Zero”, la Regione valuta la possibilità di istituire, entro il 31 dicembre 2013, un Centro di ricerca dedicato allo studio dei rifiuti residui che, a valle del trattamento meccanico biologico finalizzato al recupero della frazione secca riciclabile (senza produzione di CDR/CSS) e alla stabilizzazione della frazione organica, siano risultati non riciclabili o compostabili. Il Centro avrà il compito di evidenziare criticità e fornire indirizzi per una diversa progettazione dei prodotti e imballaggi al fine di renderli pienamente riciclabili. In tal senso è necessaria la collaborazione di università ed istituti di ricerca ed è auspicabile il coinvolgimento del CONAI e dei produttori.

“Accordi volontari e di programma”. La concertazione con le categorie produttive, al di là delle singole iniziative come descritte nei paragrafi precedenti, potrebbe rendere più efficaci tutte le azioni che tendono alla riduzione dei rifiuti. Già la legge regionale 9 luglio 1998, n.27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti) prevedeva all'articolo 22 bis la possibilità di attivare tavoli di concertazione tra la Regione, gli enti locali, le associazioni economiche di categoria e anche operatori economici indipendenti, al fine di addivenire alla stipula di accordi volontari e accordi di programma. Riprendere questo strumento, affiancato da agevolazioni, facilitazioni o una forma di premialità contribuirà al raggiungimento degli obiettivi di piano. Un'apposita commissione, da istituirsi presso la direzione regionale attività produttive e rifiuti, valuterà sulla base del piano regionale di prevenzione il raggiungimento degli obiettivi derivanti dei suddetti accordi riconoscendo un'attestazione di qualità agli operatori maggiormente virtuosi.

8.5.3 Promozione di iniziative nell'ambito dell'educazione ambientale

La Regione, anche in collaborazione con gli enti locali, insieme ad associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive modifiche, associazioni di volontariato riconosciute ai sensi della legge regionale 28 giugno 1993, n. 29 e successive modifiche, i comitati cittadini e le scuole locali, promuove iniziative di sensibilizzazione rivolte in particolar modo verso le categorie dei giovani e degli anziani al fine di informare e rendere partecipi i cittadini all'attuazione di politiche volte alla riduzione, al riciclo e al riuso dei rifiuti. Tali campagne saranno mirate alla tipologia di territorio ove esse si svolgono, puntando molto sulla differenziazione delle frazioni organiche e sul sistema di compostaggio nelle zone rurali.

La fascia di cittadini più anziani necessita di campagne informative ed educative ad hoc vista la maggiore difficoltà ad imparare un nuovo stile di vita.

8.6 Stime di obiettivi perseguibili

8.6.1 Premessa

Le azioni esposte permettono di formulare stime quantitative su possibili obiettivi di riduzione dei rifiuti, elaborate sulla base di dati esperienziali di tipo nazionale.

I risultati di cui sotto costituiscono il contenuto del Programma regionale di prevenzione dei rifiuti o Piano d'Azione Regionale.

Quest'ultimo è da costruire con il coinvolgimento delle Province, fondamentali per le necessarie ricognizioni dei contesti e con le quali bisogna disegnare il percorso attuativo delle azioni, con scelta dei compiti istituzionali, attori e strumenti da utilizzare.

Prima di proporre azioni, soggetti interessati e/o da coinvolgere nella loro gestione e modalità per misurarne gli effetti, va infatti ricordato che gli strumenti per dare operatività alle azioni sono di tre tipi:

- 1) normativi, che fissano il sistema delle regole e la cornice di pianificazione entro le quali si svolgono le azioni: specifici provvedimenti da assumere con legge regionale e integrazione delle azioni di prevenzione nelle pianificazioni regionale e (a cascata) provinciale attraverso "programmi regionali (provinciali) di prevenzione dei rifiuti" ne sono esempi;
- 2) economici, come :
 - a) gestione della tariffazione incentivante la riduzione dei rifiuti (qui la Regione può fornire a Province e Comuni Linee Guida applicative guidino il passaggio taxa tariffa);
 - b) gestione regionale dei criteri di determinazione dell'eco taxa sulle discariche;
 - c) indicazioni regionali per rendere la tariffazione agli impianti di smaltimento inversamente proporzionale alla produzione comunale pro-capite di rifiuti residui;
- 3) volontari, dal momento che buona parte delle azioni proposte si basano sul coinvolgimento consensuale di operatori pubblici e/o privati, che possono sfociare o meno in accordi che formalizzino ruoli, comportamenti richiesti e vantaggi per i diversi portatori di interesse che ne sono protagonisti.

8.6.2 Prima stima delle quantità di rifiuti da ridurre

Si è operata una stima circa l'entità della riduzione della produzione di rifiuti conseguibile nella Regione Lazio.

Per la valutazione degli obiettivi complessivi di riduzione della produzione di rifiuti, si sono considerati i tassi di riduzione ottenibili per ogni tipologia di materiale sulla base di un'analisi di benchmarking. Le valutazioni effettuate si basano sull'utilizzo di dati puramente esemplificativi, pertanto gli obiettivi e le indicazioni temporali di realizzazione sono da intendersi quali puramente tendenziali. Tali tassi sono differenti a seconda dell'area omogenea di riferimento (A= alta densità abitativa; B= media densità abitativa; C= bassa densità abitativa), in quanto risentono delle caratteristiche territoriali (ad esempio il compostaggio domestico può avere più successo in zone a bassa densità abitativa rispetto alla città).

Di seguito sono esposti i criteri utilizzati per la suddivisione in aree omogenee:

Tabella 8.6.1. Caratteristiche demografiche delle aree omogenee individuate

AREA	CARATTERISTICHE
A	Comuni molto popolosi, ad alta densità abitativa
B	Comuni mediamente popolosi, a media densità abitativa
C	Comuni scarsamente popolosi, a bassa densità abitativa
Roma	Comune di Roma

In particolare:

Tabella 8.6.2 Caratteristiche e relativi range di riferimento utilizzati per l'individuazione delle aree omogenee

	A	B	C
RESIDENTI (numero abitanti)	>30.000	< 30.000 e >5.000	< 5.000
SUPERFICIE (Kmq)	>50	< 50 e >25	< 25
DENSITÀ (ab/kmq)	>1.000	< 1.000 e >500	< 500

Le tabelle seguenti evidenziano l'impatto ipotizzabile per le azioni di riduzione proposte:

Tabella 8.6.3. Obiettivi complessivi di riduzione ottenibili per ciascuna frazione merceologica considerata

Frazione merceologica	A	B	C	Roma
Organico	12,8%	21,2%	50,3%	10,9%
Verde	12,8%	21,2%	50,3%	10,9%
Carta	5,9%	4,5%	2,6%	5,9%
Vetro	30,7%	31,0%	30,4%	30,7%
Plastica imb.	5,9%	6,4%	5,6%	5,9%
Beni durevoli	30,7%	31,0%	30,4%	30,7%
Altro	5,9%	6,4%	5,6%	5,9%

Tabella 8.6.4. Produzione di RU con azioni di riduzione (t/anno)

ATO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Frosinone	244.638,41	234.628,71	224.125,79	222.356,41	225.518,28	228.739,17	232.019,80
Latina	357.212,24	344.450,00	331.785,65	329.166,34	333.847,04	338.615,10	343.471,59
Rieti	80.249,22	76.519,25	72.588,11	72.015,05	73.039,10	74.082,25	75.144,76
Roma	2.590.981,75	2.502.702,76	2.414.749,02	2.395.685,59	2.429.751,90	2.464.453,99	2.499.799,74
Viterbo	165.931,63	159.333,61	152.496,71	151.292,82	153.444,18	155.635,69	157.867,85
Totale	3.439.013,25	3.317.634,33	3.195.745,28	3.170.516,21	3.215.600,50	3.261.526,20	3.308.303,75

Tabella 8.6.5. Produzione di RU senza azioni di riduzione (t/anno)

ATO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Frosinone	244.638,41	245.837,47	247.101,35	250.598,38	254.161,86	257.791,83	261.489,14
Latina	357.212,24	358.963,06	360.808,54	365.914,78	371.118,03	376.418,40	381.817,08
Rieti	80.249,22	80.642,55	81.057,14	82.204,28	83.373,22	84.563,96	85.776,80
Roma	2.590.981,75	2.603.681,08	2.617.066,95	2.654.104,23	2.691.845,21	2.730.290,56	2.769.449,00
Viterbo	165.931,63	166.744,92	167.602,18	169.974,12	172.391,13	174.853,24	177.361,03
Totale	3.439.013,25	3.455.869,09	3.473.636,17	3.522.795,79	3.572.889,45	3.623.918,00	3.675.893,05

Tabella 8.6.6. Riduzione di RU (t/anno)

ATO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Frosinone	-	11.208,76	22.975,57	28.241,97	28.643,57	29.052,66	29.469,34
Latina	-	14.513,07	29.022,89	36.748,43	37.270,99	37.803,30	38.345,48
Rieti	-	4.123,30	8.469,04	10.189,23	10.334,12	10.481,71	10.632,04
Roma	-	100.978,33	202.317,94	258.418,64	262.093,32	265.836,57	269.649,26
Viterbo	-	7.411,31	15.105,47	18.681,30	18.946,95	19.217,55	19.493,18
Totale	-	138.234,76	277.890,89	352.279,58	357.288,94	362.391,80	367.589,31

Gli obiettivi sono raggiungibili in un lasso di tempo sufficiente all'implementazione delle azioni necessarie. Si indicano di seguito gli obiettivi intermedi di riduzione, fino al raggiungimento della piena operatività del programma di contenimento, nell'anno 2014.

Tabella 8.6.7. Obiettivi di riduzione dei RU per area omogenea di riferimento

Anno	A	B	C	Roma
2012	4%	5%	7%	4%
2013	8%	10%	15%	7%
2014	10%	11%	17%	9%

Negli anni successivi al 2014 si ipotizza che la riduzione della produzione di rifiuti urbani, rispetto ad uno scenario che non prevede azioni di riduzione, sia pari a quella raggiunta nel 2014.

Secondo tali criteri la riduzione della produzione di rifiuti a livello di ATO risulta la seguente:

Tabella 8.6.8. Riduzione della produzione di rifiuti a livello di ATO

ATO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Frosinone	0%	5%	9%	11%	11%	11%	11%
Latina	0%	4%	8%	10%	10%	10%	10%
Rieti	0%	5%	10%	12%	12%	12%	12%
Roma	0%	4%	8%	10%	10%	10%	10%
Viterbo	0%	4%	9%	11%	11%	11%	11%
Totale	0%	4%	8%	10%	10%	10%	10%

9 Strategie per l'incremento delle raccolte differenziate

Da un punto di vista normativo, l'art. 205 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. dispone che in ogni ambito territoriale ottimale deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti urbani totali prodotti:

- almeno il 35% entro il 31 dicembre 2006;
- almeno il 45% entro il 31 dicembre 2008;
- almeno il 65% entro il 31 dicembre 2012.

Nel caso in cui a livello di ambito territoriale ottimale non siano conseguiti i predetti obiettivi minimi, è applicata un'addizionale del venti per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dell'Autorità d'ambito, che ne ripartisce l'onere tra quei Comuni del proprio territorio che non abbiano raggiunto le percentuali previste sulla base delle quote di raccolta differenziata raggiunte nei singoli comuni.

All'art. 205, i commi 1-bis e 1-ter introdotti dal D.lgs. 205/2010, stabiliscono quanto segue. Nel caso in cui, dal punto di vista tecnico, ambientale ed economico, non sia realizzabile raggiungere i predetti obiettivi, il comune può richiedere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una deroga al loro rispetto. Verificata la sussistenza dei requisiti, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può autorizzare la predetta deroga, previa stipula di un accordo di programma tra Ministero, regione ed enti locali interessati, che stabilisca:

- a) le modalità attraverso le quali il comune richiedente intende conseguire gli obiettivi che possono consistere in compensazioni con gli obiettivi raggiunti in altri comuni;
- b) la destinazione a recupero di energia della quota di rifiuti indifferenziati che residua dalla raccolta differenziata e dei rifiuti derivanti da impianti di trattamento dei rifiuti indifferenziati, qualora non destinati al recupero di materia;
- c) la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, da destinare al riciclo, che il comune richiedente si obbliga a effettuare.

L'accordo di programma può stabilire obblighi, in linea con le disposizioni vigenti, per il comune richiedente per il perseguimento delle finalità di cui alla parte quarta del D.lgs. 152/2006, nonché stabilire modalità di accertamento dell'adempimento degli obblighi assunti nell'ambito dell'accordo di programma e prevedere una disciplina per l'eventuale inadempimento. I piani regionali devono conformarsi a quanto previsto dagli accordi di programma.

L'eventuale adeguamento del Piano dei rifiuti sarà trasmesso alla commissione regionale competente e all'Unione europea.

Le Regioni, inoltre, tramite apposita legge, possono indicare maggiori obiettivi di riciclo e recupero.

Con la Legge 296/2006, sono stati introdotti obiettivi intermedi di raccolta differenziata definiti all'art. 1, comma 1108. Tale norma prevede, infatti, che al fine di realizzare rilevanti risparmi di spesa ed una più efficace utilizzazione delle risorse finanziarie destinate alla gestione dei rifiuti solidi urbani, la Regione, previa diffida, provveda, tramite un commissario ad acta, a garantire il governo della gestione dei rifiuti a livello di ambito territoriale ottimale con riferimento a quelli all'interno dei quali non sia assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime:

- almeno il 40% entro il 31 dicembre 2007;
- almeno il 50% entro il 31 dicembre 2009;
- almeno il 60% entro il 31 dicembre 2011.

Particolare rilievo assume poi il comma 1109 del citato art. 1 della L. 296/2006, per il quale *per gli anni successivi al 2011, la percentuale minima di raccolta differenziata da assicurare per i fini di cui al comma 1108 è stabilita con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in vista di una progressiva riduzione della quantità di rifiuti inviati in discarica e nella prospettiva di rendere concretamente realizzabile l'obiettivo "Rifiuti zero".* Fermo restando l'obiettivo del 60% da raggiungere entro il 31/12/2011, quindi, per gli anni successivi la percentuale minima da assicurare, per le finalità stabilite dal comma 1108, resta da definire con futuro Decreto Ministeriale.

Nonostante la gradualità dei risultati da conseguire, introdotta dalla Legge 296/06 art. 1, comma 1108,

mantenendo tali i servizi attuali, risulta molto difficile raggiungere gli obiettivi³⁴.

Nei seguenti paragrafi vengono riportati i criteri utilizzati per attuare le strategie di interventi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di piano relativi alle raccolte differenziate, ed in particolare:

Tabella 9.1. Percentuali di RD raggiungibili per ciascun ATO negli anni dal 2011 al 2017

ATO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Frosinone	60 %	65 %	65 %	65 %	65 %	65 %	65 %
Latina	60 %	65 %	65 %	65 %	65 %	65 %	65 %
Rieti	60 %	65 %	65 %	65 %	65 %	65 %	65 %
Roma	60 %	65 %	65 %	65 %	65 %	65 %	65 %
Viterbo	60 %	65 %	65 %	65 %	65 %	65 %	65 %

9.1 Suddivisione del territorio in aree omogenee

9.1.1 Criteri di suddivisione

Al fine di identificare gli ambiti territoriali in cui approfondire la pianificazione relativa alla gestione delle raccolte differenziate si è provveduto ad analizzare le caratteristiche territoriali dei Comuni della Regione.

In particolare si sono valutati come parametri significativi il numero di abitanti e la densità abitativa. Infatti, nella scelta della tipologia di raccolta ottimale, occorre tenere in considerazione le distanze medie da percorrere tra diversi punti di raccolta. Tale parametro è funzione della tipologia abitativa prevalente (sviluppo orizzontale o verticale), la quale a sua volta può essere valutata sulla base del numero di abitanti e della densità abitativa.

Le tabelle sottostanti evidenziano nel dettaglio le differenti caratteristiche delle zone omogenee individuate:

Tabella 9.1.1. Caratteristiche demografiche delle aree omogenee individuate

AREA	CARATTERISTICHE
A	Comuni molto popolosi, ad alta densità abitativa
B	Comuni mediamente popolosi, a media densità abitativa
C	Comuni scarsamente popolosi, a bassa densità abitativa
Roma	Comune di Roma

In particolare:

Tabella 9.1.2. Caratteristiche e relativi range di riferimento utilizzati per l'individuazione delle aree omogenee

	A	B	C
RESIDENTI (abitanti)	>30.000	< 30.000 e >5.000	< 5.000
SUPERFICIE (Kmq)	>50	< 50 e >25	< 25
DENSITA' (ab/kmq)	>1.000	< 1.000 e >500	< 500

9.2 Aree omogenee

Le figure seguenti mostrano nel dettaglio la suddivisione in aree omogenee.

³⁴Certamente la domiciliarizzazione degli stessi è lo strumento tramite il quale ottemperare agli obblighi di legge.

I Comuni del Lazio che hanno servizi porta a porta sono la dimostrazione che i risultati migliori arrivano proprio attivando tali sistemi.

A titolo esemplificativo si riportano i dati relativi ad alcuni comuni laziali che hanno attivato servizi di raccolta porta a porta:

- A Ciampino, nel quartiere Folgarella, nell'anno 2008 raggiunto il 65,44 % di RD media.
- A Olevano Romano nell'anno 2008 raggiunto il 48 % di RD.
- A Roma, nei quartieri dove è attivo il porta a porta, la RD si attesta al 61 %.

I servizi domiciliari, rispetto a quelli stradali, comportano un aumento dei costi relativi alla gestione della raccolta e del trasporto, a fronte di un risparmio derivante dai minori conferimenti di rifiuto indifferenziato nonché dalla cessione dei materiali secchi riciclabili.

Figura 9.2-1. Comuni per aree omogenee





Figura 9.2-2. I comuni del Lazio per area omogenea



Le tabella seguenti riportano l'elenco dei comuni suddivisi per area (e per appartenenza agli ATO delineati nel Piano)

Tabella 9.2.1. Comuni dell'area A. Suddivisione per ATO

ATO	Comune	Area
Frosinone	Alatri	A
Frosinone	Alvito	A
Frosinone	Amaseno	A
Frosinone	Arpino	A
Frosinone	Cassino	A
Frosinone	Castro dei volsci	A
Frosinone	Ceccano	A
Frosinone	Ferentino	A
Frosinone	Frosinone	A
Frosinone	Pontecorvo	A
Frosinone	Sora	A
Frosinone	Veroli	A
Latina	Aprilia	A
Latina	Cisterna di latina	A
Latina	Cori	A
Latina	Fondi	A
Latina	Formia	A
Latina	Itri	A
Latina	Latina	A
Latina	Monte san biagio	A
Latina	Pontinia	A
Latina	Priverno	A
Latina	Sabaudia	A
Latina	Sezze	A
Latina	Sonnino	A
Latina	Terracina	A
Latina	Anzio	A
Latina	Nettuno	A
Rieti	Cittaducale	A
Rieti	Contigliano	A
Rieti	Fara in sabina	A
Rieti	Rieti	A
Roma	Anagni	A
Roma	Anguillara sabazia	A
Roma	Bracciano	A
Roma	Cerveteri	A
Roma	Civitavecchia	A
Roma	Ladispoli	A
Roma	Guidonia montecelio	A
Roma	Monterotondo	A
Roma	Palombara sabina	A
Roma	Subiaco	A
Roma	Tivoli	A
Roma	Artena	A
Roma	Carpineto romano	A
Roma	Segni	A
Roma	Velletri	A
Roma	Albano laziale	A
Roma	Marino	A
Roma	Paliano	A
Roma	Pomezia	A
Roma	Ardea	A
Roma	Ciampino	A
Roma	Fiumicino	A
Viterbo	Bagnoregio	A
Viterbo	Bolsena	A
Viterbo	Caprarola	A
Viterbo	Civita castellana	A

Viterbo	Montefiascone	A
Viterbo	Nepi	A
Viterbo	Orte	A
Viterbo	Ronciglione	A
Viterbo	Soriano nel cimino	A
Viterbo	Sutri	A
Viterbo	Tarquìnia	A
Viterbo	Vetralla	A
Viterbo	Viterbo	A

Tabella 9.2.2. Comuni dell'area B. Suddivisione per ATO

ATO	Comune	Area
Frosinone	Aquino	B
Frosinone	Arce	B
Frosinone	Atina	B
Frosinone	Boville ernica	B
Frosinone	Campoli appennino	B
Frosinone	Casalvieri	B
Frosinone	Castrocielo	B
Frosinone	Ceprano	B
Frosinone	Cervaro	B
Frosinone	Coreno Ausonio	B
Frosinone	Esperia	B
Frosinone	Fiuggi	B
Frosinone	Giuliano di Roma	B
Frosinone	Guarcino	B
Frosinone	Isola del Liri	B
Frosinone	Monte San Giovanni Campano	B
Frosinone	Morolo	B
Frosinone	Pastena	B
Frosinone	Patrica	B
Frosinone	Pescosolido	B
Frosinone	Pico	B
Frosinone	Piedimonte san germano	B
Frosinone	Piglio	B
Frosinone	Pofi	B
Frosinone	Ripi	B
Frosinone	Roccasecca	B
Frosinone	San donato val di comino	B
Frosinone	Sant'Elia Fiumerapido	B
Frosinone	San Vittore del Lazio	B
Frosinone	Supino	B
Frosinone	Trevi nel Lazio	B
Frosinone	Vallecorsa	B
Frosinone	Valle rotonda	B
Frosinone	Vico nel Lazio	B
Latina	Bassiano	B
Frosinone	Castelforte	B
Frosinone	Gaeta	B
Latina	Lenola	B
Latina	Maenza	B
Frosinone	Minturno	B
Latina	Norma	B
Latina	Prossedi	B
Latina	San Felice Circeo	B
Frosinone	Santi Cosma e Damiano	B
Latina	Sermoneta	B
Frosinone	Spigno Saturnia	B
Rieti	Antrodoto	B
Rieti	Borgo Rose	B
Rieti	Cantalice	B
Rieti	Casperia	B
Rieti	Castel Sant'Angelo	B

Rieti	Collecchio	B
Rieti	Magliano sabina	B
Rieti	Montopoli di Sabina	B
Rieti	Poggio Mirteto	B
Rieti	Poggio Moiano	B
Rieti	Rivodutri	B
Rieti	Scandriglia	B
Rieti	Torricella in sabina	B
Rieti	Torri in sabina	B
Roma	Allumiere	B
Roma	Campagnano di Roma	B
Roma	Canale Monterano	B
Roma	Capena	B
Roma	Castelnuovo di Porto	B
Roma	Fiano Romano	B
Roma	Formello	B
Roma	Manziana	B
Roma	Mazzano romano	B
Roma	Morlupo	B
Roma	Riano	B
Roma	Rignano Flaminio	B
Roma	Sacrofano	B
Roma	Santa Marinella	B
Roma	Sant'Oreste	B
Roma	Tolfa	B
Roma	Trevignano Romano	B
Roma	Arcinazzo Romano	B
Roma	Castel madama	B
Roma	Marcellina	B
Roma	Mentana	B
Roma	Montelibretti	B
Roma	San Gregorio da Sassola	B
Roma	San Polo dei Cavalieri	B
Roma	Vicovaro	B
Roma	Fonte Nuova	B
Roma	Cave	B
Roma	Colleferro	B
Roma	Frascati	B
Roma	Galliciano nel Lazio	B
Roma	Genazzano	B
Roma	Gorga	B
Roma	Grottaferrata	B
Roma	Labico	B
Roma	Monte Compatri	B
Roma	Montelanico	B
Roma	Monte Porzio Catone	B
Roma	Olevano Romano	B
Roma	Palestrina	B
Roma	Rocca Priora	B
Roma	Valmontone	B
Roma	Zagarolo	B
Roma	Lariano	B
Roma	San cesareo	B
Roma	Ariccia	B
Roma	Castel Gandolfo	B
Roma	Genzano di Roma	B
Roma	Lanuvio	B
Roma	Rocca di Papa	B
Viterbo	Acquapendente	B
Viterbo	Barbarano Romano	B
Viterbo	Bassano Romano	B
Viterbo	Blera	B
Viterbo	Bomarzo	B
Viterbo	Canino	B
Viterbo	Capodimonte	B

Viterbo	Capranica	B
Viterbo	Cellere	B
Viterbo	Civitella d'Agliano	B
Viterbo	Corchiano	B
Viterbo	Fabrica di Roma	B
Viterbo	Faleria	B
Viterbo	Farnese	B
Viterbo	Gallese	B
Viterbo	Gradoli	B
Viterbo	Graffignano	B
Viterbo	Grotte di castro	B
Viterbo	Marta	B
Viterbo	Montalto di castro	B
Viterbo	Piansano	B
Viterbo	San Lorenzo Nuovo	B
Viterbo	Tuscania	B
Viterbo	Valentano	B
Viterbo	Vasanello	B
Viterbo	Vejano	B
Viterbo	Vitorchiano	B

Tabella 9.2.3. Comuni dell'area C. Suddivisione per ATO

ATO	Comune	Area
Frosinone	Acuto	C
Frosinone	Arnara	C
Frosinone	Ausonia	C
Frosinone	Belmonte castello	C
Frosinone	Broccostella	C
Frosinone	Casalattico	C
Frosinone	Castelliri	C
Frosinone	Castelnuovo parano	C
Frosinone	Colfelice	C
Frosinone	Colleparado	C
Frosinone	Colle san magno	C
Frosinone	Falvaterra	C
Frosinone	Filettino	C
Frosinone	Fontana Liri	C
Frosinone	Fontechiari	C
Frosinone	Fumone	C
Frosinone	Gallinaro	C
Frosinone	Picinisco	C
Frosinone	Pignataro Interamna	C
Frosinone	Posta Fibreno	C
Frosinone	Rocca d'Arce	C
Frosinone	San biagio Saracinisco	C
Frosinone	San Giorgio a Liri	C
Frosinone	San Giovanni in carico	C
Frosinone	Sant'Ambrogio sul Garigliano	C
Frosinone	Sant'Andrea del Garigliano	C
Frosinone	Sant'Apollinare	C
Frosinone	Santopadre	C
Frosinone	Serrone	C
Frosinone	Settefrati	C
Frosinone	Sgurgola	C
Frosinone	Strangolagalli	C
Frosinone	Terelle	C
Frosinone	Torre Cajetani	C
Frosinone	Torrice	C
Frosinone	Trivigliano	C
Frosinone	Valle Maio	C
Frosinone	Vicalvi	C
Frosinone	Villa Latina	C
Frosinone	Villa Santa Lucia	C

Frosinone	Villa Santo Stefano	C
Frosinone	Viticoso	C
Latina	Campo di Mele	C
Latina	Ponza	C
Latina	Roccagorga	C
Latina	Rocca Massima	C
Latina	Roccasecca dei Volsci	C
Latina	Sperlonga	C
Latina	Ventotene	C
Rieti	Accumoli	C
Rieti	Amatrice	C
Rieti	Ascrea	C
Rieti	Belmonte in Sabina	C
Rieti	Borbona	C
Rieti	Borgo velino	C
Rieti	Cantalupo in sabina	C
Rieti	Casaprota	C
Rieti	Castel di Tora	C
Rieti	Castelnuovo di Farfa	C
Rieti	Cittareale	C
Rieti	Collalto Sabino	C
Rieti	Colle di Tora	C
Rieti	Collegiove	C
Rieti	Colli sul Velino	C
Rieti	Concerviano	C
Rieti	Configni	C
Rieti	Cottanello	C
Rieti	Fiamignano	C
Rieti	Forano	C
Rieti	Frasso Sabino	C
Rieti	Greccio	C
Rieti	Labro	C
Rieti	Leonessa	C
Rieti	Longone sabino	C
Rieti	Marcetelli	C
Rieti	Micigliano	C
Rieti	Mompeo	C
Rieti	Montasola	C
Rieti	Montebuono	C
Rieti	Monteleone sabino	C
Rieti	Montenero sabino	C
Rieti	Monte San Giovanni in Sabina	C
Rieti	Morro reatino	C
Rieti	Nespolo	C
Rieti	Orvinio	C
Rieti	Paganico Sabino	C
Rieti	Pescorocchiano	C
Rieti	Petrella salto	C
Rieti	Poggio Bustone	C
Rieti	Poggio Catino	C
Rieti	Poggio Nativo	C
Rieti	Poggio san Lorenzo	C
Rieti	Posta	C
Rieti	Pozzaglia Sabino	C
Rieti	Roccantica	C
Rieti	Rocca Sinibalda	C
Rieti	Salisano	C
Rieti	Selci	C
Rieti	Stimigliano	C
Rieti	Tarano	C
Rieti	Toffia	C
Rieti	Turania	C
Rieti	Vacone	C
Rieti	Varco sabino	C
Roma	Civitella san paolo	C

Roma	Filacciano	C
Roma	Magliano romano	C
Roma	Nazzano	C
Roma	Ponzano romano	C
Roma	Torrita tiberina	C
Roma	Affile	C
Roma	Agosta	C
Roma	Anticoli Corrado	C
Roma	Arsoli	C
Roma	Camerata nuova	C
Roma	Canterano	C
Roma	Casape	C
Roma	Cerreto Laziale	C
Roma	Cervara di Roma	C
Roma	Ciciliano	C
Roma	Cineto Romano	C
Roma	Gerano	C
Roma	Jenne	C
Roma	Licenza	C
Roma	Mandela	C
Roma	Marano equo	C
Roma	Monteflavio	C
Roma	Montorio romano	C
Roma	Moricone	C
Roma	Nerola	C
Roma	Percile	C
Roma	Poli	C
Roma	Riofreddo	C
Roma	Rocca canterano	C
Roma	Roccagiovine	C
Roma	Rocca Santo Stefano	C
Roma	Roiate	C
Roma	Roviano	C
Roma	Sambuci	C
Roma	Sant'angelo romano	C
Roma	Saracinesco	C
Roma	Vallepia	C
Roma	Vallinfreda	C
Roma	Vivaro romano	C
Roma	Bellegra	C
Roma	Capranica Prenestina	C
Roma	Castel san Pietro romano	C
Roma	Colonna	C
Roma	Gavignano	C
Roma	Pisoniano	C
Roma	Rocca di Cave	C
Roma	San Vito Romano	C
Roma	Nemi	C
Viterbo	Arlena di Castro	C
Viterbo	Bassano in Teverina	C
Viterbo	Calcata	C
Viterbo	Canepina	C
Viterbo	Carbognano	C
Viterbo	Castel sant'Elia	C
Viterbo	Castiglione in Teverina	C
Viterbo	Celleno	C
Viterbo	Ischia di Castro	C
Viterbo	Latera	C
Viterbo	Lubriano	C
Viterbo	Monte Romano	C
Viterbo	Monterosi	C
Viterbo	Onano	C
Viterbo	Oriolo romano	C
Viterbo	Proceno	C
Viterbo	Villa San Giovanni in Tuscia	C


Viterbo	Tessennano	C
Viterbo	Vallerano	C
Viterbo	Vignanello	C

Il totale degli abitanti per area è il seguente:

Tabella 9.2.4. Estensione delle aree omogenee considerate in termini di abitanti residenti

AREA	n. COMUNI	% COMUNI	ABITANTI	% ABITANTI
A	67	17,7 %	1.792.414	31,32%
B	136	36,0 %	893.325	15,56%
C	174	46,0 %	240.306	4,23%
ROMA	1	0,3 %	2.746.577	48,89%

Figura 9.2-3. Comuni ed abitanti residenti per ciascuna area omogenea considerata (Dati in %)



Nella seguente tabella è riportato il numero di comuni per ciascuna area omogenea presenti negli Ambiti Territoriali Ottimali:

Tabella 9.2.5. Numero di comuni per ciascuna area omogenea per ATO

ATO	A	B	C	Roma	Totale
Frosinone	12	39	43		94
Latina	16	7	7		30
Rieti	4	14	55		73
Roma	22	49	49	1	121
Viterbo	13	27	20		60
Totale	67	136	174	1	378

corrispondente ai seguenti abitanti residenti:

Tabella 9.2.6 Numero di abitanti per ciascuna area omogenea e per ATO

ATO	A	B	C	Roma	Totale
Frosinone	236.588	215.993	73.793		526.374
Latina	545.293	31.360	15.100		591.753
Rieti	71.657	38.678	49.981		160.316
Roma	759.309	508.341	61.855	2.746.577	4.076.081
Viterbo	179.567	98.953	39.577		318.097
Totale	1.792.414	893.325	240.306	2.746.577	5.672.622

In generale la popolazione residente a livello di ATO risulta distribuita nelle categorie di aree omogenee individuate come segue:

Tabella 9.2.7. Abitanti per ciascuna area omogenea e per ATO (%)

ATO	A	B	C	Roma
Frosinone	43%	39%	13%	0%
Latina	92%	5%	3%	0%
Rieti	45%	24%	31%	0%
Roma	19%	13%	2%	68%
Viterbo	56%	31%	12%	0%
Totale	32%	16%	4%	48%

9.3 Servizi di raccolta per rifiuti differenziati (per materiale e per area omogenea)

Un sistema di gestione della raccolta differenziata dei rifiuti deve essere integrato, organico nella propria progettazione e deve avere come obiettivo primario la riduzione dei rifiuti avviati allo smaltimento finale, nel rispetto dei criteri di economicità e di sostenibilità ambientale.

L'analisi del territorio di riferimento e delle peculiarità proprie delle diverse realtà abitative presenti all'interno dello stesso costituiscono la base propedeutica alla riorganizzazione dei servizi. Il sistema integrato deve consentire alle raccolte il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa vigente, nazionale ed europea, in accordo con la valutazione della competitività economica dei vari sistemi di raccolta.

I sistemi attuali hanno avuto il compito negli anni di tamponare il crescente aumento dei rifiuti prodotti limitando i costi; un esempio classico è la raccolta stradale eseguita con mono operatore, caratterizzata dalla presenza sul territorio di contenitori di grande volumetria per la raccolta differenziata, a fianco dei contenitori per l'indifferenziato. Gli effetti negativi, prescindendo dal mancato raggiungimento di livelli adeguati di differenziazione, si sono accumulati nel tempo a più livelli e oggi questo tipo di raccolte non è in grado di offrire un servizio efficiente soprattutto laddove vi siano alte densità abitative, centri storici o alto numero di attività commerciali. Altro aspetto sfavorevole della raccolta stradale sta nella difficoltà di controllare gli errati conferimenti e la provenienza dei materiali depositati, favorendo l'inserimento nei circuiti di raccolta dei rifiuti solidi urbani anche di materiali non assimilati.

I sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti che hanno dimostrato di garantire le migliori performances qualitative, a fronte di costi tendenzialmente maggiori nell'ambito di un sistema di gestione integrato, sono quelli di tipo domiciliare.

La progettazione e la gestione del sistema integrato di raccolta deve basarsi su uno stretto e continuo rapporto con i cittadini e gli utenti dei servizi in genere, nonché sul monitoraggio dell'efficacia ed efficienza dei vari servizi e del grado di adesione e soddisfazione degli utenti.

La progettazione ed attivazione di nuovi servizi deve essere accompagnata da adeguate campagne comunicative ripetute con gli utenti, tali da portare ad una generale conoscenza del servizio e delle modalità di adesione e di comportamento. Nel caso di servizi aventi carattere di obbligatorietà (raccolta di rifiuti pericolosi, raccolte obbligatorie in relazione a sgravi sulla tariffa) l'informazione deve garantire la conoscenza delle ragioni di obbligatorietà e delle sanzioni previste.

L'analisi che segue, e le ipotesi su cui fonda il relativo ragionamento, vogliono intendersi quali linee guida rispetto ad un approccio metodologico di pianificazione. Non è possibile, infatti, prescrivere in dettaglio alcuna metodologia di raccolta poiché tale azione è imprescindibile dallo studio dei contesti locali, anche sulla base di analisi parametriche meglio illustrate al paragrafo 9.5.2.

9.3.1 Tipologia raccolta (stradale/domiciliare/prossimità, monomateriale /multimateriale)

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa vigente, e sulla base della suddivisione in aree omogenee dei comuni laziali (A, B, C, e Roma) si prevede di attivare o rimodulare i servizi di raccolta differenziata secondo le seguenti modalità:

Tabella 9.3.1. Modalità di esecuzione dei servizi di raccolta rifiuti per ciascuna area omogenea considerata

Frazione	A	B	C	ROMA
Organico	domiciliare	domiciliare	di prossimità (solo centri urbani)	domiciliare
Verde	domiciliare	domiciliare	di prossimità (solo centri urbani)	domiciliare
Carta	domiciliare	di prossimità	stradale	domiciliare
Vetro	domiciliare	di prossimità	stradale	domiciliare
Plastica imb ³⁵	domiciliare	di prossimità	stradale	domiciliare
Beni durevoli	domiciliare	ecocentri	ecocentri	domiciliare
Altro	ecocentri	ecocentri	ecocentri	ecocentri

Si sono previsti servizi di tipo prevalentemente domiciliare nelle zone a maggior densità abitativa, in un'ottica di sostenibilità economica. Ovvero, nelle zone a maggiore dispersione sono stati previsti servizi prevalentemente di tipo stradale, in ragione di un'elevata incidenza sui costi relativamente agli spostamenti tra i vari punti di raccolta.

Naturalmente laddove il presente piano preveda servizi stradali, ciò non toglie che se per comuni o aree specifiche si riscontrino le condizioni ottimali dal punto di vista sia economico sia ambientale, è possibile estendere la domiciliarizzazione dei servizi.

In ogni caso la Regione si impegna nel perseguire l'obiettivo di estendere all'intero territorio regionale la domiciliarizzazione dei servizi di raccolta dei rifiuti.

Sulla base dei dati forniti dai comuni e dalle province, se contenenti tali informazioni, sul sito della Regione vengono pubblicate annualmente le seguenti informazioni e dati sull'impiantistica presente:

- piattaforme per il conferimento dei materiali raccolti in maniera differenziata: ubicazione, proprietà, autorizzazioni, numero e date dei controlli effettuati, capacità presente o autorizzata (t/a) e totale input impianto (t/a); convenzionamento con uno o più consorzi dei materiali;
- impianti di selezione del multi materiale: ubicazione, proprietà, autorizzazioni, numero e date dei controlli effettuati, capacità presente o autorizzata (t/a) e totale input impianto (t/a);
- impianti di recupero: CARTA: cartiere e aziende di commercio carta da macero; PLASTICA: aziende di produzione granuli, scaglie o prodotti in plastica, recuperatori di energia; VERDE: compostatori, pannellifici, lavorazione del legno; ORGANICO: compostatori; VETRO: vetrerie e aziende lavorazione sabbie di vetro; METALLI: fonderie e aziende di commercio materiali di recupero.

9.3.2 Servizio di raccolta del rifiuto ORGANICO

E' opportuno che la raccolta degli scarti alimentari venga effettuata con sistemi di raccolta coerenti con le caratteristiche specifiche del rifiuto, tra le quali citiamo stagionalità, fermentescibilità e peso specifico. Per questi motivi si è sempre più diffusa la raccolta della frazione umida dei rifiuti urbani con il sistema "porta a porta", che consente di raggiungere delle rese di intercettazione molto consistenti nonché una migliore qualità del materiale raccolto.

Nelle aree omogenee A e B e a Roma si prevede l'adozione di un sistema di raccolta domiciliare. I contenitori (mastelli da 25 l a 40 l, cassonetti carrellati da 120 l e 240 l) vengono posizionati in spazi privati e destinati ad uso esclusivo dell'utenza a cui vengono assegnati. Tali contenitori devono essere esposti su suolo pubblico nei giorni e negli orari previsti per la raccolta.

Per quanto riguarda la frequenza di raccolta, certamente nei mesi più caldi occorre che non sia inferiore a 3 volte/settimana. Nei mesi più freddi è possibile scendere a 2 interventi/settimana.

Il materiale deve essere collocato nei contenitori all'interno di sacchetti biodegradabili ben chiusi.

Nelle zone in cui le caratteristiche abitative lo rendono possibile (es. zone rurali, frazioni e case sparse), è consigliabile l'adozione di pratiche di incentivazione del compostaggio domestico.

Nei comuni dell'area omogenea C, caratterizzati da bassa densità abitativa e sviluppo urbanistico di tipo prevalentemente orizzontale, si prevede di effettuare la raccolta dell'organico esclusivamente nei centri urbani con un sistema di prossimità, escludendo le zone esterne (frazioni e case sparse). Il sistema di prossimità prevede l'utilizzo di contenitori carrellati di dimensioni medio/piccole (in questo caso 120 l e 240 l), posti su suolo pubblico il più possibile vicino al luogo di produzione del rifiuto che dovrà contenere.

³⁵ La raccolta degli imballaggi in plastica si prevede congiunta alla raccolta degli imballaggi in metallo (lattine alluminio e acciaio).

Per le utenze non domestiche produttrici di organico si prevede in ogni zona omogenea un servizio di tipo domiciliare.

9.3.3 Servizio di raccolta del rifiuto VERDE

Nelle aree omogenee A e B e a Roma si prevede l'adozione di un sistema di raccolta domiciliare. I contenitori (cassonetti carrellati da 240 l, 360 l, 660 l) vengono posizionati in spazi privati e destinati ad uso esclusivo dell'utenza a cui vengono assegnati. Tali contenitori devono essere esposti su suolo pubblico nei giorni e negli orari previsti per la raccolta.

Per quanto riguarda la frequenza di raccolta, questa deve essere variabile in funzione della stagionalità della produzione di tale tipologia di rifiuto. L'ideale sarebbe gestire un servizio su prenotazione.

Nelle zone in cui le caratteristiche abitative lo rendono possibile (es. zone rurali, frazioni e case sparse), è consigliabile l'adozione di pratiche di incentivazione del compostaggio domestico.

Nei comuni dell'area omogenea C, caratterizzati da bassa densità abitativa e sviluppo urbanistico di tipo prevalentemente orizzontale, si prevede di effettuare la raccolta del verde esclusivamente nei centri urbani con un sistema di prossimità, escludendo le zone esterne (frazioni e case sparse). Il sistema di prossimità prevede l'utilizzo di contenitori carrellati di dimensioni medio/piccole (240 l, 360 l, 660 l), posti su suolo pubblico il più possibile vicino al luogo di produzione del rifiuto che dovrà contenere.

9.3.4 Servizio di raccolta del rifiuto in CARTA E CARTONE

Nell'area omogenea A e per Roma si prevede l'adozione di un sistema di raccolta domiciliare. I contenitori (cassonetti carrellati da 120 l, 240 l, 360 l, 660 l) vengono posizionati in spazi privati e destinati ad uso esclusivo dell'utenza a cui vengono assegnati. Tali contenitori devono essere esposti su suolo pubblico nei giorni e negli orari previsti per la raccolta.

Per quanto riguarda la frequenza di raccolta, l'ottimale è 1 volta/settimana.

Nei comuni dell'area omogenea B si prevede di effettuare la raccolta di carta e cartone con un sistema di prossimità. Il sistema di prossimità prevede l'utilizzo di contenitori carrellati di dimensioni medio/piccole (in questo caso 120 l, 240 l, 360 l, 660 l), posti su suolo pubblico il più possibile vicino al luogo di produzione del rifiuto che dovrà contenere.

Nei comuni dell'area omogenea C si prevede di effettuare la raccolta di carta e cartone con un sistema di tipo stradale, tramite contenitori da 1.000 l e 2.000 l (o volumetrie intermedie).

Per le utenze non domestiche produttrici di carta si prevede in ogni zona omogenea un servizio di tipo domiciliare. Inoltre, nelle zone dove il numero di utenze lo rende economicamente sostenibile, è opportuno organizzare una raccolta monomateriale del cartone, che le utenze possono conferire a pacchi.

9.3.5 Servizio di raccolta degli IMBALLAGGI IN PLASTICA

Nell'area omogenea A e per Roma si prevede l'adozione di un sistema di raccolta domiciliare, tramite sacchi. Data la natura del rifiuto in questione, l'adozione di cassonetti carrellati di piccola volumetria non sarebbe opportuna, perché si riempirebbero in breve tempo. Il sacco si presta meglio a contenere materiali di forma irregolare e di peso specifico ridotto.

Per quanto riguarda la frequenza di raccolta, l'ottimale è 1 volta/settimana.

Nei comuni dell'area omogenea B si prevede di effettuare la raccolta degli imballaggi in plastica con un sistema di prossimità. Il sistema di prossimità prevede l'utilizzo di contenitori carrellati di dimensioni medio/piccole (in questo caso 360 l, 660 l), posti su suolo pubblico il più possibile vicino al luogo di produzione del rifiuto che dovrà contenere.

Nei comuni dell'area omogenea C si prevede di effettuare la raccolta degli imballaggi in plastica con un sistema di tipo stradale, tramite contenitori da 1.000 l e 2.000 l (o volumetrie intermedie).

Per le utenze non domestiche produttrici di imballaggi in plastica si prevede in ogni zona omogenea un servizio di tipo domiciliare, tramite sacco.

Unitamente agli imballaggi in plastica potranno essere conferiti con le medesime modalità anche gli imballaggi in

alluminio e banda stagnata.

9.3.6 Servizio di raccolta del rifiuto in VETRO

Nell'area omogenea A e per Roma si prevede l'adozione di un sistema di raccolta domiciliare. I contenitori (mastelli da 40 l, cassonetti carrellati da 120 l, 240 l, 360 l, 660 l) vengono posizionati in spazi privati e destinati ad uso esclusivo dell'utenza a cui vengono assegnati. Tali contenitori devono essere esposti su suolo pubblico nei giorni e negli orari previsti per la raccolta.

Per quanto riguarda la frequenza di raccolta, l'ottimale è 1 volta/settimana.

Nei comuni dell'area omogenea B si prevede di effettuare la raccolta del vetro con un sistema di prossimità. Il sistema di prossimità prevede l'utilizzo di contenitori carrellati di dimensioni medio/piccole (in questo caso 120 l, 240 l, 360 l, 660 l), posti su suolo pubblico il più possibile vicino al luogo di produzione del rifiuto che dovrà contenere.

Nei comuni dell'area omogenea C si prevede di effettuare la raccolta del vetro con un sistema di tipo stradale, tramite campane da 2.000 l e 3.000 l (o volumetrie intermedie).

9.3.7 Servizio di raccolta degli IMBALLAGGI IN ACCIAIO E ALLUMINIO

La raccolta degli imballaggi in acciaio e alluminio può essere accoppiata alla raccolta degli imballaggi in plastica. Dal punto di vista economico infatti, vista l'entità quantitativa dei materiali in gioco, non risulta conveniente attivare delle raccolte ad hoc per tali tipologie di rifiuto. La raccolta congiunta con gli imballaggi in plastica può essere la soluzione ottimale.

9.3.8 Servizio di raccolta dei RIFIUTI INGOMBRANTI e BENI DUREVOLI

La raccolta dei rifiuti ingombranti può avvenire tramite due modalità differenti:

- raccolta domiciliare previa prenotazione
- raccolta presso gli ecocentri

9.3.9 Servizio di raccolta dei R.U.P. (pile, farmaci, batterie)

I R.U.P. dovranno essere raccolti presso i rivenditori dei materiali stessi, tramite contenitori idonei.

9.3.10 Servizio di raccolta presso i centri di raccolta

Il D.Lgs. 152/2006 definisce all'art. 183, comma 1, lettera cc) il centro di raccolta come "*area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento*".

La norma che stabilisce la "*disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata Stato — Regioni, città e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*".

Tale disciplina è stata attuata attraverso l'emanazione del D.M. Min. Ambiente 8 aprile 2008, "*Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani conferiti in maniera differenziata*".

In particolare all'allegato I vengono definiti i "*Requisiti tecnico gestionali relativi al centro di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati*".

Il Dm 8 aprile 2008 è stato sottoposto a revisione, ad opera del Dm 13 maggio 2009. Tale revisione ha apportato le seguenti modifiche:

- criteri e condizioni per l'iscrizione dei soggetti responsabili (Deliberazione Albo gestori 29 luglio 2008);
- norme per il graduale adeguamento delle strutture già operanti alle nuove regole sulle eco piazzole;

- novero dei rifiuti conferibili nelle medesime; per consentire alle strutture ancora non in linea con le nuove disposizioni tecnico-gestionali, ma autorizzate in base alle disposizioni delle Regioni (o degli altri Enti locali), di continuare ad operare fino alla data del 18 gennaio 2010, data a partire dalla quale le strutture devono rispettare i nuovi parametri ambientali (le strutture già in linea con il Dm del 2008 possono invece continuare a svolgere la loro attività senza necessità di ulteriore approvazione pubblica);
- incremento delle categorie di rifiuti conferibili nei centri di raccolta, tredici rispetto all'originaria versione del Dm 8 aprile 2008.

Nelle tabelle seguenti sono riportati la descrizione dei rifiuti ed i relativi codici CER dei rifiuti che possono essere conferiti presso i centri di raccolta ai sensi del DM 8 aprile 2008 e s.m.i.:

Tabella 9.3.2. Elenco delle frazioni merceologiche raccolte e relativi codici CER di identificazione – DM 8 aprile 2008

Descrizione	Codice CER
1. imballaggi in carta e cartone	15 01 01
2. imballaggi in plastica e metalli	15 01 02
3. imballaggi in legno	15 01 03
4. imballaggi in metallo	15 01 04
5. imballaggi in materiali misti	15 01 06
6. imballaggi in vetro	15 01 07
7. contenitori T/FC	15 01 10* - 15 01 11*
8. rifiuti di carta e cartone	20 01 01
9. rifiuti in vetro	20 01 02
10. frazione organica umida	20 01 08 - 20 03 02
11. abiti e prodotti tessili	20 01 10 - 20 01 11
12. solventi	20 01 13*
13. acidi	20 01 14*
14. sostanze alcaline	20 01 15*
15. prodotti fotochimici	20 01 17*
16. pesticidi	20 01 19*
17. tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	20 01 21
18. rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche	20 01 23* - 20 01 35* - 20 01 36
19. oli e grassi commestibili	20 01 25
20. oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti	20 01 26*
21. vernici, inchiostri, adesivi e resine	20 01 27* - 20 01 28
22. detergenti contenenti sostanze pericolose	20 01 29*
23. detergenti diversi da quelli al punto precedente	20 01 30
24. farmaci	20 01 31* - 20 01 32
25. batterie e accumulatori al piombo derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato, effettuata in proprio dalle utenze domestiche	20 01 33* - 20 01 34
26. rifiuti legnosi	20 01 37* - 20 01 38
27. rifiuti plastici	20 01 39
28. rifiuti metallici	20 01 40
29. sfalci e potature	20 02 01
30. ingombranti	20 03 07
31. cartucce toner esaurite	20 03 99
32. rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali, fermo restando il disposto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del Decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche.	

Poiché i Centri di Raccolta sono uno strumento fondamentale all'interno del sistema di gestione dei rifiuti, al fine dell'ottenimento degli obiettivi di Legge, è opportuno che vengano gestiti in maniera ottimale. In particolare, il personale incaricato al servizio di custodia, controllo e vigilanza, è bene abbia le seguenti mansioni ed obblighi:

- portare, in vista, un cartellino di riconoscimento contenente almeno la foto, le proprie generalità, il numero di matricola ed il nome dell'Impresa Appaltatrice;
- tenere abbigliamento e comportamento corretto e consono al servizio;
- rispettare e far rispettare agli utenti le norme di legge in materia di sicurezza e antinfortunistica;
- non fumare in area deposito rifiuti;

- non consumare alcolici nell'orario di servizio;
- assicurarsi che al termine dell'orario di apertura gli scarrabili o contenitori provvisti di coperchio siano chiusi;
- verificare visivamente la conformità dei rifiuti conferiti al fine di respingere eventuali materiali difformi da quelli ammessi nei Regolamenti Comunali, evitare l'errato conferimento dei rifiuti e la commistione di frazioni di rifiuto diverse rispetto a quella per cui lo scarrabile/contenitore è destinato;
- non consentire all'utenza e non effettuare la cernita e/o il prelievo dei rifiuti presenti nella piattaforma ecologica;
- consultare sempre sul Regolamento Comunale la lista dei materiali conferibili in area prima di farli scaricare e quant'altro indicato nei regolamenti stessi;
- usare la massima cortesia nei confronti degli utenti;
- effettuare le richieste di svuotamento dei contenitori con frequenza adeguata ad evitare l'accumulo di materiale al di fuori dei contenitori o il riempimento oltre misura dei contenitori stessi, comunicando al proprio ufficio competente, al raggiungimento dell'80% circa del riempimento, la necessità di effettuare lo svuotamento dei contenitori;
- controllare l'osservanza del Regolamento approvato dal o dai comuni che usufruiranno della struttura;
- riconoscere la titolarità al conferimento da parte degli utenti al fine di accertare l'effettiva provenienza dei rifiuti urbani da parte del territorio di competenza. A questo scopo l'addetto dovrà avere a disposizione un computer con relativi programmi al fine di interrogare le banche dati degli utenti che i singoli comuni forniranno su supporto digitale. Per le utenze non domestiche tale controllo, servirà anche a registrare i quantitativi conferiti al fine di monitorare il non superamento quantitativo dei rifiuti assimilati;
- assistere gli utenti nelle operazioni di conferimento delle frazioni di rifiuti urbani indirizzandoli verso gli idonei contenitori e fornendo loro tutte le informazioni utili alla corretta gestione degli stessi rifiuti all'interno del centro: particolare cura dovrà essere posta nell'indicare il corretto conferimento dei rifiuti ingombranti al fine di evitare che nel cassone ad essi dedicato vengano conferiti altri materiali appartenenti ad altre tipologie di rifiuti;
- gestire tutte le attrezzature presenti presso la piattaforma ecologica seguendo procedure che rispettino le norme di sicurezza previste dalla legislazione vigente;
- sorvegliare affinché siano evitati danni alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori ed a quanto altro all'interno della piattaforma ecologica e prontamente comunicare alla Stazione Appaltante eventuali danni riscontrati;
- aggiornare il registro di carico e scarico previsto dalla normativa vigente da compilarsi settimanalmente con i dati inerenti le tipologie e le quantità di rifiuti urbani avviati a successivi centri di stoccaggio o impianti di smaltimento o di recupero, compresa l'indicazione delle precise destinazioni (almeno denominazione ed indirizzo degli specifici impianti);
- provvedere alla pulizia del centro ed alla manutenzione ordinaria delle attrezzature, dei contenitori di raccolta dei rifiuti, nonché della recinzione perimetrale e dei locali di servizio ed uffici dedicati alle attività del personale stesso dell'ecocentro;
- provvedere a segnalare tempestivamente eventuali anomalie e disfunzioni al fine di consentire l'intervento delle ditte specializzate incaricate delle operazioni di manutenzione straordinaria.

9.3.11 Servizio di raccolta di elevata qualità presso i grandi centri commerciali

È possibile attivare, presso i grandi centri commerciali aderenti all'iniziativa, servizi a consegna degli imballaggi di elevata qualità (PET, PE, PP, Alluminio, etc.), abbinati a programmi di fidelizzazione cliente associati al consueto circuito premiale (biglietti gratis multisala, punti spesa, buoni sconto, etc.) e riassumibili nell'attivazione di carte di fedeltà.

Tabella 9.3.3. Integrazione dell'elenco delle frazioni merceologiche raccolte e relativi codici CER d'identificazione – DM 13 maggio 2009

Descrizione	Codice CER
toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17* (provenienti da utenze domestiche)	08.03.18
imballaggi in materiali compositi	15.01.05
imballaggi in materia tessile	15.01.09
pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche)	16.01.03
filtri olio	16.01.07*
componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15* (limitatamente ai toner e cartucce di stampa provenienti da utenze domestiche)	16.02.16
gas in contenitori a pressione (limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico)	16.05.04* - 16.05.05
miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)	17.01.07
rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03*(solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)	17.09.04
batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33*	20.01.34
rifiuti prodotti dalla pulizia di camini (solo se provenienti da utenze domestiche)	20.01.41
terra e roccia	20.02.02
altri rifiuti non biodegradabili	20.02.03

Successivamente, in attuazione della riformulata versione del Dm 8 aprile 2008, l'Albo gestori ambientali ha emanato la nuova *deliberazione 20 luglio 2009 n.2* recante criteri e requisiti per l'iscrizione necessaria allo svolgimento della attività di gestione dei centri di raccolta. In particolare la deliberazione recita:

1 I soggetti che intendono iscriversi all'Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attività di gestione dei centri di raccolta devono:

- a) essere iscritti al registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo (REA);*
- b) dimostrare la dotazione minima di personale addetto individuata nell'allegato 1;*
- c) dimostrare la qualificazione e l'addestramento del personale addetto secondo le modalità di cui all'allegato 2;*
- d) nominare almeno un responsabile tecnico munito dei requisiti stabiliti per la categoria 1 dalla deliberazione del Comitato nazionale 16 luglio 1999, prot. n. 003/CN/ALBO;*
- e) dimostrare il requisito di capacità finanziaria con gli importi individuati nell'allegato 3. Tale requisito è dimostrato con le modalità di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto 28 aprile 1998, n. 406, ovvero mediante attestazione di affidamento bancario rilasciata da imprese che esercitano attività bancaria secondo lo schema riportato nell'allegato 4.*

2. I soggetti già iscritti nella categoria 1 che intendono integrare l'iscrizione nella categoria stessa per lo svolgimento dell'attività di gestione dei centri di raccolta dimostrano i requisiti di cui al comma 1, lettere b), c) ed e)

Le utenze non domestiche potranno conferire rifiuti assimilati (tra quelli indicati nelle tabelle) che non eccedano i criteri qualitativi e quantitativi indicati nella Deliberazione comunale di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani, prevista dall'art. 198, comma 2, lettera g), del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152.

9.3.12 Servizio di raccolta OLI ESAUSTI SOLUBILI

Gli oli esausti si distinguono in tre categorie:

- a) oli chiari, prodotti dalle industrie
- b) oli scuri, derivano dalle automobili e macchine varie e sono prodotti quindi da tutti;
- c) oli esausti solubili, prodotti dall'uso dell'olio da cucina.

I primi due sono oli che hanno necessariamente bisogno di essere trattati e seguono processi in parte già adeguatamente normati. Gli oli solubili invece, di produzione domestica per la maggior parte, non sono ancora oggetto di legislazione specifica e va quindi predisposta un'adeguata campagna di informazione e di diffusione del

recupero di oli esausti solubili che preveda diverse fasi, iniziando da quella d'informazione, per arrivare alla fase dell'obbligo del recupero di tale materiale.

In tal senso opera già il Consorzio CONOE a livello nazionale e la Regione, pertanto, si impegna, ad inserire all'interno delle "Linee guida per la gestione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani" indicazioni circa la corretta gestione degli oli esausti solubili anche al fine di collegare i quantitativi di raccolta degli stessi agli obiettivi di raccolta differenziata.

9.3.13 Attrezzature, mezzi e personale impiegati

L'adozione di sistemi di raccolta domiciliari prevede l'utilizzo di automezzi a caricamento posteriore di portata medio-piccola, che hanno la possibilità di percorrere strade anche molto strette, associati a mezzi di portata maggiore (sempre a caricamento posteriore) destinati al trasporto dei rifiuti agli impianti di destinazione.

Per quanto riguarda il personale, rispetto a servizi di tipo stradale con mezzi a caricamento laterale per cui l'operatore riveste un ruolo di autista, per servizi di tipo domiciliare gli addetti devono scendere dal mezzo per effettuare lo svuotamento dei contenitori o il recupero dei sacchi.

Le attrezzature da privilegiare sono di dimensione medio-piccola (sacchi, mastelli e contenitori carrellati a due ruote), in modo da avvicinare il più possibile il luogo di conferimento all'utenza.

9.4 Servizi di raccolta per rifiuti indifferenziati (per area omogenea)

9.4.1 Tipologia raccolta (stradale/domiciliare/prossimità)

Come per le raccolte differenziate, anche per i rifiuti urbani residui (RUR) si prevede di attivare o rimodulare servizi di raccolta domiciliare in ogni area omogenea come segue:

Tabella 9.4.1. Sistemi di raccolta dei rifiuti indifferenziati previsti per ciascuna area omogenea considerata

	A	B	C	ROMA
<i>Rifiuti indifferenziati</i>	domiciliare	domiciliare	domiciliare	domiciliare

Tale scelta rende possibile la futura applicazione della tariffa di tipo puntuale (D.P.R. 158/99 art. 5 comma 2 e art. 6 comma 2). La raccolta può essere effettuata tramite sacco oppure tramite cassonetti carrellati.

I contenitori (mastelli da 40 l, cassonetti carrellati da 120 l, 240 l, 360 l, 660 l) vengono posizionati in spazi privati e destinati ad uso esclusivo dell'utenza a cui vengono assegnati. Tali contenitori (o i sacchi) devono essere esposti su suolo pubblico nei giorni e negli orari previsti per la raccolta.

La frequenza di raccolta di tale frazione è strettamente legata al raggiungimento dell'efficienza delle raccolte descritte in precedenza. Nel caso in cui vengano raggiunti ottimi livelli di raccolta differenziata, la frequenza di raccolta del rifiuto indifferenziato può essere ridotta a 1 volta/settimana, altrimenti risulterà necessario intensificare la raccolta fino a 2-3 volte/settimana.

9.4.2 Attrezzature, mezzi e personale impiegati

L'adozione di sistemi di raccolta domiciliari prevede l'utilizzo di automezzi a caricamento posteriore di portata medio-piccola, che hanno la possibilità di percorrere strade anche molto strette, associati a mezzi di portata maggiore (sempre a caricamento posteriore) destinati al trasporto dei rifiuti agli impianti di destinazione.

Per quanto riguarda il personale, rispetto a servizi di tipo stradale con mezzi a caricamento laterale per cui l'operatore riveste un ruolo di autista, per servizi di tipo domiciliare gli addetti devono scendere dal mezzo per effettuare lo svuotamento dei contenitori o il recupero dei sacchi.

Le attrezzature da privilegiare sono di dimensione medio-piccola (sacchi, mastelli e contenitori carrellati a due ruote), in modo da avvicinare il più possibile il luogo di conferimento all'utenza. In un'ottica di adozione della tariffa (T.I.A.) di tipo puntuale, è opportuno adottare sistemi di identificazione (ad esempio transponder) che rendano possibile l'associazione tra attrezzatura e utenza.

9.5 Risultati attesi

9.5.1 Rese di intercettazione

La seguente tabella illustra le rese di captazione stimate per valutare i flussi di rifiuto raccolti. Le rese (esprese in kg di rifiuto captato / kg di rifiuto prodotto) sono funzione dell'area omogenea e della tipologia di servizio di raccolta adottato; i valori sono valutati sulla base di esperienze analoghe sul territorio italiano. Lo scenario di seguito riportato rappresenta lo scenario di Piano, ovvero fondato sulle stime di contenimento della produzione e di incremento dell' intercettazione delle RD.

Tabella 9.5.1. Rese di captazione per frazione merceologica considerata (Anno 2011)

Frazioni merceologiche	A	B	C	ROMA
Organico	70%	70%	70%	70%
Verde	50%	50%	50%	50%
Carta	70%	70%	70%	70%
Vetro	70%	70%	70%	70%
Plastica imb.	60%	60%	60%	60%
Ingombranti e Beni durevoli	55%	55%	55%	55%
Altro	25%	25%	25%	25%

Tabella 9.5.2. Rese di captazione per frazione merceologica considerata (Dall'anno 2012)

Frazioni merceologiche	A	B	C	ROMA
Organico	80%	80%	80%	80%
Verde	60%	60%	65%	60%
Carta	75%	75%	75%	75%
Vetro	75%	75%	70%	70%
Plastica imb.	60%	60%	60%	55%
Ingombranti e Beni durevoli	60%	60%	60%	60%
Altro	25%	25%	25%	30%

9.5.2 Parametri di efficienza economica, gestionale ed ambientale nelle raccolte domiciliari

L'attuale situazione della raccolta differenziata nella regione Lazio non risulta prossima agli obiettivi fissati nel presente piano. Una intensa ed attenta analisi di controllo e verifica del processo di ottimizzazione delle raccolte differenziate può essere utile per verificare se le azioni messe in atto risultano efficaci.

Per questo motivo è opportuno definire un insieme di parametri di efficienza utili a tale verifica.

In generale gli aspetti da monitorare in un sistema di raccolta sono di tipo gestionale, economico ed ambientale.

Di seguito si riportano alcuni parametri da utilizzare per monitorare l'evoluzione nel tempo ed il grado di efficienza del sistema di raccolta adottato:

Tabella 9.5.3. Principali parametri di efficienza del sistema di raccolta

Parametro	U.M.	Tipo di parametro	Descrizione
Produttività complessiva	kg/h	gestionale	produzione di kg della squadra nell'unità di tempo
Produttività sistema	kg/mc	gestionale	indicatore del grado di riempimento nel caso di utilizzo di contenitori
Produttività squadra	n. svuotamenti/h	gestionale	numero di prelievi nel periodo di tempo
Efficienza raccolta differenziata	%	gestionale	calcolo dell'efficienza della raccolta differenziata secondo il metodo standardizzato adottato
Costo industriale specifico	€/t	economicità	costo industriale diretto (mezzi+personale+attrezzature) del servizio per unità di prodotto
Costo unitario squadra	€/h	economicità	costo industriale unitario della squadra (mezzi+personale) ³⁶
Costo a svuotamento	€/svuotamento	economicità	costo specifico della singola operazione di svuotamento ³⁷
Incidenza personale, mezzi, attrezzature	%	economicità	struttura di costo dell'intero sistema
Raccolta Differenziata	%	ambientale	rapporto tra quantità di rifiuti raccolti separatamente ed avviati a recupero e quantità di rifiuti totali
Raccolta differenziata pro capite	kg/ab/anno	ambientale	rapporto tra la quantità di rifiuto differenziato raccolto ed avviato a recupero ed il numero di abitanti serviti
Recupero netto/Raccolta differenziata	%	ambientale	grado di recupero effettivo del totale dei rifiuti raccolti in modo differenziato

Si richiama l'attenzione sull'importanza di un approccio analitico di tipo parametrico per valutare l'effettiva efficienza, efficacia ed economicità dei servizi descritti, oltre che per operare un confronto fra le metodiche e le tecnologie disponibili per il contesto locale in esame. Tale approccio si ritiene sia necessario tanto in fase di pianificazione, quanto in fase di controllo locale.

9.5.3 Quantitativi raccolti per materiale

Sulla base delle produzioni di rifiuti e delle RD ipotizzate, si elencano, nelle tabelle seguenti, i quantitativi delle frazioni raccolte³⁸.

Tabella 9.5.4. Stima dei flussi di Rind e RD previsti all'anno 2011 per ciascun ATO

ATO	RU 2011 (t)	Rind anno 2011 (t)	RD anno 2011 (t)	RD * anno 2011 (%)
Frosinone	244.638	98.867	145.772	60%
Latina	357.212	144.362	212.851	60%
Rieti	80.249	32.431	47.818	60%
Roma	2.590.982	1.047.104	1.543.878	60%
Viterbo	165.932	67.059	98.873	60%
Totale	3.439.013	1.389.822	2.049.191	60%

* Vedi nota 38

³⁶Nota la produttività complessiva (kg/h) si determina il totale dei costi diretti variabili

³⁷Spesso viene utilizzato per la formula contrattuale

³⁸Le percentuali di RD rappresentano l'efficienza di RD ai sensi della D.G.R. n. 310 del 08/05/2009 e s.m.i.

Tabella 9.5.5. Stima dei flussi di Rind e RD previsti all'anno 2012 per ciascun ATO

ATO	RU 2012 (t)	Rind anno 2012 (t)	RD anno 2012 (t)	RD * anno 2012 (%)
Frosinone	234.628,7	82.624,9	152.003,8	65%
Latina	344.450,0	121.281,5	223.168,5	65%
Rieti	76.519,3	26.955,9	49.563,3	65%
Roma	2.502.702,8	883.848,9	1.618.853,8	65%
Viterbo	159.333,6	56.108,2	103.225,4	65%
Totale	3.317.634,3	1.170.819,5	2.146.814,8	65%

* Vedi nota 38

Tabella 9.5.6. Stima dei flussi di Rind e RD previsti all'anno 2013 per ciascun ATO

ATO	RU 2013 (t)	Rind anno 2013 (t)	RD anno 2013 (t)	RD * anno 2013 (%)
Frosinone	224.125,8	78.925,7	145.200,1	65%
Latina	331.785,7	116.822,1	214.963,6	65%
Rieti	72.588,1	25.570,7	47.017,4	65%
Roma	2.414.749,0	852.793,2	1.561.955,8	65%
Viterbo	152.496,7	53.700,3	98.796,4	65%
Totale	3.195.745,3	1.127.812,0	2.067.933,3	65%

* Vedi nota 38

Tabella 9.5.7. Stima dei flussi di Rind e RD previsti all'anno 2014 per ciascun ATO

ATO	RU 2014 (t)	Rind anno 2014 (t)	RD anno 2014 (t)	RD * anno 2014 (%)
Frosinone	222.356	78.303	144.054	65%
Latina	329.166	115.900	213.267	65%
Rieti	72.015	25.369	46.646	65%
Roma	2.395.686	846.061	1.549.625	65%
Viterbo	151.293	53.276	98.016	65%
Totale	3.170.516	1.118.908	2.051.608	65%

* Vedi nota 38

Tabella 9.5.8. Stima dei flussi di Rind e RD previsti all'anno 2015 per ciascun ATO

ATO	RU 2015 (t)	Rind anno 2015 (t)	RD anno 2015 (t)	RD * anno 2015 (%)
Frosinone	225.518	79.416	146.102	65%
Latina	333.847	117.548	216.299	65%
Rieti	73.039	25.730	47.310	65%
Roma	2.429.752	858.092	1.571.660	65%
Viterbo	153.444	54.034	99.410	65%
Totale	3.215.601	1.134.819	2.080.781	65%

* Vedi nota 38

Tabella 9.5.9. Stima dei flussi di Rind e RD previsti all'anno 2016 per ciascun ATO

ATO	RU 2016 (t)	Rind anno 2016 (t)	RD anno 2016 (t)	RD * anno 2016 (%)
Frosinone	228.739	80.550	148.189	65%
Latina	338.615	119.227	219.388	65%
Rieti	74.082	26.097	47.985	65%
Roma	2.464.454	870.347	1.594.107	65%
Viterbo	155.636	54.806	100.830	65%
Totale	3.261.526	1.151.027	2.110.499	65%

* Vedi nota 38

Tabella 9.5.10. Stima dei flussi di Rind e RD previsti all'anno 2017 per ciascun ATO

ATO	RU 2017 (t)	Rind anno 2017 (t)	RD anno 2017 (t)	RD * anno 2017 (%)
Frosinone	232.020	81.706	150.314	65%
Latina	343.472	120.937	222.535	65%
Rieti	75.145	26.471	48.673	65%
Roma	2.499.800	882.830	1.616.970	65%
Viterbo	157.868	55.592	102.276	65%
Totale	3.308.304	1.167.535	2.140.769	65%

* Vedi nota 38

Tabella 9.5.11. Quantitativi (t/anno) di rifiuto organico captato a livello di ATO negli anni 2011-2017

ATO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Frosinone	44.929	49.246	47.042	46.671	47.334	48.010	48.699
Latina	65.604	72.297	69.639	69.089	70.071	71.072	72.092
Rieti	14.738	16.061	15.236	15.115	15.330	15.549	15.772
Roma	475.845	525.294	506.834	502.832	509.983	517.266	524.685
Viterbo	30.474	33.443	32.008	31.755	32.207	32.666	33.135
Totale	631.590	696.341	670.757	665.462	674.925	684.564	694.382

Tabella 9.5.12. Quantitativi (t/anno) di rifiuto verde captato a livello di ATO negli anni 2011-2017

ATO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Frosinone	6.518	7.567	7.226	7.169	7.271	7.374	7.480
Latina	9.517	11.037	10.630	10.546	10.696	10.848	11.004
Rieti	2.138	2.508	2.377	2.358	2.392	2.426	2.461
Roma	69.028	80.086	77.268	76.658	77.748	78.858	79.989
Viterbo	4.421	5.133	4.911	4.872	4.942	5.012	5.084
Totale	91.621	106.329	102.411	101.603	103.048	104.519	106.018

Tabella 9.5.13. Quantitativi (t/anno) di rifiuto carta e cartone captato a livello di ATO negli anni 2011-2017

ATO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Frosinone	45.522	46.778	44.684	44.331	44.961	45.604	46.258
Latina	66.469	68.673	66.148	65.626	66.559	67.509	68.478
Rieti	14.933	15.256	14.472	14.358	14.562	14.770	14.982
Roma	482.125	498.962	481.427	477.626	484.418	491.337	498.384
Viterbo	30.876	31.766	30.403	30.163	30.592	31.029	31.474
Totale	639.925	661.435	637.134	632.104	641.092	650.249	659.575

Tabella 9.5.14. Quantitativi (t/anno) di rifiuto vetro captato a livello di ATO negli anni 2011-2017

ATO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Frosinone	11.303	11.534	11.021	10.933	11.089	11.247	11.409
Latina	16.505	17.022	16.397	16.268	16.499	16.735	16.975
Rieti	3.708	3.712	3.523	3.496	3.545	3.596	3.648
Roma	119.716	117.974	113.818	112.920	114.525	116.161	117.827
Viterbo	7.667	7.840	7.505	7.446	7.552	7.660	7.769
Totale	158.899	158.082	152.264	151.062	153.210	155.399	157.627

Tabella 9.5.15. Quantitativi (t/anno) di imballaggi in plastica captato a livello di ATO negli anni 2011-2017

ATO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Frosinone	17.530	16.813	16.060	15.933	16.160	16.391	16.626
Latina	25.597	24.682	23.775	23.587	23.922	24.264	24.612
Rieti	5.750	5.483	5.201	5.160	5.234	5.308	5.385
Roma	185.661	168.787	162.829	161.543	163.840	166.180	168.564
Viterbo	11.890	11.417	10.927	10.841	10.995	11.152	11.312
Totale	246.428	227.182	218.792	217.065	220.152	223.296	226.499

Tabella 9.5.16. Quantitativi (t/anno) di acciaio captato a livello di ATO negli anni 2011-2017

ATO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Frosinone	1.180	1.186	1.134	1.125	1.141	1.157	1.174
Latina	1.755	1.774	1.709	1.695	1.719	1.744	1.769
Rieti	379	379	360	357	362	367	372
Roma	12.806	13.796	13.314	13.209	13.397	13.588	13.783
Viterbo	804	809	775	768	779	790	802
Totale	16.924	17.943	17.291	17.154	17.398	17.647	17.900

Tabella 9.5.17. Quantitativi (t/anno) di alluminio captato a livello di ATO negli anni 2011-2017

ATO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Frosinone	236	237	227	225	228	231	235
Latina	351	355	342	339	344	349	354
Rieti	76	76	72	71	72	73	74
Roma	2.561	2.759	2.663	2.642	2.679	2.718	2.757
Viterbo	161	162	155	154	156	158	160
Totale	3.385	3.589	3.458	3.431	3.480	3.529	3.580

Tabella 9.5.18. Quantitativi (t/anno) di legno captato a livello di ATO negli anni 2011-2017

ATO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Frosinone	3.540	3.559	3.401	3.374	3.422	3.471	3.521
Latina	5.266	5.321	5.126	5.086	5.158	5.232	5.307
Rieti	1.136	1.136	1.079	1.071	1.086	1.101	1.117
Roma	38.418	41.387	39.943	39.627	40.191	40.765	41.350
Viterbo	2.411	2.427	2.324	2.305	2.338	2.371	2.405
Totale	50.772	53.829	51.873	51.463	52.195	52.940	53.700

Tabella 9.5.19. Quantitativi (t/anno) di altre frazioni captati a livello di ATO negli anni 2011-2017

ATO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Frosinone	15.014	15.084	14.406	14.293	14.496	14.703	14.914
Latina	21.787	22.009	21.199	21.031	21.331	21.635	21.945
Rieti	4.960	4.953	4.697	4.660	4.726	4.794	4.863
Roma	157.718	169.809	163.861	162.567	164.879	167.233	169.632
Viterbo	10.170	10.230	9.789	9.712	9.850	9.991	10.134
Totale	209.647	222.085	213.952	212.263	215.281	218.356	221.488

9.6 Considerazioni economiche

Per quanto riguarda i costi, relativamente alla raccolta e al trasporto dei rifiuti urbani, occorre sottolineare che essi dipendono dalla tipologia di servizi adottati, dalle frequenze di raccolta, dalla densità abitativa e dall'ubicazione degli impianti di destinazione dei materiali captati.

Per effettuare una stima di tali costi è possibile utilizzare dei dati di benchmarking, che possono fornire almeno un ordine di grandezza.

La seguente tabella dà un'indicazione di massima dei costi di raccolta per area omogenea:

Tabella 9.6.1. Costi presunti di raccolta per area omogenea

AREA	COSTO (€/AB/ANNO)
A	60 - 70
B	50 - 60
C	30 - 40
ROMA	60 - 70

Considerando quindi la suddivisione dei costi per aree omogenee, indicati nella precedente tabella, sono stati ottenuti i costi minimi e massimi di raccolta per ATO riportati, rispettivamente nella Tabella 9.6.2 e nella Tabella 9.6.3.

Ogni tabella riporta la stima dei costi in termini di:

- milioni di euro annui (dal 2011 al 2017) calcolati per ogni ATO
- euro per abitante per anno (dal 2011 al 2017) calcolati per ogni ATO
- euro per tonnellata per anno (dal 2011 al 2017) calcolati per ogni ATO e il costo medio regionale

Tabella 9.6.2. Stima costi minimi di raccolta per ATO della Regione Lazio

Costi ATO minimi [1.000.000 €/anno]							
ATO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Frosinone	25,9	26,0	26,2	26,3	26,3	26,4	26,5
Latina	35,0	35,1	35,3	35,4	35,6	35,7	35,8
Rieti	7,8	7,8	7,9	7,9	7,9	7,9	8,0
Roma	241,0	242,2	243,2	244,1	245,0	245,8	246,6
Viterbo	17,0	17,1	17,2	17,2	17,3	17,4	17,4
Costi ATO minimi [€/ab/anno]							
ATO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Frosinone	49	49	49	49	49	49	49
Latina	59	59	59	59	59	59	59
Rieti	48	48	48	48	48	48	48
Roma	59	59	59	59	59	59	59
Viterbo	53	53	53	53	53	53	53
Costi ATO minimi [€/t/anno]							
ATO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017

Frosinone	106	111	116	115	114	112	111
Latina	98	102	106	105	104	102	101
Rieti	97	102	108	106	105	104	103
Roma	93	96	100	99	98	97	96
Viterbo	103	107	112	111	110	109	107
MEDIA	99	104	108	107	106	105	104

Tabella 9.6.3. Stima dei costi massimi di raccolta per ATO della Regione Lazio

Costi ATO massimi [1.000.000 €/anno]							
ATO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Frosinone	30,9	31,1	31,2	31,3	31,4	31,6	31,7
Latina	40,9	41,1	41,3	41,5	41,6	41,7	41,9
Rieti	9,4	9,4	9,5	9,5	9,6	9,6	9,6
Roma	282,3	283,7	284,9	286,0	287,0	288,0	288,9
Viterbo	20,2	20,3	20,4	20,5	20,6	20,6	20,7
Costi ATO massimi [€/ab/anno]							
ATO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Frosinone	58	58	58	58	58	58	58
Latina	69	69	69	69	69	69	69
Rieti	58	58	58	58	58	58	58
Roma	69	69	69	69	69	69	69
Viterbo	63	63	63	63	63	63	63
Costi ATO massimi [€/t/anno]							
ATO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Frosinone	126	132	138	137	136	134	133
Latina	115	119	124	122	121	120	119
Rieti	117	123	130	129	127	126	124
Roma	109	113	117	116	115	114	112
Viterbo	122	127	133	132	130	129	127
MEDIA	118	123	128	127	126	124	123

Nelle aree omogenee in cui si prevede una domiciliarizzazione più spinta dei servizi si attendono dei costi più elevati. I servizi domiciliari richiedono infatti un utilizzo maggiore di mezzi e personale rispetto a servizi di tipo stradale.

D'altra parte è vero che laddove si effettuano servizi domiciliari si ottengono risultati migliori in termini di quantità e qualità di rifiuti differenziati captati. Ciò si traduce in maggiori introiti derivanti dalla cessione dei materiali secchi (ad esempio sottoforma di contributi CONAI) e in minori costi di trattamento e smaltimento per la frazione residua.

9.7 Costo dei servizi (analisi di benchmarking)

L'analisi di benchmarking, ovvero di raffronto con altre realtà italiane proponenti servizi uguali o simili a quelli oggetti dello studio, forniscono comunque un quadro che non deve essere inteso come direttamente comparabile, piuttosto va considerato come termine di paragone relativo. Infatti sono numerose e indipendenti le variabili economiche sulle quali si sviluppano i costi dei servizi partendo dalle peculiari caratteristiche del territorio, giacitura, urbanista e orografia fino alle distanze dagli impianti di trattamento/smaltimento e ai contratti in essere.

Di seguito in tabella si riportano i costi di alcune realtà italiane per ognuna delle quali vale una brevissima descrizione territoriale attraverso la quale sarà più semplice il raffronto con l'area analoga del territorio della

Regione Lazio.

- CONSORZIO A, 250.000 abitanti circa caratterizzato da forte inurbamento, di fatto la periferia sud del capoluogo di provincia
- CONSORZIO B, 218.000 abitanti, eccezion fatta per il capoluogo di provincia (77.000 abitanti) i paesi hanno spiccato carattere rurale i flussi turistici non sono rilevanti pur rappresentando nel loro complesso circa 40.000 persone
- CONSORZIO C, 187.000 abitanti area fortemente industriale e artigianale caratterizzata da comuni di ridotte dimensioni, influenza turistica poco incidente
- CONSORZIO D, 178.000 abitanti, forte ruralità area di pianura caratterizzata da numerosi comuni agricoli e area montana alpina contraddistinta da forte turismo stagionale che ne decuplica la popolazione residente
- COMUNE, AREA CENTRO ITALIA, 90.000 abitanti, area urbana e zone rurali

I dati utilizzati fanno riferimento a quanto pubblicato nei capitolati in sede di gara di appalto prima quindi dei ribassi offerti dalle ditte concorrenti.

Tabella 9.7.1. Costi di servizio (raccolta, gestione ecocentri, spese generali e gestione cantieri) sostenuti dai consorzi e comuni individuati

AREA	COSTO (€/Ab Residente)
CONSORZIO A	55,18
CONSORZIO B	63,24
CONSORZIO C	64,58
CONSORZIO D	70,58
COMUNE	72,36

Come si vede la forchetta entro cui si collocano i costi di raccolta per servizi simili e comparabili a quelli oggetto del presente Piano è piuttosto ampia (tra i 55 e i 72 €/abitante circa). Il costo è riferito esclusivamente ai costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani (attrezzature, mezzi, personale, spese generali).

9.8 Piano di comunicazione

9.8.1 Metodologia

Per comprendere le basi teoriche su cui si dovrebbero basare le campagne di informazione sulle tematiche sociali ed in particolare ambientali è necessario partire da alcune nozioni che provengono da due diverse discipline: la comunicazione di prodotto e il marketing sociale.

Le campagne di comunicazione tradizionali, nate per promuovere l'acquisto di un prodotto o un servizio, nascono con l'obiettivo di determinare un comportamento (l'acquisto appunto) da parte di un cliente, spesso non pienamente consapevole delle motivazioni della sua scelta. La pubblicità punta dunque a far scegliere un prodotto anziché un altro basandosi non solo su elementi oggettivi (ad esempio, il minor prezzo o la maggiore qualità), ma anche su aspetti che toccano la sfera emotiva del cliente (status sociale, ironia, elementi grafici del packaging, ecc.).

Il marketing sociale nasce invece con l'obiettivo di produrre una maggiore conoscenza di un determinato problema da parte dei cittadini, affinché queste maggiori informazioni si traducano nell'acquisizione non solo di una maggiore conoscenza del problema (rifiuti, fumo, sicurezza stradale, ecc.), ma anche di un nuovo comportamento consapevole.

Ad esempio, le campagne di informazione sulle tematiche inerenti i rifiuti (raccolta differenziata, compostaggio domestico, ecoacquisti, ecc.) hanno l'obiettivo di produrre una maggiore consapevolezza da parte dei cittadini sulle conseguenze che può avere il gesto quotidiano di gettare la spazzatura, introducendo anche un nuovo comportamento (la raccolta differenziata, il compostaggio domestico o una maggiore attenzione agli acquisti, ad esempio).

I passaggi che permettono di raggiungere questo risultato sono i seguenti:

- il cittadino deve acquisire la conoscenza del fatto che esiste un mondo intero al di là del concetto generico di

rifiuto: questa parola comprende infatti sia tutti i materiali, sia l'insieme di cicli produttivi in cui possono essere reintrodotti. Il cittadino deve essere reso consapevole del fatto che produce non rifiuti generici, ma scarti di materiali tra cui carta, vetro, plastica, scarti organici, ecc. e che questi elementi singoli, anziché finire la loro vita in discarica, possono essere ancora utilizzati attraverso il riciclaggio;

- la consapevolezza tecnica non è però sufficiente a determinare un cambiamento di comportamento, come non sarebbe sufficiente sapere che è vietato passare se il semaforo è rosso se non si sapesse anche, da un lato che ci sono controlli e sanzioni e dall'altro lato che le conseguenze di questo gesto su sé stessi e su altri possono essere molto gravi;

- agevolare la formazione di comitati e associazioni senza scopo di lucro che dibattano il tema, facciano informazione sul proprio territorio, coinvolgano la cittadinanza e fungano anche da organismo di controllo civico per la messa in pratica del Piano dei rifiuti.

Non bisogna comunque limitarsi a tener conto di obblighi e rischi, perché spesso non sono così evidenti come nell'esempio precedente (il rischio ambientale è infatti molto più generico che quello di un semaforo rosso) e per questo il marketing sociale deve attingere alla pubblicità. I comportamenti di acquisto confermano che non basta essere a conoscenza di informazioni oggettive su un determinato prodotto per acquistarlo, ma che spesso hanno più valore gli aspetti emotivi legati a quel gesto (ad esempio, sapere che tutti lo fanno e dunque sentirsi parte di un gruppo e coerenti con esso oppure sapere che una persona che gode della stima di tutti lo fa e che facendolo ci si sente simili a costui, ecc.).

Una corretta strategia di marketing sociale deve dunque fornire ai cittadini motivazioni forti che giustifichino l'adozione di un nuovo comportamento e che lo rendano durevole, attingendo sia alla sfera emotiva che a quella dell'obbligo.

In particolare si può supporre che una corretta strategia di informazione debba rispondere ad uno dei seguenti bisogni delle persone a cui si rivolge per essere in qualche misura efficace in termini di raggiungimento degli obiettivi prefissati:

- Autorealizzazione
- Autostima
- Stima da parte degli altri
- Appartenenza ad un gruppo o società
- Sicurezza
- Sopravvivenza

I cittadini sono toccati in misura diversa dalle motivazioni sopra elencate, a seconda del loro status sociale e della loro condizione economica e psicologica, ma è sempre una delle ragioni a prevalere sulle altre, determinando l'adozione del nuovo comportamento. Per quanto riguarda la raccolta differenziata si suppone che le motivazioni legate alla sopravvivenza (la riduzione o il non aumento delle tasse, ma anche il rischio di incorrere in sanzioni amministrative) saranno più efficaci tra gli strati sociali più bassi, mentre la stima da parte degli altri e dunque l'autostima saranno il valore preponderante che farà sì che il comportamento venga adottato dalle categorie maggiormente emergenti (professionisti, persone attive nelle associazioni e sul territorio, ecc.).

Le motivazioni che spingono i cittadini a cambiare il loro comportamento possono dunque essere varie, ma la pratica conferma come il risultato migliore si ottenga con la corretta combinazione di quattro fattori che fanno riferimento ai bisogni sopra elencati, con l'obiettivo di rispondere alle esigenze di un target il più possibile trasversale: l'informazione, l'obbligo e i controlli, le gratificazioni materiali e le gratificazioni emotive.

In estrema sintesi concludiamo questa premessa metodologica applicando quanto abbiamo detto sopra relativamente alla comunicazione pubblica e al marketing sociale all'esempio della raccolta differenziata.

Tabella 9.8.1. La metodologia del piano di comunicazione applicato alla raccolta differenziata

Fattori	Domande	Esempio
Informazione	che cosa devo fare?	La raccolta differenziata
	a chi mi devo rivolgere?	Elenco incontri pubblici e punti informativi, numero verde, ecc.
	quali sono le conseguenze della mia azione?	Risparmio per lo smaltimento in discarica degli RSU; benefici ambientali, ecc.
Obbligo e controllo	Che cosa è obbligatorio fare?	Differenziare carta, vetro, verde, plastica, organico e altri materiali recuperabili
	Quali sono i comportamenti sanzionati?	Mettere i materiali riciclabili nei Rifiuti Indifferenziati
	A quanto ammontano le sanzioni?	Da 50 a 200 Euro
	Chi mi controlla?	I vigili urbani, la ditta che esegue la raccolta.
gratificazioni materiali	Che cosa ci guadagno in termini materiali?	Un miglior servizio, un gadget, un ecocestino per la carta
	Che cosa ci guadagno in termini economici?	Il mancato probabile aumento o la riduzione della TARSU
gratificazioni emotive	Gli altri si comportano come me?	Sì perché è obbligatorio per tutti e tutti saranno controllati
	Le persone che stimo si comportano come me?	Sì, il Sindaco e gli opinion leader locali si fanno garanti
	Se mi adeguo mi sento più parte della comunità?	Sì perché incontro le altre persone per parlare di rifiuti e posso partecipare a momenti collettivi.

9.8.2 Obiettivi

Gli obiettivi del Piano Regionale si intendono raggiungibili attraverso il coinvolgimento e l'adesione attiva della popolazione (utenze domestiche e non) alle nuove tipologie di servizio per la gestione integrata dei rifiuti solidi urbani, con particolare riferimento alla raccolta differenziata, e con l'introduzione di nuovi comportamenti in tema di riduzione della produzione dei rifiuti.

La risposta positiva dei residenti nel territorio della Regione Lazio si rivelerà dunque elemento indispensabile per il conseguimento degli obiettivi in termini di riduzione dei conferimenti in discarica ed aumento delle percentuali di raccolta differenziata, così come previsto dagli obiettivi del Piano Regionale.

Il presente progetto comunicativo e di coinvolgimento dei residenti prevede di raggiungere i seguenti obiettivi operativi, per quanto riguarda la comunicazione interna alla Regione Lazio:

- formazione attraverso corsi e seminari dei tecnici e degli Amministratori dei Comuni che fanno parte della Regione Lazio e loro attivo coinvolgimento nelle iniziative di comunicazione sul territorio;
- definizione degli strumenti di comunicazione interna e loro attivazione ed aggiornamento (sito web, newsletter, incontri periodici, ecc.);
- coinvolgimento attivo degli Amministratori dei Comuni nelle azioni di comunicazione sul territorio;
- coinvolgimento attivo e comunicazione puntuale sullo stato dei lavori del Piano dei rifiuti delle associazioni, dei comitati di cittadini e di tutte le organizzazioni senza fini di lucro che ne faranno richiesta.

La Regione favorisce la raccolta differenziata istituendo apposite campagne educative presso gli istituti scolastici.

Il presente progetto comunicativo e di coinvolgimento dei residenti nei Comuni che fanno parte della Regione Lazio punta a raggiungere i seguenti obiettivi operativi, per quanto riguarda la comunicazione esterna:

- aumentare la percentuale di materiali raccolti in modo differenziato in quantità e numero, in modo tale da raggiungere e superare gli obiettivi, in coerenza con quanto previsto dal Piano Regionale;
- coinvolgere in modo attivo i cittadini e le amministrazioni comunali nel cambiamento di comportamento legato all'introduzione dei nuovi servizi di raccolta;
- instaurare un dialogo propositivo e attivo con i principali stakeholders del territorio;

- istituire un dialogo continuo tra cittadini, Regione, Province, amministrazioni comunali (tecnici e politici) e ditte incaricate delle raccolte in merito alle problematiche inerenti i rifiuti;
- aumentare la consapevolezza dei residenti in merito al valore sociale, economico e ambientale delle proprie scelte in materia di acquisto e di corretto smaltimento dei rifiuti;
- ridurre la quantità di RSU conferiti in discarica attraverso una riduzione dell'acquisto di imballaggi, la promozione del compostaggio domestico e l'introduzione di comportamenti virtuosi (es. bere l'acqua del rubinetto, utilizzo di pannolini lavabili, ecc.);
- valutare il risultato e il cambiamento del comportamento attraverso la conduzione di un'analisi sociale per rilevare la customer satisfaction dei residenti e il monitoraggio di alcuni indicatori particolarmente significativi.

Per raggiungere gli obiettivi di cui sopra è necessario suddividere l'universo di riferimento in gruppi target e stabilire i messaggi e i media più idonei a raggiungerli, salvaguardando l'unitarietà dell'iniziativa attraverso la definizione di un'immagine coordinata unica e facilmente riconoscibile.

L'obiettivo è infatti quello di innescare un processo di Agenda 21 dal basso tematico sulla questione dei rifiuti il cui risultato sia una maggior presa di coscienza e l'introduzione di nuovi comportamenti maggiormente sostenibili a livello ambientale.

Le analisi sociali e urbanistica hanno permesso di individuare alcuni target group principali cui è necessario indirizzare iniziative di comunicazione mirata e differenziata al fine di raggiungere gli obiettivi e di coinvolgere il maggior numero di residenti e di stakeholder.

In particolare i macrogruppi target, a loro volta suddivisi in sottogruppi significativi, sembrano essere i seguenti:

Comunicazione interna

MACROGRUPPO 1 – Amministratori e tecnici

Le Province e i Comuni della Regione dovranno essere coinvolti attivamente nelle campagne informative, sia a livello tecnico (Ufficio Ecologia, Vigili urbani, ecc.), che a livello politico (Sindaco, Giunta, Assessorato all'ambiente, Ass. Manifestazioni, ecc.), in modo che le campagne possano sviluppare sinergie a livello locale e un senso di appartenenza e interesse al problema.

Comunicazione esterna

MACROGRUPPO 2 - Stakeholders

È bene coinvolgere attivamente nelle fasi di comunicazione i rappresentanti dei gruppi attivi sul territorio (associazioni di volontariato a carattere ambientale, culturale e sociale, ecc.) e in particolare le associazioni di categoria (Commercianti, Artigiani, ecc.). Per l'elevata importanza di questo target group, si prevede una fase di coinvolgimento preliminare attraverso inviti a partecipare ad incontri di presentazione del piano di bacino (fase di concertazione). Tale gruppo accompagnerà infatti le scelte della Regione in tema di raccolta differenziata e prevenzione dei rifiuti.

MACROGRUPPO 3 – I cittadini

Il contesto principale in cui si sviluppano i comportamenti di acquisto e di produzione dei rifiuti solidi urbani è quello familiare. Questo è il gruppo target principale cui verranno indirizzati i maggiori sforzi all'interno delle campagne di informazione, oltre che il più numeroso. I cittadini saranno ulteriormente suddivisi in sottogruppi, a seconda dei risultati di raccolta differenziata già raggiunti e della produzione pro capite di rifiuti.

MACROGRUPPO 4 – Commercianti/Servizi e Albergatori

Questo è un gruppo target di particolare importanza in quanto hanno un duplice ruolo, da un lato sono utenti dei servizi di raccolta differenziata, dall'altro possono scegliere di offrire prodotti con minori imballaggi e dunque un minor impatto ambientale o farsi tramite di informazioni nei confronti dei turisti e dei clienti. Per tale ragione non ci limiteremo a informarli sui servizi di raccolta differenziata a loro dedicati, ma chiederemo loro di collaborare attivamente diventando punti attivi di diffusione delle informazioni sul territorio.

MACROGRUPPO 5 – I ragazzi delle scuole e gli insegnanti

I bambini in età scolare sono un target di particolare importanza poiché sono interessati alle questioni che riguardano il riciclo e il riutilizzo dei materiali e possono essere tramite e veicolo di informazione per la famiglia, in particolare per i genitori e i nonni. Inoltre i bambini in generale accolgono in maniera positiva le novità e possono in tal modo contribuire a far accettare in modo positivo l'introduzione di un nuovo comportamento.

MACROGRUPPO 6 – turisti giornalieri e stanziali

I turisti sono il target group più difficile da raggiungere con una comunicazione. Bisognerà che le informazioni relative al servizio di raccolta differenziata e dei rifiuti trovino spazi visibili e permanenti di affissione in modo che possano essere letti. Anche gli uffici turistici dovranno farsi portavoce di tali informazioni e saranno dunque coinvolti nel processo di concertazione. In particolare, dall'analisi tecnica, è stata evidenziata la presenza sul territorio di un elevato numero di abitazioni non abitate e quindi presumibilmente di seconde case.

MACROGRUPPO 7 – i giornalisti

Si prevede l'organizzazione di un apposito ufficio stampa che diffonderà materiale informativo, sia da remoto che con l'allestimento di conferenze stampa e momenti di formazione e visite sul territorio per i giornalisti locali, in modo che le testate locali diano la massima visibilità all'introduzione dei nuovi servizi. I giornali, le radio e le televisioni saranno inoltre coinvolte attraverso la diffusione di appositi spot e pagine promozionali istituzionali.

9.8.3 Collaborazioni con ONLUS, fondazioni, associazioni senza scopo di lucro rappresentative del terzo settore e del mondo del volontariato

La Regione, nell'attuazione del Piano di gestione dei rifiuti, si avvarrà delle esperienze e della eventuale collaborazione di ONLUS, fondazioni, associazioni senza scopo di lucro rappresentative del terzo settore e del mondo del volontariato che contengano come obiettivi nei loro statuti sociali specifici impegni a favore del decoro ambientale, della riduzione dell'inquinamento e della formazione di una coscienza ambientalista con particolare riferimento alle giovani generazioni.

La forma ed il contenuto delle collaborazioni con i soggetti interessati saranno demandati a specifici protocolli da sottoscrivere tra i soggetti stessi e la Giunta regionale senza che ciò comporti ulteriori oneri od aggravii nei confronti dell'amministrazione.

9.9 Linee guida per l'attivazione dei servizi domiciliari

In tutte le realtà che devono affrontare il passaggio da raccolta stradale a raccolta domiciliare è fondamentale poter contare su un progetto tecnico-comunicativo integrato.

Ora, a fronte però di un buon progetto tecnico ed un'importante azione comunicativa, in alcune realtà, in particolare quelle caratterizzate da un tessuto urbanistico di notevoli dimensioni in particolare con intensivo sviluppo abitativo di tipo verticale (condomini), alcuni conflitti sociali possono rischiare di compromettere il buon esito dell'iniziativa.

Tali situazioni conflittuali necessitano di alcune azioni tecnico-amministrative:

- emanazione e rispetto di un'ordinanza comunale,
- agevolazioni alle sistemazioni di aree di pertinenza privata,
- autorizzazione temporanea per l'occupazione di suolo pubblico,
- adeguamento del regolamento comunale,
- individuazione di spazi esterni qualora mancassero spazi interni e chiusure per i contenitori.

Tali azioni è bene siano concentrate in un tempo relativamente breve e si possono inserire in un momento intermedio tra la fine della campagna di informazione e l'attivazione del servizio che identifichiamo come consegna dei contenitori e delle attrezzature e rimozione dei contenitori stradali.

Di seguito si espongono le fasi necessarie in uno schema sintetico che rende cronologicamente l'idea delle azioni da condurre per giungere ad un'ottimale attivazione del servizio.

Fase 1 – Indagini sul territorio per le utenze domestiche condominiali e non condominiali ed utenze non domestiche

Le indagini sul territorio rappresentano la fase più delicata in quanto una corretta rispondenza tra gli stradari forniti dai Comuni (non sempre aggiornati) con la reale distribuzione delle famiglie e delle varie attività commerciali, artigianali e industriali presenti sul territorio, costituiscono la base su cui costruire l'intera attività di distribuzione dei contenitori e ottenere elevate percentuali di distribuzioni degli stessi.

È ragionevole considerare un margine di errore dello stradario iniziale compreso tra il 10% ed il 20%, derivante da utenze non domestiche che hanno cessato l'attività, altre che l'hanno intrapresa, ma non sono ancora registrate in Comune, utenze civili sovrapposte per una doppia registrazione tra ruolo TARSU e anagrafe, evasione fiscale, ecc.

Una volta redatto l'elenco definitivo con la suddivisione delle varie utenze occorre provvedere ad un primo lavoro

di reperimento dei proprietari e degli amministratori degli stabili (utenze domestiche) e dei gestori (utenze non domestiche).

A questo punto si ottiene un elenco nominativo formato da titolare cartella TARSU e/o proprietario/affittuario delle unità abitative.

A questo punto occorre predisporre le schede di indagine, che dovranno contenere tutti i campi relativi alle informazioni necessarie, ovvero, a titolo esemplificativo:

- Dati identificativi dell'utenza (nome amministratore o referente, nome utenza commerciale, contatto telefonico/fax, contatto e-mail)
- Domicilio dell'utenza (comune, via, numero civico, C.A.P.)
- Caratteristiche dell'utenza (nuclei abitativi dello stabile, tipologia utenza non domestica, luogo idoneo al posizionamento interno dei contenitori, luogo idoneo all'esposizione dei contenitori, eventuali problematiche)
- Consegne (numero e tipologia delle attrezzature da consegnare)

Una volta definite le schede di indagine e con l'elenco alla mano possono partire le indagini territoriali che vengono poste in essere mediante la compilazione di schede informative distinte per:

- o utenze domestiche condominiali
- o utenze domestiche non condominiali
- o utenze non domestiche

Alle utenze, durante la visita, l'operatore che effettua le indagini può mostrare un dépliant dei contenitori con le varie volumetrie.

La necessità di mostrare le diverse volumetrie, che nel caso delle utenze non domestiche vengono stabilite da parametri ministeriali e sulla base della autodichiarazione ai fini TARSU, nasce dalla necessità di far emergere i reali quantitativi di rifiuti prodotti dai soggetti interrogati e rendere consapevole il titolare o il gestore o l'amministratore del reale ingombro dei contenitori.

La fase di sopralluogo dovrà servire anche da pre-informazione per questo al personale impiegato dovrà essere richiesto non solo di verificare i numeri progettuali, ma di informare amministratore e condomini al fine di prepararli adeguatamente al cambio del servizio e nello stesso tempo evidenziare nodi critici che andranno risolti puntualmente.

Fase 2 – Definizione della logistica di distribuzione

In attesa delle consegne dei contenitori occorrerà definire la logistica di stoccaggio del materiale in ambito comunale.

Le esigenze sono in particolare riassumibili nella necessità di individuare un magazzino sufficientemente ampio con possibilità di fungere anche da front office nel caso di attivazione di un centro di distribuzione.

Il centro di distribuzione è un luogo in cui le famiglie residenti in immobili unifamiliari o plurifamiliari fino ad un massimo di 4 famiglie si recano per ritirare direttamente la propria dotazione (mastelli, sacchi, biopattumiera e calendario o altro materiale informativo).

Prima di decidere se attivare o meno il centro di distribuzione occorre verificarne la fattibilità economica e sociale (sono disposte le famiglie a recarsi autonomamente a ritirare il proprio kit?).


Tendenzialmente in città con oltre 45.000 abitanti è economicamente e comunicativamente più vantaggioso ricorrere alla consegna a domicilio per tutte le utenze, mentre per realtà più piccole può dare buoni risultati il centro di distribuzione presso cui gli utenti ritirano la propria dotazione.

Il centro di distribuzione può essere utilizzato con funzione di ecosportello per la consegna del materiale leggero (secchielli-biopattumiere e sacchi per raccolta di plastica, dell'umido e dell'RSU).

Il magazzino deve consentire il carico e scarico delle merci essere dunque dotato di muletto, pedane e quant'altro.

In genere i contenitori carrellati vengono forniti a pile da 11 pezzi con l'ultimo (quello posato a terra) già dotato di ruote al fine di facilitarne la movimentazione. È opportuno assicurarsi dalla ditta fornitrice che arrivino già dotati di catarifrangenti a norma ed eventualmente dei coperchi e se ritenuti necessari degli adesivi.

Nel caso non fossero ancora allestiti occorre prevedere il tempo di montaggio dei coperchi e delle ruote e fissaggio degli adesivi.



È inoltre fondamentale provvedere ad un'esatta calendarizzazione delle consegne. Se infatti le indagini possono proseguire senza soluzioni di continuità e la comunicazione avere un proprio calendario, le consegne vanno calendarizzate in modo che non passi troppo tempo tra la consegna dei contenitori e l'attivazione del servizio con rimozione dei cassonetti stradali.

Fase 3 – individuazione, organizzazione e motivazione delle squadre di consegna

Una volta organizzati gli arrivi dei contenitori e il magazzino e con i registri e le schede a disposizione, si potrà individuare il numero di squadre necessarie.

Si può ipotizzare una doppia soluzione:

- effettuare le consegne con personale già impegnato nella ditta che effettua la raccolta;
- effettuare le consegne ricorrendo all'affidamento del servizio a società esterne;

Nel caso di ricorso a forze interne sarebbe importante poter far effettuare le consegne al personale stesso che poi si occuperà del servizio di raccolta, così da incominciare a creare un senso di appartenenza al territorio e al tipo di servizio stesso.

Tale indicazione è motivata anche dal fatto di concertare con i destinatari (utenze non domestiche, condomini) il posizionamento dei contenitori all'atto dell'esposizione, soprattutto nel caso di utenze isolate (case sparse), o utenze che presentino spazi di pertinenza privata interni, ma accessibili (cortili aperti).

Una volta individuato il personale dovrà essere organizzata una riunione iniziale per spiegare non solo l'organizzazione delle consegne quanto soprattutto l'importanza dell'atto della consegna in termini di rispetto della tempistica e di accettazione dei contenitori da parte dell'utenza.

Tale passaggio è fondamentale al fine motivare il personale delle consegne facendolo sentire parte di un progetto complessivo.

Fase 4 – Contatto diretto per la consegna dei contenitori

La consegna dei contenitori, presso le varie utenze, è opportuno che avvenga contattando anticipatamente gli amministratori di condominio, i titolari di attività commerciale, i proprietari delle abitazioni, già individuati e contattati in fase di indagine e con i quali è necessario fissare un appuntamento.

Praticamente le consegne possono essere così organizzate:

- contatto telefonico per le utenze non domestiche così da essere informate sulla data e l'ora di consegna dei contenitori;
- affissione di locandine sul portoncino o cancello per le utenze non condominiali, con riportata la giornata

di consegna e l'intervallo orario presumibile della consegna;

- contatto telefonico con l'amministratore e/o il proprietario per fissare un appuntamento per le consegne per le utenze condominiali.

Una volta fissate le consegne il coordinatore definirà i turni di consegna (anche considerando che probabilmente un amministratore amministra condomini posti in lotto diversi) e i relativi percorsi così da armonizzare i circuiti di consegna e in modo da tener conto di eventuali particolarità, come ad esempio i giorni di chiusura delle utenze non domestiche, alcuni orari di apertura di pubblici esercizi come pizzerie, pub, birrerie.

Tale tipologia di consegna prevede la costituzione di un numero di squadre composte da:

- Mezzi a pianale ribassabile ove sono caricati i contenitori da consegnare ad ogni singola utenza;
- Un autista addetto alla guida del mezzo, allo scarico dei contenitori ed al relativo rifornimento;
- Un addetto che affianca l'autista nelle operazioni di consegna e si occupa della compilazione delle schede necessarie sia per conoscere la percentuale di gente che è stata servita sia per compilare un data base con tutte le informazioni necessarie in un'ottica di tariffazione puntuale.

10 Analisi dei fabbisogni e stima delle potenzialità impiantistiche

Nel capitolo che segue vengono delineate le scelte di Piano in tema di impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani.

Il Piano Regionale si basa sulle politiche territoriali attuate nel contesto locale del Lazio. Esse non possono prescindere dalla condizione di partenza del contesto impiantistico.

Le strategie scelte sono quindi volte al recupero di materia, sia mediante il potenziamento della raccolta differenziata alla fonte, che mediante la realizzazione di impianti di separazione meccanico-biologica dei rifiuti residuali dalla raccolta differenziata, ed in secondo luogo al recupero di energia mediante la termovalorizzazione (tramite incenerimento o gassificazione) di frazioni selezionate dei rifiuti (CDR/CSS).

Tali scelte, conformi alle attuali tecnologie disponibili e presenti sul mercato, potranno essere modificate alla luce delle innovazioni tecnologiche future, coerentemente con il principio espresso nel Piano dell'utilizzo delle BAT e di metodi che possano garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

I costi associati ad un sistema di gestione integrata dei rifiuti così articolato sono in genere più elevati, ma sono giustificati dalla riduzione degli impatti ambientali complessivamente esercitati sul territorio. La sostenibilità economica ed ambientale del sistema di strategie delineate è legata alle caratteristiche quali-quantitative e l'effettiva destinazione finale della frazione organica stabilizzata e degli scarti residuali prodotti dagli impianti di selezione meccanico-biologica. Al fine di incrementare la sostenibilità economica ed ambientale del sistema di gestione, risulta inoltre di sostanziale importanza che si sviluppi un mercato di recupero e riutilizzo dei rifiuti separati alla fonte, oltre all'ottimizzazione dell'utilizzo del calore e dell'energia prodotta dagli impianti di valorizzazione energetica dei rifiuti.

10.1 Gli impianti di piano: ipotesi

La definizione delle caratteristiche e della potenzialità degli impianti di trattamento e di smaltimento dei rifiuti si fonda sulla suddivisione del territorio del Lazio in ATO, secondo quanto prescritto dal d.lgs. 152/2006 e successive modifiche. L'articolo 182 bis, comma 1, del citato decreto, come aggiornato dal d.lgs. 205/2010, impone il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti per lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di:

- realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento nell'ATO;
- permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati in uno degli impianti appropriati più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
- utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

La definizione della valutazione generale delle caratteristiche ottimali degli impianti è ispirata dall'analisi delle migliori tecnologie esistenti, così come descritto dai capitoli successivi.

La definizione del fabbisogno di trattamento/smaltimento dei rifiuti urbani si fonda invece sulla verifica della dotazione impiantistica iniziale degli impianti esistenti con particolare riguardo a:

- le reali potenzialità degli impianti esistenti;
- gli ampliamenti previsti (autorizzati) e in corso di realizzazione e i tempi necessari per l'entrata in esercizio.

La potenzialità degli impianti del Lazio e la determinazione del fabbisogno di trattamento/smaltimento fino al 2017 è stata eseguita attraverso un *matching* tra le capacità degli impianti autorizzati e la produzione di rifiuti stimata negli anni di Piano.

Nella definizione del fabbisogno impiantistico si ipotizza che tutte le azioni di riduzione della produzione e incremento della raccolta differenziata (RD) vengono realizzate così come descritto nei capitoli 8 e 9.

Lo scenario di Piano attua le disposizioni di legge, muovendosi conformemente ai principi generali e alle finalità specifiche fissate in materia di gestione dei rifiuti, nel pieno rispetto delle ipotesi di base tese alla costituzione di un sistema regionale integrato di gestione dei rifiuti, comprese le BAT tecniche, volte a evitare o, qualora impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso. A seguito della modifica all'articolo 205 (Misure per incrementare la raccolta differenziata) del d.lgs. 152/2006 avvenuta con d.lgs. 3 Dicembre 2010, n. 205, la legislazione nazionale consente ai comuni di derogare agli obiettivi di raccolta differenziata previsti, a seguito di apposito accordo di programma tra Ministero, Regione ed enti locali interessati.

Pertanto nel presente Piano, con l'intento di fornire indirizzi per la pianificazione degli interventi da attuare nel caso di mancata realizzazione dello scenario di Piano anche in applicazione di quanto sopra, viene descritto uno "scenario di controllo" (vedi paragrafo 10.7).

Nella successiva definizione dell'impiantistica di Piano sono state inoltre assunte le seguenti ipotesi:

1. utilizzo degli impianti autorizzati ad uso esclusivo (o prevalente) per il flusso dei rifiuti urbani prodotti nella Regione Lazio;
2. autosufficienza di ATO, come definiti nel capitolo 7, per gli impianti di TMB (trattamento meccanico biologico), cioè capacità degli impianti di soddisfare il fabbisogno di trattamento dei rifiuti all'interno di ogni singolo ATO;
3. autosufficienza di ATO delle discariche intesa come capacità di soddisfare il fabbisogno di smaltimento dei residui di trattamento dei rifiuti urbani laziali all'interno dei territori di ogni singolo ATO definito nel capitolo 7. Rispetto del principio di prossimità: i flussi in uscita dal trattamento/recupero dei rifiuti urbani laziali vanno alle discariche più vicine. Tali assunzioni sono prescrittive per i flussi in uscita dai TMB;
4. in caso di carenza impiantistica, in attesa dell'autosufficienza di ATO, l'ATO deficitario può utilizzare impianti presenti in altri ATO, fermo restando il principio di prossimità;
5. autosufficienza regionale per i termovalorizzatori e i gassificatori intesa come capacità adeguata degli impianti WTE al trattamento della frazione combustibile dei rifiuti (CDR/CSS) prodotto dai rifiuti urbani regionali. Rispetto del principio di prossimità: i flussi in uscita dai TMB vanno agli impianti termici più vicini. Tali assunzioni non sono tuttavia prescrittive poiché le attività di recupero della frazione combustibile dei rifiuti sono attività di libero mercato;
6. rispetto del principio di prossimità per il recupero delle frazioni organiche da raccolta differenziata. Per il compostaggio della frazione organica, operazione di avvio al recupero, si definiscono i fabbisogni impiantistici, ma non anche la destinazione finale;
7. conferimento in discarica solo di rifiuti trattati, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) e come ribadito dalla circolare del 30 giugno 2009 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare;
8. fino al completamento dell'offerta impiantistica di TMB definita dal presente Piano i flussi di rifiuto urbano indifferenziato eccedenti i quantitativi trattabili negli impianti esistenti e quindi da avviare a smaltimento in discarica, in coerenza con il d.lgs. 36/2003 ed in linea con quanto chiarito dal Ministero dell'Ambiente con la circolare prot. GAB-2009-0014963 del 30 giugno 2009, saranno sottoposti ad una operazione di trattamento preliminare con tritovagliatura e deferrizzazione descritto al paragrafo 10.3.1;
9. per gli impianti da autorizzare/costruire dove non specificato diversamente, si sono ipotizzati dei tempi di realizzazione standard riportati nella Tabella 10.1.1.

Gli impianti ipotizzati per gli anni successivi al 2010 sui quali sono stati creati gli scenari sono quelli necessari al trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani non recuperati dalla raccolta differenziata e cioè:

- a. impianti di trattamento meccanico biologico;
- b. termovalorizzatori e gassificatori;
- c. discariche.

Tabella 10.1.1. Tempi di realizzazione per gli impianti

Tipologia di impianto	Anni necessari per la messa a regime
TMB	3
Impianti di trattamento termico	5
Impianti di compostaggio	3

10.2 L'impiantistica esistente

Così come descritto nel capitolo 6, si riporta di seguito, per ciascun ATO, gli impianti di trattamento/recupero/smaltimento dei rifiuti urbani esistenti e quelli autorizzati e non ancora realizzati.

ATO Frosinone

L'ATO di Frosinone, è servito da un impianto di trattamento meccanico biologico nel comune di Colfelice. L'impianto è autorizzato anche al recupero di 15.000 ton/anno di frazioni organiche attraverso una linea dedicata al trattamento della frazione umida della raccolta differenziata. L'impianto è entrato a regime operativo a settembre 2010 dopo un periodo di collaudo. Nell'ATO è presente, inoltre, un altro impianto di compostaggio nel comune di Castrocielo autorizzato al trattamento dei rifiuti organici da raccolta differenziata; l'impianto tratta attualmente principalmente fanghi agroalimentari.

Nell'ATO, nel comune di Castelforte (LT), è situato un impianto autorizzato alla produzione di CDR per 32.000 t/a.

Tabella 10.2.1. Impianti localizzati nell'ATO Frosinone

Tipologia impianto	Località	Comune localizzazione	Capacità in esercizio (t/a) - anno 2010	Capacità aggiuntiva autorizzata
Compostaggio	Sode	Castrocielo	9.000	
Compostaggio	S.P. Ortella	Colfelice	15.000	
Trattamento meccanico biologico	S.P. Ortella	Colfelice	327.000	
Produzione di CDR	Castelforte	Castelforte	32.000 ³⁹	
Termovalorizzazione di CDR	Valle Porchio	San Vittore del Lazio	98.750	205.400

Tabella 10.2.2. Discariche localizzate nell'ATO Frosinone

Tipologia Impianto	Località	Comune localizzazione	Volumetria residua (mc) anno 2010	Ampliamenti in corso di autorizzazione (mc)
Discarica per rifiuti non pericolosi	Cerreto	Roccasecca	435.000	

ATO Latina

Nell'ATO di Latina, nel comune di Aprilia è presente un impianto di trattamento meccanico biologico di rifiuti urbani e speciali con produzione di CDR con linea separata di smaltimento di rifiuti liquidi. L'autorizzazione al trattamento di rifiuti solidi non pericolosi secondo le operazioni R3 ed R5 (aggiornata a luglio 2011) prevede un quantitativo massimo di rifiuti in ingresso pari a 173.600 t/a di cui 165.270 dedicabili alla produzione di CDR. In località Borgo Montello sono attive due discariche per rifiuti non pericolosi dotate di pretrattamento del flusso destinato a smaltimento (per le quali sono in corso di autorizzazione nuovi ampliamenti).

Il compostaggio delle frazioni organiche viene effettuato presso 4 impianti.

Si prevede inoltre un incremento della capacità di trattamento meccanico biologico in un nuovo sito a Borgo Montello, presso il quale è stato autorizzato un nuovo impianto TMB con linea per il compostaggio di qualità.

³⁹ L'impianto, è autorizzato al trattamento di 41.000 t/a di rifiuti in totale di cui 32.000 t/a per la produzione di CDR.

Tabella 10.2.3. Impianti localizzati nell'ATO Latina

Tipologia impianto	Località	Comune localizzazione	Capacità in esercizio (t/a) - anno 2010	Capacità aggiuntiva autorizzata
Compostaggio	Campoverde	Aprilia	66.000	
Compostaggio	Via Frassineto	Aprilia	45.000	
Compostaggio	Mazzocchio	Pontinia	45.000	
Compostaggio	Borgo Vodice	Sabaudia	20.000	
Compostaggio	Borgo Montello	Latina		30.000
Trattamento meccanico biologico e produzione di CDR	Sacida	Aprilia	107.670	57.600
Trattamento meccanico biologico	Borgo Montello	Latina		180.000

Tabella 10.2.4. Discariche localizzate nell'ATO Latina

Tipologia Impianto	Località	Comune localizzazione	Volumetria residua (mc) anno 2010	Ampliamenti in corso di autorizzazione (mc)
Discarica per rifiuti non pericolosi	Borgo Montello	Latina	240.000	350.000
Discarica per rifiuti non pericolosi	Borgo Montello	Latina	33.103	260.000

ATO Rieti

Sul territorio dell'ATO di Rieti non sono presenti impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani. Come da Piano Provinciale del 2008 è prevista la realizzazione di un impianto di trattamento meccanico biologico in località Casapenta con capacità di 50.000 t/anno ed un impianto di produzione di compost di qualità nel comune di Cittaducale con potenzialità di 20.000 ton/anno.

ATO Roma

L'ATO di Roma coincide con la Provincia di Roma ad eccezione dei comuni di Anzio e Nettuno che ricadono nell'ATO di Latina e con l'inclusione dei comuni di Anagni e Paliano della Provincia di Frosinone. In sintesi la situazione impiantistica dell'ATO di Roma è la seguente:

- Sono operativi 5 impianti di compostaggio di frazioni selezionate del verde e della raccolta differenziata dell'organico (a Fiumicino, Fonte Nuova, Roma e Ladispoli) e 5 impianti di trattamento meccanico biologico dei rifiuti urbani indifferenziati di cui 4 nel Comune di Roma ed uno nel Comune di Albano Laziale ; nell'anno 2010 l'impianto di Malagrotta 1 è stato fermo per revamping ed adeguamento normativa.
- E' autorizzata la realizzazione di 3 nuovi impianti trattamento meccanico biologico a Bracciano, Colferro e Guidonia Montecelio con annesse separate linee per il recupero delle frazioni organiche mediante compostaggio.
- Ulteriori capacità di compostaggio dovrebbero essere attivate nel corso dei prossimi anni a seguito del termine delle procedure autorizzatorie in corso ad Anguillara Sabazia e Fiumicino.
- L'ATO dispone di due impianti di trattamento termico operativi: un impianto di termovalorizzazione nel Comune di Colferro ed uno di gassificazione nel Comune di Roma. È autorizzata la realizzazione di un ulteriore impianto di gassificazione sito in località Cecchina nel Comune di Albano Laziale per una capacità di trattamento pari a 160.000 t/a.
- All'interno dell'ATO di Roma sono operative 5 discariche per rifiuti non pericolosi a Colferro, Bracciano, Albano Laziale, Roma e Civitavecchia.
- Nell'ATO, nel comune di Paliano (FR), è situato un impianto di produzione di CDR; i flussi in ingresso provengono principalmente dagli impianti di TMB di Colfelice (FR) e Roma. Attualmente i flussi in uscita sono costituiti da:
 - CDR destinato alla termovalorizzazione nell'impianto di San Vittore (FR);
 - Scarti da selezione destinati alla discarica sita nel comune di Roccasecca (FR).

Tabella 10.2.5. Impianti localizzati nell'ATO Roma

Tipologia impianto	Località	Comune localizzazione	Capacità autorizzata in esercizio (t/a) - anno 2010	Capacità aggiuntiva autorizzata/in corso di autorizzazione
Compostaggio	Maccarese Pagliette	Fiumicino	30.880	
Compostaggio	S.Lucia*	Fonte Nuova	800	
Compostaggio	Area agricola della Riserva Decima Malafede	Roma	30.000	
Compostaggio	Via Salaria Km19,600	Roma	29.000	
Compostaggio	Cupinoro	Bracciano		30.000
Compostaggio ⁴⁰	Maccarese	Fiumicino		90.000
Compostaggio	Colle Fagiolara	Colleferro		56.250
Compostaggio	Inviolata	Guidonia Montecelio		27.000
Compostaggio ⁴¹	Anguillara Sabazia	Anguillara Sabazia		40.000
Compostaggio	Ladispoli	Ladispoli	7.500	
Trattamento meccanico biologico	Rocca Cencia	Roma	234.000	
Trattamento meccanico biologico	Malagrotta 1	Roma	187.000	
Trattamento meccanico biologico	Malagrotta 2	Roma	280.000	
Trattamento meccanico biologico	Cecchina	Albano Laziale	183.000	
Trattamento meccanico biologico	Salaria	Roma	234.000	
Trattamento meccanico biologico	Colle Fagiolara	Colleferro		125.000
Trattamento meccanico biologico	Cupinoro	Bracciano		135.000
Trattamento meccanico biologico	Inviolata	Guidonia Montecelio		190.000
Produzione CDR	Castellaccio	Paliano	120.000	
Termovalorizzazione di CDR	Colle Sughero	Colleferro	220.000	
Gassificazione	Malagrotta	Roma	91.000	91.500
Gassificazione	Cecchina	Albano Laziale		160.000

Tabella 10.2.6. Discariche localizzate nell'ATO Roma

Tipologia Impianto	Località	Comune localizzazione	Volumetria residua (mc) anno 2010	Ampliamenti in corso di autorizzazione (mc)
Discarica per rifiuti non pericolosi	Colle Fagiolara	Colleferro	1.480.000	
Discarica per rifiuti non pericolosi	Cupinoro	Bracciano	180.000	
Discarica per rifiuti non pericolosi	Cecchina	Albano Laziale	35.000	500.000
Discarica per rifiuti non pericolosi	Inviolata	Guidonia Montecelio	400.000	
Discarica per rifiuti non pericolosi	Malagrotta	Roma	1.750.000	
Discarica per rifiuti non pericolosi	Fosso Crepacuore	Civitavecchia	7.500	288.000

ATO Viterbo

L'ATO di Viterbo, coincidente con i confini provinciali, è servito dall'impianto di trattamento meccanico biologico situato nel comune di Viterbo, in località Casale Bussi. Nell'ATO di Viterbo sono presenti, inoltre, otto impianti di produzione di compost di cui quattro dedicati unicamente al trattamento delle frazioni verdi. Nel corso dell'anno 2009. È al vaglio un progetto di digestione anaerobica e compostaggio nel comune di Sorano nel Cimino della capacità di 35.000 tonnellate annue, per il quale non è stato ancora avviato l'iter autorizzatorio.

⁴⁰ Impianto di digestione anaerobica e compostaggio in corso di autorizzazione.

⁴¹ Impianto in corso di autorizzazione.

Tabella 10.2.7. Impianti localizzati nell'ATO Viterbo

Tipologia impianto	Località	Comune localizzazione	Capacità in esercizio (t/a) - anno 2010	Capacità aggiuntiva autorizzata
Compostaggio	S.S. 311 Nepesina	Nepi	5.500	
Compostaggio	Piangoli	Soriano nel Cimino	2.200	
Compostaggio	Casalnuovo	Tarquinia	1.000	
Compostaggio	Loc. Tre Querce	Montefiascone	800	
Compostaggio	Fontanile delle Donne	Tuscania	60.000	
Compostaggio	Strada San Lazzaro	Viterbo	3.000	
Compostaggio	Loc. Pian di Spille	Tarquinia	1.000	
Compostaggio	Olivastro	Tarquinia	1.000	
Trattamento meccanico biologico	Casale Bussi	Viterbo	215.000	

Tabella 10.2.8. Discariche localizzate nell'ATO Viterbo

Tipologia Impianto	Località	Comune localizzazione	Volumetria residua (mc) anno 2010	Ampliamenti in corso di autorizzazione (mc)
Discarica per rifiuti non pericolosi	Le Fornaci	Viterbo	700.000	

10.3 Flussi di trattamento/recupero/smaltimento

Per la definizione delle caratteristiche e dei fabbisogni impiantistici di ogni ATO, sulla base dello scenario di piano vengono analizzati due flussi:

- rifiuti urbani indifferenziati (Rind): costituiti dalla quota di rifiuto urbano residuale dalla raccolta differenziata;
- rifiuti organici (RO): costituiti dalla frazione organica alimentare dei rifiuti urbani e dagli sfalci e le potature compostabili derivanti dalla raccolta differenziata.

Per quanto concerne l'analisi della destinazione della terza matrice dei flussi, ovvero le *altre* raccolte differenziate rispetto all'organico, sono analizzate nel capitolo seguente.

Il D. Lgs. 152/2006 impone, in primo luogo, di recuperare materia prima secondaria dai rifiuti, poi energia e, infine, lo smaltimento in discarica che deve rappresentare la fase residuale della gestione dei rifiuti. Nel rispetto della gerarchia, in coerenza con quanto stabilito dal D.Lgs. 205/2010, devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscano, il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica.

10.3.1 Percorso dei Rind

Il rifiuto indifferenziato è destinato al trattamento in appositi impianti finalizzati alla riduzione dei quantitativi da smaltire in discarica e alla valorizzazione dei materiali recuperabili.

Al fine di garantire un trattamento preliminare allo smaltimento in discarica, il rifiuto indifferenziato viene avviato ad impianti di trattamento meccanico biologico che producono i seguenti flussi in uscita:

- frazione secca valorizzabile e destinabile alla produzione di frazione combustibile (CDR/CSS);
- frazione organica stabilizzata (FOS);
- frazioni metalliche recuperabili;
- scarti.

Fino al completamento dell'offerta impiantistica di TMB definita dal presente Piano, i flussi di rifiuto urbano indifferenziato eccedenti i quantitativi trattabili negli impianti esistenti in ciascun ambito di produzione e quindi da avviare a smaltimento in discarica, in coerenza con il D. Lgs. 36/2003 ed in linea con quanto chiarito dal Ministero dell'Ambiente con la circolare Prot. GAB-2009-0014963 del 30/06/2009, saranno sottoposti ad una

operazione di trattamento preliminare che preveda le seguenti fasi:

- riduzione volumetrica mediante apposita triturazione;
- deferrizzazione finalizzata all'avvio a recupero dei materiali ferrosi;
- vagliatura.

10.3.2 Percorso dei RO

I rifiuti organici da raccolta differenziata sono destinati al trattamento in appositi impianti di compostaggio.

L'analisi degli scenari di recupero della frazione organica dei rifiuti urbana viene effettuata sulla base del principio di prossimità di trattamento del rifiuto urbano rispetto al luogo di produzione. Il rispetto del principio di prossimità non esclude la possibilità di trattamento sui territori extra regionale secondo il disposto di cui al c. 5) art. 182 del D. Lgs. 152/2006 che ammette la libera circolazione sul territorio nazionale al fine di favorire quanto più possibile il loro recupero. La Regione incoraggia il trattamento dei RO secondo il principio di prossimità, anche attraverso l'utilizzo, laddove tecnicamente possibile, degli impianti di trattamento meccanico biologico.

10.3.3 Flussi in uscita

Per la determinazione dei flussi in uscita dagli impianti di trattamento/recupero/smaltimento si sono assunti, per gli impianti in esercizio, i dati percentuali specifici forniti dai gestori. Per gli impianti da realizzare si sono assunte le percentuali indicate dalle migliori tecniche disponibili (vedi capitolo 12 e ss.). Tali percentuali tratte dalle BAT, per le diverse tipologie di impianti, sono riportate nella Tabella 10.3.1.

Tabella 10.3.1. Valori percentuali medi dei flussi di materiali in uscita dagli impianti di trattamento/smaltimento dei rifiuti non pericolosi

Trattamento meccanico biologico	
CDR	35%
FOS	21%
Metalli	2%
Scarti	15%
Perdite di processo	27%
Termovalorizzatore	
Ceneri leggere/abbattimento fumi	7%
Ceneri pesanti/scorie	12%
Impianti di gassificazione	
Scorie vetrificate	10%
Ceneri e rifiuti pericolosi	3%
Impianti di compostaggio	
Scarti	15%
Compost	25%
Perdite di processo	60%

Negli anni di piano, pur variando la percentuale di RD (fino al 65% del 2012) non si considerano variazioni della composizione merceologica dei Rind, che invece vedranno ridurre la componente organica (con influenze su rese di impianti di TMB e di termodistruzione).

10.3.4 Minimizzazione del ricorso alla discarica: l'impiego della FOS e delle scorie del trattamento termico

Il Piano definisce l'assetto impiantistico "dei rifiuti urbani" tale da consentirne la *chiusura del ciclo*. Tale definizione si inserisce tuttavia all'interno del perimetro di ciò che alla Regione è consentito programmare (ed in via prescrittiva, imporre ai soggetti di programmazione sottordinati), distinguendo da ciò che è soltanto auspicabile.

In merito ai rifiuti in uscita dagli impianto di trattamento/recupero, oggi destinati in discarica (frazione organica stabilizzata e scorie da termovalorizzazione), il Piano incoraggia il loro impiego in trattamenti diversificati rispetto a quelli tradizionali, al fine di contenere il fabbisogno di discariche.

In particolare, il Piano prevede che tutte le scorie da termovalorizzazione e da gassificatori, a partire dal 2013, siano destinate a recupero. La direzione di tale flusso sarà comunque determinata, liberamente, dal mercato.

Si incoraggia inoltre l'impiego della frazione organica stabilizzata (FOS) in ripristini ambientali. Nella determinazione del fabbisogno di discariche si continua tuttavia cautelativamente ad ipotizzare la condizione peggiore.

Utilizzi delle scorie da termodistruzione

Attualmente tale tipologia di rifiuto, identificata con il codice CER 190101, viene smaltita in discariche per rifiuti non pericolosi. Le scorie, tuttavia, se opportunamente raffinate, possono essere fonte di materie prime di elevata qualità – metalli tradizionali, quali Fe, Al, Cu e metalli di pregio, quali Ga, In, Ag – e prodotti per l'industria delle costruzioni – inerti classati – o per l'industria dei materiali di rivestimento, in particolare per le pavimentazioni di qualità sia industriali che domestiche.

Utilizzi della frazione organica stabilizzata (FOS)

La produzione di FOS nella regione Lazio, nel 2014 sarà pari a circa 250.000 t. Ad oggi la destinazione finale della FOS risulta essere la discarica (sebbene in parte venga utilizzata per le operazioni di copertura). La collocazione della FOS in discarica si traduce dunque in una diminuzione dei volumi di discarica disponibili per lo smaltimento di altri rifiuti, con conseguente esaurimento anticipato della discariche medesime.

Per questo, il Piano promuove l'utilizzo della FOS in impieghi alternativi in attività paesistico-ambientali, quali:

- Substrato organico miscelato con inerti nel recupero ambientale di discariche di inerti.
- Substrato organico miscelato con inerti nel recupero ambientale di aree industriali dismesse o altre aree bonificate in ambiente urbanizzato, per la formazione di parchi e giardini.
- Substrato organico miscelato con inerti nell'allestimento di scarpate nella formazione di terrapieni e massicciate.
- Substrato organico miscelato con inerti nel recupero ambientale di aree naturali degradate (cave, aree soggette a erosione).

Si segnala inoltre che la L.R. n. 17/04 - Disciplina organica in materia di cave e torbiere - incentiva la ricerca e la sperimentazione di materiali alternativi nonché il riutilizzo dei materiali da demolizioni, restauri, ristrutturazioni, sbancamenti e drenaggi privilegiando i siti estrattivi che svolgono anche attività di riutilizzo dei suddetti materiali anche attraverso il posizionamento dei connessi impianti; inoltre prevede incentivi per gli imprenditori interessati alla ricerca, alla sperimentazione e alla produzione di materiali alternativi ovvero al recupero e alla lavorazione dei materiali di scarto al fine del loro riutilizzo in sostituzione o in complementarietà ai materiali di cava.

10.4 La pianificazione degli impianti

La pianificazione degli impianti è ispirata dal principio di autosufficienza.

Col termine autosufficienza si intende la chiusura del ciclo di smaltimento dei rifiuti all'interno del territorio stesso che li ha prodotti.

La pianificazione è stata quindi effettuata sulla base del perseguimento dell'autosufficienza impiantistica a livello di ATO per gli impianti di trattamento meccanico biologico e per le discariche, e a livello regionale per i termovalorizzatori e i gassificatori, oltre al principio di prossimità territoriale⁴². Il fabbisogno di trattamento della frazione organica da raccolta differenziata viene analizzato per ogni singolo ATO, col fine di fornire le informazioni necessarie per soddisfare il principio di prossimità previsto dall'articolo 182 bis del d.lgs. 152/2006: l'analisi effettuata non ha valenza prescrittiva.

Per la stima delle volumetrie delle discariche si è considerata una compattazione media del rifiuto pari a 0,9 t/m³.

⁴² Vedi paragrafo 10.1.

10.4.1 Gli impianti di trattamento meccanico biologico e flussi di rifiuti 2011, 2014, 2017

La percentuale dei flussi di materiali in uscita dagli impianti di TMB è stata calcolata tenendo conto del funzionamento degli impianti esistenti e, per quelli non attivi, delle percentuali dedotte dalle BAT (v. capitoli successivi) come definite nella tabella 10.3 – 1.

Considerato i quantitativi di rifiuto indifferenziato, risulta che gli impianti di trattamento meccanico biologico già presenti e autorizzati consentono il raggiungimento dell'autosufficienza in tutti gli ATO a partire dal 2015.

Negli anni precedenti l'ATO di Rieti (fino al 2015) non risulta autosufficiente (gli impianti necessari per assicurare l'autosufficienza di questo ATO sono già autorizzati ma non ancora realizzati).

Tabella 10.4.1. Analisi dei flussi di ATO destinati al TMB e capacità impiantistica autorizzata

ATO	Rifiuti indifferenziati (t/a)			Capacità presente o autorizzata (t/a)		
	2011	2014	2017	2011	2014	2017
Frosinone	98.867	78.303	81.706	327.000	327.000	327.000
Latina	144.362	115.900	120.937	165.270	345.270	345.270
Rieti	32.431	25.369	26.471	0*	0*	50.000
Roma	1.047.104	846.061	882.830	1.118.000	1.443.000	1.568.000
Viterbo	67.059	53.276	55.592	215.000	215.000	215.000
TOTALE	1.389.822	1.118.908	1.167.535	1.825.270	2.330.270	2.505.270

* Flussi destinati a trattamento meccanico biologico di altro ATO

10.4.2 Gli impianti di termovalorizzazione e gassificazione e flussi di rifiuti 2011, 2014, 2017

Per gli impianti di termovalorizzazione e gassificazione si assume l'ipotesi di perseguire l'autosufficienza a livello regionale. Per l'analisi dell'autosufficienza sono stati considerati i termovalorizzatori e gassificatori esistenti, e gli impianti programmati già autorizzati. Gli impianti di termovalorizzazione e gassificazione sono presenti attualmente negli ATO di Frosinone e di Roma; nel Comune di Albano Laziale dell'ATO Roma inoltre è stata autorizzata la realizzazione di un gassificatore, per il quale si ipotizza l'entrata in esercizio dal 2014. I flussi di frazione combustibile (CDR/CSS) ai termovalorizzatori/gassificatori sono indicati negli schemi di flusso per ciascun ATO. Si assume un principio di prossimità, sebbene la programmazione non può essere intesa come prescrittiva.

La Regione Lazio non necessita di ulteriori impianti di termovalorizzazione/gassificazione da autorizzare per soddisfare il recupero dei flussi di frazione combustibile (CDR/CSS) provenienti dai rifiuti urbani (Tabella 10.4.2).

Ciò continuando ad assumere che gli impianti di termovalorizzazione presenti in Regione siano a servizio esclusivo (o quanto meno prevalente) di frazione combustibile (CDR/CSS) derivante dai rifiuti urbani derivanti dalla Regione Lazio.

Tabella 10.4.2. Quantitativi in ingresso agli impianti di termovalorizzazione/gassificazione e loro capacità

	CDR recuperato (t/a)			Capacità (t/a)		
	2011	2014	2017	2011	2014	2017
Totale Lazio	483.870	387.344	405.319	529.567	866.650	866.650

10.4.3 Le discariche e flussi di rifiuti 2011, 2014, 2017

I rifiuti (intesi come i rifiuti derivanti dal trattamento/recupero dei rifiuti urbani) destinati in discarica trovano integrale collocazione nelle discariche presenti all'interno di quel territorio. L'ATO di Rieti, in cui non è presente alcuna discarica, a partire dal 2015, anno di entrata in esercizio del TMB previsto, destinerà gli scarti in uscita da tale impianto alla discarica di Viterbo.

Tabella 10.4.3. Rifiuti avviati alle discariche e volumetrie residue

ATO	Rifiuti avviati a discarica (t)			Volumetria residua (mc)		
	2011	2014	2017	2011	2014	2017
Frosinone	58.065	28.189	29.414	259.543	137.624	40.955
Latina	50.527	41.169	42.958	631.675	493.336	352.155
Rieti	0	0	7.941**	0*	0*	0*
Roma	423.856	311.717	324.671	3.101.231	1.962.169	895.142
Viterbo	29.847	23.594	16.678	515.135	434.808	353.898
Totale	562.294	404.669	421.662	4.507.584	3.027.937	1.642.150

* L'ATO Rieti, non disponendo di impianti di trattamento di rifiuti urbani fino al 2015, invia i rifiuti da trattare all'ATO Viterbo.

**Scarti provenienti dal trattamento di rifiuti urbani e avviati alla discarica dell'ATO Viterbo.

10.4.4 Impianti di compostaggio

L'analisi degli scenari di recupero della frazione organica dei rifiuti urbani viene effettuata sulla base del principio di prossimità di trattamento del rifiuto urbano rispetto al luogo di produzione. Il rispetto del principio di prossimità non esclude la possibilità di trattamento sul territorio extra regionale secondo il disposto di cui al c. 5) art. 181 del D. Lgs. 152/2006, che esclude dal divieto di smaltimento fuori regione le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinate al recupero per le quali è sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale.

Nello scenario di piano la capacità degli impianti di compostaggio regionale risulta insufficiente a trattare il rifiuto organico raccolto sul suo territorio. In particolare:

- gli ATO di Latina e Viterbo possiedono una capacità impiantistica adeguata al trattamento della frazione organica prodotta negli ATO stessi;
- l'ATO di Rieti riuscirà a soddisfare il fabbisogno di trattamento delle frazioni organiche a partire dall'anno 2013.

Gli altri ATO hanno però una produzione di rifiuti organici superiore alle capacità impiantistiche presenti, autorizzate e in corso di autorizzazione.

Tabella 10.4.4. Quantitativi in ingresso e capacità degli impianti di compostaggio

ATO	Rifiuti raccolti (t/a)			Capacità impiantistica (t/a)			Surplus impiantistico (t/a)			Capacità aggiuntiva necessaria (t/a)		
	2011	2014	2017	2011	2014	2017	2011	2014	2017	2011	2014	2017
Frosinone	51.446	53.839	56.179	24.000	24.000	24.000				27.446	29.839	32.179
Latina	75.120	79.635	83.096	176.000	206.000	206.000	100.880	126.365	122.904			
Rieti	16.876	17.474	18.233	0	20.000	20.000		2.526	1.767	16.876		
Roma	544.873	579.490	604.674	138.180	285.180	341.430				406.693	294.310	263.244
Viterbo	34.895	36.627	38.219	74.500	74.500	74.500	39.605	37.873	36.281			
Totale	723.211	767.065	800.401	412.680	609.680	665.930						

Dal trattamento delle frazioni organiche derivanti dalla raccolta differenziata dei diversi ATO si producono compost di qualità e scarti di produzione secondo le rese impiantistiche definite in precedenza.

Dato che la capacità impiantistica del trattamento meccanico biologico risulta essere superiore al fabbisogno di trattamento di rifiuto indifferenziato, al fine di promuovere il recupero dei rifiuti organici, la Regione Lazio incoraggia il trattamento delle frazioni organiche da raccolta differenziata negli impianti di trattamento meccanico biologico laddove possibile dal punto di vista tecnico.

I quantitativi di compost ottenibile dal trattamento di tutti i rifiuti organici raccolti in Regione e i quantitativi di

scarti che da questo derivano, sono riportati relativamente nelle Tabella 10.4.5 e nella Tabella 10.4.6.

Tabella 10.4.5. Compost ottenibile

ATO	Compost ottenibile (t/a)						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Frosinone	12.862	14.203	13.567	13.460	13.651	13.846	14.045
Latina	18.780	20.833	20.067	19.909	20.192	20.480	20.774
Rieti	4.219	4.642	4.403	4.368	4.431	4.494	4.558
Roma	136.218	151.345	146.025	144.873	146.933	149.031	151.169
Viterbo	8.724	9.644	9.230	9.157	9.287	9.420	9.555
Totale	180.803	200.668	193.292	191.766	194.493	197.271	200.100

La simulazione, relativa alle volumetrie residue delle discariche di cui alla tabella 10.4.3 non tiene conto degli scarti prodotti dal recupero delle frazioni organiche del rifiuto negli impianti di compostaggio. Tali rifiuti possono circolare liberamente sul territorio e sono soggetti unicamente alle regole del libero mercato. Per completezza si riporta nella tabella seguente il quantitativo di scarti che derivano dal trattamento di tutte le frazioni organiche raccolte nella Regione Lazio e si valuta la possibilità di smaltirli nelle discariche del territorio regionale.

Tabella 10.4.6. Scarti compost

ATO	Scarto (t/a)						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Frosinone	7.717	8.522	8.140	8.076	8.191	8.308	8.427
Latina	11.268	12.500	12.040	11.945	12.115	12.288	12.464
Rieti	2.531	2.785	2.642	2.621	2.658	2.696	2.735
Roma	81.731	90.807	87.615	86.924	88.160	89.419	90.701
Viterbo	5.234	5.786	5.538	5.494	5.572	5.652	5.733
Totale	108.482	120.401	115.975	115.060	116.696	118.363	120.060

Anche per quanto riguarda le scorie da trattamento termico, è utile una stima del quantitativo annuale prodotto anche dopo il 2014, anno a partire dal quale ne è previsto il totale recupero.

Tabella 10.4.7. Scorie da trattamento termico

Stima Scorie e scorie vetrificate prodotte dagli impianti termici (t/a)							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Totale	57.973	47.236	45.487	41.866	42.922	43.535	44.159

La verifica delle volumetrie residue, anche a seguito del conferimento degli scarti del compostaggio e delle scorie degli impianti di trattamento termico potenzialmente producibili sul territorio, è riportata nella tabella seguente.

Tabella 10.4.8. Volumetrie residue a seguito dei conferimenti degli scarti del compostaggio e delle scorie degli impianti di trattamento termico

ATO	Scarto (mc/a)		
	2011	2014	2017
Frosinone	8.574	8.973	9.363
Latina	12.520	13.272	13.849
Rieti	2.813	2.912	3.039
Roma	90.812	96.582	100.779
Viterbo	5.816	6.105	6.370
Totale	120.535	127.844	133.400
Volumetrie residue (mc)			
Volumetria residua senza scarti compostaggio	4.507.584	2.981.418	1.450.503
Volumetria residua dopo il conferimento degli scarti del compostaggio	4.387.049	2.516.917	736.555
Volumetrie residue a seguito del conferimento delle scorie dei WTE anche dopo il 2014	4.387.049	2.470.399	544.908

10.5 Scenari 2011-2017 per singolo ATO

Per ogni singolo ATO vengono riportate nelle figure seguenti le quantità di rifiuti da conferire in ogni tipologia di impianto secondo lo scenario di Piano di trattamento/smaltimento dei rifiuti non pericolosi. Le linee tratteggiate indicano flussi che sono comunemente decisi liberamente dal mercato.

Figura 10.5-1. Flussi ATO Frosinone. Anno 2011




Figura 10.5-2. Flussi ATO Frosinone. Anno 2014




Figura 10.5-3. Flussi ATO Frosinone. Anno 2017




Figura 10.5-4 Flussi ATO Latina. Anno 2011




Figura 10.5-5. Flussi ATO Latina. Anno 2014




Figura 10.5-6. Flussi ATO Latina. Anno 2017




Figura 10.5-7. Flussi ATO Roma. Anno 2011




Figura 10.5-8. Flussi ATO Roma - Anno 2014




Figura 10.5-9. Flussi ATO Roma. Anno 2017




Figura 10.5-10. Flusso ATO Rieti. Anno 2011




Figura 10.5-11. Flussi ATO Rieti. Anno 2014




Figura 10.5-12. Flussi ATO Rieti. Anno 2017




Figura 10.5-13. Flussi ATO Viterbo. Anno 2011




Figura 10.5-14. Flussi ATO Viterbo. Anno 2014






Figura 10.5-15. Flussi ATO Viterbo. Anno 2017



10.6 Schema di flusso regionale

Le figure seguenti riportano, a livello regionale, le quantità di rifiuti da conferire in ogni tipologia di impianto secondo lo scenario di Piano di trattamento/smaltimento dei rifiuti non pericolosi.

Figura 10.6-1. Flussi regionali. Anno 2011



* Il quantitativo rappresentato comprende i flussi di scorie destinabili alle discariche regionali qualora tutto il CDR/CSS derivante dai rifiuti urbani prodotti in Regione fosse trattato in impianti termici regionali;

** La capacità impiantistica regionale dedicabile al recupero delle frazioni organiche differenziate non è sufficiente a soddisfare la richiesta di trattamento.

Figura 10.6-2. Flussi regionali. Anno 2014




Figura 10.6-3. Flussi regionali. Anno 2017




Tabella 10.6.1. Capacità complessiva degli impianti di trattamento/smaltimento dei rifiuti non pericolosi

	2011	2014	2017
	t/a	t/a	t/a
TMB	1.825.270	2.330.270	2.505.270
Termovalorizzatori/Gassificatori	529.567	866.650	866.650
Impianti di compostaggio	412.680	609.680	665.930

10.7 Scenario di controllo

Con l'intento di fornire indirizzi per la pianificazione degli interventi da attuare nel caso di mancata realizzazione dello scenario di Piano, anche in applicazione di quanto previsto dal comma 1 bis dell'articolo 205 del D.lgs. 152/2006 così come riformulato dal D.Lgs. 205/2010⁴³, viene definito uno "scenario di controllo". Tali indirizzi, la cui attuazione è demandata alla valutazione della Regione, sono finalizzati a garantire il rispetto dei principi espressi dalla normativa a cui è ispirato il Piano. In particolare, la gestione dovrà garantire:

- il perseguimento degli obiettivi di riduzione e raccolta differenziata in linea con quanto prescritto dalla normativa;
- il raggiungimento degli obiettivi relativi alla preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di cui all'articolo 181 c.1;
- il trattamento dei rifiuti indifferenziati residui dalla raccolta differenziata secondo i limiti e i vincoli posti dalla vigente normativa in materia di discariche. Un adeguamento potrà avvenire anche attraverso la previsione di nuovi impianti la cui capacità massima e localizzazione dovrà essere definita in relazione a quanto emerso nell'attività di monitoraggio della pianificazione regionale dei rifiuti. La tritovagliatura, consentita "in via provvisoria, nelle more della completa realizzazione dell'impiantistica di piano", non è tecnologia contemplata ai fini dell'adeguamento della gestione;
- l'autosufficienza dei 5 ATO per quanto concerne lo smaltimento in discarica, in linea con quanto stabilito dal Piano e definito dall'articolo 182 bis, comma 1, lettera a), del d.lgs. 152/2006, da realizzarsi anche mediante l'adeguamento delle volumetrie di discariche, la cui capacità massima dovrà essere definita in linea a quanto emerso nell'attività di monitoraggio della pianificazione regionale dei rifiuti;
- la possibilità di autorizzare un adeguamento della capacità di trattamento termico all'interno del territorio regionale fino ad un quantitativo massimo in linea a quanto emerso nell'attività di monitoraggio della pianificazione regionale dei rifiuti;
- la possibilità di autorizzare adeguamenti di capacità di impianti di compostaggio esistenti o nuovi impianti, consentendo il conferimento di rifiuti organici raccolti in forma differenziata provenienti da tutti gli ATO del Lazio.

A scopo puramente descrittivo si valuta il fabbisogno impiantistico dedicato al trattamento dei rifiuti urbani nel caso in cui:

- non si realizzino le politiche di riduzione e si abbia una crescita "inerziale" della produzione dei rifiuti;
- non si raggiungano gli obiettivi di raccolta differenziata previsti dal Piano in linea con la normativa vigente, ma si abbia una crescita pari alla media dell'incremento annuo del triennio 2006-2008;
- la capacità operativa degli impianti di termovalorizzazione non risulti pari a quella autorizzata;

La rappresentazione di tale scenario evidenzia insufficienza della capacità impiantistica dedicata al TMB a livello regionale: la capacità regionale di trattamento meccanico biologico è inferiore ai quantitativi di rifiuto indifferenziato prodotto. In particolare gli ATO di Frosinone e Viterbo, che riescono a garantire l'autosufficienza sul proprio territorio, non sono in grado di sopperire all'insufficienza impiantistica presente negli altri ambiti.

L'insufficienza impiantistica del TMB si ripercuote sull'intero sistema di smaltimento regionale costituito dagli impianti di trattamento termico e dalle discariche.

Tabella 10.7.1. Scenario di controllo. Deficit della capacità impiantistica degli impianti di trattamento meccanico biologico. Periodo 2011-2017

ATO	Rifiuti indifferenziati (t/a)			Capacità presente o autorizzata (t/a)			Deficit (t/a)		
	2011	2014	2017	2011	2014	2017	2011	2014	2017
Frosinone	223.758	221.692	223.482	327.000	327.000	327.000	103.242	105.308	103.518
Latina	292.161	277.324	266.468	165.270	345.270	345.270	-126.891	67.946	78.802
Rieti	74.393	73.739	74.371	0	0	50.000	-74.393	-73.739	-24.371
Roma	2.133.659	2.106.017	2.114.459	1.118.000	1.443.000	1.568.000	-1.015.659	-663.017	-546.459
Viterbo	140.646	138.973	139.692	215.000	215.000	215.000	74.354	76.027	75.308
TOTALE	2.864.618	2.817.745	2.818.470	1.825.270	2.330.270	2.505.270	-1.039.347	-487.475	-313.202

⁴³ Il nuovo decreto introduce la possibilità per i singoli Comuni di derogare l'obbligo del raggiungimento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata in virtù di apposito accordo di programma con Ministero e Regione;

Assumendo che la frazione combustibile dei rifiuti (CDR/CSS) prodotta dagli impianti di trattamento meccanico biologico sia avviato agli impianti di trattamento termico della regione Lazio, considerati per la capacità operativa effettivamente funzionante e dedicabile al trattamento termico del combustibile da rifiuti urbani, l'autosufficienza regionale non risulta tuttavia assicurata.

Tabella 10.7.2. Scenario di controllo. Analisi della capacità impiantistica degli impianti di trattamento termico. Periodo 2011-2017


	CDR/CSS recuperato (t/a)			Capacità (t/a)			Deficit Termovalorizzazione (t/a)		
	2011	2014	2017	2011	2014	2017	2011	2014	2017
Totale Lazio	598.055	752.668	793.423	370.817	707.900	707.900	-227.238	-44.768	-85.523

Anche supponendo che il deficit impiantistico di trattamento meccanico biologico venga sopperito da un trattamento preliminare allo smaltimento in discarica consistente in una trito - vagliatura con deferrizzazione e che la frazione combustibile dei rifiuti in surplus sia destinato ad impianti fuori regione, la capacità di smaltimento in discarica regionale è insufficiente a ricevere i quantitativi di rifiuti derivanti dagli scarti dei TMB, dal trattamento preliminare e dagli scarti della termovalorizzazione dall'anno 2013(Tabella 10.7.3).. Tale insufficienza risulterebbe poi ulteriormente aggravata dallo smaltimento degli scarti del compostaggio nel sistema regionale

Tabella 10.7.3. Scenario di controllo. Volumetrie disponibili discariche (mc). Periodo 2011-2017

Volumetrie disponibili [mc]							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Totale	3.139.198	1.143.606	-828.423	-2.395.720	-3.881.937	-5.370.119	-6.859.956

Figura 10.7-1. Scenario di controllo. Flussi a discarica (t). Periodo 2011 -2017



Permanendo le ipotesi dello scenario di controllo, al fine di ridurre lo sfruttamento delle discariche, sia in termini quantitativi che in termini qualitativi del rifiuto⁴⁴, potranno essere autorizzate ulteriori capacità di trattamento per il rifiuto indifferenziato e di termovalorizzazione.

In particolare:

- 425.000 t/a di ulteriore capacità di trattamento per il rifiuto indifferenziato localizzate negli ATO di Roma (400.000 t/a) e Rieti (25.000 t/a) (Tabella 10.7.4);
- 320.000 t/a di ulteriore capacità di termovalorizzazione da localizzarsi nell'ATO regionale (Tabella 10.7.5).

⁴⁴ Il rifiuto derivante dal trattamento con tritovaglio non consentirebbe di raggiungere gli obiettivi relativi alla riduzione dei rifiuti biodegradabili in discarica.

Assumendo operativi i suddetti adeguamenti nei tempi standard definiti nel Piano (Trattamento del rifiuto indifferenziato dal 2014 e termovalorizzazione dal 2016) si riduce il fabbisogno di smaltimento finale, pur rimanendo importante il deficit delle volumetrie delle discariche⁴⁵. (Tabella 10.7.6).

Tabella 10.7.4. Scenario di controllo. Adeguamento capacità impiantistica degli impianti di trattamento meccanico biologico. Periodo 2011-2017

ATO	R ind (t/a)			Rifiuto trattato nei TMB (t/a)			capacità TMB (t/a)		
	2011	2014	2017	2011	2014	2017 *	2011	2014	2017
Frosinone	223.758	221.692	223.482	327.000	327.000	259.056	327.000	327.000	327.000
Latina	292.161	277.324	266.468	165.270	345.270	302.042	165.270	345.270	287.670
Rieti	74.393	73.739	74.371	0	0	74.371	0	0	75.000
Roma	2.133.659	2.106.017	2.114.459	1.118.000	1.843.000	1.968.000	1.118.000	1.843.000	1.968.000
Viterbo	140.646	138.973	139.692	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
Totale	2.864.618	2.817.745	2.818.470	1.825.270	2.730.270	2.818.469	1.825.270	2.730.270	2.872.670

* con l'entrata in funzione dell'aumento delle capacità di trattamento per il rifiuto indifferenziato localizzate nell'ATO di Roma (400.000 t/a) e Rieti (25.000 t/a), si raggiunge l'autosufficienza di trattamento a livello Regionale (il surplus di trattamento necessario nell'ATO Roma viene trattato negli ATO di Frosinone e Latina)


Tabella 10.7.5. Scenario di controllo. Adeguamento capacità impiantistica degli impianti di trattamento termico. Periodo 2011-2017

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Input frazione combustibile (t/a)	648.466	648.466	648.466	1.005.532	1.027.013	1.026.889	1.026.628
Capacità termica effettiva (t/a)	370.817	547.900	547.900	707.900	707.900	707.900	707.900
Deficit trattamento termico (t/a)	-277.649	-100.566	-100.566	-276.452	-319.113	-318.989	-318.728

Tabella 10.7.6. Scenario di controllo. Volumetrie disponibili discariche (mc). Periodo 2011-2017

Volumetrie disponibili [mc]							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Totale	3.195.143	1.263.445	-642.929	-1.860.292	-2.976.073	-4.091.763	-5.207.218

Figura 10.7-2. Scenario di controllo. Confronto flussi a discarica prima e dopo gli interventi. 2011 -2017




⁴⁵ Nel 2011 continuano ad andare a tritovaglio 1.039.348 t/a di rifiuto indifferenziato, nel 2014 la quota scende a 87.475 t/a, dal 2015 tutto il rifiuto indifferenziato potrà essere trattato in impianti di TMB.

Per quanto riguarda il trattamento delle frazioni organiche da raccolta differenziata lo scenario di controllo che deriva dal non raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, comporta un quantitativo di rifiuti da trattare notevolmente inferiore a quello che deriva dagli scenari ottimali. La capacità impiantistica presente e autorizzata nella Regione risulta dunque ampiamente sufficiente al trattamento di questi rifiuti.

10.8 Schema di flusso ATO regionale – Scenario di controllo

Le figure seguenti riportano, a livello regionale, le quantità di rifiuti da conferire in ogni tipologia di impianto secondo lo scenario di controllo 2 descritto ai paragrafi precedenti.


Figura 10.8-1.Scenario di controllo flussi regionali. Anno 2011



* Il quantitativo rappresentato comprende i flussi di scorie destinabili alle discariche regionali qualora tutto il CDR/CSS derivante dai rifiuti urbani prodotti in Regione fosse trattato in impianti termici regionali.


** La capacità impiantistica regionale dedicabile al recupero delle frazioni organiche differenziate non è sufficiente a soddisfare la richiesta di trattamento.

Figura 10.8-2.Scenario di controllo flussi regionali. Anno 2014



** La capacità impiantistica regionale dedicabile al recupero delle frazioni organiche differenziate non è sufficiente a soddisfare la richiesta di trattamento.

Figura 10.8-3.Scenario di controllo flussi regionali. Anno 2017



11 Azioni per lo sviluppo del recupero

Il capitolo in questione fornisce indicazioni circa le azioni strategiche finalizzate a consentire lo sviluppo del recupero dei rifiuti.

Ai sensi di quanto previsto dall'art.181 c.5 del D. Lgs. 152/06 (si veda in merito il Capitolo 2), si definiranno di seguito i fabbisogni impiantistici (fondati sulle stime delle RD future), lasciando però al mercato l'azione di effettivo incontro fra la domanda e l'offerta di impianti.

11.1 Obiettivi di recupero e riciclaggio

Il riferimento normativo a livello comunitario in termini di obiettivi di recupero, riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti è costituito dalla *Direttiva 2008/98/CE*, che, entrata in vigore il 12 dicembre 2008, è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 205/2010.

La direttiva stabilisce infatti quale nuova gerarchia dell'ordine di priorità della normativa e politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti la seguente:

1. Prevenzione
2. Preparazione per il riutilizzo
3. Riciclaggio
4. Recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
5. Smaltimento

In particolare relativamente al recupero⁴⁶ (art. 10) la direttiva stabilisce che gli Stati membri *adottino le misure necessarie per garantire che i rifiuti siano sottoposti a operazioni di recupero, da realizzare anche, ove necessario e fattibile dal punto di vista tecnico, economico e ambientale, tramite raccolta differenziata.*

Inoltre, relativamente a riutilizzo e riciclaggio⁴⁷, stabilisce (art.11) che gli Stati membri *adottino le misure necessarie per promuovere il riutilizzo dei prodotti e le misure di preparazione per le attività di riutilizzo, in particolare favorendo la costituzione e il sostegno di reti di riutilizzo e di riparazione, l'uso di strumenti economici, di criteri in materia di appalti, di obiettivi quantitativi o di altre misure.*

Inoltre è previsto che gli *Stati membri adottino misure intese a promuovere il riciclaggio di alta qualità e a tal fine istituiscano la raccolta differenziata dei rifiuti, ove essa sia fattibile sul piano tecnico, ambientale ed economico e al fine di soddisfare i necessari criteri qualitativi per i settori di riciclaggio pertinenti.*

La direttiva stabilisce inoltre che entro il 2015 la raccolta differenziata venga istituita almeno per: carta, metalli, plastica e vetro.

Stabilisce infine che, al fine di rispettare gli obiettivi della direttiva e tendere verso una società europea del riciclaggio con un alto livello di efficienza delle risorse, gli Stati membri adottino le misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi:

- entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sarà aumentata complessivamente almeno al 50 % in termini di peso
- entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04⁴⁸, dell'elenco

⁴⁶ *Recupero*: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato II riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.

⁴⁷ *Riutilizzo*: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.

Riciclaggio: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

Preparazione per il riutilizzo: le operazioni di controllo, pulizia e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.

⁴⁸ Terra e rocce.

dei rifiuti, sarà aumentata almeno al 70% in termini di peso

È evidente che fino a che la normativa nazionale non adotterà le misure necessarie al conseguimento degli obiettivi comunitari a recepimento della Direttiva, continueranno ad applicarsi gli obiettivi previsti dal D. Lgs. 152/2006.


Obiettivi quantitativi specifici sono invece previsti dal D. Lgs. 152/2006 in termini di recupero e riciclaggio per i rifiuti da imballaggio, per i quali all'Allegato E alla parte IV è stabilito che:

- entro il 31 dicembre 2008 almeno il 60% in peso dei rifiuti di imballaggio sarà recuperato o sarà incenerito in impianti di incenerimento rifiuti con recupero di energia
- entro il 31 dicembre 2008 sarà riciclato almeno il 55% e fino all'80% in peso dei rifiuti di imballaggio
- entro il 31 dicembre 2008 saranno raggiunti i seguenti obiettivi minimi di riciclaggio per i materiali contenuti nei rifiuti di imballaggio:
 - o 60% in peso per il vetro
 - o 60% in peso per la carta e il cartone
 - o 50% in peso per i metalli
 - o 26% in peso per la plastica, tenuto conto esclusivamente dei materiali riciclati sotto forma di plastica
 - o 35% in peso per il legno

Da segnalare che gli obiettivi fissati dalla norma nazionale sopra indicati rappresentano obiettivi da raggiungere entro l'anno 2008 più stringenti rispetto a quelli fissati a livello comunitario dalla Direttiva 2004/12/CE in materia di rifiuti da imballaggio, che, per plastica e legno prevede obiettivi minimi di riciclo rispettivamente del 22,5 % e 15 % in peso.

Da sottolineare infine che gli obiettivi fissati a livello nazionale per l'anno 2008 sono stati raggiunti sia in termini globali sia in termini di tassi di riciclaggio per i diversi materiali, con risultati significativi in particolare per acciaio, carta e legno, per quali gli obiettivi sono stati superati ampiamente. Si segnala che al momento non sono stati definiti nuovi obiettivi di riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio post 2008.

Figura 11.1-1 Risultati di riciclo a fine 2009 (valori percentuali)



Fonte: CONAI – Programma generale di prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio – Relazione generale consuntiva 2009

11.2 La produzione delle frazioni da sottoporre ad attività di recupero

Per quanto riguarda i flussi delle frazioni di rifiuti urbani prodotti sul territorio regionale destinate a recupero non esistono informazioni sistematizzate relativamente allo stato attuale.

Si può però fare riferimento alle proiezioni elaborate per l'arco temporale di Piano relativamente alla produzione

dei rifiuti da raccolta differenziata suddivise per frazioni merceologiche, nello scenario con azioni. Tali informazioni dovrebbero costituire pertanto il dato di riferimento da incrociare con l'assetto impiantistico esistente per verificare la capacità impiantistica regionale di far fronte alla domanda di recupero attuale e futura.

In particolare, nell'ipotesi di raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata previsti dal Piano nello scenario con azioni, l'andamento della produzione suddivisa per categoria merceologica e per singolo ATO risulta quello sintetizzato nelle tabelle di seguito riportate.

Si segnala che dalla presente analisi vengono escluse le frazioni "Organico" e "Verde", il cui sistema di recupero è trattato a parte nel Capitolo 12, specificamente dedicato alle attività di compostaggio.

Tabella 11.2.1. Produzione di carta e cartone da raccolta differenziata per ATO nello scenario di previsione con azioni (dati in tonnellate)

ATO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Frosinone	45.522	46.778	44.684	44.331	44.961	45.604	46.258
Latina	66.469	68.673	66.148	65.626	66.559	67.509	68.478
Rieti	14.933	15.256	14.472	14.358	14.562	14.770	14.982
Roma	482.125	498.962	481.427	477.626	484.418	491.337	498.384
Viterbo	30.876	31.766	30.403	30.163	30.592	31.029	31.474
Totale	639.925	661.435	637.134	632.104	641.092	650.249	659.575

Tabella 11.2.2. Produzione di vetro da raccolta differenziata ATO nello scenario di previsione con azioni (dati in tonnellate)

ATO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Frosinone	11.303	11.534	11.021	10.933	11.089	11.247	11.409
Latina	16.505	17.022	16.397	16.268	16.499	16.735	16.975
Rieti	3.708	3.712	3.523	3.496	3.545	3.596	3.648
Roma	119.716	117.974	113.818	112.920	114.525	116.161	117.827
Viterbo	7.667	7.840	7.505	7.446	7.552	7.660	7.769
Totale	158.899	158.082	152.264	151.062	153.210	155.399	157.627

Tabella 11.2.3. Produzione di imballaggi in plastica da raccolta differenziata per ATO nello scenario di previsione con azioni (dati in tonnellate)

ATO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Frosinone	17.530	16.813	16.060	15.933	16.160	16.391	16.626
Latina	25.597	24.682	23.775	23.587	23.922	24.264	24.612
Rieti	5.750	5.483	5.201	5.160	5.234	5.308	5.385
Roma	185.661	168.787	162.829	161.543	163.840	166.180	168.564
Viterbo	11.890	11.417	10.927	10.841	10.995	11.152	11.312
Totale	246.428	227.182	218.792	217.065	220.152	223.296	226.499

Tabella 11.2.4. Produzione di acciaio da raccolta differenziata per ATO nello scenario di previsione con azioni (dati in tonnellate)

ATO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Frosinone	1.180	1.186	1.134	1.125	1.141	1.157	1.174
Latina	1.755	1.774	1.709	1.695	1.719	1.744	1.769
Rieti	379	379	360	357	362	367	372
Roma	12.806	13.796	13.314	13.209	13.397	13.588	13.783
Viterbo	804	809	775	768	779	790	802
Totale	16.924	17.943	17.291	17.154	17.398	17.647	17.900

Tabella 11.2.5. Produzione di alluminio da raccolta differenziata per ATO nello scenario di previsione con azioni (dati in tonnellate)

ATO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Frosinone	236	237	227	225	228	231	235
Latina	351	355	342	339	344	349	354
Rieti	76	76	72	71	72	73	74
Roma	2.561	2.759	2.663	2.642	2.679	2.718	2.757
Viterbo	161	162	155	154	156	158	160
Totale	3.385	3.589	3.458	3.431	3.480	3.529	3.580

Tabella 11.2.6. Produzione di legno da raccolta differenziata per ATO nello scenario di previsione con azioni (dati in tonnellate)

ATO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Frosinone	3.540	3.559	3.401	3.374	3.422	3.471	3.521
Latina	5.266	5.321	5.126	5.086	5.158	5.232	5.307
Rieti	1.136	1.136	1.079	1.071	1.086	1.101	1.117
Roma	38.418	41.387	39.943	39.627	40.191	40.765	41.350
Viterbo	2.411	2.427	2.324	2.305	2.338	2.371	2.405
Totale	50.772	53.829	51.873	51.463	52.195	52.940	53.700

Tabella 11.2.7. Produzione di "altre frazioni" (verde ed organico esclusi) da raccolta differenziata per ATO nello scenario di previsione con azioni (dati in tonnellate)

ATO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Frosinone	15.014	15.084	14.406	14.293	14.496	14.703	14.914
Latina	21.787	22.009	21.199	21.031	21.331	21.635	21.945
Rieti	4.960	4.953	4.697	4.660	4.726	4.794	4.863
Roma	157.718	169.809	163.861	162.567	164.879	167.233	169.632
Viterbo	10.170	10.230	9.789	9.712	9.850	9.991	10.134
Totale	209.647	222.085	213.952	212.263	215.281	218.356	221.488

Tabella 11.2.8. Produzione regionale di rifiuti per frazione merceologica da raccolta differenziata nello scenario di previsione con azioni (dati in tonnellate)

Frazione merceologica	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Carta e cartone	639.925	661.435	637.134	632.104	641.092	650.249	659.575
Vetro	158.899	158.082	152.264	151.062	153.210	155.399	157.627
Imballaggi in plastica	246.428	227.182	218.792	217.065	220.152	223.296	226.499
Acciaio	16.924	17.943	17.291	17.154	17.398	17.647	17.900
Alluminio	3.385	3.589	3.458	3.431	3.480	3.529	3.580
Legno	50.772	53.829	51.873	51.463	52.195	52.940	53.700
Altre frazioni (verde ed organico esclusi)	209.647	222.085	213.952	212.263	215.281	218.356	221.488
Totale RD (verde ed organico esclusi)	1.325.980	1.344.145	1.294.764	1.284.542	1.302.808	1.321.416	1.340.369

11.3 Sistema CONAI – Stato di convenzionamento

Informazioni utili relative al sistema di recupero sono rese disponibili dal Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) e dai Consorzi di filiera di carta (COMIECO), plastica (COREPLA), vetro (COREVE), alluminio (CIAL), acciaio (CNA) e legno (RILEGNO).

Va precisato che tali informazioni risultano chiaramente relative ai soli rifiuti da imballaggio gestiti nell'ambito del sistema consortile CONAI – Consorzi di Filiera e quindi risultano del tutto parziali, sia in termini di tipologia di rifiuto (solo imballaggi e frazioni similari), sia in termini di copertura territoriale.

A questo proposito si segnala che per quanto riguarda lo stato di convenzionamento nelle Province della Regione Lazio, il quadro delle convenzioni aggiornato al 31 dicembre 2009, per i diversi materiali, risultava il seguente:

Tabella 11.3.1. Convenzioni stipulate, comuni serviti e copertura della popolazione nelle province della Regione Lazio – Filiera acciaio

ACCIAIO							
PROV.	N° ABITANTI	N° COMUNI	N° SOGG. CONV.	N° ABITANTI COPERTI	% POPOLAZIONE COPERTA	N° COMUNI SERVITI	% COMUNI SERVITI
FR	491.008	91	4	344.301	70%	51	56%
LT	525.510	33	7	354.985	68%	14	42%
RI	154.702	73	0	48.589	31%	2	3%
RM	3.842.066	121	9	3.029.248	79%	22	18%
VT	303.731	60	3	107.500	35%	12	20%
Totale LAZIO	5.317.017	378	23	3.884.623	73%	101	27%
Totale Centro	11.344.791	1.003	54	8.391.017	74%	466	46%
Totale Italia	58.806.932	8.101	415	43.961.450	75%	5.033	62%

Fonte: CONAI, dati aggiornati al 31/12/2009

Tabella 11.3.2. Convenzioni stipulate, comuni serviti e copertura della popolazione nelle province della Regione Lazio – Filiera alluminio

ALLUMINIO							
PROV.	N° ABITANTI	N° COMUNI	N° SOGG. CONV.	N° ABITANTI COPERTI	% POPOLAZIONE COPERTA	N° COMUNI SERVITI	% COMUNI SERVITI
FR	491.008	91	6	491.008	100%	91	100%
LT	525.510	33	6	293.640	56%	10	30%
RI	154.702	73	0	59.349	38%	11	15%
RM	3.842.066	121	11	3.041.728	79%	29	24%
VT	303.731	60	3	149.889	49%	34	57%
Totale LAZIO	5.317.017	378	26	4.035.614	76%	175	46%
Totale Centro	11.344.791	1.003	44	8.276.755	73%	508	51%
Totale Italia	58.806.932	8.101	328	40.700.205	69%	4.568	56%

Fonte: CONAI, dati aggiornati al 31/12/2009

Tabella 11.3.3. Convenzioni stipulate, comuni serviti e copertura della popolazione nelle province della Regione Lazio – Filiera carta

CARTA							
PROV.	N° ABITANTI	N° COMUNI	N° SOGG. CONV.	N° ABITANTI COPERTI	% POPOLAZIONE COPERTA	N° COMUNI SERVITI	% COMUNI SERVITI
FR	491.008	91	3	333.912	68%	41	45%
LT	525.510	33	16	510.075	97%	31	94%
RI	154.702	73	4	114.317	74%	32	44%
RM	3.842.066	121	24	3.753.492	98%	101	83%
VT	303.731	60	6	223.821	74%	43	72%
Totale LAZIO	5.317.017	378	53	4.935.617	93%	248	66%
Totale Centro	11.344.791	1.003	121	10.640.206	94%	780	78%
Totale Italia	58.806.932	8.101	765	52.862.266	90%	6.506	80%

Fonte: CONAI, dati aggiornati al 31/12/2009

Tabella 11.3.4. Convenzioni stipulate, comuni serviti e copertura della popolazione nelle province della Regione Lazio – Filiera legno

LEGGNO							
PROV.	N° ABITANTI	N° COMUNI	N° SOGG. CONV.	N° ABITANTI COPERTI	% POPOLAZIONE COPERTA	N° COMUNI SERVITI	% COMUNI SERVITI
FR	491.008	91	1	26.475	5%	1	1%
LT	525.510	33	4	209.975	40%	6	18%
RI	154.702	73	1	63.192	41%	13	18%
RM	3.842.066	121	5	3.208.904	84%	60	50%
VT	303.731	60	2	73.807	24%	2	3%
Totale LAZIO	5.317.017	378	13	3.582.353	67%	82	22%
Totale Centro	11.344.791	1.003	47	7.683.493	68%	477	48%
Totale Italia	58.806.932	8.101	325	41.294.998	70%	4.710	58%

Fonte: CONAI, dati aggiornati al 31/12/2009

Tabella 11.3.5. Convenzioni stipulate, comuni serviti e copertura della popolazione nelle province della Regione Lazio – Filiera plastica

PLASTICA							
PROV.	N° ABITANTI	N° COMUNI	N° SOGG. CONV.	N° ABITANTI COPERTI	% POPOLAZIONE COPERTA	N° COMUNI SERVITI	% COMUNI SERVITI
FR	491.008	91	5	351.655	72%	50	55%
LT	525.510	33	15	478.102	91%	30	91%
RI	154.702	73	3	88.931	57%	26	36%
RM	3.842.066	121	36	3.661.213	95%	117	97%
VT	303.731	60	9	215.334	71%	32	53%
Totale LAZIO	5.317.017	378	68	4.795.235	90%	255	67%
Totale Centro	11.344.791	1.003	128	10.659.303	94%	819	82%
Totale Italia	58.806.932	8.101	857	56.096.355	95%	7.280	90%

Fonte: CONAI, dati aggiornati al 31/12/2009

Tabella 11.3.6. Convenzioni stipulate, comuni serviti e copertura della popolazione nelle province della Regione Lazio – Filiera vetro

VETRO							
PROV.	N° ABITANTI	N° COMUNI	N° SOGG. CONV.	N° ABITANTI COPERTI	% POPOLAZIONE COPERTA	N° COMUNI SERVITI	% COMUNI SERVITI
FR	491.008	91	3	163.697	33%	18	20%
LT	525.510	33	6	264.669	50%	13	39%
RI	154.702	73	0	61.107	40%	15	21%
RM	3.842.066	121	15	3.687.975	96%	103	85%
VT	303.731	60	4	245.357	81%	46	77%
Totale LAZIO	5.317.017	378	28	4.422.805	83%	195	52%
Totale Centro	11.344.791	1.003	58	9.286.971	82%	654	65%
Totale Italia	58.806.932	8.101	324	45.454.601	77%	5.690	70%

Fonte: CONAI, dati aggiornati al 31/12/2009

Va però precisato che, a fronte di valori di percentuali di copertura di popolazione globalmente allineati con le medie nazionali, seppur diversificati in funzione della filiera considerata (scenari di copertura in assoluto più ampi per carta e plastica), la Regione Lazio si contraddistingue per valori di quantitativi pro-capite per abitante convenzionato largamente al di sotto delle medie nazionali.

Tabella 11.3.7. Quantitativi raccolti in ambito consortile e resa per abitante convenzionato per singola filiera per le province della Regione Lazio – Anno 2009

PROV.	Imballaggi											
	ACCIAIO		ALLUMINIO		CARTA		LEGNO		PLASTICA		VETRO	
	ton	kg/ab conv	ton	kg/ab conv	ton	kg/ab conv	ton	kg/ab conv	ton	kg/ab conv	ton	kg/ab conv
FR	1.551	4,50	57	0,12	3.683	11,03	16	0,59	1.162	3,30	823	5,03
LT	255	0,72	18	0,06	7.993	15,67	317	1,51	2.921	6,11	1.049	3,96
RI	0	0,00	7	0,11	418	3,66	88	1,40	225	2,53	837	13,70
RM	6.022	1,99	54	0,02	63.263	16,85	2.878	0,90	21.017	5,74	39.161	10,62
VT	1.372	12,76	4	0,03	2.896	12,94	60	0,81	1.299	6,03	4.937	20,12
Totale Lazio	9.199	2,37	139	0,03	78.253	15,85	3.360	0,94	26.624	5,55	46.808	10,58
Totale Centro	17.828	2,12	2.987	0,36	264.776	24,88	18.606	2,42	84.606	7,94	127.267	13,70
Totale Italia	174.455	3,97	9.735	0,24	1.127.181	21,32	154.545	3,74	588.323	10,49	963.626	21,20

Fonte: CONAI, dati aggiornati al 31/12/2009

Ciò testimonia l'esistenza di un significativo disallineamento tra stato di convenzionamento e conferimento effettivo dei rifiuti al sistema consortile; non risultano però disponibili informazioni relative all'entità dei flussi che vengono gestiti in ambito indipendente, fuoriuscendo completamente dal sistema consortile.

11.4 Sistema CONAI – Impiantistica esistente

Per quanto riguarda l'impiantistica, dai dati forniti da CONAI aggiornati a dicembre 2008, per le diverse filiere dei rifiuti da imballaggio, si può ricavare il quadro sintetico riportato qui di seguito.

Carta

Per gli imballaggi in carta e cartone e frazioni similari secondo fonte CONAI esistono sul territorio regionale 53 piattaforme di cui 11 per imballaggi secondari e terziari; secondo le indicazioni di COMIECO le piattaforme coprono senza problematiche il 97% circa dei comuni.

Risultano presenti inoltre 15 centri di riciclo della carta (cartiere), di cui la maggior parte (8) concentrate nel polo cartario frusinate. Da informazioni di fonte COMIECO risulta che numerose piattaforme laziali destinano il macero ad industrie cartarie anche site extra regione (in particolare polo cartario lucchese in Toscana, ma anche cartiere in Marche e Umbria).

Plastica

Per gli imballaggi in plastica risulta presente sul territorio regionale una piattaforma per imballaggi da raccolta differenziata (la REMAPLAST di Pomezia che è un centro di selezione COREPLA, di riferimento per l'intera regione).

Vetro

Per gli imballaggi in vetro risultano presenti sul territorio regionale due piattaforme che effettuano il trattamento degli imballaggi raccolti in modo differenziato e un centro di riciclo (vetreria).

COREVE ha segnalato problemi di congestione per l'impianto Ro.Ve.Re S.r.l. di Roma dovuti alla difficoltà di collocazione sul mercato del vetro trattato (a causa della crisi economica la vetreria di riferimento è stata chiusa) e ai conseguenti problemi di saturazione dello spazio destinato allo stoccaggio del multimateriale raccolto.

Inoltre COREVE segnala problemi derivanti dalla raccolta del vetro con il sistema del multimateriale pesante, che determina la perdita del vetro sia durante la fase di separazione ottica che durante le operazioni di trattamento precedenti. Da tutte queste perdite consegue un aumento del costo del corrispettivo per la raccolta.

Legno

Per gli imballaggi in legno risultano presenti 24 piattaforme distribuite in tutte le province del territorio regionale. RILEGNO ha segnalato che le piattaforme raccolgono il legno e sono convenzionate con RILEGNO solo per i flussi in uscita diretti nel Nord Italia.

Alluminio

Per gli imballaggi in alluminio risultano presenti 12 piattaforme (centri di conferimento). Da fonte CIAL risulta che nel 2007 fossero presenti sul territorio regionale 4 impianti dotati di apparecchiature idonee alla separazione dell'alluminio dagli altri rifiuti (separatori ECS).

Gli impianti di trattamento meccanico biologico (TMB) di AMA e SAF risultano convenzionati con CIAL per il ritiro dell'alluminio separato.

CIAL ha segnalato problemi derivanti dalla contaminazione dell'alluminio con il vetro, assieme al quale l'alluminio viene raccolto con il sistema del multipesante.

Acciaio

Per gli imballaggi in acciaio risultano presenti 8 piattaforme distribuite nelle province di Roma, Frosinone e Latina. Tutti i TMB della Regione sono convenzionati con il CNA ed il materiale derivante dalla selezione viene avviato ad un impianto in provincia di Brescia; il TMB di Viterbo è convenzionato per il recupero del ferro.

L'acciaio raccolto con il sistema multimateriale è indirizzato all'impianto dell'Italferro di Roma.

Si precisa che gli impianti per i quali non risulta disponibile l'informazione sulla tipologia di piattaforma (di imballaggi secondari e terziari o da raccolta differenziata), nelle tabelle successive sono stati segnalati con asterisco.

Tabella 11.4.1. Sistema CONAI: Elenco delle piattaforme e dei centri di riciclo per la filiera della carta

PROV.	RAGIONE SOCIALE	COMUNE	PIATTAFORMA IMBALLAGGI SECONDARI E TERZIARI	PIATTAFORMA DA RD	CENTRO DI RICICLO
FR	ALCART s.a.s. di Domenico Alleva & C.	Isola del Liri			X
FR	C.R.C.M. S.r.l.	Cassino		*	
FR	CARTIERA FRANCESCANTONIO CERRONE S.p.a.	Aquino			X
FR	CARTINDUSTRIA FERENTINO S.R.L. UNIPERSONALE	Ferentino			X
FR	CASSINO ESPURGHİ	Piedimonte San Germano		*	
FR	CENT. RACC. CARTA E MACERO S.r.l.	Cassino		*	
FR	COOP. LIRI 85 a.r.l.	Isola del Liri			X
FR	ECOTIME S.r.l.	San Giorgio a Liri		*	
FR	Ecotime s.r.l.	San Giorgio a Liri		*	
FR	FIBRECART s.r.l.	Broccostella			X
FR	LANFRI PAPER s.r.l.	Ferentino			X
FR	M.ECO.RI S. S.r.l.	Frosinone		*	
FR	RENO DE MEDICI S.p.A.	Villa Santa Lucia		*	X
FR	S.I.CART. S.r.l.	Broccostella			X
FR	SAMA MARKETING S.r.l.	Isola del Liri		*	
FR	Se.In. Srl	Morolo		X	
FR	Selecta srl	Sant'Elia Fiumerapido		X	
LT	ALTOBELLI LUIGI	Latina		*	
LT	Centro Servizi Ambientali srl	Castelforte		X	
LT	DEL PRETE LUIGI srl	Latina	X	X	
LT	F.LLI LUPOLI S.r.l.	Cisterna di Latina		*	
LT	LAZIALE RE.MA.PRI. di Mencattini Floriano & C. s.n.c.	Latina	X		
LT	Progetto Ambiente SpA	Aprilia		X	
LT	Refecta S.r.l.	Cisterna di Latina		*	
LT	S.E.P. Società Ecologica Pontina S.r.l.	Pontinia		*	
LT	SAE S.r.l.	Aprilia		*	
RI	SA.CI.TE. snc	Cittaducale		*	
RI	ZE.PA s.a.s.	Rieti		*	
RM	Baldacci Nando	Roma		X	
RM	D.T.V. di Della Torre e Veneziano S.r.l.	Roma	X	X	
RM	DBP S.r.l.	Roma		*	
RM	Eco Imballaggi Srl	Anzio	X		
RM	Ecosystem Spa	Pomezia	X		
RM	EREDI TESTA AUGUSTO s.n.c.	Roma		*	
RM	FAB S.r.l.	Nettuno		*	
RM	FAZIONI GABRIELE & STEFANO s.n.c.	Roma		*	
RM	FRASCA GINO s.a.s.	Roma		*	
RM	IN.CAR. Srl	Roma	X		
RM	INTERCARTA S.p.A.	Pomezia		*	
RM	LAZIO MACERI	Roma		*	
RM	LAZIO MACERI	Roma		*	
RM	MA.RE. s.n.c. di Testa Armando & C.	Roma	X	X	
RM	MARTINELLI S.r.l.	Roma	X		
RM	MARTINELLI S.r.l.	Roma		*	
RM	MARZI ENNIO & MARCELLO S.r.l.	Roma		*	
RM	MARZI F.LLI	Roma		*	
RM	Mattucci s.r.l.	Santa Marinella		*	
RM	NUOVE CARTIERE DI TIVOLI S.p.A.	Tivoli			X

PROV.	RAGIONE SOCIALE	COMUNE	PIATTAFORMA IMBALLAGGI SECONDARI E TERZIARI	PIATTAFORMA DA RD	CENTRO DI RICICLO
RM	Pasil S.r.l.	Roma		*	
RM	Porcarelli Gino & C. Snc	Roma	X		
RM	Progetto Ambiente Gestione Risorse Rinnovabili S.r.l.	Albano Laziale		*	
RM	RECUPERI CARNEVALE S.r.l.	Velletri	X		
RM	REMAS di Politi Rosario	Cerveteri		*	
RM	Ricicla Centro Italia srl	Monte Compatri		X	
RM	ROMANA MACERI Spa	Ciampino	X	X	
RM	TECNOSERVIZI	Monterotondo		*	
RM	Vetrarco srl	Roma		X	
VT	CARTIERA DI TUSCANIA s.r.l.	Tuscania			X
VT	Consorzio Pellicano	Tarquinia		*	
VT	D.M. Srl	Viterbo		X	
VT	Eice Soc. Coop. arl	Acquapendente		X	
VT	INDUSTRIA CARTARIA LUCCHESE di Andrea Barsanti & C. s.a.s.	Canino			X
VT	INDUSTRIA CARTARIA LUCCHESE di Mauro Del Buono & C sas	Canino			X
VT	INDUSTRIE CARTARIE S.R.L.	Canino			X
VT	Innocenti S.r.l.	Orte		*	
VT	UNIONPAPER S.p.A. (ex Cartiera Fornai S.p.A.)	Tuscania			X
VT	UNIONPAPER S.p.A.	Tuscania			X

Fonte: CONAI, dati aggiornati a dicembre 2008

Tabella 11.4.2. Sistema CONAI: Elenco delle piattaforme e dei centri di riciclo per la filiera della plastica

PROV.	RAGIONE SOCIALE	COMUNE	PIATTAFORMA IMBALLAGGI SECONDARI E TERZIARI	PIATTAFORMA DA RD	CENTRO DI RICICLO
RM	REMAPLAST	Pomezia		X	

Fonte: CONAI, dati aggiornati a dicembre 2008

Tabella 11.4.3. Sistema CONAI: Elenco delle piattaforme e dei centri di riciclo per la filiera del vetro

PROV.	RAGIONE SOCIALE	COMUNE	PIATTAFORMA IMBALLAGGI SECONDARI E TERZIARI	PIATTAFORMA DA RD	CENTRO DI RICICLO
FR	Ecotime S.r.l.	San Giorgio a Liri		X	
RM	Ro.Ve.Re. S.r.l.	Roma		X	
LT	O-I Manufacturing Italy	Aprilia			X

Fonte: CONAI, dati aggiornati a dicembre 2008

Tabella 11.4.4. Sistema CONAI: Elenco delle piattaforme e dei centri di riciclo per la filiera del legno

PROV.	RAGIONE SOCIALE	COMUNE	PIATTAFORMA IMBALLAGGI SECONDARI E TERZIARI	PIATTAFORMA DA RD	CENTRO DI RICICLO
FR	Ferone Giovanni	San Vittore del Lazio	X		
FR	Se.In. Srl	Morolo	X		
LT	Refecta s.r.l.	Cisterna di Latina		*	
LT	C.S.A. srl - Centro Servizi Ambientali	Castelforte	X		
LT	C.E.S.PE srl	Latina - Loc. Borgo Piave	X		

PROV.	RAGIONE SOCIALE	COMUNE	PIATTAFORMA IMBALLAGGI SECONDARI E TERZIARI	PIATTAFORMA DA RD	CENTRO DI RICICLO
RI	SA.CI.TE. s.n.c.	Cittaducale		*	
RM	Bracci Emma s.r.l.	Roma		*	
RM	Consorzio Marte Euroservice	Roma		*	
RM	Eco Imballaggi srl Servizi Ecologici	Anzio	X		
RM	Pragma S.E. srl	Castel Madama	X		
RM	Mattucci S.r.l.	Civitavecchia	X		
RM	Tecnoservizi srl	Monterotondo	X		
RM	Tecnoservizi srl	Monterotondo		*	
RM	Tecnoservizi srl	Monterotondo		*	
RM	Eco X srl	Pomezia	X		
RM	Ecosystem Spa	Pomezia	X		
RM	RI.M.E. I srl	Roma - Loc. Ponte Galeria	X		
RM	Ce.Stra. srl	Roma	X		
RM	Ecolegno Roma srl	Roma	X		
RM	Trash srl	Roma	X		
RM	Porcarelli Gino & Co. srl	Roma	X		
RM	Innocenti srl	Tivoli	X		
VT	Consorzio Pellicano	Tarquinia	X		
VT	D.M. srl	Viterbo	X		

Fonte: CONAI, dati aggiornati a dicembre 2008

Tabella 11.4.5. Sistema CONAI: Elenco delle piattaforme e dei centri di riciclo per la filiera dell'alluminio

PROV.	RAGIONE SOCIALE	COMUNE	PIATTAFORMA IMBALLAGGI SECONDARI E TERZIARI	PIATTAFORMA DA RD	CENTRO DI RICICLO
FR	SAF - Società Ambiente Frosinone SpA	Colfelice		*	
FR	Ecotime srl	San Giorgio a Liri		X	
LT	Refecta srl	Cisterna di Latina		*	
LT	Progetto Ambiente SpA	Aprilia		X	
RM	AMA Laurentina - (ex CTR)	Pomezia		*	
RM	Etruria Servizi SpA	Civitavecchia		X	
RM	Mattucci srl	Civitavecchia		X	
RM	AMA spa	Roma		X	
RM	ROVERE srl	Roma		X	
RM	Remaplast srl	Pomezia		*	
VT	Elce scarl	Acquapendente		X	
VT	D.M. srl	Viterbo		X	

Fonte: CONAI, dati aggiornati a dicembre 2008

Tabella 11.4.6. Sistema CONAI: Elenco delle piattaforme e dei centri di riciclo per la filiera dell'acciaio

PROV.	RAGIONE SOCIALE	COMUNE	PIATTAFORMA IMBALLAGGI SECONDARI E TERZIARI	PIATTAFORMA DA RD	CENTRO DI RICICLO
FR	Formisano Ferro srl	Cassino		X	
FR	Ferone Giovanni	San Vittore del Lazio		X	
LT	F.lli Lupoli srl	Cisterna di Latina		*	
RM	Ecosystem spa	Pomezia		X	
RM	MCR srl	Roma		X	
RM	Mariotti Paola	Roma		X	
RM	Italferro srl Div Ecofer	Roma		X	
RM	Services Lazio	Roma		*	

Fonte: CONAI, dati aggiornati a dicembre 2008

11.5 Criticità del sistema ed aspetti economici

Relativamente al sistema del recupero nella Regione Lazio si deve segnalare la scarsa disponibilità di informazioni relative a flussi dei rifiuti avviati a recupero e all'impiantistica dedicata esistente.

Va inoltre considerato che, come segnalato anche dallo stesso CONAI, lo sviluppo di un sistema regionale di recupero può essere comunque implementato solo in presenza di una crescita della domanda che dipenderà però dall'effettivo avvio delle raccolte differenziate.

Va infine sottolineato che, anche in presenza di un adeguato sviluppo di una rete di piattaforme e centri di conferimento funzionali alle raccolte differenziate, il sistema dovrà comunque confrontarsi con l'effettiva possibilità di sbocco sul mercato dei prodotti recuperati, che rimane legata alle evoluzioni della congiuntura internazionale.

Questo ultimo aspetto risulta infatti una delle principali criticità che caratterizzano il sistema del recupero, al tempo attuale.

Di seguito si fa riferimento alle indicazioni e agli orientamenti che emergono dalle pubblicazioni di CONAI e Consorzi di Filiera relativamente ai risultati ottenuti a livello nazionale per i rifiuti da imballaggio nell'anno 2009.

In particolare il Programma generale di prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio – Relazione generale consuntiva 2009 - del CONAI (Giugno 2010) indica che nel corso del 2009, nonostante la contrazione delle quantità di imballaggi immessi al consumo (-10,7% rispetto al 2008), derivante dalla crisi economica, si è confermata una crescita del tasso di riciclo complessivo (+4,3%), con un target del recupero complessivo del 73,9% (recupero di 8.024.000 t di rifiuti di imballaggio su un totale di 10.863.000 t immessi al consumo al livello nazionale).

Particolarmente significativi sono stati i risultati conseguiti in termini di riciclo sull'impresso al consumo dalla filiera della carta (80,4% del totale immesso al consumo), dell'acciaio (77,7% di riciclo) e del legno (che conferma il 57,9%, rispetto al 35% richiesto dalla legge).

Il CONAI segnala che l'attività del sistema consortile ha permesso, in oltre dieci anni, di invertire drasticamente il rapporto tra quantità avviate a recupero e quantità smaltite in discarica. Queste ultime infatti, che nel 1998 rappresentavano quasi il 70% del totale, nel 2009 sono scese al 26%. Al contrario, i quantitativi avviati a recupero complessivo sono passati dal 30% nel 1998 al 73,9% nel 2009.

Al di là del quadro positivo dei risultati descritti sinteticamente sopra, va segnalato come, almeno nell'immediato futuro, si profilino piuttosto sfide significative legate principalmente alle difficoltà provocate dalla crisi del mercato delle materie prime seconde, crisi che ha fortemente caratterizzato l'anno precedente a quello di stesura del Piano e sulla cui evoluzione futura risulta comunque difficile avanzare ipotesi. Il 2009 si è infatti caratterizzato per una contrazione significativa dell'impresso al consumo per tutti i materiali di imballaggio, con tassi maggiori per le filiere in cui è superiore l'incidenza degli imballaggi secondari e terziari. Le filiere meno toccate risultano infatti quelle del vetro, della plastica e dell'alluminio, essendo l'utilizzo di questi materiali strettamente connesso con i consumi di prodotti alimentari, che hanno registrato una sostanziale tenuta. La contrazione più significativa al contrario è quella registrata dagli imballaggi in legno, da ascrivere alla crisi generale dei consumi sia a livello industriale che a livello finale ma, per motivi analoghi, cali di rilievo si sono registrati anche nelle filiere dell'acciaio e della carta.

La ripresa riscontrata nei primi mesi dell'anno 2010 non può infatti ancora considerarsi matura e non consente quindi di ipotizzare un complessivo miglioramento del quadro economico.

Il mercato del riciclo risente infatti sia degli effetti diretti del rallentamento dell'economia, sia di quelli indiretti dovuti al calo consistente subito dal prezzo delle materie prime, che rende le materie prime seconde meno convenienti rispetto a quelle vergini.


Per quanto riguarda la filiera della carta, i risultati conseguiti nel 2009 a livello nazionale sono stati positivi sia in termini di recupero che in termini di benefici complessivi (Benefici ambientali per emissioni evitate, benefici economici da mancato smaltimento, valore della materia prima generata, beneficio sociale per occupazione generata). Va però sottolineato che i benefici realizzati vedono contributi assai diversificati da parte del territorio e tra le realtà che presentano i benefici netti più bassi in relazione ai volumi raccolti viene segnalata proprio la Regione Lazio che è risultata caratterizzata da modesti benefici da mancato smaltimento (dovuti ai bassi costi della discarica, che costituisce ancora la destinazione prevalente) e da alti costi per la raccolta differenziata di carta e cartone.

COMIECO, nel 15° Rapporto su Raccolta, Riciclo e Recupero di carta e cartone (Luglio 2010), ha segnalato

come l'industria cartaria italiana nel 2009 abbia registrato una contrazione di oltre l'11% del consumo apparente di macero e produzione dei prodotti cartacei, ancor più marcato del già significativo -7% del 2008. Il punto più critico è stato il primo semestre del 2009, con tassi di contrazione che hanno sfiorato il 20%, mentre la seconda parte dell'anno, pur in calo, ha mostrato timidi segnali di ripresa.

COMIECO indica che il mix di materie prime utilizzate è stato macero (48,9%) oltre a fibre vergini (34,5%) e materie prime non fibrose (16,6%) con una leggera contrazione della quota del macero rispetto al 2008. In questo contesto è cresciuto in importanza il canale di riciclo costituito dall'export. L'export in crescita è stato trainato, oltre che dalla minor richiesta interna, da quotazioni del macero rilevate dalla Camera di Commercio di Milano che hanno mostrato una repentina ripresa nella seconda parte del 2009. Come evidenziato in Figura 11.5-1, gli incrementi mensili dei prezzi sono stati inaspettati, in entità al crollo rilevato a fine 2008, fino ad arrivare, ad inizio 2010, ai massimi storici rilevati a partire dal 2002. Tale domanda trae origine principalmente dai mercati del Far East.

Figura 11.5-1 Rilevazioni mensili dei valori del macero⁴⁹ nel periodo gennaio 2002 – aprile 2010



Fonte: elaborazioni CONAI su dati di fonte CCIAA di Milano

Difficoltà si sono però riscontrate anche nel settore degli imballaggi in legno, relativamente al quale il CONAI segnala nel 2009 una crisi, i cui primi segnali si erano manifestati già nel corso del 2008 quando la filiera aveva registrato un forte incremento delle quantità gestite a fronte di un contestuale calo del mercato del riciclo (legato anche alla riduzione della domanda del comparto del mobile), con conseguenti problemi di collocamento del materiale intercettato. Il drastico rallentamento dei consumi ed il conseguente freno della produzione industriale hanno infatti inciso in modo pesante sul settore degli imballaggi in legno che, per la natura intrinseca della specifica tipologia di imballaggio, sono progettati ed utilizzati quasi esclusivamente per il trasporto e la movimentazioni di beni e merci.

Nell'anno 2009 gli effetti della crisi economica, iniziata già a metà 2008, sono stati particolarmente evidenti nel settore siderurgico.

CNA, nella Relazione sulla Gestione e Programma specifico – anno 2010, segnala infatti che la produzione nazionale di acciaio grezzo, tra il 2008 ed il 2009, si è ridotta del 35% e anche la produzione e la richiesta di rottame ferroso è stata molto limitata nel 2009, motivo per cui il flusso di imballaggi intercettato dal CNA presso le acciaierie ha subito un forte calo, così come il flusso di recupero degli imballaggi ad uso industriale (fusti e reggette).

CNA indica come il flusso da raccolta urbana abbia segnato invece un inaspettato aumento della buona pratica della raccolta differenziata, in particolare nelle regioni del Sud Italia. Per quanto riguarda il consumo di imballaggi (inteso come produzione ed importazione nazionale), si è registrata un calo del 15% sul totale delle

⁴⁹ Per materiali cerniti, confezionati in balle esenti da materiali impropri, da recuperatore ad utilizzatore franco partenza IVA e trasporto esclusi maceri relativi alle tipologie riconducibili ai materiali recuperati attraverso raccolte differenziate di rifiuti urbani e assimilati.

tipologie. Le maggiori contrazioni riguardano imballaggi ad uso industriale mentre per il barattolame ad uso domestico il calo è contenuto al 9%.

Situazione analoga ha caratterizzato la valorizzazione dei rifiuti di imballaggio in alluminio, settore in cui è stato registrato un calo dell'immesso al consumo e delle quotazioni dei rottami. Come segnalato dal CONAI, l'industria nazionale dell'alluminio nel 2009 ha risentito fortemente della crisi globale, tanto che nel corso dell'anno si è assistito alla chiusura di 4 dei 25 impianti esistenti nel 2008 (di cui 1 dei 21 che utilizzava rottami per la produzione), oltre a numerose sospensioni di attività, con una conseguente riduzione del 10% della capacità produttiva complessiva di alluminio secondario.

Quella degli imballaggi in alluminio è l'unica filiera che ha fatto registrare, oltre ad una consistente diminuzione in termini assoluti dei quantitativi avviati a riciclo (-19,0%), anche una diminuzione del tasso di riciclo sull'immesso al consumo (-7,6%).

Relativamente alla plastica, nella Relazione sulla gestione 2009, COREPLA segnala che per tutte le frazioni di prodotti PET, HDPE e FILM, le vendite nel 2009 hanno raggiunto risultati soddisfacenti, sia in termini di volumi venduti che di prezzi raggiunti, nonostante la crisi economico-finanziaria che ha colpito il mercato delle materie prime vergini con conseguenti forti ripercussioni sul mercato del riciclato e che ha determinato forti oscillazioni dei prezzi nel corso dell'anno. COREPLA segnala comunque come nei primi mesi del 2009 i prodotti siano stati venduti a prezzi decisamente bassi, determinatisi nelle aste di fine 2008, quando la crisi dei mercati relativi alle materie prime seconde aveva provocato una forte contrazione dei prezzi (alcune vendite all'aste COREPLA per le materie plastiche sono state aggiudicate a valori negativi).

Per quanto riguarda gli imballaggi in vetro, le principali difficoltà del settore segnalate dal COREVE riguardano invece il forte aumento delle raccolte al Sud con conseguente peggioramento della qualità del materiale raccolto, a cui si è aggiunto il problema della ridotta capacità di trattamento dei rottami di vetro che caratterizza le regioni del Centro e del Sud (con conseguente incremento dei costi della logistica, connessa con la necessità di far selezionare il materiale intercettato in centri lontani dalla raccolta).

COREVE segnala invece come l'attuale capacità di riciclo delle aziende vetrarie sia addirittura in grado di assorbire quantità ancora maggiori di rottame di vetro nazionale e come, per soddisfare le necessità produttive le vetrerie debbano infatti ricorrere all'importazione di rottame dall'estero o all'impiego di rifiuti di vetro piano (non da imballaggio).

Le difficoltà derivanti dall'incremento delle quantità di imballaggi da avviare al riciclo, verificatosi soprattutto negli ultimi tre anni, e dal crollo dei listini delle materie prime seconde, hanno tra l'altro avuto un riflesso sui livelli del Contributo Ambientale CONAI (CAC), che, stabilito per ciascuna tipologia di imballaggio, rappresenta la forma di finanziamento attraverso il quale il Consorzio ripartisce il costo per i maggiori oneri della raccolta differenziata, per il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti da imballaggio.

In particolare si segnala che a fine anno 2008 il sistema consortile ha dovuto rivedere al rialzo i Contributi Ambientali degli imballaggi di legno e plastica, materiale quest'ultimo per cui è stato previsto un ulteriore aggiornamento con decorrenza 01/07/2009.

L'aumento dei quantitativi gestiti dal Sistema consortile in un contesto di contrazione dei consumi e di calo dei listini delle materie prime seconde ha indotto nel 2010 la necessità di rivedere al rialzo i Contributi Ambientali degli imballaggi in acciaio, alluminio e vetro. Invariati rispetto al 2009 risultano i Contributi Ambientali per carta e legno, mentre è stato previsto un aggiornamento al ribasso per gli imballaggi in plastica con decorrenza dal 01/07/2010, a fronte dei segnali di ripresa dei mercati registrati a fine 2009.

Tabella 11.5.1. Valori unitari del contributo ambientale CONAI – anni 2008 - 2010

Materiale	CAC 2008	CAC 2009	CAC 2010
	€/ton	€/ton	€/ton
Acciaio	15,49	15,49	15,49/31,00 ⁵⁰
Alluminio	25,82	25,82	25,82/52,00 ⁵¹
Carta	30,00/22,00 ⁵²	22,00	22,00
Legno	4,00	8,00	8,00
Plastica	72,30	105,00/195,00 ⁵³	195,00/160,00 ⁵⁴
Vetro	10,32	10,32	15,82

11.5.1 Gli strumenti

1) L'Accordo Quadro nazionale ANCI – CONAI 2009 - 2013

Tra gli strumenti in grado di contribuire a sostenere il settore in un contesto di difficili condizioni economiche, finanziarie e di mercato, che, al momento della stesura del presente Piano, stanno causando serie problematiche per enti locali, aziende delegate alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti e imprese operanti nel settore del recupero e del riciclo, si inserisce l'Accordo Quadro 2009 - 2013, siglato da ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) e CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) in data 23/12/2008.

L'Accordo, che rappresenta il rinnovo del precedente Accordo 2004 – 2008, e che ha una durata di 5 anni, è il documento finalizzato alla regolamentazione della raccolta differenziata (RD) di tutte le filiere merceologiche dei rifiuti di imballaggio, avente come scopo quello di perseguire gli obiettivi di prevenzione e riduzione dell'impatto ambientale della gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, nonché di fornire opportuna informazione ai consumatori e ai soggetti interessati.

In sintesi, l'Accordo Quadro ANCI-CONAI sancisce che:

- il CONAI assicuri, attraverso i Consorzi di filiera, il ritiro dei rifiuti di imballaggio provenienti dalla RD, anche nel caso siano superati gli obiettivi di recupero
- i Comuni debbano realizzare, anche in forma associata, un adeguato sistema di RD, secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza di gestione del servizio, nonché il coordinamento con la gestione degli altri rifiuti (anche tramite i gestori del servizio)
- il CONAI si faccia carico della promozione, organizzazione e partecipazione di iniziative di comunicazione, verso tutti i soggetti interessati
- il CONAI riconosca ai Comuni, tramite i Consorzi di filiera o loro delegati, un corrispettivo a fronte delle diverse fasi di gestione dei rifiuti di imballaggio, dalla raccolta al conferimento alle strutture operative preposte
- il CONAI eroghi tramite i Consorzi di filiera ulteriori corrispettivi per eventuali lavorazioni di pre-trattamento e/o valorizzazione delle frazioni raccolte
- vengano definiti Allegati Tecnici che per ciascun materiale d'imballaggio (plastica, acciaio, alluminio, carta/cartone, legno, vetro) determinino tutte le condizioni tecniche, economiche e qualitative da applicarsi nelle convenzioni locali che Comuni o Operatori dei servizi da questi delegati stipulano con i diversi Consorzi
- siano definiti negli Allegati Tecnici limiti qualitativi (percentuale di frazione estranea) nuovi e più restrittivi che decorrano dal 01/04/2009 per la filiera della plastica e dal 01/07/2009 per gli altri materiali, in modo che la penalizzazione economica dei conferimenti con elevati livelli di scarti stimoli l'adozione di modalità organizzative del servizio di RD dei rifiuti di imballaggio che consentano una crescita soprattutto qualitativa delle raccolte, oltre che dimensionale
- i corrispettivi vengano revisionati e aggiornati annualmente (i corrispettivi riconosciuti in forza dell'Accordo sono quelli del 2008, rivalutati di anno in anno nella misura di 2/3 del tasso di inflazione medio dell'anno

⁵⁰ Il contributo per l'Acciaio è passato da 15,49 €/ton a 31 €/ton a partire dal 01/04/2010.

⁵¹ Il contributo per l'Alluminio è passato da 25,82 €/ton a 52 €/ton a partire dal 01/05/2010.

⁵² Il Contributo per la Carta è passato da 30 €/ton a 22 €/ton a partire dal 01/07/2008.

⁵³ Il contributo per la Plastica è passato da 105 €/ton a 195 €/ton a partire dal 01/07/2009.

⁵⁴ Il contributo per la Plastica è passato da 195 €/ton a 160 €/ton a partire dal 01/07/2010.

precedente)

- ai Comuni sia riconosciuta maggiore libertà di entrata e uscita dalle Convenzioni, introducendo la possibilità per i Convenzionati di recedere e rientrare, previo congruo preavviso
- vengano istituiti un comitato di coordinamento e un comitato di verifica della corretta applicazione dell'Accordo, costituito da esperti designati da ANCI e CONAI

Il nuovo Accordo si pone come uno strumento importante che riveste un ruolo di garanzia e di sussidiarietà al mercato in una situazione di crisi quale quella che si è registrata nell'anno in cui viene elaborato il presente Piano e nell'anno precedente e sulla cui evoluzione nell'arco temporale dello stesso Piano risulta peraltro difficile avanzare previsioni.

L'Accordo infatti garantirà il ritiro dei rifiuti e il successivo avvio a riciclo/recupero degli imballaggi raccolti in modo differenziato dai soggetti convenzionati, che, almeno attualmente faticano a collocare i materiali sul mercato del riciclo, fornendo certezza nel tempo dei corrispettivi pattuiti per le raccolte effettuate in funzione della loro qualità, anche oltre gli obiettivi di legge.

Gli Allegati Tecnici attuativi dell'Accordo Generale, siglati nel mese di luglio 2009, definiscono i corrispettivi che vengono riconosciuti ai Comuni per le varie fasi di gestione dei rifiuti da imballaggio e le modalità di ritiro degli stessi. L'attuazione degli Allegati avviene attraverso la stipulazione di convenzioni a livello locale tra Consorzio di Filiera o Comune o soggetto da questo delegato, ovvero Gestore (Convenzionato).

Qui di seguito vengono sinteticamente descritti gli Allegati delle singole filiere.

I - Allegato tecnico COMIECO

L'Allegato si riferisce ai rifiuti da imballaggio a base cellulosa provenienti da raccolta differenziata effettuata in regime di privativa comunale nonché alle frazioni merceologiche similari (sulla base di convenzioni stipulate a livello locale).

Sono previste come opzioni di convenzionamento:

Opzione 1): convenzione per l'avvio a riciclaggio dei soli rifiuti di imballaggio provenienti da:

- 1a) raccolta congiunta, previa separazione a cura del Convenzionato delle frazioni merceologiche similari (f.m.s.)
- 1b) raccolta selettiva

Opzione 2): convenzione per l'avvio a riciclaggio della:

- 2a) raccolta congiunta (rifiuti di imballaggio e f.m.s.)
- 2b) raccolta congiunta e raccolta selettiva.

L'Allegato prevede che il Convenzionato provveda a mettere a disposizione le attrezzature nei punti di raccolta, al prelievo e conferimento presso la piattaforma individuata in convenzione dei rifiuti di imballaggio a base cellulosa, ovvero congiuntamente di imballaggio e f.m.s. da raccolta differenziata con una percentuale di materiali non cellulosi definita. È previsto che il Convenzionato possa conferire in convenzione quota parte della raccolta effettuata sul territorio, comunicando tale volontà a COMIECO entro le scadenze fissate dall'Allegato stesso.

COMIECO si impegna alla presa in carico del materiale conferito, nonché all'avvio a riciclaggio del medesimo presso un riciclatore attraverso una o più piattaforme di riferimento.

È previsto che COMIECO e il Convenzionato concordino le piattaforme presso le quali conferire il materiale raccolto e che, nel caso in cui la piattaforma fosse ubicata fuori dall'ambito provinciale o comunque oltre i 30 km dall'ambito di raccolta o per i conferimenti da isole minori, le parti definiscano costi aggiuntivi per quanto conferito. È previsto che le piattaforme concordate e definite nella convenzione locale possano essere modificate solo di comune accordo fra COMIECO ed il convenzionato; allo stesso modo, di comune accordo fra COMIECO ed il Convenzionato, nella convenzione locale potranno essere aggiunte ulteriori piattaforme.

Ai fini della determinazione del corrispettivo è assunto come riferimento un sistema di raccolta differenziata così composto: 65% stradale, 25% porta a porta, 10% isola ecologica, ma è previsto che il corrispettivo applicato sia convenzionalmente lo stesso, anche nel caso in cui il servizio sia svolto con modalità diverse per esigenze specifiche del territorio e comunque nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità. È individuato un rapporto di riferimento tra congiunta e selettiva di 2,8.

Ai fini applicativi, si prende come riferimento il dato quantitativo complessivo di raccolta congiunta (RC) e

selettiva (RS) raggiunto al 31/12/03 dai Convenzionati.

È previsto che si possano verificare i seguenti casi:

A) Convenzionati che hanno organizzato il servizio di raccolta differenziata in maniera tale che il rapporto fra i quantitativi provenienti da RC ed i quantitativi provenienti da RS sia superiore a 2,8.

A tali convenzionati viene riconosciuto il corrispettivo previsto;

B) Convenzionati che hanno organizzato il servizio di raccolta differenziata in maniera tale che il rapporto fra i quantitativi provenienti da RC ed i quantitativi provenienti da RS sia inferiore o uguale a 2,8.

A tali convenzionati viene riconosciuto il corrispettivo previsto nei limiti della quantità di RS registrata al 31/12/03, incrementata annualmente di un tasso pari all'incremento di imballaggio immesso al consumo sul mercato nazionale. Per la quantità di RS eccedente tale limite, quale incrementato annualmente, viene riconosciuto un corrispettivo pari al 33% di quello stabilito.

Tuttavia è stabilito che i corrispettivi previsti vengano riconosciuti per intero nel caso in cui il convenzionato sia in grado di dimostrare che, a fronte dell'incremento registrato di quantitativi provenienti da RS, sussista una corrispondente diminuzione di materiale cellulosico nel rifiuto urbano non differenziato.

Per l'anno 2009 il corrispettivo è fissato in 90 Euro/t, riconosciuto per il servizio di raccolta dei rifiuti di imballaggio provenienti da :

- raccolta selettiva
- raccolta congiunta previa separazione delle f.m.s. a cura del convenzionato
- raccolta congiunta nella percentuale di rifiuti di imballaggio cellulosico definita pari al 25%

Nel caso di raccolta congiunta di rifiuti di imballaggio e f.m.s., il riciclatore individuato con il supporto di COMIECO riconosce mensilmente per le f.m.s. il prezzo di 5 Euro/t. È previsto che, qualora la quotazione media della tipologia di carta da macero 1.01 riportata alla riga 120 del bollettino della Camera di Commercio di Milano relativa al mese precedente il conferimento sia superiore al valore di 30 Euro/t, il prezzo stabilito di 5 Euro/t venga incrementato di un importo pari alla differenza tra il predetto valore di 30 Euro/t e la quotazione riportata.

Con riferimento alla raccolta delle f.m.s., è previsto che la differenza tra costo effettivo del servizio ed il corrispettivo riconosciuto dai riciclatori individuati per il riciclaggio, sia a carico dei singoli Comuni.

I corrispettivi previsti in funzione delle caratteristiche qualitative dei rifiuti sono quelli riportati nelle tabelle seguenti:

Tabella 11.5.2. Corrispettivi per l'avvio a riciclaggio della raccolta selettiva e dei rifiuti di imballaggio cellulosici previa separazione f.m.s. (in vigore fino a 31/03/2010)

Fasce qualitative	Limiti	Corrispettivo riconosciuto	Note
1 ^a fascia - selettiva	f.e. ≤ 2 %	100%	-
2 ^a fascia - selettiva	f.e. > 2 %	75% ⁵⁵	Oneri per la gestione delle f.e. eccedenti il 5 % a carico del convenzionato ⁵⁶
Passaggio a congiunta	f.e. + f.m.s. >10 %	la raccolta passa ad essere considerata economicamente come CONGIUNTA e trattata come da Tabella 11.5.3	

⁵⁵ Corrispettivo riconosciuto solo se (f.e. + f.m.s.) ≤ 10 %

⁵⁶ Gli oneri per la gestione delle frazioni estranee sono riconosciuti alla piattaforma sulla base delle risultanze delle analisi di cui all'Allegato secondo accordi tra la piattaforma e il convenzionato a livello locale

Tabella 11.5.3. Corrispettivi per l'avvio a riciclaggio della raccolta congiunta (in vigore fino a 31/03/2010)

Fasce qualitative	Limiti	Corrispettivo riconosciuto	Note
1 ^a fascia - congiunta	f.e. ≤ 5 %	100%	-
2 ^a fascia - congiunta	5 % < f.e. ≤ 10 %	100%	Oneri per la gestione delle f.e. eccedenti il 5 % a carico del convenzionato ⁵⁶
3 ^a fascia - congiunta	f.e. >10 %	50%	Oneri per la gestione delle f.e. eccedenti il 5 % a carico del convenzionato ⁵⁶ . Con f.e. >15 % la piattaforma può respingere il carico

Tabella 11.5.4. Corrispettivi per l'avvio a riciclaggio della raccolta selettiva e dei rifiuti di imballaggio cellullosici previa separazione f.m.s. (in vigore dal 01/04/2010)

Fasce qualitative	Limiti	Corrispettivo riconosciuto	Note
1 ^a fascia - selettiva	f.e. ≤ 1,5 %	100%	-
2 ^a fascia - selettiva	1,5 % < f.e. ≤ 4 %	75%	Oneri per la gestione delle f.e. eccedenti il 1,5 % a carico del convenzionato ⁵⁶
3 ^a fascia - selettiva	f.e. > 4 %	50 % ⁵⁵	Oneri per la gestione delle f.e. eccedenti il 1,5 % a carico del convenzionato ⁵⁶
Passaggio a congiunta	f.e. + f.m.s. >10 %	la raccolta passa ad essere considerata economicamente come CONGIUNTA e trattata come da Tabella 11.5.5	

Tabella 11.5.5. Corrispettivi per l'avvio a riciclaggio della raccolta congiunta (in vigore dal 01/04/2010)

Fasce qualitative	Limiti	Corrispettivo riconosciuto	Note
1 ^a fascia - congiunta	f.e. ≤ 3 %	100%	-
2 ^a fascia - congiunta	3 % < f.e. ≤ 6 %	75%	Oneri per la gestione delle f.e. eccedenti il 3 % a carico del convenzionato ⁵⁶
3 ^a fascia - congiunta	6 % < f.e. ≤ 10 %	50%	Oneri per la gestione delle f.e. eccedenti il 3 % a carico del convenzionato ⁵⁶
4 ^a fascia - congiunta	f.e. >10 %	0%	la piattaforma può respingere il carico; in caso di accettazione del carico, gli oneri per la gestione delle f.e. eccedenti il 3 % sono a carico del convenzionato ⁵⁶

II - Allegato tecnico COREPLA

L'Allegato si riferisce ai rifiuti di imballaggio in plastica di provenienza domestica o comunque conferiti al gestore del servizio pubblico, provenienti da raccolta differenziata su superficie pubblica.

È previsto che il Convenzionato provveda all'organizzazione della raccolta, alla sua gestione e al conferimento alla piattaforma concordata con COREPLA dei rifiuti di imballaggio in plastica. COREPLA, direttamente o tramite terzi, si impegna al ricevimento/ritiro del materiale presso le piattaforme concordate, che potranno comunque essere modificate, in accordo tra le parti, nel corso della convenzione, riconoscendo i corrispettivi previsti per le diverse tipologie di flusso.

Ai fini della determinazione del corrispettivo e dei parametri qualitativi è assunto come riferimento il sistema di raccolta differenziata con contenitore stradale pluriutenza ed una percentuale di 70% di raccolta differenziata stradale e 30% di raccolta porta a porta. Il corrispettivo applicato sarà convenzionalmente lo stesso, anche nel caso in cui il servizio sia svolto con modalità diverse, per esigenze specifiche del territorio e comunque nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità.

L'Allegato prevede che possano essere attivati i seguenti flussi:

- a. raccolta monomateriale di rifiuti di imballaggio in plastica di origine domestica
- b. raccolta monomateriale di rifiuti di imballaggio comunque conferiti al servizio pubblico di

origine non domestica

- c. raccolta monomateriale finalizzata ai soli contenitori per liquidi di provenienza domestica
- d. raccolta multimateriale di rifiuti di imballaggio in plastica di origine domestica

È previsto che COREPLA e il Convenzionato concordino le piattaforme presso le quali conferire il materiale raccolto.

I corrispettivi per le diverse tipologie di flusso di raccolta individuati risultano i seguenti:

A) Raccolta monomateriale di rifiuti di imballaggio in plastica di origine domestica

Livello percentuale di traccianti⁵⁷: fino al 20% in peso sul totale del campione.

Tabella 11.5.6. Corrispettivi per i rifiuti da imballaggio in plastica da raccolta monomateriale di origine domestica (in vigore dal 01/04/2009 al 30/09/2009)

Frazione estranea (in peso)	Corrispettivo	Oneri di smaltimento/rec. En.
fino al 5 %	276,41 Euro/t	a carico di COREPLA
oltre il 5% e fino al 17 %	194,74 €/t	a carico di COREPLA
oltre il 17 %	0,00 €/t	a carico del Convenzionato

Tabella 11.5.7. Corrispettivi per i rifiuti da imballaggio in plastica da raccolta monomateriale di origine domestica (in vigore dal 01/10/2009 al 31/03/2012)

Frazione estranea (in peso)	Corrispettivo	Oneri di smaltimento/rec. En.
fino al 5 %	276,41 €/t	a carico di COREPLA
oltre il 5% e fino al 16 %	194,74 €/t	a carico di COREPLA
oltre il 16 %	0,00 €/t	a carico del Convenzionato

Tabella 11.5.8. Corrispettivi per i rifiuti da imballaggio in plastica da raccolta monomateriale di origine domestica (in vigore dal 01/04/2012 al 31/12/2013)

Frazione estranea (in peso)	Corrispettivo	Oneri di smaltimento/rec. En.
fino al 4 %	276,41 €/t	a carico di COREPLA
oltre il 4 % e fino al 15 %	194,74 €/t	a carico di COREPLA
oltre il 15 %	0,00 €/t	a carico del Convenzionato

B) Raccolta di rifiuti di imballaggio comunque conferiti al servizio pubblico di origine non domestica

Livello percentuale di "traccianti": oltre il 20% in peso sul totale del campione.

Tabella 11.5.9. Corrispettivi per i rifiuti da imballaggio in plastica comunque conferiti al servizio pubblico di origine non domestica

Frazione estranea (in peso)	Corrispettivo	Oneri di smaltimento/rec. En.
fino al 20 %	34,26 €/t	a carico di COREPLA
oltre il 20 %	0,00 €/t	a carico del Convenzionato

C) Raccolta finalizzata

Livello percentuale contenitori per liquidi (bottiglie in PET e flaconi in HDPE): oltre il 90% in peso sul totale del campione.

⁵⁷ Traccianti della provenienza da circuiti di raccolta di origine non domestica: a. il film d'imballaggio in polietilene (con esclusione degli shoppers e degli imballaggi secondari per bottiglie di acqua minerale/bibite o analoghi, ma comunque di dimensione non superiore al formato A3); b. gli imballaggi in polistirolo espanso (con esclusione delle vaschette per alimenti, imballi di piccoli elettrodomestici); c. reggette, big-bags e pallets di plastica.

Tabella 11.5.10. Corrispettivi per i rifiuti da imballaggio in plastica da raccolta finalizzata

Frazione estranea (in peso)	Corrispettivo	Oneri di smaltimento/rec. En.
fino al 10 %	314,10 €/t	a carico di COREPLA
oltre il 10 %		si applica la lettera "A"

D) Raccolta multimateriale⁵⁸ di rifiuti di imballaggio in plastica di origine domestica

D.1) Raccolte multimateriale già in essere alla data di sottoscrizione dell'Allegato Tecnico.

D.1.a) Dal 01/04/2009 al 31/12/2009 è previsto un corrispettivo pari a 250 €/t per la sola quota di imballaggi in plastica.

D.1.b) È previsto che il Convenzionato possa aderire all'articolazione per fasce dei corrispettivi di cui alla Tabella 11.5.11 in forza di analisi qualitative in ingresso eseguite secondo il Metodo AQ09. In tal caso invierà apposita comunicazione scritta a COREPLA e, a partire dal mese successivo, i corrispettivi saranno quindi pari a:

Tabella 11.5.11. Corrispettivi per i rifiuti da imballaggio in plastica da raccolta multimateriale di rifiuti di imballaggio in plastica di origine domestica (Ipotesi D.1.b)

Frazione estranea (in peso)	Corrispettivo
fino al 10 %	276,41 €/t
oltre il 10 % e fino al 20 %	194,74 €/t
oltre il 20 %	0,00 €/t

È previsto che il corrispettivo per frazione estranea sino al 10% sia riconosciuto sulla sola quota di imballaggi in plastica rilevata in ingresso e che il corrispettivo per frazione estranea oltre il 10% e fino al 20% sia riconosciuto sulla quantità di imballaggi plastici rilevati in ingresso maggiorati di un'aliquota percentuale forfettaria del 10%.

L'Allegato stabilisce che COREPLA si faccia carico anche degli oneri di smaltimento/recupero energetico della frazione estranea per una quantità pari all'aliquota di maggiorazione, e che gli oneri di smaltimento/recupero energetico della frazione estranea eccedente il 20 % siano sempre a carico del Convenzionato.

D.1.c) È previsto che, oltre la data del 31/12/09, qualora il gruppo di lavoro paritetico non abbia raggiunto un accordo definitivo in merito alla determinazione delle fasce e delle modalità di analisi in ingresso, anche ai Convenzionati che avranno optato, per il periodo sino al 31/12/09, per la determinazione del corrispettivo di cui alla lettera D.1.b), si applichi il corrispettivo di cui alla lettera D.1.a).

È previsto poi che, qualora viceversa il gruppo di lavoro paritetico abbia raggiunto un accordo definitivo in merito alla determinazione delle fasce e delle modalità di analisi in ingresso, i Convenzionati che, per il periodo sino al 31/12/09, si saranno avvalsi delle modalità di cui alla lettera D.1.b), possano continuare ad avvalersene sino all'entrata in vigore del nuovo sistema risultante dal gruppo di lavoro che è previsto abbia luogo, al più tardi, dal 01/01/2011.

D.2) Raccolte multimateriale attivate successivamente alla data di sottoscrizione dell' Allegato Tecnico

Sino al 31/12/2010 si applicheranno i corrispettivi riportati nella Tabella 11.5.12, da riconoscere sulla sola quota imballaggi in plastica rilevati in ingresso, con oneri di smaltimento/recupero energetico della frazione estranea sempre a carico del Convenzionato :

⁵⁸ L'Allegato prevede che le Parti concordino di affidare al Comitato di Coordinamento l'individuazione delle tipologie di multimateriale conferibili direttamente ai CSM (Centri Selezione Multimateriale) e che il Comitato di Coordinamento debba provvedervi entro il 30/09/09 e che comunque, in caso contrario, il multimateriale a far data dall'1/10/09 possa essere conferito direttamente ai CSM solo qualora la raccolta multimateriale sia di una delle seguenti tipologie:

1) imballaggi in plastica e almeno altre due frazioni complete di materiali di imballaggio (acciaio, alluminio, carta/cartone, legno, vetro) comprensive delle eventuali frazione merceologiche similari, con esclusione quindi di solo quota parte di tali frazioni

2) imballaggi in plastica e frazione completa degli imballaggi in vetro

3) imballaggi in plastica e frazione completa degli imballaggi cellullosici comprensiva delle eventuali frazione merceologiche similari, con esclusione quindi di solo quota parte di tale frazione

È anche previsto che le Parti concordino di attivare immediatamente un gruppo di lavoro paritetico coordinato da Conai, per individuare entro il 31/12/09, una metodica condivisa per la valorizzazione economica dei corrispettivi attraverso attività di analisi qualitative in ingresso ai CSM improntate ai principi di trasparenza nella provenienza dei materiali costituiti da imballaggi primari conferiti nei sistemi di raccolta differenziata multimateriale.

Tabella 11.5.12. Corrispettivi per i rifiuti da imballaggio in plastica da raccolte multimateriale attivate dopo la sottoscrizione dell'Allegato (Ipotesi D.2)

Frazione estranea (in peso)	Corrispettivo
fino al 10 %	276,41 €/t
oltre il 10 % e fino al 16 %	194,74 €/t
oltre il 16 %	0,00 €/t

È previsto inoltre che COREPLA e Convenzionato possano concordare l'organizzazione e la gestione di servizi aggiuntivi, con i relativi corrispettivi, in particolare:

- corrispettivo per il trasporto di materiale sfuso a distanza superiore ai 25 km (1,89 €/t)
- corrispettivo per la pressatura per conferimenti da Centro Comprensoriale con trasporto a carico di COREPLA
- corrispettivo per la pressatura/trasporto per conferimenti da Centro Comprensoriale con trasporto effettuato dal Convenzionato in base alla convenzione
- corrispettivo forfetario a parziale copertura di attività logistiche svolte per esclusiva iniziativa del Convenzionato
- contributo extra forfetario per trasporto via nave di materiale sia sfuso che pressato da isole minori

III - Allegato tecnico COREVE

L'Allegato si riferisce ai rifiuti di imballaggi in vetro o i materiali costituiti all'origine da rifiuti di imballaggi in vetro (i rifiuti vetrosi costituiti da frazioni merceologiche similari ma diversi da quelli di imballaggi sono esclusi).

L'Allegato prevede che il Convenzionato metta a disposizione i rifiuti di imballaggi in vetro aventi le caratteristiche qualitative fissate e presso i luoghi e con le modalità definite dall'Allegato. Il Convenzionante (COREVE o Società cui il Consorzio può attribuire un mandato con rappresentanza) si impegna a ritirare i rifiuti di imballaggi in vetro aventi le caratteristiche qualitative precisate, riconoscendo al Convenzionato i corrispettivi indicati.

È previsto che il Convenzionato individui e comunichi al Convenzionante le piattaforme di ritiro, con la facoltà del Convenzionato di sostituire e/o integrare a propria discrezione le piattaforme, previa comunicazione scritta al Convenzionante inviata con un preavviso di almeno trenta giorni.

I corrispettivi previsti in funzione delle caratteristiche qualitative dei rifiuti sono i seguenti:

Tabella 11.5.13. Corrispettivi previsti per gli imballaggi in vetro in funzione delle caratteristiche qualitative dei rifiuti

IMBALLAGGI IN VETRO			
Fascia	Valori limite frazione fine	Presenza massima ammessa di materiali diversi dal vetro e tutto ciò che è solidale all'origine con gli imballaggi di vetro	Corrispettivo per vetro reso caricato su automezzo f.co partenza (€/ton)
FASCIA ECCELLENZA	FINE INF. 15 mm (Maglia Quadrata 15x15) max 5%	Impurità max 1% di cui infusibili: valore tendenziale 0,2% - limite massimo 0,3%	37,00 + 0,50 ⁵⁹
I ^a FASCIA	FINE INF. 10 mm (Maglia Quadrata 10x10) max 5%	Frazioni estranee al vetro max 3 % di cui impurità non imballaggi e infusibili max 1,5 %. Infusibili: valore tendenziale 0,2 % - limite massimo 0,4 %	34,00+0,50 ⁵⁹
II ^a FASCIA	FINE INF. 10 mm (Maglia Quadrata 10x10) max 7%	Impurità non imballaggi 2,5 %; imballaggi non metallici max 1,5% Infusibili: valore tendenziale 0,2 %	17,75+0,50 ⁵⁹
III ^a FASCIA	FINE INF. 10 mm (Maglia Quadrata 10x10) max 8%	Impurità non imballaggi 5 %; imballaggi non metallici max 1,5 %; Infusibili: valore tendenziale 0,2 %	0,50+0,00

⁵⁹ È previsto che il Coreve investa euro 0,50 per ogni tonnellata di rottame di vetro ritirato in esecuzione delle convenzioni locali, esclusi i quantitativi classificati in fascia III, nelle iniziative che saranno formulate dalla Commissione Tecnica paritetica COREVE e ANCI.

Tabella 11.5.14. Corrispettivi aggiuntivi previsti per gli imballaggi in vetro incolore in funzione della presenza di vetro colorato

VETRO INCOLORE	Presenza di vetro colorato max 3 %	corrispettivo aggiuntivo 5 €/t
	Presenza di vetro colorato max 1 %	corrispettivo aggiuntivo 10 €/t

È previsto che i ritiri del materiale in III^a FASCIA possano avvenire solamente sui centri di trattamento tecnologicamente idonei a lavorare questo tipo di materiale.

L'Allegato disciplina anche l'avvio dell'accordo e il periodo transitorio (l'Accordo 2009 – 2013 è stato infatti il primo Accordo Quadro ad essere sottoscritto da COREVE). In particolare è stabilito che COREVE effettui nel I° semestre 2009 i controlli analitici previsti dall'Allegato e che, nel frattempo, con decorrenza 01/01/2009, ai soggetti che nel 2008 avevano una convenzione con COREVE siano applicati provvisoriamente i seguenti corrispettivi:

- ai convenzionati che al 2008 risultavano in prima fascia, sia riconosciuto il corrispettivo di 34,00 €/ton;
- ai convenzionati che al 2008 risultavano in seconda fascia, sia riconosciuto il corrispettivo di 17,75 €/ton;

con la previsione di riconoscere i relativi conguagli con decorrenza 01/01/2009 sulla base dei dati analitici.

È inoltre previsto che fino al 31/03/2010, alle convenzioni "monomateriale" in essere al 31/12/2008 cui era attribuita convenzionalmente la prima fascia di qualità, si applichino le seguenti condizioni in deroga:

- 1) qualora sulla base dei risultati analitici risultasse l'appartenenza alla prima fascia qualitativa prevista dall'allegato tecnico, al convenzionato sia riconosciuto il corrispettivo di 34 €/tonnellata
- 2) qualora sulla base dei risultati analitici risultasse l'appartenenza alla seconda fascia qualitativa prevista dall'allegato tecnico, al convenzionato sia riconosciuto il corrispettivo di 30,99 €/tonnellata

IV - Allegato tecnico RILEGNO

L'allegato si riferisce ai rifiuti di imballaggio di legno di provenienza domestica o comunque conferiti al gestore del servizio pubblico, provenienti dalla raccolta differenziata su superficie pubblica.

È previsto che il Convenzionato conferisca presso una o più piattaforme di riferimento, che possono essere modificate in accordo fra le parti nel corso della convenzione.

RILEGNO si impegna alla presa in carico dei rifiuti da imballaggio in legno, presso le piattaforme, senza ulteriori oneri in capo al convenzionato, nonché all'avvio a recupero dei medesimi e riconosce al Convenzionato il corrispettivo.

È previsto che l'ubicazione delle piattaforme debba ricadere entro un raggio di azione di 25 km dal luogo di provenienza: per distanze superiori, RILEGNO riconosce al convenzionato, quale contributo al trasporto, l'importo di 1 € per ogni km eccedente.

Riguardo alle modalità di raccolta, ai fini della determinazione del corrispettivo è assunto come riferimento un sistema di raccolta differenziata caratterizzato in via prevalente dal conferimento presso centri di raccolta comunali, integrato, ove previsto, da raccolta presso mercati ortofrutticoli rionali o stradali.

I corrispettivi previsti, in funzione dei parametri qualitativi, sono i seguenti:

Tabella 11.5.15. Corrispettivi previsti per gli imballaggi in legno in funzione delle caratteristiche qualitative dei rifiuti

Impurezze	Corrispettivo
fino al 5 % in peso	13,71 €/t
oltre il 5 % e fino al 10 % in peso	6,86 €/t

RILEGNO si riserva di non ritirare l'intero carico nel caso in cui il materiale superi il 10% di impurezze.

Per conferimenti che contengano oltre il 5% di impurezze è previsto che le stesse siano ritirate dal Convenzionato a propria cura e spese.

L'Allegato prevede la possibilità di concordare aggiuntivamente, anche su scala locale, condizioni economiche, qualitative ed operative relative ad una modalità di raccolta congiunta di rifiuti di imballaggio di legno provenienti dalla raccolta differenziata su superficie pubblica e di rifiuti ingombranti di legno raccolti nell'ambito del servizio di igiene urbana e provenienti da utenze domestiche.

V- Allegato tecnico CIAL

L'Allegato si riferisce alle condizioni tecniche ed economiche relative al ritiro dei rifiuti da imballaggio e delle frazioni similari provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti da superficie pubblica e altre forme di trattamento e selezione dei rifiuti.

Per quanto riguarda la raccolta differenziata l'Allegato prevede che il Convenzionato garantisca la gestione del servizio raccolta differenziata, dalla raccolta al caricamento su mezzo del materiale, secondo i criteri qualitativi stabiliti. CIAL, direttamente o tramite terzi, s'impegna al ritiro della frazione alluminio separata resa disponibile presso le piattaforme e al riconoscimento dei corrispettivi previsti. CIAL e Convenzionato concordano la piattaforma presso il quale rispettivamente rendere disponibili e ritirare i rifiuti di imballaggio in alluminio e possono concordare l'organizzazione e gestione di servizi aggiuntivi (pressatura e schiacciamento), per i quali sono previsti specifici corrispettivi da riconoscere al Convenzionato o alla piattaforma concordata.

Riguardo alle modalità di raccolta, ai fini della determinazione del corrispettivo e dei parametri qualitativi è assunto come riferimento un sistema articolato sulla base del 60 % di raccolta differenziata multimateriale con contenitore stradale pluriutenza, 30 % di raccolta differenziata multimateriale porta a porta e 10 % di raccolta differenziata presso piattaforme e centri di raccolta. È comunque previsto che il corrispettivo applicato sia convenzionalmente lo stesso, anche nel caso in cui il servizio di raccolta differenziata sia svolto con modalità diverse per esigenze specifiche del territorio e comunque nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità.

L'Allegato prevede inoltre che, ove per le metodiche di raccolta effettuate i rifiuti di imballaggio in alluminio vengano raccolti assieme ad altri rifiuti di alluminio (f.m.s.), sia facoltà del Convenzionato conferire detti materiali congiuntamente, fino al 15 % in peso.

I corrispettivi previsti, in funzione dei parametri qualitativi, sono i seguenti:

Tabella 11.5.16. Corrispettivi previsti per gli imballaggi in alluminio da raccolta differenziata in funzione delle caratteristiche qualitative dei rifiuti

IMBALLAGGI IN ALLUMINIO DA RD		
Fascia Qualitativa	Frazioni estranee	Corrispettivo
A	fino al 4 %	420,33 €/t
B	oltre il 4 % e fino al 10 %	279,83 €/t
C	oltre il 10 % e fino al 15 %	171,33 €/t

CIAL si riserva di non ritirare l'intero carico, nel caso in cui le frazioni estranee siano presenti in misura superiore al 15 %.

Per quanto riguarda gli imballaggi in alluminio da impianti di cernita meccanica dei rifiuti, l'Allegato prevede che il Convenzionato attui la separazione della frazione alluminio dagli altri rifiuti, attraverso idonei processi e tecnologie, e conferisca detto materiale a CIAL. CIAL s'impegna a ritirare tutta la frazione alluminio separata e resa disponibile presso gli impianti e ad avviare la frazione alluminio ritirata a riciclo, anche previo ulteriori trattamenti finalizzati a un miglioramento qualitativo e separazione delle frazioni estranee.

I corrispettivi previsti, in funzione dei parametri qualitativi, sono i seguenti:

Tabella 11.5.17. Corrispettivi previsti per gli imballaggi in alluminio da impianti di cernita meccanica di rifiuti urbani in funzione delle caratteristiche qualitative dei rifiuti

ALLUMINIO DA IMPIANTI CERNITA MECCANICA RU			
Fascia Qualitativa	Frazioni estranee	Corrispettivo	Oneri di smaltimento
A	fino al 15 %	154,10 €/t	a carico CIAL
B	dal 15 % al 30 %	128,42 €/t	a carico del Gestore

CIAL si riserva di non ritirare l'intero carico, nel caso in cui le frazioni estranee siano presenti in misura superiore

al 30 %.

Relativamente agli imballaggi in alluminio da residui impianti di combustione è previsto che il Convenzionato attui la separazione della frazione "alluminio", attraverso l'implementazione di processi e tecnologie disponibili, e conferisca il materiale a CIAL. CIAL s'impegna a ritirare tutta la frazione alluminio separata e resa disponibile presso gli impianti e ad avviare la frazione alluminio ritirata a riciclo, anche previo ulteriori trattamenti finalizzati ad un miglioramento qualitativo e separazione dalle frazioni estranee.

I corrispettivi previsti, in funzione dei parametri qualitativi, sono i seguenti:

Tabella 11.5.18. Corrispettivi previsti per gli imballaggi in alluminio da impianti di combustione di rifiuti urbani in funzione delle caratteristiche qualitative dei rifiuti

ALLUMINIO DA IMPIANTI DI COMBUSTIONE RU		
Fascia Qualitativa	Frazioni estranee	Corrispettivo
A	fino al 15 %	154,10 €/t
B	dal 15 % al 30 %	143,82 €/t

I corrispettivi indicati si riferiscono a materiali conferiti con umidità non superiore al 15%; nel caso in cui l'umidità ecceda il 15% e non superi il 25%, è previsto che sia riconosciuto il 60% del corrispettivo.

È previsto che il Convenzionato, previa informativa a CIAL, possa decidere di attribuire al gestore dell'impianto di incenerimento produttore delle ceneri pesanti fino al 30% del corrispettivo a titolo di incentivo al recupero dell'alluminio.

CIAL si riserva di non ritirare l'intero carico, nel caso in cui le frazioni estranee siano presenti in misura superiore al 30 %.

VI - Allegato tecnico CNA

L'Allegato si riferisce ai rifiuti di imballaggio a base ferrosa primari o comunque conferiti al gestore del servizio pubblico, provenienti dalla raccolta differenziata.

È previsto che il Convenzionato provveda a mettere a disposizione le attrezzature nei punti di raccolta, al prelievo e conferimento dei rifiuti di imballaggio a base ferrosa da raccolta differenziata a piattaforma concordata con il CNA. È previsto che il CNA, direttamente o tramite Operatori incaricati, provveda alla presa in carico del materiale presso le piattaforme concordate, che potranno essere modificate, in accordo tra le parti, nel corso della convenzione.

È prevista inoltre la possibilità che l'ANCI direttamente o attraverso i gestori del servizio disponga una lista delle proprie piattaforme utili, da integrare con le segnalazioni fornite dagli Operatori incaricati da CNA.

È previsto che l'ubicazione delle piattaforme debba ricadere entro 25 km stradali dal centro geografico dell'ambito di raccolta e che per distanze superiori o per conferimenti da isole minori il Convenzionato e l'Operatore designato in convenzione concordino l'onere dovuto.

Riguardo alle modalità di raccolta, ai fini della determinazione del corrispettivo e dei parametri qualitativi è assunto come riferimento il sistema di raccolta differenziata con contenitore stradale multimateriale pluriutenza e successiva separazione della frazione metallica attraverso impianto di selezione. È comunque previsto che, anche nel caso in cui il servizio di raccolta differenziata sia svolto con modalità diverse per esigenze specifiche del territorio e comunque nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, il corrispettivo applicato sia convenzionalmente lo stesso previsto per il sistema multimateriale pluriutenza.

L'Allegato prevede inoltre che, qualora sia attivata una metodica di raccolta promiscua, ovvero sia la raccolta dei rifiuti di imballaggio a base ferrosa assieme a frazioni merceologiche della medesima composizione, pur se non riconducibili agli imballaggi (f.m.s.), il convenzionato CNA possa collocare sul libero mercato le suddette f.m.s. oppure cederle all'operatore CNA sulla base di un libero accordo tra le parti.

I corrispettivi previsti, in funzione dei parametri qualitativi, sono i seguenti:

Tabella 11.5.19. Corrispettivi previsti per gli imballaggi ferrosi in funzione delle caratteristiche qualitative dei rifiuti

IMBALLAGGI FERROSI		
Frazioni estranee	Corrispettivo	Oneri di smaltimento
fino al 5 %	82,24 €/t	a carico C.N.A. (Operatore)
oltre 5 % e fino al 10 %	69,67 €/t	a carico del Convenzionato
oltre 10 % e fino al 15 %	57,11 €/t	a carico del Convenzionato
oltre 15 % e fino a 20 %	37,69 €/t	a carico del Convenzionato

CNA si riserva la facoltà di non ritirare l'intero carico nel caso in cui le frazioni estranee siano presenti in misura superiore al 20 %.

2) Protocollo di Intesa Regione Lazio - CONAI

Si segnala che nel settembre 2009 è stato rinnovato, per un altro anno, il "Protocollo di intesa tra Regione e Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI)", per la promozione e realizzazione sull'intero territorio regionale della pratica della raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggio provenienti sia da utenze domestiche che non domestiche e dell'avvio al riciclo ed al recupero presso riciclatori o recuperatori sul territorio regionale o nazionale.

Il Protocollo ha in primo luogo come obiettivi l'incremento e la razionalizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, attraverso l'individuazione e la promozione, per ciascun materiale, delle modalità di raccolta più idonee, anche in relazione alle caratteristiche specifiche delle diverse realtà territoriali.

Le parti si impegnano ad attivare tutte le procedure e gli atti necessari per un intervento organico e concertato in grado di provvedere al fabbisogno impiantistico e sostenere la valorizzazione dei prodotti. Obiettivo è infatti lo sviluppo di un adeguato sistema di centri/piattaforme per la valorizzazione/stoccaggio dei rifiuti da imballaggio raccolti in modo differenziato quale anello di collegamento per l'avvio al riciclo presso utilizzatori del territorio regionale e nazionale.

Il Protocollo stabilisce che la definizione di un sistema organizzativo integrato per i rifiuti di imballaggio, da applicarsi in tutta la Regione, potrà avvenire anche tramite la stipula di convenzioni tra CONAI/Consorzi di Filiera e soggetti intercomunali, anziché tra Comuni e Consorzi di Filiera, in modo da migliorare la funzionalità del sistema.

Da segnalare quali importanti obiettivi la predisposizione prioritaria di un censimento della rete impiantistica presente sul territorio (piattaforme, centri di conferimento, industrie) e la valutazione dell'operatività e delle capacità, anche in prospettiva degli sviluppi futuri. È inoltre prevista la necessità di provvedere all'individuazione di una mappatura completa dei flussi dei rifiuti da imballaggio dalla produzione al recupero, al fine di quantificare l'incidenza del rifiuto laziale sull'industria del recupero, attraverso l'analisi di tutto il sistema di gestione dei rifiuti regionale.

12 Impianti di compostaggio da raccolta differenziata e compostaggio di qualità

Il compost di qualità è il “prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo n. 217 del 2006 e successive modifiche e integrazioni”⁶⁰; il D.Lgs. 217/2006 risulta abrogato a partire dal 10/06/2010 dal D.Lgs. 75/2010 “Riordino della disciplina dei fertilizzanti”. La norma (confermando nella sostanza le prescrizioni della precedente) definisce le condizioni di immissione sul mercato dei concimi, degli ammendanti, dei correttivi e dei prodotti correlati.

Il processo di compostaggio è un operazione di recupero che rientra nella definizione dell'allegato C del D. Lgs. 152/2006 come: R3 - “riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)”. La trasformazione dei rifiuti organici raccolti in forma differenziata che avviene in appositi impianti di compostaggio consente di produrre un ammendante utilizzabile e commercializzabile come fertilizzante. Il recupero della frazione organica dei rifiuti urbani mediante compostaggio contribuisce in maniera sostanziale al rispetto dei principi di gestione dei rifiuti e al raggiungimento degli obiettivi che la normativa a livello comunitario e nazionale ha posto.

L'impostazione di strategie per il recupero della frazione organica dei rifiuti urbani è inoltre integrata con le politiche generali di gestione dei rifiuti proposte nella direttiva 2008/98/CE entrata in vigore il 12 dicembre 2008; la direttiva, recepita in Italia con D.Lgs. 205/2010, nella formulazione della gerarchia di gestione dei rifiuti, mette in primo piano il recupero di materia che, dopo la prevenzione e la preparazione per il riutilizzo, è anteposto non soltanto allo smaltimento, ma anche al recupero di energia.

Inoltre, con il recepimento della Direttiva 2008/98/CE la norma nazionale dedica un articolo apposito ai rifiuti organici; l'articolo 182 ter recita infatti:

La raccolta separata dei rifiuti organici deve essere effettuata con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002.

2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, le regioni e le province autonome, i comuni e gli ATO, ciascuno per le proprie competenze e nell'ambito delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente, adottano entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto misure volte a incoraggiare:

- a) la raccolta separata dei rifiuti organici;*
- b) il trattamento dei rifiuti organici in modo da realizzare un livello elevato di protezione ambientale;*
- c) l'utilizzo di materiali sicuri per l'ambiente ottenuti dai rifiuti organici, ciò al fine di proteggere la salute umana e l'ambiente*

La raccolta differenziata delle frazioni organiche del rifiuto urbano e il compostaggio di qualità contribuiscono inoltre alla riduzione dei rifiuti biodegradabili in discarica secondo quanto disposto dalla Direttiva discariche 1999/31/CE⁶¹ e recepito dal D. Lgs. 36/2003 che ha fissato target di riduzione dei rifiuti biodegradabili in discarica da raggiungersi a livello di ambito territoriale ottimale o, qualora questi ultimi non siano costituiti, a livello provinciale. In particolare, gli obiettivi di riduzione sono:

- entro il 27/03/2008, i rifiuti urbani biodegradabili allocati in discarica dovranno essere inferiori a 173 kg/anno per abitante
- entro il 27/03/2011, i rifiuti urbani biodegradabili dovranno essere inferiori a 115 kg/anno per abitante
- entro il 27/03/2018, i rifiuti urbani biodegradabili dovranno essere inferiori a 81 kg/anno per abitante

La verifica della filiera del recupero delle frazioni umide del rifiuto urbano è dunque utile alla Regione per la pianificazione e il controllo del funzionamento della gestione dell'intero ciclo integrato dei rifiuti

Sulla base delle stime effettuate sulla composizione merceologica dei rifiuti urbani⁶², le frazioni organiche compostabili, comprensive degli scarti alimentari e degli sfalci e le potature, rappresentano circa il 30% del totale dei rifiuti urbani prodotti. Le stime mostrano inoltre come i livelli di intercettazione del rifiuto organico dovranno raggiungere livelli considerevoli.

⁶⁰ Art. 183 D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

⁶¹ - riduzione al 75% in peso dei rifiuti urbani biodegradabili da collocare in discarica rispetto alla produzione del 1995, entro il 2006;

- riduzione al 50% entro il 2009

- riduzione al 35% entro il 2016

⁶² Cfr stima paragrafo 4.2.1.

Tabella 12.1. Quantitativi (t/anno) di rifiuto organico captato a livello di ATO

ATO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Frosinone	44.929	49.246	47.042	46.671	47.334	48.010	48.699
Latina	65.604	72.297	69.639	69.089	70.071	71.072	72.092
Rieti	14.738	16.061	15.236	15.115	15.330	15.549	15.772
Roma	475.845	525.294	506.834	502.832	509.983	517.266	524.685
Viterbo	30.474	33.443	32.008	31.755	32.207	32.666	33.135
Totale	631.590	696.341	670.757	665.462	674.925	684.564	694.382

Tabella 12.2. Quantitativi (t/anno) di rifiuto verde captato a livello di ATO

ATO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Frosinone	6.518	7.567	7.226	7.169	7.271	7.374	7.480
Latina	9.517	11.037	10.630	10.546	10.696	10.848	11.004
Rieti	2.138	2.508	2.377	2.358	2.392	2.426	2.461
Roma	69.028	80.086	77.268	76.658	77.748	78.858	79.989
Viterbo	4.421	5.133	4.911	4.872	4.942	5.012	5.084
Totale	91.621	106.329	102.411	101.603	103.048	104.519	106.018

Le brevi considerazioni di cui sopra rendono evidente come una corretta gestione del flusso di questa frazione di rifiuto risponde alla necessità di ridurre al minimo i quantitativi di rifiuto organico da inviare in discarica e all'esigenza di raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata e recupero.

Il Piano Regionale, assumendosi il compito di definire *“il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200, nonché ad assicurare lo smaltimento e il recupero dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti”*(art. 199 c. 3 lettera g del D. Lgs. 152/2006) è fortemente interessato allo sviluppo di un sistema in grado di:

- intercettare rifiuto organico in quantità e qualità adeguate
- consentire il recupero mediante la trasformazione in impianti tecnologicamente adeguati
- trovare adeguata collocazione del prodotto sul mercato

In relazione a questi aspetti dunque il Piano Regionale si propone di:

- esaminare la provenienza e i quantitativi di organico da trattare nel tempo
- verificare l'offerta impiantistica regionale dal punto di vista quantitativo e qualitativo
- fornire indicazioni sulle tecnologie a disposizione e le pratiche di gestione ottimali per la produzione di un prodotto di qualità
- analizzare possibili strategie per favorire l'utilizzazione del prodotto del compostaggio

L'analisi degli scenari di recupero della frazione organica dei rifiuti urbana viene effettuata sulla base del principio di prossimità di trattamento del rifiuto urbano rispetto al luogo di produzione; il rispetto di tale principio, ottimizza gli impatti economici e ambientali della gestione dei rifiuti a partire dalla fase di trasporto. Il principio di prossimità è comunque coerente con il disposto di cui al c. 5) art. 181 del D. Lgs. 152/2006 che esclude dal divieto di smaltimento fuori regione le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinate al recupero per le quali è sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale al fine di favorire quanto più possibile il loro recupero.

Nel presente capitolo viene effettuata una sintesi dei principali aspetti relativi al compostaggio di qualità finalizzata a delineare la cornice normativa, tecnica e organizzativa che fa da contesto al recupero degli scarti organici per la produzione di ammendante compostato ai sensi del D. Lgs. 75/2010.

12.1 Norme di riferimento

Il panorama normativo relativo al compostaggio delle frazioni organiche del rifiuto provenienti da raccolta differenziata risulta definito da una lettura integrata di norme che disciplinano settori diversi e rendono articolata e complessa la lettura e l'applicazione.

In ambito comunitario le direttive in materia di rifiuti, 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio sono state revisionate e riunite nella nuova Direttiva sui rifiuti (Direttiva 2008/98 CE del 19 novembre 2008). In relazione ai rifiuti biodegradabili nella nuova normativa si fa riferimento a meccanismi per definire classi di qualità del compost ed in particolare si definisce all'art. 22, quanto segue: *"Gli Stati membri adottano, se del caso e a norma degli articoli 4 e 13, misure volte a incoraggiare:*

- *la raccolta separata dei rifiuti organici ai fini del compostaggio e dello smaltimento dei rifiuti organici*
- *il trattamento dei rifiuti organici in modo da realizzare un livello elevato di protezione ambientale*
- *l'utilizzo di materiali sicuri per l'ambiente ottenuti dai rifiuti organici"*

L'uso del compost di qualità come elemento utile a contrastare i processi di degrado del suolo quali la desertificazione, l'erosione, la diminuzione di sostanza organica, è un aspetto importante presente in molti documenti di carattere normativo e tecnico del settore agricolo della Comunità Europea. In questo senso la Comunità Europea si confronta con tematiche come il cambiamento climatico, l'inquinamento da nitrati e antiparassitari, la salvaguardia del suolo, la gestione delle risorse idriche e la conservazione della biodiversità ponendosi come obiettivo la prevenzione dei rischi di degrado e la promozione di un'agricoltura sostenibile anche attraverso misure di sostegno a pratiche agricole coerenti con la tutela dell'ambiente e del patrimonio agricolo. Il compost di qualità è riconosciuto, al pari del letame, come *"il miglior ammendante organico in grado di "costituire l'humus, che a sua volta migliora le caratteristiche del suolo"*, grazie alla materia organica stabile in esso contenuta⁶³. Anche nelle norme per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, le politiche indirizzano chiaramente a fare *"affidamento prevalentemente sull'uso di risorse rinnovabili nell'ambito di sistemi agricoli organizzati a livello locale"* e a *"limitare al minimo l'uso di risorse non rinnovabili, i rifiuti e i sottoprodotti di origine animale e vegetale che dovrebbero essere riciclati per restituire gli elementi nutritivi alla terra"*⁶⁴. Riferimenti normativi utili per un corretto trattamento dei rifiuti organici si ritrovano anche in norme dedicate ad altri settori. Alcune Direttive successivamente recepite a livello nazionale dettano norme sulla commercializzazione e sull'utilizzo dei fertilizzanti relativamente alle problematiche sanitarie (regolamento CE n. 1774/02 relativo ai prodotti animali non adatti al consumo umano), ambientali (direttiva CEE n. 676/91 sulla protezione delle acque dall'inquinamento dai nitrati provenienti dall'agricoltura) e a quelle riguardanti la gestione dei rifiuti (direttiva CEE n. 86/278 sui fanghi). In particolare le prescrizioni comunitarie relative all'inquinamento da nitrati sono state recepite all'interno del testo unico in materia ambientale: all'art. 92 D. Lgs. 152/06 dove vengono definite le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. La norma nazionale che recependo la Direttiva comunitaria 86/278/CEE definisce le condizioni che devono essere verificate per l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura è il D. Lgs. n. 99 del 27 gennaio 1992.

Per quanto riguarda le norme relative all'utilizzo del prodotto nel D. Lgs. 152/2006 (art. 195, comma 2, lettera o) si stabilisce tra le competenze dello Stato quella di adottare norme tecniche, delle modalità e delle condizioni di utilizzo del prodotto ottenuto mediante compostaggio, con particolare riferimento all'utilizzo agronomico come fertilizzante, ai sensi del *decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75*, e del prodotto di qualità ottenuto mediante compostaggio da rifiuti organici selezionati alla fonte con raccolta differenziata. Non essendo ancora stato emanato tale decreto attuativo, le indicazioni sulle caratteristiche del compost di qualità e sulla tipologia dei rifiuti che possono essere utilizzati per la sua produzione si ritrovano unicamente nel D. Lgs. 75/2010. Il Decreto definisce il compost prodotto a partire da matrici selezione tramite raccolta differenziata come un ammendante, ossia un *"materiale da aggiungere al suolo in situ, principalmente per conservarne o migliorarne le caratteristiche fisiche e/o chimiche e/o l'attività biologica, i cui tipi e caratteristiche sono riportati nell'allegato 2"*. In particolare, anche a seguito delle modifiche avvenute con il DM 22 gennaio 2009, si intende per:

- *ammendante compostato verde* il prodotto ottenuto mediante un processo controllato di trasformazione e stabilizzazione di rifiuti organici che possono essere costituiti da scarti della manutenzione del verde ornamentale, altri materiali vegetali come sanse vergini (disoleate o meno) od esauste, residui delle colture, altri rifiuti di origine vegetale.
- *ammendante compostato misto*: prodotto ottenuto mediante un processo controllato di trasformazione e stabilizzazione di rifiuti organici che possono essere costituiti dalla frazione organica degli RSU proveniente

⁶³ Comunicazione 231/2006 della commissione sulla Strategia tematica per la protezione del suolo del 22.09.2006.

⁶⁴ Reg 834/2007 entrato in vigore il 01.01.2009 abroga il precedente Reg. 2092/91.

da raccolta differenziata, da rifiuti di origine animale compresi liquami zootecnici, da rifiuti di attività agroindustriali e da lavorazione del legno e del tessile naturale non trattati, da reflui e fanghi, nonché dalle matrici previste per l'ammendante compostato verde.

- *ammendante torboso composto*: prodotto ottenuto per miscela di torba con ammendante compostato verde e/o misto.

Tali prodotti devono rispettare parametri e vincoli riportati in apposita tabella contenuta del Decreto.

Nella parte seconda dell'All. 13 del D. Lgs. 75/2010 vengono inoltre elencati i fertilizzanti ammessi in agricoltura biologica nella colonna (ii) e i requisiti aggiuntivi e le limitazioni all'impiego che questi hanno per l'utilizzo in agricoltura biologica.

In relazione alle sue caratteristiche agronomiche, dunque il compost di qualità rappresenta una fonte di sostanza organica utilizzabile nei suoli agricoli per fronteggiare l'impoverimento dovuto a pratiche agricole non sostenibili.

Questo aspetto è tenuto in considerazione nel Programma di Sviluppo Rurale per il periodo 2007 -2013 della Regione Lazio, in cui si prevede un sostegno economico per gli agricoltori a fronte di un loro impegno nella "fertilizzazione organica" dei suoli agricoli (asse II – azione 2.1.4.11.a).

Il sostegno è finalizzato a rimborsare i maggiori costi dovuti al campionamento, all'analisi e alla redazione del piano di fertilizzazione dei terreni che si intende assoggettare all'azione e ai costi aggiuntivi dovuti al maggior costo del fertilizzante organico rispetto ai concimi chimici di sintesi.

12.2 BAT tecniche

Gli impianti di compostaggio di qualità consentono di rendere industriale un processo che avverrebbe in natura, senza controllo, in tempi molto lunghi e con notevole impatto odorigeno e ambientale. La scelta delle BAT nel campo del compostaggio di qualità può essere effettuata sulla base dei seguenti criteri:

- affidabilità del processo in funzione del massimo rendimento qualitativo
- possibilità di monitoraggio dei parametri di processo e conseguente possibilità di intervento
- ricerca del minore impatto ambientale
- contenimento dei costi

La complessità tecnologica di un impianto di compostaggio non sempre corrisponde alla migliore tecnica disponibile; le scelte progettuali e organizzative dipendono infatti:

- dalle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti da trattare
- dal contesto urbanistico e sociale in cui gli impianti sono inseriti
- dal tipo di prodotto che si intende ottenere

Nel trattamento delle frazioni organiche del rifiuto solido urbano derivanti dalla raccolta differenziata che sono normalmente caratterizzate da eterogeneità merceologica, fisica e chimica e da elevata fermentescibilità può essere utile l'applicazione di impianti che prevedano la possibilità di:

- a) intervenire sui parametri di processo attraverso sistemi per l'aerazione il rivoltamento e l'umidificazione della biomassa, sistemi di miscelazione, triturazione e/o vagliatura
- b) contenere gli impatti ambientali derivanti da odori e percolati attraverso il confinamento degli ambienti maggiormente impattanti (chiusura dei capannoni, impermeabilizzazione dei piazzali) e la realizzazione di sistemi per l'avvio a trattamento delle acque e di trattamento delle arie esauste
- c) controllare e standardizzare il processo
- d) favorire la creazione di buone condizioni di lavoro per gli addetti (maggiore meccanizzazione, ridotta esposizione ai rischi igienico sanitari)

Il compostaggio delle sole frazioni verdi è tecnologicamente meno complesso: la natura del rifiuto, che normalmente ha migliori caratteristiche qualitative, basso contenuto di umidità e una sostanziale omogeneità fisica e chimica, consente di ridurre la complessità tecnologica dei sistemi per l'aerazione, il rivoltamento e l'allontanamento dei corpi estranei.

La presenza dei fanghi nella matrice di ingresso al compostaggio introduce di contro, un elemento di maggiore attenzione nella progettazione e nella gestione del processo.

12.2.1 Tipologia di rifiuti trattabili

La tipologia dei rifiuti trattabili negli impianti di compostaggio che producono ammendante compostato ai sensi della normativa fertilizzanti (D. Lgs. 75/2010 e s.m.) sono indicate nel decreto come:

- frazione organica degli RSU proveniente da raccolta differenziata
- rifiuti di origine animale compresi liquami zootecnici
- rifiuti di attività agroindustriali e da lavorazione del legno e del tessile naturale non trattati
- reflui e fanghi (definiti ai sensi del D. Lgs. 99/92)⁶⁵
- scarti della manutenzione del verde ornamentale
- residui delle colture
- altri rifiuti di origine vegetale

Ai sensi del DM 22/01/2009 tra le matrici che compongono gli scarti compostabili finalizzati alla produzione di ammendante compostato verde o misto sono ammesse alghe e piante marine, come la *Posidonia* spiaggiata, previa separazione della frazione organica dalla eventuale presenza di sabbia, in proporzioni non superiori al 20% (P:P) della miscela iniziale⁶⁶.

12.2.2 Principi generali del processo

La produzione di compost consiste in un processo di “stabilizzazione biologica in fase solida di scarti, residui e rifiuti organici fermentescibili, in condizioni aerobiche (presenza di ossigeno molecolare) tali da garantire alla matrice in trasformazione il passaggio spontaneo attraverso una fase di autoriscaldamento, dovuto alle reazioni microbiche. Il processo trasforma il substrato di partenza in un prodotto stabile, simile all’humus, chiamato compost”⁶⁷. Il processo di compostaggio finalizzato al recupero delle frazioni organiche attraverso la trasformazione in ammendante compostato misto e/o verde ai sensi della normativa sui fertilizzanti, è dunque un processo aerobico di durata variabile in funzione della tipologia di rifiuto trattato e delle scelte tecnologiche e organizzative adottate. I fattori che influenzano il funzionamento del processo di trasformazione della sostanza organica sono:

- le caratteristiche chimico fisiche del materiale in ingresso
- la disponibilità di ossigeno
- l’umidità
- la temperatura della biomassa

Il giusto equilibrio in questi parametri deve essere valutato in base alle caratteristiche dei rifiuti/materie prime trattate negli impianti: le diverse tipologie di rifiuto compostabile (frazione organica dei rifiuti solidi urbani, sfalci e potature di manutenzione del verde, fanghi) hanno infatti caratteristiche chimiche e fisiche sostanzialmente diverse che determinano accorgimenti tecnici e scelte progettuali di tipo differente nel trattamento industriale.

Il processo di produzione di compost di qualità negli impianti industriali di trattamento dei rifiuti può essere, generalmente suddiviso in quattro fasi:

- I. **Trattamenti preliminari:** I pre – trattamenti consistono in operazioni volte a condizionare la natura fisica (pezzatura, umidità, porosità, qualità) del rifiuto organico che deve essere avviato a compostaggio, coerentemente con il processo di biostabilizzazione che questo deve subire. Le principali operazioni di pretrattamento presenti negli impianti che trattano matrici selezionate alla fonte sono:
 - a. **Vagliatura:** permette di allontanare sostanze non compostabili che possono essere presenti nel

⁶⁵ In relazione a questo rifiuto è prevista una percentuale massima di fanghi (tranne quelli agroindustriali) del 35% (P/P) della miscela iniziale.

⁶⁶ Per gli ammendanti che contengono alghe è necessario verificare il valore del Tallio (che deve essere inferiore a 2 mg kg⁻¹ sul secco).


⁶⁷ Il recupero di sostanza organica dai rifiuti per la produzione di ammendanti di qualità, 2002, ANPA, pag.15.

rifiuto organico raccolto e di raggiungere una pezzatura omogenea che favorisca un processo aerobico uniforme in tutta la biomassa

- b. deferrizzazione per l'allontanamento dei metalli
 - c. triturazione: riduce la pezzatura del materiale in ingresso alla fase di stabilizzazione aumentando la superficie esposta all'attacco della flora microbica
 - d. miscelazione: permette di miscelare scarti ad elevato tenore di umidità e scarti a basso tenore di umidità equilibrando il rapporto carbonio/azoto, la struttura e il contenuto di umidità a livelli ottimali per il processo di degradazione
2. Biossidazione: la Biossidazione rappresenta la fase attiva del processo di compostaggio in cui i microrganismi operano la degradazione della sostanza organica inducendo un intenso abbattimento della fermentescibilità del materiale e un innalzamento della temperatura. Durante la biossidazione i microrganismi hanno un'elevata richiesta di ossigeno che diminuisce via via che la degradazione della sostanza organica ha luogo. In base alla tipologia di rifiuto sottoposto a trattamento la richiesta di ossigeno può risultare particolarmente elevata e richiedere l'intervento di tecnologie impiantistiche che soddisfino questa maggior richiesta: nel caso delle matrici ad alto tenore di fermentescibilità si prevedono sistemi di rivoltamento della massa e/o di aerazione forzata della biomassa. La durata della fase di biossidazione dipende dalle tecnologie utilizzate negli impianti
3. Maturazione: la maturazione è lo stadio finale del processo di compostaggio. Durante questa fase il materiale staziona in cumuli per un periodo sufficiente alla completa decomposizione delle molecole più complesse. Durante questa fase si formano le sostanze umiche che rendono il compost molto simile, anche nell'aspetto, ad un terriccio
4. Trattamenti intermedi e/o raffinazione del prodotto: sono costituiti da tutti i trattamenti aggiuntivi impiegati per condizionare la biomassa semi lavorata e/o il prodotto finale prima di trasportarlo all'esterno dell'impianto e destinarlo all'utilizzo. L'obiettivo specifico è di uniformarne la granulometria ed allontanarne i corpi indesiderati eventualmente sfuggiti ai pre - trattamenti e di renderlo commercializzabile attraverso operazioni di insacchettamento, etichettatura etc. che ne garantiscano qualità e requisiti costanti nel tempo

Di seguito si riporta uno schema generale del processo che può essere diversificato in funzione delle tecnologie impiantistiche adottate.

Figura 12.2-1. Schema generale di processo



Gli impianti di compostaggio sono normalmente corredati di presidi ambientali che consentono di limitare gli impatti ambientali; le principali opere di presidio ambientale riguardano:

- il contenimento e l'abbattimento di odori sgradevoli
- la raccolta delle acque di processo

Il contenimento degli odori nel processo di compostaggio è una fase molto delicata soprattutto in relazione all'inserimento urbanistico dello stabilimento. Di norma negli impianti di compostaggio è previsto il contenimento delle arie esauste derivanti dalle fasi di processo più impattanti dal punto di vista olfattivo attraverso la chiusura delle aree impiantistiche a queste dedicate e il trattamento dell'aria contenuta prima della sua emissione in atmosfera. L'abbattimento delle sostanze odorigene può avvenire attraverso vari metodi: sistemi chimici basati sull'ossidazione, assorbimento o adsorbimento con carboni attivi, sistemi fisici come la filtrazione, il mascheramento o il raffreddamento e la condensazione. Il sistema più utilizzato negli impianti di compostaggio è la biofiltrazione. Il biofiltro è costituito da uno strato di circa un metro di materiale biologico filtrante: compost, torbe, cortecce e miscele di questi materiali. La flora microbica in esso presente attiva i processi di ossidazione che permettono la depurazione delle arie; lo strato di materiale deve essere mantenuto in condizioni adeguate di porosità e umidità e le dimensioni del biofiltro devono essere tali da permettere all'aria un tempo di contatto sufficiente per la depurazione.

La produzione di percolati riguarda le fasi in cui le matrici sono ancora umide e/o le situazioni in cui i cumuli di materiale non stabilizzato sono sottoposti ad acque meteoriche; al fine di convogliare le acque di processo verso sistemi di trattamento, si provvede all'impermeabilizzazione delle superfici dedicate alle fasi critiche del processo e alla realizzazione di un sistema di raccolta delle acque che saranno depurate.

Le scelte progettuali e tecnologiche relative a questi aspetti dipendono dalla tipologia dei rifiuti trattati nell'impianto e dal contesto urbanistico, sociale e ambientale in cui esso è inserito.

12.2.3 Bilanci di massa degli impianti

Durante il processo di compostaggio si ha una riduzione del peso del rifiuto in ingresso dovuta all'allontanamento degli scarti non compostabili e alle perdite di processo rappresentate dall'ossidazione e dall'evaporazione: mediamente il quantitativo di compost di qualità che viene prodotto dagli impianti di compostaggio varia tra il 20 e il 30% della biomassa in ingresso.

La percentuale di prodotto in uscita da un impianto può variare in funzione di:

- scelte tecnologiche
- caratteristiche dei rifiuti
- scelte organizzative

Tabella 12.2.1 Percentuali medie di riduzione in peso nel processo di compostaggio

Fase di processo	% riduzione in peso	Descrizione della perdita in peso
Pretrattamenti (vagliatura, deferrizzazione)	8-10%	Scarti non compostabili destinati a recupero o smaltimento
Bioossidazione	35-55%	Perdite di processo
Eventuale vagliatura intermedia	8 - 10%	Scarti parzialmente riciccolati nel processo
Maturazione	10 -20%	Perdite di processo
Raffinazione	3 -8%	Scarti legnosi re-immessi nel processo come strutturante

12.2.4 Tecnologie di trattamento della frazione organica da RD

Le tecnologie di trattamento della frazione organica da RD si distinguono in:

- sistemi per la bioossidazione all'aperto: che prevedono la stabilizzazione dei materiali in cumuli collocati all'aperto: il rifiuto in uscita dalla fase dei pretrattamenti è disposto in cumuli di varie dimensioni che possono essere statici o rivoltati. Il rivoltamento, che può avvenire con semplici pale meccaniche o con mezzi più avanzati, consente l'aerazione della massa conferendo il giusto apporto di ossigeno ai microrganismi e regolando la temperatura di processo. Attraverso l'aerazione si evita la creazione di percorsi preferenziali dell'aria e quindi la nascita di zone di anaerobiosi. La frequenza dei rivoltamenti dipende dal contenuto di umidità, dal tasso di decomposizione e dalla porosità del substrato. Questo genere di sistema, molto semplice e poco costoso è idoneo per matrici a bassa fermentescibilità il cui impatto odorifero è ridotto
- sistemi per la bioossidazione in ambiente confinato: tra questi si ricordano:
 - Bacini: strutture in cemento armato di varie dimensioni e forme all'interno dei quali, il materiale organico staziona in cumuli (bacino a ciclo discontinuo) o subisce un rivoltamento mediante macchine traslatrici o coclee rivoltatrici montate su carroponete (bacino a ciclo continuo)
 - Corsie: strutture di cemento armato delimitate da pareti in muratura poste in batteria di lunghezza variabile; le corsie possono essere a ciclo discontinuo o continuo; in questo ultimo caso le masse sono rivoltate e trasferite lungo la corsia da una macchina rivoltatrice che procede lungo lo sviluppo delle corsie. Ad ogni passaggio della macchina il materiale viene trasferito lungo la corsia e in tal modo la miscela, introdotta dalla zona di alimentazione, giunge all'estremità opposta (zona di scarico) avendo subito la prima stabilizzazione
 - Bioreattori: strutture metalliche o in cemento di forma cilindrica o a sezione rettangolare o ottagonale poste in posizione orizzontale e verticale, di misure variabili, rotanti per mezzo di motori elettrici. Il materiale, inserito nei reattori da un'estremità, viene frantumato amalgamato e ossigenato per un tempo variabile. All'uscita dal bioreattore, normalmente il materiale deve terminare la fase di stabilizzazione attraverso un periodo di bioossidazione in cumuli
 - Biocelle: sono reattori in cemento armato a tenuta stagna di forma rettangolare di varie dimensioni. Il materiale viene caricato al loro interno mediante pala meccanica e vi permane per un tempo variabile, durante il quale viene sottoposto ad aerazione forzata e umidificazione. L'aria viene insufflata all'interno delle biocelle attraverso piastre forate poste sul pavimento della cella
 - Biotunnel: moduli in muratura o metallo affiancati in batteria a ciclo continuo o discontinuo. Il materiale caricato in testa al biotunnel staziona (biotunnel statici) o trasla mediante sistemi di

avanzamento fino all'estremità del reattore (biotunnel dinamici) in tempi definiti. I biotunnel prevedono sistemi di aerazione della biomassa

- Biocontainers: strutture metalliche di forma rettangolare di varie dimensioni statiche o dinamiche, in cui il materiale rimane per un tempo variabile in funzione della possibilità di movimentazione al suo interno (biocontainers dinamici). I biocontainers prevedono sistemi di aerazione della biomassa

La stabilizzazione in ambiente confinato è più idonea a matrici a più elevata putrescibilità e consente il controllo anche informatizzato dei parametri di processo.

12.2.5 Ruolo digestione anaerobica

La digestione anaerobica è un processo di degradazione della sostanza organica in condizioni di assenza di ossigeno, finalizzato alla produzione di biogas destinato al recupero energetico.

Il processo, che si svolge in reattori chiusi produce tre flussi in uscita:

- biogas costituito per il 50-60% da metano, utilizzabile a scopo energetico con PCI da 4.500 a 6.500 kcal/Nmc
- digestato costituito dalla frazione organica semi stabilizzata
- liquido di scarto della digestione anaerobica da inviare a trattamento

I fattori che influenzano il processo sono sostanzialmente gli stessi elencati per la stabilizzazione aerobica.

Fasi di processo:

- a) Pretrattamenti: I pretrattamenti della digestione anaerobica sono normalmente più spinti di quelli che si prevedono negli impianti di compostaggio in quanto i digestori sono sistemi dalle tecnologie delicate e che meno sopportano disomogeneità o impurezze: i pretrattamenti comprendono tutte le operazioni finalizzate a condizionare la biomassa di partenza per renderla idonea alla digestione regolandone la temperatura, il contenuto di umidità, l'uniformità. Le principali operazioni di pretrattamento sono:
 - *Deferrizzazione* per l'allontanamento dei metalli
 - *Vagliatura* permette di allontanare sostanze non compostabili e di raggiungere una pezzatura omogenea della biomassa
 - *Lacerazione dei sacchi e triturazione* riduce la pezzatura del materiale in ingresso
 - *Miscelazione o idropolpatura*
 - *Riscaldamento* della miscela o dell'acqua di diluizione
 - *Eventuale pressatura/spremitura* della sostanza organica che separa il liquido presente nella sostanza organica dalla parte solida disidratata
- b) Digestione Il processo di digestione anaerobica può essere distinto, in base a:
 - *la concentrazione di solidi della biomassa di partenza in:*
 - i. digestione a umido $[ST] < 10\%$
 - ii. digestione a semi secco $10\% < [ST] < 20\%$
 - iii. digestione a secco $20\% < [ST] < 40\%$
 - *numero delle fasi di digestione:*
 - iv. monofase
 - v. separazione della fase idrolitico fermentativa dalla fase metanigena
 - *temperatura di processo:*
 - vi. mesofila (35 C°)
 - vii. termofila (55C°)
 - *tipologia di processo:*
 - viii. in continuo
 - ix. in reattore
- c) Post trattamenti:

- trattamenti del biogas finalizzati a renderlo idoneo alla produzione di energia elettrica. Il biogas viene sottoposto a trattamento di deumidificazione (con gruppo frigorifero), desolforazione (con scrubber, carbone attivo o adsorbenti) e rimozione della CO₂ (con adsorbimento o membrana)
- trattamenti del digestato finalizzati a portare il contenuto di umidità a livelli inferiori al 45%. In base alla tipologia di digestione i trattamenti possono essere effettuati mediante centrifuga o nastro pressa (digestione a umido), pressa a vite (digestione a secco). Il liquido di scarto dalla disidratazione che non viene ricircolato nella fase di miscelazione, deve essere sottoposto a trattamento in appositi impianti di depurazione

Negli ultimi anni ricerca e industria si sono orientate nella sperimentazione e applicazione di sistemi integrati di digestione anaerobica e compostaggio delle frazioni organiche compostabili.

La digestione anaerobica applicata ai rifiuti organici da raccolta differenziata consente di sfruttare il potere calorifico della sostanza organica prima di avviarla a compostaggio, riducendo i volumi da trattare nella fase successiva di compostaggio e contenendo le emissioni odorogene della prima fase di degradazione. Il processo di digestione anaerobica richiede particolare attenzione nella qualità dei conferimenti dei rifiuti e nella preparazione delle miscele di partenza. La digestione anaerobica è una scelta che comporta costi di investimento più elevati del compostaggio e la necessità di verificare la sostenibilità economica e ambientale relativa in particolare alla gestione delle acque di processo.

Digestione anaerobica

Come indicato dalla direttiva COM (2008) 811 DEFINITIVO, "LIBRO VERDE GESTIONE RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI NELL'UE" le strade per il trattamento di questo tipo di rifiuto sono il compostaggio e la digestione. Il vantaggio della digestione è la produzione di biogas e l'utilizzo del digestato per la produzione di compost di qualità, con notevole riduzione della massa purchè associato ad un refluo (codigestione).

L'utilizzazione del biogas prodotto dalla digestione, permette la generazione di energia verde (elettrica, termica) senza l'aumento dei gas climalteranti come CO₂, S (zolfo) e altre sostanze, mentre le polveri sottili prodotte, non sono cancerogene come quelle prodotte dalla combustione dei combustibili fossili.

Biogas da digestori anaerobici

La digestione anaerobica è un processo di conversione di tipo biochimico che avviene in assenza di ossigeno, consiste nella demolizione, ad opera di micro-organismi, di sostanze organiche complesse (lipidi, protidi, glucidi) contenute nei vegetali e nei sottoprodotti di origine animale, che produce biogas costituito abitualmente per il 50÷70% circa da metano e per la restante parte da CO₂ ed altri componenti.

Il biogas così prodotto viene trattato, accumulato e può essere utilizzato come combustibile per alimentare caldaie a gas accoppiate a turbine per la produzione di energia elettrica o in centrali a ciclo combinato o motori a combustione interna. I sottoprodotti di tale processo biochimico, sono in genere ottimi fertilizzanti, residui impiegabili come ammendante organico in agricoltura. Parte dell'azoto che sarebbe potuto andare perduto sotto forma di ammoniaca è in tal modo reso in una forma fissata e quindi direttamente utilizzabile dalle piante. Per il digestato è comunque consigliabile avviare a compostaggio il residuo solido (digestato).

La Raccolta Differenziata e la DIGESTIONE

La raccolta differenziata, finalizzata a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, svolge un ruolo primario nel sistema della gestione integrata dei rifiuti in quanto consente, da un lato, di ridurre il flusso dei rifiuti da avviare allo smaltimento e, dall'altro, di condizionare in maniera positiva l'intero sistema di gestione. Un ruolo di particolare importanza è ricoperto dalla raccolta differenziata delle frazioni organiche dei rifiuti solidi urbani che risultano adatti al trattamento di digestione per la produzione di biogas. Una opportunità ulteriore si ottiene intercettando parte dei rifiuti organici alla fonte della loro produzione e indirizzandoli direttamente agli impianti di digestione. Questo è possibile per le masse vegetali, costituito dagli scarti dei grandi mercati agricoli e della grandi distribuzione e da quest'ultima possono essere ritirati e recuperati anche gli scarti dei prodotti alimentare scaduti. Per una gestione sostenibile del processo, è necessario utilizzare dei reflui da miscelare alla frazione organica da rifiuti urbani, preferibilmente costituiti da effluenti zootecnici.

La Codigestione

La codigestione di effluenti zootecnici con altri scarti organici al fine di aumentare la produzione di biogas è pratica standard in Europa ormai da diversi anni. L'interesse verso la codigestione è costituito principalmente dall'opportunità di produrre, e quindi vendere, una maggior quantità di elettricità; non di meno la possibilità di smaltire, ad esempio, produzioni agricole avariate o in esubero rappresenta un vantaggio e un interesse. Il principio della codigestione si adatta anche al trattamento anaerobico della FORSU; infatti, la combinazione di biomasse eterogenee permette di ottenere una matrice da digerire che risponda meglio alle caratteristiche chimico-fisiche desiderate. Ad esempio, una corretta ed attenta miscelazione di matrici differenti può aiutare a risolvere problemi relativi al PH o alle fonti azotate (carenze o eccessi). La miscelazione di diversi prodotti consente di compensare le fluttuazioni di massa stagionali dei rifiuti, di evitare sovraccarichi o al contrario carichi inferiori alla capacità stessa del digestore e di mantenere quindi più stabile e costante il processo di produzione del biogas.

“La digestione anaerobica, processo di conversione di tipo biochimico, avviene in assenza di ossigeno e consiste nella demolizione, ad opera di micro-organismi, di sostanze organiche complesse (lipidi, protidi, glucidi) contenute nei vegetali e nei sottoprodotti di origine animale, che produce un gas (biogas) costituito per il 50÷70% da metano e per la restante parte soprattutto da CO₂ ed avente un potere calorifico medio dell'ordine di 23.000 kJ/Nm³. Il biogas così prodotto viene raccolto, essiccato, compresso ed immagazzinato e può essere utilizzato come combustibile per alimentare caldaie a gas per produrre calore o motori a combustione interna (adattati allo scopo a partire da motori navali a basso numero di giri) per produrre energia elettrica.

Al termine del processo di fermentazione nell'effluente si conservano integri i principali elementi nutritivi (azoto, fosforo, potassio), già presenti nella materia prima, favorendo così la mineralizzazione dell'azoto organico; l'effluente risulta in tal modo un ottimo fertilizzante.

Gli impianti a digestione anaerobica possono essere alimentati mediante residui ad alto contenuto di umidità, quali le deiezioni animali, i reflui civili, i rifiuti alimentari e la frazione organica dei rifiuti solidi urbani.

Tuttavia, anche in discariche opportunamente attrezzate per la raccolta del biogas sviluppato, solo il 40% circa del gas generato può essere raccolto, mentre la rimanente parte viene dispersa in atmosfera: poiché il metano, di cui è in gran parte costituito il biogas, è un gas serra con un effetto circa venti volte superiore a quello della CO₂, le emissioni in atmosfera di biogas non sono desiderabili; quando invece la decomposizione dei rifiuti organici è ottenuta mediante digestione anaerobica nei digestori (chiusi) degli appositi impianti, quasi tutto il gas prodotto viene raccolto ed usato come combustibile.”

Fonte: La Digestione Anaerobica - Ministero dell' Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare

12.3 Elementi progettuali e organizzativi

Gli elementi di partenza per una corretta progettazione degli impianti di compostaggio di qualità sono costituiti da:

- analisi sulle caratteristiche quantitative e qualitative dei rifiuti da trattare e del tipo di prodotto che ne deriva
- analisi del contesto urbanistico e sociale in cui l'impianto deve essere inserito (distanza dai centri abitati e tipologia degli insediamenti)

Sulla base dei suddetti input è possibile procedere a:

- scelta del sistema di compostaggio (chiuso o aperto)
- definizione e dimensionamento delle tecnologie impiantistiche a corredo (basso – elevato livello di automazione e controllo)
- scelta e dimensionamento dei presidi ambientali

Il passaggio successivo, conseguenza degli input e delle scelte effettuate è rappresentato dalla definizione

- dei tempi di processo
- dei bilanci di massa che determinano caratteristiche e quantità dei flussi in uscita e individuazione delle destinazioni
- degli spazi di ricezione e stoccaggio in funzione dei tempi di processo, della stagionalità della produzione del rifiuto e della stagionalità della richiesta del prodotto. Gli spazi dedicati agli stoccaggi devono tenere in considerazione del verificarsi di eventi straordinari che richiedano lo stazionamento dei materiali per tempi più lunghi di quelli definiti

- delle possibili destinazioni del prodotto e delle relative caratteristiche qualitative

Gli elementi organizzativi in un impianto di compostaggio rivestono la stessa importanza degli elementi progettuali; nella gestione di un impianto di compostaggio è utile identificare le aree destinate alle diverse fasi del processo e definire procedure operative finalizzate al controllo degli input e degli output delle diverse fasi di processo ed in particolare: delle matrici in ingresso agli impianti, dei parametri di processo e del prodotto in uscita.

Dal punto di vista organizzativo i produttori di ammendanti compostati devono uniformarsi alle norme del D. Lgs. 75/2010 per quanto concerne la tracciabilità. Il D. Lgs. 75/2010, impone ai produttori di fertilizzanti l'iscrizione dei propri prodotti presso un apposito registro istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari; l'iscrizione al Registro, che contiene anche una sezione dedicata ai prodotti consentiti in agricoltura biologica, deve avvenire prima dell'immissione sul mercato del fertilizzante e *"A partire dall'anno 2009, entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun fabbricante presente sul "Registro dei fabbricanti di fertilizzanti" dovrà comunicare l'intenzione di proseguire la propria attività e inoltrare l'elenco dei fertilizzanti di cui intende confermare la presenza sul "Registro dei fertilizzanti" nel corso dei 12 mesi successivi"*. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione Generale per la Qualità dei Prodotti Agroalimentari - Divisione QPA VIII - settore fitosanitario e dei fertilizzanti, provvede alla pubblicazione del "Registro dei fabbricanti di fertilizzanti" e del "Registro dei fertilizzanti". Tale pubblicazione costituisce valida certificazione.

L'art. 8, comma 2 del D. Lgs. 75/2010 stabilisce inoltre che i fabbricanti di fertilizzanti, al fine di garantire la tracciabilità dei concimi CE e degli altri fertilizzanti, conservino le registrazioni sull'origine dei concimi. Le modalità di tenuta del sistema di registrazione al fine di garantire la tracciabilità dei fertilizzanti in conformità dell'art. 8, comma 2 del D. Lgs. 75/2010 sono indicate nella circolare esplicativa del Mi.P.AAF. del 25/02/2008. Sulla base dell'allegato 2 alla suddetta circolare *"Ogni fabbricante di fertilizzanti è soggetto all'obbligo di tenere presso il proprio sito di produzione e/o confezionamento un sistema di registrazioni al fine di garantire la tracciabilità dei fertilizzanti prodotti, ovvero la possibilità di risalire alle materie prime impiegate nel processo di lavorazione."*

La circolare inoltre specifica che:

- il sistema di registrazione della tracciabilità possiede caratteristiche di flessibilità ed adattabilità ai vari sistemi di tenuta contabile delle aziende
- non è obbligatoria la tenuta di uno specifico registro e la relativa vidimazione preventiva da parte dell'Ispettorato
- la tracciabilità è garantita da una serie di informazioni obbligatorie a carico degli operatori che possono essere registrate su sistema informatico o su supporto cartaceo

Nella circolare vengono inoltre definiti i requisiti minimi del sistema di registrazione ai fini della tracciabilità; tali requisiti riguardano oltre ad aspetti generali e amministrativi, indicazioni relative alle materie prime e alle lavorazioni. Dal punto di vista organizzativo sistema deve essere attuato tenendo in considerazione la peculiarità del processo di produzione dell'ammendante compostato: le disposizioni normative in materia di fertilizzanti devono essere integrate con le norme ambientali di riferimento per l'igiene urbana.

12.4 Aspetti economici

Gli oneri di realizzazione e gestione degli impianti di compostaggio variano in base alla tecnologia scelta.

Per la stima dei costi totali del compostaggio si fa riferimento ai prezzi di accesso agli impianti presenti ed operanti sul territorio laziale. Sulla base delle ricognizioni effettuate, le tariffe di ingresso agli impianti di compostaggio variano in funzione della tipologia dei rifiuti trattati. Essi sono possono mediamente pari a quanto indicato nella seguente.

Tabella 12.4.1 Costi totali di accesso agli impianti di compostaggio

Rifiuti trattati	€/ton
Forsu	60,00-80,00
Verde	25,00 – 35,00
Fanghi	90,00

Si ipotizza che tali valori annui rappresentino l'insieme degli ammortamenti, degli accantonamenti e dei costi di

gestione annui dei sopra citati impianti.

12.5 Strategie di valorizzazione del compost di qualità

Sulla base di quanto definito, nell'ottica di uno sviluppo importante della produzione di compost di qualità (da Raccolta Differenziata) occorre definire un percorso che porti alla valorizzazione del prodotto come ammendante. L'importanza di una pianificazione del settore risiede nella necessità di rispondere da subito ai quesiti che possono portare alla difficile realizzazione di strategie. Tale percorso procede attraverso:

- azioni per lo sviluppo della raccolta
- azioni per lo sviluppo del processo
- azioni per lo sviluppo del mercato

12.5.1 Azioni per lo sviluppo della raccolta

Il compost di qualità è il risultato di un processo produttivo che inizia dalla raccolta differenziata e finisce con la somministrazione all'utilizzatore. Il percorso che porta alla valorizzazione del prodotto deve sostenere l'avvio e l'implementazione di un sistema che punti all'ottimizzazione di tutti gli anelli della filiera: la raccolta differenziata di frazioni compostabili di buona qualità; il compostaggio in impianti tecnologicamente adeguati e organizzati; la produzione di un prodotto di qualità; l'utilizzo secondo criteri e modalità definite. Al fine di raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata è importante l'avvio e lo sviluppo dell'intercettazione delle frazioni organiche del rifiuto solido urbano; tali frazioni rappresentano circa il 30% del totale del rifiuto prodotto e sono destinate al recupero mediante compostaggio. Lo sviluppo della raccolta differenziata delle frazioni compostabili rappresenta il primo passo verso la pianificazione della filiera del compostaggio e la corretta gestione dei rifiuti urbani in generale. È importante d'altro canto sviluppare sistemi di raccolta che garantiscano l'intercettazione di frazioni organiche di buona qualità; l'analisi bibliografica insegna come la qualità del rifiuto che arriva agli impianti di compostaggio dipende anche dalle modalità di raccolta attivate sul territorio e come lo sviluppo di sistemi domiciliari di raccolta consente l'ottenimento di migliori risultati qualitativi; la raccolta stradale della frazione organica dei rifiuti solidi urbani rappresenta una possibilità laddove per motivi tecnici, economici o sociali la raccolta porta a porta non sia applicabile. Una seconda variabile nel miglioramento delle performance della raccolta differenziata è rappresentata dal livello di comunicazione verso l'utenza; il coinvolgimento dell'utenza avviene tramite iniziative di comunicazione, ma anche attraverso sistemi di incentivazione al comportamento corretto. La Regione, al fine del raggiungimento degli obiettivi di riduzione, concorre alla sostituzione dei contenitori monouso disponendo che tutte le aziende municipalizzate dei comuni del Lazio potenzino sul proprio territorio la presenza di appositi contenitori per la raccolta differenziata. A tal fine la Regione istituisce, nell'ambito delle disponibilità economiche, appositi bandi per l'incentivazione alla sostituzione.

In sintesi le azioni per lo sviluppo dei sistemi di raccolta comprendono:

- il sostegno allo sviluppo dei sistemi di raccolta differenziata delle frazioni compostabili;
- il sostegno a campagne informative rivolte ai produttori di rifiuti organici.

12.5.2 Azioni per lo sviluppo di processi produttivi orientati alla produzione di ammendanti

Il compostaggio rappresenta il cuore della filiera produttiva orientata all'ottenimento di un prodotto conforme alla normativa che risponda alle aspettative degli utilizzatori. Gli impianti di compostaggio dedicati al trattamento della frazione organica da raccolta differenziata e destinati alla produzione di fertilizzanti devono garantire la qualità dei prodotti destinati all'utilizzo e alla commercializzazione attraverso l'uso di BAT e l'implementazione di procedure di gestione orientate al controllo del processo e al miglioramento del prodotto. In questa direzione dovranno svilupparsi le strategie per la definizione di filiere produttive di buona qualità.

Le azioni per lo sviluppo del processo prevedono:

- indicazione di linee guida per la realizzazione e la gestione di impianti di compostaggio di qualità
- l'adeguamento dei sistemi impiantistici in uso e la realizzazione di impianti tecnologicamente avanzati
- lo sviluppo di sistemi di certificazione di processo e/o di prodotto

12.5.3 Azioni per lo sviluppo del mercato

L'output del processo di compostaggio di qualità è rappresentato da un prodotto regolarmente definito dalla normativa sui fertilizzanti; le esperienze pregresse nazionali insegnano come la definizione del mercato di questo prodotto sia fondamentale per lo sviluppo dell'intero sistema; in assenza di uno sbocco commerciale la filiera produttiva rischia di non sostenere gli oneri economici dovuti alla raccolta differenziata, la produzione e il miglioramento della qualità del prodotto. Lo sviluppo del mercato del compost di qualità avviene attraverso la preparazione di condizioni favorevoli alla vendita del prodotto e l'attuazione di iniziative necessarie alla sua affermazione; in particolare la Regione provvede alla promozione di azioni finalizzate allo sviluppo del mercato, tra le quali:

- la definizione dei possibili ambiti di utilizzo degli ammendanti compostati di qualità (agricoltura di pieno campo, florovivaismo, hobbistica, industria fertilizzanti, ripristini ambientali, verde ornamentale) e delle caratteristiche agronomiche correlate
- campagne informative/formative rivolte agli utilizzatori e ai tecnici del settore per la promozione dell'utilizzo degli ammendanti compostati
- la definizione del costo di utilizzo degli ammendanti compostati (eventuali oneri di trasporto, oneri per l'acquisto o la locazione di macchine agricole idonee alla distribuzione)
- promozione di accordi produttori/utilizzatori per l'utilizzo del prodotto

Tali azioni si integrano con quanto definito dalla L. R. n. 27 del 09/07/1198 , art. 22 comma 4 in relazione allo sviluppo da parte degli Enti Locali dell'utilizzo degli ammendanti organici nel verde urbano, al fine di:

a) soddisfare il fabbisogno di ammendanti organici per giardini ed aree verdi pubblici con una quota pari almeno all'ottanta per cento di compost di qualità ricavato da frazione umida derivante da raccolta separata di rifiuti;

Al fine di attuare quanto sopra la Regione promuove accordi di programma tra i soggetti rappresentanti produttori, utilizzatori e soggetti interessati allo sviluppo dell'impiego del compost di qualità; particolare ruolo rivestono le istituzioni rappresentanti il mondo agricolo e ambientale nella ricerca delle condizioni per un reale recupero delle frazioni organiche derivanti da raccolta differenziata.

13 Impianti di selezione, biostabilizzazione e produzione CDR

Gli impianti di trattamento meccanico biologico rappresentano una fase di trattamento intermedio dei rifiuti urbani e speciali indifferenziati residui dalla raccolta differenziata. I TMB permettono il recupero energetico di una frazione ottenuta tramite diversi trattamenti che possono limitarsi alla semplice triturazione e separazione della frazione fine, o arrivare a trattamenti più spinti di separazione dell'umido e preparazione di CDR. La scelta dei trattamenti dipende dalle diverse alternative di uso (forni dedicati, coincenerimento, cocombustione etc.) e dal tipo di combustore utilizzato.

Le tecnologie di selezione e di preparazione del CDR si sono consolidate negli ultimi anni e si può ritenere che, entro i tempi normali di ammortamento degli apparati elettromeccanici, si possa avere un impiego generalizzato delle migliori tecnologie applicabili.

13.1 BAT tecniche

Gli impianti di trattamento meccanico biologico sono individuati dalla Direttiva IPPC nell'ambito delle operazioni di trattamento di rifiuti non pericolosi. Per i TMB l'adozione delle Migliori Tecniche Disponibili, note con l'acronimo inglese BAT (Best Available Techniques), riguarda soprattutto il miglioramento dell'efficienza ambientale e del rendimento economico.

Nel presente paragrafo vengono analizzate le BAT in riferimento al Decreto Ministeriale del 29/01/2007 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Supplemento Ordinario n° 130 del 07/06/2007.

Per la parte relativa ai TMB si farà riferimento all'allegato del Decreto contenente le linee guida per l'individuazione delle BAT per gli impianti di selezione, produzione di CDR e al documento Bref (Best Available Techniques Reference Documents) che analizza gli impianti di trattamento meccanico biologico finalizzati alla produzione di combustibile derivato dai rifiuti.

I criteri generali su cui si basa la scelta delle BAT sono due:

1. la ricerca del massimo rendimento degli impianti in riferimento all'uso dell'energia e alla qualità di materiali recuperati ai fini del riciclo
2. la ricerca delle minime emissioni con particolare riguardo alla produzione di rifiuti

Per ogni tipologia di impianto vengono individuati degli indici che sintetizzano la capacità degli impianti a realizzare i criteri generali citati che regolano la scelta delle BAT. Per gli impianti di trattamento meccanico biologico i principali indici da considerare sono:

1. bilancio di materia: è la definizione della quantità dei vari flussi di materiali in ingresso ed uscita dall'impianto. Tale bilancio è fondamentale per:
 - dimensionare correttamente le sezioni dell'impianto
 - individuare una corretta logistica dei rifiuti in ingresso e dei materiali in uscita
 - valutare correttamente i rendimenti del processo e la produzione di scarti non recuperabili
 - predisporre un bilancio economico complessivo
2. rendimento di separazione: è un indice dell'efficienza dell'impianto nella separazione di una particolare frazione di materiale
3. rendimento di recupero: è un indice delle prestazioni dell'impianto in termini di recupero globale di materia
4. aspetti tecnici e tecnologici: in funzione della destinazione finale del combustibile derivato dai rifiuti possono cambiare i requisiti e la qualità richiesta al CDR e di conseguenza le tecnologie da utilizzare
5. aspetti ambientali: all'interno degli aspetti ambientali esistono diversi sottoindici da tenere in considerazione quali, per esempio, l'impatto ambientale, legato principalmente all'energia spesa per la produzione, le emissioni verso l'ambiente e i luoghi di lavoro e la produzione di rifiuti solidi

Scelta delle BAT

La scelta delle BAT è legata principalmente al miglioramento dell'efficienza ambientale ed economica. Nella determinazione delle BAT per gli impianti di trattamento meccanico biologico devono essere considerati alcuni aspetti quali:

- *le caratteristiche di composizione dei rifiuti* che permettono di ridurre il rischio di incidenti o di mal funzionamenti. Per avere queste informazioni è indispensabile individuare il produttore del rifiuto e, soprattutto, eseguire analisi merceologiche per determinare i componenti primari dei rifiuti
- *la ricezione dei rifiuti e procedure di accettazione dei rifiuti* fondamentali per impedire l'ingresso di rifiuti non idonei al trattamento che possono condurre a situazioni impreviste e ad emissioni incontrollate. La ricezione del rifiuto in ingresso deve avvenire in un'area coperta e con un buon sistema di drenaggio per evitare la fuoriuscita di materiale dall'area di stoccaggio. Sui rifiuti devono essere eseguiti i controlli visivi e alcuni campionamenti da analizzare in appositi laboratori dotati di metodi di controllo della qualità
- *metodi di gestione ambientale* che assicurano il continuo miglioramento delle performance ambientali o, se l'impianto possiede già una buona qualità, permette di mantenere il livello presente. Gli impianti devono essere gestiti secondo criteri di qualità ambientale definendo una politica ambientale in grado di garantire la minimizzazione degli impatti, il principio della prevenzione dell'inquinamento ambientale e l'ottemperanza alla normativa ambientale vigente

La scelta delle migliori tecnologie da impiegare negli impianti di trattamento biologico dei rifiuti deve dipendere dalla destinazione finale dei flussi di materiali e degli scarti in uscita. Tale destinazione finale deve essere definita e deve assicurare l'effettivo recupero e smaltimento dei materiali prodotti. Nei processi realizzati dagli impianti si ha l'obbligo di garantire i livelli di qualità del materiale come richiesto dalle filiere di recupero a valle del trattamento e di realizzarli con il minimo impatto complessivo.

Si deve cercare di semplificare gli schemi di processo per ottenere un aumento di affidabilità complessiva e una maggiore costanza della produzione e, di conseguenza, della qualità del prodotto. Il trattamento meccanico biologico può essere eseguito con diverse tecnologie che devono essere scelte tenendo conto di tutti i fattori legati alla specificità locale.

Tutte le macchine componenti l'impianto devono essere impiegate per una precisa funzione chiaramente espressa nelle specifiche di fornitura e le prestazioni delle singole macchine vanno definite in relazione alla qualità del materiale in ingresso e alla capacità di trattamento delle singole apparecchiature.

13.2 Elementi quantitativi ed organizzativi

Le tecniche che possono essere utilizzate negli impianti di TMB sono molteplici, di seguito vengono descritte brevemente solo le migliori che dovrebbero essere utilizzate nella realizzazione e gestione degli impianti di selezione e produzione di combustibile da rifiuti con lo scopo di ridurre l'impatto ambientale.

Elementi progettuali di tipo quantitativo

I rifiuti in ingresso al processo di produzione possono essere sia rifiuti urbani indifferenziati sia rifiuti non pericolosi di origine industriale. A seconda dell'origine varia la composizione e il grado di omogeneità dei flussi e, di conseguenza, la complessità del processo di trattamento.

La preparazione finale varia anche in funzione della distanza e del tipo di impianto di destinazione; se questo è lontano dallo stabilimento di produzione, la compattazione in balle o la pellettizzazione è preferibile per diminuire i costi di trasporto. Il CDR può essere preparato in forma di fluff o addensato in pellets, cubi e mattoncini. Il PCI (Potere Calorifico Inferiore), a seconda della preparazione varia da 10 a 30 MJ/kg.

Il controllo della qualità del prodotto è definito dalla norma UNI 9903-1:2004 fino al permanere del regime transitorio previsto all'art.39 del D.Lgs. 205/2010, trascorso il quale la norma tecnica di riferimento sarà la UNI CEN/TS 15359:2006. Ad ogni modo, entrambe specificano i parametri da monitorare per le principali caratteristiche chimico-fisiche, tra cui:

- PCI
- contenuto di ceneri
- umidità
- materie volatili

- composizione chimica (in particolare C, H, O, S, Al, K, Na, P, Cl, F, altri metalli)
- contenuto di inquinanti (metalli pesanti, quali Cromo VI, Piombo, Cadmio, Mercurio, Tallio, PCB, Zolfo, etc.)

È possibile distinguere due tipologie di trattamento meccanico biologico che, a partire da rifiuti contenenti una frazione biodegradabile, producono CDR in uscita con caratteristiche differenti. Le due tipologie sono:

- A. Trattamento di selezione del rifiuto residuo indifferenziato per la produzione di una frazione umida biodegradabile destinata a biostabilizzazione ed una frazione secca ad alto potere calorifico.
- B. Trattamento di biostabilizzazione/bioessiccazione del rifiuto indifferenziato residuo finalizzato ad aumentare il potere calorifero rendendolo un combustibile.

Per completezza si riportano gli schemi delle due tipologie esistenti, anche se, attualmente, nella Regione Lazio sono presenti impianti rappresentati nello schema raffigurato in Figura 13.2-3.

A. Trattamento di selezione del rifiuto indifferenziato

Per gli impianti di trattamento e selezione del rifiuto residuo indifferenziato è possibile distinguere tre schemi impiantistici differenti:

a. Produzione di combustibile da rifiuti da selezione secco-umido e biostabilizzazione della frazione organica


In ingresso all'impianto si ha rifiuto indifferenziato residuo dalla raccolta differenziata. Lo scopo dell'impianto è quello di effettuare un pretrattamento del rifiuto ai fini della sua termovalorizzazione e stabilizzare la frazione organica del rifiuto residuo.

Descrizione del processo (Figura 13.2-1):

- Scarico in fossa o su pavimento a raso
- Carico dell'impianto con un carro ponte o con pala meccanica
- Prima riduzione dimensionale
- Estrazione materiali ferrosi
- Separazione del materiale fine (<20-30 mm); il materiale in uscita varia dal 70% al 75% del materiale in ingresso. Con forature del vaglio fino a 30 mm si ottiene un prodotto fine, umido, di aspetto terroso, con elevata concentrazione di inquinanti come metalli e vetro e potrebbe essere necessaria la stabilizzazione
- Trasporto all'impianto di termovalorizzazione

Il sovrallo che si ottiene ha un PCI di 10.500-11.700 kJ/kg ed una percentuale di ceneri del 15-20%. La massa di materiale inviata all'impianto di termovalorizzazione varia dal 70% al 75% della massa in ingresso.

Figura 13.2-1 Produzione di combustibile da rifiuti da selezione secco-umido e biostabilizzazione della frazione organica




b. Produzione di combustibile da rifiuti con pretrattamento

Quando lo scopo dell'impianto è quello di effettuare un pretrattamento costituito dalla separazione della parte (Figura 13.2-2):

- Scarico in fossa o su pavimento a raso

- Carico dell'impianto con un carroponte o con pala meccanica
- Prima riduzione dimensionale
- Estrazione materiali ferrosi
- Separazione del materiale fine (<20-30 mm)
- Separazione della frazione organica putrescibile tramite un vaglio (sezione di passaggio >80 mm). Con forature fino a 80 mm si ottiene un prodotto costituito in gran parte da sostanza organica con presenza di carta e plastica che deve essere stabilizzato. La frazione di sopravaglio è pulita e l'organico è presente in basse percentuali
- Invio della frazione organica putrescibile alla stabilizzazione
- Invio del sovrullo secco alla termovalorizzazione


Figura 13.2-2. Produzione di combustibile da rifiuti con pretrattamento



c. Produzione di combustibile da rifiuti rispondente alle specifiche della norma UNI 9903-1:2004

- Scarico in fossa o su pavimento a raso
- Carico dell'impianto con un carroponte o con pala meccanica
- Prima riduzione dimensionale
- Estrazione materiali ferrosi
- Separazione della frazione organica putrescibile tramite un vaglio (foratura interna minima:60 mm)
- Invio della frazione organica putrescibile alla stabilizzazione
- Separazione dei materiali a maggiore densità dai sovvalli
- Separazione dei metalli ferrosi
- Separazione dei metalli non ferrosi
- Seconda riduzione dimensionale (50*50 mm)
- A seconda della destinazione finale il CDR fluff così ottenuto può essere:
 - o addensato (densità > 300 kg/m³) per forni a griglia o a letto fluido bollente
 - o pellettizzato (densità > 600 kg/m³) per forni a griglia o a letto fluido ricircolato
 - o pressato in balle per forni a griglia alimentati con CDR fluff
- Stoccaggio e invio a destinazione

Figura 13.2-3. Produzione di combustibile da rifiuti rispondente alle specifiche della norma UNI 9903-1:2004



Dagli schemi precedenti si evince che tutti gli impianti di selezione devono essere dotati di tre zone distinte tra loro:

1. zona di ricezione e accumulo temporaneo dei rifiuti in ingresso
2. zona di trattamento meccanico biologico
3. zona di stoccaggio dei materiali trattati e di carico sui mezzi in uscita

1. Ricezione e accumulo

La ricezione e lo stoccaggio comprendono le operazioni di conferimento delle diverse tipologie rifiuto, il collocamento dello stesso all'interno del fabbricato o dell'area e il deposito in luoghi adeguati.

Il rifiuto in ingresso all'impianto è generalmente un rifiuto indifferenziato residuo dalla RD, ma possono essere consegnati all'impianto anche altri rifiuti come plastiche non clorate, pneumatici fuori uso, poliaccoppiati, gomme sintetiche con contenuto di Cl < 0,5% in massa.

Negli impianti di maggiore dimensione (>400 t/g) è necessario stoccare i rifiuti in una fossa con capacità pari a 3-4 giorni di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di progetto. La fossa dovrà avere caratteristiche dimensionali in funzione delle caratteristiche dell'impianto e di eventuali vincoli caratteristici del sito nel quale l'impianto è installato.

Poiché nell'impianto di trattamento meccanico biologico vengono conferiti rifiuti con grado di putrescibilità differenti, le aree di stoccaggio devono avere caratteristiche appropriate per ridurre al minimo l'impatto ambientale derivante dalle diverse tipologie di rifiuto.

La zona di ricezione e tutte le aree di stoccaggio di matrici ad alta putrescibilità devono essere:

- realizzate al chiuso
- dotate di pavimento in calcestruzzo impermeabilizzato
- dotate di opportuni sistemi di aspirazione e trattamento dell'aria esausta
- dotate di sistemi di raccolta degli eventuali percolati

La zona di ricezione e tutte le aree di stoccaggio di rifiuti a bassa putrescibilità devono essere:

- realizzate almeno sotto tettoia o all'aperto in cassoni chiusi
- dotata di pavimentazione realizzata in asfalto o in calcestruzzo
- dotata di sistemi di raccolta delle acque di lavaggio delle aree stesse

Si consiglia di realizzare le linee di selezione meccanica all'interno di capannoni chiusi o in aree dotate di sistemi di copertura, mentre la realizzazione di linee completamente all'aperto è sconsigliata a causa della difficoltà di

controllo delle polveri e delle emissioni odorose, manutenzione in caso di pioggia e per il rapido deterioramento dei macchinari.

Le linee di selezione realizzate al chiuso devono essere dotate di un impianto di aspirazione di polveri e odori mentre le linee sotto tettoia devono prevedere accorgimenti atti a evitare la dispersione di polveri, odori e rifiuti.

Per la minimizzazione delle polveri nelle fasi di trasporto e stoccaggio dei rifiuti devono essere presi alcuni accorgimenti:

- a) facilitare il deposito delle polveri
- b) prevedere l'aspirazione in prossimità dei punti di estrazione e nella zona di accesso, con conseguente depolverizzazione
- c) applicare una copertura al nastro trasportatore
- d) pulire regolarmente le zone di stoccaggio, i pavimenti e le vie di traffico

Tutte le superfici su cui sono posizionate le macchine di trattamento devono essere dotate di adeguata pavimentazione impermeabilizzata. Si deve, inoltre, ridurre al minimo la presenza continuativa di operatori all'interno delle aree di trattamento tramite l'ausilio di sistemi di controllo remoto degli impianti.

Nelle fasi di stoccaggio e movimentazione dei rifiuti nel caso di trattamento meccanico biologico occorre assicurare:

- a) l'utilizzo di fosse di ricezione o di serbatoi di equalizzazione
- b) il funzionamento nell'area di stoccaggio chiusa di un impianto di estrazione aria con un tasso di ricambio di 3 – 4 volumi di aria/ora
- c) la purificazione dell'aria esausta o il suo riutilizzo
- d) un basso livello di inquinamento dell'aria esausta
- e) l'impiego combinato di porte ad azione rapida e automatica che riduce al minimo i tempi di apertura
- f) la responsabilizzazione dello staff preposto alla disciplina del flusso di veicoli nell'area di ingresso al fine di realizzare la breve apertura delle porte e in modo che venga assicurata una sufficiente manutenzione delle porte stesse
- g) l'installazione di serrande d'aria che creano uno sbarramento all'aria circostante verso la porta di apertura

2. Trattamento meccanico biologico

Prima di eseguire il trattamento è necessario preparare il materiale attraverso dei pretrattamenti. Con il termine pretrattamento si intendono tutte quelle operazioni destinate alla preparazione del rifiuto per il corretto svolgimento delle successive fasi di trattamento. Negli impianti di TMB il pretrattamento è la triturazione primaria che riduce il rifiuto fino a 300 mm, una deferrizzazione primaria e la vagliatura (con vagli di luci da 40 a 60 mm).

I rifiuti vengono movimentati dall'area di stoccaggio fino al trituratore a prisacco caratterizzato da un basso numero di giri (da 30 a 60 rpm) e costituito da uno o due rotori dotati di elementi di taglio muniti di rostri che eseguono un'azione di lacerazione e rottura. Il trituratore deve essere dotato di sistemi automatici di arresto; qualora per la movimentazione venga utilizzato un nastro a velocità variabile, bisogna regolare adeguatamente la portata e controllare la lavorazione. Il trituratore lacera i sacchi pieni e tritura il materiale in essi contenuto in modo da ridurre la pezzatura del materiale più voluminoso per facilitare la selezione della frazione secca da quella umida.

Dopo il pretrattamento è presente una fase di raffinazione nella quale vengono eseguite le operazioni che consentono di separare il ferro e i materiali non ferrosi. Quindi viene eseguita una riduzione dimensionale a pezzatura massima di 100*100 mm con un trituratore secondario o raffinatoro che solitamente ha un numero di giri inferiore o uguale a 120 rpm. Il materiale triturato è costretto a passare attraverso una griglia che ha i fori della dimensione della pezzatura voluta; il materiale che non passa viene nuovamente sottoposto a taglio. L'ultima operazione è la selezione per densità eseguita con un sistema aeraulico descritto di seguito.

La parte successiva dell'impianto dipende dalle modalità di uso del combustibile prodotto e da quelle di trasporto del CDR. Le alternative sono:

- a. nel caso in cui la tipologia di forno possa alimentare e bruciare il combustibile in forma di fluff è necessario:
 - o pressare in balle il combustibile. Il metodo più semplice e poco costoso è quello di legare le balle

con reggette di plastica a distanza di 10-15 cm l'una dall'altra, ottenendo una densità di circa 0,6 t/m³

- usare una pressa stazionaria per caricare un semirimorchio da 25 tonnellate
 - caricare un semirimorchio statico walking-floor da 25 tonnellate
- b. nel caso la tipologia di forno non consenta l'utilizzo del fluff come nel letto fluido, è necessario:
- eseguire la pellettizzazione con una specifica macchina che comprime il materiale in cilindretti molto densi, in modo da raggiungere un peso specifico di 0,6 t/m³, con un consumo di energia che va da 25 a 35 kWh/t

Tecnologie adottate

Le tecnologie usate nella preparazione del CDR hanno come scopo principale la produzione di un CDR con le caratteristiche prescritte dalla norma UNI 9903-1:2004 attraverso la separazione degli inerti, delle materie plastiche, delle sostanze biodegradabili dalla massa di rifiuti per ridurre il rischio di abrasione e di blocchi o intasamenti durante il processo. Tale operazione viene effettuata attraverso l'utilizzo di varie apparecchiature, singolarmente od in sequenza tra loro.

Le principali tecnologie utilizzate negli impianti TMB sono riportate di seguito.

- a. Aspirazione aerea: permette la separazione del materiale in uscita dal trituratore secondario. Con questa tecnologia il flusso di materiale sciolto in caduta dalla testa del nastro viene sottoposto all'azione aspirante di una corrente d'aria prodotta da un ventilatore. I materiali più densi e compatti cadono nel vuoto, mentre quelli più leggeri seguono la corrente d'aria da cui sono poi separati tramite un ciclone. Grazie a questa tecnologia si possono ottenere dei benefici ambientali come: la riduzione del contenuto indesiderato di frazioni fini nel prodotto finale; migliori condizioni per il trasporto del materiale e riduzione del fabbisogno di energia per la riduzione dimensionale e volumetrica. La velocità dell'aria per la separazione di carta secca, plastica sottile e plastica in film è pari a circa 12 m/s. Il minimo recupero di questa frazione leggera ad alto potere calorifico è di circa il 70%. La velocità di passaggio attraverso il classificatore ad aria è limitata dal carico specifico con un massimo di capacità di 0,35 kg di solidi/m³ aria/ora
 - b. Separazione magnetica: il separatore magnetico viene usato per estrarre rifiuti metallici ferrosi dalla frazione secca e umida dei rifiuti. In questo modo i materiali metallici possono essere recuperati, per evitare problemi operativi nelle sezioni di trattamento successive e per il miglioramento della qualità del prodotto
 - c. Separazione di metalli non ferrosi: i materiali non ferrosi possono essere separati sfruttando la loro dimensione, attraverso l'utilizzo di correnti indotte o campi magnetici. Risulta tuttavia difficile separare componenti filiformi o molto piatti a causa della debole corrente parassita indotta
 - d. Separatori di metalli universali: sono usati soprattutto per il trattamento dei rifiuti plastici perché migliora la separazione dei metalli dai rifiuti
 - e. Vagli rotanti: utilizzati per separare i materiali in funzione delle caratteristiche dimensionali e non necessitano di apparecchi vibranti. Permettono una buona omogeneizzazione ed è possibile pulire le superfici dalle piccole particelle aderenti che spesso contengono metalli pesanti. La vagliatura si applica quando i processi a valle richiedono caratteristiche omogenee dei materiali e quando è richiesta una separazione fra frazioni fini e grossolane
 - f. Spettroscopia al vicino infrarosso: permette la separazione selettiva di imballaggi composti da carta, cartone, plastiche miste ma non di materiale di colore scuro. La resa di selezione varia dall'80 al 90%
 - g. Selezione automatica: tramite un detector sistemato sotto il nastro trasportatore e una telecamera permette una buona classificazione dei materiali
3. Stoccaggio dei materiali trattati e di carico sui mezzi in uscita

Dopo la fase di trattamento i materiali separati vengono stoccati e caricati sui mezzi di trasporto in uscita dall'impianto. La frazione secca deferrizzata viene raccolta in apposito volume di stoccaggio dove bisogna controllare giornalmente il livello di riempimento e provvedere a destinare il materiale in discarica. Durante la fase di caricamento sui camion della frazione secca e di quella umida bisogna assicurare che non vi sia dispersione di materiale nell'area circostante durante il caricamento.

B. Trattamento di biostabilizzazione/bioessiccazione del rifiuto indifferenziato

In alternativa al processo precedentemente descritto si può procedere anche con un processo di bioessiccazione,

che consiste nel produrre la reazione di fermentazione della parte organica insieme con gli altri rifiuti.

Il conferimento e lo stoccaggio del rifiuto indifferenziato avvengono con le stesse modalità descritte nei punti precedenti. Anche in questo caso il rifiuto viene caricato sulla linea che porta al tritatore primario e, dopo la prima deferrizzazione, viene immesso nella linea di bioessiccazione da cui esce dopo un periodo che va da 7 a 14 giorni. Dopo il trattamento biologico si ha una selezione meccanica tramite un vaglio con fori da 20-25 mm da cui viene separata una percentuale rilevante (circa il 20% rispetto al rifiuto in ingresso) di scarti costituiti da inerti e organico essiccato e stabilizzato. Il sopravaglio viene poi sottoposto a un'ulteriore deferrizzazione e all'aspirazione dei materiali non ferrosi. Viene poi ridotto alle dimensioni del fluff (100*100 mm) con un raffinatore e subisce una separazione aerea.

Il riscaldamento della massa e un'intensa aerazione provocano una biostabilizzazione/essiccazione sia della frazione umida che di altre frazioni come carta, legno, tessili, plastica.

La perdita di massa dovuta all'ossidazione della frazione umida e all'essiccazione delle altre frazioni è di circa il 25%; il PCI del materiale che si ottiene dopo almeno 14 giorni di permanenza nel reattore è di circa 15.000 kJ/kg. Pur contenendo la frazione organica si ottiene, quindi, un materiale che ha un elevato PCI e un'umidità minore del 15%. La stabilità biologica viene determinata con metodi respirometrici (indice di respirazione dinamico IRD) e il parametro di riferimento del materiale bioessiccato non raffinato si assume non superiore a 700 mg O₂·kg·SV⁻¹·ora⁻¹. Il bioessiccato ottenuto può essere inviato direttamente a recupero energetico o ulteriormente trattato allo scopo di ottenere un CDR con caratteristiche conformi alle specifiche della UNI 9903-1:2004. Il trattamento successivo alla bioessiccazione è simile a quello già descritto per il sovrappeso secco.

Le tabelle riassuntive delle principali tipologie di apparecchiature utilizzate nei processi di selezione con l'indicazione dei vantaggi e svantaggi, migliori utilizzi e costi di investimento sono consultabili dall'allegato del Decreto 29/01/2007 contenente le "linee guida per l'individuazione delle migliori tecniche disponibili per gli impianti di selezione, produzione di CDR e trattamento di apparecchiature elettriche ed elettroniche dismesse.

Elementi organizzativi:

Prima dell'inizio dell'attività l'impianto di trattamento meccanico biologico deve possedere:

- un piano di gestione operativa
- un piano di sorveglianza e controllo
- un piano di ripristino ambientale

Nelle procedure operative di gestione e manutenzione il criterio guida deve essere quello di minimizzare il contatto diretto degli operatori con i rifiuti

Piano di Gestione Operativa

Il Piano di Gestione deve individuare le modalità e le procedure atte a garantire un elevato grado di protezione dell'ambiente e degli operatori presenti nell'impianto. Il piano deve contenere indicazioni su:

- procedure di accettazione dei rifiuti da trattare
- tempi e modalità di stoccaggio dei rifiuti tal quali e a fine trattamento
- criteri e modalità di miscelazione e omogeneizzazione dei rifiuti
- procedure di certificazione dei rifiuti trattati
- procedure di monitoraggio e controllo dell'efficienza del processo di trattamento
- procedura di ripristino ambientale

Grazie al Piano di Gestione Operativa deve essere garantita l'alimentazione delle linee di trattamento, il corretto funzionamento delle macchine e devono essere previsti i possibili rischi per la sicurezza dei lavoratori e per l'ambiente causati da cattivi funzionamenti.

Programma di sorveglianza e controllo

Nell'ambito delle BAT deve essere individuato un programma di sorveglianza e controllo degli impianti finalizzato a garantire:

- il funzionamento di tutte le sezioni impiantistiche secondo le funzioni per le quali sono progettate
- l'adozione di tutti gli accorgimenti per ridurre i rischi per l'ambiente
- un tempestivo intervento in caso di incidenti

- accesso ai principali dati garantito alle autorità competenti
- adozione di misure per prevenire rilasci e/o fughe di inquinanti

Tra gli aspetti organizzativi da tenere in considerazione vi sono soprattutto gli aspetti ambientali per limitare gli impatti negativi degli impianti verso l'ambiente esterno. Gli aspetti ambientali principali sono:

1. l'impatto ambientale
 2. il consumo di energia
 3. le emissioni
 4. la produzione di rifiuti solidi
1. *Impatto ambientale:* l'attività di recupero di materia e di energia dai rifiuti permette di diminuire l'estrazione di materie prime minerali e il consumo di combustibili convenzionali. Gli impatti connessi alla produzione di combustibile da rifiuti, ottenuto con la selezione meccanica dei rifiuti urbani, sono riferibili, principalmente, all'energia spesa per la produzione dello stesso e alla selezione. Ulteriori impatti generati dai TMB sono legati alle emissioni aeriformi, liquide, ai rumori e alla produzione di rifiuti solidi, dovuti agli scarti di materiali non ammessi alla produzione di CDR con opportuni standard qualitativi. Gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti ai fini di un loro successivo invio a un circuito di recupero hanno, comunque, un bilancio energetico e ambientale positivo se si considerano i recuperi di energia, il risparmio di risorse e le emissioni evitate per il mancato smaltimento dei materiali avviati a recupero. I fattori che influenzano questi bilanci sono diversi e riguardano la quantità di rifiuti che vengono trattati negli impianti, il contenuto di impurità e la quantità di rifiuto effettivamente riciclabile, il contenuto di sostanze pericolose e lo stato fisico rispetto alle caratteristiche richieste dall'impianto. Gli impianti di produzione di combustibile da rifiuti possono essere considerati ambientalmente positivi solo quando con questo processo viene assicurata la valorizzazione energetica dello stesso CDR in impianti dedicati in coincenerimento o in cocombustione.
 2. *Consumo di energia:* il bilancio energetico delle operazioni eseguite permette di effettuare un confronto fra l'energia spesa nell'intero processo di recupero e quella derivante dal processo di produzione a partire da materie prime. Il consumo specifico di energia deve essere il minimo sia in rapporto alla qualità richiesta per il materiale da valorizzare, sia in rapporto al recupero di materia che deve essere sufficientemente alto.
 3. *Emissioni:* gli impianti devono essere gestiti in modo da non produrre emissioni dannose per l'ambiente esterno e di lavoro, attraverso accorgimenti tecnici e applicazioni tecnologiche. Le emissioni connesse alle attività degli impianti di trattamento meccanico biologico sono soprattutto: polveri, sostanze osmogene (composti solforati-mercaptani, ammoniaca-amminoacidi, etc.), rumore e sostanze liquide.
 Le emissioni di polveri vanno limitate attraverso ricambi d'aria degli ambienti chiusi in cui si svolgono le operazioni di trattamento e con sistemi di aspirazione concentrata. L'aria aspirata deve essere trattata tramite filtri di tessuto con caratteristiche tali da assicurare un'efficienza di abbattimento pari almeno al 98% delle emissioni in ingresso.
 Le sostanze osmogene sono connesse alla presenza di rifiuti organici ed è necessario, quindi, aspirare l'aria dalla fossa di accumulo dei rifiuti. L'aria estratta può essere poi trattata con gli stessi sistemi di abbattimento usati per il trattamento dell'aria aspirata dai locali dove avviene la stabilizzazione della sostanza organica.
 Le emissioni di rumori devono essere limitate individuando le principali sorgenti di rumori e vibrazioni (tritinatori, cicloni, ventilatori, nastri trasportatori etc.), le più vicine posizioni sensibili e adottando i provvedimenti necessari a mantenere basso il livello di rumore.
 Le emissioni di sostanze liquide devono essere evitate raccogliendo le acque di scarico con appositi sistemi. Le acque di lavaggio e di processo devono essere raccolte in un sistema fognario indipendente da quello delle acque meteoriche e inviate a depurazione; le acque di prima pioggia devono essere raccolte in apposite vasche e inviate a depurazione.
 4. *Produzione di rifiuti solidi:* i rifiuti vengono prodotti nelle fasi di selezione e raffinazione e, solitamente, non pongono particolari problemi di smaltimento poiché sono rifiuti non pericolosi. La prevenzione e la minimizzazione della produzione dei rifiuti è un principio generale dell'IPPC che deve essere considerata prioritaria secondo quanto disposto dalla strategia europea sulla gestione dei rifiuti e dalla normativa italiana vigente (D. Lgs. 152/2006). Per garantire una efficace prevenzione di produzione dei rifiuti negli impianti si devono utilizzare tecniche di recupero ad alto rendimento.

È necessario, inoltre eseguire un'analisi dei rischi considerando che i TMB non presentano rischi ambientali

rilevanti intrinseci al funzionamento degli impianti poiché impiegano lavorazioni meccaniche in assenza di reagenti chimici. Il rischio principale indiretto è legato alla possibilità che, attraverso il recupero dei rifiuti, si immettano nell'ambiente sostanze indesiderate a causa della contaminazione dei prodotti di recupero. Per tale motivo le emissioni degli impianti devono essere adeguatamente controllate e i dispositivi di abbattimento ben dimensionati ed efficienti. Oltre ai normali rischi legati alla gestione degli impianti industriali nei TMB si hanno rischi di incendi a causa del materiale stoccato e di esplosione nelle operazioni di triturazione primaria dei rifiuti indifferenziati.

I rischi principali per i lavoratori legati alla gestione degli impianti sono soprattutto nella fase di movimentazione del materiale in spazi stretti. Dal punto di vista dell'igiene sul lavoro, i rischi sono importanti dove si eseguono operazioni di cernita manuale e riguardano l'inalazione di polveri e gas nocivi, la possibilità di prodursi tagli e bruciature e l'esposizione al rumore.

13.3 Bilanci di massa degli impianti

La definizione della quantità dei vari flussi di materiali in ingresso ed uscita dall'impianto rappresenta il bilancio di massa degli impianti. Tale bilancio è fondamentale per il corretto dimensionamento delle sezioni dell'impianto e per l'individuazione di una corretta logistica dei rifiuti in ingresso e dei materiali in uscita. Tramite il bilancio di massa è possibile eseguire un'attenta valutazione dei rendimenti del processo e della produzione di scarti non recuperabili. È, inoltre, fondamentale per predisporre un bilancio economico complessivo.

Di seguito si riportano i bilanci di massa delle due tipologie di impianto e una tabella riassuntiva dei principali parametri di processo. Gli schemi e i dati numerici sono tratti dal Decreto Ministeriale del 29/01/2007 riguardante le linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti.

Figura 13.3-1. Bilancio di massa di un impianto di selezione del rifiuto indifferenziato





Figura 13.3-2. Bilancio di massa di un impianto di biostabilizzazione/bioessiccazione del rifiuto indifferenziato**Tabella 13.3.1. Parametri di processo**

Frazione utile al recupero energetico	Quantità prodotte (kg/t di RU)	Valore calorifico (MJ/kg)	
		Inferiore	Superiore
CDR	350-460	16,6	19,9
Frazione da cui non è possibile recuperare energia		Destinazione dei materiali	
Ferrosi	32-40	Rottamatori	
Non ferrosi	8-10	Recupero materiali	
Inerti	48,6 (vetro<40)	Riuso	
Frazione organica da avviare a trattamento biologico	550 Perdite di processo 200 Rifiuti pretrattati per discarica 350	TOC 18% in peso e PCU 6 Mj/kg Densità >1,5 t/m ³ (tal quale) Conducibilità idraulica k<10 ⁻⁸ m/s	

Gli impianti di trattamento meccanico biologico possono evitare il conferimento in discarica dell'80-90% dei rifiuti, incrementando significativamente la vita utile delle discariche.

13.4 Dimensionamento degli impianti

Nelle Linee guida sono individuati degli indici che regolano la scelta delle BAT e si danno indicazioni sui criteri di dimensionamento degli impianti. Per il dimensionamento degli impianti di trattamento meccanico biologico i principali aspetti da considerare sono:

1. Bilancio di materia: devono essere attentamente valutati i quantitativi di rifiuti in ingresso, in uscita e i tempi di permanenza all'interno delle singole sezioni dell'impianto.
2. Rendimento di separazione (E_S): da intendersi come rapporto percentuale tra la quantità di frazione selezionata avviata al recupero (F_S) e quella effettivamente contenuta nel rifiuto da separare (F_C) e rilevata tramite analisi merceologica. Il rendimento di separazione può essere calcolato secondo la seguente relazione:

$$E_S = F_S / F_C \%$$

Il rendimento può variare molto in dipendenza della separazione eseguita. I valori tipici di riferimento sono:

Tabella 13.4.1. Rendimenti medi

Rendimento di separazione	Selezione meccanica
Separazione umido da indifferenziato	90%
Separazione materiali ferrosi da indifferenziato	95%
Separazione materiali non ferrosi da indifferenziato	90%

3. Rendimento di recupero (E_{rec}): da intendersi come rapporto tra la quantità complessiva di materiali selezionati avviati ad impianti di recupero (Q_{rec}) e la quantità totale di rifiuto in ingresso (Q_{tot}). Il rendimento di recupero può essere calcolato secondo la seguente relazione:

$$E_{rec} = Q_{rec} / Q_{tot}$$

4. Consumo di energia: le operazioni di recupero dei materiali e di energia devono essere valutate con ricorso a bilanci ambientali che ne determinano la convenienza. Il consumo specifico di energia è inteso come l'energia (normalizzata all'unità di peso) utilizzata per ottenere la quantità complessiva di materiali inviati ad operazioni di recupero; deve essere il minimo sia in rapporto alla qualità richiesta per il materiale da valorizzare sia ad un recupero di materia sufficientemente alto.

Nella tabella 11.2 sono riportati i consumi medi di energia specifici per alcuni processi di selezione e produzione di CDR.

Tabella 13.4.2. Consumi medi di energia specifici per alcuni processi di selezione

	kWh/t
Selezione e biostabilizzazione del rifiuto indifferenziato 68	6-8
Produzione combustibile fluff *	8-12
Produzione combustibile addensato o pellettizzato	12-18

Gli impianti di trattamento meccanico biologico hanno dimensioni variabili in funzione della tecnologia utilizzata, delle necessità locali della comunità e dei quantitativi di rifiuti da trattare. Per questa ragione molti impianti sono modulari e possono essere modificati per venire incontro alle diverse esigenze.

La maggior parte degli impianti sono costruiti con una potenzialità compresa tra 20.000 e 100.000 t/a ma esistono significative esperienze di impianti con capacità maggiore di 200.000 t/a.

Il vantaggio dei trattamenti TMB è il fatto che la quantità di materiali trattati non è un fattore limitante: impianti da 60.000 tonnellate all'anno cominciano ad essere economicamente interessanti, la taglia ottimale è di 120.000 tonnellate all'anno.

Bisogna considerare, inoltre, che l'adeguamento alle BAT di impianti di taglia ridotta solitamente risulta più onerosa.

13.5 Aspetti economici

Il costo dello smaltimento complessivo del rifiuto in ingresso, compresa la stabilizzazione e l'utilizzazione dell'organico, la pesatura, il trasporto a distanza e il trattamento termico del CDR è inferiore al costo di messa in discarica, tenuto conto dell'ecotassa.

Per l'adeguamento degli impianti ai principi della direttiva IPPC si possono individuare due tipi di intervento:

- interventi di tipo operativo e gestionale che sono caratterizzati da tempi di realizzazione e costi ridotti e da un aumento dell'efficienza per gli impianti che sono già in linea con la normativa
- interventi ristrutturativi che prevedono il rifacimento delle sezioni più critiche dell'impianto e che comportano tempi di realizzazione indicativamente di 24 mesi e maggiori impegni economici

L'applicazione delle BAT determina i seguenti benefici:

- incremento della produttività degli impianti e minori costi di esercizio

⁶⁸ i dati sono riferiti alle tonnellate di rifiuto in ingresso; il sovrillocco secco e il fluff sono pressati per il trasporto a distanza.

- miglioramento della qualità dei prodotti soprattutto in termini di costanza delle caratteristiche dei materiali da avviare al recupero
- maggiore sicurezza del lavoro quando vengono limitate al minimo le operazioni manuali sui rifiuti
- maggiore sostenibilità ambientale per l'aumento dell'efficienza di recupero
- maggiore controllabilità del sistema

A fronte di questi benefici si possono considerare i costi d'impianto, specialmente per quelli di taglia più piccola. La maggiore dimensione degli impianti, inoltre, può comportare un aumento dei costi di trasporto a carico delle aziende che gestiscono la raccolta, ma, in un sistema equilibrato, questo fattore negativo è compensato dall'aumento di produttività degli impianti.

Il range dei possibili costi per un impianto TMB per produzione CDR/CSS può variare molto rispetto ad altri tipi di processi. I costi di investimento e di gestione, infatti, possono dipendere dalla quantità di materiale che il gestore dell'impianto intende riciclare, dalla complessità dell'impianto e dal grado di raffinazione dei prodotti in uscita richiesta dal mercato. Quindi due impianti che usano le stesse tecnologie, lo stesso processo e hanno la stessa capacità potrebbero avere costi di investimento e di gestione differenti.

I costi di un TMB che produce CDR/CSS, dipendono dalla destinazione finale dei prodotti in uscita; i costi diretti di processo e di investimento, infatti, incidono meno sul costo finale rispetto al tipo di applicazione previsto per la FOS e all'uso finale degli altri prodotti.

I costi relativi agli impianti di TMB sono stati desunti dai decreti e autorizzazioni rilasciati dalla Regione Lazio agli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti. I costi della Tabella 13.5.1 fanno riferimento a un impianto con capacità di 300.000 t/anno.

Tabella 13.5.1. Costi di un impianto di trattamento meccanico biologico di capacità di 300.000 t/a

Voci di costo	€/t min	€/t max
Servizio	87,18	100,26
Incremento maggior costo termodistruttore	11,32	13,02
Oneri post-gestione	6,90	7,94
Benefit ambientale	7,84	9,02
Tributo ex lege	1,54	1,77
Totale	114,79	132,01

13.6 Differenti tipologie e applicazioni del TMB

La Regione, in considerazione dello scenario di piano, valuterà la possibilità di autorizzare nuovi impianti TMB riferibili ad altre tipologie rispetto a quelli esistenti, finalizzati principalmente, come si è descritto, alla produzione di CDR/CSS. Tale differente concezione di TMB è diretta al recupero, attraverso processi di selezione automatica e manuale, della maggiore quota possibile della frazione secca riciclabile e alla stabilizzazione della frazione organica, tramite ossidazione biologica o digestione anaerobica, con possibilità di recupero di energia e calore. Rispetto alla quantità di rifiuti iniziale a valle del trattamento residua una percentuale pari a ca. il 25/30% costituita da materiali inerti e da frazione organica stabilizzata, con un impatto ambientale inferiore per quantità e qualità del rifiuto da smaltire in rapporto al residuo derivante dalla produzione di CDR.

14 Impianti di termovalorizzazione/gassificazione

14.1 BAT tecniche

Con il termine "incenerimento", viene identificato un processo di ossidazione di sostanze organiche, il cui scopo principale è quello di convertire sostanze comunque pericolose o perché putrescibili e potenzialmente patogene (è il caso dei RU) o perché presentano caratteristiche di nocività (è il caso di alcuni rifiuti speciali di origine industriale) in composti gassosi (acqua, anidride carbonica) ed in residui solidi praticamente inerti ("ceneri").

Per i RU e per alcune tipologie di rifiuti speciali l'incenerimento ha come funzione principale la drastica riduzione del volume, di norma combinata con il recupero energetico (sotto forma di energia elettrica e/o termica) del contenuto entalpico dei fumi di combustione.

Il termine incenerimento viene di norma identificato con la combustione diretta dei rifiuti anche se, in accordo a quanto enunciato all'art. 2 del D. Lgs. 133/05, in tale accezione sono inclusi anche "...altri procedimenti di trattamento termico, quali ad esempio la pirolisi, la gassificazione ed il processo al plasma, a condizione che le sostanze risultanti dal trattamento siano successivamente incenerite".

In altre parole anche gli impianti basati su processi termici operanti in condizioni parzialmente ossidative (gassificazione) o in atmosfera inerte (pirolisi), sono equiparati alla combustione diretta dei rifiuti, dal punto di vista normativo.

Questo si verifica qualora i prodotti risultanti dal trattamento - principalmente il gas derivato "syngas" e, in misura minore, le frazioni combustibili liquide "tar" e solide "char" - siano combuste "tal quali", senza alcun trattamento preventivo ed all'interno dello stesso impianto.

Sotto l'aspetto tecnico invece l'incenerimento, la pirolisi e la gassificazione possono differire sostanzialmente tra loro sia per quanto riguarda le condizioni operative (vedi Tabella 14.1.1) e le modalità di recupero energetico sui prodotti intermedi da essi derivabili, sia per quanto riguarda il differente grado di maturità commerciale delle tecnologie che si basano su tali processi.

Tabella 14.1.1. Condizioni operative dei trattamenti termici dei rifiuti

	Incenerimento	Gassificazione	Pirolisi
Temperatura operativa (°C)	850-1450	500- 1600	250-700
Pressione (bar)	1	1 -45	1
Atmosfera con presenza di:	Aria	Aria, O ₂ , H ₂ O	Inerte/N ₂
Rapporto stechiometrico	> 1	<1	0
Prodotti del trattamento:			
Gassosi	CO ₂ , H ₂ O, O ₂ , N ₂	H ₂ , CO, CO ₂ , CH ₄ , H ₂ O, (N ₂)	H ₂ , CO, idrocarburi, H ₂ O, (N ₂) "Tar", soluzione acquosa
Liquidi	-	-	-
Solidi	Scorie e ceneri, carbonio incombusto	Vetrificato (alta T) Scorie e ceneri (medio-bassa T)	Scorie e ceneri, "Char"

Fonte: Linee guida relative ad impianti esistenti per le attività rientranti nelle categorie IPPC

Indipendentemente dalla tipologia dei rifiuti trattati, un impianto di incenerimento prevede la presenza di varie sezioni tra loro interconnesse, che nel loro insieme costituiscono il sistema di trattamento termico degli stessi.

Schematicamente le funzioni delle varie sezioni componenti un impianto di incenerimento possono essere così riassunte:

- conferimento, stoccaggio ed alimentazione dei rifiuti, aventi come scopo principale la gestione dei flussi (discontinui) dei rifiuti in ingresso, il loro eventuale pretrattamento al fine di adattarli alla tecnologia di combustione adottata, nonché di favorire un possibile recupero dei residui solidi del trattamento
- camera di combustione, finalizzata alla distruzione delle sostanze organiche ed alla produzione di scorie potenzialmente riciclabili, minimizzandone il contenuto di incombusti
- sistema di trattamento dei fumi, avente come scopo principale la rimozione dai fumi di composti tossici derivanti dal trattamento termico dei rifiuti, concentrandoli in correnti quantitativamente ridotte (ceneri e sali di reazione, fanghi da trattamento ad umido)
- gestione e trattamento dei residui e dei sottoprodotti solidi; questi possono essere classificati in:

- scorie (o ceneri pesanti), che residuano direttamente dalla camera di combustione, costituite principalmente da materiali inerti presenti nei rifiuti, aventi un contenuto molto ridotto di incombusti (1-3%)
 - polveri di caldaia, costituite da particelle solide trascinate nella corrente dei fumi e che si depositano sulle superfici di scambio del generatore di vapore
 - ceneri leggere (polveri fini e sali di reazione) che residuano dai sistemi di trattamento dei fumi, che vengono separate da opportuni sistemi di abbattimento
- sistema di recupero energetico, necessario per il massimo recupero del contenuto energetico dei fumi di combustione, sotto forma di energia termica e/o elettrica.

Una rassegna delle principali BAT tecniche (Best Available Techniques) per l'incenerimento dei rifiuti è contenuta nelle "Linee guida relative ad impianti esistenti per le attività rientranti nelle categorie IPPC – Impianti di incenerimento", che, al capitolo E riporta una sintesi delle analisi elaborate in ambito comunitario per l'individuazione delle BAT, con particolare riferimento alle conclusioni del documento "Bat REFerence Document on Best Available Techniques for Waste Incineration" (BREF.on Waste Incineration).

Da segnalare che informazioni di maggiore dettaglio sono contenute nel capitolo D e nei successivi capitoli F e G delle stesse "Linee Guida".

Nella tabella qui di seguito si riporta l'individuazione delle BAT relative alle principali fasi del processo di incenerimento dei rifiuti, così come indicata nella Tabella E.4.3 delle "Linee Guida".

Tabella 14.1.2. Individuazione delle BAT per l'incenerimento dei rifiuti (Tabella E.4.3 delle "Linee Guida")

Gestione dei rifiuti in ingresso
Conoscenza della composizione del rifiuto ai fini della progettazione di processo
Mantenimento di condizioni ottimali dell'area di impianto
Gestione delle caratteristiche dei rifiuti in ingresso
- Identificazione dei flussi in ingresso e di possibili rischi
- Comunicazioni con il fornitore dei rifiuti
- Controlli, campionamenti e determinazione sui rifiuti in ingresso
- Rilevazione di materiali radioattivi
Stoccaggio dei rifiuti
- Adeguati isolamento, protezione e drenaggio dei rifiuti stoccati
- Minimizzazione della durata dello stoccaggio
- Aspirazione delle arie esauste dalle aree di stoccaggio
- Previsione di più linee di trattamento in parallelo
- Identificazione dei rifiuti
- Adeguati sistemi di sicurezza ed antincendio
Pretrattamento dei rifiuti
- Triturazione e selezione secco-umido dei RU indifferenziati
- Miscelazione e separazione all'interno della fossa
- Triturazione di rifiuti ingombranti
- Triturazione di rifiuti confezionati in fusti o imballati
- Miscelazione ed equalizzazione dei rifiuti pericolosi
Movimentazione ed alimentazione dei rifiuti
- Idoneo posizionamento degli operatori addetti alla movimentazione
- Disponibilità di spazio per i rifiuti rimossi (e.: ingombranti)
- Iniezione diretta dei reflui liquidi
- Minimizzazione di possibili rientri d'aria in fase di alimentazione
Trattamento termico
Appropriata selezione della tecnologia di combustione
Impiego del CFD per migliorare la progettazione delle apparecchiature
Posizionamento e dimensionamento dell'alimentazione
Adozione di soluzioni progettuali per aumentare la turbolenza nella zona di postcombustione
Pre-trattamento e miscelazione dei rifiuti

Funzionamento in continuo anziché in discontinuo
Impiego di un adeguato sistema di controllo della combustione
Impiego di camera a infrarossi per il monitoraggio e il controllo della combustione
Ottimizzazione della distribuzione dell'aria (primaria e secondaria)
Preriscaldamento aria primaria e secondaria
Impiego del ricircolo dei fumi in parziale sostituzione dell'aria secondaria
Impiego di aria arricchita con ossigeno
Impiego di griglie raffreddate ad acqua
Combustione ad alta temperatura
Ottimizzazione del tempo di permanenza e della turbolenza in camera di combustione per favorire la combustione completa
Regolazione della portata per il mantenimento di condizione operative ottimali di combustione
Impiego di bruciatori ausiliari operanti in automatico
Riciclo del sottogriglia incombusto in camera di combustione
Protezione delle pareti del combustore con refrattari e impiego di pareti raffreddate ad acqua
Limitazione delle velocità dei fumi e previsione di zone di calma a monte della convettiva
Determinazione del potere calorifico dei rifiuti in forma indiretta

Recupero energetico

Ottimizzazione dei livelli di recupero energetico
Minimizzazione delle perdite di energia
Incremento dell'efficienza di combustione dei rifiuti (riduzione incombusti)
Riduzione dell'eccesso d'aria di combustione
Limitazione delle perdite indesiderate
Minimizzazione degli autoconsumi
Accurata selezione del tipo di turbina
Incremento delle condizioni operative del vapore e impiego di riporti protettivi sui tubi
Riduzione pressione operativa del condensatore (aumento grado di vuoto)
Impiego di sistemi umidi di lavaggio dei fumi a condensazione
Eventuale uso di pompe calore per massimizzare il recupero di energia termica
Ottimizzazione della configurazione impiantistica del generatore di vapore
Impiego di apparecchiature con sistema forno-caldaia integrato
Efficiente pulizia dei banchi convettivi
Integrazione del ciclo acqua-vapore con impianti Terzi di produzione di energia elettrica
Adozione del re-surriscaldamento del vapore
Impiego di particolari superfici di scambio per il surriscaldatore vapore
Riduzione della temperatura dei fumi in uscita dalla caldaia
Stoccaggio dei rifiuti sulla base della richiesta energetica
Funzionamento in continuo per migliorare l'efficienza

Trattamento dei fumi

Adeguate individuazione del sistema di trattamento dei fumi
- Valutazione dei consumi energetici
- Ottimizzazione della configurazione e delle sequenze di trattamento
Rimozione delle polveri
- Trattamenti preliminari e finali
Riduzione delle emissioni di gas acidi
- Sistemi ad umido
- Sistemi a semi-secco
- Sistemi a secco
- Impiego di reagenti alcalini in fase di combustione
- Accurata selezione del reagente alcalino
Riduzione degli ossidi di azoto
- Processi di riduzione selettiva catalitica (SCR)
- Processi di riduzione selettiva non catalitica (SNCR)
- Adeguata selezione del reagente riducente

Riduzione delle emissioni di PCDD/DF
- Mantenimento di adeguate condizioni e controllo della combustione
- Prevenzione della riformazione di PCDD/DF in fase di raffreddamento dei fumi
- Impiego di processi di riduzione selettiva catalitica (SCR)
- Impiego di filtri a maniche catalizzati
- Distruzione termica dei materiali adsorbenti
- Adsorbimento su carboni attivi (per iniezione nei fumi o su letto fisso)
- Impiego di materiali carboniosi nel lavaggio ad umido
Riduzione delle emissioni di mercurio
- Lavaggio in ambiente acido e impiego di additivi specifici
- Impiego di carboni attivi tramite iniezione nei fumi o su letto fisso
- Impiego di sistemi di lavaggio ad umido "a condensazione"
Altre tecniche
- Impiego di tiosolfato di sodio per la rimozione dello iodio e del bromo

Trattamento delle acque reflue
Selezione della tecnologia ottimale di incenerimento
Impiego di sistemi di trattamento privi di effluenti liquidi
Massimizzazione del ricircolo delle acque reflue all'interno del trattamento fumi
Raffreddamento delle acque reflue da lavaggio fumi
Impiego del blow-down di caldaia come acqua di lavaggio
Riutilizzo delle acque di laboratorio come reintegro per il lavaggio fumi/spengimento scorie
Impiego di sistemi di scarico delle scorie a secco
Riutilizzo del percolato da stoccaggio scorie
Raccolta separata delle acque meteoriche pulite
Adeguati sistemi di stoccaggio ed equalizzazione
Impiego di sistemi di trattamento chimico-fisico
Impiego di solfuri per la precipitazione dei metalli disciolti
Impiego di filtrazione su membrane
Strippaggio di ammoniaca dalle acque da SNCR
Tattamento separato degli effluenti provenienti dai diversi stadi di lavaggio
Tattamento biologico anaerobico delle acque reflue
Evaporazione delle acque reflue all'interno del processo o separata
Recupero HCl dalle acque effluenti dai sistemi ad umido
Recupero di gesso dalle acque effluenti dai sistemi ad umido

Gestione dei residui solidi
Migliore esaurimento delle scorie ("burnout")
Separazione delle scorie dai residui da trattamento fumi
Separazione delle particelle solide (polveri) dai sali di reazione del trattamento fumi
Rimozione dei metalli dalle scorie di combustione
Riutilizzo delle scorie, dopo maturazione
Tattamento delle scorie con sistemi a secco e ad umido
Tattamenti termici delle scorie
Incremento della temperatura operativa e impiego di aria arricchita
Funzionamento a temperature operative elevate ("a scorie fuse")
Tattamento dei residui da trattamento dei fumi
- Solidificazione in cemento
- Incapsulamento in bitume
- Vetrificazione e fusione
- Estrazione acida
- Stabilizzazione con FeSO ₄ , CO ₂ , H ₃ PO ₄
- Recupero dei sali sodici (nel caso di impiego di bicarbonato)

Rumore
Sistemi di scarico e pretrattamento al chiuso
Impiego di materiali fonoassorbenti

Impiego di sistemi di coibentazione
Impiego di silenziatori su valvole di sicurezza, aspirazioni e scarichi di correnti gassose
Strumenti di gestione ambientale
Certificazioni EN ISO 14001
EMAS
Comunicazione e consapevolezza dell'opinione pubblica
Comunicazioni periodiche a mezzo stampa locale e distribuzione di materiale informativo
Organizzazione di eventi di informazione/discussione con autorità e cittadini
Apertura degli impianti al pubblico
Disponibilità dei dati di monitoraggio in continuo all'ingresso impianto e/o su Internet

14.2 Aspetti economici

Gli oneri di realizzazione e gestione degli impianti di termovalorizzazione sono tratti dal documento "Aspetti economici del recupero energetico dei rifiuti urbani", di De Stefanis P., Iaboni V., Rapporto Tecnico ENEA RT/2007/7/ACS (di seguito: Enea 2007).

Tali costi, così come descritti nel sopraccitato documento, si suddividono in costi di investimento e costi di gestione.

I costi di investimento di un impianto di valorizzazione energetica di rifiuti (pag.: 12, Enea 2007):


"(...) sono costituiti dall'insieme delle seguenti voci:

a) Costi diretti, relativi all'acquisto dell'area ed alla sistemazione del sito, alla realizzazione delle opere civili, elettromeccaniche, infrastrutturali, degli impianti ausiliari, nonché per la dotazione iniziale delle parti di ricambio etc;

b) Costi indiretti, relativi all'ottenimento delle autorizzazioni, alla progettazione, alla supervisione ed alle spese generali durante la costruzione, agli imprevisti, all'addestramento del personale, alle prove ed avviamento dell'impianto, alla revisione dei prezzi ed agli oneri finanziari durante la costruzione"

I costi di investimento variano, oltre che al variare della tecnologia adottata, dal dimensionamento dell'impianto, così come descritto dal Figura 14.2-1

Figura 14.2-1. Costi di investimento totali in funzione delle capacità di trattamento



Fonte: Enea 2007

Nella definizione dei costi di gestione risulta ancora fondamentale la scelta della dimensione dell'impianto, oltre le voci quali (pag. 17; Enea 2007):

a) Oneri finanziari, per gli ammortamenti delle opere civili ed elettromeccaniche, dei mezzi, attrezzature e dei costi di ricerca e

sviluppo necessari per la realizzazione dell'impianto.

Il criterio contabile della competenza di esercizio impone quindi di distribuire i costi per l'acquisto o la produzione di tali beni pluriennali su tutti gli esercizi nei quali verranno usati e consiste nel dividere il costo del bene o del servizio pluriennale in quote di solito costanti ognuna delle quali verrà imputata a un diverso esercizio.

b) Costi del personale, per l'utilizzo del personale (proprio e/o di terzi) direttivo, amministrativo e tecnico operativo, di manutenzione direttamente ed indirettamente coinvolto nella gestione dell'impianto.

c) Costi di manutenzione, per le operazioni di manutenzioni programmate e non, comprensive dei costi dei ricambi e di specifici materiali di consumo.


d) Costi dei materiali di consumo, necessari per l'esercizio dell'impianto, relativi all'approvvigionamento dei reagenti, del combustibile ausiliario, dei fabbisogni idrici ecc..

e) Costi dell'energia elettrica, per il funzionamento dell'impianto, degli uffici, dell'illuminazione ecc..

f) Costi di smaltimento, presso impianti terzi, di residui, quali: scorie di combustione e ceneri dalla linea di trattamento fumi, acque di spegnimento scorie, sovrallari ed altre tipologie di rifiuti legate all'esercizio dell'impianto.

La dimensione, quindi, contribuisce a determinare la varianza dei costi di gestione.

Figura 14.2-2. Costi di gestione totali in funzione delle capacità di trattamento



Fonte: Enea 2007

Ai costi lordi, vanno quindi sottratti i ricavi originati dalla produzione e cessione di energia elettrica e calore.

I ricavi di gestione di un impianto di recupero energetico da rifiuti sono costituiti dall'insieme delle seguenti voci (pag. 24: Enea 2007):

"a) Tariffa relativa al prezzo di conferimento a bocca d'impianto ("gate-fee"). La sua valutazione richiede un'analisi di dettaglio che tenga conto dei ricavi derivanti oltre dall'accettazione dei RU e del CDR anche di altre tipologie di rifiuti (speciali, sanitari ecc.), i cui prezzi di smaltimento spesso sono dettati da situazioni contingenti di mercato.


b) Ricavi dalla vendita dei materiali recuperati, relativi all'accordo sottoscritto tra CONAI, ANCI, Federambiente e FiseAssoambiente per il contributo della termovalorizzazione dei rifiuti di imballaggio.

c) Ricavi dalla vendita dell'energia elettrica, comprensivi dell'eventuale sistema incentivante (a livello nazionale certificati verdi, CIP 6).

d) Ricavi dalla vendita dell'energia termica."

Anche i ricavi variano con il variare della dimensione dell'impianto.

Figura 14.2-3. Ricavi di gestione totali in funzione delle capacità di trattamento



Fonte: Enea 2007

Il documento dell'ENEA 2007, pur con i limiti sopra menzionati, consente comunque di arrivare ai seguenti risultati sintetici (pag. 30, Enea 2007):

a) I costi di investimento sono stati ricavati dall'analisi dei dati relativi a 69 impianti di recupero energetico, aventi una capacità di trattamento giornaliera complessiva di circa 40.000 tonnellate (corrispondenti indicativamente a 13 milioni di tonnellate su base annua). In valore assoluto essi risultano compresi tra circa 40 M€ per una taglia da 20 MW a circa 275 M€ per una taglia da 280 MW. In termini unitari essi risultano compresi tra circa 1 M€/MW per una taglia da 280 MW a circa 2 M€/MW per una taglia da 20 MW.

b) I costi di gestione sono stati ricavati dall'analisi dei dati relativi a 25 impianti di recupero energetico aventi una capacità di trattamento giornaliera complessiva di circa 12.500 tonnellate (corrispondenti a circa 3,9 milioni di tonnellate su base annua). In valore assoluto essi risultano compresi tra circa 6,8 M€/anno per una taglia da 20 MW a circa 58 M€/anno per una taglia da 280 MW. In termini unitari essi risultano compresi tra circa 0,21 M€/MW per una taglia da 280 MW a circa 0,34 M€/MW per una taglia da 20 MW.

c) I ricavi di gestione sono stati ricavati dall'analisi dei dati relativi a 45 impianti di recupero energetico aventi una capacità di trattamento giornaliera complessiva di circa 19.000 tonnellate (corrispondenti a circa 5,8 milioni di tonnellate su base annua). In valore assoluto essi risultano compresi tra circa 7 M€/anno per una taglia da 20 MW a circa 70 M€/anno per una taglia da 280 MW. In termini unitari essi risultano compresi tra circa 0,26 M€/MW per una taglia da 280 MW a circa 0,34 M€/MW per una taglia da 20 MW.

Tenuto conto di quanto sopra, delle dimensioni medie degli impianti della Regione Lazio e della tipologia di combustibile trattato (CDR, successivamente CSS) si riporta di seguito la tabella dei costi e dei ricavi medi relativi al trattamento termico del CDR aggiornati al prezzo di vendita dell'energia dell'anno 2010 (pari a 67,18 €/MWh) e al valore attribuito ai gli incentivi statali per lo stesso anno.⁶⁹ In termini di costi annui (come somma di costi di gestione e costi di ammortamento) e di ricavi annui per vendita di energia elettrica, espressi in euro per tonnellata, i valori massimi e minimi per impianti esaminati evidenziano quindi quanto elencato nella Tabella 14.2-1 che tiene conto anche della presenza/assenza di incentivi statali.

Tabella 14.2-1. Costi e ricavi medi trattamento termico dei rifiuti (CDR)

Costo	€/t min	€/t max
Termovalorizzatore	130,00	165,00
Energia elettrica	-75,00	-55,00
Costo netto	55,00	110,00

⁶⁹ Come reso noto dal Gestore dei Servizi Energetici, ai sensi di quanto previsto all'articolo 2, comma 148 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (Finanziaria 2008), il prezzo di offerta dei Certificati Verdi (CV) per l'anno 2010 è pari a 112,82 €/MWh, al netto di IVA, calcolato come differenza tra: il valore di riferimento, fissato in sede di prima applicazione dall'articolo 2, comma 148 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, pari a 180,00 €/MWh e il valore medio annuo registrato nel 2009 del prezzo di cessione dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, comma 3, del D.Lgs. 387/03, pari a 67,18 €/MWh, definito dalla AEEG con la deliberazione ARG/elt n. 3/10.

15 Discariche

15.1 BAT tecniche

15.1.1 Introduzione alle BAT

La Direttiva n. 96/61/CE sul controllo e la protezione integrata dell'inquinamento ("IPPC- *Integrated Pollution Prevention and Control*") introduce la definizione introdotta dalla di "migliori tecnologie disponibili" ("*Best Available Techniques*", BAT) come segue (Art. 2, Punto 11):

"La più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso. Per:

- *«tecniche», si intende sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura di un impianto;*
- *«disponibili», qualifica le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi [...], purché il gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli;*
- *«migliori», qualifica le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso."*

Si tratta, in sostanza, delle migliori tecnologie offerte dal mercato per la minimizzazione del consumo di risorse naturali e degli impatti sull'ambiente dovuti all'esercizio delle attività produttive.

La normativa europea in materia di IPPC, attualmente disciplinata dalla più recente Direttiva CE n. 1 del 15/01/2008, che abroga la Dir. 61/1996, prevede misure intese a evitare oppure, qualora non sia possibile, a ridurre le emissioni delle suddette attività nell'aria, nell'acqua e nel suolo, attraverso una serie di disposizioni in merito al coordinamento delle procedure autorizzative per gli impianti industriali, compresi quelli relativi alla gestione dei rifiuti (Allegato I, Punto 5)⁷⁰, al fine di creare sistemi integrati per la prevenzione e il controllo dell'inquinamento generato da tali attività e assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso, evitando così che sistemi separati per il controllo delle emissioni in aria, acqua e suolo favoriscano il trasferimento dell'inquinamento tra i vari settori ambientali.

La Commissione Europea ha individuato circa 30 settori industriali e per ognuno ha stabilito che venga istituito un gruppo di lavoro tecnico europeo (TWG, Technical Working Group), costituito dai rappresentanti degli stati membri e delle industrie, con il compito di redigere un documento di riferimento sulle BAT disponibili nel settore. Tale documento, detto BREF (BAT reference document), non tenendo conto delle condizioni locali, non definisce valori limite di emissione né prescrive l'utilizzo di una particolare tecnica; le tecniche riportate sono solo il punto di partenza per definire le BAT. Spetta alle autorità competenti determinare le BAT applicabili al caso specifico tenendo conto, per il rilascio dell'AIA e per la determinazione dei valori limite di emissione, anche delle caratteristiche tecniche dell'impianto, della sua posizione geografica e delle condizioni ambientali del sito.

Poiché il concetto di BAT è soggetto a continui miglioramenti, in seguito ai progressi tecnologici, i BREF devono essere periodicamente aggiornati, circa ogni quattro o cinque anni.

Le BAT sono dunque le tecniche di riferimento per giudicare l'efficienza ambientale di un impianto o per valutare la proposta di un nuovo progetto; sulla base dei valori ottenibili con le BAT, l'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione dovrà stabilire i valori limite di emissione per ogni singolo impianto.

A livello interno, la direttiva sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento è stata originariamente recepita con il D. Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e una serie linee guida specifiche per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo, approvate con decreto ministeriale.

15.1.2 Il D.lgs. 36/2003 (decreto "discariche")

Il D.Lgs. n. 36 del 13/01/2003 (*nel seguito "Decreto"*) di attuazione della c.d. "direttiva discariche" (Dir. n.

⁷⁰ Al punto 5.4 sono indicate le discariche che ricevono più di 10 t/giorno di rifiuti o con capacità totale superiore a 25.000 tonnellate.

1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), ridefinisce in modo integrale e sistematico i riferimenti normativi in materia di gestione degli impianti di discarica.

In conformità alle finalità della disciplina dei rifiuti, dominata dal D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.), il Decreto discariche *"stabilisce requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti tesi a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente, in particolare l'inquinamento delle acque superficiali, delle acque sotterranee, del suolo e dell'atmosfera, e sull'ambiente globale, compreso l'effetto serra, nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l'intero ciclo di vita della discarica"* (Art. 1. "Finalità").

Nel dettaglio, la norma disciplina i seguenti ambiti:

- ✓ Classificazione degli impianti di discarica;
- ✓ Condizioni per il rilascio e contenuti dell'autorizzazione;
- ✓ Criteri costruttivi;
- ✓ Criteri per la gestione operativa, post-operativa e il monitoraggio degli impianti;
- ✓ Criteri generali di ammissibilità dei rifiuti in discarica (definiti con D.M. 3 agosto 2005);
- ✓ Criteri generali per la determinazione dei costi di smaltimento;
- ✓ Tempi e modi di adeguamento degli impianti esistenti.

L'elenco schematico dei contenuti del Decreto evidenzia con chiarezza *la portata del provvedimento per quanto riguarda gli assetti dell'intero sistema di gestione dei rifiuti*.

Tra i propositi del legislatore figura, infatti, l'espressa necessità di internalizzare i costi di gestione post-operativa degli impianti, in modo da ***rendere lo smaltimento in discarica economicamente sempre meno vantaggioso rispetto ai trattamenti finalizzati al recupero di materia ed energia***, coerentemente con i principi generali del D.Lgs. 152/06.

Il Decreto definisce come *discarica*: *"area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno"* (Art. 2, lett.g).

Le disposizioni della norma non si applicano alle operazioni elencate di seguito:

- a) Operazioni di spandimento sul suolo di fanghi, compresi i fanghi di depurazione delle acque reflue domestiche ed i fanghi risultanti dalle operazioni di dragaggio, e di materie analoghe a fini fertilizzanti o ammendanti;
- b) Impiego di rifiuti inerti idonei in lavori di accrescimento o ricostruzione e riempimento o a fini di costruzione nelle discariche;
- c) Deposito di fanghi di dragaggio non pericolosi presso corsi d'acqua minori da cui sono stati dragati e deposito di fanghi non pericolosi nelle acque superficiali, compreso il letto e il sottosuolo corrispondente;
- d) Deposito di terra non inquinata ai sensi del DM n°471/1999, o di rifiuti inerti non pericolosi derivanti dalla prospezione ed estrazione, dal trattamento e dallo stoccaggio di minerali, nonché dall'esercizio di cave.

La nuova norma classifica gli impianti di discarica secondo *tre categorie* (Art. 4):

- a) Discariche *per rifiuti inerti*;
- b) Discariche *per rifiuti non pericolosi*;
- c) Discariche *per rifiuti pericolosi*.

Essa introduce l'importante principio secondo cui *i rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo idoneo trattamento*.

L'art. 5 del decreto introduce, altresì, precisi *"obiettivi di riduzione del conferimento di rifiuti in discarica"*, nei termini seguenti:

"1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, *ciascuna regione elabora ed approva un apposito programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica ad integrazione del piano regionale di gestione dei rifiuti* [...], allo scopo di raggiungere, a livello di Ambito Territoriale Ottimale, oppure, ove questo non sia stato istituito, a livello provinciale i seguenti obiettivi:

- a) *entro cinque anni* dalla data di entrata in vigore del presente decreto i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 173 kg/anno per abitante;
- b) *entro otto anni* dalla data di entrata in vigore del presente decreto i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 115 kg/anno per abitante;
- c) *entro quindici anni* dalla data di entrata in vigore del presente decreto i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 81 kg/anno per abitante.
2. Il programma di cui al comma 1 prevede *il trattamento dei rifiuti e, in particolare, il riciclaggio, il trattamento aerobico o anaerobico, il recupero di materiali o energia.*
3. Le regioni soggette a fluttuazioni stagionali del numero degli abitanti superiori al 10% devono calcolare la popolazione cui riferire gli obiettivi di cui sopra *sulla base delle effettive presenze all'interno del territorio.*
4. I programmi e i relativi stati annuali di attuazione sono trasmessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, che provvede a darne comunicazione alla Commissione Europea.”

La Regione Lazio ha provveduto alla predisposizione del proprio Programma di riduzione dei RUB da collocare in discarica, a cura di Arpa Lazio, in conformità al D.Lgs. 36/03 e ad integrazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti, con atto approvato con Decreto del Comm. Del. 8 marzo 2005, n. 12, pubblicato su BUR n. 13 del 10 maggio 2005, S.O. n. 1

Ai sensi dell'Art. 7 del D.Lgs. 36/03, i *criteri per l'ammissione dei rifiuti nelle specifiche categorie di discarica* sono dettati dal correlato D.M. 27 settembre 2010 che sostituisce il precedente D.M. 3 agosto 2005 (che abroga la norma tecnica precedente dettata con D.M. 13/03/03). Come noto, i termini per l'applicazione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica stabiliti dal D.M. sono stati più volte prorogati, sino al più recente D.L. 208/08 e alla L. 13/09 di conversione, che pone tale termine al 30 giugno 2009, lasciando, in ogni caso, fermo al 31 dicembre 2009 il termine ultimo per l'ultimazione del piano di adeguamento dell'impianto di smaltimento, ai sensi del D.Lgs. 36/03. Sono intervenuti in ultimo il D.L. n. 2 del 25 gennaio 2011 e il D.P.C.M 25/03/2011 che prorogano al 31/12/2011 i termini relativi alla non ammissibilità in discarica dei rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) > 13.000 kJ/kg.

Tra i contenuti obbligatori rilevanti della *domanda di autorizzazione, da presentare ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06*, preme segnalare (Art. 8):

- La descrizione dei *tipi e quantitativi totali dei rifiuti da depositare*, secondo il CER in vigore;
- L'indicazione della *capacità totale della discarica*, espressa in termini di volume utile per il conferimento dei rifiuti, tenuto conto dell'assettamento dei rifiuti e della perdita di massa dovuta alla trasformazione in biogas;
- La *descrizione del sito*, comprese le caratteristiche idrogeologiche, geologiche e geotecniche, corredata da un rilevamento geologico di dettaglio e da una particolareggiata indagine stratigrafica eseguita con prelievo di campioni e relative prove di laboratorio ai sensi del D.M. n. 47/1988;
- I metodi previsti per la *prevenzione e riduzione dell'inquinamento*, con particolare riferimento alle misure per prevenire l'infiltrazione di acqua all'interno e alla conseguente formazione di percolato;
- Il *piano di gestione operativa* della discarica, redatto secondo i criteri stabiliti dall'allegato 2 del Decreto (v. oltre), nel quale devono essere individuati i criteri e le misure tecniche adottate per la gestione della discarica;
- Il *piano di gestione post-operativa* della discarica, redatto secondo i criteri stabiliti dal Decreto, nel quale sono definiti i termini e le modalità di chiusura della discarica ed i programmi di sorveglianza e controllo successivi alla chiusura;
- Il *piano di sorveglianza e controllo*, nel quale devono essere indicate tutte le misure necessarie per prevenire rischi d'incidenti e per limitarne le conseguenze, sia in fase operativa che post-operativa, con particolare riferimento alle precauzioni adottate a tutela delle acque alle altre misure di prevenzione e protezione contro qualsiasi danno all'ambiente; i criteri di monitoraggio sono indicati dal Decreto;
- Il *piano di ripristino ambientale* del sito a chiusura della discarica, redatto secondo i criteri stabiliti dal Decreto, nel quale devono essere previste le modalità e gli obiettivi di recupero e sistemazione della discarica in relazione alla destinazione d'uso prevista dell'area stessa;
- Il *piano finanziario* che preveda che tutti i costi derivanti dalla realizzazione dell'impianto e dall'esercizio della discarica, i costi stimati di chiusura, nonché quelli di gestione post - operativa per un periodo di almeno trenta

anni, siano coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo smaltimento;

- Le indicazioni relative alle *garanzie finanziarie* del richiedente o a qualsiasi altra garanzia equivalente.

La norma definisce altresì le *condizioni necessarie al rilascio dell'autorizzazione* da parte dell'amministrazione competente. In particolare (Art. 9):

- il progetto di discarica presentato in sede di richiesta di autorizzazione deve soddisfare tutte le prescrizioni dettate dal Decreto, comprese quelle contenute negli allegati tecnici;
- il personale previsto per la gestione operativa deve avere una adeguata formazione professionale e tecnica;
- il piano di sorveglianza e controllo previsto dal Decreto deve contenere le misure necessarie per prevenire gli incidenti e, limitarne le conseguenze;
- il progetto di discarica deve essere coerente con le previsioni ed i contenuti del piano regionale di gestione dei rifiuti;
- il progetto di discarica deve prevedere il ripristino ambientale dopo la chiusura;
- il richiedente deve dichiarare il proprio impegno ad eseguire preliminarmente all'avviamento dell'impianto una campagna di monitoraggio delle acque sotterranee conformemente a quanto previsto dagli allegati tecnici.

Per quanto riguarda i contenuti minimi obbligatori del provvedimento autorizzatorio e i relativi adempimenti di istruttoria a carico dell'autorità competente, si applicano le disposizioni di cui all'Art. 10 e all'Allegato 2, punto 7.

Nel particolare, l'autorità competente provvede ad approvare i piani di gestione operativa, di ripristino ambientale, di gestione post-operativa, di sorveglianza e controllo, e il piano finanziario.

Prima dell'inizio delle operazioni di smaltimento di una nuova discarica, l'autorità territorialmente competente verifica che la discarica soddisfi le condizioni e le prescrizioni alle quali è subordinato il rilascio dell'autorizzazione medesima. L'esito dell'ispezione non comporta in alcun modo una minore responsabilità per il gestore relativamente alle condizioni stabilite dall'autorizzazione. L'esito positivo dell'ispezione costituisce condizione di efficacia dell'autorizzazione all'esercizio.

L'approvazione del piano di sorveglianza e controllo deve prevedere l'assenso degli Enti addetti al controllo e comporta anche l'individuazione dei parametri da analizzare da parte del soggetto gestore per le varie matrici ambientali, la loro periodicità e le modalità di prelievo, trasporto ed analisi dei campioni, in modo che tutti i soggetti coinvolti adottino procedure uniformi ed omogenee.

15.1.3 Criteri di localizzazione

I criteri per l'ubicazione delle discariche sono elencati nell'Allegato 1 del Decreto ("*Criteri costruttivi e gestionali degli impianti di discarica*"), e sintetizzati nel seguito per le tre tipologie di impianto.

A) Impianti di discarica per rifiuti inerti

Di norma, i siti idonei alla realizzazione di un impianto di discarica per rifiuti inerti non devono ricadere in:

- aree individuate ai sensi dell'Art. 17, comma 3, lettera m, L. 183/1989
- aree individuate dagli articoli 2 e 3 del D.P.R. n. 8 settembre 1997, n. 357
- aree collocate nelle zone di rispetto di cui all'Art., comma 1, D. Lgs. 152/1999
- territori sottoposti a tutela ai sensi dell'Art. 146 del D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490

Le discariche *non devono* essere normalmente localizzate:

- in corrispondenza di doline, inghiottitoi o altre forme di carsismo superficiale
- in aree dove i processi geologici superficiali quali l'erosione accelerata, le frane, l'instabilità dei pendii, le migrazioni degli alvei fluviali potrebbero compromettere l'integrità della discarica
- in aree esondabili, instabili e alluvionabili; deve, al riguardo, essere presa come riferimento la piena con tempo di ritorno minimo pari a 50 anni
- aree naturali protette sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 6, comma 3 L. n°394/1991

Le Regioni possono, con provvedimento motivato, autorizzare la realizzazione delle discariche per inerti nei siti appena elencati. La discarica può essere autorizzata solo se le caratteristiche del luogo, per quanto riguarda le

condizioni di cui sopra, o le misure correttive da adottare, indichino che la discarica non costituisca un grave rischio ecologico.

Per ciascun sito di ubicazione devono essere valutate le condizioni locali di accettabilità dell'impianto in relazione ai seguenti parametri:

- distanza dai centri abitati
- fascia di rispetto da strade, autostrade, gasdotti, oleodotti, elettrodotti, cimiteri, ferrovie, beni militari

Nell'individuazione dei siti di ubicazione sono da privilegiare le aree degradate da risanare e/o da ripristinare sotto il profilo paesaggistico.

B) Impianti di discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi

Di norma gli impianti appartenenti alle categorie in questione non devono ricadere in:

- aree individuate ai sensi dell'Art. 17, comma 3, lettera m) della L. 183/1989
- aree individuate dagli Artt. 2 e 3 del DPR 357/1997
- territori sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490
- aree naturali protette sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi dell'Art. 6, comma 3, L. n. 394/1191
- aree collocate nelle zone di rispetto di cui all'Art. 21, comma 1, del D. Lgs. n. 152/1999

Gli impianti non vanno ubicati di norma in:

- aree interessate da fenomeni quali faglie attive, aree a rischio sismico di 1° categoria così come classificate dalla L. n. 64/1974, e provvedimenti attuativi, e aree interessate da attività vulcanica, ivi compresi i campi solfatarici, che per frequenza ed intensità potrebbero pregiudicare l'isolamento dei rifiuti
- in corrispondenza di doline, inghiottitoi o altre forme di carsismo superficiale
- aree dove i processi geologici superficiali quali l'erosione accelerata, le frane, l'instabilità dei pendii, le migrazioni degli alvei fluviali potrebbero compromettere l'integrità della discarica e delle opere ad essa connesse
- aree soggette ad attività di tipo idrotermale
- aree esondabili, instabili e alluvionabili; deve, al riguardo, essere presa come riferimento la piena con tempo di ritorno minimo pari a 200 anni. Le Regioni definiscono eventuali modifiche al valore da adottare per il tempo di ritorno in accordo con l'Autorità di bacino laddove costituita

Con provvedimento motivato le Regioni possono autorizzare la realizzazione di discariche per rifiuti non pericolosi nei siti appena elencati. La discarica può essere autorizzata solo se le caratteristiche del luogo, per quanto riguarda le condizioni di cui sopra, o le misure correttive da adottare, indichino che la discarica non costituisca un grave rischio ecologico.

Per ciascun sito di ubicazione devono essere esaminate le condizioni locali di accettabilità dell'impianto, in relazione a:

- distanza dai centri abitati
- collocazione in aree a rischio sismico di 2° categoria così come classificate dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e provvedimenti attuativi, per gli impianti di discarica per rifiuti pericolosi sulla base dei criteri di progettazione degli impianti stessi
- collocazione in zone di produzione di prodotti agricoli e alimentari definiti ad indicazione geografica o a denominazione di origine protetta ex Reg. 2081/92/CE e in aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura biologica ex Reg. 2092/91/CE
- presenza di rilevanti beni storici, artistici, archeologici

Per le discariche di rifiuti non pericolosi e pericolosi che accettano rifiuti contenenti amianto, deve essere oggetto di specifico studio, al fine di evitare qualsiasi possibile trasporto aereo delle fibre, la distanza dai centri abitati in relazione alla direttrice dei venti dominanti. Tale direttrice è stabilita sulla base di dati statistici significativi dell'intero arco dell'anno e relativi ad un periodo non inferiore a 5 anni.⁷¹

⁷¹ In proposito si rimanda alle linee guida in materia di cui al Volume Terzo.

15.1.4 Criteri costruttivi e gestionali

L'Allegato I del Decreto definisce la dotazione tecnologica obbligatoria per gli impianti, riassunta, nei punti essenziali richiamati di seguito.

A) Impianti di discarica per rifiuti inerti

L'ubicazione e le caratteristiche costruttive di una discarica devono soddisfare le condizioni necessarie per impedire l'inquinamento del terreno, delle acque freatiche e delle acque superficiali.

Deve essere assicurata un'efficiente raccolta del percolato, ove ciò sia ritenuto necessario dall'ente territoriale competente.

La protezione del suolo, delle acque freatiche e delle acque superficiali deve essere realizzata mediante la combinazione di una barriera geologica e di un eventuale rivestimento della parte inferiore durante la fase di esercizio e mediante l'aggiunta a chiusura della discarica di una copertura della parte superiore durante la fase post-operativa.

Qualora la barriera geologica non presenti le caratteristiche di seguito specificate, la protezione del suolo, delle acque sotterranee e delle acque superficiali deve essere realizzata attraverso il completamento della stessa con un sistema barriera di confinamento.

□ Barriera geologica

La barriera geologica deve essere tale da assicurare una capacità di attenuazione sufficiente per evitare rischi per il suolo e le acque superficiali e sotterranee. Il substrato della base e dei lati della discarica consiste in una formazione geologica naturale che risponda a requisiti di permeabilità e spessore almeno equivalente a quello risultante dai seguenti criteri: conducibilità idraulica $k \leq 10^{-7}$ m/s e spessore ≥ 1 m.

Le caratteristiche di permeabilità della barriera geologica naturale devono essere accertate mediante apposita indagine in sito.

La barriera geologica, qualora non soddisfi naturalmente le condizioni citate, può essere completata artificialmente attraverso un sistema barriera di confinamento che fornisca una protezione equivalente.

Il piano di imposta di una eventuale barriera di confinamento deve essere posto al di sopra del tetto dell'acquifero confinato o della quota di massima escursione della falda, nel caso di acquifero non confinato, con un franco di almeno 1,5 metri.

La barriera messa in opera artificialmente deve avere uno spessore non inferiore a 0,5 metri.

□ Copertura superficiale finale

La copertura deve essere realizzata mediante una struttura multistrato costituita, dall'alto verso il basso, almeno dai seguenti strati:

- strato superficiale di copertura con spessore ≥ 1 m che favorisca lo sviluppo delle specie vegetali di copertura ai fini del piano di ripristino ambientale e fornisca una protezione adeguata contro l'erosione e consenta di proteggere le barriere sottostanti dalle escursioni termiche
- strato drenante con spessore $\geq 0,5$ m in grado di impedire la formazione di un battente idraulico sopra le barriere di cui ai punti successivi
- strato minerale superiore compattato di spessore $\geq 0,5$ m e di bassa conducibilità idraulica
- strato di regolarizzazione per la corretta messa in opera degli elementi superiori e costituito da materiale drenante

□ Controllo delle acque

In relazione alle condizioni meteorologiche devono essere prese misure adeguate per:

- limitare la quantità di acqua di origine meteorica che penetra nel corpo della discarica
- impedire che le acque superficiali e sotterranee entrino nel corpo della discarica

Deve essere inoltre previsto, ove ritenuto necessario dall'autorità competente, un sistema di raccolta delle acque di percolazione. La gestione di detto sistema deve minimizzare il battente idraulico di percolato sul fondo della discarica al minimo compatibile con i sistemi di sollevamento e di estrazione. Il percolato raccolto deve essere avviato ad idoneo impianto di trattamento, al fine di garantirne lo scarico nel rispetto dei limiti previsti dalla

normativa vigente in materia.

Stabilità

Nella fase di caratterizzazione del sito è necessario accertarsi mediante specifiche indagini e prove geotecniche che il substrato geologico non vada soggetto a cedimenti tali da danneggiare i sistemi di protezione della discarica, in considerazione della morfologia della discarica e dei carichi previsti, nonché delle condizioni operative.

Deve essere, altresì, verificata in corso d'opera la stabilità del fronte dei rifiuti scaricati e dell'insieme del terreno di fondazione della discarica, con particolare riferimento alla stabilità dei pendii e delle coperture, anche ai sensi del D.M. 11 marzo 1988.

Per gli impianti che ricadono in Comuni soggetti a rischio sismico, come elencati nei D.M. 5 marzo 1984, le analisi di stabilità devono essere condotte in condizioni dinamiche, introducendo le variabili di accelerazione indotta dall'evento sismico di più alta intensità prevedibile, e adeguando le eventuali strutture in muratura da realizzare alle disposizioni previste dal D.M. 16/01/1996.

Disturbi e rischi

Devono essere previsti sistemi e/o misure atte a ridurre al minimo i disturbi ed i rischi provenienti dalla discarica e causati da:

- emissione di odori e polvere
- materiali trasportati dal vento
- uccelli parassiti ed insetti
- rumore e traffico
- incendi

Barriere

La discarica deve essere dotata di recinzione per impedire il libero accesso al sito.

Deve essere prevista una barriera perimetrale arborea autoctona al fine di minimizzare gli impatti visivi e olfattivi.

I cancelli devono restare chiusi fuori dell'orario di esercizio. Il sistema di controllo e di accesso agli impianti deve prevedere un programma di misure volte ad impedire lo scarico illegale.

Dotazione di attrezzature e personale

Gli impianti di discarica devono essere dotati, direttamente o tramite apposita convenzione, di laboratori che operano in regime di qualità secondo le norme ISO 9000 e successive modificazioni per le specifiche determinazioni previste per la gestione dell'impianto.

Modalità e criteri di deposito

I rifiuti che possono dar luogo a dispersione di polveri o ad emanazioni moleste devono essere al più presto ricoperti con strati di materiali adeguati; devono essere inoltre previsti specifici sistemi di contenimento e/o di modalità di conduzione della discarica atti ad impedire la dispersione stessa.

Lo scarico dei rifiuti deve essere effettuato in modo da garantire la stabilità della massa di rifiuti e delle strutture collegate. L'accumulo dei rifiuti deve essere attuato in maniera tale da evitare fenomeni di instabilità.

B) Impianti di discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi

Al fine di garantire l'isolamento del corpo dei rifiuti dalle matrici ambientali, gli impianti di discarica devono soddisfare i seguenti requisiti tecnici:

- sistema di regimazione e convogliamento delle acque superficiali
- impermeabilizzazione del fondo e delle sponde della discarica
- impianto di raccolta e gestione del percolato
- impianto di captazione e gestione del gas di discarica (solo per discariche dove sono smaltiti rifiuti biodegradabili)
- sistema di copertura superficiale finale della discarica

Deve essere garantito il controllo dell'efficienza e dell'integrità dei presidi ambientali e il mantenimento di opportune pendenze per garantire il ruscellamento delle acque superficiali.

□ Controllo delle acque e gestione del percolato

Devono essere adottate tecniche di coltivazione e gestionali atte a minimizzare l'infiltrazione dell'acqua meteorica nella massa dei rifiuti.

Per quanto consentito dalla tecnologia, tali acque meteoriche devono essere allontanate dal perimetro dell'impianto per gravità, anche a mezzo di idonee canalizzazioni dimensionate sulla base delle piogge più intense con tempo di ritorno di 10 anni.

Il percolato e le acque di discarica devono essere captati, raccolti e smaltiti per tutto il tempo di vita della discarica, secondo quanto stabilito nell'autorizzazione, e comunque per un tempo non inferiore a 30 anni dalla data di chiusura definitiva dell'impianto.

Il sistema di raccolta del percolato deve essere progettato e gestito in modo da:

- minimizzare il battente idraulico di percolato sul fondo della discarica al minimo compatibile con i sistemi di sollevamento e di estrazione
- prevenire intasamenti ed occlusioni per tutto il periodo di funzionamento previsto
- resistere all'attacco chimico dell'ambiente della discarica
- sopportare i carichi previsti

Il percolato e le acque raccolte devono essere trattate in impianto tecnicamente idoneo di trattamento al fine di garantirne lo scarico nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia. La concentrazione del percolato può essere autorizzata solo nel caso in cui contribuisca all'abbassamento del relativo battente idraulico; il concentrato può rimanere confinato all'interno della discarica.

□ Protezione del terreno e delle acque

L'ubicazione e la progettazione di una discarica devono soddisfare le condizioni necessarie per impedire l'inquinamento del terreno, delle acque sotterranee o delle acque superficiali e per assicurare un'efficiente raccolta del percolato.

La protezione del suolo, delle acque sotterranee e di superficie deve essere realizzata, durante la fase operativa, mediante la combinazione della barriera geologica, del rivestimento impermeabile del fondo e delle sponde della discarica e del sistema di drenaggio del percolato, e durante la fase post - operativa anche mediante copertura della parte superiore.

□ Barriera geologica

Il substrato della base e dei fianchi della discarica deve consistere in una formazione geologica naturale che risponda a requisiti di permeabilità e spessore almeno equivalente a quello risultante dai seguenti criteri:

- discarica per rifiuti non pericolosi: $k \leq 10^{-9}$ m/s e spessore ≥ 1 m
- discarica per rifiuti pericolosi: $k \leq 10^{-9}$ m/s e $s \geq 5$ m

La continuità e le caratteristiche di permeabilità della barriera geologica, su tutta l'area interessata dalla discarica, devono essere opportunamente accertate mediante indagini e perforazioni geognostiche.

La barriera geologica, qualora non soddisfi naturalmente le condizioni di cui sopra, può essere completata artificialmente attraverso un sistema barriera di confinamento opportunamente realizzato che fornisca una protezione equivalente.

Per tutti gli impianti deve essere prevista l'impermeabilizzazione del fondo e delle pareti con un rivestimento di materiale artificiale posto al di sopra della barriera geologica, su uno strato di materiale minerale compattato. Tale rivestimento deve avere caratteristiche idonee a resistere alle sollecitazioni chimiche e meccaniche presenti nella discarica.

Il piano di imposta dello strato inferiore della barriera di confinamento deve essere posto al di sopra del tetto dell'acquifero confinato con un franco di almeno 1,5 m, nel caso di acquifero non confinato, al di sopra della quota di massima escursione della falda con un franco di almeno 2 m.

Le caratteristiche del sistema barriera di confinamento artificiale sono garantite normalmente dall'accoppiamento di materiale minerale compattato (caratterizzato da uno spessore di almeno 100 cm con una conducibilità idraulica $k \leq 10^{-7}$ cm/s, depositato preferibilmente in strati uniformi compattati dello spessore massimo di 20 cm) con una geomembrana.

L'utilizzo della sola geomembrana non costituisce in nessun caso un sistema di impermeabilizzazione idoneo; la stessa deve essere posta a diretto contatto con lo strato minerale compattato, senza interposizione di materiale

drenante.

Particolari soluzioni progettuali nella realizzazione del sistema barriera di confinamento delle sponde, che garantiscano comunque una protezione equivalente, potranno eccezionalmente essere adottate e realizzate anche con spessori inferiori a 0,5 m, a condizione che vengano approvate dall'Ente territoriale competente; in tal caso dovranno essere previste specifiche analisi di stabilità del sistema barriera di confinamento.

Lo strato di materiale artificiale e/o il sistema barriera di confinamento deve essere inoltre adeguatamente protetto dagli agenti atmosferici e da pericoli di danneggiamento in fase di realizzazione e di esercizio della discarica.

Sul fondo della discarica, al di sopra del rivestimento impermeabile, deve essere previsto uno strato di materiale drenante con spessore $\geq 0,5$ m.

Il fondo della discarica, tenuto conto degli assestamenti previsti, deve conservare un'adeguata pendenza tale da favorire il deflusso del percolato ai sistemi di raccolta.

□ Copertura superficiale finale

La copertura superficiale finale della discarica deve rispondere ai seguenti criteri:

- isolamento dei rifiuti dall'ambiente esterno
- minimizzazione delle infiltrazioni d'acqua
- riduzione al minimo della necessità di manutenzione
- minimizzazione dei fenomeni di erosione
- resistenza agli assestamenti ed a fenomeni di subsidenza localizzata

La copertura deve essere realizzata mediante una struttura multistrato costituita, dall'alto verso il basso, almeno dai seguenti strati:

- strato superficiale di copertura con spessore ≥ 1 m che favorisca lo sviluppo delle specie vegetali di copertura ai fini del piano di ripristino ambientale e fornisca una protezione adeguata contro l'erosione e di proteggere le barriere sottostanti dalle escursioni termiche
- strato drenante protetto da eventuali intasamenti con spessore $\geq 0,5$ m in grado di impedire la formazione di un battente idraulico sopra le barriere di cui ai punti successivi
- strato minerale compattato di spessore $\geq 0,5$ m e di conducibilità idraulica $\leq 10^{-8}$ m/s o di caratteristiche equivalenti, integrato da un rivestimento impermeabile superficiale per gli impianti di discarica di rifiuti pericolosi
- strato di drenaggio del gas e di rottura capillare, protetto da eventuali intasamenti, con spessore $\geq 0,5$ m;
- strato di regolarizzazione con la funzione di permettere la corretta messa in opera degli strati sovrastanti

Poiché la degradazione dei rifiuti biodegradabili, incluse le componenti cellulosiche, comporta la trasformazione in biogas di circa un terzo della massa dei rifiuti, la valutazione degli assestamenti dovrà tenere conto di tali variazioni, soprattutto in funzione alla morfologia della copertura finale.

La copertura superficiale finale descritta deve garantire l'isolamento della discarica, anche tenendo conto degli assestamenti previsti, e a tal fine non deve essere direttamente collegata al sistema barriera di confinamento.

La copertura superficiale finale della discarica nella fase di post esercizio può essere preceduta da una copertura provvisoria, la cui struttura può essere più semplice di quella sopra indicata, finalizzata ad isolare la massa di rifiuti in corso di assestamento. La copertura provvisoria deve essere oggetto di manutenzione continua, per consentire il regolare deflusso delle acque superficiali e minimizzarne l'infiltrazione nella discarica.

La copertura superficiale finale deve essere realizzata in modo da consentire un carico compatibile con la destinazione d'uso prevista.

□ Controllo dei gas

Le discariche che accettano rifiuti biodegradabili devono essere dotate di impianti per l'estrazione dei gas che garantiscano la massima efficienza di captazione e il conseguente utilizzo energetico.

La gestione del biogas deve essere condotta in modo tale da ridurre al minimo il rischio per l'ambiente e per la salute umana; l'obiettivo è quello di non far percepire la presenza della discarica al di fuori di una ristretta fascia di rispetto.

E' indispensabile un piano di mantenimento del sistema di estrazione del biogas, che preveda anche l'eventuale sostituzione dei sistemi di captazione, qualora deformati in modo irreparabile dall'uso.

È inoltre indispensabile mantenere al minimo il livello del percolato all'interno dei pozzi di captazione del biogas, per consentirne la continua funzionalità, anche con sistemi di estrazione del percolato eventualmente formatosi; tali sistemi devono essere compatibili con la natura di gas esplosivo, e rimanere efficienti anche nella fase post-operativa.

Il sistema di estrazione del biogas deve essere dotato di sistemi per l'eliminazione della condensa; l'acqua di condensa può essere eccezionalmente reimpressa nel corpo della discarica.

Il gas deve essere di norma utilizzato per la produzione di energia, anche a seguito di un eventuale trattamento, senza che questo pregiudichi le condizioni di sicurezza per la salute dell'uomo e per l'ambiente.

Nel caso di impraticabilità del recupero energetico la termodistruzione del gas di discarica deve avvenire in idonea camera di combustione a temperatura $T > 850^\circ$, concentrazione di ossigeno $\geq 3\%$ in volume e tempo di ritenzione $\geq 0,3$ s.

Il sistema di estrazione e trattamento del gas deve essere mantenuto in esercizio per tutto il tempo in cui nella discarica è presente la formazione del gas e comunque per il periodo ritenuto necessario dall'ente territorialmente competente.

Disturbi e rischi

Il gestore degli impianti di discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi deve adottare misure idonee a ridurre al minimo i disturbi ed i rischi causati da:

- emissione di odori, essenzialmente dovuti al gas di discarica
- produzione di polvere
- materiali trasportati dal vento
- rumore e traffico
- uccelli, parassiti ed insetti
- formazione di aerosol
- incendi

Stabilità

Nella fase di caratterizzazione del sito è necessario accertarsi con specifiche indagini e prove geotecniche che il substrato geologico, in considerazione della morfologia della discarica e dei carichi previsti nonché delle condizioni operative, non vada soggetto a cedimenti tali da danneggiare i sistemi di protezione ambientale della discarica.

Inoltre deve essere verificata in corso d'opera la stabilità del fronte dei rifiuti scaricati, secondo quanto descritto nel seguito, e la stabilità dell'insieme terreno di fondazione dell'impianto, con particolare riferimento alla stabilità dei pendii ai sensi del D.M. 11 marzo 1988, tenendo conto dei normali assestamenti dovuti alla degradazione dei rifiuti.

Protezione fisica degli impianti

La discarica deve essere dotata di recinzione per impedire il libero accesso al sito di persone ed animali.

Il sistema di controllo e di accesso agli impianti deve prevedere un programma di misure volte ad impedire lo scarico illegale. Il sito di discarica deve essere individuato a mezzo di idonea segnaletica.

La copertura giornaliera della discarica, descritta nel seguito, deve contribuire al controllo di volatili e piccoli animali.

Dotazione di attrezzature e personale

Gli impianti di discarica di rifiuti non pericolosi e pericolosi devono essere dotati, direttamente o tramite apposita convenzione, di laboratori idonei per le specifiche determinazioni previste per la gestione dell'impianto.

La gestione della discarica deve essere affidata a persona competente a gestire il sito, e deve essere assicurata la formazione professionale e tecnica del personale addetto all'impianto, anche in relazione ai rischi da esposizione agli agenti specifici in funzione del tipo di rifiuti smaltiti. In ogni caso, il personale dovrà utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale in funzione del rischio valutato.

Il personale al quale vengono affidati gli interventi di emergenza deve essere preliminarmente istruito ed informato sulle tecniche di intervento di emergenza ed aver partecipato ad uno specifico programma di addestramento all'uso dei dispositivi di protezione individuale.

□ **Modalità e criteri di coltivazione**

È vietato lo scarico di rifiuti polverulenti o finemente suddivisi soggetti a dispersione eolica, in assenza di specifici sistemi di contenimento e/o di modalità di conduzione della discarica atti ad impedire tale dispersione.

Lo scarico dei rifiuti deve essere effettuato in modo da garantire la stabilità della massa di rifiuti e delle strutture collegate. I rifiuti vanno deposti in strati compattati e sistemati in modo da evitare, lungo il fronte di avanzamento, pendenze superiori al 30%.

La coltivazione deve procedere per strati sovrapposti e compattati, di limitata ampiezza, in modo da favorire il recupero immediato e progressivo dell'area della discarica.

L'accumulo dei rifiuti deve essere attuato con criteri di elevata compattazione, onde limitare successivi fenomeni di instabilità. Occorre limitare la superficie dei rifiuti esposta all'azione degli agenti atmosferici, e mantenere, per quanto consentito dalla tecnologia e dalla morfologia dell'impianto, pendenze tali da garantire il naturale deflusso delle acque meteoriche al di fuori dell'area destinata al conferimento dei rifiuti.

I rifiuti che possono dar luogo a dispersione di polveri o ad emanazioni moleste e nocive devono essere al più presto ricoperti con strati di materiali adeguati; è richiesta una copertura giornaliera dei rifiuti con uno strato di materiale protettivo di idoneo spessore e caratteristiche. La copertura giornaliera può essere effettuata anche con sistemi sintetici che limitino la dispersione eolica, l'accesso dei volatili e l'emissione di odori. Qualora le tecniche precedentemente esposte si rivelassero insufficienti ai fini del controllo di insetti, larve, roditori ed altri animali, è posto l'obbligo di effettuare adeguate operazioni di disinfestazione e derattizzazione.

Lo stoccaggio di rifiuti tra loro incompatibili deve avvenire in distinte aree della discarica, tra loro opportunamente separate e distanziate.

15.1.5 Criteri di ammissione dei rifiuti in discarica

In relazione al tema relativo ai rifiuti che possono essere ammessi in discarica vige il DM 27 settembre 2010, che sostituisce il DM 3 agosto 2005 e s.m.i., e si ricorda che il D.Lgs. 36/2003 stabilisce che i rifiuti possono essere collocati in discarica solo a seguito di trattamento.

Costituiscono *eccezione* i casi di (Art. 7):

- a) rifiuti inerti il cui trattamento non sia tecnicamente praticabile
- b) rifiuti il cui trattamento non è indispensabile ai fini della riduzione della quantità dei rifiuti o dei rischi per la salute umana e l'ambiente, e del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente.

Rimangono *comunque esclusi dall'ammissibilità in discarica* (Art. 6, comma 1):

- rifiuti allo stato liquido
- rifiuti classificati come Esplosivi (H1), Comburenti (H2) e Infiammabili (H3-A e H3-B)
- rifiuti che contengono una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale $\geq 1\%$
- rifiuti che contengono una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione tot. $> 5\%$
- rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo - Categoria di rischio H9
- rifiuti che rientrano nella categoria 14 dell'allegato G1 al D. Lgs. n. 22/1997
- rifiuti della produzione di principi attivi per biocidi, come definiti ai sensi dei D. Lgs. 25 febbraio 2000, n. 174, e per prodotti fitosanitari come definiti dal D. Lgs. n. 194/95
- materiale specifico a rischio di cui al D.M. 29 settembre 2000, e successive modificazioni, e materiali ad alto rischio disciplinati dal D. Lgs. 14 dicembre 1992, n. 508, comprese le proteine animali e i grassi fusi da essi derivati
- rifiuti che contengono o sono contaminati da PCB come definiti dal D. Lgs. 22 maggio 1999, n. 209, in quantità superiore a 50 ppm
- rifiuti che contengono o sono contaminati da diossine e furani in quantità superiore a 10 ppb
- rifiuti che contengono fluidi refrigeranti costituiti da CFC e HCFC, o rifiuti contaminati da CFC e HCFC in quantità superiore al 0,5 % in peso riferito al materiale di supporto

- rifiuti che contengono sostanze chimiche non identificate o nuove provenienti da attività di ricerca, di sviluppo o di insegnamento, i cui effetti sull'uomo e sull'ambiente non siano noti
- pneumatici interi fuori uso a partire dal 16/07/2003, esclusi i pneumatici usati come materiale di ingegneria e i pneumatici fuori uso triturati a partire da tre anni da tale data, esclusi in entrambi i casi quelli per biciclette e quelli con un diametro esterno superiore a 1400 mm
- rifiuti con potere calorifico inferiore (PCI) > 13.000 kJ/kg a partire dal 28 Febbraio 2007⁷²

Il disposto legislativo rimanda, quindi, ad apposito provvedimento ministeriale la definizione dei criteri di ammissione dei rifiuti in ciascuna delle categorie di discarica per rifiuti inerti, rifiuti non pericolosi e rifiuti pericolosi.

Da qui, il D.M. 13 marzo 2003, provvedimento emanato subito dopo l'entrata in vigore del Decreto, sostituito dapprima con il D.M. 3 agosto 2005, pubblicato in G.U.R.I. del 30 agosto 2005⁷³, e successivamente con il D.M. 27 settembre 2010 (*nel seguito "D.M."*) che stabilisce, dunque, i criteri e le procedure vigenti da osservare tassativamente ai fini della ammissibilità dei rifiuti alla corrispondente categoria di discarica.⁷⁴

Con una *particolarità*, tuttavia, introdotta dal nuovo provvedimento, verosimilmente giustificata dalla necessità di garantire una maggior flessibilità al sistema rispetto ad eventuali, quanto probabili, emergenze nello smaltimento dei rifiuti e che, ovviamente, trova motivazioni valide sotto il profilo non solo disciplinare, ma anche tecnico-gestionale. All'Art. 1, comma 4, il D.M. stabilisce infatti che: "*Tenuto conto che le discariche per rifiuti pericolosi hanno un livello di tutela ambientale superiore a quelle per rifiuti non pericolosi, e che queste ultime hanno un livello di tutela ambientale superiore a quelle per rifiuti inerti, è ammesso il conferimento di rifiuti che soddisfano i criteri per l'ammissione ad ogni categoria di discarica in discariche aventi un livello di tutela superiore*".

Il D.M. pone precisi adempimenti in capo a "*produttore*" dei rifiuti e "*gestore*" dell'impianto, nonché della "*amministrazione territorialmente competente*", in specie, in relazione a tre distinti, ma connessi accertamenti da effettuare nel corso della gestione operativa della discarica in corrispondenza del conferimento, quali:

- a) caratterizzazione di base
- b) verifica di conformità;
- c) verifica in loco.

Obblighi del produttore dei rifiuti

Il provvedimento dispone che il produttore effettui una "*caratterizzazione di base*" di ciascuna tipologia dei rifiuti, allo scopo di determinarne l'ammissibilità nella specificata categoria di discarica:

- in occasione del primo conferimento alla discarica (ovvero dopo l'ultimo trattamento preliminare al conferimento)
- ogni qual volta intervenga una variazione significativa del processo che origina i rifiuti
- comunque, almeno una volta l'anno

La caratterizzazione di base consiste nella raccolta di tutte le informazioni necessarie *per uno smaltimento finale in condizioni di sicurezza* allo scopo di:

- a) fornire le informazioni fondamentali in merito ai rifiuti (tipo e origine, composizione, consistenza, tendenza a produrre percolato e ove necessario e ove possibile, altre caratteristiche)
- b) fornire le informazioni fondamentali per comprendere il comportamento dei rifiuti nelle discariche e individuare le possibilità di trattamento previste all'Art. 7, comma 1 del Decreto legislativo 36/2003.
- c) fornire una valutazione dei rifiuti tenendo conto dei valori limite
- d) individuare le variabili principali (parametri critici) per la verifica di conformità di cui all'Art. 3 del D.M. e le eventuali possibilità di semplificare i test relativi (in modo da ridurre il numero dei componenti da misurare, ma solo dopo verifica delle informazioni pertinenti). Determinando le caratteristiche dei rifiuti si possono stabilire dei rapporti tra la caratterizzazione di base e i risultati delle procedure di test semplificate, nonché la frequenza delle verifiche di conformità

⁷² Il D.L. n. 2 del 25 gennaio 2011 e il D.P.C.M. 25/03/2011 prorogano al 31/12/2011 i termini relativi alla non ammissibilità in discarica dei rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) > 13.000 kJ/kg.

⁷³ Il D.M. assume perciò efficacia dal 14 settembre 2005, se non già dal 30 agosto 2005, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ai sensi di una sentenza della Cassazione che sostiene che per i provvedimenti ministeriali non vige il periodo di *vacatio legis*.

⁷⁴ Anche in questo caso, ad evidenza, per quanto non approfondito in questa sede, si rimanda al D.M. 27 settembre 2010.

La caratterizzazione deve essere effettuata nel rispetto delle prescrizioni stabilite nell'All. I al D.M. il produttore è tenuto a conservare i dati richiesti per un periodo di 5 anni.

Obblighi del gestore

Il provvedimento dispone che il gestore della discarica:

- effettui una "verifica di conformità" dei rifiuti conferiti, allo scopo di accertare se i rifiuti sottoposti a caratterizzazione mantengono le specificità documentate per essere smaltiti nella corrispondente categoria di discarica e se soddisfano i criteri di ammissibilità relativi previsti dal D.M.
- conservi i dati analitici richiesti per un periodo di 5 anni
- garantisca la correttezza delle informazioni relative alla caratterizzazione del rifiuto qualora il produttore dei rifiuti sia ignoto
- effettui una "verifica in loco" dei rifiuti smaltiti, sottoponendo ogni carico di rifiuti ad ispezione prima e dopo lo scarico e controllare la documentazione attestante che il rifiuto è conforme ai criteri di ammissibilità dettati dal Dm per la specifica categoria di discarica
- ammetta in discarica solo i rifiuti conformi a quelli sottoposti a caratterizzazione di base e a verifica di conformità e corrispondenti alla descrizione riportata nella documentazione di accompagnamento, secondo le modalità previste dall'Art. 11, comma 3 del Decreto
- prelevi campioni dei rifiuti conferiti con cadenza stabilita dall'autorità territorialmente competente e, comunque, con frequenza non superiore a un anno. I campioni prelevati devono essere conservati presso l'impianto di discarica, a disposizione dell'autorità territorialmente competente, per un periodo non inferiore a due mesi

La verifica di conformità è effettuata dal gestore sulla base delle determinazioni analitiche impiegate per la caratterizzazione di base, utilizzando i metodi di campionamento e analisi di cui all'All. 3 del D.M.

Analogamente alla caratterizzazione di base, tale tipologia di accertamento viene effettuata in occasione del primo conferimento alla discarica e ogni qualvolta ci sia una variazione del processo di produzione dei rifiuti e, comunque, almeno una volta all'anno.

Il D.M. stabilisce, quindi, per ciascuna delle tre categorie di discarica, quali tipologie di rifiuti sono ammessi. Il provvedimento disciplina inoltre il deposito sotterraneo e il conferimento dei rifiuti contenenti amianto, come richiamato nei paragrafi successivi.⁷⁵

A) Impianti di discarica per rifiuti inerti (Art. 5)

Ai sensi del D. Lgs. n. 36/2003 sono *rifiuti inerti*: "i rifiuti solidi che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa; i rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale inquinante globale dei rifiuti nonché l'ecotossicità dei percolati devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualità delle acque, superficiali e sotterranee".

Il D.M. stabilisce quindi che possano essere smaltiti in discarica per rifiuti inerti:

- Senza previo accertamento analitico, in quanto ritenuti già conformi alla definizione di "rifiuti inerti" e ai criteri di ammissibilità posti dal D.M., una singola tipologia di rifiuti proveniente da un unico processo produttivo, oppure diverse tipologie di rifiuti ancorché provenienti dallo stesso processo produttivo, fra quelli elencati nella Tabella 1, di seguito richiamata
- I rifiuti inerti che, a seguito della caratterizzazione di base:
 - o presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate dal D.M. (Tabella 2)⁷⁶
 - o non contengono contaminanti organici in concentrazioni superiori a quelle indicate dal D.M. (Tabella 3)

⁷⁵ I criteri specifici per l'ammissione dei rifiuti contenenti amianto sono riportati nella seconda sezione del presente Piano.

⁷⁶ Il campionamento e le metodiche analitiche per la caratterizzazione dei rifiuti sono descritte all'Allegato 3 del D.M.

Tabella 15.1.1. D.M. 27 settembre 2010, Art. 5 – Tabella 1

CER	DESCRIZIONE	RESTRIZIONI
10 12 08	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	
10 11 03	Scarti di materiali in fibra a base vetro**	Solo se privi di legami organici
15 01 07	Imballaggi in vetro	
17 01 01	Cemento	Solamente i rifiuti selezionati da C&D (*)
17 01 02	Mattoni	Solamente i rifiuti selezionati da C&D (*)
17 01 03	Mattonelle e ceramiche	Solamente i rifiuti selezionati da C&D (*)
17 01 07	Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche	Solamente i rifiuti selezionati da C&D (*)
17 02 02	Vetro	
17 05 04	Terra e rocce ***	Esclusi i primi 30 cm di suolo, la torba e purché non provenienti da siti contaminati
19 12 05	Vetro	
20 01 02	Vetro	Solamente vetro raccolto separatamente
20 02 02	Terre e rocce	Solo rifiuti di giardini e parchi; eccetto terra vegetale e torba

(*) Rifiuti contenenti una percentuale minoritaria di metalli, plastica, terra, sostanze organiche, legno, gomma, etc., ed i rifiuti di cui al codice 17.09.04. L'origine dei rifiuti deve essere nota. - Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni contaminate da sostanze pericolose inorganiche o organiche, ad esempio a causa dei processi produttivi adottati nell'edificio, dell'inquinamento del suolo, dello stoccaggio e dell'impiego di pesticidi o di altre sostanze pericolose, eccetera, a meno che non sia possibile escludere che la costruzione demolita fosse contaminata in misura significativa. - Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni trattate, coperte o dipinte con materiali contenenti sostanze pericolose in quantità notevole.

(**) Inclusi gli scarti di produzione del cristallo.

(***) Inclusi i rifiuti di cui al codice 01 04 13.

Tuttavia, qualora la conformità dei rifiuti alla definizione di rifiuti inerti del D. Lgs. n. 36/2003 sia dubbia, ovvero si sospetti una contaminazione (o da un esame visivo o perché se ne conosce l'origine), anche i rifiuti di cui alla tabella 1 sono sottoposti ad analisi o semplicemente respinti.

Se, poi, i rifiuti elencati sono contaminati o contengono altri materiali o sostanze come metallo, amianto, plastica, sostanze chimiche in quantità tale da aumentare il rischio ambientale determinandone così lo smaltimento in una discarica appartenente ad una categoria diversa, essi non sono ammessi in una discarica per rifiuti inerti (Art. 5, comma 4).

È in ogni caso vietata la possibilità di smaltire in discarica per rifiuti inerti, rifiuti che contengano PCB, come definiti dal D. Lgs. 22 maggio 1999, n. 209, in concentrazioni superiori a 1 mg/kg. diossine o furani in concentrazioni superiori 0,0001 mg/kg o altri inquinanti organici persistenti in concentrazioni superiori a quelle indicate dall'all. IV al regolamento CE n. 850/2004 che li definisce.

Il D.M. prevede che qualora la provenienza del rifiuto determini il fondato sospetto di un eventuale superamento dei limiti l'autorità territorialmente competente disponga delle analisi di controllo.

B) Impianti di discarica per rifiuti non pericolosi (Art. 6)

Il D.M. 27 settembre 2010 stabilisce che possano essere smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi senza caratterizzazione analitica:

- *i rifiuti urbani* come definiti dall'Art. 2, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2003, purché conformi a quanto previsto dall'articolo 7 del D.Lgs. 36/2003 e se non contaminati a un livello tale che il rischio associato al rifiuto giustifichi il loro smaltimento in altri impianti
- *i rifiuti non pericolosi* individuati da un futuro D.M.
- i rifiuti non pericolosi che hanno una concentrazione di sostanza secca non inferiore al 25% e che, sottoposti a test di cessione di cui all'Allegato 3, presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate in Tabella 5
- *i rifiuti pericolosi stabili non reattivi* che sottoposti a test di cessione di cui all'allegato 3 presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 5°, che abbiano una concentrazione in carbonio organico totale (TOC) non superiore al 5%; con pH non inferiore a 6 e la concentrazione di sostanza secca non inferiore al 25%
- *i rifiuti contenenti fibre minerali artificiali*, indipendentemente dalla loro classificazione, come pericolosi o non pericolosi
- *i materiali non pericolosi a base di gesso*

- *i materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi* (in quanto rifiuti pericolosi stabili e non reattivi, ai sensi dell'Art. 7, comma 3, lett. c del D. Lgs. n. 36/2003), senza essere sottoposti a prove, purché gli impianti di conferimento siano conformi ai requisiti dettati all'Allegato 2, punto 2 del D.M. ("Criteri di ammissibilità dei rifiuti di amianto o contenenti amianto")

È in ogni caso vietato l'ingresso in discarica a tutti i rifiuti che contengono PCB in concentrazione superiore a 10 mg/kg, diossine o furani in concentrazioni superiori 0,002 mg/kg o altri inquinanti organici persistenti in concentrazioni superiori a quelle indicate dall'all. IV al regolamento CE n. 850/2004 che li definisce.

B.1) Sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi (Art. 7)

Il D.M. prevede la possibilità che le autorità territorialmente competenti autorizzino, anche per settori confinanti, sulla base di criteri di ammissibilità appositamente individuati, caso per caso, in sede di rilascio di autorizzazione, le seguenti sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi:

- a) discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile
- b) discariche per rifiuti in gran parte organici da suddividersi in discariche considerate bioreattori con recupero di biogas e discariche per rifiuti organici pretrattati
- c) discariche per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas

Le autorità territorialmente competenti possono, altresì, autorizzare monodiscariche per rifiuti non pericolosi derivanti da operazioni di messa in sicurezza d'emergenza e operazioni di bonifica dei siti inquinati ai sensi del Titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/2006, prendendo in considerazione i parametri previsti dalla Tabella 1, Allegato 1, colonna B, allo stesso D.M.

C) Impianti di discarica per rifiuti pericolosi (Art. 8)

Il provvedimento elenca una serie di requisiti specifici che i rifiuti pericolosi debbono rispettare per poter entrare in discarica, con particolare riferimento ai valori limite di concentrazione di sostanze pericolose da accertare nell'eluato per l'ammissibilità nelle discariche dedicate.

Deposito sotterraneo (Art. 9)

Il provvedimento ammette lo stoccaggio sotterraneo di rifiuti inerti, rifiuti non pericolosi e i rifiuti pericolosi ad eccezione di quelli che possono subire trasformazioni indesiderate di tipo fisico, chimico o biologico; i rifiuti ammessi in depositi sotterranei devono essere compatibili con la *valutazione di sicurezza* (ai sensi dell'All. 1, punto 3 del D. Lgs. n. 36/2003 e dell'All. 4 al D.M.).

Deroghe ai valori limite (Art. 10)

Dopo aver previsto limiti specifici per l'ammissibilità in discarica dei rifiuti, il D.M. ammette la possibilità di derogare a tali limiti (in misura che non sia più ampia del triplo per la categoria di rifiuti di riferimento, o del doppio nel caso del valore di TOC), in particolare, per singole discariche che, dopo aver effettuato una valutazione del rischio che abbia provato l'inesistenza di pericoli per l'ambiente, siano state autorizzate dall'autorità competente per territorio.

Il D.M. esclude comunque la possibilità di deroghe per alcuni parametri (Art. 10, comma 3).

15.1.6 Piani di gestione, monitoraggio e chiusura

I *piani di gestione operativa, di ripristino ambientale, di gestione post-operativa e di sorveglianza e controllo* sono lo strumento con il quale l'autorità responsabile per il rilascio dell'autorizzazione verifica che:

- le operazioni condotte siano conformi all'autorizzazione
- la discarica non comporti nel tempo effetti negativi sull'ambiente
- il sito sia sottoposto ad adeguati interventi di ripristino ambientale al termine delle attività

I piani in questione, che devono essere presentati contestualmente alla richiesta di autorizzazione ed essere approvati dall'Autorità competente, definiscono compiutamente le fasi di gestione operativa, di ripristino ambientale e di gestione post-operativa della discarica affinché:

- i rifiuti siano ammessi allo smaltimento in conformità ai criteri stabiliti per ciascuna categoria di discarica
- i processi di stabilizzazione all'interno della discarica avvengano regolarmente
- i sistemi di protezione ambientale siano operativi ed efficaci

- le condizioni di autorizzazione della discarica siano rispettate
- il monitoraggio delle matrici ambientali e delle emissioni sia condotto periodicamente con l'obiettivo di determinare l'andamento dei parametri significativi e di accertare l'eventuale superamento di soglie limite di accettabilità
- il sito sia sottoposto ad interventi di ripristino ambientale

Alle scadenze indicate nell'autorizzazione, e comunque con periodicità almeno annuale, il gestore provvede ad inviare all'autorità di controllo i risultati complessivi dell'attività della discarica con riguardo ai seguenti dati:

- quantità e caratteristiche (codice di identificazione) dei rifiuti smaltiti
- volumi dei materiali eventualmente utilizzati per la copertura giornaliera e finale delle celle
- volume finale disponibile
- produzione di percolato (m^3 /anno) e sistemi utilizzati per il trattamento/smaltimento
- quantità di gas prodotto ed estratto (Nm^3 /anno) ed eventuale recupero d'energia (kWh/anno)
- risultati analitici del monitoraggio delle matrici ambientali e delle emissioni

15.1.7 Piano di gestione operativa

Il piano di gestione operativa individua le modalità e le procedure necessarie a garantire che le attività operative della discarica siano condotte in conformità con i principi, le modalità e le prescrizioni del Decreto e dell'autorizzazione.

Il piano deve contenere:

- modalità di conferimento dei rifiuti all'impianto, della tipologia degli automezzi impiegati, dei sistemi utilizzati per assicurare il contenimento delle emissioni originate dalla dispersione eolica e delle perdite di percolato nel corso del conferimento
- procedure di accettazione dei rifiuti conferiti (controllo del formulario di identificazione, ispezione visiva dei rifiuti, eventuali prelievi di campioni e relative modalità di campionamento e analisi)
- modalità e criteri di deposito in singole celle
- criteri di riempimento e chiusura delle celle con l'indicazione delle misure da adottare per la riduzione della produzione di percolato
- procedura di chiusura
- piano di intervento per condizioni straordinarie quali:
 - o allagamenti
 - o incendi
 - o esplosioni
 - o raggiungimento dei livelli di guardia di indicatori di contaminazione
 - o dispersioni accidentali di rifiuti nell'ambiente

15.1.8 Piano di ripristino ambientale

Il piano di ripristino ambientale individua gli interventi che il gestore deve effettuare per il recupero e la sistemazione dell'area della discarica a chiusura della stessa.

Il piano di ripristino ambientale deve prevedere la destinazione d'uso dell'area tenendo conto:

- dei fenomeni di assestamento della massa dei rifiuti
- dell'eventuale formazione di percolato e di biogas
- del monitoraggio da eseguire sulle matrici ambientali e sulle emissioni fino alla conclusione della fase post-operativa
- della necessità di favorire il naturale deflusso delle acque meteoriche dell'area stessa

Costituiscono contenuti essenziali del piano di ripristino ambientale:

- il quadro di riferimento dell'area e delle zone limitrofe su morfologia, geomorfologia, geologia, idrogeologia, clima, uso del suolo, idrologia superficiale, boschi, aspetti di vegetazione, di gestione agricola e faunistici;
- le analisi del paesaggio e della qualità dell'ambiente
- gli obiettivi e vincoli della sistemazione ambientale prescelta
- la destinazione d'uso dell'area
- i tempi e le modalità di esecuzione del recupero e della sistemazione ambientale
- la documentazione cartografica ed eventuali analisi

Nel caso in cui il piano di ripristino preveda la ricostituzione di una copertura vegetale, l'intervento deve essere eseguito secondo le seguenti procedure:

- la ricostituzione dello strato edafico (minimo di 30 cm di spessore) deve avvenire primariamente con l'utilizzo di suolo accantonato precedentemente o, in assenza, con terra vegetale dalle caratteristiche chimico-fisiche controllate e plausibilmente analoghe a quelle del sito d'intervento; per il miglioramento della fertilità deve essere utilizzato in via preferenziale compost di qualità come ammendante
- sullo strato edafico si deve procedere nella realizzazione di un inerbimento anche temporaneo, con specie erbacee annuali e perenni pioniere allo scopo di una rapida stabilizzazione della massa movimentata e per favorire processi di rivitalizzazione (ricolonizzazione microbiologica) del suolo
- nella piantumazione per la ricostituzione della copertura vegetale si deve procedere in maniera progressiva e, a seconda della destinazione finale d'uso (ecologico-forestale, ricreativo a verde pubblico, agricolo ma comunque non per destinazione di produzioni alimentari, umane o zootecniche), utilizzando prioritariamente specie arboree ed arbustive appartenenti a quelle autoctone o tipiche dell'area da ricostituire ed adatte alle caratteristiche fisico-chimiche del suolo
- durante la piantumazione e successivamente all'intervento di ripristino devono essere utilizzate le migliori tecniche di coltivazione per garantire l'attecchimento della vegetazione; in particolare è necessario garantire la manutenzione e, qualora ricorra la necessità, si devono adottare sistemi di irrigazione fissa o mobile che assicurino le più favorevoli condizioni per lo sviluppo della copertura vegetale

15.1.9 Piano di gestione post-operativa

Il piano di gestione post-operativa individua tempi, modalità e condizioni della fase di gestione post-operative della discarica e le attività che devono essere poste in essere durante tale fase, con particolare riferimento alle attività di manutenzione delle opere e dei presidi, in modo da garantire che anche in tale fase la discarica mantenga i requisiti di sicurezza ambientale previsti.

Il piano deve riportare la descrizione delle manutenzioni da effettuare da parte del gestore finalizzate a garantire che anche in questa fase il processo evolutivo della discarica - nei suoi vari aspetti - prosegua sotto controllo in modo da condurre in sicurezza la discarica alla fase ultima, in cui si può considerare praticamente inesistente l'impatto dell'impianto sull'ambiente.

Dovranno pertanto essere individuate in particolare le operazioni relative a:

- manutenzione per mantenere una buona efficienza
- recinzione e cancelli di accesso
- rete di raccolta e smaltimento acque meteoriche
- viabilità interna ed esterna
- sistema di drenaggio del percolato
- rete di captazione, adduzione, riutilizzo e combustione del biogas
- sistema di impermeabilizzazione sommitale
- copertura vegetale, procedendo ad innaffiature, periodici sfalci, sostituzione delle essenze morte
- pozzi e relativa attrezzatura di campionamento delle acque sotterranee
- modalità e frequenza di asportazione del percolato, garantendo comunque il mantenimento dello stesso al livello minimo possibile

15.1.10 Piano di sorveglianza e controllo

Il piano di sorveglianza e controllo deve essere costituito da un documento unitario, comprendente le fasi di realizzazione, gestione e post-chiusura, relativo a tutti i fattori ambientali da controllare, i parametri ed i sistemi unificati di prelevamento, trasporto e misura dei campioni, le frequenze di misura ed i sistemi di restituzione dei dati. Il piano è finalizzato a garantire che:

- tutte le sezioni impiantistiche assolvano alle funzioni per le quali sono progettate in tutte le condizioni operative previste
- vengano adottati tutti gli accorgimenti per ridurre i rischi per l'ambiente ed i disagi per la popolazione
- venga assicurato un tempestivo intervento in caso di imprevisti
- venga garantito l'addestramento costante del personale impiegato nella gestione
- venga garantito l'accesso ai principali dati di funzionamento nonché ai risultati delle campagne di monitoraggio

Il controllo e la sorveglianza devono essere condotti avvalendosi di personale qualificato ed indipendente con riguardo ai parametri ed alle periodicità riportati come esemplificativi nelle tabelle 1 e 2 dell'allegato 2 al Decreto, su:

- acque sotterranee
- percolato
- acque di drenaggio superficiale
- gas di discarica
- qualità dell'aria
- parametri meteorologici
- stato del corpo della discarica

I prelievi e le analisi devono essere effettuati da laboratori competenti, preferibilmente indipendenti, secondo le metodiche ufficiali.

Il monitoraggio delle acque sotterranee deve essere finalizzato a rilevare tempestivamente eventuali situazioni di inquinamento delle acque sicuramente riconducibili alla discarica, al fine di adottare le necessarie misure correttive.

Devono essere individuati punti di monitoraggio rappresentativi e significativi, anche in relazione all'estensione della discarica, in modo tale che siano presenti almeno un pozzo a monte (a distanza sufficiente dal sito per escludere influenze dirette) e due a valle, tenuto conto della direzione di falda.

Nei punti di monitoraggio individuati deve essere rilevato il livello di falda. È opportuno installare una sonda per il rilevamento in continuo del livello della falda in caso di modesta soggiacenza.

Il piano di monitoraggio deve comprendere almeno i parametri fondamentali, riportati nella tabella 1 dell'Allegato 2 al Decreto; per un monitoraggio significativo è importante effettuare tutti i rilevamenti analitici di cui alla Tabella 1, Allegato 2 del Decreto, in particolare in presenza di valori anomali dei parametri fondamentali e comunque almeno una volta l'anno.

I livelli di controllo devono essere determinati in base alle variazioni locali della qualità delle acque freatiche.

In particolare, in funzione della soggiacenza della falda, delle formazioni idrogeologiche specifiche del sito e della qualità delle acque sotterranee dovrà essere individuato il livello di guardia per i vari inquinanti da sottoporre ad analisi.

In caso di raggiungimento del livello di guardia è necessario adottare il piano d'intervento prestabilito, così come individuato nell'autorizzazione; è necessario altresì ripetere al più presto il campionamento per verificare la significatività i dati.

In situazioni di particolare vulnerabilità ambientale il piano provvederà ad individuare i parametri e la frequenza di *analisi delle acque di drenaggio superficiali*.

In presenza di percolato e acqua superficiale, i campioni devono essere prelevati in punti rappresentativi. Il campionamento e la misurazione (volume e composizione) del percolato devono essere eseguiti separatamente in ciascun punto in cui il percolato fuoriesce dall'area. Il controllo delle acque superficiali deve essere fatto in almeno due punti, di cui uno a monte e uno a valle della discarica.

Il controllo del percolato e dell'acqua superficiale, in caso di contatto fra le due matrici, deve essere effettuato prelevando un campione rappresentativo della composizione media. Deve essere misurata la quantità di percolato prodotto e smaltito, da correlare con i parametri meteorologici per eseguire un bilancio idrico del percolato.

I parametri da misurare e le sostanze da analizzare variano a seconda della composizione dei rifiuti depositati in discarica; vanno indicati nel provvedimento di autorizzazione, e devono tenere conto dei criteri di ammissibilità di cui al DM 27 settembre 2010.

Per le discariche dove sono smaltiti rifiuti biodegradabili e rifiuti contenenti sostanze che possono sviluppare gas o vapori deve esser previsto un *monitoraggio delle emissioni gassose*, convogliate e diffuse, della discarica stessa, in grado di individuare anche eventuali fughe di gas esterne al corpo della discarica stessa. A tal proposito il Piano deve definire livelli di guardia relativamente alla presenza del gas di discarica all'esterno della discarica, anche nel suolo e nel sottosuolo, nonché contenere un piano d'intervento da realizzare ed attivare in caso di superamento degli stessi.

I parametri di monitoraggio sul gas di discarica devono comprendere almeno CH₄, CO₂, O₂, con regolarità mensile, altri parametri quali: H₂, H₂S, polveri totali, NH₃, mercaptani e composti volatili in relazione alla composizione dei rifiuti. Si deve provvedere, inoltre, a caratterizzare quantitativamente il gas di discarica.

La frequenza di tali misure deve essere quella indicata dalla Tabella 2, Allegato 2 al Decreto, salvo una diversa prescrizione dell'Autorità di controllo. L'autorità di controllo stabilirà anche eventuali misure per l'identificazione di migrazioni del gas nel suolo e nel sottosuolo.

La valutazione dell'impatto provocato dalle emissioni diffuse della discarica deve essere effettuata con modalità e periodicità da definirsi in sede di autorizzazione. Il numero e l'ubicazione dei siti di prelievo dipendono dalla topografia dell'area da monitorare. Di norma è opportuno prevedere almeno due punti di prelievo lungo la direttrice principale del vento dominante nel momento del campionamento, a monte e a valle della discarica.

La discarica deve essere dotata di una centralina per la rilevazione dei dati meteorologici. La tipologia delle misure meteorologiche è quella indicata dalla tabella 2, Allegato 2 al Decreto, salvo una diversa prescrizione dell'autorità di controllo, che potrà anche imporre per casi particolari la rilevazione in continuo, definendo altresì la modalità, la tipologia di misure, nonché la modalità della loro trasmissione.

La morfologia della discarica, la volumetria occupata dai rifiuti e quella ancora disponibile per il deposito di rifiuti devono essere oggetto di *rilevazioni topografiche* almeno semestrali.

Tali misure devono anche tenere conto della riduzione di volume dovuta all'assestamento dei rifiuti e alla loro trasformazione in biogas.

In fase di gestione post-operativa devono essere valutati gli assestamenti e la necessità di conseguenti ripristini della superficie, secondo la periodicità minima prevista in tabella 2, Allegato 2 al Decreto.

Per le discariche dove sono smaltiti rifiuti di amianto o contenenti amianto, il parametro utilizzato per il monitoraggio e controllo è la concentrazione di fibre nell'aria. La frequenza delle misure viene fissata all'interno del piano di sorveglianza e controllo.

Per la valutazione dei risultati si deve far rimando ai criteri cautelativi di monitoraggio indicati nel D.M. 6 settembre 1994. Per questo tipo di monitoraggio si adotteranno tecniche analitiche di Microscopia Ottica a Contrasto di Fase (MOCF).

15.1.11 Piano finanziario

La garanzia che la tariffa minima di smaltimento copra realmente tutti i costi, inclusi quelli relativi alla fase di post-chiusura, è assicurata dalla presentazione di un piano economico finanziario che deve contenere:

- I. Il costo industriale predisposto in funzione di:
 - costi relativi a spese di investimento per la costruzione dell'impianto, compresi oneri finanziari e costi per la realizzazione di opere di mitigazione ambientale
 - spese per gestione operativa, comprese spese relative al personale ed ai mezzi d'opera utilizzati
 - spese generali e tecniche
 - spese previste per la ricomposizione ambientale e la gestione del periodo successivo alla chiusura
2. Gli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente.

Con frequenza annuale potrà essere presentata all'ente competente una relazione di aggiornamento del prezzo di

conferimento da applicare a seguito delle eventuali variazioni intervenute a seguito di:

- variazioni riscontrate a consuntivo, o previste per l'anno successivo, nei costi di gestione e di costruzione
- nuove prescrizioni imposte da normative o disposizioni vigenti
- nuove perizie di variante

15.2 Aspetti economici

Le indicazioni dei costi totali delle discariche sono riportate in Tabella 15.2.1. Costi della discarica⁷⁷ e comprendono:

- costi di realizzazione
- costi di esercizio della discarica durante il suo periodo di vita e in fase post operativa
- costi di monitoraggio e controllo secondo le prescrizioni del D.Lgs.L.36/2003
- oneri finanziari a copertura del costo di investimento e oneri per le garanzie finanziarie
- indennità ambientali comuni sede di impianto
- non sono computate le eventuali imposte dovute

I costi per la realizzazione di nuove discariche dipendono principalmente dalle caratteristiche geo morfologiche dei siti individuati per la loro localizzazione; a causa della difficile standardizzazione degli interventi dunque i valori medi di costi di realizzazione e gestione di discariche per rifiuti non pericolosi secondo i criteri della norma D.Lgs.L.36/2003 sono da considerarsi indicativi.

Tabella 15.2.1. Costi della discarica

Voci di costo	€/t min	€/t max
Costi di investimento e gestione	55,89	66,37
Costi post mortem	13,925	13,925
Benefit	6,98	8,03
Totale	76,80	88,32

15.3 Tariffe di accesso alle discariche della regione Lazio

Ai sensi dell'art.29 comma 2 della Legge regionale 9 luglio 1998 n.27, la Regione Lazio disciplina che il provvedimento di autorizzazione all'esercizio degli impianti e delle discariche debba contenere la determinazione delle tariffe e della quota percentuale della tariffa dovuta dagli eventuali comuni utenti al soggetto gestore dell'impianto o della discarica a favore del comune sede dell'impianto o della discarica stessi, che deve essere compresa tra il dieci ed il venti per cento della tariffa.

Ai sensi del DGR n.630 del 16 luglio 2004, così come successivamente integrata da dispositivi regionali, la procedura è da considerarsi come parte integrante della procedura di richiesta di autorizzazione all'esercizio di impianti di discarica.

La procedura si applica ai soggetti che richiedano l'autorizzazione all'esercizio di impianti di discarica nel territorio regionale o di rinnovo di autorizzazione.

La procedura, che si articola in 6 fasi, è disciplinata in dettaglio dalla DGR n.630 del 16 luglio 2004 e sue successive integrazioni e modifiche.

La Regione prevede di intervenire nei confronti dei comuni che non pagano le società di smaltimento. Nel caso in cui le amministrazioni morose non abbiano - entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente delibera - sottoscritto un piano di rientro con le società che detengono il debito, la Regione entro novanta giorni

⁷⁷ Fonte basata sulla media delle tariffe di accesso alle discariche determinate dalla Regione Lazio. Tali costi sono costi lordi e non considerano i ricavi derivanti dalla cessione di energia elettrica da biogas.

applicherà l'articolo 5 della legge regionale 10 settembre 1998, n. 42 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) e successive modifiche.

La Regione possa prevedere una tassa di scopo per il conferimento in discarica del tal quale, questa è pari alla differenza tra il costo di lavorazione di una tonnellata di rifiuto negli impianti di trattamento meccanico biologico (con conseguente spesa di conferimento in discarica del FOS) ed il costo dello smaltimento in discarica di una tonnellata di tal quale. Il ricavato annuo della tassa di scopo è messo a bilancio della Regione ed è vincolato agli investimenti per la raccolta differenziata.

Tassa di scopo per una tonnellata di talquale conferita in discarica = (costo di trattamento in TMB + costo smaltimento di FOS in discarica + ecotassa + post mortem + iva 10%) - (costo di smaltimento tal quale + ecotassa + post mortem + iva 10%).

Sul sito della Regione sono rese pubbliche le tariffe, divise per impianto, per tonnellata di RSU trattata o conferita in discarica.

16 Criteri di localizzazione degli impianti

16.1 Introduzione

Il presente capitolo ha lo scopo di definire i criteri base per l'individuazione, da parte delle Province, delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti.

Infatti, le competenze disciplinate dal D. Lgs. 152/2006 (e s.m.i.) affermano che: allo Stato (art. 195) spettano la determinazione dei criteri generali per la elaborazione dei piani regionali ed il coordinamento dei piani stessi, nonché l'indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti.

Sono di competenza delle Regioni (art. 196) la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento, sentiti le Province, i Comuni e le Autorità d'Ambito, dei Piani regionali di gestione dei rifiuti e la definizione dei criteri per l'individuazione, da parte delle Province, delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti.

Le Regioni privilegiano la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime, incentivando le iniziative di autosmaltimento. Tale disposizione non si applica alle discariche.

Alle Province (art. 197) competono l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento, di cui all'articolo 20, comma 2, D.Lgs. n. 267/00, ove già adottato, e delle previsioni di cui all'art. 199, comma 3, lettere d) e h), sentiti l'Autorità d'Ambito e i Comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti.

La delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati spetta alle Regioni ai sensi dell'articolo 196 comma 1 lettera g) del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i..

Nel quadro delle competenze dei diversi livelli istituzionali, sono elaborati a cura della Regione Lazio i seguenti criteri di individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti; tali criteri saranno poi applicati a livello provinciale affinché, in fase di attuazione dei Piani di gestione dei rifiuti siano individuati, a cura dei soggetti attuatori, i siti idonei alla localizzazione.

I criteri definiti in via generale sono applicabili a tutte le tipologie impiantistiche, e in termini specifici per le differenti tecnologie per i quali emergono fabbisogni impiantistici di trattamento, recupero e smaltimento, sulla base delle preliminari indicazioni fornite dal presente Piano Regionale, sia in relazione alla gestione dei rifiuti urbani che a quella dei rifiuti speciali.

Sotto il profilo metodologico, la procedura di localizzazione si articola nelle seguenti fasi:

- **Fase 1:** *definizione dei fattori escludenti*, discendenti dalla normativa nazionale e regionale vigente e dagli obiettivi di tutela fissati dagli strumenti pianificatori locali;
- **Fase 2:** *definizione dei fattori di attenzione progettuale*, collegati a disposizioni derivanti dalla normativa vigente che tutela aree da sottoporre a vincolo secondo il parere dell'ente interessato;
- **Fase 3:** *definizione dei fattori preferenziali* per la localizzazione degli impianti.

La determinazione dei fattori/criteri che si impongono come escludenti, di attenzione progettuale o preferenziali alla localizzazione a livello di area vasta, costituisce il passaggio preliminare e imprescindibile per la corretta scelta del sito, in passaggi successivi, da parte degli altri soggetti competenti, all'interno dei rispettivi strumenti di programmazione.

Si evidenziano alcuni criteri generali, fissati dalla Regione Lazio, che risultano essere vincolanti per i futuri aggiornamenti delle pianificazioni a scala locale:

- Gli impianti di pretrattamento dei RU devono essere realizzati, tra l'altro, in posizione tale da minimizzare i trasporti nell'ambito delle diverse aree di raccolta;
- Gli impianti di recupero energetico devono, tra l'altro, essere il più possibile baricentrici rispetto agli impianti di produzione del CDR o della frazione secca combustibile, con l'obiettivo di minimizzare i costi dei trasporti;
- La localizzazione dei nuovi impianti di trattamento dei RU deve preferibilmente essere effettuata a discariche

in esercizio.

Come accennato, i criteri di localizzazione degli impianti sono fissati prendendo in considerazione i diversi fattori che evidenziano il grado di fattibilità degli interventi, in particolare, sono qui definiti come:

- **Fattori escludenti:** sono quei fattori che precludono la localizzazione di impianti a causa della presenza di vincoli condizionanti o destinazioni d'uso del suolo incompatibili con la presenza degli impianti stessi. Tali fattori hanno valenza di vincolo, e sono determinati sulla base della normativa vigente e degli obiettivi di tutela fissati dagli strumenti pianificatori regionali;
- **Fattori di attenzione progettuale:** sono quei fattori che rendono necessari ulteriori approfondimenti per valutare la realizzabilità degli interventi, in presenza di interventi di mitigazione, in relazione agli specifici usi del suolo e alle caratteristiche morfologiche dell'area, specialmente nell'ambito della stesura di cartografie con differenti gradi di suscettività alla localizzazione. Gli approfondimenti sono rimandati a cura dei soggetti competenti ex lege: le Province, nell'ambito dei rispettivi strumenti di pianificazione territoriale, nel rispetto dell'art. 199, comma 3, lett. h del D.Lgs. 152/06.
- **Fattori preferenziali:** sono quei fattori che per le loro caratteristiche intrinseche dovrebbero favorire la realizzazione degli impianti.

La normativa vigente, di matrice europea, è sempre più attenta alla sostenibilità delle attività di gestione dei rifiuti, sottolineando che tale gestione costituisce attività di pubblico interesse per assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi, nonché al fine di preservare le risorse naturali.

I criteri nel seguito previsti, hanno carattere di indicazione generale su tutto il territorio regionale.

In prima battuta, le predette categorie di fattori di localizzazione sono individuate per tutte le tipologie di impianto di recupero, trattamento e smaltimento; in seconda analisi sono trattati in maniera specifica i fattori di localizzazione per ciascuna tipologia di impianto, *la cui considerazione deve andare ad aggiungersi a quelli di ordine generale.*

I criteri di localizzazione rimangono aggregati in tre macro-gruppi, quali:

- **aspetti ambientali** (fasce di rispetto, Parchi, Riserve, zone archeologiche, bellezze panoramiche e paesaggistiche, etc...);
- **aspetti idrogeologici e di difesa del suolo** (aree destinate al contenimento delle piene, aree sondabili, aree sottoposte a vincolo idrogeologico, etc...);
- **aspetti territoriali** (aree con presenza di insediamenti, aree con presenza di edifici sensibili, etc...).

16.2 Aspetti ambientali

16.2.1 Fattori escludenti

Sono quei fattori che a causa della presenza di vincoli derivanti dalla normativa vigente o dalle destinazioni d'uso del suolo, rendono incompatibile la localizzazione degli impianti o, in ogni caso, la condizionano ad una idonea verifica procedurale amministrativa nelle sedi opportune ai fini della valutazioni di localizzazione in coerenza degli obiettivi di tutela fissati dalla legge o dagli strumenti pianificatori.

Tabella 16.2-1. Fattori escludenti per gli aspetti ambientali

ASPETTI AMBIENTALI			
FATTORI ESCLUDENTI	GRADO DI VINCOLO	RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI E COMUNITARI	RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI
Territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia (Legge 431/85, lett.a)	Condizionante	La normativa indicata è oggi abrogata, dunque si deve far riferimento al D. Lgs. 42/04, art.142, lett.a e s.m.i.	L.R.24/98 Art.5 e s.m.i. ; N.T.A. P.T.P.R. Art. 33

ASPETTI AMBIENTALI			
FATTORI ESCLUDENTI	GRADO DI VINCOLO	RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI E COMUNITARI	RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI
Territori con termini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia (Legge 431/85, lett.b)	Condizionante	La normativa indicata è oggi abrogata, dunque si deve far riferimento al D. Lgs. 42/04, art.142, lett.b e s.m.i.	L.R. 24/98 Art.6 e s.m.i.; N.T.A. P.T.P.R. Art. 34
Siti in fascia di rispetto di 150 m da corsi d'acqua, torrenti e fiumi (Legge 431/85, lett.c)	Condizionante	La normativa indicata è oggi abrogata, dunque si deve far riferimento al D. Lgs. 42/04, art.142, lett.c e s.m.i.	L.R. 24/98 Art.7 e s.m.i.; N.T.A. P.T.P.R. Art. 35
Parchi, riserve, aree protette in attuazione della L.349/91 (Legge 431/85, lett.f)	Tutela integrale	La normativa indicata è oggi abrogata, dunque si deve far riferimento al D. Lgs. 42/04, art.142, lett.f e s.m.i.; Legge 394/91; Direttiva 92/43/CE; Direttiva 79/409/CE	L. R. 24/98 Art.9 e s.m.i. ; N.T.A. P.T.P.R. Art. 37
Aree assegnate alle università agrarie e zone gravate da usi civici (Legge 431/85, lett.h)	Tutela integrale	La normativa indicata è oggi abrogata, dunque si deve far riferimento al D.Lgs. 42/2004, Art.142, lett.h e s.m.i.	L. R. 24/98 Art.11 e s.m.i. ; N.T.A. P.T.P.R. Art. 39
Zone umide incluse nell'elenco di cui al D.P.R. 448/85 (Legge 431/85, lett.i)	Tutela integrale	La normativa indicata è oggi abrogata, dunque si deve far riferimento al D. Lgs. 42/04, art.142, lett.i e s.m.i.	L.R. 24/98 Art. 12 e s.m.i. ; N.T.A. P.T.P.R. Art. 40
Aree con presenza di immobili e/o con presenza di cose di interesse paleontologico, che rivestono notevole interesse storico, artistico, archeologico (Legge 1089/39)	Condizionante	La normativa indicata è stata abrogata dal D.Lgs. 490/99 che a sua volta è stato abrogato dal D.Lgs. 42/04 (e s.m.i.) che all' art. 157 afferma " <i>conservano efficacia a tutti gli effetti i provvedimenti di riconoscimento delle zone di interesse archeologico emessi ai sensi del D.Lgs. 490/99</i> "	
Zone di interesse archeologico (Legge 431/85, lett.m)	Condizionante	La normativa indicata è oggi abrogata, dunque si deve far riferimento al D. Lgs. 42/04 (e s.m.i.), art. 142, lett. m	L. R. 24/98 Art.13 e s.m.i. ; N.T.A. P.T.P.R. Art. 41
Aree con presenza di beni immobili e mobili caratterizzati da bellezza naturale e di elevato valore estetico, oltre che punti panoramici da cui ammirare bellezze naturali (L. 1497/39, art. 1, num.2,3,4)	Condizionante	La normativa indicata è stata abrogata dal D. Lgs. 490/99 che a sua volta è stato abrogato dal D. Lgs. 42/04 (e s.m.i.); secondo quest'ultimo D.Lgs. all' art.157 si afferma che " <i>conservano efficacia a tutti gli effetti i provvedimenti di riconoscimento delle zone di interesse pubblico emessi ai sensi del 490/99</i> "	L. R. 24/98 Art.16 e s.m.i.
Aree percorse da fuoco	Tutela integrale per 10 anni dalla data dell'incendio	Legge 353/2000	
Siti di Interesse Comunitario (SIC)	Condizionante	Dir. 92/43/CE e 79/409/CE; D.P.R. n. 357/97	

ASPETTI AMBIENTALI			
FATTORI ESCLUDENTI	GRADO DI VINCOLO	RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI E COMUNITARI	RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI
Zone di Protezione Speciale (ZPS) (Dir. 92/43/CE e 79/409/CE)	Condizionante	L'All. I, punti 1 e 2, al D.Lgs. 36/03 afferma che "di norma" gli impianti di discarica non devono ricadere, fra il resto, in aree individuate dagli artt. 2 e 3 del D.P.R. n. 357/97 (di attuazione della Dir. 92/43/CE)	

16.2.2 Fattori di attenzione progettuale

Sono quei fattori che rendono necessari ulteriori approfondimenti per valutare la realizzabilità degli interventi in relazione agli specifici usi del suolo e alle caratteristiche morfologiche dell'area, specialmente nell'ambito della stesura di cartografie con differenti gradi di suscettività alla localizzazione.

Tabella 16.2-2. Fattori di attenzione progettuale per gli aspetti ambientali

ASPETTI AMBIENTALI			
FATTORI DI ATTENZIONE PROGETTUALE	GRADO DI VINCOLO	RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI E COMUNITARI	RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI
Prossimità ad aree ricadenti nel sistema delle aree protette (Parchi, Riserve) in attuazione della L.394/91. Sono considerate, oltre alle aree nazionali e regionali tutelate, anche quelle soggette a specifiche norme di PTPR, PTP e PRG in quanto le esigenze gestionali potrebbero entrare in conflitto con le possibilità di piena fruizione di tali aree	Penalizzante; l'applicazione del vincolo si attiva attraverso distanze di rispetto, misure e norme fissate dall'autorità.	La normativa indicata è oggi abrogata, dunque si deve far riferimento al D.Lgs.42/04, art.142, lett.f e s.m.i.; L. 394/91; Dir. 92/43/CE; Dir. 79/409/CE	L.R.24/1998 Art.9 e s.m.i. ;N.T.A. P.T.P.R. Art. 37
Prossimità alle aree con presenza di beni immobili e mobili caratterizzati da bellezza naturale e di elevato valore estetico, oltre che punti panoramici da cui ammirare bellezze naturali (Legge 1497/39, art.1, num.2,3,4)	Penalizzante, l'applicazione del vincolo si attiva attraverso distanze di rispetto, misure e norme fissate dall'autorità	La normativa indicata è stata abrogata dal D.Lgs 490/99 che a sua volta è stato abrogato dal D.Lgs.42/04 e s.m.i., il cui art. 157 afferma " <i>conservano efficacia a tutti gli effetti i provvedimenti di riconoscimento delle zone di interesse pubblico emessi ai sensi del 490/99</i> "	L.R.24/1998 Art.16 e s.m.i.
Territori coperti da foreste e boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento (Legge 431/85, art.1, lett. g)		La normativa indicata è oggi abrogata, dunque si deve far riferimento al D.Lgs. 42/04 (e s.m.i.), art.142, lett.g	L.R.24/98 Art.10 e s.m.i. ; N.T.A. P.T.P.R. Art. 38; L.R. 39/02, Art.68.

16.2.3 Fattori preferenziali

Sono fattori preferenziali per la scelta di un sito idoneo alla realizzazione di impianti, oltre che l'assenza dei fattori escludenti precedentemente illustrati.

Tabella 16.2-3. Fattori preferenziali per gli aspetti ambientali

ASPETTI AMBIENTALI			
FATTORI PREFERENZIALI	GRADO DI VINCOLO	RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI E COMUNITARI	RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI
Baricentricità del sito rispetto al bacino di produzione e al sistema di impianti per la gestione dei rifiuti			

16.3 Aspetti idrogeologici e di difesa del suolo

16.3.1 Fattori escludenti

Sono quei fattori che a causa della presenza di vincoli derivanti dalla normativa vigente o dalle destinazioni d'uso del suolo, rendono incompatibile la localizzazione degli impianti o, in ogni caso, la condizionano ad una idonea verifica procedurale amministrativa nelle sedi opportune ai fini della valutazioni di localizzazione in coerenza degli obiettivi di tutela fissati dalla legge o dagli strumenti pianificatori.

Tabella 16.3.1. Fattori escludenti per gli aspetti idrogeologici di difesa del suolo

ASPETTI IDROGEOLOGICI E DI DIFESA DEL SUOLO			
FATTORI ESCLUDENTI	GRADO DI VINCOLO	RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI E COMUNITARI	RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI
Aree destinate al contenimento delle piene individuate dai Piani di bacino di cui alla L. 183/89	Tutela integrale (sono le aree a rischio di esondazione valutate con un $T_r=200$ anni, o destinate ad opere di contenimento delle piene)	La normativa indicata è oggi abrogata, dunque si deve far riferimento al D.Lgs. 152/06 (e s.m.i.)	N.T.A. P.A.I. art. 23,24,25,26
Siti in fascia di rispetto da punti di approvvigionamento idrico ad uso potabile DPR 236/88. D.Lgs. 152/99	Tutela integrale	La normativa indicata è oggi abrogata, dunque si deve far riferimento al D.Lgs.152/06 (e s.m.i.) art. 94, commi 3 e 4. La zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni: in caso di acque sotterranee e,ove possibile per quelle superficiali, deve avere un'estensione di almeno 10 m di raggio dal punto di captazione. La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare la risorsa idrica captata, e può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata. In particolare, nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento di centri di pericolo	

ASPETTI IDROGEOLOGICI E DI DIFESA DEL SUOLO			
FATTORI ESCLUDENTI	GRADO DI VINCOLO	RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI E COMUNITARI	RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI
		e lo svolgimento di gestione dei rifiuti.	
Aree a rischio idrogeologico, tutelate dalla L.267/98 (conversione del D.L. 180/98), a pericolosità molto elevata (Pi4); pericolosità elevata (Pi3); a rischio elevato (Ri4), a rischio elevato (Ri3)	Tutela integrale	Legge 267/98 e s.m.i.	N.T.A. P.A.I. art. 16,17,18

16.3.2 Fattori di attenzione progettuale

Sono quei fattori che rendono necessari ulteriori approfondimenti per valutare la realizzabilità degli interventi in relazione agli specifici usi del suolo e alle caratteristiche morfologiche dell'area, specialmente nell'ambito della stesura di cartografie con differenti gradi di suscettività alla localizzazione.

Tabella 16.3.2. Fattori di attenzione progettuale per gli aspetti idrogeologici di difesa del suolo

ASPETTI IDROGEOLOGICI E DI DIFESA DEL SUOLO			
FATTORI DI ATTENZIONE PROGETTUALE	GRADO DI VINCOLO	RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI E COMUNITARI	RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI
Aree sismiche	Penalizzante per gli impianti localizzati in aree caratterizzate da rischio sismico elevato	Legge 64/74 (si indica il grado di sismicità dell'area ai sensi di tale Legge)	
Interferenza con i livelli di qualità delle risorse idriche superficiali e sotterranee (D.L.gs 152/99)	Le operazioni di stoccaggio e trattamento dei rifiuti potrebbero, per cause accidentali, interferire con i livelli di qualità delle risorse idriche	La normativa indicata è oggi abrogata, dunque si deve far riferimento al D.Lgs.152/2006 e s.m.i.	
Aree sottoposte a vincolo idrogeologico		R.D.L.3267/23	
Aree esondabili tutelate dalla L.267/98 (conversione del D.L. 180/98)		Legge 267/98 e s.m.i.	N.T.A. P.A.I. art. 23,24,25,26
Aree in frana o erosione tutelate dalla L.267/98 (conversione del D.L. 180/98)	Ci si riferisce a quelle aree in frana o soggette a movimenti gravitativi dove non sono possibili interventi di riduzione e contenimento del fenomeno	Legge 267/98 e s.m.i.	N.T.A. P.A.I. art. 16,17,18

16.3.3 Fattori preferenziali

Sono fattori preferenziali per la scelta di un sito idoneo alla realizzazione di impianti, oltre che l'assenza dei fattori escludenti precedentemente illustrati.

Tabella 16.3.3. Fattori preferenziali per gli aspetti idrogeologici di difesa del suolo

ASPETTI IDROGEOLOGICI E DI DIFESA DEL SUOLO			
FATTORI PREFERENZIALI	GRADO DI VINCOLO	RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI E COMUNITARI	RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI
Presenza di aree degradate da bonificare, discariche o cave (D.M. 16/5/89, D.Lgs. 22/97)		Il Decreto indicato è oggi abrogato, dunque si deve far riferimento al D.Lgs. 152/06 (e s.m.i.)	

16.4 Aspetti territoriali**16.4.1 Fattori escludenti**

Sono quei fattori che a causa della presenza di vincoli derivanti dalla normativa vigente o dalle destinazioni d'uso del suolo, rendono incompatibile la localizzazione degli impianti o, in ogni caso, la condizionano ad una idonea verifica procedurale amministrativa nelle sedi opportune ai fini della valutazioni di localizzazione in coerenza degli obiettivi di tutela fissati dalla legge o dagli strumenti pianificatori.

Tabella 16.4.1. Fattori escludenti per gli aspetti territoriali

ASPETTI TERRITORIALI			
FATTORI ESCLUDENTI	GRADO DI VINCOLO	RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI E COMUNITARI	RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI
Presenza di edifici sensibili quali scuole, ospedali, centri turistici, impianti sportivi a distanza minima. Aree di espansione residenziale	Sono considerate le distanze tra il luogo di deposito dei rifiuti e ospedali, scuole, impianti sportivi, aree per il tempo libero e centri turistici. Per i nuovi impianti, allo scopo di prevenire situazioni di compromissione o grave disagio, si deve tener conto, in funzione della tipologia di impianto e degli impatti generati, della necessità di garantire una distanza minima tra l'area dove vengono svolte le attività di smaltimento e/o recupero e le funzioni sensibili, a cura delle Province in sede di individuazione delle aree idonee/non idonee		
Le montagne per la parte eccedente 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole	Condizionante	D.Lgs. 42/04 (e s.m.i.), Art. 142, comma I, lett. d)	
Aree con interferenze visuali con grandi vie di comunicazione e percorsi di Importanza storica e naturalistica	Condizionante		

16.4.2 Fattori di attenzione progettuale

Sono quei fattori che rendono necessari ulteriori approfondimenti per valutare la realizzabilità degli interventi in relazione agli specifici usi del suolo e alle caratteristiche morfologiche dell'area, specialmente nell'ambito della stesura di cartografie con differenti gradi di suscettività alla localizzazione.

Tabella 16.4.2. Fattori di attenzione progettuale per gli aspetti territoriali

ASPETTI TERRITORIALI			
FATTORI DI ATTENZIONE PROGETTUALE	GRADO DI VINCOLO	RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI E COMUNITARI	RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI
Assenza di idonea distanza dall'edificato urbano: > 1.000 m; > 500 m se case sparse	Al fine di contenere i disagi percepiti dalla popolazione, in presenza di possibile alternative di localizzazione, si ritiene siano preferibili localizzazioni in ambiti territoriali non caratterizzati da elevata continuità abitativa. Le distanze richieste non devono essere inferiori a 1000 m; in presenza di case sparse la predetta distanza viene ridotta a 500 m. Queste indicazioni non si applicano agli ecocentri.	D.L. 285/92 e s.m.i. (Nuovo codice della strada), per la definizione di "centro abitato"	
Siti in fascia di rispetto da infrastrutture quali strade ⁷⁸ , autostrade, gasdotti, oleodotti, cimiteri, ferrovie, beni militari, aeroporti. (D.L.285/92, D.M.1404/68, DPR 753/80, DPR 495/92, RD 327/42)	Fasce di rispetto: -Autostrade: 60m; -Strade di grande comunicazione: 40m; -Strade di media importanza: 30m; -Strade di interesse locale: 20m; -Ferrovie: 30m; -Aeroporti: 300m; -Cimiteri: 200m.	D.L. 285/92 e s.m.i. (Nuovo codice della strada), D.M. 1404/68, DPR 753/80 (ferrovie), DPR 495/92 abrogato per le parti in contrasto con la L. 472/99, art. 26 (strade), RD 327/42; Legge 1265/34 art. 338(cimiteri); D.Lgs. 96/05, art. 707 e L. 58/63 (aeroporti)	
Aree agricole di particolare pregio (D.18/11/95, D.M.A.F.23/10/92, Reg.CEE 2081/92)	Penalizzante per le aree che costituiscono una risorsa di particolare interesse provinciale e regionale dal punto di vista dei caratteri pedologici, disponibilità di rete irrigua e per tipo di coltura (vigneto D.O.C., oliveto, colture biologiche...)	D.18/11/95, D.M.A.F. 23/10/92, Reg.CEE 2081/92, Reg.CEE 2092/91, D.Lgs.228/01 art.21, comma1, lett.a),b),c).	
Condizioni meteorologiche. Microclima sfavorevole alla diffusione degli inquinanti, dove condizioni in calma di vento e stabilità atmosferica ricorrono con maggiore frequenza.	Penalizzante per impianti ubicati sopravento ad aree residenziali o strutture sensibili. Si considerano i venti dominanti a livello locale; si identificano eventuali aree residenziali e funzioni sensibili risultanti.		

⁷⁸ Per le strade classificate le fasce di rispetto stradale indicate dal D.M.1404/68 sono aumentate del 50%, per le strade non classificate la fascia di rispetto minima è di 20m.

16.4.3 Fattori preferenziali

Sono fattori preferenziali per la scelta di un sito idoneo alla realizzazione di impianti.

Tabella 16.4.3. Fattori preferenziali per gli aspetti territoriali

ASPETTI TERRITORIALI			
FATTORI PREFERENZIALI	GRADO DI VINCOLO	RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI E COMUNITARI	RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI
Aree Militari o di Interesse Strategico Nazionale	Previo assenso del Ministero della Difesa o D.P.C.M.		
Viabilità d'accesso esistente o facilmente realizzabile, disponibilità di collegamenti stradali e ferroviari esterni ai centri abitati	Fattori preferenziali in concomitanza con l'assenza di tutti i fattori precedentemente illustrati	D.M. 559/1987	
Possibilità di trasporto intermodale dei rifiuti raccolti nelle zone più lontane dal sistema di gestione dei rifiuti	Fattori preferenziali in concomitanza con l'assenza di tutti i fattori precedentemente illustrati	D.M. 559/1987	
Aree industriali dismesse	Fattori preferenziali in concomitanza con l'assenza di tutti i fattori precedentemente illustrati		
Accessibilità da parte di mezzi conferitori senza particolare aggravio rispetto al traffico locale	Fattori preferenziali in concomitanza con l'assenza di tutti i fattori precedentemente illustrati	D.M. 559/1987	
Aree adiacenti ad impianti tecnologici, quali depuratori, altri impianti di trattamento dei rifiuti o altre infrastrutture	Fattori preferenziali in concomitanza con l'assenza di tutti i fattori precedentemente illustrati		
Presenza di elettrodotti e/o sottostazioni	Fattori preferenziali in concomitanza con l'assenza di tutti i fattori precedentemente illustrati		
Sostituzione di emissioni da utenze industriali e termoelettriche	Fattori preferenziali in concomitanza con l'assenza di tutti i fattori precedentemente illustrati		
Centrali termoelettriche dismesse	Fattori preferenziali in concomitanza con l'assenza di tutti i fattori precedentemente illustrati		
Morfologia pianeggiante	Fattori preferenziali in concomitanza con l'assenza di tutti i fattori precedentemente illustrati		

16.5 Criteri di localizzazione per tipologia di impianti

Per ciascuna tipologia impiantistica di trattamento, recupero e smaltimento, il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti prevede i criteri per la localizzazione dei nuovi impianti successivamente descritti.

Gli impianti considerati sono:

- Le discariche;
- I termovalorizzatori;
- Gli impianti di Trattamento Meccanico Biologico (TMB) e a tecnologia complessa;
- Gli impianti di compostaggio e di trattamento dell'umido;
- Impianti per inerti;
- Gli ecocentri.

I criteri formulati e i fattori considerati possiedono il carattere di indicazione a livello territoriale regionale; sono assunti come riferimento quegli elementi derivanti dalla normativa vigente (nazionale e regionale) e dagli atti di pianificazione di competenza regionale.

Preme sottolineare che, in ogni caso, per le tipologie di seguito elencate restano validi tutti i fattori escludenti e di attenzione progettuale evidenziati nei macro-gruppi "Aspetti ambientali", "Aspetti idrogeologici di difesa del suolo" e "Aspetti territoriali" analizzati precedentemente: le tabelle riportano, in conclusione, i fattori preferenziali -PR- caratteristici per ciascuna tipologia impiantistica oltre a criteri aggiuntivi specifici (che possono riguardare sia i fattori escludenti -ES- che di attenzione progettuale -AP- nel caso delle Discariche e degli Ecocentri) non considerati in modalità generale.

16.6 Le discariche

Tabella 16.6.1. Tipologia di aspetti presi in considerazione e relativi fattori per le discariche

Tipologia	Discariche - caratteristiche del sito	Fattori escludenti	Fattori di attenzione progettuale	Fattori preferenziali	Riferimento normativo
Tutela da dissesti e calamità	Aree interessate da fenomeni quali faglie attive, aree a rischio sismico di 1 ^a categoria così come classificate dalla L. 64/74 e provvedimenti attuativi, e aree interessate da attività vulcanica, ivi compresi i campi solfatarici, che per frequenza ed intensità potrebbero pregiudicare l'isolamento dei rifiuti		AP		D.Lgs. 36/03 e s.m.i., per gli impianti di discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi (All. I, punto 2.1)
Tutela da dissesti e calamità	Aree a rischio sismico di 2 ^a categoria così come classificate dalla L. n. 64/74, e provvedimenti attuativi, per gli impianti di discarica per rifiuti pericolosi sulla base dei criteri di progettazione degli impianti stessi		AP		D.Lgs.36/03 e s.m.i., per gli impianti di discarica per rifiuti pericolosi (All. I, punto 2.1)

Tipologia	Discariche - caratteristiche del sito	Fattori escludenti	Fattori di attenzione progettuale	Fattori preferenziali	Riferimento normativo
Tutela da dissesti e calamità	Aree soggette a vincolo sismico di quarta categoria			PR	D.Lgs.36/03 e s.m.i.
Altri vincoli	Aree soggette ad attività idrotermale	ES			D.Lgs.36/03 e s.m.i.
Beni culturali e paesaggio	Territori sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs.490/99, attualmente sostituito dal D.Lgs.42/2004	ES			D.Lgs.36/03 e s.m.i.
Beni culturali e paesaggio	Aree classificate come beni paesaggistici	ES			D.Lgs.42/04, art.136 e s.m.i.; D.Lgs.36/2003 e s.m.i.
Fasce di rispetto	Aree con presenza di centri abitati, che non possono garantire il permanere di una fascia di rispetto dai centri e nuclei abitati, secondo la definizione del vigente codice della strada	ES			D.Lgs. 36/03 e s.m.i.; la distanza di sicurezza dal centro abitato, misurata dalla recinzione dell'impianto della discarica, deve essere valutata in relazione alla tipologia di discarica
Fasce di rispetto	Distanza da funzioni sensibili (>1500m)	ES			D.Lgs.36/03 e s.m.i.
Fasce di rispetto	Aree entro la fascia di rispetto di strade, autostrade, gasdotti, oleodotti, cimiteri, ferrovie, beni militari, aeroporti, aree portuali	ES			D.Lgs.36/03 e s.m.i.
Idrogeologia	Aree dove i processi geologici superficiali quali l'erosione accelerata, le frane, l'instabilità dei pendii, le migrazioni degli alvei fluviali potrebbero compromettere l'integrità della discarica e delle opere connesse	ES			D.Lgs.36/03 e s.m.i.
Idrogeologia	Aree esondabili, instabili e alluvionabili (per queste zone deve essere presa come riferimento la piena con tempo di ritorno minimo pari a 200 anni)	ES			D.Lgs.36/03 e s.m.i.
Idrogeologia	Aree in corrispondenza di doline, inghiottitoi, o altre forme di carsismo superficiale	ES			D.Lgs.36/03 e s.m.i.
Idrogeologia	Fasce fluviali A e B	ES			D.Lgs.36/03 e s.m.i.; Legge 183/89 e s.m.i.
Idrogeologia	Zone a rischio R3 e R4 e	ES			D.Lgs.36/03 e s.m.i.; Legge

Tipologia	Discariche - caratteristiche del sito	Fattori escludenti	Fattori di attenzione progettuale	Fattori preferenziali	Riferimento normativo
	pericolosità P3 e P4				183/89 e s.m.i.
Idrogeologia	Fasce fluviali C		AP		D.Lgs.36/03 e s.m.i.; Legge 183/89 e s.m.i.
Natura, aree protette e biodiversità	Aree di elevato pregio agricolo	ES			D.Lgs.36/03 e s.m.i.
Natura, aree protette e biodiversità	SIC, ZPS, Parchi nazionali, regionali, Riserve, Aree Naturali Protette	ES			D.Lgs.36/03 e s.m.i.
Aspetti strategico funzionali	Baricentricità del sito rispetto al bacino di produzione e di smaltimento dei rifiuti			PR	
Aspetti strategico funzionali	Accessibilità da parte dei mezzi conferitori senza particolare aggravio rispetto al traffico locale			PR	D.M. 559/1987
Aspetti strategico funzionali	Le aree già degradate dalla presenza di cave, se non configgono con gli altri criteri di localizzazione			PR	D.Lgs.36/03 e s.m.i.
Aspetti strategico funzionali	Aree degradate da risanare e/o ripristinare sotto il profilo paesaggistico			PR	D D.Lgs.36/03 e s.m.i.; D.Lgs.152/06 e s.m.i.
Protezione terreno e acque	Aree nelle quali non sia conseguibile, anche con interventi di impermeabilizzazione artificiale, un coefficiente di permeabilità così come fosse fissato dal presente piano.	ES			D.Lgs.36/03 e s.m.i.
Protezione terreno e acque	Aree caratterizzate da elevata permeabilità		AP		D D.Lgs.36/03 e s.m.i.
Protezione terreno e acque	Aree caratterizzate dalla presenza di terreni con coefficiente di permeabilità $K < 1 \times 10^{-9}$ cm/sec			PR	D.Lgs.36/03 e s.m.i.
Protezione terreno e acque	Aree con profondità di falda >5m			PR	D.Lgs.36/03 e s.m.i.
Risorse idriche	Aree nelle quali non sussista almeno un franco di 2 m tra il livello di massima di escursione della falda e il piano	ES			D.Lgs.36/03 e s.m.i.

Tipologia	Discariche - caratteristiche del sito	Fattori escludenti	Fattori di attenzione progettuale	Fattori preferenziali	Riferimento normativo
Aspetti strategico funzionali	Aree industriali			PR	D.Lgs.152/06 e s.m.i.; D.Lgs.36/03 e s.m.i.

Nota: F-Fattore favorevole, ES-Fattore escludente, AP-Fattore di attenzione progettuale

16.7 I termovalorizzatori

Per tale tipologia impiantistica sono validi tutte i fattori di attenzione progettuale generali evidenziati nei macrogruppi “Aspetti ambientali”, “Aspetti idrogeologici di difesa del suolo” e “Aspetti territoriali”.

Per i fattori preferenziali sono elencate le tipologie che riguardano in maniera specifica l’impianto.

Tabella 16.7.1. Tipologia di aspetti presi in considerazione e relativi fattori per i termovalorizzatori

Tipologia	Termovalorizzatori-caratteristiche del sito	Fattori preferenziali	Riferimento normativo
Aspetti strategico funzionali	Aree a destinazione industriale (aree artigianali e industriali esistenti o previste dalla pianificazione comunale) o a servizi tecnici o contigue alle stesse	PR	D.Lgs.152/06, art.196, co. 3
Aspetti strategico funzionali	Aree con superficie superiore ai 5 ettari	PR	
Aspetti strategico funzionali	Preesistenza di reti di monitoraggio per il controllo ambientale	PR	
Aspetti strategico funzionali	Sostituzione di emissioni esistenti nell’area da utenze industriali civili e termoelettriche	PR	
Aspetti strategico funzionali	Impianti di termodistruzione già esistenti (per i siti che non risultano contaminati)	PR	D.Lgs.152/06 e s.m.i.
Aspetti strategico funzionali	Centrali termoelettriche dismesse	PR	
Aspetti strategico funzionali	Vicinanza di potenziali utilizzatori di calore ed energia	PR	
Aspetti strategico funzionali	Accessibilità da parte dei mezzi conferitori senza particolare aggravio rispetto al traffico locale	PR	
Aspetti strategico funzionali	Presenza di aree degradate da bonificare (D.M. 16/5/89, D.L. n. 22/97), ad esempio aree Industriali dismesse	PR	Il D.Lgs. 22/97 è stato abrogato dal D.Lgs.152/06 e s.m.i.; D.M. 16/5/89

Nota: PR-Fattore preferenziale

16.8 TMB (trattamento meccanico biologico) e impianti a tecnologia complessa

Per tale tipologia impiantistica sono validi tutte i fattori di attenzione progettuale generali evidenziati nei macrogruppi “Aspetti ambientali”, “Aspetti idrogeologici di difesa del suolo” e “Aspetti territoriali”.

Per i fattori preferenziali sono elencate le tipologie che riguardano in maniera specifica l’impianto.

Tabella 16.8.1. Tipologia di aspetti presi in considerazione e relativi fattori per i TMB

Tipologia	Impianti di Trattamento Meccanico Biologico-caratteristiche del sito	Fattori preferenziali	Riferimento normativo
Aspetti strategico funzionali	Aree vicine agli utilizzatori finali	PR	
Aspetti strategico funzionali	Impianti di smaltimento di rifiuti già esistenti (per i siti che non risultano contaminati)	PR	D.M. 471/99 e s.m.i.
Aspetti strategico funzionali	Preesistenza di reti di monitoraggio per il controllo ambientale	PR	
Aspetti strategico funzionali	Baricentricità del sito rispetto al bacino di produzione e di smaltimento dei rifiuti	PR	
Aspetti strategico funzionali	Accessibilità da parte dei mezzi conferitori senza particolare aggravio rispetto al traffico locale	PR	
Aspetti strategico funzionali	Presenza di aree degradate da bonificare (D.M. 16/5/89, D.Lgs. n. 22/97), ad esempio aree industriali dismesse	PR	Il D.Lgs. 22/97 è stato abrogato dal D.Lgs. 152/06; D.M. 16/5/89
Aspetti strategico funzionali	Aree a destinazione industriale (aree artigianali e industriali esistenti o previste dalla pianificazione comunale) o a servizi tecnici o contigue alle stesse	PR	D.Lgs.152/06, art.196, co. 3

Nota: PR-Fattore preferenziale

16.9 Impianti di compostaggio e di trattamento dell'umido

Per tale tipologia impiantistica sono validi tutti i fattori di attenzione progettuale generali evidenziati nei macrogruppi "Aspetti ambientali", "Aspetti idrogeologici di difesa del suolo" e "Aspetti territoriali".

Per i fattori preferenziali sono elencate le tipologie che riguardano in maniera specifica l'impianto.

Tabella 16.9.1. Tipologia di aspetti presi in considerazione e relativi fattori per gli impianti di compostaggio

Tipologia	Impianto di Compostaggio-caratteristiche del sito	Fattori preferenziali	riferimento normativo
Aspetti strategico funzionali	Aree con destinazione industriale (aree artigianali e industriali esistenti o previste dalla pianificazione comunale) e agricola	PR	D.Lgs.152/06, art. 196, co. 3
Aspetti strategico funzionali	Baricentricità del sito rispetto al bacino di produzione e di smaltimento dei rifiuti	PR	
Aspetti strategico funzionali	Accessibilità da parte dei mezzi conferitori senza particolare aggravio rispetto al traffico locale	PR	
Aspetti strategico funzionali	Presenza di aree degradate da bonificare (D.M. 16/5/89, DLgs n. 22/97), ad esempio aree industriali dismesse	PR	Il D.Lgs. 22/97 è stato abrogato dal D.Lgs. 152/06; D.M.16/5/89

Tipologia	Impianto di Compostaggio-caratteristiche del sito	Fattori preferenziali	riferimento normativo
Aspetti strategico funzionali	Aree a destinazione industriale (aree artigianali e industriali esistenti o previste dalla pianificazione comunale) o a servizi tecnici o contigue alle stesse	PR	D.Lgs.152/06, art.196, co. 3

Nota: PR-Fattore preferenziale

16.10 Impianti per inerti

Per tale tipologia impiantistica sono validi tutte i fattori di attenzione progettuale generali evidenziati nei macro-gruppi “*Aspetti ambientali*”, “*Aspetti idrogeologici di difesa del suolo*” e “*Aspetti territoriali*”.

Per i fattori preferenziali sono elencate le tipologie che riguardano in maniera specifica l’impianto.

Tabella 16.10.1. Tipologia di aspetti presi in considerazione e relativi fattori per gli impianti per inerti

Tipologia	Impianti per Inerti - caratteristiche del sito	Fattori preferenziali	Riferimento normativo
Aspetti strategico funzionali	All’interno di cave attive o dismesse purché compatibili con il piano di ripristino delle stesse	PR	
Aspetti strategico funzionali	Aree a destinazione industriale (aree artigianali e industriali esistenti o previste dalla pianificazione comunale) o a servizi tecnici o contigue alle stesse	PR	D.Lgs.152/06, art.196, co. 3

Nota: PR-Fattore preferenziale

16.11 Ecocentri

Per tale tipologia impiantistica sono validi tutte i fattori di attenzione progettuale generali evidenziati nei macro-gruppi “*Aspetti ambientali*”, “*Aspetti idrogeologici di difesa del suolo*” e “*Aspetti territoriali*”.

Per i fattori preferenziali sono elencate le tipologie che riguardano in maniera specifica l’impianto.

Tabella 16.11.1. Tipologia di aspetti presi in considerazione e relativi fattori per gli ecocentri

Tipologia	Ecocentri – caratteristiche del sito	Fattori di attenzione progettuale	Fattori preferenziali	Riferimento normativo
Fasce di rispetto	Aree con presenza di centri abitati, secondo la definizione del vigente codice della strada, che non possono garantire il permanere di una fascia di rispetto di 100 metri (in deroga a quanto precedentemente stabilito per le altre tipologie impiantistiche) fra il perimetro dell’impianto e le aree residenziali ricadenti all’interno del centro abitato stesso	AP		
Altri vincoli	Aree con destinazione industriale (aree artigianali e industriali già esistenti o previste dalla pianificazione comunale)		PR	D.Lgs.152/06, art. 196, comma3
Altri vincoli	Baricentricità del sito rispetto al bacino di produzione e di smaltimento dei rifiuti		PR	

Tipologia	Ecocentri – caratteristiche del sito	Fattori di attenzione progettuale	Fattori preferenziali	Riferimento normativo
Altri vincoli	Dotazione di infrastrutture		PR	
Altri vincoli	Aree industriali dismesse, aree degradate da bonificare		PR	D.Lgs.152/06
Altri vincoli	Impianti di trattamento rifiuti già esistenti		PR	
Altri vincoli	Accessibilità da parte dei mezzi conferitori senza particolare aggravio rispetto al traffico locale		PR	

Nota: F-Fattore favorevole, AP-Fattore di attenzione progettuale

17 Analisi dei costi a scala regionale del Piano

17.1 Valutazione della sostenibilità economica degli scenari

Per la valutazione economica degli scenari futuri si prendono a riferimento i costi parametrici di letteratura, fondandoli sulla valorizzazione industriale delle azioni previste nel Piano, relativamente ai servizi di raccolta, trattamento recupero e smaltimento dei rifiuti urbani.

Le valutazioni economiche degli effetti, espressi in termini di costi euro/tonnellata vengono effettuati su due periodi di piano: il 2014 (periodo intermedio) ed il 2017 (ultimo anno di Piano).

Nella valutazione economica di cui sotto, si assume che tutte le azioni di contenimento della produzione rispetto allo scenario inerziale siano attuate, così che vengano attivati integralmente i sistemi di raccolta differenziata (scenario di Piano).

Come ulteriore assunzione si presume che anche il livello di efficienza della raccolta differenziata sia in effetti quello previsto dallo scenario con azioni, ed anche la realizzazione degli impianti sia coerente con quanto previsto nei capitoli precedenti.

Tutti i rifiuti avviati al recupero sono in effetti recuperati.

17.2 Osservatorio sui costi dei rifiuti nel Lazio

La Regione si potrà dotare di un Osservatorio sui costi dei rifiuti nel Lazio, al fine di monitorare l'andamento delle valutazioni economiche relativamente alle azioni previste nel Piano dei rifiuti e fornire utili informazioni per eventuali aggiornamenti o modifiche alle disposizioni in esso contenute.

17.3 Valutazione dei costi delle raccolte

Per quanto riguarda la valutazione dei costi delle raccolte, comprensivi di servizio di raccolta e trasporto all'impianto di destinazione, si è preso come riferimento il costo per un servizio di raccolta prevalentemente domiciliare, e si è proceduto con l'individuazione di tutte le variabili che contribuiscono alla determinazione del costo finale unitario per il tipo di servizio individuato. L'analisi è stata condotta utilizzando dati presi in altri contesti nazionali, che negli ultimi anni hanno attivato servizi di raccolta analoghi a quelli presi in considerazione nel piano delle raccolte. Occorre sottolineare che, non essendo disponibili dati economici attuali relativi ai costi oggi sostenuti a livello regionale, non si è potuto procedere con un'analisi comparata. Va inoltre sottolineato quanto le variabili in gioco nella definizione degli scenari (tipologia di servizi adottati, frequenze di raccolta, densità abitativa, ubicazione degli impianti di destinazione) possano far variare di molto le stime che verranno presentate. Le informazioni reperite tuttavia risultano sufficienti per fornire un quadro globale illustrativo delle ricadute economiche delle scelte adottate.

L'analisi di benchmarking, ovvero di raffronto con altre realtà italiane proponenti servizi uguali o simili a quelli oggetti dello studio, fornisce un quadro che non deve essere inteso come direttamente comparabile, ma piuttosto va considerato come termine di paragone relativo.

L'analisi è stata condotta utilizzando i dati reperiti presso alcune realtà italiane che negli anni dal 2004 ad oggi hanno intrapreso un percorso di integrazione dei propri servizi di gestione dei rifiuti, passando nella maggior parte dei casi a sistemi di raccolta domiciliarizzati.

Per quanto riguarda le raccolte differenziate sono state prese in considerazione anche le spese sostenute per l'attivazione dei nuovi servizi, comprensive di: costi di ammortamento per l'acquisto delle attrezzature per i servizi domiciliari e costi per la campagna comunicativa. Nonostante tali voci siano imputabili al solo anno di attivazione dei nuovi servizi sono stati uniformemente distribuiti sugli anni 2011- 2017.

Per quanto riguarda invece i costi di raccolta e trasporto sono stati presi in considerazione i costi orari sostenuti da mezzi di raccolta (e relativo personale) analoghi a quelli previsti al capitolo 9, e calcolate le distanze medie tra i centri di raccolta e le destinazioni finali dei materiali.

Da questa valutazioni è stato possibile formulare una stima dei costi presunti di gestione per le raccolte e il trasporto dei materiali oggetto di raccolta differenziata:

Tabella 17.3.1. Costi di raccolta per area omogenea

AREA	COSTO (€/ab/anno)
A	60,00 – 70,00
B	50,00 – 60,00
C	30,00 – 40,00
ROMA	60,00 – 70,00

Possiamo quindi affermare che in media, sul territorio regionale, si prevedono i seguenti costi di gestione per i nuovi servizi come descritti al capitolo 9

Tabella 17.3.2. Costi unitari di gestione delle raccolte (€/t anno, valori massimi)

Anno	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
€/t	118	123	128	127	126	124	123

17.4 Costi di gestione e di ammortamento degli impianti di trattamento, recupero e smaltimento

17.4.1 Impianti di trattamento meccanico biologico

Il costo dello smaltimento complessivo del rifiuto in ingresso, compresa la stabilizzazione e l'utilizzazione dell'organico, la pesatura, il trasporto a distanza e il trattamento termico del CDR è inferiore al costo di messa in discarica, tenuto conto dell'ecotassa.

Per l'adeguamento degli impianti ai principi della direttiva IPPC si possono individuare due tipi di intervento:

- interventi di tipo operativo e gestionale che sono caratterizzati da tempi di realizzazione e costi ridotti e da un aumento dell'efficienza per gli impianti che sono già in linea con la normativa
- interventi ristrutturativi che prevedono il rifacimento delle sezioni più critiche dell'impianto e che comportano tempi di realizzazione indicativamente di 24 mesi e maggiori impegni economici

L'applicazione delle BAT determina i seguenti benefici:

- incremento della produttività degli impianti e minori costi di esercizio
- miglioramento della qualità dei prodotti soprattutto in termini di costanza delle caratteristiche dei materiali da avviare al recupero
- maggiore sicurezza del lavoro quando vengono limitate al minimo le operazioni manuali sui rifiuti
- maggiore sostenibilità ambientale per l'aumento dell'efficienza di recupero
- maggiore controllabilità del sistema

A fronte di questi benefici si possono considerare i costi d'impianto, specialmente per quelli di taglia più piccola. La maggiore dimensione degli impianti, inoltre, può comportare un aumento dei costi di trasporto a carico delle aziende che gestiscono la raccolta, ma, in un sistema equilibrato, questo fattore negativo è compensato dall'aumento di produttività degli impianti.

Il range dei possibili costi per un impianto TMB per produzione CDR può variare molto rispetto ad altri tipi di processi. I costi di investimento e di gestione, infatti, possono dipendere dalla quantità di materiale che il gestore dell'impianto intende riciclare, dalla complessità dell'impianto e dal grado di raffinazione dei prodotti in uscita richiesta dal mercato. Quindi due impianti che usano le stesse tecnologie, lo stesso processo e hanno la stessa capacità potrebbero avere costi di investimento e di gestione differenti.

I costi di un TMB che produce CDR, dipendono dalla destinazione finale dei prodotti in uscita; i costi diretti di processo e di investimento, infatti, incidono meno sul costo finale rispetto al tipo di applicazione previsto per la FOS e all'uso finale degli altri prodotti.

I costi relativi agli impianti di TMB sono stati desunti dai decreti e autorizzazioni rilasciati dalla Regione Lazio agli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti. I costi della Tabella 17.4.1 fanno riferimento a un impianto con capacità di 300.000 t/anno.

Tabella 17.4.1. Costi di un impianto di trattamento meccanico biologico di capacità di 300.000 t/a

Voci di costo	€/t min	€/t max
Servizio	87,18	100,26
Incremento maggior costo termodistruttore	11,32	13,02
Oneri post-gestione	6,90	7,94
Benefit ambientale	7,84	9,02
Totale	113,24	130,23

17.4.2 Impianti di compostaggio

Gli oneri di realizzazione e gestione degli impianti di compostaggio variano in base alla tecnologia scelta.

Per la stima dei costi totali del compostaggio si fa riferimento ai prezzi di accesso agli impianti presenti ed operanti sul territorio laziale. Sulla base delle ricognizioni effettuate con le tariffe di ingresso agli impianti di compostaggio variano in funzione della tipologia dei rifiuti trattati e possono essere considerati mediamente i seguenti:

Tabella 17.4.2 Valutazione dei costi degli impianti di compostaggio

Rifiuti trattati	€/t
Forsu	60,00 – 80,00
Verde	25,00 – 35,00
Fanghi	90,00

Si ipotizza che tali valori annui rappresentino l'insieme degli ammortamenti, degli accantonamenti e dei costi di gestione annui dei sopra citati impianti.

17.4.3 Discariche

Le indicazioni dei costi totali delle discariche sono riportate in tabella 17.4.3.⁷⁹ e comprendono:

- costi di realizzazione
- costi di esercizio della discarica durante il suo periodo di vita e in fase post operativa
- costi di monitoraggio e controllo secondo le prescrizioni del D.Lgs.L.36/2003
- oneri finanziari a copertura del costo di investimento e oneri per le garanzie finanziarie

I costi per la realizzazione di nuove discariche dipendono principalmente dalle caratteristiche geo morfologiche dei siti individuati per la loro localizzazione; a causa della difficile standardizzazione degli interventi dunque i valori medi di costi di realizzazione e gestione di discariche per rifiuti non pericolosi secondo i criteri della norma D.Lgs.L.36/2003 sono da considerarsi indicativi.

Tabella 17.4.3. Costi della discarica

Voci di costo	€/t min	€/t max
Costi di investimento e gestione	55,89	66,37
Costi post mortem	13,925	13,925
Benefit	6,98	8,03
Totale	76,80	88,32


⁷⁹ Fonte basata sulla media dei tariffe di accesso alle discariche determinate dalla regione Lazio. Tali costi sono costi lordi e non considerano i ricavi derivanti dalla cessione di energia elettrica da biogas.

17.4.4 Ricavi da vendita materiali (Accordo Anci Conai)

Per la determinazione dei ricavi da cessione di rifiuti avviati al recupero si rinvia al capitolo 11. Di tali costi si sono presi i valori medi per ciascuna frazione: carta e cartone, plastica, vetro, legno, alluminio e acciaio.

17.5 I costi di gestione dei rifiuti – Scenario 2014

Si ricorda che i flussi per l'anno 2014 di raccolta, trattamento e recupero e smaltimento sono quelli indicati dalla figura seguente:



Sulla base dei costi e dei ricavi sopra ricordati, si ipotizzano i costi netti ipotetici. Di seguito si evidenziano quindi i costi netti complessivi.

Tabella 17.5.1. Costi netti regionali della gestione del ciclo dei rifiuti urbani – Anno 2014 (valori minimi)


Voce di costo	€/t min	t 2014	Costo totale (€)
Raccolta integrata	107	3.170.516	339.245.234,20
Trattamento meccanico biologico	113,24	1.118.908	126.705.187,29
Compostaggio	70	767.065	53.694.550,66
Recupero energetico (costo netto)	55	387.344	21.303.909,36
Discarica	76,77	404.669	31.066.424,29
Totale Costi			572.015.305,82
Ricavi			
Carta e cartone	67,5	632.104	42.667.017,86
Vetro	18,25	151.062	2.756.887,66
Imballaggi in plastica	250	217.065	54.266.278,67
Acciaio	57,11	17.154	979.687,67
Alluminio	278,83	3.431	956.632,16
Legno	6,86	51.463	353.037,51
Totale Ricavi			101.979.541,53
Costo netto totale			470.035.764,29

Tabella 17.5.2. Costi netti regionali della gestione del ciclo dei rifiuti urbani – Anno 2014 (valori massimi)

Voce di costo	€/t max	t 2014	Costo totale (€)
Raccolta integrata	127	3.170.516	402.655.558,36
Trattamento meccanico biologico	130,23	1.118.908	145.715.441,02
Compostaggio	80,5	767.065	61.748.733,26
Recupero energetico (costo netto)	110	387.344	42.607.818,73
Discarica	88,29	404.669	35.728.208,95
Totale Costi			688.455.760,31
Ricavi			
Carta e cartone	67,5	632.104	42.667.017,86
Vetro	18,25	151.062	2.756.887,66
Imballaggi in plastica	250	217.065	54.266.278,67
Acciaio	57,11	17.154	979.687,67
Alluminio	278,83	3.431	956.632,16
Legno	6,86	51.463	353.037,51
Totale Ricavi			101.979.541,53
Costo netto totale			586.476.218,79

17.6 I costi di gestione dei rifiuti – Scenario 2017

Si ricorda che i flussi per l'anno 2017 di raccolta, trattamento e recupero e smaltimento sono quelli indicati dalla figura seguente :



Sulla base dei costi e dei ricavi sopra ricordati, si ipotizzano i costi netti ipotetici. Di seguito si evidenziano quindi i costi netti complessivi.

Tabella 17.6.1. Costi netti regionali della gestione del ciclo dei rifiuti urbani – Anno 2017 (valori minimi)

<i>Voce di costo</i>	€/t min	t 2017	Costo totale (€)
Raccolta integrata	104	3.308.304	344.063.589,61
Trattamento meccanico biologico	113,24	1.167.535	132.211.671,02
Compostaggio	70	800.401	56.028.063,41
Recupero energetico (costo netto)	55	405.319	22.292.526,61
Discarica	76,77	421.662	32.370.973,10
Totale Costi			586.966.823,75
<i>Voce di ricavo</i>			
Carta e cartone	67,5	659.575	37.129.117,50
Vetro	18,25	157.627	2.876.699,30
Imballaggi in plastica	250	226.499	56.624.638,15
Acciaio	57,11	17.900	1.022.263,94
Alluminio	278,83	3.580	998.206,46
Legno	6,86	53.700	368.380,18
Totale Ricavi			99.019.305,53
Costo netto totale			487.947.518,22

Tabella 17.6.2. Costi netti regionali della gestione del ciclo dei rifiuti urbani – Anno 2017 (valori massimi)

<i>Voce di costo</i>	€/t max	t 2017	Costo totale (€)
Raccolta integrata	123	3.308.304	406.921.360,79
Trattamento meccanico biologico	130,23	1.167.535	152.048.091,81
Compostaggio	80,5	800.401	64.432.272,92
Recupero energetico (costo netto)	110	405.319	44.585.053,21
Discarica	88,29	421.662	37.228.516,55
Totale Costi			705.215.295,28
<i>Voce di ricavo</i>			
Carta e cartone	67,5	659.575	44.521.284,80
Vetro	18,25	157.627	2.876.699,30
Imballaggi in plastica	250	226.499	56.624.638,15
Acciaio	57,11	17.900	1.022.263,94
Alluminio	278,83	3.580	998.206,46
Legno	6,86	53.700	368.380,18
Totale Ricavi			106.411.472,83
Costo netto totale			598.803.822,45

18 Riduzione del conferimento dei rifiuti urbani biodegradabili (RUB) in discarica (D.Lgs. 36/2003, articolo 5)

L'art. 45 del D.Lgs. n. 36/03 (in vigore dal 27 marzo 2003), emanato in attuazione della direttiva 1999/31/CE (nota come direttiva "discariche") chiedeva alle Regioni di elaborare e approvare un apposito *programma per la riduzione dei RUB da collocare in discarica*, ad integrazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti.

Ciò allo scopo di raggiungere, a livello di ATO, oppure, ove non istituito, a livello provinciale, i seguenti obiettivi:

- a) entro 5 anni dalla entrata in vigore del decreto, i RUB devono essere inferiori a 173 kg/anno per abitante;
- b) entro 8 anni, i RUB devono essere inferiori a 115 kg/anno per abitante;
- c) entro 15 anni, i RUB devono essere inferiori a 81 kg/anno per abitante.

La norma citata aggiunge che il programma prevede il trattamento dei rifiuti e, in particolare, il riciclaggio, il trattamento aerobico o anaerobico, il recupero di materiali o energia.

L'ultimo comma dell'art. 5 prevede che i programmi regionali e relativi stati annuali di attuazione siano trasmessi al Ministero dell'Ambiente e TTM, il quale provvede a darne comunicazione alla Commissione Europea.

18.1 Programma regionale del Lazio (Decreto dell'8 marzo 2005, n. 12, Allegato A)

La Regione Lazio ha provveduto all'approvazione del proprio Programma per la riduzione dei RUB in discarica con Decreto Comm. n. 12 dell'8 marzo 2005 (Allegato A), ad integrazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti approvato con D.C.R. n. 112/2002 (BURL n. 13 del 10 maggio 2005, S.O. n. 1), con lo scopo di fornire gli indirizzi per favorire il recupero e il riutilizzo, anche a fini energetici, dei rifiuti biodegradabili, di ridurre la quantità dei rifiuti da smaltire in discarica e di stabilire le modalità operative per la verifica annuale del raggiungimento degli obiettivi di tale riduzione.

Più nello specifico, il Programma regionale in argomento costituiva *indirizzo per l'aggiornamento dei Piani provinciali per la gestione dei rifiuti, di cui all'art. 11 della L.R. n. 27/98 (e ss.mm.ii.)*, i quali dovevano venire integrati con le prescrizioni ivi dettate.

Il Programma approvato veniva quindi trasmesso, oltre che al Ministero dell'Ambiente e TTM, alle Amministrazioni Provinciali del Lazio per gli adempimenti ivi indicati.

Ai fini della sua stesura vennero utilizzati i dati all'epoca a disposizione della struttura del Commissario Delegato, integrati con i dati ufficiali di produzione rilevabili attraverso le dichiarazioni MUD annuali, in ottemperanza agli obblighi di legge previsti, grazie alle banche dati gestite dalla Sezione Regionale del Catasto dei Rifiuti, presso la Sede Regionale di ARPA Lazio, che ha collaborato alla elaborazione del Programma.

Lo strumento programmatico, conformato alla realtà territoriale regionale, individuava come ambiti territoriali di riferimento le cinque province del Lazio.

Sotto il profilo metodologico le scelte di fondo assunte vengono esplicitate dal documento come segue:⁸⁰

- I) sono state prese a riferimento le *Linee guida interregionali* concordate per la stesura del programma regionale per la riduzione dei RUB da collocare in discarica, tese a fornire una serie di indicazioni e un metodo di calcolo uniforme a livello nazionale, per consentire una elaborazione omogenea e confrontabile a livello italiano;
- II) è stata analizzata la fluttuazione stagionale del numero di abitanti a cui riferire gli obiettivi, verificando se superasse o meno il 10% a livello regionale; per un'analisi maggiormente approfondita sono state fatte elaborazioni dei flussi turistici anche a livello provinciale;⁸¹
- III) sono stati presi in considerazione tutti gli elementi principali che potevano influire sugli obiettivi da raggiungere, secondo le informazioni al momento note, in particolare: la produzione di rifiuti biodegradabili, le relative raccolte differenziate e l'avvio ad impianti di recupero, selezione, pre-trattamento e/o smaltimento;

⁸⁰ Cfr. Decreto Comm. n. 12 dell'8 marzo 2005, Allegato A, Cap. 2 "Principi ed obiettivi del Programma".

⁸¹ L'art. 5, co. 3 del D.Lgs. n. 36/03 dispone che le regioni soggette a fluttuazioni stagionali del numero degli abitanti superiori al 10% devono calcolare la popolazione cui riferire gli obiettivi di riduzione dei RUB da conferire in discarica dettati dalla norma in base alle effettive presenze sul territorio.

- IV) si è tenuto conto del fatto che l'art. 6, co. I, lett. p) del D.Lgs. n. 36/03 non riteneva più ammissibile lo *smaltimento in discarica dei rifiuti con PCI (potere calorifico inferiore) > 13.000 kJ/kg, a partire dal 01/01/2007;*
- V) si è tenuta presente la previsione dell'art. 7, co. I del D.Lgs. n. 36/03 *per la collocazione in discarica dei soli rifiuti trattati* e della relativa deroga posta dall'art. 17 del medesimo decreto *fino al 16/7/2005;*
- VI) si è tenuto conto della "Strategia italiana per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica" elaborata dallo Stato, secondo quanto disposto dalla Dir. 1999/31/CE, art. 5, co. I.

In base a tali assunti, la riduzione complessiva dei rifiuti biodegradabili da conferire in discarica prevista dal Programma per il medio-lungo termine, veniva conciliata nel medio periodo con l'esigenza di conferire in discarica rifiuti trattati e con i tempi indispensabili per la realizzazione dei termovalorizzatori necessari per consentire il recupero energetico dei rifiuti. Pertanto, la collocazione in discarica del rifiuto trattato, e in particolare del biostabilizzato, è stata considerata dal Programma *una soluzione transitoria e non definitiva*, necessaria per conseguire gli obiettivi complessivi di recupero dei rifiuti in termini di materia e di energia.

A proposito rileva ricordare che, con una serie di provvedimenti successivi, i *regimi di proroga* introdotti per l'ammissione dei rifiuti in discarica dei *rifiuti con PCI > 13.000 kJ/kg* e dei *soli rifiuti trattati*, di cui ai precedenti *punti IV) e V)*, sono stati protratti, rispettivamente: *sino al 31/12/2011* (da ultimo, mediante il D.P.C.M. 25 marzo 2011) e *sino al 30/06/2009*.

Per ciò che riguarda gli obiettivi assunti a livello regionale, *il Programma del 2005 ha fatto propri gli obiettivi fissati all'art. 5, co. 1 del D.Lgs. n. 36/03 per gli anni 2008, 2011 e 2018*, riferiti a ciascun ambito provinciale.

L'analisi dei dati più recenti, al momento della redazione del documento, di produzione di rifiuti urbani, di performance delle raccolte differenziate sul territorio regionale, nonché dei quantitativi avviati a recupero e a smaltimento nel Lazio, induceva ad affermare che: *"Il quadro presentato denota una gestione dei rifiuti urbani ancora lontana dagli obiettivi fissati dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio sulla base delle prescrizioni del [previgente] D.Lgs. 22/97, in quanto la quota di smaltimento in discarica dei rifiuti urbani è ancora saldamente superiore al 90% motivo per cui questa modalità di smaltimento risulta essere attualmente la soluzione dominante di gestione dei rifiuti. Sono quindi necessarie iniziative che consentano una rapida inversione di modalità di gestione dei rifiuti urbani prodotti in regione."*⁸²

Il documento procedeva quindi ad illustrare:

- le tipologie di rifiuti urbani biodegradabili prese in considerazione ai fini della programmazione regionale, in linea con gli indirizzi del documento guida interregionale (predisposto dal gruppo di lavoro appositamente costituito);
- le modalità di calcolo utilizzate per la quantificazione della concentrazione dei RUB contenuta nel rifiuto urbano complessivamente prodotto;
- le modalità di analisi e di stima delle variabili, indipendenti e dipendenti, adottate per disegnare gli scenari possibili di evoluzione del sistema di gestione dei rifiuti nella regione, in modo tale da giungere a verificare il livello di conseguimento degli obiettivi assunti;
- le attività e le misure da porre in essere per il futuro, in termini di linee di indirizzo, da sviluppare per la riduzione dei RUB in discarica, secondo le opzioni strategiche delineate dal Programma, anche integrabili l'una con l'altra, in funzione degli obiettivi fissati dal D.Lgs. n.36/03, sino al 2018.

In quanto alla elaborazione degli scenari futuri, costruita secondo le modalità di analisi e stima illustrate dal documento, questa ha avuto come base, *per le prime annualità*, le previsioni della pianificazione regionale (Piano regionale di gestione dei rifiuti approvato con D.C.R. n. 112/02) e ha delineato, *per le annualità successive*, ipotesi evolutive che, ferme restando le quantità massime di flussi biodegradabili smaltibili in discarica (come fissate dall'art. 5, co. I del D.Lgs. n. 36/03) e i livelli minimi di raccolta differenziata da raggiungere (come stabiliti dall'art. 24 del vigente D.Lgs. n.22/97), potessero consentire agli ATO provinciali e ai Consorzi di Comuni di operare sui diversi fronti che le variabili in gioco rendevano disponibili, quali: riduzione della frazione biodegradabile può avvenire a monte mediante azioni di prevenzione; implementazione di una adeguata e mirata raccolta differenziata, con relativo recupero di materia e avvio delle frazioni residue ad impianti dedicati che devono assicurare idonee prestazioni; etc..

Le ipotesi di fondo della pianificazione regionale (di cui alla D.C.R. n. 112/02) adottate ai fini della formulazione delle previsioni per le prime annualità, infatti, poggiavano già, tra i diversi scenari possibili, su di un *sistema integrato basato sulla separazione a monte della frazione secca e di quella umida, sul recupero di materia e di energia sotto*

⁸² Cfr. Decreto Comm. n. 12 dell'8 marzo 2005, Allegato A, Par. 4.2.3.

forma di calore attraverso termovalorizzazione e sul *trattamento della parte residua per il successivo deposito in discarica*.

Ancora. Nell'assumere, tra le variabili indipendenti, le *percentuali di raccolta differenziata da raggiungere in relazione agli scenari futuri*, nel rispetto della normativa vigente al momento della redazione del Programma (D.Lgs. n.22/97), si stabiliva che l'obiettivo del 35% al 2003 potesse essere raggiunto a livello regionale, da ciascuna provincia, non oltre il 2008⁸³.

Il Programma riconosceva poi che, in analogia ad altri territori nazionali, una volta superate le prime difficoltà legate allo start-up del sistema integrato di gestione dei rifiuti regionale (impostazione dei servizi di raccolta differenziata, con la separazione di quelli biodegradabili, puntando sulla raccolta a domicilio e la personalizzazione del servizio; istituzione di un adeguato sistema tariffario; realizzazione della rete di impianti necessari alla produzione di compost; etc.), l'intercettazione dei rifiuti su base merceologica si potesse sviluppare efficacemente, *con un virtuoso meccanismo induttivo, facendo così superare i livelli di RD di legge*. Così, sempre con riferimento ad esperienze di altri territori nazionali, il documento prefigurava scenari con la raccolta differenziata spinta oltre l'obiettivo del 35%.

Gli esiti delle *stime dei quantitativi di RUB in discarica (dopo idoneo trattamento)*⁸⁴ sono riportati negli *Allegati da 1 a 5* del Programma: le tabelle corrispondenti riportano, per ciascun ATO provinciale, le *proiezioni dei dati procapite annui per annualità significative*, consentendo una rapida comparazione con gli obiettivi fissati dal D.Lgs. n. 36/03.

L'*Allegato 6* riassume gli *scenari di domanda/offerta impiantistica conseguente*, a partire dall'analisi della dotazione già presente in alcuni territori, assunta a pieno utilizzo, laddove possibile, oppure, in base alla valutazione delle prestazioni associate, dando evidenza di integrazioni e miglioramenti da apportare in relazione al trend programmato e ipotizzato: le tabelle corrispondenti mostrano i dati di fabbisogno (positivo o negativo) in termini di quantitativi totali (t/a), e sono quindi utili al *dimensionamento impiantistico* a livello di ATO, sia per i flussi di materiale provenienti da RD destinabile alla produzione di compost di qualità, che per i flussi residuali da avviare a trattamento e smaltimento.

Pertanto, se il Programma regionale in argomento offriva un chiaro quadro di riferimento proiettato fino al 2018 e l'opportunità di effettuare scelte impiantistiche adeguatamente dimensionate, richiamava l'attenzione *sulla necessità di una forte e convinta azione da parte degli enti locali*, che accelerasse i processi di attuazione delle strategie elaborate, anche integrabili tra loro, ove possibile, permettendo di evitare la dispersione di energie e di risorse in tecnologie e servizi non risolutivi nel lungo periodo o sovradimensionati, nel breve periodo, rispetto agli obiettivi fissati dal Decreto a livello regionale.

Come già sottolineato, il Programma regionale ribadiva, quindi, la necessità che le province si conformassero alle *linee di indirizzo* tracciate mediante l'approvazione di strumenti provinciali ad esse conformi.

In via generale, gli *indirizzi regionali programmatici tesi alla riduzione dei RUB in discarica* venivano articolati in:⁸⁵

1. Misure e azioni volte al raggiungimento degli obiettivi, quali:
 - Misure di prevenzione,
 - Misure per sviluppare la separazione dei flussi biodegradabili,
 - Misure per sviluppare il recupero di materia (compost) e il trattamento della frazione residua,
 - Misure di sensibilizzazione, educazione e formazione,
2. Azioni rivolte al sistema dei rifiuti speciali;
3. Compartecipazione degli enti territoriali,
4. Monitoraggio.

Relativamente a quest'ultimo punto, il documento segnalava che il monitoraggio circa l'attuazione del programma doveva essere coordinato dalla Regione, tramite l'istituzione di un opportuno Tavolo Tecnico di coordinamento, e operativamente svolto dagli Osservatori Provinciali sulla base dei dati messi a disposizione da ARPA Lazio e dai Comuni ricompresi nei singoli ATO provinciali, secondo lo schema seguente

⁸³ Come richiamato all'interno della presente Sezione di Piano, l'art. 205 del D.Lgs. n. 152/06 (e s.m.i.) ha spostato l'obiettivo del 35% al 2006 e introdotto obiettivi incrementali per gli anni successivi, sino al 2012.

⁸⁴ Le stime svolte assumevano a riferimento, tra gli elementi vincolanti, le iniziali disposizioni dettate dagli artt. 7 e 17 del D.Lgs. n. 36/03, secondo cui la possibilità di conferire in discarica il rifiuto non trattato non poteva oltrepassare il termine del 15 luglio 2005.

⁸⁵ Le misure programmatiche regionali sono dettagliate nell'ambito del Cap. 7 dell'Allegato A alla D.C. n. 12/2005 cit..

Tabella 18.1.1. Monitoraggio del Programma regionale di riduzione dei RUB in discarica e soggetti coinvolti

Soggetto	Attività prevalente
Regione Lazio	Coordinamento generale ed emanazione di linee di indirizzo regionali
ARPA Lazio – Sezione Regionale del Catasto dei rifiuti	Fornitura agli Osservatori Provinciali di dati e informazioni, verifiche e comparazioni con metodi e dati nazionali
Osservatori Provinciali	Acquisizione di dati dall'ARPA Lazio, implementazione delle informazioni con quelle acquisite direttamente dai Consorzi e dai Comuni, verifica dei risultati sul territorio di competenza

18.2 Verifica di attuazione degli obiettivi posti dal Programma regionale del Lazio

Il Programma regionale in esame elabora, sulla base di ipotesi condivise a livello interregionale all'uopo elaborate, scenari possibili in termini di prestazioni degli impianti di trattamento che determinano diverse percentuali di scarto di RUB che possono essere inviate in discarica, a livello di ATO, coincidenti con le cinque provincie (*All. 1-5*).

La stima è stata effettuata partendo dai dati di produzione consolidati al 2002, applicando un tasso medio di crescita della produzione dei rifiuti urbani posto pari al 2,3% annuo nel periodo 2001-2006 (come previsto dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio, di cui alla D.C.R. n. 112/02), assumendo un numero di abitanti costante pari al dato dell'ultimo Censimento Istat 2001 e uno scenario ragionevole e realistico di sviluppo della RD nel Lazio che la porti in linea al valore di legge del 35% entro il 2008.

Le analisi della produzione e delle raccolte differenziate sul territorio regionale, di cui al Cap. 4 del presente Piano, introducono delle modifiche rispetto alle ipotesi di base prese in considerazione dal programma regionale, in termini di:

- Evoluzione della popolazione sino al 2017⁸⁶, in decisa crescita rispetto al dato del Censimento Istat 2001, sia per quanto riguarda i dati reali rilevati (anni 2007 e 2008) che quelli stimati per il futuro;
- Produzione procapite dei rifiuti urbani e previsioni per il periodo 2011-2017⁸⁷, in netto calo, sia per quanto riguarda i dati reali rilevati (anni 2009 e 2010) che per quelli previsti (2011-2017), con valori addirittura negativi negli anni 2010 e 2011 sui due anni precedenti (rispettivamente, 2009 e 2010);
- Performance di RD registrata nel 2008 (pari a circa il 15% a livello regionale).

Le diverse simulazioni condotte dal documento programmatico del 2005 giungevano a delineare le condizioni operative da perseguire, a livello di ATO provinciale, per soddisfare gli obiettivi di riduzione dei RUB stabiliti all'art. 5. Co. 1 del D.Lgs. n. 36/03 (*All. 6*).

Le scelte assunte dalla presente Sezione di Piano regionale in quanto alla delimitazione degli ATO, non incide in maniera significativa sulla "geografia" degli scenari e, dunque, sulle misure programmatiche individuate, in quanto il riferimento ai territori provinciali viene mantenuto per la *gestione delle raccolte*, in termini di "ambiti" (organizzazione delle raccolte e delle operazioni/impianti di stoccaggio, trattamento e recupero dei materiali provenienti dalle raccolte, sino ai TMB).⁸⁸

In particolare, le stime di scenario facevano emergere come già con un valore di RD al 35% a partire dall'anno 2008 e mantenuto costante sino al 2018, gli obiettivi del decreto potessero venire raggiunti, a condizione che l'impiantistica di settore abbia prestazioni tali da garantire un ritorno in discarica di RUB mediamente non superiore al 30-40%; prestazioni inferiori si possono accettare solo aumentando il valore di RD.

Per il calcolo dei fabbisogni impiantistici, come ovvio, in base agli scenari simulati *ad una maggior incidenza di recupero di RUB da RD (per la produzione di compost di qualità)*, veniva a corrispondere una diminuzione del fabbisogno di trattamento della frazione indifferenziata, sia in termini quantitativi che prestazionali.

Le scelte assunte dalla presente sezione di Piano regionale in quanto alla delimitazione degli ATO, non incide in

⁸⁶ Cfr. Par. 4.6.

⁸⁷ Cfr. Par. 4.7.

⁸⁸ Cfr. Cap. 7.

maniera significativa sulla “geografia” degli scenari e, dunque, sulle misure programmatiche individuate, in quanto il riferimento ai territori provinciali viene mantenuto per la gestione delle raccolte, vale a dire, per l’organizzazione delle raccolte e delle operazioni/impianti di stoccaggio, trattamento e recupero dei materiali provenienti dalle raccolte, sino ai TMB (“ambiti”).⁸⁹

Decisive, ci paiono invece, ai fini della conferma di un’evoluzione prospettica positiva per il raggiungimento e il superamento degli obiettivi posti dal D.Lgs. n. 36/03 per la riduzione dei RUB in discarica, alcune delle scelte assunte dalla presente sezione di Piano regionale, quali:

- l’aggiornamento degli obiettivi percentuali di RD da raggiungere ad opera dell’art. 205 del D.Lgs. n.152/06, che fissa il *65% al 2012* e ad opera dell’art. 1, co. 1108 della L. n. 296/06, che fissa l’obiettivo intermedio del *60% al 2011* (da assumere, tra le variabili indipendenti della programmazione in materia di RUB);
- l’adozione di una strategia di prevenzione e riduzione dei rifiuti (“*Piano d’azione specifico per la prevenzione e la riduzione della produzione di rifiuti*”)⁹⁰;
- l’introduzione di strategie per l’incremento delle raccolte differenziate che, allo scopo di garantire il raggiungimento degli obiettivi posti dalle disposizioni normative vigenti, pur tenendo conto di esigenze di economicità ed efficienza economica, puntano all’estensione della domiciliarizzazione dei servizi di raccolta, di tipo prevalentemente monomateriale, nelle zone a maggior densità abitativa;⁹¹
- la stima di elevati livelli di intercettazione delle frazioni da RD, in specie per quanto riguarda l’organico, attesi dalla implementazione delle strategie di cui al punto precedente (in termini di kg di rifiuto captato/kg di rifiuto prodotto), pur variando in funzione della specifica area omogenea di raccolta di riferimento e della tipologia di servizio di raccolta adottato;⁹²
- l’aggiornamento della ricognizione impiantistica sul territorio, fra cui quella dedicata al compostaggio delle frazioni organiche da RD e al trattamento (stabilizzazione) del materiale residuo da avviare a discarica e la riformulazione dei fabbisogni stimati per la gestione dei flussi di rifiuti organici da RD (destinati al trattamento in appositi impianti di compostaggio) e dei flussi in uscita dagli impianti di trattamento/recupero/ smaltimento.⁹³

Rimane ferma la necessità di monitorare lo stato di attuazione delle previsioni formulate, come indicato dal co. 4, dell’art. 5 del D.Lgs. n. 36/03, nonché, di valutare eventuali necessità di adeguamento dell’intero Piano regionale entro il 12 dicembre 2003, come indicato dall’art. 199, co. 8 del D.Lgs. n. 152/06.

⁸⁹ Cfr. Cap. 7.

⁹⁰ Cfr. Cap. 8.

⁹¹ Cfr. Cap. 9.

⁹² Cfr. Par. 9.5.

⁹³ L’analisi degli scenari di recupero della frazione organica dei rifiuti urbana viene effettuata sulla base del principio di prossimità di trattamento del rifiuto urbano rispetto al luogo di produzione. Il rispetto del principio di prossimità non esclude la possibilità di trattamento sui territori extra regionale secondo il disposto di cui al c. 5) art. 182 del D. Lgs. 152/2006 che ammette la libera circolazione sul territorio nazionale al fine di favorire quanto più possibile il loro recupero. La Regione incoraggia il trattamento dei RO secondo il principio di prossimità, anche attraverso l’utilizzo, laddove tecnicamente possibile, degli impianti di trattamento meccanico biologico. (Cfr. Cap. 10)

19 Programma di monitoraggio al sistema regionale per la gestione dei rifiuti

19.1 Valutazione dell'influenza delle ipotesi di lavoro a base della pianificazione

Il presente Piano regionale dei rifiuti attua le disposizioni di legge, muovendosi conformemente ai principi generali e alle finalità specifiche fissate in materia di gestione dei rifiuti, nel pieno rispetto delle ipotesi di base tese alla costituzione di un sistema regionale integrato di gestione dei rifiuti, comprese le BAT tecniche, volte a evitare o, qualora impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso.

A seguito della modifica all'articolo 205 del D.Lgs. 152/2006 "Misure per incrementare la raccolta differenziata" avvenuta con D.Lgs. 3 Dicembre 2010, n. 205, la legislazione nazionale consente ai Comuni di derogare agli obiettivi di raccolta differenziata previsti, a seguito di apposito accordo di programma tra Ministero, Regione ed Enti Locali interessati; in particolare il nuovo articolo recita:

1-bis. Nel caso in cui, dal punto di vista tecnico, ambientale ed economico, non sia realizzabile raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1, il comune può richiedere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una deroga al rispetto degli obblighi di cui al medesimo comma 1. Verificata la sussistenza dei requisiti stabiliti al primo periodo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può autorizzare la predetta deroga, previa stipula senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica di un accordo di programma tra Ministero, regione ed enti locali interessati, che stabilisca:

a) le modalità attraverso le quali il comune richiedente intende conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 181, comma 1. Le predette modalità possono consistere in compensazioni con gli obiettivi raggiunti in altri comuni;

b) la destinazione a recupero di energia della quota di rifiuti indifferenziati che residua dalla raccolta differenziata e dei rifiuti derivanti da impianti di trattamento dei rifiuti indifferenziati, qualora non destinati al recupero di materia;

c) la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, da destinare al riciclo, che il comune richiedente si obbliga ad effettuare.

1-ter. L'accordo di programma di cui al comma precedente può stabilire obblighi, in linea con le disposizioni vigenti, per il comune richiedente finalizzati al perseguimento delle finalità di cui alla parte quarta, titolo I, del presente decreto nonché stabilire modalità di accertamento dell'adempimento degli obblighi assunti nell'ambito dell'accordo di programma e prevedere una disciplina per l'eventuale inadempimento. I piani regionali si conformano a quanto previsto dagli accordi di programma di cui al presente articolo.

Il raggiungimento degli obiettivi di piano dunque è strettamente connesso all'applicazione di quanto sopra.

Pertanto, il monitoraggio relativo alla verifica dell'efficienza delle raccolte differenziate ottenuta in ciascun ATO, assume un ruolo fondamentale per la valutazione degli effetti del Piano e dovrebbe essere utilizzato per adeguare le stime e adattarle alla situazione effettiva.

Qualora debbano essere redatti o aggiornati altri strumenti di pianificazione territoriale in materia di rifiuti coordinati con il Piano regionale dei rifiuti, questi devono tenere conto delle valutazioni dedotte dal piano di monitoraggio del Piano regionale stesso.

Si precisa inoltre che essendo il Piano basato sugli obiettivi individuati dalla normativa vigente, qualora questi ultimi venissero modificati dal legislatore, anche gli obiettivi gestionali da perseguire, e quindi le azioni da adottare per raggiungerli, dovrebbero essere modificate di conseguenza.

Per poter identificare gli elementi di criticità e le difficoltà di attuazione degli interventi previsti dal Piano che emergeranno durante la sua implementazione, deve essere prevista un'adeguata metodologia di monitoraggio nel tempo degli effetti di Piano, così come prescritto dall'allegato VI alla parte II del D. Lgs. n. 152/2006.

Il monitoraggio proposto, si fonda sul controllo degli indicatori predisposti per la valutazione ambientale del Piano, in quanto si ritiene che tali indicatori consentano di individuare l'andamento delle azioni di Piano. Il monitoraggio permette anche di perseguire i seguenti obiettivi:

- l'evoluzione del contesto ambientale, anche a prescindere dagli effetti di piano, finalizzato ad evidenziare eventuali criticità ambientali che dovessero insorgere o aggravarsi nel periodo di attuazione del Piano e di cui il Piano dovrebbe tenere conto
- la presenza di eventuali effetti negativi sull'ambiente, determinati dall'attuazione del Piano
- la presenza di eventuali effetti positivi sull'ambiente, determinati dall'attuazione del Piano
- il grado di attuazione e di efficacia delle prescrizioni introdotte

Tale necessità è anche ribadita dall'art. 30 della direttiva 2008/98 che afferma la necessità di sottoporre i Piani e i

Programmi a valutazione e riesame almeno ogni 6 anni. Nella direttiva è, inoltre, sancito l'obbligo di comunicare alla Commissione ogni 3 anni informazioni sull'applicazione della direttiva stessa e sui progressi compiuti nell'attuazione dei programmi di prevenzione dei rifiuti.

L'articolo 301 del d.lgs. 152/2006 è specificamente dedicato, nell'ambito della parte sesta, alla "Attuazione del principio di precauzione". Il primo comma di esso prevede, in termini generali, che "In applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del Trattato Ce, in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l'ambiente," pur se non vi sia certezza scientifica in ordine all'effettività del rischio, "deve essere assicurato un alto livello di protezione".

Gli interventi adottabili dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi dell'articolo 304 del d.lgs. 152/2006, "Azione di prevenzione", specificano che essi devono risultare:

- a) *proporzionali rispetto livello di protezione che s'intende raggiungere;*
- b) *non discriminatori nella loro applicazione e coerenti con misure analoghe già adottate;*
- c) *basati sull'esame dei potenziali vantaggi ed oneri;*
- d) *aggiornabili alla luce di nuovi dati scientifici".*

Ferme restando quindi le norme di cui all'articolo 195, comma 5, del d.lgs. 152/2006, relativamente alle competenze del Comando carabinieri tutela ambiente (CCTA), a norma dell'articolo 196, comma 1, del d.lgs. 152/2006 che assegnano alle Regioni competenza e vigilanza anche rispetto all'articolo 195 del medesimo decreto, viste le competenze, l'autorità e l'esperienza sviluppate dai CCTA nell'ambito del controllo ed dell'ausilio preventivi per la verifica del corretto sviluppo del piano e della gestione degli impianti, occorre rivisitare, anche alla luce della lettera della legge, i compiti di tali organi in modo che siano un supporto alla supervisione ed alla correzione preventiva e collaborativa di eventuali errori di gestione, nei costruendo impianti ed in quelli già operativi. E' pertanto fondamentale affidare al CCTA un ruolo operativo diretto e continuato di controllo della tipologia del rifiuto in ingresso e delle sue procedure di trattamento sugli impianti con la loro presenza costante ed istituzionale sugli stessi, a garantire preventivamente che il rifiuto in entrata sia congruo con le autorizzazioni, evitando che tali interventi avvengano solo successivamente all'eventuale inadempienza o danno. Ciò può avvenire solo affidando loro una responsabilità operativa di controllo *in situ* più consona alla collaborazione che alla sola verifica a posteriori o alla repressione degli illeciti.

Premesso quanto sopra, la Regione Lazio, attraverso la Struttura Regionale competente, produrrà apposita reportistica annuale al fine di verificare l'efficacia e l'efficienza del Piano nonché l'attuabilità delle scelte e l'attendibilità. I report annuali conterranno, oltre all'aggiornamento dei dati anche una valutazione delle cause dell'eventuale disallineamento rispetto a quanto previsto nel piano, anche al fine di individuare i possibili interventi.

19.2 Indicatori di monitoraggio

Il piano di monitoraggio avrà come obiettivo quello di verificare i temi oggetto della pianificazione regionale e dovrà fornire indicazioni quantitative e qualitative sul raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano. I parametri da monitorare per verificarne l'allineamento con gli obiettivi da perseguire sono quelli sui quali si è fondata la costruzione del Piano e delle previsioni degli scenari evolutivi. Le scelte strategiche del Piano da monitorare sono:

1. gli obiettivi di riduzione alla fonte della produzione di rifiuti e le azioni da mettere in campo per raggiungere tali obiettivi
2. gli obiettivi di raccolta differenziata delle diverse componenti dei rifiuti
3. i livelli di recupero e riciclaggio raggiunti ai fini del raggiungimento degli obiettivi al 2020
4. il fabbisogno del sistema integrato degli impianti al servizio del ciclo di trattamento e smaltimento dei rifiuti non pericolosi

Con cadenza annuale la Regione Lazio verificherà i seguenti obiettivi:

1. Obiettivi di riduzione alla fonte della produzione di rifiuti

Gli obiettivi di riduzione attesi sono riportati nella Tabella 19.2.1.

Con il monitoraggio si deve verificare:

- l'efficacia delle iniziative di promozione della riduzione dei rifiuti
- il raggiungimento degli step intermedi di riduzione
- il raggiungimento degli obiettivi

Tabella 19.2.1. Riduzione attesa di produzione dei rifiuti rispetto ai dati inerziali

ATO	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Frosinone	5%	9%	11%	11%	11%	11%
Latina	4%	8%	10%	10%	10%	10%
Rieti	5%	10%	12%	12%	12%	12%
Roma	4%	8%	10%	10%	10%	10%
Viterbo	4%	9%	11%	11%	11%	11%
Totale	4%	8%	10%	10%	10%	10%

2. Obiettivi di raccolta differenziata

Gli obiettivi di intercettazione attesi sono riportati nella Tabella 19.2.2.

Con il monitoraggio si deve verificare che siano rispettate le scelte del Piano in merito ai punti riportati di seguito:

- il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Piano
- la crescita della resa di intercettazione anno per anno dal 2011 al 2014.

Tabella 19.2.2. Percentuali di RD raggiungibili per ciascun ATO negli anni dal 2011 al 2017

ATO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Frosinone	60 %	65 %	65 %	65 %	65 %	65 %	65 %
Latina	60 %	65 %	65 %	65 %	65 %	65 %	65 %
Rieti	60 %	65 %	65 %	65 %	65 %	65 %	65 %
Roma	60 %	65 %	65 %	65 %	65 %	65 %	65 %
Viterbo	60 %	65 %	65 %	65 %	65 %	65 %	65 %

3. Obiettivi di recupero e riciclaggio

Gli obiettivi di riciclaggio stabiliti dal piano sono quelli dell'articolo 181 del D.Lgs. 152/2006 aggiornato a seguito del recepimento della Direttiva Europea. In particolare:

a) entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sarà aumentata complessivamente almeno al 50% in termini di peso;

b) entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco dei rifiuti, sarà aumentata almeno al 70 per cento in termini di peso.

Con il monitoraggio dovranno essere verificati i livelli di preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero calcolati secondo le modalità di calcolo definite da parte della Commissione Europea o, secondo quanto previsto dall'articolo 181 del D.Lgs. 152/2006 definiti con uno o più decreti adottati dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare. Al fine di verificare e monitorare la qualità dei materiali provenienti dal trattamento dei rifiuti, la Regione può avvalersi dell'Agenzia regionale protezione ambientale del Lazio – ARPA.

4. Obiettivi relativi al fabbisogno di impianti al servizio del ciclo di trattamento e smaltimento dei rifiuti non pericolosi

Il monitoraggio sugli obiettivi inerenti il trattamento dei rifiuti indifferenziati e sull'autosufficienza regionale per

lo smaltimento in discarica di Piano deve essere eseguito:

- sulla capacità operativa di trattamento per valutarne lo scostamento rispetto alle capacità previste dal Piano
- sui flussi residuali prodotti dagli impianti di recupero, trattamento e smaltimento finale dei rifiuti solidi
- sui tempi di realizzazione degli impianti già previsti e autorizzati che il Piano prende in considerazione per gli scenari previsionali

Con l'obiettivo di valutare le potenzialità effettivamente dedicate al trattamento dei rifiuti urbani ed in particolar modo al trattamento dei rifiuti indifferenziati, nonché le capacità di smaltimento regionali, il monitoraggio dovrà prendere in considerazione:

- potenzialità degli impianti di compostaggio da raccolta differenziata (in ton/a)
- potenzialità degli impianti di trattamento di selezione, biostabilizzazione e produzione di CDR/CSS (in ton/a)
- potenzialità degli impianti di termovalorizzazione e gassificazione (in ton/a)
- volumetrie disponibili nelle discariche per rifiuti non pericolosi e scostamento rispetto alle stime di conferimento in discarica riportate nel capitolo 10 del presente Piano.

Il piano di monitoraggio dovrà verificare il rispetto della tempistica di realizzazione dei nuovi impianti di trattamento dei rifiuti non pericolosi, in quanto gli scenari previsionali e l'analisi del soddisfacimento del fabbisogno impiantistico si basano sul rispetto dei tempi previsti per la realizzazione degli impianti di trattamento meccanico biologico, di compostaggio, di un gassificatore e del raggiungimento del regime della capacità dei termovalorizzatori presenti nella Regione Lazio. I tempi di realizzazione previsti dal Piano sono riportati nella Tabella 19.2.3.

Tabella 19.2.3. Tempi di realizzazione e completamento degli impianti di trattamento dei rifiuti non pericolosi

	TMB previsti (anno)	Impianti di compostaggio previsti (anno)	Gassificatore previsto (anno)	Raggiungimento previsto del regime della potenzialità termovalorizzatori/Gassificatori (anno)
Frosinone				2012
Latina	2014	2014		
Rieti	2015	2013		
Roma	2015	2015	2014	2012
Viterbo				

Dalla tabella si evince come il 2015 sia l'anno nel quale viene raggiunta la piena potenzialità di tutti gli impianti previsti. La verifica della reale situazione degli impianti, pertanto, è fondamentale per il monitoraggio dell'efficienza e efficacia del Piano e per la verifica del fabbisogno impiantistico reale dalla Regione.

Inoltre, per la verifica della realizzazione degli impianti previsti dal Piano, per ciascun ATO si rinvia, per gli anni 2011-2014-2017, ai grafici di flusso descritti nel capitolo 10.

19.3 Azioni correttive finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di Piano

Al fine di perseguire gli obiettivi di Piano, qualora nell'ambito della verifica annuale gli indicatori relativi alla valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del piano dovessero far emergere criticità, la Regione Lazio, sentiti gli Enti competenti, potrà attuare le seguenti azioni correttive:

1) In relazione al mancato raggiungimento obiettivi di riduzione

- Individuazione degli ATO e dei Comuni che rilevano una produzione pro-capite di rifiuto elevata in maniera anomala o comunque superiore agli obiettivi previsti dal Piano Regionale.
- Convocazione dei soggetti interessati, finalizzata sia alla comprensione dei motivi che hanno portato al mancato raggiungimento degli obiettivi sia alla responsabilizzazione dei referenti politici e tecnici in questione.
- Realizzazione di indagini di customer-satisfaction a campione presso i cittadini dei comuni interessati dal

mancato raggiungimento degli obiettivi, finalizzate a recepire il punto di vista degli utenti in merito alle azioni intraprese per la riduzione dei rifiuti.

- Valutazione dell'opportunità di ricorso a strumenti economici e di altro tipo finalizzati a promuovere buone pratiche per la riduzione dei rifiuti.

2) In relazione al mancato raggiungimento obiettivi di raccolta differenziata

- Individuazione degli ATO e dei Comuni che non hanno raggiunto gli obiettivi di raccolta differenziata previsti dal Piano Regionale.
- Convocazione da parte della Regione dei soggetti interessati (comuni), finalizzata sia alla comprensione dei motivi che hanno portato al mancato raggiungimento degli obiettivi sia alla responsabilizzazione dei referenti politici e tecnici in questione. In particolare:
 - ✓ verifica della conformità dei sistemi di raccolta rispetto a quanto previsto dal Piano. In caso negativo invito all'adeguamento.
 - ✓ verifica dell'adeguatezza delle azioni comunicative intraprese. In caso negativo invito a intraprendere delle attività comunicative volte al coinvolgimento attivo della cittadinanza.
 - ✓ verifica della presenza, all'interno dei Contratti di Servizio relativi alla raccolta dei rifiuti, di sistemi di controllo dell'operato degli Appaltatori (con relative penalità) e di azioni di controllo dei conferimenti degli utenti. In caso negativo, invito all'inserimento di tali elementi nei futuri Capitolati d'Appalto.
 - ✓ realizzazione di indagini di customer-satisfaction a campione presso i cittadini dei comuni interessati dal mancato raggiungimento degli obiettivi, finalizzate a recepire il punto di vista degli utenti in merito alle azioni intraprese per l'incremento della raccolta differenziata dei rifiuti.
- valutazione di opportunità di ricorso a strumenti economici e di altro tipo finalizzati a promuovere buone pratiche per la raccolta differenziata.

3) In relazione al raggiungimento degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo ed il riciclaggio la Regione:

- verifica che siano state definite le modalità di attuazione e calcolo degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero da parte della Commissione Europea o, secondo quanto previsto dall'articolo 181 del D.Lgs. 152/2006 da parte del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare;
- effettua una valutazione del raggiungimento di tali obiettivi in conformità alle modalità di attuazione e calcolo di cui sopra;
- valuta lo sviluppo di azioni per promuovere il mercato dei materiali riciclati, anche mediante protocolli di intesa e accordi di programma con i Soggetti interessati.

4) In relazione all'attuazione delle previsioni relative alla completa operatività dell'impiantistica di Piano, tesa a garantire il rispetto degli obiettivi di trattamento del rifiuto indifferenziato e di autosufficienza regionale per quanto riguarda lo smaltimento in discarica, la Regione:

- verifica lo stato di attuazione dell'impiantistica autorizzata in progetto o in costruzione;
- verifica il funzionamento degli impianti operativi in relazione all'efficienza di trattamento di produzione;
- convoca i soggetti gestori degli impianti e i Soggetti competenti al rilascio delle autorizzazioni nonché al controllo delle prescrizioni ivi contenute al fine di valutare le cause di eventuali disallineamenti rispetto a quanto previsto nel Piano;
- promuove la ricerca e la sperimentazione in relazione al riutilizzo della FOS e delle scorie del trattamento termico al fine di limitarne il conferimento in discarica;
- valuta l'opportunità di adottare gli atti finalizzati alla chiusura degli impianti esistenti e di promuovere le iniziative necessarie alla realizzazione di eventuali ulteriori infrastrutture per gli impianti in conformità ai principi e alle disposizioni normative.

19.4 Istituzione del tavolo tecnico degli esperti

In relazione alle verifiche di aggiornamento tecnico annuale del Piano rifiuti, si può prevedere l'istituzione di un tavolo tecnico degli esperti con la partecipazione di rappresentanti degli assessorati competenti e della commissione ambiente.

Il tavolo è composto anche da quattro esperti, esterni all'amministrazione regionale, rispettivamente dell'ISPRA (Istituto Superiore per la protezione e la Ricerca Ambientale), dell' ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio), dell'ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) e del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR).

Il tavolo ha lo scopo di supportare gli assessorati competenti e la commissione ambiente per attuare le eventuali azioni correttive ed eventuali aggiornamenti previsti nel piano e nello sviluppo di eventuali progetti pilota, anche sulla base dei monitoraggi effettuati.

19.5 Ufficio di piano

Alla luce dell'analisi svolta e degli obiettivi proposti il presente Piano dei rifiuti presenta nella valutazione del suo andamento complessità tali da aver bisogno, inoltre, di un ufficio appositamente dedicato, seppur in via temporanea, per consentire un'analisi ed un eventuale adeguamento il più rapido ed efficace possibile.

Sarebbe, quindi, opportuno istituire all'interno della struttura regionale competente un ufficio di Piano, quale organismo tecnico che, affiancando il tavolo tecnico degli esperti, abbia compiti di verifica dell'attuazione e dell'avanzamento di quanto previsto nel Piano stesso, nonché di proposta di modifica ed aggiornamento del Piano stesso sulla base delle analisi e del monitoraggio svolti.

Attraverso l'ufficio di Piano, la struttura regionale competente, sulla base della reportistica indicata al precedente punto 19.1, trasmette al Consiglio regionale ogni anno una relazione riassuntiva dell'andamento del Piano dei rifiuti.

ALLEGATI

1. ALLEGATO AL CAPITOLO 3

Tabella A1 1. Elenco dei comuni della provincia di Frosinone

Codice Comune	Comune	Codice Comune	Comune
60001	Acquafondata	60039	Fumone
60002	Acuto	60040	Gallinaro
60003	Alatri	60041	Giuliano Di Roma
60004	Alvito	60042	Guarcino
60005	Amaseno	60043	Isola Del Liri
60006	Anagni	60044	Monte San Giovanni Campano
60007	Aquino	60045	Morolo
60008	Arce	60046	Paliano
60009	Arnara	60047	Pastena
60010	Arpino	60048	Patrica
60011	Atina	60049	Pescosolido
60012	Ausonia	60050	Picinisco
60013	Belmonte Castello	60051	Pico
60014	Boville Ernica	60052	Piedimonte San Germano
60015	Broccostella	60053	Piglio
60016	Campoli Appennino	60054	Pignataro Interamna
60017	Casalattico	60055	Pofi
60018	Casalvieri	60056	Pontecorvo
60019	Cassino	60057	Posta Fibreno
60020	Castelliri	60058	Ripi
60021	Castelnuovo Parano	60059	Rocca D'Arce
60022	Castrocielo	60060	Roccasecca
60023	Castro dei Volsci	60061	San Biagio Saracinisco
60024	Ceccano	60062	San Donato Val di Comino
60025	Ceprano	60063	San Giorgio a Liri
60026	Cervaro	60064	San Giovanni Incarico
60027	Colfelice	60065	Sant'Ambrogio sul Garigliano
60028	Colleparado	60066	Sant'Andrea del Garigliano
60029	Colle San Magno	60067	Sant'Apollinare
60030	Coreno Ausonio	60068	Sant'Elia Fiumerapido
60031	Esperia	60069	Santopadre
60032	Falvaterra	60070	San Vittore del Lazio
60033	Ferentino	60071	Serrone
60034	Filettino	60072	Settefrati
60035	Fiuggi	60073	Sgurgola
60036	Fontana Liri	60074	Sora
60037	Fontechiari	60075	Strangolagalli
60038	Frosinone	60076	Supino
60039	Fumone	60077	Terelle
60040	Gallinaro	60078	Torre Cajetani
60041	Giuliano di Roma	60079	Torrice
60042	Guarcino	60080	Trevi Nel Lazio
60043	Isola del Liri	60081	Trivigliano
60044	Monte San Giovanni Campano	60082	Vallecorsa

Codice Comune	Comune	Codice Comune	Comune
60045	Morolo	60083	Vallemaio
60046	Paliano	60084	Vallerotonda
60047	Pastena	60085	Veroli
60048	Patrica	60086	Vicalvi
60049	Pescosolido	60087	Vico Nel Lazio
60050	Picinisco	60088	Villa Latina
60051	Pico	60089	Villa Santa Lucia
60052	Piedimonte San Germano	60090	Villa Santo Stefano
60053	Piglio	60091	Viticuso

Tabella A1. 2. Elenco dei comuni della provincia di Latina

Codice Comune	Comune	Codice Comune	Comune
59001	Aprilia	59018	Ponza
59002	Bassiano	59019	Priverno
59003	Campodimele	59020	Prossedi
59004	Castelforte	59021	Roccagorga
59005	Cisterna Di Latina	59022	Rocca Massima
59006	Cori	59023	Roccasecca dei Volsci
59007	Fondi	59024	Sabaudia
59008	Formia	59025	San Felice Circeo
59009	Gaeta	59026	Santi Cosma e Damiano
59010	Itri	59027	Sermoneta
59011	Latina	59028	Sezze
59012	Lenola	59029	Sonnino
59013	Maenza	59030	Sperlonga
59014	Minturno	59031	Spigno Saturnia
59015	Monte San Biagio	59032	Terracina
59016	Norma	59033	Ventotene
59017	Pontinia		

Tabella A1. 3. Elenco dei comuni della provincia di Rieti

Codice Comune	Comune	Codice Comune	Comune
57001	Accumoli	57038	Mompeo
57002	Amatrice	57039	Montasola
57003	Antrodoco	57040	Montebuono
57004	Ascrea	57041	Monteleone Sabino
57005	Belmonte in Sabina	57042	Montenero Sabino
57006	Borbona	57043	Monte San Giovanni in Sabina
57007	Borgorose	57044	Montopoli di Sabina
57008	Borgo Velino	57045	Morro Reatino
57009	Cantalice	57046	Nespolo
57010	Cantalupo in Sabina	57047	Orvinio
57011	Casaprota	57048	Paganico Sabino
57012	Casperia	57049	Pescorocchiano
57013	Castel di Tora	57050	Petrella Salto
57014	Castelnuovo di Farfa	57051	Poggio Bustone
57015	Castel Sant'angelo	57052	Poggio Catino

Codice Comune	Comune	Codice Comune	Comune
57016	Cittaducale	57053	Poggio Mirteto
57017	Cittareale	57054	Poggio Moiano
57018	Collalto Sabino	57055	Poggio Nativo
57019	Colle Di Tora	57056	Poggio San Lorenzo
57020	Collegiove	57057	Posta
57021	Collevecchio	57058	Pozzaglia Sabino
57022	Colli Sul Velino	57059	Rieti
57023	Concerviano	57060	Rivodutri
57024	Configni	57061	Roccantica
57025	Contigliano	57062	Rocca Sinibalda
57026	Cottanello	57063	Salisano
57027	Fara In Sabina	57064	Scandriglia
57028	Fiamignano	57065	Selci
57029	Forano	57066	Stimigliano
57030	Frasso Sabino	57067	Tarano
57031	Greccio	57068	Toffia
57032	Labro	57069	Torricella In Sabina
57033	Leonessa	57070	Torri In Sabina
57034	Longone Sabino	57071	Turania
57035	Magliano Sabina	57072	Vacone
57036	Marcetelli	57073	Varco Sabino
57037	Micigliano		

Tabella A1. 4. Elenco dei comuni della provincia di Roma

Codice Comune	Comune	Codice Comune	Comune
58001	Affile	58056	Marcellina
58002	Agosta	58057	Marino
58003	Albano Laziale	58058	Mazzano Romano
58004	Allumiere	58059	Mentana
58005	Anguillara Sabazia	58064	Monte Porzio Catone
58006	Anticoli Corrado	58060	Montecompatri
58007	Anzio	58061	Monteflavio
58008	Arcinazzo Romano	58062	Montelanico
58117	Ardea	58063	Montelibretti
58009	Ariccia	58065	Monterotondo
58010	Arsoli	58066	Montorio Romano
58011	Artena	58067	Moricone
58012	Bellegra	58068	Morlupo
58013	Bracciano	58069	Nazzano
58014	Camerata Nuova	58070	Nemi
58015	Campagnano di Roma	58071	Nerola
58016	Canale Monterano	58072	Nettuno
58017	Canterano	58073	Olevano Romano
58018	Capena	58074	Palestrina
58019	Capranica Prenestina	58075	Palombara Sabina
58020	Carpineto Romano	58076	Percile
58021	Casape	58077	Pisoniano
58022	Castel Gandolfo	58078	Poli
58023	Castel Madama	58079	Pomezia

Codice Comune	Comune	Codice Comune	Comune
58025	Castel San Pietro Romano	58080	Ponzano Romano
58024	Castelnuovo Di Porto	58081	Riano
58026	Cave	58082	Rignano Flaminio
58027	Cerreto Laziale	58083	Riofreddo
58028	Cervara Di Roma	58084	Rocca Canterano
58029	Cerveteri	58085	Rocca Di Cave
58118	Ciampino	58086	Rocca Di Papa
58030	Ciciliano	58088	Rocca Priora
58031	Cineto Romano	58089	Rocca Santo Stefano
58032	Civitavecchia	58087	Roccagiovine
58033	Civitella San Paolo	58090	Roiate
58034	Colleferro	58091	Roma
58035	Colonna	58092	Roviano
58036	Fiano Romano	58093	Sacrofano
58037	Filacciano	58094	Sambuci
58120	Fiumicino	58119	San Cesareo
58122	Fonte Nuova	58095	San Gregorio Da Sassola
58038	Formello	58096	San Polo Dei Cavalieri
58039	Frascati	58100	San Vito Romano
58040	Galliciano Nel Lazio	58097	Santa Marinella
58041	Gavignano	58098	Sant'Angelo Romano
58042	Genazzano	58099	Sant'Oreste
58043	Genzano di Roma	58101	Saracinesco
58044	Gerano	58102	Segni
58045	Gorga	58103	Subiaco
58046	Grottaferrata	58104	Tivoli
58047	Guidonia Montecelio	58105	Tolfa
58048	Jenne	58106	Torrita Tiberina
58049	Labico	58107	Trevignano Romano
58116	Ladispoli	58108	Vallepietra
58050	Lanuvio	58109	Vallinfreda
58115	Lariano	58110	Valmontone
58051	Licenza	58111	Velletri
58052	Magliano Romano	58112	Vicovaro
58053	Mandela	58113	Vivaro Romano
58054	Manziana	58114	Zagarolo
58055	Marano Equo		

Tabella A1. 5. Elenco dei comuni della provincia di Viterbo

Codice Comune	Comune	Codice Comune	Comune
56001	Acquapendente	56031	Ischia Di Castro
56002	Arlena Di Castro	56032	Latera
56003	Bagnoregio	56033	Lubriano
56004	Barbarano Romano	56034	Marta
56005	Bassano Romano	56035	Montalto Di Castro
56006	Bassano In Teverina	56036	Montefiascone
56007	Blera	56037	Monte Romano
56008	Bolsena	56038	Monterosi
56009	Bomarzo	56039	Nepi

Codice Comune	Comune	Codice Comune	Comune
56010	Calcata	56040	Onano
56011	Canepina	56041	Oriolo Romano
56012	Canino	56042	Orte
56013	Capodimonte	56043	Piansano
56014	Capranica	56044	Proceno
56015	Caprarola	56045	Ronciglione
56016	Carbognano	56046	Villa San Giovanni in Tuscia
56017	Castel Sant'Elia	56047	San Lorenzo Nuovo
56018	Castiglione in Teverina	56048	Soriano nel Cimino
56019	Celleno	56049	Sutri
56020	Cellere	56050	Tarquinia
56021	Civita Castellana	56051	Tessennano
56022	Civitella D'Agliano	56052	Tuscania
56023	Corchiano	56053	Valentano
56024	Fabrica di Roma	56054	Vallerano
56025	Faleria	56055	Vasanello
56026	Farnese	56056	Veiano
56027	Gallese	56057	Vetralla
56028	Gradoli	56058	Vignanello
56029	Graffignano	56059	Viterbo
56030	Grotte di Castro	56060	Vitorchiano

2. ALLEGATO AL CAPITOLO 7

2.a Analisi dei Piani Provinciali in relazione al sistema impiantistico.

I Piani delle cinque provincie che costituiscono il Lazio sono stati realizzati in periodi diversi e alcuni sono precedenti l'entrata in vigore del D.Lgs. 152/06, ma in tutti è stato previsto il massimo sfruttamento dell'offerta esistente minimizzando il ricorso alla discarica a cui si ipotizzava di destinare solo il materiale non suscettibile di riutilizzo. I piani provinciali sotto indicati sono tutt'ora vigenti, ad eccezione del Piano Provinciale di Frosinone sospeso al TAR. I Piani sono stati presi in considerazione per il raffronto con la dotazione impiantistica attuale.

Tabella A2. 1 Piano Provinciale di Frosinone

Frosinone: Piano provinciale di gestione dei rifiuti	
Approvazione	delibera n. 32 del 27 Aprile 2004. Sospeso al TAR.
Impianti attivi	1 impianto di selezione, compostaggio e produzione CDR di Colfelice con una potenzialità autorizzata annua di circa 220.000 t/a; 1 impianto di combustione della frazione secca di San Vittore con una potenzialità annua di circa 75.000 t/a; 1 discarica sita nel comune di Roccasecca di volumetria autorizzata pari a 100.000 m ³ .
Criticità riscontrate	Necessità di ottimizzare le prestazioni della sezione di biossificazione accelerata dell'impianto di preselezione di Colfelice.
Obbiettivi	Individuazione di un nuovo impianto di smaltimento finale degli scarti pretrattati e stabilizzati o nuovi ampliamenti della discarica di Roccasecca a causa dell'esaurimento delle volumetrie autorizzate.
Confronto con la situazione attuale	Dalle analisi attuali queste problematiche sembrano completamente superate grazie a un miglioramento dell'efficienza dell'impianto di trattamento di Colfelice e alla realizzazione di una sezione dedicata al compostaggio delle frazioni organiche da RD e agli ampliamenti della discarica di Roccasecca ancora in esercizio.

Tabella A2.2. Piano Provinciale di Latina

Latina: a. Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti solidi	
Approvazione	approvato con Delibera n. 71 del 30/09/1997
Impianti attivi	
Criticità riscontrate	
Obbiettivi	Sub-bacino 1 (Aprilia, Bassiano, Cisterno di Latina, Cori, Latina, Maenza, Norma, Pontinia, Priverno, Prossedi, Roccaporga, Rocca Massima, Roccasecca dei Volsci Sabaudia, Sermoneta, Sezza, Sonnino): 1 stazione di trasferimento; 1 impianto di preselezione; 1 impianto di incenerimento con recupero di energia; 1 impianto di inertizzazione; 1 deposito di materiale inerte e non. Sub-bacino 2 (Fondi, Lenola, Monte San Biagio, Ponza ⁹⁴ , San Felice Circeo, Sonnino, Sperlonga, Terracina, Ventotene ⁹⁴): 1 impianto di trasferimento; 1 impianto di selezione e compostaggio. Sub-bacino 3 (Campodimele, Castelforte, Formia, Gaeta, Itri, Maena, Ponza ⁹⁴ , Santi Cosma e Damiano, Spigno Saturnia, Ventotene ⁹⁴): 1 stazione di trasferimento o un impianto a tecnologia innovativa che doveva prevedere la valorizzazione dei prodotti raccolti in forma differenziata e la produzione di energia da rifiuti indifferenziati.
Confronto con la situazione attuale	Il Piano provinciale di Latina, redatto nel 1997 non effettua nessuna valutazione quantitativa nè qualitativa relativamente alla frazione organica degli RSU intercettabile tramite raccolta differenziata e trattabile in impianti di compostaggio dedicati.

⁹⁴ Afferenza o al sub-bacino 2 o al sub-bacino 3 in relazione alla disponibilità delle linee di collegamento dei traghetti

Tabella A2.3. Piano Provinciale di Rieti

Rieti: Piano provinciale per i servizi di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili della provincia di Rieti	
Approvazione	delibera n. 19, 1 Aprile 2008
Impianti attivi	
Criticità riscontrate	
Obbiettivi	1 impianto di trattamento meccanico biologico con produzione di FOS e CDR presso Casapenta; 1 impianto di valorizzazione delle frazioni raccolte in modo differenziato nel Comune di Cortigliano; 1 impianto di compostaggio per la frazione organica derivante da raccolta differenziata nel Comune di Cittaducale.
Confronto con la situazione attuale	Dalle analisi attuali questi impianti risultano ancora da realizzarsi a breve.

Tabella A2.4. Piano Provinciale di Roma

Roma: Piano provinciale di organizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili. Allegato A - pianificazione generale. Allegato B - scenario di localizzazione degli impianti	
Approvazione	delibera n. 345, 1998
Impianti attivi	<p>Area Nord - Occidentale e Sabatina 1 impianto di pretrattamento e preselezione dei rifiuti indifferenziati prodotti nell'intero bacino; fabbisogno di trattamento di circa 80.000 t/a; 1 impianto di compostaggio delle biomasse selezionate, anche prodotte nell'Area Valle del Tevere in destra idrografica; fabbisogno iniziale previsto di circa 11.000 t/a; 1 discarica per i sovralli derivanti dai trattamenti, all'interno della quale doveva essere previsto un invaso per il conferimento dei rifiuti tal quali in caso di fuori uso o manutenzione degli impianti.</p> <p>Area Valle del Tevere in destra idrografica raccolta porta a porta di cartoni da utenze produttive e loro costipamento in strutture "press-container"; raccolta porta a porta di vestitari usati mediante l'impegno di associazioni di volontariato ed enti morali; compostaggio domestico di biomasse selezionate nelle situazioni residenziali idonee all'utilizzo dei composte e dei prodotti ottenuti; raccolta secco - umido dei restanti rifiuti con realizzazione di una piattaforma di recupero dei materiali metallici ed altri dalla frazione secca e destinazione della quota rimanente presso l'impianto di pretrattamento e quello di termovalorizzazione previsto per il bacino "Area Litoranea Settentrionale e Sabatina" e destinazione della frazione umida all'impianto di compostaggio di Bracciano.</p> <p>Area Valle dell'Aniene e Valle del Tevere in sinistra idrografica 1 impianto di pretrattamento e preselezione dei rifiuti indifferenziati prodotti nell'intero bacino; fabbisogno di smaltimento di circa 85.000 t/a; 1 impianto di compostaggio delle biomasse selezionate; fabbisogno iniziale di smaltimento di circa 12.500 t/a; 1 discarica per i sovralli derivanti dai trattamenti, all'interno della quale doveva essere previsto un invaso per il conferimento dei rifiuti tal quali in caso di fuori uso o manutenzione degli impianti.</p> <p>Area Valle del Sacco e Colli Albani - Versante Orientale 1 impianto di pretrattamento e preselezione dei rifiuti indifferenziati prodotti nell'intero bacino; fabbisogno di trattamento di circa 95.000 t/a; 1 impianto di compostaggio delle biomasse selezionate; fabbisogno iniziale previsto di circa 11.000 t/a; 1 discarica per i sovralli derivanti dai trattamenti, all'interno della quale doveva essere previsto un invaso per il conferimento dei rifiuti tal quali in caso di fuori uso o manutenzione degli impianti.</p> <p>Area Colli Albani - Versante Occidentale e Litoranea Meridionale 1 impianto di pretrattamento e preselezione dei rifiuti indifferenziati prodotti nell'intero bacino; fabbisogno di trattamento di circa 130.000 t/a; 1 impianto di compostaggio delle biomasse selezionate; fabbisogno iniziale previsto di circa 16.500 t/a; 1 discarica per i sovralli derivanti dai trattamenti, all'interno della quale doveva essere previsto un invaso per il conferimento dei rifiuti tal quali in caso di fuori uso o manutenzione degli impianti.</p> <p>Area Roma, Fiumicino e Ciampino 2 poli di pretrattamento e preselezione dei rifiuti indifferenziati prodotti nell'intero bacino; fabbisogno di trattamento complessivo di circa 1.150.000 t/a; 1 impianto di compostaggio delle biomasse selezionate; fabbisogno iniziale previsto di circa 40.000 t/a; 1 discarica per i sovralli derivanti dai trattamenti, all'interno della quale dovevano essere previsti invasi per il conferimento dei rifiuti tal quali in caso di fuori uso o manutenzione degli impianti.</p>

Roma: Piano provinciale di organizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili. Allegato A - pianificazione generale. Allegato B - scenario di localizzazione degli impianti	
Criticità riscontrate	
Obbiettivi	<p>Ipotesi di localizzazione degli impianti per la termovalorizzazione della frazione secca in funzione del bacino di utenza:</p> <p>Aree "Nord - Occidentale e Sabatina" e "Roma, Fiumicino e Ciampino": Impianto nell'area del Bacino "Roma, Fiumicino Ciampino" data l'espansione delle attività di trattamento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili delle aziende pubbliche operanti sul territorio.</p> <p>Aree "Valle dell'Aniene e Valle del Tevere in sinistra idrografica" e "Valle del Sacco e Colli Albani - Versante orientale" Combustore da ubicare nel bacino "Area Valle del Sacco e Colli Albani - Versante orientale". Tale ambito territoriale era caratterizzato dalla presenza di consistenti aree industriali ed industrializzate dotate di infrastrutture di servizio idonee alla localizzazione di tali impianti.</p> <p>Area "Colli Albani - versante occidentale e Litoranea meridionale" Un termovalorizzatore da realizzare nella parte meridionale della Regione Lazio (provincia di Latina e Frosinone), già previsto dagli indirizzi di pianificazione delle competenti province, per ragioni essenzialmente di: contiguità territoriale ed infrastrutturali; mobilità; non moltiplicazione di siti.</p>
Confronto con la situazione attuale	<p>I bacini individuati dal Piano Provinciale non corrispondono esattamente con gli attuali confini degli ATO, pertanto il confronto con la situazione presente è complesso. Inoltre le previsioni del Piano risalgono ormai a undici anni fa e sono pertanto mutate le esigenze e i fabbisogni impiantistici della provincia di Roma.</p> <p>L'ubicazione degli attuali impianti di termovalorizzazione rispetta l'impostazione e le previsioni fatte dal Piano Provinciale.</p>

Tabella A2.5. Piano Provinciale di Viterbo

Viterbo: Piano di gestione dei rifiuti urbani della provincia di Viterbo	
Approvazione	delibera n. 58, 1 ottobre 2008
Impianti attivi	1 impianto di selezione e stabilizzazione sito in località "Casale Bussi" nel Comune di Viterbo; 1 discarica per rifiuti non pericolosi sita in località Le Fornaci, nel Comune di Viterbo; 6 impianti/piattaforme di valorizzazione della raccolta differenziata.
Criticità riscontrate	Manca di disponibilità di impianti di recupero energetico del CDR in prossimità del TMB. Per questo motivo le ecoballe in uscita dall'impianto sono definite dal Piano come un sovrappeso secco e non un vero e proprio CDR che veniva conferito presso la discarica in località Le Fornaci.
Obbiettivi	Interventi previsti: 3 impianti di compostaggio, ognuno della capacità di 10 mila t/a, da realizzarsi in tre anni; individuazione di nuove volumetrie della discarica in cui conferire gli scarti secchi della selezione dell'indifferenziato e della valorizzazione delle raccolte differenziate.
Confronto con la situazione attuale	Dalle analisi attuali i problemi riscontrati nel Piano Provinciale risultano ancora presenti soprattutto per quanto riguarda lo smaltimento in discarica della frazione.

3. ALLEGATO AL CAPITOLO 8

3.a *Green Public Procurement*

La Politica Integrata di Prodotto (Integrated Product Policy – IPP) è una strategia europea intesa a rafforzare ed orientare le politiche ambientali riguardanti i prodotti e i servizi allo scopo di promuovere lo sviluppo di un mercato più "ecologico".

Il Libro Verde della Commissione Europea sulla Politica Integrata relativa ai Prodotti (febbraio 2001) definisce per la prima volta questa strategia e individua le azioni e gli strumenti per metterla in pratica (rif: Libro Verde sulla Politica Integrata relativa ai Prodotti”, COM(2001)68).

L'obiettivo dell'IPP è “tentare di ridurre l'impatto ambientale dei prodotti e dei servizi nell'arco dell'intero ciclo di vita” attraverso la diffusione, il rafforzamento e l'integrazione all'interno dei processi economici di metodologie e di strumenti già esistenti, individuati e descritti nel Libro Verde.

Tra gli strumenti di politica ambientale principali individuati all'interno dell'IPP, il Green Public Procurement occupa un ruolo fondamentale nell'orientare una conversione ambientale della produzione e del consumo verso criteri ecologici (Fonte: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare).

Il GPP infatti costituisce uno degli strumenti fondamentali per l'attuazione di misure di prevenzione difficilmente gestibili agendo sul lato dell'offerta o della produzione, quali ad esempio gli imballaggi, i prodotti con maggiore durata di vita utile ecc..., nonché l'acquisto di prodotti in materiale riciclato.

A questo proposito sono state realizzate diverse linee guida che costituiscono uno strumento fondamentale per la diffusione del GPP in quanto proprio la disponibilità di informazioni sulle caratteristiche ambientali di beni e servizi è tra le principali barriere alla sua diffusione. Tali linee guida hanno fondamentalmente preso a riferimento i criteri ecologici presenti all'interno di schemi e programmi volontari di etichettatura, spaziando talvolta su criteri aggiuntivi specifici per il tipo di situazione, ambientale-territoriale o di mercato cui sono rivolte.

3.b *Riduzione dell'utilizzo di carta*

La Legge 27 febbraio 2009, n. 13 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208" annovera alcune "pratiche" per ridurre l'utilizzo della carta. Parla di riduzione dei formati di stampa e dell'uso "fronte-retro", dell'utilizzo della carta con spessore ridotto o di carta generata da macero, di utilizzo di testi in formato elettronico in alternativa alla stampa cartacea e di riutilizzo delle stampe di prova e dei vecchi documenti per funzionalità di carta per appunti.

In linea generale al fine di perseguire l'obiettivo di ridurre il consumo di carta si consigliano 2 interventi:

- eliminazione della pubblicità anonima in buca
- dematerializzazione negli uffici

Nel primo caso si tratta di invitare i cittadini ad adottare misure per contenere o impedire di vedersi ricevere pubblicità o altro materiale anonimo in buca.

In generale questo lo si può ottenere attraverso misure di comunicazione, ma in Italia anche il Codice Penale (art. 663 e 663 bis, ecc.) consente di opporsi al recapito anonimo e non periodico di stampe.

Quantitativamente si stima che ogni abitante riceva in media 20 kg di prodotti cartacei all'anno.

Un'adesione potenziale del 25% significherebbe una riduzione di circa 5 kg per punto buca all'anno che sull'intera Regione significherebbe una riduzione di circa 10.000 tonnellate di carta.

Nel secondo caso la riduzione dell'utilizzo della carta si può ottenere:

utilizzando al massimo le comunicazioni via elettronica;

impostando i computer e gli apparecchi di stampa in modo che gli sprechi energetici e materiali siano maggiormente contenuti (dimensioni dei caratteri utilizzati, interlinee, scelta della modalità fronte retro).

Questi due interventi, già adottati in numerose amministrazioni in Nord Europa (ad es. il Comune di Turku in Finlandia ha dichiarato “zero paper” entro il 2010), a Bruxelles e in Catalogna hanno evidenziato risparmi dell'ordine di 10 kg di carta per ogni impiegato.

Quantitativamente si stima che ogni giorno un impiegato italiano produca circa 36 stampe. Ovvero ogni settimana le stampe prodotte ammonterebbero a circa 1 kg di carta.

Da uno studio di Federambiente e del ONR emerge che la sola scelta della modalità fronte retro per la stampa dei documenti permetterebbe un risparmio di 15 kg di carta anno per ogni impiegato (Linee guida nazionali sulla prevenzione e minimizzazione dei rifiuti urbani, Federambiente e ONR).

3.c Compostaggio domestico

Una famiglia di 4 componenti con un giardino di 250 metri quadrati può compostare efficacemente 285 – 435 kg di scarti putrescibili all'anno. In termini volumetrici tale quantità rappresenta circa 300 – 550 litri che vanno riducendosi con il processo di maturazione, in pratica un piccolo cumulo o una compostiera di medie dimensioni, tanto che con una buona gestione la compostiera può essere svuotata solo dopo un anno e mezzo – 2 anni di utilizzo.

Tale elaborazione numerica permette di affermare che, anche in realtà urbane, con uno piccolo spazio verde a disposizione, si può decidere di optare per il compostaggio come elemento per riprogettare il sistema di raccolta; dal momento infatti che uno dei limiti del compostaggio è avere a disposizione sufficiente superficie di suolo su cui poi spandere il compost una volta ottenuto la compostiera rappresenta una sorta di polmone che può essere svuotato dal servizio pubblico 2 – 4 volte l'anno con un notevole risparmio economico sui costi di raccolta e costi di conferimento e trattamento.

Un ulteriore contributo riguarda gli scarti verdi voluminosi, per i quali può essere interessante valutare o la pratica della triturazione a domicilio su richiesta o la bio-triturazione presso ecocentro.

Questa seconda possibilità, oltre a costare meno consente di risparmiare sui costi di trasporto e permette di lasciare in uno spazio appositamente predisposto una certa quantità di materiale carbonioso-secco come appunto il legno tritato a disposizione dei cittadini che praticano il compostaggio domestico e che nella maggioranza dei casi hanno eccessiva presenza nelle loro compostiere di materiale azotato umido con conseguenti maggiori difficoltà gestionali e rischi di fermentazione metanigeni, con conseguente produzione di cattivi odori.

Le esperienze di promozione dell'autocompostaggio in Italia ed in Europa sono numerose. Quelle che si sono dimostrate veramente efficaci tuttavia sono molto minori.

Il motivo è legato al fatto che per ottenere dei buoni risultati, ovvero una buona adesione da parte dei cittadini con un reale decremento del quantitativo di rifiuti avviati allo smaltimento, il compostaggio domestico va promosso utilizzando una serie di modalità, quali possono essere ad esempio attività di comunicazione rivolte ai cittadini, tassazione con incentivi per chi aderisce, fornitura delle attrezzature necessarie, attività di formazione.


A questo proposito citiamo il caso della Provincia di Asti che nel 1998 ha avviato, in collaborazione con GAIA, società che gestisce gli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani, un progetto per ridurre i rifiuti incentivando la produzione di compost per mezzo di compostiere domestiche.

Il progetto si è sviluppato tra il 2000 e il 2005 ottenendo risultati molto positivi ma anche molto interessanti. In questo lasso di tempo vengono realizzate 3 campagne comunicative, distribuite ai residenti circa 14.000 compostiere, svolti corsi di formazione tenuti da esperti del settore, effettuati sconti sulla tassa rifiuti e monitorate le compostiere distribuite ai cittadini.

Il dato interessante è emerso a conclusione del progetto: è stata infatti registrata una diminuzione della produzione di rifiuti pari a circa 3.000 t/anno.

Per ribadire comunque la strada da percorrere e da estendere a tutti i Comuni si riporta uno schema sinottico particolarmente efficace di un processo di promozione del compostaggio domestico adottato nella regione rurale austriaca di Wolkersdorf (Fonte: ACR+, 2007).

Figura A3. 1. Mappa del piano di comunicazione per la promozione del compostaggio domestico nella regione Wolkersdorf (Austria)



Altri consorzi piemontesi hanno fatto registrare ottimi risultati. La Comunità Montana Val Sangone (TO), prima di attivare la raccolta differenziata porta a porta ha condotto una sistematica campagna di incentivo al compostaggio domestico. I passi sono stati:

- deliberazione di una riduzione fiscale del 10% e comodato d'uso gratuito delle compostiere
- campagna di comunicazione (mailing, corsi, ecc.)
- redazione dell'albo compostatori
- controlli educativi sul 66% degli aderenti
- controlli fiscali a campione sul 30% degli aderenti
- riconoscimento dello sconto fiscale

Nonostante la produttività pro capite fosse già relativamente bassa e dunque risentisse di una pratica del compostaggio già diffusa, la campagna ha ulteriormente contribuito al contenimento della produzione complessiva, con una riduzione della quantità totale del 7,1% passando da 468 kg/ab anno a 435 kg/ab anno di rifiuti totali prodotti.

Anche il Consorzio COVAR14 (TO) limitatamente a 4 Comuni rurali (Osasio, Pancalieri, Lombriasco e Castagnole Piemonte) ha condotto, prima di attivare la raccolta porta a porta, un'intensa campagna di promozione del compostaggio domestico. In questo caso oltre all'importante azione di prevenzione sulla quantità totale dei rifiuti l'obiettivo prioritario del progetto era quello di ridefinire fin dalla fase di progettazione i circuiti di raccolta della frazione organica escludendo tutte le aree in cui si praticava il compostaggio, con conseguente contenimento dei costi complessivi.

A mero titolo esemplificativo, il Comune di Osasio (TO), con i suoi soli 814 abitanti, in un contesto a spiccato carattere rurale, è sceso da una produzione già relativamente bassa, 399,82 kg/ab anno, a 374,6 kg/ab anno, solo attraverso la promozione del compostaggio domestico, con un'adesione media dei nuclei famigliari che supera il 60%. In aree rurali laddove già il compostaggio è praticato dalle generazioni più anziane, dai coltivatori diretti e da chi ha animali da aia, si assiste comunque ad un impatto positivo dell'ordine del 7%, come in aree relativamente più urbanizzate come alcuni territori della Val Sangone.

3.d L'applicazione della Tariffa di Igiene Ambientale

In senso lato, nella determinazione della tariffa rifiuti, per metodo puntuale si intende un sistema di commisurazione dell'importo dovuto da ogni utente che tenga conto dell'effettivo grado di utilizzo del servizio; in altre parole, per metodo puntuale, si intende la quantificazione dei rifiuti conferiti dai singoli contribuenti,

affinché a essi possa essere imputato il giusto corrispettivo per le prestazioni di cui hanno usufruito.

Il CBRA, che gestisce i servizi di raccolta trasporto rifiuti nel territorio della provincia di Asti, ha introdotto il sistema tariffario con metodo puntuale verificando, nel primo anno di avvio, rispetto a quello precedente:

- una riduzione della produzione totale pro capite di rifiuti del 62.21% pari a 0.375 kg/abitante/giorno
- una riduzione della produzione pro capite di RSU indifferenziati del 26.89% pari a 0.568 kg/abitante/giorno
- un incremento della raccolta differenziata pro capite del 8.5% pari a 0.194 kg/abitante/giorno

3.e L'utilizzo di pannolini lavabili

La promozione dell'utilizzo di pannolini lavabili e l'acquisto per l'uso nelle proprie strutture può essere avviato principalmente incominciando con un coinvolgimento delle strutture ospedaliere pediatriche e degli asili nido, anche attraverso mamme "testimonial", con momenti formativi e poi adozione dei kit; per poi passare ad una proposta estensiva alle famiglie cercando di spiegare le modalità attuative fin dai corsi pre parto.

Per quel che riguarda l'approvvigionamento oltre ai normali negozi per prodotti per l'infanzia particolarmente efficace è prevedere un accordo di programma con le farmacie.

Le criticità che possono derivare dall'utilizzo dei pannolini lavabili sono soprattutto di carattere economico: il costo d'acquisto iniziale è elevato. Per questo motivo le amministrazioni che intendono intraprendere questo progetto devono prevedere un contributo alle famiglie all'atto dell'acquisto.

Nel caso di strutture comunali (asili nido, pediatria, ecc.) il risparmio derivante dal mancato smaltimento è direttamente a vantaggio dell'ente.

Per il mantenimento dell'iniziativa nel tempo occorre che l'amministrazione provinciale e/o regionale, con la collaborazione dei Comuni attraverso gli ospedali, dopo aver avviato l'iniziativa, invii ad ogni famiglia in cui si registra un nuovo nato una lettera ed un pieghevolino che illustra le modalità e i vantaggi dell'iniziativa con un logo o l'elenco dei negozi dove si può trovare il materiale.

Molti sono i Comuni che, anche in Italia, hanno già adottato misure amministrative rivolte alla promozione dei pannolini lavabili: Colorno (PR), Maserada (TV), Povegliano (TV), Riva del Garda (TN), Reggio Emilia, solo per citarne alcuni.

Un esempio è il progetto "Riduci i tuoi rifiuti, usa i pannolini lavabili!" avviato dal comune di Torino in accordo con l'AMIAT.

Nel corso del 2007/2008 la Provincia di Torino ha avviato una prima sperimentazione sull'utilizzo dei lavabili presso i comuni di Beinasco e Chieri (TO) dando la possibilità di acquistare i pannolini a prezzo ridotto.

Il progetto di AMIAT si è inserito in quest'ottica: far conoscere il prodotto pannolino lavabile dando la possibilità di provarlo gratuitamente alle famiglie con bambini nati tra il 2008 e il 2009.

Per ottenere questo tipo di obiettivo sono stati necessari numerosi incontri di concertazione con la Provincia di Torino, la Regione Piemonte, il Comune di Torino e i produttori di pannolini.

Con l'evolversi dell'iniziativa si sono aggiunti, ai previsti incontri di presentazione dell'iniziativa presso i corsi pre-parto, anche incontri post-parto di massaggio neonatale e incontri presso gli asili nido comunali del territorio cittadino.

Il progetto ha avuto come ambito territoriale tutta la città di Torino, coinvolgendo tramite la diffusione di opuscoli ed espositori numerose strutture pubbliche sanitarie delle ASL To1 e To 2; è stato inoltre coinvolto il reparto maternità dell'Ospedale Martini e il Centro Aiuto alla Vita di via Sesia 20.

Gli Obiettivi prefissati a inizio progetto sono stati:

- promuovere l'utilizzo dei pannolini lavabili nella città di Torino;
- arrivare alla consegna di 300 kit di avvio e quindi coinvolgere nel progetto 250 famiglie torinesi e 50 famiglie di dipendenti AMIAT;
- ridurre di una media di 350 kg/anno la produzione di rifiuti per ogni bambino, per un totale auspicato di 70 tonnellate/anno per i potenziali 200 bambini coinvolti dal progetto.

3.f Stoviglie usa e getta

La comparsa sul mercato dello stoviglie in plastica usa e getta risale alla seconda metà degli anni 60.

La sua diffusione è andata via via aumentando anche per i bassi costi di acquisto e di smaltimento.

I manufatti sono in diverse molecole plastiche, le più diffuse sono senza dubbio il polipropilene e il polistirene/polistirolo, ABS, ecc. il tutto ovviamente marchiato "per alimenti" ai sensi del decreto ministeriale 21 marzo 1973, e s.m.i.

Il problema pratico che può sussistere è che questi diversi polimeri possono coesistere creando problemi di riciclo all'atto della raccolta.

In realtà il problema reale è a monte in quanto i produttori di stoviglie in plastica destinate al consumo privato non versano il contributo ambientale (CAC) come invece i produttori di imballaggi e dunque, pur essendo costituiti di uno stesso polimero, questi manufatti non possono essere conferiti al sistema pubblico di raccolta differenziata unitamente agli imballaggi in plastica e nel caso di conferimento congiunto vengono considerati dal COREPLA elementi estranei e dunque nella percentuale di impurità.

Tutto ciò crea confusione nel consumatore che non riesce a spiegarsi come mai un vasetto di yogurt dello stesso materiale di un bicchiere di plastica non possono essere conferiti congiuntamente.

Dal punto di vista quantitativo occorre considerare che un set monouso, costituito da piatto, bicchiere e due posate in plastica pesa circa 40 g e rappresenta circa il 16% del peso dei rifiuti complessivi generati da un pasto veicolato caldo (fonte: RISTECO, divisione ambiente di Sotral Spa).

L'azione migliore da condurre è senza dubbio quella di individuare soluzioni alternative all'utilizzo, come lo stoviglie biodegradabile o quello lavabile.

L'utilizzo più frequente delle stoviglie in plastica va dall'uso domestico a quello delle mense e sagre popolari.

In entrambe i casi però, indipendentemente dal polimero con cui sono costituiti i piatti, i bicchieri o le posate, si assiste ad uno smaltimento finale con il rifiuto indifferenziato destinato alla discarica o all'inceneritore.

In questo caso occorre coinvolgere direttamente i gestori del servizio di fornitura dei pasti (ditte aggiudicatrici di appalti per la gestione di servizi di ristorazione collettiva; società e/o associazioni che organizzano e gestiscono manifestazioni e sagre locali con servizi di ristorazione).

L'attenzione andrà poi rivolta a tutti quegli enti pubblici o aziende private che forniscono ai propri dipendenti un servizio mensa o ristoro (in particolare bicchieri per consumo di acqua ed caffè in ufficio).

Nell'ambito invece della minimizzazione sarebbe sufficiente eliminare le stoviglie in plastica usa e getta con stoviglie in materiale biodegradabile.

I soggetti da coinvolgere sono gli stessi di prima a cui aggiungere con un certo impatto positivo tutti i commercianti che commercializzano prodotti freschi (gastronomie e supermercati).

Nel caso di adozione di stoviglie in materiale biodegradabile il punto maggiormente critico è relativo al prezzo che è superiore a quello delle stoviglie monouso in plastica tradizionale.

A tale scopo pare conveniente acquistare annualmente le forniture in grande quantità, cosa che potrebbe essere fatta direttamente dall'Ente Turismo, o dalla Provincia Assessorato al Turismo o da un consorzio temporaneo da parte di tutti quelli che devono organizzare eventi o che gestiscono l'erogazione dei pasti.

Per ottenere i risultati come accennato una delle soluzioni migliori è senza dubbio quella di adottare capitolati tipo per la somministrazione di pasti che prevedano l'obbligo di adottare misure di prevenzione e raccolta differenziata.

2.g Distribuzione di prodotti alla spina

La plastica da imballaggio per alimentari rappresenta l'8% circa dei rifiuti totali, a fronte di un 16% circa di plastiche normalmente presenti nei rifiuti domestici.

Una soluzione interessante è rappresentata dall'adozione, presso i centri di vendita, di prodotti packaging free, come le recenti installazioni per la distribuzione di detersivi alla spina e alimentari secchi.

Detersivi

Negli ultimi anni si sta diffondendo in molti centri di distribuzione nazionali la possibilità di acquistare detersivi e detergenti liquidi utilizzando distributori alla spina, e riempiendo flaconi appositi, in vendita a circa 50 centesimi (a seconda delle dimensioni) o riutilizzati dall'acquisto precedente.

Oltre a consentire un importante risparmio economico (i prodotti hanno un prezzo medio inferiore del 20-30% rispetto a quelli di marca, derivato soprattutto dal mancato utilizzo di imballaggi per il confezionamento), riutilizzando i flaconi diminuiscono notevolmente gli impatti sull'ambiente derivanti dalla produzione di imballaggi in plastica per il confezionamento, sia in termini di anidride carbonica emessa in atmosfera (circa 14 grammi per contenitore da 1 litro) sia in termini di consumo di energia e acqua.

Acqua

In media un italiano beve circa 150 litri di acqua minerale in un anno, spendendo circa 500 euro per acquistarla. In questi anni si stanno diffondendo sul territorio nazionale iniziative volta alla promozione del consumo di acqua del rubinetto. Il Comune di Monterotondo (Roma), ad esempio, nell'ambito del progetto nazionale "Riducimbali" dell'ente di ricerca Ecologos, promosso dall'Assessorato all'Ambiente della Regione Lazio, ha installato sul territorio comunale una fontana pubblica da cui chiunque può rifornirsi di acqua potabile, fischia o gasata e refrigerata portando da casa le proprie bottiglie e ricaricandosi con 5 centesimi per 1,5 litri d'acqua.

Un altro progetto che vuole incentivare l'utilizzo dell'acqua del rubinetto è quello delle cosiddette Case dell'Acqua, promosso da TASM spa (Fonte: www.casadellacqua.com).

Il progetto prevede la realizzazione di un locale chiuso contenente le apparecchiature produttive ed un patio esterno aperto al pubblico, protetto da un portico o da una pensilina, ove sono ubicati i due erogatori di distribuzione dell'acqua.


La TASM ha verificato che ad un anno dall'installazione delle prime 7 Case dell'acqua è stato erogato il quantitativo di acqua contenuto in circa 5,3 milioni di contenitori in plastica usati oggi per la vendita dell'acqua in bottiglia.

2.h Recupero dei beni durevoli


Un esempio di gestione dei beni durevoli destinati a diventare rifiuti è quello del progetto Ekocenter della Fondazione Emmaus a San Sebastian (provincia di Gipuzkoa – Spagna).

Dal 2007, l'Ekocenter Emmaús raccoglie mensilmente nella Provincia di Donostia-San Sebastián, con una popolazione di 250.000 abitanti circa, una media di 136,8 Tonnellate di beni ingombranti voluminosi e tessili.

Figura A3. 2. Materiali raccolti presso l'Ekocenter di San Sebastian (Spagna) dal 2007 ad oggi



Come si vede dal grafico il 55% dei beni durevoli intercettati viene reimmesso al consumo sottoforma di riutilizzo, il 38% viene avviato al recupero di materia e solo il 7% (poco meno di 10 tonnellate/mese) diventa vero rifiuto che nel diagramma di flusso di materiali, viste le caratteristiche può entrare direttamente nel flusso del secco da recupero energetico.


Figura A3. 3. Destinazioni finali dei tessuti presso l'Ekocenter

I tessuti hanno invece un recupero minore, ciò è imputabile anche al fatto che esiste una raccolta stradale.


Solo il 30% degli abiti consegnati all'Ekocenter è reimmesso al consumo, il 32% è avviato al riciclo, il 3% sono stracci e il 35% non può essere recuperato se non avviandolo al recupero di energia.

A titolo statistico da maggio 2006 a ottobre 2007 (17 mesi) sono stati riutilizzati (cioè reimmessi al consumo) 200.280 articoli provenienti da raccolta differenziata o consegnati direttamente all'Ekocenter: 8.870 mobili; 3.176 apparecchi elettrici ed elettronici; 8.659 componenti o elementi di macchinari vari; 65.161 articoli di bazar (soprammobili, monete, ecc.); 36.210 libri; 77.712 vestiti; 492 altro

Molti degli articoli sopra elencati sono stati venduti, secondo le percentuali indicate dal grafico seguente:

Figura A3. 4. Percentuale di materiali venduti

Dal punto di vista economico EkoCenter® registra una continua crescita delle vendite, il che significa anche che la popolazione lo percepisce come un servizio. Nei primi 18 mesi di attività si sono registrati introiti per vendita pari a 750.629,47 euro.

Figura A3. 5. Introiti derivanti dalla vendita dei materiali raccolti

Dal punto di vista socio-economico il riutilizzo di beni in Gipuzkoa offre lavoro a 46 persone in maggioranza reinserimenti sociali o persone a rischio di esclusione.

EkoCenter® è considerata una delle infrastrutture della gestione dei rifiuti prevista dal Piano Integrato di Gestione dei Rifiuti Urbani di Gipuzkoa, con un finanziamento iniziale di 279.500 euro da parte della Provincia per iniziare la propria attività.

EkoCenter® è classificato come l'unico impianto di selezione dei rifiuti ingombranti e tessili di Gipuzkoa anche nel Piano Regionale del Governo Basco.

Si sottolinea infine come nella Regione Lazio le Camere di Commercio abbiano misurato, nel triennio 2004-2007, una crescita di imprese che vendono merci usate al dettaglio pari al 21,2 % nel settore dei libri usati, al 16,3 % nella vendita degli indumenti e degli oggetti usati e del 119,3 % nel campo dei mobili usati e dell'antiquariato.

La seguente tabella evidenzia quanto affermato:

Tabella A3.1. Numero delle imprese attive nel settore dell'usato e dell'antiquariato

PROVINCIA	TOTALE COMMERCIO AL DETTAGLIO DI USATO, MOBILI E OGGETTI D'ANTIQUARIATO (III trimestre 2007)	TOTALE COMMERCIO AL DETTAGLIO DI USATO, MOBILI E OGGETTI D'ANTIQUARIATO (III trimestre 2004)	VARIAZIONE 2004/2007
FROSINONE	20	14	42,9 %
LATINA	24	19	26,3 %
RIETI	8	6	33,3 %
ROMA	345	219	57,5 %
VITERBO	34	23	47,8 %

(Fonte: Camera di Commercio di Milano)

BIBLIOGRAFIA

- [1]. Istat, *Atlante Statistico dei Comuni*, www.istat.it, 2006
- [2]. Regione Lazio, *Parchi e riserve naturali*, www.parchilazio.it, 2009
- [3]. Istat, *Popolazione residente al 1° Gennaio anni 2001 – 2008*, demo.istat.it, 2009
- [4]. Istat, *Censimento della popolazione e delle abitazioni*, www.istat.it, 2001
- [5]. Istat, *Censimento dell'industria e dei servizi*, www.istat.it, 2001
- [6]. Istat, *Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi per residenza dei clienti, provincia e regione di destinazione*, www.istat.it, 2007
- [7]. Camera di Commercio di Viterbo, *Polos 2007 - 8° Rapporto sull'economia della Tuscia Viterbese*, 2007
- [8]. Unioncamere Lazio, *Osservatorio trasporti e ambiente*, www.unioncamerelazio.it, 2006
- [9]. Istituto G. Tagliacarne, *Osservatorio Economico della Provincia di Rieti 2008. Linee di tendenza dell'economia reatina nel medio lungo periodo. Consuntivo 2007 – previsioni 2008*, 2008
- [10]. Istituto G. Tagliacarne: *Osservatorio Economico della Provincia di Frosinone 2008 Linee di tendenza dell'economia della provincia di Frosinone*, 2008
- [11]. Istat, *Occupazione e valore aggiunto delle province - anni 2001-2006*, www.istat.it, 2009
- [12]. Istat, *Capacità e movimento degli esercizi ricettivi anno* www.istat.it, 2007
- [13]. EBTTL, *Il turismo in cifre negli esercizi alberghieri di Roma e provincia rapporto annuale 2008 - analisi della domanda turistica negli esercizi alberghieri di Roma e provincia anno 2008*, 2009
- [14]. ISPRA, *Rapporto rifiuti 2008*, 2009
- [15]. APAT, *Rapporto rifiuti 2007*, 2008
- [16]. APAT/ONR, *Rapporto rifiuti 2006*, 2007
- [17]. APAT/ONR, *Rapporto rifiuti 2005*, 2006
- [18]. APAT/ONR, *Rapporto rifiuti 2004*, 2005
- [19]. Provincia di Latina, *Realizzazione degli impianti per il ciclo integrato di smaltimento dei rifiuti urbani della provincia di latina con ricorso alla finanza di progetto- studio di prefattibilità tecnica ed economica*, 2008
- [20]. Provincia di Rieti, *Piano provinciale per i servizi di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili della provincia di Rieti*, 2008
- [21]. Ama Spa, *La composizione merceologica dei rifiuti raccolti da AMA Spa*, 2006
- [22]. AA.VV., *Stralcio C.E.R. 2002 – Rifiuti Urbani*, 2002
- [23]. Provincia di Latina, *Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti solidi*, 1997
- [24]. Provincia di Roma, *Piano provinciale di organizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili. Allegato A - pianificazione generale. Allegato B - scenario di localizzazione degli impianti*, 1998
- [25]. Provincia di Viterbo, *Piano di gestione dei rifiuti urbani della provincia di Viterbo*, 2008
- [26]. OECD, *Working on Pollution and Control, Strategic Waste Prevention: OECD Reference Manual. ENV/EPOC/PPC (2000)5/Final*, 2000
- [27]. ACR+, *“Les actions volontaires promues par les autorités locales en faveur de la prévention des déchets en Europe”, Les Cahiers de l'IBGE n°23*, novembre 2004
- [28]. Federambiente, *Linee guida sulla prevenzione e minimizzazione dei rifiuti urbani*, Rimini Ecomondo, 2006
- [29]. CONAI, *Dossier prevenzione*, 2006
- [30]. Provincia di Firenze, *Piano d'azione per la prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti in Provincia di Firenze*, 2007
- [31]. CONAI, *Piano specifico di prevenzione e gestione degli imballaggi e rifiuti da imballaggio*, 2009

- [32]. CONAI, *Relazione sulla gestione. Bilancio di esercizio*, 2008
- [33]. ANCI-CONAI, *Accordo Quadro ANCI-CONAI 2009-2013 e Allegati Tecnici COMIECO, COREPLA, COREVE, RILEGNO, CIAL e CNA*, 2009
- [34]. COMIECO, *14° Rapporto su Raccolta, Riciclo e Recupero di carta e cartone*, 2009
- [35]. Eunomia-Ecotec per DG Ambiente, *Costs for municipal waste management in the EU*, 2003
- [36]. Autorità Vigilanza Servizi Idrici e Rifiuti Regione Emilia Romagna, *Rapporto 2005*, 2005
- [37]. Provincia di Roma, *Documento di indirizzo per la riduzione della produzione dei rifiuti urbani e l'implementazione delle raccolte differenziate nel territorio della Provincia di Roma*, 2007
- [38]. Provincia di Milano, *Piano Provinciale dei Rifiuti della Provincia di Milano*, 2007
- [39]. Università di Udine e IEFÉ – Università Bocconi, *Scenari alternativi per la gestione integrata dei rifiuti urbani*, 2009
- [40]. AA.VV. Decreto Ministeriale del 29/01/2007. *Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Gazz. Uff. Suppl. Ordin. n° 130 del 07/06/2007*, 2007
- [41]. A. Massarutto, *Scenari alternativi per la gestione integrata dei rifiuti urbani*, Università di Udine e IEFÉ – Università Bocconi, 2009
- [42]. GREENPEACE, *Gestione dei rifiuti a freddo, Stato dell'arte delle tecniche alternative all'incenerimento per i residui dei rifiuti urbani*, 2005
- [43]. Arrow Ecology, Holos srl, *Trattamento e riciclaggio di rifiuti solidi urbani indifferenziati senza emissioni nocive*
- [44]. AA.VV, *Linee guida recanti le migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti - Linee guida relative ad impianti esistenti per le attività rientranti nelle categorie IPPC*, 2007
- [45]. V. Iaboni, P. De Stefani, *Aspetti economici del recupero energetico da rifiuti urbani. Rapporto Tecnico ENEA RT/2007/7/ACS*, 2007

SEZIONE II - RIFIUTI SPECIALI

PREMESSA

La Sezione II di Piano concentra l'attenzione su particolari tipologie di rifiuti, classificabili essenzialmente come "rifiuti speciali", ai sensi del D.Lgs. 152/06, art. 184, comma 3, allo scopo di:

- Aggiornare e integrare gli atti di pianificazione settoriali vigenti, a partire dall'approfondimento dell'evoluzione della normativa e dall'analisi dei dati disponibili utili rispetto alle specifiche tematiche;
- Elaborare uno strumento programmatico unitario e coerente, sotto il profilo tematico e funzionale, rispetto alla vasta documentazione predisposta nel corso degli anni da vari soggetti, ovviamente pienamente integrato con la Sezione I;
- Predisporre informazioni e indirizzi rivolti alle Province, ai fini della elaborazione dei rispettivi strumenti di pianificazione e governo sul territorio;
- Fornire indicazioni utili all'esercizio delle funzioni di monitoraggio, prevenzione e controllo per tutti i Soggetti competenti, nel rispetto dei principi e delle norme che governano la materia dei rifiuti speciali, anche pericolosi.

PARTE QUINTA – RIFIUTI SPECIALI

20 Introduzione

Se, su piano legislativo, il settore dei rifiuti speciali rimane al di fuori del sistema di programmazione e controllo su base territoriale, in quanto esposto alle sole regole di libero mercato, l'entità di tale tipologia di rifiuti, in specie se posta a confronto con quella, pure importante, dei rifiuti urbani, fornisce un'immagine eloquente del fenomeno: ISPRA, in sede dell'ultimo *Rapporto Rifiuti Speciali, edizione 2010*, dedicato proprio alla tipologia di rifiuti in esame, ci comunica che la produzione nazionale dei rifiuti speciali negli anni 2007 e 2008, quali ultimi dati ufficiali disponibili, si attesta, rispettivamente, a circa 136,8 mln t/a e 138,4 mln t/a, con una crescita complessiva di quasi 1,6 mln di t/a, pari, in termini percentuali, ad un incremento dell'1,2%, riconducibile essenzialmente all'incremento registrato nei rifiuti inerti (rifiuti speciali non pericolosi).⁹⁵

Non muta, invece, il rapporto tra i due comparti, talché i RSNP continuano ad incidere sul totale dei rifiuti speciali prodotti nel Paese per il 92% e i RSP per il restante 8%.

Sotto il profilo geografico, la produzione nazionale si concentra soprattutto al Nord (54% dei rifiuti speciali totali nell'anno 2008), quindi al Sud (54% dei rifiuti speciali totali nell'anno 2008) e al Centro (20% dei rifiuti speciali totali nell'anno 2008).

Sempre a livello nazionale il settore di attività economica che rappresenta la maggiore voce sulla produzione globale dei rifiuti speciali rimane quello dei rifiuti inerti non pericolosi del settore *delle costruzioni e demolizioni (C&D)*, il maggior contributo alla produzione complessiva dei rifiuti è dato dal settore delle costruzioni e demolizioni, con una percentuale pari al 40,1% del totale nel 2007 ed al 41,3% nel 2008.

Il settore manifatturiero, nel suo complesso, contribuisce per il 36,7% circa al dato di produzione totale dei rifiuti speciali del 2007 e per il 36% a quello del 2008: fra le attività di tale settore, circa il 31,2% dei rifiuti speciali prodotti sono riconducibili all'industria della raffinazione e della fabbricazione di prodotti chimici, di articoli in gomma e in materie plastiche e circa il 25,9% all'industria metallurgica; circa il 17,6% del totale del settore manifatturiero è stato invece prodotto, sempre nel 2008, dall'industria alimentare e del tabacco.

Un contributo rilevante alla produzione complessiva di rifiuti speciali di livello nazionale continuano a fornirlo le attività di trattamento dei rifiuti, con percentuali di circa il 13,6% nel 2007 e del 14,2% nel 2008. Seguono le altre attività economiche che si attestano, globalmente, su una percentuale pari al 9,6% nel 2007 e all'8,5% nel 2008.

È allora chiaro che, allo scopo di ottenere risultati significativi in termini di prevenzione e riduzione della quantità e pericolosità dei rifiuti, è necessario porre in essere azioni mirate in questo settore.

⁹⁵ ISPRA stima la produzione dei rifiuti speciali non pericolosi del settore C&D nel 2008 pari a quasi 55 mln t/a, dati che portano la produzione totale di RSNP da sola fonte MUD da 63,1 mln a 127,1 mln di tonnellate.

21 Quadro normativo di riferimento alla gestione dei RS anche pericolosi

Il quadro normativo di fondo alla gestione dei rifiuti e alla definizione degli obiettivi strategici che presiedono alla medesima, illustrato nelle apposite sezioni della Parte I del presente documento di Piano, dominato dal *D.Lgs. 152/06 (e s.m.i.)*, dalla *Dir. 98/08* (recepita all'interno del nostro ordinamento mediante il *D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205*, in modifica alla parte quarta del D.Lgs. 152/06) e dalla *L.R. 27/98 (e s.m.i.)*, pone e conferma al vertice della gerarchia dei rifiuti il *criterio prioritario della prevenzione e riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti*.

Ad evidenza, la produzione di RS risulta strettamente collegata alle caratteristiche del tessuto produttivo di un territorio, riflettendone la natura dei processi e l'andamento congiunturale.

In particolare per il Lazio sono tutti esempi di fattori critici per la produzione di RS dai comparti economici: l'esistenza di taluni poli produttivi rilevanti dei settori chimico e farmaceutico; la diffusione di attività economiche produttive e artigianali di medio-piccole e anche piccolissime dimensioni caratterizzate, tuttavia, da una elevata produzione di RS in aggregato; la vocazione agricola di parte delle aree della regione; l'incidenza, sia pur di diversa entità sul territorio regionale, del settore estrattivo; la presenza di attività estemporanee come le grandi opere edili associate ad opere infrastrutturali anche di rilevanti dimensioni, e le cantierizzazioni in genere.

Pertanto, inquadrare correttamente il fenomeno costituisce una base indispensabile per affrontarlo con gli strumenti consentiti, essenzialmente connessi a dare operatività ai *principi di prossimità e di specializzazione impiantistica per lo smaltimento dei rifiuti speciali*, al fine di limitarne la movimentazione (e gli impatti ambientali connessi), disegnando le opportunità "attivabili" (pur non "imponibili") per rispondere efficacemente (ed efficientemente) alle esigenze di trattamento, valorizzazione e smaltimento dei rifiuti prodotti dai comparti produttivi

D'altra parte, la scelta effettuata dal legislatore di procedere ad una attività di programmazione anche in materia di RS, è motivata dalla esigenza di offrire un quadro di conoscenze idonee delle problematiche di settore, nelle sue effettive dimensioni qualitative e quantitative, chiamando, se del caso, altri Enti competenti (le Province) a seguirne l'esempio, approfondendo il tema alla rispettiva scala territoriale, mediante la predisposizione dei relativi strumenti di programmazione.

Opzione fondata sui principi che riconoscono l'onere dello smaltimento dei RS allo stesso produttore dei rifiuti (*"chi inquina paga"*), e la gestione di tutti i rifiuti come *atto di pubblico interesse* per cui le attività relative devono essere previste, disciplinate, autorizzate e controllate dall'Ente pubblico. A cui si potrebbe aggiungere l'accento posto sulla *"responsabilità estesa del produttore"* da parte della nuova Direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, recepito con l'art. 3 del D.Lgs. 205/10, che ha introdotto l'art. 178-bis all'interno dell'articolato del Codice ambientale.

Richiamando competenze e strumenti disciplinati dal legislatore *per il solo comparto in esame*, vale quanto segue, ad iniziare dal *disposto nazionale*.

L'art. 182-bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (e s.m.i.)⁹⁶

Principi di autosufficienza e prossimità

1. Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di:

- a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali;
- b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
- c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

2. Sulla base di una motivata richiesta delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, con

⁹⁶ Articolo inserito dal D.Lgs. 205/10, Art. 9 "Principi di autosufficienza e prossimità. Rifiuti organici".

decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può essere limitato l'ingresso nel territorio nazionale di rifiuti destinati ad inceneritori classificati come impianti di recupero, qualora sia accertato che l'ingresso di tali rifiuti avrebbe come conseguenza la necessità di smaltire i rifiuti nazionali o di trattare i rifiuti in modo non coerente con i piani di gestione dei rifiuti. Può essere altresì limitato, con le modalità di cui al periodo precedente, l'invio di rifiuti negli altri Stati membri per motivi ambientali, come stabilito nel Regolamento (Ce) n. 1013/2006.

3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono notificati alla Commissione europea.

L'art. 196 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (e s.m.i.)

Competenze delle Regioni

1. Sono di competenza delle Regioni, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente e dalla parte quarta del presente decreto, ivi compresi quelli di cui all'articolo 195:

a) la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento, sentite le Province, i Comuni e le autorità d'ambito, dei piani regionali di gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 199;

[...]

d) l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti, anche pericolosi, e l'autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 195, comma 1, lettera f);

e) l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi;

[...]

l) l'incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti ed al recupero degli stessi;

m) la specificazione dei contenuti della relazione da allegare alla comunicazione di cui agli articoli 214, 215, e 216, nel rispetto di linee guida elaborate ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera b);

n) la definizione di criteri per l'individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali indicati nell'articolo 195, comma 1, lettera p);

o) la definizione dei criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento e la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare;

[...]

3. Le Regioni privilegiano la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime, incentivando le iniziative di autosmaltimento. Tale disposizione non si applica alle discariche.

L'art. 199 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (e s.m.i.)⁹⁷

Piani regionali

1. Le Regioni, sentite le Province, i Comuni e, per quanto riguarda i rifiuti urbani, le Autorità d'ambito di cui all'articolo 201, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui agli articoli 177, 178, 179, 180, 181, 182 e 182-bis ed in conformità ai criteri generali stabiliti dall'articolo 195, comma 1, lettera m), ed a quelli previsti dal presente articolo, predispongono e adottano piani regionali di gestione dei rifiuti. Per l'approvazione dei piani regionali si applica la procedura di cui alla Parte II del presente decreto in materia di Vas. Presso i medesimi uffici sono inoltre rese disponibili informazioni relative alla partecipazione del pubblico al procedimento e alle motivazioni sulle quali si è fondata la decisione, anche in relazione alle osservazioni scritte presentate.

2. I piani di gestione dei rifiuti di cui al comma 1 comprendono l'analisi della gestione dei rifiuti esistente nell'ambito geografico interessato, le misure da adottare per migliorare l'efficacia ambientale delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, nonché una valutazione del modo in cui i piani contribuiscono all'attuazione degli obiettivi e delle disposizioni della Parte quarta del presente decreto.

⁹⁷ Modificato dal D.Lgs. 205/10, Art. 20 "Modifiche all'art. 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

3. I piani regionali di gestione dei rifiuti prevedono inoltre:

a) tipo, quantità e fonte dei rifiuti prodotti all'interno del territorio, suddivisi per ambito territoriale ottimale per quanto riguarda i rifiuti urbani, rifiuti che saranno prevedibilmente spediti da o verso il territorio nazionale e valutazione dell'evoluzione futura dei flussi di rifiuti, nonché la fissazione degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere a livello regionale, fermo restando quanto disposto dall'articolo 205;

b) i sistemi di raccolta dei rifiuti e impianti di smaltimento e recupero esistenti, inclusi eventuali sistemi speciali per oli usati, rifiuti pericolosi o flussi di rifiuti disciplinati da una normativa comunitaria specifica;

c) una valutazione della necessità di nuovi sistemi di raccolta, della chiusura degli impianti esistenti per i rifiuti, di ulteriori infrastrutture per gli impianti per i rifiuti in conformità del principio di autosufficienza e prossimità di cui agli articoli 181, 182 e 182-bis e se necessario degli investimenti correlati;

d) informazioni sui criteri di riferimento per l'individuazione dei siti e la capacità dei futuri impianti di smaltimento o dei grandi impianti di recupero, se necessario;

e) politiche generali di gestione dei rifiuti, incluse tecnologie e metodi di gestione pianificata dei rifiuti, o altre politiche per i rifiuti che pongono problemi particolari di gestione;

f) la delimitazione di ogni singolo ambito territoriale ottimale sul territorio regionale, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettera m);

g) il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200, nonché ad assicurare lo smaltimento e il recupero dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti;

h) la promozione della gestione dei rifiuti per ambiti territoriali ottimali, attraverso strumenti quali una adeguata disciplina delle incentivazioni, prevedendo per gli ambiti più meritevoli, tenuto conto delle risorse disponibili a legislazione vigente, una maggiorazione di contributi; a tal fine le Regioni possono costituire nei propri bilanci un apposito fondo;

l) i criteri per l'individuazione, da Parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 195, comma 1, lettera p);

m) le iniziative volte a favorire, il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dai rifiuti di materiale ed energia, ivi incluso il recupero e lo smaltimento dei rifiuti che ne derivino;

[...]

o) la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per specifiche tipologie di rifiuto;

p) le prescrizioni in materia di prevenzione e gestione degli imballaggi e rifiuti di imballaggio di cui all'articolo 225, comma 6;

q) il programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

r) un programma di prevenzione della produzione dei rifiuti, elaborato sulla base del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 180, che descriva le misure di prevenzione esistenti e fissi ulteriori misure adeguate. Il programma fissa anche gli obiettivi di prevenzione. Le misure e gli obiettivi sono finalizzati a dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti. Il programma deve contenere specifici parametri qualitativi e quantitativi per le misure di prevenzione al fine di monitorare e valutare i progressi realizzati, anche mediante la fissazione di indicatori.

4. Il piano di gestione dei rifiuti può contenere, tenuto conto del livello e della copertura geografica dell'area oggetto di pianificazione, i seguenti elementi:

a) aspetti organizzativi connessi alla gestione dei rifiuti;

b) valutazione dell'utilità e dell'idoneità del ricorso a strumenti economici e di altro tipo per la soluzione di problematiche riguardanti i rifiuti, tenuto conto della necessità di continuare ad assicurare il buon funzionamento del mercato interno;

c) campagne di sensibilizzazione e diffusione di informazioni destinate al pubblico in generale o a specifiche categorie di consumatori.

5. Il piano regionale di gestione dei rifiuti è coordinato con gli altri strumenti di pianificazione di competenza regionale previsti dalla normativa vigente.

6. Costituiscono parte integrante del piano regionale i piani per la bonifica delle aree inquinate che devono prevedere:

a) l'ordine di priorità degli interventi, basato su un criterio di valutazione del rischio elaborato dall'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra);

b) l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinamenti presenti;

c) le modalità degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, che privilegino prioritariamente l'impiego di materiali provenienti da attività di recupero di rifiuti urbani;

d) la stima degli oneri finanziari;

e) le modalità di smaltimento dei materiali da asportare.

7. L'approvazione del piano regionale o il suo adeguamento è requisito necessario per accedere ai finanziamenti nazionali.

8. La Regione approva o adegua il piano entro il 12 dicembre 2013. Fino a tale momento, restano in vigore i piani regionali vigenti.

9. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 8 e di accertata inattività nell'approvare o adeguare il piano, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 52 , diffida gli organi regionali competenti a provvedere entro un congruo termine e, in caso di ulteriore inerzia, adotta, in via sostitutiva, i provvedimenti necessari alla elaborazione e approvazione o adeguamento del piano regionale.

10. Le Regioni, sentite le Province interessate, d'intesa tra loro o singolarmente, per le finalità di cui alla Parte quarta del presente decreto provvedono alla valutazione della necessità dell'aggiornamento del piano almeno ogni sei anni, nonché alla programmazione degli interventi attuativi occorrenti in conformità alle procedure e nei limiti delle risorse previste dalla normativa vigente.

11. Le Regioni e le Province autonome comunicano tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'adozione o la revisione dei piani di gestione e dei programmi di prevenzione dei rifiuti di cui al presente articolo, al fine del successivo invio degli stessi alla Commissione europea.

12. Le Regioni e le Province autonome assicurano la pubblicazione dei piani e dei programmi di cui al presente articolo, anche attraverso l'inserimento degli stessi sul sito Web della Regione o della Provincia autonoma.

13. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'art. 197 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (e s.m.i.)⁹⁸

Competenze delle Province

1. In attuazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 49 , alle Province competono in linea generale le funzioni amministrative concernenti la programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, da esercitarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ed in particolare:

a) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti;

b) il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto;

c) la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate, con le modalità di cui agli articoli 214, 215, e 216;

d) l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove già adottato, e delle previsioni di cui all'articolo 199, comma 3, lettere d) e h), nonché sentiti l'autorità d'ambito ed i Comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di

⁹⁸ Modificato dal D.Lgs. 205/10, Art 19 " Modifiche all'articolo 197 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

smaltimento dei rifiuti.

[...]

5. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, le Province sottopongono ad adeguati controlli periodici gli enti e le imprese che producono rifiuti pericolosi, le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti a titolo professionale, gli stabilimenti e le imprese che smaltiscono o recuperano rifiuti, curando, in particolare, che vengano effettuati adeguati controlli periodici sulle attività sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215, e 216 e che i controlli concernenti la raccolta ed il trasporto di rifiuti pericolosi riguardino, in primo luogo, l'origine e la destinazione dei rifiuti.

5-bis. Le Province, nella programmazione delle ispezioni e controlli di cui al presente articolo, possono tenere conto, nella determinazione della frequenza degli stessi, delle registrazioni ottenute dai destinatari nell'ambito del sistema comunitario di ecogestione e audit (Emas).

6. Restano ferme le altre disposizioni vigenti in materia di vigilanza e controllo previste da disposizioni speciali.

Con riguardo alla *normativa regionale*, ad oggi, *solo in parte* adeguata alle disposizioni del Codice ambientale, ad opera della L.R. del 5 dicembre 2006, n. 23, si riportano, per quel che qui rileva, funzioni amministrative e strumenti disciplinati dalla norma.

L'art. 4 della L.R. n. 27 del 9 luglio 1998 (e s.m.i.)

Funzioni amministrative della Regione

1. Competono alla Regione:

- a) l'adozione del piano regionale di gestione dei rifiuti;
- b) il coordinamento e la verifica di conformità con il piano regionale dei piani provinciali per l'organizzazione e dei servizi di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- g) l'approvazione dei progetti degli impianti [...], dei progetti di varianti sostanziali in corso di esercizio e le relative autorizzazioni alla realizzazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento dei citati rifiuti e di recupero degli stessi, qualora non siano individuati ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. 22/1997;
- h) l'approvazione dei progetti di discariche, con esclusione di quelle di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 6 del d.lgs. 22/1997 e le relative autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio delle attività di smaltimento;
- i) l'autorizzazione degli impianti mobili di smaltimento e di recupero, con esclusione di quelli preposti alla sola riduzione volumetrica, nonché alla frantumazione degli inerti, secondo le modalità di cui all'articolo 15;
- m) l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione degli impianti di ricerca e sperimentazione;
- n) l'incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti ed al recupero degli stessi.

2. Salve diverse disposizioni contenute nella presente legge, i provvedimenti relativi all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, sono adottati dai competenti organi regionali, secondo quanto previsto dalla legge regionale 1° luglio 1996, n. 25 e successive modificazioni sulla organizzazione regionale.

L'art. 7 della L.R. n. 27 del 9 luglio 1998 (e s.m.i.)

Programmazione regionale

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale e sentito il comitato tecnico-scientifico per 1, ambiente previsto dalla legge regionale 18 novembre 1991, n. 74, approva il piano regionale di gestione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17 e successive modificazioni, anche in mancanza del programma regionale di sviluppo e del relativo quadro di riferimento territoriale di cui al Titolo I, Capo I, della legge regionale 17/1986.

2. Il piano regionale di gestione dei rifiuti, sulla base dei dati forniti dalle province ai sensi dell'articolo 5, comma 3, definisce, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 3, il quadro complessivo delle azioni da attivare ai fini della costituzione di un sistema organico e funzionalmente integrato di gestione dei rifiuti.

3. Il piano regionale di gestione dei rifiuti prevede in particolare:

- c) il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti

speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenuto conto delle esigenze di carattere geografico o della necessità di smaltire in impianti specializzati

d) le tipologie, le quantità e l'origine dei rifiuti da recuperare o smaltire

e) la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 22/1997, di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare

f) i criteri per l'individuazione da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento

g) le condizioni ed i criteri tecnici per la localizzazione, da parte delle province, degli impianti per la gestione dei rifiuti, ad eccezione delle discariche, nelle aree destinate ad insediamenti produttivi

h) le iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti ed a favorirne il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero, ottimizzando tali operazioni soprattutto con riferimento al reimpiego di materie prime

i) le direttive per l'elaborazione dei progetti degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, in modo che sia garantito il corretto dimensionamento degli stessi, soprattutto con riferimento agli impianti di recupero di energia

l) le indicazioni per l'utilizzazione agricola dei fanghi di depurazione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, n. 4, del D.Lgs. 99/1992

5. Il piano regionale di gestione dei rifiuti può essere approvato ed adeguato limitatamente a specifici settori o tipologie di rifiuti.

[...]

L' art. 5 della L.R. n. 27 del 9 luglio 1998 (e s.m.i.)

Funzioni amministrative delle province

1. Sono attribuite alle province:

a) l'adozione dei piani provinciali per l'organizzazione dei servizi di smaltimento e di recupero dei rifiuti, ivi compresi quelli per la raccolta differenziata, di seguito denominati piani provinciali, secondo il principio della gestione unitaria dei rifiuti e nel rispetto delle previsioni del piano regionale di gestione dei rifiuti

c) l'attività di controllo sulla corretta gestione, intermediazione e commercio dei rifiuti nell'ambito del rispettivo territorio, ivi compreso il controllo in materia di utilizzazione dei fanghi di depurazione, il controllo e la verifica degli interventi di ripristino, messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati, ivi compresa l'adozione delle ordinanze di cui all'articolo 244 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nonché l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa statale vigente per le violazioni delle relative disposizioni, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1, lettera d)

e) l'iscrizione, in apposito registro, delle imprese e degli enti sottoposti alle procedure semplificate di cui all'articolo 20, nonché la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure stesse.

2. Sono delegate alle province:

a) l'approvazione dei progetti degli impianti per la gestione dei rifiuti ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 4, comma 1, lettere g) ed h) e dall'articolo 6, comma 2, lettere a) e b), nonché l'approvazione dei progetti di varianti sostanziali in corso di esercizio

b) l'autorizzazione relativa alla realizzazione degli impianti e delle varianti di cui alla lettera a)

c) l'autorizzazione all'esercizio delle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettere g) ed h), dall'articolo 6, comma 2, lettera c) e dall'articolo 20, nonché delle attività di raccolta, trasporto, stoccaggio, condizionamento e utilizzazione dei fanghi in agricoltura di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 e all'attività di raccolta e di eliminazione degli olii usati di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95

d) le autorizzazioni relative alle stazioni di trasferimento.

3. Le province provvedono, altresì, all'acquisizione dei dati inerenti ai servizi di smaltimento e recupero dei rifiuti al fine di delineare la situazione quali - quantitativa della produzione dei rifiuti stessi per l'elaborazione del piano regionale di gestione dei rifiuti, nonché dei piani provinciali.

L'art. 11 della L.R. n. 27 del 9 luglio 1998 (e s.m.i.)

Piani provinciali

1. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del piano regionale di gestione dei rifiuti sul Bollettino Ufficiale della Regione, le province adottano, secondo le modalità di cui all'art. 16, della l.r. 17/1986, in quanto compatibili, i piani provinciali di cui all'art. 5, comma 1, lettera a).

2. I piani provinciali devono contenere i seguenti elementi:

a) l'accertamento del fabbisogno annuo di smaltimento dei rifiuti

b) le modalità e le verifiche utili per ridurre la produzione dei rifiuti, per incentivare il loro riciclaggio ed utilizzo ai fini del recupero della materia prima e del recupero di energia

c) l'individuazione, sulla base dei criteri previsti dal piano regionale di gestione dei rifiuti, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, dei luoghi o degli impianti adatti allo smaltimento degli stessi, con esclusione di quelli di cui all'art. 6, comma 2, lettere a) e b), nonché delle aree idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani, con indicazioni plurime per ogni tipo di impianto;

4. I piani provinciali, che possono essere approvati anche per settori o per tipologie di rifiuti e costituiscono allegati ai piani provinciali territoriali di coordinamento previsti dall'art. 15, comma 2, della L. 142/1990 e successive modificazioni, sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.

5. I piani provinciali sono adeguati, in relazione alle variazioni del piano regionale di gestione dei rifiuti, con le modalità previste per la loro adozione.

L'art. 6 della L.R. n. 27 del 9 luglio 1998 (e s.m.i.)

Funzioni amministrative dei comuni

2. Sono delegate ai comuni

a) l'approvazione dei progetti degli impianti per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti dei materiali inerti lapidei provenienti da demolizioni e costruzioni, ad eccezione dei materiali isolanti contenenti amianto di cui all'articolo 1, paragrafo 4, della dir. 91/689/CEE e la relativa autorizzazione alla realizzazione degli impianti, nonché l'approvazione dei progetti di varianti sostanziali in corso di esercizio e la relativa autorizzazione alla realizzazione

b) l'approvazione dei progetti degli impianti per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti provenienti dalla demolizione degli autoveicoli a motore e rimorchi, dalla rottamazione dei macchinari e delle apparecchiature deteriorati ed obsoleti e la relativa autorizzazione alla realizzazione degli impianti, nonché l'approvazione dei progetti di varianti sostanziali in corso di esercizio e la relativa autorizzazione alla realizzazione

c) l'autorizzazione all'esercizio delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui alle lettere a) e b).

3. I comuni possono delegare o sub-delegare, ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della L. 142/1990 e successive modificazioni, le funzioni di cui ai commi precedenti, alle comunità montane.

[...]

A questo proposito, merita altresì rammentare alcuni passaggi fondamentali della *nuova direttiva europea*, ancorché in fase di recepimento nel nostro ordinamento interno, in revisione e aggiornamento del Codice Ambientale.

L'art. 4 della Dir. 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008

Gerarchia dei rifiuti

1. La seguente gerarchia dei rifiuti si applica quale ordine di priorità della normativa e della politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti:

a) prevenzione;

b) preparazione per il riutilizzo;

c) riciclaggio;

d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e

e) smaltimento.

2. Nell'applicare la gerarchia dei rifiuti di cui al paragrafo 1, gli Stati membri adottano misure volte a incoraggiare le opzioni che danno il miglior risultato ambientale complessivo. A tal fine può essere necessario che flussi di rifiuti specifici si discostino dalla gerarchia laddove ciò sia giustificato dall'impostazione in termini di ciclo di vita in relazione agli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti.

Gli Stati membri garantiscono che l'elaborazione della normativa e della politica dei rifiuti avvenga in modo pienamente trasparente, nel rispetto delle norme nazionali vigenti in materia di consultazione e partecipazione dei cittadini e dei soggetti interessati.

Conformemente agli articoli 1 e 13, gli Stati membri tengono conto dei principi generali in materia di protezione dell'ambiente di precauzione e sostenibilità, della fattibilità tecnica e praticabilità economica, della protezione delle risorse nonché degli impatti complessivi sociali, economici, sanitari e ambientali.

L'art. 11 della Dir. 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008

Riutilizzo e riciclaggio

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per promuovere il riutilizzo dei prodotti e le misure di preparazione per le attività di riutilizzo, in particolare favorendo la costituzione e il sostegno di reti di riutilizzo e di riparazione, l'uso di strumenti economici, di criteri in materia di appalti, di obiettivi quantitativi o di altre misure.

Gli Stati membri adottano misure intese a promuovere il riciclaggio di alta qualità e a tal fine istituiscono la raccolta differenziata dei rifiuti, ove essa sia fattibile sul piano tecnico, ambientale ed economico e al fine di soddisfare i necessari criteri qualitativi per i settori di riciclaggio pertinenti.

Fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 2, entro il 2015 la raccolta differenziata sarà istituita almeno per i seguenti rifiuti: carta, metalli, plastica e vetro.

2. Al fine di rispettare gli obiettivi della presente direttiva e tendere verso una società europea del riciclaggio con un alto livello di efficienza delle risorse, gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi:

a) entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sarà aumentata complessivamente almeno al 50 % in termini di peso;

b) entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco dei rifiuti, sarà aumentata almeno al 70 % in termini di peso.

[...]

L'art. 13 della Dir. 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008

Protezione della salute umana e dell'ambiente

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che la gestione dei rifiuti sia effettuata senza danneggiare la salute umana, senza recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

a) senza creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la flora o la fauna;

b) senza causare inconvenienti da rumori od odori e

c) senza danneggiare il paesaggio o i siti di particolare interesse.

L'art. 14 della Dir. 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008

Costi

1. Secondo il principio «chi inquina paga», i costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale o dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti.

2. Gli Stati membri possono decidere che i costi della gestione dei rifiuti siano sostenuti parzialmente o interamente dal produttore del prodotto causa dei rifiuti e che i distributori di tale prodotto possano contribuire alla copertura di tali costi.

L'art. 15 della Dir. 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008

Responsabilità della gestione dei rifiuti

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che ogni produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provveda personalmente al loro trattamento oppure li consegna ad un commerciante o ad un ente o a un'impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o ad un soggetto addetto alla raccolta dei rifiuti pubblico o privato in conformità degli articoli 4 e 13.

2. Quando i rifiuti sono trasferiti per il trattamento preliminare dal produttore iniziale o dal detentore a una delle persone fisiche o giuridiche di cui al paragrafo 1, la responsabilità dell'esecuzione di un'operazione completa di recupero o smaltimento di regola non è assolta.

Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1013/2006, gli Stati membri possono precisare le condizioni della responsabilità e decidere in quali casi il produttore originario conserva la responsabilità per l'intera catena di trattamento o in quali casi la responsabilità del produttore e del detentore può essere condivisa o delegata tra i diversi soggetti della catena di trattamento.

3. Gli Stati membri possono decidere, a norma dell'articolo 8, che la responsabilità di provvedere alla gestione dei rifiuti sia sostenuta parzialmente o interamente dal produttore del prodotto causa dei rifiuti e che i distributori di tale prodotto possano condividere tale responsabilità.

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, all'interno del loro territorio, gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto di rifiuti a titolo professionale conferiscano i rifiuti raccolti e trasportati agli appositi impianti di trattamento nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 13.

L'art. 16 della Dir. 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008

Principi di autosufficienza e prossimità

1. Gli Stati membri adottano, di concerto con altri Stati membri qualora ciò risulti necessario od opportuno, le misure appropriate per la creazione di una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti e di impianti per il recupero dei rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica, inclusi i casi in cui detta raccolta comprenda tali rifiuti provenienti da altri produttori, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili.

In deroga al regolamento (CE) n. 1013/2006, al fine di proteggere la loro rete gli Stati membri possono limitare le spedizioni in entrata di rifiuti destinati ad inceneritori classificati come impianti di recupero, qualora sia stato accertato che tali spedizioni avrebbero come conseguenza la necessità di smaltire i rifiuti nazionali o di trattare i rifiuti in modo non coerente con i loro piani di gestione dei rifiuti. Gli Stati membri notificano siffatta decisione alla Commissione. Gli Stati membri possono altresì limitare le spedizioni in uscita di rifiuti per motivi ambientali come stabilito nel regolamento (CE) n. 1013/2006.

2. La rete è concepita in modo da consentire alla Comunità nel suo insieme di raggiungere l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti nonché nel recupero dei rifiuti di cui al paragrafo 1 e da consentire agli Stati membri di mirare individualmente al conseguimento di tale obiettivo, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti.

3. La rete permette lo smaltimento dei rifiuti o il recupero di quelli menzionati al paragrafo 1 in uno degli impianti appropriati più vicini, grazie all'utilizzazione dei metodi e delle tecnologie più idonei, al fine di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

4. I principi di prossimità e autosufficienza non significano che ciascuno Stato membro debba possedere l'intera gamma di impianti di recupero finale al suo interno.

L'art. 28 della Dir. 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008

Piani di gestione dei rifiuti

1. Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive autorità competenti predispongano, a norma degli articoli 1, 4, 13 e 16, uno o più piani di gestione dei rifiuti.

Tali piani coprono, singolarmente o in combinazione tra loro, l'intero territorio geografico dello Stato membro interessato.

2. I piani di gestione dei rifiuti comprendono un'analisi della situazione della gestione dei rifiuti esistente nell'ambito geografico interessato nonché le misure da adottare per migliorare una preparazione per il riutilizzo, un riciclaggio, un recupero e uno smaltimento dei rifiuti corretti dal punto vista ambientale e una valutazione del modo in cui i piani contribuiranno all'attuazione degli obiettivi e delle disposizioni della presente direttiva.

3. I piani di gestione dei rifiuti contengono, se opportuno e tenuto conto del livello e della copertura geografici dell'area oggetto di pianificazione, almeno i seguenti elementi:

a) tipo, quantità e fonte dei rifiuti prodotti all'interno del territorio, rifiuti che saranno prevedibilmente spediti da o verso il territorio nazionale e valutazione dell'evoluzione futura dei flussi di rifiuti;

b) sistemi di raccolta dei rifiuti e grandi impianti di smaltimento e recupero esistenti, inclusi eventuali sistemi speciali per oli usati, rifiuti pericolosi o flussi di rifiuti disciplinati da una normativa comunitaria specifica;

c) una valutazione della necessità di nuovi sistemi di raccolta, della chiusura degli impianti per i rifiuti esistenti, di ulteriori infrastrutture per gli impianti per i rifiuti ai sensi dell'articolo 16 e, se necessario, degli investimenti correlati;

d) informazioni sufficienti sui criteri di riferimento per l'individuazione dei siti e la capacità dei futuri impianti di smaltimento o dei grandi impianti di recupero, se necessario;

e) politiche generali di gestione dei rifiuti, incluse tecnologie e metodi di gestione pianificata dei rifiuti, o altre politiche per i rifiuti che pongono problemi particolari di gestione.

[...]

L'art. 29 della Dir. 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008

Programmi di prevenzione dei rifiuti

1. Gli Stati membri adottano, a norma degli articoli 1 e 4, programmi di prevenzione dei rifiuti entro il 12 dicembre 2013.

Tali programmi sono integrati nei piani di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 28 o, se opportuno, in altri programmi di politica ambientale oppure costituiscono programmi a sé stanti. In caso di integrazione nel piano di gestione o in altri programmi, vengono chiaramente identificate le misure di prevenzione dei rifiuti.

2. I programmi di cui al paragrafo 1 fissano gli obiettivi di prevenzione. Gli Stati membri descrivono le misure di prevenzione esistenti e valutano l'utilità degli esempi di misure di cui all'allegato IV o di altre misure adeguate.

Lo scopo di tali obiettivi e misure è di dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti.

[...]

22 Stato di attuazione

22.1 La Regione Lazio

Il tema dei rifiuti speciali (non pericolosi e pericolosi) nella Regione Lazio è stato affrontato all'interno di una serie di strumenti programmatici regionali, quali:

a) *Piano di gestione dei rifiuti*, approvato con *D.C.R. n. 112 del 10 luglio 2002* (pubblicato all'interno del testo unico coordinato tra il Piano citato, il Piano degli interventi di emergenza – Decreto Comm. Delegato n. 65 del 15 luglio 2003 e il Piano degli interventi di emergenza dei rifiuti urbani nel Lazio – REVISIONE – Decreto Comm. Delegato n. 95 del 18 ottobre 2007);

b) *Programma per la decontaminazione e lo smaltimento degli apparecchi soggetti ad inventario contenenti PCB e dei PCB in essi contenuti* (a cura di ARPA Lazio, marzo 2004), approvato con *Decreto Comm. Delegato n. 45 del 9 aprile 2004*.

Nel primo atto di pianificazione, il tema è oggetto del Capitolo 5, come parte integrante del Piano Regionale dei

rifiuti in ottemperanza al previgente D.Lgs. 22/97; mentre mediante il secondo atto in elenco, la Regione adempie alle disposizioni di cui all'art. 4 del D.Lgs. 209/99, in attuazione della Dir. 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili.

Quest'ultimo argomento sarà approfondito nella sezione apposita all'interno del presente documento.

Per qual che riguarda il Piano regionale del 2002, intento del Capitolo 5 è quello di definire, a livello regionale, la fotografia della situazione attuale dello stato di produzione, trattamento e smaltimento di RSP e RSNP, effettuare una previsione della produzione ed ipotizzare scenari con conseguenti indicazioni di piano, fornire indicazioni di analisi di pianificazione e della gestione di particolari tipi di rifiuti, nonché fornire i criteri di localizzazione di eventuali nuovi impianti e le linee guida per le tecnologie impiantistiche.⁹⁹

Nel dettaglio, la disamina del quadro normativo di riferimento, e, da qui, l'assunzione di precisi obiettivi del Piano in esame, consentiva di finalizzare l'utilizzo del piano alla realizzazione di una situazione in cui più ambiti territoriali fossero in grado di offrire in forma consortile e con partecipazioni pubblico-private, servizi di riduzione della produzione, recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non in forma autonoma. Ciò riconoscendo che la scelta pianificatoria delle Regioni ha come evidente obiettivo quello di evitare una proliferazione non razionale di impianti, senza, tuttavia, rischiare, nel contempo, di determinare un sottodimensionamento dell'offerta, fonte di forme non regolamentari e talvolta illegali di smaltimento.¹⁰⁰

L'indagine della materia viene supportata dalle elaborazioni da fonte MUD, a cure di ANPA (attualmente ISPRA): i dati presi in considerazione sono tratti dalle denunce presentate nel 1999, perciò relativi alla produzione e gestione dei rifiuti speciali del 1998, utilizzati per il Rapporto Rifiuti 2001 (ANPA-ONR).

Oltre a ciò, il Piano si spinge sino allo sviluppo di un'analisi previsionale al 2006 (anno assunto quale riferimento per il raggiungimento della stabilizzazione del sistema), valutando il trend di produzione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, a livello di ciascuna provincia, sulla base delle informazioni riportate dai MUD 1999 relative al numero di addetti, alla quantità e alla tipologia di rifiuto prodotto per codice di attività economica Istat e moltiplicando i coefficienti standard così ricavati per il numero di addetti previsti nel 2006 per ciascuna attività e in ciascuna provincia, determinato attraverso l'elaborazione dei dati ISTAT relativi ai censimenti del 1991 e 1996. Per completare il quadro, alla produzione dei RS stimata per il 2006 viene aggiunta, quindi, la produzione di RS costituita dagli scarti dei trattamenti RU previsti dal piano RU.

A livello provinciale, lo stato attuale della pianificazione è illustrata nelle tabelle successive, ove emerge che il tema dei rifiuti speciali è stato affrontato, all'interno di atti vigenti, solo dalla Provincia di Frosinone.

Tabella 22.1-1. Piano provinciale dei rifiuti di Frosinone

FROSINONE: Piano provinciale di gestione dei rifiuti	
Approvazione	D.C.P. n. 32 del 27/04/2004 - Sospeso al TAR
Anno di pubblicazione	2004 – Sospeso al TAR
Sezione Rifiuti Speciali	Presente
Dati MUD	MUD 2002 (dati 2001) con informazioni relative a: <ul style="list-style-type: none"> - Tipologia di informazioni elaborate; - Codici di attività ISTAT dei soggetti dichiaranti; - numero di addetti; - codici rifiuto; - quantità dichiarate di produzione – recupero - smaltimento per settore di attività.
Dati autorizzazioni procedura ordinaria	Autorizzazioni vigenti durante l'Anno 2003

⁹⁹ Cfr. Par. 5.1 dell'atto di pianificazione cit. in esame.

¹⁰⁰ Cfr. Par. 5.3 dell'atto di pianificazione cit. in esame.

FROSINONE: Piano provinciale di gestione dei rifiuti	
Dati comunicazioni procedura semplificata	Autorizzazioni vigenti durante l'Anno 2003
Stima del fabbisogno impiantistico per operazioni di recupero e smaltimento	Dati relativi all'Anno 2003

Fonte: Regione Lazio

Tabella 22.1-2. Piano provinciale dei rifiuti di Latina

LATINA: Piano provinciale di smaltimento di rifiuti solidi	
Approvazione	D.C.R. n.71 del 30/09/1997
Anno di pubblicazione	1997
Sezione Rifiuti Speciali	Assente
Dati MUD	-
Dati autorizzazioni procedura ordinaria	-
Dati comunicazioni procedura semplificata	-
Stima del fabbisogno impiantistico per operazioni di recupero e smaltimento	-

Fonte: Regione Lazio

Tabella 22.1-3. Piano provinciale dei rifiuti di Rieti

RIETI: Piano provinciale per l'organizzazione dei servizi di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili della Provincia di Rieti	
Approvazione	D.C.R. n. 19 del 1 /04/ 2008
Anno di pubblicazione	2008
Sezione Rifiuti Speciali	Assente
Dati MUD	-
Dati autorizzazioni procedura ordinaria	-
Dati comunicazioni procedura semplificata	-
Stima del fabbisogno impiantistico per operazioni di recupero e smaltimento	-

Fonte: Regione Lazio

Tabella 22.1-4. Piano provinciale dei rifiuti di Roma

ROMA: Piano provinciale di organizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili. Allegato A - pianificazione generale. Allegato B - scenario di localizzazione degli impianti	
Approvazione	D.C.R. n.345 del 1998
Anno di pubblicazione	1998
Sezione Rifiuti Speciali	Assente
Dati MUD	-
Dati autorizzazioni procedura ordinaria	-
Dati comunicazioni procedura semplificata	-
Stima del fabbisogno impiantistico per operazioni di recupero e smaltimento	-

Fonte: Regione Lazio

Tabella 22.1-5. Piano provinciale dei rifiuti di Viterbo

VITERBO: Piano di gestione dei rifiuti urbani della provincia di Viterbo	
Approvazione	D.C.R. n.58 del 1/10/2008
Anno di pubblicazione	2008
Sezione Rifiuti Speciali	Assente
Dati MUD	-
Dati autorizzazioni procedura ordinaria	-
Dati comunicazioni procedura semplificata	-
Stima del fabbisogno impiantistico per operazioni di recupero e smaltimento	-

Fonte: Regione Lazio

23 I dati utilizzati

23.1 Le fonti

L'analisi quali-quantitativa dei rifiuti speciali, non pericolosi e pericolosi, delle loro modalità di gestione e dei flussi di movimentazione all'interno del territorio regionale (intra-provinciali e inter-provinciali) ed extra-regionale, si basa sulla raccolta delle informazioni presso le fonti ufficiali, utili alla determinazione del complesso delle attività e dei fabbisogni necessari ad assicurare che lo smaltimento di tali rifiuti avvenga in luoghi prossimi a quelli di produzione, in impianti specializzati, e, in ogni caso, le tipologie, le quantità e l'origine dei rifiuti da recuperare e smaltire, in modo tale da ridurre la movimentazione.

Il fine ultimo rimanendo, comunque, anche per questa tipologia di rifiuto, un'elevata tutela dell'ambiente e delle risorse naturali e la minimizzazione del ricorso allo smaltimento finale in discarica.

Scendendo nel dettaglio, ciò significa giungere ad individuare, da un lato, la **domanda di trattamento e smaltimento** per i rifiuti speciali, coincidente con la relativa produzione espressa dal territorio, indagata per quantitativi, tipologia e pericolosità (codici CER attribuiti al rifiuto dai produttori, ai sensi dell'All. D al D.Lgs. 152/06) e, dall'altro, l'**offerta di gestione** per i rifiuti speciali disponibile sul territorio regionale, corrispondente alla dotazione impiantistica attiva, indagata per tecnologia impiantistica e potenzialità di trattamento (volumi disponibili).

L'**approfondimento della produzione**, trova la propria fonte naturale nel sistema delle banche dati MUD presentate annualmente dai produttori e dai gestori di rifiuti alle Camere di Commercio territorialmente competenti, ai sensi del "previgente" art. 189 del D.Lgs. 152/06, secondo le modalità previste dalla L. 70/94.¹⁰¹

Ciò pur tenendo conto di tutti i limiti insiti nella fonte MUD, legati, come noto, sia alle categorie di produttori interamente esonerati per legge, a norma del precedente art. 189 e, allo stato attuale, del nuovo art.188-ter del D.Lgs. 152/06, introdotto dall'art. 16 del D.Lgs. 205/10; sia alle attività economiche caratterizzate da un'elevata presenza di piccole imprese (*numero di dipendenti inferiori a dieci*); sia al fenomeno dell'evasione.

A questo proposito, si ritiene utile richiamare i dati resi disponibili da Istat sulle unità locali d'impresa e i relativi addetti derivanti dal *registro statistico delle imprese Asia*, il quale, dal 2004, produce anche proiezioni territoriali dei dati delle unità locali, oltre che delle imprese, mediante un'indagine diretta rivolta alle unità locali delle imprese di maggiori dimensioni, e fonti amministrative che forniscono informazioni sulle singole unità locali oltre a quelle tradizionalmente utilizzate per le imprese.¹⁰²

Il campo di osservazione di Asia è costituito dalle imprese che hanno svolto un'attività produttiva per almeno sei mesi nell'anno di riferimento. I dati di seguito illustrati sono relativi all'anno 2006, ultimi dati ufficiali disponibili. Le informazioni fornite riguardano la localizzazione (a livello comunale, limitatamente ai Comuni con oltre 5.000 abitanti), l'attività economica e il numero di addetti delle unità locali.

Tabella 23.1-1. Unità locali delle imprese e relativi addetti per classe di addetti, ripartizione geografica, regione e settore di attività economica. Anno 2006 (Valori assoluti)

REGIONE	UNITÀ LOCALI					ADDETTI				
	1-9 addetti	10-19 addetti	20-49 addetti	50 addetti e più	Totale	1-9 addetti	10-19 addetti	20-49 addetti	50 addetti e più	Totale
INDUSTRIA IN SENSO STRETTO										
Piemonte	38.994	4.490	2.294	1.451	47.229	104.703	60.104	69.891	238.127	472.824
Valle d'Aosta	929	58	25	16	1.028	2.312	749	849	2.930	6.840
Lombardia	97.273	13.155	6.792	3.623	120.843	273.894	175.709	206.203	483.014	1.138.819

¹⁰¹ Il D.Lgs. 205/10, in vigore dal 25 dicembre 2010, intervenendo in modifica della parte quarta Codice Ambientale, ha sostanzialmente modificato il sistema della comunicazione annuale dei rifiuti prodotti e gestiti con le modalità previste dalla L. 70/94 (MUD), introducendo e dando operatività al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), dalla loro produzione sino alla loro destinazione finale, di cui all'art. 188-bis, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 152/06. I soggetti chiamati ad aderire al SISTRI, su base obbligatoria e su base volontaria, sono elencati all'art. 188-ter del medesimo D.Lgs. 152/06.

¹⁰² Cfr. sito web di Istat, all'indirizzo : www.istat.it/dati/dataset/20090312_00

REGIONE	UNITÀ LOCALI					ADDETTI				
	1-9 addetti	10-19 addetti	20-49 addetti	50 addetti e più	Totale	1-9 addetti	10-19 addetti	20-49 addetti	50 addetti e più	Totale
Liguria	10.794	832	362	159	12.147	28.060	11.022	10.808	30.171	80.061
Nord-Ovest	147.990	18.535	9.473	5.249	181.247	408.968	247.584	287.751	754.241	1.698.544
Bolzano	3.853	330	183	100	4.466	9.818	4.382	5.486	15.546	35.233
Trento	4.028	425	231	129	4.813	10.615	5.748	6.970	16.623	39.956
Trentino A.A.	7.881	755	414	229	9.279	20.434	10.130	12.457	32.169	75.189
Veneto	51.139	7.653	4.245	1.935	64.972	146.831	103.481	126.848	246.423	623.582
Friuli V.G.	9.693	1.419	789	430	12.331	28.004	19.072	23.350	61.819	132.245
Emilia Romagna	44.481	6.024	3.224	1.588	55.317	128.049	81.220	96.316	225.682	531.267
Nord-Est	113.194	15.851	8.672	4.182	141.899	323.318	213.903	258.970	566.093	1.362.284
Toscana	45.832	5.040	2.048	726	53.646	126.195	67.055	60.434	95.535	349.219
Umbria	8.268	896	446	213	9.823	22.359	12.171	13.121	27.607	75.258
Marche	19.120	2.827	1.366	586	23.899	55.511	38.203	40.337	71.072	205.124
<i>Lazio</i>	<i>29.314</i>	<i>1.936</i>	<i>821</i>	<i>511</i>	<i>32.582</i>	<i>67.465</i>	<i>25.478</i>	<i>24.718</i>	<i>97.905</i>	<i>215.567</i>
Centro	102.534	10.699	4.681	2.036	119.950	271.531	142.907	138.610	292.119	845.167
Abruzzo	11.641	1.107	592	336	13.676	28.796	14.862	17.810	53.362	114.831
Molise	2.251	173	93	45	2.562	5.192	2.312	2.808	7.665	17.977
Campania	35.303	2.408	1.166	485	39.362	80.200	31.756	35.118	75.718	222.792
Puglia	28.168	2.157	959	338	31.622	68.164	28.762	28.317	59.851	185.095
Basilicata	3.957	256	146	94	4.453	9.059	3.498	4.522	17.510	34.589
Calabria	11.826	551	188	67	12.632	25.086	7.187	5.441	6.347	44.061
Sud	93.146	6.652	3.144	1.365	104.307	216.498	88.377	94.016	220.453	619.344
Sicilia	28.309	1.510	636	215	30.670	64.607	20.038	18.510	32.087	135.242
Sardegna	11.602	658	276	134	12.670	27.354	8.619	8.336	18.455	62.765
Isole	39.911	2.168	912	349	43.340	91.961	28.657	26.846	50.543	198.006
ITALIA	496.775	53.905	26.882	13.181	590.743	1.312.275	721.427	806.193	1.883.450	4.723.344
CONSTRUZIONI										
Piemonte	53.479	1.552	411	92	55.534	102.112	20.091	12.126	8.799	143.127
Valle d'Aosta	2.364	100	35	5	2.504	4.897	1.287	988	325	7.497
Lombardia	114.165	3.999	1.187	298	119.649	226.238	51.278	34.409	29.121	341.046
Liguria	18.811	575	154	32	19.572	35.376	7.390	4.538	3.204	50.508
Nord-Ovest	188.819	6.226	1.787	427	197.259	368.622	80.046	52.060	41.449	542.178
Bolzano	5.358	330	145	30	5.863	12.353	4.326	4.301	2.382	23.362
Trento	6.688	349	126	20	7.183	14.121	4.604	3.685	1.397	23.807
Trentino A.A.	<i>12.046</i>	<i>679</i>	<i>271</i>	<i>50</i>	<i>13.046</i>	<i>26.474</i>	<i>8.930</i>	<i>7.986</i>	<i>3.780</i>	<i>47.169</i>
Veneto	60.258	2.167	692	119	63.236	117.728	27.970	19.800	9.624	175.122
Friuli V.G.	12.699	506	158	26	13.389	25.354	6.533	4.386	2.145	38.418
Emilia Romagna	59.192	1.597	435	122	61.346	109.064	20.499	12.215	15.767	157.545
Nord-Est	144.195	4.949	1.556	317	151.017	278.619	63.932	44.387	31.316	418.254
Toscana	48.349	1.484	335	52	50.220	95.069	18.946	9.437	4.502	127.954
Umbria	10.417	435	119	21	10.992	23.109	5.621	3.317	1.705	33.752
Marche	19.109	586	145	22	19.862	38.504	7.506	4.020	1.518	51.547
<i>Lazio</i>	<i>47.004</i>	<i>1.914</i>	<i>536</i>	<i>135</i>	<i>49.589</i>	<i>100.477</i>	<i>24.662</i>	<i>15.413</i>	<i>11.891</i>	<i>152.442</i>
Centro	124.879	4.419	1.135	230	130.663	257.159	56.735	32.187	19.615	365.696
Abruzzo	14.475	528	129	23	15.155	31.807	6.711	3.656	2.362	44.536
Molise	3.279	127	40	10	3.456	7.538	1.631	1.164	849	11.182
Campania	36.175	1.491	372	104	38.142	84.630	18.928	10.966	9.947	124.472
Puglia	30.278	1.307	309	75	31.969	71.205	16.679	8.610	6.664	103.158
Basilicata	5.194	207	51	10	5.462	12.382	2.685	1.446	1.059	17.573
Calabria	13.976	508	131	33	14.648	31.581	6.492	3.766	3.018	44.857
Sud	103.377	4.168	1.032	255	108.832	239.144	53.127	29.607	23.900	345.778
Sicilia	32.963	1.214	321	85	34.583	75.814	15.477	9.208	9.206	109.704
Sardegna	15.972	747	161	34	16.914	38.035	9.562	4.615	2.572	54.783
Isole	48.935	1.961	482	119	51.497	113.849	25.039	13.822	11.778	164.487
ITALIA	610.205	21.723	5.992	1.348	639.268	1.257.393	278.879	172.063	128.058	1.836.392
COMMERCIO										
Piemonte	98.198	2.090	730	249	101.267	184.115	26.995	21.571	27.851	260.532

REGIONE	UNITÀ LOCALI					ADDETTI				
	1-9 addetti	10-19 addetti	20-49 addetti	50 addetti e più	Totale	1-9 addetti	10-19 addetti	20-49 addetti	50 addetti e più	Totale
Valle d'Aosta	2.576	55	16	4	2.651	5.515	720	501	617	7.353
Lombardia	194.960	5.850	2.374	988	204.172	379.926	76.249	70.395	121.815	648.385
Liguria	39.036	880	266	76	40.258	75.727	11.457	7.780	7.782	102.747
Nord-Ovest	334.770	8.875	3.386	1.317	348.348	645.283	115.422	100.248	158.065	1.019.017
Bolzano	9.475	396	197	43	10.111	21.230	5.202	5.845	5.112	37.388
Trento	9.660	352	125	27	10.164	20.331	4.514	3.476	2.659	30.981
Trentino A.A.	19.135	748	322	70	20.275	41.561	9.716	9.321	7.771	68.369
Veneto	107.759	3.041	1.252	334	112.386	210.157	39.495	36.386	35.953	321.991
Friuli V.G.	24.318	739	276	65	25.398	48.751	9.535	8.047	6.607	72.941
Emilia Romagna	97.530	2.743	1.194	334	101.801	192.915	35.783	35.115	35.535	299.347
Nord-Est	248.742	7.271	3.044	803	259.860	493.385	94.528	88.868	85.866	762.647
Toscana	91.202	2.154	729	216	94.301	174.610	27.837	21.148	24.598	248.194
Umbria	20.074	492	179	34	20.779	38.088	6.432	5.033	3.430	52.983
Marche	38.067	834	266	58	39.225	72.071	10.810	7.702	6.704	97.287
Lazio	120.100	2.596	908	310	123.914	213.067	33.461	26.690	34.746	307.964
Centro	269.443	6.076	2.082	618	278.219	497.836	78.540	60.573	69.479	706.428
Abruzzo	31.419	530	155	42	32.146	54.719	6.794	4.618	4.828	70.959
Molise	7.093	71	25	5	7.194	11.983	941	688	415	14.027
Campania	135.519	1.604	448	103	137.674	211.848	20.529	12.714	10.796	255.886
Puglia	94.827	1.286	305	77	96.495	157.176	16.445	8.667	8.666	190.953
Basilicata	12.296	157	27	5	12.485	20.335	2.077	792	566	23.769
Calabria	43.090	528	164	32	43.814	68.824	6.807	4.726	3.221	83.579
Sud	324.244	4.176	1.124	264	329.808	524.883	53.593	32.206	28.491	639.173
Sicilia	107.975	1.637	460	98	110.170	182.046	20.944	13.036	9.687	225.714
Sardegna	36.240	705	205	51	37.201	66.695	9.187	5.800	5.723	87.406
Isole	144.215	2.342	665	149	147.371	248.741	30.131	18.837	15.410	313.120
ITALIA	1.321.414	28.740	10.301	3.151	1.363.606	2.410.128	372.215	300.732	357.310	3.440.385
ALBERGHI E RISTORANTI										
Piemonte	20.448	628	199	50	21.325	52.230	7.929	5.735	5.851	71.746
Valle d'Aosta	1.694	57	22	3	1.776	5.279	714	597	285	6.874
Lombardia	42.591	1.824	584	197	45.196	112.279	23.417	16.853	25.690	178.239
Liguria	11.241	459	124	25	11.849	31.356	5.796	3.610	2.248	43.010
Nord-Ovest	75.974	2.968	929	275	80.146	201.143	37.856	26.795	34.074	299.868
Bolzano	8.597	525	129	13	9.264	21.980	6.770	3.555	930	33.234
Trento	4.601	339	60	11	5.011	14.519	4.324	1.599	1.189	21.631
Trentino A.A.	13.198	864	189	24	14.275	36.499	11.094	5.154	2.119	54.865
Veneto	25.653	1.405	417	121	27.596	74.034	17.837	12.258	10.843	114.971
Friuli V.G.	7.134	286	72	17	7.509	19.521	3.600	2.024	1.599	26.745
Emilia Romagna	23.995	1.342	343	80	25.760	73.402	17.033	9.888	10.024	110.347
Nord-Est	69.980	3.897	1.021	242	75.140	203.455	49.563	29.325	24.585	306.928
Toscana	21.813	1.115	288	90	23.306	63.275	14.175	8.350	7.538	93.338
Umbria	4.488	208	60	5	4.761	12.017	2.620	1.577	320	16.535
Marche	7.784	424	80	5	8.293	22.520	5.389	2.170	375	30.453
Lazio	25.569	1.205	344	148	27.266	61.757	15.510	10.076	22.178	109.520
Centro	59.654	2.952	772	248	63.626	159.569	37.694	22.173	30.410	249.846
Abruzzo	7.385	263	46	15	7.709	17.788	3.468	1.288	1.383	23.927
Molise	1.639	33	12	1	1.685	3.379	436	372	237	4.425
Campania	20.749	611	268	77	21.705	42.758	7.876	7.788	7.236	65.658
Puglia	14.784	381	128	39	15.332	32.080	4.911	3.835	4.078	44.904
Basilicata	2.445	63	21	8	2.537	5.129	815	632	774	7.350
Calabria	8.418	194	63	22	8.697	16.385	2.521	1.784	1.855	22.545
Sud	55.420	1.545	538	162	57.665	117.520	20.028	15.697	15.562	168.808
Sicilia	15.997	504	209	63	16.773	36.171	6.522	6.054	5.674	54.420
Sardegna	8.833	278	122	45	9.278	20.938	3.533	3.500	5.010	32.981
Isole	24.830	782	331	108	26.051	57.109	10.055	9.554	10.684	87.402
ITALIA	285.858	12.144	3.591	1.035	302.628	738.796	155.197	103.544	115.316	1.112.852

REGIONE	UNITÀ LOCALI					ADDETTI				
	1-9 addetti	10-19 addetti	20-49 addetti	50 addetti e più	Totale	1-9 addetti	10-19 addetti	20-49 addetti	50 addetti e più	Totale
ALTRI SERVIZI										
Piemonte	140.163	3.222	1.611	1.161	146.157	237.390	42.585	49.224	164.388	493.587
Valle d'Aosta	4.893	103	57	31	5.084	8.383	1.365	1.688	3.885	15.321
Lombardia	384.806	8.363	4.165	2.936	400.270	627.490	109.487	127.102	441.010	1.305.088
Liguria	57.252	1.283	678	394	59.607	97.522	16.743	20.971	57.071	192.308
Nord-Ovest	587.114	12.971	6.511	4.522	611.118	970.784	170.180	198.986	666.355	2.006.304
Bolzano	15.688	370	192	73	16.323	27.772	4.830	5.731	9.040	47.373
Trento	17.054	383	191	113	17.741	29.703	5.055	5.769	16.376	56.904
Trentino A.A.	32.742	753	383	186	34.064	57.476	9.885	11.501	25.416	104.277
Veneto	164.969	3.654	1.625	1.031	171.279	279.911	47.890	49.184	139.262	516.247
Friuli V.G.	38.159	900	405	288	39.752	66.476	11.657	11.773	43.518	133.425
Emilia Romagna	167.314	3.599	1.750	1.040	173.703	280.653	47.014	52.798	150.381	530.846
Nord-Est	403.184	8.906	4.163	2.545	418.798	684.515	116.446	125.256	358.577	1.284.794
Toscana	134.706	2.560	1.311	689	139.266	223.296	33.574	39.574	98.380	394.823
Umbria	28.467	529	231	161	29.388	47.311	6.811	6.820	18.172	79.115
Marche	51.030	1.056	438	247	52.771	86.678	13.869	13.009	29.423	142.979
<i>Lazio</i>	<i>200.825</i>	<i>4.130</i>	<i>2.131</i>	<i>1.625</i>	<i>208.711</i>	<i>308.033</i>	<i>53.852</i>	<i>64.274</i>	<i>323.389</i>	<i>749.547</i>
Centro	415.028	8.275	4.111	2.722	430.136	665.318	108.105	123.678	469.364	1.366.465
Abruzzo	38.098	738	365	201	39.402	61.702	9.844	10.839	27.492	109.878
Molise	7.837	177	70	30	8.114	12.527	2.336	2.081	3.109	20.053
Campania	125.627	2.791	1.281	782	130.481	197.711	36.532	38.302	120.075	392.620
Puglia	86.058	1.780	841	428	89.107	138.963	23.186	25.051	63.133	250.333
Basilicata	13.493	273	125	65	13.956	20.979	3.602	3.584	9.600	37.766
Calabria	39.428	704	342	222	40.696	61.201	9.425	10.436	26.486	107.547
Sud	310.541	6.463	3.024	1.728	321.756	493.083	84.926	90.293	249.895	918.197
Sicilia	99.334	2.086	1.004	514	102.938	163.811	27.299	29.689	78.562	299.361
Sardegna	42.386	985	392	237	44.000	70.626	12.980	11.530	31.761	126.897
Isole	141.720	3.071	1.396	751	146.938	234.437	40.279	41.219	110.323	426.258
ITALIA	1.857.587	39.686	19.205	12.268	1.928.746	3.048.137	519.936	579.432	1.854.513	6.002.018
TOTALE										
Piemonte	351.282	11.982	5.245	3.003	371.512	680.549	157.703	158.548	445.015	1.441.814
Valle d'Aosta	12.456	373	155	59	13.043	26.386	4.835	4.623	8.043	43.886
Lombardia	833.795	33.191	15.102	8.042	890.130	1.619.826	436.140	454.962	1.100.649	3.611.577
Liguria	137.134	4.029	1.584	686	143.433	268.040	52.409	47.707	100.477	468.633
Nord-Ovest	1.334.667	49.575	22.086	11.790	1.418.118	2.594.800	651.088	665.840	1.654.183	5.565.911
Bolzano	42.971	1.951	846	259	46.027	93.154	25.509	24.918	33.010	176.590
Trento	42.031	1.848	733	300	44.912	89.289	24.245	21.500	38.245	173.279
Trentino A.A.	85.002	3.799	1.579	559	90.939	182.443	49.755	46.417	71.254	349.869
Veneto	409.778	17.920	8.231	3.540	439.469	828.661	236.672	244.476	442.104	1.751.914
Friuli V.G.	92.003	3.850	1.700	826	98.379	188.105	50.397	49.581	115.689	403.773
Emilia Romagna	392.512	15.305	6.946	3.164	417.927	784.082	201.549	206.331	437.389	1.629.352
Nord-Est	979.295	40.874	18.456	8.089	1.046.714	1.983.291	538.372	546.806	1.066.437	4.134.907
Toscana	341.902	12.353	4.711	1.773	360.739	682.446	161.586	138.944	230.553	1.213.528
Umbria	71.714	2.560	1.035	434	75.743	142.885	33.655	29.868	51.235	257.642
Marche	135.110	5.727	2.295	918	144.050	275.284	75.778	67.238	109.091	527.391
<i>Lazio</i>	<i>422.812</i>	<i>11.781</i>	<i>4.740</i>	<i>2.729</i>	<i>442.062</i>	<i>750.799</i>	<i>152.962</i>	<i>141.171</i>	<i>490.109</i>	<i>1.535.040</i>
Centro	971.538	32.421	12.781	5.854	1.022.594	1.851.413	423.981	377.220	880.987	3.533.602
Abruzzo	103.018	3.166	1.287	617	108.088	194.812	41.680	38.211	89.427	364.131
Molise	22.099	581	240	91	23.011	40.619	7.657	7.113	12.275	67.664
Campania	353.373	8.905	3.535	1.551	367.364	617.147	115.621	104.888	223.772	1.061.428
Puglia	254.115	6.911	2.542	957	264.525	467.589	89.983	74.479	142.392	774.443
Basilicata	37.385	956	370	182	38.893	67.884	12.677	10.976	29.509	121.046
Calabria	116.738	2.485	888	376	120.487	203.077	32.433	26.152	40.926	302.588
Sud	886.728	23.004	8.862	3.774	922.368	1.591.128	300.051	261.819	538.301	2.691.299
Sicilia	284.578	6.951	2.630	975	295.134	522.449	90.280	76.497	135.216	824.442
Sardegna	115.033	3.373	1.156	501	120.063	223.648	43.881	33.781	63.521	364.832

REGIONE	UNITÀ LOCALI					ADDETTI				
	1-9 addetti	10-19 addetti	20-49 addetti	50 addetti e più	Totale	1-9 addetti	10-19 addetti	20-49 addetti	50 addetti e più	Totale
Isole	399.611	10.324	3.786	1.476	415.197	746.097	134.161	110.278	198.737	1.189.273
ITALIA	4.571.839	156.198	65.971	30.983	4.824.991	8.766.730	2.047.653	1.961.964	4.338.646	17.114.992

Fonte: Istat, su base dati Registro statistico delle imprese (ASIA)

Le carenze rilevabili nel sistema MUD ha indotto l'ISPRA, tenuta ad elaborare annualmente i dati acquisiti tramite il sistema MUD/SISTRI del ("catasto dei rifiuti") e ad assicurarne la dovuta pubblicità¹⁰³, a integrare i dati MUD di base con procedure di stima che hanno coinvolto interi comparti produttivi, tese a consentire una corretta valutazione dei quantitativi di rifiuti speciali prodotti in Italia, di tipo non pericolosi.¹⁰⁴

Una specifica metodologica di stima è stata, poi, applicata per la quantificazione dei rifiuti generati dal settore delle costruzioni e demolizioni (C&D), per il quale il dato di produzione dei rifiuti non pericolosi è stato desunto a partire dai dati dichiarativi MUD inerenti alle operazioni di gestione, eliminando le dichiarazioni relative alle fasi intermedie del ciclo gestionale.¹⁰⁵

Nondimeno, ISPRA avverte che tali metodologie possono essere applicate esclusivamente su scala nazionale, non riflettendosi, pertanto, sui dati elaborati a livello regionale (nella fattispecie, quelli relativi alla regione Lazio) che sono interamente di fonte MUD.

Per quel che riguarda *l'assetto impiantistico dedicato*, vale a dire, il lato dell'offerta di trattamento, recupero e smaltimento per i rifiuti speciali (non pericolosi e pericolosi) sul territorio, le fonti delle informazioni sono rappresentate dagli Enti competenti al rilascio delle autorizzazioni, per gli impianti che svolgono la propria attività in procedura ordinaria, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, e dagli Enti che ricevono le comunicazioni, per i gestori che operano in procedura semplificata, ai sensi dell'art. 216 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 5 febbraio 1998.

Nella Regione Lazio, in base alle disposizioni della L.R. 27/98 innanzi richiamate, nel primo caso trattasi, di Regione, Comuni e Province, variamente competenti all'autorizzazione delle diverse tecnologie impiantistiche dedicate alla gestione dei rifiuti speciali anche pericolosi, e nel secondo caso delle sole Province, presso cui sono tenuti i registri per l'iscrizione delle imprese e degli enti sottoposti alle procedure semplificate.

Sempre a norma della legge regionale in materia di rifiuti, si ricorda a tal proposito che l'art. 5, comma 3, assegna alle Province il compito di acquisire i dati inerenti ai servizi di smaltimento e recupero dei rifiuti, al fine di delineare la situazione quali - quantitativa della produzione dei rifiuti stessi per l'elaborazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti, nonché dei Piani provinciali.

Ciò detto, analogamente a quanto accade per il quadro della produzione dei rifiuti urbani, i dati utilizzati ai fini delle elaborazioni del Piano regionale - Sezione II Rifiuti speciali, provengono dai Rapporti Rifiuti annualmente prodotti da ISPRA (ANPA - ONR per le edizioni precedenti), pubblicati integralmente sul proprio sito internet¹⁰⁶.

In particolare, per quanto riguarda i più recenti dati disponibili, relativi al biennio 2007-2008, essi provengono dal *Rapporto Rifiuti Speciali 2010*, presentato presso la Sede dell'ISPRA lo scorso 13 aprile 2011.

Tali dati, ottenuti a partire dalle informazioni da fonte MUD relativa alle dichiarazioni presentate negli anni 2008 e 2009, tesi a delineare un quadro complessivo della situazione a livello nazionale, sono organizzati con un livello

¹⁰³ A norma dell'art. 189 del D.Lgs. 152/06, come modificato dall'art. 16 del D.Lgs. 205/10.

¹⁰⁴ Tali metodologie sono state applicate solo ad alcuni settori produttivi (in alcuni casi ad alcuni specifici comparti all'interno dei settori produttivi), per i quali si è da sempre rilevata una carenza di informazione, quali: settore agroindustriale; industria tessile e settore conciario; industria del legno e della lavorazione del legno (con l'eccezione della produzione di mobili); settore cartario; parte del settore chimico e petrolchimico (fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali e produzione di materie plastiche e in gomma); industria metallurgica e della lavorazione di prodotti in metallo.

¹⁰⁵ Cfr. *Rapporto Rifiuti Speciali 2010*, ISPRA, par. 1.1.

¹⁰⁶ Indirizzo web: <http://www.isprambiente.it/site/it-IT>

di dettaglio piuttosto aggregato, del tipo seguente:

- su piano territoriale, le scale sono di livello nazionale, di macroarea geografica (Nord, Centro, Sud), regionale e, solo per talune tipologie di analisi, anche provinciale;
- su piano qualitativo, la tipologia dei rifiuti speciali indagati è per categorie principali (rifiuti speciali non pericolosi, rifiuti speciali pericolosi, capitoli CER a 2 cifre).

L'esito delle elaborazioni svolte, a partire dai dati ISPRA, è illustrato a seguire: nel dettaglio, dopo un excursus sui principali indicatori di produzione e di gestione di scala nazionale, l'analisi si sofferma sui dati corrispondenti di livello regionale e, ove disponibili, provinciale.

24 Analisi dei dati di produzione dei rifiuti speciali

La produzione di rifiuti speciali, come premesso, è strettamente legata alla struttura e all'andamento dell'economia di un territorio.

Laddove nella composizione dell'assetto strutturale devono essere considerati, stante la loro incidenza sulla produzione globale di rifiuti speciali, gli stessi impianti di trattamento e gestione di rifiuti, in qualità di dotazione a disposizione dei rifiuti prodotti sia internamente che esternamente.

Nel dettaglio, originano rifiuti speciali gli impianti:

- dedicati alla gestione dei rifiuti urbani, in questo caso all'interno dell'ambito territoriale considerato, nel rispetto del principio di autosufficienza (rifiuti prodotti dagli impianti di trattamento di rifiuti urbani, di cui al capitolo CER 19);
- per il trattamento dei rifiuti speciali, i quali possono provenire dal tessuto economico-produttivo locale o meno, in relazione sia alla dotazione autorizzata presente (in termini quantitativi di potenzialità di trattamento e qualitativi di tecnologia specializzata alla gestione di quella particolare tipologia di rifiuto), sia a questioni di mercato (vale a dire, di prezzo applicato dal soggetto gestore).

24.1 Dati di produzione a livello nazionale

Nel Rapporto Rifiuti Speciali 2010 l'ISPRA stima che i rifiuti speciali prodotti nel nostro Paese si attestano, complessivamente, nell'anno 2007 a circa 136,8 mln di t/a e nell'anno 2008 a 138,4 mln di t/a¹⁰⁷.

Con riguardo specifico all'ultimo anno ufficiale disponibile, il 2008, i quantitativi complessivi di RSNP costituiscono il 92% della produzione totale, mentre quelli di RSP il residuo 8%.

Come si può vedere dalla tabella successiva, le stime condotte per quantificare i rifiuti prodotti dal settore delle C&D incidono sulla produzione nazionale totale di RSNP da fonte MUD per ben il 43%.

Tabella 24.1-1. Produzione nazionale di rifiuti speciali. Anno 2008

PRODUZIONI DI RS PER TIPOLOGIA	(t/a)
RSNP da fonte MUD 2009	63.118.511
Integrazioni mediante stime dei RSNP del settore manifatturiero	9.175.547
Stime su RSNP da C&D	54.751.804
RSNP con attività ISTAT non determinata (MUD)	65.559
RSNP Tot.	127.111.421
RSP da fonte MUD 2009	11.280.330

¹⁰⁷ Quantitativi ottenuti dalle elaborazioni da fonte MUD con l'aggiunta dei dati derivanti da metodologie di stima applicate da ISPRA a specifici settori produttivi o comparti. In specie, la quota stimata rappresenta circa la metà della produzione totale dei rifiuti speciali non pericolosi, soprattutto, afferma ISPRA, per effetto del rilevante contributo dei rifiuti generati dalle attività di C&D.

RSP con attività ISTAT non determinata (MUD)	10.925
RSP Tot.	11.291.255
RS con CER non determinato (MUD)	6.992
RS Tot.	138.409.668

Fonte: *Rapporto Rifiuti Special 2010, ISPRA*

Indagando il tema della produzione di RS in termini di andamento temporale, la tabella successiva mostra i dati di produzione di RS relativamente all'arco temporale 2006-2008.

La produzione globale di RS, da fonte MUD, è illustrata in maniera disaggregata nelle macrocategorie RSNP e RSP. Nel caso dei RSNP, poi, sono evidenziati i quantitativi derivanti dalle stime effettuate da ISPRA sulle produzioni di rifiuti del settore manifatturiero e da C&D ad integrazione dei dati da fonte MUD.

Sono altresì evidenziate le mancate indicazioni, da parte dei soggetti dichiaranti, di informazioni relative ai codici Istat Ateco del settore di attività economica di appartenenza e dei CER dei rifiuti speciali prodotti; dati che devono comunque essere conteggiati ai fini del calcolo della produzione complessiva di RS.

Tabella 24.1-2. Produzione di rifiuti speciali a livello nazionale (t/a). Anni 2006-2008

ANNO	RSNP da fonte MUD	RSNP con attività ISTAT n.d.	Stime integrative produzioni di RSNP	RSNP Tot.	RSP da fonte MUD	RSP con attività ISTAT n.d.	RSP Tot.	RS con CER n.d.	RS Tot.
2006	73.409.256	-	52.082.805	125.492.061	10.560.991	-	10.560.991	-	136.053.052
2007	63.415.208	48.351	52.082.805	125.469.950	11.351.184	10.026	11.361.210	4.508	136.835.668
2008	63.118.511	65.559	104.165.610	127.111.421	11.280.330	10.925	11.291.255	6.992	138.409.668

Fonte: *Rapporto Rifiuti Speciali 2010, ISPRA*

I dati complessivi di produzione di RS nel triennio considerato rivelano un rapporto pressoché costante tra tipologie di RSNP e RSP. Guardando alle variazioni percentuali nel periodo 2006-2008 si può notare che, complessivamente, le produzioni crescono dell'1,7%, con un'incidenza maggiore nel comparto dei RSP (+6,9%) rispetto al comparto dei RSNP (+1,3%).¹⁰⁸

L'analisi delle produzioni di RS viene approfondita mediante l'illustrazione dei dati per attività economica (cod. Istat Ateco), come da tabella successiva.

Ad evidenza, sono state prese in considerazione solo i rifiuti speciali per i quali è risultata disponibile l'informazione relativa al codice di attività economica di provenienza.

Ad ogni modo, i quantitativi riportati sono comprensivi delle stime operate da ISPRA ad integrazione dei dati MUD relativi ai RSNP.

Tabella 24.1-3. Produzione di RS per attività economica (cod. Istat Ateco 2002). Anno 2008 (dati in t/a)

ATTIVITÀ ECONOMICHE	Cod. Istat Ateco '02	RS NP (MUD + stime)	RS P	Tot.
Agricoltura e pesca	01	410.035	10.342	420.377
	02	17.340	177	17.517
	05	1.110	150	1.260

¹⁰⁸ Al riguardo, ISPRA segnala che un rilevante contributo al valore complessivo di produzione è dato dai rifiuti liquidi e concentrati acquosi (CER 191307) derivanti dal risanamento delle acque di falda di siti industriali oggetto di attività di bonifica e avviati ad operazioni di trattamento effettuate in sito o fuori sito; quantitativo che nell'anno 2008 ammonta a quasi 3,5 mln di tonnellate, corrispondenti, in termini percentuali, al 30,6% circa della produzione nazionale di RSP (cfr. *Rapporto Rifiuti Speciali 2010*, par. 1.2.1).

ATTIVITÀ ECONOMICHE	Cod. Istat Ateco '02	RS NP (MUD + stime)	RS P	Tot.
Industria estrattiva	10	8.320	144	8.464
	11	280.052	62.496	342.548
	12	604	4	608
	13	6.151	190	6.341
	14	588.908	4.026	592.934
Industria alimentare	15	8.758.951	10.033	8.768.984
Industria tabacco	16	9.349	69	9.418
Industria tessile	17	523.084	31.653	554.737
Confezioni vestiario; preparazione e tintura pellicce	18	203.990	1.212	205.202
Industria conciaria	19	609.916	7.572	617.488
Industria legno, carta stampa	20	1.448.657	14.976	1.463.633
	21	1.649.636	12.410	1.662.046
	22	664.779	37.741	702.520
Raffinerie petrolio, fabbricazione coke	23	3.377.398	2.240.161	5.617.559
Industria chimica	24	7.176.931	1.914.337	9.091.268
Industria gomma e materie plastiche	25	770.465	81.959	852.424
Industria minerali non metalliferi	26	4.127.604	52.282	4.179.886
Produzione metalli e leghe	27	8.087.345	800.098	8.887.443
Fabbricaz. e lavoraz. prodotti metallici, escluse macchine ed impianti	28	3.643.430	388.128	4.031.558
Fabbricazione apparecchi elettrici, meccanici ed elettronici	29	931.078	168.372	1.099.450
	30	65.546	523	66.069
	31	193.533	70.272	263.805
	32	50.098	9.655	59.753
	33	48.776	27.714	76.490
Fabbricazione mezzi di trasporto	34	573.567	106.231	679.798
	35	206.524	59.620	266.144
Altre industrie manifatturiere	36	617.955	38.830	656.785
Produzione energia elettrica, acqua e gas	40	2.952.157	193.454	3.145.611
	41	903.338	10.439	913.777
Costruzioni	45	56.718.645	342.312	57.060.957
Commercio, riparazioni e altri servizi	50	370.112	1.684.980	2.055.092
	51	1.734.121	150.920	1.885.041
	52	163.444	33.218	196.662
	55	97.719	408	98.127
Trasporti e comunicazione	60	558.340	80.674	639.014
	61	2.458	33.069	35.527
	62	1.581	362	1.943
	63	208.721	44.616	253.337
	64	17.989	8.886	26.875

ATTIVITÀ ECONOMICHE	Cod. Istat Ateco '02	RS NP (MUD + stime)	RS P	Tot.
Intermediazione finanziaria, assicurazioni ed altre attività professionali	65	19.592	1.386	20.978
	66	975	29	1.004
	67	117	167	284
	70	56.662	8.230	64.892
	71	5.750	2.018	7.768
	72	4.865	512	5.377
	73	7.016	16.610	23.626
	74	281.532	54.389	335.921
Pubblica amministrazione, istruzione e sanità	75	326.104	38.452	364.556
	80	1.729	2.577	4.306
	85	47.356	148.854	196.210
Trattamento rifiuti e depurazione acque di scarico	37	3.787.477	222.959	4.010.436
	90	13.583.300	2.017.863	15.601.163
Altre attività di pubblico servizio	91	9.449	475	9.924
	92	40.460	692	41.152
	93	89.330	30.248	119.578
	95	175	4	179
	96	-	-	-
	99	4.216	150	4.366
Cod. Ateco n.d.		65.559	10.925	76.484
Cod. CER n.d.		-	-	6.992
TOTALE		127.111.421	11.291.255	138.409.668

Fonte: Rapporto Rifiuti Speciali 2010, ISPRA

Dai dati della tabella si evince che il maggior contributo alla produzione complessiva di rifiuti è attribuibile al settore da C&D (cod. Istat Ateco 45), con un'incidenza pari al 41,3% (dati stimati da ISPRA). Globalmente considerate, le attività manifatturiere (cod. Ateco da 15 a 36) contribuiscono per circa il 36% alla produzione totale di RS nell'anno 2008 in analisi. Una percentuale pari al 14,2% è rappresentata dalle attività di trattamento dei rifiuti (cod. Ateco 37 e 90), mentre le altre attività economiche si attestano, complessivamente, ad una percentuale pari all'8,5%.

Con riguardo alle due tipologie di RS, la produzione prevalente di RSNP è riconducibile, come atteso, al settore da C&D e dalle attività manifatturiere.

Dall'osservazione del quantitativo di RSP si nota come la produzione del settore manifatturiero incide per circa il 53,8% sul totale di comparto, il settore del trattamento rifiuti per il 19,9% dei rifiuti pericolosi generati nel 2008, mentre una percentuale pari al 19,1% è attribuibile al settore dei servizi, del commercio e dei trasporti, settore in cui, merita rilevare, sono ricompresi anche i quantitativi di veicoli fuori uso radiati, per demolizione, dal pubblico registro automobilistico (cod. Ateco 50: commercio, manutenzione e riparazione di autoveicoli e motocicli).

Le circostanze appena indagate trovano una diretta corrispondenza nei quantitativi di RS prodotti per codice CER (a 2 cifre), di cui alla tabella successiva, ove emerge, come atteso, la prevalenza delle produzioni di RS afferenti al capitolo CER 17 (pari a ca. il 40% della produzione totale di RS), seguite da quelle con codice CER 19 (pari a ca. il 23,1% della produzione totale di RS), e via via le altre.

Tabella 24.1-4. Produzione di RS per codice CER (t/a). Anno 2008

CER	DESCRIZIONE	RS NP (MUD+ Stime)	RS P	Tot.
01	Rif. deriv. da prospezione, estraz. da miniera o cava, nonché dal tratt. fisico o chimico di minerali	3.799.187	29.576	3.828.763

CER	DESCRIZIONE	RS NP (MUD+ Stime)	RS P	Tot.
02	Rif. prod. da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, tratt. e prep. alimenti	8.608.786	135	8.608.921
03	Rif. della lavor. del legno e della produz. di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone	2.667.032	9.952	2.676.984
04	Rif. della lavor. di pelli e pellicce e dell'industria tessile	864.600	395	864.995
05	Rif. della raffinazione del petrolio, purif. del gas naturale e tratt. pirolitico del carbone	42.243	94.048	136.291
06	Rif. dei processi chimici inorganici	705.365	105.867	811.232
07	Rif. dei processi chimici organici	573.872	888.032	1.461.904
08	Rif. della prod., formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetri), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa	720.704	65.448	786.152
09	Rif. dell'industria fotografica	261.091	35.683	296.774
10	Rif. prov. da processi termici	10.784.385	563.158	11.347.543
11	Rif. prod. dal trattamento termico chimico superficiale e dal riv. di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa	396.888	333.219	730.107
12	Rif. prod. dalla lavor. e dal tratt. fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica	4.976.770	514.841	5.491.611
13	Oli esauriti e residui di combustibile liquidi (tranne oli commestibili, 05 e 12)	-	589.827	589.827
14	Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne le voci 07 e 08)	-	44.241	44.241
15	Rif. da imb., assorbenti, stracci, mat. Filtr. e indumenti protettivi (non specif. altrimenti)	4.683.655	116.877	4.800.532
16	Rif. non specif. altrimenti nell'elenco	3.110.255	1.953.284	5.063.539
17	Rif. delle op. di C&D (compreso il terreno prov. da siti contaminati)	54.751.804	820.156	55.571.960
18	Rif. prod. dal sett. sanitario e veterinario o da att. di ricerca	8.420	160.646	169.066
19	Rif. prod. da imp. di tratt. dei rif., imp. di tratt. delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua prep. per uso industriale	26.942.917	4.951.134	31.894.051
20	RU (rif. domestici e assimilabili prodotti da attività comm.li e ind.li nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della RD	3.147.888	3.811	3.151.699
Totale CER		127.045.862	11.280.330	138.326.192
Cod. CER n.d.		-	-	6.992
Cod. Ateco n.d.		65.559	10.925	76.484
Totale RS		127.111.421	11.291.255	138.409.668

Fonte: Rapporto Rifiuti Speciali 2010, ISPRA

Anche in questo caso, sono stati presi in considerazione solo i rifiuti speciali per i quali è risultato disponibile il codice CER, che, rappresentano, comunque, la quasi totalità dei rifiuti speciali prodotti (99,9%).

Le stime condotte da ISPRA ad integrazione del quantitativo di RSNP da fonte MUD si sono riflesse su tutti i capitoli dell'elenco CER, fatta eccezione per la voce 01, oltre che per le voci 13 e 14 all'interno delle quali non sono previsti codici CER non pericolosi. I dati sui rifiuti pericolosi derivano, invece, interamente dall'elaborazione del MUD ad esclusione del quantitativo afferente al codice CER 160104, relativo ai veicoli fuori uso demoliti, desunto a partire dal dato ACI sulle radiazioni per demolizione moltiplicato per il peso medio dei veicoli.¹⁰⁹

24.2 Dati di produzione a livello regionale

A livello regionale, si ricorda che la fonte assunta a riferimento per le elaborazioni di ISPRA sono le banche dati MUD; pertanto, i dati forniti non ricomprendono i quantitativi risultanti dalle stime afferenti al settore manifatturiero e delle C&D, che risultano disponibili esclusivamente aggregati su scala nazionale.¹¹⁰

¹⁰⁹ Cfr. Rapporto Rifiuti Speciali 2010, ISPRA, par. 1.2.3.

¹¹⁰ Cfr. Rapporto Rifiuti Speciali 2010, ISPRA, par. 1.3.

Nell'ultimo anno ufficiale, il 2008, le banche dati MUD rivelano che nel Lazio sono stati prodotte, in totale, 2.425.870 t/a di RS.

Per gli anni antecedenti, l'andamento dei RS prodotti nella regione è illustrato nella tabella successiva: i dati sono tratti dai Rapporti rifiuti ISPRA antecedenti, ad eccezione del quantitativo totale relativo all'anno 2006, tratto dal Programma e Rapporto ONR 2008-2009.

Tabella 24.2-1. Andamento della produzione di rifiuti speciali nel Lazio (t/a)

ANNO	RSNP	RSP	RS n.d.	RS Tot.
2003	5.428.161	184.272	17.397	5.629.830
2004	5.553.316	146.005	14.208	5.713.529
2005	4.241.331	265.834	9.632	4.516.797
2006	-	-	-	4.370.641
2007	1.766.760	365.497	44	2.132.301
2008	2.030.100	395.673	97	2.425.870

Fonte: Rapporti Rifiuti APAT-ONR-ISPRA; Programma e Rapporto ONR 2008-2009 (dato 2006)

Il quadro delle produzioni nell'anno 2008 per settore di attività economica è illustrato dalla tabella successiva.

I dati della tabella sono stati forniti da ISPRA.

Tabella 24.2-2. Produzione RS nella Regione Lazio per attività economica (t/a). Anno 2008

ATTIVITA' ECONOMICHE	Cod. Istat Ateco '02	RS NP	RS P	RS Tot.
Agricoltura e pesca	01	12.231	1.036	13.267
	02	568	2	570
	05	99	5	104
Industria estrattiva	10	30	1	31
	11	765	8	773
	12	-	-	-
	13	20	1	21
	14	27.150	159	27.309
Industria alimentare	15	60.927	175	61.102
Industria tabacco	16	25	-	25
Industria tessile	17	8.671	50	8.721
Confezioni vestiario; preparazione e tintura pellicce	18	672	11	683
Industria conciaria	19	237	1	238
Industria legno, carta stampa	20	8.024	246	8.270
	21	99.045	311	99.356
	22	47.282	2.126	49.408
Raffinerie petrolio, fabbricazione coke	23	3.312	48.140	51.452
Industria chimica	24	49.649	38.015	87.664
Industria gomma e materie plastiche	25	22.913	11.951	34.864
Industria minerali non metalliferi	26	185.117	811	185.928
Produzione metalli e leghe	27	9.826	10.898	20.724
Fabbricaz. e lavoraz. prodotti metallici, escluse macchine ed impianti	28	30.478	4.033	34.511
Fabbricazione apparecchi elettrici, meccanici ed elettronici	29	5.356	1.387	6.743
	30	306	3	309
	31	4.213	772	4.985
	32	5.460	197	5.657
	33	2.636	124	2.760
Fabbricazione mezzi di trasporto	34	29.242	1.355	30.597
	35	4.587	1.001	5.588

ATTIVITA' ECONOMICHE	Cod. Istat Ateco '02	RS NP	RS P	RS Tot.
Altre industrie manifatturiere	36	5.988	93	6.081
Produzione energia elettrica, acqua e gas	40	71.251	18.452	89.703
	41	240.467	50	240.517
Costruzioni	45	18.428	4.672	23.100
Commercio, riparazioni e altri servizi	50	57.945	157.871	215.816
	51	84.842	3.744	88.586
	52	20.162	516	20.678
	55	12.246	38	12.284
Trasporti e comunicazione	60	11.774	2.193	13.967
	61	10	2.036	2.046
	62	1.356	74	1.430
	63	25.233	3.028	28.261
	64	4.969	1.442	6.411
	65	857	61	918
Intermediazione finanziaria, assicurazioni ed altre attività professionali	66	160	6	166
	67	10	24	34
	70	4.397	88	4.485
	71	404	481	885
	72	1.036	51	1.087
	73	1.592	454	2.046
	74	12.009	3.991	16.000
	75	49.777	1.030	50.807
Pubblica amministrazione, istruzione e sanità	80	129	899	1.028
	85	4.766	17.813	22.579
	90	590.069	48.474	638.543
Trattamento rifiuti e depurazione acque di scarico	37	177.776	1.422	179.198
	91	1.856	74	1.930
Altre attività di pubblico servizio	92	2.338	54	2.392
	93	4.100	130	4.230
	95	-	1	1
	99	230	59	289
Attività Ateco n.d.		5.082	3.533	8.615
Codice CER n.d.		-	-	97
Totale		2.030.100	395.673	2.425.870

Fonte: ISPRA

I dati della tabella rivelano una incidenza preponderante sulla produzione totale di RS da parte delle attività di trattamento rifiuti e depurazione acque di scarico (cod. Ateco 90e 37), globalmente pari al 34%. Contrariamente al quadro nazionale, il settore delle costruzioni (cod. Ateco 45) contribuisce per solo l'1% sulla produzione totale di RS nella regione. Valori importanti sono afferenti ai settori della produzione di energia elettrica, acqua e gas (in specie, comparto della raccolta, depurazione e distribuzione d'acqua, cod. Ateco 41, che contribuisce per il 10% sulla produzione totale di RS) e del commercio (in specie, il comparto "commercio, manutenzione e riparazione di autoveicoli e motocicli; vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione", cod. Ateco 50, che contribuisce per il 9% sulla produzione totale di RS).

La tabella successiva mostra in quadro parallelo delle produzioni regionali di RS per capitolo CER.

Anche questi dati di dettaglio regionale sono forniti da ISPRA.

Tabella 24.2-3. Produzione RS nella Regione Lazio per codice CER (t/a). Anno 2008

Cod. CER	RS NP	RS P	RS Tot.
01	140.102	5	140.107
02	44.651	5	44.656

Cod. CER	RS NP	RS P	RS Tot.
03	92.192	895	93.087
04	1.743	1	1.744
05	88	2.594	2.682
06	14.839	2.216	17.055
07	22.982	44.119	67.101
08	25.638	2.497	28.135
09	81	1.731	1.812
10	77.635	7.027	84.662
11	1.426	4.984	6.410
12	49.690	2.945	52.635
13	-	58.854	58.854
14	-	981	981
15	225.013	4.865	229.878
16	158.632	164.285	322.917
17	nd	25.847	25.847
18	488	19.048	19.536
19	1.040.120	49.241	1.089.361
20	129.698		129.698
Cod. CER nd			97
Cod. Ateco nd	5.082	3.533	8.615
Totale	2.030.100	395.673	2.425.870

Fonte: ISPRA


25 Analisi dei dati di gestione dei rifiuti speciali

25.1 Dati di gestione a livello nazionale

Il Rapporto Rifiuti Speciali 2010 dell'ISPRA rivela che, nell'anno 2008 in Italia sono state complessivamente gestite circa 143 mln di tonnellate di rifiuti speciali, di cui: il 91,7% sono costituite da rifiuti non pericolosi e il restante 8,3% da rifiuti pericolosi.

Il rapporto tra il ricorso alle varie tipologie di gestione è mostrato nella figura successiva, ove sono indicate anche le corrispondenti quantità trattate nel 2008.

Figura 25.1-1. Quantità di RS per tipologia di gestione (tonnellate*1.000). Anno 2008




Fonte: Rapporto Rifiuti Speciali 2010, ISPRA

Dall'osservazione dei dati della figura richiamata si evince che:

- 78 mln di tonnellate di RS sono state avviate ad operazioni di recupero, di cui all'All. C alla parte quarta del D.Lgs. 152/06;
- 46 mln di tonnellate ad operazioni di smaltimento, di cui all'All. B alla parte quarta del D.Lgs. 152/06;+
- 19,1 mln di tonnellate ad impianti di stoccaggio e di messa in riserva (operazioni R13 e D15), forme intermedie di gestione, preliminari alla destinazione finale.

Pertanto, escludendo dall'analisi i quantitativi corrispondenti agli stoccaggi, si ottiene il quadro successivo.

Figura 25.1-2. Gestione dei RS esclusi il deposito preliminare e la messa in riserva (%). Anno 2008



Fonte: Rapporto Rifiuti Speciali 2010, ISPRA

25.2 Dati di gestione a livello regionale

La fonte di principale ricorso per l'insieme di analisi contenute anche in questa parte della Sezione II del Piano regionale di gestione dei rifiuti si conferma il Rapporto Rifiuti Speciali 2010 ISPRA.

Enucleando, opportunamente, le operazioni di stoccaggio presso gli impianti autorizzati della Regione (operazioni "R13" e "D15" di cui, rispettivamente, agli All. C e B alla parte quarta del D.Lgs. 152/06)¹¹¹, ISPRA valuta nei seguenti i quantitativi gestiti nel Lazio nell'anno 2008.

Tabella 25.2-1. RS sottoposti ad operazioni di recupero e smaltimento. Anno 2008 (t/a)

Operazioni di recupero da R1 a R11	Operazioni R13	Operazioni di smaltimento da D1 a D12 e D14	Operazioni D15	Tot. stoccaggi (R13 e D15)	Tot. operaz. R e D a meno degli stoccaggi
3.293.421	951.023	2.348.694	36.638	987.661	5.642.115

Fonte: ns. elaborazioni su dati Rapporto Rifiuti Speciali 2010, ISPRA

I dati ci rivelano che, nell'anno 2008, escludendo gli stoccaggi, ad operazioni di recupero è stato sottoposto il 58% dei rifiuti avviati a gestione presso gli impianti autorizzati della regione Lazio e ad operazioni di smaltimento il residuo 42%.

Non sono fornite informazioni circa il regime in cui tali operazioni avvengono presso gli impianti della regione (procedura ordinaria o semplificata).

Ulteriori indagini, anche nell'ambito di strumenti di programmazioni di competenza delle Province, potranno approfondire questi aspetti sul territorio.

Tornando ai dati ISPRA a disposizione per l'analisi in argomento, il dettaglio dell'insieme delle operazioni R e D nella Regione Lazio, sono richiamati, rispettivamente, nelle tabelle successive.

Tabella 25.2-2. RS sottoposti ad operazioni di recupero, non pericolosi e pericolosi. Anno 2008 (t/a)

RS	R1	R2	R3	R4	R5	R8	R9	R10	R13	TOT.
RSNP	43.317	-	184.156	450.264	1.374.880	707	-	1.169.666	942.836	4.165.826
RSP	-	10.372	-	8.501	7.966	301	43.291	-	8.187	78.618
Tot. RS	43.317	10.372	184.156	458.765	1.382.846	1.008	43.291	1.169.666	951.023	4.244.444

Fonte: ns. elaborazioni su dati Rapporto Rifiuti Speciali 2010, ISPRA

Come si può notare, la maggior parte delle operazioni hanno interessato vere e proprie attività di recupero di materia, talché l'insieme dei rifiuti sottoposti ad R3/R4/R5 rappresenta, complessivamente, il 48% dei RS trattati dai recuperatori nel Lazio nel 2008; seguono lo spandimento dei fanghi in agricoltura (R10) che ha interessato il 28% del totale dei RS avviati a recupero, la messa in riserva (R13) che ha interessato il 22% del totale dei RS avviati a recupero e il recupero energetico (R1) dei RSNP nella regione, con un'incidenza dell'1% sui quantitativi globalmente recuperati nel 2008.

Relativamente allo smaltimento, la situazione è evidenziata nella tabella sottostante.

Tabella 25.2-3. RS sottoposti ad operazioni di smaltimento, non pericolosi e pericolosi. Anno 2008 (t/a)

RS	D1	D8	D9	D10	D14	D15	TOT
RSNP	1.778.757	140.459	170.263	16.143	71.451	27.797	2.204.870

¹¹¹ **R12** - Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11; **R13** - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti); **D13** - Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12; **D15** - Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

RSP	35.000	10	113.681	18.272	4.658	8.841	180.462
TOT	1.813.757	140.469	283.944	34.415	76.109	36.638	2.385.332

Fonte: ns. elaborazioni su dati *Rapporto Rifiuti Speciali 2010*, ISPRA

Considerando l'ammontare complessivo dei RS trattati presso impianti di smaltimento dedicati, si nota la predominanza dello smaltimento in discarica (D1), che ha coinvolto il 76% dei RS complessivamente destinati ad operazioni D negli impianti del Lazio, nell'anno in esame; seguono a lunga distanza le operazioni di trattamento chimico-fisico (12%), trattamento biologico (6%) e il deposito preliminare (2%).

Nel seguito, i RS gestiti direttamente - mediante operazioni di recupero e autosmaltimento - dalle attività produttive del Lazio, sempre da fonte ISPRA.

Tabella 25.2-4. Gestione dei rifiuti speciali presso le attività produttive per provincia. Anno 2008 (t/a)

Provincia	Attività produttive	N. impianti	R2		R3		R4		R5		R8		R13		D15	
			P	NP	NP	P	NP	P	NP	P	NP	P	NP	P	NP	
VT	Edilizia	5	-	-	-	-	-	-	17.634	-	-	-	2.585	-	37	-
VT	Produzione calcestruzzi, conglomerati cementizi e/o bituminosi	8	-	-	-	-	-	-	105.338	-	-	-	31.314	-	-	-
Tot. Provincia VT		13	-	-	-	-	-	-	122.972	-	-	-	33.899	-	37	-
RI	Produzione calcestruzzi, conglomerati cementizi e/o bituminosi	6	-	-	-	-	-	-	59.942	-	-	-	2.010	-	-	-
Tot. Provincia RI		6	-	-	-	-	-	-	59.942	-	-	-	2.010	-	-	-
RM	Cementificio	1	-	-	-	-	-	-	11.923	-	-	-	-	-	-	-
RM	Industria agro-alimentare	1	-	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RM	Industria chimica	1	-	-	14	-	-	-	-	-	707	301	-	-	-	-
RM	Lavorazione carta	1	-	1.051	-	-	-	-	-	-	-	-	92	-	-	-
RM	Lavorazione legno	1	-	883	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RM	Lavorazione materie plastiche	2	9.548	2.060	0	-	-	-	-	-	-	-	539	-	-	-
RM	Lavorazione metalli	1	-	-	17.489	7	-	-	-	-	-	-	761	-	-	8
RM	Produzione calcestruzzi, conglomerati cementizi e/o bituminosi	14	-	-	-	-	-	-	175.604	6.676	-	-	53.783	-	-	-
RM	Produzione apparecchiature elettroniche	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92	1	-	3
RM	Produzione energia elettrica	1	-	-	-	-	-	-	87	-	-	-	-	-	-	-
Tot. Provincia ROMA		24	9.548	4.200	17.504	7	-	-	187.614	6.676	707	301	55.268	1	-	11
LT	Produzione calcestruzzi	1	-	-	-	-	-	-	13.561	-	-	-	-	-	-	-
LT	Lavorazione materie plastiche	3	-	343	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
LT	Lavorazione metalli	1	-	-	484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Provincia	Attività produttive	N. impianti	R2		R3		R4		R5		R8		R13		DI5	
			P	NP	NP	P	NP	P	NP	NP	P	NP	P	NP	P	NP
LT	Produzione calcestruzzi, conglomerati cementizi e/o bituminosi	3	-	-	-	-	-	-	2.839	-	-	-	159	-	-	-
Tot. Provincia LT		8	-	343	484	-	16.400	-	-	-	-	160	-	-	-	
FR	Edilizia	2	-	-	-	-	9.665	-	-	-	-	77	-	-	-	
FR	Industria chimica	2	-	-	-	-	6.155	-	-	-	-	66	-	-	-	
FR	Lavorazione carta	3	-	487	-	-	-	-	-	-	-	1.746	-	-	-	
FR	Lavorazione legno	3	-	2.248	-	-	-	-	-	-	-	806	-	-	-	
FR	Lavorazione materie plastiche	4	-	1.893	-	-	-	-	-	-	-	1.031	-	-	-	
FR	Lavorazione metalli	3	-	61	977	-	77	-	-	-	-	122	-	-	-	
FR	Lavorazione tessili	1	824	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
FR	Produzione calcestruzzi	2	-	-	-	-	42.206	-	-	-	-	-	-	-	-	
FR	Produzione calcestruzzi, conglomerati cementizi e/o bituminosi	3	-	-	-	-	9.614	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tot. Provincia FR		23	824	4.689	977	0	67.716	-	-	-	-	3.847	-	-	-	
TOTALE REGIONE		74	10.372	9.232	18.964	7	454.644	6.676	707	301	95.184	1	37	11	-	

Fonte: Rapporto Rifiuti Speciali 2010, ISPRA

25.2.1 Dettaglio della gestione per tipologia di trattamento e per provincia sede di impianto

Il Rapporto Rifiuti Speciali 2010 di ISPRA fornisce una serie di informazioni di dettaglio regionale relativamente al censimento degli impianti di gestione, grazie ad attività di rilievo diretto dei dati di base tramite questionario presso tutte le Amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni e ai diversi soggetti, pubblici e privati che a vario titolo raccolgono informazioni in materia di rifiuti.¹¹²

Focalizzando, quindi, l'attenzione sui dati da fonte ISPRA articolati per tipologia di operazione di recupero/smaltimento, tecnologia impiantistica e provincia sede di impianto della regione Lazio, vale quanto segue.

Preme rammentare che, poiché i dati in argomento sono relativi all'anno 2008, è possibile che nel frattempo la situazione autorizzatoria abbia subito delle modifiche.

I dati sono organizzati, in prima battuta, a livello generale, con riguardo alle singole operazioni di recupero e di smaltimento presso gli impianti della regione. Tale quadro è seguito dal dettaglio delle singole operazioni per specifica tipologia impiantistica, rispettivamente dedicata al recupero e allo smaltimento, articolate per provincia sede di impianto.

La tabella successiva si confronta con la Tabella 25.2-2, che dà conto dei RS, non pericolosi e pericolosi, sottoposti ad operazioni di recupero nel Lazio nel 2008: a tali dati, vengono qui aggiunte informazioni relative alla tipologia impiantistica di trattamento dei quantitativi di RS prodotti nella regione, aggregate qui in maniera unitaria.

¹¹² Cfr. "Rapporto Rifiuti 2008, ISPRA", Cap. 6.2. La gestione dei rifiuti speciali, Par. 6.2.1 Fonte dei dati.

Tabella 25.2-5. Riepilogo delle operazioni di recupero nella Regione Lazio (t/a). Anno 2008

OPERAZIONI "R"	R1		R2		R3		R4		R5		R8		R9	R10		R13		Totale
	NP	P	NP	P	NP	P	NP	P	NP	P	NP	P	P	NP	P	NP	P	
Impianti di gestione RS	-	-	-	27.374	-	8.350	69.498	8.350	530.343	1.002	-	-	43.291	-	-	583.741	3.596	1.267.194
Impianti produttivi	-	-	10.372	9.232	-	7	18.964	7	454.644	6.676	707	301	-	-	-	95.184	1	596.087
Attività di gestione	-	-	-	-	-	-	-	-	384.503	230	-	-	-	-	1.169.666	177.846	571	1.732.816
Da compostaggio e digestione anaerobica *	-	-	-	138.058	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138.058
Recupero energetico	43.317	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	43.322
Da autodemolizione	-	-	-	7.170	-	144	85.909	144	380	-	-	-	-	-	-	75.336	3.939	172.878
Da frantumazione	-	-	-	113	-	-	274.926	-	202	-	-	-	-	-	-	5.658	-	280.899
Da operazioni di smaltimento	-	-	-	2.210	-	-	967	-	4.808	59	-	-	-	-	-	5.066	80	13.190
TOTALE	43.317	0	10.372	184.156	0	8.501	450.264	8.501	1.374.880	7.966	707	301	43.291	1.169.666	942.836	8.187	4.244.444	

* Rifiuti speciali (funghi, residui agro industriali) trattati in impianti di trattamento biologico di rifiuti urbani

Fonte: ISPRA

Per quel che concerne il quadro dello smaltimento finale vale lo schema successivo, il quale si confronta con la Tabella 25.2-3 che mostra i quantitativi di RS sottoposti ad operazioni di smaltimento nel 2008 nel Lazio, aggregati per RSNP e RSP.

Analogamente a quanto indicato per il quadro del recupero, anche in questo caso, sono aggiunte le informazioni attinenti alle varie tipologie di trattamento, fornite in maniera globale all'interno di uno stesso schema.

Tabella 25.2-6. Riepilogo delle operazioni di smaltimento nella Regione Lazio (t/a). Anno 2008

OPERAZIONI "D"	D1		D8		D9		D10		D14		D15		TOTALE
	NP	P	NP	P	NP	P	NP	P	NP	P	NP	P	
Smaltimento RS in discariche per RU	134.778	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134.778
Smaltimento in discariche per RS	1.643.979	35.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.678.979
Trattamento chimico/fisico biologico	-	-	140.459	10	169.972	21.304	-	-	71.423	4.611	8.704	1.183	417.666
Incenerimento	-	-	-	-	-	-	16.143	18.272	-	-	36	83	34.534
Da autodemolizione	-	-	-	-	291	92.378	-	-	-	-	17.485	1.014	111.167
Da operazioni di recupero	-	-	-	-	-	-	-	-	28	47	1.572	6.561	8.209
Rifiuti liquidi da operazioni di bonifica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	1.778.757	35.000	140.459	10	170.263	113.681	16.143	18.272	71.451	4.658	27.797	8.841	2.385.332

Fonte: ISPRA

A seguire, il dettaglio degli impianti di gestione per provincia, per tipologia di trattamento (operazioni R e D) e tipologia di rifiuto trattato (NP, P).

Le prime due tabelle si concentrano sulle operazioni di recupero di materia in senso più stretto (operazioni R3, R4, R5), presso gli impianti della regione: i quantitativi trattati sono integrati con i quantitativi sottoposti alle correlate operazioni preliminari di ricondizionamento e stoccaggio dei rifiuti presso i medesimi impianti (operazioni R13, D14, D15).

Tabella 25.2-7. Impianti di recupero dei rifiuti speciali per provincia (t/a). Anno 2008

PROVINCIA	N. impianti	RS NP											RS P					RU
		R3	R4	R5	R13	D14	D15	R4	R5	R9	R13	D14	D15	R5	R9	D14	D15	
VT	10	1.758	331	130.672	16.379	-	10	5.602	-	-	1.483	-	254	-	-	-	-	6.096
RI	3	130	11	163.420	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.582
RM	66	7.587	67.350	129.127	525.759	28	391	402	90	-	388	23	6.072	424.404	-	-	-	41.682
LT	16	17.083	387	49.131	34.301	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000
FR	19	816	1.419	57.992	7.201	-	515	2.346	911	43.291	1.725	-	200	-	-	-	-	488.764
TOTALE	114	27.374	69.498	530.343	583.741	28	923	8.350	1.002	43.291	3.596	23	6.526	488.764	23	6.526	200	488.764

Fonte: ISPRA

Tabella 25.2-8. Altre attività di recupero dei rifiuti speciali per provincia (t/a). Anno 2008

PROVINCIA	R.5		R.10		R.13		D.14		D.15	
	NP	P	NP	P	NP	P	NP	P	NP	P
VT	20.356	-	28.709	-	29.315	461	-	-	20	-
RI	16.449	-	-	-	1.473	0	-	-	-	-
RM	181.436	12	1.131.160	-	48.029	110	-	24	536	24
LT	130.392	218	1.173	-	49.752	-	-	-	4	0
FR	35.870	-	8.624	-	49.277	-	-	-	51	0
TOTALE	384.503	230	1.169.666	0	177.846	571	0	24	612	24

Fonte: ISPRA

Venendo al dettaglio delle operazioni di smaltimento, valgono le tabelle successive.

Anche in questo caso, i dati riferiti all'anno 2008 sono organizzati per: provincia, tipologia di trattamento (operazioni D) e tipologia di rifiuto trattato (NP, P).

Analogamente alle tabelle precedenti, I quantitativi di rifiuti sottoposti a trattamento sono integrati con quelli dei rifiuti sottoposti alle operazioni preliminari di ricondizionamento e stoccaggio dei rifiuti presso i medesimi impianti (operazioni R.13, D.14, D.15), nonché ad altre operazioni correlate al rispettivo ciclo di trattamento.

Tabella 25.2-9. Impianti di trattamento chimico-fisico biologico dei rifiuti speciali per provincia (t/a). Anno 2008

PROVINCIA	N. impianti	RS NP							RSP							RU
		D8	D9	D14	D15	R3	R4	R5	R13	D8	D9	D14	D15	R5	R13	
VT	4	801	60.653	3.823	397	-	-	-	713	-	19.245	4.558	784	-	79	3.722
RI	2	8.433	14.871	-	-	316	-	-	-	-	-	-	-	-	-	297
RM	9	94.536	31.858	321	1.360	1.894	885	4.800	445	10	-	7	64	59	-	99.319
LT	4	30.460	-	-	2.476	-	82	8	2.545	-	118	-	112	-	-	10.291
FR	7	6.229	62.590	67.279	4.471	-	-	-	5	-	1.941	47	223	-	1	3.408
TOTALE	26	140.459	169.972	71.423	8.704	2.210	967	4.808	3.708	10	21.304	4.611	1.183	59	80	117.037

Fonte: ISPRA

Gli impianti di discarica sono articolati secondo la classificazione di cui all'art. 4 del D. Lgs. 36/03. Agli impianti di discarica per rifiuti non pericolosi sono, ovviamente,

destinati anche quantitativi derivanti dal ciclo di gestione dei rifiuti urbani; fanno eccezione gli impianti di Gavignano e Pomezia.

Tabella 25.2-10. Quantità di rifiuti speciali smaltiti in discarica per provincia. Anno 2008

PROV.	Comune	Volume autorizzato (m ³)	Capacità residua al 31/12/2008 (m ³)	Quantità RS smaltita (t/a)		RSP	Attività*	Regime autorizzatorio	
				Tot. RS	RSNP			Data Autorizz.	Scad. Autorizz.
Discarica per rifiuti INERTI									
VT	Civita Castellana	n.d.	69.027	310.480	310.480	0	CT	15/12/1988	31/12/2007
VT	Nepi	n.d.	0	210.713	210.713	0	n.d.	n.d.	n.d.
VT	Tarquinia	70.000	65.000	4.755	4.755	0	n.d.	03/05/2002	n.d.
RM	Allumiere	90.000	n.d.	2.206	2.206	0	n.d.	20/04/1999	Fino ad esaurimento
RM	Guidonia Montecelio	n.d.	n.d.	59.226	59.226	0	n.d.	10/07/1992	n.d.
RM	Guidonia Montecelio	n.d.	n.d.	62.865	62.865	0	CT	19/08/2002	18/08/2007
RM	Roma	180.000	n.d.	38.660	38.660	0	CP	23/12/2004	31/12/2008
RM	Roma	273.000	0	18.722	18.722	0	CP	23/09/2006	16/10/2008
RM	Roma	260.000	13.408	21.442	21.442	0	CP	21/12/2001	16/07/2009
RM	Roma	840.000	n.d.	86.159	86.159	0	n.d.	11/11/2003	31/12/2009
RM	Roma	560.000	n.d.	74.477	74.477	0	n.d.	31/07/2002	31/07/2007
RM	Roma	n.d.	n.d.	209.431	209.431	0	CT	01/07/2008	n.d.
RM	Riano	n.d.	n.d.	232.188	232.188	0	n.d.	22/12/2006	22/12/2021
RM	Magliano Romano	960.000	n.d.	124.361	124.361	0	CT	01/04/2007	01/04/2012
RM	Sant'Angelo Romano	n.d.	8.000	6.858	6.858	0	n.d.	n.d.	n.d.
LT	Cisterna di Latina	n.d.	n.d.	10.785	10.785	0	n.d.	n.d.	n.d.
LT	Cisterna di Latina	n.d.	n.d.	38.880	38.880	0	n.d.	14/07/2005	n.d.
LT	Cisterna di Latina	n.d.	26.211	686	686	0	n.d.	n.d.	n.d.
LT	Formia	1.080.000	995.684	24.325	24.325	0	n.d.	23/07/2002	23/07/2007
LT	Santi Cosma e Damiano	n.d.	n.d.	1.832	1.832	0	n.d.	n.d.	n.d.
FR	Coreno Ausonio	n.d.	131.626	11.499	11.499	0	CT	09/01/1998	08/01/2007
FR	Ferentino	n.d.	n.d.	12.724	12.724	0	n.d.	30/01/2002	30/01/2007

PROV.	Comune	Volume autorizzato (m ³)	Capacità residua al 31/12/2008 (m ³)	Quantità RS smaltita (t/a)			Attività*	Regime autorizzatorio	
				Tot. RS	RSNP	RSP		Data Autorizz.	Scad. Autorizz.
FR	Cassino	21.228	n.d.	2.500	2.500	0	CP	04/03/2004	04/03/2009
Totale				1.565.772	1.565.772	0			
Discarica per rifiuti NON PERICOLOSI									
VT	Viterbo	1.250.000	970.000	1.096	1.096	0	CT	02/12/2005	02/12/2010
RM	Albano Laziale	420.000	53.000	37	37	0	CT	26/05/2003	25/05/2008
RM	Bracciano	230.000	11.181	2.085	2.085	0	CT	20/01/2004	Fino ad esaurimento
RM	Civitavecchia	94.234	66.976	822	822	0	CT	31/07/2002	Fino ad esaurimento
RM	Colferro	110.000	10.000	15.525	15.525	0	CT	13/02/1997	Fino ad esaurimento
RM	Gavignano	144.000	0	7.293	7.293	0	CT	01/12/2003	01/12/2008
RM	Guidonia Montecelio	3.000.000	n.d.	40.788	40.788	0	CT	16/12/2005	31/12/2006
RM	Pomezia	n.d.	n.d.	35.000	0	35.000	n.d.	30/04/2004	30/04/2009
RM	Roma	3.560.000	n.d.	25.462	25.462	0	CT	11/12/2006	31/05/2007
LT	Latina	280.000	35.000	181	181	0	CT	26/01/2001	18/45/2008
LT	Latina	1.079.000	n.d.	13.105	13.105	0	CT	25/10/2004	n.d.
FR	Roccasecca	1.368.858	622.069	35.677	35.677	0	CT	23/12/2004	Fino ad esaurimento
Totale				177.071	142.071	35.000			
Discarica per rifiuti PERICOLOSI									
RM	Roma	n.d.	2.051.000	70.914	70.914	0	n.d.	04/04/2003	30/04/2008
Totale				70.914	70.914	0			
TOTALE GENERALE				1.813.757	1.778.757	35.000			

Fonte: Rapporto Rifiuti Speciali 2010, ISPRA

*Attività: CP = attività svolta in conto proprio; CT = attività svolta in conto terzi

Infine, il quadro dell'assetto impiantistico dedicato alle operazioni di incenerimento e coincenerimento nella regione Lazio nell'anno 2008, articolato, anche qui, per provincia, tecnologia impiantistica e tipologia di rifiuto in ingresso (RSNP, RSP).

La tabella costituisce un dettaglio delle informazioni di cui, rispettivamente, alle precedenti Tabella 25.2-5 e Tabella 25.2-6.

Come ivi riportato, complessivamente, nel 2008, le operazioni RI di recupero energetico hanno interessato 43.317 t/a di soli rifiuti speciali non pericolosi, mentre le operazioni D10 hanno coinvolto 34.415 t/a di RSNP e RSP.

Tabella 25.2-11. Impianti di incenerimento e coincenerimento per provincia (t/a). Anno 2008

PROVINCIA	Comune	Tipologia Impiantistica	Gestione	Rifiuti Sanitari		Altri Rifiuti Speciali	
				RSNP	RSP	RSNP	RSP
RM	Albano Laziale	Inceneritore	D10	-	-	-	-
RM	Roma	Inceneritore	D10	170	16.847	2	-
RM	Roma	Inceneritore	D10	-	-	-	-
FR	Anagni	Inceneritore	D10	-	-	14.732	247
FR	S. Vittore del Lazio	Inceneritore	D10	-	-	-	-
RM	Colleferro	Inceneritore	D10	-	-	-	-
RM	Colleferro	Inceneritore	D10	-	-	-	-
LT	Sermoneta	Inceneritore	D10	-	-	-	1.178
RM	Colleferro	Torcia/biogas	D10	-	-	1.239	-
VT	Fabbrica di Roma	Caldaia	RI	-	-	63	-
VT	Montalto di Castro	Caldaia	RI	-	-	-	-
VT	Montefiascone	Caldaia	RI	-	-	50	-
FR	Broccostella	Caldaia	RI	-	-	100	-
FR	Torrice	Caldaia	RI	-	-	16	-
VT	Viterbo	Motore Endotermico	RI	-	-	763	-
VT	Viterbo	Motore Endotermico	RI	-	-	8.550	-
RM	Albano Laziale	Motore Endotermico	RI	-	-	5.048	-
RM	Bracciano	Motore Endotermico	RI	-	-	212	-
RM	Colleferro	Motore Endotermico	RI	-	-	2.375	-

PROVINCIA	Comune	Tipologia Impiantistica	Gestione	Rifiuti Sanitari		Altri Rifiuti Speciali	
				RS NP	RS P	RS NP	RS P
RM	Guidonia Montecelio	Motore Endotermico	R1	-	-	15.600	-
LT	Latina	Motore Endotermico	R1	-	-	3.064	-
LT	Latina	Motore Endotermico	R1	-	-	7.476	-
FR	Roccasecca	Motore Endotermico	R1	-	-	-	-

Fonte: Rapporto Rifiuti Speciali 2010, ISPRA

26 Criteri di localizzazione

26.1 Introduzione

Il presente capitolo ha lo scopo di definire i criteri base per l'individuazione, da parte delle Province, delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di gestione dei Rifiuti Speciali.

La metodologia ed i criteri seguiti per giungere a tale definizione sono i medesimi utilizzati per la localizzazione degli impianti dei Rifiuti Urbani descritti nella Sezione I del Piano.

Volendo ribadire le competenze disciplinate dal D.Lgs.152/2006 (e s.m.i.) anche nella presente Sezione riferita ai Rifiuti Speciali, ricordiamo che: allo Stato (art. 195) spettano la determinazione dei criteri generali per la elaborazione dei piani regionali ed il coordinamento dei piani stessi, nonché l'indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti.

Sono di competenza delle Regioni (art. 196) la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento, sentiti le Province, i Comuni e le Autorità d'Ambito, dei Piani regionali di gestione dei rifiuti e la definizione dei criteri per l'individuazione, da parte delle Province, delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti.

Le Regioni privilegiano la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime, incentivando le iniziative di autosmaltimento. Tale disposizione non si applica alle discariche.

Alle Province (art. 197) competono l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento, di cui all'articolo 20, comma 2, D.Lgs. n. 267/00, ove già adottato, e delle previsioni di cui all'art. 199, comma 3, lettere d) e h), sentiti l'Autorità d'Ambito e i Comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti.

Nel quadro delle competenze dei diversi livelli istituzionali, sono elaborati a cura della Regione Lazio i seguenti criteri di individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti per i Rifiuti Speciali; tali criteri saranno poi applicati a livello provinciale affinché, in fase di attuazione dei Piani di gestione dei rifiuti siano individuati, a cura dei soggetti attuatori, i siti idonei alla localizzazione.

I criteri definiti in via generale sono applicabili a tutte le tipologie impiantistiche, e in termini specifici per le differenti tecnologie per i quali emergono fabbisogni impiantistici di trattamento, recupero e smaltimento, sulla base delle preliminari indicazioni fornite dal presente Piano Regionale, sia in relazione alla gestione dei rifiuti speciali.

Sotto il profilo metodologico, la procedura di localizzazione si articola nelle seguenti fasi, medesime a quelle indicate nella Sezione dei Rifiuti Urbani:

- **Fase 1:** *definizione dei fattori escludenti*, discendenti dalla normativa nazionale e regionale vigente e dagli obiettivi di tutela fissati dagli strumenti pianificatori locali;
- **Fase 2:** *definizione dei fattori di attenzione progettuale*, collegati a disposizioni derivanti dalla normativa vigente che tutela aree da sottoporre a vincolo secondo il parere dell'ente interessato;
- **Fase 3:** *definizione dei fattori preferenziali* per la localizzazione degli impianti.

La determinazione dei fattori/criteri che si impongono come escludenti, di attenzione progettuale o preferenziali alla localizzazione a livello di area vasta, costituisce il passaggio preliminare e imprescindibile per la corretta scelta del sito, in passaggi successivi, da parte degli altri soggetti competenti, all'interno dei rispettivi strumenti di programmazione.

Come accennato, i criteri di localizzazione degli impianti sono fissati prendendo in considerazione i diversi fattori che evidenziano il grado di fattibilità degli interventi, in particolare, sono qui definiti come:

- **Fattori escludenti:** sono quei fattori che precludono la localizzazione di impianti a causa della presenza di vincoli condizionanti o destinazioni d'uso del suolo incompatibili con la presenza degli impianti stessi. Tali fattori hanno valenza di vincolo, e sono determinati sulla base della normativa vigente e degli obiettivi di tutela fissati dagli strumenti pianificatori regionali;

- **Fattori di attenzione progettuale:** sono quei fattori che rendono necessari ulteriori approfondimenti per valutare la realizzabilità degli interventi, in presenza di interventi di mitigazione, in relazione agli specifici usi del suolo e alle caratteristiche morfologiche dell'area, specialmente nell'ambito della stesura di cartografie con differenti gradi di suscettività alla localizzazione. Gli approfondimenti sono rimandati a cura dei soggetti competenti ex lege: le Province, nell'ambito dei rispettivi strumenti di pianificazione territoriale, nel rispetto dell'art. 199, comma 3, lett. h del D.Lgs. 152/06.
- **Fattori preferenziali:** sono quei fattori che per le loro caratteristiche intrinseche dovrebbero favorire la realizzazione degli impianti.

La normativa vigente, di matrice europea, è sempre più attenta alla sostenibilità delle attività di gestione dei rifiuti, sottolineando che tale gestione costituisce attività di pubblico interesse per assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi, nonché al fine di preservare le risorse naturali.

I criteri nel seguito previsti, hanno carattere di indicazione generale su tutto il territorio regionale.

In prima battuta, le predette categorie di fattori di localizzazione sono individuate per tutte le tipologie di impianto di recupero, trattamento e smaltimento; in seconda analisi sono trattati in maniera specifica i fattori di localizzazione per ciascuna tipologia di impianto, *la cui considerazione deve andare ad aggiungersi a quelli di ordine generale.*

I criteri di localizzazione rimangono aggregati in tre macro-gruppi, quali:

- **aspetti ambientali** (fasce di rispetto, Parchi, Riserve, zone archeologiche, bellezze panoramiche e paesaggistiche, etc...);
- **aspetti idrogeologici e di difesa del suolo** (aree destinate al contenimento delle piene, aree sondabili, aree sottoposte a vincolo idrogeologico, etc...);
- **aspetti territoriali** (aree con presenza di insediamenti, aree con presenza di edifici sensibili, etc...).

I criteri esposti di seguito costituiscono, di fatto, una base indispensabile per affrontare con gli strumenti consentiti, e dare operatività ai *principi di "prossimità" e di "specializzazione impiantistica" per lo smaltimento dei rifiuti speciali*, al fine di limitarne la movimentazione (e gli impatti ambientali connessi), disegnando le opportunità "attivabili" (pur non "imponibili") per rispondere efficacemente (ed efficientemente) alle esigenze di trattamento, valorizzazione e smaltimento dei rifiuti prodotti dai comparti produttivi.

26.2 Aspetti ambientali

26.2.1 Fattori escludenti

Sono quei fattori che a causa della presenza di vincoli derivanti dalla normativa vigente o dalle destinazioni d'uso del suolo, rendono incompatibile la localizzazione degli impianti o, in ogni caso, la condizionano ad una idonea verifica procedurale amministrativa nelle sedi opportune ai fini della valutazioni di localizzazione in coerenza degli obiettivi di tutela fissati dalla legge o dagli strumenti pianificatori.

Tabella 26.2-1. Fattori escludenti per gli aspetti ambientali

ASPETTI AMBIENTALI			
FATTORI ESCLUDENTI	GRADO DI VINCOLO	RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI E COMUNITARI	RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI
Territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia (Legge 431/85, lett.a)	Condizionante	La normativa indicata è oggi abrogata, dunque si deve far riferimento al D. Lgs. 42/04, art.142, lett.a e s.m.i.	L.R.24/98 Art.5 e s.m.i. ; N.T.A. P.T.P.R. Art. 33
Territori con termini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia (Legge 431/85,	Condizionante	La normativa indicata è oggi abrogata, dunque si deve far riferimento al D. Lgs. 42/04, art.142, lett.b e s.m.i.	L.R. 24/98 Art.6 e s.m.i.; N.T.A. P.T.P.R. Art. 34

ASPETTI AMBIENTALI			
FATTORI ESCLUDENTI	GRADO DI VINCOLO	RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI E COMUNITARI	RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI
lett.b			
Siti in fascia di rispetto di 150 m da corsi d'acqua, torrenti e fiumi (Legge 431/85, lett.c)	Condizionante	La normativa indicata è oggi abrogata, dunque si deve far riferimento al D. Lgs. 42/04, art.142, lett.c e s.m.i.	L.R. 24/98 Art.7 e s.m.i.; N.T.A. P.T.P.R. Art. 35
Parchi, riserve, aree protette in attuazione della L.349/91 (Legge 431/85, lett.f)	Tutela integrale	La normativa indicata è oggi abrogata, dunque si deve far riferimento al D. Lgs. 42/04, art.142, lett.f e s.m.i.; Legge 394/91; Direttiva 92/43/CE; Direttiva 79/409/CE	L. R. 24/98 Art.9 e s.m.i. ; N.T.A. P.T.P.R. Art. 37
Aree assegnate alle università agrarie e zone gravate da usi civici (Legge 431/85, lett.h)	Tutela integrale	La normativa indicata è oggi abrogata, dunque si deve far riferimento al D.Lgs. 42/2004, Art.142, lett.h e s.m.i.	L. R. 24/98 Art.11 e s.m.i. ; N.T.A. P.T.P.R. Art. 39
Zone umide incluse nell'elenco di cui al D.P.R. 448/85 (Legge 431/85, lett.i)	Tutela integrale	La normativa indicata è oggi abrogata, dunque si deve far riferimento al D.Lgs. 42/04, art.142, lett. i e s.m.i.	L.R. 24/98 Art. 12 e s.m.i. ; N.T.A. P.T.P.R. Art. 40
Aree con presenza di immobili e/o con presenza di cose di interesse paleontologico, che rivestono notevole interesse storico, artistico, archeologico (Legge 1089/39)	Condizionante	La normativa indicata è stata abrogata dal D.Lgs. 490/99 che a sua volta è stato abrogato dal D.Lgs. 42/04 (e s.m.i.) che all' art. 157 afferma "conservano efficacia a tutti gli effetti i provvedimenti di riconoscimento delle zone di interesse archeologico emessi ai sensi del D.Lgs. 490/99"	
Zone di interesse archeologico (Legge 431/85, lett.m)	Condizionante	La normativa indicata è oggi abrogata, dunque si deve far riferimento al D.Lgs. 42/04 (e s.m.i.), art. 142, lett. m	L. R. 24/98 Art.13 e s.m.i. ; N.T.A. P.T.P.R. Art. 41
Aree con presenza di beni immobili e mobili caratterizzati da bellezza naturale e di elevato valore estetico, oltre che punti panoramici da cui ammirare bellezze naturali (L. 1497/39, art.1, num.2,3,4)	Condizionante	La normativa indicata è stata abrogata dal D.Lgs. 490/99 che a sua volta è stato abrogato dal D.Lgs. 42/04 (e s.m.i.); secondo quest'ultimo D.Lgs. all' art.157 si afferma che "conservano efficacia a tutti gli effetti i provvedimenti di riconoscimento delle zone di interesse pubblico emessi ai sensi del 490/99"	L. R. 24/98 Art.16 e s.m.i.
Aree percorse da fuoco	Tutela integrale per 10 anni dalla data dell'incendio	Legge 353/2000	
Siti di Interesse Comunitario (SIC)	Condizionante	Dir. 92/43/CE e 79/409/CE; D.P.R. n. 357/97	
Zone di Protezione Speciale (ZPS) (Dir. 92/43/CE e 79/409/CE)	Condizionante	L'All. 1, punti 1 e 2, al D.Lgs. 36/03 afferma che "di norma" gli impianti di discarica non devono ricadere, fra il resto, in aree individuate dagli artt. 2 e 3 del D.P.R. n. 357/97 (di attuazione della Dir. 92/43/CE)	

26.2.2 Fattori di attenzione progettuale

Sono quei fattori che rendono necessari ulteriori approfondimenti per valutare la realizzabilità degli interventi in relazione agli specifici usi del suolo e alle caratteristiche morfologiche dell'area, specialmente nell'ambito della stesura di cartografie con differenti gradi di suscettività alla localizzazione.

Tabella 26.2-2. Fattori di attenzione progettuale per gli aspetti ambientali

ASPETTI AMBIENTALI			
FATTORI DI ATTENZIONE PROGETTUALE	GRADO DI VINCOLO	RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI E COMUNITARI	RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI
Prossimità ad aree ricadenti nel sistema delle aree protette (Parchi, Riserve) in attuazione della L.394/91. Sono considerate, oltre alle aree nazionali e regionali tutelate, anche quelle soggette a specifiche norme di PTPR, PTP e PRG in quanto le esigenze gestionali potrebbero entrare in conflitto con le possibilità di piena fruizione di tali aree	Penalizzante; l'applicazione del vincolo si attiva attraverso distanze di rispetto, misure e norme fissate dall'autorità.	La normativa indicata è oggi abrogata, dunque si deve far riferimento al D.Lgs.42/04, art.142, lett.f e s.m.i.; L. 394/91; Dir. 92/43/CE; Dir. 79/409/CE	L.R.24/1998 Art.9 e s.m.i. ;N.T.A. P.T.P.R. Art. 37
Prossimità alle aree con presenza di beni immobili e mobili caratterizzati da bellezza naturale e di elevato valore estetico, oltre che punti panoramici da cui ammirare bellezze naturali (Legge 1497/39, art.1, num.2,3,4)	Penalizzante, l'applicazione del vincolo si attiva attraverso distanze di rispetto, misure e norme fissate dall'autorità	La normativa indicata è stata abrogata dal D.Lgs 490/99 che a sua volta è stato abrogato dal D.Lgs.42/04 e s.m.i., il cui art. 157 afferma " <i>conservano efficacia a tutti gli effetti i provvedimenti di riconoscimento delle zone di interesse pubblico emessi ai sensi del 490/99</i> "	L.R.24/1998 Art.16 e s.m.i.
Territori coperti da foreste e boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento (Legge 431/85, art.1, lett. g)		La normativa indicata è oggi abrogata, dunque si deve far riferimento al D.Lgs. 42/04 (e s.m.i.), art.142, lett.g	L.R.24/98 Art.10 e s.m.i. ; N.T.A. P.T.P.R. Art. 38; L.R. 39/02, Art.68.

26.2.3 Fattori preferenziali

Sono fattori preferenziali per la scelta di un sito idoneo alla realizzazione di impianti, oltre che l'assenza dei fattori escludenti precedentemente illustrati.

Tabella 26.2-3. Fattori preferenziali per gli aspetti ambientali

ASPETTI AMBIENTALI			
FATTORI PREFERENZIALI	GRADO DI VINCOLO	RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI E COMUNITARI	RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI
Baricentricità del sito rispetto al bacino di produzione e al sistema di impianti per la gestione dei rifiuti			

26.3 Aspetti idrogeologici e di difesa del suolo

26.3.1 Fattori escludenti

Sono quei fattori che a causa della presenza di vincoli derivanti dalla normativa vigente o dalle destinazioni d'uso del suolo, rendono incompatibile la localizzazione degli impianti o, in ogni caso, la condizionano ad una idonea verifica procedurale amministrativa nelle sedi opportune ai fini della valutazioni di localizzazione in coerenza degli obiettivi di tutela fissati dalla legge o dagli strumenti pianificatori.

Tabella 26.3-1. Fattori escludenti per gli aspetti idrogeologici di difesa del suolo

ASPETTI IDROGEOLOGICI E DI DIFESA DEL SUOLO			
FATTORI ESCLUDENTI	GRADO DI VINCOLO	RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI E COMUNITARI	RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI
Aree destinate al contenimento delle piene individuate dai Piani di bacino di cui alla L. 183/89	Tutela integrale (sono le aree a rischio di esondazione valutate con un Tr=200 anni, o destinate ad opere di contenimento delle piene)	La normativa indicata è oggi abrogata, dunque si deve far riferimento al D.Lgs. 152/06 (e s.m.i.)	N.T.A. P.A.I. art. 23,24,25,26
Siti in fascia di rispetto da punti di approvvigionamento idrico ad uso potabile DPR 236/88. D.Lgs. 152/99	Tutela integrale	La normativa indicata è oggi abrogata, dunque si deve far riferimento al D.Lgs.152/06 (e s.m.i.) art. 94, commi 3 e 4. La zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni: in caso di acque sotterranee e,ove possibile per quelle superficiali, deve avere un'estensione di almeno 10 m di raggio dal punto di captazione. La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare la risorsa idrica captata, e può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata. In particolare, nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento di centri di pericolo e lo svolgimento di gestione dei rifiuti.	
Aree a rischio idrogeologico, tutelate dalla L.267/98 (conversione del D.L. 180/98), a pericolosità molto elevata (Pi4); pericolosità elevata (Pi3); a rischio elevato (Ri4), a rischio elevato (Ri3)	Tutela integrale	Legge 267/98 e s.m.i.	N.T.A. P.A.I. art. 16,17,18

26.3.2 Fattori di attenzione progettuale

Sono quei fattori che rendono necessari ulteriori approfondimenti per valutare la realizzabilità degli interventi in relazione agli specifici usi del suolo e alle caratteristiche morfologiche dell'area, specialmente nell'ambito della stesura di cartografie con differenti gradi di suscettività alla localizzazione.

Tabella 26.3-2. Fattori di attenzione progettuale per gli aspetti idrogeologici di difesa del suolo

ASPETTI IDROGEOLOGICI E DI DIFESA DEL SUOLO			
FATTORI DI ATTENZIONE PROGETTUALE	GRADO DI VINCOLO	RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI E COMUNITARI	RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI
Aree sismiche	Penalizzante per gli impianti localizzati in aree caratterizzate da rischio sismico elevato	Legge 64/74 (si indica il grado di sismicità dell'area ai sensi di tale Legge)	
Interferenza con i livelli di qualità delle risorse idriche superficiali e sotterranee (D.L.gs 152/99)	Le operazioni di stoccaggio e trattamento dei rifiuti potrebbero, per cause accidentali, interferire con i livelli di qualità delle risorse idriche	La normativa indicata è oggi abrogata, dunque si deve far riferimento al D.Lgs.152/2006 e s.m.i.	
Aree sottoposte a vincolo idrogeologico		R.D.L.3267/23	
Aree esondabili tutelate dalla L.267/98 (conversione del D.L. 180/98)		Legge 267/98 e s.m.i.	N.T.A. P.A.I. art. 23,24,25,26
Aree in frana o erosione tutelate dalla L.267/98 (conversione del D.L. 180/98)	Ci si riferisce a quelle aree in frana o soggette a movimenti gravitativi dove non sono possibili interventi di riduzione e contenimento del fenomeno	Legge 267/98 e s.m.i.	N.T.A. P.A.I. art. 16,17,18

26.3.3 Fattori preferenziali

Sono fattori preferenziali per la scelta di un sito idoneo alla realizzazione di impianti, oltre che l'assenza dei fattori escludenti precedentemente illustrati.

Tabella 26.3-3. Fattori preferenziali per gli aspetti idrogeologici di difesa del suolo

ASPETTI IDROGEOLOGICI E DI DIFESA DEL SUOLO			
FATTORI PREFERENZIALI	GRADO DI VINCOLO	RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI E COMUNITARI	RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI
Presenza di aree degradate da bonificare, discariche o cave (D.M. 16/5/89, D.Lgs. 22/97)		Il Decreto indicato è oggi abrogato, dunque si deve far riferimento al D.Lgs. 152/06 (e s.m.i.)	

26.4 Aspetti territoriali

26.4.1 Fattori escludenti

Sono quei fattori che a causa della presenza di vincoli derivanti dalla normativa vigente o dalle destinazioni d'uso del suolo, rendono incompatibile la localizzazione degli impianti o, in ogni caso, la condizionano ad una idonea verifica procedurale amministrativa nelle sedi opportune ai fini della valutazioni di localizzazione in coerenza degli obiettivi di tutela fissati dalla legge o dagli strumenti pianificatori.

Tabella 26.4-1. Fattori escludenti per gli aspetti territoriali

ASPETTI TERRITORIALI			
FATTORI ESCLUDENTI	GRADO DI VINCOLO	RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI E COMUNITARI	RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI
Presenza di edifici sensibili quali scuole, ospedali, centri turistici, impianti sportivi a distanza minima. Aree di espansione residenziale	Sono considerate le distanze tra il luogo di deposito dei rifiuti e ospedali, scuole, impianti sportivi, aree per il tempo libero e centri turistici. Per i nuovi impianti, allo scopo di prevenire situazioni di compromissione o grave disagio, si deve tener conto, in funzione della tipologia di impianto e degli impatti generati, della necessità di garantire una distanza minima tra l'area dove vengono svolte le attività di smaltimento e/o recupero e le funzioni sensibili, a cura delle Province in sede di individuazione delle aree idonee/non idonee		
Le montagne per la parte eccedente 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole	Condizionante	D.Lgs. 42/04 (e s.m.i.), Art. 142, comma 1, lett. d)	
Aree con interferenze visuali con grandi vie di comunicazione e percorsi di Importanza storica e naturalistica	Condizionante		

26.4.2 Fattori di attenzione progettuale

Sono quei fattori che rendono necessari ulteriori approfondimenti per valutare la realizzabilità degli interventi in relazione agli specifici usi del suolo e alle caratteristiche morfologiche dell'area, specialmente nell'ambito della stesura di cartografie con differenti gradi di suscettività alla localizzazione

Tabella 26.4-2. Fattori di attenzione progettuale per gli aspetti territoriali

ASPETTI TERRITORIALI			
FATTORI DI ATTENZIONE PROGETTUALE	GRADO DI VINCOLO	RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI E COMUNITARI	RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI
Assenza di idonea distanza dall'edificato urbano: > 1.000 m; > 500 m se case sparse	Al fine di contenere i disagi percepiti dalla popolazione, in presenza di possibile alternative di localizzazione, si ritiene siano preferibili localizzazioni in ambiti territoriali non caratterizzati da elevata continuità abitativa. Le distanze richieste non devono essere inferiori a 1000 m; in presenza di case sparse la predetta distanza viene ridotta a 500 m. Queste indicazioni non si applicano agli ecocentri.	D.L. 285/92 e s.m.i. (Nuovo codice della strada), per la definizione di "centro abitato"	
Siti in fascia di rispetto da	Fasce di rispetto:	D.L. 285/92 e s.m.i.	

ASPETTI TERRITORIALI			
FATTORI DI ATTENZIONE PROGETTUALE	GRADO DI VINCOLO	RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI E COMUNITARI	RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI
infrastrutture quali strade l13, autostrade, gasdotti, oleodotti, cimiteri, ferrovie, beni militari, aeroporti. (D.L.285/92, D.M.1404/68, DPR 753/80, DPR 495/92, RD 327/42)	-Autostrade: 60m; -Strade di grande comunicazione: 40m; -Strade di media importanza: 30m; -Strade di interesse locale: 20m; -Ferrovie: 30m; -Aeroporti: 300m; -Cimiteri: 200m.	(Nuovo codice della strada), D.M. 1404/68, DPR 753/80 (ferrovie), DPR 495/92 abrogato per le parti in contrasto con la L. 472/99, art. 26 (strade), RD 327/42; Legge 1265/34 art. 338(cimiteri); D.Lgs. 96/05, art. 707 e L. 58/63 (aeroporti)	
Aree agricole di particolare pregio (D.18/11/95, D.M.A.F.23/10/92, Reg.CEE 2081/92)	Penalizzante per le aree che costituiscono una risorsa di particolare interesse provinciale e regionale dal punto di vista dei caratteri pedologici, disponibilità di rete irrigua e per tipo di coltura (vigneto D.O.C., oliveto, colture biologiche...)	D.18/11/95, D.M.A.F. 23/10/92, Reg.CEE 2081/92, Reg.CEE 2092/91, D.Lgs.228/01 art.21, comma1, lett.a),b),c).	
Condizioni meteorologiche. Microclima sfavorevole alla diffusione degli inquinanti, dove condizioni in calma di vento e stabilità atmosferica ricorrono con maggiore frequenza.	Penalizzante per impianti ubicati sopravento ad aree residenziali o strutture sensibili. Si considerano i venti dominanti a livello locale; si identificano eventuali aree residenziali e funzioni sensibili risultanti.		

26.4.3 Fattori preferenziali

Sono fattori preferenziali per la scelta di un sito idoneo alla realizzazione di impianti.

Tabella 26.4-3. Fattori preferenziali per gli aspetti territoriali

ASPETTI TERRITORIALI			
FATTORI PREFERENZIALI	GRADO DI VINCOLO	RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI E COMUNITARI	RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI
Aree Militari o di Interesse Strategico Nazionale	Previo assenso del Ministero della Difesa o D.P.C.M.		
Viabilità d'accesso esistente o facilmente realizzabile, disponibilità di collegamenti stradali e ferroviari esterni ai centri abitati	Fattori preferenziali in concomitanza con l'assenza di tutti i fattori precedentemente illustrati	D.M. 559/1987	
Possibilità di trasporto intermodale dei rifiuti raccolti nelle zone più lontane dal sistema di gestione dei rifiuti	Fattori preferenziali in concomitanza con l'assenza di tutti i fattori precedentemente illustrati	D.M. 559/1987	
Aree industriali dismesse	Fattori preferenziali in concomitanza con l'assenza di tutti i fattori precedentemente illustrati		

¹¹³ Per le strade classificate le fasce di rispetto stradale indicate dal D.M.1404/68 sono aumentate del 50%, per le strade non classificate la fascia di rispetto minima è di 20m.

ASPETTI TERRITORIALI			
FATTORI PREFERENZIALI	GRADO DI VINCOLO	RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI E COMUNITARI	RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI
Accessibilità da parte di mezzi conferitori senza particolare aggravio rispetto al traffico locale	Fattori preferenziali in concomitanza con l'assenza di tutti i fattori precedentemente illustrati	D.M. 559/1987	
Aree adiacenti ad impianti tecnologici, quali depuratori, altri impianti di trattamento dei rifiuti o altre infrastrutture	Fattori preferenziali in concomitanza con l'assenza di tutti i fattori precedentemente illustrati		
Presenza di elettrodotti e/o sottostazioni	Fattori preferenziali in concomitanza con l'assenza di tutti i fattori precedentemente illustrati		
Sostituzione di emissioni da utenze industriali e termoelettriche	Fattori preferenziali in concomitanza con l'assenza di tutti i fattori precedentemente illustrati		
Centrali termoelettriche dismesse	Fattori preferenziali in concomitanza con l'assenza di tutti i fattori precedentemente illustrati		
Morfologia pianeggiante	Fattori preferenziali in concomitanza con l'assenza di tutti i fattori precedentemente illustrati		

26.5 Criteri di localizzazione per tipologia di impianti

Per ciascuna tipologia impiantistica di trattamento, recupero e smaltimento, il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, nella presente Sezione dedicata ai Rifiuti Speciali, prevede i criteri per la localizzazione dei nuovi impianti successivamente descritti.

Gli impianti considerati sono:

- **Le discariche;**
- **Impianti di trattamento termico;**
- **Gli impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali e speciali pericolosi;**
- **Gli impianti di recupero;**
- **Impianti per inerti;**
- **Aree destinate ad attività di rottamazione.**

I criteri formulati e i fattori considerati possiedono il carattere di indicazione a livello territoriale regionale; sono assunti come riferimento quegli elementi derivanti dalla normativa vigente (nazionale e regionale) e dagli atti di pianificazione di competenza regionale.

Preme sottolineare che, in ogni caso, per le tipologie di seguito elencate restano validi tutti i fattori escludenti e di attenzione progettuale evidenziati nei macro-gruppi "*Aspetti ambientali*", "*Aspetti idrogeologici di difesa del suolo*" e "*Aspetti territoriali*" analizzati precedentemente: le tabelle riportano, in conclusione, i *fattori preferenziali* -PR- caratteristici per ciascuna tipologia impiantistica oltre a criteri aggiuntivi specifici (che possono riguardare sia i fattori escludenti -ES- che di attenzione progettuale -AP- nel caso, ad esempio, delle Discariche) non considerati in modalità generale.

Per tutte le tipologie impiantistiche descritte nei paragrafi seguenti vale, quale indicazione generale da perseguire, la realizzazione di nuovi impianti, qualora previsti, secondo i criteri di utilizzo delle Migliori Tecnologie Impiantistiche (BAT), così come stabilito nella sezione dedicata ai Rifiuti Urbani.

26.6 Le discariche

Tabella 26.6-1. Tipologia di aspetti presi in considerazione e relativi fattori per le discariche

Tipologia	Discariche - caratteristiche del sito	Fattori escludenti	Fattori di attenzione progettuale	Fattori preferenziali	Riferimento normativo
Tutela da dissesti e calamità	Aree interessate da fenomeni quali faglie attive, aree a rischio sismico di 1 ^a categoria così come classificate dalla L. 64/74 e provvedimenti attuativi, e aree interessate da attività vulcanica, ivi compresi i campi solfatarici, che per frequenza ed intensità potrebbero pregiudicare l'isolamento dei rifiuti		AP		D.Lgs. 36/03 e s.m.i., per gli impianti di discarica <i>per rifiuti non pericolosi e pericolosi</i> (All. 1, punto 2.1)
Tutela da dissesti e calamità	Aree a rischio sismico di 2 ^a categoria così come classificate dalla L. n. 64/74, e provvedimenti attuativi, per gli impianti di discarica per rifiuti pericolosi sulla base dei criteri di progettazione degli impianti stessi		AP		D.Lgs.36/03 e s.m.i., per gli impianti di discarica <i>per rifiuti pericolosi</i> (All. 1, punto 2.1)
Tutela da dissesti e calamità	Aree soggette a vincolo sismico di quarta categoria			PR	D.Lgs.36/03 e s.m.i.
Altri vincoli	Aree soggette ad attività idrotermale	ES			D.Lgs.36/03 e s.m.i.
Beni culturali e paesaggio	Territori sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs.490/99, attualmente sostituito dal D.Lgs.42/2004	ES			D.Lgs.36/03 e s.m.i.
Beni culturali e paesaggio	Aree classificate come beni paesaggistici	ES			D.Lgs.42/04, art.136 e s.m.i.; D.Lgs.36/2003 e s.m.i.
Fasce di rispetto	Aree con presenza di centri abitati, che non possono garantire il permanere di una fascia di rispetto dai centri e nuclei abitati, secondo la definizione del vigente codice della strada	ES			D.Lgs. 36/03 e s.m.i.; la distanza di sicurezza dal centro abitato, misurata dalla recinzione dell'impianto della discarica, deve essere valutata in relazione alla tipologia di discarica
Fasce di rispetto	Distanza da funzioni sensibili (>1500m)	ES			D.Lgs.36/03 e s.m.i.
Fasce di rispetto	Aree entro la fascia di rispetto di strade, autostrade, gasdotti, oleodotti, cimiteri, ferrovie, beni militari, aeroporti, aree portuali	ES			D.Lgs.36/03 e s.m.i.
Idrogeologia	Aree dove i processi geologici superficiali quali l'erosione accelerata, le frane, l'instabilità dei pendii, le migrazioni degli alvei fluviali potrebbero compromettere l'integrità della discarica e delle opere connesse	ES			D.Lgs.36/03 e s.m.i.
Idrogeologia	Aree esondabili, instabili e alluvionabili (per queste zone deve essere presa come	ES			D.Lgs.36/03 e s.m.i.

Tipologia	Discariche - caratteristiche del sito	Fattori escludenti	Fattori di attenzione progettuale	Fattori preferenziali	Riferimento normativo
	riferimento la piena con tempo di ritorno minimo pari a 200 anni)				
Idrogeologia	Aree in corrispondenza di doline, inghiottitoi, o altre forme di carsismo superficiale	ES			D.Lgs.36/03 e s.m.i.
Idrogeologia	Fasce fluviali A e B	ES			D.Lgs.36/03 e s.m.i.; Legge 183/89 e s.m.i.
Idrogeologia	Zone a rischio R3 e R4 e pericolosità P3 e P4	ES			D.Lgs.36/03 e s.m.i.; Legge 183/89 e s.m.i.
Idrogeologia	Fasce fluviali C		AP		D.Lgs.36/03 e s.m.i.; Legge 183/89 e s.m.i.
Natura, aree protette e biodiversità	Aree di elevato pregio agricolo	ES			D.Lgs.36/03 e s.m.i.
Natura, aree protette e biodiversità	SIC, ZPS, Parchi nazionali, regionali, Riserve, Aree Naturali Protette	ES			D.Lgs.36/03 e s.m.i.
Aspetti strategico funzionali	Baricentricità del sito rispetto al bacino di produzione e di smaltimento dei rifiuti			PR	
Aspetti strategico funzionali	Accessibilità da parte dei mezzi conferitori senza particolare aggravio rispetto al traffico locale			PR	D.M. 559/1987
Aspetti strategico funzionali	Le aree già degradate dalla presenza di cave, se non configgono con gli altri criteri di localizzazione			PR	D.Lgs.36/03 e s.m.i.
Aspetti strategico funzionali	Aree degradate da risanare e/o ripristinare sotto il profilo paesaggistico			PR	D D.Lgs.36/03 e s.m.i.; D.Lgs.152/06 e s.m.i.
Protezione terreno e acque	Aree nelle quali non sia conseguibile, anche con interventi di impermeabilizzazione artificiale, un coefficiente di permeabilità così come fosse fissato dal presente piano.	ES			D.Lgs.36/03 e s.m.i.
Protezione terreno e acque	Aree caratterizzate da elevata permeabilità		AP		D D.Lgs.36/03 e s.m.i.
Protezione terreno e acque	Aree caratterizzate dalla presenza di terreni con coefficiente di permeabilità $K < 1 \times 10^{-9}$ cm/sec			PR	D.Lgs.36/03 e s.m.i.
Protezione terreno e acque	Aree con profondità di falda >5m			PR	D.Lgs.36/03 e s.m.i.
Risorse idriche	Aree nelle quali non sussista almeno un franco di 2 m tra il livello di massima di escursione della falda e il piano	ES			D.Lgs.36/03 e s.m.i.
Aspetti strategico funzionali	Aree industriali			PR	D.Lgs.152/06 e s.m.i.; D.Lgs.36/03 e s.m.i.

Nota: F-Fattore favorevole, ES-Fattore escludente, AP-Fattore di attenzione progettuale

26.7 Impianti di trattamento termico

Secondo l'Art. 182, Com. 4 del D.Lgs. 152/2006, la realizzazione dei nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti è disciplinata dal D.Lgs. 133/2005 e s.m.i.

Per tale tipologia impiantistica sono validi tutti i fattori di attenzione progettuale generali evidenziati nei macrogruppi "Aspetti ambientali", "Aspetti idrogeologici di difesa del suolo" e "Aspetti territoriali".

Per i fattori preferenziali sono elencate le tipologie che riguardano in maniera specifica l'impianto.

Tabella 26.7-1. Tipologia di aspetti presi in considerazione e relativi fattori per gli impianti di trattamento termico

Tipologia	Impianti di trattamento termico-caratteristiche del sito	Fattori preferenziali	Riferimento normativo
Aspetti strategico funzionali	Aree a destinazione industriale (aree artigianali e industriali esistenti o previste dalla pianificazione comunale) o a servizi tecnici o contigue alle stesse	PR	D.Lgs.152/06, art.196, co. 3
Aspetti strategico funzionali	Aree con superficie superiore ai 5 ettari	PR	
Aspetti strategico funzionali	Preesistenza di reti di monitoraggio per il controllo ambientale	PR	
Aspetti strategico funzionali	Sostituzione di emissioni esistenti nell'area da utenze industriali civili e termoelettriche	PR	
Aspetti strategico funzionali	Impianti di trattamento termico già esistenti (per i siti che non risultano contaminati)	PR	D.Lgs.152/06 e s.m.i.
Aspetti strategico funzionali	Centrali termoelettriche dismesse	PR	
Aspetti strategico funzionali	Vicinanza di potenziali utilizzatori di calore ed energia	PR	
Aspetti strategico funzionali	Accessibilità da parte dei mezzi conferitori senza particolare aggravio rispetto al traffico locale	PR	
Aspetti strategico funzionali	Presenza di aree degradate da bonificare (D.M. 16/5/89, D.L. n. 22/97), ad esempio aree Industriali dimesse	PR	Il D.Lgs. 22/97 è stato abrogato dal D.Lgs.152/06 e s.m.i.; D.M. 16/5/89

Nota: PR-Fattore preferenziale

26.8 Gli impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali e speciali pericolosi

Con la definizione di "impianti di stoccaggio" si intendono gli impianti di deposito preliminare, definiti con la voce D15 nell'All. B del D.Lgs. 152/2006 e/o messa in riserva, (R13, nell'All. C), di rifiuti speciali autorizzati ai sensi dell'Art. 208 del D.Lgs. 152/2006 o che rientrano nella Procedura Semplificata di cui agli Artt. 214 e 216 del medesimo Decreto Legislativo.

Quali impianti di trattamento si intendono le tipologie impiantistiche idonee alle operazioni D8 e D9 di cui all'All. B del D.Lgs. 152/2006 e autorizzate ai sensi dell'Art. 208 del decreto.

Sono da intendersi, altresì, le tipologie impiantistiche idonee alle operazioni: R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11 all'All. C del D.Lgs. 152/2006 qualora non siano disciplinate ai sensi degli Artt. 214 e 216 del medesimo decreto.

Per tale tipologia impiantistica sono validi tutti i fattori di attenzione progettuale generali evidenziati nei macrogruppi "Aspetti ambientali", "Aspetti idrogeologici di difesa del suolo" e "Aspetti territoriali".

Per i fattori preferenziali sono elencate le tipologie che riguardano in maniera specifica l'impianto.

Tabella 26.8-1. Tipologia di aspetti presi in considerazione e relativi fattori per impianti di stoccaggio e trattamento

Tipologia	Impianti di stoccaggio e trattamento-caratteristiche del sito	Fattori preferenziali	Riferimento normativo
Aspetti strategico funzionali	Impianti di smaltimento di rifiuti già esistenti (per i siti che non risultano contaminati)	PR	D.M. 471/99 e s.m.i.

Tipologia	Impianti di stoccaggio e trattamento-caratteristiche del sito	Fattori preferenziali	Riferimento normativo
Aspetti strategico funzionali	Preesistenza di reti di monitoraggio per il controllo ambientale	PR	
Aspetti strategico funzionali	Baricentricità del sito rispetto al bacino di produzione e di smaltimento dei rifiuti	PR	
Aspetti strategico funzionali	Accessibilità da parte dei mezzi conferitori senza particolare aggravio rispetto al traffico locale	PR	
Aspetti strategico funzionali	Presenza di aree degradate da bonificare (D.M. 16/5/89, D.Lgs. n. 22/97), ad esempio aree industriali dismesse	PR	Il D.Lgs. 22/97 è stato abrogato dal D.Lgs. 152/06; D.M. 16/5/89
Aspetti strategico funzionali	Aree a destinazione industriale (aree artigianali e industriali esistenti o previste dalla pianificazione comunale) o a servizi tecnici o contigue alle stesse	PR	D.Lgs.152/06. art.196, co. 3

Nota: PR-Fattore preferenziale

Nelle opere proposte, in particolare nel caso in cui siano destinate anche al conferimento di Rifiuti Speciali Pericolosi, è raccomandabile evitare l'interferenza del traffico veicolare derivato dal conferimento dei rifiuti all'impianto con i centri abitati.

26.9 Gli impianti di recupero ex Artt. 214, 215 e 216

Con la presente tipologia impiantistica si intendono gli impianti di recupero ed autosmaltimento di Rifiuti Speciali autorizzati in Procedura Semplificata, secondo quanto disposto dagli Artt. 214, 215 e 216 del D.Lgs. 152/2006.

Per tale tipologia impiantistica sono validi tutti i fattori di attenzione progettuale generali evidenziati nei macrogruppi "Aspetti ambientali", "Aspetti idrogeologici di difesa del suolo" e "Aspetti territoriali".

Per i fattori preferenziali sono elencate le tipologie che riguardano in maniera specifica l'impianto.

Tabella 26.9-1. Tipologia di aspetti presi in considerazione e relativi fattori per gli impianti di recupero

Tipologia	Impianti di recupero-caratteristiche del sito	Fattori preferenziali	Riferimento normativo
Aspetti strategico funzionali	Preesistenza di reti di monitoraggio per il controllo ambientale	PR	
Aspetti strategico funzionali	Baricentricità del sito rispetto al bacino di produzione e di smaltimento dei rifiuti	PR	
Aspetti strategico funzionali	Accessibilità da parte dei mezzi conferitori senza particolare aggravio rispetto al traffico locale	PR	
Aspetti strategico funzionali	Presenza di aree degradate da bonificare (D.M. 16/5/89, D.Lgs. n. 22/97), ad esempio aree industriali dismesse	PR	Il D.Lgs. 22/97 è stato abrogato dal D.Lgs. 152/06; D.M. 16/5/89
Aspetti strategico funzionali	Aree a destinazione industriale (aree artigianali e industriali esistenti o previste dalla pianificazione comunale) o a servizi tecnici o contigue alle stesse	PR	D.Lgs.152/06. art.196, co. 3

Nota: PR-Fattore preferenziale

26.10 Impianti per inerti

Per tale tipologia impiantistica sono validi tutti i fattori di attenzione progettuale generali evidenziati nei macrogruppi "Aspetti ambientali", "Aspetti idrogeologici di difesa del suolo" e "Aspetti territoriali".

Per i fattori preferenziali sono elencate le tipologie che riguardano in maniera specifica l'impianto.

Tabella 26.10-1. Tipologia di aspetti presi in considerazione e relativi fattori per gli impianti per inerti

Tipologia	Impianti per Inerti - caratteristiche del sito	Fattori preferenziali	Riferimento normativo
Aspetti strategico funzionali	All'interno di cave attive o dismesse purché compatibili con il piano di ripristino delle stesse	PR	
Aspetti strategico funzionali	Aree a destinazione industriale (aree artigianali e industriali esistenti o previste dalla pianificazione comunale) o a servizi tecnici o contigue alle stesse	PR	D.Lgs.152/06, art.196, co. 3

Nota: PR-Fattore preferenziale

26.11 Aree destinate ad attività di rottamazione

Per tale tipologia impiantistica si rimanda a quanto definito e descritto all'interno del Paragrafo 11.3 del presente Piano.

PARTE SESTA – LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

27 Introduzione

La presente parte di Piano vuole affrontare specifiche tipologie di rifiuti speciali, in conformità all'art. 199 di disciplina dei contenuti del Piano regionale, per quanto disposto dal comma 3, lett. o).

Nella fattispecie, si tratta di rifiuti assoggettati a normative specifiche e, per quanto ivi non regolato, al Titolo III della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06.

Pertanto, nel seguito, si forniscono elementi di base del quadro normativo di specifico riferimento per le varie tipologie di rifiuti indagati e si cerca di delineare delle linee guida per la rispettiva gestione.

Dai dati al momento disponibili da fonte MUD relativamente alla Regione Lazio, come detto innanzi, non è invece possibile esaminare le tematiche in argomento su piano quantitativo, della loro produzione sul territorio e della loro gestione.

28 Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

28.1 Riferimenti normativi

Con le Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE l'Unione Europea ha disciplinato in maniera organica la materia delle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE), prevedendo misure volte alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nella loro progettazione e realizzazione, nonché misure finalizzate ad una corretta gestione della loro fase di post-consumo, al fine di minimizzare lo smaltimento finale in discarica dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE).

Lo Stato italiano ha provveduto a recepire tali direttive con il D.Lgs. n. 151 del 25/07/2005, che, accogliendo le disposizioni comunitarie, si propone di *“realizzare un sistema organico di gestione dei RAEE che riduca al minimo il loro smaltimento insieme al rifiuto urbano misto e, in particolare, al fine di garantire, entro il 31 dicembre 2008, il raggiungimento di un tasso di raccolta separata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici pari ad almeno 4 kg in media per abitante all'anno”* (art. 6, comma 1)

Il decreto nazionale stabilisce misure e procedure mirate a:

- Prevenire la produzione di Rifiuti da AEE;
- Realizzare il *principio della responsabilità estesa del produttore* in questo settore di attività economica;
- Promuovere il reimpiego, riciclaggio e le altre forme di recupero dei RAEE, in modo da *ridurne la quantità da avviare a smaltimento*;
- Migliorare, *sotto il profilo ambientale*, l'intervento dei soggetti che partecipano al ciclo di vita di dette apparecchiature;
- Ridurre l'uso di *sostanze pericolose* nelle AEE.

A norma dell'art. 227, co. 1, lett. a del D.Lgs. 152/06, pur rimanendo salve le disposizioni specifiche in materia di RAEE dettate dal D.Lgs. 151/05, nelle more dell'entrata in vigore della disciplina specifica, si è fatto ricorso alla *disciplina di cui all'art. 44 (“beni durevoli”) del D.Lgs. n. 22/1997*. Tale disciplina sanciva che *“i beni durevoli”* per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente ovvero devono essere conferiti alle imprese pubbliche o private che gestiscono la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani o agli appositi centri di raccolta individuati ai sensi del comma 2, a cura del detentore. Inoltre, *“al fine di favorire la restituzione dei beni di cui al comma 1 ai rivenditori, i produttori, gli importatori ed i distributori, e le loro associazioni di categoria, possono altresì stipulare accordi e contratti di programma ai sensi dell'articolo 25, comma 2”*.

Da ultimo, con l'entrata in vigore del **Decreto Ministeriale n. 65 dell'8 marzo 2010**, dal 18 giugno 2010 è definitivamente partito anche nel nostro Paese l'obbligo del ritiro *“uno contro uno”* dei Rifiuti da Apparecchiature

Elettriche ed Elettroniche provenienti dai nuclei domestici da parte dei distributori.

Il sistema consente, perciò, al cittadino che acquista una nuova apparecchiatura elettronica di lasciare al negoziante quella vecchia.

Il ritiro da parte dei commercianti è obbligatorio e gratuito presso il punto vendita e potrà avvenire solo se l'apparecchiatura acquistata è della stessa tipologia di quella consegnata.

I decreti ad oggi in vigore sono, dunque:

- **D.M. 25 settembre 2007** (G.U. 233 del 6/10/07) che istituisce il **Comitato di Vigilanza e Controllo sulla gestione dei RAEE**, presso il Ministero dell'Ambiente e della TTM, ai sensi dell'art. 15, co. 1, del Dlgs. n. 151/05 con compiti di monitoraggio sull'attuazione del Dlgs. 151/05 e con un ruolo di riferimento per la risoluzione delle problematiche sollevate da parte delle categorie interessate e del Centro di Coordinamento RAEE;
- **D.M. 25 settembre 2007, n. 185** (G.U. 257 del 5/11/07), che accorpa in sé più momenti attuativi, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del Dlgs. n. 151/05, quali:
 - *Istituzione del Registro dei produttori di AEE*, di cui il DM disciplina le modalità di iscrizione, solo per via telematica, presso la Camera di Commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale dell'impresa, da effettuarsi entro 90 gg.
 - Istituzione del **Centro di Coordinamento RAEE** a supporto dei sistemi collettivi dei produttori, costituitisi per finanziare il sistema di gestione dei RAEE; compito del Centro di coordinamento è quello di ottimizzare le attività di competenza dei sistemi collettivi, a garanzia di comuni, omogenee e uniformi condizioni operative e nell'ottica di massimizzare il riciclaggio/recupero di tali rifiuti¹¹⁴
 - Introduzione di un **regime transitorio**, con l'avvio del quale i produttori possono iniziare ad indicare esplicitamente e separatamente dal prezzo di vendita, il cosiddetto "**eco-contributo**", che, a sua volta, il distributore indicherà all'acquirente (cd. "**visible fee**"). Il regime transitorio è regolato da un **Accordo di programma**, in via di ratifica tra Ministero dell'Ambiente e della TTM, l'ANCI e le Organizzazioni nazionali di categoria dei produttori e dei distributori di AEE, che sancisce:
 - l'impegno dei **Comuni** a continuare a farsi carico di tutta la gestione (compreso il trattamento, recupero e/o smaltimento) dei RAEE provenienti dai nuclei domestici, per tutta e soltanto la durata del transitorio iniziale (1° settembre 2007 - 31 dicembre 2007);
 - l'impegno da parte dei **Sistemi Collettivi dei Produttori di AEE** a sostenere, per tutto e soltanto il transitorio iniziale, *l'onere del finanziamento del periodo transitorio stesso*, mediante la determinazione di un importo forfetario a ristoro dei costi per le attività svolte dai Comuni (trasporto dai Centri di Raccolta Comunali e trattamento).

Al termine di tale periodo, produttori e distributori dovranno invece assumere tutti gli obblighi a loro carico, ad iniziare, a pena di sanzione pecuniaria, dal ritiro gratuito in ragione di "**uno contro uno**" della AEE usata in cambio della nuova, allorché di tipo equivalente e con medesime funzioni.

- **D.M. 8 marzo 2010 n. 65 (G.U. n. 1024 maggio 2010)** che introduce le necessarie modalità semplificate da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature, per la gestione dei RAEE sia domestici che professionali.

Sulla base del D.M. n. 65/2010, che attiva anche nel nostro Paese il sistema di ritiro "uno a uno" introdotto dalla disciplina europea in materia di RAEE, è stato siglato un importante **Protocollo d'Intesa**, sottoscritto dal Centro di Coordinamento RAEE, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani e da AIRES, ANCD - CONAD, ANCRA - Confcommercio, Confesercenti, Federdistribuzione e FME, presentato il 24 giugno a Roma, che individua le modalità operative che permetteranno la gestione dei RAEE da parte di Distributori e Centri di raccolta, consentendo l'effettiva applicazione dell'obbligo per i negozianti di ritirare in modalità "uno contro uno" le AEE dismesse consegnate dai consumatori al momento dell'acquisto di un apparecchio nuovo equivalente.

Il Protocollo favorisce la raccolta differenziata, il recupero e il corretto smaltimento dei rifiuti tecnologici. Contribuisce, inoltre, alla realizzazione di un sistema efficiente e fluido tra tutti i soggetti coinvolti per la gestione dei RAEE, i consumatori, la Distribuzione, i Comuni e i Sistemi Collettivi, alla luce del principio di responsabilità condivisa.

¹¹⁴ Il Centro di Coordinamento (CDD) costituito dai Sistemi Collettivi istituiti per la gestione dei RAEE ha un sito web all'indirizzo <http://www.centrocoordinamentorae.it>

L'ANCI, le Associazioni della Distribuzione, le Associazioni delle imprese di gestione dei servizi ambientali e il Centro di Coordinamento RAEE hanno definito l'accordo sulle modalità operative per il conferimento ai Centri di Raccolta comunali dei RAEE ritirati dai negozianti e provenienti dai nuclei domestici..

28.2 Identificazione dei RAEE

Il campo di applicazione della disciplina del D.Lgs. 151/05 comprende

- **“AEE”**: le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, di trasferimento e di misura di questi campi e correnti, appartenenti alle categorie di cui all'Allegato I A e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1.000 volt per la corrente alternata e a 1.500 volt per la corrente continua;
- **“RAEE”**: le apparecchiature EE che sono considerate rifiuti ai sensi della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06, inclusi tutti i componenti, i sottoinsiemi e i materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto nel momento in cui si assume la decisione di disfarsene.

Rimangono invece escluse le **“AEE usate”**, vale a dire, le apparecchiature che il detentore consegna al distributore al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, affinché quest'ultimo possa valutare, prima di disfarsene, il possibile reimpiego.

Ai sensi dell'Allegato 1A, le **categorie di AEE** rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 151/05 sono:

1. Grandi elettrodomestici
2. Piccoli elettrodomestici
3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
4. Apparecchiature di consumo
5. Apparecchiature di illuminazione
6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)
7. Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero
8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati)
9. Strumenti di monitoraggio e di controllo
10. Distributori automatici

L'Allegato IB individua poi, a mero titolo esemplificativo, un elenco di prodotti che rientrano nelle categorie di cui all'All. 1°. In relazione ai codici CER che possono identificare i RAEE, vale il seguente schema:

Tabella 28.2-1. Codici CER relativi ai RAEE professionali e domestici¹¹⁵

RAEE PROFESSIONALI	
Codice CER	Descrizione
16 02	Scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
16 02 09*	Trasformatori e condensatori contenenti PCB
16 02 10*	Apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09
16 02 11*	Apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC
16 02 12*	Apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere
16 02 13*	Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi ⁽²⁾ diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12
	⁽²⁾ Possono rientrare fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche gli accumulatori e le batterie di cui alle voci 16 06 contrassegnati come pericolosi, i commutatori a mercurio, i vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi, ecc.
16 02 14	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13
16 02 15*	Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
16 02 16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15
RAEE DOMESTICI	
Codice CER	Descrizione
20 01	Frazioni oggetto di raccolta differenziata

¹¹⁵ Rif. Allegato D alla Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/06.

20 01 21*	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
20 01 23*	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
20 01 35*	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui dia voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi ⁽⁶⁾
	⁽⁶⁾ Possono rientrare fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche gli accumulatori e le batterie di cui alle voci 16 06 contrassegnati come pericolosi, i commutatori a mercurio, i vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi, ecc.
20 01 36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35

28.3 Soggetti coinvolti nella gestione del Sistema RAEE

Il sistema RAEE coinvolge una serie di soggetti, quali: i produttori; i distributori; i Comuni.

Nel dettaglio, in base alle definizioni fornite all'art. 3, co. 1 del D.lgs. n. 151/05:

- È **produttore** chi, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, compresi i mezzi di comunicazione a distanza (di cui al D.Lgs. n. 185/1999 e s.m.i.):
 1. *Fabbrica e vende AEE recanti il suo marchio* (produttore in senso "classico")
 2. *Rivende con il proprio marchio AEE prodotte da altri fornitori*; il rivenditore non è considerato "produttore" se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del punto 1 ("private labels").
 3. *Importa o immette per primo, nel territorio nazionale, AEE nell'ambito di un'attività professionale* e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza. Si deve sottolineare una delle principali implicazioni di questa previsione: i distributori che acquistano da Paesi esteri AEE senza passare da un intermediario nazionale che immetta per primo le AEE in Italia, divengono automaticamente importatori di AEE e come tali devono adempiere agli obblighi previsti per i produttori come descritti nel seguito. Se tale prescrizione avrà certamente un impatto significativo per la media e grande distribuzione, a maggior ragione lo avrà sui piccoli rivenditori (*importatore*);

Chi produce *AEE destinate esclusivamente all'esportazione* è produttore solo ai fini degli articoli 4, 13 e 14. Ai fini del decreto, non è considerato produttore chi fornisce finanziamenti esclusivamente sulla base o a norma di un accordo finanziario, a meno che non agisca in qualità di produttore ai sensi dei punti 1), 2) e 3);

- È **distributore** colui che, iscritto nel registro delle imprese di cui alla L. 29 dicembre 1993, n. 580, e s.m.i., nell'ambito di un'attività commerciale, fornisce una AEE ad un utilizzatore, adempiendo agli obblighi di cui all'art. 6, co. 1, lett. b), richiamati nel seguito.

Una distinzione importante ai fini della gestione del sistema RAEE e del ruolo ricoperto dai diversi soggetti coinvolti, è quella tra RAEE domestici e RAEE professionali:

- Sono **RAEE domestici**, i rifiuti di apparecchiature provenienti da nuclei domestici o analoghi per natura e quantità;
- Sono **RAEE professionali**, i rifiuti di apparecchiature prodotti dalle attività amministrative o economiche differenti dai RAEE domestici.

È evidente che, in questa sede, rileva soffermarsi sulla *prima categoria*.

Il sistema costruito dal Decreto prevede una serie di obblighi a carico di ciascuno dei soggetti coinvolti nel sistema, variabili in relazione alla ulteriore distinzione fra:

- a) **RAEE domestici nuovi**, derivanti, cioè, da apparecchiature immesse sul mercato *a partire dal 13 agosto 2005*, laddove il *produttore*, a norma dell'art. 11 del D.Lgs. 151/05:
 - Finanzia le operazioni di gestione dei rifiuti prodotti, depositati nei centri di raccolta;
 - Potrà scegliere se adempiere a tale obbligo individualmente, o partecipando a un sistema collettivo;
 - Dovrà costituire adeguata garanzia, all'atto dell'immissione sul mercato di un prodotto e secondo modalità che dovranno essere definite con D.M., per assicurare che la gestione dei RAEE venga finanziata.

Tuttavia fino a quando non verrà predisposto un sistema europeo di identificazione dei produttori, l'obbligo di finanziamento delle operazioni di trasporto dai centri di raccolta e di trattamento, recupero e smaltimento, viene assolto dai produttori con il sistema previsto per i RAEE storici.


- b) **RAEE domestici storici**, derivanti da apparecchiature immesse sul mercato *prima del 13 agosto 2005*, come definiti dall'art. 3, co. 1, lett. q del D.Lgs. 151/05, per cui il finanziamento delle operazioni di ritiro dai centri di raccolta comunali e di trasporto, trattamento, recupero e smaltimento finale, *non è più a carico degli Enti Locali, ma dei produttori* (presenti sul mercato nell'anno solare in cui si verificano i rispettivi costi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato), che vi adempiono mediante l'istituzione di *sistemi collettivi di gestione dei RAEE*, a norma dell'art. 10, co. 1 del D.Lgs. 151/05.

Nelle more della definizione di un sistema europeo di identificazione dei produttori (che sarà recepito mediante apposito Decreto ministeriale), i produttori medesimi, o i terzi che agiscono in loro nome, sono tenuti ad adempiere agli obblighi di gestione e di finanziamento del sistema dei RAEE (domestici e professionali) entro e non oltre il **31 dicembre 2010**.¹¹⁶

Restano comunque *di competenza degli Enti locali* la gestione dei centri di raccolta e la relazione con il cittadino (eventuale servizio a domicilio, fasce orarie di apertura dei centri di raccolta, etc.).

Schematicamente, il sistema di gestione dei RAEE domestici storici è articolato come rappresentato di seguito.

Figura 28.3-1. RAEE storici provenienti da nuclei domestici



Fonte: Centro di Coordinamento dei sistemi collettivi nazionali, www.centrodiordinamentorae.it

La gestione dei RAEE domestici storici deve obbligatoriamente essere effettuata in forma collettiva, ma *la forma collettiva rimane comunque libera*: i produttori possono cioè scegliere il sistema collettivo più efficiente.

Il **Centro di Coordinamento RAEE**, gestito e governato dai Sistemi Collettivi dei produttori (quali al fine di adempiere alla normativa hanno l'obbligo di iscrizione) garantisce che tutto il Paese venga servito e che tutti i sistemi collettivi lavorino con modalità e in condizioni operative omogenee.

Ogni Sistema collettivo dovrà operare su tutto il territorio nazionale, *gestendo una porzione di ciascuna Provincia*. I

¹¹⁶ Data fissata, da ultimo, con D.L. n. 194/2009 (cd. decreto "milleproroghe"), convertito dalla L. n. 25/2010.

sistemi collettivi operanti nei RAEE domestici e che aderiscono al Centro di Coordinamento sono:

- ECODOM
- ECOELIT
- ECOPEL
- ECOLAMP
- ECOLIGHT
- ECORIT
- ECOSOL
- ERP
- RAECYCLE
- RAEEPMI
- REMEDIA
- RIDOMUS

L'Allegato 1 al DM 185/07 ha così individuato i *raggruppamenti di RAEE che dovranno essere attuati nei Centri di raccolta comunali*, in base ai quali verranno calcolate le quote di competenza di ciascun produttore:

- R1 - Freddo e clima
- R2 - Grandi bianchi
- R3 - Tv e Monitor
- R4 - PED, CE, ICT, Apparecchi illuminanti e altro
- R5 - Sorgenti luminose

28.4 Quantitativi di RAEE gestiti nel Lazio e dotazione impiantistica dedicata

Quella dei RAEE rappresenta in Italia, così come nel resto dell'Unione Europea, una questione di importanza prioritaria, sia per la complessità della composizione dei prodotti, dovuta soprattutto alla presenza di sostanze pericolose, sia alla crescita costante dei volumi di immesso al consumo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE).

La crescente domanda di AEE è legata all'espansione del mercato, allo sviluppo di nuove tipologie di apparecchiature ed alla sostituzione sempre più rapida delle tecnologie antiquate.

L'aumento più marcato si riscontra nei settori più innovativi quali l'informatica e le telecomunicazioni.

Facendo riferimento, ancora, ai dati ISPRA è possibile delineare un quadro di massima della gestione dei RAEE domestici e professionali nella Regione Lazio, sia con riferimento ai quantitativi trattati che agli impianti dedicati al trattamento di questa tipologia di rifiuto.

In particolare, il tema è trattato in *Appendice 8 "La gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche"*.

La base dati utilizzata da ISPRA per le elaborazioni dei dati di gestione relativi ai RAEE domestici e professionali, è ancora la banca dati MUD, rispetto alla quale sono stati presi in considerazione i rifiuti dichiarati con codice CER pertinente, come indicati nella Tabella 28.2-1.

In ogni caso, i dati ISPRA *non comprendono i quantitativi avviati allo smaltimento in discarica*, quantunque ingenti, allorché i dati MUD non offrono una visione realistica, soprattutto per quanto attiene ai RAEE domestici, generalmente inclusi nel rifiuto urbano indifferenziato (CER 200301).¹¹⁷

¹¹⁷ Le stime effettuate da ISPRA rivelano che i quantitativi di RAEE domestici smaltiti in discarica assommano a ca. 470.000 t nel 2007 e ca. 444.000 t nel 2008. Per quanto riguarda i RAEE professionali smaltiti in discarica, invece, i quantitativi sono desumibili dai soli dati MUD, non essendo applicabili le metodologie

A livello nazionale, l'ISPRA fornisce un dato complessivo di RAEE gestiti in Italia nell'anno 2008 (comprese le quantità stoccate ed escluso lo smaltimento in discarica) pari a 408.794 t, di cui: oltre 177.000 t sono di RAEE domestici e oltre 231.000 t di RAEE professionali, con un incremento annuo pari al 17%.¹¹⁸

Escludendo, oltre ai quantitativi smaltiti in discarica, anche quelli destinati ad operazioni di messa in riserva e di deposito preliminare, la forma di gestione più diffusa rimane, per entrambe le categorie di RAEE, provenienti dai nuclei domestici e dei RAEE professionali, il riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici (*operazione R4*), sia nel caso dei rifiuti non pericolosi che dei rifiuti pericolosi.

Indagando la situazione a livello regionale, Veneto e Lombardia si confermano le regioni con i maggiori quantitativi gestiti, sia di RAEE domestici che professionali.

Il quadro della gestione dei RAEE è completato con i quantitativi di RAEE esportati, complessivamente pari, a livello nazionale, a ca. 96.000 t/a nell'anno 2008 e a ca. 80.000 t/a nell'anno 2007.

I dati relativi ai quantitativi gestiti su scala regionale, per tipologia di operazioni di gestione e pericolosità dei rifiuti, sono illustrati nelle tabelle successive, rispettivamente, per i RAEE domestici e per i RAEE professionali, con particolare evidenza per la situazione della gestione nella regione Lazio.

di stima valide per i RAEE domestici: in questo caso, per l'anno 2007 ammontano a oltre 1.300 t e per l'anno 2008 a oltre 1.078 t.

¹¹⁸ Cfr. *Rapporto Rifiuti Speciali 2010*, ISPRA, par. 8.3.

Tabella 28.4-1. Quantitativi RAEE domestici gestiti per regione (esclusa la discarica) (t/a). Anno 2008

REGIONE	RS NP										RS P										Tot.	Tot. NP	Tot. P
	R3	R4	R5	R9	R13	D9	D14	D15	D9	D14	D15	R3	R4	R5	R9	R11	R13						
Abruzzo	-	221	-	-	169	-	-	-	-	-	1	-	52	-	-	-	257	700	390	310			
Basilicata	-	659	-	-	122	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	47	827	781	47			
Calabria	-	594	2	-	71	-	-	0	-	-	1	-	-	0	-	-	39	707	667	40			
Campania	11	403	903	-	928	1	-	2	-	16	-	-	2.434	3	-	-	629	5.331	2.244	3.084			
Emilia Romagna	-	404	-	-	3.424	1	-	0	0	1	24	-	0	7	-	-	12.284	16.145	3.827	12.316			
Friuli Venezia Giulia	3	192	-	-	38	-	-	-	-	-	-	-	245	0	-	-	55	532	232	300			
Lazio	8	2.380	39	-	492	-	0	-	127	19	-	-	4.499	1.215	0	-	502	9.281	2.920	6.361			
Liguria	0	778	-	252	-	1	28	-	0	12	-	11	-	-	-	-	200	1.283	1.031	223			
Lombardia	1.969	8.706	78	2	2.048	-	56	1	75	48	5.998	-	24.175	1.630	-	-	3.025	47.812	12.802	34.952			
Marche	-	695	-	-	85	-	-	-	101	-	12	-	2.595	-	-	-	183	3.671	780	2.891			
Molise	-	476	-	-	19	-	-	-	-	-	0	-	2.376	-	-	-	334	3.205	495	2.710			
Piemonte	305	196	23	-	483	-	-	-	50	9	360	-	1.001	-	-	0	662	3.088	1.007	2.082			
Puglia	-	848	69	-	565	-	-	0	1	-	5	2	3.839	4	-	-	227	5.559	1.481	4.078			
Sardegna	-	657	-	-	833	-	-	6	-	-	34	-	1.006	-	-	-	898	3.433	1.490	1.938			
Sicilia	9	1.087	2.313	-	3.621	-	-	22	0	10	37	-	43	8.332	-	-	2.899	18.372	7.030	11.321			
Toscana	5	1.894	-	-	667	0	27	9	248	8	9.852	199	3.731	-	-	-	702	17.342	2.566	14.740			
Trentino A.A.	-	61	0	-	154	-	-	24	-	1	27	-	38	-	-	-	177	483	216	243			
Umbria	-	164	-	-	8	-	-	-	-	-	6	-	773	-	-	-	193	1.145	173	973			
Valle D'Aosta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	37	0	37			
Veneto	326	5.393	15	-	784	-	3	-	-	21	24	4.325	25.031	547	-	-	1.820	38.289	6.519	31.768			
TOTALE	2.636	25.807	3.442	2	14.764	2	87	92	404	252	10.477	10.525	71.850	11.737	0	0	25.169	177.246	46.650	130.415			

Fonte: Rapporto Rifiuti Speciali 2010, ISPRA

Tabella 28.4-2. Quantitativi di RAEE professionali gestiti per regione (esclusa la discarica) (t/a). Anno 2008

REGIONE	RS NP										RS P										Tot.	Tot. NP	Tot. P
	R3	R4	R5	R11	R13	D9	D14	D15	R3	R4	R5	R11	R13	D9	D14	D15							
Abruzzo	1	1.377	133	-	1.194	-	0	-	-	-	43	-	-	47	-	-	2.795	2.704	91				
Basilicata	-	988	-	-	206	-	-	8	-	-	-	-	-	14	-	18	1.234	1.202	32				
Calabria	-	279	0	-	120	-	-	11	-	-	11	-	-	11	-	1	433	410	22				
Campania	33	1.213	33	19	1.179	18	3	39	-	-	19	-	0	21	17	9	2.603	2.537	66				
Emilia Romagna	1	6.211	1.221	-	6.296	335	41	56	-	-	12	0	-	1.336	2	3	15.598	14.162	1.436				
Friuli Venezia Giulia	-	6.092	3	-	554	-	-	5	-	-	1.797	-	-	164	-	0	8.614	6.653	1.961				
Lazio	530	3.082	757	-	6.388	2	39	38	-	-	1.245	2.296	-	782	-	49	15.261	10.837	4.424				
Liguria	5	1.438	-	-	606	-	45	65	-	-	26	-	-	52	-	10	2.248	2.159	90				
Lombardia	1.769	50.242	1.111	-	19.758	-	294	42	928	5.225	132	-	1.039	-	239	32	80.810	73.215	7.594				
Marche	1	8.102	79	-	3.066	9	14	11	-	-	1.455	-	-	109	17	3	12.867	11.283	1.584				
Molise	0	236	-	-	69	-	1	-	-	-	995	-	-	337	-	0	1.639	307	1.333				
Piemonte	230	7.735	137	-	6.595	32	186	35	51	250	1	0	242	139	71	129	15.833	14.950	883				
Puglia	3	3.766	219	-	1.567	165	-	68	-	329	0	-	-	71	2	0	6.212	5.788	423				
Sardegna	-	296	-	-	607	-	-	21	-	4	-	-	-	32	-	4	963	923	40				
Sicilia	0	2.301	169	-	846	6	-	179	-	691	755	-	371	0	1	13	5.333	3.501	1.831				
Toscana	23	3.609	116	-	1.870	27	107	188	41	728	5	-	170	15	26	62	6.987	5.940	1.047				
Trentino Alto Adige	50	297	0	-	581	-	-	-	-	14	-	-	51	-	-	91	1.085	928	156				
Umbria	1	1.852	9	-	671	-	-	12	-	86	-	-	90	-	-	5	2.724	2.543	181				
Valle D'Aosta	-	219	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	219	219	0				
Veneto	2.267	22.376	191	-	4.963	-	4.520	119	1.440	10.610	200	-	1.288	-	73	43	48.090	34.436	13.654				
TOTALE	4.914	121.710	4.178	19	57.138	594	5.249	896	2.460	23.540	3.389	0	6.230	192	472	567	231.548	194.698	36.850				

Fonte: Rapporto Rifiuti Speciali 2010, ISPRA

Per quel che riguarda, infine, gli impianti dedicati al trattamento dei RAEE domestici e professionali, rimane valido l'ultimo dato fornito da ISPRA nel Rapporto Rifiuti 2008, non disponendo, al momento, di dati più aggiornati.

A livello nazionale, gli impianti dedicati al trattamento dei RAEE domestici e professionali in Italia nell'anno 2006 risultavano essere 52, per un quantitativo totale gestito di 137.513 t/a, delle quali il 78% costituito da rifiuti pericolosi (107.489 t/a) e il 22% da rifiuti non pericolosi (30.024 t/a).

In quanto ai flussi, l'analisi dei ISPRA evidenzia che i più cospicui (oltre 84.000 t/a) sono stati destinati ai 20 impianti localizzati al Nord, quindi ai 22 impianti del Centro (ca. 30.000 t/a) e, infine, ai 10 impianti del Sud (ca. 23.000 t/a).

Per la regione Lazio la situazione è rappresentata nella tabella successiva.

Tabella 28.4-3. Impianti dedicati al trattamento di RAEE nel Lazio per provincia (t/a). Anno 2006

Provincia	Comune	Impianti (n.)	RAEE DOMESTICI					RAEE PROFESSIONALI					
			NP		P			NP			P		
			R13	R4	R13	R4	R5	R13	R4	R5	R13	R4	R5
FR	Anagni	1	2	-	24	9	4.389	1.869	-	1.118	124	-	1.573
RM	Santa Palomba	1	-	-	1.521	-	-	400	-	-	29	-	-
VT	Montalto di Castro	1	99	61	590	2.437	-	116	237	-	515	2.268	-

Fonte: ns. elaborazioni su Rapporto Rifiuti 2008, ISPRA

29 Rifiuti sanitari

29.1 Riferimenti normativi

Il regime dei rifiuti di origine sanitaria dettato dal D.P.R. n. 254 del 15 luglio 2003 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179, è stato recentemente confermato in ogni disposizione dal D.Lgs. 152/06, art. 227, co. 1, lett. b).

29.2 Definizione e classificazione dei rifiuti sanitari

La Decisione della Commissione 2001/118/CE, entrata in vigore il 1° gennaio 2002 ha modificato la precedente Dec. 2000/532/CE del 3 maggio 2000, sostitutiva a sua volta della Dec. 94/3/CE, che introduceva notevoli novità nella classificazione dei rifiuti sanitari.

In particolare, per i rifiuti della Categoria 18 (rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario) sono previste diverse voci cosiddette "specchio":

- ✓ Della categoria 18 01 rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani, sono le seguenti:
 - 18 01 06* sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
 - 18 01 07 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06
- ✓ Della categoria 18 02, rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali, sono le seguenti:
 - 18 02 05* sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
 - 18 02 06 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05.

Con il recepimento di questa Decisione trovano collocazione nella categoria 18 le sostanze chimiche prodotte dai

Laboratori di Analisi: con il codice 180106 e 180205 (rispettivamente per la medicina e la veterinaria) quelle pericolose, con il codice 180107 e 180206 quelle non pericolose¹¹⁹.

Tra i nuovi codici pericolosi, segnaliamo inoltre il 180110 "amalgama di scarto da odontoiatria", che attualmente viene smaltita con il codice più generico, comunque pericoloso, 06 04 04 "rifiuti contenenti mercurio", e i codici 180108 e 180207 specifici per i farmaci citotossici e citostatici.

Mentre per l'amalgama dentale il nuovo codice non modificherà la gestione di tale rifiuto, la nuova classificazione relativa ai farmaci citotossici e citostatici in pericolosi, comporterà modifiche gestionali importanti: in primo luogo il circuito relativo a tali farmaci dovrà essere nettamente separato da quello degli altri farmaci, inoltre il loro smaltimento dovrà avvenire solo in inceneritori autorizzati per rifiuti pericolosi a rischio chimico.

29.3 Linee guida per la gestione dei rifiuti sanitari

Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani, essi devono essere avviati ad impianti autorizzati per il recupero e/o smaltimento dei RU.

Nella fase di raccolta e trasporto effettuata dal gestore del servizio pubblico valgono le norme generali del servizio, con particolare riferimento all'opportunità di assicurare la raccolta differenziata delle frazioni riciclabili.

Per quanto riguarda i *rifiuti sanitari classificabili come speciali non pericolosi* la destinazione finale consentita è in discariche 2ª categoria tipo B e/o impianti di incenerimento autorizzati.

Per quanto riguarda i *rifiuti sanitari pericolosi senza rischio infettivo e quelli a rischio infettivo sterilizzati*, la legge prevede specifiche modalità di gestione.

In relazione ai rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, il D.P.R. n. 254 del 15/07/2003 disciplina la loro sterilizzazione, la cui operazione deve essere autorizzata ai sensi degli artt. 208 e 212 del D.Lgs. n. 152/06 tranne nei casi in cui gli impianti siano localizzati all'interno del perimetro della struttura sanitaria.

Inoltre il medesimo decreto disciplina le attività di deposito temporaneo, stoccaggio, raccolta e trasporto, nonché smaltimento degli stessi siano essi sterilizzati o meno.

Tali rifiuti devono essere depositati e movimentati in appositi imballaggi a perdere (anche flessibili salvo che per rifiuti taglienti o pungenti), recanti frasi di descrizione del rifiuto e simboli del rischio biologico.

Tale confezione deve essere all'interno di un imballaggio rigido esterno, eventualmente riutilizzabile previa idonea disinfezione.

I rifiuti sterilizzati devono essere depositati e movimentati all'interno di appositi imballaggi a perdere anche flessibili, sempre differenti da quelli utilizzati per i rifiuti urbani, con apposta indicazione indelebile e data di sterilizzazione.

Entrambe le tipologie dei rifiuti sono destinate a termodistruzione in impianti autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/06.

I rifiuti a rischio infettivo, che presentano altre caratteristiche di pericolosità oltre a quella infettiva, devono essere avviati ad impianti per rifiuti pericolosi.

Invece i rifiuti a solo rischio infettivo possono essere smaltiti in impianti di incenerimento dedicati oppure in impianti di incenerimento di rifiuti speciali ed urbani, a condizione che gli stessi siano dotati di sistemi di alimentazione idonei a garantire una efficace tutela della salute e dell'ambiente.

Anche i rifiuti sterilizzati che non hanno nessuna delle altre caratteristiche di pericolosità dell'AlI. I del D.Lgs. 152/06 possono essere avviati in impianti di incenerimento di rifiuti speciali ed urbani, sempre a condizione che gli stessi siano dotati di sistemi di alimentazione idonei a garantire una efficace tutela della salute. La Regione dispone che le aziende sanitarie e le strutture sanitarie ricadenti sul proprio territorio attuino una specifica procedura di tracciabilità per quei rifiuti radioattivi prodotti. A tal fine i rifiuti smaltiti dovranno, previo apposito controllo, essere destinati al trattamento di rifiuti speciali solidi e liquidi.

¹¹⁹ L'indicazione fornita dai Ministeri competenti rispetto al D.M. n. 219/2000, mancando appunto i codici idonei nell'attuale CER (per la categoria 1801 esiste infatti il solo codice 18 01 05 non pericoloso da utilizzarsi per i soli farmaci di scarto o scaduti), era stata quella di utilizzare i codici trasversali della categoria 07 o 06.

Nella successiva tabella si evidenziano le destinazioni finali dei rifiuti sanitari con le relative norme tecniche nella fase di raccolta e trasporto.

Tabella 29.3-1. Destinazione finale dei rifiuti sanitari

TIPOLOGIA DI RIFIUTO SANITARIO	NORME TECNICHE NELLA FASE DI RACCOLTA E TRASPORTO	IMPIANTO FINALE
Rifiuti sanitari assimilati agli urbani	Norme tecniche di al p.to 2. l. della D.I. 27/07/1984 Norme regolamentari per l'iscrizione all'Albo nazionale imprese gestione rifiuti.	Selezione e riciclaggio delle frazioni tecnicamente recuperabili, presso gli impianti di Piano autorizzati al recupero dei RU. Discarica di Piano per gli scarti e sovralli della selezione
Rifiuti speciali non pericolosi di origine sanitaria	Norme regolamentari e tecniche relative all'iscrizione all'Albo nazionale imprese gestione rifiuti	Impianti autorizzati per il recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi
Rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo	Norme ADR e norme regolamentari e tecniche per l'iscrizione all'Albo Nazionale imprese di gestione rifiuti	Impianti di termodistruzione autorizzati per lo smaltimento di rifiuti speciali e/o urbani, nel rispetto del DM 503/97
Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo sterilizzati	Norme ADR e norme regolamentari e tecniche per l'iscrizione all'Albo Nazionale imprese di gestione rifiuti	Impianti di termodistruzione autorizzati per lo smaltimento di rifiuti speciali e/o urbani, nel rispetto del DM 503/97
Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo non sterilizzati	Norme ADR e norme regolamentari e tecniche per l'iscrizione all'Albo Nazionale imprese di gestione rifiuti	Impianti di termodistruzione dedicati ovvero impianti dotati di sistemi di alimentazione per la prevenzione dei rischi igienico-sanitari

30 Veicoli fuori uso

30.1 Riferimenti normativi e principali disposizioni

La gestione dello smaltimento dei veicoli fuori uso ha sempre generato problemi, sia per l'assenza di dispositivi legislativi specifici, sia per la complessità delle macchine in questione, strettamente legata alla grande quantità di particolari e di materiali (anche pericolosi) impiegati per la costruzione e per consentirne il funzionamento.

Per lungo tempo, la disciplina in questione è stata gestita attraverso l'applicazione dell'art. 46 del D.Lgs. 22/1997, e dal D.M. 22 ottobre 1999, n. 460, strumenti legislativi che hanno cercato di porre alcune regole di base in un mondo molto complesso, non riuscendo, però, ad andare oltre all'imposizione di adempimenti di carattere burocratico quali:

- ✓ D.Lgs. n. 22/97, Art. 46, attribuzione ai centri di raccolta, concessionari, succursali della casa costruttrice, delle azioni atte alla cancellazione dal Pubblico registro automobilistico (PRA), dell'obbligo di comunicazione dell'avvenuta consegna per la demolizione del veicolo, della gestione dei componenti recuperati come parti di ricambio;
- ✓ D.M. n. 460/99, procedure da intraprendere per trasformare un veicolo abbandonato in suolo pubblico in un rifiuto a tutti gli effetti.

Al fine di porre delle regole in questo ambito, è intervenuto il D.Lgs. n. 209/03, in recepimento della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso.

Entrato in vigore il 22/08/2003, questo dispositivo di legge, oltre ad individuare i requisiti riguardanti gli impianti e le aree adibite alle attività di demolizione, definisce le operazioni da intraprendere per la messa in sicurezza dei veicoli, disciplinando le fasi di raccolta, trattamento, reimpiego e recupero dei veicoli nel loro complesso e per i singoli componenti e materiali.

Il D.Lgs. 209/03, nella sua formulazione originaria, fu giudicato non conforme ai dettami della direttiva da cui discendeva dalla Commissione Europea, talché il legislatore italiano provvide ad apportare delle modifiche alla normativa in questione con successivo D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 149.

L'art. 7 del D.Lgs. 209/03 (e s.m.i.) fissa precisi obiettivi ai fini di una corretta gestione dei rifiuti derivanti dai veicoli fuori uso, in conformità con i principi generali che disciplinano la materia dei rifiuti. Così, le autorità competenti, fatte salve le norme sulla sicurezza dei veicoli e sul controllo delle emissioni atmosferiche e del rumore, devono favorire il reimpiego dei componenti idonei, il recupero di quelli non reimpiegabili, nonché, come soluzione privilegiata, il riciclaggio; ove sostenibile dal punto di vista ambientale.

Parallelamente, in capo agli operatori economici¹²⁰ viene posto l'obbligo di garantire che:

a) *entro il 1° gennaio 2006*, per i veicoli fuori uso prodotti a partire dal 1° gennaio 1980, la percentuale di reimpiego e di recupero sia pari almeno all'85% del peso medio per veicolo e per anno e la percentuale di reimpiego e di riciclaggio per gli stessi veicoli sia pari almeno all'80% del peso medio per veicolo e per anno; per i veicoli prodotti anteriormente al 1° gennaio 1980, la percentuale di reimpiego e di recupero sia pari almeno al 75% del peso medio per veicolo e per anno e la percentuale di reimpiego e di riciclaggio sia pari almeno al 70% del peso medio per veicolo e per anno;

b) *entro il 1° gennaio 2015*, per tutti i veicoli fuori uso la percentuale di reimpiego e di recupero sia pari almeno al 95% del peso medio per veicolo e per anno e la percentuale di reimpiego e di riciclaggio pari almeno all'85% del peso medio per veicolo e per anno.

La verifica del raggiungimento degli obiettivi posti è perseguita mediante la comunicazione annuale MUD a cura dei responsabili degli impianti di trattamento dei dati relativi ai veicoli trattati e ai materiali derivanti da essi ed avviati al recupero.

¹²⁰ Definiti dal decreto come: "i produttori, i distributori, gli operatori addetti alla raccolta, le compagnie di assicurazione dei veicoli a motore, le imprese di demolizione, di frantumazione, di recupero, di riciclaggio ed altri operatori che effettuano il trattamento di un veicolo fuori uso e dei relativi componenti e materiali" (art. 3, comma 1, lett. u).

A tale fine, sulla base della stessa L. 70/94, il D.P.C.M. 22 dicembre 2004 “*Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2005*” con il **Cap. I - Sezione veicoli fuori uso** ha introdotto la sezione MUD dedicata ai soggetti che gestiscono questa particolare tipologia di rifiuti, aggiornando il MUD in vigore (di cui al DPCM 24 dicembre 2002 e DPCM 24 febbraio 2003).¹²¹

Un'ulteriore modifica della disciplina in esame è stata più di recente apportata con la *conversione in legge del D.L. n. 59/08, sopraggiunta con L. 6 giugno 2008, n. 101* (in vigore dall'8 giugno 2008), che, grazie all'art. 7, allinea definitivamente il D.Lgs. 209/03 alla normativa europea da cui lo stesso discende.

30.2 Definizione e classificazione dei veicoli fuori uso

A norma del D.Lgs. 209/03 (e s.m.i.) per “*veicolo fuori uso*” deve intendersi un veicolo a fine vita che costituisce un rifiuto ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 152/06.

In dettaglio, con riguardo all'art. 3, comma 1, lett. a), la disciplina in argomento si applica ai seguenti veicoli giunti a fine vita:

- *Veicoli appartenenti alla categoria M1* (veicoli per il trasporto di persone fino ad un massimo di 9 posti, compreso il conducente);
- *Veicoli appartenenti alla categoria N1* (veicoli per il trasporto di cose con portata massima fino a 3,5 tonnellate)¹²²;
- *Veicoli a tre ruote*, come definiti dalla Direttiva 2002/24/CE¹²³, con esclusione dei tricicli a motore

A quest'ultima tipologia di veicoli fuori uso si applicano solo gli obblighi relativi a raccolta e trattamento di cui all'art. 5, commi 1 e 3, e all'art. 6 del D.Lgs. 209/03, a carico di produttori, concessionari e impianti autorizzati.

La disciplina si applica anche ai relativi componenti e materiali dei veicoli citati.

Le altre categorie di veicoli fuori uso non disciplinate dal D.Lgs. 209/03 (e s.m.i.) sono soggette alle disposizioni dell'**art. 231 del D.Lgs. 152/06 (e s.m.i.)**, in base al quale:

- Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio (esclusi quelli disciplinati dal D.Lgs. 209/03), che intenda procedere alla demolizione dello stesso, deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi degli artt. 208, 209 e 210.
- Tali centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.
- Il proprietario del veicolo destinato alla demolizione può altresì, consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai centri di raccolta, qualora intenda cedere il predetto veicolo o rimorchio per acquistarne un altro.

I centri di raccolta, ovvero i concessionari o le succursali delle case costruttrici rilasciano, al proprietario del veicolo consegnato per la demolizione, *un certificato* dal quale deve risultare la data della consegna, gli estremi dell'autorizzazione del centro, le generalità del proprietario e gli estremi di identificazione del veicolo, nonché l'assunzione, da parte del gestore del centro, ovvero del concessionario o del titolare della succursale, dell'impegno a *provvedere direttamente alle pratiche di cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA)*.

I gestori dei centri di raccolta, i concessionari e i titolari delle succursali delle case costruttrici non possono alienare, smontare o distruggere i veicoli a motore e i rimorchi da avviare allo smontaggio ed alla successiva riduzione in rottami, senza aver prima cancellato dal PRA il veicolo.

¹²¹ Si rammenta che il MUD attualmente in vigore è disciplinato dal D.P.C.M. 27 aprile 2010.

¹²² La norma fa riferimento esplicito alle categorie M1 ed N1 dell'All. II, parte A, della Dir. 70/156/CEE, abrogata a decorrere dal 29/04/09 dall'art. 49 della “*Dir. 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007 che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli*” (G.U.C.E. L 263 del 9 ottobre 2007).

¹²³ Recepita in Italia con D.M. 31 gennaio 2003.

Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti agli uffici competenti devono essere annotati sull'apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli da tenersi secondo le norme del regolamento di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285; agli stessi obblighi sono soggetti i responsabili dei centri di raccolta o altri luoghi di custodia dei veicoli.

Ai fini della corretta classificazione dei veicoli fuori uso in base all'Elenco Europeo dei rifiuti (All. D alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06), occorre richiamare il capitolo 16.01 "veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento dei veicoli fuori uso e dalla manutenzione dei veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)" che individua in maniera dettagliata tutti i rifiuti derivanti dalla gestione dei veicoli fuori uso, classificando anche le tipologie di rifiuti derivanti dalla messa in sicurezza dei veicoli e dalle operazioni di promozione del riciclaggio come lo smantellamento.

Di seguito si richiamano tutti i CER associati a tale tipologia di rifiuti.

Come noto, il simbolo "*" contrassegna le tipologie classificate come rifiuti pericolosi.

Tabella 30.2-1. Classificazione dei rifiuti derivanti dai veicoli fuori uso

CER	DESCRIZIONE
16.01.03	pneumatici fuori uso
16.01.04*	veicoli fuori uso
16.01.06	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose
16.01.07*	filtri dell'olio
16.01.08*	componenti contenenti mercurio
16.01.09*	componenti contenenti PCB
16.01.10*	componenti esplosivi (ad esempio "air bag")
16.01.11*	pastiglie per freni, contenenti amianto
16.01.12	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16.01 11
16.01.13*	liquidi per freni
16.01.14*	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
16.01.15	liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14
16.01.16	serbatoi per gas liquido
16.01.17	metalli ferrosi
16.01.18	metalli non ferrosi
16.01.19	plastica
16.01.20	vetro
16.01.21*	componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16.01.07 a 16.01.11, 16.01.13 e 16.01.14
16.01.22	componenti non specificati altrimenti
16.01.99	rifiuti non specificati altrimenti

30.3 Localizzazione di centri di raccolta e impianti di trattamento

La localizzazione degli impianti coinvolti nel sistema deve avvenire preferibilmente nelle aree per insediamenti industriali ed artigianali, nelle aree industriali dismesse o in ulteriori aree a diversa destinazione urbanistica individuate nei Piani territoriali di coordinamento provinciale a cure di ciascuna provincia.

In ogni caso, la localizzazione dovrà privilegiare aree e insediamenti che per caratteristiche infrastrutturali, funzionali e logistiche consentano di minimizzare i carichi ambientali aggiuntivi nelle aree prossime a siti ove sono localizzati gli impianti.

A tal fine, laddove possibile, si ritengono preferibili le localizzazioni che siano suscettibili di sostituire carichi ed interferenze ambientali già esistenti.

Gli impianti devono essere localizzati a congrua distanza dalle principali arterie di scorrimento e le aree devono essere facilmente accessibili da parte di automezzi pesanti e servite dalla rete viaria di scorrimento urbano.

Nel caso di aree con presenza di centri abitati deve essere garantita la permanenza di una fascia di rispetto di 100 metri fra il perimetro dell'impianto e le aree residenziali del centro abitato stesso.

Per quanto non espressamente indicato negli strumenti di pianificazione territoriale e settoriale si fa riferimento al D.Lgs. n. 209/03 (e s.m.i.).

In generale, come previsto dall'*Allegato 1 del D.Lgs. n. 209/03 (punto 1)*, per quanto riguarda l'ubicazione degli impianti di trattamento, al fine del rilascio dell'autorizzazione, l'Autorità competente tiene conto dei seguenti principi generali relativi alla localizzazione degli stessi impianti¹²⁴:

- Il centro di raccolta e l'impianto di trattamento non devono ricadere:
 - a) in aree individuate nei piani di bacino, ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 152/06 (Parte Terza);
 - b) in aree individuate ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 357/97 (e s.m.i.), fatto salvo il caso in cui la localizzazione è consentita a seguito della valutazione di impatto ambientale o della valutazione di incidenza, effettuate ai sensi dell'articolo 5 del medesimo decreto;
 - c) in aree naturali protette sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 6, comma 3 della L. 394/91 e successive modifiche;
 - d) in aree site nelle zone di rispetto di cui all'art. 21, comma 1, del D.Lgs. 152/99 e successive modifiche;
 - e) nei territori sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/04, salvo specifica autorizzazione regionale, ai sensi del cit. decreto.
- Il centro di raccolta e l'impianto di trattamento non devono essere ubicati in aree esondabili, instabili e alluvionabili comprese nelle fasce A e B individuate nei piani di assetto idrogeologico di cui alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 (e s.m.i.)
- Per ciascun sito di ubicazione sono valutate le condizioni locali di accettabilità dell'impianto in relazione ai seguenti parametri:
 - a) distanza dai centri abitati; a tal fine, per centro abitato si intende un insieme di edifici costituenti un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada;
 - b) presenza di beni storici, artistici, archeologici e paleontologici.
- Nell'individuazione dei siti idonei alla localizzazione sono da privilegiare:
 - 1) le aree industriali dismesse;
 - 2) le aree per servizi e impianti tecnologici;
 - 3) le aree per insediamenti industriali ed artigianali.
- L'autorità competente e regioni devono favorire la rilocalizzazione del centro di raccolta e dell'impianto di trattamento ubicati in aree non idonee, individuando, a tal fine, appositi strumenti di agevolazione.
- L'area prescelta per la localizzazione del centro di raccolta e dell'impianto di trattamento deve essere servita dalla rete viaria di scorrimento urbano ed essere facilmente accessibile da parte di automezzi pesanti.

Publicato su G.U.R.I. n. 182 del 07/08/03, il D.Lgs., 209/03 è in vigore a partire dal giorno 22 agosto 2003. La norma prevedeva che *entro sei mesi* dalla sua entrata in vigore i titolari dei centri di raccolta e degli impianti di trattamento in esercizio, dovessero presentare all'autorità competente una domanda di autorizzazione corredata da un progetto di adeguamento dell'impianto alle nuove disposizioni, comprensivo altresì di un piano per il ripristino ambientale dell'area utilizzata, da attuare alla chiusura dell'impianto stesso.

A fronte della complessità della nuova disciplina, non priva di problemi applicativi, le Regioni italiane predisposero perciò un documento contenente disposizioni di indirizzo per facilitare ed omogeneizzare l'applicazione sul territorio italiano del decreto, approvato in Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome il 4 marzo 2004.

Tale documento contiene anche specifiche indicazioni riguardo ai tempi massimi di adeguamento degli impianti,

¹²⁴ Nell'elenco a seguire, le norme citate dall'All. 1 del decreto sono state aggiornate con quelle attualmente in vigore che regolano la materia relativa.

così articolati:

- *tempi adeguamento per interventi strutturali*: 18 mesi a decorrere dalla data di approvazione del progetto di adeguamento (ultima data utile gennaio 2006);
- *tempi di adeguamento per acquisizione di attrezzature necessarie ad adottare le prescrizioni di gestione*: 18 mesi a decorrere dalla data di approvazione del progetto di adeguamento (ultima data utile gennaio 2006);
- *tempi di adeguamento per i soggetti che operano con procedura semplificata che ricevono prescrizioni dalla Provincia competente in sede di controllo ispettivo*: gennaio 2006.

La data di gennaio 2006 fu ottenuta computando i termini massimi previsti dall'articolo 15¹²⁵.

Il Presidente della Regione Lazio è Commissario Delegato per la predisposizione di un Piano di interventi d'emergenza nel settore della gestione dei rifiuti e per la realizzazione degli interventi necessari per far fronte all'emergenza, ex O.P.C.M. n. 2992 del 23 giugno 1999.

Nell'ambito di realizzazione del suddetto Piano è stata attribuita particolare rilevanza agli interventi di delocalizzazione di tutti i centri di autodemolizione e rottamazione del Comune di Roma e alle procedure per l'individuazione di nuove aree.

Il Commissario delegato ha designato un soggetto attuatore per gli interventi urgenti per la delocalizzazione di tutti i centri di autodemolizione e rottamazione del Comune di Roma attualmente in carica per effetto di O.P.C.M. n. 3738 del 5 febbraio 2009.

In ottemperanza all'incarico ricevuto, il soggetto attuatore ha promosso una serie di iniziative per la redazione di un Programma di delocalizzazione dei centri di autodemolizione e rottamazione presenti nel Comune di Roma Capitale in attuazione dell'Accordo di Programma stipulato tra il Comune di Roma, la Provincia di Roma e la Regione Lazio, sottoscritto dal Sindaco del Comune di Roma, dal Presidente della Regione Lazio, dal Presidente della Provincia di Roma, dal Capo della Protezione Civile quale soggetto attuatore, e dalle associazioni di categoria (ANFIA, FEDERAICPA, UNRAE).

Tale programma ha portato all'individuazione di n. 5 aree idonee all'integrale delocalizzazione delle imprese di autodemolizione e rottamazione così definite:

- Osteria Nuova;
- Via Aurelia – Via Spezi;
- Santa Palomba;
- Via Predestina angolo Viale Palmiro Togliatti;
- Infernaccio.

Le procedure inerenti la realizzazione dei centri individuati, al fine di consentire il definitivo trasferimento dei rottamatori e demolitori presenti sul territorio comunale, sono tuttora in itinere.

30.4 Produzione di rifiuti da demolizione di veicoli nel Lazio

Nell'ambito del monitoraggio sullo stato di adeguamento del sistema un ruolo di primo piano è svolto da APAT, oggi ISPRA, anche a supporto degli obblighi di trasmissione di dati e informazioni dei Ministeri competenti verso la Commissione europea.

Le informazioni in merito agli adeguamenti degli impianti inviate ad APAT dalle autorità competenti non sono, ad oggi, ancora complete, anche se coprono gran parte del territorio nazionale.¹²⁶

¹²⁵ Al termine dei sei mesi (corrispondenti al 22 febbraio 2004), furono cioè aggiunti 150 giorni, per la conclusione del procedimento e la pronuncia in merito al progetto di adeguamento (giungendo così al 21 luglio 2004) e 18 mesi (giungendo così al 21 gennaio 2006).

¹²⁶ Cfr. "Linee guida sul trattamento dei veicoli fuori uso. Aspetti tecnologici e gestionali" di APAT (Par. 1.5 - Il monitoraggio sullo stato di adeguamento degli impianti al D.Lgs. 209/2003). Le Linee guida indagano il tema sulla base dei dati relativi al triennio 2003-2005.

Per quanto riguarda la Regione Lazio, uno dei problemi maggiori continua ad essere rappresentato da quello più generale della estrema *frammentazione delle competenze* in materia di rilascio delle autorizzazioni per gli impianti.¹²⁷

A proposito delle dotazioni coinvolte nel sistema in oggetto, si rammenta che la L.R. n. 27/98 (e ss.mm.ii.) delega ai Comuni le funzioni amministrative correlate, a norma dell'art. 6 (*"Funzioni amministrative dei comuni"*), co. 2:

"Sono delegate ai comuni:

b) l'approvazione dei progetti degli impianti per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti provenienti dalla demolizione degli autoveicoli a motore e rimorchi, dalla rottamazione dei macchinari e delle apparecchiature deteriorati ed obsoleti e la relativa autorizzazione alla realizzazione degli impianti, nonché l'approvazione dei progetti di varianti sostanziali in corso di esercizio e la relativa autorizzazione alla realizzazione;

c) l'autorizzazione all'esercizio delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui alle lettere a) e b)."

In assenza di dati aggiornati puntuali, ne discende, anche in questo caso, il ricorso alla fonte ISPRA, *Rapporto rifiuti 2008*, che contiene di delineare un quadro di massima degli impianti operativi e dei quantitativi di veicoli fuori uso e altri rifiuti connessi trattati nella Regione Lazio: al tema è riservata l'Appendice 3 *"I veicoli fuori uso"*.

La metodologia utilizzata da ISPRA per le elaborazioni rappresentate è quella individuata dalla Decisione 2005/293/CE che istituisce le modalità di controllo dell'osservanza degli obiettivi di reimpiego/recupero e di reimpiego/riciclaggio fissati nella Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso.¹²⁸

Essa fa perno sulle dichiarazioni MUD presentate dagli impianti che gestiscono veicoli fuori uso (demolitori e frantumatori), le cui informazioni sono incrociate con stime e altri dati caratteristici della filiera di gestione dei rifiuti derivanti dai veicoli a fine vita che, parte con le operazioni di messa in sicurezza, passa attraverso lo smontaggio e trattamento a fini di demolizione e rottamazione, per giungere al recupero e riciclaggio di componenti e materiali di varia natura (solidi, liquidi, pericolosi/non pericolosi), alla riduzione volumetrica e alla frantumazione e allo smaltimento finale del fluff in discarica autorizzata.

I dati associati agli impianti di trattamento di veicoli fuori uso, derivanti dal monitoraggio annuale effettuato da ISPRA sull'intero ciclo di gestione dei veicoli, ai fini della verifica del raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio, indicano per il Lazio la situazione di cui alle tabelle successive.

Il primo specchio mostra i frantumatori operativi nel Lazio. Con riguardo all'intera filiera, gli impianti di frantumazione rappresentano, in vero, l'ultimo anello del sistema di gestione dei rifiuti in esame, operando la riduzione in frammenti della carcassa del veicolo bonificata in un mulino e il conseguente recupero dei metalli ferrosi per via magnetica.

Stando ai dati ISPRA relativi all'anno 2006, analogamente a quanto accade a livello nazionale, il sistema appare non diffuso, ma maggiormente concentrato in alcuni contesti territoriali, solitamente in vicinanza degli impianti di recupero del rottame ferroso proveniente dalla messa in sicurezza dei veicoli, che costituisce il maggiore flusso in ingresso di questi operatori, e nelle zone in cui il tessuto industriale è più strutturato, da cui ricevono altri rottami.

Ad ogni modo, da un approfondimento dei dati, anche mediante indagini su campo da parte degli enti competenti al controllo, pare lecito attendersi un numero maggiore di operatori attivi nel Lazio.

Tabella 30.4-1. Impianti di frantumazione presenti nel Lazio (dati in t/a). Anno 2006

PROV.	COMUNE	Tot. input in ingresso impianto	Veicoli trattati ex D.Lgs. 209/03	Altri rottami		Giacenza		Fluff prodotto (MUD veicoli)
				CER (1° livello)	t/a	Veicoli	Altri rottami	
RM	Pomezia	147.809	93.915	15; 1602; 17; 19; 20	53.894	-	1.841	28.996
LT	Cisterna di Latina	49.390	1.236	03; 12; 15; 1602; 17; 19; 20	48.155	-	1.108	-

¹²⁷ In occasione delle cit. Linee guida, la Regione Lazio ha richiesto a tutti i Comuni lo stato dell'arte sulla situazione autorizzatoria degli impianti presenti sul loro territorio. A seguito di questa richiesta, nel 2005, ad APAT pervennero solo 98 risposte su un totale di 382 Comuni laziali, la maggior parte delle quali dalle località in cui, per altro, non sono localizzati gli impianti oggetto dell'indagine. Nessuna informazione pervenne dal Comune di Roma, sul cui territorio erano operativi ben 73 impianti (*Idem*, pag. 22).

¹²⁸ Cfr. Appendice 3, Capitolo 3 del Rapporto rifiuti 2008 di ISPRA.

Fonte: Rapporto Rifiuti 2008, ISPRA

La tabella successiva è relativa ai *demolitori*, definiti dal decreto come operatori dediti alle seguenti fasi (*All. I, punto 6*):

- smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso od altre operazioni equivalenti volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
- rimozione, separazione e deposito dei materiali e dei componenti pericolosi in modo selettivo, così da non contaminare i successivi residui della frantumazione provenienti dal veicolo fuori uso;
- eventuale smontaggio e deposito dei pezzi di ricambio commercializzabili, nonché dei materiali e dei componenti recuperabili, in modo da non compromettere le successive possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero.

I dati, forniti da ISPRA, illustrano il quadro distribuzione, con maglia provinciale, degli impianti con le relative quantità trattate nel quadriennio 2005-2008.

In generale, il monitoraggio annuale effettuato da ISPRA sull'intero ciclo di gestione dei veicoli e sul raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e recupero mostra ancora la presenza di un numero elevato di impianti di trattamento, spesso non specializzati, né adeguati alle nuove e rigorose prescrizioni tecniche.

Molti degli impianti censiti trattano quantitativi molto bassi di veicoli e quote rilevanti di altre tipologie di rifiuti (altri rottami, ma anche carta, vetro, plastica ecc.).

L'analisi dei dati ISPRA evidenzia che, nel 2008, decresce il numero degli impianti operativi arrivando a 1.313, 620 dei quali sono situati al Nord (47% del totale), 241 al Centro (18%), 452 al Sud (34%) (tabella 5). In totale, negli impianti censiti, sono stati trattati circa 1,1 milioni di tonnellate di veicoli, circa 300 mila del 2007 (-22%). Tale dato appare coerente con il numero delle radiazioni rilevate per lo stesso anno di riferimento.¹²⁹

A livello regionale, la situazione è evidenziata dalla tabella successiva.

Tabella 30.4-2. Impianti di trattamento veicoli fuori uso nel Lazio (dati in t/a). Anni 2005-2008

PROVINCIA	N. Impianti 2005	N. Impianti 2006	N. Impianti 2007	N. Impianti 2008	Quantità di veicoli trattata 2005	Quantità di veicoli trattata 2006	Quantità di veicoli trattata 2007	Quantità di veicoli trattata 2008
Viterbo	13	12	14	14	7.751	9.267	10.847	7.757
Roma	89	89	96	66	62.835	73.648	82.059	57.303
Latina	12	13	13	12	7.597	13.855	19.026	14.018
Rieti	5	5	6	7	3.800	4.274	4.140	3.722
Frosinone	14	12	13	12	6.314	5.584	9.786	8.046
Totale	133	131	142	111	88.297	106.628	125.858	90.846

Fonte: Rapporto Rifiuti Speciali 2010, ISPRA

Infine, pure in questo caso si sottolinea come, un'indagine ricognitiva più approfondita consentirebbe di aggiornare lo stato di fatto, verificando il livello di adeguamento degli impianti operativi nella Regione alle nuove e rigorose prescrizioni tecniche dettate dalla normativa in esame.

¹²⁹ Cfr. Rapporto Rifiuti Speciali 2010, ISPRA, Appendice 4.

31 Rifiuti inerti e derivanti da attività di C&D

31.1 Riferimenti normativi

I quantitativi di rifiuti derivanti dalle attività tipiche del settore demolizioni e costruzioni (C&D), comprese quelle stradali, sono ingenti e, generalmente, in costante aumento e, tuttavia, solo recentemente la questione di una corretta gestione di questi flussi di rifiuti ha assunto rilevanza nella pianificazione delle pubbliche amministrazioni ai diversi livelli istituzionali.

Pur in una situazione di luci e ombre, il settore dei rifiuti da C&D sembra tuttavia inaugurare una nuova dimensione in cui, attorno ai temi del *recupero e riciclaggio*, iniziano a porsi i presupposti di un'organizzazione industriale di scala adeguata.

A ciò deve aggiungersi anche un apprezzamento nuovo da parte degli operatori economici, singoli e associati, che iniziano a constatare come il *riciclaggio degli inerti* può contemporaneamente rappresentare sia un'attività rispondente a criteri economici di gestione vantaggiosa, sia una valida alternativa di integrazione e/o diversificazione delle proprie attività primarie.

Vale ricordare che l'attività di recupero di talune tipologie di rifiuti inerti è assoggettata alle procedure semplificate (Art. 216 Parte IV D.Lgs 152/06), secondo quanto previsto dal D.M. 5 febbraio 1998.

A livello generale, vale richiamare la definizione di "*rifiuti inerti*" data dal D.Lgs. n. 36/03 di recepimento della direttiva 199/31/CE relativa alle discariche di rifiuti: "*i rifiuti solidi che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa; i rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale inquinante globale dei rifiuti, nonché l'ecotossicità dei percolati devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualità delle acque, superficiali e sotterranee*" (Art. 2, lett. e).

I *rifiuti inerti derivanti da operazioni di C&D* possono essere anche classificati come pericolosi, sulla base di caratteristiche specifiche, in conformità a quanto previsto dall'Elenco europeo dei rifiuti, di cui all'Allegato D alla Parte Quarta del Codice Ambientale.

Disciplina particolare è stata invece riservata, come approfondito più avanti, ai *materiali inerti provenienti da attività di scavo*, sempre che non presentino caratteristiche di pericolosità e siano effettivamente e oggettivamente avviati a recupero nel normale ciclo di riutilizzo delle terre.

L'entrata in vigore del nuovo catalogo europeo dei rifiuti (CER 2002)¹³⁰ ha modificato anche la classificazione per i rifiuti inerti provenienti da attività di C&D. Rispetto all'originario All. A del D.Lgs. n. 22/97, nel nuovo elenco introdotto mediante la Direttiva del Ministero dell'Ambiente e della TTM 9 aprile 2002 e integrato nell'All. D alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06, compaiono le cosiddette "*voci a specchio*", di cui una si riferisce al *rifiuto pericoloso* e l'altra allo stesso *rifiuto non pericoloso* in relazione alla presenza o meno di sostanze pericolose (nel caso in discorso, ad esempio: "terra e rocce, contenenti sostanze pericolose" e "terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce "pericolose").

La dicitura "contenenti sostanze pericolose" (contraddistinta con l'uso di un asterisco "*" appresso al codice) indica la presenza di sostanze in concentrazioni tali da conferire al rifiuto una o più delle proprietà di cui all'Allegato III della Dir. 91/689/CEE, laddove per "sostanza pericolosa" viene assunta la definizione data all'Art. 2, comma 2 della Dir. 67/548/CEE e s.m.i.

La presenza di sostanze pericolose può risultare evidente o dal ciclo di lavorazione che ha prodotto il rifiuto, oppure dall'etichettatura o dalle schede di sicurezza del prodotto originario; altre volte il produttore/detentore, a cui spetta l'obbligo della classificazione del rifiuto, dovrà stabilire la corretta natura del rifiuto prodotto mediante accertamenti analitici, momento ancora fondamentale nella classificazione dei rifiuti, ai sensi della Direttiva del Ministero dell'ambiente e della TTM 9 aprile 2002, di cui all'Allegato D della Parte Quarta del Codice Ambientale.

¹³⁰ Dec. 2000/532/CE del 3 maggio 2000, che sostituisce la Dec. 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'Art. 1, lett. a), della Dir. 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la Dec. 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'Art. 1, Par. 4, della Dir. 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (come modificata da ultimo con Dec. 2001/573).

Pertanto, nella tabella successiva si richiamano le diverse tipologie di rifiuti inerti da C&D, con il corrispondente codice di classificazione dei rifiuti, ai sensi del nuovo elenco comunitario dei rifiuti, limitatamente ai rifiuti inerti di cui al **capitolo 17** relativo a tutte le tipologie di "rifiuti dalle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)".

In specie, si può notare la considerazione di numerosi rifiuti pericolosi precedentemente non considerati tali e, per quasi tutte le tipologie di rifiuti, la previsione di voci speculari, in ragione della presenza di sostanze pericolose generiche, in alcuni casi, di alcune sostanze specifiche.

Tabella 31.1-1. Classificazione dei rifiuti inerti da C&D

CER	DESCRIZIONE
17	Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)
17 01	Cemento, mattoni, mattonelle ceramiche
17 01 01	Cemento
17 01 02	Mattoni
17 01 03	Mattonelle e ceramica
17 01 06*	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose
17 01 07	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
17 02	Legno, vetro e plastica
17 02 01	Legno
17 02 02	Vetro
17 02 03	Plastica
17 02 04*	Vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati
17 03	Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
17 03 01*	Miscele bituminose contenenti catrame di carbone
17 03 02	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
17 03 03*	Catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
17 04	Metalli (incluse le loro leghe)
17 04 01	Rame, bronzo, ottone
17 04 02	Alluminio
17 04 03	Piombo
17 04 04	Zinco
17 04 05	Ferro e acciaio
17 04 06	Stagno
17 04 07	Metalli misti
17 04 09*	Rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose
17 04 10*	Cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose
17 04 11	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
17 05	Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio
17 05 03*	Terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
17 05 04	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
17 05 05*	Fanghi di dragaggio, contenenti sostanze pericolose
17 05 06	Fanghi di dragaggio, diversi da quelli di cui alla voce 17 05 05
17 05 07*	Pietrisco per massicciate ferroviarie, contenenti sostanze pericolose
17 05 08	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07
17 06	Materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto
17 06 01*	Materiali isolanti contenenti amianto
17 06 03*	Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose
17 06 04	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03

CER	DESCRIZIONE
17 06 05	Materiali da costruzione contenenti amianto
17 08	Materiali da costruzioni a base di gesso
17 08 01*	Materiali da costruzioni a base di gesso contaminati da sostanze pericolose
17 08 02	Materiali da costruzioni a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
17 09	Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione
17 09 01*	Rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio
17 09 02*	Rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB)
17 09 03*	Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti), contenenti sostanze pericolose
17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alla voce 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

31.2 Rifiuti inerti da C&D derivanti da attività svolte in ambito domestico

I rifiuti edili prodotti nell'ambito di attività svolte da *imprese che, a titolo professionale, eseguono per conto terzi lavori di costruzione, demolizione e ristrutturazione in ambiti di civili abitazioni* sono da ritenersi a tutti gli effetti rifiuti speciali.

Più complesso è invece definire la classificazione dei materiali inerti derivanti da attività di rifacimento, ristrutturazione e/o piccoli interventi edili *effettuati in conto proprio dal proprietario dell'immobile, o da altro soggetto avente sull'immobile il godimento di un diritto reale.*

L'interpretazione prevalente va nel senso di considerare *anche questa particolare categoria di inerti come rifiuti speciali* a prescindere dalla provenienza, basandosi sul fatto che il sistema di codificazione dei rifiuti non include nella classe di codici 20 associati alle tipologie di rifiuti urbani alcun riferimento alle frazioni inerti potenzialmente prodotte in ambito domestico.

Lo stesso sistema CER codifica, invece, i rifiuti inerti, in genere provenienti dalle attività di C&D con i *codici 17, propri dei rifiuti speciali.* In aggiunta a ciò, l'Art. 184 del D.Lgs. n. 152/06 ha disposto una valutazione classificatoria esclusiva dei rifiuti inerti, includendoli per genere e per specie *tra i rifiuti speciali.*

Più di un pronunciamento giurisprudenziale ha così ritenuto opinabile che i rifiuti inerti da microdemolizioni effettuate in ambito domestico possano ritenersi assimilabili ai rifiuti che ordinariamente si producono in locali e luoghi adibiti a civile abitazione e, in quanto tali, classificabili come RU.

L'interpretazione prevalente tende, quindi, a qualificare come RS qualunque tipologia di materiale che residui da operazioni di demolizione, costruzione e ristrutturazione effettuate in microattività domestiche, sia svolte da terzi che in conto proprio, identificato con i codici CER 17 00 00, ai fini del corretto conferimento a smaltimento finale.

31.3 Materiali di scavo

Come anticipato, un caso a parte nella disciplina dei rifiuti inerti è rappresentato dai *materiali di scavo.*

Ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. n. 152/06 (Parte Quarta), comma 3, lett. b), nella classificazione dei *rifiuti speciali* sono ricompresi, congiuntamente ai rifiuti da attività di C&D, anche i *"rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186"*.

È noto che l'articolo di riferimento alla materia in esame è stato più volte riformulato sino al disposto definitivo seguente.

L'art. 186 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (e s.m.i.)

Terre e rocce da scavo

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali

sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché: a) siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti; b) sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo; c) l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate; d) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale; e) sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto; f) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione; g) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata. L'impiego di terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, è consentito nel rispetto delle condizioni fissate all'articolo 183, comma 1, lettera p).

2. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione ambientale integrata, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare di norma un anno, devono risultare da un apposito progetto che è approvato dall'autorità titolare del relativo procedimento. Nel caso in cui progetti prevedano il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel medesimo progetto, i tempi dell'eventuale deposito possono essere quelli della realizzazione del progetto purché in ogni caso non superino i tre anni.

3. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività diverse da quelle di cui al comma 2 e soggette a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono essere dimostrati e verificati nell'ambito della procedura per il permesso di costruire, se dovuto, o secondo le modalità della dichiarazione di inizio di attività (DIA).

4. Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del comma 2, ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nel corso di lavori pubblici non soggetti né a VIA né a permesso di costruire o denuncia di inizio di attività, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono risultare da idoneo allegato al progetto dell'opera, sottoscritto dal progettista.

5. Le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del presente decreto.

6. La caratterizzazione dei siti contaminati e di quelli sottoposti ad interventi di bonifica viene effettuata secondo le modalità previste dal Titolo V, Parte quarta del presente decreto. L'accertamento che le terre e rocce da scavo di cui al presente decreto non provengano da tali siti è svolto a cura e spese del produttore e accertato dalle autorità competenti nell'ambito delle procedure previste dai commi 2, 3 e 4.

7. Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del comma 2, per i progetti di utilizzo già autorizzati e in corso di realizzazione prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, gli interessati possono procedere al loro completamento, comunicando, entro novanta giorni, alle autorità competenti, il rispetto dei requisiti prescritti, nonché le necessarie informazioni sul sito di destinazione, sulle condizioni e sulle modalità di utilizzo, nonché sugli eventuali tempi del deposito in attesa di utilizzo che non possono essere superiori ad un anno. L'autorità competente può disporre indicazioni o prescrizioni entro i successivi sessanta giorni senza che ciò comporti necessità di ripetere procedure di VIA, o di AIA o di permesso di costruire o di DIA.

31.4 Classificazione delle terre e rocce da scavo

All'interno del sistema europeo di codifica dei rifiuti le terre di scavo sono identificate con:

- **CER 170503*** "terra e rocce contenenti sostanze pericolose" (*rifiuto pericoloso*);
- **CER 170504** "terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503" (*rifiuto non pericoloso*).

Ovviamente, la semplice inclusione di una sostanza o oggetto nell'elenco europeo dei rifiuti, non implica che quella sostanza debba essere necessariamente considerata tale e, perciò, sempre e comunque assoggettata al regime giuridico ad essi riservato.

Così, nella nota introduttiva al CER, viene ribadito che un materiale figurante nel medesimo catalogo non può

essere considerato in tutte le circostanze un rifiuto, ma solo quando esso ne soddisfa la definizione.

Facendo riferimento alla definizione di "rifiuto", occorre infatti che sia ulteriormente soddisfatto *l'elemento soggettivo*, ovvero occorre risalire alla corretta interpretazione del termine "disfarsi".

A questo proposito, è il D.L. n. 138/2002, convertito con L. n. 178/2002, a fornire l'interpretazione autentica della definizione di "rifiuto", ripresa anche dal D.Lgs. 152/06 (Art. 183):

- a) **"si disfà"**: qualsiasi comportamento attraverso il quale, in modo diretto o indiretto, una sostanza, un materiale o un bene sono avviati o sottoposti ad *attività di smaltimento o recupero, secondo gli Allegati B e C del Decreto Lgs. 152/06*;
- b) **"abbia deciso"**: la volontà di destinare ad *operazioni di smaltimento e recupero*, secondo gli Allegati B e C del D.Lgs. 152/06, sostanze, materiali o beni;
- c) **"abbia l'obbligo di disfarsi"**: l'obbligo di avviare un materiale, una sostanza o un bene ad *operazioni di recupero o smaltimento*, stabilito da una disposizione di legge o da un provvedimento delle pubbliche autorità o imposto dalla natura stessa del materiale, della sostanza e del bene o dal fatto che i medesimi siano compresi nell'elenco dei rifiuti pericolosi di cui all'Allegato D alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06.

Da qui, laddove i materiali di scavo siano destinati ad una qualsiasi operazione di smaltimento e/o recupero, se non all'abbandono, purché non pericolosi, la loro gestione parrebbe assoggettata al regime previsto in materia di rifiuti.

L'esclusione dal regime dei rifiuti implica, cioè, che, nei casi previsti dal legislatore, *il produttore non si disfa né decide di disfarsi di tali materiali*, venendo quindi meno il requisito essenziale per qualificare un materiale o un oggetto come rifiuto, perché lo stesso non viene destinato né ad operazioni di recupero né di smaltimento. Ovviamente, le modalità di impiego dovranno comunque garantire la conservazione delle caratteristiche del sito dove le terre da scavo sono utilizzate.

In specie, le condizioni di esclusione si intendono verificate anche in caso di destinazione a differenti cicli di produzione industriale, purché l'utilizzo di tali materiali sia progettualmente previsto, intendendosi per tale anche il riempimento delle cave coltivate e la ricollocazione in altro sito, a qualsiasi titolo autorizzata, purché secondo modalità di rimodellazione ambientale del territorio interessato.

Ai fini della corretta applicazione dell'Art. 186 del D.Lgs. 152/06 si rammenta la **D.G.R. n. 816 del 21/11/2006** di approvazione delle *"Linee guida per una corretta applicazione dell'art. 186 del decreto legislativo 152/06 riguardante la gestione e la utilizzazione delle terre e delle rocce da scavo al di fuori dell'ambito di applicazione della parte quarta del medesimo decreto"*.

31.5 Azioni di incentivazione alla prevenzione e minimizzazione di ordine nazionale

Di sicuro rilievo ai fini dell'incentivazione dell'utilizzo di materiali provenienti dal recupero/riciclaggio di rifiuti da C&D è l'emanazione della *Circolare Ministeriale 15 luglio 2005, n. 5205 - Indicazioni per l'operatività nel settore edile, stradale e ambientale, ai sensi del D.M. 203/2003 (GPP)"*

Il provvedimento si inserisce nell'ambito delle politiche di "acquisti verdi" (Green Public Procurement – GPP) introdotte operativamente nel nostro ordinamento con D.M. 203/2003 che impone agli Enti pubblici e Società a prevalente capitale pubblico *l'obbligo di copertura del 30% del fabbisogno annuo¹³¹ di manufatti e beni con l'acquisto di prodotti ottenuti con materiali riciclati*.

Obbligo che si genera con riguardo ai prodotti iscritti al **"repertorio del riciclaggio"** istituito presso l'ONR, nel momento in cui essi presentino *contestualmente*:

- *medesima destinazione d'uso*, ancorché con aspetto, caratteristiche merceologiche o ciclo produttivo diversi;

¹³¹ "Il quantitativo rappresentante il fabbisogno annuale di manufatti e beni viene espresso nell'unità di misura atta ad identificare l'unità di prodotto; per quelle categorie di prodotto per le quali non è possibile individuare un'unità di misura identificativa dell'unità di prodotto, il termine quantitativo impiegato per la definizione del fabbisogno annuale di manufatti e beni fa riferimento all'importo annuo destinato all'acquisto di manufatti e beni in quella categoria di prodotto" (D.M. 203/03, Art. 3).

- prestazioni sostanzialmente conformi all'utilizzo cui sono destinati rispetto a prodotti analoghi realizzati con materiali vergini;
- congruità di prezzo, che si ritiene rispettata se tale valore non risulta superiore a quello relativo ai corrispondenti beni e manufatti realizzati con materiali vergini.

In relazione alla tipologia dei rifiuti da C&D in argomento, la Circolare individua, a titolo di esempio e, comunque, in maniera non esaustiva, come *materiali ascrivibili al repertorio del riciclaggio*:

- A) *aggregato riciclato* risultante dal trattamento di rifiuti inorganici post-consumo derivanti dalla demolizione e dalla manutenzione, anche parziale, di opere edili e infrastrutturali;
- B) *conglomerato bituminoso riciclato* confezionato con rifiuti post-consumo derivanti dalla scarifica della sovrastruttura stradale.

In particolare, poiché la tecnologia impiegata per la produzione dell'aggregato riciclato non impone particolari limiti, il limite massimo di rifiuti inerti è pertanto pari al 100% e il limite minimo di rifiuti inerti negli aggregati riciclati è del 60%. Per la produzione del conglomerato bituminoso riciclato, invece, la tecnologia impiegata impone il limite minimo del 20% di rifiuto inerte da scarifica.

Per quanto concerne i *prodotti* realizzati utilizzando rifiuti da C&D iscrivibili nel repertorio del riciclaggio, sono individuati i seguenti:

- A.1) Aggregato riciclato per la realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell'ingegneria civile, avente le caratteristiche riportate in allegato C1;
- A.2) Aggregato riciclato per la realizzazione di sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali, avente le caratteristiche riportate in allegato C2;
- A.3) Aggregato riciclato per la realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali, avente le caratteristiche riportate in allegato C3;
- A.4) Aggregato riciclato per la realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate, avente le caratteristiche riportate in allegato C4;
- A5) Aggregato riciclato per la realizzazione di strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.), avente le caratteristiche riportate in allegato C5;
- A.6) Aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2004 per il confezionamento di calcestruzzi con classe di resistenza $R_{ck} \leq 15$ Mpa, secondo le indicazioni della norma UNI 8520-2.

Nel caso in specie, il termine quantitativo per la definizione dell'obbligo del 30% fa riferimento all'importo annuo destinato all'acquisto di aggregati riciclati rispondenti alle definizioni di cui ai punti A1-A6.

In allegato alla Circolare sono acclusi i formulari da utilizzare per la domanda di iscrizione nel repertorio del riciclaggio dei conglomerati bituminosi (All. A) e degli aggregati riciclati (All. B). Per questi ultimi occorre altresì documentare la *rispondenza alle caratteristiche prestazionali* di cui all'All. C.

Tra la documentazione da inviare alla Commissione Tecnica del Ministero *le ditte produttrici devono altresì dichiarare il rispetto della congruità di prezzo* e documentare la percentuale di rifiuti derivanti dal post-consumo presente nell'aggregato riciclato, sulla base di analisi di processo, mediante *perizia giurata* rilasciata da un soggetto certificatore professionalmente abilitato e/o da ente terzo notificato.

32 Rifiuti contenenti amianto (RCA)

32.1 Definizione e classificazione dei RCA

Il nuovo elenco europeo dei rifiuti (CER 2002) contiene una serie di nuove previsioni in materia di materiali contenenti amianto, codificando la loro pericolosità in disparate circostanze.

Di seguito si richiamano tutti i CER associati a rifiuti che contengono o possono contenere amianto.

Il simbolo “*” contrassegna le tipologie classificate come rifiuti pericolosi.

Tabella 32.1-1. Classificazione dei rifiuti contenenti amianto (RCA)

CER	DESCRIZIONE
06 07 01*	Rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto
06 13 04*	Rifiuti della lavorazione dell'amianto
10 13 09*	Rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, contenenti amianto
10 13 10	Rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 09
15 01 11*	Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad es. amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti
16 01 11*	Pastiglie per freni, contenenti amianto
16 02 12*	Apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere
17 06	<i>Materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto</i>
17 06 01*	Materiali isolanti contenenti amianto
17 06 03*	Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose
17 06 04	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03
17 06 05*	<i>Materiali da costruzione contenenti amianto</i>

Preme segnalare che, per quanto riguarda nello specifico il deposito dei rifiuti in discarica, il nuovo elenco europeo lascia agli Stati membri la decisione di posticipare l'entrata in vigore come rifiuti pericoloso della voce **170605** fino all'istituzione di idonee misure per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti derivanti da materiali da costruzione contenenti amianto, istituite conformemente alla procedura di cui all'Art. 17 della Dir. 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.

Vale qui richiamare anche la definizione di **amianto** che formula il D.M. n. 248 del 29/07/2004¹³², sotto il profilo più prettamente chimico-fisico.

Nel dettaglio, vengono definiti “**amianti**” i seguenti silicati fibrosi:

- a) crocidolite: CAS n. 12001-28-4;
- b) crisotilo: CAS n. 12001-29-5;
- c) amosite: CAS n. 12172-73-5;
- d) antofillite: CAS n. 77536-67-5;
- e) actinolite: CAS n. 77536-66-4;
- f) tremolite: CAS n. 77536-68-6. “

32.2 Linee guida per la gestione dei RCA

Le più recenti disposizioni comunitarie in materia, recepite nel nostro ordinamento con D.Lgs. n. 36/03 e s.m.i., prevedono una specifica disciplina in materia di smaltimento in discarica dei RCA.

Ai fini della corretta gestione dei RCA valgono le vigenti disposizioni delineate, oltre che dal D.Lgs. 152/06 e dal D.Lgs. 36/03, dai provvedimenti tecnici di cui al D.M. 248 del 29/07/2004 e D.M. 3 agosto 2005.

In base al quadro normativo precedente l'emanazione del D.Lgs. n. 36/03, i RCA con contenuto di fibre o polveri

¹³² "Regolamento relativo alla determinazione delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto", ai sensi dell'Art. 6, comma 4 della L. 27 marzo 1992, n. 257.

di amianto fino a 100 mg/kg potevano essere smaltiti in *discariche di II categoria tipo A* (discariche per rifiuti inerti), a condizione che si trattasse di amianto in matrice cementizia e resinosa proveniente dal settore delle demolizioni, costruzioni e scavi e purché tale modalità fosse espressamente prevista dai Piani regionali di gestione dei rifiuti. Per RCA con concentrazioni di fibre e polveri compresi tra 101 mg/kg e 10.000 mg/kg, la destinazione prevista dalla norma era in *discariche di II categoria di tipo B*.

Di conseguenza, la destinazione obbligatoria ed esclusiva per rifiuti di amianto con fibre libere o polveri con concentrazioni limite superiori a 10.000 mg/kg (quali, ad esempio, rifiuti di amianto friabile derivanti da operazioni di bonifica) era una *discarica di II categoria di tipo C*, riservata allo stoccaggio di rifiuti tossico-nocivi.

Con l'emanazione, poi, del previgente D.Lgs. n. 22/97 e del D.Lgs. n. 36/03 in seguito, tutti i RCA possono essere avviati in discariche controllate di adeguata tipologia.

Pertanto, ai fini dell'ammissibilità dei RCA in discarica valgono le prescrizioni del **D.M. 3 agosto 2005 "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica"**, emanato in attuazione dell'art. 7, comma 5 del D.Lgs. 36/03.

A questo proposito si ricorda che se la data di entrata in vigore dei criteri stabiliti dal D.M. 3 agosto 2005 sono state varie volte prorogate (da ultimo con la L. 13/09, di conversione in legge del D.L. 208/08), da tali proroghe sono sempre rimasti esclusi i RCA, per i quali mantiene validità **il termine originario del 23 agosto 2005**.

Ai sensi del D.M. in parola, i rifiuti di amianto o contenenti amianto possono essere conferiti in:

- a) *Discariche per rifiuti pericolosi*, dedicate o dotate di cella dedicata;
- b) *Discariche per rifiuti non pericolosi*, dedicate o dotate di cella monodedicata per i rifiuti individuati dal CER 170605¹³³;
- c) *Discariche per rifiuti non pericolosi*, per le altre tipologie di rifiuti contenenti amianto, purché sottoposti a processi di trattamento ai sensi del *D.M. 248 del 29 luglio 2004* e con valori conformi alla tabella 1, qui richiamata, sottoposti a verifica con periodicità stabilita dall'autorità competente presso l'impianto di trattamento.

Tabella 32.2-1. D.M. 3 agosto 2005, All. 2 – Tab. 1

PARAMETRI	VALORI
Contenuto di amianto (% in peso)	< = 30
Densità apparente (g/cm ³)	> 2
Densità relativa (%)	> 50
Indice di rilascio	< 0.6

Il D.M. stabilisce quindi, per il conferimento dei RCA in discarica *prescrizioni ulteriori* rispetto ai criteri e requisiti generali previsti per le discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Il conferimento è cioè ammesso purché siano rispettati modalità e criteri di smaltimento, dotazione di attrezzature e personale, misure di protezione del personale dalla contaminazione da fibre di amianto indicate all'*All. 2, punto 2* del D.M.

Sotto il primo aspetto, delle modalità e criteri di smaltimento, in particolare, si sancisce che il deposito dei rifiuti contenenti amianto debba avvenire *direttamente all'interno della discarica in celle appositamente ed esclusivamente dedicate e sia effettuato in modo tale da evitare la frantumazione dei materiali*.

In quanto alle misure di protezione per il personale addetto alla discarica, si prevede che vengano adottati i criteri di protezione di cui al *D.Lgs. n. 277 del 15 agosto 1991*¹³⁴, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, attualmente abrogato e sostituito dal

¹³³ In tal caso, si ricorda, *senza essere sottoposti a prove*, purché le discariche per rifiuti non pericolosi di conferimento siano conformi ai requisiti dettati all'Allegato 2, punto 2 del D.M., ai sensi dell'Art. 6, comma 6, lett. c.

¹³⁴ "Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 legge 30 luglio 1990, n. 212".

D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008¹³⁵.

Modalità di campionamento e di analisi dei RCA devono essere conformi al punto 3 dell'Al. 3 al D.M. del 3 agosto 2005.

Da ultimo, vale richiamare brevemente quanto disciplinato dal **D.M. n. 248/2004 "Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto"**, in merito ai trattamenti tesi a modificare le caratteristiche dei RCA allo scopo ridurne il volume o la natura pericolosa, facilitarne il trasporto, agevolare il recupero o favorirne lo smaltimento in condizioni di sicurezza.

Nel dettaglio, sono previste due categorie di metodi di trattamento dei RCA (Al. A, Punto 6):

- A) *Trattamenti finalizzati alla riduzione del rilascio di fibre dei RCA, senza modifica della struttura cristallografica dell'amianto o con modifica parziale, elencati in Tabella A;*
- B) *Trattamenti finalizzati alla totale trasformazione cristallografica dell'amianto, e che quindi annullano la pericolosità connessa ai minerali di amianto, elencati in Tabella B. I materiali finali derivati da tali trattamenti sono destinati al riutilizzo come materia prima, sempre che rispettino i requisiti di cui all'Al. 3 del decreto.*

33 Rifiuti agricoli

33.1 Definizione e classificazione dei rifiuti agricoli

Il D.Lgs. 152/06 identifica i rifiuti prodotti nell'ambito del normale esercizio dell'impresa agricola, come quelli derivanti "da attività agricole e agro – industriali" classificati tra i rifiuti speciali (art. 184, comma 3, lett. a).

I rifiuti agricoli sono inoltre codificati all'interno della nomenclatura tecnica come rifiuti delle produzioni primarie (codice CER 02 01 00).

Di seguito, le tipologie di rifiuti potenzialmente prodotti nell'ambito delle attività tipiche dell'impresa agricola, suddivise tra tipologie di RS che non presentano caratteristiche di pericolosità e RS classificati come pericolosi.

Tabella 33.1-1. Classificazione dei rifiuti agricoli

CER	DESCRIZIONE
02	Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti
02 01	<i>Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca</i>
02 01 01	Fanghi da operazione di lavaggio e pulizia
02 01 02	Scarti di tessuti animali
02 01 03	Scarti di tessuti vegetali
02 01 04	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
02 01 06	Feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito
02 01 07	Rifiuti della silvicoltura
02 01 08*	Rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose
02 01 09	Rifiuti agrochimici diversi da quelli di cui alla voce 02 01 08
02 01 10	Rifiuti metallici
02 01 99	Rifiuti non specificati altrimenti
13 00	Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili ed oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19)
13 01	<i>Scarti di oli per circuiti idraulici</i>
13 01 01*	Oli per circuiti idraulici contenenti PCB ¹³⁶
13 10 04*	Emulsioni clorurate
13 01 05*	Emulsioni non clorurate

¹³⁵ "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

¹³⁶ La definizione di PCB adottata nel presente elenco di rifiuti è quella contenuta nella direttiva 96/59/CE.

CER	DESCRIZIONE
13 01 09*	Oli minerali per circuiti idraulici, clorurati
13 01 10*	Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
13 01 11*	Oli sintetici per circuiti idraulici
13 01 12*	Oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili
13 01 13*	Altri oli per circuiti idraulici
13 02	<i>Scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti</i>
13 02 04*	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati
13 02 05*	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
13 02 06*	Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione
13 02 07*	Olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile
13 02 08*	Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
15 00	Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi
15 01	<i>Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)</i>
15 01 01	Imballaggi di carta e cartone
15 01 02	Imballaggi in plastica
15 01 03	Imballaggi in legno
15 01 04	Imballaggi metallici
15 01 05	Imballaggi in materiali compositi
15 01 06	Imballaggi in materiali misti
15 01 07	Imballaggi in vetro
15 01 09	Imballaggi in materia tessile
15 01 10*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
15 01 11*	Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti
15 02	<i>Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi</i>
15 02 02*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
15 02 03	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi diversi da quelli di cui alla voce 150202
16 00	Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco
16 01	<i>Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)</i>
16 01 03	Pneumatici fuori uso
160104* ¹³⁷	Veicoli fuori uso
16 01 06	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose
16 01 07*	Filtri dell'olio
16 01 08*	Componenti contenenti mercurio
16 01 09*	Componenti contenenti PCB
16 01 10*	Componenti esplosivi (ad esempio "air bag")
16 01 11*	Pastiglie per freni, contenenti amianto
16 01 12	Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11
16 01 13*	Liquidi per freni
16 01 14*	Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
16 01 15	Liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14
16 01 16	Serbatoi per gas liquido
16 01 17	Metalli ferrosi
16 01 18	Metalli non ferrosi
16 01 19	Plastica
16 01 20	Vetro
16 01 21*	Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 160107 a 160111, 160113 e 160104
16 01 22	Componenti non specificati altrimenti

¹³⁷ Voce così sostituita con decisione 2001/119/CE del 22 gennaio 2001.

CER	DESCRIZIONE
16 01 99	Rifiuti non specificati altrimenti
16 02	<i>Scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche</i>
16 02 09*	Trasformatori o condensatori contenenti PCB
16 02 10*	Apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 160209
16 02 11*	Apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC
16 02 12*	Apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere
16 02 13*	Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212 ¹³⁸
16 02 14	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09 e 16 02 13
16 02 15*	Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
16 02 16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15
16 06	<i>Batterie ed accumulatori</i>
16 06 01*	Batterie al piombo
16 06 02*	Batterie al nichel-cadmio
16 06 03*	Batterie contenenti al mercurio
16 06 04	Batterie alcaline (tranne 16 06 03)
16 06 05	Altre batterie ed accumulatori
16 06 06*	Elettroliti di batterie e accumulatori, oggetto di raccolta differenziata

33.2 Linee guida per la gestione dei rifiuti agricoli

In conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di rifiuti e dalla pianificazione regionale di settore, i criteri che devono informare la gestione dei rifiuti agricoli sono i seguenti:

- Riduzione alla fonte della produzione dei rifiuti agricoli, ivi compreso ogni intervento idoneo a minimizzare o ridurre le eventuali caratteristiche di pericolosità;
- Promozione di tutte le forme di recupero di materia, riciclaggio e reimpiego dei rifiuti agricoli suscettibili di riutilizzo come materie prime equivalenti nello stesso ciclo originario o, previo idoneo trattamento, in altri cicli di trasformazione (ad esempio rifiuti di imballaggio, rifiuti in polietilene, scarti vegetali compostabili ecc.);
- In via subordinata e/o laddove il recupero di materia non sia tecnicamente praticabile, valorizzazione dei contenuti energetici delle frazioni dei rifiuti agricoli combustibili (biomasse ed altri residui vegetali ligneo-cellulosici, altri residui di lavorazione quali ad esempio lolla, pula e residui fini della trebbiatura ecc.);
- Conferimento in impianti di discarica controllata, per le sole tipologie di rifiuti agricoli non altrimenti recuperabili e/o per le frazioni derivanti dal recupero e riciclaggio dei medesimi rifiuti.

I principali flussi di rifiuti agricoli riciclabili che potrebbero essere interessati da sistemi autonomi di RD sono:

- Imballaggi in carta e cartone
- Imballaggi in polietilene (film) e altri imballaggi e rifiuti plastici;
- Imballaggi in legno e affini (pallet, cassette da ortofrutta, ecc.)
- Altri imballaggi compositi o poliaccoppiati
- Imballaggi in vetro e rottami di vetro
- Pneumatici fuori uso
- Oli minerali esauriti

¹³⁸ Possono rientrare fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche gli accumulatori e le batterie di cui alle voci 16 06 contrassegnati come pericolosi, i commutatori a mercurio, i vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi, ecc.

- Batterie ed accumulatori
- Altri rifiuti potenzialmente pericolosi

33.3 Ecocentri dedicati alla gestione dei rifiuti agricoli

Allo scopo di elevare la capacità di intercettazione delle frazioni riciclabili dei rifiuti agricoli, nonché per assicurare ai produttori servizi capillari di raccolta e conferimento è incentivata la realizzazione di aree attrezzate definite "ecocentri".

Gli "ecocentri" sono strutture appositamente progettate per il conferimento, il deposito e la prima valorizzazione delle frazioni riciclabili o comunque da sottrarre all'ordinario ciclo di smaltimento, in grado di integrare i servizi territoriali esistenti per la RD e, nel caso specifico, intercettare le principali tipologie di rifiuti agricoli.

Le caratteristiche costruttive, le attrezzature ed il dimensionamento dei moduli operativi devono essere determinate in funzione del bacino di utenza potenzialmente servito, nonché delle caratteristiche intrinseche di ciascuna tipologia di materiale che si intende intercettare ai fini del recupero/riciclaggio.

Di norma in ciascuna struttura dovranno installarsi contenitori idonei sotto il profilo delle volumetrie rese disponibili per l'utenza, suddivisi per tipologia merceologica:

- a) Contenitori scarrabili (15-30 m³) per rifiuti ingombranti in legno, carta e cartone, metallo, vetro, plastiche (film e contenitori);
- b) Contenitori (1.000 – 2.200 l) per materiali pericolosi, presidi sanitari, DPI, batterie ecc.
- c) Contenitori per liquidi con requisiti di idoneità e sicurezza per oli minerali e vegetali.

I rifiuti sub b) e c) dovranno essere ricoverati in appositi spazi dedicati muniti di tettoia e pavimentazione impermeabile, sistemi di raccolta/trattamento delle acque piovane nonché di bacini di contenimento come stabilito dalla normativa tecnica in materia.

La superficie utile dovrà essere non inferiore a 1.500 m².

In particolare, sono da ritenersi preferibili i siti in vicinanza a strutture tecnologiche già esistenti di trattamento rifiuti o che ospitano già attrezzature per la raccolta differenziata dei RU.

E' obbligatorio che, per ciascuna area di raccolta prevista per la gestione dei rifiuti urbani, i soggetti che gestiscono il servizio pubblico realizzino strutture equiparabili agli Ecocentri dedicati alla RD dei rifiuti agricoli, anche integrando e ottimizzando le attrezzature ed i servizi già resi disponibili per la RD delle frazioni riciclabili dei rifiuti urbani.

Alle prescrizioni operative dovrà comunque provvedere, in termini di localizzazione e caratteristiche funzionali, l'Autorità di ambito.

33.4 Disciplina particolare dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari

Ai fini del presente Piano si intende per:

- "*Contenitore vuoto di prodotto fitosanitario*", l'imballaggio primario che ha contenuto il prodotto o comunque l'imballaggio che con esso è venuto a contatto diretto;
- "*Prodotto fitosanitario*", le sostanze attive ed i preparati contenenti una o più sostanze attive, definiti dall'Art. 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 194 "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (e s.m.i.), nelle forme in cui sono forniti all'utilizzatore finale e destinati a proteggere i vegetali e i prodotti vegetali da organismi nocivi o a prevenirne gli effetti.
- "*Utilizzatore finale*", le imprese agricole di cui all'Art. 2135 del Codice civile o altre tipologie di utilizzatori professionali o non professionali di prodotti fitosanitari;
- "*Bonifica aziendale dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari*", l'operazione, effettuata presso il luogo di produzione, di lavaggio con acqua dei contenitori medesimi al fine di asportare ed eliminare i residui di prodotto dal loro imballaggio nonché il riutilizzo del refluo per il successivo trattamento fitosanitario.

Per la gestione specifica dei contenitori ex fitofarmaci e biocidi è prevista una procedura di bonifica (lavaggio aziendale) secondo una metodica standard per il successivo conferimento agli "ecocentri".

I centri di raccolta idonei al conferimento dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari, sono:

- Gli impianti di stoccaggio di altre tipologie di rifiuti speciali gestite da operatori autorizzati che abbiano le stesse caratteristiche delle strutture previste dal presente Piano per la gestione dei rifiuti agricoli pericolosi e gestite dal servizio pubblico (ecocentri);
- Analoghe aree appositamente attrezzate, eventualmente collocate presso Consorzi Agrari, imprese agricole e/o consorzi e cooperative di imprese agricole, nonché strutture di commercializzazione di prodotti e articoli per l'agricoltura.

Gli utilizzatori, prima del conferimento dei contenitori usati dei prodotti fitosanitari devono provvedere alla loro bonifica mediante lavaggio effettuato presso il luogo della preparazione.

Il lavaggio aziendale deve essere effettuato in conformità a metodologie standard per la bonifica definita da Enti competenti in materia.

Dopo avere effettuato le operazioni di bonifica gli utilizzatori di prodotti fitosanitari possono conferire gli stessi a centri di raccolta o agli operatori autorizzati alle attività di raccolta e recupero.

I contenitori unitamente ai sistemi di chiusura dovranno essere conferiti confezionati in appositi sacchi trasparenti muniti di chiusura irreversibile e di idonea etichettatura.

Nei sacchi destinati al conferimento dei contenitori di cui si tratta non possono essere immessi:

- imballaggi contenenti prodotti fitosanitari non utilizzati o solo parzialmente utilizzati;
- imballaggi vuoti che non siano stati sottoposti alle operazioni di lavaggio indicate nel seguito;
- qualsiasi altro materiale o sostanza diversa dai contenitori o loro parti accessorie sottoposte ad operazioni di lavaggio.

33.5 Divieti

E' vietato l'abbandono sul suolo o nel suolo di prodotti fitosanitari inutilizzati e degli imballaggi primari, il loro abbandono nelle acque superficiali o sotterranee nonché tutte le forme di smaltimento difformi da quanto previsto dalla normativa vigente (incenerimento in pieno campo, interrimento ecc.).

E' altresì vietato lo sversamento sul suolo o nelle acque superficiali e sotterranee dei reflui di lavaggio dei contenitori di prodotti fitosanitari sottoposti a procedimenti di bonifica. Le acque residue dalle operazioni di lavaggio debbono essere immesse esclusivamente nella miscela preparata per il trattamento fitosanitario.

E' vietato il conferimento dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari al normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani.

34 Fanghi di depurazione

34.1 Riferimenti normativi

I fanghi residuati da processi di depurazione di reflui civili o industriali costituiscono un flusso prioritario di rifiuti, per quantità coinvolte e necessità di assicurarne la corretta gestione.

Il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. stabilisce (Art. 127) che la disciplina dello smaltimento dei fanghi di depurazione è integrata dalle disposizioni del D.Lgs. n. 99/1992 per quanto riguarda il loro riutilizzo a fini agronomici.

L'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura si configura come un'operazione di recupero (R10).

Il D.Lgs. n. 152/2006 (Art. 127, comma 1) stabilisce inoltre che *"i fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta ciò risulti appropriato"*.

Dunque, nella gerarchia delle finalità di prevenzione della formazione di rifiuti e di massimo recupero e reimpiego dei rifiuti, la riutilizzazione dei fanghi della depurazione è una soluzione preferibile allo smaltimento finale, da perseguire in via prioritaria come alternativa.

L'avvio a recupero dei fanghi di depurazione a beneficio dell'agricoltura è un'attività per la quale sono prescritte specifiche autorizzazioni e le operazioni mediante le quali si attua sono disciplinate dal D.Lgs. 99/92 *"Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura"* che costituisce la normativa tecnica di riferimento specifico.¹³⁹

Rientrano nell'ambito del sistema autorizzativo previsto dal regime dei rifiuti le altre attività di gestione dei fanghi da depurazione (trasporto, stoccaggio, condizionamento e/o trattamento, smaltimento finale in discarica o in impianti di termodistruzione con o senza recupero energetico).

34.2 Quantitativi gestiti a livello regionale

Allo scopo di fornire elementi quantitativi a supporto dell'analisi di questa particolare tipologia di rifiuti nel Lazio, si richiama un estratto della Tabella 25.2-8 incentrato sui quantitativi sottoposti ad operazioni di gestione R10 nell'anno 2008 nella regione.

Tabella 34.2-1. Operazioni di recupero R10 nel Lazio (t/a). Anno 2008

PROVINCIA	RS NP
Viterbo	28.709
Rieti	-
Roma	1.131.160
Latina	1.173
Frosinone	8.624
TOTALE	1.169.666

Tali dati, inducono a suggerire l'opportunità di elaborare uno specifico piano settoriale atto a definire una strategia regionale per la gestione dei fanghi di depurazione nel Lazio, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili, di seguito richiamate.

¹³⁹ Il coordinamento tra il D.Lgs. 99/92 e il D.Lgs. 152/06 implica che tutte le operazioni ed attività connesse con il recupero tramite spandimento in agricoltura dei fanghi di depurazione, siano regolate dal D.Lgs. n. 99/92.

34.3 Definizione e classificazione dei fanghi destinati al recupero per fini agronomici

I fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue urbane sono classificati dal D.Lgs. n. 152/06 come rifiuti speciali ed identificati con codice CER 19.08.05.¹⁴⁰

Insieme alla tipologia dei fanghi la norma vigente classifica altri rifiuti speciali non pericolosi derivanti dai processi di depurazione: la mondiglia (CER 19.08.01) e i rifiuti di dissabbiamento delle acque per filtrazione (CER 19.08.02).

Tali tipologie non sono trattate nel presente paragrafo poiché la loro natura non consente forme di recupero.

I fanghi di depurazione che possono essere utilizzati in agricoltura sono quelli originati da:

- Depurazione delle acque reflue provenienti esclusivamente da insediamenti civili;
- Depurazione delle acque reflue provenienti da insediamenti civili e produttivi (tali fanghi devono avere caratteristiche uguali a quelli del precedente punto);
- Depurazione delle acque reflue provenienti esclusivamente da insediamenti produttivi (tali fanghi devono essere assimilabili per qualità a quelli del primo punto).

Per poter essere utilizzati in agricoltura i fanghi di depurazione devono:

- Essere stati sottoposti a trattamento;¹⁴¹
- Essere idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno;
- Non contenere sostanze tossiche e nocive e/o persistenti e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale.

Il D.Lgs. 99/92 definisce i limiti massimi di concentrazione di metalli pesanti nonché i valori minimi di altri parametri indicativi delle caratteristiche agronomiche dei fanghi (All. I B D.Lgs. n. 99/92) da ritenersi idonei per le pratiche di spandimento:

Tabella 34.3-1. Caratteristiche dei fanghi

PARAMETRI	VALORI
Cadmio	20 mg/Kg SS max.
Mercurio	10 mg/Kg SS max.
Nichel	300 mg/Kg SS max.
Piombo	750 mg/Kg SS max.
Rame	1000 mg/Kg SS max.
Zinco	2500 mg/Kg SS max.
Carbonio organico	20 % SS min.
Fosforo totale	0,4 % SS min.
Azoto totale	1,5 % SS min.
Salmonelle	10 ³ MPN/ g SS max

¹⁴⁰ Per *acque reflue urbane* deve intendersi "qualsiasi tipo di acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, ovvero meteoriche di dilavamento, convogliate in reti fognarie, anche separate e provenienti da agglomerato". Per *fanghi* devono intendersi "i fanghi residui, trattati e non trattati,, provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane" – Art. 2, co.1, lett. i) e lett. v) del D.Lgs. n. 152/99 e s.m.i.

¹⁴¹ Per "fanghi trattati", a norma dell'Art. 2, comma 1, lett. B del D.Lgs. n. 99/92, si devono intendere i fanghi sottoposti a trattamento biologico, chimico o termico, a deposito a lungo termine (stabilizzazione) ovvero ad altro opportuno procedimento (condizionamento) idoneo a ridurre in maniera rilevante il potere fermentescibile e migliorarne le caratteristiche per il successivo impiego in sicurezza.

L'utilizzo di tali fanghi è inoltre consentito *solo se* la concentrazione di uno o più metalli nel suolo (destinato a ricevere i fanghi) non supera i limiti di cui all'All. I A del D.Lgs. 99/92 ovvero se tali limiti non vengano superati a causa dell'impiego dei fanghi stessi.¹⁴²

Tabella 34.3-2. Caratteristiche dei terreni

PARAMETRI	VALORI
Cadmio	1,5 mg/kg SS max
Mercurio	1 mg/kg SS max
Nichel	75 mg/kg SS max
Piombo	100 mg/kg SS max
Rame	100 mg/kg SS max
Zinco	300 mg/kg SS max

Il rispetto di tali condizioni comporta l'obbligo, a carico del soggetto che intende utilizzare i fanghi, di effettuare analisi preventive dei terreni secondo le modalità e i metodi definiti nell'All. II A del D.Lgs. n. 99/92. Tali analisi devono essere ripetute ogni 3 anni.

Per quanto riguarda invece le analisi dei fanghi, queste devono essere effettuate presso l'impianto di depurazione con una frequenza che è funzione della potenzialità dell'impianto.

Le analisi devono comunque essere ripetute prima dell'utilizzazione nel caso in cui i fanghi siano stoccati o sottoposti a qualsiasi operazione di miscelazione, trattamento o additivazione.

I fanghi possono essere applicati sui terreni in dosi massime (di norma non superiori a 15 t/ha) con riferimento ad un triennio e determinate in relazione alla capacità di scambio cationico (CSC) e al valore di pH dei terreni (Art. 3, commi 4 e 5).¹⁴³

Nella tabella che segue sono riportati i valori dei parametri caratteristici e i quantitativi variabili somministrabili nel triennio per ciascuna configurazione prevista dalla norma tecnica.

Tabella 34.3-3. Carichi massimi di applicazione dei fanghi

CSC	pH	TSS/HA/TRIENNIO
Superiore a 15	Compreso fra 6 e 7	15
Inferiore a 15	Inferiore a 6	7,5
----	Superiore a 7,5	22,5

Fatta salva la normativa nazionale e regionale di settore (D.Lgs. n. 99/92 e D.P.G.R. 32/R del 17/07/2001) nella normale attività di spandimento dei fanghi in agricoltura debbono essere osservate le seguenti indicazioni generali:

I fanghi devono essere applicati secondo le buone pratiche agricole e ne deve essere effettuato l'interramento mediante opportuna lavorazione del terreno.

Durante l'applicazione deve essere contenuta la diffusione di aerosol, il ruscellamento, il ristagno e il trasporto del fango al di fuori dell'area interessata alla somministrazione.

L'applicazione dei fanghi deve essere sospesa durante e subito dopo abbondanti precipitazioni, nonché su superfici gelate o coperte da coltre nevososa. In ogni caso è vietata l'applicazione dei fanghi liquidi con la tecnica

¹⁴² Per quanto riguarda il cromo, nell'All. I A, prima dell'utilizzazione dei fanghi deve essere eseguito il test di Bartlett e James per l'identificazione della capacità del suolo ad ossidare il Cr III a Cr VI.

¹⁴³ I fanghi provenienti dall'industria agroalimentare possono essere impiegati in quantità massima fino a 3 volte le quantità indicate al comma 4 del D.Lgs. n. 99/92. In questo caso, i limiti dei metalli pesanti non possono superare i valori pari a 1/5 di quelli indicati all'allegato I B del medesimo decreto legislativo.

dell'irrigazione a pioggia, sia per i fanghi tal quali che per quelli diluiti con acqua.

I fanghi possono essere utilizzati anche nel settore del florovivaismo. In questo caso i fanghi, oltre a presentare le stesse caratteristiche chimiche previste in via generale, devono essere disidratati fino ad un minimo di umidità pari al 80% e possono essere aggiunti al substrato di coltura in quantitativi tali da non superare il 20 % in peso.

Qualora l'azienda utilizzatrice intenda dotarsi di un proprio impianto di stoccaggio, questo deve avere capacità adeguate rispetto alle caratteristiche dei fanghi e agli ordinamenti colturali prevalenti; in particolare, per i fanghi liquidi o disidratati, deve essere realizzato un bacino impermeabile opportunamente recintato. Per i fanghi essiccati è necessario prevedere le opportune precauzioni per evitarne la dispersione dai contenitori.

Per quanto concerne l'autorizzazione all'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 99/92, chiunque intende utilizzare in attività agricole proprie o di terzi tali fanghi deve richiedere un'autorizzazione, con validità quinquennale, alla Provincia.

Gestione ottimale dei fanghi di depurazione

Ai fini del presente Piano vengono indicati i seguenti criteri prioritari con lo scopo di perseguire, anche per la gestione dei fanghi di depurazione, obiettivi di massima salvaguardia ambientale e di massimo recupero delle componenti valorizzabili.

L'amministrazione provinciale informerà ai criteri ed alle finalità sotto esposte la propria azione, nell'esercizio delle prerogative di programmazione e nello svolgimento delle proprie funzioni amministrative nel campo della gestione dei rifiuti.

Per la gestione sostenibile dei fanghi del trattamento delle acque reflue si ritiene necessario privilegiare:

- la prevenzione e riduzione dei quantitativi e/o dei volumi da avviare a gestione finale (anche tramite fasi di pre-trattamento, ispessimento, disidratazione ecc.);
- l'avvio preferenziale a forme di recupero e riutilizzo a beneficio dell'agricoltura mediante spandimento autorizzato per fini agronomici;
- l'utilizzo per la produzione di compost corrispondente alle caratteristiche agronomiche previste dalla legislazione vigente (L. n. 748/82), previa miscelazione con altre matrici organiche e ligneo-cellulosiche;
- l'utilizzo termico per la produzione di energia in impianti di termovalorizzazione dedicati o in co-combustione con altre frazioni;
- smaltimento finale in discarica, esclusivamente come fase residuale dopo le forme preferibili di recupero.

In conformità a quanto indicato dalla normativa e per assicurare il perseguimento degli obiettivi di Piano la gestione dei fanghi dovrà corrispondere alla seguente gerarchia di interventi:

- a) In via prioritaria, per quanto riguarda la collocazione finale dei fanghi di risulta dalla depurazione, si indica come necessaria una strategia che orienti flussi significativi verso utilizzi agronomici a norma e nel rispetto delle condizioni previste dal D.Lgs. 99/92 e della normativa tecnica regionale di settore di cui al D.P.G.R. n. 32/R del 17 luglio 2001¹⁴⁴; ciò dovrà avvenire con particolare riferimento alle caratteristiche di idoneità dei fanghi, delle dosi impiegabili, delle caratteristiche di compatibilità dei terreni ricettori, delle colture ammesse, dei codici di buona pratica da seguire nelle operazioni di spandimento, nonché in conformità alle procedure autorizzative previste e richieste dalla legge e dalla normativa regionale vigente;
- b) In alternativa si tratta di favorire, nell'ambito delle compatibilità tecniche ed economiche della gestione, l'invio di quote di fanghi con caratteristiche idonee al compostaggio, in miscelazione con le altre matrici organico-umide selezionate alla fonte tramite RD, frazioni ligneo-cellulosiche e/o altre biomasse compostabili, da attuarsi presso gli impianti autorizzati sia pubblici che privati;
- c) In ulteriore alternativa può essere prevista l'utilizzazione di fanghi come mezzo per produrre energia in impianti previsti dalla pianificazione e dedicati al recupero termico delle componenti energetiche dei rifiuti. Tale utilizzazione potrà essere preceduta da eventuali processi di pretrattamento dei fanghi finalizzati a conferire loro caratteristiche di compatibilità con le specifiche condizioni di processo, nonché adeguato potere calorifico rispetto alle aspettative dell'impianto di ricevimento finale;
- d) Infine, come fase residuale, e per i soli flussi non altrimenti recuperabili, si prevede la collocazione finale in discarica dei fanghi stabilizzati e palabili, presso gli impianti di stoccaggio finale controllato.

¹⁴⁴ Il Regolamento citato, ha integralmente sostituito la D.G.R.T. n. 1447/1998 e s.m.i..

34.4 Divieti

E' vietato cospargere i fanghi nei terreni quando sia stata accertata l'esistenza di un pericolo per la salute o per l'ambiente e quando si è in presenza delle seguenti situazioni:

- Terreni allagati, soggetti ad esondazioni e/o inondazioni naturali, acquitrinosi o con falda acquifera affiorante o con frane in atto;
- Terreni con pendii > 15 %, limitatamente ai fanghi con un contenuto di sostanza secca < 30%;
- Terreni destinati al pascolo o foraggiere, anche in consociazione con altre colture, nelle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta di foraggio;
- Terreni destinati all'orticoltura ed alla frutticoltura i cui prodotti siano normalmente a contatto diretto con il terreno e siano di norma consumati crudi, nei dieci mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;
- Terreni con una coltura, ad eccezione delle colture arboree;
- Terreni con pH < 5 e/o con CSC < 8 meg/100 gr;
- In zone carsiche ed in zone boschive ad eccezione adibite a colture arboree.

In ogni caso è vietato lo smaltimento di fanghi nelle acque superficiali dolci e salmastre.

35 Fanghi di dragaggio di canali irrigui

35.1 Classificazione dei fanghi di dragaggio

Per la corretta classificazione dei fanghi di dragaggio è necessario procedere all'effettuazione delle analisi chimiche necessarie a stabilirne l'eventuale pericolosità, ai sensi dell'All. D alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06.

Le analisi devono essere effettuate secondo i metodi di campionamento e analitici in uso presso i laboratori dei dipartimenti ARPA provinciali o presso laboratori privati certificati UNI EN ISO 9002.

I fanghi di dragaggio possono essere classificati con *CER 170505* (fanghi di dragaggio, contenenti sostanze pericolose) o *CER 170506* (fanghi di dragaggio, diversi da quelli di cui alla voce 170505).

In particolare, il *CER 170506 (per rifiuti pericolosi)* deve essere utilizzato se i risultati delle analisi mostrano che i materiali presentano una o più caratteristiche indicate nell'Allegato III della direttiva 91/689/CEE e, in riferimento ai codici da H3 a H8, H10 e H11 del medesimo allegato, una o più delle seguenti caratteristiche:

- punto di infiammabilità < 55 °C,
- una o più sostanze classificate come molto tossiche in concentrazione totale >0,1%,
- una o più sostanze classificate come tossiche in concentrazione totale > 3 %,
- una o più sostanze classificate come nocive in concentrazione totale > 25%,
- una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale > 1%,
- una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale > 5%,
- una o più sostanze irritanti classificate come R41 in concentrazione totale > 10%,
- una o più sostanze irritanti classificate come R36, R37 e R38 in concentrazione totale > 20%,
- una sostanza riconosciuta come cancerogena (categorie 1 o 2) in concentrazione > 0,1%,
- una sostanza riconosciuta come cancerogena (categoria 3) in concentrazione > 1%,
- una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categorie 1 o 2) classificata come R60 o R61 in concentrazione > 0,5%,

- una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categoria 3) classificata come R62 o R63 in concentrazione > 5%,
- una sostanza mutagena della categoria 1 o 2 classificata come R46 in concentrazione > 0,1%,
- una sostanza mutagena della categoria 3 classificata come R40 in concentrazione > 1%.

Le sostanze da verificare analiticamente saranno quelle di cui ci si può attendere la presenza all'interno dei materiali escavati, sulla base di conoscenze pregresse sul tratto di canale interessato dagli interventi, la prossimità di insediamenti urbani o industriali, di coltivazioni etc.

Nel caso i cui nessuna delle condizioni elencate¹⁴⁵ sia verificata il rifiuto è classificato con codice 170505, ossia fanghi di dragaggio non contenenti sostanze pericolose.

35.2 Linee guida per la gestione dei fanghi di dragaggio

A seconda degli esiti della classificazione descritta al paragrafo precedente, i fanghi hanno possibilità diverse di gestione, descritti di seguito. I gestori di riferimento, data l'origine del rifiuto, potranno essere localizzati su tutto il territorio nazionale.

35.2.1 Fanghi di dragaggio non pericolosi

Nel caso in cui i fanghi siano classificati come non pericolosi, in base alla procedura descritta al paragrafo precedente, si prospettano due diverse possibilità gestionali:

1. *Il materiale ha caratteristiche conformi a quelle elencate al punto 12.2, Allegato 1, suballegato 1 del DM 5 febbraio 98.* In questo caso può essere avviato alle attività di recupero descritte al punto 12.2.3, Allegato 1, suballegato 1 del DM 5 febbraio 98, secondo le specifiche tecniche e le prescrizioni autorizzatorie contenute nella medesima norma, previa esecuzione del test di cessione sul materiale tal quale, secondo il metodo descritto nell'All. 3 del decreto citato. Gli impianti di riferimento saranno quelli autorizzati ai sensi dell'Art. 216 del D.Lgs. 152/06, al recupero dei rifiuti descritti al punto 12.2, All. 1, Sub. 1 del D.M. 5 febbraio 98;
2. *Il materiale ha caratteristiche non conformi a quelle elencate al punto 12.2, Allegato 1, suballegato 1 del DM 5 febbraio 98.* In questo caso è obbligatorio individuare un soggetto gestore, autorizzato in procedura ordinaria, art. 208 D.Lgs. 152/2006, al trattamento finalizzato allo smaltimento o al recupero della tipologia di rifiuti in oggetto, ossia fanghi di dragaggio non contenenti sostanze pericolose, CER 170605.

35.2.2 Fanghi di dragaggio pericolosi

Per fanghi di dragaggio pericolosi, classificati cioè con codice CER 170606, l'unica possibilità di gestione è il conferimento ad impianti autorizzati al trattamento, per il codice CER in esame, finalizzato alla riduzione di pericolosità o allo smaltimento in procedura ordinaria, art. 208 D.Lgs. 152/2006.

36 Rifiuti prodotti dalle navi e residui di carico

36.1 Riferimenti normativi e principali disposizioni

La disciplina a livello nazionale relativa ai rifiuti prodotti dalle navi e ai residui di carico è identificata con il *D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 182* (e s.m.i.), in attuazione della Direttiva 2000/59/CE.

Il Decreto ha l'obiettivo di ridurre gli scarichi in mare, in particolare quelli illeciti, dei rifiuti e dei residui del carico prodotti dalle navi che utilizzano porti situati nel territorio dello Stato, nonché di migliorare la disponibilità e l'utilizzo degli impianti portuali di raccolta per i suddetti rifiuti e residui.

La norma si applica alle "navi", definite come unità di qualsiasi tipo, che opera nell'ambiente marino, inclusi gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili, i galleggianti, nonché i pescherecci e le imbarcazioni da diporto, che fanno scalo o operano in un porto dello Stato e ai porti dello Stato dove fanno scalo le navi di cui

¹⁴⁵ Le condizioni sono quelle stabilite dalla Direttiva Ministeriale citata, e corrispondono a quelle contenute nella Direttiva 2000/532/CE e s.m.i.

precedentemente trattato (art. 2, comma 1, lett. a).

Per **“rifiuti prodotti dalla nave”** si deve intendere: *“i rifiuti, comprese le acque reflue e i residui diversi dai residui del carico, ivi comprese le acque di sentina, prodotti a bordo di una nave e che rientrano nell'ambito di applicazione degli allegati I, IV e V della Marpol 73/78, nonché i rifiuti associati al carico di cui alle linee guida definite a livello comunitario per l'attuazione dell'allegato V della Marpol 73/78”* (art. 2, comma 1, lett. c).

Mentre per **“residui del carico”** si intende invece: *“i resti di qualsiasi materiale che costituisce il carico contenuto a bordo della nave nella stiva o in cisterne e che permane al termine delle operazioni di scarico o di pulizia, ivi comprese le acque di lavaggio (slop) e le acque di zavorra, qualora venute a contatto con il carico o suoi residui; tali resti comprendono eccedenze di carico-scarico e fuoriuscite...”* (art. 2, comma 1, lett. d).

A mente dell'art. 5, nel rispetto delle prescrizioni previste dall'Allegato I, e tenuto conto degli obblighi di cui agli artt. 4, 6, 7, 10 e 14, comma 1, l'Autorità portuale, previa consultazione delle parti interessate e, in particolare, degli Enti locali, dell'ufficio di sanità marittima e degli operatori dello scalo o dei loro rappresentanti elabora un **piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico** e ne dà immediata comunicazione alla Regione competente per territorio.

Entro sessanta giorni dall'avvenuta comunicazione del piano, **la Regione valuta e approva il piano, integrandolo, per gli aspetti relativi alla gestione, con il Piano regionale di gestione dei rifiuti, di cui all'art. 199 del D.Lgs. n. 152/06 e ne controlla lo stato di attuazione.**

Nel caso di porti ricadenti nello stesso territorio regionale, l'Autorità portuale può elaborare un unico piano di raccolta dei rifiuti, perché il piano stesso indichi per ciascun porto il fabbisogno di impianti di raccolta e l'entità degli impianti disponibili.

Il piano di raccolta e di gestione dei rifiuti deve essere aggiornato e approvato in coerenza con la pianificazione regionale in materia di rifiuti, almeno ogni tre anni e, comunque, in presenza di significativi cambiamenti operativi nella gestione del porto.

L'Allegato I “Prescrizioni relative al piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico” del D.Lgs. 182/03, elenca *le informazioni che devono essere contenute nel piano di competenza dell'Autorità portuale*, nel seguente modo:

“Il piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico riguarda tutte le categorie di rifiuti prodotti dalle navi e di residui del carico provenienti dalle navi che approdano in via ordinaria nel porto ed è elaborato tenendo conto delle dimensioni dello scalo e della tipologia delle unità che vi approdano. Detto piano comprende:

- a) la valutazione del fabbisogno di impianti portuali di raccolta in relazione alle esigenze delle navi che approdano in via ordinaria nel porto;
- b) la descrizione della tipologia e della capacità degli impianti portuali di raccolta;
- c) l'indicazione dell'area portuale riservata alla localizzazione degli impianti di raccolta esistenti ovvero dei nuovi impianti eventualmente previsti dal piano, nonché l'indicazione delle aree non idonee;
- d) la descrizione dettagliata delle procedure di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico;
- e) la stima di massima dei costi degli impianti portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, compresi quelli relativi al trattamento e allo smaltimento degli stessi, ai fini della predisposizione del bando di gara;
- f) la descrizione del sistema per la determinazione delle tariffe;
- g) le procedure per la segnalazione delle eventuali inadeguatezze rilevate negli impianti portuali di raccolta;
- h) le procedure relative alle consultazioni permanenti con gli utenti dei porti, con i gestori degli impianti di raccolta, con gli operatori dei terminali di carico e scarico e dei depositi costieri e con le altre parti interessate;
- i) la tipologia e la quantità dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico ricevuti e gestiti;
- l) la sintesi della pertinente normativa e delle formalità per il conferimento;
- m) l'indicazione di una o più persone responsabili dell'attuazione del piano;
- n) le iniziative dirette a promuovere l'informazione agli utenti del porto al fine di ridurre i rischi di inquinamento dei mari dovuto allo scarico in mare dei rifiuti ed a favorire forme corrette di raccolta e trasporto;
- o) la descrizione, se del caso, delle attrezzature e dei procedimenti di pretrattamento effettuati nel porto;
- p) la descrizione delle modalità di registrazione dell'uso effettivo degli impianti portuali di raccolta;

q) la descrizione delle modalità di registrazione dei quantitativi dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico conferiti;

r) la descrizione delle modalità di smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico.”

L'art. 232 del D.Lgs. 152/06 stabilisce altresì che gli impianti che ricevono acque di sentina già sottoposte a un trattamento preliminare in impianti autorizzati possano accedere alle procedure semplificate ex D.M. 269/05 (*“Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi provenienti dalle navi, che è possibile ammettere alle procedure semplificate”*), purché le materie prime e i prodotti ottenuti possiedano le caratteristiche indicate nell'All. 3 del D.M. al punto 6.6.4.

PARTE SETTIMA – PCB E APPARECCHI CONTENENTI PCB

37 Introduzione

Il presente documento, relativo al programma di decontaminazione e smaltimento degli apparecchi e dei PCB in essi contenuti, oltre all'aggiornamento del quadro conoscitivo e normativo, ha l'obiettivo di definire una proposta di programma dei controlli.

Tale strumento, partendo dall'analisi dei dati di inventario e delle dichiarazioni MUD, consente di verificare la corretta gestione delle apparecchiature contenenti PCB, sia dal punto di vista normativo/amministrativo, che operativo/gestionale.

La formulazione di un programma dei controlli vuole far emergere la situazione effettiva di decontaminazione ed eventuali incongruità tra l'esistente e le dichiarazioni presentate, in attuazione del panorama normativo vigente dominato da: Dir. 96/59/CE, D.Lgs. n. 209/1999, L. n°62/2005.

Come richiamato innanzi, nel marzo 2004 la Regione Lazio, con il supporto tecnico scientifico dell'ARPA Lazio ha elaborato un Piano per la decontaminazione e lo smaltimento degli apparecchi soggetti ad inventario contenenti PCB, approvato con Decreto Comm. Del. n. 45 del 9/04/2004, che ha evidenziato una situazione in linea con gli obblighi normativi del programma di decontaminazione e dismissione delle apparecchiature contenenti PCB ed in via di progressiva risoluzione.

Tuttavia, con l'avvicinarsi del 31/12/2009, i detentori dovranno attenersi ai tempi di dismissione individuati dalla L. n. 62 del 18 Aprile 2005 "*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea*", in cui all'art. 18, vengono indicate misure rivolte sia ai detentori di apparecchi contenenti PCB nonché ai soggetti autorizzati a ricevere detti apparecchi ai fini del loro smaltimento.

Per quanto riguarda l'individuazione del fabbisogno impiantistico, considerata tutta la filiera del processo, partendo dallo stoccaggio e trattamento, sino allo smaltimento finale.

Gli impianti presenti nella Regione Lazio sono da ritenersi sufficienti a garantire l'avviamento a smaltimento/decontaminazione delle apparecchiature contaminate da PCB e dei PCB ivi contenuti.

In realtà, dalle informazioni raccolte, pare che, analogamente a quanto avviene in molte Regioni italiane, le operazioni sugli apparecchi contenenti PCB riguardano soprattutto il deposito preliminare "D15" e il ricondizionamento preliminare prima delle operazioni di smaltimento "D14". Successivamente i rifiuti contenenti PCB vengono trasportati in impianti di termodistruzione all'estero (Olanda, Germania ed Austria).

Si evidenzia, inoltre, che dall'esame della produzione dei rifiuti speciali, ottenuta dalle dichiarazioni MUD 2006 presentate alle Camere di Commercio competenti per territorio, relative ai rifiuti prodotti nel 2005, i conferimenti di queste tipologie di rifiuti sono notevolmente diminuiti.

38 Quadro normativo di riferimento

La prima regolamentazione organica sull'uso e sulla dismissione dei PCB risale al D.P.R. 24 maggio 1988 n. 216 "*Attuazione della direttiva CEE numero 85/467 recante sesta modifica (PCB/PCT) della Direttiva CEE n. 76/769 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, ai sensi dell'Art. 15 della L. 16 aprile 1987, n. 183*".

La normativa europea si prefiggeva lo scopo di eliminare progressivamente l'immissione sul mercato e l'uso di PCB (policlorobifenili) e PCT (policlorotrifenili) e degli impianti, apparecchi e fluidi in cui tali sostanze sono contenute.

Al fine di attuare un'efficace azione di prevenzione e di tutela della salute, il DPR 216/88 ha previsto alcuni strumenti operativi quali:

- il censimento degli apparecchi, impianti e fluidi;
- il registro dei dati relativi agli stessi;

- specifiche modalità di etichettatura degli apparecchi e degli impianti finalizzati ad agevolare l'uso in sicurezza, lo smaltimento e la relativa attività di controllo.

In coerenza con gli obiettivi della già richiamata direttiva CEE 85/467 e con la conseguente progressiva eliminazione dei PCB e PCT dal mercato, è stata emanata la *Direttiva 96/59/CE del Consiglio del 16 settembre 1996 concernente lo smaltimento di queste sostanze, con lo scopo di riavvicinare le legislazioni degli stati membri sullo smaltimento controllato dei PCB, sulla decontaminazione e/o sullo smaltimento di apparecchi contenenti PCB e/o sullo smaltimento di PCB usati, in vista della loro eliminazione completa.*

La Direttiva 96/59/CE è stata recepita nell'ordinamento statale con il D.Lgs. n. 209 del 22 maggio 1999 "*Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei PCB e PCT*", a cui sono seguite ulteriori disposizioni tecniche emanate con il D.M. 11 ottobre 2001 "*Condizioni per l'utilizzo dei trasformatori contenenti PCB in attesa della loro decontaminazione e dello smaltimento*".

A seguito della Legge Comunitaria 2004, è stata quindi emanata la L. n. 62 del 18 Aprile 2005 "*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea*", in cui all'art. 18, vengono indicate misure rivolte sia ai detentori di apparecchi contenenti PCB nonché ai soggetti autorizzati a ricevere detti apparecchi ai fini del loro smaltimento.

38.1 Obblighi previsti dalla normativa

38.2 Normativa nazionale

Il D.Lgs. n. 209/99, integrato dalla L. n. 62/05, ha introdotto una serie di obblighi, a carico sia dei detentori, pubblici e privati, sia dei soggetti gestori di impianti autorizzati allo stoccaggio e/o al trattamento di queste tipologie di rifiuti sia a carico delle Regioni.

In sintesi, vale quanto segue:

- I detentori di apparecchiature contenenti PCB o fluidi da questi contaminati oltre la soglia di 50 ppm devono:
 - attuare la corretta detenzione e manutenzione delle apparecchiature in esame,
 - effettuare la comunicazione di detenzione ed eventuali variazioni alla sezione Regionale del Catasto Rifiuti, che a sua volta le trasmette al Ministero dell'Ambiente ed all'APAT per adempiere agli obblighi di comunicazione nei confronti della Comunità Europea,
 - effettuare, nel caso di apparecchiature costituite da trasformatori, la trasmissione di una relazione di corretta gestione e manutenzione di dette apparecchiature alla Provincia pena, in assenza di tale relazione della immediata decontaminazione dell'apparecchio,
 - effettuare la dismissione o decontaminazione delle apparecchiature secondo una tempistica differenziata. La L. 62/05, (cd. legge comunitaria 2004), aveva rivisto le tempistiche delle apparecchiature variandola come segue:
 - a) la dismissione di almeno il 50% delle apparecchiature detenute alla data del 31/12/2002 doveva avvenire entro il 31/12/2005,
 - b) la dismissione di almeno il 70% delle apparecchiature detenute alla data del 31/12/2002 doveva avvenire entro il 31/12/2007,
 - c) la dismissione di tutte le apparecchiature detenute alla data del 31/12/2002 doveva avvenire entro il 31/12/2009.

La tempistica veniva riferita a tutte le apparecchiature escluso i trasformatori, i quali se in concentrazione compresa tra i 50 e 500 ppm, possono essere smaltiti alla fine della loro esistenza operativa, sempre nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 5 comma 4 del D. Lgs. 209/99. Chi non ottemperava alla tempistica veniva sanzionato in via amministrativa.

- I soggetti gestori, autorizzati dal D.Lgs 152/06, allo stoccaggio ed al trattamento di rifiuti costituiti da apparecchi contenenti PCB e dai PCB in essi contenuti, devono:
 - avviare allo smaltimento finale detti rifiuti entro sei mesi dalla data del loro conferimento presso l'impianto.

➤ Le Regioni, devono effettuare un programma di decontaminazione e smaltimento.

Sempre in ambito nazionale, merita citare il D.Lgs. 11 maggio 2005, n. 133 *"Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti"*, con riguardo al disposto specifico di cui all'Art. 5, comma 4, che vieta il coincenerimento di oli usati contenenti PCB/PCT e loro miscele in misura eccedente le 50 ppm.

Si ricorda che *un impianto di coincenerimento* è un impianto, fisso o mobile, la cui funzione principale consiste nella produzione di energia o di materiali e che utilizza rifiuti come combustibile normale o accessorio o in cui i rifiuti sono sottoposti a trattamento termico ai fini dello smaltimento.

38.2.1 Normativa regionale

Nella Regione Lazio, la Giunta Regionale ha approvato con Deliberazione n. 112 de 10/7/2002 il *"Piano di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio"*, in attuazione del D.Lgs. n. 22/1997 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 209/1999 in ordine allo smaltimento dei PCB/PCT.

Successivamente, a seguito della Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della Regione Lazio in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi (di cui al DPCM n° 2992 del 23/6/1999 e successivi atti), il Commissario Delegato ha approvato, con proprio decreto n. 65 del 15/7/2003 il *"Piano degli interventi di emergenza per l'intero territorio del Lazio"*.

In tale documento sono espressamente previsti l'emanazione di specifici Piani di gestione di apparecchiature contenenti PCB, sia di quelle non soggette a inventario che di quelle soggette ad inventario, come definito nel D.Lgs. n. 209/1999.

L'informazione delle apparecchiature soggette ad inventario è detenuta dalla Sezione Regionale del Catasto dei Rifiuti, operativa presso la Sede Regionale dell'Agenzia Regionale di Protezione dell'Ambiente (ARPA Lazio).

In linea con quanto previsto quindi, anche al fine completare l'attuazione della direttiva 96/59/CE relativamente alle apparecchiature non inventariate con PCB e dei PCB in esse contenuti, la Giunta Regionale ha già approvato il Decreto n. 173 del 11/12/2003 del Commissario Straordinario per l'emergenza rifiuti nella Regione Lazio, recante il titolo *"Approvazione delle Linee Guida per la raccolta e lo smaltimento delle apparecchiature contenenti PCB non soggetto ad inventario"*.

Quanto agli apparecchi soggetti ad inventario la Giunta Regionale, facendo proprie le specifiche indicazioni pervenute dalla Commissione Europea nell'ambito della procedura di infrazione 1999/2263, ha elaborato con il supporto tecnico dell'ARPA Lazio un documento programmatico come previsto dal citato Piano Commissariale, approvato con Decreto n. 65 del 15/7/2003 dal titolo *"Piano per la decontaminazione e lo smaltimento degli apparecchi soggetti ad inventario contenenti PCB"*.

Peraltro, l'elaborazione del piano integrativo relativo agli apparecchi inventariati costituisce solo una delle iniziative normative e regolamentari realizzate a livello nazionale e regionale per perfezionare e completare l'attuazione della direttiva 96/59/CE.

39 Definizioni

Il D.Lgs. n. 209/99 sviluppa un articolato impianto normativo e procedurale che comprende, fra l'altro, i seguenti elementi.

A) Definizioni:

➤ *"PCB"*

Sono classificati come PCB le seguenti famiglie di sostanze:

1. i policlorodifenili;
2. i policlorotrifenili;
3. il monometiltetraclorodifenilmetano; il monometildiclorodifenil - metano, il monometildibromodifenilmetano;
4. ogni miscela che presenti una concentrazione complessiva di qualsiasi delle suddette sostanze superiore allo 0,005 in peso.

➤ *"Apparecchi contenenti PCB"*

Qualsiasi apparecchio che contiene o è servito a contenere PCB e che non ha costituito oggetto di decontaminazione. Gli apparecchi di un tipo che possono contenere PCB sono considerati contenenti PCB a meno che sussistano fondati motivi di presumere il contrario;

➤ *"PCB usati"*

Qualsiasi PCB considerato rifiuto ai sensi del D.Lgs. 152/06.

➤ *"Detentore"*

La persona fisica o la persona giuridica che detiene PCB, PCB usati ovvero apparecchi contenenti PCB.

➤ *"Decontaminazione"*

L'insieme delle operazioni che rendono riutilizzabili o riciclabili o eliminabili nelle migliori condizioni gli apparecchi, gli oggetti, le sostanze o i fluidi contaminati da PCB e che possono comprendere la sostituzione, cioè l'insieme delle operazioni che consistono nel sostituire ai PCB un fluido adeguato che non contiene PCB.

➤ *"Smaltimento"*

Le operazioni D8, D9, D10, D12 (limitatamente al deposito sotterraneo sicuro e situato in profondità localizzato in una formazione rocciosa asciutta e esclusivamente per apparecchi contenenti PCB e PCB usati che possono essere decontaminati) e D15 di cui all'allegato B del D.Lgs. n. 152/06.

B) Alcuni importanti strumenti operativi quali:

a) *Inventario*

L'inventario è costituito dalle comunicazioni a cui sono obbligati, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 209/99, i detentori di apparecchi contenenti PCB di volume superiore a 5 dm³, inclusi i condensatori di potenza per i quali il limite di 5 dm³ deve essere inteso come comprendente il totale dei singoli elementi di un insieme composito. Tali comunicazioni vanno inviate alle Sezioni Regionali del Catasto dei rifiuti con cadenza biennale. Il D.M. 11 ottobre 2001 stabilisce le modalità con cui tale comunicazione deve essere effettuata.

b) *Obbligo di decontaminazione e smaltimento*

La decontaminazione o lo smaltimento degli apparecchi soggetti ad inventario ai sensi della L. 62/05 devono essere effettuati entro e non oltre il 31 dicembre 2009.

Gli apparecchi soggetti ad inventario che contengono fluidi con concentrazione di PCB compresa fra 50 e 500 ppm devono essere smaltiti alla fine della loro esistenza operativa, qualora non vengano decontaminati entro il 31/12/2009.

I trasformatori possono essere utilizzati in attesa di essere decontaminati o smaltiti entro i termini e alle condizioni previste dal D.Lgs. n. 209/99 solo se sono in buon stato funzionale, senza perdite di fluidi ed i PCB in essi contenuti sono conformi alle norme o alle specifiche tecniche relative alla qualità dielettrica indicate dal D.M. 11.10.2001.

Tali detentori devono effettuare apposita comunicazione (resa ai sensi dell'art. 21 della L. 241/90) sul rispetto di tali condizioni operative alla Provincia territorialmente competente. In assenza di tale comunicazione i trasformatori devono essere immediatamente decontaminati.

I trasformatori contenenti più dello 0,05 in peso (500 ppm) di PCB devono essere decontaminati alle seguenti condizioni:

- la decontaminazione deve ridurre il tenore di PCB ad un valore inferiore allo 0,05 in peso e, possibilmente, non superiore allo 0,005 in peso (50 ppm);
- il fluido sostitutivo non contenente PCB deve comportare rischi nettamente inferiori, anche sotto l'aspetto dell'incendio e dell'esplosione;
- la sostituzione del fluido non deve compromettere il successivo smaltimento dei PCB.

La decontaminazione dei trasformatori i cui fluidi contengono tra lo 0,05 e lo 0,005 in peso di PCB deve essere effettuata rispettando solo le condizioni di cui alle suddette lettere b) e c).

c) *Modalità di smaltimento*

Lo smaltimento dei PCB e dei PCB usati deve essere effettuato mediante incenerimento, nel rispetto delle disposizioni della direttiva 94/67/CE, che disciplina l'incenerimento dei rifiuti pericolosi.

Possono essere autorizzati dalle Regioni altri metodi di smaltimento dei PCB usati, ovvero degli apparecchi contenenti PCB, previo parere dell'ente di controllo, in ordine alla rispondenza dei metodi stessi alle norme di

sicurezza in materia ambientale e ai requisiti tecnici relativi alle migliori tecniche disponibili.

d) *Programmi*

L'art. 4 del D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 209 prevedeva che entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, le Regioni e le Province autonome adottino e trasmettano al Ministero dell'Ambiente un programma per la decontaminazione e lo smaltimento degli apparecchi soggetti ad inventario ai sensi dell'art 3, commi 1 e 2, e dei PCB in essi contenuti, nonché un programma per la raccolta ed il successivo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB per un volume inferiore o pari a 5 dm³.

Tali programmi dovevano indicare le misure da adottare per il conseguimento degli obiettivi della Direttiva 96/59/CE e del D.Lgs. 209/99 e costituiscono parte integrante dei piani regionali di gestione rifiuti di cui al D.Lgs. 152/06.

La Regione Lazio, come già evidenziato ha elaborato un documento programmatico come previsto dal citato Piano Commissariale approvato con decreto n. 65 del 15/7/2003 dal titolo "Piano per la decontaminazione e lo smaltimento degli apparecchi soggetti ad inventario contenenti PCB". con D.C.R. n. 86 del 20/07/04.

In linea con quanto previsto quindi, anche al fine completare l'attuazione della direttiva 96/59/CE relativamente alle apparecchiature non inventariate contenenti PCB e dei PCB in esse contenuti, la Giunta Regionale ha già approvato il Decreto n. 173 del 11/12/2003 del Commissario Straordinario per l'emergenza rifiuti nella Regione Lazio, recante il titolo "Approvazione delle Linee Guida per la raccolta e lo smaltimento delle apparecchiature contenenti PCB non soggetto ad inventario.

40 Apparecchi contenenti PCB soggetti ad inventario

Come si avrà modo di osservare, l'analisi del quadro conoscitivo seguente evidenzia che, con i dati aggiornati al 2008, nella Regione Lazio, potranno essere rispettati in pieno gli obiettivi del Programma di decontaminazione e smaltimento degli apparecchi e dei PCB in essi contenuti previsti sia dalla D.C.R. n. 86/04 e, successivamente, dalla L. 62/05.

Emerge, tuttavia, come i detentori non prestino una appropriata attenzione al problema dei PCB, in particolare modo per quanto riguarda gli apparecchi non più in uso, in ogni caso all'origine di (potenziali) impatti negativi sull'ambiente, qualora non correttamente gestiti.

40.1 Le fonti dei dati

La base conoscitiva fondamentale per predisporre i programmi di decontaminazione e smaltimento degli apparecchi, dei PCB in essi contenuti e dei PCB usati è costituita dalla conoscenza dei dati relativi a:

- ✓ numero di apparecchiature in uso o in detenzione e relativi quantitativi di PCB e PCT;
- ✓ numero di apparecchiature e quantitativi di PCB e PCT avviati a decontaminazione o smaltimento ("domanda");
- ✓ produzioni di rifiuti speciali contenenti PCB da fonte MUD (modello unico di dichiarazione ambientale).

Per ragioni di semplicità, ai fini del presente documento ogni riferimento ai PCB è da intendersi esteso anche ai PCT.

Le fonti informative che abbiamo consultato per questa particolare tipologia di rifiuti, sono costituite dalle seguenti e rese disponibili da ARPA Lazio:

- Comunicazioni rese ai sensi dell'Art. 3, co. 1, del D.Lgs. 209/99 ("Inventario") relative agli anni 2002, 2004 e 2008;
- Dichiarazioni MUD, ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e successive . modificazioni ed integrazioni su banca dati Ecocerved Dichiarazioni MUD 2006 relative all'anno di produzione 2005.

L'analisi del Piano per la decontaminazione e lo smaltimento degli apparecchi soggetti ad inventario contenenti PCB, parte dal quadro conoscitivo emerso nel documento del marzo 2004 realizzato da ARPA Lazio "Piano per la decontaminazione e lo smaltimento degli apparecchi soggetti ad inventario contenenti PCB nella Regione Lazio".

40.2 Analisi dell'Inventario

L'inventario è costituito dalle comunicazioni a cui sono obbligati, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 209/99, i detentori di apparecchi contenenti PCB di volume superiore a 5 dm³, inclusi i condensatori di potenza per i quali il limite di 5 dm³ deve essere inteso come comprendente il totale dei singoli elementi di un insieme composito.

Tale obbligo si verifica altresì ogni volta si verificano variazioni delle comunicazioni biennali, ed in questo caso il limite temporale è di 15 giorni dal verificarsi di tali variazioni.

La Legge 62/05, Art. 18, comma 5, prevede poi che le comunicazioni debbano essere integrate, rispetto a quanto previsto dal D.Lgs. n. 209/99 da un programma temporale di smaltimento degli apparecchi contenenti PCB e dalla indicazioni dell'intero percorso di smaltimento degli apparecchi e dei PCB in essi contenuti.

Come nelle altre Regioni italiane l'inventario risente, in maniera negativa, della modifica dei dati anagrafici delle aziende (es. cambio di ragione sociale, trasferimento dell'azienda) e dei casi di fallimento, tanto che risulta estremamente difficoltoso risalire al destino delle apparecchiature presenti presso i relativi siti aziendali. Circostanze, tutte, che rendono impraticabile effettuare comparazioni tra comunicazioni diverse per le stesse apparecchiature, da un biennio all'altro.

Nelle prime due tabelle, si inseriscono il numero complessivo delle apparecchiature censite al 31/12/2003 da smaltire dei maggiori detentori (tabella 1) e quelli minori (tabella 2).

Tabella 40.2-1. Numero complessivo delle apparecchiature censite al 31/12/2003 da smaltire

SOGGETTI DETENTORI	Enel Distribuzioni S.p.a.	ACEA	TELECOM	TRENI ITALIA	ALTRI	TOTALI
Concentrazione > 500 PPM	21	101	5	0	338	465
Concentrazione 50>PPM < 500	1.449	802	2	3	228	2.484
TOTALE	1.470	903	7	3	566	2.949

Fonte: "Piano per la decontaminazione e lo smaltimento degli apparecchi soggetti ad inventario contenenti PCB", Arpa Lazio 2004

Tabella 40.2-2. Numero complessivo delle apparecchiature censite al 31/12/2003 da smaltire dei detentori minori

ALTRI SOGGETTI DETENTORI	CONCENTRAZIONE > 500 PPM	CONCENTRAZIONE 50>PPM < 500	TOTALE
ARSIAL Agenzia Regionale per lo sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura	9	11	20
Aeronautica Militare (Viterbo)	0	36	36
Aeroporto di Roma Spa (Fiumicino)	5	8	13
CAM S.r.l. (Ceprano)	16	0	16
Cinecittà Studios (Roma)	14	00	14
Consorzio Bonifica Tevere e Agro Romano	6	10	16
Interpower S.p.A. -Civitavecchia (Roma)	24	0	24
Klöpman International s.p.a. Frosinone	2	29	31
Lombardini F.I.M.- Rieti	27	5	32
Metroferro s.p.a. Roma	28	0	28
Nestlé Italiana s.p.a. Frosinone	34	0	24
Oerlikon Contraves s.p.a. Roma	3	8	11
TOTALE	168	107	265

Fonte: "Piano per la decontaminazione e lo smaltimento degli apparecchi soggetti ad inventario contenenti PCB", Arpa Lazio 2004

Nella successiva tabella si riporta il numero complessivo delle apparecchiature al secondo censimento, relativo cioè alle dichiarazioni presentate fino al 31/12/04, ricavate dalle "Linee guida recanti i criteri per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili Rifiuti speciali trattamento dei PCB, degli apparati e dei rifiuti contenenti PCB e per gli impianti di stoccaggio" (Gazzetta Ufficiale n° 130 del 07/06/2007, Supplemento ordinario).

Tabella 40.2-3. Numero complessivo delle apparecchiature censite al 31/12/2004 da smaltire

SOGGETTI DETENTORI	TOTALI
Concentrazione > 500 PPM	440
Concentrazione 50>PPM < 500	2.149
TOTALE	2.589

Fonte: Gazzetta Ufficiale n° 130 del 07/06/2007, S.O."

Nella tabella seguente, infine, si riporta il numero complessivo della apparecchiature relative alle dichiarazioni presentate fino al 31/12/2008, con indicate anche le apparecchiature del detentore più importante: Enel Distribuzioni S.p.a.

Tabella 40.2-4. Numero complessivo delle apparecchiature censite al 31/12/2008 da smaltire

SOGGETTI DETENTORI	TOTALI	ALTRI	Enel Distribuzioni S.p.a.
Concentrazione > 500 PPM	4	4	0
Concentrazione 50>PPM < 500	1.865	1.255	610
TOTALE	1.869	1.259	610

Fonte: ARPA Lazio

L'analisi dei dati mostra una sensibile riduzione delle apparecchiature a partire dal 2004 e un numero esiguo di detentori.

Si tenga presente che, le comunicazioni al 31/12/02 da parte dei detentori di apparecchiature contenenti PCB in concentrazione compresa tra 50 e 500 ppm e > 500 ppm pervenute al 31/12/02 erano n. 2.484, mentre al 31/12/2008 le comunicazioni erano 1.865.

Ciò, si suppone, sia stato dovuto a diversi motivi, come ad esempio: apparecchiature smaltite senza l'obbligatoria comunicazione, apparecchiatura riclassificata e quindi autoesclusa dall'inventario, erroneo non rinnovo della comunicazione.

Infatti, in molti casi, nei primi due anni dall'entrata in vigore del decreto, diversi detentori di apparecchiature hanno effettuato la comunicazione per cautela, mentre, in via successiva non hanno ripresentato comunicazione, riscontrando che l'apparecchiatura in possesso era esclusa dall'inventario ex lege.

Si segnala che le apparecchiature al 31/12/08 presenti nella Regione Lazio sono costituite quasi esclusivamente da trasformatori e condensatori con concentrazione compresa tra i 50 e 500 ppm; mentre le apparecchiature con concentrazione di PCB maggiore di 500 ppm sono solamente 4.

Si ricorda che queste apparecchiature, se in concentrazione compresa tra i 50 e 500 ppm, possono essere smaltite alla fine della loro esistenza operativa, sempre nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 5, co.4 del D.Lgs.209/99.

40.3 Trend di smaltimento delle apparecchiature e relativa decontaminazione

Al fine di valutare il trend di smaltimento, ai sensi della L. 62/05, occorre riferirsi all'inventario del 2002, benché tale rimando, per i motivi già esposti in precedenza, non rispecchia tuttavia la situazione reale: ogni comunicazione biennale costituisce un inventario a sé stante, con conseguente difficoltà a rapportare gli inventari fra loro e a rendere comunicabile correttamente ed in modo chiaro e sintetico le informazioni.

Per questi motivi, come dato di partenza verranno indicate le apparecchiature contenenti PCB, comunicate nel 2002 e verificate con le comunicazioni degli anni successivi, prendendo come dato n. 796 apparecchiature, e non le 1.258 apparecchiature che rappresenta, invece, il numero relativo a tutte le comunicazioni al 31/12/02.

Infatti, un gran numero di apparecchiature sono state dichiarate solo nelle comunicazioni del 2002 e non negli anni successivi, probabilmente per diversi motivi (ad es.: comunicazione non necessaria, dismissione delle apparecchiature non comunicata).

Gli *apparecchi con concentrazione di PCB maggiore di 500 ppm* avevano quali obiettivi di decontaminazione e smaltimento posti dall'Art. 18 co. 1 della L. 62/05, i seguenti:

- la dismissione di almeno il 50% delle apparecchiature detenute alla data del 31/12/2002 doveva avvenire entro il 31/12/2005;
- la dismissione di almeno il 70% delle apparecchiature detenute alla data del 31/12/2002 doveva avvenire entro il 31/12/2007;
- la dismissione di tutte le apparecchiature detenute alla data del 31/12/2002 doveva avvenire entro il 31/12/2009.

Dall'inventario sono stati riscontrate solo n. 4 apparecchiature al 31/12/08, si può affermare che il Lazio ha centrato gli obiettivi previsti dalla L. 62/05 per quanto riguarda le apparecchiature con concentrazione di PCB >500 ppm.

Per quanto riguarda gli apparecchi con concentrazione di *PCB compresa fra 50 e 500 ppm*, la stima dei tempi di decontaminazione e smaltimento previsti dall'Art. 18, co. 1 della L. 62/05 viene riferita ai soli apparecchi non trasformatori.

Infatti, la legge prevede che i trasformatori possono essere smaltiti alla fine della loro esistenza operativa, ovviamente, solo se in buono stato funzionale e senza perdite di fluidi o rotture.

Il detentore dei trasformatori deve effettuare apposita comunicazione alla Provincia competente circa le condizioni del trasformatore, ai sensi dell'Art. 21 della L. 241/90 in assenza della quale deve immediatamente smaltire il trasformatore.

In questo caso non avendo dati del dettaglio della tipologia delle apparecchiature, ma solo il totale da smaltire al 31/12/08, non si può ipotizzare il superamento del problema nel breve periodo, considerato il loro elevato numero (pari a n. 1.869).

40.4 Considerazioni di sintesi sull'analisi dell'Inventario

Dall'esame dei dati precedenti, inerenti il data base dell'inventario, si possono trarre alcune osservazioni:

- Il numero maggiore di apparecchiature totali oggetto di inventario, cade nella classe di concentrazione compresa tra 50 e 500 ppm: al 31/08/08 risulta in inventario soltanto n. 4 (quattro) apparecchiature con concentrazione maggiore di 500 ppm;
- La quasi totalità delle apparecchiature dichiarate sono proprietà di due detentori: Enel Distribuzioni S.p.a. e ACEA;
- Gli obiettivi di smaltimento previsti dalla L. 62/05 sono stati raggiunti per gli apparecchi con concentrazione > 500 ppm, mentre non sono stati centrati quelli con concentrazioni comprese tra 50 e 500 ppm, obiettivi il cui raggiungimento potrebbe sicuramente essere agevolato attraverso informazioni dirette ai detentori;
- Nel 2002 un gran numero di apparecchiature sono state dichiarate e successivamente escluse da inventario.

40.4.1 Evidenza di alcune problematiche di rilievo

L'analisi dell'inventario appena illustrata, pone in risalto una serie di criticità, riscontrate anche in altre regioni Italiane .

Si tratta di criticità legate essenzialmente a non chiare disposizioni legislative in merito a taluni argomenti chiave, fra cui emergono *l'esercizio di controlli periodici e la correlata somministrazione di sanzioni da parte degli organi preposti*, ma anche, potremmo aggiungere, una corretta informazione circa la pericolosità di tali categorie di rifiuti pericolosi, che richiamiamo schematicamente nell'elenco successivo:

- Le banche dati dell'Inventario, pur evidentemente a norma, non rispondono completamente allo scopo dichiarato dal legislatore, quale, cioè, la definizione dei programmi per la decontaminazione e lo smaltimento, poiché, in tal caso, difettano precise disposizioni in merito alla riproposizione delle comunicazioni all'inventario a scadenza, in caso di mancato smaltimento;

- Da quanto sopra, il basso numero di comunicazioni lascia sospettare, infatti, una sottostima delle apparecchiature e fluidi dichiarati rispetto all'inventario 2002 (mancata replica delle comunicazioni 2004 e 2006 per gli apparecchi non smaltiti);
- Si rileva l'assenza pressoché generalizzata dell'indicazione dell'intero percorso di smaltimento degli apparecchi e dei PCB in essi contenuti, con riguardo segnatamente al destinatario finale, anche se, come detto innanzi, la L. 62/05, Art. 18, co. 5 prevede che le comunicazioni debbano essere integrate da un programma temporale di smaltimento, con l'indicazione dell'intero percorso di smaltimento degli apparecchi;
- Spesso non risultano comunicazioni da parte dei detentori che effettuano variazioni sulle apparecchiature, nonostante gli obblighi di legge, anche in questo caso;
- Benché la L. 62/05 preveda che i trasformatori che contengono fluidi con una percentuale di PCB in concentrazione compresa tra 50 e 500 ppm possano essere smaltiti alla fine della loro esistenza operativa, i detentori, pur obbligati, non avvertono l'urgenza di smaltire i trasformatori non più attivi, non intravedendo, evidentemente, possibili problemi all'ambiente;
- Le modifiche dei dati anagrafici dei detentori (cambio di ragione sociale) o i loro fallimenti aziendali costituiscono anomalie degli archivi che difficilmente possono essere evidenziate (mancanza di informazioni sullo smaltimento delle apparecchiature in carico all'originario detentore).

40.5 Analisi dei dati da fonte MUD

L'Art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 152/06 prevede che chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti, ovvero svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'art. 7, comma 3, lett. c), d) e g), comunichi annualmente, con le modalità previste dalla L. 70/94, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività.

Anche in questo caso, le dichiarazioni MUD costituiscono la fonte informativa principale sui dati relativi ai rifiuti costituiti dagli apparecchi che annualmente vengono dismessi e ai PCB usati.

Ai sensi di quanto previsto dall'elenco europeo dei rifiuti, i codici dei rifiuti contenenti PCB sono i seguenti:

- 130101 "Oli per circuiti idraulici contenenti PCB";
- 130301 "Oli isolanti e termoconduttori contenenti PCB";
- 160109 "Componenti contenenti PCB";
- 160209 "Trasformatori e condensatori contenenti PCB";
- 160210 "Apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 160209";
- 170902 "Rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB).

Anche con la nuova codifica dei CER partita dal 2001 tutti i rifiuti succitati sono classificati come rifiuti speciali pericolosi.

I dati relativi alle quantità ed alle caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti e gestiti attualmente disponibili presso la Sezione regionale del catasto rifiuti, si riferiscono alle dichiarazioni MUD relative ai rifiuti prodotti, rispettivamente, negli anni 1999, 2000, 2001 e 2005.

Si evidenzia che tali dati sono gli ultimi disponibili; un trend temporale di tre anni offre un'analisi statistica sufficientemente attendibile. Infine, si rende necessario precisare che non può attendersi una confrontabilità dei dati derivanti dall'inventario PCB con quelli delle dichiarazioni MUD per i seguenti motivi:

- Le informazioni derivabili dalle dichiarazioni MUD sono riferite (salvo errori o evasioni) a tutti gli apparecchi e i fluidi contenenti PCB, gestiti indipendentemente dalla loro dimensione. Al contrario, si ricorda, l'inventario è riferito solo agli apparecchi con volume superiore a 5 dm³ e contenuto di PCB maggiore di 50 ppm;

- Anche se è da perseguire il principio di “prossimità”, poiché i rifiuti con PCB sono rifiuti speciali pericolosi, la gestione non è obbligatoriamente da effettuarsi nell’ambito territoriale ottimale, come avviene per i rifiuti urbani (ai sensi del D.Lgs. 152/06), ma è lasciata al mercato, talché dei flussi successivi al primo gestore se ne perde traccia;
- I quantitativi delle dichiarazioni MUD sono comprensive, per alcune tipologie di rifiuti (apparecchiature) anche del peso dell’involucro metallico dell’apparecchio stesso. Questo dato non è disponibile nell’inventario PCB, perché non previsto nella comunicazione, ove è prevista la sola comunicazione del peso del fluido contenuto nell’apparecchio.

Tabella 40.5-1. Produzione dichiarata PCB per Provincia - Anno 2005 (Kg/a)

CER	DESCRIZIONE	ROMA	FROSINONE	LATINA	RIETI	VITERBO	TOT. LAZIO
130101	Oli per circuiti idraulici conten.PCB	0	0	860	0	780	1.640
130301	Oli isolanti e termoconduttori contenenti PCB	41.416	8	12.320	0	0	53.744
160109	Componenti contenenti PCB	5	0	0	95.020	0	95.025
160209	Trasformatori e condensatori contenenti PCB	118.061	19.954	32.630	9.400	3.032	183.077
160210	Apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 160209	760	20	0	0	0	780
170902	Rifiuti da attività di C&D contenenti PCB (ad es. sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB)	0	0	0	0	0	0
TOTALE		160.242	19.982	45.810	104.420	3.812	334.266

Fonte: ARPA Lazio su banca dati Ecocerved, Dichiarazioni MUD 2006 (anno di produzione 2005)

Per un’analisi più approfondita e che valuti il periodo di emanazione del D.Lgs. 209/1999 si riportano i quantitativi di PCB relativi alle produzioni negli anni 1999/00/01.

A tale riguardo è opportuno considerare che fino al 31.12.2001 i rifiuti contenenti PCB venivano classificati utilizzando solo tre codici CER: 130101 “Oli per circuiti idraulici contenenti PCB”, 130301 “Oli isolanti e di trasmissione di calore esauriti ed altri liquidi contenenti PCB e PCT” e 160201 “Trasformatori o condensatori contenenti PCB o PCT”.

Tabella 40.5-2. Produzione dichiarata PCB per Provincia - Anno 2001 (Kg/a)

CER	DESCRIZIONE	ROMA	FROSINONE	LATINA	RIETI	VITERBO	TOT. LAZIO
130101	Oli per circuiti idraulici contenenti PCB	2.900	0	0	0	0	2.900
130301	Oli isolanti e termoconduttori contenenti PCB	154.450	200	2.350	0	2.800	159.800
160201	Trasformatori o condensatori contenenti PCB o PCT	513.670	51.300	231.270	18.570	7.600	822.410
TOTALE		671.020	51.500	233.620	18.570	10.400	985.11

Fonte: “Piano per la decontaminazione e lo smaltimento degli apparecchi soggetti ad inventario contenenti PCB”, Arpa Lazio 2004

Tabella 40.5-3. Produzione dichiarata PCB nel Lazio - Anni 1999, 2000, 2001 e 2005 (t/a)

CER	DESCRIZIONE	1999	2000	2001	2005*
130101	Oli per circuiti idraulici contenenti PCB	0,5	4,3	2,9	1,64
130301	Oli isolanti e termoconduttori contenenti PCB	595,4	392	159,8	53,74
160201	Trasformatori o condensatori contenenti PCB o PCT	1.083	1.131,2	822,41	278,88*
TOTALE		1.678,9	1.528,2	985,11	334,27

Fonte: “Piano per la decontaminazione e lo smaltimento degli apparecchi soggetti ad inventario contenenti PCB”, ArpaLazio

*Anno 2005, Fonte: ARPALAZIO su banca dati Ecocerved, Dichiarazioni MUD 2006 (anno di produzione 2005), riferita alla somma dei seguenti codici CER 160109, 160209, 160210

L'esame di tali dati evidenzia che la quantità dei rifiuti contenenti PCB, sia degli oli per circuiti idraulici che delle apparecchiature, è *notevolmente diminuita*.

In particolare modo la produzione dei oli isolanti e termoconduttori contenenti PCB si è ridotta dal 1999 al 2005 di un fattore dieci.

Dati complessivi a livello regionale più aggiornati sono forniti da ISPRA (manca il dettaglio provinciale).

Tabella 40.5-4. Produzione dichiarata di rifiuti contenenti PCB nel Lazio (t/a). Anni 2007 - 2008

130101		130301		160209		160210		Totale	
2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008
-	1	160	93	461	362	1	1	622	457

Fonte: Rapporto Rifiuti Speciali 2010, ISPRA

40.5.1 Destinazione dei rifiuti contenenti PCB

Come già evidenziato nell'ambito delle problematiche dell'inventario, benché la L. 62/05, all'Art. 18, co. 5 preveda che le comunicazioni debbano essere integrate con l'indicazione dell'intero percorso di smaltimento degli apparecchi, nella maggior parte dei casi questo tipo di informazioni non viene comunicato.

Spesso, i detentori aggiungono al modello allegato al D.M. 2001 i formulari di identificazione del rifiuto, che riporta la sola indicazione degli impianti di stoccaggio della prima destinazione del rifiuto, con evidenza delle operazioni previste dagli allegati B e C alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06.

Nella maggior parte dei casi, le operazioni individuate sono D15 (deposito preliminare prima delle operazioni di smaltimento) o R13 (messa in riserva prima di sottoporli alle operazioni di recupero), quando i detentori inviano le apparecchiature negli impianti autorizzati all'interno della Regione Lazio, riguardante gli impianti di gestione autorizzati nella Regione.

In alcuni casi nel primo impianto di destinazione è prevista un'operazione identificata con D14 (ricondizionamento preliminare prima delle operazioni da D1 a D13): è questo, ad esempio, il caso del maggior detentore di apparecchiature Enel Distribuzioni S.p.a.

40.6 Azioni di programma

Esaminando il quadro conoscitivo disponibile emerge, una situazione caratterizzata dalla presenza di molte informazioni, affette, però da vari fattori di incertezza anche se l'impianto metodologico per disporre di un quadro conoscitivo il più aggiornato e il più aderente possibile alla realtà, non può prescindere dall'uso di strumenti quali l'inventario ex Art. 3 del D.Lgs. n. 209/99, le dichiarazioni MUD relative alla produzione dei rifiuti e il loro effettivo smaltimento e il catasto degli impianti autorizzati.

Il bilancio domanda/offerta di decontaminazione e smaltimento effettuato sulla base dei dati conoscitivi disponibili, consente di trarre alcune importanti indicazioni e di individuare alcune specifiche azioni da sviluppare:

- ✓ Prevedere accordi con le altre Regioni per verificare la necessità di realizzare almeno un impianto per la decontaminazione delle apparecchiature da smaltire/decontaminare o da mantenere in esercizio in ambito regionale.

Trattasi, tuttavia, di impianto di trattamento di rifiuti speciali e, pertanto, di iniziativa privata;

- ✓ Minimizzare i trasporti di rifiuti contenenti PCB e predisporre modalità operative per ridurre il rischi di sversamenti e diffusione di PCB nell'ambiente.

A tal fine è opportuno che vengano seguite le procedure di gestione in sicurezza previste al capitolo 6 della norma CEI I0-38. In particolare si dovrà:

- evitare l'instaurarsi di condizioni a rischio incendio;
- adottare opportuni dispositivi di protezione individuale per la tutela della salute dei lavoratori;

- evitare rischi di sversamenti di olio e di rottura del contenitore-apparecchio (evitare la movimentazione con ragno);
- rispettare le norme relative al trasporto di merci pericolose.
- ✓ Perseguire la stipula, con le altre Regione di protocolli di intesa con i “grandi detentori” delle apparecchiature contenenti PCB al fine del rispetto dell’impegno nell’attuazione del programma di smaltimento previsto;
- ✓ Monitorare la graduale dismissione degli apparecchi contenenti PCB e il loro corretto smaltimento a verifica delle proiezioni del presente programma per il raggiungimento degli obiettivi di decontaminazione/smaltimento previsti dalla L. 62/05, mediante:
 - inventario PCB e il costante aggiornamento delle variazioni comunicate rispetto alle comunicazioni biennali;
 - integrazione delle autorizzazioni degli impianti di gestione (deposito preliminare e altri).
- ✓ Integrare le prescrizioni degli atti autorizzativi agli impianti di deposito preliminare con la chiara individuazione dei quantitativi di rifiuti contenenti PCB (CER 130101, 130301, 160109, 160209, 160210, 170902) che l’impianto di gestione (deposito preliminare D15 o altro) può detenere o trattare in termini di Kg/a e con la previsione dei seguenti obblighi:
 - detenzione degli apparecchi contenenti PCB e dei PCB in essi contenuti per la durata massima di sei mesi;
 - comunicazione annuale a Provincia, Regione e ARPA Lazio, degli impianti di destinazione intermedia e finale degli apparecchi contenenti PCB e del PCB in essi contenuto;
- ✓ Sviluppare programmi di formazione ed informazione nelle materie di pertinenza del presente programma;
- ✓ Promuovere, nell’ambito del monitoraggio ambientale degli impianti di gestione dei rifiuti contenenti PCB, ricerche ed analisi epidemiologiche sull’esposizione umana ed animale;
- ✓ Incrementare, sulla base delle evidenze emerse dall’analisi dei dati d’inventario e delle dichiarazioni MUD, i controlli con azioni rivolte prioritariamente alla verifica:
 - dei soggetti che non hanno ripetuto la comunicazione nell’anno 2002;
 - della corretta gestione dei rifiuti contenenti PCB e del rispetto di quanto previsto nelle autorizzazioni rilasciate;
 - delle comunicazioni ricevute dalle Province ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 209/99 per la continuazione dell’uso delle apparecchiature contenenti PCB;
 - degli apparecchi i cui detentori hanno comunicato date di costruzione incongrue rispetto alla data di divieto di messa in commercio;
 - dello stato di conservazione delle apparecchiature più vetuste.

Tali verifiche potranno trovare una integrata programmazione nell’ambito del *“Piano operativo per la definizione delle priorità e modalità di indagine dei nuovi siti censiti mirato alla verifica delle eventuali contaminazioni ai fini dell’aggiornamento dell’anagrafe dei siti da bonificare”* che le Regioni sono tenute a formulare nei Piani Regionali delle bonifiche dei siti contaminati.

40.6.1 Obiettivi per una completa eliminazione dei PCB

La L. 62/05, attuazione della Comunitaria 2004, ha rivisto le tempistiche della dismissione delle apparecchiature contenenti PCB previste dal D.Lgs. 209/99, per una completa dismissione di tutte le apparecchiature detenute alla data del 31/12/2002 che doveva avvenire entro il 31/12/2009.

Il termine ultimo del 31/12/09 era riferito a tutte le apparecchiature escluso i trasformatori che se in concentrazione compresa tra i 50 e 500 ppm, potevano essere smaltiti alla fine della loro esistenza operativa, sempre nel rispetto delle condizioni stabilite dall’art. 5, co. 4 del D.Lgs. 209/99.

Dall’analisi dell’inventario, con i dati ad oggi, non è possibile affermare che la Regione Lazio, per le apparecchiature con concentrazione di PCB > 500 ppm, rispetti il termine ultimo del 31/12/09.

Per quanto riguarda le apparecchiature in concentrazione compresa tra i 50 e 500 ppm bisogna fare una distinzione tra le tipologie trasformatori e non trasformatori.

Per quanto riguarda i trasformatori, l’obiettivo della loro completa eliminazione entro breve, si contrappone con

la possibilità data dalla L. 62/05, infatti la legge prevede che i trasformatori possono essere smaltiti alla fine della loro esistenza operativa, ovviamente solo se in buono stato funzionale e non presentano perdite di fluidi o rotture.

Per una completa eliminazione di queste apparecchiature si dovrebbero effettuare controlli analitici ed amministrativi presso i detentori al fine di incentivare lo smaltimento.

Tali controlli, visto il numero esiguo di detentori, potrebbero essere facilmente eseguiti nel corso del 2011.

40.6.2 Individuazione del fabbisogno impiantistico

Dalle informazioni raccolte, pare che, analogamente a quanto avviene in molte regioni italiane, le operazioni sugli apparecchi contenenti PCB riguardano soprattutto il deposito preliminare "D15" e il ricondizionamento preliminare prima delle operazioni di smaltimento "D14". Successivamente i rifiuti contenenti PCB vengono trasportati in impianti di termodistruzione all'estero (Olanda, Germania ed Austria).

Per quanto riguarda gli oli prodotti nella Regione Lazio nella maggior parte dei casi la loro destinazione finale riguarda due impianti: l'impianto di incenerimento di Eni - Ambiente di Ferrara e l'impianto del consorzio SISRI Termomeccanica di Brindisi.

La situazione più aggiornata della gestione dei rifiuti contenenti PCB nel Lazio è offerta da ISPRA e richiamata nella tabella successiva.

Tabella 40.6-1. Tipologie di trattamento e smaltimento dei rifiuti contenenti PCB (t/a). Anno 2008

Oli (CER 130101 130301)				Apparecchiature (CER 160209 160210)		
Trattam. chimico-fisico (D9)	Incenerimento o a terra (D10)	Ricondizion. preliminare (D15)	Deposito preliminare (D15)	Trattam. chimico - fisico (D14)	Ricondizionam. preliminare (D14)	Deposito preliminare (D15)
-	-	1	34	1	25	51

In allegato alla presente sezione di Piano sono elencati gli impianti autorizzati (in AIA) alla gestione di rifiuti pericolosi, fra cui anche i rifiuti in questione.

Tuttavia, i dati al momento a disposizione non consentono di scorporare le potenzialità impiantistiche disponibili per tali rifiuti.

41 Gestione dei rifiuti da apparecchiature contenenti PCB non soggette ad inventario

41.1 Tipologia delle apparecchiature

Le apparecchiature interessate dalla possibile presenza di condensatori ed altri componenti elettrici di piccole dimensioni (inferiori a 5 dm³) contenenti PCB appartengono alle seguenti categorie:

- a) Beni durevoli, quali:
 - Lavatrici e lavastoviglie;
 - Piccoli elettrodomestici (Televisori, impianti Hi-Fi etc.);
 - Condizionatori;
 - Frigoriferi.
- b) Veicoli a motore (componenti dell'impianto elettrico);
- c) Apparecchi di illuminazione;
- d) Apparecchi installati su materiale rotabile.

41.2 Stima delle apparecchiature e quantitativi di PCB in essi contenuti

41.2.1 Veicoli a fine vita

La raccolta e demolizione dei veicoli fuori uso è garantita sul territorio provinciale da una diffusione capillare di demolitori di veicoli.

Il conferimento degli autoveicoli e la gestione degli impianti sono stati, fino al 22/08/2003, regolamentati dal D.Lgs. n. 22/97, che già richiedeva, da un lato, l'obbligo di conferire i veicoli fuori uso a centri autorizzati e, dall'altro, la bonifica preliminare dei veicoli con separazione e raccolta dei componenti pericolosi.

Con l'emanazione del D.Lgs. n. 209 del 24/07/2003 "Attuazione della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso" il previgente D.Lgs. n. 22/97 veniva integrato e veniva prevista, fra l'altro, ancora più esplicitamente la rimozione e la separazione selettiva dei componenti pericolosi ai fini sia di un più agevole e sicuro recupero dei materiali che della protezione ambientale.

L'attuazione di tale normativa era tesa ad esercitare un impatto positivo sulla gestione in sicurezza dei componenti pericolosi (compreso condensatori ed altre apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti PCB) e sulla distribuzione territoriale degli impianti di rottamazione dei veicoli fuori uso.

Per far fronte agli obiettivi posti dal D.Lgs. n. 209/03 era prevedibile, infatti, anche una riorganizzazione del settore con nascita di centri di trattamento di maggiori dimensioni a scapito dei piccoli centri.

Tale data è da considerarsi estremamente cautelativa, essendo ragionevole pensare che le sempre più severe restrizioni alla circolazione di automezzi non catalizzati, insieme alle azioni di accompagnamento dei relativi provvedimenti, inducano una più rapida dismissione di tale tipologia di veicoli rispetto a quanto avvenuto fino ad oggi.

Anche in questo caso le quantità di rifiuti generati, compresi i materiali contenenti PCB che deriverebbero dal loro trattamento, sono pienamente compatibili con le potenzialità degli impianti di riferimento.

41.2.2 Elettrodomestici

Per quanto riguarda le modalità di raccolta degli apparecchi contenenti PCB per gli elettrodomestici si deve considerare l'applicazione del D.Lgs. n. 151/2005, inerente i RAEE.

Come noto, il citato decreto è finalizzato a:

- a) *Prevenire la produzione di RAEE*, incentivando attraverso leve di mercato una progettazione dei beni che tenga conto degli aspetti ambientali e dei costi correlati alla corretta gestione dei beni a fine vita;
- b) *Promuovere il reimpiego, riciclaggio e le altre forme di recupero dei RAEE, in modo da ridurre la quantità da avviare a smaltimento;*
- c) *Migliorare, sotto il profilo ambientale, l'intervento dei soggetti che partecipano al ciclo di vita di dette apparecchiature, quali, ad esempio, i produttori, i distributori, i consumatori e in particolare gli operatori direttamente coinvolti nel trattamento dei RAEE;*
- d) *Ridurre l'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, e quindi l'uso dei PCB.*

41.3 Ulteriori azioni per una corretta gestione

Come ricordato, in un contesto programmatico si deve necessariamente tenere conto che le previsioni provinciali nella materia in esame riguardano la gestione di rifiuti speciali, in specie, pericolosi, settore attribuito alla iniziativa di soggetti privati e che, necessariamente, risente degli aspetti economici connessi a tale gestione di mercato.

Pur con questi limiti all'attività di regolazione, si ritiene che possano essere utilmente promosse alcune azioni tese ad aumentare le garanzie di una corretta gestione dei flussi di rifiuti generati, e, in particolare:

1. Verificare la possibilità, anche ricercando opportune sinergie a livello locale e regionale, di avviare azioni di sensibilizzazione delle Associazioni di Categoria sulle scadenze di legge e sugli obblighi specifici previsti dalla normativa vigente in materia di PCB, con particolare riferimento a quelli introdotti dal D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209 "Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso";

2. Valutare la possibilità di attivare una strumentazione di tipo volontario, quale quella costituita dalle intese e dagli accordi di programma, da estendere anche ad altri ambiti che potrebbero essere interessati dalla presenza di manufatti contenenti PCB (es. incentivare la diffusione della demolizione selettiva nel settore edile);
3. Inserire prescrizioni specifiche nelle autorizzazioni all'esercizio di eventuali impianti di deposito preliminare e di trattamento degli elettrodomestici, affinché sia effettuata una corretta gestione dei rifiuti contenenti PCB che si generano dal trattamento, anche con riferimento a norme tecniche CEI;
4. Proseguire con una adeguata attività di monitoraggio funzionale alla verifica degli obiettivi assunti e dei risultati raggiunti, mediante un impegno diretto dell'Amministrazione Provinciale e la ricerca delle necessarie collaborazioni con Regione ed ARPA Lazio.

42 Proposta per un programma dei controlli

Partendo dall'analisi dei dati d'inventario e delle dichiarazioni MUD di cui sopra, abbiamo considerato necessario predisporre un *Programma dei Controlli*, finalizzato alla verifica della corretta gestione delle apparecchiature contenenti PCB, sia dal punto di vista normativo/amministrativo, che dal punto di vista operativo, con dei sopralluoghi su campo.

Lo scopo ultimo, è quello di far emergere incongruenze tra le banche dati e le informazioni desunte sul campo ed, eventualmente, scorrette gestioni di queste tipologie di rifiuti.

42.1 Definizione del Programma dei controlli

Questa fase è finalizzata a far emergere incongruenze tra le varie banche dati e le informazioni desunte sul campo e, eventualmente, scorrette gestioni di queste tipologie di rifiuti.

La realizzazione del Piano di Controllo sarà in parte costituita dall'analisi dell'inventario e delle dichiarazioni MUD, ed in parte con sopralluoghi diretti sul campo.

Per quanto riguarda *l'analisi documentale sulle comunicazioni*, verranno valutati:

- a) i soggetti che non hanno ripetuto la comunicazione effettuata nell'anno 2002;
- b) le comunicazioni ricevute dalla Province della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 209/99, per la continuazione dell'uso delle apparecchiature contenenti PCB;
- c) le comunicazioni attraverso le quali i detentori hanno comunicato date di costruzione incongrue rispetto alla data di divieto di messa in commercio;
- d) dalle dichiarazioni MUD presentate, verranno valutati se i produttori dei rifiuti speciali con il seguente codice CER (*130101 Oli per circuiti idraulici contenenti PCB, 130301 Oli isolanti e termoconduttori contenenti PCB, 160109 Componenti contenenti PCB, 160209 "Trasformatori e condensatori contenenti PCB, 160210 Apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 160209, 170902 Rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB*), corrispondono ai detentori di apparecchiature contenenti PCB che hanno effettuato la comunicazione al catasto rifiuti.

Per *l'analisi su campo*:

- a) Verranno verificate le gestioni degli impianti autorizzati, nel rispetto delle autorizzazioni rilasciate dalla Regione Lazio. Tale attività prevede la predisposizione di apposite schede tecniche (Check List) degli impianti al fine di evidenziare eventuali gestioni non corrette.

Per supportare le informazioni desunte sul campo, verrà chiesta collaborazione all'ARPA Lazio, ente di controllo deputato alla verifica degli impianti autorizzati nella Regione Lazio;

- b) Verranno valutati gli stati di conservazione delle apparecchiature più vetuste presso le più importanti aziende che possiedono apparecchiature contenenti PCB, desunte dalla banca dati dell'inventario (quali, ad esempio, Enel Distribuzioni S.p.a. ed ACEA).

42.2 Implementazione del Programma dei controlli

In seguito, ai fini dell'implementazione del programma su piano operativo sarà opportuno prevedere:

- a) Controlli a campione dei soggetti *che non hanno ripetuto la comunicazione* effettuata nell'anno 2002;
- b) Controlli sulle comunicazioni ricevute dalla Provincia, ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. n. 209/99, per la continuazione dell'uso delle apparecchiature contenenti PCB;
- c) Verifiche presso i maggiori detentori delle apparecchiature contenenti PCB (Enel Distribuzioni S.p.a. ed ACEA), al fine di valutare il rispetto della tempistica e le modalità degli smaltimenti fino al 31/12/2009;
- d) Verifiche presso i maggiori detentori delle apparecchiature (condensatori) contenenti PCB non trasformatori al fine di valutare il rispetto della tempistica e le modalità degli smaltimenti fino al 31/12/2009;
- e) Verifiche presso gli impianti autorizzati e presso i maggiori detentori di apparecchiature della corrispondenza della gestione alle "Linee guida recanti i criteri per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili Rifiuti Speciali da trattamento dei PCB, degli apparati e dei rifiuti contenenti PCB e per gli impianti di stoccaggio" pubblicate nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n° 130 del 07/06/2007.

PARTE OTTAVA – BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI

43 Introduzione

La problematica dell'inquinamento di porzioni più o meno vaste di territorio sta destando un sempre maggiore interesse da parte dei cittadini e delle istituzioni in relazione al crescente numero sia di nuovi fenomeni di contaminazione (accidentali e non), sia di evidenze di stati di contaminazione recenti o storici.

I siti inquinati rappresentano, generalmente, una conseguenza delle pressioni esercitate dall'uomo sul suolo, sul sottosuolo e sulle acque sotterranee, mediante l'esercizio continuativo di attività lecite, ma non sufficientemente controllate, quali attività produttive, artigiane, commerciali, agricole, etc., o di gravi comportamenti illeciti, quali abbandoni di rifiuti o scarichi abusivi.

Indipendentemente dalle cause, i siti inquinati costituiscono porzioni di territorio da risanare mediante un'attività di bonifica, al fine di restituirle alla comunità con caratteristiche qualitative compatibili con i diversi usi cui, secondo le previsioni urbanistiche, un sito può essere destinato.

Ai sensi della propria norma di riferimento, la L.R. 27/98, la Regione Lazio ha individuato nel Piano regionale di gestione dei rifiuti lo strumento unitario di disciplina anche della tematica della bonifica e dei siti inquinati.

Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "*Norme in materia ambientale*" è l'attuale normativa di riferimento in materia di siti contaminati.

Tale norma, abrogando il D.Lgs. 22/97, noto come "*Decreto Ronchi*", che per primo ha regolamentato la materia a livello nazionale sia da un punto di vista tecnico che procedurale, ha riformulato l'intera disciplina di settore introducendo modifiche sostanziali e ridistribuendo competenze tra i diversi Enti e soggetti coinvolti, come meglio specificato in seguito.

Il decreto dedica alla disciplina delle bonifiche l'intero Titolo Quinto della Parte IV.

Tra le novità più rilevanti, introdotte dal nuovo provvedimento, vanno segnalate:

- l'introduzione dell'analisi di rischio sanitaria ed ambientale sito-specifica (ovvero calcolata sulla base delle caratteristiche peculiari del sito), obbligatoria per stabilire di volta in volta le Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR) per i vari contaminanti, oltrepassate le quali è necessario bonificare il sito o metterlo in sicurezza
- il cambiamento delle attribuzioni di talune funzioni e competenze. Ad esempio, le competenze relative all'approvazione dei progetti di bonifica (convocazione delle Conferenze dei servizi ed emanazioni degli atti di approvazione) precedentemente attribuite ai Comuni sono state conferite alle Regioni; la diffida a bonificare nei confronti dei soggetti responsabili della contaminazione non ottemperanti agli obblighi di legge, prima di competenza dei Comuni, è ora in capo alle Province;
- la possibilità per le attività in esercizio di rimandare la bonifica alla cessazione delle stesse, previa messa in sicurezza del sito contaminato (Messa in Sicurezza Operativa – MISOP);
- l'applicazione di procedure semplificate per i siti di "ridotte dimensioni" (punti vendita carburante, aree inferiori a 1000 mq interessate da eventi accidentali, ecc) con iter amministrativo agevolato rispetto a quello ordinario. La possibilità di semplificazione, nel D.M. 471/99, era prevista solo laddove le regioni avessero adottato specifiche norme regionali.

Anche in questo caso, dunque, le esigenze di approfondimento della tematica rispetto agli strumenti di pianificazione esistenti trovano un fondamento essenziale di natura legislativo – amministrativa.

Nella fattispecie, l'Art. 199, co. 5, conferma in via di principio sia che i piani per la bonifica delle aree inquinate costituiscono parte integrante del piano regionale, sia i contenuti dei medesimi, tenuti prevedere:

- a) l'ordine di priorità degli interventi, basato su un criterio di valutazione del rischio elaborato dall'Agenzia APAT ("*Criteri per la procedura di analisi di rischio*", di cui all'Art. 242, co. 4, così modificato dal Secondo Correttivo)
- b) l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinamenti presenti;
- c) le modalità degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, che privilegino prioritariamente l'impiego di materiali provenienti da attività di recupero di rifiuti urbani;
- d) la stima degli oneri finanziari;
- e) le modalità di smaltimento dei materiali da asportare.

Pertanto, assumendo a riferimento basilare il testo del Piano vigente l'aggiornamento del Piano regionale del bonifiche, l'ultima parte della Sezione II di Piano rappresenta l'esito delle azioni di verifica in merito alle esigenze di aggiornamento e integrazione in tema di bonifiche dei siti contaminati e mira a fornire una serie di indicazioni sia su piano giuridico-amministrativo che operativo.

44 Quadro normativo di riferimento

L'attuale quadro normativo vigente in materia è quello definito da

- L.R. n. 27/98 (e s.m.i.; ultimo adeguamento L.R. 23/2006)
- D.Lgs. n. 152/06, Parte Quarta, Titolo V (e s.m.i.; ultimo adeguamento D.Lgs. 4/08)
- D.C.R. n. 816/2006 *"Linee Guida per la gestione e la utilizzazione delle terre e rocce da scavo"*
- D.G.R. n. 451/08 *"Linee Guida – Indirizzi e coordinamento dei procedimenti amministrativi di approvazione ed esecuzione degli interventi disciplinati dal D.lgs 152/06 Parte IV Titolo V e dalla legge regionale 27/98 e smi"* che hanno approvato specifiche linee guida allo scopo di fornire indirizzi applicativi delle procedure dettate dalla norma nazionale (con allegata modulistica per le comunicazioni previste dalla legge da parte dei soggetti obbligati);
- Decreti di Perimetrazione dei SIN di Frosinone (Decreto 2 dicembre 2002) e Valle del Sacco-Colleferro (Decreto ministeriale 31 gennaio 2008)

Soffermandoci, in particolare, sulla portata del D.Lgs. 4/2008 (secondo Correttivo al Codice ambientale), su piano operativo, emerge come profondamente modificata la disciplina della bonifica dei siti contaminati, in virtù dell'All. I al Titolo V della Parte Quarta del Codice ambientale *"Criteri generali per l'analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica"* e delle disposizioni del nuovo art. 252 bis *"Siti di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale"*, come illustrato nella tabella successiva:

Argomento	Correttivo	D.Lgs. 152/2006
	Art. 2	
Modifica Allegato I (Analisi di rischio)	c. 43	All. I al Titolo V Parte IV
Delega futuro DM con criteri Analisi di Rischio	c. 43 bis	Art. 242 comma 4
Siti a preminente interesse pubblico (Art. 252 bis)	c. 43 ter	dopo l'art. 252 "Siti di interesse nazionale"

Le procedure operative ed amministrative relative ai siti contaminati sono dettagliatamente descritte agli artt. 242, 245 e 249 del D.Lgs. n. 152/06.

Si evidenzia, preliminarmente, che ai sensi dell'art. 240 per sito si intende *"l'area o porzione di territorio, geograficamente definita e determinata, intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo, sottosuolo e acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti"*.

In linea generale, l'obbligo di provvedere alla bonifica è in capo al "soggetto responsabile della contaminazione", in accordo con il principio comunitario del "chi inquina paga".

Tale soggetto, qualora si verifichi l'evento potenzialmente in grado di contaminare il sito, deve fornire con immediatezza alle Amministrazioni competenti tutte le comunicazioni di cui al citato art. 242 ed effettuare le necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza d'emergenza.

È interessante rilevare che l'obbligo di effettuare le suddette comunicazioni sussiste pure nei casi in cui si verificano eventi anche solo potenzialmente in grado di contaminare il sito, ovvero di determinare nei terreni e/o nelle acque di falda un superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) delle sostanze inquinanti.

Una volta accertato il superamento di dette CSC, a carico del soggetto responsabile, attraverso campionamenti e determinazioni analitiche su campioni di terreno e/o di acque sotterranee, il sito si qualifica come sito potenzialmente contaminato.

Successivamente va definita l'estensione dell'area contaminata, attraverso l'esecuzione di una serie di indagini, proposte nel Piano della Caratterizzazione, approvato dagli Enti competenti.

Secondo la vigente normativa, un sito si definisce invece sito contaminato solo quando sia stato accertato il superamento, per una o più sostanze inquinanti, delle Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR) sito specifiche (cioè determinate per il sito in questione sulla base caratteristiche dello stesso).

Una peculiarità del decreto, come anticipato, è l'applicazione della procedura di "Analisi di rischio sanitaria e ambientale sito specifica" che consiste nel calcolo, mediante modelli matematici sufficientemente cautelativi, dei rischi per la salute umana connessi alla presenza di inquinanti nelle matrici ambientali. Tale procedura, che prende in considerazione le fonti di contaminazione (sorgenti), le vie di migrazione della contaminazione (percorsi) ed i possibili recettori (bersagli), consente di determinare le CSR, superate le quali si designa il sito come contaminato e che costituiscono gli obiettivi di qualità ambientale a cui pervenire a seguito degli interventi di bonifica.

Le alternative agli interventi di bonifica sono: la messa in sicurezza operativa, per i siti in esercizio, e la messa in sicurezza permanente per i siti in cui l'attività è cessata, per i quali non sono tecnicamente e/o economicamente possibili interventi di bonifica.

Il successivo D. Lgs. n. 4/2008 ha modificato i criteri di analisi di rischio in due tempi:

- La prima modifica è di immediata applicazione (con l'entrata in vigore del testo, il 13 febbraio 2008) e tocca due punti dell'allegato: la definizione di punto di conformità per le acque sotterranee e i criteri di accettabilità del rischio cancerogeno;
- La seconda modifica prevede la sostituzione integrale dei criteri previsti nel suddetto All. I con quelli che saranno stabiliti con futuro decreto interministeriale (Ministero dell'Ambiente e TTM di concerto con Ministero Sviluppo economico) da emanarsi entro il 30 giugno 2008 (non è fissato alcun criterio di delega specifico sul punto).

Nel dettaglio le modifiche dell'All. I cit. di immediata applicazione riguardano:

- Criteri di accettabilità del rischio cancerogeno: la definizione viene sostituita con il valore di "1x10⁻⁶" come valore di rischio incrementale accettabile per la singola sostanza cancerogena e "1x10⁻⁵" come valore di rischio incrementale accettabile cumulato per tutte le sostanze cancerogene".
- Punto di conformità per le acque sotterranee: il decreto correttivo modifica la definizione di punto di conformità intervenendo sulla sua ubicazione e sul criterio che definisce gli obiettivi di bonifica, ossia le "concentrazioni soglia di rischio", per le acque:
 - a. Ubicazione del punto di conformità: non più posto obbligatoriamente all'esterno del sito (tra 50 e 500 metri dalla sorgente) ma "di norma fissato non oltre i confini del sito contaminato oggetto di bonifica".
 - b. Modifica della definizione degli obiettivi di bonifica per le acque: il correttivo, con un mero ritocco all'allegato I cambia i criteri per la definizione degli obiettivi di bonifica per le acque prevedendo un'analisi di rischio in una forma "ibrida" con l'approccio tabellare.

Sempre nella definizione del punto di conformità per le acque sotterranee si dice che *"la relativa CSR di ciascun contaminante deve essere fissata equivalente alla CSC di cui all'Allegato 5"*.

La disposizione introdotta non coincide con un ritorno completo all'impostazione di cui al previgente D.M. 471/99 per la bonifica delle acque perché:

- a) sono previste deroghe specifiche (ossia valori più elevati delle CSC) in caso di fondo naturale, inquinamento diffuso, specifici minori obiettivi di qualità per il corpo idrico sotterraneo che devono comunque essere validati dall'autorità competente
- b) la concentrazione dei contaminanti può risultare maggiore della CSC al punto di conformità a monte idrogeologico del punto di conformità (limitatamente alle aree interne del sito in considerazione) purché compatibile con l'analisi del rischio igienico sanitario per ogni altro possibile recettore nell'area stessa.

Tenuto conto delle modifiche normative di cui sopra, possiamo riassumere che gli obblighi per gli operatori a seguito dell'entrata in vigore del Decreto in parola hanno comportato l'adeguamento delle istruttorie in corso o nuove ai nuovi criteri appena illustrati.

Detto ciò si ritiene opportuno dedicare un adeguato spazio all'approfondimento delle criticità indotte dall'applicazione delle Linee Guida APAT nello sviluppo dell'Analisi di Rischio, a seguito anche dei numerosi approfondimenti che la scrivente ha effettuato nel corso di quest'ultimo biennio con gli enti territoriali preposti.

45 Stato di attuazione nella Regione Lazio

Allo stato attuale la materia in argomento ha trovato attuazione attraverso la predisposizione dei seguenti strumenti di programmazione e gestione del settore specifico (elencati in ordine cronologico):

- Decreto ministeriale 18 settembre 2001, n. 468 *"Regolamento recante: programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale"* che individua il sito di Frosinone tra gli ulteriori interventi di interesse nazionale;
- Piano delle Bonifiche dei Siti Contaminati, Cap. 6 del Piano di Gestione Rifiuti della Regione Lazio, di cui alla DCR n. 112 del 10/07/2002
- Accordo di Programma Quadro "Bonifica siti inquinati e gestione dei rifiuti" stralcio dell'Accordo "Aree sensibili: difesa del suolo – tutela della costa – sistemi di depurazione e reti fognarie" (APQ8) del 22.03.02
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Decreto 2 dicembre 2002 - (Gazzetta ufficiale 7 marzo 2003 n. 55) - Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Frosinone
- 1° Protocollo Aggiuntivo all'Accordo di Programma Quadro "Bonifica siti inquinati e gestione dei rifiuti" stralcio dell'Accordo "Aree sensibili: difesa del suolo – tutela della costa – sistemi di depurazione e reti fognarie" (APQ8) del 04.08.04
- 2° Accordo Integrativo dell'Accordo di Programma Quadro "Bonifica siti inquinati e gestione dei rifiuti" stralcio dell'Accordo "Aree sensibili: difesa del suolo – tutela della costa – sistemi di depurazione e reti fognarie" (APQ8) del 25.09.07. Gli interventi di bonifica previsti su tutto il territorio regionale sono ventinove per un impegno finanziario di circa 19 milioni di euro, tra fondi approvati dalla delibera CIPE n. 35/2005 e fondi regionali. Il 16 gennaio 2007 ne è stato approvato lo sblocco per la cosiddetta "bonifica dei siti inquinati e gestione dei rifiuti".
- 3° Accordo Integrativo dell'Accordo di Programma Quadro "Bonifica siti inquinati e gestione dei rifiuti" stralcio dell'Accordo "Aree sensibili: difesa del suolo – tutela della costa – sistemi di depurazione e reti fognarie" (APQ8) del 29.11.07
- Linee Guida per la gestione e la utilizzazione delle terre e rocce da scavo, di cui alla DCR816/2006
- Decreto ministeriale 31 gennaio 2008 - Perimetrazione del sito di interesse nazionale del bacino del fiume Sacco.
- Linee Guida – Indirizzi e coordinamento dei procedimenti amministrativi di approvazione ed esecuzione degli interventi disciplinati dal D.lgs 152/06 Parte IV Titolo V e dalla legge regionale 27/98 e smi di cui alla DGR n°451 del 01.07.08
- D.G.R. di approvazione di un Piano per la bonifica e il recupero di 42 siti 'inquinati' del Lazio. La delibera prevede la bonifica di tutti i siti già individuati e definiti inquinati dal ministero competente, più la Valle del Sacco. L'intervento di bonifica si articolerà in due fasi: una prima fase di indagine sul reale contenuto dei siti, nella maggior parte discariche e siti industriali dismessi, e una seconda fase di rimozione degli inquinanti ed eventuale confinamento del sito. La Regione Lazio devolgerà i fondi ai comuni interessati, tutti nella zona di Frosinone e della Valle del Sacco, che dovranno provvedere alla bonifica.

46 Analisi dello scenario attuale

L'analisi preliminare dell'intero scenario di riferimento alla materia in esame è consistito nelle seguenti attività :

- verifica del quadro normativo di riferimento;
- verifica dello stato di aggiornamento e relativa strutturazione dell'anagrafe delle aree inquinate della Regione Lazio rispetto alla situazione descritta nel Piano regionale redatto nel 2002;
- verifica dell'esistenza di un sistema informativo ambientale (geodatabase) relativo all'anagrafica delle aree inquinate della Regione Lazio;
- verifica dello stato di aggiornamento e relativa strutturazione di database tematico relativo all'assetto impiantistico regionale autorizzato (per via ordinaria e in comunicazione) dedicato al trattamento, recupero e

smaltimento dei rifiuti provenienti da operazioni di bonifica dei siti inquinati effettuati nella regione relativamente a:

- Provincia e Comuni di ubicazione;
 - Caratteristiche del provvedimento autorizzatorio – o comunicazione nel caso di recupero di rifiuti non pericolosi - (data di rilascio del documento, validità, potenzialità annue autorizzate, etc.);
 - Tipologia di operazione (deposito, trattamento, recupero, smaltimento) effettuata da ciascun impianto e di rifiuto/i gestito/i (articolato/i per codice CER a 6 cifre), nel rispetto del documento autorizzatorio;
 - Volumi annui trattati da ciascun impianto;
- verifica dello stato di conoscenza tramite idoneo database tematico relativo ai flussi di rifiuti provenienti da attività di bonifica dei siti inquinati verso la regione (provenienti, cioè, da operazioni di bonifica effettuate in altre regioni) e fuori regione (rifiuti prodotti da operazioni di bonifica effettuate nel territorio regionale destinati ad impianti ubicati fuori regione) (tipologia di rifiuto per codice CER, tipologia di operazione e sede dell'impianto di conferimento, volumi annui trattati, etc.).

L'esito di tali verifiche ha evidenziato la necessità di fornire alle amministrazioni uno strumento di pianificazione territoriale di carattere locale concernente le bonifiche dalle aree contaminate¹⁴⁶.

Ciò detto, affinché l'Ente regionale e i soggetti competenti sul territorio possano dotarsi di atti e strumenti conformi a quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale in tema di bonifiche (D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.; L.R. n. 27/98), si va di seguito a delineare un programma di interventi di dettaglio.

47 Programma di interventi in tema di bonifiche dei siti inquinati

In prima analisi, si rende necessaria una serie di integrazioni tecniche, la cui necessità scaturisce dalla ricostruzione di un quadro di riferimento purtroppo non esaustivo per procedere all'implementazione di un'Anagrafe regionale dei siti contaminati e conseguente revisione del Piano regionale vigente (ex DCR 112/02).

Come emerso dall'esame della documentazione in materia in disponibilità della Regione Lazio, successivamente al Piano regionale di bonifica dei siti inquinati si sono succeduti innumerevoli accordi di Programma a scala regionale, perimetrati con relativi Decreti Ministeriali 2 SIN (Siti di Interesse Nazionale) di bonifica, finanche entrato in vigore il nuovo Codice Ambientale in abrogazione del precedente D.Lgs 22/97 e conseguenti Linee guida e norme tecniche regionale di attuazione.

Tale succedersi di atti e norme, alcune estremamente recenti, non ha consentito agli enti delegati (Comuni e Province) l'adeguamento delle istruttorie di bonifica con una contemporaneità tale da conseguire l'aggiornamento tecnico dell'Anagrafe regionale dei siti inquinati.

Quanto sopra anche in mancanza di un sistema di gestione dei dati e delle istruttorie che fosse condiviso da tutti gli enti delegati con la Regione Lazio titolare dell'Anagrafe.

Come emerso, inoltre, in sede di incontro con le 5 Province del Lazio e con il Dipartimento Regionale ARPA, ciascun attore istituzionale ha di fatto implementato un proprio modello di censimento e catalogazione delle istruttorie su siti contaminati, che per lo più consiste in un semplice elenco con relativo codice identificativo, privo dei dati conoscitivi necessari allo sviluppo dell'Anagrafe regionale secondo gli stessi criteri dettati dalla Regione Lazio con propria D.G.R. n. 451 del 01.07.08.

La risultante è quella di avere a disposizione per il compimento dell'incarico in parola un insieme di dati ed informazioni disomogenei e a diverso grado di approfondimento, oltre che a diverso grado di aggiornamento, tra le 5 province laziali ed i rispettivi Dipartimenti provinciali ARPA.

A quanto sopra riepilogato deve essere aggiunta la necessità di una verifica approfondita di un Piano stralcio elaborato dal Commissario di Governo, non in disponibilità del Dipartimento regionale bensì dell'ufficio del Commissario Delegato, da cui potrebbero emergere ulteriori elenchi e/o catalogazioni di priorità di siti

¹⁴⁶ Conseguentemente a ciò attualmente è in corso di redazione il nuovo Piano Regionale delle bonifiche.

contaminati sul territorio regionale.

Dal quadro delineato, emerge l'esigenza di intervenire sulla materia al fine eliminare il gap informativo uniformando le procedure e le metodologie di censimento e catalogazione al fine di aggiornare e completare il censimento dei siti contaminati sull'intero territorio regionale, acquisendo i dati e le informazioni tecnico/amministrative necessarie alla implementazione del modello di banca dati e del relativo sistema informativo territoriale e del relativo software gestionale, che possa consentire di realizzare una nuova Anagrafe regionale conforme alle esigenze di controllo e gestione del territorio ed adeguata alle normative vigenti.

47.1 L'Anagrafe regionale delle aree inquinate

L'art. 9 della L.R. n. 27 del 9 luglio 1998 (e s.m.i.)

Anagrafe regionale

1. La Giunta regionale istituisce:

- a) l'anagrafe delle aree inquinate dai rifiuti, in cui sono individuati siti da bonificare, sulla base delle notifiche presentate dai soggetti interessati ovvero degli accertamenti degli organi di controllo, ai fini della elaborazione del piano regionale per la bonifica
- b) l'anagrafe delle aree idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, sulla base delle indicazioni contenute nei piani provinciali
- c) l'anagrafe delle discariche e degli impianti di incenerimento non destinati al recupero di energia, in cui sono registrati i dati necessari per l'accertamento dei tributo e speciale di cui alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 28, sulla base delle comunicazioni che le province ed i comuni devono inviare alla Regione relative alle autorizzazioni rilasciate ai sensi, rispettivamente, degli articoli 5. comma 2, e 6, comma 2.

2. Le anagrafi di cui al comma 1 sono tenute ed aggiornate dalla struttura regionale preposta al sistema informativo regionale per l'ambiente, che cura la pubblicazione periodica dei relativi elenchi sul Bollettino Ufficiale della Regione."

L'Anagrafe regionale attualmente istituita è quella relativa al Piano regionale vigente, di cui alla D.C.R. 112/02.

Dell'Anagrafe fanno parte i siti con altissima, alta, media, bassa priorità, come definiti dal modello semplificato utilizzato per la definizione del grado di rischio, i siti con necessità di approfondimento, i siti con necessità di ripristino ambientale, entrambi esclusi dal modello di definizione delle priorità.

Questi ultimi corrispondono a siti con istruttorie attivate ad iniziativa degli interessati ex art. 9 del DM 471/99.

All'interno dell'anagrafe come sopra definita devono quindi essere integrati i siti catalogati nei successivi *Accordi di programma quadro*, quali:

1. Elenco siti allegati all'Accordo di Programma Quadro "Bonifica siti inquinati e gestione dei rifiuti" stralcio dell'Accordo "Aree sensibili: difesa del suolo – tutela della costa – sistemi di depurazione e reti fognarie" (APQ8) del 22.03.02 e relative schede di monitoraggio dello stato di attuazione gestite dalla Regione Lazio
2. Elenco siti allegati al 1° Protocollo Aggiuntivo all'Accordo di Programma Quadro "Bonifica siti inquinati e gestione dei rifiuti" stralcio dell'Accordo "Aree sensibili: difesa del suolo – tutela della costa – sistemi di depurazione e reti fognarie" (APQ8) del 04.08.04 e relative schede di monitoraggio dello stato di attuazione gestite dalla Regione Lazio
3. Elenco siti allegati al 2° Accordo Integrativo dell'Accordo di Programma Quadro "Bonifica siti inquinati e gestione dei rifiuti" stralcio dell'Accordo "Aree sensibili: difesa del suolo – tutela della costa – sistemi di depurazione e reti fognarie" (APQ8) del 25.09.07. e relative schede di monitoraggio dello stato di attuazione gestite dalla Regione Lazio
4. Elenco siti allegati al 3° Accordo Integrativo dell'Accordo di Programma Quadro "Bonifica siti inquinati e gestione dei rifiuti" stralcio dell'Accordo "Aree sensibili: difesa del suolo – tutela della costa – sistemi di depurazione e reti fognarie" (APQ8) del 29.11.07 e relative schede di monitoraggio dello stato di attuazione gestite dalla Regione Lazio

5. Ulteriore elenco di 42 siti 'inquinati' oggetto di recente D.G.R. di approvazione di un Piano per la bonifica di tutti i siti già individuati e definiti inquinati dal ministero competente (SIN Frosinone), più la Valle del Sacco.

Infine dovrebbero essere altresì inseriti nell'Anagrafe:

- gli interi territori dei comuni ricompresi nella perimetrazione dei 2 SIN di Frosinone e Valle del Sacco, con censimento e sub-perimetrazione di dettaglio dei siti e verifica dello stato di avanzamento delle istruttorie nelle varie Conferenze dei Servizi Ministeriali.
- i siti oggetto del Piano stralcio elaborato dal Commissario di Governo

47.2 Lo stato di attuazione delle Linee Guida di cui alla DGR n. 451/2008

In primo luogo deve esser analizzato il livello di attuazione del Piano Regionale vigente con particolare attenzione ai siti censiti come altissima e alta priorità, ovvero ai siti catalogati "con necessità di approfondimento".

In linea teorica, ad oggi tenendo conto delle tempistiche obbligatorie imposte dal previgente DM 471/99, tutti i siti catalogati nelle classi di Piano Altissima, Alta, Media, necessità di approfondimento, dovrebbero essere almeno in fase operativa di bonifica se non già certificati.

Analogamente dovrebbero esser completate anche tutte le istruttorie tecniche (Caratterizzazione e Progettazione) dei siti oggetto dell'Accordo di Programma Quadro e successive integrazioni.

Diverso scenario si prospetterebbe per i siti di censimento successivo all'entrata in vigore del D.Lgs. 152/06, per i quali le modalità tecniche di istruttoria ovvero le relative tempistiche risultano variate in base all'iter previsto dall'art. 242.

Tenendo conto delle Disposizioni transitorie di cui al punto 3 delle Linee Guida, dovrebbero essere verificati gli adeguamenti di istruttoria da DM 471/99 e D.Lgs. 152/06 con particolare riferimento ai siti di cui alla lettera c) nonché a tutti i siti con progetto di bonifica approvato ai sensi del D.M. 471/99 di cui il soggetto responsabile abbia fatto richiesta di adeguamento al D.Lgs. 152/06, casi, questi ultimi, certamente ricorrenti ma non contemplati dalle Linee Guida.

In particolare, ma in via del tutto teorica dovrebbero essere stati adeguati, nel rispetto delle Linee Guida, tutti i procedimenti in essere relativi ai siti di cui al Piano regionale vigente e all'Accordo di Programma Quadro stralcio APQ8 e successivi 1° Protocollo Aggiuntivo, 2° e 3° Accordo Integrativo.

Analogo percorso dovrebbero aver seguito i siti ricadenti nei SIN con istruttoria però a carico del Miniambiente, dei quali la Regione, nel ruolo di attore complementare del Ministero nella Conferenza dei Servizi decisoria nazionale, avrebbe almeno dovuto verificare e rendicontare dell'adeguamento tecnico dei Piani di Caratterizzazione e dei Progetti di bonifica alle Linee Guida.

Con la stessa procedura dovrebbero essere state adeguate tutte le istruttorie di interventi ad iniziativa degli interessati (ex art 9 DM 471/99), anche se non sottoposti a gerarchia di rischio dal Piano Regionale vigente ma comunque censiti catalogati negli elenchi regionali ad hoc.

Di questi cataloghi deve essere anche verificato il grado di aggiornamento, tenendo conto della modifica del regime istruttorio imposta dall'art 242 del D.lgs. 152/06 (autocertificazione in caso di mancato superamento delle CSC).

I Comuni dovrebbero aver istruito le relative Conferenze dei Servizi di approvazione dei documenti di caratterizzazione integrativi, progetti di adeguamento, Analisi di Rischio ecc.

Di ciò sia le Province che i Dip. Provinciali di ARPA Lazio dovrebbero avere i risultati delle istruttorie svolte per le relative Conferenze dei Servizi, come previsto al punto 5.4 delle Linee Guida.

Tali istruttorie di adeguamento andranno di fatto a costituire l'aggiornamento dell'Anagrafe

47.3 Implementazione di un SIT-GIS per la gestione dell'Anagrafe regionale dei siti inquinati

Come noto il modello di definizione delle gerarchie di rischio adottato dalla Regione Lazio per i siti in Anagrafe del Piano vigente (di cui alla D.C.R. n. 112/2002) risulta un modello semplificato e non sistematizzato come

previsto dal modello ex ANPA indicato per tale azione.

La risultante sono elenchi di priorità parziali e comunque impostati su un sistema di archivio fisso inadeguato per un aggiornamento continuo dell'Anagrafe regionale dei siti inquinati, strumento di per sé estremamente complesso e dinamico.

Ciò rende di fatto estremamente difficoltosa per gli organi istituzionali, l'acquisizione in tempo reale della conoscenza sullo stato di avanzamento del Piano Regionale oltre di quadro aggiornato del settore su cui programmare la destinazione delle risorse economiche.

Il passaggio necessario ed opportuno è dunque quello di aggiornamento dell'Anagrafe dei siti riformulandone il sistema di catalogazione mediante un SIT-GIS che tenga conto oltre che dello stato di avanzamento delle istruttorie di ciascun sito, delle peculiarità e impatti sulle matrici ambientali nella forma necessaria a ridefinire il grado di rischio potenziale.

Un anagrafe su base GIS, diverrebbe uno strumento efficace di conoscenza e controllo del Piano gestibile in tempo reale direttamente dal personale tecnico preposto degli organi pubblici coinvolti (Regione, Province, Comuni).

ALLEGATI¹⁴⁷

- **ALLEGATO I - IMPIANTI DI COMPETENZA REGIONALE IN AIA AI SENSI DEL D. LGS 59/2005 – DATI AGGIORNATI A GIUGNO 2010**

¹⁴⁷ Si vuole specificare in questa sede che, nelle tabelle seguenti, in riferimento alla colonna contenente l'elenco dei Codici CER autorizzati per ciascun impianto, gli unici Codici omessi sono riferibili ai Rifiuti appartenenti alla categoria dei CER 20 (*Rifiuti Urbani, domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni inclusi i rifiuti della raccolta differenziata*), ad eccezione per i RAEE Domestici (CER 200121, 200123, 200135, 200136); mentre sono stati riportati tutti i codici CER riferibili ai Rifiuti Speciali ma assimilabili agli Urbani.

Tabella A1 6. Impianti di competenza regionale in AIA ai sensi del D.Lgs. 59/2005, Provincia di Frosinone

N°	COMUNE IMPIANTO	LOCALITÀ IMPIANTO	GESTIONE	TIP. IMPIANTO	N. ATTO AIA	OPER. DI GESTIONE	TIP. RIFIUTI	QUANTITATIVI AUTORIZZATI	SCADENZE AUTOR.	NOTE	CODICI CER
1	Anagni	Località Paduni snc - Anagni (FR)	Vallone S.r.l.	Impianto di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi (anche RAEE)	A2817 del 03/09/08 + C1336 del 21/05/2010	R3-R4-R5- R13-D15	P e NP	19.400 t/a: 8.000t/a pericolosi, 11.400 t/a non pericolosi	6 (sei) anni a partire dal 03/09/2008		101111* 160213* 160215* 200135* 160214* 160216 200136 150107 101112 160120 170202 191205 200102 160214 160216 200136 191204 150102 150104 150106
2	Cassino	Via Cerro Antico, snc - 03043 Cassino (FR)	Sila S.r.l.	Impianto di trattamento rifiuti liquidi	B2865 del 30/06/09	D8-D9-D15	NP	100 t/g e 31.110 t/a	Durata 5 anni a partire dal 30.06.2009		010504 020101 020106 020201 020301 020502 020702 020704 030305 030309 060314 070512 070514 070612 080116 080120 080202 080307 080308 080414 080416 100121 100123 101213 110112 110114 120115 160304 160306 160509 160507 190703 190805 190812 190814 190902 190903 190906 191106
3	Ceccano	Viale dell'Industria, 32 - 03023 Ceccano (FR)	Rizzi Francesco	Impianto di trattamento rifiuti liquidi	B2858 del 30/06/09 + B3376 del 29/07/09 + Nulla Osta n. 212214 del 22/10/2009	D8-D9-D15	NP	150 t/g e 54.750 t/a	Durata anni 8 a partire dal 30.06.2009	In corso di modifica sostanziale AIA+VI A	010306 010410 010412 010413 010504 010507 010508 020101 020106 020201 020204 020301 020305 020401 020402 020403

N°	COMUNE IMPIANTO	LOCALITÀ IMPIANTO	GESTIONE	TIP. IMPIANTO	N. ATTO AIA	OPER. DI GESTIONE	TIP. RIFIUTI	QUANTITATIVI AUTORIZZATI	SCADENZE AUTOR.	NOTE	CODICI CER
											020502 020603 020705 030302 030305 030309 030310 030311 040106 040107 040220 050110 050113 050604 060314 060503 070112 070212 070312 070412 070512 070612 070712 070799 080116 080118 080120 080202 080307 080315 080412 080414 080416 100107 100119 200121 100123 100214 100215 101110 101120 101213 110299 110501 110502 110599 120121 160306 170506 190206 190307 190501 190603 190604 190605 190606 190703 190802 190805 190812 190814 190901 190902 190903 190904 190906 191106 191210 191212 020101 020201 020204 020305 020701 020705 070512 070612 080308 190603 290604 190605 190606

N°	COMUNE IMPIANTO	LOCALITÀ IMPIANTO	GESTIONE	TIP. IMPIANTO	N. ATTO AIA	OPER. DI GESTIONE	TIP. RIFIUTI	QUANTITATIVI AUTORIZZATI	SCADENZE AUTOR.	NOTE	CODICI CER
											190703 190802 190805 190902 190906 190906
											120106 120107 120108 120109 130101 130104 130105 130109 130110 130111 130112 130113 130204 130205 130206 130207 130208 130301 130306 130307 130308 130309 130310 130401 130402 130403 130501 130502 130503 130506 130801 130802 130899
4	Ceccano	Via Monti Lepini, 180 - 03023 Ceccano (FR)	Viscolube S.p.A	Impianto di recupero oli (Raifineria)	A1202 del 02/04/2008 + B1665 del 04/05/09	R9	P	84.000 t/a	Durata anni 8 a partire dal 02.04.2008	In corso di revisione	
5	Ferentino	Via Morolense, Km 1,100 n. 39 - 03013 Ferentino (FR)	Navarra S.p.A	Impianto di trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi	Determinazioni A2952 del 11/09/2008 + B1667 del 04/05/09 + B2505 del 15/06/09	R3-R4-R5-R13-D9-D13-D14-D15	P e NP	380 t/g di cui 280 t/g pericolosi e 114.000 t/a di cui 84.000 t/a pericolosi	Durat anni 6 a partire dal 11.09.2008		010101 010102 010304 010305 010306 010307 010308 010309 010399 010407 010408 010409 010410 010411 010412 010413 010499 010504 010505 010506 010507 010508 010599 020101 020102 020103 020104 020106 020107 020108 020109 020110 020199 020201 020202 020203 020204 020299 020301 020302 020303 020304

N°	COMUNE IMPIANTO	LOCALITÀ IMPIANTO	GESTIONE	TIP. IMPIANTO	N. ATTO AIA	OPER. DI GESTIONE	TIP. RIFIUTI	QUANTITATIVI AUTORIZZATI	SCADENZE AUTOR.	NOTE	CODICI CER
											020305 020399
											020401 020402
											020403 020499
											020501 020502
											020599 020601
											020602 020603
											020699 020701
											020702 020703
											020704 020705
											020799 030101
											030104 030105
											030199 030201
											030202 030203
											030204 030205
											030299 030301
											030302 030305
											030307 030308
											030309 030310
											030311 030399
											040101 040102
											040103 040104
											040105 040106
											040107 040108
											040109 040199
											040209 040210
											040214 040215
											040216 040217
											040219 040220
											040221 040222
											040299 050102
											050103 050104
											050105 050106
											050107 050108
											050109 050110
											050111 050112
											050113 050114
											050115 050116
											050117 050199
											050601 050603
											050604 050699
											050701 050702

N°	COMUNE IMPIANTO	LOCALITÀ IMPIANTO	GESTIONE	TIP. IMPIANTO	N. ATTO AIA	OPER. DI GESTIONE	TIP. RIFIUTI	QUANTITATIVI AUTORIZZATI	SCADENZE AUTOR.	NOTE	CODICI CER
											050799 060101 060102 060103 060104 060105 060106 060199 060201 060203 060204 060205 060299 060311 060313 060314 060315 060316 060399 060403 060404 060405 060499 060502 060503 060602 060603 060699 060701 060702 060703 060704 060799 060802 060899 060902 060903 060904 060999 061002 061099 061101 061199 061301 061302 061303 061304 061305 061399 070101 070103 070104 070107 070108 070109 070110 070111 070112 070199 070201 070203 070204 070207 070208 070209 070210 070211 070212 070213 070214 070215 070216 070217 070299 070301 070303 070304 070307 070308 070309 070310 070311

N°	COMUNE IMPIANTO	LOCALITÀ IMPIANTO	GESTIONE	TIP. IMPIANTO	N. ATTO AIA	OPER. DI GESTIONE	TIP. RIFIUTI	QUANTITATIVI AUTORIZZATI	SCADENZE AUTOR.	NOTE	CODICI CER
											070312 070399
											070401 070403
											070404 070407
											070408 070409
											070410 070411
											070412 070413
											070499 070501
											070503 070504
											070507 070508
											070509 070510
											070511 070512
											070513 070514
											070599 070601
											070603 070604
											070607 070608
											070609 070610
											070611 070612
											070699 070701
											070703 070704
											070707 070708
											070709 070710
											070711 070712
											070799 080111
											080112 080113
											080114 080115
											080116 080117
											080118 080119
											080120 080121
											080199 080201
											080202 080203
											080299 080307
											080308 080312
											080313 080314
											080315 080316
											080317 080318
											080319 080399
											080409 080410
											080411 080412
											080413 080414
											080415 080416
											080417 080499

N°	COMUNE IMPIANTO	LOCALITÀ IMPIANTO	GESTIONE	TIP. IMPIANTO	N. ATTO AIA	OPER. DI GESTIONE	TIP. RIFIUTI	QUANTITATIVI AUTORIZZATI	SCADENZE AUTOR.	NOTE	CODICI CER
											080501 090101 090102 090103 090104 090105 090106 090107 090108 090110 090111 090112 090113 090199 100101 100102 100103 100104 100105 100107 100109 100113 100114 100115 100116 100305 100308 100309 100315 100316 100317 100318 100319 100320 100321 100322 100323 100324 100325 100326 100327 100328 100329 100330 100399 100401 100402 100403 100404 100405 100406 100407 100409 100410 100499 100501 100503 100504 100505 100506 100508 100509 100510 100511 100599 100601 100602 100603 100604 100606 100607 100609 100610 100699 100701 100702 100703 100704 100705 100707 100708 100916

N°	COMUNE IMPIANTO	LOCALITÀ IMPIANTO	GESTIONE	TIP. IMPIANTO	N. ATTO AIA	OPER. DI GESTIONE	TIP. RIFIUTI	QUANTITATIVI AUTORIZZATI	SCADENZE AUTOR.	NOTE	CODICI CER
											100999 101003
											101005 101006
											101007 101008
											101009 101010
											101011 101012
											101013 101014
											101015 101016
											101099 101103
											101105 101109
											101110 101111
											101112 101113
											101114 101115
											101116 101117
											101118 101119
											101120 101199
											101201 101203
											101205 101206
											101208 101209
											101210 101211
											101212 101213
											101299 101301
											101304 101306
											101307 101309
											101310 101311
											101312 101313
											101314 101399
											101401 101005
											110106 110107
											110108 110109
											110110 110111
											110112 110113
											110114 110115
											110116 110198
											110199 110202
											110203 110205
											110206 110207
											110299 110301
											110302 110501
											110502 110503
											110504 110599
											120101 120102

N°	COMUNE IMPIANTO	LOCALITÀ IMPIANTO	GESTIONE	TIP. IMPIANTO	N. ATTO AIA	OPER. DI GESTIONE	TIP. RIFIUTI	QUANTITATIVI AUTORIZZATI	SCADENZE AUTOR.	NOTE	CODICI CER
											120103 120104 120105 120106 120107 120108 120109 120110 120112 120113 120114 120115 120116 120117 120118 120119 130403 130501 130502 130503 130506 130507 130508 130701 130702 130703 130801 130802 130899 140601 140602 140603 140604 140605 150101 150102 150103 150104 150105 150106 150107 160199 160209 160210 160211 160212 160213 160214 160215 160216 160303 160304 160305 160306 160401 160402 160403 160504 160505 160506 160507 160508 160509 160601 160602 161104 161105 161106 170101 170102 170103 170106 170107 170201 170202 170203 170204 170301 170302 170303 170401 170402

N°	COMUNE IMPIANTO	LOCALITÀ IMPIANTO	GESTIONE	TIP. IMPIANTO	N. ATTO AIA	OPER. DI GESTIONE	TIP. RIFIUTI	QUANTITATIVI AUTORIZZATI	SCADENZE AUTOR.	NOTE	CODICI CER
											170403 170404
											170405 170406
											170407 170409
											170410 170411
											170503 170504
											170505 170506
											170507 170508
											170601 170603
											170604 170605
											170801 170802
											170901 170902
											170903 170904
											180101 180102
											180103 180104
											180106 180107
											180108 180109
											180110 180201
											180202 180203
											180205 180206
											180207 180208
											190102 190105
											190106 190107
											190110 190111
											190112 190113
											190114 190115
											190116 190117
											190118 190119
											190199 190203
											190204 190205
											190206 190207
											190208 190209
											190210 190211
											190299 190304
											190305 190306
											190307 190401
											190402 190403
											190404 190501
											190502 190503
											190599 190603
											190604 190605
											190606 190699

N°	COMUNE IMPIANTO	LOCALITÀ IMPIANTO	GESTIONE	TIP. IMPIANTO	N. ATTO AIA	OPER. DI GESTIONE	TIP. RIFIUTI	QUANTITATIVI AUTORIZZATI	SCADENZE AUTOR.	NOTE	CODICI CER
											190702 190703 190801 190802 190805 190806 190807 190808 190809 190810 190811 190812 190813 190814 190899 190901 190902 190903 190904 190905 190906 190999 191001 191002 191003 191004 191005 191006 191101 191102 191103 191104 191105 191106 191107 191199 191201 191202 191203 191204 191205 191206 191207 191208 191209 191210 191211 191212 191301 191302 191303 191304 191305 191306 191307 191308
6	Frosinone	Strada ASI 4 - 03100 Frosinone	D.S.I. Servizi Industriali S.r.l.	Impianto di trattamento rifiuti liquidi	Determinazione B0201 del 30/01/09	D8-D9- D13-D14- D15	P e NP	rifiuti liquidi: 250 t/g di cui 100 t/g pericolosi e 60.000 t/a di cui 23.750 t/a pericolosi; rifiuti solidi: 160 t/g di cui 65 t/g pericolosi e 40.000 t/a di cui 16.250 t/a pericolosi	Durata 6 anni a partire dal 30.01.2009	In corso di modifica sostanzi ale AIA+VI A	010306 010307 010308 010309 010399 010408 010409 010410 010411 010412 010413 010499 010504 010507 010508 010599 020101 020102 020103 020104 020106 020107 020109 020110 020199 020201

N°	COMUNE IMPIANTO	LOCALITÀ IMPIANTO	GESTIONE	TIP. IMPIANTO	N. ATTO AIA	OPER. DI GESTIONE	TIP. RIFIUTI	QUANTITATIVI AUTORIZZATI	SCADENZE AUTOR.	NOTE	CODICI CER
											020202 020203
											020204 020299
											020301 020302
											020303 020304
											020305 020399
											020401 020402
											020403 020499
											020501 020502
											020599 020601
											020602 020603
											020699 020701
											020702 020703
											020704 020705
											020799 030101
											030105 030199
											030301 030302
											030305 030307
											030308 030309
											030310 030311
											030399 040101
											040102 040104
											040105 040106
											040107 040108
											040109 040199
											040209 040210
											040215 040217
											040220 040221
											040222 040299
											050110 050113
											050114 050116
											050117 050199
											050604 050699
											050702 050799
											060199 060299
											060314 060316
											060399 060499
											060503 060603
											060699 060799
											060899 060902
											060904 060999
											061099 061101

N°	COMUNE IMPIANTO	LOCALITÀ IMPIANTO	GESTIONE	TIP. IMPIANTO	N. ATTO AIA	OPER. DI GESTIONE	TIP. RIFIUTI	QUANTITATIVI AUTORIZZATI	SCADENZE AUTOR.	NOTE	CODICI CER
											061199 061303
											061399 070112
											070199 070212
											070217 070299
											070312 070399
											070412 070499
											070512 070514
											070599 070612
											070699 070712
											070799 080112
											080116 080118
											080119 080120
											080199 080201
											080202 080203
											080299 080307
											080308 080313
											080315 080318
											080399 080410
											080412 080413
											080414 080415
											080416 080499
											090107 090108
											090110 090112
											090199 100101
											100102 100103
											100105 100107
											100107 100115
											100117 100119
											100121 100122
											100123 100199
											100201 100202
											100208 100210
											100214 100215
											100299 100302
											100305 100316
											100320 100322
											100324 100326
											100330 100511
											100601 100602
											100699 100701
											100799 100804

N°	COMUNE IMPIANTO	LOCALITÀ IMPIANTO	GESTIONE	TIP. IMPIANTO	N. ATTO AIA	OPER. DI GESTIONE	TIP. RIFIUTI	QUANTITATIVI AUTORIZZATI	SCADENZE AUTOR.	NOTE	CODICI CER
											100809 100811 100814 100899 100903 100906 100908 100910 100912 101003 101099 101103 101120 101199 101201 101203 101205 101206 101210 101213 101299 101304 101311 101314 101399 101110 110112 101114 110203 110206 110299 110501 110502 110599 120101 120102 120103 120104 120105 120113 120115 120117 120120 120121 120199 130301 150101 150102 150103 150104 150105 150106 150107 150109 150203 160103 160106 160112 160115 160116 160117 160118 160119 160120 160122 160199 160214 160215 160216 160304 160306 160604 160605 160799 160801 160803 160804 161002 161004 161102 161104 161106

N°	COMUNE IMPIANTO	LOCALITÀ IMPIANTO	GESTIONE	TIP. IMPIANTO	N. ATTO AIA	OPER. DI GESTIONE	TIP. RIFIUTI	QUANTITATIVI AUTORIZZATI	SCADENZE AUTOR.	NOTE	CODICI CER
											170101 170102 170103 170107 170201 170202 170203 170401 170402 170403 170404 170405 170406 170407 170411 170504 170506 170508 170604 170802 170904 180104 190102 190112 190114 190116 190118 190119 190203 190206 190305 190307 190401 190404 190501 190502 190503 190599 190603 190604 190605 190606 190703 190801 190802 190805 190809 190812 190814 190901 190902 190904 190905 190906 191001 191002 191004 191106 191199 191201 191202 191203 191204 191205 191207 191208 191209 191210 191212 010101 010102 010304* 010305* 010307* 010407* 010505* 010506* 020108* 030104* 030201* 030202* 030203*

N°	COMUNE IMPIANTO	LOCALITÀ IMPIANTO	GESTIONE	TIP. IMPIANTO	N. ATTO AIA	OPER. DI GESTIONE	TIP. RIFIUTI	QUANTITATIVI AUTORIZZATI	SCADENZE AUTOR.	NOTE	CODICI CER
											030204* 030205*
											040103* 040214*
											040216* 040219*
											050102* 050103*
											050104* 050105*
											050106* 050107*
											050108* 050109*
											050112* 050115*
											050601* 050603*
											050701* 060101*
											060102* 060103*
											060104* 060105*
											060106* 060201*
											060203* 060204*
											060205* 060311*
											060313* 060315*
											060403* 060404*
											060405* 060502*
											060602* 060701*
											060702* 060703*
											060704* 060802*
											060903* 061002*
											061301* 061302*
											070101* 070103*
											070104* 070107*
											070108* 070109*
											070110* 070111*
											070201* 070203*
											070204* 070207*
											070208* 070209*
											070210* 070211*
											070216* 070301*
											070303* 070304*
											070307* 070308*
											070309* 070310*
											070311* 070401*
											070403* 070404*
											070407* 070408*
											070409* 070410*
											070411* 070413*
											070501* 070503*

N°	COMUNE IMPIANTO	LOCALITÀ IMPIANTO	GESTIONE	TIP. IMPIANTO	N. ATTO AIA	OPER. DI GESTIONE	TIP. RIFIUTI	QUANTITATIVI AUTORIZZATI	SCADENZE AUTOR.	NOTE	CODICI CER
											070504* 070507*
											070508* 070509*
											070510* 070511*
											070513* 070601*
											070603* 070604*
											070607* 070608*
											070609* 070610*
											070611* 070701*
											070703* 070704*
											070707* 070708*
											070709* 070710*
											070711* 080111*
											080115* 080117*
											080119* 080121*
											080312* 080314*
											080316* 080317*
											080319* 080409*
											080411* 080413*
											080415* 080501*
											090101* 090102*
											090103* 090104*
											090105* 090106*
											090111* 090113*
											100104* 100109*
											100113* 100114*
											100116* 100118*
											100120* 100122*
											100207* 100213*
											100304* 100308*
											100309* 100315*
											100319* 100321*
											100323* 100325*
											100329* 100506*
											100808* 100810*
											100905* 100907*
											100909* 100911*
											101119* 101209*
											101401* 110105*
											110106* 110107*
											110108* 110109*
											110111* 110113*

N°	COMUNE IMPIANTO	LOCALITÀ IMPIANTO	GESTIONE	TIP. IMPIANTO	N. ATTO AIA	OPER. DI GESTIONE	TIP. RIFIUTI	QUANTITATIVI AUTORIZZATI	SCADENZE AUTOR.	NOTE	CODICI CER
											110115* 110116*
											110198* 110205*
											110301* 110302*
											110503* 110504*
											120106* 120107*
											120108* 120109*
											120110* 120112*
											120114* 120116*
											120118* 120119*
											120120* 120301*
											120302* 130101*
											130104* 130105*
											130109* 130110*
											130111* 130112*
											130113* 130204*
											130205* 130206*
											130207* 130208*
											130301* 130306*
											130307* 130308*
											130309* 130401*
											130402* 130403*
											130501* 130502*
											130503* 130506*
											130507* 130508*
											130701* 130702*
											130703* 130801*
											130802* 130899*
											140601* 140602*
											140603* 140604*
											140605* 150110*
											150111* 150202*
											160107* 160108*
											160110* 160111*
											160113* 160114*
											160121* 160209*
											160210* 160211*
											160212* 160213*
											160215* 160303*
											160305* 160601*
											160602* 160603*
											160708* 160709*

N°	COMUNE IMPIANTO	LOCALITÀ IMPIANTO	GESTIONE	TIP. IMPIANTO	N. ATTO AIA	OPER. DI GESTIONE	TIP. RIFIUTI	QUANTITATIVI AUTORIZZATI	SCADENZE AUTOR.	NOTE	CODICI CER
											160802* 160805* 160806* 160807* 160901* 160902* 160903* 160904* 161001* 161003* 161101* 161103* 161105* 170106* 170204* 170301* 170409* 170410* 170503* 170505* 170507* 170601* 170603* 170605* 170801* 170903* 180110* 190105* 190106* 190107* 190110* 190111* 190113* 190115* 190117* 190204* 190205* 190207* 190304* 190306* 190402* 190403* 190702* 190806* 190807* 190810* 190811* 190813* 191003* 191101* 191102* 191103* 191105* 191206* 191211*
7	Morolo	Via Morolense, loc. Vado San Pietro- Morolo (FR)	SE.IN S.r.l.	Impianto di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi (anche RAEE)	Decreto Commissariale n. 11 del 04/04/2008	R3-R4-R5- R13-D13- D14-D15	P e NP	26.500 t/a e 80 t/giorno di rifiuti non pericolosi	Scadenza: 6 anni a partire dal 04.04.2008	Da AIA.200 t/giorno di cui 80 t/giorno di rif. pericolo si e 55.000 t/a di cui 15.000 t/a	020104 030105 040108 070199 070299 080308 080313 080414 080416 100701 101199 120101 120102 120104 120117 120199 150102 150103 150105 150107 160103 160115 160118 160119 160120 160122

N°	COMUNE IMPIANTO	LOCALITÀ IMPIANTO	GESTIONE	TIP. IMPIANTO	N. ATTO AIA	OPER. DI GESTIONE	TIP. RIFIUTI	QUANTITATIVI AUTORIZZATI	SCADENZE AUTOR.	NOTE	CODICI CER
										pericolo si (un capanno ne ha subito incendio ed attualme nte autorizz ato x quantita tivi inferiori)	160199 160216 160604 160605 161002 161004 170101 170103 170107 170201 170202 170203 170401 170402 170403 170404 170405 170406 170407 170411 170504 170802 190102 190112 190203 190805 190814 191212 200101 200138 200140 200303 080111* 080115* 080312* 090101* 090102* 090104* 090106* 120108* 120301* 140602* 150202* 160107* 160108* 160110* 160113* 160121* 160209* 160303* 160602*
8	Patrica	Via Vadisi snc, 03010 Patrica (FR)	Giancarlo Gabriele	Impianto di trattamento rifiuti liquidi	B2866 del 30/06/2009 + B3680 del 12/08/09 + nulla osta n. 189743 del 30/09/2009	D8-D9	NP	80 t/g e 24.800 t/a	Durata 6 anni dal 30.06.2009		020403 020502 020701 020703 020704 020705 030311 040220 060314 070212 070512 070612 080112 080116 080120 100121 101120 101213 110110 110112 110114 160304 160306 161002 190703 190805 190812 190814 191106

N°	COMUNE IMPIANTO	LOCALITÀ IMPIANTO	GESTIONE	TIP. IMPIANTO	N. ATTO AIA	OPER. DI GESTIONE	TIP. RIFIUTI	QUANTITATIVI AUTORIZZATI	SCADENZE AUTOR.	NOTE	CODICI CER
9	Patrica	Via Morolense snc - 03010, Patrica (FR)	Tecno. Gea S.r.l.	Impianto di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi	Determinazione C1900 del 05.08.2010	R3-R4-R5-R13-D9-D13-D14-D15	P e NP	350 t/giorno di cui max 300 t/giorno pericolosi e 105.000 t/a di cui max 90.000 t/a pericolosi	Durata 6 anni a partire dal 05.08.2010		010101 010102 010306 010308 010309 010399 010407 010408 010409 010410 010411 010412 010413 010499 010504 010505 010507 010508 010599 020101 020102 020103 020104 020106 020107 020108 020109 020110 020199 020201 020202 020203 020204 020299 020301 020302 020303 020304 020305 020399 020401 020402 020403 020499 020501 020502 020599 020601 020602 020603 020699 020701 020702 020703 020704 020705 020799 030101 030104 030105 030199 030299 030301 030302 030305 030307 030308 030309 030310 030311 030399 040101 040102 040104 040105 040106 040107 040108 040109 040199 040209 040210

N°	COMUNE IMPIANTO	LOCALITÀ IMPIANTO	GESTIONE	TIP. IMPIANTO	N. ATTO AIA	OPER. DI GESTIONE	TIP. RIFIUTI	QUANTITATIVI AUTORIZZATI	SCADENZE AUTOR.	NOTE	CODICI CER
											040214 040215 040217 040219 040220 040221 040222 040299 050102 050103 050104 050105 050106 050107 050108 050109 050110 050111 050112 050113 050114 050115 050116 050117 050199 050601 050603 050604 050699 050701 050702 050799 060101 060102 060103 060104 060199 060299 060313 060314 060316 060399 060403 060404 060405 060499 060502 060503 060603 060699 060703 060799 060802 060899 060902 060904 060999 061099 061101 061199 061302 061303 061305 061399 070109 070110 070111 070112 070199 070208 070210 070211 070212 070213 070214 070215 070216 070217 070299 070309 070310 070311

N°	COMUNE IMPIANTO	LOCALITÀ IMPIANTO	GESTIONE	TIP. IMPIANTO	N. ATTO AIA	OPER. DI GESTIONE	TIP. RIFIUTI	QUANTITATIVI AUTORIZZATI	SCADENZE AUTOR.	NOTE	CODICI CER
											070312 070399
											070409 070410
											070412 070413
											070499 070508
											070509 070510
											070511 070512
											070513 070514
											070599 070611
											070612 070699
											070709 070711
											070712 070799
											080111 080112
											080113 080114
											080115 080116
											080117 080118
											080119 080119
											080120 080121
											080199 080201
											080202 080203
											080299 080307
											080308 080312
											080313 080314
											080315 080317
											080318 080399
											080409 080410
											080411 080412
											080413 080414
											080416 080499
											080501 090101
											090102 090104
											090105 090106
											090107 090108
											090110 090111
											090112 090199
											100101 100102
											100103 100104
											100105 100107
											100109 100113
											100114 100115
											100116 100117
											100118 100119

N°	COMUNE IMPIANTO	LOCALITÀ IMPIANTO	GESTIONE	TIP. IMPIANTO	N. ATTO AIA	OPER. DI GESTIONE	TIP. RIFIUTI	QUANTITATIVI AUTORIZZATI	SCADENZE AUTOR.	NOTE	CODICI CER
											100120 100121
											100122 100122
											100123 100124
											100125 100126
											100199 100201
											100202 100207
											100208 100210
											100212 100213
											100214 100215
											100299 100302
											100304 100305
											100308 100309
											100315 100316
											100317 100318
											100319 100320
											100321 100322
											100323 100324
											100325 100326
											100327 100328
											100329 100330
											100399 100407
											100409 100410
											100499 100501
											100503 100504
											100505 100509
											100510 100511
											100511 100599
											100599 100601
											100601 100602
											100602 100603
											100603 100604
											100604 100606
											100606 100607
											100607 100610
											100610 100699
											100699 100701
											100701 100702
											100702 100703
											100703 100704
											100704 100705
											100705 100707

N°	COMUNE IMPIANTO	LOCALITÀ IMPIANTO	GESTIONE	TIP. IMPIANTO	N. ATTO AIA	OPER. DI GESTIONE	TIP. RIFIUTI	QUANTITATIVI AUTORIZZATI	SCADENZE AUTOR.	NOTE	CODICI CER
											100707 100708 100708 100799 100799 100804 100804 100808 100808 100809 100809 100810 100810 100811 100811 100812 100812 100813 100813 100814 100814 100815 100815 100816 100816 100817 100817 101099 101103 101105 101109 101110 101111 101112 101113 101114 101115 101116 101117 101118 101119 101120 101199 101201 101203 101205 101206 101208 101209 101210 101211 101212 101213 101299 101301 101304 101306 101307 101310 101311 101312 101313 101314 101399 110105 110106 110107 110108 110109 110110 110111 110112 110113 110114 110115 110116 110198 110199 110203 110206 110299 110501

N°	COMUNE IMPIANTO	LOCALITÀ IMPIANTO	GESTIONE	TIP. IMPIANTO	N. ATTO AIA	OPER. DI GESTIONE	TIP. RIFIUTI	QUANTITATIVI AUTORIZZATI	SCADENZE AUTOR.	NOTE	CODICI CER
											110502 110503
											110504 110599
											120101 120102
											120103 120104
											120105 120112
											120113 120114
											120115 120117
											120118 120120
											120121 120199
											130801 130802
											130899 140601
											140604 140605
											150101 150102
											150103 150104
											150105 150106
											150107 150109
											150110 150111
											150202 150203
											160103 160106
											160107 160108
											160110 160111
											160112 160115
											160116 160117
											160118 160119
											160120 160121
											160122 160199
											160214 160216
											160303 160304
											160305 160306
											160505 160509
											160604 160605
											160708 160799
											160801 160802
											160803 160804
											160805 160807
											161001 161002
											161004 161101
											161102 161103
											161104 161105
											161106 170101
											170102 170103

N°	COMUNE IMPIANTO	LOCALITÀ IMPIANTO	GESTIONE	TIP. IMPIANTO	N. ATTO AIA	OPER. DI GESTIONE	TIP. RIFIUTI	QUANTITATIVI AUTORIZZATI	SCADENZE AUTOR.	NOTE	CODICI CER
											170106 170107
											170201 170202
											170203 170204
											170302 170303
											170401 170402
											170403 170404
											170405 170406
											170407 170409
											170410 170411
											170503 170504
											170505 170506
											170507 170508
											170601 170603
											170604 170605
											170801 170802
											170903 170904
											180101 180102
											180103 180104
											180106 180107
											180109 180110
											180201 180203
											180206 180208
											190102 190105
											190107 190110
											190111 190112
											190113 190114
											190115 190116
											190117 190118
											190119 190199
											190203 190204
											190205 190206
											190207 190209
											190210 190211
											190299 190304
											190305 190306
											190307 190401
											190402 190403
											190404 190501
											190502 190503
											190599 190603
											190604 190605

N°	COMUNE IMPIANTO	LOCALITÀ IMPIANTO	GESTIONE	TIP. IMPIANTO	N. ATTO AIA	OPER. DI GESTIONE	TIP. RIFIUTI	QUANTITATIVI AUTORIZZATI	SCADENZE AUTOR.	NOTE	CODICI CER
											190606 190699 190703 190801 190802 190805 190806 190808 190810 190811 190812 190813 190814 190899 190901 190902 190903 190904 190905 190906 190999 191001 191002 191003 191004 191005 191006 191101 191104 191105 191106 191107 191199 191201 191202 191203 191204 191205 191206 191207 191208 191209 191210 191211 191212 191301 191302 191303 191304 191305 191306 191308 200121 200123 200135 200136
10	Roccasecca	Strada Provinciale Ortella snc - 03038 Roccasecca (FR)	Mad S.r.l.	Discarica per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto di rifiuti organici biodegradabili e rifiuti inorganici, con recupero di biogas	Decreto Commissariale n. 23 del 22/02/2007+Determinazione B1990 del 07.04.2010	D1 (D8-D9-D15)	NP	volumetrie residue al 30.06.2010: 435.000 mc		Impianto di trattamento del percolato+impianto di trattamento del biogas	190501 190503 191212 190599 020101 020104 020103 020107 020106 020202 020203 020204 020301 020302 020304 020305 020501 020502 020602 020603 030101 030105 030307 040222 070213 040222

N°	COMUNE IMPIANTO	LOCALITÀ IMPIANTO	GESTIONE	TIP. IMPIANTO	N. ATTO AIA	OPER. DI GESTIONE	TIP. RIFIUTI	QUANTITATIVI AUTORIZZATI	SCADENZE AUTOR.	NOTE	CODICI CER
											070213 120105 150101 150102 150103 150104 150105 150106 150109 150203 170504 170604 190203 190305 190501 190502 190503 190604 190606 190801 190802 190814 190805 190901 190902 190904 191201 191204 191205 191208 191212
11	San Vittore del Lazio	Via Valle Porchio snc, S. Vittore del Lazio (FR)	E.A.L.L. Energia Ambiente Litorale Laziale S.r.l.	Termovalorizzatore e CDR	D.C. n. 72 del 25 luglio 2007 + D.C. n. 2 del 13 marzo 2008 + D.C. n. 35 del 30/06/2008 + B4780 del 15/12/08 + B0991 del 19/03/09 + B3170 del 16/07/09+B0009 del 12.01.2010	R1-R13	NP	304.105 t/a	Durata anni 5 a partire dal 25.07.2007		191210 030307 030310 190805

Tabella A1 7. Impianti di competenza regionale in AIA ai sensi del D.Lgs. 59/2005, Provincia di Latina

N°	COMUNE	LOCALITÀ IMPIANTO	GESTIONE	TIP. IMPIANTO	N. AUTORIZZAZIONE AIA	OPER. DI GESTIONE	TIP. RIFIUTI	QUANT. AUTORIZZATI	SCADENZE AUTORIZZAZIONE	NOTE	CODICI CER
1	Aprilia	Via Valcamonic a snc -04011 Aprilia (LT)	Rida Ambiente S.r.l.	Impianto di trattamento rifiuti liquidi + linea dedicata produzione di CDR e non	Determinazione B0322 del 09/02/2009+Determinazione C1481 del 27.07.2010 + Determinazione B6174 del 29/07/2011	D8-D9-D15-R3-R5-R13	NP	linea liquidi: 110 t/g e 40.000 t/a; non destinato alla prod. CDR: 8.330 t/a; produzione CDR: 165.270t/a	Durata anni 6 a partire dal 09.02.2009		020101 020106 020201 020203 020204 020301 020304 020305 020403 020501 020502 020603 020701 020704 020705 190603 190605 190805 190812 200304 200306 010309 010399 010411 010412 010413 010504 010507 010508 010599 020109 020199 020203 020299 020302 020303 020304 020399 020403 020499 020501 020599 020601 020602 020699 020701 020702 020703 020704 020799 030199 030299 030302 030305 030309 030310 030311 030399 040104 040105 040106 040107 040199 040215 040217 040220 040299 050110 050113 050114 050116 050199 050604 050699 050702 050799

N°	COMUNE	LOCALITÀ IMPIANTO	GESTIONE	TIP. IMPIANTO	N. AUTORIZZAZIONE AIA	OPER. DI GESTIONE	TIP. RIFIUTI	QUANT. AUTORIZZATI	SCADENZE AUTORIZZAZIONE	NOTE	CODICI CER
											060199 060299
											060314 060399
											060499 060503
											060603 060699
											060799 060899
											060904 060999
											061099 061101
											061199 070112
											070199 070212
											070215 070299
											070312 070399
											070412 070499
											070512 070599
											070612 070699
											070712 070799
											080112 080114
											080116 080118
											080120 080199
											080202 080203
											080299 080307
											080308 080313
											080315 080399
											080410 080412
											080414 080416
											080499 090199
											100107 100119
											100121 100123
											100126 100199
											100212 100214
											100215 100299
											100326 100328
											100399 100410
											100499 100509
											100699 100799
											100899 101012
											101118 101212
											101213 101299
											101301 101304
											101307 101314
											101399 110110
											110112 110114
											110199 110203

N°	COMUNE	LOCALITÀ IMPIANTO	GESTIONE	TIP. IMPIANTO	N. AUTORIZZAZIONE AIA	OPER. DI GESTIONE	TIP. RIFIUTI	QUANT. AUTORIZZATI	SCADENZE AUTORIZZAZIONE	NOTE	CODICI CER
											110599 160115 160306 161002 180107 180208 190206 190599 190809 190812 190814 190899 190902 190903 190906 190999 191106 191199 191304 191306 191308
2	Castelfort e	Via Viaro snc, Castelforte (LT)	C.S.A. S.r.l. - Centro Servizi Ambientali	Impianto polifunzionale e per il trattamento dei rifiuti e stoccaggio rifiuti speciali pericolosi e non	Decreto Commissariale n. 12 del 04/04/2008+ Nulla Osta 217784 del 28.10.2009+ Nulla Osta 250965 del 30.1.11.2009 +Nulla Osta 79938 del 06.05.2010 (N.O. di integrazione codici CER)	R3-R13-D13-D14-D15	P e NP	32.000 t/a rifiuti non pericolosi e 9.000 t/a rifiuti pericolosi	Durata anni 6 a partire dal 04.04.2008		010409 020110 020201 020202 020203 020204 020304 020305 020403 020501 020502 020601 020603 020705 030105 030307 030308 030309 030310 030310 030311 040101 040104 040105 040106 040107 040108 040109 040209 040222 050113 060101 060314 060503 070112 070212 070213 070215 070299 070512 070514 070608 070612 070699 080116 080118 080120 080199 080201 080202 080307 080308 080313 080315 080318 080410 080414 080416 090107 090108

N°	COMUNE	LOCALITÀ IMPIANTO	GESTIONE	TIP. IMPIANTO	N. AUTORIZZAZIONE AIA	OPER. DI GESTIONE	TIP. RIFIUTI	QUANT. AUTORIZZATI	SCADENZE AUTORIZZAZIONE	NOTE	CODICI CER
											090112 100102 100103 100105 100115 100118 100119 100208 100210 100214 100215 100320 101103 101110 101114 101206 101208 101311 101314 110110 110112 110114 110206 110501 110502 120101 120102 120103 120104 120105 120115 120117 120118 120120 120121 140604 150101 150102 150103 150104 150105 150106 150107 150109 150203 160103 160106 160112 160115 160116 160117 160118 160119 160120 160122 160214 160216 160304 160306 160509 160604 160801 160803 161002 161106 170101 170102 170103 170201 170202 170203 170302 170401 170403 170404 170405 170406 170407 170411 170504 170505 170506 170508 170604

N°	COMUNE	LOCALITÀ IMPIANTO	GESTIONE	TIP. IMPIANTO	N. AUTORIZZAZIONE AIA	OPER. DI GESTIONE	TIP. RIFIUTI	QUANT. AUTORIZZATI	SCADENZE AUTORIZZAZIONE	NOTE	CODICI CER
											170802 180104
											180107 180109
											190112 190801
											190802 190805
											190812 190814
											190904 190905
											190905 191002
											191004 191201
											191203 191204
											191205 191207
											191208 191209
											191212 191301
											191302 010409
											010413 020101
											020103 020104
											020108* 020301
											030101 030104*
											040221 060203*
											060204* 060313*
											060315* 060316
											061302* 070101*
											070103* 070104*
											070201* 070203*
											070204* 070207*
											070208* 070209*
											070210* 070211*
											070214* 070216*
											070217 070311*
											070312 070501*
											070503* 070504*
											070510* 070511*
											070513* 070601*
											070703* 070711*
											070712 080112
											080117* 080119*
											080121* 080312*
											080314* 080316*
											080317* 080409*
											080413* 080415*
											080501* 090101*
											090102* 090103*
											090104* 090105*

N°	COMUNE	LOCALITÀ IMPIANTO	GESTIONE	TIP. IMPIANTO	N. AUTORIZZAZIONE AIA	OPER. DI GESTIONE	TIP. RIFIUTI	QUANT. AUTORIZZATI	SCADENZE AUTORIZZAZIONE	NOTE	CODICI CER
											090106* 090111* 100114* 100207* 100213* 100319* 110108* 110113* 120112* 120114* 120116* 120301* 130105* 130109* 130205* 130208* 130502* 130503* 130506* 130701* 130702* 130703* 130801* 130802* 140603* 140605* 150110* 150111* 150202* 160104* 160107* 160108* 160110* 160111* 160113* 160114* 160121* 160210* 160211* 160213* 160215* 160303* 160305* 160506* 160507* 160601* 160602* 160802* 160807* 170204* 170303* 170410* 170503* 170507* 170601* 170603* 170605* 180106* 180108* 190110* 190811* 190813* 191003* 191206* 191211*
3	Latina	Strada Monfalcone km 2,500 (LT)	Ecoambient e S.r.l.	Discarica rifiuti non pericolosi	Decreto Commissariale 35/2007 + Determinazione A3769 del 27/10/2008 + B0605 del 25/02/2009 + B2073 del 21/05/2009	D1-D15	NP	volumetriche residue al 30.06.2010; 33.103 mc		Annesso impianto mobile di triturazione e	020103 020104 020203 020204 020301 020302 020304 020305 020501 020502 020602 020603 070213 120105 150102 150105

N°	COMUNE	LOCALITÀ IMPIANTO	GESTIONE	TIP. IMPIANTO	N. AUTORIZZAZIONE AIA	OPER. DI GESTIONE	TIP. RIFIUTI	QUANT. AUTORIZZATI	SCADENZE AUTORIZZAZIONE	NOTE	CODICI CER
										deferiz zazion e.	150203 190501 190503 190604 190801 190802 190805 190901 190902 191204 191212 200203 200301 200302 200303 200304 200306
4	Latina	Strada Monfalcone km 2,500 (LT)	Ecoambient e S.r.l.	Impianto di trattamento di trattamento meccanico- biologico (in corso di realizzazione)	Decreto Commissariale n.35/2007+Determina zione B3693 del 13/08/2009	R3-R4-R5- R13-D8-D13- D15	NP	TMB: 500 t/g e 180.000 t/a + 100 t/g e 30.000 t/a per la linea di compostaggio		Previsi one avvio 2014	020501 020599 020601 020704 030101 030307 030308 070213 150101 150102 150103 150105 150106 150203 160103 160119 170201 170203 190307 190501 190801 190802 190805 190901 190902 191201 191204 191210 191212
5	Latina	Strada Monfalcone ,23/A - 04010 Borgo Montello (LT)	Ind.Eco S.r.l.	Discarica rifiuti non pericolosi	D. C. n.34 del 06/04/2007+Determi nazione A3770 del 27/10/08+ B0604 del 25/02/2009 + B3673 del 12/08/2009 + B0345 del 27/01/2010 + B1989 del 07/04/2010	D1-D15	NP	volumetrie residue al 30.06.2010: 590.000 mc			191202
6	Latina	Via Capograssa Ex Podere 996 -04010 Latina	I.L.S.A.P	Impianto di depurazione e recupero reflui non pericolosi (non collettati).	Iter autorizzativo in corso					Nuovo implan to	

N°	COMUNE	LOCALITÀ IMPIANTO	GESTIONE	TIP. IMPIANTO	N. AUTORIZZAZIONE AIA	OPER. DI GESTIONE	TIP. RIFIUTI	QUANT. AUTORIZZATI	SCADENZE AUTORIZZAZIONE	NOTE	CODICI CER
7	Sabaudia	Via Lungo Sisto n. 61 - 04010 Borgo Vodice - Sabaudia (LT)	Samace S.r.l.	Impianto di trattamento rifiuti liquidi + linea recupero e produzione compost	Determinazione n. A4099 del 01/12/2008	R3-R13-D13-D14-D15	NP	linea liquidi: 100 t/g e 30.000 t/a; linea recupero e produzione compost: 20.000 t/a	Durata anni: 5 a partire dal 01.12.2008		010412 010413 010504 020101 020106 020199 020201 020204 020299 020301 020305 020399 020403 020502 020599 020603 020701 030311 040220 100121 101213 160799 161002 190603 190604 190605 190802 190805 190809 190812 190814 190899 190902

Tabella A1 8. Impianti di competenza regionale in AIA ai sensi del D.Lgs. 59/2005, Provincia di Rieti

N°	COMUNE	SEDE IMPIANTO	GESTIONE	TIP. IMPIANTO	N. ATTO AIA	OPERAZIONI DI GESTIONE	TIP. RIFIUTI	QUANTITATIVI AUTORIZZATI	SCADENZA AUTORIZZAZIONE	NOTE	CER
1	Rieti	S.S. Salto Cicolana, km 2,150	ASM Rieti S.p.A	Impianto di trattamento di trattamento meccanico-biologico (nuovo impianto)	Iter autorizzativo in corso	D8-D9-D15	NP	50.000 t/a		Fatta 1° CDS. Nuovo impianto: previsione avvio 2015	190603 190604 190605 190606 190703 190802 190805 190812 190814 190901 190902 190903 190901 190902 190903 190906 190805
2	Rieti	Via Camposaino, snc - 02100 Rieti	Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di RIETI	Impianto di trattamento rifiuti liquidi (non condottati)	Determinazione C1425 del 21.06.2010	D8-D9-D15	NP	195 t/giorno e 59.500 t/a	Durata 5 anni a partire dal 21.06.2010	Impianto di trattamento delle acque reflue urbane a servizio della città di Rieti, del Nucleo Industriale Rieti-Cittaducale e di parte con trattamento di reflui speciali non condottati non pericolosi	190603 190604 190605 190606 190703 190802 190805 190812 190814 190901 190902 190903 190901 190902 190903 190906 190805

N°	COMUNE	SEDE IMPIANTO	GESTIONE	TIP. IMPIANTO	N. ATTO AIA	OPER. I GESTIONE	TIP. RIFIUTI	QUANTITATIVI AUTORIZZATI	SCADENZA AUTORIZZAZIONE	NOTE	CER
1	Albano Laziale	Via Ronciglian o snc - 00040 Albano Laziale (RM)	CO.E.MA (Consorzio Ecologico Massimetta)	Termovalorizzatore CDR	Ordinanza del Presidente n. 20003 del 22/10/2008 + Determinazione B3694 del 13/08/2009	R1-R13	NP	160.000 t/a	Durata 5 anni a partire dal 13.08.2009	Centrale elettrica alimentata a gas di sintesi derivato dal CDR	191210
2	Albano Laziale	Via Ardeatina km 24,64 -	Pontina Ambiente S.r.l	Discarica rifiuti non pericolosi	Determinazione B3695 del 13/08/2009	D1	NP	volumetrie residue al 30.06.2010: 535.000 mc	Durata anni 8 a partire dal 13.08.2009		020501 020599 020601 020704 030101 030307

N°	COMUNE	SEDE IMPIANTO	GESTIONE	TIP. IMPIANTO	N. ATTO AIA	OPER. I GESTIONE	TIP. RIFIUTI	QUANTITATIVI AUTORIZZATI	SCADENZA AUTORIZZAZIONE	NOTE	CER
		Cecchina di Albano Laziale (RM)									030308 070213 150101 150102 150103 150105 150106 150203 160103 160119 170201 170203 190307 190501 190801 190802 190805 190901 190902 191201 191204 191210 191212 191212 190503 190599
3	Albano Laziale	Via Ardeatina km 24,640 - Cecchina di Albano Laziale (RM)	Pontina Ambiente S.r.l	Impianto di trattamento meccanico-biologico		R3-R4-R12-R13-D8-D13-D14-D15	NP	183.000 t/a e 500 t/giorno	Durata anni 8 a partire dal 13.08.2009		191212 190503 190599
4	Bracciano	Via Settevene-Palo km 6,5 - 00062 Bracciano (RM)	Bracciano Ambiente S.p.A	Discarica rifiuti non pericolosi	D.C. n. 46 del 25/05/2007+Determinazione A3918 del 05/11/08+Determinazione B1671del 04.05.2009	D1 (D8-D9)	NP	volumetrie residue al 30.06.2010: 180.000 mc		Annesso impianto di trattamento del percolato	
5	Bracciano	Via Settevene-Palo km 6,5 - 00062 Bracciano (RM)	Bracciano Ambiente S.p.A	Impianto di trattamento meccanico-biologico (autorizzato: in corso di realizzazione)	Determinazione B1671 del 04/05/2009	R3-R4-R12-R13-D13-D14-D15	NP	370 t/giorno e 135.000 t/a	Durata anni 5 a partire dal 25.05.2007	Impianto in costruzione: data presunta di entrata in esercizio 2014; prevista linea composta da 5 giorni di	020501 020599 020601 020704 030101 030307 150105 150106 150203 160103 160304 160306 160799 190801 190802 190805 190901 190902 191212 190307

N°	COMUNE	SEDE IMPIANTO	GESTIONE	TIP. IMPIANTO	N. ATTO AIA	OPER. I GESTIONE	TIP. RIFIUTI	QUANTITATIVI AUTORIZZATI	SCADENZA AUTORIZZAZIONE	NOTE	CER
6	Civitavecchia	Via Leopoli snc, 00053 Civitavecchia (RM)	Etruria Servizi S.p.a./Mad S.r.l.	Discarica rifiuti non pericolosi	Determinazione C1577 del 08.07.2010	R13-D1-D13- D15	NP	volumetrie residue al 30.06.2010: 295.500	Durata anni 5 a partire dal 08.07.2010	digestione anaerobica per complessive 30.000 t/a che entrerà in esercizio nel 2012 Annesso impianto mobile di tritrazione e deferizzazione.	020501 020599 020601 020704 030101 030301 030307 030308 150105 150106 150203 160304 160306 160799 190501 190599 190801 190802 190805 191212
7	Colferro	Via Palianese s.n.c. - 00034 Colferro (RM)	Agen.Sel S.r.l.	Discarica rifiuti non pericolosi	D.C. n. 33 del 05/04/2007 + Determinazione A4018 del 14/11/2008+De terminazione B1851 del 08.05.2009+Det erminazione B0702 del 15/02/2010	D1	NP	volumetrie residue al 30.06.2010: 1.480.000	-	Previsione e avvio anno 2015. Annessa linea di composta ggio di digestione	190501 190503 190604 190801 190802 190805 190902 191212 160103
8	Colferro	-	Agen.Sel S.r.l.	Impianto di trattamento meccanico- biologico (da autorizzare)	Iter autorizzativo da avviare	-	-	400 t/giorno e 125.000 t/a	-	-	-

N°	COMUNE	SEDE IMPIANTO	GESTIONE	TIP. M.PIANTO	N. ATTO AIA	OPER. I GESTIONE	TIP. RIFIUTI	QUANTITATIVI AUTORIZZATI	SCADENZA AUTORIZZAZIONE	NOTE	CER
										aerobica per 56.250 t/a	191210
9	Colferro	Via Vittorio Emanuele snc, 00034 Colferro (RM)	EP Sistemi S.p.A	Impianto di termovalorizzazione e recupero energetico da CDR	Determinazione B1850 del 08/05/2009	R1-R13	NP	110.000 t/a	Durata 5 anni a partire dall'8 maggio 2009		191210
10	Colferro	Via Vittorio Emanuele snc, 00034 - Colferro (RM)	Mobiservizi S.r.l.	Termovalorizzatore CDR	Determinazione B1849 del 08/05/2009	R1-R13	NP	334 t/giorno e 110.000 t/a	Durata 5 anni a partire dall'8 maggio 2009		191210
11	Guidonia	Via dell'Inviolata, km 1,500 Guidonia (RM)	CO.LA.RI S.r.l.	Impianto di trattamento di trattamento meccanico-biologico (in corso di realizzazione)	Determinazione C1869 del 02.08.2010	R3-R4-R5-R13-D8-D9-D13-D15	NP	600 t/giorno e 190.000 t/a	Durata 5 anni a partire dal 02.08.2010	Annessi impianti di compstaggio (27.000 t/a) e trattamento del percolato. Previsione e avvio anno 2014.	191210
12	Guidonia Montecelio	Via dell'Inviolata km 1,500 Guidonia (RM)	Eco Italia 87 S.r.l.	Discarica rifiuti non pericolosi	Determinazione B0526 del 23/02/09+Nulla Osta n. 153726 del 06/08/2009+ Determinazione B3696 del 13/08/09+Nulla Osta n. 199896 del 12/10/2009	D1-D15	NP	volumetrie residue al 30.06.2010: 400.000 mc	Durata anni 5 a partire dal 23.02.2009	Annesso impianto mobile di triturazione e deferizzazione.	020203 020204 020304 030101 030105 030307 030308 150101 150102 150103 150104 150105 150109 190501 190502 190503 190801 190802 190805 190901 190902 191204 191205 191207

N°	COMUNE	SEDE IMPIANTO	GESTIONE	TIP. IMPIANTO	N. ATTO AIA	OPER. I GESTIONE	TIP. RIFIUTI	QUANTITATIVI AUTORIZZATI	SCADENZA AUTORIZZAZIONE	NOTE	CER
											191208 191212 191604 191606
13	Pomezia	Via di Valle Caja km 7,500 - Pomezia (RM)	Ecologia S.r.l.	Discarica rifiuti non pericolosi (con cella monodedicata per rifiuti contenenti amianto: adibita a ricevere solo 170605*)	Decreto Commissariale n. 57 del 30.04.2004	D1	P	Tot. 93.000 mc: 3 invasi (25.000+10.000+5 8.000mc)	Durata anni 5 a partire dal 30.04.2004: scaduta. Procedimento AIA non avviato	A febbraio 2010 l'impiant o risulta ancora sotto sequestro ; ad ogni modo l'impiant o non è operativo	170605
14	Roma	Via degli Alberini, snc -Roma	Acea ATO2 S.p.A	Impianto di essiccazione fanghi prodotti dall'attiguo impianto di depurazione Roma Est	Decreto Commissariale n. 40 del 30/06/2008+De terminazione B1669 del 04/05/2009	R3-R13-D9-D15	NP	90 t/giorno e 30.000 t/a	Durata 5 anni a partire dal 30.06.2008		190805
15	Roma	Via Flaminia Km 9,200 - Roma	Acea ATO2 S.p.A	Impianto di essiccazione fanghi prodotti dall'attiguo impianto di depurazione Roma Nord	Decreto Commissariale n. 39 del 30/06/2008+De terminazione B1668 del 04/05/2009	R3-R13-D9-D15	NP	90 t/giorno e 30.000 t/a	Durata 5 anni a partire dal 30.06.2008		190805
16	Roma	Via dell'Equitaz ione, 38 - Roma	Acea S.p.A	Impianto di essiccazione fanghi prodotti dall'attiguo impianto di depurazione Roma Sud	Decreto Commissariale n. 38 del 30/06/2008+De terminazione B1670 del 04/05/2009	R3-R13-D9-D15	NP	270 t/giorno e 90.000 t/a	Durata anni 5 a partire dal 30.06.2008		190805
17	Roma	Via Giovanni Canestrini, snc - Roma	Adrastea S.r.l.	Impianto per lo stoccaggio e trattamento terre da TBM	Determinazione B6278 del 4/12/2009	D9-D15	NP	900.000 t/a e 3.000 t/giorno	Durata: 5 anni a partire dal 04.12.2009	L'impiant o è funzional e ai lavori	010599

N°	COMUNE	SEDE IMPIANTO	GESTIONE	TIP. IMPIANTO	N. ATTO AIA	OPER. I GESTIONE	TIP. RIFIUTI	QUANTITATIVI AUTORIZZATI	SCADENZA AUTORIZZAZIONE	NOTE	CER
18	Roma	Via Salaria, 981 - Roma	AMA S.p.A	Impianto di trattamento di trattamento meccanico- biologico	AIA provvisoria ai sensi dell'art. 32bis della L. 31/2008. Determinazione B4331 del 29/09/2009 + Nulla Osta n. 192878 del 02/10/2009 + Determinazione B1872/09 del 29/03/2010	R3-R4-D8-D15	NP	750 t/giorno e 234.000 t/a	Scadenza: 30 settembre 2010	di realizzazi one della Linea C della Metropol itana di Roma. Annessa discarica di servizio per rifiuti inerti	191212 191210 190501 190503 190599 150101 150102 150103 150105 150106 160119 170202 170203 190501 191201 191204 191212
19	Roma	Via Rocca Cencia, 301 - Roma (AMA2)	AMA S.p.A	Impianto di trattamento di trattamento meccanico- biologico (anche linea dedicata al multimateriale da RD)	Decreto Commissariale nn. 13/2002 e s.m.i., 34/2006 e s.m.i., 46/2006 e s.m.i., + Determinazione B6403- 5344/2009+Det ermineazione	R3-R4-R5-R13	NP	234.000 t/a per TMB e 90.000 t/a per linea multimateriale	Scadenza: 30 ottobre 2010	In attesa di rilascio di autorizz azione integrata ambiental e	191212 191210 190501 190503 190599 150101 150102 150103 150105 150106 160119 170202 170203 190501 191201 191204 191212 070203 190503

N°	COMUNE	SEDE IMPIANTO	GESTIONE	TIP. IMPIANTO	N. ATTO AIA	OPER. I GESTIONE	TIP. RIFIUTI	QUANTITATIVI AUTORIZZATI	SCADENZA AUTORIZZAZIONE	NOTE	CER
20	Roma	Via B. L. Montel 61-63, Roma	AMA S.p.A	Impianto di termovalorizzazione di rifiuti speciali (rifiuti ospedalieri)	Decreto Commissariale n. 14 del 20.12.2002+Decreto Commissariale n.105 del 30/10/2007+Determinazione B6141 del 30/11/2009+Determinazione del 19/02/2010 n. B0776+Determinazione del 18 giugno 2010 n. C1404	D15-R1-R13	P e NP	100 t/giorno e 30.000 t/a	Scadenza: 30 ottobre 2010	In attesa di rilascio di autorizzazione integrata ambientale	020102 020202 020203 020704 070512 070599 150105 150106 150109 160306 180101 180102 180103* 180104 180109 180201 180202* 180203 190501 191201 191204 191207 191208 191210 191212 161105* 161106 190111* 190112 190113* 190114 190115* 190116 190813* 190814 190110* 190905 130307* 130308* 130205* 130206* 150502* 150203 191210
21	Roma	Via di Casale Lumbroso, 408 - 00166 Roma	CO L.A. RI S.r.l.	Centrale di gassificazione per la produzione di energia elettrica dal CDR prodotto dagli imp. Mal.1 e Mal.2	Determinazione A3148 del 24/09/2008 + Determinazione B3692 del 13/08/2009 + Determinazione C1426 del 21/06/2010	R1-R13	NP	182.500 t/a di cui in esercizio 1 linea da 91.000 t/a e linee 2 e 3 in corso di realizzazione per tot. 91.500 t/a	Durata 5 anni a partire dal 13.08.2009		170101 170401 170402 170405 170407 170411 160108* 160109* 160210* 160211*
22	Roma	Via Collatina, 404 - Roma	Consorzio Marte Euroservic e	Impianto per il trattamento e stoccaggio di rifiuti provenienti	Decreto Commissariale n. 52 del 07.06.2007	R13-D13-D14-D15	P e NP	450 t/giorno di cui 120 t/giorno pericolosi e 330 t/giorno non pericolosi - 60.000	Durata 5 anni a partire dal 07.06.2007		170101 170401 170402 170405 170407 170411 160108* 160109* 160210* 160211*

N°	COMUNE	SEDE IMPIANTO	GESTIONE	TIP. IMPIANTO	N. ATTO AIA	OPER. I GESTIONE	TIP. RIFIUTI	QUANTITATIVI AUTORIZZATI	SCADENZA AUTORIZZAZIONE	NOTE	CER
				dalla rottamazione di apparecchiature e macchinari deteriorati ed obsoleti (RAEE)				t/a di cui: 15.000 t/a pericolosi e 45.000 t/a non pericolosi			160213* 160214 160215* 160216 160604 160605 200123* 200135* 200136
23	Roma	Via di Malagrotta, 257 -00050 Ponte Galeria (Roma)	E. Giovi S.r.l.	Impianto di trattamento meccanico-biologico		R3-R4-D8-D15	NP	187.000 t/a			
24	Roma	Via di Malagrotta, 257 -00050 Ponte Galeria (Roma)	E. Giovi S.r.l.	Impianto di trattamento meccanico-biologico	Unica procedura - Iter autorizzativo in corso	R3-R4-D8-D15	NP	280.000 t/a e 900 t/giorno	Scadenza: 15 settembre 2010	Autorizzazione provvisoria rilasciata con Determinazione AZ959 del 15.09.2008	150101 15 0102 150103 150105 150106 190501 191201 191204 191210 191212 070213 170201 170203 160103 160119
25	Roma	Via di Malagrotta, 257 - Roma	E. Giovi S.r.l.	Discarica rifiuti non pericolosi		D1	NP	volumetrie residue al 30.06.2010: 1.750.000			
26	Roma	Via Ardeatina, km 15,300 - 00134 Roma	Ecofer Ambiente S.r.l.	Discarica per rifiuti pericolosi e non pericolosi (per lo smaltimento del fluff)	Determinazione n.B2211 del 20/04/2010	D1	P e NP	III lotti x Tot. di 2.200.000 mc: lotto I 200.000mc, lotto II 1.100.000mc, lotto III 900.000mc (da realizzare)	Durata 6 anni: scadenza 20/04/2016	Alla data dell'atto volumetri e residue: lotto I 10.000mc, lotto II 1.000.000 mc	191004 191003* 191006 191005* 160103
27	Roma	Località Giardinetti - Roma	Metro C scpa	Impianto di trattamento di rifiuti non pericolosi	Iter autorizzativo in corso						

N°	COMUNE	SEDE IMPIANTO	GESTIONE	TIP. MPIANTO (nuovo impianto)	N. ATTO AIA	OPER. I GESTIONE	TIP. RIFIUTI	QUANTITATIVI AUTORIZZATI	SCADENZA AUTORIZZAZIONE	NOTE	CER
28	Santa Marinella	Via Ancelle della Visitazione 8, 00058 Santa Marinella (RM)	Mattucci S.r.l.	Impianto di trattamento rifiuti liquidi	Determinazione B2864 del 30/06/09 + B4064 del 18/09/2009	D8-D9-D15	P e NP	150 t/giorno di cui 100t/giorno pericolosi e 50.000 t/a di cui 15.000 t/a pericolosi	6 anni a partire dal 30.06.2009	In corso di revisione	010504 010507 010508 020101 020201 020204 020305 020501 020502 020601 020603 020701 020704 020705 030302 030305 030309 030311 040220 050114 050199 060503 070112 070212 070299 070312 070412 070512 070612 070712 080116 080119 080120 080202 080307 080414 080416 100121 100123 100126 100211 100214 101118 101213 110299 120114 120115 120199 160799 160799 161002 161004 170506 190603 190604 190605 190606 190699 190703 190805

N°	COMUNE	SEDE IMPIANTO	GESTIONE	TIP. IMPIANTO	N. ATTO AIA	OPER. I GESTIONE	TIP. RIFIUTI	QUANTITATIVI AUTORIZZATI	SCADENZA AUTORIZZAZIONE	NOTE	CER
											190812 190814 190899 190899 190899 190902 190999 190999 191106 191306 191308 010505* 010506* 040219* 050109* 060502* 070101* 070111* 070201* 070211* 070301* 070311* 070401* 070411* 070501* 070511* 070601* 070611* 070701* 070711* 080115* 080413* 080415* 100120* 100122* 101117* 110115* 120114* 120118* 120119* 120301* 130401* 130402* 130403* 130507* 130701* 130702* 130703* 160708* 160709* 161001* 161003* 170505* 190105* 190106* 190702* 190811* 190813* 191103* 191105* 191305* 191307*
29	Tivoli	Località Ponte Lucano - 00010 Tivoli	TIVOLI JET S.r.l.	Impianto di trattamento rifiuti liquidi	Iter autorizzativo in corso (nuovo impianto)					Nuovo impianto	
30	Villanova di Guidonia	Via Colle Nocello, 45 - Guidonia Montecelio (RM)	Sibilla S.r.l.	Impianto di trattamento rifiuti liquidi	Determinazione B2859 del 30/06/09+Determinazione B3671 del	D8-D9-D15	NP	240 t/giorno e 87.600 t/a	5 anni a partire dal 30.06.2009		020101 020201 020204 020301 020305 020403 020502 020603 020701 020705

N°	COMUNE	SEDE IMPIANTO	GESTIONE	TIP. IMPIANTO	N. ATTO AIA	OPER. I GESTIONE	TIP. RIFIUTI	QUANTITATIVI AUTORIZZATI	SCADENZA AUTORIZZAZIONE	NOTE	CER
					12/08/2009 + B4065 del 18/09/2009						190703 070699 161002 190805 190809

Tabella A1.9. Impianti di competenza regionale in AIA ai sensi del D.Lgs. 59/2005, Provincia di Viterbo

N°	COMUNE	SEDE IMPIANTO	GESTIONE	TIP. IMPIANTO	N. ATTO AIA	OPER. DI GESTIONE	TIPOLOGIA RIFIUTI	QUANTITATIVI AUTORIZZATI	SCADENZA AUTORIZZAZIONE	NOTE	CER
I	Civita Castellana	Via Monticelli snc, 01033 Civita Castellana (VT)	G.S.A. S. r.l.	Impianto di trattamento rifiuti liquidi	Determinazione B6404 del 15/12/2009+Determinazione B1991 del 07/04/2010	R2-R5-R6-R13-D8-D9-D13-D15	P e NP	78.000 t/a tot. di cui 39.000 t/a rifiuti pericolosi: 330 t/g di cui 200 t/g rifiuti pericolosi	Durata 6 anni a partire dal 15/12/2009; scadenza 15/12/2015		010407* 010506* 040214* 040216* 040219* 050109* 050601* 050603* 060101* 060102* 060104* 060105* 060106* 060201* 060204* 060205* 060313* 060502* 060704* 070101* 070103* 070104* 070107* 070108* 070201* 070203* 070204* 070301* 070304* 070311* 070401* 070403* 070404* 070501* 070503* 070504* 070507* 070511* 070513* 070601* 070604* 070611* 070701* 070704* 070708* 080111* 080115* 080119* 080121* 080312* 080316* 080415* 080501* 090101* 090102* 090103* 090104* 090105* 100118* 100120* 100122* 110105* 110106* 110107* 110109* 110111* 110113* 110115* 110198* 110205* 120109* 120114* 120118* 120120* 120301* 130109* 130502* 130506* 130507* 130701* 130702* 130703* 130801* 130802* 130899* 140603* 150202*

N°	COMUNE	SEDE IMPIANTO	GESTIONE	TIP. IMPIANTO	N. ATTO AIA	OPER. DI GESTIONE	TIPOLOGIA RIFIUTI	QUANTITATIVI AUTORIZZATI	SCADENZA AUTORIZZAZIONE	NOTE	CER
											160107* 160303* 160305* 160506* 160507* 160508* 160709* 160807* 160901* 160902* 160903* 160904* 161001* 161003* 170503* 180106* 180108* 190106* 190204* 190205* 190207* 190702* 190811* 190813* 191105* 191307*
2	Civita Castellana	Via Flaminia Km 48,200 -01033 Civita Castellana (VT)	Ecoservice di Giovenale Leonello S.r.l.	Discarica per rifiuti non pericolosi	Iter autorizza tivo in corso						
3	Viterbo	Strada Lemme - Viterbo	Ecologia Viterbo S.r.l.	Discarica rifiuti non pericolosi	D.C. n. 28 del 15/03/20 07+Deter minazion e A3919 del 05/11/20 08+Nulla Osta n. 199797 del 12/10/20	D1-D15	NP	volumetrie residue al 30.06.2010: 700.000 mc	Durata 5 anni a partire dal 15.03.2007		190501 190503 190599 020101 020104 020201 020203 020204 020301 020302 020303 020304 020501 020601 020603 030105 150102 150102 150106 150109 190801 190805 120105 160103 160119 161106 190203 190501 190802 190901 191212 190604 190902

N°	COMUNE	SEDE IMPIANTO	GESTIONE	TIP. IMPIANTO	N. ATTO AIA	OPER. DI GESTIONE	TIPOLOGIA RIFIUTI	QUANTITATIVI AUTORIZZATI	SCADENZA AUTORIZZAZIONE	NOTE	CER
4	Viterbo	Via S. P. Teverina km 7,6 - Viterbo	Ecologia Viterbo S.r.l.	Impianto di trattamento di trattamento meccanico-biologico	Determinazione B0346 del 27/01/2010	R3-R4-R12-R13-D14-D15	NP	215.000 t/a (600t/g)	Durata: 8 anni a partire dal 27.01.2010		020104 020304 020501 020601 030301 030307 030308 030310 040109 040209 040221 040222 070213 090107 090108 090110 120105 150101 150102 150103 150105 150106 150109 150203 160119 170201 170203 190501 190502 190901 191006 191201 191204 191207 191208 191210 191212 020110 150104 160117 160118 170402 170405 170407 191202 191203 200140

N°	COMUNE	SEDE IMPIANTO	GESTIONE	TIP. IMPIANTO	N. ATTO AIA	OPER. DI GESTIONE	TIPOLOGIA RIFIUTI	QUANTITATIVI AUTORIZZATI	SCADENZA AUTORIZZAZIONE	NOTE	CER
5	Viterbo	Strada Poggino, 5 - 01100 Viterbo	SIECO S.r.l.	Impianto di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi (anche RAEE)	Determinazione B0199 del 30/01/2009+ B3961 del 16/09/2009	R3-R12- R13-D9- D13-D14- D15	P e NP	800 t/giorno di cui 400 t/giorno pericolosi e 210.000 t/a di cui 105.000 t/a pericolosi.	Durata 6 anni a partire dal 30.01.2009		010304* 010305* 010307* 010407* 010505* 010506* 020108* 030104* 030201* 030202* 030203* 030204* 030205* 040103* 040214* 040216* 040219* 050102* 050103* 050104* 050105* 050106* 050107* 050108* 050109* 050111* 050112* 050115* 050601* 050603* 050701* 060101* 060102* 060103* 060104* 060105* 060106* 060201* 060203* 060204* 060205* 060311* 060313* 060315* 060403* 060404* 060405* 0605fan 060502* 060602* 060701* 060702* 060703* 060704* 060802* 060903* 061002* 061301* 061302* 061304* 061305* 070101* 070103* 070104* 070107* 070108* 070109* 070110* 070111* 070201* 070203* 070204* 070207* 070208* 070209* 070210* 070211* 070214* 070216* 070301* 070303* 070304* 070307* 070308* 070309* 070310* 070311* 070401* 070403* 070404* 070407* 070408* 070409* 070410* 070411* 070413* 070501* 070503* 070504* 070507* 070508* 070509* 070510* 070511* 070513* 070601* 070603* 070604* 070607* 070608* 070609* 070610* 070611* 070701* 070703* 070704* 070707* 070708* 070709* 070710* 070711* 080111* 080113* 080115* 080117* 080119*

N°	COMUNE	SEDE IMPIANTO	GESTIONE	TIP. IMPIANTO	N. ATTO AIA	OPER. DI GESTIONE	TIPOLOGIA RIFIUTI	QUANTITATIVI AUTORIZZATI	SCADENZA AUTORIZZAZIONE	NOTE	CER
											080121* 080312* 080314* 080316* 080317* 080319* 080409* 080411* 080413* 080415* 080417* 080501* 090101* 090102* 090103* 090104* 090105* 090106* 090111* 090113* 090104* 100109* 100113* 100114* 100116* 100118* 100120* 100122* 100207* 100211* 100213* 100304* 100308* 100309* 100315* 100317* 100319* 100321* 100323* 100325* 100327* 100329* 100401* 100402* 100403* 100404* 100405* 100406* 100407* 100409* 100503* 100505* 100506* 100508* 100510* 100603* 100606* 100607* 100609* 100707* 100808* 100810* 100812* 100815* 100817* 100819* 100905* 100907* 100909* 100911* 100913* 100915* 101005* 101007* 101009* 101011* 101013* 101015* 101109* 101111* 101113* 101115* 101117* 101119* 101209* 101211* 101309* 101312* 101401* 110105* 110106* 110107* 110108* 110109* 110111* 110113* 110115* 110116* 110198* 110202* 110205* 110207* 110301* 110302* 110503* 110504* 120106* 120107* 120108* 120109* 120110* 120112* 120114* 120116* 120118* 120119* 120120* 120301* 120302* 130101* 130104* 130105* 130109* 130110* 130111* 130112*

N°	COMUNE	SEDE IMPIANTO	GESTIONE	TIP. IMPIANTO	N. ATTO AIA	OPER. DI GESTIONE	TIPOLOGIA RIFIUTI	QUANTITATIVI AUTORIZZATI	SCADENZA AUTORIZZAZIONE	NOTE	CER
											130113* 130204* 130205*
											130206* 130207* 130208*
											130301* 130306* 130307*
											130308* 130309* 130310*
											130401* 130402* 130403*
											130501* 130502* 130503*
											130506* 130507* 130508*
											130701* 130702* 130703*
											130801* 130802* 130899*
											140601* 140602* 140603*
											140604* 140605* 150110*
											150111* 150202* 160104*
											160107* 160108* 160109*
											160110* 160111* 160113*
											160114* 160121* 160209*
											160210* 160211* 160212*
											160213* 160215* 160303*
											160305* 160401* 160402*
											160403* 160504* 160506*
											160507* 160508* 160601*
											160602* 160603* 160606*
											160708* 160709* 160802*
											160805* 160806* 160807*
											160901* 160902* 160903*
											160904* 161001* 161003*
											1611sca 161101* 161103*
											161105* 170106* 170204*
											170301* 170303* 170409*
											170410* 170503* 170505*
											170507* 170601* 170603*
											170605* 170801* 170901*
											170902* 170903* 180103*
											180106* 180108* 180110*
											180202* 180205* 180207*
											190105* 190106* 190107*
											190110* 190111* 190113*
											190115* 190117* 190204*
											190205* 190207* 190208*
											190209* 190211* 190304*
											190306* 190402* 190403*
											190702* 190806* 190807*
											190808* 190810* 190811*

N°	COMUNE	SEDE IMPIANTO	GESTIONE	TIP. IMPIANTO	N. ATTO AIA	OPER. DI GESTIONE	TIPOLOGIA RIFIUTI	QUANTITATIVI AUTORIZZATI	SCADENZA AUTORIZZAZIONE	NOTE	CER
											190813* 191003* 191005* 191101* 191102* 191103* 191104* 191105* 191107* 191206* 191211* 191301* 191303* 191305* 191307* 010101 010102 010306 010308 010309 010399 010408 010409 010410 010411 010412 010413 010499 010504 010507 010508 010599 020101 020102 020103 020104 020106 020107 020109 020110 020199 020201 020202 020203 020204 020299 020301 020302 020303 020304 020305 030101 030105 030199 030299 030301 030302 030305 030307 030308 030309 030310 030311 030399 040101 040102 040104 040105 040106 040107 040108 040109 040199 040209 040210 040215 040217 040220 040221 040222 040299 050110 050113 050114 050116 050117 050199 050604 050699 050702 050799 060199 060299 060314 060316 060399 060499 060503 0606 060603 060699 060799 060899 060902 060904 060999 061001 061099 061101 061199 061303 061399 070112 070199 070212 070213 070215 070217 070299 070312 070399 070412 070499 070512 070514 070599 070612

N°	COMUNE	SEDE IMPIANTO	GESTIONE	TIP. IMPIANTO	N. ATTO AIA	OPER. DI GESTIONE	TIPOLOGIA RIFIUTI	QUANTITATIVI AUTORIZZATI	SCADENZA AUTORIZZAZIONE	NOTE	CER
											070699 070712 070799 080112 080114 080116 080118 080120 080199 080201 080202 080203 080299 080307 080308 080313 080315 080318 080399 080410 080412 080414 080416 080499 090107 090108 090110 090112 090199 100101 100102 100103 100105 100107 100115 100117 100119 100121 100123 100124 100125 100126 100199 100201 100202 100208 100210 100212 100214 100215 100299 100302 100305 100316 100318 100320 100322 100324 100326 100328 100330 100399 100410 100499 100501 100504 100509 100511 100599 100601 100602 100604 100610 100699 100701 100702 100703 100704 100705 100708 100799 100804 100809 100811 100813 100814 100816 100818 100820 100899 100903 100906 100908 100910 100912 100914 100916 100999 101003 101006 101008 101010 101012 101014 101016 101099 101103 101105 101110 101112 101114 101116 101118 101120 101199 101201 101203 101205 101206 101208 101210 101212 101213 101299 101301 101304

N°	COMUNE	SEDE IMPIANTO	GESTIONE	TIP. IMPIANTO	N. ATTO AIA	OPER. DI GESTIONE	TIPOLOGIA RIFIUTI	QUANTITATIVI AUTORIZZATI	SCADENZA AUTORIZZAZIONE	NOTE	CER
											101306 101307 101310
											101311 101313 101314
											101399 110110 110112
											110114 110199 110203
											110206 110299 110501
											110502 110599 120101
											120102 120103 120104
											120105 120113 120115
											120117 120121 120199
											150101 150102 150103
											150104 150105 150106
											150107 150109 160103
											160106 160112 160115
											160116 160117 160118
											160119 160120 160122
											160199 160214 160216
											160304 160306 160505
											160509 160604 160605
											160801 160803 160804
											161002 161004 161104
											161106 170101 170102
											170103 170107 170201
											170202 170203 170302
											170401 170402 170403
											170404 170405 170406
											170407 170411 170504
											170506 170508 170604
											170802 170904 180101
											180102 180104 180107
											180109 180201 180203
											180206 180208 190102
											190112 190114 190116
											190118 190119 190199
											190203 190206 190210
											190299 190305 190307
											190401 190404 190501
											190502 190503 190599
											190603 190604 190605
											190606 190699 190703
											190801 190802 190805
											190809 190812 190814
											190899 190901 190902

N°	COMUNE	SEDE IMPIANTO	GESTIONE	TIP. IMPIANTO	N. ATTO AIA	OPER. DI GESTIONE	TIPOLOGIA RIFIUTI	QUANTITATIVI AUTORIZZATI	SCADENZA AUTORIZZAZIONE	NOTE	CER
											190903 190904 190905 190906 190999 191001 191002 191004 191006 191106 191199 191201 191202 191203 191204 191205 191207 191208 191209 191210 191212 191302 191304 191306 191308

**ALLEGATO II - IMPIANTI DI COMPETENZA REGIONALE SOTTOPOSTI A
PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE ORDINARIA AI SENSI DEL D.LGS 152/2006 -
DATI AGGIORNATI A GIUGNO 2010**

Tabella A2 1 Impianti di competenza regionale in Procedura Ordinaria ai sensi del D.Lgs. 152/2006, Provincia di Frosinone

N°	COMUNE	SEDE IMPIANTO	GESTIONE	TIP. IMPIANTO	N. ATTO AUT.	OP. DI GESTIONE	TIP. RIFIUTI	QUANTITATIVI AUTORIZZATI	SCADENZA AUTORIZZAZIONE	NOTE	CER
1	Alvito	Via Spinelle, s.n.c. 03041 Alvito (FR)	Astra Ecologica S.r.l.	Impianto di stoccaggio provvisorio di batterie e filtri esausti, oli minerali e sintetici ed emulsioni oleose	Determinazione B0152 del 28.01.2009	R13-D15	P e NP	13.816 t/a di cui 13.786 pericolosi e 30 non pericolosi	Durata anni 10 a partire dal 28.01.2009		110113* 120106* 120107* 120108* 120109* 120119* 130101* 130104* 130105* 130109* 130110* 130111* 130112* 130113* 130204* 130205* 130206* 130207* 130208* 130301* 130306* 130307* 130308* 130309* 130310* 130401* 130402* 130403* 130506* 130507* 130801* 130802* 130899* 160107* 160601* 160602* 160603* 160604 160605 160606*
2	Anagni	Zona Industriale - Anagni	Oxido	Impianto di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi (nuovo impianto)	Istruttoria per rilascio autorizzazioni in corso	D15	P e NP			Nuovo impianto	
3	Anagni	Via Anticolana, 32 - 03012 Anagni (FR)	Marangoni Tyre S.p.A	Impianto di termodistruzione di rifiuti speciali non pericolosi con produzione di energia elettrica (pneumatici fuori uso)	Decreto Commissari ale n. 47 del 27/09/2006	R1-R13-D15	NP	39,5 t/giorno e 14.220 t/a	Durata anni 10 a partire dal 27/09/2006		160103 070299

N°	COMUNE	SEDE IMPIANTO	GESTIONE	TIP. IMPIANTO	N. ATTO AUT.	OP. DI GESTIONE	TIP. RIFIUTI	QUANTITATIVI AUTORIZZATI	SCADENZA AUTORIZZAZIONE	NOTE	CER
4	Cervaro	Loc. Colledro - Cervaro (FR)	Ragmetal S.r.l.	Impianto di messa in riserva di rifiuti pericolosi e non, e recupero di rifiuti non pericolosi (anche bonifica veicoli)	Determinazione C1922 del 06.08.2010	R4-R12-R13	P e NP	123.000 t/a per rifiuti non pericolosi, 27.000 t/a per rifiuti pericolosi e 7.260 per i veicoli	Durata anni 10 a partire dal 06.08.2010		100210 120102 120101 150104 160117 170405 190118 190102 191202 200140 110501 120103 120104 150104 170401 170402 170403 170404 170406 170407 191002 191203 191006 200140 160116 160117 160118 160122 160106 160199 160216 160214 200136 160216 170402 170411 160122 160118 160216 170401 170411 110114 110206 160214 160216 200136 160601* 160602* 160603* 160604 160605 200133* 160211* 200123* 200135* 200136 160119 170203 191204 150101 150105 200101 150107 160120 170202 191205 200102 030101 150103 170201 191207 200138 150106 160801 160807* 160802* 160112 170302 100308* 100304* 100309* 100305 100202 100201

N°	COMUNE	SEDE IMPIANTO	GESTIONE	TIP. IMPIANTO	N. ATTO AUT.	OP. DI GESTIONE	TIP. RIFIUTI	QUANTITATIVI AUTORIZZATI	SCADENZA AUTORIZZAZIONE	NOTE	CER
											100210 100316 100315* 160209* 170604 170107 170904 170204*
5	Colfelice	Strada provinciale Ortella Km 3, 03030 Colfelice (FR)	SAF S.p.A	Impianto di compostaggio (linea dedicata all'interno dell'impianto di TMB)	Decreto Commissari ale n. 25 del 30.06.2008 e s.m.i.	R3-R13	NP	15.000 t/a	Durata: anni 10		020501 030101 030105 030301 150101 150102 150103 150104 150105 150106 150107 160103 160119 170201 170203 190703 191212 191204
6	Colfelice	Strada provinciale Ortella Km 3, 03030 Colfelice (FR)	SAF S.p.A	Impianto di trattamento di trattamento meccanico-biologico	Decreto Commissari ale n. 25 del 30.06.2008 e s.m.i.	R3-R4-R13-D9-D15	NP	327.000 t/a	Durata: anni 10		020501 030101 030105 030301 150101 150102 150103 150104 150105 150106 150107 160103 160119 170201 170203 190703 191201 191204
7	Ferentino	Strada Consortile ASI, 7 - 03013 Ferentino (FR)	La Marra S.r.l.	Impianto di stoccaggio, bonifica e lavaggio imballaggi contaminati da rifiuti pericolosi e non pericolosi	Determinazione del 21 giugno 2010 n. C.1423	R3-R4-R13	P e NP	900 t/a: 500 t/a rifiuti pericolosi e 400 t/a non pericolosi	10 (dieci) anni		150102 150104 150105 150106 150110*
8	Moreolo Scalo	Via Vado Patrizio, 14 - 03017 Moreolo Scalo (FR)	Satro S.r.l.	Impianto per lo stoccaggio di oli usati e filtri usati	Decreto Commissari ale n. 74 del 15.06.2004 e sm.i.+Determinazione B3837 del 08.09.2009 +Determina	R13-D13-D15	P	900 mc/a per olio esausto ed emulsioni oleose; 100 mc/a per olio contaminato; 80 t/a per filtri olio esausti	Scadenza: 31.07.2010		050105* 080319* 120106* 120107* 120119* 130101* 130109* 130110* 130111* 130112* 130113* 130204* 130205* 130206* 130207* 130208* 130309* 130310* 130401* 130402*

N°	COMUNE	SEDE IMPIANTO	GESTIONE	TIP. IMPIANTO	N. ATTO AUT.	OP. DI GESTIONE	TIP. RIFIUTI	QUANTITATIVI AUTORIZZATI	SCADENZA AUTORIZZAZIONE	NOTE	CER
					zione B0352 del 27.01.2010						130403* 130506* 130701* 130802* 160107* 160113* 160209* 190207*
9	Paliano	S. S. Casilina, Km 57, 200 - 03018 Paliano (FR)	Enercombustibili S.r.l. (Gruppo ACEA)	Impianto di produzione di CDR	Decreto Commissari ale n.28 del 27.06.2008	R3-R13	NP	120.000 t/a	Durata anni 10 a partire dal 27.06.2008		070213 150101 150102 150103 150105 150106 160103 160119 170201 170203 190501 191201 191204 191210 191212
10	Patrica	Loc. Colle Lami, Patrica (FR)	Liquitrasport S.a.s.	Impianto per la bonifica e lavaggio di contenitori contenenti sostanze pericolose e non	Determinazione A2951 del 11.09.2008	R3-R4-R5-R13	P e NP	680 t/a di cui 400 t/a rifiuti pericolosi	Durata anni 10 a partire dal 11.09.2008		150102 150104 150105 150106 150107 150110*
11	San Giorgio a Liri	Petrose snc - 03047 San Giorgio a Liri (FR)	Remaservice S.r.l. (ex- Ecotime S.r.l.)	Impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti pericolosi e non pericolosi (anche RAEE)	Determinazione 880 del 10.10.2002 +Determinazione B2863 del 30.06.2009 (voltura)+ B2862 del 30.06.2009 +Determinazione B5962 del 18/11/2009 +Determinazione B6140 del 30.11.2009 +Determinazione B1006 del	R3-R4-R5-R13-D15-D13	P e NP	170 t/giorno e 42.000 t/a non pericolosi e 20.050 t di pericolosi	Scadenza 30.06.2010		150101 150105 150106 191201 200101 150203 101112 150107 160120 191205 200102 020110 120101 120102 120103 120104 150104 160106 160112 160116 160117 160118 190102 190118 191002 191203 200140 020104 030307 150102 191204 200139 120105 160119 170101 170102 170103 170107 170802 170904 170604 040209

N°	COMUNE	SEDE IMPIANTO	GESTIONE	TIP. IMPIANTO	N. ATTO AUT.	OP. DI GESTIONE	TIP. RIFIUTI	QUANTITATIVI AUTORIZZATI	SCADENZA AUTORIZZAZIONE	NOTE	CER
					26.02.2010						040221 040222 150109 191208 200110 200111 040108 040109 040199 030101 030105 030199 030307 150103 191207 200138 160103 020109 080112 080120 110112 160115 190703 040101 040102 080313 080318 200128 020102 070112 070412 080116 101213 110110 120115 170506 190206 190805 191106 120113 120117 120121 190119 190199 190203 190210 190299 190305 190307 190501 190599 191004 191210 191212 100101 100102 100103 100115 100117 100119 190112 190114 190116 160604 160605 200134 090110 090112 160214 200136 160801 160803 160804 190905 160505 190401 190904 020199 070499 080199 080399 090199 100199 100210

N°	COMUNE	SEDE IMPIANTO	GESTIONE	TIP. IMPIANTO	N. ATTO AUT.	OP. DI GESTIONE	TIP. RIFIUTI	QUANTITATIVI AUTORIZZATI	SCADENZA AUTORIZZAZIONE	NOTE	CER
											101103 101110
											101201 101206
											101212 101299
											120199 160112
											160122 160199
											160216 160304
											160306 160509
											160799 161106
											090107 090108
											020103 020107
											190502 190503
											020108* 061301*
											061302* 061304*
											070413* 080111*
											080121* 080501*
											100104* 100113*
											100116* 101401*
											110105* 110106*
											110107* 110109*
											110111* 110113*
											110115* 110116*
											110198* 120106*
											120107* 120108*
											120109* 120110*
											120112* 120114*
											120118* 120119*
											120301* 120302*
											130403* 130701*
											130702* 130703*
											150110* 160108*
											160110* 160121*
											160209* 160211*
											160212* 160213*
											160504* 160601*
											160602* 160603*
											160606* 160708*
											160709* 160805*
											160807* 160901*
											160902* 160903*
											160904* 170601*
											170603* 170901*
											170902* 190105*

N°	COMUNE	SEDE IMPIANTO	GESTIONE	TIP. IMPIANTO	N. ATTO AUT.	OP. DI GESTIONE	TIP. RIFIUTI	QUANTITATIVI AUTORIZZATI	SCADENZA AUTORIZZAZIONE	NOTE	CER
12	Villa Santa Lucia	Loc. Ponte a Cavallo - 00012 Villa S. Lucia (FR)	Reno De Medici S.p.a.	Discarica per rifiuti non pericolosi (a servizio esclusivo dello stabilimento Reno De Medici S.p.a)	AIA Provincia Frosinone n. 508 del 14/11/2008 + determinazione B6142 del 30/11/2009	D1	NP	20.040 t/a	Quella indicata nell'AIA della Provincia	Autorizzazioni e alla realizzazione ed esercizio del lotto n. 2	190107* 190110* 190113* 190115* 190204* 190205* 190211* 190402* 190403* 200121* 200123* 030307 030310 030311

Tabella A2 2 Impianti di competenza regionale in Procedura Ordinaria ai sensi del D.Lgs. 152/2006, Provincia di Latina

N°	COMUNE	SEDE IMPIANTO	GESTIONE	TIP. IMPIANTO	N. ATTO AUT.	OP. DI GESTIONE	TIP. RIFIUTI	QUANTITATIVI AUTORIZZATI	SCADENZA AUTORIZZAZIONE	NOTE	CER
13	Cisterna di Latina	Via Grotte di Nottola, 7 - Cisterna di Latina (LT)	Centro Rottami S.r.l.	Impianto di frantumazione + selezione e trattamento fluff (legato al ciclo di fine vita dei veicoli fuori uso)	D.C. 15/2004+D.C. 68/2007+D.C. 13/2008+Determinazione B2337 del 28/04/2010	R3-R4-R5-R13-D15-D13-D14	P e NP	628 t/giorno e 190.000 t/a di cui 24.000 t/a rifiuti pericolosi	28/07/2010 (tre mesi dall'ultima Determinazione)		020104 120105 150102 160119 170203 030101 030105 030199 150103 170201 191207 150101 150105 150106 191206 150107 160120 170202 191205 160103 191204 100210 100299 100899 120101 120102 120199 150104 150105 160104* 160106 160107* 160110* 160111* 160112 160113* 160114* 160115 160116 160117 160121* 160122 160199 170405 170407 170409* 190102 190118 191001 191003* 191004 191202 120103 120199* 150104* 150105 160118 170401 170402 170403 170404 170406 170407 191002 191203 170410* 170411 160601* 160602* 160603* 160604 160605 160606* 160214 160215* 160216 160801 160603 160807* 191212 101311 170101 170102 170103 170107 170804 170802 170904 040109 040221 150109 150203 191208 160601* 200133*
14	Cisterna di Latina	Via Appia km 57,400 - Cisterna di Latina (LT)	F.lli Lupoli S.r.l.	Impianto per la messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi costituiti da accumulatori al piombo esausti	Determinazione B4777 del 15.12.2008	R13	P	15.000 t/a	Durata anni 10 a partire dal 15.12.2008	Impianto legato al ciclo di fine vita dei veicoli	

N°	COMUNE	SEDE IMPIANTO	GESTIONE	TIP. IMPIANTO	N. ATTO AUT.	OP. DI GESTIONE	TIP. RIFIUTI	QUANTITATIVI AUTORIZZATI	SCADENZA AUTORIZZAZIONE	NOTE	CER
15	Cisterna di Latina	Via Grotte di Nottola, 21 -04012 Cisterna di Latina (LT)	Refecta S.r.l.	Impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi (anche RAEE)	Determinazione A3441 del 30.09.2008	R13-D13-D14-D15	P e NP	180 t/giorno e 58.800 t/a di cui 2.000 pericolosi e 56.800 non pericolosi	Durata anni 10 a partire dal 30.09.2008		020103 020104 020108* 020109 020203 020204 020301 020304 020305 020399 020403 020501 020502 020601 020603 020701 020704 020705 030105 030311 040215 040220 040222 050103* 060101* 060102* 060103* 060104* 060105* 060106* 060201* 060203* 060204* 060205* 060313* 060314 60316 060404* 060405* 060502* 060503 060704* 061302* 070101* 070103* 070104* 070107* 070108* 070109* 070110* 070112 070201* 070203* 070204* 070207* 070208* 070209* 070210* 070212 070213 070299 070307* 070308* 070309* 070310* 070312 070404* 070407* 070408* 070409* 070410* 070412 070413* 070501* 070503* 070504* 070507* 070508* 070509* 070510* 070512 070513* 070514 070607* 070608* 070609* 070610* 070612 070699 070701* 070703* 070707* 070708* 070709* 070710* 070712 080111* 080112 080114 080116 080117* 080118 080119* 080120 080121* 080201 080308 080312* 080313 080314* 080315 080316* 080317* 80318 080409* 080410 080412 080414 080415* 080416 090101* 090102* 090103* 090104* 090105* 090107

N°	COMUNE	SEDE IMPIANTO	GESTIONE	TIP. IMPIANTO	N. ATTO AUT.	OP. DI GESTIONE	TIP. RIFIUTI	QUANTITATIVI AUTORIZZATI	SCADENZA AUTORIZZAZIONE	NOTE	CER
											090199 100101 100102 100119 100121 100123 100210 100214 100215 100299 100323* 100326 100399 100818 100899 100903 101110 101116 101118 101205 101213 101307 101311 101314 110105* 110109* 110110 110111* 110113* 110116* 110599 120101 120102 120103 120104 120105 120109* 120112* 120113 120115 120116* 120117 120118* 120301* 120302* 140602* 140603* 140604* 140605* 150101 150102 150103 150104 150105 150106 150107 150110* 150111* 150202* 150203 160103 160107* 160112 160114* 160117 160118 160119 160120 160121* 160122 160209* 160210* 160211* 160213* 160214 160215* 160216 160303* 160304 160305* 160306 160504* 160506* 160507* 160508* 160509 160601* 160602* 160603* 160604 160605 160606* 160708* 160709* 160801 160802* 160803 160805* 160807* 160901* 160902* 160903* 160904* 161001* 161002 161004 170101 170102 170103 170106* 170107 170201 170202 170203 170204* 170301* 170302 170401 170402 170405 170406 170407 170411 170503* 170504 170506

N°	COMUNE	SEDE IMPIANTO	GESTIONE	TIP. IMPIANTO	N. ATTO AUT.	OP. DI GESTIONE	TIP. RIFIUTI	QUANTITATIVI AUTORIZZATI	SCADENZA AUTORIZZAZIONE	NOTE	CER
											170601* 170603* 170604 170605* 170802 170903* 170904 180104 180106* 180107 180108* 180109 180203 180205* 180206 180207* 180208 190111* 190112 190113* 190114 190118 190206 190604 190606 190801 190802 190805 190806* 190807* 190812 190813* 190814 190899 190902 190903 190904 190905 190906 191106 191201 191202 191203 191204 191205 191206* 191207 191208 191211* 191212 191301* 191302 191303* 191304 191305* 191306 191307* 191308
16	Cisterna di Latina	Via Appia Km 55,300 - Cisterna di Latina (LT)	Unilever Italia S.r.l. (ex Sagit S.r.l.)	Impianto di digestione anaerobica di rifiuti non pericolosi	Decreto Commissari ale n. 77 del 15.11.2006 + D.C. 94 del 05.12.2006	R3-R13	NP	8 t/giorno e 2.600 t/a	Durata nni 10 a partire dal 15.11.2006	I codici CER autorizzati sono due: 020203 e 020304	020203 020304
17	Pontinia	Via Marittima II, km 5,6 Pontinia (LT)	Sapa Profili (ex Alcoa Trasformazioni S.r.l.)	Impianto di recupero di rifiuti pericolosi per la produzione di solfato di alluminio	Decreto Commissari ale n. 12 del 26.03.2003 +Determinazione Provinciale prot.68855 del 31.10.2007 +Determinazione B1656 del 24.03.2010	R6-R13	P	1.320 t/a	Scadenza 30-09-2010		110105 060503 060316

N°	COMUNE	SEDE IMPIANTO	GESTIONE	TIP. IMPIANTO	N. ATTO AUT.	OP. DI GESTIONE	TIP. RIFIUTI	QUANTITATIVI AUTORIZZATI	SCADENZA AUTORIZZAZIONE	NOTE	CER
18	Latina	Via Capograssa, 189 - Latina	Simmet S.r.l.	Impianto funzionale al recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi (anche RAEE)	Decreto Commissariale n. 32 del 02.03.2004 + Decreto 27 del 24.06.2008 + Nulla Osta prot. 250976 del 30.11.2009	R13-D15	P e NP	12 t/giorno di cui 10 t/giorno pericolosi e 2 t/giorno non pericolosi e 2.400 t/a di cui 2.000 t/a pericolosi e 400 t/a non pericolosi	Durata anni 5 a partire dal 27.07.2006	Garanzie finanziarie accettate il 27.07.2006	020110 080318 160117 160118 160119 160120 160122 160199 160211* 160213* 160214 160215* 160216 160604 160605 160801 160807* 170401 170402 170403 170404 170405 170406 170407 170411 191001 191002 191202 191203

Tabella A2 3 Impianti di competenza regionale in Procedura Ordinaria ai sensi del D.Lgs. 152/2006, Provincia di Rieti

N°	COMUNE	SEDE IMP.	GESTIONE	TIP. IMPIANTO	N. ATTO AUT.	OP. DI GESTIONE	TIPOLOGIA RIFIUTI	QUANTITATIVI AUTORIZZATI	SCADENZA AUT.	NOTE	CER
19	Cittaducale	Via delle Industrie, 4 - Cittaducale (RI)	CO.GE.SA. CONSULT S.r.l.	Impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi	Decreto Commissariale n. 288 del 23.12.2004 + Determinazione B6750 del 24/12/2009	R4-R5-6-R13-D9-D15	P e NP	5.500 t/a di cui 7.780 pericolosi e 720 non pericolosi	Scaduta 23.06.2010	Alla data del 30.06.2010 impianto sotto sequestro	060101* 060102* 060105* 060106* 060203* 060205* 060704* 070201* 090101* 090102* 090103* 090104* 090105* 090106* 090107 090113* 100509 110105* 110106* 110107* 110110 110111* 110115* 110116* 120105 180106* 180107

Tabella A2 4 . Impianti di competenza regionale in Procedura Ordinaria ai sensi del D.Lgs. 152/2006, Provincia di Roma

N°	COMUNE	SEDE IMP.	GESTIONE	TIP. IMPIANTO	N. ATTO AUT.	OP. DI GESTIONE	TIPOLOGIA RIFIUTI	QUANT. AUTOR.	SCADENZA AUTOR.	NOTE	CER
20	Ariccia	Via Cancelliera, 33 - Ariccia (RM)	WASPIT S.r.l.	Impianto di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi (nuovo impianto)	Procedura di autorizzazione ai sensi del D.Lgs 152/2006 in corso					Nuovo impianto	090101* 090102* 090103* 090104* 090105* 090106* 110106* 110113*
21	Cave	Via Cannetaccia snc, 00033 Cave (RM)	Bruni S.r.l.	Impianto di stoccaggio, messa in riserva, deposito preliminare e trattamento di rifiuti pericolosi	Determinazione n. B6143 del 30/11/2009	R4-R13-D15	P	300 t/a	Scadenza: 10 anni a partire dal 30/11/2009		100210 120101 120103 150104 160106 160117 160118 170401 170402 170403 170404 170405 170406 170407 191001 191002 191202 30101 150101 150103 170201 191207 191201 150102 160119 170203 191204 200139 150107 160120 170101 170102 170103 170107 170202 150105 150106 150203 170411 170604 170904 160116 160122 160801 160103 160112 160104* 160111* 160601* 160807* 160214 160216 200136 160213* 160215* 160209 160210
22	Ciampino	Via Appia Nuova km 17,200 - 00043 Ciampino (RM)	FE.RO.M S.r.l.	Impianto di stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (anche RAEE)	Determinazione A3766 del 27.10.2008	R4-R13-D15	P e NP	59,473 t/a di cui 6.000 t/a di rifiuti pericolosi e 190 t/giorno di cui 36 t/giorno di rifiuti pericolosi	Durata anni 10 a partire dal 27.10.2008	Anche linea veicoli, RAEE e PCB	

N°	COMUNE	SEDE IMP.	GESTIONE	TIP. IMPIANTO	N. ATTO AUT.	OP. DI GESTIONE	TIPOLOGIA RIFIUTI	QUANT. AUTOR.	SCADENZA AUTOR.	NOTE	CER
23	Civitavecchia	Zona Industrial e Monna Felicità, 00053 Civitavecchia (RM)	Mario Guerrucci S.a.s.	Discarica rifiuti pericolosi (ex II Categoria, tipo C)	Determinazione A3442 del 30.09.2008 (Piano adeguamento vasca 6-7) Determinazione B4778 del 15.12.2008 (approvazione del piano di chiusura)	D1	P e NP	Capacità vasca 6-7 di 19.000 mc	Durata: anni 10 a partire dal 30.09.2008	Autorizzazioni per la vasca denominata "6-7" Chiusura e post-gestione delle vasche 1a, 1b, 2a, 2b, 3 e 4	100104* 160306 100126 150202* 160708* 100121
24	Civitavecchia	Via Aurelia Nord, km 74,400 Civitavecchia (RM)	Seport - Servizi Ecologici Portuali S.r.l.	Impianto di trattamento e stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi	Determinazione B0155 del 28.01.2009	R12-D9	P e NP	7.385 t/a di cui 5.640 t/a di pericolosi	Durata anni 10 a partire da 28.01.2009		150202* 150203 170405 170409* 150103 170202 170204* 090101* 080111* 160708* 130403* 200301 190810* 150101 150102 150104 150105 150106 150110*
25	Civitavecchia	Poggio Elevato - Civitavecchia	Mario Guerrucci S.a.s.	Discarica per rifiuti non pericolosi	Non in esercizio - in attesa di chiusura ai sensi della 36/2003				Non in esercizio		
26	Colleferro	Via Sabotino snc, 0034 Colleferro (RM)	Alstom Ferroviaria S.p.A	Impianto di stoccaggio provvisorio contro proprio di rifiuti non pericolosi e contenenti amianto	Determinazione B0527 del 23.02.2009	R13-D13-D15	P e NP	40 t/a di cui 20 t/a di rifiuti pericolosi	Durata anni 10 a partire dal 23.02.2009		150203 150110 080114* 120109 150202 200121 160601 170411 130205 080410* 080409* 080111* 140603 080112* 160107 050105* 150102 120104 120121*

N°	COMUNE	SEDE IMP.	GESTIONE	TIP. IMPIANTO	N. ATTO AUT.	OP. DI GESTIONE	TIPOLOGIA RIFIUTI	QUANT. AUTOR.	SCADENZA AUTOR.	NOTE	CER
27	Fiano Romano	Via della Mola Saracena snc, loc. Prato della Cprte - Fiano Romano (RM)	Demolizioni Pomili S.r.l.	Impianto per lo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi	Decreto Commissariale n. 140 del 20.12.2007	R13-D13-D14-D15	P e NP	30,46 t/giorno di cui 20,62 rifiuti non pericolosi e 9,85 t/giorno pericolosi e 9.748 t/a di cui 6.597 t/a rifiuti non pericolosi e 3.151 t/a pericolosi	Durata: anni 10		160108
28	Gavignano	Località Fontanelli, 00030 Gavignano (RM)	Tecno.Gea S.r.l.	Discarica per rifiuti non pericolosi con cella monodedicata per rifiuti contenenti amianto	Determinazione B1332 del 29.09.2009 (approvazione chiusura)	DI	P	-	Non in esercizio		
29	Guidonia	Via dei Faggi, 61- 00012 Guidonia Montecelio (RM)	Siderurgica Tiburtina S.r.l.	Impianto di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi (legato al ciclo di fine vita dei veicoli fuori uso, anche RAEE)	Determinazione n. B0153 el 28.01.2009	R4-R13-D15	P e NP	140 t/giorno di cui 30 t/giorno rifiuti pericolosi e 35.420 t/a di cui 7.420 t/a pericolosi	Durata anni 10 a partire dal 28.01.2009		020110 030104* 070110* 100210 120101 120103 120104 120112* 150104 150106 150202* 150203 160103 160104* 160106 160112 160116 160117 160118 160119 160120 160122 160199 160209* 160210* 160211* 160212* 160214 160216 160601* 160602* 160603* 160801 160803 161105* 161106 170401 170402

N°	COMUNE	SEDE IMP.	GESTIONE	TIP. IMPIANTO	N. ATTO AUT.	OP. DI GESTIONE	TIPOLOGIA RIFIUTI	QUANT. AUTOR.	SCADENZA AUTOR.	NOTE	CBR
30	Monterotondo	Via Salaria, km 26.300 - Monterotondo (RM)	Demolizioni i Pomili S.r.l.	Impianto di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi	Decreto Commissariale n.24 del 30/03/2005+Determinazione 45730 05/10/2009+Determinazione B1889 30/03/2010	R13-D15	P	20 t/a in R13 e 20 t/a in D15	B1889 del 30/03/2010; scadenza 6 mesi ovvero 30/09/2010	Determinazione del 18 giugno 2010 n. C1402:Demolizioni Pomili S.r.l. - Rigetto dell'istanza per lo stoccaggio di batterie esauste ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.	170403 170404 170405 170406 170407 170410* 170411 170601* 170605* 190105* 190107* 190110* 190111* 190112 190113* 190114 190115* 191001 191002 191202 191203 200113* 200121* 200136 160108

N°	COMUNE	SEDE IMP.	GESTIONE	TIP. IMPIANTO	N. ATTO AUT.	OP. DI GESTIONE	TIPOLOGIA RIFIUTI	QUANT. AUTOR.	SCADENZA AUTOR.	NOTE	CER
31	Pomezia	Via Don Tazzoli 9, 00040 Pomezia (RM)	Ecofat Centro S.r.l. (ex- Ecocentro S.p.a.)	Impianto di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi	Determinazione B3392 del 30.07.2009	R13-D13- D14-D15	P e NP	21.060 t/a di cui 11.060 pericolosi e 10.000 non pericolosi	Durata anni 10 a partire dal 30.07.2009		010101 010102 010304 010305 010306 010307 010308 010309 010407 010408 010409 010410 010411 010412 010413 010504 010505 010506 010507 010508 020101 020102 020103 020104 020107 020108 020109 020110 020201 020202 020203 020204 020301 020302 020303 020304 020305 020401 020402 020403 020501 020502 020601 020602 020603 020701 020702 020703 020704 020705 030101 030104 030105 030201 030202 030203 030204 030205 030301 030302 030305 030307 030308 030309 030310 030311 040101 040102 040103 040104 040105 040106 040107 040108 040109 040209 040210 040214 040215 040216 040217 040219 040220 040221

N°	COMUNE	SEDE IMP.	GESTIONE	TIP. IMPIANTO	N. ATTO AUT.	OP. DI GESTIONE	TIPOLOGIA RIFIUTI	QUANT. AUTOR.	SCADENZA AUTOR.	NOTE	CER
											040222 050102
											050103 050104
											050106 050107
											050108 050109
											050110 050111
											050112 050113
											050114 050115
											050116 050117
											050601 050603
											050604 050701
											050702 060101
											060102 060103
											060104 060105
											060106 060201
											060203 060204
											060205 060313
											060314 060315
											060316 060403
											060404 060405
											060502 060503
											060602 060603
											060701 060702
											060703 060704
											060802 060902
											060903 060904
											061002 061101
											061301 061302
											061303 061304
											061305 070101
											070101 070103
											070103 070104
											070104 070107
											070107 070108
											070108 070109
											070109 070110
											070110 070111
											070111 070112
											070112 070201
											070201 070203
											070203 070204
											070204 070207
											070207 070208

N°	COMUNE	SEDE IMP.	GESTIONE	TIP. IMPIANTO	N. ATTO AUT.	OP. DI GESTIONE	TIPOLOGIA RIFIUTI	QUANT. AUT.	SCADENZA AUT.	NOTE	CER
											070208 070209
											070209 070210
											070210 070211
											070211 070212
											070212 070213
											070213 070214
											070214 070215
											070215 070216
											070216 070217
											070217 070301
											070301 070303
											070303 070304
											070304 070307
											070307 070308
											070308 070309
											070309 070310
											070310 070311
											070311 070312
											070312 070401
											070401 070403
											070403 070404
											070404 070407
											070407 070408
											070408 070409
											070409 070410
											070410 070411
											070411 070412
											070412 070413
											070413 070501
											070501 070503
											070503 070504
											070504 070507
											070507 070508
											070508 070509
											070509 070510
											070510 070511
											070511 070512
											070512 070513
											070513 070514
											070514 070601
											070601 070603
											070603 070604

N°	COMUNE	SEDE IMP.	GESTIONE	TIP. IMPIANTO	N. ATTO AUT.	OP. DI GESTIONE	TIPOLOGIA RIFIUTI	QUANT. AUTOR.	SCADENZA AUTOR.	NOTE	CER
											070607 070608
											070609 070610
											070611 070612
											070701 070703
											070704 070707
											070708 070709
											070710 070711
											070712 080111
											080112 080113
											080114 080115
											080116 080117
											080118 080119
											080120 080121
											080201 080202
											080203 080307
											080308 080312
											080313 080314
											080315 080316
											080317 080318
											080409 080410
											080411 080412
											080413 080414
											080415 080416
											080501 090101
											090102 090103
											090104 090105
											090106 090107
											090108 090110
											090111 090112
											090113 100101
											100102 100103
											100104 100105
											100107 100109
											100113 100114
											100115 100116
											100117 100118
											100119 100120
											100121 100122
											100123 100124
											100125 100126
											100201 100202
											100207 100208

N°	COMUNE	SEDE IMP.	GESTIONE	TIP. IMPIANTO	N. ATTO AUT.	OP. DI GESTIONE	TIPOLOGIA RIFIUTI	QUANT. AUTOR.	SCADENZA AUTOR.	NOTE	CER
											100210 100211
											100212 100213
											100214 100215
											100302 100304
											100305 100308
											100309 100315
											100316 100317
											100318 100319
											100320 100321
											100322 100323
											100324 100325
											100326 100327
											100328 100329
											100330 100401
											100402 100403
											100404 100405
											100406 100407
											100409 100410
											100501 100503
											100504 100505
											100506 100508
											100509 100510
											100511 100601
											100602 100603
											100604 101016
											101016 101103
											101103 101105
											101105 101109
											101109 101110
											101110 101111
											101111 101112
											101112 101113
											101113 101114
											101114 101115
											101115 101116
											101116 101117
											101117 101118
											101118 101119
											101119 101120
											101120 101201
											101201 101203
											101203 101205

N°	COMUNE	SEDE IMP.	GESTIONE	TIP. IMPIANTO	N. ATTO AUT.	OP. DI GESTIONE	TIPOLOGIA RIFIUTI	QUANT. AUTOR.	SCADENZA AUTOR.	NOTE	CBR
											101205 101206
											101206 101208
											101208 101209
											101209 101210
											101210 101211
											101211 101212
											101212 101213
											101213 101301
											101301 101304
											101304 101306
											101306 101307
											101307 101309
											101309 101310
											101310 101311
											101311 101312
											101312 101313
											101313 101314
											101314 101401
											101401 110105
											110105 110106
											110106 110107
											110107 110108
											110108 110109
											110109 110110
											110110 110111
											110111 110112
											110112 110113
											110113 110114
											110114 110115
											110116 110198
											110202 110203
											110205 110206
											110207 110302
											110501 110502
											110503 110504
											120101 120102
											120103 120104
											120105 120112
											120113 120114
											120115 120116
											120117 120118
											120120 120121

N°	COMUNE	SEDE IMP.	GESTIONE	TIP. IMPIANTO	N. ATTO AUT.	OP. DI GESTIONE	TIPOLOGIA RIFIUTI	QUANT. AUTOR.	SCADENZA AUTOR.	NOTE	CER
											120301 120302
											130101 130301
											130306 130307
											130308 130309
											130310 130501
											130502 130503
											130507 130508
											130701 130702
											130703 130801
											130802 140602
											140603 140604
											160509 160509
											160601 160601
											160602 160602
											160603 160603
											160604 160604
											160605 160605
											160606 160606
											160708 160708
											160709 160709
											160801 160801
											160802 160802
											160803 160803
											160804 160804
											160805 160805
											160806 160806
											160807 160807
											160901 160901
											160902 160902
											160903 160903
											160904 160904
											161001 161001
											161002 161002
											161003 161003
											161004 161004
											161101 161101
											161102 161102
											161103 161103
											161104 161104
											161105 161105
											161106 161106
											170101 170101

N°	COMUNE	SEDE IMP.	GESTIONE	TIP. IMPIANTO	N. ATTO AUT.	OP. DI GESTIONE	TIPOLOGIA RIFIUTI	QUANT. AUTOR.	SCADENZA AUTOR.	NOTE	CER
											170102 170102
											170103 170103
											170106 170106
											170107 170107
											170201 170201
											170202 170202
											170203 170203
											170204 170204
											170301 170301
											170302 170302
											170303 170401
											170402 170403
											170404 170405
											170406 170407
											170409 170410
											170411 170503
											170504 170505
											170506 170507
											170508 170601
											170603 170604
											170605 170801
											170802 170901
											170902 170903
											170904 180104
											180106 180107
											180108 180109
											180110 180203
											180205 180206
											180207 180208
											190102 190105
											190106 190107
											190110 190111
											190112 190113
											190114 190115
											190116 190117
											190118 190119
											190203 190204
											190205 190206
											190207 190208
											190209 190210
											190211 190304
											190305 190306

N°	COMUNE	SEDE IMP.	GESTIONE	TIP. IMPIANTO	N. ATTO AUT.	OP. DI GESTIONE	TIPOLOGIA RIFIUTI	QUANT. AUTOR.	SCADENZA AUTOR.	NOTE	CER
											190307 190401 190402 190403 190404 190501 190502 190503 190603 190604 190605 190606 190702 190703 190801 190802 190805 190806 190807 190808 190809 190810 190811 190812 190813 190814 190901 190902 190903
32	Pomezia	Via Pontina Vecchia Km 33,381 Pomezia (RM)	ECO X Gestione Rifiuti S.r.l.	Impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi	Determinazione B2232 del 21/04/2010	R3-R4-R5-R12-R13-D13-D14-D15	P e NP	85.000 t/a rifiuti non pericolosi e 1.000 t/a rifiuti pericolosi	Durata 10 anni: scadenza 21/04/2020		010408 010409 010412 010413 020103 020104 020110 020304 030101 030105 040109 040209 040222 070213 070217 070514 080318 080410 090107 090108 120101 120102 120103 120104 120105 120117 120121 150101 150102 150103 150104 150105 150106 150107 150203 160103 160112 160116 160117 160118 160119 160120 160122 160214 160216 160304 160306 160601* 160602* 160603* 160604 160605

N°	COMUNE	SEDE IMP.	GESTIONE	TIP. IMPIANTO	N. ATTO AUT.	OP. DI GESTIONE	TIPOLOGIA RIFIUTI	QUANT. AUTOR.	SCADENZA AUTOR.	NOTE	CER
											160606* 160801 170101 170102 170103 170107 170201 170202 170204* 170203 170302 170401 170402 170403 170404 170405 170406 170407 170411 170903* 170904 191001 191002 191201 191202 191203 191204 191205 191207 191212
33	Pomezia	Via Don Tazzoli 16, 00040 Pomezia (RM)	I.S.A. S.r.l (ex Ecocentro S.p.A)	Impianto di stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi	Determinazione B2860 del 30.06.2009	R13-D13-D14-D15	P e NP	123 t/giorno e 30.900 t/a di cui 10.900 t/a pericolosi e 20.000 t/a non pericolosi	Durata anni 10 a partire dal 30.06.2010		110113 130109 130506 130701 130702 130703 130801 130802 150202 160107 170503 130899 160209 160213 160601 170601 200121 020103 020104 020107 020199 020203 020299 020302 020304 020399 020402 020499 020501 020599 020601 020602 020699 020704
34	Pomezia	Via della Solforata, km 10,750 - 00040 Pomezia (RM)	Ecosystem S.p.A	Impianto di recupero rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (legato al ciclo di fine vita dei veicoli fuori uso)	D. C. 11 del 26/02/2003+D.C. 27 del 31/05/2006+D.C. 7 del 21/03/2008+Deter minazione B2336 del 28/04/2010	R3-R4-R13-D13-D15	P eNP	190.100 t/a	28/07/2010 (tre mesi dall'ultima Determinazione)		

N°	COMUNE	SEDE IMP.	GESTIONE	TIP. IMPIANTO	N. ATTO AUT.	OP. DI GESTIONE	TIPOLOGIA RIFIUTI	QUANT. AUTOR.	SCADENZA AUTOR.	NOTE	CER
											020799 030101
											030105 030105
											030199 030301
											030307 030308
											030399 040109
											040199 040221
											040221 040221
											040321 040209
											040299 060399
											070699 080120
											080112 080118
											080199 080201
											080299 080313
											080313 080399
											080416 080499
											090107 090108
											090112 090110
											090199 100210
											101112 101103
											101199 101206
											101299 101399
											120101 120102
											120103 120104
											120105 120199
											150101 150102
											150103 150104
											150105 150106
											150107 150109
											150203 160103
											160106 160112
											160115 160117
											160118 160119
											160120 160122
											160199 160214
											160216 160304
											160306 160505
											160801 161106
											170101 170103
											170107 170201
											170202 170403
											170401 170402
											170403 170404

N°	COMUNE	SEDE IMP.	GESTIONE	TIP. IMPIANTO	N. ATTO AUT.	OP. DI GESTIONE	TIPOLOGIA RIFIUTI	QUANT. AUTOR.	SCADENZA AUTOR.	NOTE	CER
											170405 170406 170407 170411 170604 170802 190904 190905 191001 191001 191004 191203 191204 191205 191207 191208 080111* 080317* 090101* 090104* 090105* 120118* 140603* 150110* 160305* 170603* 080308 090102 161002 170302 170904 190203 191201 191202
35	Pomezia	Via Tito Speri, 2 - Pomezia (RM)	S&B Officina Farmaceutica S.r.l. (ex SEGIX Italia S.r.l.)	Impianto di stoccaggio provvisorio c/proprio di rifiuti pericolosi (a servizio del proprio impianto)	Determinazione B0349 del 27.01.2010	D15	P e NP	15 t/a (codice 070513*) e 350 litri/anno (codice 070504*)	10 anni a partire dal 27.01.2010		070513 070504 010408 010409 010413 010499 010599 170101 170102 170103 170107 170202 170504 170508 170802 170904 191205 191209
37	Roma	Via Giovanni Canestrini, snc - Roma	Adrastea S.r.l.	Discarica per rifiuti inerti	Determinazione n. B4993 del 23/12/2008+Determinazioni B0528 del 13.02.2009+ B6133 del 27/11/2009	D1-D15	NP	1.100.000 mc (capacità totale discarica)	Durata: 10 anni	Annessi impianto per lo stoccaggio e trattamento terre da TBM	
38	Roma	Via di B.L. Montel - Roma	AMA S.p.A	Impianto di recupero beni durevoli dismessi contenenti CFC e RAEE (in corso di realizzazione)	Decreto Commissariale n. 18 del 18.05.2006	R3-R4-R5-R13-D15	P e NP	80 t/giorno e 25.000 t/a	Durata anni 10 a partire dal 18.05.2006		160210* 160211* 160213* 160214*
39	Roma	Via Fosso di Fioranell	BONIFICHE AMBIENT	Discarica per rifiuti inerti (da autorizzare)	Istruttoria per rilascio autorizzazione in					Nuovo impianto	

N°	COMUNE	SEDE IMP.	GESTIONE	TIP. IMPIANTO	N. ATTO AUT.	OP. DI GESTIONE	TIPOLOGIA RIFIUTI	QUANT. AUTOR.	SCADENZA AUTOR.	NOTE	CER
		o, 36 - Roma	ALI DIVINO AMORE S.r.l.		CORSO						
		Vicolo Pian Due Torri, 72-00146 Roma		Impianto di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi	Determinazione B4776 del 15.12.2008	R4-R13-D13-D14-D15	P e NP	9,45 t/giorno e 3.000 t/a di cui 2.400 pericolosi e 600 t/a non pericolosi	Durata anni 2 a partire dal 15.12.2008	L'impianto ha 4 linee tecnologiche: linee 1 e 2 di stoccaggio trattamento dei rifiuti liquidi e rifiuti solidi; linea 3 recupero dell'argento e linea 4 messa in riserva lastre fotografiche	080119* 080120 080308 080317* 80318 090101* 090102* 090103* 090105* 090113* 90108 090104* 090104* 090107 150202* 150203 160506* 160509 180106* 180107 190110* 190904
40	Roma	Via Pio Semeghini, 19 - Roma	Controfilm S.r.l.		In corso istruttoria per la delocalizzazione dell'impianto attualmente operante in Vicolo Pian Due Torri 72 (nuova localizzazione a Via Pio Semeghini, 19) e contestuale aumento dei quantitativi trattati, codici Cer ed operazione di gestione						

N°	COMUNE	SEDE IMP.	GESTIONE	TIP. IMPIANTO	N. ATTO AUT.	OP. DI GESTIONE	TIPOLOGIA RIFIUTI	QUANT. AUTOR.	SCADENZA AUTOR.	NOTE	CER
41	Roma	Via Fiesole, 9 -Roma	Ditta Graziano Corazza	Impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti liquidi non pericolosi	Decreto Commissariale n. 141 del 20.12.2007	D8-D9-D13-D14-D15	NP	45 t/giorno e 13.500 t/a	Durata anni 10		070699 190703 190809 190805 030311 040219* 040220 100120* 101119* 101120 101213 110115* 130403* 130506* 130507* 130701* 130702* 130703* 150202* 150203 160708* 160709* 190207* 190801 190802 190809 190810* 190811* 190812 190813* 190814 190901 190902 190903 190904 190905 190906 191105* 191106
42	Roma	Via della Zoologia 17, loc. S.Palomba, Pomezia (RM)	FS LOGISTIC A S.p.A. ex CARGO CHEMICA L S.r.l. (ex LAM)	Impianto di lavaggio di auto ferro-cisterne	Determinazione B5342 del 29/10/2009	D9-D15	P e NP	47 t/giorno di cui 2t/giorno pericolosi e 11.300 t/a di cui 480 t/a di rifiuti pericolosi	10 anni a partire dal 29/10/2009		
43	Roma	Via Pian Savelli, 22-24-26 - 00040 Santa Palomba (RM)	Italferro S.r.l. (Divisione Ecofer S.r.l.)	Impianto di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi (legato al ciclo di fine vita dei veicoli fuori uso)	Decreto Commissariale n. 35 del 20.03.2004 e s.m.i.+Determinazione B0984 del 18.03.2009+A1749 del 22.05.2008+B4484 del 30.09.2009+Determinazione B0350 del 27.01.2010	R4-R13-D15	P e NP	1.500 t/giorno e 250.000 t/a di cui 241.000 t/a non pericolosi e 9.000 t/a pericolosi	Scadenza: 30.07.2010		020110 191001 200136 100301 100601 100809 100903 101003 100210 120101 120102 170104 120103 120113 160118 160122 160112 160122 160214 160215 160106 191002 191203 170401 170402 170403 170404 170406 170407 170410* 170411* 150104 150105 150106 160119 160120

N°	COMUNE	SEDE IMP.	GESTIONE	TIP. IMPIANTO	N. ATTO AUT.	OP. DI GESTIONE	TIPOLOGIA RIFIUTI	QUANT. AUTOR.	SCADENZA AUTOR.	NOTE	CER
											191204 160801 160803 191202 191212 191004 130208 100213 190814 191006 160601 160110 160116 160112 160601 160601 160605 160107 160103
44	Roma	S.P. Polense, km 24,700	Metro B1 S.c.a.r.l	Impianto di recupero ambientale ed annesso impianto di messa in riserva	Decreto Commissariale n. 21 del 16.05.2008+Deter minazione B6752 del 24.12.2009	R10-R13	NP	Per R13: 600.000 mc/anno - per R10: 600.000 mc/anno	Durata: anni 10		170107, 170504, 170904
45	Roma	S.P. Polense, km 24,701	Metro B1 S.c.a.r.l	Impianti: recupero ambientale ed annessa discarica per rifiuti inerti	Decreto Commissariale n. 20 del 16.05.2008+Deter minazione B6751 del 24.12.2009	D1	NP	134.815 mc volumetria complessiva	Durata: anni 10		170101, 170107, 170504, 170904, 010599
46	Roma	Via Amaseno , 46 - 00131 Roma	Nieco S.p.A	Impianto di recupero oli (anche RAEE)	Determinazione B4995 del 23.12.2008	R3-R13- D13-D14- D15	P e NP	100t/giorno e 20.000 t/a di cui 18.000 t/a pericolosi e 2.000 t/a non pericolosi	Durata anni 10 a partire dal 23.12.2008		
47	Roma	Via della Stazione di Pavona, snc - Santa Palomba - Roma	NIKE* S.r.l.	Impianto di stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi (anche RAEE)	Decreto Commissariale n. 19 del 18.05.2006	R3-R4-R5- R13-D15	P e NP	100 t/giorno e 25.250 t/a di cui 17.200 t/a pericolosi e 8.050 non pericolosi	Durata anni 10 a partire dal 18.05.2006		020104 050103* 050105* 050109* 50110 050112* 080319* 110113* 120106* 120107* 120108* 120109* 120112* 120119* 130101* 130104*

N°	COMUNE	SEDE IMP.	GESTIONE	TIP. IMPIANTO	N. ATTO AUT.	OP. DI GESTIONE	TIPOLOGIA RIFIUTI	QUANT. AUTOR.	SCADENZA AUTOR.	NOTE	CER
											130105* 130109* 130110* 130111* 130112* 130113* 130204* 130205* 130206* 130207* 130208* 130301* 130306* 130307* 130308* 130309* 130310* 130401* 130402* 130403* 130501* 130502* 130503* 130506* 130507* 130508* 130701* Petrolio 130702* 130703* 130801* 130802* 130899* 150101 150102 150104 150105 150106 150107 150202* 160107* 160113* 160209* 160708* 170503* 160213* 160214 190207* 190809 190810*
48	Roma	Municipi o XII - Comune di Roma	Quattro "A" S.r.l.	Discarica per rifiuti inerti (in corso di realizzazione)	Determinazione C1424 del 21.06.2010	DI	NP	1.007,094 mc di capacità totale netta	Durata anni 10 a parire dal 21.06.2010		010102 010308 010408 010409 010410 010412 010413 010599 020402 020701 030309 030310 030311 060314 060503 101203 101206 101208 101304 101311 161106 170302 170506 170508 170802 170904 190305 190307 191209 191302 191304 191306

N°	COMUNE	SEDE IMP.	GESTIONE	TIP. IMPIANTO	N. ATTO AUT.	OP. DI GESTIONE	TIPOLOGIA RIFIUTI	QUANT. AUTOR.	SCADENZA AUTOR.	NOTE	CER
49	Roma	Via delle Gerbere, 8-10-12 - 00134 S.Palomb a (RM)	Ric. Re.a. S.r.l.	Impianto di stoccaggio di rifiuti pericolosi (anche RAEE)	Determinazione A0847 del 10.03.2008+Deter minazione A1751 del 22.05.2008	R13-D13- D14-D15	P e NP	6.600 t/a di cui 4.300 t/a pericolosi e 2.300 t/a non pericolosi	Durata anni 10 dal 10.03.2008		160211* 200123* 160213* 200135* 200121* 160215*
50	Roma	Via Montorio Romano, 1 -Roma	Safety Kleen Italia S.p.A	Impianto di stoccaggio di rifiuti pericolosi	Determinazione A2149 del 17.06.2008	R13-D15	P e NP	867,5 t/a di cui 847 t/a rifiuti pericolosi e 20,5 t/a non pericolosi	Durata anni 10 a partire dal 17.06.2008		020501 030101 030105 030301 150101 150102 150103 150104 150105 150106 150107 160103 160119 170201 170203 190703 191201 191204
51	Roma	Via di Porta Medaglia , 131- 00134 Roma	SEIPA S.r.l.	Discarica per rifiuti inerti	Decreto Commissariale n. 142 del 20.12.2007 + Nulla Osta prot. 27312 del 16.02.2009	D1	NP	Volumetria autorizzata pari a 473.824 mc	Scadenza autorizzazione 20.12.2017	Attualment e la società ha fatto richiesta di variante non sostanziale	010599, 191302, 191304, 191306,
52	Civitavecchia	Monna Felicità - Civitavec chia (RM)	Mattucci S.r.l.	Impianto recupero rifiuti pericolosi e non	Procedura di autorizzazione ai sensi del D.Lgs 152/2006 in corso (attualmente iscritto in procedura semplificata)					Attualment e la società lavora in semplificata	

Tabella A1 10. Impianti di competenza regionale in Procedura Ordinaria ai sensi del D.Lgs. 152/2006, Provincia di Viterbo

N°	COMUNE	SEDE IMPIANTO	GESTIONE	TIP. IMPIANTO	N. ATTO AUTORIZZAZIONE	OP. DI GESTIONE	TIPOLOGIA RIFIUTI	QUANT. AUTOR.	SCADENZA AUTORIZ.	NOTE	CER
53	Montalto di Castro	Loc. Due Pini - 01014 Montalto di Castro (VT)	Vallone S.r.l.	Impianto di smaltimento e recupero, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili (RAEE)	In corso l'iter per il rilascio di autorizzazione ai sensi del D.Lgs 152/2006	R3 - R4 - R5 - R13 - D13 - D15	P e NP			Attualmente la società lavora in semplicità ed ordinaria	010413 020103 020301 020304 020701 020104 070213 120105 020109 030311 040220 070612 100121 101213 190805 190812 190814 191106 191209 191212 030301 150103 170201 010413 010413 020103 020301 020304 020701 020104 070213 120105 200139 020109 030311 040220 070612 100121 101213 190805 190812 190814 191106 191209 191212 030301 150103 170201 191207 040108 040109 040215 040221 040222 080112 080114 080116 080118 080120 080201 080202 080203 080307 080308 080313 080315 080318 080410 080412 080414 080416 090107 090108 090110 090112 101208 170103 170107 170904 150104 160304 160604 160605 200134 180109 200132 190904 190904 160304 160604 160605 180109 190904
54	Vallerano	Viale Trieste snc, Vallerano (VT)	S.A.A. - Servizi per l'Agricoltura e l'Ambiente S.r.l.	Impianto di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi	Determinazione A1748 del 22.05.2008	R13-D15	P e NP	14.780 t/a di cui 7.390 t/a rifiuti pericolosi e 7.390 t/a non pericolosi	Durata anni 10 a partire da 22.05.2008		

N°	COMUNE	SEDE IMPIANTO	GESTIONE	TIP. IMPIANTO	N. ATTO AUTORIZZAZIONE	OP. DI GESTIONE	TIPOLOGIA RIFIUTI	QUANT. AUTORIZZ.	SCADENZA AUTORIZZ.	NOTE	CER
											190904 200125 200125 200307 020108* 030201* 030202* 030203* 030204* 030205* 080111* 080113* 080115* 080117* 080119* 080121* 080312* 080314* 080316* 080317* 080319* 080409* 080411* 200127* 090101* 090102* 090103* 090104* 090105* 090106* 120106* 120107* 120110* 120119* 130109* 130110* 130111* 130112* 130113* 130204* 130205* 130206* 130207* 130208* 130306* 130307* 130308* 130309* 130310* 130506* 130701* 130702* 130703* 070601* 120108* 120109* 120301* 130104* 130105* 130401*
55	Viterbo	S.S. Umbro-Laziale, 675 - km 5,500 - Viterbo	Lae.Fer S.r.l.	Impianto di stoccaggio batterie esauste e stoccaggio degli oli e filtri	Determinazione B0156 del 28.01.2009	R13-D15	P e NP	7.850 t/a di cui 7.740 di rifiuti pericolosi	Durata anni 10 dal 28.01.2009		130101* 130104* 130105* 130109* 130110* 130111* 130112* 130113* 130204* 130205* 130206* 130207* 130208* 130301* 130306* 130307* 130308* 130309* 130310* 130401* 130402* 130403*

N°	COMUNE	SEDE IMPIANTO	GESTIONE	TIP. IMPIANTO	N. ATTO AUTORIZZAZIONE	OP. DI GESTIONE	TIPOLOGIA RIFIUTI	QUANT. AUTOR.	SCADENZA AUTORIZ.	NOTE	CER
											130506* 130507* 130701* 130702* 130703 130802* 130899* 150202* 150203 160107* 160113* 160601* 160602* 160603* 160606* 160604 160605 200134

**- ALLEGATO III - IMPIANTI DI COMPETENZA PROVINCIALE- DATI AGGIORNATI A
GIUGNO 2010**

Di seguito sono riportati gli impianti, la cui autorizzazione è di competenza provinciale, per la Provincia di Rieti (nello specifico trattasi di impianti di recupero ed impianti di smaltimento RNP), e per la Provincia di Viterbo (Impianti autorizzati in Procedura Ordinaria ed in Procedura Semplificata).

Tabella A3 1 . Impianti per il recupero dei rifiuti non pericolosi ai sensi del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., Art. 216, com. 1). Provincia di Rieti

IMPIANTI DI RECUPERO					
DITTA (DENOMINAZIONE SOCIALE)	SEDE IMPIANTO	CODICE RECUPERO	CODICE RIFIUTO	QUANTITÀ TRATTATE	
San Giovanni Inerti sas	Torano di Borgorose - loc. 4 strade	R5 , R13;	101311, 170101, 170102, 170103, 170802, 170107, 170904	7.700 t/a	
		R5, R10;	010408, 010410, 010413		
IRCOP srl	Montopoli - loc. Passo Sfondato	R5, R10, R13	101311, 170101, 170102, 170103, 170802, 170107, 170904, 200301	110.500 t/a	
		R5	170302		
		R5	170506		
SICEP (volutrata in IRCOP)	Cittaducale - via Salaria km.90	R5, R13	170508	63.500 t/a	
		R5, R10, R13	101311, 170101, 170102, 170103, 170802, 170107, 170904, 200301		

IMPIANTI DI RECUPERO					
DITTA (DENOMINAZIONE SOCIALE)	SEDE IMPIANTO	CODICE RECUPERO	CODICE RIFIUTO	QUANTITÀ TRATTATE	
		R5	170302		
		R5	170506		
		R13	170508		
Coop. Soc. Ricicliamo art	Poggio Mirreto	R13	160214, 200136, 160216	100 t/a	
		R13, R4	120101, 120102, 150104, 160117, 170405, 200140		
		R13, R4	120103, 120104, 150104, 170401, 170402, 170403, 170404, 170406, 170407, 191002, 200140		
Grillo Mario srl	Cittaducale - via delle Vigne snc	R13, R4	160106, 160116, 160117, 160118, 160122	5.960 t/a	
		R13, R4, R3	160216 (diversi da quelli di cui alla voce 160215), 170402, 170411 (diversi da quelli di cui alla voce 170410)		

IMPIANTI DI RECUPERO				
DITTA (DENOMINAZIONE SOCIALE)	SEDE IMPIANTO	CODICE RECUPERO	CODICE RIFIUTO	QUANTITÀ TRATTATE
		R13, R4, R3	160118, 160122, 160216 (diversi da quelli di cui alla voce 160215) 170401, 170411 (diversi da quelli di cui alla voce 170410)	400 t/a
			160214 (diversi da quelli di cui alle voci da 160209 a 160213), 160216 (diversi da quelli di cui alla voce 160215), 200136 (diversi da quelli di cui alle voci 200121, 200123 e 200135)	
		R13, R3	150102	
		R13, R3	150103, 170201	
		R13, R3	160103	
		R13	200125	
Friggioil Service snc	Toffa - via Marconi			

IMPIANTI DI RECUPERO					
DITTA (DENOMINAZIONE SOCIALE)	SEDE IMPIANTO	CODICE RECUPERO	CODICE RIFIUTO	QUANTITÀ TRATTATE	
Pavimental spa	Magliano S. - loc. Campitelli	R13, R5	170302 (miscela bituminose diverse da di cui alla voce 170301)	50.000 t/a	
R.I.R.E. srl	Montopoli S. - via Granica Sud	R5	101311, 170101, 170202, 170103, 170802, 170107, 170904	45.800 t/a	
SA.CI.TE	Grotti di Cittaducale - via Cicolana 12/d	R3 R4 R13	120105, 200105, 030101, 200106, 030103, 150102, 030199, 170401, 170402, 170403; 150101, 200104, 150105, 200106, 150106, 020104; 200101, 070199, 150104, 170405; 170404, 170406, 170407, 150103, 160105, 160108, 170201, 200103	2700 t/a	
Fusacchia Franco	Rieti - loc. Vazia via Cantalice	R13	150101, 150106, 200101		
		R13	170405, 200140, 191202		
		R13	191203, 191002, 170401, 170406, 170407, 150104, 200140, 170402	3.465 t/a	
		R13	150102, 200139, 191204		
		R13	200138, 191207, 150103		

IMPIANTI DI RECUPERO					
DITTA (DENOMINAZIONE SOCIALE)	SEDE IMPIANTO	CODICE RECUPERO	CODICE RIFIUTO	QUANTITÀ TRATTATE	
		R13	160103		
Costimmobiliare srl	Passo Cortese - via Farense	R5 R10;	010408, 010413;	2,920 t/a	
		R5 R13	170101, 170102, 170103, 170904, 170107, 170802		
Sabina Conglomerati srl	Poggio Catino - via Provinciale Finocchietto km 3	R5 R13	170302	20.000 t/a	
SAO - Contigliano	Contigliano	R13	150101 150105 150106 200101 170202	900 t/a	
			200102 150107 191205 160120 020104		
			150102 200139 191204		
ASM Rieti	Rieti - Loc. Casapenta	R4 R13	150101, 150105, 150106, 200101	50.000 t/a	
		R4 R13	170202, 200102, 150107, 191205, 160120		
		R4 R13	150104, 170405, 200140		
		R4 R13	150104, 200140, 170401, 170402, 170403, 170404, 170406, 170407, 191002		

IMPIANTI DI RECUPERO					QUANTITÀ TRATTATE
DITTA (DENOMINAZIONE SOCIALE)	SEDE IMPIANTO	CODICE RECUPERO	CODICE RIFIUTO		
		R4 R13	020104, 150102, 200139, 191204		
		R4 R13	170107, 170904, 200301;		
		R4 R13	150103, 170201, 191207, 200138, 200301		
		R4 R13	160103		
		R4 R13	160214, 160216, 200136		
F.lli Santarelli	Caporito di Cittaducale - loc. Mezzanola	R5	170101, 170102, 170103, 170802, 170107, 170904, 101311		74.600 t/a
		R5, R10	170504		
Terni Polimeri	Rieti - loc. Vazia via Malfatti 65	R3 R13	150102, 200139, 020104, 191204		6.650t/a
		R3, R13	160119, 160216, 120105, 070213		
		R3, R13	70299		
3C Europa srl	Rieti - via Bramante 10-12	R5	080318, 160216		0,45 t/a
ECOMAR	Rieti - via Loreto Mattei	R3	200201		180 t/a

IMPIANTI DI RECUPERO					
DITTA (DENOMINAZIONE SOCIALE)	SEDE IMPIANTO	CODICE RECUPERO	CODICE RIFIUTO	QUANTITÀ TRATTATE	
GEDIES (ex 51)	Poggio Bustone - Loc. S. Pietro, Via Vicenda snc	R13, R5	101311, 170101, 170102, 170103, 170802, 170107, 170904	46.870 t/a	
		R10, R5	010410, 010413, 010399, 010408		
		R13, R5, R10	101203, 101206, 101208		
		R5	170302		
		R13, R5, R10	170508		
		R10	020199, 020401		
		R5, R10	010410, 010413;		
		R5, R10	010410, 010413		
		R5, R13	170302 (miscela bituminose diverse da di cui alla voce 170301)		
		R13	101311, 170101, 170102, 170103, 170802, 170904, 170107, 200301		
32 sas di Di Mario A. e C.	Posta - Via Salaria km 113,700	R5, R13	170302 (miscela bituminose diverse da di cui alla voce 170301)	3.000 t/a	
Barattelli snc di Barattelli Angelo & C.	Borbona - Via Nicola da Borbona, 19	R13	101311, 170101, 170102, 170103, 170802, 170904, 170107, 200301	6.000 t/a	
M.M. Costruzioni	Contigliano - Via Terzi 29/a	R5, R10, R5	170504, 101311, 170101, 170102, 170103, 170802, 170904, 170107, 200301	56.000 t/a	

IMPIANTI DI RECUPERO				
DITTA (DENOMINAZIONE SOCIALE)	SEDE IMPIANTO	CODICE RECUPERO	CODICE RIFIUTO	QUANTITÀ TRATTATE
Ruggieri Polimeri srl	Cittaducale - V.le Leonardo da Vinci, 9	R13, R3	150102, 200139, 070213, 120105, 160119, 160216	2.000 t/a

Tabella A3 2 . Impianti di smaltimento dei rifiuti non pericolosi ai sensi del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., Art. 208, Provincia di Rieti

IMPIANTI DI SMALTIMENTO					
NUMERO ATTO	DITTA (DENOMINAZIONE SOCIALE)	SEDE IMPIANTO	CODICE SMALTIMENTO	CODICE RIFIUTO	QUANTITÀ TRATTATE
aut.ne n.32527 del 08.07.10 della Provincia di Rieti	Acea Rieti srl	Amatrice - impianto di depurazione in loc. Casale Bucci		CER 190805 (Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane), CER 200304 (fanghi delle fosse settiche) e CER 200306 (rifiuti dalle pulizie delle fognature)	i rifiuti trattati sono di esclusiva provenienza del territorio comunale nei limiti della capacità residua dell'impianto di depurazione

Tabella A3 3 . Impianti di competenza provinciale in Procedura Ordinaria ai sensi del D.Lgs. 152/2006, Provincia di Viterbo

IMPIANTI IN PROCEDURA ORDINARIA										
COMUNE	LOCALITÀ	SEDE IMPIANTO	GESTIONE (RAGIONE SOCIALE)	STATO	N. AUTORIZ.	OPERAZIONI DI GESTIONE	TIPOLOGIA RIFIUTI CER	QUANTITATIVI AUTORIZZATI	DURATA/SCADENZA AUT.	NOTE
Civita Castellana	-	Via Flaminia km 58 01033 Civita Castellana	Centro Ceramica Civita Castellana srl	Non operativa	iter	R13- R5	101206 101208	120.000 t/a		
Onano	Banditella	Loc. Banditella Onano	Cite	Operativa	38/403/G del 30/06/06 63/356/G del12/04/10	R3 R4- R13 R5 D13 D15	020104, 040209 040221, 040222 160103, 160106 160117, 160119 160120, 160122 160306, 030101 030105, 070213 150101, 150102 150103, 150104 150105, 150106 150107, 150203 170201, 170202 170401, 170402 170403, 170404 170405, 170406 170407, 190102 190118, 191002 191202, 191203	23.000	30/06/2016	
Castiglione in Teverina		Strada Lubrianese km 4,2 01024 Castiglione in Teverina	Deref srl	Non operativa	iter	R5 R13	vetro destinato all'atomizzato materiali ferrosi materiali destinati alla produzione di refrattari materiali destinati alla produzione di farina fossile o atomizzato	27.550		

IMPIANTI IN PROCEDURA ORDINARIA										
COMUNE	LOCALITÀ	SEDE IMPIANTO	GESTIONE (RAGIONE SOCIALE)	STATO	N. AUTORIZ.	OPERAZIONI DI GESTIONE	TIPOLOGIA RIFIUTI CER	QUANTITATIVI AUTORIZZATI	DURATA/SCADENZA AUT.	NOTE
Castel Sant Elia	La Chiusa	Loc. La Chiusa Castel Sant Elia	Ecoservice di Giovenale Leonello Srl	Operativa	08/183/G del 29/07/10	R3 R5 R12 R13 D15	materiali destinati al settore della ceramica materiali destinati al settore dei laterizi materiali destinati alla produzione di calcestruzzo e cemento materiali destinati alla produzione di cariche minerali per gomma plastica e materiali bituminosi mater	84.000	29/07/2020	
Acquapendente	Campo Morino	Loc. Campo Morino - Via L. Da Vinci, 22 01021 Acquapendente	Elce soc. Coop. A.R.L.	Operativa	63/148/G	R3 R4 R5 R13 D15	020104, 030101 030105, 150101 150102, 150103 150104, 150105 150106, 150107 150109, 160103 160117, 160119 160120, 170201 170202, 170203 170401, 170402 170403, 170404 170405, 170406 70407, 170411, 191001, 191002 191004, 191201 191202, 191203 191204, 191205 191207, 191212, 20	6.308	13/02/2013	
Caprarola	-	Via A. Topanini, 4 01032 Caprarola	Euronocciola soc. coop. Agr.	Non operativa	08/212/G del 04/08/10	R13	150102, 150106, 130208*	10	04/08/2020	

IMPIANTI IN PROCEDURA ORDINARIA										
COMUNE	LOCALITÀ	SEDE IMPIANTO	GESTIONE (RAGIONE SOCIALE)	STATO	N. AUTORIZ.	OPERAZIONI DI GESTIONE	TIPOLOGIA RIFIUTI CER	QUANTITATIVI AUTORIZZATI	DURATA/SCADENZA AUT.	NOTE
Viterbo	Castel di Salce	Loc. Castel Di Salce snc 01100 Viterbo	Lae-fer srl	Non operativa	iter	R13	RAEE raggruppamenti 1-2-3-4-5	600		
Gallese	Valli	Loc. Valli 01035 Gallese	Mattucci srl	Non operativa	iter	R13 R1 R3 R4 R5 D15	200101, 200102 200138, 200139 200140, 200301 010408, 010410 010413, 020104 030101, 030105 070213, 100210 101112, 101206 101208, 101304 101311, 101399 110501, 120101 120102, 120103 120104, 120105 150101, 150102 150103, 150104 150105, 150106 150107, 160103 160106, 160116, 16	70.000		
Vitorchiano	Piana di Santa Rosa	Loc. Piana di Santa Rosa snc 01030 Vitorchiano	Peperino Perla srl	Operativa	63/331/G del 22/04/09	R10	010413	2.900	22/04/2019	
Vitorchiano	-	Strada Ortana km 8,200 01030 Vitorchiano	Santa Fiora Srl	Operativa	603/405/G del 12/05/09	R10	010413	37.000	12/05/2019	
Viterbo	-	Via Cimina 01100 Viterbo	Talete spa	Non operativa	iter	R13	170504, 170302 170904, 150106 170405	831		

IMPIANTI IN PROCEDURA ORDINARIA										
COMUNE	LOCALITÀ	SEDE IMPIANTO	GESTIONE (RAGIONE SOCIALE)	STATO	N. AUTORIZ.	OPERAZIONI DI GESTIONE	TIPOLOGIA RIFIUTI CER	QUANTITATIVI AUTORIZZATI	DURATA/SCADENZA AUT.	NOTE
Tuscania	Fontanile delle Donne	Loc. Fontanile delle Donne km 3,700 01017 Tuscania	Tuscia Ambiente srl	Non operativa	iter	R13 R3	020103, 020201 020204, 020301 020304, 020305 020403, 020501 020502, 020603 020701, 020702 020704, 020705 030101, 030105 030301, 030302 030309, 030310 030311, 040107 190605, 190606 190805, 190812 190814, 200108 200201, 200302	60.000		Anche in semplificata
Vitorchiano	Basso del Monte	Loc. Basso del Monte Strada Sorianese, 14 01030 Vitorchiano	Vimet srl	Operativa	63/295/G del 14/04/09	R10	010413	14.900		
Acquapendente	Campo Morino	Loc. Campo Morino Via Niccolò Barsanti 01021 Acquapendente	W.T.E. srl	Non operativa	iter	R1 R3 R13	020103, 020106 020107, 020301 020303, 020304 020701, 020704 030101, 030105 040221, 150103 170201, 200138	36.315		

Tabella A3 4 . Impianti in Procedura Semplificata ai sensi del D.L.gs. 152/2006, Provincia di Viterbo

IMPIANTI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA										
COMUNE	LOCALITÀ	SEDE IMPIANTO	GESTIONE (RAGIONE SOCIALE)	STATO	OPERAZIO NIDI GESTIONE	TIPOLOGIA RIFIUTI	QUANTITATI VI AUTORIZZATI	DURATA/SCADENZA AUTORIZZAZIONE	NOTE	
Gallese	Loc. Calvesca Snc	Loc. Calvesca Snc Gallese	Giulioli Pavimentii Srl	Operativa	R10	12.3	2.000 t/a	24/09/2014		
Tuscania	Strada Tarquiniese Km. 4+100	Strada Tarquiniese Km. 4+100 01017 Tuscania	Alpen Leco Srl	Operativa	R13 R5	7.1	2.999	15/11/2014		
Bolsena	Ss.Cassia Nord Km 116,200	Ss.Cassia Nord Km. 116,200 01023 Bolsena	Autodemolizione Barone S.N.C.	Operativa	R3 R4 R13	3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.8 4.1 4.2 4.4 5.1 5.2 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.13 5.16 5.19	4.204	14/05/2013		
Tarquinia	Loc.Pian Di Spille Snc	Loc.Pian Di Spilli Snc 01016 Tarquinia	Azienda Agricola D'amico Antonietta	Operativa	R13 R5	16.1	1.000	30/08/2013		
Civita Castellana	Via Flaminia Km 58	Via Flaminia Km 58 01033 Civita Castellana	Bai Srl	Operativa	R13 R5	7.12	52.000	06/03/2014		
Bagnoregio	Loc. Ponzano Snc	Loc. Ponzano Snc Bagnoregio	Basaltina S.R.L.	Operativa	R10	12.4	1.250	06/05/2013		
Canino	Località Crognoleta	Loc. Crognoleta 01011 Canino	Bronzi Emanuele	Operativa	R13 R5	7.1 7.2 7.3 7.4 7.6 7.8 7.9 7.10 7.11 7.12 7.31bis	2.600	27/02/2012		
Viterbo	S.S. Cassia Sud, 18	S.S. Cassia Sud,18 - 01100 Viterbo	Caiazza Raffaele	Operativa	R13 R5	3.1 3.2 5.2 5.6 5.7 5.8 5.16 5.19	2.889	13/05/2013		
Orte	Loc. Bassano-Lucignano Di Orte	Loc. Bassano Lucignano Di Orte	Calcestruzzi Cipiccia S.P.A	Operativa	R4 R5 R13	7.1 7.11	3.000	24/12/2013		
Orte	Via Del Ponte 3	Via Del Ponte 3 01028 Orte	Calcestruzzi Cipiccia Spa	Operativa	R5	13.1 13.2	2.940	17/02/2014		

IMPIANTI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA									
COMUNE	LOCALITÀ	SEDE IMPIANTO	GESTIONE (RAGIONE SOCIALE)	STATO	OPERAZIONI DI GESTIONE	TIPOLOGIA RIFIUTI	QUANTITÀ VI AUTORIZZATE	DURATA/SCADENZA AUTORIZZAZIONE	NOTE
Viterbo	Str. Tuscanese Km. 1,500	Str. Tuscanese Km. 1,501100 Viterbo	Camavacciolo Maria	Operativa	R4 R13	3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.8 4.1 4.2 4.4 5.1 5.2 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.11 5.12 5.13 5.16 5.18 5.19	134,3	06/07/2013	
Acquapendente	Loc. Campomorino Snc	Loc. Campomorino Snc 01021 Acquapendente	Carozzeria Autorinnova Di Sordini & Panticali S.N.	Operativa	R3 R13	3.1 3.2 5.19 6.1 6.2	2.500	28/02/2011	
Surri	Loc. Topino	Loc. Topino 01015 Sutri	Cava Lapillo E Pozzolana Di Gentile Arnaldo	Operativa	R5 R10 R13	7.1 7.2 7.3 7.4 7.6 7.11	59.000	16/09/2013	
Canino	Carnecotta	Loc. Carnecotta 01011 Canino	Cementi Centro Italia 94 Srl	Operativa	R5	13.1 13.6	2.500	24/09/2014	
Montalto Di Castro	Via Zona Industriale Due Pini, 2	Zona Industriale Due Pini, 2 Montalto Di Castro	Cementificio Di Montalto S.P.A.	Operativa	R5	13.6	2.000	24/07/2011	
Civita Castellana	Via Flaminia Km 58	Via Flaminia Km 58 01033 Civita Castellana	Centro Ceramica Civita Castellana Srl	Operativa	R5	7.12	3.000	30/07/2014	
Viterbo	Loc. Impuntiglieto	Loc. Impuntiglieto 01100 Viterbo	Chiavarino S.N.C. Di Chiavarino Gianfranco & C.	Operativa	R4 R5 R13	7.1 7.2 7.6 7.11	48.000	11/02/2013	
Celleno	Via Monte Delle Zitelle	Via Monte Delle Zitelle, 3 01020 Celleno	Chiavarino Snc	Operativa	R5 R13	7.1 7.2 7.6	12.000	11/02/2013	
Montefiascone	Loc. Le Guardie - Strada U. Casentinese Km 4,5	Loc. Le Guardie S.S. U. Casentinese Km 4,5 01027 Montefiascone	Cicoria Vincenzo E Luca Snc	Operativa	R4 R13	3.1 3.2 5.1 5.7	1.000	04/10/2010	

IMPIANTI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA									
COMUNE	LOCALITÀ	SEDE IMPIANTO	GESTIONE (RAGIONE SOCIALE)	STATO	OPERAZIONI DI GESTIONE	TIPOLOGIA RIFIUTI	QUANTITÀ VI AUTORIZZATE	DURATA/SCADENZA AUTORIZZAZIONE	NOTE
Viterbo	S.P. Commenda Km. 0,300	S.P. Commenda Km. 0,300 01100 Viterbo	Cogesim Srl	Operativa	R5 R13	7.1 7.6	10.400	07/05/2014	
Montalto Di Castro	S.S.Castrense	S.S.Castrense Montalto Di Castro	Colabeton Spa	Operativa	R5 R13	13.1	1.000	19/05/2013	
Fabrica Di Roma	Loc. Quartaccio Snc	Loc. Quartaccio Snc 01034 Fabrica Di Roma Vt	Colbam Srl	Operativa	R1 R13	Tip. Tip. 6	362	21/10/2013	
Montefiascone	Fg.36 Part.136	Fg.36 Part.136 01027 Montefiascone	Comune Di Montefiascone	Operativa				14/03/2011	isola ecologica autorizzata
Canino	Grottone Di Musignano	Grottone Di Musignano 01011 Canino Vt	Consorzio Frantoi Oleari Canino (Co.F.O.C.)	Operativa	R3	18.6	10.000	30/03/2014	
Tarquinia	Loc. Olivastro	Loc. Olivastro 01016 Tarquinia	Consorzio Pellicano	Operativa	R3 R13	1.1 2.1 3.1 3.2 6.1 9.1 10.2 Tip. 16	5.000	09/02/2015	
Tuscania	Via Tarquiniese Km.1-Campo Spilla	Via Tarquiniese Km.1 Campo Spilla 01017 Tuscania	Coop.Produuttori Agricoli Tuscania S.C.A.R.L.	Operativa	R13 R5	6.1	30	17/05/2015	
Celleno	Via Del Progresso,8	Via Del Progresso,8 01020 Celleno	Costruzioni Chiavarino Domenico Srl	Operativa	R13 R5	7.1 7.2 7.6 12.2 12.4 7.31bis	14.700	07/02/2011	
Viterbo	Str.Bagni 21	Str.Bagni 21 01100 Viterbo	D.M. S.R.L.	Operativa	R3 R13	1.1 2.1 2.4 6.1 9.1 11.11 16.1 18.1 18.12	2.076	18/05/2013	
Acquapendente	Loc. Campo Morino	Loc. Campomorino Snc 01021 Acquapendente	Damis Snc Di Galli Mauro E C. Snc	Operativa	R5 R10 R13	7.1 7.2 7.3 7.4 7.6 7.8 7.9 7.10 7.11 7.12 7.31bis	2.900	25/06/2014	

IMPIANTI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA									
COMUNE	LOCALITÀ	SEDE IMPIANTO	GESTIONE (RAGIONE SOCIALE)	STATO	OPERAZIONI DI GESTIONE	TIPOLOGIA RIFIUTI	QUANTITÀ VI AUTORIZZATE	DURATA/SCADENZA AUTORIZZAZIONE	NOTE
Viterbo	Strada S. Lazzaro 19	Strada S. Lazzaro 19 01100 Viterbo Vt	Daniel Plants Sas Di Cortese A & C	Operativa	R3	16.1	1.000	05/02/2015	
Canino	Loc. Due Fili Snc	Loc. Due Fili Snc 01011 Canino	De Rosa Luciano	Operativa	R4 R13 R5	1.1 2.1 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14 5.16 5.17 5.18 5.19 6.1 6.2 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.10 6.11 6.12 9.1 9.2 10.1 10.2	600	13/03/2013	
Canino	Via Vallecchia, 119	Via Vallecchia, 119 01011 Canino	De Rosa Sebastiano	Operativa	R3 R4 R13	3.1 3.2 3.5 5.1 5.2 5.6 5.6 5.7 5.8 5.16 5.19	520	27/05/2013	
Castiglione In Teverina	Str. Lubriane Km. 4.2	Str. Lubriane Km. 4.2 Castiglione In Teverina	Dere S.P. A.	Operativa	R5 R13	2.1 3.1 4.4 4.7 7.3 7.8 7.9 11.2 12.6	6.000	03/06/2013	
Soriano Nel Cimino	Loc. Poggio Tondo	Loc. Poggio Tondo 01038 Soriano Nel Cimino	Ditta Otero Pallats S.R.L.	Operativa	R3 R13	9.1 9.2	10.000	21/10/2014	
Capranica	Loc. Ta Vico Matrino	Loc. Vico Matrino 01012 Capranica	Ecoliner Snc Di De Luca Massimo E C.	Operativa	R5 R13 R4 R3	1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 5.1 5.2 5.4 5.5 5.7 5.8 5.9 5.19 6.1 6.2 6.5 6.6 6.11 9.1 9.2 10.2 11.11	905	18/05/2013	

IMPIANTI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA									
COMUNE	LOCALITÀ	SEDE IMPIANTO	GESTIONE (RAGIONE SOCIALE)	STATO	OPERAZIONI DI GESTIONE	TIPOLOGIA RIFIUTI	QUANTITÀ VI AUTORIZZATE	DURATA/SCADENZA AUTORIZZAZIONE	NOTE
Civita Castellana	Loc. S. Agata - Via Flaminia	Loc. S. Agata Via Flaminia 01033 Civita Castellana	Ecoservice Di Di Giovenale Leonello Srl	Operativa	R10 R5	4.4 5.17 7.2 7.4 7.6 7.11 7.14 7.16 7.17 7.18 7.31 11.2 12.1 12.3 12.4 12.7 12.9 12.15 13.2 13.6 13.7 13.11 7.31bis	170.000	18/05/2013	
Civita Castellana	Via Castel Sant	Via Castel Sant Elia 01033 Civita Castellana	Ecoservice Di Di Giovenale Leonello Srl	Operativa	R13	1.1 2.1 6.1 7.12 9.1 12.6	6.000-15.000	15/07/2013	
Castel Sant'elia	Loc. La Chiusa	Loc. La Chiusa Castel Sant'elia	Ecoservice Di Giovenale Leonello Srl	Operativa	R13	1.1 2.1 6.1 9.1	6.600	14/05/2013	
Z.I. Matrino Snc	Z.I. Matrino Snc	Z.I. Matrino Snc Capranica	Edilstrade Crocicchia Srl	Operativa	R5 R13	7.1 7.2 7.3 7.11		07/04/2015	
Bagnoregio	Loc. Carbonara	Strada Mercatello Loc. Carbonara Snc	Edilbartoloni Snc Di Bartoloni Vando E Carlo	Operativa	R5 R13		3.000	14/04/2015	
Tuscania	Loc. Bodene	Loc. Bodene 01017 Tuscania Vt	Edilcave 2002 Srl	Operativa	R5	7.31bis	2.999	18/02/2015	
Civita Castellana	Via Di Gargarasse Snc	Via Di Gargarasse Snc 01033 Civita Castellana	Euroarce Srl	Operativa	R5	7.3 12.6	5.000	14/07/2013	
Montefiascone	Z.I. Le Guardie	Z.I. Le Guardie 01027 Montefiascone	Eurorecuperi Di Marconi Alfio	Operativa	R3 R13	8.4 8.9	2.950	01/04/2015	
Bagnoregio	Via Poggio Del Como 38	Loc. Poggio Del Como,38 01022 Bagnoregio	Eurorecuperi Di Marconi Alfio	Operativa	R13	8.4 8.9	1.500	01/04/2015	

IMPIANTI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA									
COMUNE	LOCALITÀ	SEDE IMPIANTO	GESTIONE (RAGIONE SOCIALE)	STATO	OPERAZIONI DI GESTIONE	TIPOLOGIA RIFIUTI	QUANTITÀ VI AUTORIZZATE	DURATA/SCADENZA AUTORIZZAZIONE	NOTE
Soriano Nel Cimino	Strada Ortana Km 16+500	Strada Ortana Km 16+500 - 01038 Soriano Nel Cimino Vt	Eurostrade Srl	Operativa	R5 R13	7.1 7.2 7.3 7.4 7.6 7.11 7.12 7.31bis	2.950	13/05/2013	
Soriano Nel Cimino	Loc. S. Eutizio	Loc. S. Eutizio 01038 Soriano Nel Cimino	Evangelistella Ernesto	Operativa	R5	7.1 7.2 7.3 7.4 7.6 7.8 7.9 7.10 7.11 7.12	2.950	10/05/2014	
Fabrica Di Roma	Loc. Quartaccio Snc	Loc. Quartaccio Snc 01034 Fabrica Di Roma	F. B. Raffineria Alluminio Snc	Operativa	R4 R13	3.1 3.2 3.3 3.5 5.1 5.2 5.6 5.7 5.8 5.16 5.19 5.20	12.100	16/12/2013	
Nepi	Loc. Gabelletta	Loc. Gabelletta 01036 Nepi	Fertilnepi Snc	Operativa	R3 R13	16.1	3.000	19/05/2014	
Fabrica Di Roma	S.P. Quartaccio 4,6	S.P. Quartaccio Km 4,6 01034 Fabrica Di Roma	Fi. Bi. Metal Di Filippelli Biagio	Operativa	R3 R13 R4	3.1 3.2 5.8	3.000	16/12/2014	
Vitorchiano	Piano	Loc. Piano Di Vitorchiano, 7 01030 Vitorchiano	Gemma Srl	Operativa	R5 R13	7.1 18.12	6.000-15.000	05/05/2015	
Acquapendente	Via Ss. Cassia Km 136	Via Ss. Cassia Km 136 01021 Acquapendente	Gioacchini Sante Impresa Di Costruzioni Sas	Operativa	R5 R13	7.6	2.900	12/05/2014	
Bomarzo	Loc. Collevalle	Loc. Collevalle Bomarzo	Impresa Mecozzi S.A.S Di Mecozzi Corrado E Valenti	Operativa	R5 R13	7.1 7.2 7.3 7.4 7.6 7.12 7.13 7.14 7.15 7.31	14.500	15/02/2015	
Viterbo	Loc. Pantane	Loc. Pantane Viterbo	Impresa Nicolai Stefano	Operativa	R5	7.1 7.2 7.3 7.4 7.6 7.11	5.800	05/02/2014	
Castel Sant'elia	Loc. Perazzeto	Loc. Perazzeto 01030 Castel Sant'elia	Italchamotte S.R.L.	Operativa	R5 R13 R3	1.1 3.3 7.3 13.6	14.000	20/05/2013	

IMPIANTI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA									
COMUNE	LOCALITÀ	SEDE IMPIANTO	GESTIONE (RAGIONE SOCIALE)	STATO	OPERAZIONI NIDI GESTIONE	TIPOLOGIA RIFIUTI	QUANTITÀ VI AUTORIZZATE	DURATA/SCADENZA AUTORIZZAZIONE	NOTE
Viterbo	Loc. Castel Di Salce Snc	Loc. Castel Di Salce Snc 01100 Viterbo	Laezza Ferro S.R.L.	Operativa	R4 R13 R3	1.1 1.2 2.1 3.1 3.2 3.3 5.1 5.2 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.14 5.16 5.19 6.1 6.2 6.5 6.6 6.11 9.1 10.2 11.11	3.000	05/08/2014	
Graffignano	Loc. Pascolaro	Loc. Pascolaro Graffignano	Lo.Gi.Ca Srl Unipersonale	Operativa	R5 R13	7.1 7.2 7.3 7.4 7.6 7.11 7.12	3.000	26/03/2014	
Caprarola	Loc. Servelli	Loc. Servelli Caprarola	Lupino Claudio Genesio	Operativa	R5 R13	7.1	3.000	08/03/2015	
Civita Castellana	Loc. Monticelli Ss Flaminia Km 56,00	Loc. Monticelli Ss Flaminia Km 56,00 Civita Castellana	Mancini Costruzioni Generali S.A.S.	Operativa	R5 R13	4.1 7.2 7.5 7.6 7.8 7.10 7.11 7.16 7.17 7.18 7.22 7.24 7.25 7.27 7.31 12.3 12.4 12.5 12.7 12.9 12.11 12.15 12.16 12.17 13.1 tip. 5 tip.9 tip.10 tip.12	45.350	14/07/2013	
Vetralla	Via Madonna Del Lauro Snc	Via Madonna Del Lauro Snc Vetralla	Marcello Rossi Spa	Operativa	R5 R13	7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.8 7.9 7.10 7.11 7.12 7.13 7.14 7.15 7.16 7.17 7.18 7.19 7.20 7.21 7.22 7.23 7.24 7.25 7.26 7.27 7.28 7.29 7.30 7.31	4.000	14/05/2014	

IMPIANTI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA									
COMUNE	LOCALITÀ	SEDE IMPIANTO	GESTIONE (RAGIONE SOCIALE)	STATO	OPERAZIONI DI GESTIONE	TIPOLOGIA RIFIUTI	QUANTITÀ VI AUTORIZZATE	DURATA/SCADENZA AUTORIZZAZIONE	NOTE
Vetralla	Montecalvo Vetralla	Montecalvo Vetralla	Marcello Rossi Spa	Operativa	R5 R13 R10	2.1 2.2 2.3 2.4 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.8 7.9 7.10 7.11 7.12 7.13 7.14 7.15 7.16 7.17 7.18 7.19 7.20 7.21 7.22 7.23 7.24 7.25 7.26 7.27 7.28 7.29 7.30 7.31	2.950	24/04/2013	
Canino	Loc. Ponte Sodo	Loc. Ponte Sodo 01011 Canino Vt	Marcoaldi Luigi S.A.	Operativa	R5 R13	7.2 7.6	80.000	26/02/2014	
Canino	Loc. Poggio Olivastro	Loc. Poggio Olivastro 01011 Canino Vt	Marcoaldi Luigi S.A.	Operativa	R5 R13	4.4 5.17 5.18 7.1 7.2 7.4 7.5 7.6 7.8 7.9 7.10 7.11 7.17 7.18 7.24 7.25 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5	82.000	28/02/2014	
Viterbo	Loc. Le Fornaci	Loc. Le Fornaci 01100 Viterbo	Marcopolo Engineering S.P.A. - Sistemi Ecologici	Operativa	R1	Tip.2 Tip.4	4.000	03/07/2011	
Viterbo	Casale Bussi	Casale Bussi 01100 Viterbo	Marcopolo Engineering S.P.A. - Sistemi Ecologici	Operativa	R1	Tip. 2	1.000	06/04/2015	
Nepi	Via Cassia Km 36,2	Via Cassia Km 36,2 Nepi	Max Tyre Srl	Operativa	R13	10.2	3.000	05/01/2015	
Viterbo	V.P.Vanni 20	Via Pietro Vanni, 20 01100 Viterbo	Maxyngen Snc Di Franceschini Massimo E.C.	Operativa	R5	13.20	200	05/04/2011	

IMPIANTI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA									
COMUNE	LOCALITÀ	SEDE IMPIANTO	GESTIONE (RAGIONE SOCIALE)	STATO	OPERAZIONI DI GESTIONE	TIPOLOGIA RIFIUTI	QUANTITÀ VI AUTORIZZATE	DURATA/SCADENZA AUTORIZZAZIONE	NOTE
Soriano Nel Cimino	Loc. Piangoli Via Viterbo 151	Loc. Piangoli, 151 01038 Soriano Nel Cimino	Mechelli Mario & C. Snc	Operativa	R3 R13	9.1 9.2 16.1 18.12	3.000	12/06/2013	
Montefiascone	Via Asinello 10	Via Asinello, 10 01027 Montefiascone	Menchinelli Legnami Srl	Operativa	R1	9.1	500	19/05/2013	
Fabrica Di Roma	Via Falerina Km 7,8	Via Falerina Km 7,8 Fabrica Di Roma	Migliorelli Recupero Srl	Operativa	R3 R13 R4	1.1 2.1 3.5 6.1	3000-6000	21/10/2015	
Gallese	Via Delle Industrie 2	Via Delle Industrie 2 Gallese	Minerali Industriali Spa	Operativa	R5	7.3	5.000	22/05/2014	
Onano	Loc. Poggio Le Forche Snc	Loc. Poggio Le Forche Snc 01010 Onano	Modesti Venturino	Operativa	R4 R13	3.1 3.2 3.5 5.1 5.2 5.6 5.8 5.16 5.19	134,3	09/02/2013	
Soriano Nel Cimino	Loc. Bucone	Loc. Bucone 01038 Soriano Nel Cimino Vt	Mondial Strade Sas	Operativa	R10	7.1 7.2 7.11 7.14 7.31 12.3 12.4	14.000	20/03/2014	
Corchiano	Loc. Pantalone Snc	Loc. Pantalone - 01030 Corchiano	Movit Snc	Operativa	R5 R13	7.1 7.6 7.31	2.999	25/11/2010	
Gradoli	Loc. Poggio Filippini	Loc. Poggio Filippini Gradoli	N.C.C. Srl	Operativa	R5 R13	13.1	5.000	18/05/2013	
Vetralla	Viale Eugenio Iv, 27/28	Viale Eugenio Iv, 27/28 01019 Vetralla	New Print Rigenerazioni Di Rosati Federica	Operativa	R5 R13	13.20	2	13/02/2012	
Tuscania	Sassicheta	Loc. Sassicheta 01017 Tuscania	Nicolai Isaia	Operativa	R5 R13	6.1 7.1	3000-6000	03/05/2015	

IMPIANTI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA									
COMUNE	LOCALITÀ	SEDE IMPIANTO	GESTIONE (RAGIONE SOCIALE)	STATO	OPERAZIONI DI GESTIONE	TIPOLOGIA RIFIUTI	QUANTITÀ VI AUTORIZZATE	DURATA/SCADENZA AUTORIZZAZIONE	NOTE
Orte	Loc. Torre Amena - Str. Vasanellese Km 8, 6	Loc. Torre Amena - Str. Vasanellese Km 8, 6 Orte	Ortana Asfalti Sas Di Rocchino Francesco E C.	Operativa	R5 R13	7.6 7.11	30.000	29/03/2015	
Orte	Loc. Lucignano	Loc. Lucignano Orte	Otero Pallets Srl	Operativa	R3 R13	9.1 9.2 16.1(c-h-l)	2.800	03/04/2013	
Bassano Romano	Loc. Aiola	Loc. Aiola Snc 01030 Bassano Romano	Pacitti Di Campanile Mauro & C. Snc	Operativa	R5 R13	7.1 7.2 7.3 7.4 7.6 7.11	48.000	06/04/2014	
Montefiascone	Strada Martana Km. 2,5	Strada Martana Km. 2,5 - 01027 Montefiascone	Paoletti Vincenzo & C.	Operativa	R5 R13	7.1 7.2 7.3 7.11	5.000	15/03/2015	
Civita Castellana	Via Monticelli	Via Monticelli 01033 Civita Castellana	Passalacqua Maurizio	Operativa	R13	3.1 3.2 5.7 5.8 5.19	2.600	24/10/2013	
Acquapendente	Loc. Ponte Gregoriano Ss.Cassia Km 136	Loc. Ponte Gregoriano Ss.Cassia Km 136 01021 Acquapendente	Ponte Gregoriano Srl	Operativa	R5 R13	7.1 7.2 7.5 7.11 7.17 12.3 12.4 12.5 12.7 12.9	33.625	12/05/2014	
Capranica	Strada Doganelle Oriolese	Strada Doganelle Oriolese Camino	Pozzolane E Derivati Snc	Operativa	R5 R13	7.1 7.2 7.3 7.4 7.6 7.11	8.000	17/04/2013	
Soriano Nel Cimino	Loc. Crocetta	Loc. Crocetta - 01038 Soriano Nel Cimino Vt	Recuperi La Torre Srl	Operativa	R10	4.5 5.17 7.2 7.4 7.11 7.14 7.15 7.16 7.17 7.18 7.31 7.31bis 11.2 12.1 12.3 12.4 12.7 12.9 12.15 13.2 13.6 13.7 13.11	59.900	20/12/2014	
Acquapendente	Via Cassia Km. 136,300	Via Cassia Km. 136,300 01021 Acquapendente	Recupero Ambientale Aquesiano S.R.L.	Operativa	R5 R13	7.1 7.2 7.3 9.1	12.000	15/07/2012	

IMPIANTI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA									
COMUNE	LOCALITÀ	SEDE IMPIANTO	GESTIONE (RAGIONE SOCIALE)	STATO	OPERAZIONI DI GESTIONE	TIPOLOGIA RIFIUTI	QUANTITÀ VI AUTORIZZATE	DURATA/SCADENZA AUTORIZZAZIONE	NOTE
Orte	Sp Vasanellese Km 8,600	Sp Vasanellese Km. 8,600 01028 Orte	Rocchino Mario Srl	Operativa	R5 R13	7.1 7.2 7.3 7.11 7.31bis	62.300	07/04/2015	
Vallerano	Viale Trieste	Viale Trieste Snc 01030 Vallerano Vt	S.A.A. Servizi Per L'agricoltura E L'ambiente	Operativa	R3 R13 R4	1.1 1.2 3.1 3.2 5.1 6.1 6.2 6.5 10.2 11.11 13.20	2.502	15/11/2012	
Nepi	Loc. Ta Valdiana	Loc. Valdiana Nepi	S.E.I. Srl	Operativa	R4 R5 R10 R13	7.1 7.6 7.11	230.000	19/12/2012	
Nepi	Loc. Valdiana	Loc. Valdiana Nepi	S.E.I. Srl	Operativa	R10	7.31bis	140.000	15/05/2013	
Montalto Di Castro	Pietramassa - Campomorto	Pietramassa - Campomorto Montalto Di Castro	Sales Spa	Operativa	R5	7.6	3.000	16/03/2015	
Fabrizia Di Roma	Via Falerina, 48	Via Falerina, 48 01034 Fabbrica Di Roma	Scavi Bracalenti Di Bracalenti Enrico & C. Snc.	Operativa	R5 R13	7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.8 7.10 7.11 7.12 7.13 7.14 7.25 7.29 7.31	2.924	09/05/2015	
Montefiascone	Loc. Tre Querce	Loc. Tre Querce 01027 Montefiascone	Sciuga Stefano E Elio Snc	Operativa	R3 R13	16.1	800	29/07/2013	
Civita Castellana	Via Falerina Km 2,850	Via Falerina Km. 2,850 01033 Civita Castellana	Spica Srl	Operativa	R5	7.3 12.6	7.500	09/07/2013	
Montalto Di Castro	Strada Castrense Km 1,18	S.S. Castrense Km. 1,180 01014 Montalto Di Castro	Tecnolegno Di Lupidi Mario & C. Snc	Operativa	R1 R13	Tip. 4	500	18/05/2015	
Castiglione In Teverina	Zi Lotto 16 E 17	Zi Lotto 16 E 17 Castiglione In Teverina	Trade Metal Recycling Srl	Operativa	R13	3.1 3.2 5.7 5.8	5.000	09/03/2014	

IMPIANTI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA									
COMUNE	LOCALITÀ	SEDE IMPIANTO	GESTIONE (RAGIONE SOCIALE)	STATO	OPERAZIONI DI GESTIONE	TIPOLOGIA RIFIUTI	QUANTITÀ VI AUTORIZZATE	DURATA/SCADENZA AUTORIZZAZIONE	NOTE
Tuscania	Loc. Fontanile Delle Donne	Loc. Fontanile Delle Donne Tuscania	Tuscia Ambiente S.R.L.	Operativa	R3 R13	16.1	60.000	23/06/2015	
Civita Castellana	Via Flaminia Km 56,00	Via Flaminia Km 56 Civita Castellana	Unicalcestruzzi Spa	Operativa	R5 R13	13.1	1.500	20/12/2010	
Montalto Di Castro	Zona Industriale Due Pini	Z.I. Due Pini Montalto Di Castro	Vallone Srl.	Operativa	R3 R4 R5 R8 R13	1.1 2.1 3.1 3.2 5.1 5.2 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.16 5.19 6.1 6.2 9.1 10.1 13.20 13.22	15.000	13/02/2014	
Tarquinia	Loc. Casalnuovo	Loc. Casalnuovo 01016 Tarquinia Vt	Vivai Dell'argento Srl	Operativa	R3	16.1	1.000	05/08/2013	
Viterbo	Via S. Salvatore	Via S. Salvatore 01100 Viterbo	Zaffa Società Cooperativa Sociale	Operativa	R3 R13	1.1 3.1 6.1	75	12/12/2012	
Viterbo	Loc. Le Felcete	Loc. Le Felcete 01100 Viterbo	Anselmi Angelo	Non operativa	R5 R13	7.1	2.999	05/02/2015	
Vetralla	Via Sambuchete Km 5+500 S.S. 675 Snc	Via Sambuchete Km 5+500 S.S. 675	Co.E. Stra S.P.A	Non operativa	R5		440	12/05/2015	
Blera	Loc. Rimessa Vicina	Loc. Rimessa Vicina 01010 Blera	Comune Di Blera (Ecopiazzola)	Non operativa		1.1 3.1 6.1	182,84	07/02/2011	
Vallerano	Loc. Coste Di Piucciano	Loc. Coste Di Piucciano 01030 Vallerano	Della Porta Sauro	Non operativa					
Procceno	Fraz. Centeno	Fraz. Centeno 01020 Procceno Vt	I.C.C. Srl	Non operativa				09/12/2014	
Ronciglione	Via Magenta 78	Via Magenta 01037 Ronciglione	Inkart	Non operativa				07/07/2015	

IMPIANTI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA									
COMUNE	LOCALITÀ	SEDE IMPIANTO	GESTIONE (RAGIONE SOCIALE)	STATO	OPERAZIONI DI GESTIONE	TIPOLOGIA RIFIUTI	QUANTITÀ VI AUTORIZZATE	DURATA/SCADENZA AUTORIZZAZIONE	NOTE
Viterbo	Le Formaci	Le Formaci 01100 Viterbo	Marcopolo Engineering S.P.A. - Sistemi Ecologici	Non operativa	conversione biogas in energia	Tip. 2	9600	03/07/2011	
Nepi	S.S. 311 Nepesina	S.S. 311 Nepesina 01036 Nepi	Manini Danida Scavi E Trasporti Di Marini Snc	Non operativa	R13 R5 R3	7.1 16.1	2900	25/04/2012	
Corchiano	Loc. Capoccione	Loc. Capoccione 01030 Corchiano Vt	Mondial Tufo Srl	Non operativa	R5	7.6		24/02/2014	
Viterbo	Strada Teverina Km 3,6	Strada Teverina Km 3,6 01100 Viterbo	Nuova Calcestruzzi Srl	Non operativa		7.1	26000		
Civita Castellana	Loc. Lucciano Fraz. Borghetto	Loc. Lucciano Fraz. Borghetto 01033 Civita Castellana	Pro. Di. Pi Srl	Non operativa				15/02/2011	
Sutri	Loc. Selcione	Loc. Selcione 01015 Sutri	Sestili Massimo	Non operativa	R13 R5	7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.11 7.12	124.000	08/07/2013	
Vignanello	Contrada Centinano	Contrada Centinano 01039 Vignanello	Testini Srl	Non operativa	R5-R13-R10	7.1 7.6	50.000	28/11/2011	
Vignanello	Loc. Centignano	Loc. Centignano 01039 Vignanello	Tot Di Olivieri E Testa Snc	Non operativa	R5 R13	7.1 7.2 7.3 7.4 7.6 7.11 7.12 7.31 bis	3.000	27/01/2015	
Bassano Romano	Via Stazione Scalo,17	Via Stazione Scalo 17 01030 Bassano Romano	Tuscia Prefabbricati Srl	Sospesa	R5		37.500	24/06/2015	
Civita Castellana	Loc. Cava Cacciano	Loc. Cava Cacciano 01033 Civita Castellana	Az. Agr. Green Point Snc	Sospesa	R3 R13	16.1	1.510	14/05/2014	

IMPIANTI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA									
COMUNE	LOCALITÀ	SEDE IMPIANTO	GESTIONE (RAGIONE SOCIALE)	STATO	OPERAZIONI DI GESTIONE	TIPOLOGIA RIFIUTI	QUANTITÀ VI AUTORIZZATE	DURATA/SCADENZA AUTORIZZAZIONE	NOTE
Soriano Nel Cimino	Loc. Bucone	Loc. Bucone 01038 Soriano Nel Cimino	Evangelistella Ernesto	Sospesa	R10	7.2 7.31	3.000	15/12/2014	
Vignanello	Sp. Vasanellese Km1,400	Sp. Vasanellese Km 1,400 Vignanello	Falzarano Luigi	Sospesa	R4 R13	3.1 3.2 3.5 5.1 5.2 5.6 5.7 5.8	5.000	27/11/2013	
Tarquinia	Loc. Pisciarelle Snc	Loc. Pisciarelle Snc 01016 Tarquinia Vt	Flubeto Di Flumini Salvatore	Sospesa	R5 R13	7.1 7.6 7.11	12.000	13/05/2014	
Bagnoregio	Loc. Cunicchio Snc	Loc. Cunicchio Snc 01022 Bagnoregio	Montecave Srl	Sospesa	R10 R13	1.1 2.1 2.3 3.1 3.2 5.8 7.1 7.2 7.4 7.6 7.11 7.17 7.31 9.1 12.1 12.3 12.9 12.15	200.000		

INDICE DELLE TABELLE DELLE SEZIONI I E II

Tabella 3.2.1. Zone protette per tipologia e provincia	
Tabella 3.3.1. Popolazione per provincia. (Dati anno 2009)	
Tabella 3.3.2. Distribuzione dei comuni per abitanti e provincia	
Tabella 3.3.3. Le province del Lazio: popolazione, superficie, densità abitativa	
Tabella 3.3.4. La popolazione del Lazio. Evoluzione regionale e per provincia (Numero indice base 1992=100)	
Tabella 3.3.5. Turisti: arrivi e presenze negli esercizi ricettivi per provincia. Anno 2008	
Tabella 3.3.6. Turisti: arrivi e presenze anno 2008. Percentuali per provincia.....	
Tabella 3.4.1. Imprese attive nel Lazio per settore di attività e provincia (Anno 2007).....	
Tabella 3.6.1 Il sistema portuale del Lazio	
Tabella 3.6.2. Elenco dei porti turistici presenti nella Regione Lazio	
Tabella 3.6.3. Porti turistici nelle Isole	
Tabella 4.2.1 Produzione di rifiuti. Dati per provincia (Anno 2008)	
Tabella 4.2.2. Comuni con la più elevata produzione di rifiuti pro capite nel 2007	
Tabella 4.2.3. Composizione del rifiuto urbano prodotto nel 2008.....	
Tabella 4.2.4 Stima della composizione media rifiuti urbani prodotti sul territorio regionale	
Tabella 4.2.5. Stima della composizione dei rifiuti urbani (anno 2008)	
Tabella 4.5.1. Raccolta differenziata. Dati per provincia (Anno 2008)	
Tabella 4.6.1 Popolazione regionale prevista secondo i tre scenari di crescita e popolazione reale.....	
Tabella 4.6.2. Stima della popolazione anni 2007-2017.....	
Tabella 4.6.3. Statistica della regressione.....	
Tabella 4.6.4. Analisi della varianza	
Tabella 4.6.5. Stima dei coefficienti	
Tabella 4.6.6 Stima della popolazione, PIL costante e PIL pro capite.....	
Tabella 4.6.7 Stima della produzione di rifiuti urbani nella Regione Lazio. Anni 2009-2017	
Tabella 4.7.1 Stima della produzione di rifiuti nella Regione Lazio tra il 2011 e il 2017. Dati per provincia	
Tabella 5.2.1. Tipologie di servizi di raccolta rifiuti svolti sui comuni esaminati	
Tabella 5.2.2. Diffusione dei servizi di raccolta specifici (% di popolazione servita)	

Tabella 5.6.1. Percentuale di raccolta differenziata (RD) raggiunte negli anni 2006, 2007 e 2008 a livello di Provincia	
Tabella 6.3.1. Impianti di trattamento meccanico biologico esistenti. Anno 2010.....	
Tabella 6.3.2. Impianti di trattamento meccanico biologico autorizzati e in corso di autorizzazione. Anno 2010	
Tabella 6.3.3. Impianti di produzione di CDR esistenti – anno 2010	
Tabella 6.4.1 Elenco impianti di compostaggio operativi in Regione Lazio. Anno 2010.....	
Tabella 6.4.2. Impianti di compostaggio autorizzati ed entrata in funzione prevista	
Tabella 6.4.3. Rifiuto trattato negli impianti di compostaggio – Anno 2008	
Tabella 6.5.1. Impianti di termovalorizzazione e gassificazione esistenti. Anno 2010.....	
Tabella 6.5.2. Impianti di gassificazione autorizzati. Anno 2010.....	
Tabella 6.6.1. Discariche esistenti. Anno 2010	
Tabella 7.1.1. Gli ATO della Regione Lazio nel PGR 2002	
Tabella 7.2.1. Comuni dell'ATO Frosinone	
Tabella 7.2.2. Comuni dell'ATO Latina.....	
Tabella 7.2.3. Comuni dell'ATO Rieti	
Tabella 7.2.4. Comuni dell'ATO Roma	
Tabella 7.2.5. Comuni dell'ATO Viterbo	
Tabella 8.6.1. Caratteristiche demografiche delle aree omogenee individuate	
Tabella 8.6.2 Caratteristiche e relativi range di riferimento utilizzati per l'individuazione delle aree omogenee .	
Tabella 8.6.3. Obiettivi complessivi di riduzione ottenibili per ciascuna frazione merceologica considerata.....	
Tabella 8.6.4. Produzione di RU con azioni di riduzione (t/anno).....	
Tabella 8.6.5. Produzione di RU senza azioni di riduzione (t/anno)	
Tabella 8.6.6. Riduzione di RU (t/anno).....	
Tabella 8.6.7. Obiettivi di riduzione dei RU per area omogenea di riferimento	
Tabella 8.6.8. Riduzione della produzione di rifiuti a livello di ATO.....	
Tabella 9.1.1. Caratteristiche demografiche delle aree omogenee individuate	
Tabella 9.1.2. Caratteristiche e relativi range di riferimento utilizzati per l'individuazione delle aree omogenee	
Tabella 9.2.1. Comuni dell'area A. Suddivisione per ATO.....	
Tabella 9.2.2. Comuni dell'area B. Suddivisione per ATO	
Tabella 9.2.3. Comuni dell'area C. Suddivisione per ATO.....	
Tabella 9.2.4. Estensione delle aree omogenee considerate in termini di abitanti residenti.....	

Tabella 9.2.5. Numero di comuni per ciascuna area omogenea per ATO.....	
Tabella 9.2.6 Numero di abitanti per ciascuna area omogenea e per ATO	
Tabella 9.2.7. Abitanti per ciascuna area omogenea e per ATO (%)	
Tabella 9.3.1. Modalità di esecuzione dei servizi di raccolta rifiuti per ciascuna area omogenea considerata	
Tabella 9.3.2. Elenco delle frazioni merceologiche raccolte e relativi codici CER di identificazione – DM 8 aprile 2008	
Tabella 9.3.3. Integrazione dell'elenco delle frazioni merceologiche raccolte e relativi codici CER d'identificazione – DM 13 maggio 2009.....	
Tabella 9.4.1. Sistemi di raccolta dei rifiuti indifferenziati previsti per ciascuna area omogenea considerata.....	
Tabella 9.5.1. Rese di captazione per frazione merceologica considerata (Anno 2011)	
Tabella 9.5.2. Rese di captazione per frazione merceologica considerata (Dall'anno 2012).....	
Tabella 9.5.3. Principali parametri di efficienza del sistema di raccolta.....	
Tabella 9.5.4. Stima dei flussi di Rind e RD previsti all'anno 2011 per ciascun ATO.....	
Tabella 9.5.5. Stima dei flussi di Rind e RD previsti all'anno 2012 per ciascun ATO.....	
Tabella 9.5.6. Stima dei flussi di Rind e RD previsti all'anno 2013 per ciascun ATO.....	
Tabella 9.5.7. Stima dei flussi di Rind e RD previsti all'anno 2014 per ciascun ATO.....	
Tabella 9.5.8. Stima dei flussi di Rind e RD previsti all'anno 2015 per ciascun ATO.....	
Tabella 9.5.9. Stima dei flussi di Rind e RD previsti all'anno 2016 per ciascun ATO.....	
Tabella 9.5.10. Stima dei flussi di Rind e RD previsti all'anno 2017 per ciascun ATO.....	
Tabella 9.5.11. Quantitativi (t/anno) di rifiuto organico captato a livello di ATO negli anni 2011-2017.....	
Tabella 9.5.12. Quantitativi (t/anno) di rifiuto verde captato a livello di ATO negli anni 2011-2017.....	
Tabella 9.5.13. Quantitativi (t/anno) di rifiuto carta e cartone captato a livello di ATO negli anni 2011-2017...	
Tabella 9.5.14. Quantitativi (t/anno) di rifiuto vetro captato a livello di ATO negli anni 2011-2017	
Tabella 9.5.15. Quantitativi (t/anno) di imballaggi in plastica captato a livello di ATO negli anni 2011-2017 ...	
Tabella 9.5.16. Quantitativi (t/anno) di acciaio captato a livello di ATO negli anni 2011-2017.....	
Tabella 9.5.17. Quantitativi (t/anno) di alluminio captato a livello di ATO negli anni 2011-2017.....	
Tabella 9.5.18. Quantitativi (t/anno) di legno captato a livello di ATO negli anni 2011-2017	
Tabella 9.5.19. Quantitativi (t/anno) di altre frazioni captati a livello di ATO negli anni 2011-2017	
Tabella 9.6.1. Costi presunti di raccolta per area omogenea	
Tabella 9.6.2. Stima costi minimi di raccolta per ATO della Regione Lazio.....	
Tabella 9.6.3. Stima dei costi massimi di raccolta per ATO della Regione Lazio.....	

Tabella 9.7.1. Costi di servizio (raccolta, gestione ecocentri, spese generali e gestione cantieri) sostenuti dai consorzi e comuni individuati.....	
Tabella 9.8.1. La metodologia del piano di comunicazione applicato alla raccolta differenziata	
Tabella 10.1.1. Tempi di realizzazione per gli impianti.....	
Tabella 10.2.1. Impianti localizzati nell'ATO Frosinone.....	
Tabella 10.2.2. Discariche localizzate nell'ATO Frosinone.....	
Tabella 10.2.3. Impianti localizzati nell'ATO Latina	
Tabella 10.2.4. Discariche localizzate nell'ATO Latina	
Tabella 10.2.5. Impianti localizzati nell'ATO Roma.....	
Tabella 10.2.6. Discariche localizzate nell'ATO Roma.....	
Tabella 10.2.7. Impianti localizzati nell'ATO Viterbo.....	
Tabella 10.2.8. Discariche localizzate nell'ATO Viterbo.....	
Tabella 10.3.1. Valori percentuali medi dei flussi di materiali in uscita dagli impianti di trattamento/smaltimento dei rifiuti non pericolosi	
Tabella 10.4.1. Analisi dei flussi di ATO destinati al TMB e capacità impiantistica autorizzata.....	
Tabella 10.4.2. Quantitativi in ingresso agli impianti di termovalorizzazione/gassificazione e loro capacità	
Tabella 10.4.3. Rifiuti avviati alle discariche e volumetrie residue.....	
Tabella 10.4.4. Quantitativi in ingresso e capacità degli impianti di compostaggio.....	
Tabella 10.4.5. Compost ottenibile.....	
Tabella 10.4.6. Scarti compost.....	
Tabella 10.4.7. Scorie da trattamento termico.....	
Tabella 10.4.8. Volumetrie residue a seguito dei conferimenti degli scarti del compostaggio e delle scorie degli impianti di trattamento termico	
Tabella 10.6.1. Capacità complessiva degli impianti di trattamento/smaltimento dei rifiuti non pericolosi.....	
Tabella 10.7.1. Scenario di controllo. Deficit della capacità impiantistica degli impianti di trattamento meccanico biologico. Periodo 2011-2017	
Tabella 10.7.2. Scenario di controllo. Analisi della capacità impiantistica degli impianti di trattamento termico. Periodo 2011-2017	
Tabella 10.7.3. Scenario di controllo. Volumetrie disponibili discariche (mc). Periodo 2011-2017.....	
Tabella 10.7.4. Scenario di controllo. Adeguamento capacità impiantistica degli impianti di trattamento meccanico biologico. Periodo 2011-2017.....	

Tabella 10.7.5. Scenario di controllo. Adeguamento capacità impiantistica degli impianti di trattamento termico. Periodo 2011-2017
Tabella 10.7.6. Scenario di controllo. Volumetrie disponibili discariche (mc). Periodo 2011-2017.....
Tabella 11.2.1. Produzione di carta e cartone da raccolta differenziata per ATO nello scenario di previsione con azioni (dati in tonnellate).....
Tabella 11.2.2. Produzione di vetro da raccolta differenziata ATO nello scenario di previsione con azioni (dati in tonnellate)
Tabella 11.2.3. Produzione di imballaggi in plastica da raccolta differenziata per ATO nello scenario di previsione con azioni (dati in tonnellate).....
Tabella 11.2.4. Produzione di acciaio da raccolta differenziata per ATO nello scenario di previsione con azioni (dati in tonnellate).....
Tabella 11.2.5. Produzione di alluminio da raccolta differenziata per ATO nello scenario di previsione con azioni (dati in tonnellate).....
Tabella 11.2.6. Produzione di legno da raccolta differenziata per ATO nello scenario di previsione con azioni (dati in tonnellate).....
Tabella 11.2.7. Produzione di “altre frazioni” (verde ed organico esclusi) da raccolta differenziata per ATO nello scenario di previsione con azioni (dati in tonnellate).....
Tabella 11.2.8. Produzione regionale di rifiuti per frazione merceologica da raccolta differenziata nello scenario di previsione con azioni (dati in tonnellate).....
Tabella 11.3.1. Convenzioni stipulate, comuni serviti e copertura della popolazione nelle province della Regione Lazio – Filiera acciaio.....
Tabella 11.3.2. Convenzioni stipulate, comuni serviti e copertura della popolazione nelle province della Regione Lazio – Filiera alluminio
Tabella 11.3.3. Convenzioni stipulate, comuni serviti e copertura della popolazione nelle province della Regione Lazio – Filiera carta
Tabella 11.3.4. Convenzioni stipulate, comuni serviti e copertura della popolazione nelle province della Regione Lazio – Filiera legno
Tabella 11.3.5. Convenzioni stipulate, comuni serviti e copertura della popolazione nelle province della Regione Lazio – Filiera plastica
Tabella 11.3.6. Convenzioni stipulate, comuni serviti e copertura della popolazione nelle province della Regione Lazio – Filiera vetro.....
Tabella 11.3.7. Quantitativi raccolti in ambito consortile e resa per abitante convenzionato per singola filiera per le province della Regione Lazio – Anno 2009.....
Tabella 11.4.1. Sistema CONAI: Elenco delle piattaforme e dei centri di riciclo per la filiera della carta
Tabella 11.4.2. Sistema CONAI: Elenco delle piattaforme e dei centri di riciclo per la filiera della plastica

Tabella 11.4.3. Sistema CONAI: Elenco delle piattaforme e dei centri di riciclo per la filiera del vetro.....	
Tabella 11.4.4. Sistema CONAI: Elenco delle piattaforme e dei centri di riciclo per la filiera del legno	
Tabella 11.4.5. Sistema CONAI: Elenco delle piattaforme e dei centri di riciclo per la filiera dell'alluminio.....	
Tabella 11.4.6. Sistema CONAI: Elenco delle piattaforme e dei centri di riciclo per la filiera dell'acciaio.....	
Tabella 11.5.1. Valori unitari del contributo ambientale CONAI – anni 2008 - 2010	
Tabella 11.5.2. Corrispettivi per l'avvio a riciclaggio della raccolta selettiva e dei rifiuti di imballaggio cellulosici previa separazione f.m.s. (in vigore fino a 31/03/2010)	
Tabella 11.5.3. Corrispettivi per l'avvio a riciclaggio della raccolta congiunta (in vigore fino a 31/03/2010).....	
Tabella 11.5.4. Corrispettivi per l'avvio a riciclaggio della raccolta selettiva e dei rifiuti di imballaggio cellulosici previa separazione f.m.s. (in vigore dal 01/04/2010)	
Tabella 11.5.5. Corrispettivi per l'avvio a riciclaggio della raccolta congiunta (in vigore dal 01/04/2010)	
Tabella 11.5.6. Corrispettivi per i rifiuti da imballaggio in plastica da raccolta monomateriale di origine domestica (in vigore dal 01/04/2009 al 30/09/2009).....	
Tabella 11.5.7. Corrispettivi per i rifiuti da imballaggio in plastica da raccolta monomateriale di origine domestica (in vigore dal 01/10/2009 al 31/03/2012).....	
Tabella 11.5.8. Corrispettivi per i rifiuti da imballaggio in plastica da raccolta monomateriale di origine domestica (in vigore dal 01/04/2012 al 31/12/2013).....	
Tabella 11.5.9. Corrispettivi per i rifiuti da imballaggio in plastica comunque conferiti al servizio pubblico di origine non domestica	
Tabella 11.5.10. Corrispettivi per i rifiuti da imballaggio in plastica da raccolta finalizzata	
Tabella 11.5.11. Corrispettivi per i rifiuti da imballaggio in plastica da raccolta multimateriale di rifiuti di imballaggio in plastica di origine domestica (Ipotesi D.1.b).....	
Tabella 11.5.12. Corrispettivi per i rifiuti da imballaggio in plastica da raccolte multimateriale attivate dopo la sottoscrizione dell'Allegato (Ipotesi D.2).....	
Tabella 11.5.13. Corrispettivi previsti per gli imballaggi in vetro in funzione delle caratteristiche qualitative dei rifiuti	
Tabella 11.5.14. Corrispettivi aggiuntivi previsti per gli imballaggi in vetro incolore in funzione della presenza di vetro colorato	
Tabella 11.5.15. Corrispettivi previsti per gli imballaggi in legno in funzione delle caratteristiche qualitative dei rifiuti	
Tabella 11.5.16. Corrispettivi previsti per gli imballaggi in alluminio da raccolta differenziata in funzione delle caratteristiche qualitative dei rifiuti	
Tabella 11.5.17. Corrispettivi previsti per gli imballaggi in alluminio da impianti di cernita meccanica di rifiuti urbani in funzione delle caratteristiche qualitative dei rifiuti.....	

Tabella 11.5.18. Corrispettivi previsti per gli imballaggi in alluminio da impianti di combustione di rifiuti urbani in funzione delle caratteristiche qualitative dei rifiuti	
Tabella 11.5.19. Corrispettivi previsti per gli imballaggi ferrosi in funzione delle caratteristiche qualitative dei rifiuti	
Tabella 12.1. Quantitativi (t/anno) di rifiuto organico captato a livello di ATO.....	
Tabella 12.2. Quantitativi (t/anno) di rifiuto verde captato a livello di ATO.....	
Tabella 12.2.1 Percentuali medie di riduzione in peso nel processo di compostaggio.....	
Tabella 12.4.1 Costi totali di accesso agli impianti di compostaggio	
Tabella 13.3.1. Parametri di processo.....	
Tabella 13.4.1. Rendimenti medi	
Tabella 13.4.2. Consumi medi di energia specifici per alcuni processi di selezione	
Tabella 13.5.1. Costi di un impianto di trattamento meccanico biologico di capacità di 300.000 t/a	
Tabella 14.1.1. Condizioni operative dei trattamenti termici dei rifiuti	
Tabella 14.1.2. Individuazione delle BAT per l'incenerimento dei rifiuti (Tabella E.4.3 delle "Linee Guida")...	
Tabella 14.2-1. Costi e ricavi medi trattamento termico dei rifiuti (CDR)	
Tabella 15.1.1. D.M. 27 settembre 2010, Art. 5 – Tabella 1.....	
Tabella 15.2.1. Costi della discarica	
Tabella 16.2-1. Fattori escludenti per gli aspetti ambientali	
Tabella 16.2-2. Fattori di attenzione progettuale per gli aspetti ambientali	
Tabella 16.2-3. Fattori preferenziali per gli aspetti ambientali.....	
Tabella 16.3.1. Fattori escludenti per gli aspetti idrogeologici di difesa del suolo.....	
Tabella 16.3.2. Fattori di attenzione progettuale per gli aspetti idrogeologici di difesa del suolo.....	
Tabella 16.3.3. Fattori preferenziali per gli aspetti idrogeologici di difesa del suolo	
Tabella 16.4.1. Fattori escludenti per gli aspetti territoriali.....	
Tabella 16.4.2. Fattori di attenzione progettuale per gli aspetti territoriali.....	
Tabella 16.4.3. Fattori preferenziali per gli aspetti territoriali	
Tabella 16.6.1. Tipologia di aspetti presi in considerazione e relativi fattori per le discariche	
Tabella 16.7.1. Tipologia di aspetti presi in considerazione e relativi fattori per i termovalorizzatori.....	
Tabella 16.8.1. Tipologia di aspetti presi in considerazione e relativi fattori per i TMB.....	
Tabella 16.9.1. Tipologia di aspetti presi in considerazione e relativi fattori per gli impianti di compostaggio....	
Tabella 16.10.1. Tipologia di aspetti presi in considerazione e relativi fattori per gli impianti per inerti	

Tabella 16.11.1. Tipologia di aspetti presi in considerazione e relativi fattori per gli ecocentri
Tabella 17.3.1. Costi di raccolta per area omogenea
Tabella 17.3.2. Costi unitari di gestione delle raccolte (€/t anno, valori massimi)
Tabella 17.4.1. Costi di un impianto di trattamento meccanico biologico di capacità di 300.000 t/a
Tabella 17.4.2 Valutazione dei costi degli impianti di compostaggio.....
Tabella 17.4.3. Costi della discarica
Tabella 17.5.1. Costi netti regionali della gestione del ciclo dei rifiuti urbani – Anno 2014 (valori minimi).....
Tabella 17.5.2. Costi netti regionali della gestione del ciclo dei rifiuti urbani – Anno 2014 (valori massimi)
Tabella 17.6.1. Costi netti regionali della gestione del ciclo dei rifiuti urbani – Anno 2017 (valori minimi).....
Tabella 17.6.2. Costi netti regionali della gestione del ciclo dei rifiuti urbani – Anno 2017 (valori massimi)
Tabella 18.1.1. Monitoraggio del Programma regionale di riduzione dei RUB in discarica e soggetti coinvolti..
Tabella 19.2.1. Riduzione attesa di produzione dei rifiuti rispetto ai dati inerziali
Tabella 19.2.2. Percentuali di RD raggiungibili per ciascun ATO negli anni dal 2011 al 2017.....
Tabella 19.2.3. Tempi di realizzazione e completamento degli impianti di trattamento dei rifiuti non pericolosi
Tabella 22.1-1. Piano provinciale dei rifiuti di Frosinone
Tabella 22.1-2. Piano provinciale dei rifiuti di Latina.....
Tabella 22.1-3. Piano provinciale dei rifiuti di Rieti
Tabella 22.1-4. Piano provinciale dei rifiuti di Roma
Tabella 22.1-5. Piano provinciale dei rifiuti di Viterbo
Tabella 23.1-1. Unità locali delle imprese e relativi addetti per classe di addetti, ripartizione geografica, regione e settore di attività economica. Anno 2006 (Valori assoluti).....
Tabella 24.1-1. Produzione nazionale di rifiuti speciali. Anno 2008.....
Tabella 24.1-2. Produzione di rifiuti speciali a livello nazionale (t/a). Anni 2006-2008.....
Tabella 24.1-3. Produzione di RS per attività economica (cod. Istat Ateco 2002). Anno 2008 (dati in t/a)
Tabella 24.1-4. Produzione di RS per codice CER (t/a). Anno 2008
Tabella 24.2-1. Andamento della produzione di rifiuti speciali nel Lazio (t/a)
Tabella 24.2-2. Produzione RS nella Regione Lazio per attività economica (t/a). Anno 2008.....
Tabella 24.2-3. Produzione RS nella Regione Lazio per codice CER (t/a). Anno 2008
Tabella 25.2-1. RS sottoposti ad operazioni di recupero e smaltimento. Anno 2008 (t/a)
Tabella 25.2-2. RS sottoposti ad operazioni di recupero, non pericolosi e pericolosi. Anno 2008 (t/a)
Tabella 25.2-3. RS sottoposti ad operazioni di smaltimento, non pericolosi e pericolosi. Anno 2008 (t/a).....

Tabella 25.2-4. Gestione dei rifiuti speciali presso le attività produttive per provincia. Anno 2008 (t/a)
Tabella 25.2-5. Riepilogo delle operazioni di recupero nella Regione Lazio (t/a). Anno 2008
Tabella 25.2-6. Riepilogo delle operazioni di smaltimento nella Regione Lazio (t/a). Anno 2008.....
Tabella 25.2-7. Impianti di recupero dei rifiuti speciali per provincia (t/a). Anno 2008
Tabella 25.2-8. Altre attività di recupero dei rifiuti speciali per provincia (t/a).Anno 2008
Tabella 25.2-9. Impianti di trattamento chimico-fisico biologico dei rifiuti speciali per provincia (t/a). Anno 2008
Tabella 25.2-10. Quantità di rifiuti speciali smaltiti in discarica per provincia. Anno 2008.....
Tabella 25.2-11. Impianti di incenerimento e coincenerimento per provincia (t/a). Anno 2008
Tabella 26.2-1. Fattori escludenti per gli aspetti ambientali
Tabella 26.2-2. Fattori di attenzione progettuale per gli aspetti ambientali
Tabella 26.2-3. Fattori preferenziali per gli aspetti ambientali.....
Tabella 26.3-1. Fattori escludenti per gli aspetti idrogeologici di difesa del suolo.....
Tabella 26.3-2. Fattori di attenzione progettuale per gli aspetti idrogeologici di difesa del suolo.....
Tabella 26.3-3. Fattori preferenziali per gli aspetti idrogeologici di difesa del suolo
Tabella 26.4-1. Fattori escludenti per gli aspetti territoriali
Tabella 26.4-2. Fattori di attenzione progettuale per gli aspetti territoriali.....
Tabella 26.4-3. Fattori preferenziali per gli aspetti territoriali
Tabella 26.6-1. Tipologia di aspetti presi in considerazione e relativi fattori per le discariche
Tabella 26.7-1. Tipologia di aspetti presi in considerazione e relativi fattori per gli impianti di trattamento termico
Tabella 26.8-1. Tipologia di aspetti presi in considerazione e relativi fattori per impianti di stoccaggio e trattamento.....
Tabella 26.9-1. Tipologia di aspetti presi in considerazione e relativi fattori per gli impianti di recupero
Tabella 26.10-1. Tipologia di aspetti presi in considerazione e relativi fattori per gli impianti per inerti.....
Tabella 28.2-1. Codici CER relativi ai RAEE professionali e domestici
Tabella 28.4-1. Quantitativi RAEE domestici gestiti per regione (esclusa la discarica) (t/a). Anno 2008
Tabella 28.4-2. Quantitativi di RAEE professionali gestiti per regione (esclusa la discarica) (t/a). Anno 2008...
Tabella 28.4-3. Impianti dedicati al trattamento di RAEE nel Lazio per provincia (t/a). Anno 2006.....
Tabella 29.3-1. Destinazione finale dei rifiuti sanitari
Tabella 30.2-1. Classificazione dei rifiuti derivanti dai veicoli fuori uso
Tabella 30.4-1. Impianti di frantumazione presenti nel Lazio (dati in t/a). Anno 2006.....

Tabella 30.4-2. Impianti di trattamento veicoli fuori uso nel Lazio (dati in t/a). Anni 2005-2008.....	
Tabella 31.1-1. Classificazione dei rifiuti inerti da C&D	
Tabella 32.1-1. Classificazione dei rifiuti contenenti amianto (RCA).....	
Tabella 32.2-1. D.M. 3 agosto 2005, All. 2 – Tab. 1	
Tabella 33.1-1. Classificazione dei rifiuti agricoli.....	
Tabella 34.2-1. Operazioni di recupero R10 nel Lazio (t/a). Anno 2008.....	
Tabella 34.3-1. Caratteristiche dei fanghi	
Tabella 34.3-2. Caratteristiche dei terreni	
Tabella 34.3-3. Carichi massimi di applicazione dei fanghi	
Tabella 40.2-1. Numero complessivo delle apparecchiature censite al 31/12/2003 da smaltire	
Tabella 40.2-2. Numero complessivo delle apparecchiature censite al 31/12/2003 da smaltire dei detentori minori	
Tabella 40.2-3. Numero complessivo delle apparecchiature censite al 31/12/2004 da smaltire	
Tabella 40.2-4. Numero complessivo delle apparecchiature censite al 31/12/2008 da smaltire	
Tabella 40.5-1. Produzione dichiarata PCB per Provincia - Anno 2005 (Kg/a).....	
Tabella 40.5-2. Produzione dichiarata PCB per Provincia - Anno 2001 (Kg/a).....	
Tabella 40.5-3. Produzione dichiarata PCB nel Lazio - Anni 1999, 2000, 2001 e 2005 (t/a)	
Tabella 40.5-4. Produzione dichiarata di rifiuti contenenti PCB nel Lazio (t/a). Anni 2007 - 2008.....	
Tabella 40.6-1. Tipologie di trattamento e smaltimento dei rifiuti contenenti PCB (t/a). Anno 2008.....	

RAPPORTO AMBIENTALE DI VAS
(Valutazione Ambientale Strategica)
Ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 (e s.m.i.), Parte II

INDICE

INTRODUZIONE ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS).....	
1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO ALLA VAS.....	
2. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA VAS.....	
3. FASI DEL PROCESSO DI VAS	
3.1 La fase di scoping e le risultanze delle prime consultazioni.....	
3.1.1 I risultati delle prime osservazioni	
3.2 La fase della redazione del Rapporto Ambientale, pubblicità e consultazioni.....	
3.3 Espressione del parere motivato.....	
LA VAS DEL PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI DELLA REGIONE LAZIO.....	
4. ANALISI DEL CONTESTO DI RIFERIMENTO	
4.1 Contesto demografico ed economico.....	
4.1.1 Le fonti dei dati	
4.1.2 Evoluzione della struttura demografica.....	
4.1.3 Economia e tessuto imprenditoriale	
4.1.4 Sistemi infrastrutturali	
4.1.5 Traffico e mobilità.....	
4.2 Contesto territoriale e ambientale	
4.2.1 Le fonti dei dati	
4.2.2 Caratteristiche fisiche.....	
4.2.3 Aria.....	
4.2.4 Idrografia	
4.2.5 Suolo	
4.2.6 Aree protette e biodiversità.....	
4.2.7 Beni paesaggistici e culturali	
4.3 Rifiuti urbani.....	
4.3.1 Le fonti dei dati	
4.3.2 La produzione di Rifiuti Solidi Urbani e la Raccolta Differenziata	
4.3.3 La gestione dei Rifiuti Solidi Urbani	
4.4 Rifiuti speciali.....	
4.4.1 Le fonti dei dati	
4.4.2 La produzione di Rifiuti Speciali a livello nazionale e regionale	
4.4.3 La gestione dei Rifiuti Speciali prodotti a livello nazionale e regionale	
5. ANALISI DEI CONTENUTI DEL PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI	
5.1 Introduzione	
5.2 Definizione delle competenze di pianificazione degli Enti territoriali	
5.3 Oggetto e obiettivi specifici del Piano.....	
5.4 Articolazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti	
5.4.1 Sezione I – Rifiuti urbani.....	
5.4.2 Sezione II – Rifiuti speciali.....	

5.5	Durata del Piano	
5.6	Previsioni della produzione di RU e delle RD in assenza del Piano (scenario inerziale).....	
5.6.1	Definizione del modello previsionale di base.....	
5.6.2	Previsione della produzione di rifiuti urbani (scenario inerziale).....	
5.7	Delimitazione dell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO).....	
5.7.1	Riferimenti normativi nazionali.....	
5.7.2	Riferimenti normativi regionali e confronto con quanto stabilito dal precedente Piano Regionale.....	
5.7.3	Delimitazione degli ATO	
5.8	Piano d'azione specifico per la prevenzione e la riduzione della produzione di rifiuti.....	
5.8.1	Principi d'azione: i soggetti promotori	
5.8.2	Prime stime degli obiettivi di riduzione di rifiuti perseguibili.....	
5.9	Strategie per l'incremento delle raccolte differenziate ("Piano delle Raccolte").....	
5.9.1	Obiettivi di raccolta differenziata "ex lege"	
5.9.2	Servizi di raccolta per rifiuti differenziati (RD) per area omogenea e per materiale.....	
5.9.3	Servizi di raccolta per rifiuti indifferenziati (RU ind) per area omogenea.....	
5.9.4	Risultati attesi.....	
5.10	Promozione di un sistema regionale integrato di gestione dei rifiuti	
5.10.1	Ipotesi di base allo scenario di Piano.....	
5.10.2	I flussi di trattamento, recupero e smaltimento.....	
5.10.3	La pianificazione impiantistica: anni 2011-2014-2017.....	
5.10.3.1	<i>Impianti di TMB e flussi relativi</i>	
5.10.3.2	<i>Gli impianti di termovalorizzazione e gassificazione</i>	
5.10.3.3	<i>Le discariche e flussi di rifiuti 2011, 2014, 2017</i>	
5.10.3.4	<i>Impianti di compostaggio</i>	
5.10.4	Lo Scenario di controllo	
5.11	Definizione dei criteri di localizzazione impiantistica (per i Rifiuti Urbani e Rifiuti Speciali).....	
5.11.1	Finalità.....	
5.11.2	I criteri/fattori di localizzazione	
6.	ANALISI DELLA COERENZA ESTERNA "VERTICALE"	
6.1	Introduzione	
6.2	Normativa comunitaria in materia di rifiuti.....	
6.2.1	Direttiva 2008/98/CE	
6.2.2	Direttiva 2006/12/CE	
6.3	La procedura di infrazione europea.....	
6.4	Normativa nazionale in materia di gestione dei rifiuti.....	
6.4.1	Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Parte Quarta e s.m.i.....	
6.4.2	Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.....	
6.5	Normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti.....	
6.5.1	Legge regionale n. 27 del 9 luglio 1998	
6.5.2	La normativa regionale e commissariale preesistente	
7.	INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ DA PERSEGUIRE	
8.	ANALISI DELLA COERENZA ESTERNA "ORIZZONTALE"	

8.1	Introduzione	
8.2	Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR)	
8.2.1	Obiettivi di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio	
8.2.2	Strategia del PTPR	
8.2.3	I Piani territoriali paesistici (PTP) vigenti e il nuovo PTPR	
8.2.4	Verifica di coerenza	
8.3	Nuovo Piano Energetico Regionale (PER)	
8.3.1	Obiettivi strategici e settoriali del PER	
8.3.2	Linee di indirizzo	
8.3.3	Verifica di coerenza	
8.4	Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria (PRQA)	
8.4.1	Obiettivi del Piano	
8.4.2	Azioni di Piano	
8.4.3	Verifica di coerenza	
8.5	Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI)	
8.5.1	Finalità del PAI	
8.5.2	Proposte di intervento e priorità	
8.5.3	Verifica di coerenza	
8.6	Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA)	
8.6.1	Obiettivi del Piano	
8.6.2	Definizione delle misure e degli interventi	
8.6.3	Verifica di coerenza	
8.7	Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE)	
8.7.1	Finalità e principali contenuti del PRAE	
8.7.2	Criteri ed obiettivi di sostenibilità	
8.7.3	Verifica di coerenza	
8.8	Piano Forestale Regionale (PFR)	
8.8.1	Obiettivi strategici di politica forestale	
8.8.2	Assi di riferimento, ambiti di intervento e azioni	
8.8.3	Verifica di coerenza	
8.9	Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2007-2013 (PSR Lazio 2007-2013)	
8.9.1	Strategia di intervento del PSR	
8.9.2	Obiettivi prioritari e specifici del PSR e scelta delle misure	
8.9.3	Verifica di coerenza	
9.	VALUTAZIONE DELLA COERENZA INTERNA	
10.	VALUTAZIONE DI POSSIBILI EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL’AMBIENTE	
10.1	Introduzione	
10.2	Analisi delle interrelazioni causali	
10.3	Valutazione ambientale degli obiettivi e delle azioni di Piano rispetto agli obiettivi ambientali	
10.4	Valutazione della significatività degli effetti attesi	
10.5	Aree potenzialmente interessate dal Piano	
11.	PRINCIPALI IMPATTI SIGNIFICATIVI SULL’AMBIENTE	

12. SINTESI DELLE RAGIONI DELLE SCELTE	
13. MISURE PER LA MITIGAZIONE DI EVENTUALI EFFETTI NEGATIVI	
13.1 Indicazioni relative alle migliori tecnologie disponibili (BAT).....	
13.2 Altre misure	
14. SCHEMA DI MONITORAGGIO DI PIANO E MONITORAGGIO AMBIENTALE	
14.1 Introduzione	
14.2 Influenza delle ipotesi di lavoro a base della pianificazione	
14.3 Obiettivi del monitoraggio di Piano e ambientali	
14.4 Azioni correttive finalizzate al raggiungimento degli obiettivi	
14.5 Sistema di indicatori necessari alla valutazione e periodicità del monitoraggio ambientale	
14.6 Competenze del monitoraggio, produzione della relativa reportistica e risorse finanziarie disponibili	
INDICE DELLE TABELLE.....	
INDICE DELLE FIGURE	
GLOSSARIO DEGLI ACRONIMI.....	

INTRODUZIONE ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)

La *valutazione ambientale strategica* è un processo “sistematico”, teso a valutare le conseguenze su piano ambientale di iniziative di piano, di programma, o di politica, al fine di garantire che tali conseguenze siano incluse a tutti gli effetti e affrontate in modo adeguato fin dalle prime fasi del processo decisionale, parimenti alle considerazioni di ordine economico e sociale.

Da tale definizione emerge come la VAS rappresenti uno strumento importante a servizio della realizzazione concreta delle politiche dello “sviluppo sostenibile”, uno dei punti fermi di una moderna programmazione di ogni politica pubblica.

Elaborare un piano o programma in un quadro di valutazione strategica significa, ad un tempo:

- *Integrare la variabile ambientale nelle scelte programmatiche*, sin dal momento della definizione dello scenario di base, delle alternative percorribili e dei criteri di valutazione;
- *Attivare la partecipazione dei soggetti, pubblici e privati alla formazione del Piano*, in un’ottica di trasparenza, di dialogo e confronto, nonché in una logica forte di mutua responsabilizzazione, cooperazione e interazione tra diversi soggetti portatori di interessi.
- *Razionalizzare il processo di formazione e adozione del Piano regionale*, anche alla luce del principio della sussidiarietà, in specie, di tipo orizzontale, tra Enti pubblici.

Due sono i punti di grande innovazione che distinguono la VAS e la rendono uno strumento *qualitativamente* diverso da altre procedure di valutazione (come la VIA, ad esempio):

Per prima cosa, la valutazione ambientale strategica è effettuata *durante* la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua approvazione o all’avvio della relativa procedura legislativa. La *ratio* di tale scelta è garantire che gli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione. La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applica, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione, tanto che i provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono *annullabili per violazione di legge*. Questo aspetto ha anche l’effetto di rendere particolarmente significativa la partecipazione, in quanto il dibattito che si sviluppa all’interno della procedura di VAS ha la concreta possibilità di incidere sulle scelte, per forza di cose, ancora flessibili del piano o programma che si troverà in fase di redazione.

L’altro elemento distintivo è il suo carattere di *completezza e onnicomprensività*: la VAS impone infatti di guardare all’ambiente nel suo complesso e agli effetti che su di esso può avere il piano oggetto di verifica. Non è un caso che la Parte Seconda del **D.Lgs. 152/06, noto anche come Codice Ambientale**, accolga una definizione quanto mai ampia di ambiente come “*sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici*” (art. 5 co. 1, lett. c).

L’indagine della VAS si muove quindi a 360 gradi nel verificare la possibilità di impatti su tutte le dimensioni ambientali. Non solo, la VAS è completa e onnicomprensiva anche in rapporto al *corpus* di norme e piani esistenti. Le verifiche di coerenza verticale e orizzontale, infatti, introducono la dimensione del rapporto tra il piano o programma oggetto di valutazione e la normativa e la pianificazione esistente, mettendone a confronto gli obiettivi strategici.

La valutazione strategica, dunque, come *approccio metodologico innovativo* e come “*tecnica*”, talché i presupposti della funzionalità ed efficacia della VAS devono poggiare su elementi specifici di natura strumentale, organizzativa e metodologica.

1. Normativa di riferimento alla VAS

È con l’emanazione della **Direttiva 2001/41/CE del 27 giugno 2001**, concernente la valutazione degli effetti di determinati Piani e Programmi sull’ambiente (cd. “direttiva sulla VAS”), che venne introdotta, in ambito giuridico, la valutazione ambientale ad un livello più alto, più “*strategico*”, rispetto a quello dei progetti, di cui si occupa la Direttiva sulla VIA (Dir. 85/337/CEE e s.m.i.).

Per quel che riguarda il nostro ordinamento interno, la materia, come noto, ha subito un'evoluzione normativa che ha condotto ad un punto di approdo organico con la nuova formulazione del **D.Lgs. 152/06, Parte Seconda** "*Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)*", ad opera del D.Lgs. 4/08, che recepisce pienamente la Dir. 42/2001/CE.

Nel fare proprie le finalità della disciplina indicata dalla Direttiva, il Decreto nazionale afferma che (art. 4, co. 3): "*la valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica. Per mezzo della stessa si affronta la determinazione della valutazione preventiva integrata degli impatti ambientali nello svolgimento delle attività normative e amministrative, di informazione ambientale, di pianificazione e programmazione*".

In tale ambito (art. 4, co. 4, come modificato dal D.Lgs. 128/2010):

a) *la valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente (VAS) ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile.*

b) *la valutazione ambientale dei progetti (VIA) ha la finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita. A questo scopo, essa individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e secondo le disposizioni del presente decreto, gli impatti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori: 1) l'uomo, la fauna e la flora, 2) il suolo, l'acqua, l'aria e il clima, 3) i beni materiali ed il patrimonio culturale, 4) l'interazione tra i fattori di cui sopra.*

Si badi che, la Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 afferma espressamente che provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono *annullabili per violazione di legge*.

In mora del recepimento interno, in vero, diverse regioni italiane hanno proceduto a legiferare sull'argomento.

La Regione Lazio, in attesa dell'emanazione di un apposita normativa regionale, si è adeguata alla disciplina nazionale, prima con la **L.R. 11 Agosto 2008, n. 14** "Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio" (B.U.R. Lazio del 14/08/08, n. 30, S.O. n. 98) che, all'art. 86, com. 19, sostiene: "*In attesa della legge regionale di disciplina della valutazione ambientale strategica (VAS) e della valutazione di impatto ambientale (VIA), per i procedimenti di VAS e di VIA di competenza regionale si applica quanto previsto dalla parte seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche, nonché le disposizioni di cui ai commi 20, 21, 22 e 23)*", poi con la **DGR 15 maggio 2009, n. 363** con la quale ha fornito una prima serie di indicazioni in materia di VIA e VAS, e successivamente con la **DGR 05 marzo 2010, n. 169** pubblicata su Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 18 del 14/05/2010, ha approvato le *Linee Guida Regionali sulla VAS aventi come scopo quello di dettare degli indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure*.

Nello specifico, le Linee Guida emanate dalla Regione ribadiscono l'identificazione, quale *Autorità Competente* in materia nella struttura regionale dell'assessorato competente in materia di utilizzo tutela e valorizzazione delle risorse ambientali (ora Assessorato all'Ambiente e Cooperazione tra i Popoli), come già precedentemente stabilito dalla L.R. 11 agosto 2008 n. 14, Art. 1, com. 20.

2. Ambito di applicazione della VAS

Benché, come noto, mai utilizzata nel testo della Direttiva europea, l'adozione dell'espressione "*valutazione ambientale strategica*" per i piani e i programmi che posso avere effetti significativi sull'ambiente, vuole sottolineare gli elementi che ne connotano la natura, quali:

¹ Delle disposizioni di cui ai commi 20 e 22, relative alla VAS, si dirà più avanti. I co. 21 e 23 sono, invece, relativi alla materia di VIA..

- L'oggetto dell'analisi - i piani e programmi (P/P) per il governo e lo sviluppo del territorio -, che hanno una valenza "strategica", più alta di quella inerente ai progetti che possono avere un impatto sull'ambiente, di cui si occupa invece la VIA;
- La *procedura* della valutazione, che deve adattarsi alla maggiore complessità propria di un'azione strategica: il processo decisionale di pianificazione;
- Il *parametro* della valutazione, che non è l'ambiente tal quale, nella sua dimensione unilaterale, ma in quanto componente integrata in una serie di problematiche (economiche e sociali) che vanno considerate in posizione di parità e, pertanto, bilanciate.

Si badi che, la Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 afferma espressamente che provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono *annullabili per violazione di legge*.

Per quanto riguarda l'oggetto dell'analisi e, dunque, l'ambito di applicazione della VAS, si tratta degli atti e provvedimenti di pianificazione e di programmazione comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche che:

- sono elaborati e/o adottati da un'autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un'autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, amministrativa o negoziale, e
- sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

In ogni caso, la valutazione ambientale strategica riguarda i P/P che possono avere *impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale*, e, in particolare:

- a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti sottoposti a VIA/screening
- b) per i quali, *in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come ZPS e quelli classificati come SIC*, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 357/97 e s.m.i.

3. Fasi del processo di VAS

Sulla base di quanto definito dalla DGR 05 marzo 2010, n. 169, e comunque, conformemente a quanto indicato nella Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 (e s.m.i.), la Procedura di VAS deve seguire le seguenti Fasi:

- *Avvio della procedura*

La procedura è attivata dal Proponente/Autorità Procedente con comunicazione formale all'Autorità Competente unitamente alla trasmissione del Rapporto Preliminare agli elementi di Piano ed alla proposta di elenco dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale (SCMA) da coinvolgere, utilizzando la modulistica reperibile sul sito dell'Assessorato competente in materia ambientale. Tra gli elementi di Piano dovranno essere prodotti gli atti con cui il Proponente/Autorità Procedente ha formalmente manifestato i contenuti anche preliminari dello stesso.

- *Consultazione preliminare*

Sulla base del Rapporto Preliminare contenente indicazioni sui possibili effetti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del Piano, il Proponente/Autorità Procedente entra in consultazione con l'Autorità Competente ed i SCMA, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale. Non è oggetto della consultazione preliminare la valutazione del Piano.

Il termine temporale previsto per la conclusione della consultazione preliminare (90 giorni) è un termine ordinatorio. Previo accordo tra tutti i soggetti coinvolti, è possibile comprimere tale termine. Al termine della fase di consultazione preliminare l'Autorità Competente, con nota trasmessa al Proponente/Autorità Procedente, comunica l'esito della consultazione effettuata, tenuto conto delle osservazioni e dei contributi pervenuti, indicando le modalità di attivazione della successiva fase di pubblicizzazione.

– **Redazione del Rapporto Ambientale**

Il Rapporto Ambientale costituisce parte integrante della documentazione del Piano. In esso sono individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del Piano proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative possibili alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del Piano stesso. Al Rapporto Ambientale è allegata una Sintesi Non Tecnica dei contenuti del Piano e del Rapporto Ambientale stesso.

– **Pubblicità e consultazioni**

Il Proponente/Autorità Procedente trasmette all'Autorità Competente e ai SCMA la proposta di Piano comprendente il Rapporto Ambientale e una Sintesi Non Tecnica dello stesso. Contestualmente alla trasmissione, il Proponente/Autorità Procedente cura la pubblicazione degli atti ai fini della consultazione pubblica e della più ampia diffusione mediante la pubblicazione di un avviso, reperibile sul sito istituzionale della Regione Lazio, nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL).

Entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione dell'avviso, chiunque può prendere visione della proposta di Piano, del relativo Rapporto Ambientale e della Sintesi Non Tecnica e presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. Le osservazioni dovranno essere trasmesse all'Autorità Competente e per conoscenza al Proponente/Autorità Procedente specificando che si tratta di osservazioni avanzate nell'ambito della procedura VAS. L'Autorità Competente prenderà in considerazione esclusivamente osservazioni avanzate dal pubblico durante la fase di consultazione disciplinata dall'art. 14 del D.Lgs. 152/06, che forniscano nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi sulle tematiche ambientali oggetto della procedura di VAS.

– **Valutazione del rapporto ambientale ed esiti delle consultazioni. Parere motivato.**

L'Autorità Competente, in collaborazione con il Proponente/Autorità Procedente, svolge le attività tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché i pareri dei SCMA, le osservazioni ed i suggerimenti inoltrati nella fase di consultazione pubblica. L'Autorità Competente, sulla base della valutazione del Rapporto Ambientale e degli effetti che le azioni del Piano possono avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, esprime il proprio Parere motivato entro il termine di giorni 90 (novanta) a decorrere dalla scadenza di tutti i termini previsti per le consultazioni e lo trasmette al Proponente/Autorità Procedente.

Il Proponente/Autorità Procedente, in collaborazione con l'Autorità Competente, provvede alla revisione del Piano, alla luce del Parere motivato espresso prima della presentazione dello stesso per l'adozione o approvazione. Il Piano, revisionato alla luce del Parere motivato e vincolante espresso dall'Autorità Competente è trasmesso, a cura del Proponente, all'organo competente all'adozione o approvazione del Piano, unitamente al rapporto ambientale, alla sintesi non tecnica ed alla documentazione acquisita nell'ambito della consultazione.

– **Informazione circa la decisione**

La decisione finale, espressa attraverso il Parere motivato, è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio a cura del Proponente/Autorità Procedente. Sono inoltre pubblicate sul sito web delle Autorità interessate: il *Parere motivato* espresso dall'Autorità Competente; la *Dichiarazione di Sintesi* (che illustra le modalità con le quali le considerazioni ambientali sono state integrate nel Piano e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale, dei pareri espressi e dei risultati delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il Piano adottato, anche rispetto alle alternative possibili che erano state individuate); le misure adottate in merito al *monitoraggio*. Nella pubblicazione va indicata la sede ove si possa prendere visione del Piano adottato o approvato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria. Sono ammesse ulteriori forme di pubblicità non espressamente previste nelle presenti disposizioni operative, ma ritenute opportune dalle autorità.

– **Monitoraggio**

La funzione del monitoraggio è quella di assicurare il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei Piani approvati e verificare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi impreveduti derivanti dall'attuazione del Piano ed intervenire in modo appropriato e in tempi congrui al fine di mitigarli o eliminarli.


Le misure previste per il monitoraggio, ovvero gli indicatori e le modalità di controllo degli effetti sui recettori ambientali, complessivamente definite come il sistema di monitoraggio degli effetti ambientali del Piano, sono

parte integrante del Rapporto Ambientale. Nel Piano sono altresì individuate le responsabilità e la sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive è data adeguata informazione attraverso i siti web dell'Autorità Competente e del Proponente/Autorità Procedente.

Per l'effettuazione del monitoraggio il Proponente/Autorità Procedente definisce d'intesa con l'Autorità Competente le modalità e gli strumenti che saranno utilizzati, avvalendosi, ove occorra, dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio (ARPA Lazio), o di altri soggetti, pubblici o privati. Il costo complessivo per le azioni di monitoraggio è a carico del Proponente. Qualora i Piani sottoposti a VAS costituiscano il quadro di riferimento per la realizzazione di opere o interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale, ai fini del monitoraggio degli effetti ambientali derivanti dall'attuazione di detti Piani, risulta fondamentale prevedere già nel piano di monitoraggio della procedura di VAS appositi indicatori generali da implementare in dettaglio nella realizzazione di tali opere o progetti.

Le fasi logiche del processo di elaborazione del Piano e della sua valutazione ambientale sono formalizzate nello schema successivo.

Figura 3.1. Schema logico del processo di VAS del Piano regionale dei rifiuti del Lazio



Seguendo le disposizioni specifiche della disciplina di riferimento, l'implementazione dell'insieme delle fasi elencate darà corpo al processo di VAS del Piano regionale di gestione dei rifiuti del Lazio.

In particolare, tenuto conto dell'ambito di applicazione della VAS, come illustrato nel precedente Capitolo 2, *la prima fase del procedimento, disciplinata dall'art. 12 del Codice Ambientale, deve ritenersi non applicabile al Piano qui in esame.*

Pertanto, facendo al Rapporto preliminare e alla fase iniziale di consultazione con l'Autorità competente della Regione² e i Soggetti competenti in materia ambientale, opportunamente individuati di concerto con l'Autorità procedente, il presente documento costituisce il Rapporto Ambiente di VAS del Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) della Regione Lazio.

Le tematiche oggetto delle sezioni successive sono conformi ai contenuti del Rapporto ambientale indicati nell'Allegato VI del D.Lgs. 152/2006, come evidenziato nel seguente prospetto.

Tabella 3.1. Schema di corrispondenza tra l'All. VI alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e i contenuti del presente rapporto ambientale di VAS del PRGR

ALL. VI ALLA PARTE SECONDA DEL D.LGS. 152/06	CONTENUTI DEL RAPPORTO AMBIENTALE DI VAS
a) Illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del P/P e del rapporto con altri pertinenti P/P	Analisi dei contenuti del Piano regionale di gestione dei rifiuti (Cap. 5) Analisi della coerenza esterna "verticale" (Cap. 6) e "orizzontale" (Cap. 8)
b) Aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e della sua evoluzione probabile senza l'attuazione del P/P	Analisi del contesto di riferimento (Cap. 4) Aree potenzialmente interessate dal Piano (Par. 10.4)
c) Caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate	
d) Qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al P/P, compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate come ZPS e quelli classificati come SIC	
e) Obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al P/P e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e ogni considerazione ambientale	Individuazione degli obiettivi di sostenibilità da perseguire (Cap. 7) Valutazione della coerenza interna (Cap. 9)
f) Possibili effetti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, architettonico e archeologico, il paesaggio e le relazioni tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli effetti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi	Valutazione di possibili effetti significativi sull'ambiente (Cap. 10)
g) Misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del P/P	Misure per la mitigazione di eventuali effetti negativi (Cap. 11)
h) Sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta	Scenari alternativi di Piano: definizione degli scenari e assunzione delle scelte (Par. 5.10.3)

² Individuata a norma dell'art. 86, co. 20 della L.R. 11 Agosto 2008, n. 14.

ALL. VI ALLA PARTE SECONDA DEL D.LGS. 152/06	CONTENUTI DEL RAPPORTO AMBIENTALE DI VAS
delle informazioni richieste	
i) Descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli effetti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano o del programma proposto	Schema di monitoraggio (Cap. 12)
j) Sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti	Sintesi non tecnica (Documento a parte)

3.1 La fase di scoping e le risultanze delle prime consultazioni

Le prime fasi della VAS applicata al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti del Lazio sono iniziate, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, attraverso l'attività di *Scoping*.

Frutto di tale prima fase è stata la redazione del *Rapporto Preliminare di VAS relativo al PRGR*.

Il Rapporto Preliminare (RP) ha rappresentato lo strumento per la consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale al fine di ricevere contributi, osservazioni ed informazioni utili a calibrare i contenuti del presente Rapporto Ambientale.

Le fasi che si sono susseguite sino ad ora, conformemente a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di VAS sono di seguito schematizzate e descritte:

In data 3 luglio 2009, con nota prot. N. 126828, la Regione Lazio *Dipartimento Territorio, Direzione Regionale Energia e Rifiuti, Area Rifiuti*, ora *Dipartimento Programmazione Economica e Sociale, Direzione Attività Produttive e Rifiuti, Area Rifiuti*, identificata quale Autorità Procedente del presente procedimento di VAS, ha trasmesso all'Autorità Competente il Rapporto Preliminare e la D.G.R. n. 47 del 1 febbraio 2008 "Linee Guida per l'adeguamento del Piano di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio", determinando l'avvio della fase di consultazione preliminare (Fase di Scoping).

In data 22 luglio 2009, sono stati individuati congiuntamente i Soggetti Competenti in Materia Ambientale (SCMA), comunicati formalmente all'Autorità procedente con Nota prot. 144347 del 24 luglio 2009.

I SCMA individuati sono costituiti da:

- Regione Lazio, Dipartimento Territorio - Direzione regionale ambiente e cooperazione tra i popoli - Area 2S/05 Difesa del suolo e servizio geologico regionale
- Regione Lazio: Dipartimento Territorio - Direzione generale Territorio e Urbanistica
- Regione Lazio: Dipartimento Territorio - Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli - Area Conservazione Foreste
- Regione Lazio: Area Conservazione Natura e Osservatorio Regionale per l'Ambiente
- Regione Lazio: Dipartimento Territorio, Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli, Area Conservazione Qualità dell'Ambiente e Promozione Sostenibilità Ambientale
- Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio (ARPA).

In data 29 luglio 2009, con Nota prot. 147027, l'Autorità Procedente ha trasmesso ai SCMA il Rapporto preliminare e la D.G.R. n. 47 del 1 febbraio 2003.

In data 3 agosto 2009 è stata convocata per il giorno 11 agosto 2009 la Conferenza di consultazione con i SCMA.

Tabella 3.1.1. Elenco delle osservazioni pervenute sul Rapporto Preliminare di VAS del PRGR del Lazio – Fase di scoping

N.	SOGGETTI INTERESSATI	ATTI RECANTI OSSERVAZIONI
1	Regione Lazio: Dipartimento Territorio - Direzione regionale ambiente e cooperazione tra i popoli - Area 2S/05 Difesa del suolo e servizio geologico regionale	02/08/2009 N. Prot. 164808
2	Regione Lazio: Dipartimento Territorio - Direzione generale Territorio e Urbanistica	07/09/2009 N. Prot. 162033
3	Regione Lazio: Dipartimento Territorio - Direzione regionale ambiente e cooperazione tra i popoli - Area Conservazione Foreste	21/09/2009 N. Prot. 180639
4	Regione Lazio: Dipartimento Territorio, Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli, Area Conservazione Qualità dell'Ambiente e Promozione Sostenibilità Ambientale	23/09/2009 N. Prot. 182946
5	Regione Lazio: Area Conservazione natura e Osservatorio Regionale per l'ambiente	24/09/2009 N. Prot. 184669
6	Nessuna osservazione pervenuta da parte dell'ARPA	

In sintesi, sono pervenute presso l'Autorità Procedente n. 4 osservazioni.

In data 6 ottobre 2009, con Nota prot. 195170, si è conclusa la fase di consultazione per la definizione della portata e il dettaglio delle informazioni contenute nel *Documento conclusivo di Scoping* da includere nel Rapporto Ambientale.

3.1.1 I risultati delle prime osservazioni

Di seguito sono descritte, in maniera sintetica, le osservazioni mosse da parte dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale in riferimento al Rapporto Preliminare di VAS del PRGR del Lazio.

1. Regione Lazio: Dipartimento Territorio - Direzione regionale ambiente e cooperazione tra i popoli - Area 2S/05 Difesa del suolo e servizio geologico regionale

In merito ai criteri di localizzazione definiti all'interno della Proposta di PRGR è stata ribadita la necessità di tenere conto della vulnerabilità all'inquinamento degli acquiferi sotterranei, in funzione della loro vulnerabilità all'inquinamento, così come la presenza di captazioni idropotabili e della possibile interferenza tra i siti sede di impianto e la captazione. Dovrebbe, inoltre, essere considerata l'interferenza con sorgenti o punti di potenziale interesse idropotabile o naturalistico - ambientale e con le risorse idropotabili previste nel PRGA non ancora captate, il trasporto dei rifiuti presso i punti vulnerabili citati, inserire, tra i fattori escludenti, quelli di cui alla L.R. 1/09/99 n. 20 "Tutela del patrimonio carsico e valorizzazione della speleologia", artt. 3 e 4 e considerare la nuova classificazione sismica del territorio regionale (DGR 387/2009) e la normativa della microzonizzazione sismica.

In riferimento a tali osservazioni, gli aspetti idrogeologici nonché quelli riferiti al rischio sismico sono stati assunti a fattori escludenti (tutela integrale) e di attenzione progettuale, in relazione alla rispettiva valenza di vincolo, sia nell'ambito dei criteri generali che specifici per tipologia impiantistica. In merito ai siti in fascia di rispetto da punti di approvvigionamento idrico ad uso potabile, alla luce dell'attuale normativa vigente, tali aree sono state difatti inserite all'interno dei criteri escludenti.

2. Regione Lazio: Dipartimento Territorio - Direzione generale Territorio e Urbanistica

In merito ai contenuti da definire all'interno del Rapporto Ambientale, il Dipartimento suggerisce di includere anche il PTPR nell' Analisi della coerenza esterna verticale; inoltre si suggerisce di approfondire il quadro pianificatorio e programmatico con l'analisi del PTPR. In merito all'individuazione delle Unità sensibili è opportuno tenere in considerazione eventuali piani di sviluppo locale e per la valutazione della coerenza interna sarebbe auspicabile valutare anche le presenze turistiche, addetti fluttuanti tra gli indicatori.

A recepimento delle indicazioni pervenute è stato inserito, valutato e descritto all'interno dell'analisi di coerenza esterna orizzontale il PTPR. L'individuazione delle Unità sensibili è stata basata su un elenco matriciale che ha portato a mettere in evidenza una serie di elementi di attenzione che dovranno esseri presi in considerazione durante le successive fasi di localizzazione a scala di maggior dettaglio allo scopo di consentire alle altre Amministrazioni l'individuazione delle aree maggiormente sensibili sui propri territori. All'interno dell'analisi di coerenza interna sono stati utilizzati, quali obiettivi specifici di sostenibilità perseguiti dal Piano regionale i parametri suggeriti, (es. OS 37 valutazione dei flussi turistici).

3. Regione Lazio: Dipartimento Territorio - Direzione regionale ambiente e cooperazione tra i popoli - Area 2S/03 Area Conservazione Foreste

Il Dipartimento suggerisce l'inserimento delle norme L.R. 39/02 sulla gestione delle risorse forestali e Reg. Regionale 7/05 e D.G.R. 126/05 di attuazione della L.R., oltre a citare il Piano Forestale Regionale, sottoposto a VAS e adottato con D.G.R. 656/07. In merito ai criteri di localizzazione degli impianti, il Dipartimento regionale specifica di inserire, tra i fattori escludenti riferimenti a L. 353/00 e D.G.R. 546/08, ed evitare di destinare in aree boscate l'apertura di nuove discariche e termovalorizzatori; nel caso di aree limitrofe, coinvolgere preventivamente l'Area Conservazione Foreste per il parere di competenza in materia forestale.

La LR 39/02 è stata inserita come riferimento normativo regionale al fattore di Attenzione Progettuale per gli aspetti ambientali "territori coperti da foreste e boschi, ex art. 142, lett. g del D.Lgs. 42/04 e s.m.i." mentre i regolamenti attuativi della LR non attengono alle materie del PRGR. Per quanto riguarda il Piano Forestale Regionale, anche questo è stato inserito, valutato e descritto all'interno dell'analisi di coerenza esterna orizzontale del Rapporto Ambientale. Le aree percorse da fuoco, ex L. 353/00, sono state incluse fra i Fattori Escludenti per gli aspetti ambientali.

4 Regione Lazio: Dipartimento Territorio, Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli, Area Conservazione Qualità dell'Ambiente e Promozione Sostenibilità Ambientale

Il Dipartimento richiede l'inserimento delle indicazioni alle Norme di Attuazione del Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria, in merito al controllo delle emissioni di inquinanti per i quali, attualmente, non sono previsti limiti di legge; inoltre, invita a tener conto della zonizzazione riportata nel suddetto Piano ai fini della localizzazione di nuovi impianti per raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti e/o ammodernamento o ampliamento di quelli esistenti. Il Dipartimento richiede anche un riferimento esplicito all'interconnessione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti al Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria (D.G.R. n.488/2008), con particolare riferimento alla zonizzazione regionale, al Piano di Tutela delle Acque Regionale (D.C.R. n.42/2007) e ai Piani di Zonizzazione Acustica Comunali.

In merito all'indicazione delle NTA del PRQA il Rapporto Ambientale ha provveduto ad inserire tale Piano tra quelli indagati all'interno della verifica di coerenza esterna, verificando in tal modo l'intercorrelazione con quanto stabilito dal Piano in essere.

5. Regione Lazio: Area Conservazione natura e Osservatorio Regionale per l'ambiente (Area VIA)

In merito ai criteri di localizzazione, il Dipartimento afferma di escludere fra le aree potenzialmente idonee quelle interne alle ZPS, inoltre, nelle more della definizione di misure di conservazione specifiche da parte della Regione, eventuali impianti che ricadessero internamente ai SIC sono assoggettati alla procedura di Valutazione di Incidenza (V.I.).

L'eventuale definizione di criteri di localizzazione in aree limitrofe a SIC/ZPS e Parchi/Riserve regionali deve essere preceduta da Tavoli tecnici di concertazione appositamente convocati con la scrivente Area regionale, inoltre, per le discariche di inerti interne alle ZPS, ammesse ai sensi dell'art. 3, lett. a) della cit. DGR 363/08, deve comunque essere attivata la V.I. Per quanto riguarda il Rapporto Ambientale è evidenziata la necessità di esplicitare come il PRGR si interconnette con il PRQA (adottato con D.G.R. 448/08 e trasmesso al Consiglio per l'approvazione con DGR 492/09, in specie per quel che riguarda la zonizzazione del territorio regionale e gli interventi di contrasto all'inquinamento atmosferico) e con il PTAR (approvato con DGR 42/07).

In riferimento alle osservazioni pervenute, nello specifico in merito alle ZPS, il Piano inserisce tali aree all'interno dei Fattori Escludenti per i criteri di localizzazione, nel rispetto e secondo quanto definito dalle normative vigenti. Inoltre, in riferimento realizzazione di Tavoli tecnici di concertazione per la definizione dei criteri di localizzazione in aree limitrofe ai SIC/ZPS, la scrivente Area regionale rientra fra i SCMA coinvolti nei procedimenti di VAS/VIA/VI di piani e progetti. In riferimento alla normativa in materia di V.I. è stata ricompresa, nel Rapporto Ambientale, a premessa dei criteri di Attenzione Progettuale di riferimento per taluni criteri di localizzazione proprio nei rimandi a tutte le norme che disciplinano la valutazione della realizzazione di un impianto di gestione dei rifiuti (RU e RS) in fase progettuale. Per quanto riguarda sia il PRQA che il PTA, questi sono stati inseriti, valutati e descritti all'interno dell'analisi di coerenza esterna orizzontale affrontata all'interno del Rapporto Ambientale.

3.2 La fase della redazione del Rapporto Ambientale, pubblicità e consultazioni

In data 9 ottobre 2009, è stato promosso dall'Autorità Procedente, un ulteriore incontro collaborativo ai fini della redazione del Rapporto Ambientale.

In data 12 novembre 2010 l'Autorità Procedente ha trasmesso all'Autorità Competente la bozza del Rapporto Ambientale e della Sintesi Non Tecnica relativi al PRGR in oggetto.

In data 18 novembre 2010 l'Autorità Competente ha indicato le modalità di pubblicazione e deposito della documentazione (Piano, Rapporto Ambientale e Sintesi Non Tecnica) ai fini dell'avvio della fase di consultazione del pubblico.

Con Deliberazione della Giunta Regionale del 19 novembre 2010, N. 523 "Adozione dello schema di Piano regionale di gestione dei rifiuti del Lazio", l'Autorità Procedente ha adottato il PRGR unitamente al Rapporto Ambientale di VAS e Sintesi Non Tecnica.

In data 7 dicembre 2010 l'Autorità Procedente ha provveduto alla pubblicazione sul BURL n. 45 Parte III dell'avviso di avvenuto deposito della documentazione ai fini delle consultazioni del pubblico, dando informazioni in merito alle sedi ove reperire la documentazione.

Dalla citata pubblicazione è decorso il periodo di 60 giorni entro i quali presentare le osservazioni da parte del pubblico.

Decorsi i 60 giorni sono pervenute le seguenti osservazioni:

Tabella 3.2.1. Elenco delle osservazioni pervenute a seguito delle fasi di pubblicazione e consultazione.

1	LT	Provincia di Latina	Osservazioni al Piano regionale di gestione dei rifiuti della Regione Lazio (DGRL 19/11/2010 n. 523 pubblicato sul BURL S.O. n. 209 al B.U. n. 45 del 07.12.2010) e Relazione VAS.	9641 del 02.02.2011	64056 del 14.02.2011
2	LT	Comune di Castelforte	Osservazioni al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti del Lazio.	1336 del 04.02.2011	01.03.2011
3	LT	Comune di Castelforte	Osservazioni sul Piano Regionale dei Rifiuti.	1153 del 02.02.2011	01.03.2011
4	LT	Comune di Santi Cosma e Damiano	Osservazioni sul Piano Regionale dei Rifiuti.	1646 del 04.02.2011	01.03.2011
5	LT	Comune di Spigno Saturnia	Osservazioni sul Piano Regionale dei Rifiuti.	918 del 04.02.2011	01.03.2011
6	LT	C.S.A. S.r.l.	Osservazioni sul piano regionale dei rifiuti.	29/11 del 14.01.2011	70473 del 16.02.2011
7	RI	Comune di Contigliano	Osservazioni PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI DEL LAZIO adottato con D.G.R. n. 523 del 19.11.2010 sul BURL n. 45 del 07.12.2010, S.O. n. 209	703 del 03.02.2011	66757 del 15.02.2011
8	FR	Comune di Paliano	Osservazioni allo Schema di Piano regionale di gestione dei rifiuti del Lazio, approvato con Deliberazione della Giunta regionale del 19 novembre 2010, n. 523, pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 45 del 7 dicembre 2010, Supplemento ordinario n. 209.	1824 del 04.02.2011	65862 del 14.02.2011
9	FR	T.A.C. ECOLOGICA S.r.l.	Stazione di Trasferenza RSU - RSAU sito nel Comune di Piglio (FR).	29.01.2011	70523 del 16.02.2011
10	FR	Provincia di Frosinone	Osservazioni al Piano Regionale di gestione dei rifiuti del Lazio, approvato con deliberazione della Giunta Regionale del 19.11.2010, n. 523 pubblicato sul B.U. n. 45 del 07.12.2010, supplemento ordinario n. 209. Decreto Commissario delegato per l'emergenza rifiuti della regione lazio n. 15 dell'11.3.2005.	17579 del 07.02.2011	01.03.2011

11	FR	S. Vittore del Lazio	Impianto di recupero energetico E.A.L.L. Energia Ambiente Litorale Laziale S.r.l. sito in località Valle Oporchio nel Comune di San Vittore del Lazio. <u>Osservazioni allo Schema di Piano regionale di gestione dei rifiuti del Lazio</u> , approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del 19 novembre 2010, n. 523, pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 45 del 07 dicembre 2010, supplemento ordinario n. 209. Decreto del Commissario Delegato per l'Emergenza Rifiuti della Regione Lazio n. 15 del 11.03.2005 - D.G.R. Giunta Regione Lazio n. 516, 671 e 760 del 2008. Comunicazioni.	508 del 03.02.2011	64059 del 14.02.2011
12	RM	Provincia di Roma	Osservazioni al Piano regionale rifiuti.	18424/11 del 04.02.2011	01.03.2011
13	RM	Ing. Vito Iaboni (Enea)	Osservazioni allo schema di "Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio" pubblicato sul B.U.R.L. del 7 dicembre 2010.	-	01.03.2011
14	RM	Olevano Romano	Osservazioni al Piano regionale di gestione dei rifiuti.	409 del 17.01.2011	70450 del 16.02.2011
15	RM	CRA - Comitato per il Risanamento Ambientale di Guidonia Montecelio	Piano rifiuti Regione Lazio, Comitato Risanamento ambientale di Guidonia. Richiesta incontro.	-	70504 del 16.02.2011
16	RM	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare	Schema di Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio - procedura di infrazione n. 2002/2284.	958 del 13.01.2011	13797 del 13.01.2011
17	RM	Acea s.p.a.	Trasmissione delle osservazioni allo schema di Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio.	21 del 01.02.2011	58845 del 09.02.2011
18	RM	O.I.G.A. - Operazioni Immobiliari Gestioni Amministrazioni S.r.l.	Osservazioni allo schema di Piano di Gestione Rifiuti della Regione Lazio di cui a D.G.R. n. 523 del 19/11/2010 (BURL n.45 del 07/12/2010 supp. Ord. N. 209).	21/45/4 del 01.02.2011	66158 del 14.02.2011
19	RM	WWF for a living planet	schema di piano regionale di gestione dei rifiuti del lazio adottato nonché al rapporto ambientale e alle sintesi non tecniche pubblicato il 07 dicembre 2010 si burl lazio n.46.	004 del 04.02.2011	65870 del 14.02.2011
20	RM	RRR.Lazio - Rete Regionale Rifiuti del Lazio	osservazioni della rete regionale rifiuti del lazio al piano regionale rifiuti della regione lazio "sezione i - rifiuti urbani"	-	50862 del 07.02.2011

21	RM	"Amici dell'Inviolata"	osservazioni al piano di gestione dei rifiuti delle regione lazio.	-	66721 del 15.02.2011
22	RM	UNINDUSTRIA Unione degli industriali e delle imprese di Roma-Frosinone-Rieti-Viterbo	Schema di Piano di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio adottato con DGR 19 novembre 2010, m.523.	-	01.03.2011

Per quanto concerne le risposte alle osservazioni sopra illustrate si rimanda alla Dichiarazione di Sintesi.

In data 25 febbraio 2011 è stata indetta, ad opera dell'Autorità Competente, la prima Conferenza di valutazione ai fini dell'espressione del Parere motivato, durante la quale si è proceduto all'analisi della documentazione pervenuta.

Nelle date 4 maggio 2011 e 6 maggio 2011 si è svolta, articolata in due sedute, la seconda Conferenza di valutazione.

In data 17 maggio 2011 è pervenuta la Nota prot. 210631 dell'Area Conservazione Natura e Foreste della Direzione Regionale Ambientale, con la quale esprime parere favorevole al Piano con condizioni vincolanti.

3.3 Espressione del parere motivato

In data 18 maggio 2011, prot. 214998, l'Autorità Competente esprime il Parere motivato favorevole nel rispetto di una serie di prescrizioni.

1. *Le ZPS (Zone di Protezione Speciale previste dalla Direttiva 79/409/CE) sono da considerarsi "fattori escludenti" nella localizzazione di nuovi impianti e discariche, fatte salve le discariche per inerti per le quali è comunque necessaria la Valutazione di incidenza;*
2. *I SIC e le ZSC (Siti di Importanza Comunitaria e Zone Speciali di Conservazione definiti dall'art. 2 del D.P.R. 357/1997) sono da considerarsi "fattori escludenti" nella localizzazione di nuovi impianti e discariche;*
3. *Qualsiasi intervento o progetto di realizzazione di impianti e/o discariche, nonché ampliamenti dei medesimi nei Siti della Rete natura 2000, da effettuarsi in deroga, secondo quanto stabilito all'art.1 del D.M. 17 ottobre 2007, ai criteri di localizzazione individuati dal piano, deve essere assoggettata alla procedura di Valutazione di incidenza;*
4. *La delimitazione del SubATO dovrà intendersi NON prescrittiva ma modificabile, a seguito di motivata richiesta da parte dei Comuni interessati, secondo una logica di prossimità agli impianti di trattamento dei rifiuti urbani nell'ottica di una delimitazione in Sub Ambiti da intendersi come aree del territorio all'interno delle quali organizzare i servizi di raccolta e garantire l'autosufficienza degli impianti di selezione dei rifiuti urbani indifferenziati;*
5. *Si dovrà considerare, nell'analisi del contesto di riferimento e con particolare riferimento alle Isole Pontine, le specifiche peculiarità del contesto ambientale delle stesse nonché le ripercussioni derivanti da tale caratterizzazione sul sistema di gestione dei rifiuti. Particolare attenzione dovrà essere riservata all'analisi delle ripercussioni sul sistema di raccolta e trasferimento dei rifiuti;*
6. *Il Rapporto Ambientale dovrà considerare, nell'analisi di coerenza esterna, il Piano di Assetto Idrogeologico con particolare riferimento alle aree caratterizzate da rischio idraulico presenti nel territorio regionale;*

7. *Il Rapporto Ambientale, al fine di caratterizzare in modo esaustivo il territorio regionale, in ordine a tutti i suoi elementi di sensibilità e caratterizzazione, dovrà, integrando gli specifici capitoli inerenti l'analisi delle aree protette e la biodiversità, analizzare e tenere conto delle reti ecologiche presenti nello stesso;*
8. *Il Rapporto Ambientale dovrà fornire, con maggiore dettaglio, specificazioni inerenti il ruolo degli Enti territoriali nel governo dei processi di gestione dei rifiuti, con particolare riferimento alla vigente normativa di settore e alle ripercussioni e correlazioni che da tali assunti ne conseguono sul piano;*
9. *Si dovrà modificare, in relazione agli obiettivi definiti nel Piano, l'obiettivo di raccolta differenziata adeguandolo alle prescrizioni normative vigenti, con le conseguenti modifiche in termini di ripartizione dei flussi coinvolti. Si dovrà, inoltre, correlare agli stessi, specifiche strategie e azioni attuabili dal piano stesso;*
10. *Per quanto concerne il piano di monitoraggio, oltre a dover lo stesso prevedere specificatamente le risorse finanziarie necessarie alla sua attuazione per tutto l'orizzonte temporale di esercizio, ed oltre a dover prevedere una formulazione di reportistica con cadenza annuale, si dovranno prevedere indicatori finalizzati al controllo di tutte le componenti ambientali significativamente interessate dalle azioni del piano nonché, per le stesse, specifiche misure correttive. Inoltre, in considerazione della struttura del piano, ed alle modalità di intervento da esso determinate, si ritiene di dover porre particolare attenzione, nel piano di monitoraggio, ai seguenti obiettivi:*
 - *obiettivi di riduzione;*
 - *obiettivi di raccolta differenziata;*
 - *obiettivi relativi alla preparazione per il riutilizzo ed il riciclaggio;*
 - *obiettivi inerenti i trattamenti dei rifiuti indifferenziati;*
 - *obiettivi di autosufficienza regionale per lo smaltimento in discarica;**ed alle seguenti variabili:*
 - *entrata in esercizio dei singoli impianti;*
 - *tempistica entrata in esercizio impianti;*
 - *autorizzazione di impianti;*
 - *fabbisogno, capacità impiantistica e localizzazione;*
 - *capacità volumetrie discariche;*
 - *recupero della FOS;*
 - *capacità trattamento termico;*
 - *flussi di produzione dei rifiuti;*
11. *Nel piano di monitoraggio dovranno essere individuate le figure e le relative responsabilità sia in ordine alla realizzazione del monitoraggio che alla relativa reportistica;*
12. *Il Rapporto Ambientale dovrà contenere un paragrafo dedicato alla rappresentazione della procedura di VAS seguita ed alle modalità di interazione tra la stessa ed il processo di formazione del Piano oltre che la indicazione dei soggetti competenti in materia ambientale coinvolti;*
13. *Il Rapporto Ambientale dovrà prevedere un paragrafo nel quale esplicitare la sintesi delle ragioni della scelta fra le alternative individuate nonché una descrizione di come è stata effettuata la valutazione rispetto alle alternative di piano. Inoltre, tenuto conto delle specifiche esigenze conoscitive del piano, so dovranno rappresentare eventuali difficoltà incontrate nella raccolta delle informazioni necessarie ai fini delle determinazioni di piano;*

14. Integrare il piano con le informazioni inerenti il "Programma per la prevenzione e la riduzione dei rifiuti" della Provincia di Roma e con quelle relative al "Piano di prevenzione e riduzione dei rifiuti urbani" della Provincia di Viterbo;
15. Il piano regionale dovrà tener conto, e quantificare, mediante apposita modalità di calcolo, le scorie da termovalorizzatore;
16. Il Piano dovrà prevedere degli strumenti di dettaglio finalizzati alla definizione delle modalità dei servizi di raccolta previsti, con particolare riferimento ai servizi di raccolta differenziata di tipo domiciliare;
17. Integrare le valutazioni inerenti le quantità trattate dagli impianti di compostaggio con le informazioni ed i dati contenuti nel "Rapporto rifiuti urbani 2009" – fonte ISPRA;
18. L'Autorità Procedente dovrà garantire il recepimento delle osservazioni pervenute in fase di scoping da parte dei soggetti competenti in materia ambientale;
19. In relazione all'indicazione dei flussi avviati a tritovagliatura nell'anno 2011 nel SubATO Latina, dovrà essere specificata la percentuale di rifiuto indifferenziato che subirà il pretrattamento, e di contro tenerne conto ai fini delle determinazioni di piano;
20. Verificare, in relazione agli obiettivi di Piano rispetto alla pianificazione del RUB del 2005, la coerenza degli obiettivi fissati dal Programma regionale RUB di cui il decreto n.12 del 8/03/05 con gli obiettivi di piano regionale ed alle eventuali modifiche di competenza;
21. Con riferimento alle tipologie ed alle quantità di rifiuti speciali ed impianti ad essi dedicati, il piano dovrà tenere conto di tutte le fonti informative disponibili, con particolare riferimento al "Rapporto Rifiuti Speciali 2010" relativo al biennio 2007/2008 (ISPRA, aprile 2011);
22. Il piano dovrà tener conto degli aggiornamenti normativi in materia di rifiuti speciali, con particolare riferimento a RAEE, rifiuti sanitari e veicoli fuori uso;
23. Specificare e dettagliare il quadro di azione del piano in ordine ai limiti di intervento da esso scelti ed ai rimandi ad enti e ad altre tipologie di piano, avendo cura di dettagliare ruoli, competenze e specificità settoriali di intervento nonché di dettaglio di azione;
24. Il Rapporto Ambientale dovrà riportare un quadro di correlazione tra obiettivi e azioni di piano evidenziante gli impatti significativi, da essi derivanti, in relazione ad ogni componente ambientale interessata;
25. I piani previsti e sotto-ordinati al piano regionale di gestione dei rifiuti, dovranno essere sottoposti a valutazione ambientale strategica;
26. Adeguare il Piano regionale dei rifiuti al D. Lgs. 205/2010 di recepimento della direttiva Europea sui rifiuti 2008/98/CE;
27. Fornire specifica evidenza delle modalità di adeguamento del piano alla procedura di infrazione comunitaria di cui alla sentenza del 14 giugno 2007, n.2002/2284 causa C 82/06;
28. Fornire maggiore dettaglio informativo in merito al settore dell'usato regionale e ad eventuali azioni da intraprendere con specifico riferimento a tale settore;
29. Fornire maggiore dettaglio informativo inerente gli "ecocentri", con particolare riferimento al ruolo e agli aspetti organizzativi generali degli stessi rispetto alle strategie per l'incremento della raccolta differenziata;
30. Rivalutare, a seguito dell'esclusione tra quelli previsti dell'impianto di compostaggio nel Comune di Olevano Romano (RM), il flusso dei rifiuti derivanti dalla raccolta dell'organico e dell'offerta di trattamento dello stesso sul territorio regionale.

Per quanto concerne le risposte alle osservazioni sopra elencate si rimanda alla Dichiarazione di Sintesi.

LA VAS DEL PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI DELLA REGIONE LAZIO

4. Analisi del contesto di riferimento

Nell'ambito del Rapporto ambientale devono emergere le aree su cui il Piano in esame è in grado di esplicitare più intensamente i propri effetti: la descrizione delle caratteristiche ambientali, dovrà permettere di cogliere, anche qualitativamente, gli effetti - positivi e negativi - associati alle previsioni programmatiche, anche allo scopo di circoscrivere le migliori opzioni di scenario.

L'analisi del contesto (socio-economico, ambientale e territoriale) ha quindi lo scopo di approfondire lo studio degli effetti significativi che il Piano potrebbe avere su aree o porzioni di territorio e di consentire, di conseguenza, la definizione di obiettivi specifici di sostenibilità, articolati nello spazio e nel tempo.

L'analisi del contesto è funzionale a fare emergere gli *elementi di attenzione sul territorio* (ad es.: aree protette, zone umide, aree ad elevata vulnerabilità, aree sismiche, aree di salvaguardia, aree ad elevato pregio agricolo, aree e beni vincolati ai sensi del Codice BBCCAA, etc.), per procedere a valutare le interazioni del tipo causa-effetto attese dall'attuazione del Piano.

L'OCSE, negli anni '90, studiò una metodologia per poter rappresentare e connettere tra loro, in una rappresentazione logica e sequenziale, le varie componenti ambientali: introdusse così il **Modello PSR** (Pressioni - Stato - Risposte) in quanto determina una consequenzialità tra una pressione ambientale, lo stato dell'ambiente che ne deriva, le risposte che occorre mettere in atto per mitigare e/o prevenire gli impatti negativi sull'ambiente.

Il modello PSR è stato ripreso dall'*Agenzia Europea per l'Ambiente* che lo ha ulteriormente affinato, introducendo dei fattori generatori delle pressioni, chiamati Determinanti (D), e degli Impatti (I) dando vita al nuovo **Modello DPSIR** (Determinanti - Pressioni - Stato - Impatti - Risposte) alla base del quale sta l'assunzione secondo cui, nell'ottica dello sviluppo sostenibile, ogni superamento della capacità portante, *Carrying Capacity*, può avere conseguenze per le generazioni future.


L'adozione del modello DPSIR pone in luce, infatti, la relazione tra le cause (*Determinanti e Pressioni*), gli effetti (*Stati, Impatti*) e possibili interventi (*Risposte*), tenendo sempre conto delle evidenti connessioni strutturali tra le componenti ecologiche, tecnologiche, socio - economiche e legislative.

Il modello finale risulta quindi costituito dalle seguenti tipologie di indicatori:

- *Determinanti (D)*, le cause primarie delle pressioni sull'ambiente (i.e. le attività umane);
- *Pressioni (P)*, le con-cause provocate dalle determinanti (i.e. la produzione di rifiuti);
- *Stato (S)*, consentono di valutare la situazione ambientale in atto, grazie alla misurazione del livello di qualità del territorio e dell'ambiente (i.e. concentrazioni di sostanze inquinanti in atmosfera, nelle acque, al suolo);
- *Impatti (I)*, derivano dalle pressioni esercitate sull'ambiente e comprendono gli effetti su popolazione ed ecosistemi (i.e. emissioni climalteranti, utilizzo di materia prima vergine);
- *Risposte (R)*, sono tutti quegli interventi ed azioni esercitati al fine di mitigare o annullare gli impatti (i.e. norme, direttive, prescrizioni tecniche, programmi di disincentivazione/incentivazione).

Schematicamente il modello è rappresentato nel grafico successivo.

Figura 4.1. Schema DPSIR



È alla luce di tale approccio che si procede ad individuare i principali elementi che configurano il contesto di riferimento alla elaborazione del Piano, alla determinazione dei suoi obiettivi di sostenibilità e alla relativa valutazione di coerenza, e, infine, alla valutazione complessiva di possibili effetti significativi sull'ambiente.

4.1 Contesto demografico ed economico

4.1.1 Le fonti dei dati

I dati relativi al contesto demografico e territoriale, sono stati raccolti e organizzati per dettaglio comunale. I comuni appartenenti alle 5 province laziali sono poi stati raggruppati per *Ambiti Territoriali Ottimali*³ della regione. Per ciascun comune sono state raccolte le seguenti informazioni (fra parentesi la fonte e l'anno):

- Classificazione zona altimetrica (Istat: Atlante Statistico dei Comuni. Ed. 2006);
- Aree protette (Regione Lazio – Parchi e riserve naturali. www.parchilazio.it);
- Km² di superficie (Istat: Atlante Statistico dei Comuni. Ed. 2006);
- Popolazione residente anni 2001-2009 (Demo Istat: Popolazione residente al 1° Gennaio);
- Popolazione residente centri abitati (Istat: Censimento della popolazione e delle abitazioni 2001);
- Popolazione residente nuclei al 2001 (Istat: Censimento della popolazione e delle abitazioni 2001);
- Popolazione residente case sparse al 2001 (Istat: Censimento della popolazione e delle abitazioni 2001);
- Popolazione residente centri abitati al 2001 (Istat: Censimento della popolazione e delle abitazioni 2001);
- Popolazione residente nuclei al 2009 (Elaborazione su dati Istat: Censimento della popolazione e delle abitazioni 2001);
- Popolazione residente case sparse al 2009 (Elaborazione su dati Istat: Censimento della popolazione e delle abitazioni 2001);
- Popolazione residente centri abitati stima al 2009 (Elaborazione su dati Istat: Censimento della popolazione e delle abitazioni 2001);
- Numero delle unità locali delle imprese (Istat: Censimento dell'industria e dei servizi 2001);

³ Per la degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) si veda il Capitolo 7 del Piano di Gestione Rifiuti.

- Dati infrastrutture: Osservatorio trasporti e ambiente - Unioncamere Lazio (2006).

È stata inoltre indagata la disponibilità di dati in dettaglio comunale e da fonte ufficiale unica delle seguenti informazioni:

- Unità locali 2007 dei settori: Estr. Minerali, Manifattura, Energia, Costruzioni, Commercio, Alberghi e ristoranti, Trasporti, Intermediazione finanziaria, Istruzione, sanità e servizi sociali;
- Valore aggiunto 2003, 2004, 2005 e 2006;
- Turisti 2007.

I dati relativi alle unità locali sono disponibili a livello comunale solo per la provincia di Roma da fonte Camera di commercio di Roma (anno 2007). Per le altre province le rispettive Camere di Commercio rendono disponibile il solo dato aggregato provinciale. In particolare le fonti dati utilizzate sono le seguenti:

- per la provincia di Viterbo fonte: Camera di Commercio di Viterbo: Polos 2007, 8° Rapporto sull'economia della Tuscia Viterbese;
- per provincia di Rieti fonte: Istituto G. Tagliacarne: Osservatorio Economico della Provincia di Rieti 2008 Linee di tendenza dell'economia reatina nel medio lungo periodo Consuntivo 2007 – previsioni 2008;
- per la provincia di Frosinone fonte: Istituto G. Tagliacarne: Osservatorio Economico della Provincia di Frosinone 2008 Linee di tendenza dell'economia della provincia di Frosinone;
- per la provincia di Latina fonte: elaborazione su dati Istituto G. Tagliacarne regionali.

Il dato provinciale del valore aggiunto è da fonte Istat: Occupazione e valore aggiunto delle province, anni 2001-06. Il dato provinciale sui turisti è da fonte Istat: Capacità e movimento degli esercizi ricettivi anno 2008.

I dati relativi a Mobilità e trasporti, derivano dalle seguenti fonti: Statistiche ambientali 2008, Annuario ISTAT; Ministero delle infrastrutture e Ministero dei trasporti, Conto nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, Anno 2005 (con elementi informativi per l'anno 2006); Aci, Annuario statistico 2007; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ACI; Istat, Statistiche del trasporto aereo, Anno 2007; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ferrovie regionali).

4.1.2 Evoluzione della struttura demografica

I residenti della regione, al 1° Gennaio 2009, erano 5.626.710, distribuiti in 378 comuni, di cui 91 facenti parte della provincia dei Frosinone, 33 della provincia di Latina, 73 della provincia di Rieti, 121 della provincia di Roma e i rimanenti 60 della provincia di Viterbo. Il Lazio è una regione caratterizzata da un forte eterogeneità nella distribuzione della popolazione: oltre il 71% dei residenti è concentrato nella provincia di Roma e, in specie, nel comune di Roma, dove risiede il 49% della popolazione regionale.

Tabella 4.1.1. Popolazione per provincia (dati 2009)

PROVINCIA	Popolazione (n. abitanti)	Pop. per provincia (% su Tot. Regione)
Frosinone	496.917	8,83%
Latina	641.853	11,41%
Rieti	159.018	2,83%
Roma	4.013.399	71,33%
Viterbo	315.523	5,61%
Totale Regione	5.626.710	100,00%

Fonte: ns. elaborazioni su dati ISTAT

La maggior parte dei comuni (53% del totale) è però di piccola dimensione (meno di 3.000 abitanti) e solo il 13,4% dei comuni contano più di 15.000 residenti come si rileva dalla Tabella 4.1.2.

La lettura di questa tabella illustra alcune caratteristiche delle 5 province in cui la regione è suddivisa.

La provincia di Rieti è caratterizzata da comuni di piccolissime dimensioni (con un numero di abitanti inferiore a 1000); nelle province di Frosinone e Viterbo la maggior parte dei comuni (rispettivamente il 55% e il 51,7%) contano meno di 3.000 abitanti.

La provincia di Latina presenta una situazione più varia con un numero abbastanza elevato di comuni di dimensione media (tra 15.000 e 50.000 abitanti).

Tabella 4.1.2. Distribuzione dei comuni per abitanti e provincia

PROV.	<1.000 ab.	1.000-3.000 ab.	3.000-5.000 ab.	5.000-10.000 ab.	10.000-15.000 ab.	15.000-50.000 ab.	50.000-100.000 ab.	100.000-500.000 ab.	>500.000 ab.	Tot.
Frosinone	15,38%	39,56%	18,68%	14,29%	3,30%	8,79%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Latina	6,06%	15,15%	21,21%	15,15%	12,12%	24,24%	3,03%	3,03%	0,00%	100,00%
Rieti	50,68%	35,62%	8,22%	2,74%	1,37%	1,37%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Roma	20,66%	21,49%	7,44%	16,53%	9,92%	17,36%	5,79%	0,00%	0,83%	100,00%
Viterbo	10,00%	40,00%	21,67%	20,00%	3,33%	3,33%	1,67%	0,00%	0,00%	100,00%
Totale	22,22%	30,95%	13,76%	13,76%	5,82%	10,58%	2,38%	0,26%	0,26%	100,00%

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT

La densità abitativa media del Lazio è di 323 abitanti per chilometro quadrato, dato superiore al quello nazionale (199,3 ab/Kmq). L'antropizzazione della regione è molto eterogenea (Tabella 4.1.3) riflettendo la distribuzione della popolazione (vedi Figura 4.1.1).

Dunque, anche in questo caso si rileva una zona ad alta densità abitativa incentrata sul comune di Roma e su alcuni comuni limitrofi mentre nel resto del territorio il numero di abitanti per kmq è più contenuto.


In particolare, le province di Rieti e di Viterbo registrano la più bassa densità abitativa (rispettivamente 57 e 86 abitanti per Km²), quella di Roma la più alta (756 abitanti per Km²); il comune con la più alta densità è Ciampino (3.353 ab/Kmq).

Tabella 4.1.3. Le province del Lazio: popolazione, superficie, densità abitativa

PROVINCIA	Popolazione (Abitanti)	Superficie (Kmq)	Densità abitativa media (Abitanti per Km²)
Frosinone	496.917	3.244	153,18
Latina	641.853	2.251	285,14
Rieti	159.018	2.749	57,85
Roma	4.013.399	5.372	747,10
Viterbo	315.523	3.612	87,35
Totale Regione	5.626.710	17.228	326,60

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT

Figura 4.1.1. Densità abitativa del Lazio




Fonte: Elaborazione su dati ISTAT

L'evoluzione della popolazione è mostrata nella Figura 4.1.2.

L'andamento demografico regionale negli ultimi 16 anni si può suddividere in tre sottoperiodi caratterizzati da: una sostanziale invarianza tra il 1992 e il 1998, una leggera diminuzione tra il 1999 e il 2002 e una crescita sostenuta dal 2003 in poi. L'evoluzione demografica regionale risente fortemente delle variazioni registrate nella provincia di Roma, dove tra il 1992 e il 2009 la popolazione cresce complessivamente di 9,3 punti percentuali (esattamente lo stesso incremento regionale). Le province di Latina, Rieti e Viterbo mostrano invece un trend sempre crescente con tassi di crescita superiori o uguali alla media regionale. La provincia di Frosinone mostra un andamento più regolare con tassi di crescita contenuti.

Figura 4.1.2. Evoluzione della popolazione nel Lazio. Distribuzione regionale e provinciale (numero indice base 1992=100)



Fonte: ns. elaborazione su dati ISTAT

La tabella successiva riporta in dettaglio l'andamento del numero di residenti della regione per provincia tra il 1998 e il 2009.

Le variazioni sono descritte utilizzando numeri indici con base 1992=100.

Tabella 4.1.4. Evoluzione della popolazione regionale e per provincia (numero indice base 1992=100)

ANNO	Tot. Regione	Frosinone	Latina	Rieti	Roma	Viterbo
1992	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1993	100,3	100,2	100,6	99,6	100,3	100,3
1994	100,3	100,5	101,6	100,2	100,0	101,2
1995	100,2	100,7	102,3	100,5	99,8	101,8
1996	100,1	100,9	102,6	100,6	99,5	102,2
1997	100,0	101,0	102,9	101,1	99,2	102,6
1998	99,8	101,0	102,9	101,1	99,0	102,8
1999	99,6	101,0	102,9	101,2	98,7	103,0
2000	99,5	101,0	103,0	101,4	98,5	103,0

ANNO	Tot. Regione	Frosinone	Latina	Rieti	Roma	Viterbo
2001	99,5	101,0	103,0	101,5	98,5	103,3
2002	99,5	101,0	103,0	101,5	98,5	103,3
2003	100,1	101,1	104,2	102,4	99,0	104,3
2004	101,2	101,6	107,3	104,6	99,9	106,0
2005	102,5	101,9	108,9	105,6	101,2	107,4
2006	103,1	102,4	109,9	106,4	101,9	108,4
2007	106,8	102,5	110,7	106,8	106,7	109,3
2008	108,1	103,1	112,5	108,1	108,0	111,3

Fonte: ns. elaborazione su dati ISTAT

Secondo i dati ISTAT riportati nella Tabella 4.1.5, nel 2008 i turisti arrivati in Lazio (e registrati in strutture ricettive ufficiali) sono stati quasi 11 milioni. Le presenze turistiche nello stesso anno si attestano intorno ai 32 milioni, ciò significa che la permanenza media nella regione è stata inferiore ai tre giorni, con un minimo di 2,84 giorni registrati nella provincia di Roma e un massimo di 5 giorni per la provincia di Latina.

Tabella 4.1.5. Turisti: arrivi e presenze negli esercizi ricettivi per provincia. Anno 2008

PROVINCIA	Turisti arrivi (n.)	Turisti presenze (n.)	Permanenza media (n. giorni)
Frosinone	451.195	1.267.404	2,81
Latina	563.791	2.795.551	4,96
Roma	58.591	171.011	2,92
Rieti	9.438.779	26.970.663	2,86
Viterbo	138.515	471.498	3,40
Totale	10.650.871	31.676.127	2,97

Fonte: Istat- Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi per residenza dei clienti, provincia e regione di destinazione - Anno 2008

Dei quasi 11 milioni di turisti che si sono recati in Lazio nel 2008 oltre 9,5 milioni, corrispondenti all'89% del totale, sono registrati nella provincia di Roma e in particolare nelle strutture del comune di Roma.

Secondo i dati dell'Ente Bilaterale per il Turismo della Regione Lazio⁴ nel 2008 gli arrivi e le presenze di turisti nel comune di Roma rappresentano rispettivamente l'81,3% e l'83,8% dei totali provinciali.

⁴ I dati sono tratti dalla pubblicazione "IL TURISMO IN CIFRE negli esercizi alberghieri di Roma e Provincia, Rapporto annuale 2008 - analisi della domanda turistica negli esercizi alberghieri di Roma e provincia, anno 2008", Ente Bilaterale per il Turismo della Regione Lazio.

Tabella 4.1.6. Turisti: arrivi e presenze. Anno 2008 (dati in %)

PROVINCIA	Turisti arrivi	Turisti presenze
Frosinone	4,24%	4,00%
Latina	5,29%	8,83%
Roma	0,55%	0,54%
Rieti	88,62%	85,15%
Viterbo	1,30%	1,49%
Totale	100,0%	100,0%

Fonte: Elaborazione su dati Istat


4.1.3 Economia e tessuto imprenditoriale

L'attività produttiva principale della regione (come numerosità di imprese) risulta essere il commercio. In questo settore infatti svolgono la propria attività il 33% delle imprese attive nel Lazio nel 2007. Seguono il settore delle costruzioni (15%) e l'agricoltura (13%), come mostrato di seguito.

Tabella 4.1.7. Imprese attive in Lazio per settore di attività e provincia. Anno 2007 (dati in %)

ATTIVITÀ	Frosinone	Latina	Rieti	Roma	Viterbo	Totale
Agricoltura, caccia e pesca	17,54%	23,33%	29,91%	5,88%	39,32%	13,23%
Estrazione di minerali	0,16%	0,05%	0,08%	0,05%	0,13%	0,07%
Attività manifatturiere	11,50%	9,70%	8,74%	9,34%	7,28%	9,40%
Energia elettrica, gas e acqua	0,04%	0,02%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
Costruzioni	15,14%	13,01%	17,99%	15,18%	13,77%	14,85%
Commercio	31,76%	29,58%	22,85%	35,85%	22,59%	32,96%
Alberghi e ristoranti	5,76%	5,76%	5,59%	5,85%	4,02%	5,66%
Trasporti	3,83%	3,49%	2,67%	6,15%	2,06%	5,07%
Intermediazione finanziaria	8,60%	9,59%	6,68%	14,49%	6,84%	12,28%
Istruzione	0,35%	0,38%	0,18%	0,49%	0,22%	0,43%
Sanità e altri servizi sociali	0,55%	0,50%	0,46%	0,58%	0,26%	0,53%
Altri servizi	4,60%	4,21%	3,92%	5,78%	3,31%	5,16%
Non classificate	0,19%	0,38%	0,88%	0,33%	0,17%	0,33%
Totale	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Fonte: ns. elaborazione su dati Camera di Commercio


Figura 4.1.3. Imprese attive in Lazio per settore di attività. Anno 2007

Fonte: ns. elaborazione su dati Camera di Commercio

Le province di Rieti e Viterbo presentano un sistema produttivo prevalentemente basato sulle attività agricole, seguite poi dal commercio. In tutte le altre Province la maggioranza delle unità locali attive nel 2007 svolgeva attività legate al commercio. La quota di unità locali di tipo agricolo rimane comunque piuttosto elevata in tutto il territorio regionale. Infine, si rileva in tutta la regione una alta percentuale di unità locali operanti nel settore delle costruzioni, tale percentuale è infatti compresa tra un minimo del 13 e un massimo del 15% (Roma).

La Figura 4.1.4 riporta per ogni Provincia i primi sei settori di attività economica per numerosità di unità locali attive nel 2007.

Figura 4.1.4. Percentuale di unità locali per settore di attività economica e provincia




4.1.4 Sistemi infrastrutturali

Il tema della infrastrutture, strettamente connesso con le scelte del Piano regionale dei rifiuti, viene di seguito descritto in relazione ai principali sistemi viario e della regione.

Il sistema viario del Lazio è nato come un sistema di tipo radiale con il comune di Roma come punto centrale. Per soddisfare le esigenze di interconnessione tra le varie aree del territorio, attualmente a questo sistema radiale si sta sovrapponendo un sistema di trasversali tali da realizzare una vera e propria strutturazione a maglia del complesso viario regionale.

Figura 4.1.5 La rete stradale ed autostradale della Regione Lazio



Fonte: Osservatorio trasporti e ambiente - Unioncamere Lazio

La rete stradale del Lazio è interessata da una fitta rete autostradale che la collega alle principali direttrici nazionali e da una maglia di strade statali di interesse regionale che influenza anche la viabilità delle regioni limitrofe.

Le direttrici di interesse nazionale si possono schematicamente riassumere nel seguente elenco:

- A1 Milano-Napoli
- A24 Roma-L'Aquila-Teramo
- A25 Roma-Pescara
- A12 Genova-Roma
- GRA (Grande Raccordo Anulare)
- SS1 via Aurelia

Mentre le principali direttrici di interesse regionali, costituenti gli assi portanti, sono:

- SR 148 Pontina
- SR 156 dei Monti Lepini
- SR 213 Flacca
- SS 255 dell'Abbazia di Fossanova
- SS 2 Cassia
- SS 4 Salaria

- SS 7 Appia
- SS 3 Flaminia
- SS 675 Umbro - Laziale
- SS 17 dell'Appennino Abruzzese
- SS 79 Ternana


La struttura di tipo radiale è riconoscibile anche nella rete ferroviaria (Figura 4.1.6).

Figura 4.1.6 La rete ferroviaria



Fonte: Sistema Informativo territoriale Regionale

Figura 4.1.7. Il sistema portuale del Lazio



Fonte: Unioncamere Lazio

Il sistema portuale laziale è costituito da tre poli predominanti: il polo di Civitavecchia, il polo Romano (Fiumicino-Anzio), il polo Pontino (Gaeta-Formia-Terracina) di cui fanno parte anche le strutture portuali delle isole di Ponza e Ventotene (Figura 4.1.7). Nel 2006 risultano movimentate merci per oltre 14,3 mln t/a.

Tabella 4.1.8. Il principale sistema portuale del Lazio

Capitaneria di Porto	Porti (n.)	Accosti (n.)	Accosti che svolgono servizio di					Lunghezza complessiva accosti (m)	Superfici piazzali per le merci (mq)
			Passeggeri	Merci secche	Merci in colli	RO/RO	Container		
Civitavecchia	3	25	10	7	6	8	5	4.846	50.800
Roma	2	24	2		1			3.650	2.000
Gaeta	7	21	5	3	2	3	1	6.292	74.000
Totale	12	70	17	10	9	11	6	14.788	126.800

Fonte: Ministero delle infrastrutture

Il porto di Civitavecchia è il naturale sbocco sul mare di Roma. Il porto è collegato direttamente all'autostrada A12 e alla linea ferroviaria Torino – Reggio Calabria. L'attività logistica trae beneficio dal centro intermodale, attivo dal giugno 2006, situato a circa 2 km dal porto.

Il centro intermodale è dotato di terminal per l'interscambio gomma-gomma e ferro-gomma.

Le attività principali del porto sono il segmento crocieristico in particolare e, più in generale, il cabotaggio merci (Autostrade del Mare), il traffico di rinfuse solide e liquide (prodotti petroliferi) e il traffico container.

Il porto di Fiumicino è complementare a quello di Civitavecchia, ed è stato destinato ad una funzione mista come scalo per navi da crociera e per navi traghetto (da qui partono i collegamenti tra il litorale laziale con le isole pontiane, la Sardegna e il golfo di Napoli).

Sono inoltre molto sviluppate la pesca e le attività da diporto. Oltre al traffico passeggeri, il porto di Fiumicino movimentava circa il 50% dei prodotti petroliferi regionali.

Il Lazio meridionale è invece servito dal porto di Gaeta. In questa struttura sono particolarmente sviluppate le attività di trasporto passeggeri e il traffico da diporto. La tipologia di merci trattate è costituita principalmente da prodotti siderurgici e petroliferi. Inoltre il porto è attrezzato per il trattamento dei prodotti agroalimentari.

L'insieme dei collegamenti marittimi esistenti tra le differenti località può costituire un ulteriore elemento di definizione di sistemi portuali.

Da questo punto di vista si possono distinguere le seguenti tipologie di collegamento:

- Linee di trasporto merci;
- Linee crocieristiche;
- Linee di traghetti per le isole maggiori (Sardegna, Sicilia, Corsica);
- Linee di collegamento con le isole minori (Pontine).

Con riferimento a tali tipologie si possono individuare sistemi a rete in cui l'elemento comune di definizione del sistema siano i collegamenti principali:

Il sistema Civitavecchia – Fiumicino- Gaeta: la rete dei terminali crocieristici

Questo sistema portuale è caratterizzato per essere capolinea sia di crociere che di traghetti per le isole maggiori. Entrambe le località portuali sono al servizio dello stesso mercato, sia che si tratti del mercato vacanziero per le isole maggiori, sia del mercato del turismo internazionale diretto alle località romane.

Il sistema Anzio – Formia – Ponza – Ventotene: la rete dei collegamenti con le isole

Si tratta di un sistema che comprende tutte le località regionali del continente permanentemente collegate con le isole Pontine.

Il sistema Gaeta / Formia – Anzio – Fiumicino – Civitavecchia: la rete dei collegamenti costieri

Lo sviluppo delle "Metropolitane del mare" per il trasporto misto di passeggeri e merci può trovare una idonea realizzazione in una rete di linee marittime che collegano regolarmente (in modo permanente o stagionale) le diverse località portuali della Regione.

Il sistema Anzio–Nettuno – S. Felice–Terracina – Ponza–Ventotene: la rete del diporto maggiore

Dal punto di vista turistico è definibile un sistema costituito da un circuito marittimo di collegamento con località di particolare attrattiva turistica, quale quelli indicate.

4.1.5 Traffico e mobilità

Negli ultimi decenni il settore dei trasporti è stato caratterizzato da una crescente domanda di mobilità delle persone e da un consistente incremento del numero di veicoli in circolazione. In particolare, dal 1995, il totale dei flussi passeggeri è aumentato in misura maggiore rispetto al Prodotto interno lordo (Pil), ad eccezione degli ultimi due anni, in cui si è registrata una dinamica stagnante.

Per quanto riguarda il numero di veicoli in circolazione, dal 1996 al 2006, si è rilevato un incremento del 26 per cento circa, con un massimo per la categoria dei motocicli (109 per cento circa) e un minimo per quella dei motocarri (-26 per cento); le autovetture, che al 2006 rappresentano il 77 per cento del parco veicolare nazionale, sono aumentate del 18 per cento⁵.

⁵ Statistiche ambientali 2008, Annuario ISTAT

Al fine di analizzare la situazione della Regione Lazio, sembra utile mantenere un confronto tra i dati regionali e quelli delle altre Regioni italiane, per avere un termine di paragone costante della situazione in cui si trova il Lazio.

Secondo i dati di densità autostradale (anno 2005), la Regione Lazio risulta essere al quarto posto rispetto alle altre Regioni italiane, a parimerito con il Friuli Venezia Giulia (2,7 Km di strade per 100 Km² di superficie territoriale).

La densità riferita alle altre strade di interesse nazionale pone il Lazio al 17esimo posto (3,2 Km di strade per 100 Km² di superficie territoriale), mentre per le strade regionali e provinciali, al 14esimo posto (46,7 Km di strade per 100 Km² di superficie territoriale).

In totale, la Regione risulta porsi al 14esimo posto su scala nazionale (52,6 Km di strade per 100 Km² di superficie territoriale).

Tabella 4.1.9. Indicatori di densità della rete stradale per regione. Anno 2005

REGIONI	km di strade per 100 km ² di superficie territoriale				km di strade per 10.000 abitanti				km di strade per 10.000 veicoli circolanti			
	Autostrade	Altre strade di interesse nazionale	Strade regionali e provinciali	Totale	Autostrade	Altre strade di interesse nazionale	Strade regionali e provinciali	Totale	Autostrade	Altre strade di interesse nazionale	Strade regionali e provinciali	Totale
Piemonte	3,2	2,9	60,5	66,6	1,9	1,7	25,7	29,3	3,0	2,7	56,8	62,5
Valee d'Aosta	3,5	4,7	15,5	23,5	9,2	12,4	42,6	62,3	8,6	11,6	37,9	56,1
Lombardia	2,4	4,0	55,2	61,6	0,6	1,0	14,2	15,8	1,0	1,7	23,7	26,4
Trentino-Alto Adige	1,4	0,0	32,6	34,0	1,9	0,0	46,0	47,9
Bolzano/South Tyrol
Tirol	3,5	0,0	64,0	67,5
Veneto	2,8	4,3	53,6	60,7	1,0	1,7	21,3	24,0	1,7	2,8	35,5	40,0
Friuli Venezia Giulia	2,7	15,3	27,6	45,6	1,8	10,1	18,3	30,2	2,9	16,4	29,7	49,0
Liguria	6,9	2,5	76,2	85,6	2,3	0,9	26,5	29,7	4,6	1,7	51,5	57,8
Emilia-Romagna	2,8	5,6	51,9	60,3	1,4	3,0	29,2	32,6	2,2	4,6	44,7	51,7
Toscana	1,3	4,1	55,5	61,0	1,2	2,7	35,6	39,5	1,9	4,2	56,3	62,4
Umbria	0,7	5,0	55,0	60,7	0,7	6,0	54,6	60,3	1,0	7,4	61,4	69,8
Marche	1,7	5,2	60,4	67,3	1,1	3,3	29,2	43,6	1,6	5,9	61,6	66,7
Lazio	2,7	3,2	46,7	52,6	0,5	1,0	14,9	16,8	1,3	1,5	22,5	25,3
Abruzzo	3,3	9,2	56,5	69,0	2,7	7,7	47,1	57,5	4,5	12,7	78,0	95,0
Molise	0,8	13,3	55,6	69,0	1,1	17,4	75,5	94,0	2,0	31,1	134,6	167,7
Campania	3,3	9,3	57,6	70,7	0,9	2,3	13,4	16,5	1,4	4,2	24,5	30,1
Puglia	1,5	3,3	39,6	49,7	0,9	3,9	19,7	23,4	1,5	7,6	36,6	45,7
Basilicata	0,3	12,1	46,6	59,0	0,5	16,9	50,3	59,1	0,9	31,6	52,4	64,9
Calabria	2,0	9,4	53,4	64,8	1,4	6,9	39,4	47,7	2,7	13,0	73,9	89,6
Sicilia	2,5	15,0	49,1	66,6	1,2	7,6	24,3	33,6	2,2	13,4	49,8	59,4
Sardegna	0,0	12,8	21,4	34,0	0,0	16,7	31,2	49,9	0,0	33,7	56,0	59,7
ITALIA	2,2	7,1	48,9	58,2	1,1	3,7	25,2	30,0	1,9	6,2	42,5	50,6
Nord	2,8	4,3	51,1	58,2	1,3	2,0	23,4	26,7	2,1	3,3	38,7	44,1
Centro	1,9	4,2	53,6	59,7	1,0	2,1	27,6	30,7	1,5	3,3	42,5	47,3
Mezzogiorno	1,7	11,3	44,5	57,5	1,0	6,5	26,1	33,7	1,8	12,1	47,8	61,7

Fonte: Ministero delle infrastrutture e Ministero dei trasporti, Conto nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, Anno 2005 (con elementi informativi per l'anno 2006)


Dal punto di vista della dotazione di autovetture per tipo di alimentazione (benzina, gasolio, altro tipo) al 2006, il Lazio si trova al quarto posto per i veicoli a benzina (2.307.866), al terzo per quelli a gasolio (1.246.832), al quinto per autovetture alimentate con altro tipo di carburante (110.476).

Tabella 4.1.10. Autovetture per tipo di alimentazione per regione. Anno 2006

REGIONI	Benzina	Gasolio	Altro tipo di alimentazione	Totale
Piemonte	1.817.757	833.708	67.234	2.724.699
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	76.426	55.301	615	132.342
Lombardia	3.828.453	1.699.499	94.022	5.621.965
Trentino-Alto Adige	336.237	189.312	10.219	537.766
Boziano/Bozen
Trento
Veneto	1.779.046	903.324	147.142	2.829.512
Friuli-Venezia Giulia	570.704	163.541	7.793	742.038
Liguria	600.465	213.192	12.858	831.525
Emilia-Romagna	1.596.282	762.659	236.427	2.599.368
Toscana	1.526.616	692.801	77.896	3.299.412
Umbria	347.661	156.617	36.759	531.036
Marche	558.689	304.791	101.967	965.427
Lazio	2.307.666	1.246.832	110.476	3.665.174
Abruzzo	480.193	273.146	44.987	798.306
Molise	103.503	75.053	9.657	188.213
Campania	2.050.707	1.045.986	169.854	3.252.529
Puglia	1.301.236	737.464	117.195	2.155.897
Basilicata	190.576	129.593	9.800	330.261
Calabria	694.272	397.247	27.753	1.119.271
Sicilia	2.052.019	824.342	79.442	2.955.804
Sardegna	657.075	254.833	20.616	932.524
Non identificato	31.243	8.913	5.759	45.914
ITALIA	22.813.649	11.007.108	1.376.525	35.297.282
Nord (a)	10.609.390	4.831.516	578.296	16.019.202
Centro (a)	4.743.132	2.431.041	327.196	7.501.369
Mezzogiorno (a)	7.529.885	3.737.638	465.274	11.732.797

Fonte: Aci, Annuario statistico 2007

(a) Al netto del parco autovetture non identificato.

Figura 4.1.8. Variazione 2006/2005 del numero di autovetture alimentate a benzina e a gasolio per regione

Fonte: Elaborazione Istat su dati ACI

La situazione dei veicoli circolanti dal 1990 al 2006 è mostrata nella tabella successiva.


Tabella 4.1.11. Ripartizione dei veicoli circolanti (esclusi ciclomotori). Anni 1990, 1995, 2000, 2002-2006

Regioni	1990	1995	2000	2002	2003	2004	2005	2006	Percentuale Veicoli per Regione anno 2006	Veicoli circolanti 2006 su popolazione residente 2005
Piemonte	3.028.983	3.175.372	3.315.737	3.424.687	3.481.736	3.433.746	3.491.835	3.545.104	7,65	0,82
Valle D'Aosta	106.605	116.666	180.661	155.306	161.394	171.737	181.556	183.755	0,40	1,48
Lombardia	5.944.405	6.258.553	6.595.402	6.892.708	7.038.912	7.039.876	7.198.311	7.325.367	15,81	0,77
Trentino A. A.	546.529	597.193	646.195	674.693	691.772	697.982	711.755	724.955	1,56	0,74
Veneto	2.743.979	3.013.342	3.264.499	3.414.817	3.489.566	3.546.304	3.615.157	3.690.493	7,97	0,78
Friuli V.G.	270.363	850.495	871.655	907.968	927.056	934.659	950.195	965.662	2,08	0,80
Liguria	1.077.970	1.106.010	1.163.474	1.216.364	1.245.709	1.235.000	1.263.144	1.290.190	2,78	0,80
Emilia Romagna	2.815.911	2.948.875	3.133.529	3.270.409	3.338.455	3.380.454	3.430.037	3.514.323	7,59	0,84
Italia Settentrionale	17.034.145	18.060.506	19.171.152	19.957.044	20.374.600	20.439.758	20.861.990	21.239.849	45,85	0,80
Toscana	2.553.758	2.589.498	2.759.665	2.909.632	2.986.933	3.015.634	3.085.032	3.155.787	6,81	0,87
Umbria	550.558	612.801	664.428	696.837	713.627	725.448	743.700	760.132	1,64	0,88
Marche	945.946	1.024.003	1.124.192	1.186.742	1.215.230	1.243.399	1.271.527	1.298.630	2,80	0,85
Lazio	3.265.494	3.537.663	4.033.276	4.339.788	4.477.872	4.398.892	4.558.633	4.733.356	10,22	0,89
Italia Centrale	7.315.756	7.763.965	8.580.561	9.132.999	9.393.662	9.383.373	9.658.892	9.947.905	21,47	0,88
Abruzzo	680.112	771.309	874.016	933.041	964.060	980.359	1.011.692	1.041.023	2,25	0,80
Molise	149.398	172.328	197.092	211.981	220.455	226.185	235.540	243.737	0,53	0,76
CampANIA	2.334.724	2.976.403	3.656.225	3.905.847	4.034.374	3.882.619	4.064.237	4.182.014	9,03	0,72
Puglia	1.684.108	2.006.254	2.337.759	2.479.062	2.547.034	2.560.153	2.630.767	2.706.134	5,84	0,66
Basilicata	258.112	299.993	344.844	368.333	380.119	386.662	399.797	414.523	0,89	0,70
Calabria	850.724	1.010.965	1.198.615	1.292.932	1.335.747	1.317.334	1.376.151	1.421.985	3,07	0,71
Sicilia	2.447.404	2.887.053	3.307.034	3.521.730	3.645.893	3.590.260	3.744.968	3.879.293	8,37	0,77
Sardegna	809.635	921.118	1.034.650	1.096.618	1.134.590	1.127.011	1.169.387	1.193.468	2,58	0,72
Italia Meridionale	9.205.217	11.045.423	12.950.235	13.809.544	14.262.682	14.070.583	14.632.539	15.082.177	32,55	0,73
Totale Italia	33.555.118	36.875.894	40.743.777	42.950.326	44.078.935	43.950.907	45.185.101	46.329.144	100,00	0,79

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ACI

Osservando il grafico seguente, è facile osservare una diminuzione delle autovetture nel corso degli anni, diminuzione che in generale si è registrata in tutte le Regioni italiane.

Figura 4.1.9. Rapporto popolazione/autovetture per Regione. Anni 1990, 1995-2006



Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ACI e ISTAT.

Nel Lazio sono presenti tutto il trasporto aereo regionale civile, gravita sugli aeroporti di Fiumicino e Ciampino a ridosso della Capitale; gli aeroporti per il traffico civile presenti nel Lazio sono:

- Aeroporto Leonardo da Vinci, a Fiumicino;
- Aeroporto Pastine, nei pressi di Ciampino;
- Aeroporto di Roma-Urbe, a Roma.

Dal punto di vista dei movimenti aerei per aeroporto, Fiumicino è il primo sia per il traffico nazionale di persone, che per quello internazionale.

Tabella 4.1.12. Movimenti aerei per aeroporto. Anno 2005 (n. movimenti e passeggeri; t. merci e posta)

AEROPORTI	Movimenti (a)	Passeggeri (b)		Totale	Passeggeri in transito diretto	Merci e posta (c)
		Traffico nazionale	Traffico internazionale			
Albenga	1.352	11.655	-	11.655	2.401	-
Alghero-Fertilia	9.762	588.637	421.141	1.009.778	9.334	702
Ancona-Falconara	11.416	194.466	265.549	460.017	12.055	4.513
Aosta	562	6.110	-	6.110	-	-
Bari-Palese Macchie	19.632	1.253.506	368.723	1.622.229	45.011	3.680
Bergamo-Crio al Serio	47.601	533.142	3.756.146	4.289.288	25.467	135.101
Bologna-Borgo Panigale	51.541	1.182.962	2.452.347	3.634.709	69.796	7.767
Boziano/Bozen	3.555	48.039	14.536	62.574	3	-
Brescia-Montichiari	3.701	109.956	290.294	400.240	2.677	16.670
Bruno di Papola Casale	6.671	663.224	127.452	790.676	6.524	731
Cagliari-Elmas	24.552	2.116.561	222.969	2.341.530	10.766	4.657
Catania-Fonshanarossa	50.644	4.182.403	964.962	5.167.365	21.773	9.526
Crotone	1.512	70.566	12.652	83.238	-	-
Cuneo-Levaldigi	963	13.553	1.658	15.211	557	-
Firenze-Peretola	26.613	616.612	1.060.713	1.679.325	13.435	1.473
Foggia-Gino Lisa	1.622	-	5.632	5.632	-	-
Forlì	4.654	251.051	333.925	584.976	1.505	474
Genova-Sestri	16.962	633.410	356.739	990.149	4.363	2.171
Grosseto	2	-	633	633	-	-
Lamezia Terme	12.652	924.723	229.992	1.154.713	6.879	2.430
Lampedusa	4.272	201.843	-	201.843	-	65
Marina di Campo-isola d'Elba	772	1.402	12.222	13.495	-	-
Milano-Linate	93.062	6.747.263	2.336.012	9.085.273	2.336	25.266
Milano-Malpensa	222.165	3.152.732	16.332.351	19.485.081	129.633	383.756
Napoli-Capodichino	46.967	2.535.665	2.016.079	4.551.744	26.930	4.167
Nibia-Costa Smeralda	21.272	1.109.424	495.222	1.604.447	34.629	915
Palermo-Punta Raisi	42.432	3.069.029	736.694	3.807.713	20.055	5.165
Pantelleria	4.026	135.222	-	135.222	-	76
Parma	2.508	38.698	13.593	52.291	242	736
Perugia-Sant'Egidio	2.768	47.012	5.458	52.471	4	-
Pescara	5.419	101.203	232.693	333.896	53	1.126
Pisa-San Giusto	27.331	376.246	1.625.761	2.002.027	9.723	9.832
Reggio di Calabria	5.153	373.126	420	373.546	-	24
Rimini-Friuli	4.271	36.604	226.269	266.973	8.151	2.627
Roma-Ciampino	35.211	508.214	3.672.657	4.181.071	3.964	22.466
Roma-Fiumicino	299.497	12.078.732	15.703.006	27.781.738	471.046	131.935
Taranto-Grottaglie	-	-	-	-	-	-
Torino-Casale	42.632	1.715.862	1.410.921	3.126.783	40.494	4.290
Tortona	-	-	-	-	-	-
Trapani-Birgi	5.971	389.624	2.222	392.124	-	76
Treviso-Sant'Angelo	12.645	116.947	1.171.056	1.288.033	166	17.699
Trieste-Ronchi de Legionari	10.054	363.772	237.321	601.093	9.259	326
Venezia-Tessera	73.458	1.744.530	4.010.598	5.755.128	27.284	12.341
Venona-Villafranca	33.265	699.365	1.662.021	2.361.391	35.065	2.456
Totale	1.296.210	48.931.336	63.236.726	112.168.062	1.051.742	816.093

Fonte: Istat, Statistiche del trasporto aereo, Anno 2007

(a) Movimenti in arrivo e in partenza. (b) Passeggeri imbarcati e sbarcati. (c) Merci e posta caricate e scaricate

Dal punto di vista delle Ferrovie, il Lazio possiede il 100% della propria rete elettrificata, con 148 Km di rete a trazione elettrica.

Tabella 4.1.13. Ferrovie regionali: estensione della rete per regione al 1° gennaio 2007

Chilometri	Trazione		Totale	% Elettrificata
	Elettrica	Non elettrica		
Valle d'Aosta	0	0	0	0
Piemonte	95	16	111	86
Lombardia	178	123	301	59
Trentino Alto Adige	65	0	65	100
Veneto e Friuli Venezia Giulia	0	73	73	0
Liguria	25	0	25	100
Emilia Romagna	90	257	347	26
Toscana	167	0	167	100
Umbria	0	152	152	0
Marche	0	0	0	0
Lazio	148	0	148	100
Abruzzo	382	29	411	93
Molise	0	0	0	0
Campania	299	42	341	88
Puglia e Basilicata	149	658	807	18
Calabria	0	220	220	0
Sicilia	4	106	110	3
Sardegna	0	614	614	0
Totale Italia	1.603	2.290	3.893	41
<i>Nord</i>	454	469	923	49
<i>Centro</i>	316	152	468	67
<i>Sud</i>	833	1.669	2.502	33

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ferrovie regionali.

Per quanto riguarda la dotazione di infrastrutture portuali, il Lazio possiede 12 porti, con Civitavecchia come unico porto di importanza internazionale nel Lazio, mentre come porti di importanza minore non si vedono altre possibilità al di fuori di quella di Gaeta, in quanto si tratta di una località in posizione strategica rispetto a zone produttive importanti e di Fiumicino, per la vicinanza a Roma.

I traffici petroliferi nel Lazio costituiscono una quota parte importante di tutti i traffici regionali e si sviluppano nei porti di Civitavecchia, Gaeta e Fiumicino.

Di seguito sono elencati i porti turistici presenti nel territorio regionale laziale:

Tabella 4.1.14. Elenco dei porti turistici presenti nella Regione Lazio

PORTI TURISTICI	COMUNE
Riva di Traiano	Civitavecchia
Porto di Nettuno	Nettuno
Base nautica Flavio Gioia	Gaeta
Darsena Romana	Civitavecchia
Darsena Traiano	Fiumicino
Fiumara Grande	Fiumicino
S. Felice Circeo	S. Felice Circeo
S. Maria	Gaeta
Caposele	Formia

PORTI TURISTICI	COMUNE
Porto di Formia	Formia
S. Marinella	S. Marinella
Anzio	Anzio
Terracina	Terracina
Foce Fiora	Montalto di Castro
Ladispoli	Ladispoli
Porto di Roma	Fiumicino
Gaeta	Gaeta

Per quanto riguarda le Isole, i porti turistici presenti risultano essere:

Tabella 4.1.15. Porti turistici nelle isole

PORTI TURISTICI	COMUNE
Porto Romano	Ventotene
Porto di Ponza	Ponza
Porto nuovo di Ventotene	Ventotene
Cala dell'acqua	Ponza

4.2 Contesto territoriale e ambientale

4.2.1 *Le fonti dei dati*

I dati utilizzati per la caratterizzazione del contesto territoriale e ambientale all'interno del quale si sta sviluppando il Piano Regionale dei rifiuti sono stati ricavati per mezzo della consultazione ed elaborazione di fonti differenti (Piani, studi di settore, etc...).

Le informazioni utilizzate sono di seguito elencate (con indicazione tra parentesi delle fonti principali):

- Caratteristiche fisiche ed ecologiche del territorio, (Piano Territoriale Paesistico Regionale – PTPR; Osservatorio per la Biodiversità del Lazio);
- Qualità dell'aria, (Piano di risanamento della qualità dell'aria, Rapporto Ambientale di VAS del Piano di risanamento della qualità dell'aria);
- Caratteristiche idrogeologiche regionali, (Consiglio Nazionale delle Ricerche - Gruppo Nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche - Progetto AVI Aree vulnerate da calamità idrogeologiche; Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) e relative misure di salvaguardia);
- Informazioni sul suolo, aree agricole identitarie regionali, (PSR Lazio 2007-2013);
- Caratteristiche sismiche regionali, (Riclassificazione sismica della Regione Lazio, Regione Lazio; Relazione Tecnica Nuova classificazione sismica della Regione Lazio, Allegato I);

- Siti di Interesse Comunitario (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) (Regione Lazio, in: http://regione.lazio.it/ambiente/val_incidenza/siti/elenco_siti.shtml; PSR Lazio 2007 – 2013);
- Territori soggetti a tutela paesaggistica, (Rapporto Ambientale di VAS del POR - FEASR della Regione Lazio).

4.2.2 Caratteristiche fisiche


Il Lazio si estende su una superficie di 17.203 km² suddiviso nelle province di: Frosinone (3.244 km²), Latina (2.251 km²), Roma (5.372 km²), Rieti (2.749 km²) e Viterbo (3.612 km²).

Il territorio è prevalentemente collinare (54% del totale), le zone montuose occupano oltre il 26% della superficie regionale e il rimanente 20% è occupato da pianure che si trovano perlopiù lungo la fascia costiera.

Figura 4.2.1 - Le province



Figura 4.2.2 - Zona altimetrica



Il litorale Tirrenico è occupato da pianure alluvionali: a nord la Maremma laziale, continuazione della Maremma toscana; al centro la Campagna romana o Agro romano, percorsa dal Tevere, e a sud l'Agro pontino e la piana di Fondi.

La fascia collinare è invece costituita dall'Antiappennino Laziale, che si erge da nord a sud, tra le pianure e l'Appennino, con rilievi di modesta altitudine, di natura vulcanica (monti Volsini, Cimini, Sabatini a nord di Roma; Colli Albani o Laziali a sud della capitale).

La parte più interna e montuosa della regione appartiene all'Appennino centrale (Umbro-Marchigiano e Abruzzese): monti Reatini (Terminillo, 2213 m), Sabini, Simbruini, Ernici, monti della Meta (monte Petrosio, 2247 m), monti della Laga (monte Gorzano, 2455 m). Tra Anti-appennino e Appennino si aprono numerose valli longitudinali, tra le quali rivestono importanza le due vaste subregioni della Sabina (la valle del Tevere) e della Ciociaria o Valle Latina.

La costa della regione si estende per 327,3 km. È una costa bassa, uniforme e sabbiosa, con pochissime sporgenze: capo Linaro, delta del Tevere, promontorio del Circeo, penisola di Gaeta. L'unico golfo notevole è il golfo di Gaeta, in corrispondenza del quale la costa diventa più alta e rocciosa. Appartiene al Lazio, amministrativamente, l'arcipelago delle isole Pontine o Pontiane, di natura vulcanica: Ponza, Gavi, Palmarola, Santo Stefano, Zannone, Ventotene, comprese nel territorio della provincia di Latina.

Il territorio regionale è caratterizzato da sistemi strutturali che si distinguono per l'omogeneità geomorfologia, orografica, e per l'insediamento umano.

I sistemi strutturali principali possono essere così schematizzati:

Tabella 4.2.1. Sistemi strutturali e unità geografiche della regione

SISTEMI STRUTTURALI	UNITÀ GEOGRAFICHE
Catena dell'Appennino	- Terminillo, Monti della Laga, Salto Cicolano; - Conca Reatina, Monti Lucretili; - Monti Simbruini; - Monti Ernici, Prenestini
Rilievi dell'Appennino	Monti Lepini, Musoni, Aurunci
Complesso vulcanico Laziale e della Tuscia	- Monti Vulsini; - Monti Cimini; - Monti Sabatini; - Monti Sabatini Area Romana; - Monti della Tolfa; - Colli Albani
Valli fluviali	- Valle del Tevere; - Valle del Sacco, Liri - Garigliano
Campagna Romana	Agro Romano
Maremme tirreniche	- Maremma Laziale; - Litorale Romano; - Agro Pontino; - Piana di Fondi
Rilievi costieri e Isole	Monte Circeo, Promontorio di Gaeta, Isole Ponziane

Fonte: Piano Territoriale Paesistico Regionale

Tra i fattori che concorrono a definire le caratteristiche ambientali di un'area un ruolo fondamentale viene svolto da quello *climatico*, in quanto, tra l'altro, alimentatore del flusso idrico e regolatore della evapotraspirazione. Nel Lazio, per la sua posizione geografica al centro dell'Italia (si estende da nord a sud per un grado e mezzo) e la presenza della fascia costiera sul Tirreno, si possono trovare tre o quattro tipi di clima: un *clima tipicamente marittimo*, lungo la fascia costiera (escursione termiche moderate e piovosità limitata); un *clima temperato con inverno marcato*, nella zona collinare interna e le vallate del Liri-Garigliano e del Tevere; un *clima continentale* con marcate escursioni termiche e abbondanti piovosità, nella zone Subappenniniche e dell'Appennino.

Le temperature del Lazio sono abbastanza uniforme, infatti la media annua oscilla tra i 15° C dell'Appennino, dei 16°C della fascia collinare e pianeggiante, i 17°C della zona costiera. Il mese più freddo è gennaio con temperature medie di 8°C nella fascia costiera, i 7°C nella fascia pianeggiante e collinare, i 5°C dell'Appennino. In generale, tutte le temperature minime nel Lazio si registrano a gennaio (ad Anzio e Terracina le temperature di gennaio e febbraio si equivalgono) mentre le massime cadono nel mese di Luglio. L'escursione media diurni è di circa 5°-7°C stabile in tutti i mesi dell'anno.

Le *precipitazioni* nella Regione non sono uniformi; l'area minima di piovosità è rappresentata dalla fascia costiera che dal confine con la Toscana arriva fino ai piedi del Circeo, nel resto della Regione la distribuzione delle piogge nei mesi non è costante. Il periodo più piovoso è il mese di gennaio con precipitazioni nevose sui monti dell' Appennino interno (alto Cicolano); molto piovoso è anche il settore settentrionale degli Aurunci, mentre il mese meno piovoso è quello di Luglio ed alcune volte anche agosto. Nelle isole il 56% delle piogge

avviene nei mesi di Ottobre e Novembre. Il numero di giorni piovosi nel Lazio è compreso fra i 70 e gli 80 gg. nella fascia costiera e collinare, mentre aumenta nelle zone montuose. L'umidità relativa è conforme con l'intero versante adriatico.


4.2.3 Aria

La qualità dell'aria della regione Lazio è controllata in continuo da una rete di postazioni fisse, che copre l'intero territorio regionale costituita da cinque sottoreti provinciali cui si aggiunge la sottorete relativa al Comune di Roma.


La rete di monitoraggio, attualmente, è di proprietà di ARPA Lazio, che la gestisce con le proprie strutture tecniche provinciali. I dati riportati di seguito si riferiscono al periodo 2001-2005 essendo tratti dal Piano di risanamento della qualità dell'aria, Regione Lazio.

Per riuscire ad apprezzare, anche geograficamente, la tendenza temporale riscontrata sul territorio regionale, nelle figure seguenti è riportato il territorio e gli andamenti della concentrazione media annua dei principali inquinanti previsti dalla normativa (biossido di azoto, PM10, ozono, monossido di carbonio, benzene e biossido di zolfo).

Tabella 4.2.2. Tabelle delle medie annuali per provincia NO₂, PM₁₀ e O₃



Fonte: Rapporto Ambientale di VAS del Piano di risanamento della qualità dell'aria

Tabella 4.2.3. Trend delle medie annuali per provincia Benzene,CO,SO₂

Fonte: *Rapporto Ambientale di VAS del Piano di risanamento della qualità dell'aria*


La disponibilità di una base dati meteorologici di relativamente lungo periodo, consente l'elaborazione di mappe in grado di illustrare le caratteristiche del territorio in esame dal punto di vista statistico. Queste informazioni, oltre ad avere interesse sulla climatologia sono rilevanti come informazioni di base per la gestione della qualità dell'aria locale.

Basti pensare, infatti, come l'intensità del vento costituisca un indice delle capacità dispersive dell'atmosfera e quindi della possibilità di diluire le concentrazioni degli inquinanti emessi dalle differenti tipologie di sorgenti presenti sul territorio.


Le aree caratterizzate da venti deboli sono quindi in genere quelle potenzialmente più critiche dal punto di vista della qualità dell'aria. Nelle due figure seguenti sono illustrati rispettivamente:

- i campi della velocità media annuale del vento alle quote di 10 e 200 metri, al disopra del terreno;
- confini regionali (in rosso);
- le quote altimetriche (isolinee con passo 200 metri);
- la posizione delle stazioni che hanno fornito dati meteorologici.

Le quote sono scelte come rappresentative delle condizioni anemologiche incontrate dalle emissioni a bassa quota (emissioni veicolari e riscaldamento) e da quelle elevate (ciminiere di impianti industriali o di produzione di energia) ed in generale rappresentano lo strato investito dalla maggior carico di sostanze inquinanti.

Tabella 4.2.6. Frequenza percentuale annua delle calme di vento (valori <1 m/s) alla quota di 10 m

Fonte: Piano di risanamento della qualità dell'aria Regione Lazio

Tabella 4.2.7. Frequenza percentuale annua delle calme di vento (valori <1 m./s.) alla quota di 200 m


Fonte: Piano di risanamento della qualità dell'aria Regione Lazio

A conferma di quanto già evidenziato con le velocità medie annuali, le aree in prossimità del suolo, nelle quali si ha la maggiore incidenza di calme di vento si trovano a nord-est di Roma, a sud-est di Frosinone e ad ovest di Viterbo. In queste due ultime zone si possono avere incidenze delle calme anche dell'ordine del 40%, mentre nella zona intorno a Roma difficilmente le calme mostrano un'incidenza superiore al 25-30%. A quota di 200 metri le calme di vento risultano poco significative tranne nelle zone a nord di Roma e a sud-est di Frosinone, dove si può avere un'incidenza residua di circa il 20-25%.

Nel 2003 la Regione Lazio ha definito, e approvato con D.G.R. n. 767/03, la prima classificazione del territorio in relazione all'inquinamento atmosferico, che ha costituito la base per lo sviluppo di politiche di controllo e la definizione di ambiti e di strategie di risanamento in questi ultimi anni.

L'attuale classificazione del territorio deriva da uno studio, basato su un'analisi della qualità dell'aria misurata e stimata sul complesso dei 378 Comuni della Regione.

Tabella 4.2.8. Classificazione del territorio in relazione all'inquinamento atmosferico




Fonte: Piano di risanamento della qualità dell'aria Regione Lazio

Dall'esame della figura emerge che nella classe 1 sono presenti solo due Comuni (Roma e Frosinone) con valori di inquinanti che possono superare i margini di tolleranza; la classe 2 è composta dai Comuni in cui si sono registrati superamenti del valore limite o della soglia di valutazione superiore per almeno un inquinante, valutando un elevato rischio di superamento del limite; la classe 3 include tendenzialmente i Comuni con valori compresi tra la soglia di valutazione superiore e la soglia di valutazione inferiore e infine la classe 4 comprende i Comuni con valori più bassi della soglia di valutazione inferiore.

Ai fini di una individuazione e applicazione sul territorio di misure coerenti con i relativi livelli di criticità della qualità dell'aria, il territorio regionale è stato suddiviso in tre zone, come riportate nella figura successiva.

Figura 4.2.3. Classificazione del territorio in zone



Fonte: Piano di risanamento della qualità dell'aria Regione Lazio

Nel dettaglio:

- *Zona A*, rappresenta l'area maggiormente critica e, coerentemente con la classificazione preesistente, comprende i due agglomerati di Roma e Frosinone;
- *Zona B*, corrispondente alla classe 2, integrata dal Comune di Civita Castellana; tale area risulta essere frammentata nel territorio e include tutti quei Comuni per i quali si è già registrato un superamento degli

standard della qualità dell'aria, per almeno un inquinante, oppure si è stimato un elevato rischio di superamento.

- *Zona C*, comprende il restante territorio della Regione, nel quale ricadono i comuni a basso rischio di superamento dei limiti di legge ed equivale alla unione delle classi 3 e 4. Questa Zona copre il 75% del territorio regionale, dove risiedono poco meno del 30% della popolazione e ricadono i restanti Comuni del Lazio.

Tale territorio, presenta livelli differenziati di qualità dell'aria, ma nel complesso si ritiene poco probabile che si verifichino superamenti degli standard. Per la gran parte di questi comuni si sono stimati infatti valori degli inquinanti tendenzialmente inferiori alla soglia di valutazione superiore. Tuttavia, esiste, in particolare per gli inquinanti secondari (ovvero derivati da trasformazioni chimiche in atmosfera di inquinanti primari) come il biossido d'azoto e in parte il PM10, una elevata concentrazione di fondo estesa sull'intero territorio⁶.


4.2.4 *Idrografia*

I tutti i fiumi (salvo l'alto bacino del Tronto, tributario del mare Adriatico) sfociano nel mar Tirreno. Da nord a sud si incontrano: la Fiora, che per breve tratto segna il confine con la Toscana; la Marta, emissario del lago di Bolsena; il Tevere nel suo corso inferiore, che, ricevute le acque dell'Aniene, bagna Roma e sfocia nel Tirreno tra Fiumicino e Ostia; il Liri-Garigliano, proveniente dalla Marsica, che, dopo aver ricevute le acque del Sacco, segna il confine meridionale della regione con la Campania. Il regime della maggior parte dei corsi d'acqua del Lazio, a eccezione del Tevere, è prevalentemente torrentizio.

Il Lazio è una delle regioni italiane più ricche di laghi. I più importanti sono quelli di origine vulcanica, dell'Antiappennino: sono i laghi di Bolsena, nei monti Volsini; il lago di Vico nei Cimini; il lago di Bracciano nei Sabatini; il lago di Albano (o di Castelgandolfo) e di Nemi nei Colli Albani.

Nella parte costiera meridionale del territorio, si aprono i piccoli laghi costieri di Fogliano, Sabaudia o Paola, Caprolace, Fondi. Nella Sabina, i più importanti sono i laghi artificiali: il lago del Salto, del Turano e lo Scaldarello.

Figura 4.2.4. La Regione Lazio



4.2.5 *Suolo*

La superficie territoriale del Lazio, sulla base dei dati ricavati dal *Corine Land Cover 2000*, risulta composta da aree naturali per circa l'11% del territorio regionale e artificiali per circa il 6%.

⁶ Piano di risanamento della qualità dell'aria, Regione Lazio

Tabella 4.2.9 Distribuzione degli usi del suolo nella Regione Lazio

USO DEL SUOLO	AREA (%)
Territori modellati artificialmente	5,8
Territori agricoli	57,7
Territori boscati	25,5
Aree naturali	10,6
Superfici artificiali	5,8

Fonte: PSR Lazio 2007-2013

Con l'aumento della quota si osserva un costante decremento dei territori modellati artificialmente e dei territori agricoli, contemporaneamente si ha un costante incremento dei valori percentuali di superfici occupate dai terreni boscati e dai prati e vegetazione rada⁷.

⁷ PSR periodo 2007-2013

Figura 4.2.5. Variazioni dell'UDS tra il 1990 e il 2000 – Regione Lazio

cod.CUC	Descrizione dell'uso del suolo	CUC 1990		CUC 2000		Variazione della superficie tra il 1990 e il 2000
		ettari	%	ettari	%	
L1	Zone urbanizzate	70537	4,1	73013	4,2	35
L2	Zone industriali, commerciali e di comunicazioni	16280	0,9	17829	1,0	95
L3	Zone estrattive, carrierie e discariche	4007	0,2	4194	0,2	47
L4	Zone verdi artificiali non agricole	4372	0,3	4372	0,3	0,0
21	Seminativi	493838	28,7	489128	28,4	-1,0
211	Seminativi in arve non irrigate	493838	28,7	489128	28,4	-1,0
22	Culture permanenti	151212	8,8	150229	8,7	-0,7
221	Vigneti	24894	1,4	24572	1,4	-1,3
222	Frutteti e frutteti minori	30664	1,8	30427	1,8	-0,8
223	Oliveti	95654	5,6	95230	5,5	-0,4
23	Prati stabili	11685	0,7	11507	0,7	-1,5
231	Prati stabili	11685	0,7	11507	0,7	-1,5
24	Zone agricole eterogenee	328689	19,1	330325	19,2	0,5
241	Culture temporanee associate e culture permanenti	3604	0,2	3901	0,2	8,3
242	Sistemi colturali e particellari complessi	151233	8,8	153016	8,9	1,2
243	Aree per occupazione agricola, con spazi ad.	173030	10,1	172586	10,0	-0,3
244	Aree per forestali	822	0,0	822	0,0	0,0
31	Zone boscate	434091	25,2	433641	25,2	-0,1
311	Boschi di latifoglie	397421	23,1	397388	23,1	0,0
312	Boschi di conifere	9369	0,6	9643	0,6	3,3
313	Boschi misti	26701	1,6	26701	1,6	0,0
32	Zone caratterizzate da vegetazione arbustiva ed erbacea	131570	7,7	131704	7,7	0,1
321	Aree a pascolo naturale e praterie d'alta quota	43601	2,5	42763	2,5	-1,9
322	Prugine e cespugliati	14962	0,9	15215	0,9	1,7
323	Aree a vegetazione sclerofilla	8351	0,5	8351	0,5	0,0
324	Aree a vegetazione boschiva ed arbustiva in coltura	64657	3,8	65376	3,8	1,1
33	Zone aperte con vegetazione rada o assente	47244	2,7	47553	2,8	0,7
331	Spoglie, dune, saline	873	0,1	873	0,1	0,0
332	Rocce nude, falsie rupi affioranti	11956	0,7	11956	0,7	0,0
333	Aree con vegetazione rada	34415	2,0	34315	2,0	-0,3
334	Aree per corsi d'acqua	-	-	401	0,0	400
41	Zone umide interne	662	0,0	662	0,0	0,0
411	Paludi interne	662	0,0	662	0,0	0,0
42	Zone umide marittime	74	0,0	74	0,0	0,0
422	Saline	74	0,0	74	0,0	0,0
51	Corpi idrici	25333	1,5	25300	1,5	0,1
511	Corsi d'acqua canali e idrovie	2337	0,1	2337	0,1	0,0
512	Paludi d'acqua	22996	1,3	23023	1,3	0,1
Totale		1719292	100,0	1719292	100,0	0,0
Totale SAU (solo codice 2)		985423	57,3	981189	57,1	-0,4

Fonte: PSR Lazio 2007-2013

Nell'arco di tempo 1990 - 2000 le variazioni di uso del suolo sono state sostanzialmente contenute in termini relativi mentre si evidenziano variazioni apprezzabili per quanto riguarda le "colture annuali associate e colture permanenti" (+ 8,3% di crescita relativa) e le "aree artificiali", (+ 4,4%).

Le superfici artificiali (zone residenziali, industriali, commerciali, etc.) raggiungono nel 2000 un'estensione pari al 5,8% del territorio, incidenza superiore al dato medio nazionale (4,7%). Un andamento pressoché stabile si delinea per le superfici agricole (Codice 2) e per le superfici boscate e gli ambienti semi-naturali (Codici 3-4-5); la loro incidenza, rispetto ai valori medi nazionali, è maggiore per le aree agricole (57% contro il 52%), lievemente minore per le aree forestali e seminaturali (36% contro il 32%).

Decrementi relativi significativi si rilevano a carico dei "boschi di conifere" (-3,3%) e delle "aree a pascolo naturale e praterie d'alta quota" (-1,9%)⁸.

La Regione Lazio è caratterizzata da particolari aree agricole che rappresentano testimonianza e permanenza di particolari periodi storici: la *Campagna Romana* e le *Bonifiche agrarie del XX secolo*.

⁸ PSR Lazio 2007-2013.

Le aree agricole della Campagna Romana riguardano i lacerti del più vasto Agro Romano, di cui oggi restano zone residue ai margini dell'area metropolitana di Roma, che costituiscono luoghi dell'identificazione del paesaggio storico – monumentale.

Le aree agricole delle Bonifiche Agrarie del XX secolo rappresentano, attualmente, la più vasta e recente trasformazione del paesaggio avvenuta nelle maremme tirreniche e nelle aree pianeggianti del Lazio, anche in adiacenza di fiumi di rilevanza nazionale come insieme di interventi di suddivisione fondiaria ai fini rurali, di opere idrauliche e canalizzazione di centri, borghi agricoli e poderi⁹.

L'elenco delle aree agricole tipizzate sono elencate nella tabella di seguito riportata.

Tabella 4.2.10. Aree agricole tipizzate della Regione Lazio

AREE AGRICOLE TIPIZZATE REGIONALI
<i>Agro tiburtino-prenestino</i> ; nei Comuni di Castel San Pietro Romano, Galliciano nel Lazio, Guidonia Montecelio, Montecompatri, Palestrina, Poli, Roma, San Gregorio da Sassola, Tivoli, Zagarolo;
<i>Valle dei fossi di Falcognana, Rudicelli e Vallerano</i> ; nei Comuni di Castel Gandolfo, Marino, Roma;
<i>Tenuta di Casal del Marmo</i> ; nel Comune di Roma;
<i>Valle del fiume Arrone e del fosso di Santa Maria di Galeria</i> ; nei Comuni di Fiumicino, Roma;
<i>Valle del rio Palidoro e del fosso delle Cascate</i> ; nei Comuni di Anguillara Sabazia, Bracciano, Cerveteri, Fiumicino, Roma;
<i>Valle dei fossi Tebbia, Teppia e del Passo</i> ; nei Comuni di Artena, Cisterna di Latina, Cori, Latina;
<i>Bonifica pontina in località Fossa</i> ; nei Comuni di Bassiano, Pontinia, Sermoneta, Sezze, Sonnino, Terracina; Piana del fiume Liri fra i fiumi Gari e Sacco; nei Comuni di Cassino, Colfelice, Esperia, Pignataro Interamna, Pontecorvo, Roccasecca, San Giorgio a Liri, San Giovanni Incarico, Sant'Apollinare, Sant'Ambrogio del Garigliano, Sant'Andrea sul Garigliano.
<i>Piana di Furbara e Santa Severa</i> ; nei Comuni di Cerveteri, Santa Marinella Tolfa.

Fonte: Piano Territoriale Paesistico Regionale Lazio, novembre 2007

Per quanto concerne l'utilizzo della superficie agricola, i dati riportati nella tabella seguente, evidenziano che la diminuzione della SAU a livello nazionale è da attribuire in modo preponderante (circa l'80%) alla diminuzione dei seminativi e dei prati permanenti e pascoli, mentre la restante diminuzione (circa il 20%) è da attribuire alla superficie delle coltivazioni legnose agrarie.

⁹ Piano Territoriale Paesistico Regionale Lazio, novembre 2007

Tabella 4.2.11. Utilizzazione della superficie per anno in Italia

Cultivazioni	Censimento 2000		Censimento 1990		Variazione	
	Superficie	%	Superficie	%	va.	%
SEMINATIVI	7.340.221	55,6	8.129.731	54,0	-789.510	-9,7
Cereali	4.051.961		4.472.667		-420.706	-9,4
Frumento tenero	534.429		786.479		-252.050	-32,0
Frumento duro	1.698.558		1.825.701		-127.143	-7,0
Orzo	290.861		490.707		-199.846	-40,7
Granoturco	1.068.524		877.728		190.796	21,7
Riso	213.885		205.917		7.968	3,9
Legumi secchi	66.355		58.876		7.479	12,7
Patata	39.112		62.608		-23.496	-37,5
Barbabietola da zucchero	224.332		257.901		-33.569	-13,0
Piante industriali	510.352		574.458		-64.106	-11,2
Ortive	272.784		317.353		-44.569	-14,0
Foraggere avvicendate	1.530.973		1.828.764		-297.791	-16,3
COLT. LEGNOSE AGRARIE	2.457.993	18,6	2.787.359	18,5	-329.366	-11,8
Vite	717.365		932.957		-215.592	-23,1
Olivo	1.080.870		1.033.590		47.280	4,6
Agrumi	132.474		172.178		-39.704	-23,1
Fruttiferi	498.068		628.518		-130.450	-20,8
Vivai	21.355		15.581		5.774	37,1
PRATI PERMANENTI E PASC.	3.414.437	25,8	4.128.807	27,4	-714.370	-17,3
TOTALE SAU	13.212.651	100,0	15.045.897	100,0	-1.833.246	-12,2
ARBORICOLTURA DA LEGNO	162.652		105.556		57.096	54,1
BOSCHI	4.548.158		5.509.981		-961.823	-17,5
SUP. AGRICOLA NON UTILIZZATA	928.865		1.006.471		-77.606	-7,7
ALTRA SUPERFICIE	754.766		1.034.447		-279.681	-27,0
SUPERFICIE TOTALE	19.607.092		22.702.352		-3.095.260	-13,6

Fonte: PSR Lazio 2007-2013

Analizzando nel dettaglio le singole colture, si evince come la diminuzione dei seminativi sia da attribuire in modo particolare al frumento tenero (-252.050 ha), al frumento duro (-127.143 ha) ed all'orzo (-199.846 ha), in parte compensate dall'incremento della superficie a granturco (+ 190.796 ha).

Un ulteriore dato rilevante riguarda il forte incremento della superficie classificata nella categoria dell'arboricoltura da legno, per la quale si registra un incremento del 54,1%.

Circa un quarto della superficie agricola totale regionale (24,93% pari a 266.834 ettari) è utilizzata per coltivazioni boschive, con una contrazione del 14,2% rispetto ai dati del precedente censimento (1990). Roma e Rieti sono le province più "boschive" con 73.051 e 70.035 ha¹⁰.

□ Calamità geologiche e idrauliche

Le *calamità geologiche* hanno interessato il territorio regionale in maniera disuniforme e al contempo con varia intensità. La franosità ha avuto delle sensibili ripercussioni soprattutto sul patrimonio urbano, in particolare su quello relativo ai centri abitati, che, per ragioni storiche, si trovano localizzati in aree morfologicamente rilevate e con zone di espansione edilizia di non certa stabilità.

In relazione alle molteplici configurazioni geologico - strutturali, geomorfologiche e geotecniche, numerosi centri abitati risultano interessati da opere di consolidamento, mentre raramente si è dato luogo a provvedimenti di trasferimento.

Le *calamità idrauliche* hanno interessato con prevalenza i territori con più elevate concentrazione di elementi insediativi e di attività antropiche; alcune località che risultano colpite da detti eventi, con notevole frequenza, hanno in comune una elevata concentrazione di abitazioni, che si stanno sviluppando senza tener conto dei locali assetti della rete idrografica.

Nel Lazio sono presenti 5 Autorità di Bacino di cui 2 nazionali (Tevere e Liri-Garigliano-Volturno), 2 interregionali (Fiora e Tronto) e l'Autorità dei Bacini Regionali del Lazio nella quale ricadono 97 comuni, ripartiti tra le province di Viterbo, Roma, Latina e Frosinone.

Dall'analisi del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) redatto dall'Autorità dei Bacini Regionali del Lazio, sulla base delle caratteristiche dei fenomeni rilevati o attesi in merito al Pericolo idraulico, il PAI disciplina

¹⁰ PSR periodo 2007-2013 Regione Lazio


l'uso del territorio, nell'ambito delle "aree sottoposte a tutela per pericolo e rischio di frana e d'inondazione", in funzione di tre classi di pericolosità (art. 7):

- fasce a pericolosità A: aree ad alta probabilità di inondazione, ovvero che possono essere inondate con frequenza media trentennale;
- fasce a pericolosità B: aree a moderata probabilità di inondazione, ovvero che possono essere inondate con frequenza media compresa tra la trentennale e la duecentennale. Le fasce a pericolosità B sono a loro volta suddivise in due sub-fasce:
 - sub-fasce a pericolosità B1: aree che possono essere investite dagli eventi alluvionali caratterizzati da dinamiche intense ed alti livelli idrici.
 - sub-fasce a pericolosità B2: aree, ubicate nelle zone costiere pianeggianti, ovvero ad una congrua distanza dagli argini, tale da poter ritenere che vengano investite da eventi alluvionali caratterizzati da dinamiche gradualmente e bassi livelli idrici.
- fasce a pericolosità C: aree a bassa probabilità di inondazione, ovvero che possono essere inondate con frequenza media compresa tra la duecentennale e la cinquecentennale.

Per i restanti corpi idrici di importanza rilevante, pur senza una reale modellazione, sono state individuate le fasce che, presumibilmente, sulla base delle indicazioni geomorfologiche rilevate dalla cartografia disponibile, potrebbero essere interessate da eventuali esondazioni. In tali aree, indicate come "aree di attenzione", l'ABR. intende svolgere studi ed approfondimenti.

Negli stralci cartografici riportati a seguire è illustrata la zonizzazione del territorio regionale in funzione della pericolosità idraulica così come risulta dal PAI dell'Autorità dei Bacini Regionali.

Figura 4.2.6. Pericolosità Idraulica – PAI Autorità dei Bacini Regionali



Sulla base alle caratteristiche idrografiche, geomorfologiche ed antropiche il territorio dell'ABR può essere suddiviso in due aree, separate dal bacino idrografico del Fiume Tevere, nel seguito denominate rispettivamente Bacini Regionali Nord e Bacini Regionali Sud.

Dalla cartografia sopra riportata risulta come nel territorio regionale possano identificarsi due aree caratterizzate da elevata probabilità di inondazione (Area a pericolo A), coincidenti con le due aree dei Bacini Regionali Nord e Sud, riportati negli stralci cartografici di dettaglio sottostanti.

Figura 4.2.7. Stralcio cartografico del PAI dell'Autorità dei Bacini Regionali - Bacino Regionale Nord (Tav. 2.05_Nord - Provincia di Viterbo)





Figura 4.2.8. Stralcio cartografico del PAI dell'Autorità dei Bacini Regionali - Bacino Regionale Sud (Tav. 2.05_Sud - Provincia di Latina)



Sempre dal punto di vista delle calamità idrauliche, alcune aree regionali, ricadenti nei bacini del fiume Tevere e del Liri - Garigliano sono state interessate da ripetute esondazioni; le zone maggiormente soggette a tali fenomeni sono risultate concentrate per il bacino del fiume Tevere, tra Orte e Castel Giubileo, nei dintorni di Roma e nella Piana di Rieti. Particolarmente gravose sono state quelle avvenute nella bassa Valle dell'Aniene, fra Tivoli e Roma, dove per limitare i danni provocati dalle piene sono state proposte, e talvolta realizzate, opere idrauliche sia nella parte alta del bacino che nella parte bassa tradizionalmente più esposta ad eventi calamitosi.

Per quanto riguarda il bacino del Liri - Garigliano il rischio di esondazioni costituisce un sentito problema, infatti il territorio risulta diffusamente esposto a tali eventi calamitosi a causa dell'elevata entità delle portate di piena destinate ad incrementare anche a seguito dell'aumento dei deflussi dovuti alla crescente antropizzazione. In particolare, negli alvei di pianura, le zone particolarmente esposte sono: la piana di Sora, ampi tratti del fiume Sacco e del Cosa ed il basso corso del fiume Garigliano. Un breve nota riguarda i corsi d'acqua con foce nel Tirreno e bacini ricadenti nel territorio occidentale della Provincia di Viterbo e della Provincia di Roma; tali corsi (Arrone, Marta, Mignone, Chiarone) sono caratterizzati da profili con un breve tratto a notevole pendenza e da un successivo tratto a debole o debolissima pendenza nella pianura costiera, in passato alcuni di questi hanno presentato elevate capacità di alluvionamento delle zone costiere¹¹.

Quanto sopra illustrato è ben evidente dagli stralci cartografici sotto riportati.

¹¹ Consiglio Nazionale delle Ricerche - Gruppo Nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche - Progetto AVI "Aree vulnerate da calamità idrogeologiche".

Figura 4.2.9. Aree a rischio idraulico molto elevato reticolo principale e secondario Autorità di Bacino del Tevere






Figura 4.2.10. Aree soggette a rischio di esondazione – tratto Orte Castelgiubileo



Per quanto riguarda il rischio di frana, il PAI raggruppa i fenomeni rilevati in tre classi di pericolo) (art. 7), sulla base delle caratteristiche d'intensità dei fenomeni rilevati (volumi e velocità):

- *Le aree a pericolo di frana molto elevato*, interessate da frane caratterizzate da elevati volumi e/o velocità di spostamento da estremamente rapido a rapido (da > 3 m/s a >1.5 m/giorno: frane di crollo, colate di detrito, sink hole, scorrimenti traslazionali e rotazionali in terra e roccia);
- *Le aree a pericolo di frana elevato*, interessate da frane caratterizzate da media intensità (bassi volumi e/o velocità moderata (<1.5 m/giorno a 1.5 m/mese: scorrimenti traslazionali in terreni complessi, scorrimenti rotazionali in terreni caratterizzati da alternanze di terreni a differente comportamento, colate) o dalla presenza di scarpate di altezza significativa;
- *Le aree a pericolo di frana lieve*, interessate da frane di bassa intensità (modesti volumi e velocità da lenta a molto lenta, da $<$ di 1,5 m/mese a 0.06 m/anno: soliflusso, creep della coltre superficiale ecc.).


Figura 4.2.11. Pericolosità Frane – PAI Autorità dei Bacini Regionali



Più in generale: nel settore comprendente la parte occidentale della Provincia di Viterbo (Acquapendente, Montefiascone, Grotte di Castro, Ischia di Castro, Orte, Gallese, Civitella D'Agliano, Lubriano, Proceno, Calcata e Celleno) e una piccola parte di quella romana (Montelibretti, Anticoli Corrado, Affile, Bellegra, Trevignano, San Vito Romano e Allumiere) è possibile evidenziare una distribuzione discontinua dei fenomeni franosi.

Nel settore che comprende per intero il territorio della Provincia di Roma, i fattori di dissesto vanno ascritti soprattutto alla forte eterogeneità della condizione litologica.

Figura 4.2.12. Aree a rischio frana molto elevato Autorità di Bacino del Tevere



Per maggiori dettagli ed approfondimenti tecnici in merito alle caratteristiche territoriali provinciali, si rimanda agli elaborati di pianificazione territoriale a livello locale e provinciale di ciascuna area interessata.

□ Sismicità

Con l'emanazione dell'OPCM 3519/06 lo Stato ha definito i criteri nazionali che ciascuna Regione deve seguire per l'aggiornamento della classificazione sismica del proprio territorio.

Sulla base del D.Lgs 112/98 (*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*) che ha delegato alle Regioni le funzioni e i compiti di aggiornamento e riclassificazione sismica del territorio, i riferimenti normativi, nazionali e regionali, inerenti la classificazione sismica, ad oggi vigenti, sono:

- a) D.Lgs. n. 112 del 02/02/98 artt. 93 e 94 - "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*";
- b) D.M. LL.PP. del 16/01/996 - "*Norme Tecniche per le costruzioni in zone sismiche*"- (attiva fino al 14 giugno 2010 e poi sostituita dalla normativa di cui al punto j)
- c) O.P.C.M. n. 2788 del 12/06/98 - "*Individuazione delle zone ad elevato rischio sismico del territorio nazionale*";
- d) D.G.R. Lazio n. 2649 del 18/05/99 - "*Linee Guida e documentazione per l'indagine geologica e vegetazionale. Estensione dell'applicabilità della Legge 2 febbraio 1974 n. 64*";
- e) Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 18.05.2001 - "*Testo unico per l'edilizia*";
- f) O.P.C.M. n. 3274 del 20/03/03 - "*Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica*" - (sostituita pro parte dalle normative di cui ai punti i e j);
- g) D.G.R. Lazio n. 766 del 01/08/03 - "*Riclassificazione sismica del territorio della Regione Lazio in applicazione dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003. Prime disposizioni*";


h) D.M. Infrastrutture e Trasporti del 14/09/05 - "Norme Tecniche per le costruzioni"- (attivo fino al giugno 2009 e poi sostituito totalmente dalla normativa di cui al punto j);

i) O.P.C.M. n. 3519 del 28/04/06 - "Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone";

j) D.M. Infrastrutture e Trasporti del 14/01/08 - "Nuove Norme Tecniche per le costruzioni".

La Regione Lazio è caratterizzato da una sismicità distribuita lungo fasce sismiche omogenee (zone sismogenetiche), allungate preferenzialmente secondo la direzione appenninica NW-SE, con centri sismici sia all'interno alla regione sia esterni .

Figura 4.2.13 Centri sismici della Regione Lazio




Fonte: Relazione Tecnica Nuova classificazione sismica della Regione Lazio, Allegato 1

Quasi asismica risulta essere la Provincia di Latina mentre poco sismica la zona costiera della Provincia di Viterbo. Storicamente, terremoti di media intensità (fino al VIII° MCS/MSK¹²), ma molto frequenti, avvengono nell'area degli apparati vulcanici dei Colli Albani e Monti Vulsini, ed in alcune aree del Frusinate e del Reatino; terremoti molto forti (fino al X-XI° MCS/MSK), ma poco frequenti, avvengono invece nelle conche di origine tettonica della provincia di Rieti e del basso Frusinate. L'andamento a fasce della sismicità trova riscontro nella distribuzione degli effetti sismici osservabili nei Comuni del Lazio, con massimi danneggiamenti nelle zone pedemontane del reatino e del frusinate e gradualmente minori spostandosi verso le aree costiere¹³.


¹² Mercalli-Cancani-Sieberg/ Medvedev-Sponheuer-Karnik.

¹³ Relazione Tecnica Nuova classificazione sismica della Regione Lazio, Allegato 1

Figura 4.2.14. Classificazione sismica Regione Lazio 2009¹⁴

Fonte: ns. elaborazione su dati Regione Lazio, in www.regione.lazio.it/web2/contents/ambiente/argomento.php?vms=5&id=16

Confrontando la precedente classificazione (2003) con quella proposta recentemente, è facile rilevare un innalzamento della sicurezza con l'aumento dei Comuni in Zona Sismica 1, una sostanziale continuità del dato nei Comuni in Zona Sismica 2 e in Zona Sismica 3, anche per la divisione del Comune di Roma nei suoi 19 Municipi.

Figura 4.2.15. Variazione della classificazione sismica della Regione Lazio dal 2003 ad oggi

Fonte: Regione Lazio, in www.regione.lazio.it/binary/web/ambiente_argomenti/Mappa_Variatione_Sismica_Regione_Lazio.jpg

4.2.6 Aree protette e biodiversità


La maggioranza della superficie protetta regionale è occupata dai Parchi Naturali Regionali, che investono un territorio di 113.706 ha, pari al 53,3% del totale e dalle Riserve Naturali Regionali con 43.124 ha, pari al 20,2% dell'intera superficie sottoposta a tutela. La quota residua comprende i 3 Parchi Nazionali (del Circeo nella Provincia di Latina; d'Abruzzo, Lazio e Molise nella Provincia di Frosinone; del Gran Sasso-Monti della

¹⁴ In figura sono rappresentate le classi e sottoclassi di sismicità con denominazione: 1, 2A, 3A e 3B.

Laga nella Provincia di Rieti) e le 2 Riserve nazionali (Saline di Tarquinia nella Provincia di Viterbo; Litorale Romano nella Provincia di Roma).

A livello provinciale emerge il dato di Roma, che presenta l'estensione maggiore in termini di aree protette, con il 20,9% di territorio tutelato; questo valore è da ricondurre principalmente alla presenza di estesi Parchi Naturali Regionali (Monti Simbruini, Monti Lucretili, Bracciano-Martignano e Veio), quasi completamente compresi all'interno del territorio provinciale di Roma e della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano. Seguono rispettivamente Latina (11%), Rieti (10,1%), Frosinone (8,5%) e Viterbo (3,9%).

Figura 4.2.16. Aree protette del Lazio



Fonte: Osservatorio per la Biodiversità del Lazio

Nella Tabella successiva sono riportati in dettaglio le zone protette per tipologia e provincia.

Tabella 4.2.12. Zone protette per tipologia e provincia

PROVINCIA	Parchi Nazionali	Parchi Regionali	Riserve naturali	Riserve marine	Altre Zone protette
Frosinone	Parco nazionale D'Abruzzo, Lazio Molise	Monti Aurunci; Monti Simbruini; Monti Ausoni	Monti Aurunci; Monti Simbruini; Monti Ausoni		
Latina	Parco Nazionale del Circeo	Riviera di Ulisse; Monti Aurunci; Monti Auson	Foresta demaniale del Circeo; Isole di Ventotene e Santo Stefano; Lestra della Coscia;	Isole di Ventotene e Santo Stefano	Campo Soriano; Giardino di Ninfa; Mola della Corte-Settecannelle-Capodacqua;

PROVINCIA	Parchi Nazionali	Parchi Regionali	Riserve naturali	Riserve marine	Altre Zone protette
			Pantani dell'Inferno; Piscina della Gattuccia; Piscina delle Bagnature; Rovine di Circe		Riviera di Ulisse; Tempio di Giove Anxur; Lago dei Monaci e territori limitrofi; Lago di Caprolace; Lago di Fogliano e territori limitrofi; Lago di Sabaudia e territori limitrofi
Rieti	Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga	Monti Lucretili	Monte Navegna e Monte Cervia; Laghi Lungo e Ripasottile; Montagne della Duchessa		
Roma		Appia Antica; Castelli Romani; Bracciano – Martignano; Inviolata; Monti Lucretili; Monti Simbruini; Valle del Treja; Veio	Litorale romano; Tenuta di Castelporziano; RomaNatura - Sistema delle Aree Naturali Protette nel Comune di Roma; Aree Protette della Provincia di Roma; Macchiatonda; Monteranno; Tevere Farfa; Tor Caldara	RomaNatura - Sistema delle Aree Naturali Protette nel Comune di Roma	Caldara di Manziana; La Selva; Oasi di Macchiagrande; Parco urbano Pineta di Castel Fusano; Aree Protette della Provincia di Roma; RomaNatura - Sistema delle Aree Naturali Protette nel Comune di Roma; Valle delle Cannuccete; Lago di Nazzano
Viterbo		Antichissima Città di Sutri; Bracciano e Martignano; Marturanum; Valle del Treja	Salina di Tarquinia; Lago di Vico; Monte Casoli di Bomarzo; Monte Rumeno; Selva del Lamone; Tuscania	Salina di Tarquinia; Lago di Vico; Monte Casoli di Bomarzo, Monte Rumeno; Selva del Lamone; Tuscania	Oasi di Vulci; Pian Sant'Angelo

Fonte: Regione Lazio – Parchi e riserve naturali, in www.parchilazio.it

La Rete Natura 2000 del Lazio è costituita da 225 siti (183 SIC e 42 ZPS) per una superficie totale di 436.750 ha, pari al 25,34% del territorio regionale.


Tabella 4.2.13. Numero di SIC e superficie dei Siti Natura 2000 nelle province del Lazio

Territorio	superficie (ha)	SIC	sup SIC (ha)	% sup SIC / tot sup Lazio	Totale area Siti Natura 2000 (ha) *
Frosinone	323.900	26	15.546	4,80%	82.191
Latina	225.100	26	14.560	6,50%	75.346
Roma	535.200	47	23.014	4,30%	130.249
Rieti	274.900	27	33.172	12,00%	47.206
Viterbo	361.200	38	36.528	10,10%	58.060
<i>Siti con habitat a Posidonia oceanica</i>		19	20.342		
LAZIO	1.720.300	183	143.163	8,30%	393.051
					** 436.750
ITALIA		2.256	4.397.778	14,60%	

Fonte: PSR Lazio 2007-2013

La superficie dei SIC regionali ha una estensione complessiva di 143.163 ettari; si tratta, in generale, di aree di contenute dimensioni che in taluni casi possono ricadere interamente o parzialmente all'interno delle ZPS e/o delle Aree Protette e la loro incidenza sull'intera superficie regionale raggiunge l'8,3%.

La Provincia di Roma presenta il numero più elevato di SIC (47), seguita da quelle di Viterbo (38), Rieti (27), Frosinone e Latina (26).

Figura 4.2.17. SIC nella Regione Lazio

Fonte: PSR Lazio 2007-2013

La composizione del territorio all'interno dei SIC è caratterizzata da una marcata preponderanza di terreni boschivi e ambienti semi-naturali (70,5%) e corpi idrici (17%). Circa l'11% della superficie è agricola, in particolare coltivata a seminativi.

Le zone di protezione speciale (ZPS) comprendono tutti i territori più idonei, per presenza di habitat e estensione territoriale, alla conservazione delle specie elencate nell'Allegato I della Direttiva Europea 79/409/CEE "Uccelli".


Tabella 4.2.14. Numero di SIC e superficie dei Siti Natura 2000 nelle province del Lazio

PROVINCIA	SUPERFICIE (HA)	ZPS (N.)	SUP. ZPS (HA) *	SUP. ZPS/TOT. SUP. LAZIO (%)
Frosinone	323.900	6	81.389	25,13
Latina	225.100	6	74.498	33,10
Roma	535.200	8	119.635	22,35
Rieti	274.900	10	43.684	15,89
Viterbo	361.200	12	55.984	15,49
Regione Lazio	1.720.300	42	375.154	21,81
			**402.870	23,42

Fonte: PSR Lazio 2007-2013

Le ZPS individuate nel territorio laziale ammontano a n. 42, con un'estensione complessiva di 402.870 ha, pari al 23,4% dell'intero territorio regionale; in questo caso è la Provincia di Viterbo che si caratterizza per il maggior numero di queste aree (n. 12), mentre le Province di Frosinone e Latina sono quelle in cui è significativa la presenza di ZPS di notevoli dimensioni (rispettivamente pari a 81.389 ha e 74.498 ha), che contribuiscono in misura considerevole a determinare la consistente estensione dei Siti Natura 2000 all'interno di questi due territori.

Figura 4.2.18. ZPS nella Regione Lazio



Fonte: PSR Lazio 2007-2013

Anche nelle ZPS, la composizione del territorio, così come nei SIC, si caratterizza per una significativa estensione di terreni boschivi e ambienti semi-naturali (75%).

I terreni agricoli costituiscono circa il 19% del territorio¹⁵.

Tabella 4.2.15. SIC e ZPS presenti nella Regione Lazio suddivisi per provincia

PROV.	SIC	ZPS
Frosinone	IT6050001 SIC Versante meridionale del Monte Scalambra; IT6050002 SIC Monte Porciano (versante Sud); IT6050003 SIC Castagneti di Fiuggi; IT6050004 SIC Monte Viglio (area sommitale); IT6050005 SIC Alta valle del Fiume Aniene; IT6050006 SIC Grotta dei Bambocci di Collepardo; IT6050007 SIC Monte Tarino e Tarinello (area sommitale); IT6050009 SIC Campo Catino; IT6050010 SIC Valle dell'Inferno; IT6050011 SIC Monte Passeggio e Pizzo Deta (versante Sud); IT6050012 SIC Monte Passeggio e Pizzo Deta (area sommitale); IT6050014 SIC Vallone Lacerno (fondovalle); IT6050015 SIC e ZPS Lago di Posta Fibreno; IT6050016 SIC Monte Ortara e Monte La Monna; IT6050017 SIC Pendici di Colle Nero; IT6050018 SIC Cime del Massiccio della Meta; IT6050020 SIC Val Canneto; IT6050021 SIC Monte Caccume; IT6050022 SIC Grotta di Pastena; IT6050023 SIC Fiume Amaseno (alto corso); IT6050024 SIC Monte Calvo e Monte Cavilli; IT6050025 SIC Bosco Selvapiana di Amareno; IT6050026 SIC Parete del Monte Fammela; IT6050027 SIC e ZPS Gole del Fiume Melfa; IT6050028 SIC e ZPS Massiccio del Monte Cairo (aree sommitale); IT6050029 SIC Sorgenti dell'Aniene	IT6050008 ZPS Monti Simbruini-Ernici (ZPS); IT6050013 ZPS Monte Cornacchia (ZPS); IT6050019 ZPS Monti della Meta (ZPS).
Latina	IT6040001 SIC Grotta degli Ausi; IT6040002 SIC Ninfa (ambienti acquatici); IT6040003 SIC Laghi Gricilli; IT6040004 SIC Bosco Polverino; IT6040005 SIC Sugherete di S. Vito e Valle Marina; IT6040006 SIC Monti Ausoni meridionali; IT6040007 SIC Monte Leano;	IT6040019 ZPS Isole di Ponza, Palmarola, Zannone, Ventotene e S.Stefano (ZPS); IT6040015 ZPS Parco Nazionale del Circeo (ZPS); IT6040043 ZPS Parco Naturale Monti Aurunci(ZPS).

¹⁵ PSR periodo 2007-2013 Regione Lazio

PROV.	SIC	ZPS
	IT6040008 SIC Canali in disuso della bonifica pontina; IT6040009 SIC Monte S. Angelo; IT6040010 SIC e ZPS Lago di Fondi; IT6040011 SIC Lago Lungo; IT6040012 SIC Laghi Fogliano, Monaci, Caprolace & al.; IT6040013 SIC Lago di Sabaudia; IT6040014 SIC Foresta demaniale del Circeo; IT6040016 SIC Promontorio del Circeo (Quarto caldo); IT6040017 SIC Promontorio del Circeo (Quarto freddo); IT6040018 SIC Dune del Circeo; IT6040020 SIC Isole di Palmarola e Zamone; IT6040021 SIC Duna di Capratica; IT6040022 SIC e ZPS Costa rocciosa tra Sperlonga e Gaeta; IT6040023 SIC e ZPS Promontorio di Gianola e Monte di Scauri; IT6040024 SIC Rio S. Croce; IT6040025 SIC Fiume Garigliano (tratto terminale); IT6040026 SIC Monte Petrella (area sommitale); IT6040027 SIC Monte Redentore (versante Sud); IT6040028 SIC Forcelle di Campello e di Fraile.	
Rieti	IT6020001 SIC Piano dei Pantani; IT6020002 SIC Lago Secco e Agro Nero; IT6020004 SIC Valle Avanzana – Fuscello; IT6020006 SIC Vallone del Rio Fuggio; IT6020007 SIC Gruppo Monte Terminillo; IT6020008 SIC Monte Fusola; IT6020009 SIC Bosco Vallonina; IT6020010 SIC Lago di Ventina; IT6020011 SIC e ZPS Laghi Lungo e Ripasottile; IT6020012 SIC Piana di S. Vittorino - Sorgenti del Peschiera; IT6020013 SIC e ZPS Gole del Velino; IT6020014 SIC Piana di Rascino; IT6020015 SIC Complesso del Monte Nuria; IT6020016 SIC Bosco Pago; IT6020017 SIC e ZPS Monte Tancia e Monte Pizzuto; IT6020018 SIC e ZPS Fiume Farfa (corso medio - alto); IT6020019 SIC e ZPS Monte degli Elci e Monte Grottone; IT6020020 SIC Monti della Duchessa (area sommitale); IT6020021 SIC Monte Duchessa - Vallone Cieco e Bosco Cartore;	IT6020003 ZPS Monti della Laga (area sommitale)(ZPS); IT6020005 ZPS Monti Reatini; IT6020046 ZPS Ris. Nat. Montagne della Duchessa (ZPS);

PROV.	SIC	ZPS
	IT6020022 SIC Inghiottoio di Val di Varri; IT6020023 SIC Grotta La Pila; IT6020024 SIC Lecceta del Convento Franciscano di Greccio; IT6020025 SIC Monti della Laga (area sommitale); IT6020026 SIC Forre alveali dell'Alta Sabina; IT6020027 SIC Formazioni a Buxus sempervirens del reatino; IT6020028 SIC Monte Cagno e Colle Pratoguerra; IT6020029 SIC Pareti rocciose del Salto e del Turano.	
Roma	IT6030001 SIC Fiume Mignone (medio corso); IT6030003 SIC Boschi mesofili di Al lumiere; IT6030004 SIC Valle di Rio Fiume; IT6030006 SIC Monte Tosto; IT6030007 SIC Monte Paparano; IT6030008 SIC Macchia di Manziana; IT6030009 SIC Caldara di Manziana IT6030010 SIC e ZPS Lago di Bracciano; IT6030011 SIC Valle del Cremera - Zona del Sorbo; IT6030012 SIC e ZPS Riserva Naturale Tevere Farfa; IT6030014 SIC Monte Soratte; IT6030015 SIC Macchia di S. Angelo Romano; IT6030016 SIC Antica Lavinium - Pratica di Mare; IT6030017 SIC Maschio dell'Artemisio; IT6030018 SIC Cerquone – Doganella; IT6030019 SIC e ZPS Macchiatonda; IT6030021 SIC Sughereta del Sasso; IT6030022 SIC Bosco di Palo Laziale; IT6030023 SIC Macchia Grande di Focene e Macchia dello Stagnato; IT6030024 SIC Isola Sacra; IT6030025 SIC Macchia Grande di Ponte Galeria; IT6030026 SIC e ZPS Lago di Traiano; IT6030027 SIC Castel Porziano (fascia costiera); IT6030028 SIC Castel Porziano (quereti igrofil); IT6030030 SIC Monte Gennaro (versante SW); IT6030031 SIC Monte Pellecchia; IT6030032 SIC Torrente Licenza ed affluenti; IT6030033 SIC Travertini Acque Albule (Bagni di Tivoli); IT6030034 SIC Valle delle Cannuccete; IT6030035 SIC Monte Guadagnolo;	IT6030005 ZPS Comprensorio meridionale dei Monti della Tolfa (ZPS); IT6030020 ZPS Torre Flavia (ZPS); IT6030029 ZPS Monti Lucretili (ZPS); IT6030084 ZPS Castel Porziano (Tenuta Presidenziale) (ZPS); IT6030043 ZPS Monti Lepini Centrali (ZPS)

PROV.	SIC	ZPS
	IT6030036 SIC Grotta dell'Arco – Bellegra; IT6030037 SIC Monti Ruffi (versante SW); IT6030038 SIC e ZPS Lago Albano; IT6030039 SIC Albano (località Miralago); IT6030040 SIC Monte Autore e Monti Simbruini centrali; IT6030041 SIC Monte Semprevisa e Pian della Faggeta; IT6030042 SIC Alta Valle del Torrente Rio; IT6030044 SIC Macchia della Spadellata e Fosso S. Anastasia; IT6030045 SIC Lido dei Gigli; IT6030046 SIC Tor Caldara (zona solfatare e fossi); IT6030047 SIC Bosco di Foglino; IT6030048 SIC Litorale di Torre Astura; IT6030049 SIC Zone umide a W del Fiume Astura; IT6030050 SIC Grotta dell'Inferniglio; IT6030051 SIC Basso corso del Rio Fiumicino; IT6030052 SIC Villa Borghese e Villa Pamphili; IT6030053 SIC Sughereta di Castel di Decima.	
Viterbo	IT6010001 SIC Medio corso del Fiume Paglia; IT6010002 SIC e ZPS Bosco del Sasseto; IT6010004 SIC Monte Rumeno; IT6010005 SIC Fosso dell'Acqua Chiara; IT6010006 SIC Valle del Fossatello; IT6010007 SIC Lago di Bolsena; IT6010008 SIC e ZPS Monti Vulsini; IT6010009 SIC e ZPS Calanchi di Civita di Bagnoregio; IT6010011 SIC e ZPS Caldera di Latera; IT6010012 SIC Lago di Mezzano; IT6010013 SIC Selva del Lamone; IT6010014 SIC Il Crostoletto; IT6010015 SIC Vallerosa; IT6010016 SIC Monti di Castro; IT6010017 SIC Sistema Fluviale Fiora – Olpetta; IT6010018 SIC Litorale a NW delle foci del Fiora; IT6010019 SIC Pian dei Mangani; IT6010020 SIC Fiume Marta (alto corso); IT6010021 SIC e ZPS Monte Romano; IT6010022 SIC e ZPS Monte Cimino (versante Nord); IT6010023 SIC Monte Fogliano e Monte Venere; IT6010024 SIC Lago di Vico;	IT6010003 ZPS Monte Rufeno (ZPS); IT6010055 ZPS Lago di Bolsena- Is. Bisentina e Martana (ZPS); IT6010056 ZPS Selva del Lamone-Monti di Castro (ZPS); IT6010057 ZPS L. di Vico-M. Venere- M. Fogliano (ZPS).

PROV.	SIC	ZPS
	IT6010025 e 26 SIC e ZPS Saline di Tarquinia; IT6010027 SIC Litorale tra Tarquinia e Montalto di Castro; IT6010028 SIC Necropoli di Tarquinia; IT6010029 SIC Gole del Torrente Biedano; IT6010030 SIC Area di S. Giovenale e Civitella Cesi; IT6010031 SIC Lago di Monterosi; IT6010032 SIC e ZPS Fosso Cerreto; IT6010033 SIC Mola di Oriolo; IT6010034 SIC Faggete di Monte Raschio e Oriolo; IT6010035 SIC Fiume Mignone (basso corso); IT6010036 SIC Sughereta di Tuscanica; IT6010037 SIC Il "Quarto" di Barbarano Romano; IT6010038 SIC Travertini di Bassano in Teverina; IT6010039 SIC Acropoli di Tarquinia; IT6010040 SIC Monterozzi; IT6010041 SIC Isole Bisentina e Martana.	

Fonte: Regione Lazio, in http://regione.lazio.it/ambiente/val_incidenza/siti/elenco_siti.shtml

In questa sede è necessario porre un'attenzione particolare all'elevata valenza naturalistica ed ambientale legata al territorio dell'Arcipelago Ponziano, in Provincia di Latina.

Delle sei isole che compongono l'arcipelago (*Gavi, Zannone, Ponza, Palmarola, Ventotene, Santo Stefano*) le sole ad essere abitate sono Ponza e Ventotene, entrambe appartenenti alle "Isole minori".

Anche se situate in mari molto diversi, le isole minori condividono alcune caratteristiche, presenti anche a Ponza e Ventotene, quali:

- superficie minore di 30 km²;
- elevato patrimonio ambientale.

Il Comune di Ventotene ha sostenuto l'idea di tutelare il mare dell'isola, consentendo l'istituzione della "Area naturale marina protetta Isole di Ventotene e Santo Stefano", avvenuta con decreto del Ministro dell'Ambiente in data 12 dicembre 1997.

In seguito, con il decreto dell'11/05/1999 del Ministro dell'Ambiente, la tutela delle isole è stata estesa anche alla terraferma, con l'istituzione di una Riserva Naturale dello Stato, la cui gestione è affidata al Comune di Ventotene.

Si segnala infine l'appartenenza dell'isola di Zannone al Parco Nazionale del Circeo.

In riferimento alla *Rete Ecologica* regionale l'Agenzia Regionale per i Parchi della Regione Lazio (ARP) ha elaborato la Rete Ecologica Regionale del Lazio in seno al Piano Regionale per le Aree Naturali Protette (PRANP).

Le reti ecologiche rappresentano uno strumento concettuale di estrema importanza per la conservazione della natura e per un assetto sostenibile di uso del territorio; esse derivano dalla constatazione che tutte le specie, vegetali ed animali, sono distribuite in maniera disomogenea sul territorio e che questa discontinuità è dovuta innanzitutto a fattori naturali intrinseci sui quali si inseriscono fattori storici e antropici.

L'areale di distribuzione di ogni specie è costituito da un insieme di aree dove la specie si trova a varie densità; in condizioni ottimali queste aree sono collegate tra loro da connessioni (spesso chiamate corridoi) a formare una maglia interconnessa.

Le connessioni sono di natura molto diversa a seconda della specie presa in considerazione; possono essere rappresentate da individui in dispersione che si muovono sul territorio seguendo percorsi determinati in una qualche misura dalla idoneità delle aree attraversate oppure essere in gran parte svincolate dal territorio stesso poiché la mobilità è assicurata dal mezzo aereo (semi, spore, uccelli, insetti, ecc.).

La rete ecologica complessiva, rappresentata dalla sovrapposizione delle innumerevoli reti di tutte le specie vegetali ed animali ha come risultato una fitta parcellizzazione del territorio in piccolissime aree omogenee, che rappresentano l'autentica, e teorica, rete ecologica che insiste sul territorio.

Sono definite *Aree centrali*, o *Core areas* (dette anche nuclei, gangli o nodi) le Aree naturali di grande dimensione, di alto valore funzionale e qualitativo ai fini del mantenimento della vitalità delle popolazioni target. Costituiscono l'ossatura della rete ecologica.

Si tratta di aree con caratteristiche di "centralità", tendenzialmente di grandi dimensioni, in grado di sostenere popolamenti ad elevata biodiversità e quantitativamente rilevanti, da una parte riducendo così i rischi di estinzione per le popolazioni, dall'altra costituendo un'importante sorgente di diffusione per individui mobili in grado di colonizzare (o ricolonizzare) nuovi habitat esterni. Le aree protette e i siti della Rete Natura 2000, qualora appropriatamente individuati, appartengono vocazionalmente a questa categoria.

Vengono, invece, definiti quali *Ambiti di connessione* le zone comprese tra le aree centrali primarie e secondarie, coerentemente con le funzionalità ecosistemiche evidenziate dalle aree rilevanti per specie forestali e per specie di ambienti aperti. Gli ambiti di connessione si distinguono in *continui e discontinui* in base alla presenza di "aree rilevanti" in continuità o meno tra le aree centrali da riconnettere.

È necessario comunque dire che la forma e la localizzazione di tali ambiti risultano essere di carattere puramente indicativo essendo necessaria una verifica della loro funzionalità attraverso indagini di campagna.

Gli ambiti di connessione sono stati distinti in continui e discontinui in base alla presenza di "aree rilevanti" in continuità o meno tra le aree centrali da riconnettere.

Infine bisogna sottolineare come questi ambiti, vista la delicata e specifica funzione che assolvono, andrebbero verificati in campo: non è stato possibile, nell'ambito di questo lavoro, effettuare tali verifiche.

Per gli Ambiti di connessione continui la situazione regionale risulta essere rappresentata: nel settore nord dell'alta Tuscia a contatto con il confine umbro-toscano da una serie di corridoi che connettono il sistema alto-collinare di Monte Rufeno con gli altipiani di Latera e le formazioni forestali di Lamone e Monti di Castro, nonché i sistemi boschivi della caldera dei Monti Vulsini; nel settore nord-occidentale vi sono un insieme di corridoi che potenzialmente mettono in connessione il complesso Cimino-Vicano con la media valle del Tevere e con il sistema di valloni tufacei nella parte nord-est del complesso Sabatino. All'interno dello stesso complesso vulcanico è presente un ulteriore collegamento, sul lato occidentale, con il sistema alto-collinare dei Monti della Tolfa.

Nella Provincia di Rieti sono presenti, in numero minore e distribuiti in maniera rarefatta a testimonianza della continuità ambientale ancora conservata, collegamenti continui: in particolare sono presenti collegamenti interni al complesso delle colline della Sabina e nel complesso della catena del Monte Velino (Montagne della Duchessa); tra le unità di paesaggio dei Monti della Laga e dei monti Reatini sono presenti ulteriori collegamenti. Nella catena preappenninica sono presenti piccole aree di collegamento continuo, che coinvolgono diverse unità di paesaggio tra cui merita menzione l'unità di paesaggio di Monte Cairo e colline di Arpino. Nella catena dei Volsci questi ambiti di connessione assumono particolare rilevanza tra i comprensori dei Monti Aurunci meridionali e il gruppo di Monte Maio e tra i Monti Lepini ed i Monti Ausoni.

Gli ambiti di connessione discontinui, invece, permettono di evidenziare reali interruzioni ambientali nel territorio, compensate solo in parte dalla presenza di nuclei discontinui di naturalità (*stepping stone*), che offrono una potenziale funzione ecologica di collegamento.

Nella parte settentrionale della Regione, tali ambiti sono evidenti nell'alta Tuscia mettendo in collegamento i Vulsini occidentali con le colline attorno a Monte Canino ed ancora verso sud in direzione dei Monti della Tolfa e Monteromano. Sul lato orientale dei Monti Vulsini è presente un ambito di connessione tra questi e le colline che bordano il versante in destra orografica del Tevere. Nel complesso dei Monti della Tolfa si evidenziano alcuni collegamenti sia con le colline sovrastanti Tarquinia sia intorno a Monte Riccio. Questi ultimi si ricollegano con il complesso Cimino-Vicano con un ambito compreso tra Monteromano e Poggio Pelato.

All'interno del Complesso sabatino sono evidenti tre ambiti di connessione di cui due tra i laghi di Bracciano e di Martignano verso Monte S. Angelo ed il terzo a sud-est dei bacini lacustri verso S. Maria di Galeria. Sia il complesso sabatino che quello cimino-vicano sono in connessione con le colline della Sabina tramite la media valle del Tevere.

Andando verso sud, oltre l'ambito di connessione interno ai Monti Cornicolani, balzano in evidenza tutte gli ambiti di connessione tra la catena preappenninica, la catena dei Volsci ed i Colli Albani, nonostante l'estrema discontinuità ambientale con la presenza di barriere ecologiche (ad esempio le grosse infrastrutture) che caratterizzano la Valle del Sacco. Su questi frammentati elementi di connessione sono stati tracciati gli ambiti di connessione: in particolare si evidenziano i due collegamenti tra i Monti Prenestini e i Colli Albani e tra questi ultimi e la catena dei Volsci; inoltre sono presenti collegamenti nella Valle Latina, tra i Monti Ernici occidentali e le colline di Ferentino (Macchia di Anagni), tra i Monti Ernici orientali e i Monti Ausoni e tra questi e le colline di Arpino e Monte Cairo. Sul versante opposto del complesso di Monte Cairo e delle colline di Arpino, compaiono delle ulteriori connessioni tra questo e i Monti Ernici orientali oltre che tra lo stesso e i Monti della Meta attraverso le sue aree pedemontane e alto-collinari (colline di Arpino e Gallinara e Colle Terelle).

Lungo la dorsale dei Volsci le connessioni riguardano il gruppo di Monte Maio con i Monti Aurunci ad ovest e con le colline di Minturno a sud, i Monti Ausoni con i Monti Lepini tramite la Piana dell'Amaseno e le colline di Priverno e Sezze ed infine i Monti Lepini con i Colli Albani tramite Torrecchia vecchia e il comprensorio del Lago di Giulianello.

Lungo la fascia litoranea il Monte Circeo viene connesso al complesso forestale pianiziale della Selva del Circeo attraverso la pianura ad est del Lago di Sabaudia.

Le aree agricole ad elevato valore naturalistico (*Higt Nature Value*) "*HNV – farmland*" comprendono quei siti in cui i livelli elevati di biodiversità sono associati o addirittura dipendono dalle pratiche agricole esercitate. Ricadono in questa categoria le *aree seminaturali caratterizzate da un'agricoltura estensiva di tipo tradizionale*, in cui vengono mantenuti particolari elementi che strutturano il paesaggio agricolo "a piccola scala" come siepi, filari e fasce inerbite, ecc. Ad oggi non si dispone ancora di una identificazione della distribuzione e di una valutazione dello stato di conservazione delle "*HNV farmland*" ritenuta esauriente a livello europeo, ma diverse agenzie e organizzazioni europee sono impegnate in tale direzione¹⁶.

4.2.7 Beni paesaggistici e culturali

La Regione Lazio si caratterizza per la diffusione capillare del patrimonio di beni e servizi culturali sul territorio e per la frequente integrazione degli ambiti paesistici di pregio; ragione per cui si è ritenuto opportuno considerare gli aspetti dei beni e dei servizi culturali parallelamente a quelli dei paesaggi regionali, immaginandoli come categorie che articolano la componente integrata "*patrimonio culturale*".

I beni paesaggistici inerenti gli immobili e le aree tipizzati, individuati dal PTPR, ai sensi dell'art. 134 co. 1 lett. c) e in base alle disposizioni dell'art. 143 del D.Lsg. 42/04, costituenti patrimonio identitario della comunità della Regione Lazio, vengono così raggruppate:

- Aree agricole identitarie della campagna romana e delle bonifiche agrarie;
- Insediamenti urbani storici e territori contermini per una fascia di 150 m.;
- I borghi dell'architettura rurale;
- I beni singoli identitari dell'architettura rurale e relativa fascia di territorio contermini di 50 m.;
- I beni puntuali e lineari diffusi testimonianza dei caratteri identitari archeologici e storici e i territori contermini per una fascia di 100 m.;
- I canali delle bonifiche agrarie e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 m. ciascuno;
- I beni puntuali e lineari diffusi testimonianza dei caratteri identitari vegetazionali, geomorfologici e carsico - ipogei e la relativa fascia di territorio contermini di 50 m.

¹⁶ Cfr. PSR 2007-2013-

I canali delle bonifiche agrarie e relative sponde o piedi degli argini risultano essere tutelati per una fascia di 150 m. ciascuno, tipizzati come beni identitari della bonifica agraria nella pianura pontina¹⁷. I canali delle bonifiche agrarie e relative sponde o piede degli argini, tutelati dalla fascia di rispetto di 150 m. sono di seguito elencati:

Tabella 4.2.16. Canali delle bonifiche agrarie tutelati

CANALI CON FASCIA DI RISPETTO DI 150 M
Canale delle Acque Alte già Canale Mussolini
Canale di Fosso Spaccasassi
Canale del Fiume Astura
Canale delle Acque Medie
Canale della Botte
Canale della Schiazza
Canale della Selcella
Canale Pedemontano

Fonte: Piano Territoriale Paesaggistico della Regionale Lazio, novembre 2007

Alla categoria dei beni paesaggistici tipizzati appartengono anche le *cavità carsico ipogee*, ex L.R. 20/99, forme e monumenti geomorfologici, sorgenti importanti per chimismo, depositi fossiliferi, riconducibili ai geositi, ubicati soprattutto al di fuori delle strutture urbane, che costituiscono luoghi riconoscibili della forma fisica del territorio e delle peculiarità paesaggistiche, tutelati, nelle parti già note, con la relativa fascia di rispetto che deve essere mantenuta integra e inedificabile per una profondità di 50 m.. La classificazione del territorio regionale nelle categorie di paesaggio è sintetizzata nella tabella seguente.

Tabella 4.2.17. Classificazione categorie di paesaggio nella Regione Lazio

Paesaggi	Superficie Ha	% sul territorio provinciale
Paesaggio Naturale	664.267,50	38,74
Paesaggio Naturale di Continuità	192.783,34	11,24
Paesaggio Naturale Agrario	100.115,22	5,84
Paesaggio Agrario di Rilevante Valore	198.510,92	11,58
Paesaggio Agrario di Valore	310.717,35	18,12
Paesaggio Agrario di Continuità	99.243,44	5,79
Paesaggio dei Centri e Nuclei Storici	4.336,65	0,25
Parchi, ville e giardini storici	2.370,74	0,14
Paesaggio degli Insediamenti Urbani	94.149,30	5,49
Paesaggio degli Insediamenti in Evoluzione	11.183,01	0,65
Paesaggio dell'Insediamento Storico Diffuso	3.852,11	0,22
Reti, Infrastrutture e Servizi	9.028,21	0,53
Acqua	24.066,17	1,40
Totale	1.714.623,95	100,00

Fonte: Rapporto Ambientale di VAS del PRAE Lazio, maggio 2009

Da uno studio dei beni paesaggistici presenti all'interno di ciascuna provincia laziale emerge che quella con maggiore superficie contenente beni di carattere paesaggistico è Roma, con 370.407,31 ha, seguita da Viterbo (243.182,15 ha), Rieti (222.541,12 ha), Frosinone (206.638,10 ha) e infine Latina (115.801,35 ha).

¹⁷ PTPR Lazio, Art. 46.

La distribuzione delle aree tutelate per legge in tutta la Regione mostra che le aree boscate tutelate hanno un rapporto di copertura in percentuale rispetto al territorio regionale di circa il 41% , seguite dai corsi delle acque pubbliche (21%), parchi e riserve naturali (14%), montagne sopra i 1200 m (6%), aree di interesse archeologico e di rispetto archeologico (4% ciascuna), e a seguire tutte le altre.

Tabella 4.2.18. Ricognizione delle aree tutelate per legge

Vincolo	numero	Ha o Km	rapporto di copertura in % sul territorio della Regione
Let. a) costa mare	22	8.686,51	0,50
Let. b) costa de laghi	267	16.288,50	0,95
Let. c) corsi delle acque pubbliche	1422	360.436,49	20,95
Let. d) montagne sopra i 1200 metri	174	97.596,30	5,67
Let. f) parchi e riserve naturali	114	232.093,31	13,49
Let. g) aree boscate		697.725,59	40,55
Let. h) università agrarie e uso civico		24.237,54	1,41
Let. i) zone umide	57	22.711,47	1,32
Let. m) aree di interesse archeologico	1420	64.423,90	3,74
Let. m) ambiti di interesse archeologico		3.987,05	0,23
Let. m) beni puntuali	2963		
Let. m) beni lineari	1278	2.226,30	
Let. m) aree di rispetto archeologico		66.905,09	3,89
inviluppo		1.025.363,53	59,59

Fonte: *Rapporto Ambientale di VAS del POR FEASR della Regione Lazio*

Nella Tabella seguente sono evidenziate le aree dichiarate di notevole interesse pubblico nelle cinque province laziali, evidenziando il primato della Provincia di Rieti, con oltre il 30% del suo territorio interessato da dispositivi di tutela paesistica.

Tabella 4.2.19. Superfici delle aree di notevole interesse pubblico

Provincia	Superficie Territoriale (Km ²)	Superficie vincolata (Km ²)	Superficie vincolata (%)
RM	535.468,327	147.246,56	27,5
VI	361.389,724	95.055,24	26,3
RI	274.717,638	83.737,63	30,4
FR	323.689,598	75.536,04	23,4
LT	223.866,152	26.505,92	11,84
Regione	1.719.131,439	428.411,39	24,9

Fonte: *Rapporto Ambientale di VAS del POR FEASR della Regione Lazio*

Maggiori informazioni relative a consistenza e distribuzione del patrimonio culturale sono contenuta nelle tavole del Piano territoriale paesaggistico regionale (Tavole B e C) e nei relativi repertori allegati.

Nelle tabelle seguenti vengono riportati i dati complessivi relativi al territorio regionale di alcune tipologie di beni, le tabelle sono tratte dalla relazione esplicativa del PTPR.

Tabella 4.2.20. Individuazione degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico

Vincolo	numero	superficie Ha	rapporto di copertura in % sul territorio della Regione
Lett. a) e b) beni singoli art. 136 Dlvo 42/04	146	495,56	0,03
Lett. c) e d) beni d'insieme art. 136 Dlvo 42/04	322	659.574,69	38,33
Lett. c) zone d'interesse archeologico art. 136 Dlvo 42/04	15	22.477,72	1,31
inviluppo		432.102,26	25,11

Fonte: Rapporto Ambientale di VAS del PRAE Lazio, maggio 2009

Il Lazio può vantare un importantissimo valore storico, artistico e culturale, che oltre a comprendere l'ineestimabile patrimonio offerta dalla Capitale, si segnala per una quantità di siti archeologici, monumenti, chiese e borghi sparsi per tutto il territorio regionale. Per dare un'idea basti citare i resti romani di Ostia Antica, Villa Adriana a Tivoli, il Tempio di Giove Anxur a Terracina, il Forum Appii nei pressi di Sezze, Lavinium a Pomezia, i resti etruschi di Cerveteri, Tarquinia, Tuscanica. L'area di sviluppo dei Beni Culturali si inserisce nello scenario post-industriale, ovvero quello fondato sulla capacità di incremento di un ventaglio di attività terziarie integrative alla produzione industriale o alle esigenze delle famiglie, di indipendenza dal mercato locale e di intercettazione di un bacino di domanda interregionale e nazionale.

I Beni Culturali presenti nel territorio regionale sono suddivisi, per semplicità, in tre grandi sottocategorie:

- Beni ecclesiastici (chiese, conventi, cappelle, santuari, etc.);
- Beni architettonici;
- Beni archeologici (aree archeologiche, parchi archeologici, mausolei, monumenti archeologici).

Tabella 4.2.21. Beni culturali nel Lazio

Provincia	Beni ecclesiastici	Beni architettonici	Beni archeologici	Ab. 2001	DT Ab. kmq	S (kmq)
RM-VT	26	40	27	240.506	275.69333	1574.435
RM-VT	121	131	28	271.228	85.210425	2549.312
RM-VT-RI	87	66	22	257.307	156.0903	1648.45
RI	84	58	8	105.085	46.836258	2243.668
RM-RI-FR	50	42	7	202.856	188.11851	1078.342
RM	46	49	12	503.759	525.75726	958.1589
LT	4	5	3	244.184	249.8563	977.2977
LT	32	33	12	177.746	215.83959	823.5097
RM-LT	48	28	10	134.194	152.46216	880.1791
FR	56	56	10	257.627	189.43701	1359.961
FR	46	40	9	225.117	123.01381	1830.014

Fonte: Rapporto Ambientale di VAS del POR FEASR della Regione Lazio

4.3 Rifiuti urbani

4.3.1 *Le fonti dei dati*

L'analisi della produzione dei rifiuti si basa sulla raccolta delle informazioni da fonte ufficiale utili alla predisposizione del modello di previsione della produzione dei rifiuti stessi.

Anche in questo caso, come per i dati relativi al precedente capitolo le informazioni raccolte, sono state organizzate per dettaglio comunale e poi presentate con dettaglio provinciale.

I dati relativi alla produzione dei rifiuti raccolti sono i seguenti (fra parentesi la Fonte):

- Totale RU, R indifferenziati e RD, su base provinciale, anno 2003 (APAT/ONR: Rapporto Rifiuti 2004)
- Totale RU, R indifferenziati e RD, su base provinciale, anno 2004 (APAT/ONR: Rapporto Rifiuti 2005)
- Totale RU, R indifferenziati e RD, su base provinciale, anno 2005 (APAT/ONR: Rapporto Rifiuti 2006)
- Totale RU, R indifferenziati e RD, su base comunale, anno 2006 (APAT: Rapporto Rifiuti 2007)
- Totale RU, R indifferenziati e RD, su base comunale, anno 2007 (ISPRA: Rapporto Rifiuti 2008)
- Totale RU, R indifferenziati e RD, su base comunale, anno 2008 (Elaborazione dati DGR 376 del 07/08/2010 – Approvazione delle percentuali di raccolta differenziata raggiunte da ciascun Comune del Lazio nell'anno 2008);
- Totale R indifferenziati su base regionale, anno 2009 (Dichiarazioni del tributo di conferimento in discarica per l'anno 2009 e ricognizioni gestori);
- RD su base comunale, anno 2009 (Ricognizione gestori delle raccolte della Regione Lazio);
- Composizione merceologica dei rifiuti da RD, su base comunale, anno 2006 (elaborazioni ISPRA)
- Composizione merceologica dei rifiuti da RD, su base comunale, anno 2007 (elaborazioni ISPRA)

4.3.2 *La produzione di Rifiuti Solidi Urbani e la Raccolta Differenziata*

Nel 2008 in Regione sono state prodotte oltre 3,3 milioni di tonnellate di rifiuti urbani, con una produzione pro capite media regionale di 601,7 kg\abitante\anno, collocandosi tra le prime cinque regioni per produzione pro capite.

Quasi il 77% della produzione regionale è concentrata nella provincia di Roma dove si registra anche il livello di più alto di produzione pro capite (648 kg/ab/anno).


Tabella 4.3.1 Produzione di rifiuti. Dati per provincia (anno 2008)

Provincia	Rifiuti prodotti (t)	% di Rifiuti prodotti per provincia	produzione pro capite
Frosinone	222.987	6,59%	448,7
Latina	317.750	9,38%	495,1
Rieti	79.661	2,35%	501
Roma	2.601.875	76,85%	648,3
Viterbo	163.563	4,83%	518,4
Totale	3.385.837	100,00%	601,7

Fonte: Elaborazione Regione Lazio Det. 376 del 07/08/2010

Le Province di Roma e Latina presentano valori di produzione pro capite abbastanza elevati rispetto al panorama nazionale, collocandosi rispettivamente al 21-esimo e al 28-esimo posto rispetto alla province capoluogo di regione italiane per produzione procapite annua; al contrario le province di Viterbo, Rieti e Frosinone registrano valori di produzione pro capite inferiore alla media nazionale e inferiori alla maggior parte delle province capoluogo di regione (collocandosi rispettivamente 61-esima, 81-esima e 101-esima).

La Figura successiva mostra la produzione procapite di rifiuti urbani per comune.


Figura 4.3.1. Produzione procapite di rifiuti urbani. Anno 2008

Fonte: Elaborazione Regione Lazio Det. 376 del 07/08/2010

Tabella 4.3.2. Comuni con la più elevata produzione di rifiuti pro capite nel 2007

Comune	Provincia	Comune	Provincia	Comune	Provincia
San Felice Circeo	Latina	Ventotene	Latina	Fiumicino	Roma
Sperlonga	Latina	Montalto di Castro	Viterbo	Capranica Prenestina	Roma
Canterano	Roma	Piglio	Frosinone	Ponza	Latina
Nemi	Roma	Ardea	Roma	Anzio	Latina
Filettino	Frosinone	Santa Marinella	Roma	Trevigiano Romano	Roma


Considerando per la sola produzione dei rifiuti il periodo 1996-2008 si evidenzia per la regione una tendenza crescente fra il 1996 ed il 2001 (media annua +3,7%) e fra il 2004 ed il 2006, con incrementi più contenuti negli ultimi due anni di osservazione. Nel periodo 2002-2003 la produzione dei rifiuti urbani diminuisce nel Lazio di 0,8% in media annua.

Figura 4.3-2. Andamento della produzione totale rifiuti nel Lazio

Fonte: Elaborazione su dati ISPRA e Regione Lazio

La crescita della produzione dei rifiuti regionale risente ovviamente del profilo di crescita della provincia di Roma e, all'interno di tale area, del comune di Roma. Rispetto al dato regionale, quello provinciale di Roma evidenzia un periodo più lungo di diminuzione della produzione dei rifiuti (dal 2001 al 2003).


Figura 4.3-3 Andamento della produzione totale dei rifiuti urbani nella Provincia di Roma



Fonte: Elaborazione su dati ISPRA

La provincia di Roma, insieme a quella di Viterbo, sulla base dei dati ISPRA, evidenzia poi una flessione della produzione anche nel 2007 rispetto al 2006.

Figura 4.3-4 Andamento della produzione totale dei rifiuti urbani per provincia (dati in tonnellate)



Fonte: Elaborazione su dati ISPRA

In valore assoluto la raccolta differenziata nel 2008 si attesta a 490 mila tonnellate, corrispondenti al 15% del totale dei rifiuti urbani prodotti nella Regione Lazio nello stesso anno. I dati relativi alle diverse province (Tabella 4.3.3) sottolineano la grande variabilità esistente sul territorio regionale: si passa infatti da un percentuale di raccolta differenziata pari al 6% registrata nella provincia di Rieti al 16,8% della provincia di Latina.


Tabella 4.3.3. Raccolta differenziata. Dati per provincia (anno 2008)

Provincia	Rifiuti prodotti (t)	Raccolta differenziata (t)	% di Raccolta differenziata
Frosinone	222.987	14.173	6,4%
Latina	317.750	51.643	16,8%
Rieti	79.661	4.602	6%
Roma	2.601.875	396.595	15,9%
Viterbo	163.563	21.517	13,5%
Totale	3.385.837	488.531	15%

Fonte: Elaborazione Regione Lazio Det. 376 del 07/08/2010 e ricognizione gestori.

Il 50% dei comuni non supera la quota del 5% di raccolta differenziata, 38 comuni superano il 20% e di questi soltanto 14 raggiungono la soglia del 40% (Figura 4.3-5).

Figura 4.3-5 Raccolta differenziata. Percentuali per comune



4.3.3 La gestione dei Rifiuti Solidi Urbani

Nel presente paragrafo si descrivono gli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti non pericolosi presenti in regione

L'analisi e la ricognizione degli impianti al servizio del ciclo dei rifiuti urbani è stata effettuata da luglio 2009 a luglio 2010 attraverso:

- analisi degli atti autorizzatori degli archivi regionali
- approfondimenti derivanti da interviste con le Province
- interviste con i gestori
- esame delle opere finanziate e in fase di realizzazione

Impianti di selezione, biostabilizzazione e produzione CDR

Il sistema impiantistico regionale dedicato al trattamento meccanico biologico dei rifiuti solidi urbani e della frazione secca derivante da raccolta differenziata presente nella regione Lazio conta attualmente sette impianti

operativi. Negli ATO in cui non sono ancora presenti impianti di TMB sono tuttavia in corso le procedure di autorizzazione per la realizzazione di impianti.

La situazione impiantistica della regione Lazio è riassunta nelle tabelle seguenti. Vengono fornite indicazioni sulla capacità impiantistica dei TMB esistenti e i tempi di realizzazione per quelli autorizzati.

Tabella 4.3.4. Impianti di trattamento meccanico biologico esistenti. Anno 2010

Provincia	Localizzazione	Comune	ATO	Capacità autorizzata (t/a)
FR	S .P. Ortella	Colfelice	Frosinone	327.000
LT	Sacida *	Aprilia	Latina	107.670
RM	Rocca Cencia	Roma	Roma	234.000
RM	Malagrotta 1	Roma	Roma	187.000
RM	Malagrotta 2	Roma	Roma	280.000
RM	Cecchina	Albano Laziale	Roma	183.000
RM	Salaria	Roma	Roma	234.000
VT	Casale Bussi	Viterbo	Viterbo	215.000
Totale				1.767.670

Fonte: Regione Lazio

* L'impianto in località Sacida, Comune di Aprilia (LT), a partire dal 29/07/2011 è stato autorizzato, con determinazione n° B6174, ad un incremento fino a 165.270 t/a, portando la capacità complessiva regionale autorizzata esistente a 1.825.270 t/a

Tabella 4.3.5. Impianti di trattamento meccanico biologico autorizzati e in corso di autorizzazione. Anno 2010

LT	Borgo Montello	Latina	Latina	2014	180.000
RI	Casale Penta	Rieti	Rieti	2015	50.000
RM	Colle Fagiolaro	Colleferro	Roma	2015	125.000
RM	Cupinoro	Bracciano	Roma	2014	135.000
RM	Inviolata	Guidonia Montecelio	Roma	2014	190.000

Fonte: Regione Lazio

Sul territorio regionale risulta inoltre presenti due impianti di produzione di CDR, i cui dati sono riassunti nella Tabella 4.3.6

Tabella 4.3.6. Impianti di produzione di CDR esistenti. Anno 2010

FR	Castellaccio	Paliano	Roma	120.000
LT	Castelforte	Castelforte	Frosinone	32.000 ¹⁸
Totale				152.000

Fonte: Regione Lazio

¹⁸ L'impianto è autorizzato per il trattamento di 41.000 t/a di rifiuto in totale di cui 32.000 t/a per la produzione di CDR.

Impianti di compostaggio

Il sistema impiantistico regionale dedicato al compostaggio e destinato al trattamento delle frazioni organiche derivanti da raccolta differenziata degli scarti alimentari domestici e di grandi utenze, degli sfalci e delle potature di giardini privati o dalla manutenzione del verde urbano, nonché dai fanghi provenienti da industrie agroalimentari conta, nel 2010, 19 impianti di compostaggio attivi sul territorio che trattano frazioni compostabili di varia provenienza e natura.

Tabella 4.3.7 Elenco impianti di compostaggio operativi in Regione Lazio. Anno 2010

LT	Campoverde	Aprilia	Latina	66.000
LT	Via Frassineto	Aprilia	Latina	45.000
LT	Mazzocchio	Pontinia	Latina	45.000
LT	Borgo Vodice	Sabaudia	Latina	20.000
FR	Sode	Castrocielo	Frosinone	9.000
FR	S.P. Ortella	Colfelice	Frosinone	15.000
RM	Maccarese Pagliette	Fiumicino	Roma	30.880
RM	S.Lucia*	Fonte Nuova	Roma	800
RM	Ladispoli	Ladispoli	Roma	7.500
RM	Area agricola della Riserva Naturale di Decima Malafede	Roma	Roma	30.000
RM	Via Salaria Km19,600*	Roma	Roma	29.000
VT	S.S. 311 Nepesina	Nepi	Viterbo	5.500
VT	Piangoli*	Soriano nel Cimino	Viterbo	2.200
VT	Casalnuovo*	Tarquinia	Viterbo	1.000
VT	Loc. Tre Querce*	Montefiascone	Viterbo	800
VT	Fontanile delle Donne	Tuscania	Viterbo	60.000
VT	Strada San Lazzaro	Viterbo	Viterbo	3.000
VT	Loc. Pian di Spille*	Tarquinia	Viterbo	1.000
VT	Olivastro	Tarquinia	Viterbo	1.000
Totale				372.680

**Impianti di compostaggio del verde*

Fonte: Regione Lazio

Molti di questi impianti sono nati per il trattamento delle frazioni compostabili provenienti dagli scarti delle industrie agroalimentari o dai fanghi di depurazione e sono autorizzati a seguito di semplice comunicazione ai sensi del DM 05/02/98 e s.m.i. La capacità reale di trattamento delle frazioni organiche derivanti da raccolta differenziata dei rifiuti urbani può pertanto risultare inferiore rispetto a quella sopra indicata.

Si rileva inoltre che sul territorio Regionale (dalla rilevazione delle procedure autorizzative realizzate e in atto) è previsto dal 2011 al 2015 l'adeguamento e l'ampliamento di impianti già esistenti e l'entrata in esercizio di nuovi impianti di compostaggio; in tabella Tabella 4.3.8 sono riportate le capacità aggiuntive autorizzate e previste e l'anno in cui è prevista l'entrata in funzione.

Tabella 4.3.8. Impianti di compostaggio autorizzati ed entrata in funzione prevista

LT	Borgo Montello	Latina	Latina				30.000	30.000	30.000	30.000
RI	Città Ducale	Città Ducale	Rieti			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
RM	Cupinoro	Bracciano	Roma		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
RM	Maccarese	Fiumicino	Roma				90.000	90.000	90.000	90.000
RM	Colle Fagiolarà	Colleferro	Roma					56.250	56.250	56.250
RM	Inviolata	Guidonia Montecelio	Roma				27.000	27.000	27.000	27.000
RM	Anguillara Sabazia	Anguillara Sabazia	Roma	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Totale				40.000	70.000	90.000	237.000	293.250	293.250	293.250

Il quantitativo di rifiuti organici raccolti in forma differenziata dai rifiuti solidi urbani nella Regione Lazio nell'anno 2008 è stato pari a circa 72.000 ton/anno. Oltre il 60% di questi materiali è stato raccolto nel comune di Roma grazie alle politiche di raccolta differenziata che hanno incentivato l'intercettazione soprattutto tramite raccolta porta a porta.

Di seguito si riporta il quantitativo dei rifiuti trattati negli impianti di compostaggio censiti da ISPRA nel 2008 e riportati nel Rapporto Rifiuti Urbani 2009.

Tabella 4.3.9. Rifiuto trattato negli impianti di compostaggio. Anno 2008

LT	Aprilia	25.000	14.981
LT	Aprilia	25.000	10.924
LT	Pontinia	45.000	40.812
LT	Sabaudia	30.000	3.004
FR	Castrocielo	9.000	2.169
RM	Fiumicino	30.000	25.707
RM	Fonte Nuova	825	299
RM	Ladispoli	nd	nd
RM	Roma	30.000	In costruzione
RM	Roma	30.000	14.101
RM	Roma	28000	7500
RM	Roma	10000	collaudo
VT	Nepi	6.000	2.067
VT	Soriano nel Cimino	3.000	888
VT	Tarquinia	1.000	1.035
VT	Montefiascone	nd	nd
VT	Tuscania	60.000	collaudo
VT	Viterbo	nd	nd
VT	Tarquinia	nd	nd
VT	Tarquinia	nd	nd
VT	Civita Castellana	1.500	nd
Regione Lazio		334.325	123.487

Fonte: Ispra – Rapporto rifiuti urbani 2009

Impianti di termovalorizzazione

Nella Regione Lazio sono presenti due impianti di termovalorizzazione del CDR e un gassificatore. E' stata autorizzata la realizzazione di un ulteriore gassificatore nel comune di Albano Laziale.

La situazione impiantistica della regione Lazio è riassunta nelle tabelle seguenti. Vengono fornite indicazioni sulla capacità impiantistica dei termovalorizzatori/gassificatori già realizzati e autorizzati e i tempi di realizzazione per il gassificatore autorizzato.

Tabella 4.3.10. Impianti di termovalorizzazione e gassificazione esistenti. Anno 2010

FR ¹⁹	Valle Porchio	San Vittore del Lazio	Frosinone	304.150
RM	Colle Sughero	Colleferro	Roma	220.000
RM ²⁰	Malagrotta	Roma	Roma	182.500
Totale				706.650

Fonte: Regione Lazio

Tabella 4.3.11. Impianti di gassificazione autorizzati. Anno 2010

RM	Cecchina	Albano Laziale	Roma	2014	160.000

Impianti di discarica

Le discariche per rifiuti non pericolosi ("ex urbani") operative nel Lazio sono in tutto dieci, distribuite su tutto il territorio regionale. La situazione impiantistica della regione Lazio è riassunta nelle tabelle seguenti. Vengono fornite indicazioni sulle volumetrie residue delle discariche in esercizio.

Tabella 4.3.12. Discariche esistenti. Anno 2010

FR	Cerreto	Roccasecca	Frosinone	435.000
LT	Borgo Montello	Latina	Latina	240.000 ²¹
LT	Borgo Montello	Latina	Latina	33.103 ²²
RM	Colle fagiolarà	Colleferro	Roma	1.480.000
RM	Cupinoro	Bracciano	Roma	180.000
RM	Inviolata	Guidonia Montecelio	Roma	400.000
RM	Cecchina	Albano Laziale	Roma	35.000 ²³
RM	Malagrotta	Roma	Roma	1.750.000 ²⁴
RM	Fosso Crepacuore	Civitavecchia	Roma	7.500 ²⁵
VT	Le Fornaci	Viterbo	Viterbo	700.000

Fonte: Regione Lazio

¹⁹ In fase di realizzazione seconda e terza linea che entreranno in esercizio rispettivamente nel 2011 e nel 2012: queste due linee saranno autorizzate anche per pulper da cartiera e fanghi da depurazione. Nel 2010 la capacità operativa è stata di 98.750 t/a.

²⁰ Gassificatore. Si prevede l'entrata in esercizio della seconda e terza linea nel 2012. Nel 2010 la capacità operativa dell'impianto è stata di 91.000 t/a.

²¹ Sono in fase di allestimento i lotti 3 e 4 per ulteriori 350.000 mc.

²² La discarica è autorizzata all'esercizio solo per 140.000 mc sul totale autorizzato di 400.000 mc. Si ritengono pertanto autorizzabili i 260.000 mc eccedenti.

²³ Ulteriori ampliamenti autorizzati per 500.000 mc.

²⁴ L'utilizzo di tali volumetrie residue è autorizzato fino al 30/06/2011: successivamente a tale data sono necessari ulteriori atti amministrativi.

²⁵ Ulteriori 288.000 mc autorizzati il 08/07/2010

4.4 Rifiuti speciali

4.4.1 Le fonti dei dati

L'analisi quali-quantitativa dei rifiuti speciali, non pericolosi e pericolosi, delle loro modalità di gestione e dei flussi di movimentazione all'interno del territorio regionale (intra-provinciali e inter-provinciali) ed extra-regionale, si basa sulla raccolta delle informazioni presso le *fonti ufficiali*, utili alla determinazione del complesso delle attività e dei fabbisogni necessari ad assicurare che lo smaltimento di tali rifiuti avvenga in luoghi prossimi a quelli di produzione, in impianti specializzati, e, in ogni caso, le tipologie, le quantità e l'origine dei rifiuti da recuperare e smaltire, in modo tale da ridurre la movimentazione.

Il fine ultimo rimanendo, comunque, anche per questa tipologia di rifiuto, un'elevata tutela dell'ambiente e delle risorse naturali e la minimizzazione del ricorso allo smaltimento finale in discarica.

Scendendo nel dettaglio, ciò significa giungere ad individuare, da un lato, la *domanda di trattamento e smaltimento* per i rifiuti speciali, coincidente con la relativa produzione espressa dal territorio, indagata per quantitativi, tipologia e pericolosità (codici CER attribuiti al rifiuto dai produttori, ai sensi dell'All. D al D.Lgs. 152/06) e, dall'altro, l'*offerta di gestione* per i rifiuti speciali disponibile sul territorio regionale, corrispondente alla dotazione impiantistica attiva, indagata per tecnologia impiantistica e potenzialità di trattamento (volumi disponibili).

L'*approfondimento della produzione*, trova la propria fonte naturale nel sistema delle banche dati MUD presentate annualmente dai produttori e dai gestori di rifiuti alle Camere di Commercio territorialmente competenti, ai sensi del "previgente" art. 189 del D.Lgs. 152/06, secondo le modalità previste dalla L. 70/94.²⁶

Ciò pur tenendo conto di tutti i limiti insiti nella fonte MUD, legati, come noto, sia alle categorie di produttori interamente esonerati per legge, a norma del precedente art. 189 e, allo stato attuale, del nuovo art.188-ter del D.Lgs. 152/06, introdotto dall'art. 16 del D.Lgs. 205/10; sia alle attività economiche caratterizzate da un'elevata presenza di piccole imprese (*numero di dipendenti inferiori a dieci*); sia al fenomeno dell'evasione.

Le carenze rilevabili nel sistema MUD ha indotto l'ISPRA, tenuta ad elaborare annualmente i dati acquisiti tramite il sistema MUD/SISTRI del ("catasto dei rifiuti") e ad assicurarne la dovuta pubblicità²⁷, a integrare i dati MUD di base con procedure di stima che hanno coinvolto interi comparti produttivi, tese a consentire una corretta valutazione dei quantitativi di rifiuti speciali prodotti in Italia, di tipo non pericolosi.²⁸

Una specifica metodologica di stima è stata, poi, applicata per la quantificazione dei rifiuti generati dal settore delle costruzioni e demolizioni (C&D), per il quale il dato di produzione dei rifiuti non pericolosi è stato desunto a partire dai dati dichiarativi MUD inerenti alle operazioni di gestione, eliminando le dichiarazioni relative alle fasi intermedie del ciclo gestionale.²⁹

Nondimeno, ISPRA avverte che tali metodologie possono essere applicate esclusivamente su scala nazionale, non riflettendosi, pertanto, sui dati elaborati a livello regionale (nella fattispecie, quelli relativi alla regione Lazio) che sono interamente di fonte MUD.

Per quel che riguarda l'*assetto impiantistico dedicato*, vale a dire, il lato dell'offerta di trattamento, recupero e smaltimento per i rifiuti speciali (non pericolosi e pericolosi) sul territorio, le fonti delle informazioni sono rappresentate dagli Enti competenti al rilascio delle autorizzazioni, per gli impianti che svolgono la propria

²⁶ Il D.Lgs. 205/10, in vigore dal 25 dicembre 2010, intervenendo in modifica della parte quarta Codice Ambientale, ha sostanzialmente modificato il sistema della comunicazione annuale dei rifiuti prodotti e gestiti con le modalità previste dalla L. 70/94 (MUD), introducendo e dando operatività al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), dalla loro produzione sino alla loro destinazione finale, di cui all'art. 188-bis, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 152/06. I soggetti chiamati ad aderire al SISTRI, su base obbligatoria e su base volontaria, sono elencati all'art. 188-ter del medesimo D.Lgs. 152/06.

²⁷ A norma dell'art. 189 del D.Lgs. 152/06, come modificato dall'art. 16 del D.Lgs. 205/10.

²⁸ Tali metodologie sono state applicate solo ad alcuni settori produttivi (in alcuni casi ad alcuni specifici comparti all'interno dei settori produttivi), per i quali si è da sempre rilevata una carenza di informazione, quali: settore agroindustriale; industria tessile e settore conciario; industria del legno e della lavorazione del legno (con l'eccezione della produzione di mobili); settore cartario; parte del settore chimico e petrolchimico (fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali e produzione di materie plastiche e in gomma); industria metallurgica e della lavorazione di prodotti in metallo.

²⁹ Cfr. *Rapporto Rifiuti Speciali 2010*, ISPRA, par. 1.1.

attività in procedura ordinaria, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, e dagli Enti che ricevono le comunicazioni, per i gestori che operano in procedura semplificata, ai sensi dell'art. 216 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 5 febbraio 1998.

Nella Regione Lazio, in base alle disposizioni della L.R. 27/98 innanzi richiamate, nel primo caso trattasi, di Regione, Comuni e Province, variamente competenti all'autorizzazione delle diverse tecnologie impiantistiche dedicate alla gestione dei rifiuti speciali anche pericolosi, e nel secondo caso delle sole Province, presso cui sono tenuti i registri per l'iscrizione delle imprese e degli enti sottoposti alle procedure semplificate.

Sempre a norma della legge regionale in materia di rifiuti, si ricorda a tal proposito che l'art. 5, comma 3, assegna alle Province il compito di acquisire i dati inerenti ai servizi di smaltimento e recupero dei rifiuti, al fine di delineare la situazione quali - quantitativa della produzione dei rifiuti stessi per l'elaborazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti, nonché dei Piani provinciali.

Analogamente a quanto accade per il quadro della produzione dei rifiuti urbani, i dati utilizzati ai fini delle elaborazioni del Piano regionale - Sezione II Rifiuti speciali, provengono dai Rapporti Rifiuti annualmente prodotti da ISPRA (ANPA - ONR per le edizioni precedenti), pubblicati integralmente sul proprio sito internet³⁰.

In particolare, per quanto riguarda i più recenti dati disponibili, relativi al biennio 2007-2008, essi provengono dal *Rapporto Rifiuti Speciali 2010*, presentato presso la Sede dell'ISPRA lo scorso 13 aprile 2011.

Tali dati, ottenuti a partire dalle informazioni da fonte MUD relativa alle dichiarazioni presentate negli anni 2008 e 2009, tesi a delineare un quadro complessivo della situazione a livello nazionale, sono organizzati con un livello di dettaglio piuttosto aggregato, del tipo seguente:

- su piano territoriale, le scale sono di livello nazionale, di macroarea geografica (Nord, Centro, Sud), regionale e, solo per talune tipologie di analisi, anche provinciale;
- su piano qualitativo, la tipologia dei rifiuti speciali indagati è per categorie principali (rifiuti speciali non pericolosi, rifiuti speciali pericolosi, capitoli CER a 2 cifre).

L'esito delle elaborazioni svolte, a partire dai dati ISPRA, è illustrato a seguire: nel dettaglio, dopo un excursus sui principali indicatori di produzione e di gestione di scala nazionale, l'analisi si sofferma sui dati corrispondenti di livello regionale e, ove disponibili, provinciale.

4.4.2 La produzione di Rifiuti Speciali a livello nazionale e regionale

La produzione di rifiuti speciali, come premesso, è strettamente legata alla struttura e all'andamento dell'economia di un territorio.

Laddove nella composizione dell'assetto strutturale devono essere considerati, stante la loro incidenza sulla produzione globale di rifiuti speciali, gli stessi impianti di trattamento e gestione di rifiuti, in qualità di dotazione a disposizione dei rifiuti prodotti sia internamente che esternamente.

Nel dettaglio, originano rifiuti speciali gli impianti:

- dedicati alla gestione dei rifiuti urbani, in questo caso all'interno dell'ambito territoriale considerato, nel rispetto del principio di autosufficienza (rifiuti prodotti dagli impianti di trattamento di rifiuti urbani, di cui al capitolo CER 19);
- per il trattamento dei rifiuti speciali, i quali possono provenire dal tessuto economico-produttivo locale o meno, in relazione sia alla dotazione autorizzata presente (in termini quantitativi di potenzialità di trattamento e qualitativi di tecnologia specializzata alla gestione di quella particolare tipologia di rifiuto), sia a questioni di mercato (vale a dire, di prezzo applicato dal soggetto gestore).

³⁰ Indirizzo web: <http://www.isprambiente.it/site/it-IT>

Nel Rapporto Rifiuti Speciali 2010 l'ISPRA stima che i rifiuti speciali prodotti nel nostro Paese si attestano, complessivamente, nell'anno 2007 a circa 136,8 mln di t/a e nell'anno 2008 a 138,4 mln di t/a³¹.

Con riguardo specifico all'ultimo anno ufficiale disponibile, il 2008, i quantitativi complessivi di RSNP costituiscono il 92% della produzione totale, mentre quelli di RSP il residuo 8%.

Come si può vedere dalla tabella successiva, le stime condotte per quantificare i rifiuti prodotti dal settore delle C&D incidono sulla produzione nazionale totale di RSNP da fonte MUD per ben il 43%.

Tabella 4.4.1. Produzione nazionale di rifiuti speciali. Anno 2008

PRODUZIONE DI RS PER TIPOLOGIA	(t/a)
RSNP da fonte MUD 2009	63.118.511
Integrazioni mediante stime dei RSNP del settore manifatturiero	9.175.547
Stime su RSNP da C&D	54.751.804
RSNP con attività ISTAT non determinata (MUD)	65.559
RSNP Tot.	127.111.421
RSP da fonte MUD 2009	11.280.330
RSP con attività ISTAT non determinata (MUD)	10.925
RSP Tot.	11.291.255
RS con CER non determinato (MUD)	6.992
RS Tot.	138.409.668

Fonte: Rapporto Rifiuti Speciali 2010, ISPRA

Indagando il tema della produzione di RS in termini di andamento temporale, la tabella successiva mostra i dati di produzione di RS relativamente all'arco temporale 2006-2008.

La produzione globale di RS, da fonte MUD, è illustrata in maniera disaggregata nelle macrocategorie RSNP e RSP. Nel caso dei RSNP, poi, sono evidenziati i quantitativi derivanti dalle stime effettuate da ISPRA sulle produzioni di rifiuti del settore manifatturiero e da C&D ad integrazione dei dati da fonte MUD.

Sono altresì evidenziate le mancate indicazioni, da parte dei soggetti dichiaranti, di informazioni relative ai codici Istat Ateco del settore di attività economica di appartenenza e dei CER dei rifiuti speciali prodotti; dati che devono comunque essere conteggiati ai fini del calcolo della produzione complessiva di RS.

Tabella 4.4.2. Produzione di rifiuti speciali a livello nazionale (t/a). Anni 2006-2008

ANNO	RSNP da fonte MUD	RSNP con attività ISTAT n.d.	Stime integrative produzioni di RSNP	RSNP Tot.	RSP da fonte MUD	RSP con attività ISTAT n.d.	RSP Tot.	RS con CER n.d.	RS Tot.
2006	73.409.256	-	52.082.805	125.492.061	10.560.991	-	10.560.991	-	136.053.052
2007	63.415.208	48.351	52.082.805	125.469.950	11.351.184	10.026	11.361.210	4.508	136.835.668
2008	63.118.511	65.559	104.165.610	127.111.421	11.280.330	10.925	11.291.255	6.992	138.409.668

Fonte: Rapporto Rifiuti Speciali 2010, ISPRA

³¹ Quantitativi ottenuti dalle elaborazioni da fonte MUD con l'aggiunta dei dati derivanti da metodologie di stima applicate da ISPRA a specifici settori produttivi o comparti. In specie, la quota stimata rappresenta circa la metà della produzione totale dei rifiuti speciali non pericolosi, soprattutto, afferma ISPRA, per effetto del rilevante contributo dei rifiuti generati dalle attività di C&D.

I dati complessivi di produzione di RS nel triennio considerato rivelano un rapporto pressoché costante tra tipologie di RSNP e RSP. Guardando alle variazioni percentuali nel periodo 2006-2008 si può notare che, complessivamente, le produzioni crescono dell'1,7%, con un'incidenza maggiore nel comparto dei RSP (+6,9%) rispetto al comparto dei RSNP (+1,3%).³²

L'analisi delle produzioni di RS viene approfondita mediante l'illustrazione dei dati per attività economica (cod. Istat Ateco), come da tabella successiva.

Ad evidenza, sono state prese in considerazione solo i rifiuti speciali per i quali è risultata disponibile l'informazione relativa al codice di attività economica di provenienza.

Ad ogni modo, i quantitativi riportati sono comprensivi delle stime operate da ISPRA ad integrazione dei dati MUD relativi ai RSNP.

Analizzando i quantitativi di RS prodotti per codice CER (a 2 cifre), di cui alla tabella successiva, ove emerge, come atteso, la prevalenza delle produzioni di RS afferenti al capitolo CER 17 (pari a ca. il 40% della produzione totale di RS), seguite da quelle con codice CER 19 (pari a ca. il 23,1% della produzione totale di RS), e via via le altre.

Tabella 4.4.3. Produzione di RS per codice CER (t/a). Anno 2008

CER	DESCRIZIONE	RS NP (MUD+ Stime)	RS P	Tot.
01	Rif. deriv. da prospezione, estraz. da miniera o cava, nonché dal tratt. fisico o chimico di minerali	3.799.187	29.576	3.828.763
02	Rif. prod. da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, tratt. e prep. alimenti	8.608.786	135	8.608.921
03	Rif. della lavor. del legno e della produz. di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone	2.667.032	9.952	2.676.984
04	Rif. della lavor. di pelli e pellicce e dell'industria tessile	864.600	395	864.995
05	Rif. della raffinazione del petrolio, purif. del gas naturale e tratt. pirolitico del carbone	42.243	94.048	136.291
06	Rif. dei processi chimici inorganici	705.365	105.867	811.232
07	Rif. dei processi chimici organici	573.872	888.032	1.461.904
08	Rif. della prod., formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetriati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa	720.704	65.448	786.152
09	Rif. dell'industria fotografica	261.091	35.683	296.774
10	Rif. prov. da processi termici	10.784.385	563.158	11.347.543
11	Rif. prod. dal trattamento termico chimico superficiale e dal riv. di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa	396.888	333.219	730.107
12	Rif. prod. dalla lavor. e dal tratt. fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica	4.976.770	514.841	5.491.611
13	Oli esauriti e residui di combustibile liquidi (tranne oli commestibili, 05 e 12)	-	589.827	589.827
14	Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne le voci 07 e 08)	-	44.241	44.241
15	Rif. da imb., assorbenti, stracci, mat. Filtr. e indumenti protettivi (non specif. altrimenti)	4.683.655	116.877	4.800.532

³² Al riguardo, ISPRA segnala che un rilevante contributo al valore complessivo di produzione è dato dai rifiuti liquidi e concentrati acquosi (CER 191307) derivanti dal risanamento delle acque di falda di siti industriali oggetto di attività di bonifica e avviati ad operazioni di trattamento effettuate in sito o fuori sito; quantitativo che nell'anno 2008 ammonta a quasi 3,5 mln di tonnellate, corrispondenti, in termini percentuali, al 30,6% circa della produzione nazionale di RSP (cfr. *Rapporto Rifiuti Speciali 2010*, par. 1.2.1).

CER	DESCRIZIONE	RS NP (MUD+ Stime)	RS P	Tot.
16	Rif. non specif altrimenti nell'elenco	3.110.255	1.953.284	5.063.539
17	Rif delle op. di C&D (compreso il terreno prov. da siti contaminati)	54.751.804	820.156	55.571.960
18	Rif. prod. dal sett. sanitario e veterinario o da att. di ricerca	8.420	160.646	169.066
19	Rif. prod. da imp. di tratt. dei rif., imp. di tratt. delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua prep. per uso industriale	26.942.917	4.951.134	31.894.051
20	RU (rif. domestici e assimilabili prodotti da attività comm.li e ind.li nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della RD	3.147.888	3.811	3.151.699
Totale CER		127.045.862	11.280.330	138.326.192
Cod. CER n.d.		-	-	6.992
Cod. Ateco n.d.		65.559	10.925	76.484
Totale RS		127.111.421	11.291.255	138.409.668

Fonte: *Rapporto Rifiuti Speciali 2010, ISPRA*

Anche in questo caso, sono stati presi in considerazione solo i rifiuti speciali per i quali è risultato disponibile il codice CER, che, rappresentano, comunque, la quasi totalità dei rifiuti speciali prodotti (99,9%).

Le stime condotte da ISPRA ad integrazione del quantitativo di RSNP da fonte MUD si sono riflesse su tutti i capitoli dell'elenco CER, fatta eccezione per la voce 01, oltre che per le voci 13 e 14 all'interno delle quali non sono previsti codici CER non pericolosi. I dati sui rifiuti pericolosi derivano, invece, interamente dall'elaborazione del MUD ad esclusione del quantitativo afferente al codice CER 160104, relativo ai veicoli fuori uso demoliti, desunto a partire dal dato ACI sulle radiazioni per demolizione moltiplicato per il peso medio dei veicoli.³³

A livello regionale si ricorda che la fonte assunta a riferimento per le elaborazioni di ISPRA sono le banche dati MUD; pertanto, i dati forniti non ricomprendono i quantitativi risultanti dalle stime afferenti al settore manifatturiero e delle C&D, che risultano disponibili esclusivamente aggregati su scala nazionale.³⁴

Nell'ultimo anno ufficiale, il 2008, le banche dati MUD rivelano che nel Lazio sono stati prodotte, in totale, 2.425.870 t/a di RS. Per gli anni antecedenti, l'andamento dei RS prodotti nella regione è illustrato nella tabella successiva: i dati sono tratti dai Rapporti rifiuti ISPRA antecedenti, ad eccezione del quantitativo totale relativo all'anno 2006, tratto dal Programma e Rapporto ONR 2008-2009.

Tabella 4.4.4. Andamento della produzione di rifiuti speciali nel Lazio (t/a)

ANNO	RSNP	RSP	RS n.d.	RS Tot.
2003	5.428.161	184.272	17.397	5.629.830
2004	5.553.316	146.005	14.208	5.713.529
2005	4.241.331	265.834	9.632	4.516.797
2006	-	-	-	4.370.641
2007	1.766.760	365.497	44	2.132.301
2008	2.030.100	395.673	97	2.425.870

Fonte: *Rapporti Rifiuti APAT-ONR-ISPRA; Programma e Rapporto ONR 2008-2009 (dato 2006)*

³³ Cfr. *Rapporto Rifiuti Speciali 2010, ISPRA*, par. 1.2.3.

³⁴ Cfr. *Rapporto Rifiuti Speciali 2010, ISPRA*, par. 1.3.

La tabella successiva mostra in quadro parallelo delle produzioni regionali di RS per capitolo CER. Anche questi dati di dettaglio regionale sono forniti da ISPRA.

Tabella 4.4.5. Produzione RS nella regione Lazio per codice CER (t/a). Anno 2008

Cod. CER	RS NP	RS P	RS Tot.
01	140.102	5	140.107
02	44.651	5	44.656
03	92.192	895	93.087
04	1.743	1	1.744
05	88	2.594	2.682
06	14.839	2.216	17.055
07	22.982	44.119	67.101
08	25.638	2.497	28.135
09	81	1.731	1.812
10	77.635	7.027	84.662
11	1.426	4.984	6.410
12	49.690	2.945	52.635
13	-	58.854	58.854
14	-	981	981
15	225.013	4.865	229.878
16	158.632	164.285	322.917
17	nd	25.847	25.847
18	488	19.048	19.536
19	1.040.120	49.241	1.089.361
20	129.698		129.698
Cod. CER nd			97
Cod. Ateco nd	5.082	3.533	8.615
Totale	2.030.100	395.673	2.425.870

Fonte: ISPRA

4.4.3 La gestione dei Rifiuti Speciali prodotti a livello nazionale e regionale

Il Rapporto Rifiuti Speciali 2010 dell'ISPRA rivela che, nell'anno 2008 in Italia sono state complessivamente gestite circa 143 mln di tonnellate di rifiuti speciali, di cui: il 91,7% sono costituite da rifiuti non pericolosi e il restante 8,3% da rifiuti pericolosi.

Il rapporto tra il ricorso alle varie tipologie di gestione è mostrato nella figura successiva, ove sono indicate anche le corrispondenti quantità trattate nel 2008.

La fonte di principale ricorso per l'insieme di analisi contenute per la gestione dei RS a livello regionale si conferma il Rapporto Rifiuti Speciali 2010 ISPRA.

Enucleando, opportunamente, le operazioni di stoccaggio presso gli impianti autorizzati della Regione (operazioni "R13" e "D15" di cui, rispettivamente, agli All. C e B alla parte quarta del D.Lgs. 152/06)³⁵, ISPRA valuta nei seguenti i quantitativi gestiti nel Lazio nell'anno 2008.

³⁵ **R12** - Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11; **R13** - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti); **D13** - Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12; **D15** - Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

Tabella 4.4.6. RS sottoposti ad operazioni di recupero e smaltimento. Anno 2008 (t/a)

Operazioni di recupero da R1 a R11	Operazioni R13	Operazioni di smaltimento da D1 a D12 e D14	Operazioni D15	Tot. stoccaggi (R13 e D15)	Tot. operaz. R e D a meno degli stoccaggi
3.293.421	951.023	2.348.694	36.638	987.661	5.642.115

Fonte: ns. elaborazioni su dati Rapporto Rifiuti Speciali 2010, ISPRA

I dati ci rivelano che, nell'anno 2008, escludendo gli stoccaggi, ad operazioni di recupero è stato sottoposto il 58% dei rifiuti avviati a gestione presso gli impianti autorizzati della regione Lazio e ad operazioni di smaltimento il residuo 42%.

Non sono fornite informazioni circa il regime in cui tali operazioni avvengono presso gli impianti della regione (procedura ordinaria o semplificata). Ulteriori indagini, anche nell'ambito di strumenti di programmazioni di competenza delle Province, potranno approfondire questi aspetti sul territorio.

Tornando ai dati ISPRA a disposizione per l'analisi in argomento, il dettaglio dell'insieme delle operazioni R e D nella Regione Lazio, sono richiamati, rispettivamente, nelle tabelle successive.

Tabella 4.4.7. RS sottoposti ad operazioni di recupero, non pericolosi e pericolosi. Anno 2008 (t/a)

RS	R1	R2	R3	R4	R5	R8	R9	R10	R13	TOT.
RSNP	43.317	-	184.156	450.264	1.374.880	707	-	1.169.666	942.836	4.165.826
RSP	-	10.372	-	8.501	7.966	301	43.291	-	8.187	78.618
Tot. RS	43.317	10.372	184.156	458.765	1.382.846	1.008	43.291	1.169.666	951.023	4.244.444

Fonte: ns. elaborazioni su dati Rapporto Rifiuti Speciali 2010, ISPRA

Come si può notare, la maggior parte delle operazioni hanno interessato vere e proprie attività di recupero di materia, talché l'insieme dei rifiuti sottoposti ad R3/R4/R5 rappresenta, complessivamente, il 48% dei RS trattati dai recuperatori nel Lazio nel 2008; seguono lo spandimento dei fanghi in agricoltura (R10) che ha interessato il 28% del totale dei RS avviati a recupero, la messa in riserva (R13) che ha interessato il 22% del totale dei RS avviati a recupero e il recupero energetico (R1) dei RSNP nella regione, con un'incidenza dell'1% sui quantitativi globalmente recuperati nel 2008.

Relativamente allo smaltimento, la situazione è evidenziata nella tabella sottostante.

Tabella 4.4.8. RS sottoposti ad operazioni di smaltimento, non pericolosi e pericolosi. Anno 2008 (t/a)

RS	D1	D8	D9	D10	D14	D15	TOT
RSNP	1.778.757	140.459	170.263	16.143	71.451	27.797	2.204.870
RSP	35.000	10	113.681	18.272	4.658	8.841	180.462
TOT	1.813.757	140.469	283.944	34.415	76.109	36.638	2.385.332

Fonte: ns. elaborazioni su dati Rapporto Rifiuti Speciali 2010, ISPRA

Considerando l'ammontare complessivo dei RS trattati presso impianti di smaltimento dedicati, si nota la predominanza dello smaltimento in discarica (D1), che ha coinvolto il 76% dei RS complessivamente destinati ad operazioni D negli impianti del Lazio, nell'anno in esame; seguono a lunga distanza le operazioni di trattamento chimico-fisico (12%), trattamento biologico (6%) e il deposito preliminare (2%).

5. Analisi dei contenuti del Piano regionale di gestione dei rifiuti

5.1 Introduzione

In un contesto normativo, sociale ed economico nazionale ed europeo in rapida evoluzione, vi sono numerose motivazioni che impongono la necessità di formulare un nuovo Piano regionale dei rifiuti.

Dall'emanazione del precedente Piano regionale del 2002, sono infatti intervenute numerose innovazioni normative, fra cui:

- il decreto discariche (D.Lgs. 36/2003) che ha imposto il divieto dei rifiuti non trattati in discarica e la riduzione dei rifiuti biodegradabili,
- il nuovo codice ambientale (D. Lgs. 152/06) che disciplina con maggiore dettaglio numerosi temi in materia di competenze, programmazione e regolazione della materia dei rifiuti, prima non chiariti dalla disciplina vigente (D. Lgs. 22/97),
- le normative comunitarie ed il relativo recepimento nella legislazione nazionale avvenuto con D.Lgs. 205/2010.

Nel contempo il mancato adempimento degli obblighi di legge è stato oggetto di opposizione della Commissione europea, a cui l'approvazione di questo Piano risponde. Anche i mutamenti economici e sociali determinano nuovi obblighi e l'esigenza di costruire nuovi percorsi.

La crescente pressione ambientale derivante dalla crescita economica, impone la ricerca e l'adeguamento della strategia regionale in materia di produzione dei rifiuti, di efficienza e di recupero.

I rifiuti nel Lazio devono diventare input di una catena di recupero. Marginale deve essere il loro smaltimento.

Lo studio di soluzioni adeguate è comunque influenzato da un crescente ruolo attribuito al mercato per la gestione dei rifiuti per quanto concerne alcune fasi della filiera che sono lasciate all'autoregolazione del mercato e della relativa concorrenza. Il decreto ambientale, in linea con l'evoluzione e la tendenza comunitaria in materia di concessioni ed appalti, limita fortemente il ruolo delle Amministrazioni pubbliche. Permangono competenze di programmazione, che tuttavia assumono la caratteristica di orientamento o indirizzo, mentre minore è la forza coercitiva e prescrittiva del contenuto della programmazione stessa.

Tale assunto è coerente con quanto espresso nell'osservazione formulata dall'autorità Garante per la Concorrenza e del Mercato del 15 luglio 2009, n.AS550, alla Regione Lazio, che recita *"Nelle more dell'emanazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti, l'Autorità coglie pertanto l'occasione per evidenziare la necessità di superare gli effetti restrittivi della concorrenza prodotti dalle determinazioni commissariali in base alle quali non solo veniva individuato il numero di impianti di recupero presenti sul territorio, ma anche stabiliti i quantitativi di RSU da conferire agli impianti stessi. Tali variabili devono essere affidate al confronto competitivo tra gli operatori liberamente e legittimamente presenti sul mercato. L'Autorità auspica che i principi concorrenziali sopra formulati possano essere tenuti in considerazione in occasione dell'elaborazione del nuovo Piano regionale di gestione dei rifiuti, in modo che lo stesso non risulti ingiustificatamente discriminatorio nei confronti di operatori interessati a operare nel mercato del recupero dei rifiuti"*.

L'auspicio dell'Autorità garante, insieme a quanto ribadito dall'art. 181 c.5 nella recente riformulazione effettuata dal D.Lgs. 205/2010, in riferimento alla libera circolazione delle frazioni oggetto delle raccolte differenziate, pone il pianificatore nell'impossibilità di definire la destinazione dei flussi di rifiuti delle raccolte differenziate. Inoltre il Legislatore con DPR 168/2010 all'articolo 2, introduce nella gestione dei servizi pubblici locali un principio gerarchico che vede nella concorrenza nel mercato priorità rispetto alla concorrenza per il mercato, laddove si verificano condizioni di monopolio naturale definendo che: *"Gli enti locali verificano la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali, limitando l'attribuzione di diritti di esclusiva, ove non diversamente previsto dalla legge, ai casi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea, secondo criteri di proporzionalità, sussidiarietà orizzontale ed efficienza, a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità, e liberalizzando in tutti gli altri casi le attività economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalità ed accessibilità del servizio."*

Questa soluzione pro mercato si scontra in parte con la realtà dei fatti.

Il mercato, autonomamente, non sembra adeguato a realizzare tutti gli interventi necessari. Diminuiscono è vero le caratteristiche di monopolio naturale della configurazione industriale ottimale (per effetto

dell'evoluzione tecnologica), ma tende ad aumentare l'importanza della giusta definizione del livello della domanda e delle esternalità.

I beni pubblici e le esternalità negative sono del resto due fattispecie di fallimenti del mercato, per i quali l'economia del benessere invoca l'intervento pubblico.

Il ruolo che la Regione Lazio intende perseguire nella pianificazione della gestione dei rifiuti è quello di assicurare soluzioni ambientalmente compatibili, tecnologicamente efficienti, economicamente sostenibili e fondate sulla garanzia della legalità.

5.2 Definizione delle competenze di pianificazione degli Enti territoriali

Il D. Lgs. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. 205/2010, prevede specifiche attribuzioni di competenze e ruoli in capo agli Enti territoriali (Stato, Regioni, Province e Comuni) in merito ai processi di gestione dei rifiuti.

Per quanto concerne la pianificazione regionale, ai sensi dell'art. 195 del T.U. Ambiente, spettano allo Stato:

- l'adozione di criteri generali per la redazione di piani di settore per la riduzione, il riciclaggio, il recupero e l'ottimizzazione dei flussi di rifiuti
- l'individuazione, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle Regioni, degli impianti di recupero e di smaltimento di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del paese
- la definizione, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle Regioni, di un piano nazionale di comunicazione e di conoscenza ambientale
- la determinazione di criteri generali, differenziati per i rifiuti urbani e per i rifiuti speciali, ai fini della elaborazione dei piani regionali
- l'indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti
- l'indicazione dei criteri generali, ivi inclusa l'emanazione di specifiche linee guida, per l'organizzazione e l'attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani
- l'individuazione delle tipologie di rifiuti che per comprovate ragioni tecniche, ambientali ed economiche possono essere smaltiti direttamente in discarica

Ai sensi dell'art. 196 del T.U. Ambiente, sono di competenza delle Regioni:

- la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento, sentiti le Province, i Comuni e le Autorità d'Ambito, dei piani regionali di gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 199
- la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, secondo un criterio generale di separazione dei rifiuti di provenienza alimentare e degli scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità dai restanti rifiuti
- l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento dei piani per la bonifica di aree inquinate di propria competenza
- la delimitazione, nel rispetto delle linee guida generali, degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati
- la promozione della gestione integrata dei rifiuti
- la definizione di criteri per l'individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali indicati dallo Stato
- la definizione dei criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento e la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche stabilite dallo Stato, di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare

Alle Province competono le funzioni amministrative concernenti la programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, da esercitarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ed in particolare:

- l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 20, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove già adottato, e delle previsioni di cui al Piano regionale, nonché sentite le Autorità d'Ambito ed i Comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti

I Comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

Dal quadro normativo che precede si evince che la Regione ha competenza, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dallo Stato, per la redazione dei piani regionali di gestione dei rifiuti nei quali vengono definiti i criteri per l'individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nonché i criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento.

5.3 Oggetto e obiettivi specifici del Piano

Ai sensi dell'art. 199, D. Lgs. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs. 205/2010, i Piani Regionali di Gestione dei Rifiuti comprendono *l'analisi della gestione dei rifiuti esistente nell'ambito geografico interessato, le misure da adottare per migliorare l'efficacia ambientale delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, nonché una valutazione del modo in cui i piani contribuiscono all'attuazione degli obiettivi e delle disposizioni della parte quarta del presente decreto.*

I piani di gestione dei rifiuti di cui al comma 1 comprendono l'analisi della gestione dei rifiuti esistente nell'ambito geografico interessato, le misure da adottare per migliorare l'efficacia ambientale delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, nonché una valutazione del modo in cui i piani contribuiscono all'attuazione degli obiettivi e delle disposizioni della parte quarta del presente decreto.

3. I piani regionali di gestione dei rifiuti prevedono inoltre:

a) tipo, quantità e fonte dei rifiuti prodotti all'interno del territorio, suddivisi per ambito territoriale ottimale per quanto riguarda i rifiuti urbani, rifiuti che saranno prevedibilmente spediti da o verso il territorio nazionale e valutazione dell'evoluzione futura dei flussi di rifiuti, nonché la fissazione degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere a livello regionale, fermo restando quanto disposto dall'articolo 205;

b) i sistemi di raccolta dei rifiuti e impianti di smaltimento e recupero esistenti, inclusi eventuali sistemi speciali per oli usati, rifiuti pericolosi o flussi di rifiuti disciplinati da una normativa comunitaria specifica;

c) una valutazione della necessità di nuovi sistemi di raccolta, della chiusura degli impianti esistenti per i rifiuti, di ulteriori infrastrutture per gli impianti per i rifiuti in conformità del principio di autosufficienza e prossimità di cui agli articoli 181, 182 e 182-bis e se necessario degli investimenti correlati;

d) informazioni sui criteri di riferimento per l'individuazione dei siti e la capacità dei futuri impianti di smaltimento o dei grandi impianti di recupero, se necessario;

e) politiche generali di gestione dei rifiuti, incluse tecnologie e metodi di gestione pianificata dei rifiuti, o altre politiche per i rifiuti che pongono problemi particolari di gestione;

f) la delimitazione di ogni singolo ambito territoriale ottimale sul territorio regionale, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettera m);

g) il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di

ciascuno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200, nonché ad assicurare lo smaltimento e il recupero dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti;

h) la promozione della gestione dei rifiuti per ambiti territoriali ottimali, attraverso strumenti quali una adeguata disciplina delle incentivazioni, prevedendo per gli ambiti più meritevoli, tenuto conto delle risorse disponibili a legislazione vigente, una maggiorazione di contributi; a tal fine le regioni possono costituire nei propri bilanci un apposito fondo;

i) la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani;

l) i criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 195, comma 1, lettera p);

m) le iniziative volte a favorire, il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dai rifiuti di materiale ed energia, ivi incluso il recupero e lo smaltimento dei rifiuti che ne derivino;

n) le misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani;

o) la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per specifiche tipologie di rifiuto;

p) le prescrizioni in materia di prevenzione e gestione degli imballaggi e rifiuti di imballaggio di cui all'articolo 225, comma 6;

q) il programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

r) un programma di prevenzione della produzione dei rifiuti, elaborato sulla base del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all'art. 180, che descriva le misure di prevenzione esistenti e fissi ulteriori misure adeguate. Il programma fissa anche gli obiettivi di prevenzione. Le misure e gli obiettivi sono finalizzati a dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti. Il programma deve contenere specifici parametri qualitativi e quantitativi per le misure di prevenzione al fine di monitorare e valutare i progressi realizzati, anche mediante la fissazione di indicatori.

4. Il piano di gestione dei rifiuti può contenere, tenuto conto del livello e della copertura geografica dell'area oggetto di pianificazione, i seguenti elementi:

a) aspetti organizzativi connessi alla gestione dei rifiuti;

b) valutazione dell'utilità e dell'idoneità del ricorso a strumenti economici e di altro tipo per la soluzione di problematiche riguardanti i rifiuti, tenuto conto della necessità di continuare ad assicurare il buon funzionamento del mercato interno;

c) campagne di sensibilizzazione e diffusione di informazioni destinate al pubblico in generale o a specifiche categorie di consumatori.

5. Il piano regionale di gestione dei rifiuti è coordinato con gli altri strumenti di pianificazione di competenza regionale previsti dalla normativa vigente.

6. Costituiscono parte integrante del piano regionale i piani per la bonifica delle aree inquinate che devono prevedere:

a) l'ordine di priorità degli interventi, basato su un criterio di valutazione del rischio elaborato dall'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

b) l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinamenti presenti;

c) le modalità degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, che privilegino prioritariamente l'impiego di materiali provenienti da attività di recupero di rifiuti urbani;

d) la stima degli oneri finanziari;

e) le modalità di smaltimento dei materiali da asportare.

7. L'approvazione del piano regionale o il suo adeguamento è requisito necessario per accedere ai finanziamenti nazionali.

8. La regione approva o adegua il piano entro il 12 dicembre 2013. Fino a tale momento, restano in vigore i piani regionali vigenti.

Il Piano nasce con lo *scopo* di uniformare e razionalizzare la programmazione che si è susseguita nel tempo, per aggiornare la pianificazione al mutato quadro normativo nazionale, nonché per il superamento dell'emergenza dei rifiuti urbani nella Regione Lazio, fornendo una rappresentazione dell'intero ciclo dei rifiuti urbani, dalla produzione alla reimmissione come materiali sul mercato o allo smaltimento finale.

Costituiscono, pertanto, *oggetto di specifica attività di pianificazione*, con valenza prescrittiva con riferimento ai piani provinciali e di ambito, *la produzione, la raccolta differenziata e il trattamento meccanico-biologico dei rifiuti urbani, per i quali deve essere assicurata l'autosufficienza a livello di ambito territoriale ottimale*.

In sintesi, il Piano regionale oggetto del presente Rapporto di valutazione nasce con lo scopo di:

- *uniformare e razionalizzare* la programmazione che si è susseguita nel tempo,
- *aggiornare* la pianificazione al mutato quadro normativo nazionale,
- *superare definitivamente* l'emergenza dei rifiuti urbani nella Regione Lazio.

Ciò attraverso il perseguimento di tre *obiettivi specifici*, da conseguire entro il termine fissato (anno 2017):

Ob1) Obiettivi di *riduzione alla fonte della produzione di rifiuti*,

Ob2) Obiettivi di *RD (%) in linea con quelli previsti dal legislatore nazionale*,

Ob3) Istituzione di un *sistema integrato di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti* che sia efficiente, dotato delle migliori tecnologie disponibili, teso a garantire l'autosufficienza impiantistica.

5.4 Articolazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti

L'orizzonte temporale del Piano si estende fino all'anno 2017³⁶.

L'aggiornamento del presente piano avverrà a seguito di apposita valutazione della Regione, da effettuarsi almeno ogni 6 anni ai sensi dell'articolo 199 c. 10 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Il Piano regionale dei rifiuti è strutturato in due Sezioni: la prima sezione è dedicata al *Piano dei rifiuti urbani*, mentre la seconda sezione riguarda i *rifiuti speciali* e contiene riferimenti agli *altri piani*. In tutti e due i casi, *l'orizzonte temporale di programmazione sono gli anni 2011-2017*.

5.4.1 Sezione I – Rifiuti urbani

Per quanto concerne la sezione dei rifiuti urbani, si distinguono 4 parti; esse sono precedute da una rassegna giuridica del contesto generale in cui il Piano si sviluppa. Particolare attenzione viene data all'oggetto della programmazione: ciò che il Piano può programmare e vincolare e ciò che invece può soltanto auspicare che sia.

La Prima Parte invece introduce i caratteri principali della Regione Lazio. Da tale analisi morfologica, economica e sociale scaturisce l'inquadramento della produzione dei rifiuti, sia in senso storico, che prospettico.

La Seconda Parte contiene al proprio interno la ricognizione delle attuali modalità di gestione dei rifiuti, sia in merito all'organizzazione dei servizi di raccolta, che di quelli di trattamento, recupero e smaltimento.

³⁶Le previsioni delle azioni in esso contenute hanno inizio a partire dall'anno 2011 e fino all'anno 2017. Tuttavia la programmazione regionale rappresenta soltanto un tassello del processo di programmazione-gestione e regolazione, che vede coinvolti ulteriori soggetti istituzionali distinti dalla Regione, quali Province, Autorità di Ambito, Comuni, Concessionari di servizio. L'effettiva attivazione delle azioni e la realizzazione compiuta degli interventi non può prescindere da una loro pro-attiva partecipazione al processo sommariamente così descritto. I vincoli di natura comunitaria e nazionale, impongono tuttavia il rispetto di specifici obblighi che il Piano inserisce nella corretta scansione temporale.

Nella Parte Terza vengono invece descritti i soggetti istituzionali ed i confini entro i quali organizzare in maniera efficiente la gestione dei rifiuti, attraverso la delimitazione degli Ambiti Territoriali Ottimali.

Sulla base della conoscenza, e con l'ambizione degli obiettivi, la Parte quarta fissa le azioni per il loro perseguimento. Si programmano le modalità con cui contenere la produzione dei ed intercettare differenziatamente frazioni crescenti di rifiuti avviabili al recupero. I flussi di rifiuti differenziati ed indifferenziati determinano quindi il fabbisogno di impianti di trattamento, recupero e smaltimento adeguati.

Si forniscono successivamente indicazioni sul sistema di recupero delle frazioni derivanti da raccolta differenziata e strumenti di *benchmark* indicativi per la costruzione e gestione degli impianti in senso ottimale.

Ai sensi di quanto previsto dalle norme nazionali e regionali, nella medesima parte quarta sono dettati criteri per la localizzazione degli impianti oggetto della programmazione.

Delle azioni, così costruite ed inquadrare economicamente, è possibile verificare la sostenibilità economica e monitorare la realizzazione negli anni.

5.4.2 Sezione II – Rifiuti speciali

La **Sezione II** di Piano concentra l'attenzione su particolari tipologie di rifiuti, classificabili essenzialmente come **"rifiuti speciali, non pericolosi e pericolosi"**, così come definiti dal D.Lgs. 152/06, art. 184, comma 3.

Gli obiettivi perseguiti nell'affrontare il tema dei rifiuti speciali sono molteplici:

- Individuare le esigenze di aggiornamento ed integrazione degli atti di pianificazione settoriali vigenti approvati con D.C.R. n. 112 del 10 luglio 2002, a partire dall'approfondimento dell'evoluzione della normativa e dall'analisi dei dati disponibili utili rispetto alle specifiche tematiche. In particolare, ci si riferisce a: *Piano dei rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi) della Regione Lazio* (Cap. 5 del Piano di cui alla D.C.R. 112/02), *Piano delle Bonifiche dei siti contaminati* (Cap. 6 del medesimo Piano), *Piano per la decontaminazione e lo smaltimento degli apparecchi soggetti ad inventario contenenti PCB* (approvato con Decr. Comm. Del. n. 45 del 9/04/04);
- Elaborare uno strumento programmatico unitario e coerente, sotto il profilo tematico e funzionale, rispetto alla vasta documentazione predisposta nel corso degli anni da vari soggetti, che sia pienamente integrato con la Sezione I;
- Predisporre informazioni e indirizzi rivolti alle Province, ai fini della elaborazione dei rispettivi strumenti di pianificazione e governo sul territorio;
- Fornire indicazioni utili all'esercizio delle funzioni di monitoraggio, prevenzione e controllo per tutti i soggetti competenti, nel rispetto dei principi e delle norme che governano la materia dei RS, anche pericolosi e delle bonifiche dei siti inquinati.

Preme rammentare che **su piano legislativo il settore dei rifiuti speciali rimane al di fuori del sistema di programmazione e controllo su base territoriale, in quanto esposto alle sole regole di libero mercato.**

La produzione nazionale dei rifiuti speciali negli anni 2007 e 2008, quali ultimi dati ufficiali disponibili, si attesta, rispettivamente, a circa 136,8 mln t/a e 138,4 mln t/a, con una crescita complessiva di quasi 1,6 mln di t/a, pari, in termini percentuali, ad un incremento dell'1,2%, riconducibile essenzialmente all'incremento registrato nei rifiuti inerti (rifiuti speciali non pericolosi).³⁷ Non muta, invece, il rapporto tra i due comparti, talché i RSNP continuano ad incidere sul totale dei rifiuti speciali prodotti nel Paese per il 92% e i RSP per il restante 8%.

Sotto il profilo geografico, la produzione nazionale si concentra soprattutto al Nord (54% dei rifiuti speciali totali nell'anno 2008), quindi al Sud (54% dei rifiuti speciali totali nell'anno 2008) e al Centro (20% dei rifiuti speciali totali nell'anno 2008). Sempre a livello nazionale il settore di attività economica che rappresenta la maggiore voce sulla produzione globale dei rifiuti speciali rimane quello dei rifiuti inerti non pericolosi del settore delle costruzioni e demolizioni (C&D), il maggior contributo alla produzione complessiva dei rifiuti è dato

³⁷ ISPRA stima la produzione dei rifiuti speciali non pericolosi del settore C&D nel 2008 pari a quasi 55 mln t/a, dati che portano la produzione totale di RSNP da sola fonte MUD da 63,1 mln a 127,1 mln di tonnellate.

dal settore delle costruzioni e demolizioni, con una percentuale pari al 40,1% del totale nel 2007 ed al 41,3% nel 2008.

Il settore manifatturiero, nel suo complesso, contribuisce per il 36,7% circa al dato di produzione totale dei rifiuti speciali del 2007 e per il 36% a quello del 2008: fra le attività di tale settore, circa il 31,2% dei rifiuti speciali prodotti sono riconducibili all'industria della raffinazione e della fabbricazione di prodotti chimici, di articoli in gomma e in materie plastiche e circa il 25,9% all'industria metallurgica; circa il 17,6% del totale del settore manifatturiero è stato invece prodotto, sempre nel 2008, dall'industria alimentare e del tabacco.

Un contributo rilevante alla produzione complessiva di rifiuti speciali di livello nazionale continuano a fornirlo le attività di trattamento dei rifiuti, con percentuali di circa il 13,6% nel 2007 e del 14,2% nel 2008. Seguono le altre attività economiche che si attestano, globalmente, su una percentuale pari al 9,6% nel 2007 e all'8,5% nel 2008. È allora chiaro che, allo scopo di ottenere risultati significativi in termini di prevenzione e riduzione della quantità e pericolosità dei rifiuti, è necessario porre in essere azioni mirate in questo settore.

5.5 Durata del Piano

L'orizzonte temporale del Piano si estende fino all'anno 2017³⁸.

L'aggiornamento del presente piano avverrà a seguito di apposita valutazione della Regione da effettuarsi almeno ogni 6 anni ai sensi dell'articolo 199 c. 10 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

5.6 Previsioni della produzione di RU e delle RD in assenza del Piano (scenario inerziale)

5.6.1 Definizione del modello previsionale di base

Allo scopo di stimare il quantitativo di rifiuti che verranno prodotti nella Regione Lazio nell'arco temporale 2010-2017 si sono sfruttate le relazioni esistenti tra la produzione di rifiuti in un certo territorio ed alcune variabili demografiche ed economiche rilevate sullo stesso territorio.

Questa metodologia di stima presuppone l'esistenza di una relazione (funzione) che spieghi il fenomeno studiato (produzione di rifiuti urbani) attraverso alcune variabili di cui sia possibile reperire i dati storici e le previsioni future. Formalmente possiamo scrivere:

$Y_t = f(X_{1,t}, X_{2,t}, \dots, X_{n,t})$, dove Y_t rappresenta i rifiuti prodotti nell'anno t nel Lazio e $X_{1,t}, X_{2,t}, \dots, X_{n,t}$ rappresentano i valori assunti nell'anno t delle variabili che si pensa possano influenzare la produzione di rifiuti.

La funzione f che lega la produzione di rifiuti (variabile dipendente) alle altre grandezze X (variabili indipendenti) è stata scelta di tipo lineare, poiché l'analisi descrittiva dei dati di produzione a nostra disposizione mostrano un andamento lineare.

Si ipotizza inoltre che la produzione di rifiuti possa dipendere da:

- popolazione
- livello di consumi
- PIL
- inflazione
- unità di lavoro
- presenze turistiche giornaliere

³⁸Le previsioni delle azioni in esso contenute hanno inizio a partire dall'anno 2011 e fino all'anno 2017. Tuttavia la programmazione regionale rappresenta soltanto un tassello del processo di programmazione-gestione e regolazione, che vede coinvolti ulteriori soggetti istituzionali distinti dalla Regione, quali Province, Autorità di Ambito, Comuni, Concessionari di servizio. L'effettiva attivazione delle azioni e la realizzazione compiuta degli interventi non può prescindere da una loro pro-attiva partecipazione al processo sommariamente così descritto. I vincoli di natura comunitaria e nazionale, impongono tuttavia il rispetto di specifici obblighi che il Piano inserisce nella corretta scansione temporale.

Il modello che si ottiene con queste ipotesi è un modello di regressione lineare multipla che si può così esprimere:

$$RSU_t = a + b_1 POP_t + b_2 CONS_t + b_3 PIL_t + b_4 INFL_t + b_5 UL_t + b_6 TUR_t \text{ dove:}$$

- RSU_t rappresenta i rifiuti prodotti nella Regione Lazio nell'anno t (variabile dipendente)
- POP_t è la popolazione residente nella Regione Lazio nell'anno t (variabile indipendente)
- $CONS_t$ sono i consumi delle famiglie nella Regione Lazio nell'anno t (variabile indipendente)
- PIL_t è il PIL nella Regione Lazio nell'anno t (variabile indipendente)
- $INFL_t$ è l'inflazione dell'anno t (variabile indipendente)
- TUR_t sono le presenze turistiche giornaliere nella Regione Lazio nell'anno t (variabile indipendente)
- $b_1, b_2, b_3, b_4, b_5, b_6$ sono i coefficienti associati dal modello alle variabili esplicative, che esprimono il contributo di ognuna delle variabili alla produzione dei rifiuti.

Dobbiamo evidenziare che la stima dei rifiuti totali così ottenuta è affetta da distorsione dovuta all'autocorrelazione dei residui (la correlazione di un residuo con se stesso ritardato di k unità temporali). Ciò significa che l'errore di stima che commettiamo al tempo t non è un errore casuale ma è legato all'errore commesso al tempo t-1. Questo tipo di distorsione porta alla sistematica sottostima (o sovrastima) della variabile oggetto di studio.

Questo problema di covarianza non nulla dei residui di regressione è dovuto all'esistenza di relazioni dinamiche nei valori della variabile dipendente (la produzione totale di rifiuti) che non vengono spiegate dalle variabili esplicative immesse nel modello. Le cause della presenza di autocorrelazione possono essere molteplici.

Nel caso della produzione totale di rifiuti l'autocorrelazione è principalmente dovuta alla presenza di un trend nella variabile indipendente popolazione. Infatti il quantitativo di rifiuti prodotti in un certo anno su un dato territorio dipende principalmente dalla popolazione presente sullo stesso territorio nello stesso periodo temporale. La numerosità della popolazione dell'anno t è fortemente influenzata dalla numerosità della popolazione dell'anno t-1 mentre altre variabili come il tasso di natalità, il tasso di mortalità etc., hanno un'influenza minore. La produzione totale di rifiuti prodotti su un certo territorio va dunque trattata come una variabile in cui il valore trovato per l'anno t non dipende soltanto dal valore delle variabili esplicative nell'anno t ma anche dai valori che la stessa produzione ha assunto nell'anno t-1.

Che la variabile "produzione di rifiuti totale" sia affetta da questo tipo di distorsione è evidente se si analizza la correlazione della serie storica della produzione totale di rifiuti attraverso la costruzione di un autocorrelogramma. Ciò vuol dire che i valori della serie storica sono fortemente correlati a quelli della serie storica ritardata di un anno, poi un po' meno per quella ritardata di due anni e così via; ovvero il presente è influenzato dal passato recente, questo dal passato remoto e, in generale, si può dire che la serie presenta una tendenza di fondo.

Per risolvere il problema dell'autocorrelazione si possono seguire due strade.

Possiamo stimare la produzione totale di rifiuti non attraverso un modello di regressione lineare ma utilizzando i modelli autoregressivi comunemente utilizzati nella trattazione delle serie storiche; oppure stimare la produzione pro capite di rifiuti invece che la produzione totale, così facendo ci si affranca dall'effetto "popolazione". Costruendo l'auto-correlogramma per la variabile "rifiuto pro capite" si nota che i valori dell'auto correlazione variano oscillando entro una banda ma non seguendo una tendenza.

Ciò significa che la serie non è significativamente correlata con le serie ritardate, ovvero che il passato non "spiega" il presente e che le variazioni annuali sono sostanzialmente casuali e spiegabili attraverso variabili esogene.

Si è dunque preferito impostare un modello per la stima del rifiuto pro capite invece che per la stima del rifiuto totale prodotto nella regione.

Formalmente invece di stimare direttamente RSU_t , cioè il quantitativo di rifiuti prodotti nell'anno t nel Lazio, si stima $\left(\frac{RSU_t}{POP_t}\right)$ cioè la quantità di rifiuto pro capite del Lazio nell'anno t.

Naturalmente la previsione annuale di RSU_t viene effettuata sulla base della relazione $RSU_t = POP_t \cdot \left(\frac{RSU_t}{POP_t}\right)$.

Dunque la *procedura per stimare il quantitativo di rifiuti prodotti* nella Regione è costituita da *due step*:

in primo luogo si deve stimare POP_t , la popolazione residente nella regione nell'anno t, poi $\left(\frac{RSU_t}{POP_t}\right)$, il rifiuto pro capite.

Per la stima della popolazione residente per gli anni 2009-2017 si è utilizzato il modello ISTAT, che propone tre diversi scenari di crescita: basso, medio, alto.

Tabella 5.6.1 Popolazione regionale prevista secondo i tre scenari di crescita e popolazione reale

2009	5.602.013	5.608.228	5.613.326	5.626.710
2010	5.641.150	5.652.624	5.662.483	
2011	5.670.477	5.688.179	5.703.804	
2012	5.690.267	5.714.842	5.736.991	
2013	5.704.045	5.736.227	5.765.633	
2014	5.715.351	5.756.074	5.793.626	
2015	5.724.144	5.774.301	5.820.840	
2016	5.730.597	5.791.023	5.847.344	
2017	5.734.804	5.806.291	5.873.142	

Fonte: Demo Istat, Previsioni della popolazione anni 2007-2050

La popolazione utilizzata per le stime successive è stata ottenuta applicando le variazioni annuali della popolazione stimata Istat con lo scenario di crescita media, alla popolazione reale residente nella Regione Lazio nel 2009.

Figura 5.6-1 Evoluzione della popolazione 2007-2017. Confronto tra i diversi scenari e la popolazione stimata




Tabella 5.6.2. Stima della popolazione anni 2007-2017

2007	5.493.308*
2008	5.561.017*
2009	5.626.710*
2010	5.672.622
2011	5.709.969
2012	5.738.634
2013	5.762.220
2014	5.784.522
2015	5.805.438
2016	5.825.073
2017	5.843.459

*Dati reali

Fonte: Elaborazioni su dati Istat


Per la *stima del rifiuto pro capite* è stata effettuata una preliminare analisi della correlazione tra le variabili che si riteneva potessero influenzare la produzione di rifiuti pro capite:

- popolazione regionale anni 1996-2008 (Fonte: Demo Istat, Ricostruzione intercensuaria della popolazione anni 1992-2001, e Demo Istat, Popolazione residente al 1° Gennaio, anni 2001-2008)
- livello di consumi (Fonte Istat: Conti economici regionali anni 1980-2004 e Istat: Conti economici regionali anni 2000-2008)
- PIL pro capite a prezzi costanti (base 1996) (Nostra elaborazione su dati: Istat: Conti economici regionali anni 1980-2004 e Istat: Conti economici regionali anni 2000-2008)
- inflazione (base 1996)
- unità di lavoro settore agricoltura (Fonte Istat: Conti economici regionali anni 1980-2004 e Istat: Conti economici regionali anni 2000-2008)
- unità di lavoro settore industria (Fonte Istat: Conti economici regionali anni 1980-2004 e Istat: Conti economici regionali anni 2000-2008)
- unità di lavoro totali (Fonte Istat: Conti economici regionali anni 1980-2004 e Istat: Conti economici regionali anni 2000-2008)
- presenze turistiche giornaliere (Fonte Istat: Capacità e movimento degli esercizi ricettivi anni 1996-2007)

Da questa analisi è emerso che le variabili che risultano maggiormente correlate con la produzione di rifiuti pro capite sono: il Pil pro capite a prezzi costanti (base 1996), l'inflazione (base 1996), le presenze turistiche e le unità di lavoro totali. Per evitare problemi di collinearità dovuti all'inserimento nel modello sia del Pil che dell'inflazione (le due variabili sono fortemente correlate tra di loro) è stato inserito solo il Pil.

Si è proceduto poi alla stima del modello di regressione utilizzando i dati storici dal 1996 al 2007 con metodo stepwise, eliminando successivamente le variabili che risultavano essere non significative ad un livello del 95%.

Figura 5.6-2 Produzione di rifiuti nella Regione Lazio anni 1996-2008. Confronto tra dati reali e dati stimati



Una volta stimati i coefficienti del modello attraverso i dati storici si è provveduto alla stima della produzione dei rifiuti nella regione Lazio tra il 2011 e il 2017.

Per gli anni 2009 – 2010 il valore della produzione di rifiuti urbani è derivato dall'elaborazione delle dichiarazioni dei tributi per il conferimento in discarica e dalle ricognizioni effettuate con i gestori.

I dati necessari per la stima sono il Pil tra il 2011 e il 2017 e la stima della popolazione nello stesso arco temporale.

Poiché non esistono dati di previsione del Pil a livello regionale per il Lazio sono stati utilizzati i dati di previsione nazionali (fonte: DPEF 2009-2013 e aggiornamento DPEF 2010 Ministero dell'Economia e delle Finanze) fino al 2013 e dal 2013 al 2017 si è supposta una variazione costante ed uguale all'1,2%.

Tabella 5.6.3 Stima della popolazione, PIL costante e PIL pro capite

2010	5.672.622	123.199.755.142	21.718
2011	5.709.969	123.806.650.488	21.683
2012	5.738.634	124.416.535.466	21.681
2013	5.762.220	125.029.424.803	21.698
2014	5.784.522	126.529.777.901	21.874
2015	5.805.438	128.048.135.236	22.057
2016	5.825.073	129.584.712.858	22.246
2017	5.843.459	131.139.729.413	22.442

Tabella 5.6.4 Stima della produzione di rifiuti urbani nella Regione Lazio. Anni 2009-2017

2009	3.429.824*
2010	3.423.641*
2011	3.439.013
2012	3.455.869

2013	3.473.636
2014	3.522.796
2015	3.572.889
2016	3.623.918
2017	3.675.893

* Dati reali: elaborazione dichiarazioni tributo per il conferimento in discarica e ricognizioni effettuate con i gestori.

5.6.2 Previsione della produzione di rifiuti urbani (scenario inerziale)


Applicando il modello di previsione descritto si ottengono, a livello provinciale, le stime riportate nella sottostante tabella.

Tabella 5.6.5. Stima della produzione di rifiuti nella Regione Lazio tra il 2011 e il 2017. Dati per provincia

2011	224.757	323.299	80.249	2.644.777	165.932	3.439.013
2012	225.859	324.883	80.643	2.657.740	166.745	3.455.869
2013	227.020	326.554	81.057	2.671.404	167.602	3.473.636
2014	230.233	331.175	82.204	2.709.210	169.974	3.522.796
2015	233.506	335.884	83.373	2.747.734	172.391	3.572.889
2016	236.841	340.681	84.564	2.786.978	174.853	3.623.918
2017	240.238	345.568	85.777	2.826.950	177.361	3.675.893

Per ogni provincia si è poi suddiviso la produzione stimata tra i vari comuni utilizzando come pesi i pesi comunali del 2008.

Figura 5.6-3. Rifiuti prodotti nella Regione Lazio: confronto tra dati reali e stima inerziale



5.7 Delimitazione dell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO)

5.7.1 Riferimenti normativi nazionali

In base all'art.199, com. 3, let. f) del D. Lgs. 152/06, così come aggiornato dal D.Lgs. 205/2010, con il PRGR si delimitano gli ambiti territoriali ottimali sul territorio regionale, nel rispetto delle linee guida di cui all'art.195, comma 1, lettera m) del medesimo decreto.

Sulla base dell'art.200 del D. Lgs. 152/06 si prevede inoltre che:

"1. La gestione dei rifiuti urbani e' organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati ATO, delimitati dal piano regionale (...), e secondo i seguenti criteri:

- a) superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti*
- b) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative*
- c) adeguata valutazione del sistema stradale e ferroviario di comunicazione al fine di ottimizzare i trasporti all'interno dell'ATO*
- d) valorizzazione di esigenze comuni e affinità nella produzione e gestione dei rifiuti*
- e) ricognizione di impianti di gestione di rifiuti già realizzati e funzionanti*
- f) considerazione delle precedenti delimitazioni affinché i nuovi ATO si discostino dai precedenti solo sulla base di motivate esigenze di efficacia, efficienza ed economicità*

2. Le regioni, sentite le province ed i comuni interessati, nell'ambito delle attività di programmazione e di pianificazione di loro competenza, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, provvedono alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettera m). Il provvedimento e' comunicato alle province ed ai comuni interessati.

3. Le regioni interessate, d'intesa tra loro, delimitano gli ATO qualora essi siano ricompresi nel territorio di due o più regioni.

4. Le regioni disciplinano il controllo, anche in forma sostitutiva, delle operazioni di gestione dei rifiuti, della funzionalità dei relativi impianti e del rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.

5. Le città o gli agglomerati di comuni, di dimensioni maggiori di quelle medie di un singolo ambito, possono essere suddivisi tenendo conto dei criteri di cui al comma 1.

6. I singoli comuni entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 possono presentare motivate e documentate richieste di modifica all'assegnazione ad uno specifico ambito territoriale e di spostamento in un ambito territoriale diverso, limitrofo a quello di assegnazione.

7. Le regioni possono adottare modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali laddove predispongano un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente (...)"

Originariamente, con l'art. 201 del medesimo decreto si disciplinava infine l'organizzazione del servizio, stabilendo che i Comuni compresi nell'ATO dovessero provvedere alla costituzione delle Autorità d'Ambito, alle quali veniva trasferito l'esercizio delle competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti.

All'Autorità d'Ambito venivano assegnate le funzioni di organizzazione, affidamento e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti, nel rispetto del principio di coordinamento con le altre amministrazioni pubbliche.

I compiti dell'Autorità d'Ambito venivano così definiti:

- realizzazione, gestione ed erogazione dell'intero servizio, comprensivo delle attività di gestione e realizzazione degli impianti
- raccolta, raccolta differenziata, commercializzazione e smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti all'interno dell'ATO

È da menzionare poi che la Legge 24 dicembre 2007 n. 244, ha stabilito che :

“(.. .) le regioni, nell’esercizio delle rispettive prerogative costituzionali in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti, fatte salve le competenze del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, in ottemperanza agli obblighi comunitari, procedono entro il 1° luglio 2008, fatti salvi gli affidamenti e le convenzioni in essere, alla rideterminazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei medesimi servizi secondo i principi dell’efficienza e della riduzione della spesa nel rispetto dei seguenti criteri generali, quali indirizzi di coordinamento della finanza pubblica:

a) in sede di delimitazione degli ambiti secondo i criteri e i principi di cui agli articoli 147 e 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, valutazione prioritaria dei territori provinciali quali ambiti territoriali ottimali ai fini dell’attribuzione delle funzioni in materia di rifiuti alle province e delle funzioni in materia di servizio idrico integrato di norma alla provincia corrispondente ovvero, in caso di bacini di dimensioni più ampie del territorio provinciale, alle regioni o alle province interessate, sulla base di appositi accordi; in alternativa, attribuzione delle medesime funzioni ad una delle forme associative tra comuni di cui agli articoli 30 e seguenti del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, composte da sindaci o loro delegati che vi partecipano senza percepire alcun compenso”.

Infine, con l’art. 2, comma 186-bis, della Legge 23 dicembre 2009 n. 191, introdotto dall’art. 1, comma 1-quinquies della Legge 26 marzo 2010 n. 42, si è previsto che:

*“Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d’ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d’ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n.152 del 2006 sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge”.*³⁹

Stante le cose al momento della redazione del Piano, rimane il compito da parte della Regione Lazio di delimitare, con il presente Piano, l’ATO intesa come l’area ottimale entro la quale organizzare la gestione dei rifiuti urbani⁴⁰.

5.7.2 Riferimenti normativi regionali e confronto con quanto stabilito dal precedente Piano Regionale

La Regione Lazio, con la L. R. 9 luglio 1998 n. 27, denominata “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti”, in attuazione del D. Lgs. 152/06, definisce le funzioni amministrative di competenza regionale, provinciale e comunale.

Alla Regione competono il coordinamento e la verifica di conformità dei Piani provinciali di gestione dei rifiuti al Piano regionale. Tra i principi della legge quello di promuovere modalità e criteri per la regionalizzazione della gestione dell’intero ciclo dei rifiuti urbani non pericolosi, nel rispetto delle competenze delle varie istituzioni locali e di favorire una gestione unitaria in ambiti territoriali ottimali, attraverso una rete integrata di impianti di recupero e di smaltimento.

Il com.3, lett. a) dell’art.7 di tale Legge regionale, prevede in particolare che il Piano Regionale disciplini: *“l’individuazione di eventuali ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi in deroga all’ambito provinciale definito dall’articolo 23 del D. Lgs. 22/1997”.*

Successivamente, l’art.12 della medesima L.R. 27/98 disciplina le modalità di cooperazione per la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali. Prevede in particolare che:

1. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dei piani provinciali, le province ed i comuni ricadenti nello stesso ambito o sotto-ambito territoriale ottimale, al fine di cooperare per garantire la gestione unitaria dei rifiuti urbani non pericolosi, stipulano apposita convenzione, denominata convenzione di cooperazione sulla base del disciplinare tipo adottato dalla Giunta regionale.

2. Nella convenzione di cooperazione sono indicati, tra l’altro:

³⁹ Ai sensi del D.P.C.M. 25/03/2011 la soppressione delle Autorità di ambito di cui sopra è stata prorogata alla data del 31/12/2011.

⁴⁰ Con disposizione di legge successiva, ed entro i tempi previsti, la Regione Lazio provvederà nell’attribuire le funzioni già esercitate dalle Autorità di cui all’art.202 del decreto legislativo n.152 del 2006 a soggetto da definirsi.

- a) *le finalità*
- b) *la durata*
- c) *le modalità di coordinamento da parte della provincia*
- d) *le modalità di funzionamento della conferenza di cui al comma 3*
- e) *la forma di gestione del servizio che, nel caso in cui l'ambito di gestione coincida con quello provinciale, può attuarsi attraverso una convenzione di affidamento della gestione stessa alla provincia da parte dei comuni interessati, ai sensi dell'articolo 24 della legge 142/1990 e successive modificazioni.*

3. *E' istituita come forma permanente di consultazione dei comuni e delle province appartenenti allo stesso ambito o sotto-ambito territoriale ottimale, la conferenza dei sindaci e dei presidenti delle province interessati, il cui coordinamento è assicurato dalla provincia nel territorio della quale ricade il maggior numero dei comuni suddetti. Per la stipulazione della convenzione di cooperazione, il presidente della provincia responsabile del coordinamento, convoca la conferenza entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei piani provinciali nei confronti dei comuni che, a seguito della conferenza, non intendono aderire alla stipula della convenzione di cui al comma 1, l'organo regionale di controllo provvede in via sostitutiva con le modalità previste dalla normativa vigente.*

Il Piano di Gestione dei Rifiuti approvato con D.C.R. n. 112/02 individuava gli Ambiti Territoriali Ottimali per la gestione dei rifiuti in deroga all'ambito provinciale, ai sensi dell'art. 23 del previgente D.Lgs. 22/97.

Venivano riconfermati i 5 ATO già introdotti dalla L.R. 27/98⁴¹, riaffermando che, all'interno di ogni singolo ATO, avrebbero dovute essere garantite: *la gestione unitaria e coordinata del sistema integrato di smaltimento dei rifiuti; l'autosufficienza rispetto allo smaltimento dei rifiuti, con la previsione formale di non accettare importazione o esportazione di flussi di rifiuti nell'ambito, con l'esclusione di flussi da avviare al riciclaggio o al recupero energetico; le pari condizioni per tutti i comuni appartenenti.*

Tabella 5.7.1. Gli ATO della Regione Lazio nel Piano regionale del 2002

ATO	PROVINCIA
ATO n. 1	Viterbo
ATO n. 2	Roma
ATO n. 3	Rieti
ATO n. 4	Latina
ATO n. 5	Frosinone

Nel 2007, poi, il documento *"Linee guida per la revisione del piano degli interventi d'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili per l'intero territorio della Regione Lazio"*, dopo un ampio processo di partecipazione culminato con una Conferenza Programmatica, ha assunto la veste di *"Revisione del Piano degli interventi di emergenza dei rifiuti urbani nel Lazio"*, adottato con Decr. Comm. Del. n. 95 del 18/10/07.

La revisione del Piano aveva introdotto, come ripartizione territoriale, *9 bacini di utenza per i RU afferenti alle discariche presenti nel territorio laziale*, quali:

1. Area di Viterbo e Rieti;
2. Area Nord-Occidentale e Sabatina;
3. Area valle del Tevere in destra idrografica;
4. Area valle dell'Aniene e Area Valle del Tevere in sinistra idrografica;
5. Area Colli Albani-Versante orientale e area Valle del Sacco;

⁴¹ ATO Provinciali: ATO 1 - Viterbo, ATO 2 - Roma, ATO 3 - Rieti, ATO 4 - Latina, ATO 5 - Frosinone.

6. Area Colli Albani-Versante occidentale e area litoranea meridionale;
7. Area Roma-Fiumicino e Ciampino;
8. Area di Latina;
9. Area di Frosinone.

A tali bacini corrispondono 5 *Macroaree*:

1. Provincia di Viterbo e di Rieti;
2. Roma provincia;
3. Area Roma, Fiumicino e Ciampino;
4. Provincia di Latina;
5. Provincia di Frosinone.

5.7.3 *Delimitazione degli ATO*

Ai sensi dell'articolo 199, comma 3, lettera f) del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, il presente Piano individua 5 Ambiti territoriali ottimali (ATO) per la gestione dei rifiuti urbani, coincidenti con i territori comunali così come individuati dalle successive tabelle 5.7.2., 5.7.3., 5.7.4., 5.7.5., 5.7.6..

Ai sensi dell'articolo 200, comma 7, del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, il presente Piano, inoltre, stabilisce che all'interno dei 5 ATO prima definiti si debbano:

- Organizzare i servizi di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati;
- Garantire l'autosufficienza degli impianti di selezione dei rifiuti urbani indifferenziati (c.d. impianti di trattamento meccanico biologico);
- Garantire l'autosufficienza degli impianti di smaltimento di rifiuti urbani (discariche).


In caso di carenza impiantistica, in attesa dell'autosufficienza di ATO, l'ATO deficitario può utilizzare impianti presenti in altri ATO, fermo restando il principio di prossimità.

I 5 ATO sopra descritti sono i seguenti:

1. *ATO – Frosinone*
2. *ATO – Latina*
3. *ATO – Rieti*
4. *ATO – Roma*
5. *ATO – Viterbo*

La seguente mappa ed i paragrafi successivi elencano invece i comuni inclusi in ciascun ATO delimitato.

Figura 5.7-1. I comuni del Lazio per ATO

**ATO Frosinone**

L'ATO Frosinone comprende il territorio dei comuni elencati in Tabella 5.7.2.

Tabella 5.7.2. Comuni dell'ATO Frosinone

Acquafondata, Acuto, Alatri, Alvito, Amaseno, Aquino, Arce, Arnara, Arpino, Atina, Ausonia, Belmonte Castello, Boville Ernica, Broccostella, Campoli Appennino, Casalattico, Casalvieri, Cassino, Castelliri, Castelnuovo Parano, Castro dei Volsci, Castrocielo, Ceccano, Ceprano, Cervaro, Colfelice, Colle San Magno, Collepardo, Coreno Ausonio, Esperia, Falvaterra, Ferentino, Filettino, Fiuggi, Fontana Liri, Fontechiari, Frosinone, Fumone, Gallinara, Giuliano di Roma, Guarcino, Isola del Liri, Monte San Giovanni Campano, Morolo, Pastena, Patrica, Pescosolido, Picinisco, Pico, Piedimonte San Germano, Piglio, Pignataro Interamna, Pofi, Pontecorvo, Posta Fibreno, Ripi, Rocca d'Arce, Roccasecca, San Biagio Saracinisco, San Donato Val di Comino, San Giorgio a Liri, San Giovanni Incarico, San Vittore del Lazio, Sant'Ambrogio sul Garigliano, Sant'Andrea del Garigliano, Sant'Apollinare, Sant'Elia Fiumerapido, Santopadre, Serrone, Settefrati, Sgurgola, Sora, Strangolagalli, Supino, Terelle, Torre Cajetani, Torrice, Trevi nel Lazio, Trivigliano, Vallecorsa, Vallemaiolo, Vallerotonda, Veroli, Vicalvi, Vico nel Lazio, Villa Latina, Villa Santa Lucia, Villa Santo Stefano, Viticuso, Gaeta (LT), Minturno (LT), Castelforte (LT), Santi Cosma e Damiano (LT), Spigno Saturnia (LT).

L'ATO Frosinone coincide con i Comuni della provincia di Frosinone ad eccezione dei Comuni di Paliano e Anagni (compresi nell'ATO di Roma). Nell'ATO sono poi compresi i Comuni di Gaeta, Minturno, Castelforte, Santi Cosma e Damiano e Spigno Saturnia della Provincia di Latina. La superficie totale è pari a di 3.415 Km², la popolazione complessiva ammonta a 549.486⁴² abitanti.

Il Piano Provinciale di gestione dei rifiuti di Frosinone è stato approvato nel 2004 (Deliberazione n.32 del 27/04/04).

⁴² Fonte: Dati Istat 2008.

ATO Latina

L'ATO Latina comprende il territorio dei comuni elencati in Tabella 5.7.3.

Tabella 5.7.3. Comuni dell'ATO Latina

Aprilia, Bassiano, Campodimele, Cisterna di Latina, Cori, Fondi, Formia, Itri, Latina, Lenola, Maenza, Monte San Biagio, Norma, Pontinia, Ponza, Priverno, Prossedi, Roccaporga, Rocca Massima, Roccasecca dei Volsci, Sabaudia, San Felice Circeo, Sermoneta, Sezze, Sonnino, Sperlonga, Terracina, Ventotene, Anzio (RM), Nettuno(RM).

L'ATO di Latina ha una popolazione (compresi Anzio e Nettuno) di 575.530 abitanti⁴³ per una superficie di 2.194 Km² ed un numero di Comuni pari a 30.

Con deliberazione n. 71 del 30 settembre 1997, la Provincia di Latina ha approvato il Piano di gestione dei rifiuti.

ATO Rieti

L'ATO Rieti comprende il territorio dei comuni elencati in Tabella 5.7.4.

Tabella 5.7.4. Comuni dell'ATO Rieti

Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Ascrea, Belmonte in Sabina, Borbona, Borgorose, Borgo Velino, Cantalice, Cantalupo in Sabina, Casaprota, Casperia, Castel di Tora, Castelnuovo di Farfa, Castel Sant'Angelo, Cittaducale, Cittareale, Collalto Sabino, Colle di Tora, Collegiove, Collevocchio, Colli sul Velino, Concerviano, Configni, Contigliano, Cottanello, Fara in Sabina, Fiamignano, Forano, Frasso Sabino, Greccio, Labro, Leonessa, Longone Sabino, Magliano Sabina, Marcellino, Micigliano, Mompeo, Montasola, Montebuono, Monteleone Sabino, Montenero Sabino, Monte San Giovanni in Sabina, Montopoli di Sabina, Morro Reatino, Nespole, Orvinio, Paganico Sabino, Pescorocchiano, Petrella Salto, Poggio Bustone, Poggio Catino, Poggio Mirtero, Poggio Moiano, Poggio Nativo, Poggio San Lorenzo, Posta, Pozzaglia Sabina, Rieti, Rivodutri, Roccantica, Rocca Sinibalda, Salisano, Scandriglia, Selci, Stimigliano, Tarano, Toffia, Torricella in Sabina, Torri in Sabina, Turania, Vacone, Varco Sabino.

La Provincia di Rieti ha una popolazione di 156.796 abitanti⁴⁴ e una superficie di 2.749 Km² con una distribuzione demografica tra i 73 comuni assai disomogenea (20 Comuni al di sotto di 500 abitanti, 20 tra 500 e 1000, 33 tra 1000 e 10.000, il capoluogo con il 30% della popolazione totale).

In data 01/04/08 con Delibera n.19 la Provincia ha approvato il Piano Provinciale per l'organizzazione dei servizi di raccolta, recupero e smaltimento dei RSU ed assimilati della Provincia di Rieti.

ATO Roma

L'ATO Roma ricomprende dei comuni elencati in Tabella 5.7.5.

Tabella 5.7.5. Comuni dell'ATO Roma

Anguillara Sabazia, Acquapendente, Affile, Agosta, Albano Laziale, Allumiere, Anticoli Corrado, Arcinazzo Romano, Ardea, Ariccia, Arsoli, Artena, Barbarano Romano, Bassano Romano, Bellegra, Blera, Bomarzo, Bracciano, Camerata Nuova, Campagnano di Roma, Canale Monteranno, Canterano, Capena, Capranica Predestina, Carpineto Romano, Casape, Castel Gandolfo, Castel Madama, Castel San Pietro Romano, Castelnuovo di Porto, Cave, Cerreto Laziale, Cervara di Roma, Cerveteri, Ciampino, Ciciliano, Cineto Romano, Civitavecchia, Civitella San Paolo, Colferro, Colonna, Fiano Romano, Filacciano, Fiumicino, Fonte Nuova, Formello, Frascati, Galliciano nel Lazio, Gavignano, Genazzano, Genzano di Roma, Gerano, Gorga, Grottaferrata, Guidonia Montecelio, Jenne, Labico, Ladispoli, Lanuvio, Lariano, Licenza, Magliano

⁴³ Fonte: Dati Istat 2008.

⁴⁴ Fonte: Dati Istat 2008.

Romano, Mandela, Manziana, Marano Equo, Marcellina, Marino, Mazzano Romano, Mentana, Monte Compatri, Monte Porzio Catone, Monte Flavio, Montelanico, Montelibretti, Monterotondo, Montorio Romano, Morione, Morlupo, Nazzano, Nemi, Neroli, Olevano Romano, Palestrina, Palombara Sabina, Percile, Pisoniano, Poli, Pomezia, Ponzano Romano, Riano, Rignano Flaminio, Rifreddo, Rocca Canterano, Rocca di Cave, Rocca di Papa, Rocca Priora, Rocca Santo Stefano, Roccagiovine, Roiate, Roma, Roviano, Sacrofano, Sambuci, San Cesareo, San Gregorio da Sassola, San Polo dei Cavalieri, San Vito Romano, Santa Marinella, Sant'Angelo Romano, Sant'Oreste, Saracinesca, Segni, Subiaco, Tivoli, Tolfa., Torrita Tiberina, Trevignano Romano, Vallepietra, Vallinfreda, Valmontone, Velletri, Vicovaro, Vivaro Romano, Zagarolo Anagni(FR), Paliano (FR).

Il territorio dell'ATO coincide con la Provincia di Roma con l'esclusione dei comuni di Anzio e Nettuno e l'aggiunta di due comuni di confine della Provincia di Frosinone: Anagni e Paliano. La popolazione è pari a 4.061.543 abitanti, di cui 2.718.768 residenti nel Comune di Roma⁴⁵.

La Provincia di Roma ha approvato il Piano per l'organizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilabili con le Deliberazioni n. 345 del 29 maggio 1998 e n. 368 del 6 agosto 1998.

Il Piano aveva suddiviso il territorio provinciale in 6 Bacini, seguendo le indicazioni contenute nella delibera del Consiglio regionale n.96/1996:

- Area Nord-Occidentale e Sabatina
- Area Valle del Tevere in destra idrografica
- Area Valle dell'Aniene e Area Valle del Tevere in sinistra idrografica
- Area Colli Albani – Versante Orientale e Area Valle del Sacco
- Area Colli Albani – Versante Occidentale e Area Litoranea meridionale
- Area Roma – Fiumicino e Ciampino.

Dal 1999 la Provincia di Roma è stata commissariata relativamente al servizio di gestione dei rifiuti. Originariamente da esaurirsi al 31 dicembre 2000, il commissariamento è stato prima prorogato sino al 31 dicembre 2005 ed esteso al territorio delle altre Province laziali, e poi ha seguito le sorti temporali del commissariamento regionale fino a giugno 2008.

ATO Viterbo

L'ATO Viterbo comprende il territorio dei comuni elencati in Tabella 5.7.6.

Tabella 5.7.6. Comuni dell'ATO Viterbo

Acquapendente, Arlena di Castro, Bagnoregio, Barbarano Romano, Bassano Romano, Bassano in Teverina, Blera, Bolsena, Bomarzo, Calcata, Canepina, Canino, Capodimonte, Capranica, Caprarola, Carbognano, Castel Sant'Elia, Castiglione in Teverina, Celleno, Cellere, Civita Castellana, Civitella d'Agliano, Corchiano, Fabrica di Roma, Faleria, Farnese, Gallese, Gradoli, Graffignano, Grotte di Castro, Ischia di Castro, Latera, Lubriano, Marta, Montalto di Castro, Montefiascone, Monte Romano, Monterosi, Nepi, Onano, Oriolo Romano, Orte, Piansano, Proceno, Ronciglione, San Lorenzo Nuovo, Soriano nel Cimino, Sutri, Tarquinia, Tessignano, Tuscania, Valentano, Vallerano, Vasanello, Vejano, Vetralla, Vignanello, Villa San Giovanni in Tuscia, Viterbo, Vitorchiano.

La provincia di Viterbo comprende 60 Comuni, con una superficie di 3.612 Km² ed una popolazione complessiva di 310.650 abitanti⁴⁶, di cui circa il 20% residente nel capoluogo che da solo produce il 21% dei rifiuti urbani totali della Provincia.

⁴⁵ Fonte: Dati Istat 2008.

Nel 2008 (Delibera n.58 del 1/10/08) è stato adottato il “Piano di gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Viterbo” il quale prevede che nel territorio della Provincia di Viterbo vengano smaltiti sia i rifiuti della Provincia stessa che i rifiuti provenienti dalla Provincia di Rieti con un sistema impiantistico composto da un impianto di selezione e stabilizzazione, una discarica e 6 piattaforme di valorizzazione della RD.

5.8 Piano d’azione specifico per la prevenzione e la riduzione della produzione di rifiuti

Il Piano Regionale e i Piani Provinciali contengono indicazioni specifiche circa gli obiettivi da perseguire e le azioni per realizzarli in merito al tema della prevenzione della produzione di rifiuti. Molti degli interventi proposti tuttavia sono difficilmente quantificabili perché spesso legati alla sola responsabilità dei cittadini, in quanto consumatori, e troppo poco a quella dei distributori e dei produttori.

In questo caso, con lo scopo di coinvolgere tutti gli attori del sistema, diventa *fondamentale il ruolo degli Enti Locali*, e la *redazione di un Piano d’Azione specifico* lo strumento attuativo indispensabile.

Le indicazioni fornite con questo documento costituiranno in alternativa un valido punto di partenza per le Province che vorranno adottare propri Piani d’Azione.

5.8.1 Principi d’azione: i soggetti promotori

L’obiettivo a cui mira la formulazione di principi di azione in capo a diversi soggetti, pubblici e privati, è, da un lato, quello di fornire indicazioni per la realizzazione di piani d’azione specifici in materia di prevenzione, e, dall’altro, individuare gli obiettivi di riduzione da prendere in considerazione per la predisposizione del piano delle raccolte, nell’ambito delle strategie per l’incremento delle RD (Vd. Cap. 9 del Piano regionale).

□ *Promozione di iniziative da parte delle pubbliche amministrazioni*

- *Acquisti verdi (GPP)*. Il GPP (Green Public Procurement) ha l’obiettivo di integrare considerazioni di carattere ambientale all’interno dei processi di acquisto delle Pubbliche Amministrazioni, orientando le scelte su beni e servizi che presentano i minori impatti ambientali lungo l’intero ciclo di vita. Il GPP può avere quindi un ruolo molto importante per la diffusione di un mercato e di una cultura più attenti all’ambiente. Le strategie di GPP risultano quindi essere molto utili in tema di prevenzione della produzione di rifiuti. Il grande pregio risulta dal fatto che le pubbliche amministrazioni sono chiamate a svolgere un ruolo attivo nel piano di riduzione, e non semplicemente a porsi come intermediari o promotrici di azioni destinate ad altri soggetti. In Italia con il D.M. 203/03 sono state fornite indicazioni per far sì che le Regioni implementino gli “ecoacquisti” annuali (il decreto fa riferimento a beni riciclati) almeno nella misura del 30% del totale dei bisogni complessivi per ogni categoria di prodotto. La Regione si impegna a dare operatività alla disposizione di cui al D.M. 203/03 e s.m.i. (decreti attuativi e disposizioni D.Lgs. 152/06) con un piano annuale di acquisti verdi che implementino progressivamente questa pratica a livello regionale (e a cascata a livello provinciale). I rispettivi atti Regionali e Provinciali vanno adottate insieme al bilancio degli enti (o in sede di programmazione annuale degli acquisti).
- *Riduzione dei materiali cartacei*. Le misure per diminuire il quantitativo di carta prodotta negli uffici si traducono con l’art. 27 della L. 133/08 conosciuto come norma “Taglia-carta”, con la L. 13/09, art. 7-bis, e la L. 69/09, art. 32. Queste leggi intervengono sulle modalità di riduzione dell’utilizzo di carta presso le pubbliche amministrazioni, dando seguito a quanto già previsto e inserito nelle leggi che riguardano la digitalizzazione della pubblica amministrazione e gli acquisti verdi nella pubblica amministrazione. La Regione può prevedere un programma di coinvolgimento, con informazione-formazione sull’introduzione di misure di sostenibilità e di diminuzione della produzione dei rifiuti (cartacei e non), dei propri uffici. Il programma sarà successivamente estendibile a uffici di province, enti locali e settore pubblico allargato.
- *Il compostaggio domestico*. Il compostaggio domestico rappresenta una valida soluzione per ridurre il quantitativo di rifiuti da avviare al trattamento. Mediante il compostaggio domestico il cittadino produttore gestisce autonomamente il trattamento della frazione organica dei rifiuti e, attraverso l’utilizzo

⁴⁶ Fonte: Dati Istat 2008.

di specifiche tecniche, arriva alla produzione di compost che può essere utilizzato per il mantenimento dei propri spazi verdi (orti e giardini). Gli scarti di cucina e il verde infatti rappresentano in media, sul territorio laziale e sulla base dell'analisi dei dati di raccolta e delle analisi merceologiche, un quantitativo di circa 220 kg/ab. anno, ovvero circa il 36-37% dei rifiuti totali prodotti. Occorre considerare che in aree rurali, dove è molto diffusa l'autoproduzione attraverso orti di proprietà tale dato cresce sensibilmente, ma di fatto non entra nella contabilizzazione se non come scarto potenziale in quanto tradizionalmente smaltito nello stesso orto. La Regione può definire un *Regolamento attuativo per la gestione del compostaggio domestico*, con annesso *Manuale operativo e indicazioni sulle agevolazioni tariffarie* da applicare alle utenze.

- *L'applicazione della tariffa.* La tariffa per la gestione dei rifiuti è stata introdotta nel nostro ordinamento dall'art. 49 del previgente Decreto Ronchi, in sostituzione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani disciplinata al Capo III del D.lgs. 507/93. La tariffa puntuale è annoverabile tra gli strumenti economici per la responsabilizzazione dei cittadini a una gestione corretta e consapevole dei rifiuti. La percezione reale, attraverso il pagamento della tariffa, del costo dovuto alla produzione di rifiuti induce modifiche nelle abitudini di acquisto e nel modo di gestire i propri rifiuti. La Regione può fornire a Province - ATO e Comuni, *Linee Guida applicative e corsi di formazione* che guidino il passaggio a tariffa.
- ***Promozione di iniziative condotte dalla P.A. e con il coinvolgimento di produttori e dei distributori***
 - *Diminuzione dell'usa e getta.* In Italia il mercato dei prodotti cosiddetti "usa e getta", per i quali cioè è previsto un solo utilizzo, è in costante crescita. L'impatto ambientale dei prodotti usa e getta non si limita alle sole stoviglie e coinvolge sempre di più anche i prodotti tecnologici. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti è necessario :
 - ◆ *Ridurre al minimo l'utilizzo di materiale "usa e getta" dalle mense* (scuole, uffici pubblici, ospedali, altre aziende pubbliche, etc.) sostituendolo con altro riutilizzabile. Occorre intervenire sia nelle mense e nei servizi di catering (ristorazione collettiva), partendo dal contesto pubblico adeguando i capitolati di appalto, sia nell'ambito di manifestazioni e sagre locali, con servizio di ristorazione, su cui l'ente pubblico concedendo l'uso del suolo pubblico detiene leve di possibile cambiamento delle prassi attuali. Un preciso censimento e il coinvolgimento dei portatori di interesse coinvolti nei diversi contesti (province, Comuni, per Roma forse Municipalità) sarà uno degli elementi da approfondire per giungere alla definizione di obiettivi, soggetti, strumenti e modalità di verifica e monitoraggio.
 - ◆ *Ridurre l'utilizzo degli imballaggi*, quali ad esempio i contenitori per alimenti e prodotti liquidi (bottigliette d'acqua, recipienti per detersivi, etc.), sostituendoli con distributori "alla spina". La Dir. 94/62, che in Italia fu recepita con il D.Lgs. 22/97, successivamente con il D.Lgs 152/06, ha lo scopo di fornire indicazioni circa le corrette modalità di gestione degli imballaggi e dei rifiuti d'imballaggio, per il conseguimento di un elevato livello di protezione. La Direttiva prende in considerazione due aspetti fondamentali concernenti gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio: 1. le misure da adottare da parte degli Stati Membri per prevenirne e ridurre la formazione dei rifiuti di imballaggio 2. gli obiettivi che gli Stati membri devono prefiggersi circa la riutilizzazione degli imballaggi, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti di imballaggio (per ridurre lo smaltimento finale di tali rifiuti), ed i sistemi che devono essere adottati per la restituzione, la raccolta ed il recupero di imballaggi usati. L'art. 4 della Direttiva impone una responsabilità diretta dei produttori, che sono tenuti a impegnarsi affinché venga ridotto al minimo l'impatto ambientale dovuto agli imballaggi, mediante programmi nazionali specifici. Pur sapendo che in tale direzione esiste un impegno da parte degli utilizzatori di imballaggi teso ad ottimizzarne i consumi e quindi gli utilizzi, si suggerisce agli enti locali di promuovere e sostenere la diffusione, presso i commercianti, di distributori alla spina per detersivi, latte e altri alimenti, e persistere nella promozione al consumo dell'acqua del rubinetto come alternativa all'acquisto dei prodotti confezionati in flaconi e bottiglie in PET e PE. Impegni più precisi in questa direzione verranno formalizzati, previo coinvolgimenti dei portatori di interesse coinvolti con tavoli di lavoro regionali (e, se del caso, provinciali). Dopo questi passaggi sarà possibile anche definire in modo condiviso azioni, quantificare obiettivi, scegliere strumenti e darsi modalità di verifica e monitoraggio dei risultati.
 - ◆ *Promuovere l'utilizzo di pannolini lavabili e acquistarli per utilizzarli nelle proprie strutture:* il peso medio di un pannolino usato è di 300 g (fonte Provincia Roma – Osservatorio Provinciale). Se si considera che un infante mediamente utilizza i pannolini fino a 30 mesi di età e che utilizza 5 pannolini al giorno in media nel corso dei 30 mesi, per ogni bambino si produce circa una tonnellata di rifiuti (914 kg). Tale dato, così semplificato, è utile come indicatore semplice, all'interno di una comunità per valutare l'impatto positivo che si potrebbe avere nel caso di sostituzione di un pannolino a perdere con uno

lavabile (riuso) o riciclabile (recupero di materia). Questo calcolo medio trova conforto nello studio di Federambiente riportato nelle proprie linee guida sulla prevenzione: “in Italia nel 2002 (dati Istat), la produzione annua di rifiuto proveniente dall’uso di questo bene è pari a 750.000 tonnellate (il 2,6% circa del totale rifiuto urbano e assimilato prodotto in Italia)”.

- ◆ *Sostituire gli shopper in plastica*: con Legge finanziaria 2007 si profila l’attuazione di un programma progressivo teso alla definitiva eliminazione di sacchi in plastica tradizionali (non biodegradabili) per l’asporto delle merci. Tale programma, affidato ad un decreto ministeriale mai emanato, non è mai stato attuato tramite vie istituzionali ma ha visto un accrescersi nei mesi di: attenzione da parte degli enti locali e delle associazioni ambientaliste e dei consumatori verso il tema, investimenti privati finalizzati alla conversione di shopper tradizionali in shopper biodegradabili/compostabili. Tuttavia, la mancanza di un programma nazionale per la definizione delle modalità di esecuzione e sanzione, ha fatto sì che il divieto di commercializzazione sia rimasto per ora senza attuazione. Oggi la scelta di non commercializzare e/o utilizzare lo shopper in plastica è rimandata esclusivamente a distributori e consumatori. Campagne di educazione e sensibilizzazione sull’argomento restano pertanto una leva interessante, nonché una utile prerogativa per la P.A.. Le Regioni, in particolare, possono aprire utili ed efficaci tavoli tecnici e di concertazione con gli operatori della distribuzione commerciale per giungere all’individuazione condivisa di impegni, azioni, strumenti e forme di monitoraggio e verifica.
 - ◆ *Diffondere le pratiche del “vuoto a rendere”*: un altro esempio di come poter consumare meno rifiuti è rappresentato dal vuoto a rendere. In questo modo il contenitore viene nuovamente destinato a contenere ciò per cui è stato fabbricato, senza la necessità di produrne uno nuovo. Nei supermercati è possibile posizionare punti automatizzati per la restituzione dei vuoti, con rimborso del cliente.
 - *Recupero dei beni durevoli (riuso e riparazione)*. Un sistema efficiente di consegna dei materiali ingombranti migliora la captazione e riduce notevolmente gli scarti aumentando parallelamente il recupero. Il miglioramento complessivo si può ottenere principalmente attraverso la re-immissione al consumo di beni sostituiti dagli attuali possessori, principalmente attraverso tali approcci:
 - rendendo agevole il conferimento dei beni intercettandoli prima di una loro compromissione tecnica, e ciò può avvenire con un sostanziale miglioramento delle ecostazioni come primo centro per poi convogliare il tutto ad un ecocentro di lavoro, smistamento e vendita;
 - promuovendo scambi direttamente tra chi vuol disfarsi del bene e il potenziale acquirente, anche attraverso comunicazioni elettroniche o mercati e punti di scambio;
 - promuovendo la riparazione visto che spesso la maggior parte delle apparecchiature raccolte con gli ingombranti possono essere riparate con piccoli interventi.
- Un censimento della presenza di centri comunali e sovra comunali di raccolta dei RAEE e/o di “eco stazioni” ed “ecocentri” (come sopra definiti) potrebbe favorire l’individuazione, per alcuni di essi, di punti di intercettazione/riparazione e scambio di beni (AEE, ingombranti, vestiti, giocattoli e in genere beni riutilizzabili), con i soggetti che possono gestirli attraverso delle regole di gestione. Fondamentale al riguardo è la distinzione tra modalità di gestione e luoghi dove si trattano beni da riutilizzare o rifiuti da avviare a recupero e smaltimento. In termini ambientali è necessario, in entrambi i casi, conservare la tracciabilità e verificare la destinazione di beni e/o rifiuti. In particolare, nell’area romana si registrano esperienze di recupero e riavvio all’uso di computer dimessi, salvati dalla destinazione a rifiuto⁴⁷ dalle quali si possono trarre indicazioni da valutare in vista di una estensione.
- *“Buon samaritano”*. Si tratta di una metafora che indica un’azione volta a intercettare generi alimentari non consumati prima che diventino rifiuti. Si tratta in pratica di re-immettere al consumo cibi non ancora consumati (prevalentemente pane e frutta delle mense, ma anche cibi cucinati non serviti e dunque non toccati dal consumatore) o cibi prossimi alla scadenza. In questo modo è possibile:
 - abbattere la spesa (con recupero dell’IVA) per lo smaltimento degli invenduti;
 - contribuire alla riduzione dei rifiuti prodotti ogni giorno;
 - ridurre l’impatto ambientale dell’ipermercato/mensa;
 - aumentare la soddisfazione di clienti/utenti e dipendenti che vedono recuperare alimenti ancora

⁴⁷ Vedasi ad es. quelle di Coop sociale Binario etico e Consorzio Gioventù Digitale, organizzazione no profit.

commestibili;

- attuare un'opera di beneficenza e di aiuto verso soggetti bisognosi, migliorando in termini qualitativi, oltre che quantitativi la loro alimentazione.

Si promuove l'immagine dell'ipermercato/mensa attraverso i mezzi di comunicazione di massa. La pubblica amministrazione può facilitare ed eventualmente sovvenzionare l'individuazione sul territorio di ONLUS in grado di effettuare il servizio di prelievo finalizzandolo a mense sociali pubbliche e private. Il Comune di Roma è già attivo su progetti di questo genere e in particolare la città di Roma costituisce un bacino appetibile in tale direzione vista la quantità presente di mense per indigenti. Nei singoli contesti, assieme alla individuazione e all'intreccio di offerta (chi mette a disposizione le eccedenze) e domanda (che le utilizza a scopi alimentari) e dei soggetti che provvedono al trasposto in tempi utili si possono individuare obiettivi e forme di verifica e controllo.

5.8.2 Prime stime degli obiettivi di riduzione di rifiuti perseguibili

Ai fini della costruzione di un Piano di Azione regionale in materia di prevenzione e riduzione è necessario procedere a delle *stime quantitative sugli obiettivi di riduzione dei rifiuti* da conseguire.

Anche in questo caso specifico, è evidente che il livello di raggiungimento degli obiettivi è strettamente legato al ruolo di altri soggetti.

Si ricorda, infatti, che gli strumenti per dare operatività alle possibili azioni sono di tre tipi:

- 1) *normativi*, fissano il sistema delle regole e la cornice di pianificazione entro le quali si svolgono le azioni (es.: specifici provvedimenti da assumere con norme regionali);
- 2) *economici*, come: a) gestione della tariffazione incentivante la riduzione dei rifiuti (la Regione potrebbe fornire a Province e Comuni Linee Guida applicative guidino il passaggio taxa/tariffa); b) gestione regionale dei criteri di determinazione dell'eco-tassa sulle discariche; c) indicazioni regionali per rendere la tariffazione agli impianti di smaltimento inversamente proporzionale alla produzione comunale pro-capite di rifiuti residui;
- 3) *volontari*, basati sul coinvolgimento consensuale di operatori pubblici e/o privati, che possono sfociare o meno in accordi che formalizzino ruoli, comportamenti richiesti e vantaggi per i diversi portatori di interesse che ne sono protagonisti (es. accordi di programma, intese istituzionali, convenzioni, etc.).

Il Piano opera una stima circa l'entità della riduzione della produzione di rifiuti conseguibile nel Lazio.

Per la valutazione degli obiettivi complessivi di riduzione della produzione di rifiuti, si sono considerati i tassi di riduzione ottenibili per ogni tipologia di materiale sulla base di un'analisi di benchmarking.

Le valutazioni effettuate si basano sull'utilizzo di dati puramente esemplificativi, pertanto gli obiettivi e le indicazioni temporali di realizzazione sono da intendersi quali puramente tendenziali.

Tali tassi sono differenti a seconda dell'area omogenea di riferimento (A= alta densità abitativa; B= media densità abitativa; C= bassa densità abitativa), in quanto risentono delle caratteristiche territoriali (ad esempio il compostaggio domestico può avere più successo in zone a bassa densità abitativa rispetto alla città).

Tabella 5.8.1. Caratteristiche demografiche delle aree omogenee individuate

A	Comuni molto popolosi, ad alta densità abitativa
B	Comuni mediamente popolosi, a media densità abitativa
C	Comuni scarsamente popolosi, a bassa densità abitativa
Roma	Comune di Roma

In particolare, i parametri assunti sono mostrati nella tabella successiva.

Tabella 5.8.2. Caratteristiche e relativi range utilizzati per l'individuazione delle aree omogenee

Residenti (ab.)	>30.000	< 30.000 e >5.000	< 5.000
Superficie (Kmq)	>50	< 50 e >25	< 25
Densità (ab./kmq)	>1.000	< 1.000 e >500	< 500

A seguire, l'impatto ipotizzabile per le azioni di riduzione proposte.

Tabella 5.8.3. Obiettivi complessivi di riduzione ottenibili per ciascuna frazione merceologica considerata

Organico	12,8%	21,2%	50,3%	10,9%
Verde	12,8%	21,2%	50,3%	10,9%
Carta	5,9%	4,5%	2,6%	5,9%
Vetro	30,7%	31,0%	30,4%	30,7%
Plastica imb.	5,9%	6,4%	5,6%	5,9%
Beni durevoli	30,7%	31,0%	30,4%	30,7%
Altro	5,9%	6,4%	5,6%	5,9%

Tabella 5.8.4. Produzione di RU con azioni di riduzione (dati in t/a)

Frosinone	244.638,41	234.628,71	224.125,79	222.356,41	225.518,28	228.739,17	232.019,80
Latina	357.212,24	344.450,00	331.785,65	329.166,34	333.847,04	338.615,10	343.471,59
Rieti	80.249,22	76.519,25	72.588,11	72.015,05	73.039,10	74.082,25	75.144,76
Roma	2.590.981,75	2.502.702,76	2.414.749,02	2.395.685,59	2.429.751,90	2.464.453,99	2.499.799,74
Viterbo	165.931,63	159.333,61	152.496,71	151.292,82	153.444,18	155.635,69	157.867,85
Totale	3.439.013,25	3.317.634,33	3.195.745,28	3.170.516,21	3.215.600,50	3.261.526,20	3.308.303,75

Tabella 5.8.5. Produzione di RU senza azioni di riduzione (dati in t/a)

Frosinone	244.638,41	245.837,47	247.101,35	250.598,38	254.161,86	257.791,83	261.489,14
Latina	357.212,24	358.963,06	360.808,54	365.914,78	371.118,03	376.418,40	381.817,08
Rieti	80.249,22	80.642,55	81.057,14	82.204,28	83.373,22	84.563,96	85.776,80
Roma	2.590.981,75	2.603.681,08	2.617.066,95	2.654.104,23	2.691.845,21	2.730.290,56	2.769.449,00
Viterbo	165.931,63	166.744,92	167.602,18	169.974,12	172.391,13	174.853,24	177.361,03
Totale	3.439.013,25	3.455.869,09	3.473.636,17	3.522.795,79	3.572.889,45	3.623.918,00	3.675.893,05

Tabella 5.8.6. Riduzione di RU (dati in t/a)

Frosinone	-	11.208,76	22.975,57	28.241,97	28.643,57	29.052,66	29.469,34
Latina	-	14.513,07	29.022,89	36.748,43	37.270,99	37.803,30	38.345,48
Rieti	-	4.123,30	8.469,04	10.189,23	10.334,12	10.481,71	10.632,04
Roma	-	100.978,33	202.317,94	258.418,64	262.093,32	265.836,57	269.649,26
Viterbo	-	7.411,31	15.105,47	18.681,30	18.946,95	19.217,55	19.493,18
Totale	-	138.234,76	277.890,89	352.279,58	357.288,94	362.391,80	367.589,31

Gli obiettivi sono raggiungibili in un lasso di tempo sufficiente all'implementazione delle azioni necessarie. Si indicano di seguito gli obiettivi intermedi di riduzione, fino al raggiungimento della piena operatività del programma di contenimento, nell'anno 2014.

Tabella 5.8.7. Obiettivi di riduzione dei RU per area omogenea di riferimento

ANNO	A	B	C	ROMA
2012	4%	5%	7%	4%
2013	8%	10%	15%	7%
2014	10%	11%	17%	9%

Negli anni successivi al 2014 si ipotizza che la riduzione della produzione di rifiuti urbani, rispetto ad uno scenario che non prevede azioni di riduzione, sia pari a quella raggiunta nel 2014.

Secondo tali criteri la riduzione della produzione di rifiuti a livello di ATO risulta quella riportata nella

Tabella 5.8.8. Riduzione della produzione di rifiuti a livello di ATO

ATO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Frosinone	0%	5%	9%	11%	11%	11%	11%
Latina	0%	4%	8%	10%	10%	10%	10%
Rieti	0%	5%	10%	12%	12%	12%	12%
Roma	0%	4%	8%	10%	10%	10%	10%
Viterbo	0%	4%	9%	11%	11%	11%	11%
Totale	0%	4%	8%	10%	10%	10%	10%

Per confermare tali dati si suggerisce un percorso ricognitivo e di discussione/verifica degli obiettivi (e del loro monitoraggio) tra istituzioni e portatori di interesse che potrebbe avere la Regione come regista e le Province come interlocutrici.

5.9 Strategie per l'incremento delle raccolte differenziate ("Piano delle Raccolte")

5.9.1 Obiettivi di raccolta differenziata "ex lege"

Da un punto di vista normativo, l'art. 205 del D.lgs. 152/2006 e s.m.e i. dispone che in ogni ambito territoriale ottimale deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti urbani totali prodotti:

- almeno il 35% entro il 31 dicembre 2006;
- almeno il 45% entro il 31 dicembre 2008;
- almeno il 65% entro il 31 dicembre 2012.

Nel caso in cui a livello di ambito territoriale ottimale non siano conseguiti i predetti obiettivi minimi, è applicata un'addizionale del 20% al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dell'Autorità d'ambito, che ne ripartisce l'onere tra quei Comuni del proprio territorio che non abbiano raggiunto le percentuali previste sulla base delle quote di raccolta differenziata raggiunte nei singoli Comuni.

All'art. 205, i commi 1-bis e 1-ter introdotti dal D.lgs. 205/2010, stabiliscono quanto segue.

Nel caso in cui, dal punto di vista tecnico, ambientale ed economico, non sia realizzabile raggiungere i predetti obiettivi, il comune può richiedere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una deroga al loro rispetto. Verificata la sussistenza dei requisiti, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può autorizzare la predetta deroga, previa stipula di un accordo di programma tra Ministero, regione ed enti locali interessati, che stabilisca:

- a) le modalità attraverso le quali il comune richiedente intende conseguire gli obiettivi che possono consistere in compensazioni con gli obiettivi raggiunti in altri comuni;
- b) la destinazione a recupero di energia della quota di rifiuti indifferenziati che residua dalla raccolta differenziata e dei rifiuti derivanti da impianti di trattamento dei rifiuti indifferenziati, qualora non destinati al recupero di materia;
- c) la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, da destinare al riciclo, che il comune richiedente si obbliga a effettuare.

L'accordo di programma può stabilire obblighi, in linea con le disposizioni vigenti, per il comune richiedente per il perseguimento delle finalità di cui alla parte quarta del D.lgs. 152/2006, nonché stabilire modalità di accertamento dell'adempimento degli obblighi assunti nell'ambito dell'accordo di programma e prevedere una disciplina per l'eventuale inadempimento. I piani regionali devono conformarsi a quanto previsto dagli accordi di programma.

Le Regioni, inoltre, tramite apposita legge, possono indicare maggiori obiettivi di riciclo e recupero.

Con la Legge 296/2006, sono stati introdotti obiettivi intermedi di raccolta differenziata definiti all'art. 1, comma 1108. Tale norma prevede, infatti, che al fine di realizzare rilevanti risparmi di spesa ed una più efficace utilizzazione delle risorse finanziarie destinate alla gestione dei rifiuti solidi urbani, la Regione, previa diffida, provveda, tramite un commissario ad acta, a garantire il governo della gestione dei rifiuti a livello di ambito territoriale ottimale con riferimento a quelli all'interno dei quali non sia assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime:

- almeno il 40% entro il 31 dicembre 2007;
- almeno il 50% entro il 31 dicembre 2009;
- almeno il 60% entro il 31 dicembre 2011.

Il comma 1109 del citato art. 1 della L. 296/2006, recita «per gli anni successivi al 2011, la percentuale minima di raccolta differenziata da assicurare per i fini di cui al comma 1108 è stabilita con decreto del Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in vista di una progressiva riduzione della quantità di rifiuti inviati in discarica e nella prospettiva di rendere concretamente realizzabile l'obiettivo "Rifiuti zero"».

Con il D.Lgs. 205/2010 si confermano gli obiettivi posti dall'articolo 205 relativi alle percentuali minime di raccolta differenziata da raggiungere in ciascun ambito territoriale ottimale sebbene si introduca la possibilità di derogare al rispetto del suddetto obbligo:

1-bis. Nel caso in cui, dal punto di vista tecnico, ambientale ed economico, non sia realizzabile raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1, il comune può richiedere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una deroga al rispetto degli obblighi di cui al medesimo comma 1. Verificata la sussistenza dei requisiti stabiliti al primo periodo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può autorizzare la predetta deroga, previa stipula senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica di un accordo di programma tra Ministero, regione ed enti locali interessati [...]

Nei seguenti paragrafi vengono riportati i criteri utilizzati per attuare le strategie di interventi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di piano relativi alle raccolte differenziate.

Si deve sottolineare in questa sede di valutazione che le scelte delle raccolte differenziate e dei trasferimenti sono subordinate all'analisi dei contesti locali demandata a strumenti di pianificazione locali.

Tabella 5.9.1. Percentuali di RD raggiungibili per ciascun ATO negli anni dal 2011 al 2017

Frosinone	60 %	65 %	65 %	65 %	65 %	65 %	65 %
Latina	60 %	65 %	65 %	65 %	65 %	65 %	65 %
Rieti	60 %	65 %	65 %	65 %	65 %	65 %	65 %
Roma	60 %	65 %	65 %	65 %	65 %	65 %	65 %
Viterbo	60 %	65 %	65 %	65 %	65 %	65 %	65 %

5.9.2 Servizi di raccolta per rifiuti differenziati (RD) per area omogenea e per materiale

In primo luogo, al fine di elaborare un vero e proprio "Piano delle raccolte" (per rifiuti differenziati e indifferenziati) su base d'area omogenea, provvede ad analizzare le caratteristiche territoriali dei Comuni della Regione, mediante i parametri significativi corrispondenti al numero di abitanti e densità abitativa⁴⁸

Tabella 5.9.2. Criteri di suddivisione utilizzati per l'individuazione delle aree omogenee A/B/C

Residenti (ab.)	> 30.000	< 30.000 e >5.000	< 5.000
Superficie (Kmq)	> 50	< 50 e >25	< 25
Densità (ab./kmq)	> 1.000	< 1.000 e >500	< 500

Le aree omogenee cui si giunge risultano caratterizzate come segue:

- "A", Comuni molto popolosi, ad alta densità abitativa;
- "B", Comuni mediamente popolosi, a media densità abitativa;

⁴⁸ Infatti, nella scelta della tipologia di raccolta ottimale, occorre tenere in considerazione le distanze medie da percorrere tra diversi punti di raccolta. Tale parametro è funzione della tipologia abitativa prevalente (sviluppo orizzontale o verticale), la quale a sua volta può essere valutata sulla base del numero di abitanti e della densità abitativa.

- “C”, Comuni scarsamente popolosi, a bassa densità abitativa;
- “ROMA”, Comune di Roma.

Le figure sottostanti mostrano la suddivisione del territorio del Lazio per le aree omogenee così determinate.

Figura 5.9.1. Aree omogenee


Area omogenea A

Area omogenea B

Area omogenea C

Area omogenea Roma



Figura 5.9.2. I comuni del Lazio per area omogenea

Il totale degli abitanti per area è il seguente.

Tabella 5.9.3. Estensione delle aree omogenee considerate in termini di abitanti residenti

AREA	COMUNI (N.)	% COMUNI	ABITANTI (N.)	% ABITANTI
A	67	17,7 %	1.741.602,00	31,32%
B	136	36,0 %	865.306,00	15,56%
C	174	46,0 %	235.341,00	4,23%
ROMA	1	0,3 %	2.718.768,00	48,89%

Nella tabella successiva è riportato il numero di comuni per ciascuna area omogenea per ATO.

Tabella 5.9.4. Numero di comuni per ciascuna area omogenea per ATO

ATO	A	B	C	ROMA	TOTALE
Frosinone	12	39	43		94
Latina	16	7	7		30
Rieti	4	14	55		73
Roma	22	49	49	1	121
Viterbo	13	27	20		60

Corrispondente ai seguenti abitanti residenti a livello di ATO.

Tabella 5.9.5 Numero di abitanti per ciascuna area omogenea e per ATO (dati in v.a. e %)

ATO	A (V.A.)	A (%)	B (V.A.)	B (%)	C (V.A.)	C (%)	ROMA	TOT. (V.A.)
Frosinone	236.588	215.993	73.793		526.374	236.588	215.993	73.793
Latina	545.293	31.360	15.100		591.753	545.293	31.360	15.100
Rieti	71.657	38.678	49.981		160.316	71.657	38.678	49.981
Roma	759.309	508.341	61.855	2.746.577	4.076.081	759.309	508.341	61.855
Viterbo	179.567	98.953	39.577		318.097	179.567	98.953	39.577
Totale	1.792.414	893.325	240.306	2.746.577	5.672.622	1.792.414	893.325	240.306

Il passaggio programmatico successivo consiste nella determinazione delle *caratteristiche del sistema di gestione delle raccolte differenziate*.

Un sistema che deve necessariamente essere di tipo *integrato, organico* nella propria progettazione e deve avere *come obiettivo primario la riduzione dei rifiuti avviati allo smaltimento finale*, nel rispetto dei criteri di economicità e di sostenibilità ambientale.

Il sistema integrato deve consentire alle raccolte *il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa* vigente, nazionale ed europea, in accordo con la valutazione della competitività economica dei vari sistemi di raccolta.⁴⁹

Perciò, a tal fine, e sulla base della suddivisione in aree omogenee dei comuni laziali (A, B, C, e Roma), il Piano giunge alla previsione di attivazione (o rimodulazione per i servizi già avviati) dei servizi di raccolta differenziata secondo le seguenti modalità:

Tabella 5.9.6. Articolazione dei servizi di raccolta rifiuti per materiale e per area omogenea

Organico	Domiciliare	Domiciliare	Di prossimità (solo centri urbani)	Domiciliare
Verde	Domiciliare	Domiciliare	Di prossimità (solo centri urbani)	Domiciliare
Carta	Domiciliare	Di prossimità	Stradale	Domiciliare
Vetro	Domiciliare	Di prossimità	Stradale	Domiciliare
Plastica e imballaggi ⁵⁰	Domiciliare	Di prossimità	Stradale	Domiciliare
Ingom.ti e beni durevoli ⁵¹	Domiciliare	Ecocentri	Ecocentri	Domiciliare
Altro	Ecocentri	Ecocentri	Ecocentri	Ecocentri

⁴⁹ Sotto questo profilo, è noto che i sistemi di RD dei rifiuti urbani che hanno dimostrato le migliori performance quali-quantitative, in rapporto alla sostenibilità economica del sistema di gestione integrato, sono quelli di tipo domiciliare ("porta a porta").

⁵⁰ La raccolta degli imballaggi in plastica si prevede congiunta alla raccolta degli imballaggi in metallo (lattine, acciaio e alluminio).

⁵¹ La raccolta domiciliare dei beni durevoli è da intendersi previa prenotazione presso il gestore del servizio.

Si sono previsti servizi di tipo *prevalentemente domiciliare nelle zone a maggior densità abitativa*, in un'ottica di sostenibilità economica. Ovvero, *nelle zone a maggiore dispersione* sono stati previsti servizi *prevalentemente di tipo stradale*, in ragione di un'elevata incidenza sui costi relativamente agli spostamenti tra i vari punti di raccolta.

Naturalmente, laddove il piano preveda servizi stradali, ciò non toglie che, *se per comuni o aree specifiche si riscontrino le condizioni ottimali dal punto di vista sia economico sia ambientale, è possibile estendere la domiciliarizzazione dei servizi.*

Il Piano si sofferma, quindi, sulla descrizione delle modalità operative delle varie opzioni di raccolta, comprese attrezzature, mezzi e personale impiegati.

In ogni caso, il Piano sottolinea che la progettazione e la gestione del sistema integrato di raccolta deve basarsi su *uno stretto e continuo rapporto con i cittadini e gli utenti dei servizi in genere*, nonché sul *monitoraggio continuo* dell'efficacia ed efficienza dei vari servizi e del grado di adesione e soddisfazione degli utenti. La progettazione e attivazione di nuovi servizi dovrebbe essere sempre accompagnata da *adeguate campagne comunicative ripetute rivolte agli utenti*, tali da portare ad una generale conoscenza del servizio e delle modalità di adesione e di comportamento. Nel caso di servizi aventi carattere di obbligatorietà (raccolta di rifiuti pericolosi, raccolte obbligatorie in relazione a sgravi sulla tariffa) l'informazione deve garantire *la conoscenza delle ragioni di obbligatorietà e delle sanzioni previste.*

A proposito, a margine della disamina delle raccolte per rifiuti differenziati e per rifiuti indifferenziati, il Piano traccia gli elementi di fondo ai fini della costruzione di un opportuno **Piano di comunicazione**, inteso come vero e proprio strumento strategico per l'incremento delle RD.

5.9.3 Servizi di raccolta per rifiuti indifferenziati (RU ind) per area omogenea

Come per le raccolte differenziate, anche per i rifiuti urbani residui il Piano prevede di attivare (o rimodulare ove già avviati) servizi di raccolta domiciliare in ogni area omogenea come segue:

Tabella 5.9.7. Sistemi di raccolta dei rifiuti indifferenziati previsti per ciascuna area omogenea considerata

FRAZIONE	A	B	C	ROMA
RU indifferenziati	Domiciliare	Domiciliare	Domiciliare	Domiciliare

Tale scelta rende possibile l'applicazione futura della tariffa di tipo puntuale, nel rispetto di quanto dettato dagli art. 5, co. 2 e art. 6 co. 2 del D.P.R. 158/99 *"Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani"* (e s.m.i.).

Analogamente a quanto avviene per le RD, il Piano si sofferma quindi sulle modalità operative della raccolta per i RU residuali, comprese attrezzature, mezzi e personale impiegati.

5.9.4 Risultati attesi

La seguente tabella illustra le rese di captazione stimate per valutare i flussi di rifiuto raccolti.

Le rese (espresse in kg di rifiuto captato / kg di rifiuto prodotto) sono funzione dell'area omogenea e della tipologia di servizio di raccolta adottato; i valori sono valutati sulla base di esperienze analoghe sul territorio italiano.

Lo scenario di seguito riportato rappresenta lo scenario di Piano, ovvero fondato sulle stime di contenimento della produzione e di incremento dell' intercettazione delle RD.

Tabella 5.9.8. Rese di captazione per frazione merceologica considerata e area omogenea (anno 2011)

Organico	70%	70%	70%	70%
Verde	50%	50%	50%	50%
Carta	70%	70%	70%	70%
Vetro	70%	70%	70%	70%
Plastica e imballaggi	60%	60%	60%	60%
Ingombranti e Beni durevoli	55%	55%	55%	55%
Altro	25%	25%	25%	25%

Tabella 5.9.9 Rese di captazione per frazione merceologica considerata (dall'anno 2012)

Organico	80%	80%	80%	80%
Verde	60%	60%	65%	60%
Carta	75%	75%	75%	75%
Vetro	75%	75%	70%	70%
Plastica e imballaggi	60%	60%	60%	55%
Ingombranti e Beni durevoli	60%	60%	60%	60%
Altro	25%	25%	25%	30%

Da qui, operando in un'ottica di "scenario" di Piano, ovvero, agganciato a stime di *contenimento della produzione* e di *incremento dell'intercettazione delle RD*, basate sulle stime delle produzioni presunte (valutate a valle delle azioni di prevenzione e riduzione) e delle rese ipotizzate, si giunge a valutare i quantitativi annui di captazione per flussi di rifiuto urbano totale, indifferenziato, differenziato totale (in valore assoluto e in %) e per singola frazione merceologica, per l'arco temporale di riferimento 2011-2017.

5.10 Promozione di un sistema regionale integrato di gestione dei rifiuti

Il Piano Regionale si basa sulle politiche territoriali attuate nel contesto locale del Lazio. Esse non possono prescindere dalla condizione di partenza del contesto impiantistico.

Le *strategie* scelte sono quindi *volte al recupero di materia*, sia mediante *il potenziamento della raccolta differenziata alla fonte*, che mediante *la realizzazione di impianti di separazione meccanico-biologica dei rifiuti residuali dalla raccolta differenziata*, ed *in secondo luogo al recupero di energia* mediante la termovalorizzazione (tramite incenerimento o gassificazione) di frazioni selezionate dei rifiuti (CDR/CSS).

Tali scelte, conformi alle attuali tecnologie disponibili e presenti sul mercato, potranno essere modificate alla luce delle innovazioni tecnologiche future, coerentemente con il principio espresso nel Piano dell'utilizzo delle BAT e di metodi che possano garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

I costi associati ad un sistema di gestione integrata dei rifiuti così articolato sono in genere più elevati, ma sono giustificati dalla riduzione degli impatti ambientali complessivamente esercitati sul territorio.

La *sostenibilità economica ed ambientale* del sistema di strategie delineate è legata alle caratteristiche qualitative e l'effettiva destinazione finale della frazione organica stabilizzata e degli scarti residuali prodotti dagli impianti di selezione meccanico-biologica.

Al fine di incrementare la sostenibilità economica ed ambientale del sistema di gestione, risulta inoltre di sostanziale importanza che si sviluppi un mercato di recupero e riutilizzo dei rifiuti separati alla fonte, oltre all'ottimizzazione dell'utilizzo del calore e dell'energia prodotta dagli impianti di valorizzazione energetica dei rifiuti.

5.10.1 *Ipotesi di base allo scenario di Piano*

L'articolo 182 bis com. 1 del decreto, come aggiornato dal D.Lgs. 205/2010, impone il *ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti per lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati, l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili e l'analisi del rapporto tra i costi e i benefici complessivi*, al fine di:

- *realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento nell'ATO;*
- *permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati in uno degli impianti appropriati più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;*
- *utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.*

La definizione della *valutazione generale delle caratteristiche ottimali* degli impianti è ispirata dall'analisi delle *migliori tecnologie esistenti*, così come descritto all'interno del Piano regionale.

La *definizione del fabbisogno di trattamento/smaltimento dei rifiuti urbani* si fonda, invece, sulla *verifica della dotazione impiantistica iniziale degli impianti esistenti* con particolare riguardo a:

- le reali potenzialità degli impianti esistenti,
- gli ampliamenti previsti (autorizzati) e in corso di realizzazione e i tempi necessari per l'entrata in esercizio.

La *potenzialità degli impianti* del Lazio e la *determinazione del fabbisogno* di trattamento/smaltimento fino al 2017 è stata eseguita attraverso un matching tra le capacità degli impianti autorizzati e la produzione di rifiuti stimata negli anni di Piano.

Nella definizione del fabbisogno impiantistico si ipotizza che tutte le azioni di riduzione della produzione e incremento della raccolta differenziata (RD) vengono realizzate così come descritto nei capitoli 8 e 9 del Piano regionale.

Lo scenario di Piano attua le disposizioni di legge, nel pieno rispetto delle ipotesi di base tese alla costituzione di un *sistema regionale integrato di gestione dei rifiuti*, comprese le BAT tecniche, volte a evitare o, qualora impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso.

A seguito della modifica all'articolo 205 del D.Lgs. 152/2006 "*Misure per incrementare la raccolta differenziata*" avvenuta con D.Lgs. 3 Dicembre 2010, n. 205, la legislazione nazionale consente ai Comuni di derogare agli obiettivi di raccolta differenziata previsti, a seguito di apposito accordo di programma tra Ministero, Regione ed Enti Locali interessati.

Pertanto nella presente sezione, con l'intento di *fornire indirizzi per la pianificazione degli interventi da attuare nel caso di mancata realizzazione dello scenario di Piano* anche in applicazione di quanto sopra, viene descritto uno "*scenario di controllo*".

Nella successiva definizione dell'impiantistica di Piano sono state inoltre *assunte le seguenti ipotesi*:

1. utilizzo degli impianti autorizzati ad uso esclusivo (o prevalente) per il flusso dei rifiuti urbani prodotti nella Regione Lazio;
2. **autosufficienza di ATO per gli impianti di TMB** (trattamento meccanico biologico), cioè capacità degli impianti di soddisfare il fabbisogno di trattamento dei rifiuti all'interno di ogni singolo ATO;
3. **autosufficienza di ATO delle discariche** intesa come capacità di soddisfare il fabbisogno di smaltimento dei residui di trattamento dei rifiuti urbani laziali all'interno dei territori di ogni singolo ATO. Rispetto del principio di prossimità : i flussi in uscita dal trattamento/recupero dei rifiuti urbani laziali vanno alle discariche più vicine. Tali assunzioni sono prescrittive per i flussi in uscita dai TMB;
4. in caso di carenza impiantistica, in attesa dell'autosufficienza di ATO, l'ATO deficitario può utilizzare impianti presenti in altri ATO, fermo restando il principio di prossimità;
5. **autosufficienza regionale per i termovalorizzatori e i gassificatori** intesa come capacità adeguata degli impianti WTE al trattamento della frazione combustibile dei rifiuti (CDR/CSS) prodotto dai rifiuti urbani regionali. Rispetto del principio di prossimità: i flussi in uscita dai TMB vanno agli impianti termici più vicini. Tali assunzioni non sono tuttavia prescrittive poiché le attività di recupero della frazione combustibile dei rifiuti sono attività di libero mercato;
6. **rispetto del principio di prossimità per il recupero delle frazioni organiche da raccolta differenziata**. Per il compostaggio della frazione organica, operazione di avvio al recupero, si definiscono i fabbisogni impiantistici, ma non anche la destinazione finale;
7. **conferimento in discarica solo di rifiuti trattati**, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) e come ribadito dalla circolare del 30 giugno 2009 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare;
8. fino al completamento dell'offerta impiantistica di TMB definita dal presente Piano i flussi di rifiuto urbano indifferenziato eccedenti i quantitativi trattabili negli impianti esistenti e quindi da avviare a smaltimento in discarica, in coerenza con il d.lgs. 36/2003 ed in linea con quanto chiarito dal Ministero dell'Ambiente con la circolare prot. GAB-2009-0014963 del 30 giugno 2009, saranno sottoposti ad una operazione di trattamento preliminare con tritovagliatura e deferrizzazione descritto al paragrafo 10.3.1 del Piano;
9. per gli impianti da autorizzare/costruire dove non specificato diversamente, si sono ipotizzati dei tempi di realizzazione standard riportati nella Tabella 5.10.1.

Gli impianti ipotizzati per gli anni successivi al 2010 sui quali sono stati creati gli scenari sono quelli necessari al trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani non recuperati dalla raccolta differenziata e cioè:

- a. impianti di trattamento meccanico biologico
- b. termovalorizzatori e gassificatori
- c. discariche

Tabella 5.10.1. Tempi di realizzazione assunti per gli impianti da autorizzare/costruire

TMB	3
Impianti di trattamento termico	5
Impianti di compostaggio	3

5.10.2 I flussi di trattamento, recupero e smaltimento

Per la definizione delle caratteristiche e dei fabbisogni impiantistici di ogni ATO, sulla base dello scenario di Piano sono stati analizzati due flussi:

- rifiuti urbani indifferenziati (Rind): costituiti dalla quota di rifiuto urbano residuale dalla raccolta differenziata;
- rifiuti organici (RO): costituiti dalla frazione organica alimentare dei rifiuti urbani e dagli sfalci e le potature compostabili derivanti dalla raccolta differenziata.

Il D. Lgs. 152/2006 impone, in primo luogo, di recuperare materia prima secondaria dai rifiuti, poi energia e, infine, lo smaltimento in discarica che deve rappresentare la fase residuale della gestione dei rifiuti.

Nel rispetto della gerarchia, in coerenza con quanto stabilito dal D.Lgs. 205/2010, *devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscano il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica.*

Per quanto riguarda il rifiuto indifferenziato, esso è destinato al trattamento in appositi impianti finalizzati alla riduzione dei quantitativi da smaltire in discarica e alla valorizzazione dei materiali recuperabili.

Al fine di garantire un trattamento preliminare allo smaltimento in discarica, il rifiuto indifferenziato viene avviato ad impianti di TMB che producono i seguenti flussi in uscita:

- frazione secca valorizzabile e destinabile alla produzione di frazione combustibile (CDR/CSS);
- frazione organica stabilizzata (FOS);
- frazioni metalliche recuperabili;
- scarti.

Fino al completamento dell'offerta impiantistica di TMB definita dal Piano, i flussi di Rind eccedenti i quantitativi trattabili negli impianti esistenti in ciascun ambito di produzione e quindi da avviare a smaltimento in discarica, in coerenza con il D. Lgs. 36/2003 ed in linea con quanto chiarito dal Ministero dell'Ambiente con la circolare Prot. GAB-2009-0014963 del 30/06/2009, saranno sottoposti ad una operazione di trattamento preliminare che preveda le seguenti fasi:

- riduzione volumetrica mediante apposita triturazione;
- deferrizzazione finalizzata all'avvio a recupero dei materiali ferrosi;
- vagliatura.

Per quanto riguarda i rifiuti organici da raccolta differenziata, essi sono destinati al trattamento in appositi impianti di compostaggio.

L'analisi degli scenari di recupero della frazione organica dei rifiuti urbana viene effettuata sulla base del principio di prossimità di trattamento del rifiuto urbano rispetto al luogo di produzione.

Il rispetto del principio di prossimità non esclude la possibilità di trattamento sui territori extra regionale secondo il disposto di cui al c. 5) art. 182 del D. Lgs. 152/2006 che ammette la libera circolazione sul territorio nazionale al fine di favorire quanto più possibile il loro recupero.

La Regione incoraggia il trattamento dei RO secondo il principio di prossimità, anche attraverso l'utilizzo, laddove tecnicamente possibile, degli impianti di trattamento meccanico biologico.

Per la determinazione dei flussi in uscita dagli impianti di trattamento/recupero/smaltimento si sono assunti, per gli impianti in esercizio, i dati percentuali specifici forniti dai gestori. Per gli impianti da realizzare si sono assunte le percentuali indicate dalle migliori tecniche disponibili (vedi capitolo 12 e ss.). Tali percentuali tratte dalle BAT, per le diverse tipologie di impianti, sono riportate nella Tabella 5.10.2.

Tabella 5.10.2. Valori percentuali medi dei flussi di materiali in uscita dagli impianti di trattamento/smaltimento dei rifiuti non pericolosi

CDR	35%
FOS	21%
Metalli	2%
Scarti	15%
Perdite di processo	27%
Ceneri leggere/abbattimento fumi	7%
Ceneri pesanti/scorie	12%
Scorie vetrificate	10%
Ceneri e rifiuti pericolosi	3%
Scarti	15%
Compost	25%
Perdite di processo	60%

Negli anni di Piano, pur variando la percentuale di RD (fino al 65% del 2012) non si considerano variazioni della composizione merceologica dei Rind, che invece vedranno ridurre la componente organica (con influenze su rese di impianti di TMB e di termodistruzione).

Il Piano definisce *l'assetto impiantistico "dei rifiuti urbani"* tale da consentirne la *chiusura del ciclo*.

Tale definizione si inserisce tuttavia all'interno del perimetro di ciò che alla Regione è consentito programmare (ed in via prescrittiva, imporre ai soggetti di programmazione subordinati), distinguendo da ciò che è soltanto auspicabile. In merito ai rifiuti in uscita dagli impianti di trattamento/recupero, oggi destinati in discarica (frazione organica stabilizzata e scorie da termovalorizzazione), il Piano incoraggia il loro impiego in trattamenti diversificati rispetto a quelli tradizionali, al fine di *contenere il fabbisogno di discariche*.

In particolare, il Piano prevede che *tutte le scorie da termovalorizzazione e da gassificatori, a partire dal 2013, siano destinate a recupero*.

Si incoraggia, inoltre, *l'impiego della frazione organica stabilizzata (FOS) in ripristini ambientali*.

Nella determinazione del fabbisogno di discariche si continua, in maniera estremamente cautelativa, ad ipotizzare la condizione peggiore.

5.10.3 La pianificazione impiantistica: anni 2011-2014-2017

La pianificazione degli impianti è ispirata dal *principio di autosufficienza*, intesa come *la chiusura del ciclo di smaltimento dei rifiuti all'interno del territorio stesso che li ha prodotti*.

La pianificazione è stata quindi effettuata sulla base del *perseguimento dell'autosufficienza impiantistica a livello di ATO per gli impianti di TMB e per le discariche, e a livello regionale per i termovalorizzatori*, oltre al *principio di prossimità territoriale*⁵².

Il fabbisogno di trattamento della frazione organica da RD viene analizzato per ogni singolo ATO, allo scopo di fornire le informazioni necessarie per soddisfare il *principio di prossimità* previsto dall'art. 182 bis del D. Lgs. 152/2006: l'analisi effettuata non ha valenza prescrittiva.

⁵² Vedi paragrafo 10.1. del Piano Gestione Rifiuti

Per la stima delle volumetrie delle discariche si è considerata una compattazione media del rifiuto pari a 0,9 t/m³.

5.10.3.1 Impianti di TMB e flussi relativi

La percentuale dei flussi di materiali in uscita dagli impianti di TMB è stata calcolata tenendo conto del funzionamento degli impianti esistenti e, per quelli non attivi, delle percentuali dedotte dalle BAT.

Considerato i quantitativi di rifiuto indifferenziato, risulta che gli impianti di TMB già presenti e autorizzati consentono il **raggiungimento dell'autosufficienza in tutti gli ATO a partire dal 2015**.

Negli anni precedenti l'ATO di *Rieti (fino al 2015)* non risulta autosufficiente (gli impianti necessari per assicurare l'autosufficienza di questo ATO sono già autorizzati ma non ancora realizzati).

Tabella 5.10.3. Analisi dei flussi di ATO destinati al TMB e capacità impiantistica autorizzata

	2011	2014	2017	2011	2014	2017
Frosinone	98.867	78.303	81.706	327.000	327.000	327.000
Latina	144.362	115.900	120.937	165.270	345.270	345.270
Rieti	32.431	25.369	26.471	0*	0*	50.000
Roma	1.047.104	846.061	882.830	1.118.000	1.443.000	1.568.000
Viterbo	67.059	53.276	55.592	215.000	215.000	215.000
TOTALE	1.389.822	1.118.908	1.167.535	1.825.270	2.330.270	2.505.270

* Flussi destinati a trattamento meccanico biologico di altro ATO

5.10.3.2 Gli impianti di termovalorizzazione e gassificazione

Per gli impianti di termovalorizzazione e gassificazione si assume l'ipotesi di *perseguire l'autosufficienza a livello regionale*.

Per l'analisi dell'autosufficienza sono stati considerati i termovalorizzatori e gassificatori esistenti, e gli impianti programmati già autorizzati.

Gli impianti di termovalorizzazione e gassificazione sono presenti attualmente negli ATO di Frosinone e di Roma; nel Comune di Albano Laziale dell'ATO Roma inoltre è stata autorizzata la realizzazione di un gassificatore, per il quale si ipotizza l'entrata in esercizio dal 2014.

Si assume un *principio di prossimità*, sebbene la programmazione non può essere intesa come prescrittiva.

La Regione Lazio non necessita di ulteriori impianti di termovalorizzazione/gassificazione da autorizzare per soddisfare il recupero dei flussi di frazione combustibile (CDR/CSS) provenienti dai rifiuti urbani.

Ciò continuando ad assumere che gli impianti di termovalorizzazione presenti in Regione siano a servizio esclusivo (o quanto meno prevalente) di frazione combustibile (CDR/CSS) derivante dai rifiuti urbani derivanti dalla Regione Lazio.

Tabella 5.10.4. Quantitativi in ingresso agli impianti di termovalorizzazione/ gassificazione e loro capacità

Totale Lazio	483.870	387.344	405.319	529.567	866.650	866.650

5.10.3.3 Le discariche e flussi di rifiuti 2011, 2014, 2017

I rifiuti destinati in discarica trovano *integrale collocazione nelle discariche presenti* all'interno dell'ATO individuato. In caso di carenza impiantistica, in attesa dell'autosufficienza di ATO, l'ATO deficitario può utilizzare impianti presenti in altri ATO, fermo restando il principio di prossimità.

L'ATO di Rieti, in cui non è presente alcuna discarica, a partire dal 2015, anno di entrata in esercizio del TMB previsto, destinerà gli scarti in uscita da tale impianto alla discarica di Viterbo.

Tabella 5.10.5. Rifiuti avviati alle discariche e volumetrie residue

Frosinone	58.065	28.189	29.414	259.543	137.624	40.955
Latina	50.527	41.169	42.958	631.675	493.336	352.155
Rieti	0	0	7.941**	0*	0*	0*
Roma	423.856	311.717	324.671	3.101.231	1.962.169	895.142
Viterbo	29.847	23.594	16.678	515.135	434.808	353.898
Totale	562.294	404.669	421.662	4.507.584	3.027.937	1.642.150

* L'ATO Rieti, non disponendo di impianti di trattamento di rifiuti urbani fino al 2015, invia i rifiuti da trattare all'ATO Viterbo.

**Scarti provenienti dal trattamento di rifiuti urbani e avviati alla discarica dell'ATO Viterbo.

5.10.3.4 Impianti di compostaggio

L'analisi degli scenari di recupero della frazione organica dei rifiuti urbani viene effettuata sulla base del *principio di prossimità di trattamento del rifiuto* urbano rispetto al luogo di produzione.

Il rispetto del principio di prossimità non esclude la possibilità di trattamento sul territorio extra regionale secondo il disposto di cui al c. 5) art. 181 del D. Lgs. 152/2006, che esclude dal divieto di smaltimento fuori regione le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinate al recupero per le quali è sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale.

Nello scenario di piano *la capacità degli impianti di compostaggio regionale risulta insufficiente* a trattare il rifiuto organico raccolto sul suo territorio. In particolare:

- Gli ATO di Latina e Viterbo possiedono una capacità impiantistica adeguata al trattamento della frazione organica prodotta negli ATO stessi.
- L'ATO di Rieti riuscirà a soddisfare il fabbisogno di trattamento delle frazioni organiche a partire dall'anno 2013.

Gli altri ATO hanno però una produzione di rifiuti organici superiore alle capacità impiantistiche presenti, autorizzate e in corso di autorizzazione.

Tabella 5.10.6. Quantitativi in ingresso e capacità degli impianti di compostaggio

Frosinone	51.446	53.839	56.179	24.000	24.000	24.000				27.446	29.839	32.179
Latina	75.120	79.635	83.096	176.000	206.000	206.000	100.880	126.365	122.904			
Rieti	16.876	17.474	18.233	0	20.000	20.000		2.526	1.767	16.876		
Roma	544.873	579.490	604.674	138.180	285.180	341.430				406.693	294.310	263.244
Viterbo	34.895	36.627	38.219	74.500	74.500	74.500	39.605	37.873	36.281			
Totale	723.211	767.065	800.401	412.680	609.680	665.930						

Dal trattamento delle frazioni organiche derivanti dalla RD dei diversi ATO si producono compost di qualità e scarti di produzione secondo le rese impiantistiche definite in precedenza.

Dato che la capacità impiantistica del TMB risulta essere superiore al fabbisogno di trattamento di rifiuto indifferenziato, al fine di promuovere il recupero dei rifiuti organici, la Regione Lazio incoraggia il trattamento delle frazioni organiche da raccolta differenziata negli impianti di trattamento meccanico biologico laddove possibile dal punto di vista tecnico.

Tabella 5.10.7. Compost ottenibile

Frosinone	12.862	14.203	13.567	13.460	13.651	13.846	14.045
Latina	18.780	20.833	20.067	19.909	20.192	20.480	20.774
Rieti	4.219	4.642	4.403	4.368	4.431	4.494	4.558
Roma	136.218	151.345	146.025	144.873	146.933	149.031	151.169
Viterbo	8.724	9.644	9.230	9.157	9.287	9.420	9.555
Totale	180.803	200.668	193.292	191.766	194.493	197.271	200.100

La simulazione, relativa alle volumetrie residue delle discariche non tiene conto degli scarti prodotti dal recupero delle frazioni organiche del rifiuto negli impianti di compostaggio. Tali rifiuti possono circolare liberamente sul territorio e sono soggetti unicamente alle regole del libero mercato. Per completezza si riporta nella tabella seguente il quantitativo di scarti che derivano dal trattamento di tutte le frazioni organiche raccolte nella Regione Lazio e si valuta la possibilità di smaltirli nelle discariche del territorio regionale.

Tabella 5.10.8. Scarti compost

Frosinone	7.717	8.522	8.140	8.076	8.191	8.308	8.427
Latina	11.268	12.500	12.040	11.945	12.115	12.288	12.464
Rieti	2.531	2.785	2.642	2.621	2.658	2.696	2.735
Roma	81.731	90.807	87.615	86.924	88.160	89.419	90.701
Viterbo	5.234	5.786	5.538	5.494	5.572	5.652	5.733
Totale	108.482	120.401	115.975	115.060	116.696	118.363	120.060

Anche per quanto riguarda le scorie da trattamento termico, è utile una stima del quantitativo annuale prodotto anche dopo il 2014, anno a partire dal quale ne è previsto il totale recupero.

Tabella 5.10.9. Scorie da trattamento termico

ATO	57.973	47.236	45.487	41.866	42.922	43.535	44.159

La verifica delle volumetrie residue, anche a seguito del conferimento degli scarti del compostaggio e delle scorie degli impianti di trattamento termico potenzialmente producibili sul territorio, è riportata nella tabella seguente.

Tabella 5.10.10. Volumetrie residue a seguito dei conferimenti degli scarti del compostaggio e delle scorie degli impianti di trattamento termico

Frosinone	8.574	8.973	9.363
Latina	12.520	13.272	13.849
Rieti	2.813	2.912	3.039
Roma	90.812	96.582	100.779
Viterbo	5.816	6.105	6.370
Totale	120.535	127.844	133.400
	Volumetrie residue (mc)		
Volumetria residua senza scarti compostaggio	4.507.584	2.981.418	1.450.503
Volumetria residua dopo il conferimento degli scarti del compostaggio	4.387.049	2.516.917	736.555
Volumetrie residue a seguito del conferimento delle scorie dei WTE anche dopo il 2014	4.387.049	2.470.399	544.908

In sintesi, in base a quanto emerge dall'analisi dei flussi effettuata all'interno del Piano regionale la capacità complessiva degli impianti di trattamento/smaltimento dei rifiuti non pericolosi risulta essere:

Tabella 5.10.11. Capacità complessiva degli impianti di trattamento/smaltimento dei rifiuti non pericolosi

TMB	1.825.270	2.330.270	2.505.270
Termovalorizzatori/Gassificatori	529.567	866.650	866.650
Impianti di compostaggio	412.680	609.680	665.930

5.10.4 Lo Scenario di controllo

Allo scopo di *fornire indirizzi per la pianificazione degli interventi da attuare nel caso di mancata realizzazione dello scenario di Piano*, anche in applicazione di quanto previsto dal comma 1 bis dell'articolo 205 del D.Lgs. 152/2006 così come riformulato dal D.Lgs. 205/2010⁵³, viene definito lo "scenario di controllo".

⁵³ Il nuovo decreto introduce la possibilità per i singoli Comuni di derogare l'obbligo del raggiungimento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata in virtù di apposito accordo di programma con Ministero e Regione;

Tali indirizzi, la cui attuazione è demandata alla valutazione della Regione, sono finalizzati a garantire il rispetto dei principi espressi dalla normativa a cui è ispirato il Piano. In particolare, la gestione dovrà garantire:

- il *perseguimento degli obiettivi di riduzione e raccolta differenziata* in linea con quanto prescritto dalla normativa;
- il *raggiungimento degli obiettivi relativi alla preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio* di cui all'articolo 181 c. l;
- il *trattamento dei rifiuti indifferenziati residui dalla raccolta differenziata secondo i limiti e i vincoli posti dalla vigente normativa in materia di discariche*. Un adeguamento potrà avvenire anche attraverso la previsione di nuovi impianti la cui capacità massima e localizzazione dovrà essere definita in relazione a quanto emerso nell'attività di monitoraggio della pianificazione regionale dei rifiuti. La tritovagliatura, consentita "in via provvisoria, nelle more della completa realizzazione dell'impiantistica di piano", non è tecnologia contemplata ai fini dell'adeguamento della gestione.
- *l'autosufficienza dei 5 ATO per quanto concerne lo smaltimento in discarica*, in linea con quanto stabilito dal Piano e definito dall'articolo 182 bis, comma 1, lettera a), del d.lgs. 152/2006 da realizzarsi anche mediante l'adeguamento delle volumetrie di discariche, la cui capacità massima dovrà essere definita in linea a quanto emerso nell'attività di monitoraggio della pianificazione regionale dei rifiuti;
- la possibilità di autorizzare un adeguamento della capacità di trattamento termico all'interno del territorio regionale fino ad un quantitativo massimo in linea a quanto emerso nell'attività di monitoraggio della pianificazione regionale dei rifiuti;

A scopo puramente descrittivo si valuta il *fabbisogno impiantistico* dedicato al trattamento dei rifiuti urbani nel caso in cui:

- *non si realizzino le politiche di riduzione e si abbia una crescita "inerziale" della produzione dei rifiuti*;
- *non si raggiungano gli obiettivi di raccolta differenziata previsti dal Piano in linea con la normativa vigente, ma si abbia una crescita pari alla media dell'incremento annuo del triennio 2006 -2008*;
- *la capacità operativa degli impianti di termovalorizzazione non risulti pari a quella autorizzata*;

La rappresentazione di tale scenario evidenzia insufficienza della capacità impiantistica dedicata al TMB a livello regionale: la capacità regionale di trattamento meccanico biologico è inferiore ai quantitativi di rifiuto indifferenziato prodotto. In particolare gli ATO di Frosinone e Viterbo, che riescono a garantire l'autosufficienza sul proprio territorio, non sono in grado di sopperire all'insufficienza impiantistica presente negli altri ambiti.

L'insufficienza impiantistica del TMB si ripercuote sull'intero sistema di smaltimento regionale costituito dagli impianti di trattamento termico e dalle discariche.

Tabella 5.10.12. Scenario di controllo. Deficit della capacità impiantistica degli impianti di trattamento meccanico biologico. Periodo 2011-2017

Frosinone	223.758	221.692	223.482	327.000	327.000	327.000	103.242	105.308	103.518
Latina	292.161	277.324	266.468	165.270	345.270	345.270	-126.891	67.946	78.802
Rieti	74.393	73.739	74.371	0	0	50.000	-74.393	-73.739	-24.371
Roma	2.133.659	2.106.017	2.114.459	1.118.000	1.443.000	1.568.000	-1.015.659	-663.017	-546.459
Viterbo	140.646	138.973	139.692	215.000	215.000	215.000	74.354	76.027	75.308
TOTALE	2.864.618	2.817.745	2.818.470	1.825.270	2.330.270	2.505.270	-1.039.347	-487.475	-313.202

Assumendo che la frazione combustibile dei rifiuti (CDR/CSS) prodotta dagli impianti di trattamento meccanico biologico sia avviato agli impianti di trattamento termico della regione Lazio, considerati per la capacità operativa effettivamente funzionante e dedicabile al trattamento termico del combustibile da rifiuti urbani, l'autosufficienza regionale non risulta tuttavia assicurata.

Tabella 5.10.13. Scenario di controllo. Analisi della capacità impiantistica degli impianti di trattamento termico. Periodo 2011-2017

Totale Lazio	598.055	752.668	793.423	370.817	707.900	707.900	-227.238	-44.768	-85.523

Anche supponendo che il deficit impiantistico di trattamento meccanico biologico venga sopperito da un trattamento preliminare allo smaltimento in discarica consistente in una trito - vagliatura con deferrizzazione e che la frazione combustibile dei rifiuti in surplus sia destinato ad impianti fuori regione, la capacità di smaltimento in discarica regionale è insufficiente a ricevere i quantitativi di rifiuti derivanti dagli scarti dei TMB, dal trattamento preliminare e dagli scarti della termovalorizzazione dall'anno 2013(Tabella 5.10.14).. Tale insufficienza risulterebbe poi ulteriormente aggravata dallo smaltimento degli scarti del compostaggio nel sistema regionale

Tabella 5.10.14. Scenario di controllo. Volumetrie disponibili discariche (mc). Periodo 2011-2017

Totale	3.139.198	1.143.606	-828.423	-2.395.720	-3.881.937	-5.370.119	-6.859.956

Permanendo le ipotesi dello scenario di controllo, al fine di ridurre lo sfruttamento delle discariche, sia in termini quantitativi che in termini qualitativi del rifiuto⁵⁴, potranno essere autorizzate ulteriori capacità di trattamento per il rifiuto indifferenziato e di termovalorizzazione.

In particolare:

- 425.000 t/a di ulteriore capacità di trattamento per il rifiuto indifferenziato localizzate negli ATO di Roma (400.000 t/a) e Rieti (25.000 t/a) (Tabella 5.10.15.);
- 320.000 t/a di ulteriore capacità di termovalorizzazione da localizzarsi nel territorio regionale (Tabella 5.10.16.).

Assumendo operativi i suddetti adeguamenti nei tempi standard definiti nel Piano (Trattamento del rifiuto indifferenziato dal 2014 e termovalorizzazione dal 2016) si riduce il fabbisogno di smaltimento finale, pur rimanendo importante il deficit delle volumetrie delle discariche⁵⁵. (Tabella 5.10.17.).

Tabella 5.10.15. Scenario di controllo. Adeguamento capacità impiantistica degli impianti di trattamento meccanico biologico. Periodo 2011-2017

	2011	2014	2017	2011	2014	2017 *	2011	2014	2017
Frosinone	223.758	221.692	223.482	327.000	327.000	259.056	327.000	327.000	327.000
Latina	292.161	277.324	266.468	165.270	345.270	302.042	165.270	345.270	287.670
Rieti	74.393	73.739	74.371	0	0	74.371	0	0	75.000
Roma	2.133.659	2.106.017	2.114.459	1.118.000	1.843.000	1.968.000	1.118.000	1.843.000	1.968.000
Viterbo	140.646	138.973	139.692	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
Totale	2.864.618	2.817.745	2.818.470	1.825.270	2.730.270	2.818.469	1.825.270	2.730.270	2.872.670

⁵⁴ Il rifiuto derivante dal trattamento con tritovaglio non consentirebbe di raggiungere gli obiettivi relativi alla riduzione dei rifiuti biodegradabili in discarica.

⁵⁵ Nel 2011 continuano ad andare a tritovaglio 1.039.348 t/a di rifiuto indifferenziato, nel 2014 la quota scende a 87.475 t/a, dal 2015 tutto il rifiuto indifferenziato potrà essere trattato in impianti di TMB.

* con l'entrata in funzione dell'aumento delle capacità di trattamento per il rifiuto indifferenziato localizzate nell'ATO di Roma (400.000 t/a) e Rieti (25.000 t/a), si raggiunge l'autosufficienza di trattamento a livello regionale (il surplus di trattamento necessario nell'ATO Roma viene trattato negli ATO di Frosinone e Latina)

Tabella 5.10.16. Scenario di controllo. Adeguamento capacità impiantistica degli impianti di trattamento termico. Periodo 2011-2017

Input frazione combustibile (t/a)	648.466	648.466	648.466	1.005.532	1.027.013	1.026.889	1.026.628
Capacità termica effettiva (t/a)	370.817	547.900	547.900	707.900	707.900	707.900	707.900
Deficit trattamento termico (t/a)	-277.649	-100.566	-100.566	-276.452	-319.113	-318.989	-318.728

Tabella 5.10.17. Scenario di controllo. Volumetrie disponibili discariche (mc). Periodo 2011-2017

Totale	3.195.143	1.263.445	-642.929	-1.860.292	-2.976.073	-4.091.763	-5.207.218

Per quanto riguarda il trattamento delle frazioni organiche da raccolta differenziata lo scenario di controllo che deriva dal non raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, comporta un quantitativo di rifiuti da trattare notevolmente inferiore a quello che deriva dagli scenari ottimali. La capacità impiantistica presente e autorizzata nella Regione risulta dunque ampiamente sufficiente al trattamento di questi rifiuti.

5.11 Definizione dei criteri di localizzazione impiantistica (per i Rifiuti Urbani e Rifiuti Speciali)

L'art. 196 del D.Lgs. 152/06 assegna alle **Regioni** le competenze in termini di definizione dei criteri per l'individuazione, *da parte delle Province*, delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti. A tal fine, le Regioni devono *privilegiare la realizzazione di impianti di smaltimento, ad eccezione delle discariche, e di recupero dei rifiuti in aree industriali*, compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime, incentivando le iniziative di autosmaltimento.

Ferme rimanendo le competenze dello **Stato**, ai sensi dell'art. 195, di indicare i *criteri generali* relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti.⁵⁶

È alle **Province**, dunque, che, a norma dell'art. 197 del Codice ambientale, compete l'individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, sulla base delle previsioni del rispettivo strumento di programmazione territoriali, di cui all' art. 20, co. 2 del D.Lgs. n. 267/00 (*Piano Territoriale di Coordinamento - PTC*), e delle previsioni del Piano regionale, sentiti l'Autorità d'Ambito e i Comuni.

Nel rispetto della normativa di riferimento, quindi, il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti definisce i criteri per l'individuazione delle aree non idonee e idonee alla localizzazione di nuovi impianti, i quali saranno poi applicati dalle Province del Lazio (nei propri strumenti di pianificazione territoriale) affinché, in fase operativa di attuazione delle scelte programmatiche definite a vari livelli, i soggetti attuatori (Autorità d'ambito o gestori proponenti) giungano a circoscrivere il sito più opportuno all'interno delle aree idonee, nel quadro di un processo che potremo definire "a cascata" o per passaggi successivi.⁵⁷

⁵⁶ Ad oggi, tali criteri generali non sono ancora stati emanati.

⁵⁷ Cfr. Cap. 16 del Piano di gestione Rifiuti - Sezione I.

5.11.1 Finalità

A confronto con i criteri definiti nel precedente Piano regionale, di cui alla D.C.R. 112/2002, che, ai sensi del previgente D.Lgs. 22/97 e della L.R. 27/98, già fissava dei criteri localizzativi per nuovi impianti⁵⁸, il Piano in esame procede a delle *modifiche e integrazioni* allo scopo di:

- Aggiornare i riferimenti normativi in relazione all'*evolvere della normativa che sottende alla definizione dei criteri in oggetto*, sia nazionale (emerge qui il D.Lgs. 36/03 di attuazione della Dir. 99/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) che regionale;
- Tenere conto di *nuove tipologie impiantistiche*, prima non contemplate (impianti di compostaggio e trattamento dell'umido; impianti di trattamento dei rifiuti inerti; impianti a tecnologia complessa, ricompresi nella categoria TMB);
- Integrare le indicazioni di localizzazione con criteri che siano *indirizzati anche alle tecnologie dedicate al settore dei rifiuti speciali, anche pericolosi*, anche questi non previsti dal Piano precedente;
- Aderire maggiormente alle *specificità del territorio regionale*, inserendo, ad esempio, fra i criteri di localizzazione quelli legati alla materia dei beni culturali e ambientali (disciplinata dal D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio") o all'esigenza di tutela di risorse di particolare pregio (captazioni o derivazioni idriche, aree SIC/ZPS, etc.).

In via di principio, nel rispetto delle competenze istituzionali assegnate in questo campo alla Regione, l'approccio di Piano in questo settore è animato dall'intento di affrontare il tema dei criteri prescelti ai fini delle scelte localizzative di nuovi impianti di gestione di rifiuti, *non come mera imposizione di vincoli*⁵⁹, ma, nel loro complesso, come *strumento di lettura e analisi approfondita del territorio e delle sue risorse, naturali e antropiche, meritevoli di tutela e di valorizzazione*, da mettere a disposizione delle Province e degli altri soggetti cui compete la individuazione delle aree idonee non idonee e, all'interno delle prime, la scelta dei siti per l'ubicazione degli impianti *che il mercato riterrà opportuno realizzare*.

È in questo senso che rileva la portata dei criteri oggetto di analisi in termini di parametri guida per le scelte localizzative connesse a:

- a) gli impianti atti a soddisfare i fabbisogni individuati in sede di pianificazione, allo scopo di assicurare *l'autosufficienza a livello regionale nella gestione dei rifiuti urbani*;
- b) gli impianti dedicati alla gestione dei rifiuti speciali *che il mercato riterrà opportuno realizzare*, nel rispetto della normativa di riferimento in materia.

5.11.2 I criteri/fattori di localizzazione

Scendendo nel dettaglio, i criteri di localizzazione degli impianti sono fissati prendendo in considerazione diversi "**fattori**" che evidenziano diversi gradi di fattibilità degli interventi, per i quali sono state mantenute le definizioni assegnate dal Piano di cui alla D.C.R. 112/02, quali:

- **Fattori escludenti:** sono quei fattori che precludono la localizzazione di impianti a causa della presenza di vincoli condizionanti o destinazioni d'uso del suolo incompatibili con la presenza degli impianti stessi. Tali fattori hanno valenza di vincolo, e sono determinati sulla base della normativa vigente e degli obiettivi di tutela fissati dagli strumenti pianificatori regionali;
- **Fattori di attenzione progettuale:** sono quei fattori che rendono necessari ulteriori approfondimenti per valutare la realizzabilità degli interventi, in presenza di interventi di mitigazione, in relazione agli specifici usi del suolo e alle caratteristiche morfologiche dell'area, specialmente nell'ambito della stesura di cartografie con differenti gradi di suscettività alla localizzazione. Gli approfondimenti sono rimandati a cura dei soggetti competenti ex lege: le Province, nell'ambito dei rispettivi strumenti di pianificazione territoriale, nel rispetto dell'art. 199, comma 3, lett. h del D.Lgs. 152/06.
- **Fattori preferenziali:** sono quei fattori che per le loro caratteristiche intrinseche dovrebbero favorire la

⁵⁸ Cfr. Par. 4.12 del Piano di gestione approvato con D.C.R. n. 112/2002.

⁵⁹ Che, in ogni caso, sono dettati da precise e imprescindibili indicazioni normative o strumenti di programmazione territoriali.

realizzazione degli impianti.

Tale rimane anche l'aggregazione dei criteri/fattori nei seguenti tre macro-gruppi tematici:

- Aspetti ambientali** (fasce di rispetto, Parchi, Riserve, zone archeologiche, bellezze panoramiche e paesaggistiche, etc...);
- Aspetti idrogeologici e di difesa del suolo** (aree destinate al contenimento delle piene, aree sondabili, aree sottoposte a vincolo idrogeologico, etc...);
- Aspetti territoriali** (presenza di insediamenti, presenza di edifici sensibili, etc...).

La determinazione dei fattori/criteri che si impongono come escludenti, di attenzione progettuale o preferenziali alla localizzazione a livello di area vasta, costituisce il *processo preliminare e imprescindibile* per la corretta scelta del sito, come detto, secondo passaggi successivi, da parte degli altri soggetti competenti all'interno dei rispettivi strumenti di programmazione e proposte progettuali.

Sotto il profilo metodologico, la procedura che occorre seguire in sede di localizzazione è articolata nelle seguenti **Fasi**:

- 1°) Individuazione di tutti i fattori classificati come "escludenti";
- 2°) Individuazione dei fattori classificati come "di attenzione progettuale";
- 3°) Individuazione dei fattori classificati come "preferenziali" per la localizzazione degli impianti.

La normativa vigente, di matrice europea, è sempre più attenta alla sostenibilità delle attività di gestione dei rifiuti, sottolineando che tale gestione costituisce *attività di pubblico interesse*, tesa ad *assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci*, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi, nonché al fine di *preservare le risorse naturali*.

Così, il Piano procede alla definizione, dapprima, dei *criteri di localizzazione generalmente applicabili* a tutte le tecnologie per la gestione dei rifiuti (sia urbani che speciali), quindi, di *criteri specifici* per le tecnologie impiantistiche contemplate.

Nello specifico, per gli impianti dedicati alla gestione dei Rifiuti Urbani:

- Discariche;
- Termovalorizzatori (e gassificatori);
- Impianti di trattamento meccanico biologico (TMB) e impianti a tecnologia complessa;
- Impianti di compostaggio e di trattamento dell'umido;
- Ecocentri (o centri di raccolta);
- Impianti per inerti.

Per gli impianti dedicati alla gestione dei Rifiuti Speciali:

- Discariche;
- Impianti di trattamento termico;
- Impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali e speciali pericolosi;
- Impianti di recupero;
- Impianti per inerti;
- Aree destinate ad attività di rottamazione.

È evidente che la considerazione dei fattori specifici deve andare *ad aggiungersi* a quella dei criteri stabiliti in prima battuta per qualsiasi tipologia impiantistica. In ogni caso, i criteri definiti dal Piano hanno carattere di *indicazione generale su tutto il territorio regionale*.

Nel seguito, si richiamano solo i criteri generali, comuni a tutte le tipologie impiantistiche, per il trattamento dei rifiuti urbani e speciali, rimandano alla lettura del PRGR i criteri specifici per tecnologia.⁶⁰

In corrispondenza di ciascun fattore sono indicati il "grado di vincolo", qualora la normativa di rimando consideri lo specifico fattore come vincolo a tutela integrale, o, comunque, alla stregua parli di particolari condizioni di cui tenere conto ai fini della localizzazione di impianti di gestione dei rifiuti; o, ancora, qualora nel Piano regionale di cui alla D.C.R. 112/02 erano riportate indicazioni a tal riguardo. Come si avrà modo di notare, non tutti i fattori rispondono a *requisiti normativi*: per tale motivo, la cella corrispondente può rimanere vuota.

□ Aspetti ambientali

Tabella 5.11.1. Fattori escludenti per gli aspetti ambientali

ASPETTI AMBIENTALI			
FATTORI ESCLUDENTI	GRADO DI VINCOLO	RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI E COMUNITARI	RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI
Territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia (Legge 431/85, lett.a)	Condizionante	La normativa indicata è oggi abrogata, dunque si deve far riferimento al D. Lgs. 42/04, art.142, lett.a e s.m.i.	L.R.24/98 Art.5 e s.m.i. ; N.T.A. P.T.P.R. Art. 33
Territori con termini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia (Legge 431/85, lett.b)	Condizionante	La normativa indicata è oggi abrogata, dunque si deve far riferimento al D. Lgs. 42/04, art.142, lett.b e s.m.i.	L.R. 24/98 Art.6 e s.m.i.; N.T.A. P.T.P.R. Art. 34
Siti in fascia di rispetto di 150 m da corsi d'acqua, torrenti e fiumi (Legge 431/85, lett.c)	Condizionante	La normativa indicata è oggi abrogata, dunque si deve far riferimento al D. Lgs. 42/04, art.142, lett.c e s.m.i.	L.R. 24/98 Art.7 e s.m.i.; N.T.A. P.T.P.R. Art. 35
Parchi, riserve, aree protette in attuazione della L.349/91 (Legge 431/85, lett.f)	Tutela integrale	La normativa indicata è oggi abrogata, dunque si deve far riferimento al D. Lgs. 42/04, art.142, lett.f e s.m.i.; Legge 394/91; Direttiva 92/43/CE; Direttiva 79/409/CE	L. R. 24/98 Art.9 e s.m.i. ; N.T.A. P.T.P.R. Art. 37
Aree assegnate alle università agrarie e zone gravate da usi civici (Legge 431/85, lett.h)	Tutela integrale	La normativa indicata è oggi abrogata, dunque si deve far riferimento al D.Lgs. 42/2004, Art.142, lett.h e s.m.i.	L. R. 24/98 Art.11 e s.m.i. ; N.T.A. P.T.P.R. Art. 39
Zone umide incluse nell'elenco di cui al D.P.R. 448/85 (Legge 431/85, lett.i)	Tutela integrale	La normativa indicata è oggi abrogata, dunque si deve far riferimento al D. Lgs. 42/04, art.142, lett.i e s.m.i.	L.R. 24/98 Art. 12 e s.m.i. ; N.T.A. P.T.P.R. Art. 40
Aree con presenza di immobili e/o con presenza di cose di interesse paleontologico, che rivestono notevole interesse storico, artistico, archeologico (Legge 1089/39)	Condizionante	La normativa indicata è stata abrogata dal D.Lgs. 490/99 che a sua volta è stato abrogato dal D.Lgs. 42/04 (e s.m.i.) che all' art. 157 afferma " <i>conservano efficacia a tutti gli effetti i provvedimenti di riconoscimento delle zone di interesse archeologico emessi ai sensi del D.Lgs. 490/99</i> "	
Zone di interesse archeologico (Legge	Condizionante	La normativa indicata è oggi abrogata, dunque si deve far	L. R. 24/98 Art.13 e s.m.i. ; N.T.A. P.T.P.R. Art. 41

⁶⁰ Cfr. Cap. 16 del Piano di Gestione Rifiuti - Sezione I cit., Par. 16.5 e segg.

ASPETTI AMBIENTALI			
FATTORI ESCLUDENTI	GRADO DI VINCOLO	RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI E COMUNITARI	RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI
431/85, lett.m)		riferimento al D. Lgs. 42/04 (e s.m.i.), art. 142, lett. m	
Aree con presenza di beni immobili e mobili caratterizzati da bellezza naturale e di elevato valore estetico, oltre che punti panoramici da cui ammirare bellezze naturali (L. 1497/39, art.1, num.2,3,4)	Condizionante	La normativa indicata è stata abrogata dal D. Lgs. 490/99 che a sua volta è stato abrogato dal D. Lgs. 42/04 (e s.m.i.); secondo quest'ultimo D.Lgs. all' art.157 si afferma che <i>"conservano efficacia a tutti gli effetti i provvedimenti di riconoscimento delle zone di interesse pubblico emessi ai sensi del 490/99"</i>	L. R. 24/98 Art.16 e s.m.i.
Aree percorse da fuoco	Tutela integrale per 10 anni dalla data dell'incendio	Legge 353/2000	
Siti di Interesse Comunitario (SIC)	Condizionante	Dir. 92/43/CE e 79/409/CE; D.P.R. n. 357/97	
Zone di Protezione Speciale (ZPS) (Dir. 92/43/CE e 79/409/CE)	Condizionante	L'All. 1, punti 1 e 2, al D.Lgs. 36/03 afferma che "di norma" gli impianti di discarica non devono ricadere, fra il resto, in aree individuate dagli artt. 2 e 3 del D.P.R. n. 357/97 (di attuazione della Dir. 92/43/CE)	

Tabella 5.11.2. Fattori di attenzione progettuale per gli aspetti ambientali

ASPETTI AMBIENTALI			
FATTORI DI ATTENZIONE PROGETTUALE	GRADO DI VINCOLO	RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI E COMUNITARI	RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI
Prossimità ad aree ricadenti nel sistema delle aree protette (Parchi, Riserve) in attuazione della L.394/91. Sono considerate, oltre alle aree nazionali e regionali tutelate, anche quelle soggette a specifiche norme di PTPR, PTP e PRG in quanto le esigenze gestionali potrebbero entrare in conflitto con le possibilità di piena fruizione di tali aree	Penalizzante; l'applicazione del vincolo si attiva attraverso distanze di rispetto, misure e norme fissate dall'autorità.	La normativa indicata è oggi abrogata, dunque si deve far riferimento al D.Lgs.42/04, art.142, lett.f e s.m.i.; L. 394/91; Dir. 92/43/CE; Dir. 79/409/CE	L.R.24/1998 Art.9 e s.m.i. ;N.T.A. P.T.P.R. Art. 37
Prossimità alle aree con presenza di beni immobili e mobili caratterizzati da bellezza naturale e di elevato valore estetico, oltre che punti panoramici da cui ammirare bellezze naturali (Legge 1497/39, art.1, num.2,3,4)	Penalizzante, l'applicazione del vincolo si attiva attraverso distanze di rispetto, misure e norme fissate dall'autorità	La normativa indicata è stata abrogata dal D.Lgs 490/99 che a sua volta è stato abrogato dal D.Lgs.42/04 e s.m.i., il cui art. 157 afferma <i>"conservano efficacia a tutti gli effetti i provvedimenti di riconoscimento delle zone di interesse pubblico emessi ai sensi del 490/99"</i>	L.R.24/1998 Art.16 e s.m.i.
Territori coperti da foreste e boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal		La normativa indicata è oggi abrogata, dunque si deve far	L.R.24/98 Art.10 e s.m.i. ; N.T.A.

ASPETTI AMBIENTALI			
FATTORI DI ATTENZIONE PROGETTUALE	GRADO DI VINCOLO	RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI E COMUNITARI	RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI
fuoco e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento (Legge 431/85, art.1, lett. g)		riferimento al D.Lgs. 42/04 (e s.m.i.), art.142, lett.g	P.T.P.R. Art. 38; L.R. 39/02, Art.68.

Tabella 5.11.3. Fattori preferenziali per gli aspetti ambientali

ASPETTI AMBIENTALI			
FATTORI PREFERENZIALI	Grado di vincolo	Rif. normativi nazionali e comunitari	Rif. normativi regionali
Baricentricità del sito rispetto al bacino di produzione e al sistema di impianti per la gestione dei rifiuti			

Il criterio della baricentricità, benché non contemplato da norme di legge, è di generale indicazione nei Piani regionali in quanto risponde al principio di prossimità, teso a ridurre i movimenti dei rifiuti stessi e, dunque, gli impatti ambientali connessi.

□ Aspetti idrogeologici e di difesa del suolo

Tabella 5.11.4. Fattori escludenti per gli aspetti idrogeologici di difesa del suolo

ASPETTI IDROGEOLOGICI E DI DIFESA DEL SUOLO			
FATTORI ESCLUDENTI	GRADO DI VINCOLO	RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI E COMUNITARI	RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI
Aree destinate al contenimento delle piene individuate dai Piani di bacino di cui alla L. 183/89	Tutela integrale (sono le aree a rischio di esondazione valutate con un $T_r=200$ anni, o destinate ad opere di contenimento delle piene)	La normativa indicata è oggi abrogata, dunque si deve far riferimento al D.Lgs. 152/06 (e s.m.i.)	N.T.A. P.A.I. art. 23,24,25,26
Siti in fascia di rispetto da punti di approvvigionamento idrico ad uso potabile DPR 236/88. D.Lgs. 152/99	Tutela integrale	La normativa indicata è oggi abrogata, dunque si deve far riferimento al D.Lgs.152/06 (e s.m.i.) art. 94, commi 3 e 4. La zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni: in caso di acque sotterranee e,ove possibile per quelle superficiali, deve avere un'estensione di almeno 10 m di raggio dal punto di captazione. La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare la risorsa idrica captata, e può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata. In particolare, nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento di centri di pericolo e lo svolgimento di gestione dei rifiuti.	
Aree a rischio idrogeologico, tutelate dalla L.267/98 (conversione del D.L. 180/98), a pericolosità molto elevata (Pi4); pericolosità elevata (Pi3); a rischio elevato (Ri4), a rischio elevato (Ri3)	Tutela integrale	Legge 267/98 e s.m.i.	N.T.A. P.A.I. art. 16,17,18

Tabella 5.11.5. Fattori di attenzione progettuale per gli aspetti idrogeologici di difesa del suolo

ASPETTI IDROGEOLOGICI E DI DIFESA DEL SUOLO			
FATTORI DI ATTENZIONE PROGETTUALE	GRADO DI VINCOLO	RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI E COMUNITARI	RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI
Aree sismiche	Penalizzante per gli impianti localizzati in aree caratterizzate da rischio sismico elevato	Legge 64/74 (si indica il grado di sismicità dell'area ai sensi di tale Legge)	
Interferenza con i livelli di qualità delle risorse idriche superficiali e sotterranee (D.L.gs 152/99)	Le operazioni di stoccaggio e trattamento dei rifiuti potrebbero, per cause accidentali, interferire con i livelli di qualità delle risorse idriche	La normativa indicata è oggi abrogata, dunque si deve far riferimento al D.Lgs.152/2006 e s.m.i.	
Aree sottoposte a vincolo idrogeologico		R.D.L.3267/23	
Aree esondabili tutelate dalla L.267/98 (conversione del D.L. 180/98)		Legge 267/98 e s.m.i.	N.T.A. P.A.I. art. 23,24,25,26
Aree in frana o erosione tutelate dalla L.267/98 (conversione del D.L. 180/98)	Ci si riferisce a quelle aree in frana o soggette a movimenti gravitativi dove non sono possibili interventi di riduzione e contenimento del fenomeno	Legge 267/98 e s.m.i.	N.T.A. P.A.I. art. 16,17,18

Tabella 5.11.6. Fattori preferenziali per gli aspetti idrogeologici di difesa del suolo

ASPETTI IDROGEOLOGICI E DI DIFESA DEL SUOLO			
FATTORI PREFERENZIALI	GRADO DI VINCOLO	RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI E COMUNITARI	RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI
Presenza di aree degradate da bonificare, discariche o cave (D.M. 16/5/89, D.Lgs. 22/97)		Il Decreto indicato è oggi abrogato, dunque si deve far riferimento al D.Lgs. 152/06 (e s.m.i.)	

□ Aspetti territoriali

Tabella 5.11.7. Fattori escludenti per gli aspetti territoriali

ASPETTI TERRITORIALI			
FATTORI ESCLUDENTI	GRADO DI VINCOLO	RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI E COMUNITARI	RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI
Presenza di edifici sensibili quali scuole, ospedali, centri turistici, impianti sportivi a distanza minima. Aree di espansione residenziale	Sono considerate le distanze tra il luogo di deposito dei rifiuti e ospedali, scuole, impianti sportivi, aree per il tempo libero e centri turistici. Per i nuovi impianti, allo scopo di prevenire situazioni di compromissione o grave disagio, si deve tener conto, in funzione della tipologia di impianto e degli impatti generati, della necessità di garantire una distanza minima tra l'area dove vengono svolte le attività di smaltimento e/o recupero e le funzioni sensibili, a cura delle Province in sede di individuazione delle aree idonee/non idonee		
Le montagne per la parte eccedente 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole	Condizionante	D.Lgs. 42/04 (e s.m.i.), Art. 142, comma 1, lett. d)	
Aree con interferenze visuali con grandi vie di comunicazione e percorsi di Importanza storica e naturalistica	Condizionante		

Tabella 5.11.8. Fattori di attenzione progettuale per gli aspetti territoriali

ASPETTI TERRITORIALI			
FATTORI DI ATTENZIONE PROGETTUALE	GRADO DI VINCOLO	RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI E COMUNITARI	RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI
Assenza di idonea distanza dall'edificato urbano: > 1.000 m; > 500 m se case sparse	Al fine di contenere i disagi percepiti dalla popolazione, in presenza di possibile alternative di localizzazione, si ritiene siano preferibili localizzazioni in ambiti territoriali non caratterizzati da elevata continuità abitativa. Le distanze richieste non devono essere inferiori a 1000 m; in presenza di case sparse la predetta distanza viene ridotta a 500 m. Queste indicazioni non si applicano agli ecocentri.	D.L. 285/92 e s.m.i. (Nuovo codice della strada), per la definizione di "centro abitato"	
Siti in fascia di rispetto da infrastrutture quali strade ⁶¹ , autostrade,	Fasce di rispetto: -Autostrade: 60m; -Strade di grande comunicazione:	D.L. 285/92 e s.m.i. (Nuovo codice della strada), D.M. 1404/68,	

⁶¹ Per le strade classificate le fasce di rispetto stradale indicate dal D.M.1404/68 sono aumentate del 50%, per le strade non classificate la fascia di rispetto minima è di 20m.

ASPETTI TERRITORIALI			
FATTORI DI ATTENZIONE PROGETTUALE	GRADO DI VINCOLO	RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI E COMUNITARI	RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI
gasdotti, oleodotti, cimiteri, ferrovie, beni militari, aeroporti. (D.L.285/92, D.M.1404/68, DPR 753/80, DPR 495/92, RD 327/42)	40m; -Strade di media importanza: 30m; -Strade di interesse locale: 20m; -Ferrovie: 30m; -Aeroporti: 300m; -Cimiteri: 200m.	DPR 753/80 (ferrovie), DPR 495/92 abrogato per le parti in contrasto con la L. 472/99, art. 26 (strade), RD 327/42; Legge 1265/34 art. 338(cimiteri); D.Lgs. 96/05, art. 707 e L. 58/63 (aeroporti)	
Aree agricole di particolare pregio (D.18/11/95, D.M.A.F.23/10/92, Reg.CEE 2081/92)	Penalizzante per le aree che costituiscono una risorsa di particolare interesse provinciale e regionale dal punto di vista dei caratteri pedologici, disponibilità di rete irrigua e per tipo di coltura (vigneto D.O.C., oliveto, colture biologiche...)	D.18/11/95, D.M.A.F. 23/10/92, Reg.CEE 2081/92, Reg.CEE 2092/91, D.Lgs.228/01 art.21, comma 1, lett.a),b),c).	
Condizioni meteorologiche. Microclima sfavorevole alla diffusione degli inquinanti, dove condizioni in calma di vento e stabilità atmosferica ricorrono con maggiore frequenza.	Penalizzante per impianti ubicati sopravento ad aree residenziali o strutture sensibili. Si considerano i venti dominanti a livello locale; si identificano eventuali aree residenziali e funzioni sensibili risultanti.		

Tabella 5.11.9. Fattori preferenziali per gli aspetti territoriali

ASPETTI TERRITORIALI			
FATTORI PREFERENZIALI	GRADO DI VINCOLO	RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI E COMUNITARI	RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI
Aree Militari o di Interesse Strategico Nazionale	Previo assenso del Ministero della Difesa o D.P.C.M.		
Viabilità d'accesso esistente o facilmente realizzabile, disponibilità di collegamenti stradali e ferroviari esterni ai centri abitati	Fattori preferenziali in concomitanza con l'assenza di tutti i fattori precedentemente illustrati	D.M. 559/1987	
Possibilità di trasporto intermodale dei rifiuti raccolti nelle zone più lontane dal sistema di gestione dei rifiuti	Fattori preferenziali in concomitanza con l'assenza di tutti i fattori precedentemente illustrati	D.M. 559/1987	
Aree industriali dismesse	Fattori preferenziali in concomitanza con l'assenza di tutti i fattori precedentemente illustrati		
Accessibilità da parte di mezzi conferitori senza particolare aggravio rispetto al traffico locale	Fattori preferenziali in concomitanza con l'assenza di tutti i fattori precedentemente illustrati	D.M. 559/1987	
Aree adiacenti ad impianti tecnologici, quali depuratori, altri impianti di trattamento dei rifiuti	Fattori preferenziali in concomitanza con l'assenza di tutti i fattori precedentemente		

ASPETTI TERRITORIALI			
FATTORI PREFERENZIALI	GRADO DI VINCOLO	RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI E COMUNITARI	RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI
o altre infrastrutture	illustrati		
Presenza di elettrodotti e/o sottostazioni	Fattori preferenziali in concomitanza con l'assenza di tutti i fattori precedentemente illustrati		
Sostituzione di emissioni da utenze industriali e termoelettriche	Fattori preferenziali in concomitanza con l'assenza di tutti i fattori precedentemente illustrati		
Centrali termoelettriche dismesse	Fattori preferenziali in concomitanza con l'assenza di tutti i fattori precedentemente illustrati		
Morfologia pianeggiante	Fattori preferenziali in concomitanza con l'assenza di tutti i fattori precedentemente illustrati		

6. Analisi della coerenza esterna “verticale”

6.1 Introduzione

L'analisi di coerenza “esterna” mira a verificare la conformità del Piano regionale in formazione rispetto alla normativa di riferimento alla gestione dei rifiuti, nonché agli altri strumenti della pianificazione territoriale e programmazione settoriale che interessano lo stesso ambito geografico, anch'essi tesi a garantire un'elevata protezione dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale.

Tale verifica accompagna lo svolgimento dell'intero processo di VAS, ma assume un rilievo decisivo nel consolidamento degli obiettivi di sostenibilità ambientale individuati, controllando che questi ultimi, assunti come principi guida a base del Piano, siano coerenti con quelli del quadro normativo e programmatico sovraordinato e concorrente.

Per convenienza analitica, la disamina della coerenza esterna si svolge su due dimensioni:

- a) una “*verticale*”, tesa a verificare la coerenza degli obiettivi assunti a base del Piano rispetto ad atti normativi redatti a diversi livelli di governo, europeo e nazionale;
- b) una “*orizzontale*”, indirizzata verso piani e programmi di settore, in particolare, dello stesso livello di governo e/o dello stesso ambito territoriale di riferimento.

Concentrandoci, dunque, sulla prima dimensione analitica, occorre verificare la coerenza degli obiettivi e delle strategie di fondo perseguite da Piano rispetto alle indicazioni di una serie di atti normativi vigenti in materia di rifiuti.

Come noto, tale materia è piuttosto vasta, discendendo da norme quadro e specifiche per tipologia di rifiuto di matrice europea, recepite con atti interni - e, sovente, connessi regolamenti attuativi -, che rimandano ad un'ulteriore traduzione di livello regionale, stante la natura di materia di legislazione concorrente tra Stato e Regioni a norma dell'art. 117 della Costituzione.

Tutto ciò rende il quadro, evidentemente, piuttosto complesso, a fronte, altresì, di una evoluzione continua cui è soggetta la disciplina in parola.

Il Piano regionale fornisce, in entrambe le Sezioni I e II in cui è articolato, un quadro normativo di riferimento alla disciplina della gestione dei rifiuti oggetto di trattazione (urbani e assimilati, speciali anche pericolosi e particolari tipologie di rifiuti).

In questa sede, riteniamo opportuno richiamare finalità e contenuti principali delle norme a carattere generale che presidono alla elaborazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti di varia matrice, quali:

- *Normativa comunitaria in materia di rifiuti:*
 - Direttiva 2006/12/CE (recepita con il D.Lgs. 152/06);
 - Direttiva 2008/98/CE (in fase di recepimento);
- *Normativa nazionale in materia di gestione dei rifiuti:*
 - D.Lgs. n. 152/2006;
 - D.Lgs. n. 36/2003;
- *Normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti:*
 - D.G.R. Lazio n. 47/2008;
 - L.R. Lazio n. 27/1998.

Nell'ambito del quadro normativo di riferimento europeo si farà cenno anche alla *Procedura di infrazione* con cui la Corte di Giustizia Europea ha *condannato l'Italia* per violazione della Dir. 75/442/CEE, art. 7, n. 1, quarto trattino, come modificata dalla Dir. 91/156/CEE.

6.2 Normativa comunitaria in materia di rifiuti

Premesso che i riferimenti comunitari e nazionali per la gestione dei rifiuti sono cambiati a seguito del recepimento della Direttiva Europea sui rifiuti 2008/98/CE avvenuto con D.Lgs. 205/2010 entrato in vigore il

25 Dicembre 2010, dopo l'adozione del presente Piano da parte della Giunta Regionale del Lazio avvenuta in data 19 novembre 2010; si è proceduto ad effettuare una verifica sulla conformità di quest'ultimo con la normativa sopravvenuta nelle more dell'adozione dello stesso. Per completezza, nel presente capitolo, viene effettuato un excursus di tutte le norme vigenti in materia di rifiuti prima e dopo il recepimento della nuova Direttiva Europea sui rifiuti 2008/98/CE.

6.2.1 *Direttiva 2008/98/CE*

La Nuova Direttiva Quadro Rifiuti conferma che l'obiettivo principale di qualsiasi politica in materia di rifiuti dovrebbe essere di ridurre al minimo le conseguenze negative della produzione e della gestione dei rifiuti per la salute umana e l'ambiente. Nell'ambito della c.d. gerarchia dei rifiuti si conferma inoltre che la priorità principale della gestione dei rifiuti dovrebbe essere la prevenzione e che il riutilizzo e il riciclaggio di materiali dovrebbero preferirsi alla valorizzazione energetica, nella misura in cui riutilizzo e riciclaggio rappresentano le alternative migliori dal punto di vista ambientale.

La Direttiva 2008/98/CE interviene abrogando la precedente direttiva 2006/12/CE "per precisare alcuni concetti basilari come le definizioni di rifiuto, recupero e smaltimento, per rafforzare le misure da adottare per la prevenzione dei rifiuti, per introdurre un approccio che tenga conto dell'intero ciclo di vita dei prodotti e dei materiali, non soltanto della fase in cui diventano rifiuti, e per concentrare l'attenzione sulla riduzione degli impatti ambientali connessi alla produzione e alla gestione dei rifiuti, rafforzando in tal modo il valore economico di questi ultimi" (8° Considerando).

L'articolo 28 della Direttiva dispone che : "*Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive autorità competenti predispongano, a norma degli articoli 1, 4, 13 e 16, uno o più piani di gestione dei rifiuti*".

La decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002 ha istituito il Sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, sollecitando l'estensione o la revisione della normativa sui rifiuti, in particolare al fine di chiarire la distinzione tra ciò che è rifiuto e ciò che non lo è, e lo sviluppo di misure in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti. In questo quadro, nelle conclusioni del 1° luglio 2004 il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare una proposta di revisione di alcuni aspetti della direttiva 75/442/CEE, abrogata e sostituita dalla direttiva 2006/12/CE, per chiarire la distinzione tra ciò che è rifiuto e ciò che non lo è e tra recupero e smaltimento.

Si è pertanto ritenuto necessario procedere a una revisione della direttiva 2006/12/CE (Direttiva Rifiuti) per precisare alcuni concetti basilari come le definizioni di rifiuto, recupero e smaltimento, per rafforzare le misure da adottare per la prevenzione dei rifiuti, per introdurre un approccio che tenga conto dell'intero ciclo di vita dei prodotti e dei materiali e per concentrare l'attenzione sulla riduzione degli impatti ambientali connessi alla produzione e alla gestione dei rifiuti, rafforzando in tal modo il valore economico di questi ultimi.

La Nuova Direttiva Quadro Rifiuti conferma che obiettivo principale di qualsiasi politica in materia di rifiuti dovrebbe essere di ridurre al minimo le conseguenze negative della produzione e della gestione dei rifiuti per la salute umana e l'ambiente. Nell'ambito della c.d. gerarchia dei rifiuti si conferma inoltre che la priorità principale della gestione dei rifiuti dovrebbe essere la prevenzione e che il riutilizzo e il riciclaggio di materiali dovrebbero preferirsi alla valorizzazione energetica, nella misura in cui riutilizzo e riciclaggio rappresentano le alternative migliori dal punto di vista ambientale.

Tra le principali novità previste nella Nuova Direttiva Quadro si segnalano le seguenti:

- (i) la qualifica di rifiuto dei suoli scavati non contaminati è elaborata in base alla definizione di rifiuto e alle disposizioni sui sottoprodotti o sulla cessazione della qualifica di rifiuto
- (ii) per evitare una duplicazione di norme, sono esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva i sottoprodotti di origine animale, nel caso in cui siano destinati ad usi che non sono considerati operazioni di trattamento dei rifiuti
- (iii) è incluso nell'ambito di applicazione della direttiva il regime dei rifiuti pericolosi, mantenendo l'opzione per la quale i rifiuti pericolosi sono classificati in conformità dell'elenco di tipi di rifiuti stabilito da ultimo dalla decisione 2000/532/Ce della Commissione e ciò al fine di favorire una classificazione armonizzata dei rifiuti e di garantire una determinazione armonizzata dei rifiuti pericolosi all'interno della Comunità
- (iv) viene introdotta la distinzione tra il deposito preliminare dei rifiuti in attesa della loro raccolta, la raccolta di rifiuti e il deposito di rifiuti in attesa del trattamento
- (v) sono introdotte le definizioni di "prevenzione", "riutilizzo", "preparazione per il riutilizzo", "trattamento"

- e "riciclaggio" per precisare la portata di tali nozioni
- (vi) sono modificate le definizioni di "recupero" e "smaltimento" per garantire una netta distinzione tra questi due concetti
 - (vii) si precisa che quando l'incenerimento dei rifiuti solidi urbani è efficiente dal punto di vista energetico può essere considerato un'operazione di recupero
 - (viii) nell'ambito della nozione di sottoprodotto, si precisano le condizioni in base alle quali sostanze od oggetti derivanti da un processo di produzione che non ha come obiettivo primario la loro produzione sono sottoprodotti e non rifiuti e si individuano criteri e specifiche volti a definire "quando un rifiuto cessa di essere tale" per talune categorie di rifiuti (p.es.: i rifiuti da costruzione e da demolizione, alcune ceneri e scorie, i rottami ferrosi, gli aggregati, i pneumatici, i rifiuti tessili, i composti, i rifiuti di carta e di vetro)
 - (ix) si introduce e rafforza il principio della responsabilità estesa del produttore, al fine di sostenere una progettazione e una produzione dei beni che prendano pienamente in considerazione e facilitino l'utilizzo efficiente delle risorse durante l'intero ciclo di vita
 - (x) al fine di attuare la c.d. "società del riciclaggio", cercando di evitare la produzione di rifiuti e di utilizzare i rifiuti come risorse ed al fine di promuovere il riciclaggio di alta qualità, si prevede che i rifiuti debbano essere raccolti separatamente nella misura in cui ciò sia fattibile da un punto di vista tecnico, ambientale ed economico, prima di essere sottoposti a operazioni di recupero. Sono, inoltre, fissati i seguenti obiettivi in termini di riutilizzo e riciclaggio:
 - entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine deve essere aumentata complessivamente almeno al 50 % in termini di peso
 - entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco dei rifiuti, deve essere aumentata almeno al 70 % in termini di peso
 - (xi) si prevede una rete di cooperazione tra impianti di smaltimento e impianti per il recupero dei rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica, che tenga conto del contesto geografico e della necessità di disporre di impianti specializzati per alcuni tipi di rifiuti, precisandosi che ai fini dell'applicazione del regolamento (Ce) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, i rifiuti urbani non differenziati rimangono rifiuti urbani non differenziati anche quando sono stati oggetto di un'operazione di trattamento dei rifiuti che non ne abbia sostanzialmente alterato le proprietà
 - (xii) si prevedono misure per facilitare la raccolta differenziata e l'idoneo trattamento dei rifiuti organici al fine di produrre composti e altri materiali basati su rifiuti organici che non presentano rischi per l'ambiente
 - (xiii) è meglio precisato l'ambito di applicazione e il contenuto dell'obbligo di predisporre piani per la gestione dei rifiuti, prevedendosi che nel processo di elaborazione o modifica dei piani sia necessario considerare gli impatti ambientali derivanti dalla produzione e dalla gestione dei rifiuti
 - (xiv) si introducono norme specifiche in materia di piani di prevenzione dei rifiuti

6.2.2 *Direttiva 2006/12/CE*

La Direttiva 2006/12/CE, entrata in vigore il 17 maggio 2006, codifica e abroga la direttiva 75/442/CEE e sue successive modifiche.

Oggetto della direttiva sono i rifiuti definiti come qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell'allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi (art. 1, lett. a). La Direttiva rifiuti non si applica agli effluenti gassosi, ai rifiuti radioattivi, ai rifiuti minerali, alle carogne di animali, ai rifiuti agricoli, alle acque di scarico e ai materiali esplosivi in disuso, ove tali diversi tipi di rifiuti siano soggetti a specifiche regolamentazioni comunitarie.

La direttiva detta il principio secondo il quale "Ogni regolamento in materia di gestione dei rifiuti deve essenzialmente mirare alla protezione della salute umana e dell'ambiente contro gli effetti nocivi della raccolta, del trasporto, del trattamento, dell'ammasso e del deposito dei rifiuti" (2° considerando).

Ciascuno Stato membro singolarmente deve tendere, mediante programmi di gestione dei rifiuti, all'obiettivo di raggiungere l'autosufficienza nello smaltimento dei suoi rifiuti (8° e 9° considerando), adottando le misure appropriate per la creazione di una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento, che tenga conto delle tecnologie più perfezionate a disposizione che non comportino costi eccessivi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti (art. 5).

È, altresì, previsto che gli Stati membri devono adottare, nei loro piani di gestione, le misure necessarie al fine di ridurre la movimentazione dei rifiuti (10° considerando).

La direttiva richiede agli Stati membri di raggiungere i seguenti obiettivi prioritari (artt. 3, 4 e 5):

- a) in primo luogo, la prevenzione o la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, in particolare mediante:
 - (i) lo sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un maggiore risparmio di risorse naturali
 - (ii) la messa a punto tecnica e l'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento
 - (iii) lo sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti destinati ad essere recuperati
- b) in secondo luogo:
 - (i) il recupero dei rifiuti mediante riciclo, reimpiego, riutilizzo od ogni altra azione intesa a ottenere materie prime secondarie
 - (ii) l'uso di rifiuti come fonte di energia

A norma della direttiva, gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e in particolare:

- a) senza creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora
- b) senza causare inconvenienti da rumori od odori
- c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare l'abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti (art. 4).

La direttiva pone, inoltre, agli Stati membri l'obiettivo di creare una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento che tenga conto delle migliori tecnologie disponibili che non comportino costi eccessivi (art. 5).

Ai sensi dell'art. 7, per realizzare gli obiettivi previsti nei citati articoli 3, 4 e 5, le autorità competenti devono elaborare quanto prima uno o più piani di gestione dei rifiuti, che contemplino fra l'altro:

- a) tipo, quantità e origine dei rifiuti da recuperare o da smaltire
- b) requisiti tecnici generali
- c) tutte le disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare
- d) i luoghi o gli impianti adatti per lo smaltimento

I piani di gestione dei rifiuti possono riguardare ad esempio:

- a) le persone fisiche o giuridiche abilitate a procedere alla gestione dei rifiuti
- b) la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento
- c) le misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del trattamento dei rifiuti

Gli Stati membri possono collaborare con gli altri Stati membri interessati e con la Commissione per l'elaborazione dei piani di gestione dei rifiuti. Essi li trasmettono alla Commissione.

Gli Stati membri hanno la facoltà di prendere i provvedimenti necessari per impedire movimenti di rifiuti non conformi con i loro piani di gestione dei rifiuti. Tali provvedimenti devono essere comunicati alla Commissione e agli Stati membri.

La Direttiva 2006/12/CE sarà abrogata con effetto dal 12 dicembre 2010 a seguito della emanazione della nuova Direttiva sui Rifiuti (Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio UE 2008/98/CE, v. infra al par. **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**) il cui recepimento è tutt'ora in corso.

6.3 La procedura di infrazione europea

Con la sentenza del 14.06.2007, Procedura di infrazione n. 2002/2284, Causa C 82/06, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha condannato l'Italia per violazione della direttiva 75/442/CEE, art. 7, n. 1, quarto trattino, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE.

È stata, infatti, ritenuta fondata la censura della Commissione Europea in merito al piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio ed ai complementari piano degli interventi di emergenza e piano di individuazione dei siti ritenuti idonei ad ospitare impianti di termovalorizzazione, essendosi ritenuto che detti piani a *“non hanno un grado di precisione sufficiente per assicurare la piena efficacia della direttiva 75/442”* e non consentono di *“individuare i luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti, in particolare per quanto riguarda i rifiuti pericolosi...”*.

Pertanto, non avendo elaborato *“i piani di gestione dei rifiuti comprendenti i luoghi o impianti adatti per lo smaltimento dei rifiuti per la Regione Lazio, conformemente all'art. 7, n. 1, quarto trattino, della direttiva 75/442 (...) la Repubblica Italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tali direttive”*.

La disposizione comunitaria oggetto della contestata violazione dispone che le autorità competenti devono elaborare uno o più piani di gestione dei rifiuti, che contemplino fra l'altro: *“i luoghi o impianti adatti per lo smaltimento”*.

Tale previsione è stata recepita da ultimo nel D. Lgs. 152/2006 e succ. modif., il quale ha stabilito che è competenza delle Regioni *“la definizione dei criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento”* (art. 196, comma 1, lett. o).

Per cui i Piani regionali devono prevedere *“i criteri per l'individuazione, da parte delle Province (...), dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti”* (art. 199, comma 3, lett. h).

Conseguentemente, spetta alle Province *“l'individuazione, sulla base (...) delle previsioni di cui all'art. 199, comma 3, lettere d) e h) (...) delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento”*.

La citata direttiva 75/442/CEE è stata abrogata dalla direttiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 relativa ai rifiuti, che ne ha ripreso il contenuto.

Il dettato dell'art. 7, n. 1, quarto trattino della direttiva 75/442/CEE, è ora contenuto nell'art. 7, paragrafo 1, lettera d), direttiva 2006/12/CE, il quale ribadisce che *“1. Per realizzare gli obiettivi previsti negli articoli 3, 4 e 5, la o le autorità competenti di cui all'articolo 6 devono elaborare quanto prima uno o più piani di gestione dei rifiuti, che contemplino fra l'altro (...) d) i luoghi o gli impianti adatti per lo smaltimento”*.

In adempimento alla pronuncia della Corte di Giustizia del 14 giugno 2007 e in applicazione della direttiva 2006/12/CE che ha abrogato la direttiva 75/442/CEE con riferimento alla quale è stata pronunciata la citata sentenza della Corte di Giustizia, nonché nel rispetto della legislazione nazionale, il presente Piano dei rifiuti urbani prevede i criteri *“per l'individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento”*, che consentono di individuare, nell'ambito della ripartizione di competenze delineata dall'ordinamento interno, i luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti.

6.4 Normativa nazionale in materia di gestione dei rifiuti

6.4.1 Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Parte Quarta e s.m.i.

Il T. U. Ambiente, alla parte quarta, disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati .

Il 10 dicembre 2010 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana il D.Lgs. 3 dicembre 2010 n. 205 recante *“Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”*. Il decreto recepisce la direttiva sui rifiuti 2008/98/CE ed apporta numerose modifiche alla parte IV del Decreto ambientale.

Il piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio, nasce in concomitanza del recepimento della Direttiva e non può dunque prescindere dall'analisi delle nuove norme nella definizione delle strategie regionali di gestione dei rifiuti; la pianificazione regionale è ispirata ai principi e le norme definite dalla Direttiva Europea successivamente recepite nel decreto del Dicembre 2010. Nel presente paragrafo dunque si evidenziano le principali modifiche alla disciplina dei rifiuti nazionale, intervenute con il D.Lgs. 205/2010, che incidono sulla pianificazione regionale dei rifiuti.

Il D.lgs. 205/2010, in linea con quanto stabilito dalla disciplina comunitaria e confermando quanto già previsto nel previgente ordinamento nazionale stabilisce che la gestione dei rifiuti debba prevedere *“misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana, prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia”*.

I rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

- a) *senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora*
- b) *senza causare inconvenienti da rumori o odori*
- c) *senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente*

A tal fine *“lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali esercitano i poteri e le funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione dei rifiuti in conformità alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, adottando ogni opportuna azione ed avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati.”*

Nella definizione di gestione dei rifiuti, che viene confermata attività di pubblico interesse, si aggiungono, insieme alla raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento, la chiusura dei siti di smaltimento anche le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario.

Ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, e del principio "chi inquina paga" che stanno alla base della gestione dei rifiuti, si aggiunge il principio di **“sostenibilità”**. Nello stesso articolo 178 inoltre si fa riferimento al criterio di *“fattibilità tecnica ed economica”* nella realizzazione della gestione dei rifiuti.

Nell'ambito della gerarchia dei rifiuti il decreto 152/2006 come modificato dal decreto legislativo 205/2010 riprende quanto espresso dalla direttiva, definendo il seguente ordine di priorità:

- a) *prevenzione;*
- b) *preparazione per il riutilizzo;*
- c) *riciclaggio;*
- d) *recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;*
- e) *smaltimento*

Nel rispetto della gerarchia, devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono, il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica.

Novità introdotta dal D.Lgs. 205/2010 nella disciplina nazionale dei rifiuti è la possibilità di **discostarsi, “per singoli flussi di rifiuti” in via eccezionale** dall'ordine di priorità definito *“qualora ciò sia giustificato, nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilità, in base ad una specifica analisi degli impatti complessivi della produzione e della*

gestione di tali rifiuti sia sotto il profilo ambientale e sanitario, in termini di ciclo di vita, che sotto il profilo sociale ed economico, ivi compresi la fattibilità tecnica e la protezione delle risorse" (comma 3 articolo 179 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i).

Al fine di favorire il rispetto della suddetta gerarchia le Pubbliche Amministrazioni, nell'esercizio delle rispettive competenze, possono agire mediante:

- a) la promozione dello sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso più razionale e un maggiore risparmio di risorse naturali;*
- b) la promozione della messa a punto tecnica e dell'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento;*
- c) la promozione dello sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero;*
- d) la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti e di sostanze e oggetti prodotti, anche solo in parte, con materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;*
- e) l'impiego dei rifiuti per la produzione di combustibili e il successivo utilizzo e, più in generale, l'impiego dei rifiuti come altro mezzo per produrre energia.*

Tra le iniziative individuate per il perseguimento della gestione dei rifiuti secondo la gerarchia individuata, si ritrovano quelle specifiche dirette alla promozione dell'impiego dei materiali recuperati (intesi anche come combustibili) e per l'utilizzo dei rifiuti come mezzo per produrre energia.

Grande spazio viene dato nel nuovo D.Lgs. 152/2006, in coerenza con la Direttiva Europea, alle operazioni di:

- prevenzione della produzione dei rifiuti, per favorire la quale si prevede l'adozione, entro il 12 dicembre 2013, di un programma nazionale di prevenzione dei rifiuti che riporti gli obiettivi, le misure adeguate per raggiungerli e le indicazioni per il recepimento nei piani regionali di gestione dei rifiuti;
- riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, per favorire lo sviluppo dei quali si attende l'emanazione di uno o più decreti ministeriali; in particolare sono da definire l'attuazione della responsabilità estesa del produttore e le misure operative e le modalità autorizzative semplificate per questo tipo di operazioni;

In entrambi i casi gli adempimenti a carico delle Pubbliche Amministrazioni sono da svolgersi senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attraverso strumenti economici, amministrativi (previsione di clausole o criteri nei bandi di gara pubblici) o attraverso la promozione di accordi di programma e protocolli di intesa.

La raccolta differenziata è intesa come lo strumento per promuovere un riciclaggio di alta qualità nonché per facilitare o migliorare il recupero, anche attraverso il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sarà aumentata complessivamente almeno al 50% in termini di peso;*
- b) entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco dei rifiuti, sarà aumentata almeno al 70 per cento in termini di peso.*

Per la definizione delle modalità di calcolo di tali obiettivi il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare può adottare appositi decreti nell'attesa delle indicazioni da parte della Commissione Europea.

Specifica disciplina viene introdotta dal D.Lgs. 205/2010 per la raccolta dei rifiuti organici, la quale dovrà avvenire mediante contenitori a svuotamento riutilizzabili o sacchetti compostabili certificati a norma Uni En 13432-2002.

Al fine di realizzare quanto sopra le regioni e le province autonome, i comuni e gli ATO, ciascuno per le proprie competenze e nell'ambito delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente, adottano entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto misure volte a incoraggiare:

- a) la raccolta separata dei rifiuti organici;
- b) il trattamento dei rifiuti organici in modo da realizzare un livello elevato di protezione ambientale;
- c) l'utilizzo di materiali sicuri per l'ambiente ottenuti dai rifiuti organici, ciò al fine di proteggere la salute umana e l'ambiente (560).

Al fine di promuovere la cosiddetta società del riciclaggio, inoltre “Per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero è sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti o imprese iscritti nelle apposite categorie dell'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 5, al fine di favorire il più possibile il loro recupero **privilegiando il principio di prossimità agli impianti di recupero**”.

Lo smaltimento dei rifiuti mantiene il suo ruolo residuale per quanto concerne la gestione dei rifiuti; la riduzione dei rifiuti da avviare allo smaltimento deve avvenire attraverso le attività di prevenzione, riutilizzo e attraverso il riciclaggio ed il recupero, dando priorità ai rifiuti non recuperabili generati dalle attività di riciclaggio e recupero.

Nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Decreto Legislativo 11 maggio 2005, n. 133, in materia di incenerimento di rifiuti, la realizzazione e la gestione di nuovi impianti possono essere autorizzate solo se il relativo processo di combustione garantisce un elevato livello di recupero energetico. Le attività di smaltimento in discarica dei rifiuti sono disciplinate secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, di attuazione della direttiva 1999/31/CE.

Lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati devono essere attuati al fine di:

- a. realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali;
- b. permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
- c. utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

Tra le numerose modifiche ed integrazioni alle definizioni apportate dall'articolo 10 del D.Lgs. 205/2010, vale la pena sottolineare l'introduzione della definizione di “combustibile solido secondario” a sostituzione di quelle di Cdr e Cdr-Q, in coerenza con l'abrogazione dell'articolo 229 che articolava le modalità di gestione di detti rifiuti speciali.

Il combustibile solido secondario è il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'articolo 184-ter relativo alla cessazione della qualifica di rifiuto, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale.

Tutte le autorizzazioni in essere all'esercizio degli impianti di trattamento dei rifiuti che prevedono la produzione o l'utilizzo di Cdr e Cdr – Q, incluse le comunicazioni per il recupero semplificato del CDR, rimangono in vigore fino alla loro scadenza naturale ai sensi del comma 8 dell'articolo 39 del D.lgs. 205/2010, salvo modifiche sostanziali che richiedano una revisione delle stesse.

Criteri per la definizione della cessazione della qualifica di rifiuto, e per la definizione della qualifica di sottoprodotto possono essere emanati tramite successivi decreti ministeriali. Tali nuovi articoli incideranno molto sulla gestione di particolari flussi di rifiuti anche in virtù della possibilità di computare i rifiuti che cessano di essere tali ai fini del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio stabiliti nel decreto.

Con il recepimento della Direttiva permangono le competenze della Regione previste nella previgente normativa nazionale mentre **viene completamente sostituito l'articolo 199** relativo ai Piani regionali. Nello stesso articolo si definiscono i tempi per l'adeguamento dei Piani regionali alla nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. 205/2010, da effettuarsi entro il 12 dicembre 2013.

Al capitolo 2.2 del presente documento sono definiti l'oggetto della programmazione e le competenze di pianificazione così come modificate Dal D.lgs. 205/2010.

Il D.Lgs. 205/10, inoltre, ha sostanzialmente modificato il sistema della comunicazione annuale dei rifiuti prodotti e gestiti con le modalità previste dalla L. 70/94 (MUD), introducendo e dando operatività al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), dalla loro produzione sino alla loro destinazione finale, di cui all'art. 188-bis, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 152/06. I soggetti chiamati ad aderire al SISTRI, su base obbligatoria e su base volontaria, sono elencati all'art. 188-ter del medesimo D.Lgs. 152/06.

6.4.2 Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36

Il D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, emanato in attuazione della direttiva 1999/31/CE, ha introdotto nell'ordinamento interno le nuove regole per l'attività di smaltimento in discarica dei rifiuti.

Il D. Lgs. 152/2006, all'art. 182, comma 7, ha previsto espressamente che le "attività di smaltimento in discarica dei rifiuti sono disciplinate secondo le disposizioni del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36".

Il D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 prevede la suddivisione delle discariche in tre tipologie: discariche per rifiuti inerti; discariche per non pericolosi, discariche per pericolosi. In secondo luogo, per ben 14 tipologie di rifiuto, di cui all'art. 6, esclude l'accesso in discarica; per le altre tipologie di rifiuto prevede che i rifiuti potranno essere collocati in discarica solo dopo trattamento (in particolare riciclaggio, trattamento aerobico e anaerobico, recupero di materiali o energia).

Oltre alle definizioni ed agli obiettivi di riduzione di rifiuti conferiti in discarica, il Decreto Legislativo disciplina: le fasi di autorizzazione, costruzione, esercizio, gestione post-operativa, controllo degli impianti ed i piani di chiusura e ripristino ambientale del sito.

Per quanto riguarda i criteri di ammissione dei rifiuti in discarica la normativa di riferimento è stata recentemente aggiornata con il Decreto Ministeriale 27 settembre 2010 che definisce criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005.

La procedura da seguire per determinare l'ammissibilità dei rifiuti in discarica prevede una caratterizzazione di base del rifiuto di competenza del produttore dei rifiuti, una verifica di conformità, di competenza del gestore, ed una verifica in loco ed i relativi metosid di campionamento ed analisi

Vengono inoltre fissati i criteri di ammissibilità dei rifiuti per ciascuna categoria di discarica (per rifiuti inerti, non pericolosi e pericolosi) e per i depositi sotterranei, nonché stabilite le possibili deroghe a detta disciplina.

Il Decreto legislativo persegue gli obiettivi di riduzione del conferimento di rifiuti in discarica.

E', inoltre, previsto che si debba elaborare ed approvare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto, un apposito programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica ad integrazione del piano regionale dei rifiuti.

Il D. Lgs. 36/2003 è in vigore dal 27 marzo 2003, ad eccezione delle disposizioni che riguardano il regime delle autorizzazioni e dei criteri di accettabilità dei rifiuti in discarica.

Sotto questo particolare profilo, il D.L. 208/2008 (cd. "Decreto Milleproroghe") ha stabilito che i rifiuti con "Pci" superiore ai 13mila kJ/kg previsti dall'articolo 6 del medesimo D. Lgs. 36/2003 non sono più ammessi in discarica a partire dal 31 dicembre 2009. Per effetto del comma 2 ter, dell'art.15, del Decreto Legge 135/09, tale termine è stato posposto al 31 dicembre 2010. La legge di conversione del D.L. 208/2008 in parola ha altresì disposto il rinvio al 30 giugno 2009 (estensibile al 31 dicembre 2009 su richiesta della Regione interessata) del divieto di ammissibilità in discarica dei rifiuti previsti dall'articolo 17, D. Lgs. 36/2003.

6.5 Normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti

6.5.1 Legge regionale n. 27 del 9 luglio 1998

La Legge regionale n.27 del 9 luglio 1998 e successive modifiche ed integrazioni, sulla base di quanto previsto dal quadro normativo nazionale, attribuisce alla Regione, con il comma 1 dell'art.4 le seguenti funzioni amministrative:

- a) l'adozione del piano regionale di gestione dei rifiuti
- b) il coordinamento e la verifica di conformità con il piano regionale dei piani provinciali per

l'organizzazione dei servizi di smaltimento e di recupero dei rifiuti

- c) l'adozione del piano regionale per la bonifica delle aree inquinate dai rifiuti previa predisposizione di un'anagrafe delle aree da bonificare
- d) l'adozione delle linee-guida per la predisposizione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza delle aree inquinate dai rifiuti nonché l'individuazione delle tipologie dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza non sottoposti ad approvazione

L'art.7 della medesima legge regionale 27/98, definisce i contenuti del Piano regionale di gestione dei rifiuti. Stabilisce in particolare, al comma 3, che il Piano debba prevedere:

- a) l'individuazione di eventuali ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi (...)
- b) la tipologia ed il complesso degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani da realizzare nella Regione, in modo da garantire efficienza ed economicità nella gestione dei rifiuti stessi, tenuto conto degli obiettivi previsti di riduzione dei rifiuti o di raccolta differenziata e di riciclaggio, nonché le misure per il raggiungimento dell'autosufficienza nella gestione dei rifiuti urbani non pericolosi
- c) il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenuto conto delle esigenze di carattere geografico o della necessità di smaltire in impianti specializzati
- d) le tipologie, le quantità e l'origine dei rifiuti da recuperare o smaltire
- e) la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 22/1997, di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare
- f) i criteri per l'individuazione da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento
- g) le condizioni ed i criteri tecnici per la localizzazione, da parte delle province, degli impianti per la gestione dei rifiuti, ad eccezione delle discariche, nelle aree destinate ad insediamenti produttivi
- h) le iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti ed a favorirne il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero, ottimizzando tali operazioni soprattutto con riferimento al reimpiego di materie prime
- i) le direttive per l'elaborazione dei progetti degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, in modo che sia garantito il corretto dimensionamento degli stessi, soprattutto con riferimento agli impianti di recupero di energia
- j) le indicazioni per l'utilizzazione agricola dei fanghi di depurazione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, n. 4 del D. Lgs. 99/1992
- k) l'indicazione delle risorse finanziarie disponibili per la realizzazione delle azioni previste
- l) la propria durata

L'art.7 della Legge Regionale 9 Luglio 1998, n.27

1. *Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale e sentito il comitato tecnico-scientifico per l'ambiente previsto dalla legge regionale 18 novembre 1991, n. 74, approva il piano regionale di gestione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17 e successive modificazioni, anche in mancanza del programma regionale di sviluppo e del relativo quadro di riferimento territoriale di cui al Titolo I, Capo I, della legge regionale 17/1986.*
2. *Il piano regionale di gestione dei rifiuti, sulla base dei dati forniti dalle province ai sensi dell'articolo 5, comma 3, definisce, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 3, il quadro complessivo delle azioni da attivare ai fini della costituzione di un sistema organico e funzionalmente integrato di gestione dei rifiuti.*
3. *Il piano regionale di gestione dei rifiuti prevede in particolare:*
 - a) *l'individuazione di eventuali ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi in deroga all'ambito provinciale definito dall'articolo 23 del D. Lgs. 22/1997*
 - b) *la tipologia ed il complesso degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani da realizzare nella*

Regione, in modo da garantire efficienza ed economicità nella gestione dei rifiuti stessi, tenuto conto degli obiettivi previsti di riduzione dei rifiuti o di raccolta differenziata e di riciclaggio, nonché le misure per il raggiungimento dell'autosufficienza nella gestione dei rifiuti urbani non pericolosi

- c) il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenuto conto delle esigenze di carattere geografico o della necessità di smaltire in impianti specializzati*
 - d) le tipologie, le quantità e l'origine dei rifiuti da recuperare o smaltire*
 - e) la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 22/1997, di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare*
 - f) i criteri per l'individuazione da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento*
 - g) le condizioni ed i criteri tecnici per la localizzazione, da parte delle province, degli impianti per la gestione dei rifiuti, ad eccezione delle discariche, nelle aree destinate ad insediamenti produttivi*
 - h) le iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti ed a favorirne il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero, ottimizzando tali operazioni soprattutto con riferimento al reimpiego di materie prime*
 - i) le direttive per l'elaborazione dei progetti degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, in modo che sia garantito il corretto dimensionamento degli stessi, soprattutto con riferimento agli impianti di recupero di energia*
 - l) le indicazioni per l'utilizzazione agricola dei fanghi di depurazione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, n. 4 del D. Lgs. 99/1992*
 - m) l'indicazione delle risorse finanziarie disponibili per la realizzazione delle azioni previste*
 - n) la propria durata*
4. *Il piano regionale di gestione dei rifiuti è adeguato secondo le modalità di cui all'articolo 17 della legge regionale 17/1986 e successive modificazioni, sentito il comitato tecnico-scientifico per l'ambiente previsto dalla legge regionale 74/1991.*
5. *Il piano regionale di gestione dei rifiuti può essere approvato ed adeguato limitatamente a specifici settori o tipologie di rifiuti.*
6. *Il piano regionale di gestione dei rifiuti è integrato dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate dai rifiuti, di seguito denominato piano regionale per la bonifica, che viene approvato ed adeguato contestualmente ad esso.*
7. *Il piano regionale per la bonifica, sulla base dei dati acquisiti in relazione all'anagrafe delle aree da bonificare di cui all'articolo 9 prevede:*
- a) l'ordine di priorità degli interventi*
 - b) l'individuazione delle aree da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinanti presenti*
 - c) le modalità per l'intervento di bonifica e risanamento ambientale*
 - d) la stima degli oneri finanziari*
 - e) le modalità di smaltimento dei materiali da asportare*

La medesima legge regionale 27/98, con gli artt.21, 22, 22bis e 23, attribuisce alla Regione competenza in materia di:

- interventi per il contenimento, il riutilizzo e il recupero dei rifiuti urbani e per lo sviluppo delle raccolte differenziate
- utilizzo di materiali riciclati
- accordi volontari e di programma per contribuire alla diminuzione dei rifiuti
- promozione dell'educazione e formazione professionale in materia ambientale e delle attività di volontariato.

6.5.2 *La normativa regionale e commissariale preesistente*

Il quadro di riferimento programmatico delle principali norme e degli atti che precedono l'adozione del presente Piano Regionale sono:

- L.R. 9 luglio 1998 n. 27, "Disciplina regionale dei rifiuti" come modificata dalla L.R. 5 dicembre 2006, n. 23 dalla L.R. 10 maggio 2001 n. 10, dalla L.R. 2 settembre 2003, n. 26
- L.R. 10 settembre 1998 n. 42 "Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi" e successive modifiche
- L.R. 6 ottobre 1998 n. 45 "Istituzione dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente del Lazio" e successive modifiche
- Deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio 10 luglio 2002 n. 112 di approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti del Lazio"
- Decreto Commissariale n. 65 del 15 luglio 2003, "Approvazione del Piano di interventi di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili per l'intero territorio della regione Lazio"
- Decreto Commissariale n. 75 del 20 settembre 2003, "Approvazione dell'analisi di siting per l'individuazione delle aree idonee per la localizzazione dei termovalorizzatori per rifiuti urbani"
- Decreto Commissariale n. 12 dell'8 marzo 2005 "Approvazione del programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica"
- Decreto Commissariale n. 45 del 9 aprile 2004, "Approvazione del programma per la decontaminazione e/o lo smaltimento degli apparecchi inventariati e dei PCB in essi contenuti in attuazione del decreto legislativo n.209/99 e della direttiva 96/59/CE"
- Decreto Commissariale n. 15 dell'11 marzo 2005 "Approvazione della nuova metodologia di calcolo delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti"
- Decreto Commissariale n. 39 del 30 giugno 2005, "Discariche per rifiuti inerti. Linee guida per l'approvazione del piano di adeguamento ai sensi dell'art.17 comma 4 del D. Lgs. 36/03"
- Decreto commissariale n. 67/07 "Criteri tecnici per la realizzazione e la gestione dei centri di conferimento (Ecocentro) e delle aree attrezzate di raggruppamento (Trasferenza) ai sensi dell'art. 14 della L.R. 27/98 e s.m.i."
- Decreto Commissariale n. 95 del 18 ottobre 2007, "Approvazione del Piano di emergenza per l'intero territorio del Lazio"
- Decreto Commissariale n. 24 del 24 giugno 2008, "Stato di attuazione delle azioni volte al superamento della fase emergenziale dichiarata con D.P.C.M. del 19 febbraio 1999 e s.m.i."
- D.G.R. 21 luglio 1999 n. 4100 "Determinazione delle garanzie finanziarie degli impianti che gestiscono rifiuti"
- D.G.R. 2 novembre 1999 n. 5337 "Procedura per la determinazione delle tariffe di accesso in discarica"
- D.G.R. Lazio n. 489 del 19 aprile 2002 concernente "Il nuovo catalogo dei rifiuti (CER 2002); modalità operative in merito all'applicazione dell'art. 1 comma 15 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 recante Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed a altri interventi per il rilascio delle attività produttive"
- D.G.R. 16 luglio 2004 n. 630 come modificata dalla DGR 221/05 "Determinazione della quota di tariffa di accesso in discarica destinata all'assolvimento degli obblighi connessi all'assolvimento degli obblighi di post gestione previsti dal D. Lgs. 36/03"
- D.G.R. 6 giugno 2006 n. 321 "Promozione degli acquisti verdi negli enti regionali che operano per la tutela dell'ambiente. Introduzione del Green Public Procurement. G.P.P."
- D.G.R. 21 novembre 2006 n. 816 , "Linee guida per una corretta applicazione dell'art. 186 del D. Lgs. 152/06 riguardante la gestione e la utilizzazione delle terre e rocce da scavo al di fuori dell'ambito di

applicazione della parte IV del medesimo decreto”

- D.G.R. 15 giugno 2007 n. 311 “Promozione del Green Public Procurement nella Regione Lazio”
- D.G.R. 1 febbraio 2008, n. 47, “Linee guida per l’adeguamento del Piano di Gestione dei rifiuti della Regione Lazio, ai sensi dell’art. 199 del D. Lgs. 152/06”
- D.G.R. 18 aprile 2008, n. 239 recante “Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all’Arpa Lazio, alle amministrazioni provinciali e ai comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D. Lgs. 152/06 e della legge regionale n. 27/98”
- D.G.R. 18 aprile 2008, n. 296 recante “Linee guida agli uffici regionali per l’utilizzo delle risorse finanziarie 2008-2010, finalizzate allo sviluppo della raccolta differenziata e della riduzione a monte dei rifiuti”
- D.G.R. 24 ottobre 2008, n. 755 di approvazione del documento tecnico “Criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. 152/2006, dell’art. n. 14 del D. Lgs. n. 36/2003 e del D. Lgs. n. 59/2005. Revoca D.G.R. n. 4100/99
- D.G.R. 8 maggio 2009, n.310 e s.m.i. avente ad oggetto “Metodo standardizzato di certificazione della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani”

7. Individuazione degli obiettivi di sostenibilità da perseguire

L'approfondimento del quadro conoscitivo del territorio regionale, analizzato sotto molteplici aspetti di diversa natura, unito all'esame della normativa in campo ambientale, che definisce l'imprecindibile riferimento di fondo alle scelte di politica ambientale e di sviluppo sostenibile a vario livello istituzionale, ha permesso di ricostruire il complesso scenario di riferimento al Piano regionale di gestione dei rifiuti.

Sulla base di tale scenario, è possibile procedere alla definizione degli *obiettivi di sostenibilità*, da perseguire in qualità di *obiettivi "generali" del Piano*, di conseguenza, parametri di riscontro alla VAS, in specie in sede di coerenza interna.

Altrimenti detto, conformemente all'approccio metodologico adottato, gli **obiettivi di sostenibilità** rappresentano le *finalità generali* che il Piano in esame deve raggiungere mediante le sue previsioni e azioni programmatiche e, quindi, *i termini di raffronto per la conduzione della valutazione ambientale/valutazione di sostenibilità del Piano stesso*.

Sotto il profilo dei contenuti - e, dunque, del metodo - che ne discende, infatti, si rammenta la finalità generale assegnata alla VAS dalla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 (art. 4, co. 3): *"assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile e, quindi, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica"*.

In questo modo, seppure alla luce della normativa di riferimento lo strumento programmatico in esame costituisce un *"piano settoriale"* che affronta, quindi, una materia precipua, prestandosi difficilmente a considerazioni *"allargate"*, la conduzione del processo di valutazione in un'ottica *"strategica"* orienta il Piano regionale di gestione dei rifiuti in direzione di *"sostenibilità"*, ricomprendendone le tre dimensioni precipue: ambientale, sociale ed economica.

Sarà perciò proprio a partire dagli obiettivi generali, sui quali il Piano è in grado di esercitare la propria influenza, che prende forma l'assunzione stessa degli obiettivi specifici, laddove, ad evidenza, l'individuazione di questi ultimi da parte del Piano non può prescindere dal trovare un riferimento obbligato nella normativa applicabile in materia di rifiuti e bonifiche.

D'altro canto, la norma quadro che presiede alla materia dei rifiuti, la Parte Quarta del D.Lgs. 152/06, come declinata dalle rispettive leggi regionali, contiene in sé il principio dello sviluppo sostenibile.

Di fatti, la finalità assegnata alla gestione dei rifiuti è quella di *"assicurare un'elevata protezione dell'ambiente [...], tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi nonché al fine di preservare le risorse naturali"* (art. 178, co. 1).

Ancora. *"I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:*

a) *senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;*

b) *senza causare inconvenienti da rumori o odori;*

c) *senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente."* (art. 178, co. 2)

"La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario "chi inquina paga". A tal fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza." (art. 178, co. 3).

"Per conseguire le finalità e gli obiettivi della parte quarta del presente decreto, lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali esercitano i poteri e le funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione dei rifiuti in conformità alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, adottando ogni opportuna azione ed avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati." (art. 178, co. 4)

In questo contesto, merita richiamare altresì l'articolo successivo, che ripropone la scala di priorità nella gestione dei rifiuti (art. 179, co. 1 e 2):

“Le pubbliche amministrazioni perseguono, nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire prioritariamente la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, in particolare mediante:

- a) lo sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso più razionale e un maggiore risparmio di risorse naturali;
- b) la messa a punto tecnica e l'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento;
- c) lo sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero.

Nel rispetto delle misure prioritarie di cui al comma 1, le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante riutilizzo, riciclo o ogni altra azione diretta ad ottenere da essi materia prima secondaria sono adottate con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia”.

Volendo, dunque, sintetizzare gli obiettivi di sostenibilità assunti per la valutazione del Piano in esame, vale lo schema successivo, ove:

- la prima colonna, indica il sistema rispetto al quale le previsioni di Piano possono esercitare la loro influenza;
- la seconda colonna, elenca gli obiettivi di sostenibilità del Piano, riferiti a ciascun settore su cui ci si attende possano esercitare il proprio effetto le previsioni programmate.

Tabella 7.1. Obiettivi di sostenibilità perseguiti dal PRGR

SISTEMA TERRITORIALE	OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ
Acque (superficiali e sotterranee)	OS1. Garantire le migliori prestazioni ambientali del sistema di gestione dei rifiuti
	OS2. Ridurre gli apporti organici da attività civili e industriali alle risorse idriche
	OS3. Preservare e ottimizzare l'uso delle fonti idriche esistenti
	OS4. Migliorare e tutelare la qualità delle acque superficiali
	OS5. Preservare le aree di salvaguardia individuate
Aria	OS6. Mantenere la concentrazione degli inquinanti al di sotto dei limiti di legge
	OS7. Ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera
	OS8. Migliorare la qualità dell'aria
	OS9. Prevenire e ridurre l'inquinamento acustico
Suolo	OS10. Pianificare gli interventi necessari a tutelare la risorsa suolo
	OS11. Assicurare la piena realizzazione dei PAI
	OS12. Contenere il consumo e lo sfruttamento del suolo
	OS13. Garantire un corretto dimensionamento degli impianti in relazione ai fabbisogni del territorio di riferimento
	OS14. Attuare politiche di pianificazione e strategie programmatiche coordinate e corresponsabili per una gestione sostenibile dei rifiuti

SISTEMA TERRITORIALE	OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ
	OS15. Garantire le migliori prestazioni ambientali del sistema di gestione dei rifiuti
	OS16. Individuare le localizzazioni e accorgimenti che consentano il contenimento delle ricadute ambientali delle azioni del Piano con conseguente distribuzione dei carichi ambientali
Aree protette e biodiversità	OS17. Tutelare le aree protette del Lazio e le loro risorse
	OS18. Tutelare le specie animali e vegetali presenti sul territorio regionale inserite nelle liste di attenzione
	OS19. Tutelare le specie animali e vegetali presenti sul territorio regionale minacciate
	OS20. Attuare politiche di pianificazione e strategie programmatiche coordinate e corresponsabili per una gestione sostenibile dei rifiuti
	OS21. Rispettare l'obbligo di valutazione di incidenza per la realizzazione di nuove infrastrutture, in prossimità di SIC e ZPS
Paesaggio e BB.CC.AA.	OS22. Rispettare le indicazioni derivanti dal PTPR a tutela del paesaggio e dei beni culturali e ambientali del Lazio
	OS23. Attuare politiche di pianificazione e strategie programmatiche coordinate e corresponsabili per una gestione sostenibile dei rifiuti
	OS24. Prevenire o ridurre l'impatto visivo dell'impiantistica
Rifiuti	OS25. Prevenire e ridurre la produzione di rifiuti e la loro pericolosità
	OS26. Raggiungere gli obiettivi di RD previsti dalla normativa vigente
	OS27. Sensibilizzare e coinvolgere le comunità mediante campagne informative capillarmente radicate sul territorio
	OS28. Garantire l'autosufficienza impiantistica di trattamento preliminare, recupero e smaltimento
	OS29. Diminuire il quantitativo di rifiuti smaltiti in discarica
	OS30. Incrementare il riciclaggio e il recupero di materia dai rifiuti urbani
	OS31. Promuovere il recupero dei rifiuti come fonte di energia, nel rispetto dei criteri di priorità di legge
Popolazione ed economia	OS31. Favorire lo scollamento tra sviluppo del sistema economico e crescita di produzione dei rifiuti
	OS32. Integrare le dinamiche demografiche nella elaborazione di politiche di sviluppo sostenibile del territorio
	OS33. Diminuire la quantità di rifiuti complessivamente prodotti al fine di realizzare un'inversione di tendenza rispetto al continuo incremento registratosi negli ultimi anni
	OS34. Adottare tutte le misure tecniche e logistiche idonee ad assicurare che i rifiuti siano smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare

SISTEMA TERRITORIALE	OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ
	procedimenti o metodi potenzialmente pericolosi per l'ambiente
	OS35. Delineare un sistema gestionale che dia garanzia di sostanziale autosufficienza
	OS36. Valutare i flussi turistici per un corretto dimensionamento del sistema regionale di gestione dei rifiuti

8. Analisi della coerenza esterna “orizzontale”

8.1 Introduzione

Il lavoro di redazione del Piano regionale in oggetto deve assicurare una costante coerenza rispetto ai differenti Piani e Programmi indirizzati alla tutela dell'ambiente e della salute umana, che coinvolgono il medesimo ambito territoriale.

Si tratta, quindi, di verificare se differenti opzioni strategiche e gestionali possano coesistere sulle porzioni di territorio coinvolte, identificando eventuali sinergie positive o negative, da valorizzare o da affrontare.

In particolare, tale dimensione dell'attività di verifica di coerenza prende in esame **Piani e Programmi predisposti al medesimo livello di governo regionale**, quali:

- *Piano Territoriale Paesaggistico Regionale*, adottato con D.G.R. n. 556 del 25/07/07 e n. 1.025 del 21/12/07;
- *Nuovo Piano Energetico Regionale*, adottato con D.G.R. n. 484 del 4/07/07;
- *Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria*, adottato con D.G.R. n. 448 del 23/6/08;
- *Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico*, adottato con Del. del Comitato Istituzionale dell'Autorità dei Bacini Regionali del Lazio n. 5 del 13/12/05; assoggettato ad aggiornamento (novembre 2008) ai sensi della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e della L.R. 39/96;
- *Piano Regionale di Tutela delle Acque*, adottato con D.G.R. n. 266 del 2/05/06 e approvato con D.C.R. n. 42 del 27/09/07 (S.O. al Bollettino Ufficiale n. 34 del 10 dicembre 2007);
- *Piano Regionale delle Attività Estrattive*, in fase di adozione;
- *Piano Forestale Regionale*, adottato con D.G.R. n. 666 del 3/08/2007;
- *Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2007-2013*, approvato dal Comitato sviluppo rurale della Commissione europea in data 19/12/07 e formalmente con Dec. della Commissione C/2008/708 del 15/02/08.

Nel seguito, quindi, saranno esaminati, singolarmente, i contenuti principali di tali Piani in relazione a: struttura e documentazione prodotta, obiettivi e strategie e azioni.

A margine, vengono indicati, in maniera schematica, gli esiti della **verifica di coerenza**, grazie ad una matrice di sintesi che mostra la **correlazione tra obiettivi interferenti (“incroci”)** di ciascun Piano settoriale con gli obiettivi specifici e di sostenibilità del Piano regionale di gestione dei rifiuti (di cui, rispettivamente, al Par. 5.3 e al Cap. 7 del presente documento).

8.2 Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR)

Il nuovo Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR) è stato adottato dalla Giunta Regionale con atti n. 556 del 25/07/07 e n. 1025 del 21/12/07, ai sensi degli artt. 21, 22, 23 della norma regionale sul paesaggio, L.R. n. 24/98 “*Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico*” (e s.m.i.). Il Piano si compone dei seguenti elaborati:

- Relazione.pdf

- ❑ Norme.pdf
- ❑ Allegati
- ❑ Tavole A
- ❑ Tavole B
- ❑ Tavole C
- ❑ Tavole D

Ai fini della massima pubblicizzazione, tutti gli elaborati del Piano sono disponibili sul sito internet dell'Assessorato all'urbanistica competente per materia⁶².

Il PTPR intende per "*paesaggio*" le parti del territorio i cui caratteri distintivi derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni nelle quali la tutela e valorizzazione del paesaggio salvaguardano i valori che esso esprime quali manifestazioni identitarie percepibili come indicato nell'art. 131 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, il D.Lgs. 42/04. Il paesaggio è, allora, la parte del territorio che ricomprende l'insieme dei beni costituenti l'identità della comunità locale, sotto il profilo storico-culturale e geografico-naturale, garantendone la permanenza e il riconoscimento. Il PTPR riconosce, perciò, il paesaggio in quanto *componente essenziale del contesto di vita della collettività* e ne promuove la fruizione informandosi a principi e metodi che assicurino il concorso degli enti locali e l'autonomo apporto delle formazioni sociali, sulla base del *principio di sussidiarietà*.

Il PTPR sviluppa le sue previsioni sulla base del quadro conoscitivo dei beni del patrimonio naturale, culturale e del paesaggio della regione, esso è redatto sulla C.T.R. 1:10.000 della Regione Lazio volo anni 1989 -1990.

Il PTPR è lo strumento attraverso cui, nel Lazio, la Pubblica Amministrazione disciplina le modalità di governo del paesaggio, indicando le relative azioni volte alla conservazione, valorizzazione, al ripristino o alla creazione di paesaggi.

Il PTPR interessa l'intero ambito della Regione Lazio ed è un *piano urbanistico-territoriale avente finalità di salvaguardia dei valori paesistici e ambientali* ai sensi dell'art. 135 del D.Lgs. 42/04, in attuazione del comma 1 dell'art. 22 della L.R. 24/98, nel testo in vigore.

Il PTPR si configura, pertanto, anche quale strumento di pianificazione territoriale di settore con specifica considerazione dei valori e dei beni del patrimonio paesaggistico naturale e culturale del Lazio ai sensi e per gli effetti degli artt. 12, 13 e 14 della L.R. 38/99 "*Norme sul Governo del territorio*": in tal senso costituisce integrazione, completamento e aggiornamento del Piano territoriale generale regionale (PTGR), adottato con DGR n. 2581 del 19 dicembre 2000.

Il PTPR ottempera agli obblighi previsti dall'art. 156 del D.Lgs. n. 42/04, in ordine alla *verifica e adeguamento dei Piani Paesistici vigenti*; applica i principi, i criteri e le modalità contenuti nell'art. 143 e in più in generale della Parte III del Codice dei Beni culturali e del paesaggio.

Il PTPR accoglie e trasferisce in ambito regionale gli obiettivi e le opzioni politiche per il territorio europeo relative ai beni del patrimonio naturale e culturale contenuto nello "*Schema di sviluppo dello spazio Europeo*" (SSSE), approvato dal Consiglio informale dei Ministri responsabili dell'assetto del territorio degli Stati membri dell'Unione europea, a Postdam il 10 e l'11 maggio del 1999 nel testo in vigore.

Il PTPR applica altresì i principi contenuti nella "*Convenzione europea del paesaggio*" adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 19 luglio 2000, sottoscritta dallo Stato e ratificata con L. n. 14 del 9/01/06.

8.2.1 *Obiettivi di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio*

Altro aspetto innovativo sviluppato nel PTPR riguarda l'individuazione di obiettivi di qualità paesaggistica che si concretizzano in *descrizioni, prescrizioni e indirizzi* mirati a consentire, attraverso interventi concreti, l'attuazione della tutela per la conservazione e per la creazione dei paesaggi.

⁶² All'indirizzo web: www.regione.lazio.it/web2/contents/ptpr/

In funzione del livello di integrità, permanenza e rilevanza dei valori paesistici riconosciuti ai diversi paesaggi o sistemi di paesaggio in cui è classificato il territorio regionale, il PTPR individua, quindi, gli **obiettivi di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio** da attribuire a ciascuno di essi, tesi, ai sensi dell'art. 135 del Codice:

- a) al *mantenimento* delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie *dei beni sottoposti a tutela*, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, nonché delle tecniche e dei materiali costruttivi;
- b) all'individuazione delle *linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili* con i diversi livelli di valore riconosciuti e con il *principio del minor consumo del territorio*, e comunque tali da *non diminuire il pregio paesaggistico di ciascun ambito*, con particolare attenzione alla *salvaguardia dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO e delle aree agricole*;
- c) al *recupero e riqualificazione degli immobili e delle aree compromessi o degradati*, al fine di reintegrare i valori preesistenti, nonché alla realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati;
- d) all'individuazione di altri interventi di valorizzazione del paesaggio, anche in relazione ai *principi dello sviluppo sostenibile*.

Il perseguimento dei suddetti obiettivi avviene, in coerenza con le azioni e gli investimenti di sviluppo economico e produttivo delle aree interessate attraverso:

1. Progetti mirati;
2. Misure incentivanti di sostegno per il recupero, la valorizzazione e la gestione finalizzata al mantenimento dei paesaggi;
3. Indicazione di idonei strumenti di attuazione.

8.2.2 *Strategia del PTPR*

Il lavoro di redazione del PTPR si è rivelato subito molto complesso e di non semplice definizione in quanto il mandato del legislatore era rivolto verso due precise direzioni:

- 1) rendere omogenei ed univoci i Piani su tutto il territorio regionale evitando disparità di comportamento nell'azione amministrativa; infatti allo stato attuale sono in vigore nella Regione ben 29 piani paesistici tra loro diversi per norme e cartografia creando una oggettiva difficoltà gestionale ad amministrazioni, cittadini ed operatori.
- 2) trasferire su una cartografia omogenea e aggiornata, la Carta Tecnica regionale in scala 1:10.000, i Piani stessi e tutte le informazioni sul regime vincolistico.

Il Piano ha ottemperato tali obiettivi istituzionali ed ha inoltre tenuto in considerazione l'evoluzione della legislazione e degli indirizzi nel frattempo intervenuti a livello nazionale ed europeo.

Il PTPR in sintesi si è prefisso i seguenti obiettivi:

- *Riorganizzazione e sistematizzazione dell'intera normativa* tenendo conto della prassi di applicazione dei PTP approvati, della definizione della normativa transitoria posta dalla L.R. 24/98 e dell'introduzione di disposizioni che integrano e colmano i vuoti normativi dei precedenti PTP
- *Previsione dei sistemi di paesaggio, con cui viene classificato l'intero territorio regionale, in sostituzione delle attuali "classificazioni per livelli di tutela" previste dai PTP approvati*, a cui si attengono anche i beni diffusi di cui al capo II della L.R. 24/98; inoltre sono stati definiti, per ciascun paesaggio, gli usi compatibili escludendo dalle norme ogni riferimento ai parametri ed agli indici urbanistici
- *Costruzione di un quadro conoscitivo certo e condiviso* contenente tutte le informazioni utilizzate nel PTPR, attraverso la realizzazione della nuova cartografia, integralmente elaborata sulla base della Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000, e attraverso la creazione informatica di una Banca Dati cartografica ed alfanumerica, in cui sono inseriti: piano, norme, vincoli paesaggistici e di altra natura; la Banca Dati consente l'accesso alle informazioni in essa contenute da parte di cittadini ed enti tramite la rete Web
- *Trasformazione del piano in uno strumento più flessibile*, con un quadro normativo e conoscitivo che viene aggiornato periodicamente e con procedure abbreviate sia in funzione delle modificazioni delle esigenze di tutela degli aspetti naturalistici, culturali e percettivi sia in ordine ad esigenze puntuali di sviluppo espresse dagli enti locali

- *Incentivazione della copianificazione e della partecipazione dei Comuni e degli altri enti locali* attraverso la previsione di proposte di modifica ed integrazione al PTPR, anche per esigenze di sviluppo delle comunità locali, da effettuarsi in occasione della redazione di varianti generali o di nuovi Piani Regolatori Generali
- *Previsione di strumenti di "tutela attiva" volti ad una promozione paesaggistica e socioeconomica del territorio.* Con tali interventi, infatti, si consente, a soggetti pubblici e privati, di partecipare alla gestione e al recupero del paesaggio e del territorio nonché di accedere a finanziamenti pubblici e privati

In ragione delle innovazioni e degli obiettivi sopra descritti e considerato il contrasto di tali novità con la L.R. n. 24/98 si è reso necessario, al fine di rispettare la gerarchia delle fonti e rendere lineare il comportamento amministrativo, apportare una modifica alla norma in questione, che ha preceduto l'adozione del PTPR, intervenuta in maniera organica con la L.R. n. 18/04.

8.2.3 I Piani territoriali paesistici (PTP) vigenti e il nuovo PTPR

La Pianificazione paesistica e la tutela dei beni e delle aree sottoposte a vincolo paesistico sono regolate dalla L.R. 24/98. Con la L.R. 24/98 sono stati contestualmente approvati in via definitiva i 29 i *Piani Territoriali Paesistici (PTP)* adottati dalla Giunta regionale dal 1985 al 1993, limitatamente alle aree e ai beni dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi della L. 1497/39 e a quelli sottoposti a vincolo paesistico ai sensi dell'art. 1 della cd. legge "Galasso", la L. 431/85 (fasce costiere marine, fasce costiere lacuali, corsi delle acque pubbliche, montagne sopra i 1200 m. s.l.m., parchi e riserve naturali, aree boscate, aree delle università agrarie e di uso civico, zone umide, aree di interesse archeologico).

Mediante l'approvazione con provvedimento legislativo, è stato concluso un decennale periodo di incertezza amministrativa in relazione all'effettiva efficacia dei piani adottati, imponendo al contempo l'approvazione di un *unico Piano Territoriale Paesistico Regionale*, con l'introduzione degli artt. 21, 22 e 23 della L.R. n. 24/98.

Il PTPR costituisce, infatti, un unico Piano paesaggistico per l'intero ambito regionale. Dopo la sua definitiva approvazione il PTPR sostituirà tutti i Piani Territoriali Paesistici attualmente vigenti.

La redazione del PTPR ha comportato *la complessiva revisione dei PTP vigenti*, misurandosi oggi con un quadro legislativo delle materie ambientali, culturali e del paesaggio profondamente modificato. La redazione di un Piano unico per l'intero territorio del Lazio è finalizzata a superare l'attuale frammentazione normativa e cartografica che ha dei negativi risvolti sull'azione amministrativa dell'Ente e sui cittadini.

Tabella 8.2.1. Piani Territoriali Paesistici vigenti nel Lazio

Tipo di strumento	Ambito territoriale	Norme di adozione	Norme di approvazione
Pp n. 1	Viterbo	Dgr 2200/87	lr 24/98
Pp n. 2	Frosinone nord	Dgr 2208/87	lr 24/98
Pp n. 3	Tegolioli Bracciano e Vico	Dgr 2270/87	lr 24/98
Pp n. 4	Valle del Tevere	Dgr 2271/87	lr 24/98
Pp n. 5	Teoli	Dgr 2272/87	lr 24/98
Pp n. 6	Bassa Sabina	Dgr 2273/87	lr 24/98
Pp n. 6/1/1-5/1	Monti Lucretili	Dgr 2274/87	lr 24/98
Pp n. 7	Montefortondo, Tivoli	Dgr 2285/87	lr 24/98
Pp n. 8	Subiaco, Fuggi, Collepardo	Dgr 2275/87	lr 24/98
Pp n. 9	Castelli romani	Dgr 2276/87 Dgr 5389/80	lr 24/98
Pp n. 10	Latina	Dgr 2277/87	lr 24/98
Pp n. 11	Prossidone	Dgr 2278/87	lr 24/98
Pp n. 12	Sora, Valle del Liri	Dgr 2279/87	lr 24/98
Pp n. 13	Terracina, Ceprano, Fondi	Dgr 2280/87	lr 24/98
Pp n. 14	Caserta, Gaeta, Patuxi	Dgr 2281/87	lr 24/98

Fonte: PTPR, Relazione, novembre 2007 (pag. 8), in www.regione.lazio.it/web2/contenuti/pipr/

A questi, devono aggiungersi i 14 PTP che interessano il territorio dei Comuni di Roma e di Fiumicino,

Tabella 8.2.2. I PTP nel Comune di Roma e di Fiumicino

Tipologia strumento	Ambito territoriale	Norme di adozione	Norme di approvazione
Ptp n. 2	Strada Colonna del nord	Dgr 2257/97	Tr 24/98
Ptp n. 2	Alt. e. M. Circoletto	Dgr 2200/97	Tr 24/98
Ptp n. 15/0	Area Pincellina	Dgr 2284/97	Der 212/01
Ptp n. 15/1	Marignone	Dgr 2282/97 Dgr 6647/00 Dgr 10700/00	Tr 24/98
Ptp n. 15/2	insugharato	Dgr 2283/97	Der 755/03
Ptp n. 15/3	Cecchignata Valleranno	Dgr 6540/04	Tr 24/98
Ptp n. 15/4	Arzana Galleria	Dgr 2458/97	Tr 24/98
Ptp n. 15/5	Cesima Fagnano	Dgr 4587/97	Tr 24/98
Ptp n. 15/6	Orate	Dgr 4582/97	Der 1725/05
Ptp n. 15/7	Vico Casano	Dgr 10018/98 Dgr 10672/01	Tr 24/98
Ptp n. 15/8	Valle del Favere	Dgr 5580/05	Der 25/2006
Ptp n. 15/9	Ariena	Dgr 5050/05	Tr 24/98
Ptp n. 15/10	Valle dei Casali	Dgr 7378/98	Tr 24/98
Ptp n. 15/11	Pendici dei Castelli	Dgr 5570/98	Der 74/2001

Fonte: PTPR, Relazione, novembre 2007 (pag. 8), in www.regione.lazio.it/web2/contents/ptpr/

Inoltre, nella seduta del 25 luglio 2006 la Giunta Regionale ha adottato il Piano territoriale paesistico 15/12 "Valle della Caffarella, Appia Antica e Acquedotti", l'ultimo dei "vecchi" piani paesistici del Comune di Roma. Al momento, tale Piano deve ancora essere approvato; per tale ragione il PTPR non considera nei propri elaborati tale ambito. Il Piano territoriale paesistico 15/12, redatto secondo quanto previsto dalla L.R. n. 24/98, dalla Convenzione europea sul Paesaggio e dal Codice Urbani, con contenuti prescrittivi e descrittivi ed anche propositivi, crea le condizioni anche per l'approvazione del Piano di assetto del Parco dell'Appia Antica, che comprende al suo interno. L'obiettivo dell'Amministrazione regionale è rivolto a concludere l'iter di entrambi i Piani di quest'area di straordinario valore storico, archeologico e ambientale verificandone la reciproca coerenza.

8.2.4 Verifica di coerenza

Nel seguito si riporta la matrice di valutazione della coerenza tra gli obiettivi del Piano regionale di gestione dei rifiuti (obiettivi specifici e di sostenibilità) e il Piano in analisi.

Tabella 8.2.3. Matrice della valutazione di coerenza tra obiettivi

OBIETTIVI DEL PRGR	OBIETTIVI DEL PTPR		
	MANTENIM. DEI BENI SOTTOPOSTI A TUTELA (VALORI COSTITUT., MORFOLOGIE, TIPOLOGIE ARCHIT., ETC.)	SALVAGUARDIA DEI SITI UNESCO E DELLE AREE AGRICOLE	RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI E AREE COMPROMESSI O DEGRADATI
Ob1. Riduzione alla fonte della produzione di rifiuti			
Ob2. Obiettivi di RD (%) in linea con quelli previsti dal legislatore nazionale			
Ob3. Istituzione di un sistema integrato di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti			
OS1. Garantire le migliori prestazioni ambientali del sistema di gestione dei rifiuti			
OS2. Ridurre gli apporti organici da attività civili e industriali alle risorse idriche			
OS3. Preservare e ottimizzare l'uso delle fonti idriche esistenti			
OS4. Migliorare e tutelare la qualità delle acque superficiali			
OS5. Preservare le aree di salvaguardia (risorse idriche) individuate			
OS6. Mantenere la concentrazione degli inquinanti al di sotto dei limiti di legge			
OS7. Ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera			
OS8. Migliorare la qualità dell'aria			
OS9. Prevenire e ridurre l'inquinamento acustico			
OS10 Pianificare gli interventi necessari a tutelare la risorsa suolo			
OS11. Assicurare la piena realizzazione dei PAI			
OS12. Contenere il consumo e lo sfruttamento del suolo			
OS13. Garantire un corretto dimensionamento degli impianti in relazione ai fabbisogni del territorio di			

OBIETTIVI DEL PRGR	OBIETTIVI DEL PTPR		
riferimento			
OS14. Attuare politiche di pianificazione e strategie programmatiche coordinate e corresponsabili per una gestione sostenibile dei rifiuti			
OS15. Garantire le migliori prestazioni ambientali del sistema di gestione dei rifiuti			
OS16. Individuare le localizzazioni e accorgimenti che consentano il contenimento delle ricadute ambientali delle azioni di Piano			
OS17. Tutelare le aree protette del Lazio e le loro risorse			
OS18. Tutelare le specie animali e vegetali presenti sul territorio regionale inserite nelle liste di attenzione			
OS19. Tutelare le specie animali e vegetali presenti sul territorio regionale minacciate			
OS20. Attuare politiche di pianificazione e strategie programmatiche coordinate e corresponsabili per una gestione sostenibile dei rifiuti			
OS21. Rispettare l'obbligo di valutazione di incidenza per la realizzazione di nuove infrastrutture in prossimità di SIC e ZPS			
OS22. Rispettare le indicazioni derivanti dal PTPR a tutela del paesaggio e dei BBCCAA del Lazio			
OS23. Attuare politiche di pianificazione e strategie programmatiche coordinate e corresponsabili per una gestione sostenibile dei rifiuti			
OS24. Prevenire o ridurre l'impatto visivo dell'impiantistica			
OS25. Prevenire e ridurre la produzione di rifiuti e la loro pericolosità			
OS26. Raggiungere gli obiettivi di RD previsti dalla normativa vigente			
OS27. Sensibilizzare e coinvolgere le comunità mediante campagne informative capillarmente radicate sul			

OBIETTIVI DEL PRGR	OBIETTIVI DEL PTPR		
territorio			
OS28. Garantire l'autosufficienza impiantistica di trattamento preliminare, recupero e smaltimento			
OS29. Diminuire il quantitativo di rifiuti smaltiti in discarica			
OS30. Incrementare il riciclaggio e il recupero di materia dai rifiuti urbani			
OS31. Promuovere il recupero dei rifiuti come fonte di energia, nel rispetto dei criteri di priorità di legge			
OS32. Favorire lo scollamento tra sviluppo del sistema economico e crescita di produzione dei rifiuti			
OS33. Integrare le dinamiche demografiche nella elaborazione di politiche di sviluppo sostenibile del territorio			
OS34. Diminuire la quantità di rifiuti complessivamente prodotti al fine di realizzare un'inversione di tendenza rispetto al continuo incremento registratosi negli ultimi anni			
OS35. Adottare tutte le misure tecniche e logistiche idonee ad assicurare che i rifiuti siano smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e per l'ambiente			
OS36. Delineare un sistema gestionale che dia garanzia di sostanziale autosufficienza			
OS37. Valutare i flussi turistici per un corretto dimensionamento del sistema regionale di gestione dei rifiuti			

8.3 Nuovo Piano Energetico Regionale (PER)

In data 4 luglio 2008 la Giunta Regionale ha adottato lo schema del *nuovo Piano Energetico Regionale*, trasmettendolo al Consiglio regionale per l'approvazione definitiva.

Il documento di "Piano energetico regionale e relativo Piano di azione" adottato è pubblicato sul sito web dell'Assessorato all'Ambiente e Cooperazione tra i Popoli della Regione Lazio competente per materia⁶³. L'elaborato è così articolato:

□ *Parte I°: Piano Energetico Regionale*

Cap. 1 – Quadro di riferimento, obiettivi e linee di indirizzo

Cap. 2 – Il sistema energetico regionale attuale

Cap. 3 – Gli scenari tendenziali del sistema energetico della Regione Lazio

Cap. 4 – Ricadute sul sistema socio-economico regionale

□ *Parte II°: Piano d'Azione per l'Energia (PAE)*

Cap. 1 – Misure del Piano d'Azione per l'Energia

Cap. 2 – Strumenti per l'attuazione del Piano d'Azione per l'Energia

Cap. 3 - Azioni del Piano d'Azione per l'Energia

Cap. 4 - Scenario efficiente della Regione Lazio

□ *Considerazioni conclusive*

□ *Allegati*

Il nuovo PER fa seguito a quello approvato con D.C.R. n. 45 del 14/02/2001 e nasce dalla constatazione dell'inasprimento, a livello internazionale, delle conseguenze sull'ambiente dei cambiamenti climatici attribuibili, come ormai affermato quasi concordemente dalla comunità scientifica internazionale, alla crescita dei consumi energetici ed alla conseguente immissione in atmosfera dei gas climalteranti prodotti dai combustibili fossili, in particolare della CO₂.

L'evidenza dei cambiamenti climatici in atto e il loro legame con la crescita dei consumi energetici ha comportato di recente un deciso cambiamento delle politiche energetiche mondiali, sempre più rivolte a misure di contenimento dei consumi energetici e di utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili.

La Regione Lazio è determinata, perciò, a cogliere le opportunità che derivano dalla lotta ai cambiamenti climatici per incrementare le politiche per l'uso efficiente dell'energia e lo sviluppo delle risorse energetiche endogene già in atto, nella convinzione che gli eventi segnalati con preoccupazione dalla comunità scientifica internazionale costituiscono non solo un forte stimolo alla sostenibilità ambientale ma anche allo sviluppo socio-economico del territorio. La Regione Lazio ritiene inoltre che lo stretto legame tra cambiamenti climatici e crescita dei consumi energetici e le conseguenze già in atto e quelle paventate, impongano un cambiamento significativo dello stile di vita di tutti i cittadini e che occorra evitare che la crescita economica comporti inevitabilmente la crescita indiscriminata dei consumi di energia.

Per tali motivazioni, la Regione Lazio ha deciso di *predisporre un Piano Energetico finalizzato allo sviluppo sostenibile del territorio di nuova concezione*, basato non solo sulla ricerca e l'innovazione tecnologica, ma anche sull' *education dei cittadini*, al fine di concorrere a rendere possibile e più agevole questo difficile e complesso obiettivo. La Regione ritiene infatti che il PER non debba solo indicare le azioni necessarie alla realizzazione dei possibili interventi dal lato della produzione e del consumo di energia nei settori produttivi e della società civile, ma debba soprattutto incidere sul piano dell'educazione e dei comportamenti dei singoli cittadini, che determinano buona parte degli stessi consumi, attraverso la diffusione di tecnologie e modelli di intervento, consolidati e/o innovativi.

⁶³ All'indirizzo web: www.regione.lazio.it/web2/contents/energie_rifiuti/argomento.php?vms=8&id=22

Il nuovo PER trae fondamento dallo “*Studio propedeutico al Piano Energetico della Regione Lazio*” (ottobre 2007), predisposto dall'ENEA in conformità a quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione appositamente siglata tra Regione Lazio ed ENEA.

8.3.1 *Obiettivi strategici e settoriali del PER*

Il PER basa i suoi indirizzi strategici sull'analisi delle caratteristiche del sistema energetico regionale attuale e sulla definizione degli obiettivi di sostenibilità al 2020.

Obiettivi strategici del PER sono due:

- definire le condizioni idonee allo *sviluppo di un sistema energetico regionale sempre più rivolto all'utilizzo delle fonti rinnovabili e all'uso efficiente dell'energia*, come mezzi per una maggior tutela ambientale, in particolare ai fini della riduzione della CO₂ che anche la Regione Lazio ritiene, in accordo con gli esperti del settore, la risposta globale ai cambiamenti climatici in atto;
- *favorire lo sviluppo del sistema economico senza aumentare indiscriminatamente la crescita dei consumi di energia*, prevedendo di stabilizzare i consumi finali previsti al 2020 ai livelli attuali.

La Regione ritiene perciò che vadano attuate da subito, anche attraverso misure innovative di efficienza energetica, *azioni rigorose per l'uso efficiente dell'energia sul sistema energetico regionale nel suo complesso, in particolare nel settore civile*, dove ritiene possibile realizzare interventi di maggiore efficacia nel breve-medio termine. Analoghe politiche per l'uso efficiente dell'energia dovranno tuttavia essere *attuare relativamente al sistema dei trasporti e della mobilità sostenibile, così come al settore industriale ed agricolo*.

La Regione si attende inoltre che la realizzazione di questi obiettivi *favorirà lo sviluppo economico del suo territorio*, in particolare dell'industria regionale delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica, e dell'occupazione. Il risultato perseguito è dunque quello di ***coniugare la sostenibilità ambientale della politica energetica regionale con la crescita del sistema produttivo e socio-economico del territorio***, indotto dalla ricerca e dall'innovazione tecnologica necessarie per lo *sviluppo di nuove tecnologie* e la produzione di *sistemi più efficienti* dal punto di vista energetico.

Gli obiettivi previsti si riconducono, dunque, ad *una strategia generale di lungo respiro* che vede nell'uso efficiente dell'energia lo strumento più rapido ed incisivo d'intervento *nel breve-medio periodo (anno 2012)*, in attesa che abbiano efficacia anche le azioni di ricerca e sviluppo, comunque da avviarsi subito, che consentano di incrementare *nel lungo termine (anno 2020)* l'incidenza delle fonti rinnovabili.

L'obiettivo del 20% da fonti rinnovabili al 2020, in particolare, potrà essere raggiunto solo attraverso uno *sviluppo consistente dell'energia solare fotovoltaica ed eolica*. Le azioni relative a queste due fonti saranno perciò avviate da subito, individuando preliminarmente *i siti sui quali realizzare gli impianti*. Saranno inoltre avviate le azioni di promozione e di incentivazione all'installazione degli impianti fotovoltaici e solari termici sulle coperture e sulle facciate degli edifici. Contestualmente saranno avviate anche le azioni finalizzate alla ***produzione di energia dalle biomasse e dai rifiuti urbani***.

In relazione all'ampio respiro degli obiettivi assunti, la Regione ha ritenuto di dover differenziare il Piano nelle seguenti tre fasi, corrispondenti ciascuna ad un arco temporale di breve, medio e lungo periodo:

- a) *Fase 1. Piano Energetico Regionale*, per la definizione degli obiettivi strategici e settoriali che la Regione ritiene di dover attuare per contribuire al raggiungimento degli obiettivi europei;
- b) *Fase 2. Piano d'Azione per l'Energia*, per il raggiungimento degli obiettivi della Fase 1, flessibile ed aggiornabile, per tenere in conto le innovazioni tecnologiche previste nel prossimo futuro, attese anche dalle attività dei tre Poli Tecnologici istituiti recentemente dalla Regione (Solare fotovoltaico organico, Idrogeno, Mobilità sostenibile);
- c) *Fase 3. Monitoraggio* dell'andamento e dei risultati del Piano di azione della Fase 2.

Finalità prioritaria del PER è dunque quella di *ottenere il massimo risparmio di energia dalle azioni che saranno attuate sul sistema energetico della Regione* in relazione agli obiettivi UE, anche in funzione di eventuali compensazioni a livello nazionale tra:

- obiettivi di *risparmio energetico*,
- obiettivi di *riduzione delle emissioni di CO₂*,
- obiettivi di *utilizzo delle fonti rinnovabili*,

- obiettivo di *razionalizzazione di un nuovo sistema di distribuzione energetico a maglia anziché a stella.*

In aggiunta, il PER si pone come **obiettivi settoriali**:

- *l'ottimizzazione del ciclo dei rifiuti;*
- *la prevenzione dell'inquinamento indoor.*

Per il raggiungimento di questi ultimi obiettivi la Regione Lazio ritiene che debba essere ipotizzata anche una *integrazione con altre strategie di sviluppo e pianificazione sul territorio ed attuato un coordinamento con gli altri Piani di settore: Piano Rifiuti, Piano Urbano del Traffico (nel caso di Roma), Piano Acque, Piano di Risanamento Acustico, Piano Qualità dell'Aria, Piano della Mobilità.*

8.3.2 Linee di indirizzo

Con le dieci "*Linee di indirizzo per il Piano Energetico Regionale (PER) del Lazio*" elaborate dall'apposito Comitato Tecnico, di cui alla D.G.R. n. 724 del 24/10/06, la Regione ha inteso fissare gli obiettivi strategici e settoriali della sua politica energetica sopra enunciati. Nel dettaglio trattasi di:

1. Nella prima linea la Regione, in accordo con gli obiettivi fissati dall'Unione, *quantifica nel 20% la riduzione attesa per il 2020 della CO₂, il risparmio energetico e la copertura del fabbisogno tramite fonti rinnovabili di energia.*
2. La seconda linea strategica indica *la tipologia ed il livello di disaggregazione dei dati che si ritiene utile acquisire ai fini del PER.* In particolare, si evidenzia la necessità di effettuare anche un censimento dei consumi aggregati (nei distretti industriali, negli ospedali, nelle scuole, ecc.) in modo tale da poter programmare più efficacemente gli interventi.
3. In relazione agli obiettivi fissati dalla prima linea strategica, con la terza linea vengono *fissati gli obiettivi di riduzione della CO₂ e degli altri gas serra e di produzione da fonti rinnovabili che il PER dovrà conseguire entro il 2012 ed i criteri a cui dovranno ispirarsi le azioni da attuare.*
4. Per raggiungere gli obiettivi fissati in questa fase la quarta linea strategica suggerisce di *integrare il PER con tutti gli altri Piani di settore (Rifiuti, Acqua, Aria, Mobilità, Traffico, ecc.) per tenere conto delle azioni e dei programmi già in essere.*
5. Per il periodo successivo al 2012, la quinta linea stabilisce che *il PER deve individuare i percorsi e le azioni più favorevoli al conseguimento degli obiettivi finali stabiliti dalla prima linea strategica, valutando le variazioni prevedibili, in particolare nell'area metropolitana di Roma, a seguito dell'introduzione di nuove tecnologie e di diverse condizioni del mercato dell'energia.*
6. Nella sesta linea vengono indicati alcuni obiettivi settoriali che dovranno essere raggiunti con le azioni previste dal PER al fine di conseguire gli obiettivi stabiliti per il 2012 dalla terza linea strategica e di quelli previsti al 2020. In particolare, viene fissato un *obiettivo di sostituzione del 10% dei combustibili per la trazione con biocombustibili entro il 2020.* In questa sesta linea si prevede inoltre che nel PER vengano valutate le quote di riduzione della CO₂ per i singoli impianti e per il complesso degli impianti di generazione elettrica, previste in attuazione del Protocollo di Kyoto.
7. La settima linea stabilisce che nel PER vengano indicati gli strumenti tecnici, normativi e finanziari che consentano il *passaggio da un modello di produzione e consumo di energia ad alta densità verso modelli di generazione distribuita dell'energia elettrica, termica e frigorifera ad alto grado di integrazione con l'utenza.*
8. Nell'ottava linea si stabilisce che il PER individui *i percorsi d'innovazione tecnologica prevedibili nel campo del risparmio energetico, delle fonti rinnovabili, della microgenerazione e dell'idrogeno, con l'obiettivo di definire le sinergie tra centri di ricerca, poli tecnologici, imprese e centri di eccellenza, già presenti nella Regione o da istituire.* Viene inoltre richiesto che il PER individui, anche sulla base di esperienze e proposte già avanzate dal governo regionale, elementi per *strategie di informazione, formazione e di education.*
9. La nona linea è finalizzata all'inserimento nel PER di *ipotesi di attività di ricerca e sviluppo nel campo dell'idrogeno, della mobilità sostenibile e delle fonti rinnovabili, che prevedano anche l'insediamento di imprese e/o la costituzione di poli tecnologici.*
10. La decima linea strategica stabilisce infine che il PER, in rapporto allo sviluppo delle tecnologie "pulite" innovative, in particolare quelle legate all'energia solare, disegni il *possibile ruolo della Regione ed individui i progetti di cooperazione con i Paesi della sponda sud del Mediterraneo.*

Stante la stretta attinenza con le tematiche connesse, nell'ambito del Piano in argomento viene più volte toccato **il tema dei rifiuti**, ad iniziare dalla ricostruzione preliminare del sistema energetico regionale attuale, laddove il settore dei rifiuti è annoverato tra i maggiori responsabili dell'incremento delle emissioni totali di gas ad effetto serra nel periodo indagato (anni 1990-2002), in special modo nel Comune di Roma (+ 40%), a causa della sempre crescente quantità di rifiuti conferiti in discarica.

Nell'ambito dell'analisi delle **ricadute sul sistema socio-economico regionale** attese dal raggiungimento degli obiettivi di Piano, con attenzione al tema delle *"fonti rinnovabili"*, il PER afferma, in generale, che il territorio laziale si presta piuttosto bene allo sfruttamento dell'energia solare (nelle sue varie forme); ha un certo spazio per l'utilizzo delle *biomasse, specie da residui agricoli e forestali*, sia per usi termici sia per usi elettrici; ha un *discreto potenziale geotermico* per applicazioni a bassa entalpia; sembra avere invece prospettive più modeste, rispetto ad altre Regioni, per quanto riguarda l'energia eolica e anche per forme di energia marina (onde, correnti, gradienti termici e maree); ha *buone prospettive l' utilizzo energetico dei rifiuti, specie di origine urbana*.

Ancora. La prospettiva di utilizzo di biomassa – in particolare di rifiuti agricoli o forestali – per la produzione di calore ed eventualmente di elettricità è interessante e potrebbe avere applicazioni nel Lazio. La combustione diretta può essere su piccola scala (a livello di riscaldamento di singole unità abitative) o a scala maggiore (gruppi di case o quartieri), ma potrebbe risultare difficile inserirsi in questo mercato. Per la *pirolisi* non si prevede al momento una diffusione di rilievo. La *gassificazione* è una tecnologia per cui vi sono prospettive interessanti, per la produzione di elettricità, o meglio per la produzione congiunta di elettricità e calore, a partire da residui agricoli e forestali. Per quanto riguarda gli *impianti per la produzione di biogas da deiezioni animali* non risultano attualmente nel Lazio industrie che li producano; le tecnologie impiegate sono abbastanza semplici, ma la progettazione richiede esperienza pratica.

Nel dettaglio, riguardo all'*uso energetico delle biomasse*, possono essere diversi i settori di utenza, tra i quali: il riscaldamento domestico, la produzione di calore di processo, la produzione di sola energia elettrica, o di energia elettrica e calore, in impianti centralizzati (a partire da residui agroindustriali, rifiuti solidi urbani e biogas) e la produzione di biocarburanti liquidi, quale unica alternativa rinnovabile e diretta alla benzina e al gasolio. Questa tecnologia è alquanto sotto utilizzata in Italia, rispetto a diversi altri Paesi, essenzialmente a causa dell'*impatto socio-economico associato a questa fonte* e a causa di *una non ancora soddisfacente efficienza degli attuali processi di conversione*. La gestione della risorsa biomassa e *una adeguata localizzazione dei sistemi di cogenerazione*, oltre ai costi intrinseci della tecnologia, i quali risultano mediamente non del tutto competitivi, rappresentano gli ulteriori ostacoli da rimuovere.

La *combustione diretta della biomassa tal quale*, la *produzione di biogas da fermentazione anaerobica di reflui zootecnici, civili o agroindustriali* e, infine, la *trasformazione delle biomasse in biocombustibili liquidi* costituiscono i processi più maturi, dal punto di vista tecnologico e industriale, utilizzati in dimensioni significative in Italia. Ad essi, stanno affiancandosi *processi di co-digestione di reflui zootecnici e di scarti di colture agronomiche e agroindustriali*, le cui tecnologie sono in fase di avanzato sviluppo. Tramite l'applicazione di questi processi si consegue un significativo aumento della produzione di biogas degli impianti, con conseguenti vantaggi economici.

Tra le biomasse occorre anche considerare *il contributo alla produzione di energia elettrica e calore che è possibile ottenere dai rifiuti urbani*, sebbene, a rigore, non debbano essere considerati come fonte rinnovabile, come definita ai sensi della Dir. 77/2001 e del D.Lgs. 387/03 di riferimento.

Per la sola parte biodegradabile dei rifiuti, quindi, *al 2020 è prevista su base nazionale una producibilità energetica di 4 TWh elettrici e 1,5 TWh elettrici da gas di discarica*; mentre *nel Lazio si ritiene possibile conseguire un contributo alla produzione di energia elettrica dai rifiuti urbani di circa 0,7 TWh elettrici da CDR e circa 0,13 TWh da biogas da discarica*.

Sulla base delle precedenti considerazioni e valutazioni, e tenuta in conto l'esigenza d'incrementare quanto più possibile il contributo delle fonti rinnovabili, la Regione fisserà, da un lato, *opportuni obiettivi produttivi del settore agricolo*, in modo tale da facilitare la realizzazione di impianti a biomassa alimentati da materia prima di origine locale e, dall'altro, *massimizzare la produzione di energia dai rifiuti urbani, nell'ottica di una gestione complessivamente più sostenibile del ciclo dei rifiuti*.

8.3.3 Verifica di coerenza

Nel seguito si riporta la matrice di valutazione della coerenza tra gli obiettivi del Piano regionale di gestione dei rifiuti (obiettivi specifici e di sostenibilità) e il Piano in analisi.

Tabella 8.3.1. Matrice della valutazione di coerenza tra obiettivi

OBIETTIVI DEL PRGR	OBIETTIVI DEL PER				
	RISPARMIO ENERGETICO PER I SETTORI FINALI	RIDUZIONE EMISSIONI DI CO2	MAGGIOR E UTILIZZO DELLE FER	OTTIMIZZAZ. DEL CICLO DEI RIFIUTI	COORDINAM. CON ALTRI PIANI DI SETTORE
Ob1. Riduzione alla fonte della produzione di rifiuti					
Ob2. Obiettivi di RD (%) in linea con quelli previsti dal legislatore nazionale					
Ob3. Istituzione di un sistema integrato di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti					
OS1. Garantire le migliori prestazioni ambientali del sistema di gestione dei rifiuti					
OS2. Ridurre gli apporti organici da attività civili e industriali alle risorse idriche					
OS3. Preservare e ottimizzare l'uso delle fonti idriche esistenti					
OS4. Migliorare e tutelare la qualità delle acque superficiali					
OS5. Preservare le aree di salvaguardia individuate					
OS6. Mantenere la concentrazione degli inquinanti al di sotto dei limiti di legge (risorse idriche)					
OS7. Ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera					
OS8. Migliorare la qualità dell'aria					
OS9. Prevenire e ridurre l'inquinamento acustico					
OS10 Pianificare gli interventi necessari a tutelare la risorsa suolo					
OS11. Assicurare la piena realizzazione dei PAI					
OS12. Contenere il consumo e lo sfruttamento del suolo					
OS13. Garantire un corretto dimensionamento degli impianti in relazione ai fabbisogni del territorio di riferimento					
OS14. Attuare politiche di pianificazione e strategie programmatiche coordinate e corresponsabili per una gestione sostenibile dei rifiuti					
OS15. Garantire le migliori prestazioni ambientali del					

OBIETTIVI DEL PRGR	OBIETTIVI DEL PER				
sistema di gestione dei rifiuti					
OS16. Individuare le localizzazioni e accorgimenti che consentano il contenimento delle ricadute ambientali delle azioni di Piano					
OS17. Tutelare le aree protette del Lazio e le loro risorse					
OS18. Tutelare le specie animali e vegetali presenti sul territorio regionale inserite nelle liste di attenzione					
OS19. Tutelare le specie animali e vegetali presenti sul territorio regionale minacciate					
OS20. Attuare politiche di pianificazione e strategie programmatiche coordinate e corresponsabili per una gestione sostenibile dei rifiuti					
OS21. Rispettare l'obbligo di valutazione di incidenza per la realizzazione di nuove infrastrutture, in prossimità di SIC e ZPS					
OS22. Rispettare le indicazioni derivanti dal PTPR a tutela del paesaggio e dei beni culturali e ambientali del Lazio					
OS23. Attuare politiche di pianificazione e strategie programmatiche coordinate e corresponsabili per una gestione sostenibile dei rifiuti					
OS24. Prevenire o ridurre l'impatto visivo dell'impiantistica					
OS25. Prevenire e ridurre la produzione di rifiuti e la loro pericolosità					
OS26. Raggiungere gli obiettivi di RD previsti dalla normativa vigente					
OS27. Sensibilizzare e coinvolgere le comunità mediante campagne informative capillarmente radicate sul territorio					
OS28. Garantire l'autosufficienza impiantistica di trattamento preliminare, recupero e smaltimento					
OS29. Diminuire il quantitativo di rifiuti smaltiti in discarica					
OS30. Incrementare il riciclaggio e il recupero di materia dai rifiuti urbani					
OS31. Promuovere il recupero dei rifiuti come fonte di energia, nel rispetto dei criteri di priorità di legge					
OS32. Favorire lo scollamento tra sviluppo del sistema economico e crescita di produzione dei rifiuti					
OS33. Integrare le dinamiche demografiche nella elaborazione di politiche di sviluppo sostenibile del territorio					

OBIETTIVI DEL PRGR	OBIETTIVI DEL PER				
OS34. Diminuire la quantità di rifiuti complessivamente prodotti al fine di realizzare un'inversione di tendenza rispetto al continuo incremento registratosi negli ultimi anni					
OS35. Adottare tutte le misure tecniche e logistiche idonee ad assicurare che i rifiuti siano smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e per l'ambiente					
OS36. Delineare un sistema gestionale che dia garanzia di sostanziale autosufficienza					
OS37. Valutare i flussi turistici per un corretto dimensionamento del sistema regionale di gestione dei rifiuti					

8.4 Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria (PRQA)

Lo schema di *Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria* è stato adottato con D.G.R. n. 448 del 23/6/08 (pubblicata su BURL n. 30 del 14/8/2008, Suppl. Ord. n. 97).

Il Piano è sottoposto a VAS ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 (e s.m.i.).

Gli elaborati relativi sono pubblicati sul sito web dell'Assessorato all'Ambiente e Cooperazione tra i Popoli della Regione Lazio competente per materia⁶⁴, così articolati:

1. *Inquadramento generale*, comprendente la sintesi delle strategie del piano, le caratteristiche generali del territorio e il quadro normativo.
2. *Elementi di sintesi sull'inquinamento atmosferico*, comprendente il quadro emissivo, l'inquinamento transfrontaliero, l'analisi dei dati meteoroclimatici e la valutazione della qualità dell'aria.
3. *Modellazione dispersione e trasformazioni chimiche*, comprendente la metodologia, gli imput emissivi e meteorologici, nonché l'esecuzione delle simulazioni sui due domini di calcolo.
4. *Caratterizzazione delle zone*, comprendente la zonizzazione preesistente e la definizione delle zone di piano.
5. *Quadro normativo di base*, in cui vengono descritti il quadro normativo nazionale e regionale e le norme che influenzano positivamente la qualità dell'aria nelle città.
6. *Analisi delle tendenze – scenari*, nel quale vengono rappresentati gli scenari emissivi e il loro confronto.
7. *Le azioni del piano*, comprendente le misure selezionate e le indicazioni sui costi.
8. *Strategie per la partecipazione del pubblico*
9. *Monitoraggio del piano e Verifica del piano*, volte a garantire che il Piano venga attuato secondo gli obiettivi stabiliti e che segua l'evoluzione del contesto in cui agisce.

Prevede inoltre i seguenti elaborati:

- *Norme di attuazione*, predisposte per il perseguimento degli obiettivi del piano, definiscono nel dettaglio: le misure individuate, i soggetti responsabili della loro attuazione, gli ambiti territoriali di applicazione nonché i tempi di realizzazione;
- *Rapporto ambientale di VAS*, inteso come testo preliminare del rapporto ambientale poiché il Piano in oggetto è in fase di definizione, sulla base del quale avviare una fase di consultazione con l'autorità ambientale.

8.4.1 Obiettivi del Piano

Il Piano di Risanamento della Qualità dell'aria è lo strumento di pianificazione con il quale la Regione Lazio dà applicazione alla Dir. 96/62/CE (recepita con D.Lgs. 351/99)⁶⁵, direttiva madre in materia, e alle successive direttive integrative e norme tecniche attuative. Fra queste ultime, il D.M. del 27/03/1998 "*Mobilità sostenibile nelle aree urbane*" all'art. 1 chiedeva, appunto, alle Regioni di adottare (entro il 30/06/99) il Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria.

Il Piano della Regione Lazio stabilisce norme tese ad *evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso, determinati dalla dispersione degli inquinanti in atmosfera.*

In accordo con la normativa di riferimento, il Piano persegue **due obiettivi generali**:

- il *risanamento della qualità dell'aria* nelle zone dove si sono superati i limiti previsti dalla normativa o vi è un forte rischio di superamento (Zone A e B)
- il *mantenimento della qualità dell'aria* nel restante territorio (Zona C)

⁶⁴ All'indirizzo web: www.regione.lazio.it/web2/contents/ambiente/argomento.php?vms=25&id=113

⁶⁵ La direttiva cit. è abrogata a decorrere dal giorno 11 giugno 2010 dall'art. 31 della Dir. 2008/50/CE ad eccezione dell'art. 5 che si applica fino al 31 dicembre 2010 e dell'art. 11, paragrafo 1, che si applica "fino alla fine del secondo anno civile successivo all'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione di cui all'articolo 28, paragrafo 2 della medesima direttiva".

da conseguire attraverso *misure di contenimento e di riduzione delle emissioni da traffico, industriali e diffuse*, che portino a conseguire il rispetto dei limiti imposti dalla normativa, ma anche a mantenere e migliorare la qualità dell'aria ambiente nelle aree del territorio dove non si rilevano criticità.

A questi si aggiunge l'obiettivo di *realizzare un sistema di valutazione e controllo in tempo reale dei livelli di inquinamento*, capace di acquisire e diffondere le informazioni utili e necessarie ad una corretta gestione delle situazioni di rischio tramite la creazione di un centro per la qualità dell'aria presso l'ARPA Lazio.

I *Comuni* e le *Province* insieme ad ARPA Lazio sono chiamate in base alle loro competenze ad attivare ed intensificare i controlli sulle emissioni degli impianti termici civili e degli impianti industriali e a porre particolare rilievo alle attività autorizzative AIA.

Anche la *Regione* viene investita di compiti volti ad incentivare la conversione a metano degli impianti di riscaldamento alimentati con combustibili non gassosi, dando priorità ai comuni di Roma e Frosinone; ad incentivare il ricorso a fonti di energia rinnovabile o assimilata ai fini del soddisfacimento del fabbisogno energetico per il riscaldamento, il condizionamento, l'illuminazione e la produzione di acqua calda sanitaria degli edifici; a promuovere iniziative per l'utilizzo di impianti di cogenerazione e teleriscaldamento in particolare in strutture pubbliche sanitarie e nelle aree di nuovo sviluppo edilizio, ecc. La Regione deve inoltre promuovere attività di ricerca e sviluppo tecnologico finalizzate alla realizzazione di sistemi non convenzionali per la trazione autoveicolare e la produzione di energia elettrica.

Particolare rilievo viene dato all'*informazione e sensibilizzazione della popolazione*: il successo delle azioni del Piano sarà maggiore se la popolazione verrà coinvolta e resa partecipe dei problemi dell'inquinamento, consapevole della necessità di attuare cambiamenti comportamentali e abitudinari in tema di mobilità, consumo energetico e sul rispetto delle risorse disponibili, a cura della Regione e degli Enti Locali, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.

Per quanto attiene il *settore dei rifiuti*, il Piano conferma, nell'ambito della costruzione del quadro emissivo, il contributo del settore del trattamento e smaltimento rifiuti alle emissioni totali (essenzialmente a causa della componente di *emissioni diffuse*) degli inquinanti CO, nonché NMVOC (composti organici volatili non metanici), NO_x e PM₁₀.

8.4.2 Azioni di Piano

L'analisi degli scenari, predisposti con il supporto di un sistema modellistico, mostra come il complesso di tutte le misure ritenute applicabili nel territorio regionale potranno consentire il raggiungimento del limite per l'inquinante PM₁₀ entro il 2010, ma prevedono anche un possibile superamento del limite per il biossido di azoto in alcune aree a particolare criticità (traffico – industria).

Rispetto a questa possibilità, il Piano in esame introduce alcune considerazioni.

Il conseguimento di un miglioramento generalizzato della qualità dell'aria, nonché il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale con riferimento alla riduzione delle emissioni, è determinato da *un insieme di fattori dipendente non solo dalle iniziative regionali e locali, ma, evidentemente, anche dalle politiche e dagli interventi a livello comunitario e nazionale*.

Le misure individuate interessano il territorio della Regione *in modo differenziato*, in considerazione delle diverse problematiche esistenti, allo scopo di perseguire gli obiettivi generali del Piano di risanamento della qualità dell'aria.

Nell'elenco delle misure previste, articolate per tipologia d'intervento, vengono specificati l'ambito territoriale di applicazione e i livelli di competenza: alcune misure riguardano l'intero territorio regionale al fine di garantire il mantenimento della qualità dell'aria nella così definita *Zona C*, ove non si riscontrano superamenti dei valori limite; altre misure interessano la *Zona B*, che comprende i comuni dove è accertato l'effettivo superamento o l'elevato rischio di superamento del valore limite da parte di almeno un inquinante ed è quindi necessario prevedere interventi per il risanamento; infine per la *Zona A*, comprendente i due agglomerati di Roma e Frosinone, per l'entità dei superamenti dei limiti di legge sono previsti provvedimenti specifici.

In generale, le misure sono tese alla riduzione delle emissioni:

- da traffico privato e merci,
- da impianti industriali,
- da impianti termici civili.

Così, in tutto il territorio (*Zone A, B e C*) sono previsti:

- provvedimenti per la riduzione delle emissioni di impianti di combustione ad uso civile;
- provvedimenti per la riduzione delle emissioni di impianti di combustione ad uso industriale;
- provvedimenti per la riduzione delle emissioni diffuse;
- controllo delle emissioni dei veicoli.

Nelle *Zone A e B*, ove il superamento dei limiti di legge è stato accertato o vi è un forte rischio di superamento sono poi previsti:

- rinnovo e potenziamento del trasporto pubblico con mezzi a basso impatto ambientale;
- iniziative di incentivazione all'utilizzo dei mezzi pubblici;
- ammodernamento delle flotte delle società di servizi pubblici con mezzi conformi alle normative europee;
- adozione da parte dei Comuni del Piano urbano del traffico, limitazione della circolazione veicolare nel centro urbano, adozione del piano del traffico merci al fine di evitare o ridurre la circolazione dei mezzi pesanti all'interno dei centri urbani.

Per i *Comuni di Roma e Frosinone (Zona A)* sono formulate ulteriori misure più restrittive su:

- la circolazione dei mezzi privati (autovetture, motoveicoli e ciclomotori) e dei mezzi di trasporto merci;

nonché per la realizzazione di:

- opere per velocizzare il trasporto pubblico;
- parcheggi di scambio;
- piattaforme logistiche attrezzate per la razionalizzazione dello smistamento delle merci, con distribuzione finale mediante mezzi leggeri a basso/nullo impatto ambientale.

8.4.3 Verifica di coerenza

Nel seguito si riporta la matrice di valutazione della coerenza tra gli obiettivi del Piano regionale di gestione dei rifiuti (obiettivi specifici e di sostenibilità) e il Piano in analisi.

Tabella 8.4.1. Matrice della valutazione di coerenza tra obiettivi

OBIETTIVI DEL PRGR	OBIETTIVI DEL PRQA	
	RISANAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA (ZONE A E B)	MANTENIMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA (ZONA C)
Ob1. Riduzione alla fonte della produzione di rifiuti		
Ob2. Obiettivi di RD (%) in linea con quelli previsti dal legislatore nazionale		
Ob3. Istituzione di un sistema integrato di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti		
OS1. Garantire le migliori prestazioni ambientali del sistema di gestione dei rifiuti		
OS2. Ridurre gli apporti organici da attività civili e industriali alle risorse idriche		
OS3. Preservare e ottimizzare l'uso delle fonti idriche esistenti		
OS4. Migliorare e tutelare la qualità delle acque superficiali		
OS5. Preservare le aree di salvaguardia individuate (risorse idriche)		
OS6. Mantenere la concentrazione degli inquinanti al di sotto dei limiti di legge (risorse idriche)		
OS7. Ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera		
OS8. Migliorare la qualità dell'aria		
OS9. Prevenire e ridurre l'inquinamento acustico		
OS10 Pianificare gli interventi necessari a tutelare la risorsa suolo		
OS11. Assicurare la piena realizzazione dei PAI		
OS12. Contenere il consumo e lo sfruttamento del suolo		
OS13. Garantire un corretto dimensionamento degli impianti in relazione ai fabbisogni del territorio di riferimento		
OS14. Attuare politiche di pianificazione e strategie programmatiche coordinate e corresponsabili per una gestione sostenibile dei rifiuti		
OS15. Garantire le migliori prestazioni ambientali del sistema di gestione dei rifiuti		
OS16. Individuare le localizzazioni e accorgimenti che consentano il contenimento delle ricadute ambientali delle azioni del Piano		
OS17. Tutelare le aree protette del Lazio e le loro risorse		

OBIETTIVI DEL PRGR	OBIETTIVI DEL PRQA	
OS18. Tutelare le specie animali e vegetali presenti sul territorio regionale inserite nelle liste di attenzione		
OS19. Tutelare le specie animali e vegetali presenti sul territorio regionale minacciate		
OS20. Attuare politiche di pianificazione e strategie programmatiche coordinate e corresponsabili per una gestione sostenibile dei rifiuti		
OS21. Rispettare l'obbligo di valutazione di incidenza per la realizzazione di nuove infrastrutture, in prossimità di SIC e ZPS		
OS22. Rispettare le indicazioni derivanti dal PTPR a tutela del paesaggio e dei beni culturali e ambientali del Lazio		
OS23. Attuare politiche di pianificazione e strategie programmatiche coordinate e corresponsabili per una gestione sostenibile dei rifiuti		
OS24. Prevenire o ridurre l'impatto visivo dell'impiantistica		
OS25. Prevenire e ridurre la produzione di rifiuti e la loro pericolosità		
OS26. Raggiungere gli obiettivi di RD previsti dalla normativa vigente		
OS27. Sensibilizzare e coinvolgere le comunità mediante campagne informative capillarmente radicate sul territorio		
OS28. Garantire l'autosufficienza impiantistica di trattamento preliminare, recupero e smaltimento		
OS29. Diminuire il quantitativo di rifiuti smaltiti in discarica		
OS30. Incrementare il riciclaggio e il recupero di materia dai rifiuti urbani		
OS31. Promuovere il recupero dei rifiuti come fonte di energia, nel rispetto dei criteri di priorità di legge		
OS32. Favorire lo scollamento tra sviluppo del sistema economico e crescita di produzione dei rifiuti		
OS33. Integrare le dinamiche demografiche nella elaborazione di politiche di sviluppo sostenibile del territorio		
OS34. Diminuire la quantità di rifiuti complessivamente prodotti al fine di realizzare un'inversione di tendenza rispetto al continuo incremento registrati negli ultimi anni		
OS35. Adottare tutte le misure tecniche e logistiche idonee ad assicurare che i rifiuti siano smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi potenzialmente pericolosi per l'ambiente		
OS36. Delineare un sistema gestionale che dia garanzia di sostanziale autosufficienza		
OS37. Valutare i flussi turistici per un corretto dimensionamento del sistema regionale di gestione dei rifiuti		

8.5 Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)

Il *Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico in vigore* è stato adottato con Del. n. 5 del 13/12/05 del Comitato Istituzionale dell'Autorità dei Bacini Regionali del Lazio, costituita con L.R. 39/96 ai sensi dell'art. 12 della L. 183/89.

Il *Piano di bacino* è elaborato dal Comitato Tecnico dell'Autorità dei Bacini Regionali.

Ad oggi, la materia è disciplinata dalla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*", che sostituisce e abroga, fra le altre norme, anche la L. 183/89.

Ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 152/06, il Piano di bacino ha valore di *piano territoriale di settore* ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato.

Le disposizioni del Piano di bacino approvato hanno *carattere immediatamente vincolante* per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso Piano di bacino. In particolare, *i piani e programmi di sviluppo socio-economico e di assetto ed uso del territorio devono essere coordinati, o comunque non in contrasto, con il Piano di bacino approvato.*

A tal fine, entro dodici mesi dall'approvazione del Piano di bacino *le autorità competenti provvedono ad adeguare i rispettivi piani territoriali e programmi regionali quali, in particolare, quelli relativi alle attività agricole, zootecniche ed agroforestali, alla tutela della qualità delle acque, alla gestione dei rifiuti, alla tutela dei beni ambientali ed alla bonifica.*

Ai sensi del comma 8 dell'art. 65 del D.Lgs. 152/06 e degli artt. 11 e 12 della L.R. 39/96, i Piani di bacino possono essere redatti e approvati anche *per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali*, che, in ogni caso, devono costituire fasi sequenziali e interrelate rispetto ai contenuti generali del Piano.

Il Comitato Tecnico dell'Autorità dei Bacini Regionali del Lazio ha predisposto altresì una *Proposta di aggiornamento del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (giugno 2008, e succ. aggiornamenti).*

Il Progetto di PAI dovrà essere adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità, ai sensi dell'art. 63, comma 5, lett. e) del D.Lgs. 152/06.

Gli elaborati afferenti al PAI vigente e al Progetto di PAI sono pubblicati sul sito web dell'Autorità dei Bacini Regionali del Lazio⁶⁶. Nel dettaglio, il PAI è costituito dai seguenti documenti:

- *Relazione Tecnica*, che esplicita le finalità del piano, le fasi di realizzazione e le procedure adottate e, attraverso l'analisi critica dei dati disponibili e degli elaborati finali, individua le attività da svolgere per l'aggiornamento del Piano;
- *Norme di attuazione*, le quali costituiscono lo strumento operativo del Piano mediante il quale l'Autorità, sulla base delle proprie conoscenze, pianifica e programma le azioni e le norme d'uso finalizzate alla tutela e alla difesa delle popolazioni, degli insediamenti, delle infrastrutture e del suolo dal rischio di frana ed inondazione;
- *Cartografie*, rappresentate dalle varie tavole tematiche di Piano, rese a varia scala;
- *Schede degli interventi prioritari previsti per le aree a rischio*, quali: Schede informative per gli interventi connessi ai movimenti franosi e Schede informative per gli interventi connessi ai dissesti idraulici, predisposte dall'Autorità dei Bacini Regionali ai fini del censimento delle situazioni a rischio di frana e d'inondazione, l'individuazione degli interventi possibili e la stima dei costi associati;
- *Allegati*, costituenti parte integrante delle norme di attuazione del piano.

8.5.1 Finalità del PAI

Il PAI opera essenzialmente nel campo della "*difesa del suolo*" con particolare riferimento alla difesa delle popolazioni e degli insediamenti umani a rischio. Esso è *fortemente interrelato con tutti gli altri aspetti della*

⁶⁶ All'indirizzo: www.abr.lazio.it/start.asp?Page=pianificazioni

pianificazione e tutela delle acque; il suo specifico ambito di competenza è particolarmente indirizzato alla *pianificazione organica del territorio* e della *difesa dai dissesti idrogeologici* nonché alla *programmazione degli interventi prioritari*.

Una pianificazione volta finalmente a “*prevenire*” i dissesti, soprattutto quelli connessi a fenomeni di vasta proporzione, individuabili, programmabili ed affrontabili soltanto con strumenti avanzati e normative adeguate. Nello specifico, le *finalità* del PAI riguardano:

- la difesa e il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, nonché la difesa degli abitati e delle infrastrutture dai movimenti franosi e da altri fenomeni di dissesto;
- la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d’acqua;
- la moderazione delle piene, anche mediante serbatoi d’invaso, vasche di laminazione, casse d’espansione, scaricatori, scolmatori, diversivi o altro, per la difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli impianti nel settore idrogeologico e la conservazione dei beni;
- la regolamentazione dei territori interessati dagli interventi ai fini della loro tutela ambientale, anche mediante la determinazione dei criteri per la salvaguardia e la conservazione delle aree demaniali, e la costituzione di parchi fluviali e di aree protette.

Il PAI si caratterizza per *la natura specifica e originale rispetto agli altri strumenti di pianificazione*.

Il PAI costituisce, infatti, essenzialmente una “*mappa di riferimento*” per la definizione degli interventi di difesa del suolo di diversa entità e importanza, realizzati da soggetti pubblici e privati, in archi temporali spesso assai diversi tra loro. Inevitabilmente, poiché il Piano comporta l’individuazione delle aree e degli immobili a rischio e delle zone a pericolo di frana e inondazione, esso si attua “*anche*” attraverso l’apposizione di vincoli” *assoggettati a Norme specifiche, disciplinate all’interno delle Norme di attuazione del PAI* (Titolo II).

I Piani stralcio delle Autorità di bacino risentono dei continui aggiornamenti cui il territorio è soggetto, sia per fattori esogeni che per cause antropiche.

Conseguentemente, *le Autorità di bacino non possono operare e intervenire nel governo del territorio con norme e vincoli a carattere “permanente”*, ma la propria caratterizzazione è proprio quella di costituire una “*cabina di regia*” tesa a *coordinare le figure tecnico – amministrative preposte al suo governo*, relativamente alle competenze tematiche attribuite.

A tale proposito *si può giustamente ritenere corretto denominare le limitazioni individuate e normate dal Piano non “vincoli”*, il cui termine richiama più propriamente una situazione di inamovibilità perdurante nel tempo, *ma “condizioni d’uso”*, ovvero modalità e istruzioni mediante le quali interagire con il territorio, in maniera diversificata a seconda delle varie compatibilità tra le esigenze antropiche e le potenzialità del territorio stesso. Il termine vincolo nell’accezione di “*condizioni d’uso*” sottende, infatti, l’esistenza di un manifestato dissesto o squilibrio ambientale, al risanarsi del quale, il vincolo non ha più ragione di esistere, mutando quindi le condizioni d’uso.

8.5.2 *Proposte di intervento e priorità*

L’Autorità dei Bacini Regionali, unitamente alle strutture preposte delle Amministrazioni territorialmente competenti, deve farsi carico di *una continua verifica dei dissesti rilevati e di quelli segnalati a livello locale*, accogliendo e, se del caso, validando tutte le modifiche, integrazioni e documentazioni aggiuntive predisposte.

Una volta espletate le necessarie verifiche tecniche, il Piano si deve quindi poter *modificare e integrare con la massima rapidità*, sia per sopprimere prontamente o velocemente introdurre i vincoli temporanei volti a garantire la sicurezza, sia per aggiornare la banca dati degli interventi e del loro stato di avanzamento.

Diversamente dai Piani regionali di settore l’approccio al territorio del PAI avviene, nel tempo, a scale sempre più ravvicinate, essendosi identificata, nell’Autorità dei Bacini, la struttura di riferimento per lo studio, la pianificazione e programmazione degli interventi.

Diversamente dagli altri Piani territoriali, i cui “vincoli” debbono interpretarsi più correttamente come scelte di uso del territorio a lunga scadenza, *il PAI definisce misure di salvaguardia destinate ad avere efficacia in archi temporali diversi*, in relazione alle dinamiche evolutive delle singole situazioni di dissesto, in relazione alla caratteristica fortemente dinamica delle componenti “acqua” e “suolo”, della circolazione idrica sotterranea e

del reticolo idrografico superficiale, nonché alla disomogenea distribuzione della popolazione sul territorio, alla variabilità degli usi in funzione delle diverse attività.

Gli interventi previsti dal piano sono finalizzati alla *rimozione o mitigazione delle condizioni di rischio idrogeologico* e possono essere suddivisi nelle seguenti tipologie (art. 12 delle Norme di attuazione):

- a) *interventi destinati alla eliminazione o attenuazione delle condizioni di pericolo* nelle aree interessate (opere di sistemazione del suolo, di sostegno delle frane, di difesa dalle inondazioni, di protezione spondale, ecc.);
- b) *interventi destinati a ridurre gli elementi a rischio* (delocalizzazione permanente, misure preventive di protezione civile, come il preannuncio e l'allontanamento dei soggetti a rischio, misure di soccorso ecc.), o alla attenuazione dei danni prodotti dall'evento (rinforzo delle strutture, ecc.)
- c) *eventuale monitoraggio del dissesto accertato*.

Tutte le aree individuate a rischio sono classificate, ai fini degli interventi, in tre categorie (art. 8 delle Norme di attuazione):

- **rischio molto elevato (R4)**: quando esistono condizioni che determinano la possibilità di perdita di vite umane o lesioni gravi alle persone, danni gravi e collasso di edifici o infrastrutture, danni gravi a attività socio-economiche;
- **rischio elevato (R3)**: quando esiste la possibilità di danni a persone o beni, danni funzionali a edifici e infrastrutture che ne comportino l'inagibilità, interruzione di attività socio-economiche;
- **rischio lieve (R2)**: quando esistono condizioni che determinano la possibilità di danni agli edifici e alle infrastrutture senza pregiudizio diretto per l'incolumità delle persone e senza comprometterne l'agibilità.

Per comodità operativa, il Piano valuta in maniera distinta le azioni e le priorità di intervento nelle situazioni a rischio per frana e per inondazione.

A) *Per le aree individuate a rischio per frana*, ai fini di una più corretta valutazione delle priorità degli interventi, l'Autorità dei Bacini Regionali ha realizzato una *specifica banca dati* in cui sono raccolte tutte le banche dati regionali contenenti informazioni relative ai dissesti gravitativi.

L'esame delle banche dati disponibili per la definizione degli interventi consente di identificare tre livelli di conoscenza:

- *Situazioni di rischio verificate attraverso sopralluoghi*, rappresentate da:
 - ◆ Aree già finanziate in cui occorrono ulteriori interventi per completare la messa in sicurezza (fonte banca dati SIRDIS),
 - ◆ Aree con elementi a rischio individuate attraverso i sopralluoghi dell'Università e dell'Autorità dei Bacini Regionali;
- *Aree indicate dai Comuni non ancora verificate* attraverso sopralluoghi;
- *Aree in dissesto interessanti elementi a rischio* individuate (Tavola 2 del PAI) e non ancora verificate attraverso sopralluoghi.

Anche per le situazioni a rischio idraulico l'Autorità ha definito gli interventi sulla base dei dati ricavati da opportune verifiche di campagna. Nei sopralluoghi effettuati i dissesti sono stati caratterizzati anche in termini di "vulnerabilità" e "valore dei beni esposti", rilevando le strutture e il numero di soggetti esposti al pericolo di inondazione.

Allo stato attuale i dati disponibili per la definizione e la programmazione degli interventi nelle situazioni a rischio idraulico consentono di identificare due livelli di conoscenza:⁶⁷

- *Situazioni di rischio verificate attraverso sopralluoghi*, in cui i tecnici dell'Autorità dei Bacini, anche sulla base di studi già esistenti, hanno potuto redigere le "schede intervento" e stimare i costi associati;
- *Situazioni di rischio provenienti da segnalazioni* dei Consorzi di Bonifica o altri enti.

⁶⁷ Le proposte di intervento nelle aree a rischio idraulico relative all'intero territorio dell'Autorità sono riportate nell'Allegato 6 al PAI.

Specifiche campagne di sopralluoghi e accertamenti presso i comuni, i consorzi di bonifica e gli enti territoriali, per tutte le aree a rischio molto elevato, già individuate o eventualmente segnalate all'Autorità, consentiranno un sistematico aggiornamento del programma degli interventi.

8.5.3 *Verifica di coerenza*

Nel seguito si riporta la matrice di valutazione della coerenza tra gli obiettivi del Piano regionale di gestione dei rifiuti (obiettivi specifici e di sostenibilità) e il Piano in analisi.

Tabella 8.5.1. Matrice della valutazione di coerenza tra obiettivi

OBIETTIVI DEL PRGR	OBIETTIVI DEL PAI		
	TUTELA DI AREE INSTABILI, ABITATI E INFRASTRUTTURE	SISTEMAZIONE E REGOLAZIONE E DIFESA DEI CORSI D'ACQUA	TUTELA AMBIENTALE, SALVAGUARDIA E CONSERVAZIONE AREE DEMANIALI
Ob1. Riduzione alla fonte della produzione di rifiuti			
Ob2. Obiettivi di RD (%) in linea con quelli previsti dal legislatore nazionale			
Ob3. Istituzione di un sistema integrato di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti			
OS1. Garantire le migliori prestazioni ambientali del sistema di gestione dei rifiuti			
OS2. Ridurre gli apporti organici da attività civili e industriali alle risorse idriche			
OS3. Preservare e ottimizzare l'uso delle fonti idriche esistenti			
OS4. Migliorare e tutelare la qualità delle acque superficiali			
OS5. Preservare le aree di salvaguardia (risorse idriche) individuate			
OS6. Mantenere la concentrazione degli inquinanti al di sotto dei limiti di legge			
OS7. Ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera			
OS8. Migliorare la qualità dell'aria			
OS9. Prevenire e ridurre l'inquinamento acustico			
OS10 Pianificare gli interventi necessari a tutelare la risorsa suolo			
OS11. Assicurare la piena realizzazione dei PAI			
OS12. Contenere il consumo e lo sfruttamento del suolo			
OS13. Garantire un corretto dimensionamento degli impianti in relazione ai fabbisogni del territorio di riferimento			
OS14. Attuare politiche di pianificazione e strategie programmatiche coordinate e corresponsabili per una gestione sostenibile dei rifiuti			

OBIETTIVI DEL PRGR	OBIETTIVI DEL PAI		
OS15. Garantire le migliori prestazioni ambientali del sistema di gestione dei rifiuti			
OS16. Individuare le localizzazioni e accorgimenti che consentano il contenimento delle ricadute ambientali delle azioni di Piano			
OS17. Tutelare le aree protette del Lazio e le loro risorse			
OS18. Tutelare le specie animali e vegetali presenti sul territorio regionale inserite nelle liste di attenzione			
OS19. Tutelare le specie animali e vegetali presenti sul territorio regionale minacciate			
OS20. Attuare politiche di pianificazione e strategie programmatiche coordinate e corresponsabili per una gestione sostenibile dei rifiuti			
OS21. Rispettare l'obbligo di valutazione di incidenza per la realizzazione di nuove infrastrutture in prossimità di SIC e ZPS			
OS22. Rispettare le indicazioni derivanti dal PTPR a tutela del paesaggio e dei BBCCAA del Lazio			
OS23. Attuare politiche di pianificazione e strategie programmatiche coordinate e corresponsabili per una gestione sostenibile dei rifiuti			
OS24. Prevenire o ridurre l'impatto visivo dell'impiantistica			
OS25. Prevenire e ridurre la produzione di rifiuti e la loro pericolosità			
OS26. Raggiungere gli obiettivi di RD previsti dalla normativa vigente			
OS27. Sensibilizzare e coinvolgere le comunità mediante campagne informative capillarmente radicate sul territorio			
OS28. Garantire l'autosufficienza impiantistica di trattamento preliminare, recupero e smaltimento			
OS29. Diminuire il quantitativo di rifiuti smaltiti in discarica			
OS30. Incrementare il riciclaggio e il recupero di materia dai rifiuti urbani			
OS31. Promuovere il recupero dei rifiuti come fonte di energia, nel rispetto dei criteri di priorità di legge			
OS32. Favorire lo scollamento tra sviluppo del sistema economico e crescita di produzione dei rifiuti			
OS33. Integrare le dinamiche demografiche nella elaborazione di politiche di sviluppo sostenibile del territorio			

OBIETTIVI DEL PRGR	OBIETTIVI DEL PAI		
OS34. Diminuire la quantità di rifiuti complessivamente prodotti al fine di realizzare un'inversione di tendenza rispetto al continuo incremento registratosi negli ultimi anni			
OS35. Adottare tutte le misure tecniche e logistiche idonee ad assicurare che i rifiuti siano smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e per l'ambiente			
OS36. Delineare un sistema gestionale che dia garanzia di sostanziale autosufficienza			
OS37. Valutare i flussi turistici per un corretto dimensionamento del sistema regionale di gestione dei rifiuti			

8.6 Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA)

Il Piano è stato adottato con D.G.R. n. 266 del 2/05/06 e approvato con D.C.R. n. 42 del 27/09/07 (pubblicato su BURL n. 3 n. 34 del 10/12/07, Suppl. Ord.).

Gli elaborati documentali e cartografici relativi sono pubblicati sul sito internet dell'Assessorato all'Ambiente e alla Cooperazione tra i Popoli competente per materia.⁶⁸

Ad oggi, la materia è disciplinata dalla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*", che sostituisce e abroga, fra le altre norme, anche il D.Lgs. 152/99.

Pertanto, il Piano, redatto ai sensi della normativa vigente al momento della raccolta, elaborazione e valutazione dei dati, sarà oggetto di successive revisioni, in coerenza con gli indirizzi generali e gli atti di coordinamento emanati dallo Stato e dalle Autorità di bacino distrettuali, e sulla base della verifica dell'efficacia delle misure adottate.

Il Piano di Tutela Regionale delle Acque approvato ed attualmente in vigore si articola nelle seguenti sezioni:

1. Norme di attuazione del Piano
2. Sintesi del Piano, definizione degli interventi e normativa di riferimento
3. Bacini idrografici e schede riassuntive per bacino
4. Geologia e Idrogeologia e Vulnerabilità del Territorio (con i relativi Elaborati cartografici)
5. Relazione Vegetazionale
6. Pressione Antropica, Inquinamento Puntuale, Aree a specifica tutela
7. Qualità dei Corpi Idrici
8. Tavole di piano
9. Atlante dei Bacini Idrografici

8.6.1 Obiettivi del Piano

Il Piano di Tutela delle Acque costituisce un adempimento della Regione per il perseguimento della tutela delle risorse idriche in tutte le fattispecie con cui in natura si presentano. Il Piano si pone l'obiettivo di perseguire *il mantenimento dell'integrità della risorsa idrica, compatibilmente con gli usi della risorsa stessa e delle attività socio-economiche delle popolazioni del Lazio.*

Per conseguire tale traguardo, il Piano ha preso le mosse da *un'accurata conoscenza dello stato delle risorse*, sia sotto il profilo della qualità, che sotto quello delle utilizzazioni. In particolare, è stata indagata a fondo la struttura del territorio nei suoi vari aspetti, geologici, idrologici, idrogeologici, vegetazionali, di vulnerabilità e di pressione antropica, da confrontare con il risultato dell'analisi della qualità delle acque e con le specifiche protezioni previste dalla legge per porzioni di territorio interessate da corpi idrici a specifica destinazione.

Gli studi condotti dal gruppo di lavoro appositamente incaricato hanno portato a suddividere il territorio regionale in *39 bacini*, dei quali:

- 36 individuano altrettanti *corpi idrici significativi*,
- 1 raccoglie i bacini endoreici presenti nella Regione cui non è possibile associare corpi idrici significativi,
- 2 sono costituiti dai sistemi idrici delle Isole Ponziane.

Lo stato qualitativo dei *corpi idrici profondi e superficiali* appare dagli studi sulla individuazione delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola e dal monitoraggio delle emergenze delle falde e dei corpi idrici superficiali.

Dagli studi condotti per la individuazione delle zone vulnerabili ai nitrati e dal monitoraggio delle sorgenti si evince che *i grandi complessi idrogeologici*, sedi delle risorse idriche profonde più importanti, sono in buono stato di conservazione qualitativa. Dagli studi condotti dalle Autorità di Bacino emerge invece che alcuni complessi,

⁶⁸ All'indirizzo web: www.regione.lazio.it/web2/contents/ambiente/argomento.php?vms=25&id=112

quali quelli dei sistemi vulcanici, pongono problemi in ordine alla conservazione quantitativa delle risorse, a causa di usi al di sopra delle possibilità delle falde. Per le situazioni accertate sono state assunti provvedimenti idonei per il governo delle utilizzazioni degli acquiferi dalla Giunta Regionale; per le altre situazioni sono in corso approfondimenti.

Le *norme di attuazione* fissano semplici regole che potranno condurre a soluzione le problematiche poste dallo sfruttamento intensivo delle falde.

Lo stato qualitativo dei *corpi idrici superficiali* si presenta molto più complesso e non del tutto tranquillizzante. Dall'esame della situazione (Tavola di Piano n. 6) si evince che *nel Lazio è molto esteso lo stato di qualità ambientale "sufficiente"*, anche laddove sarebbe stato logico attendersi una qualità migliore in relazione alla limitata pressione antropica come per esempio nel reatino; situazione analoga nel viterbese e nei bacini del Liri e del Melfa. Sono poi risultati *in condizioni scadenti o pessime* i seguenti bacini o sottobacini:

- n. 6 Marta (Alto bacino)
- n. 7 Mignone (Basso bacino)
- n. 8 Mignone - Arrone Sud
- n. 14 Tevere - Basso Corso
- n. 15 Tevere - Foce
- n. 17 Salto - Turano (Turano Alto bacino)
- n. 20 Aniene (Basso Corso)
- n. 25 Astura
- n. 26 Moscarello
- n. 27 Rio Martino
- n. 28 Badino
- n. 30 Sacco
- n. 33 Liri-Gari (sottobacino del Liri)

Le norme di attuazione sono state indirizzate a raggiungere *entro il 2008* per detti bacini, lo stato di qualità ambientale "sufficiente", e per gli altri bacini, lo stato attualmente posseduto.

In ogni caso, *entro il 22 dicembre 2015* deve essere raggiunta per tutti i bacini lo stato di qualità ambientale almeno "buono".

Alla stessa normativa della prima fase è opportuno sottoporre le aree sensibili che non ricadono in bacini classificati scadenti o pessimi, quali: Tevere Medio Corso, Salto-Turano, Velino e Fondi-Itri.

8.6.2 *Definizione delle misure e degli interventi*

Il perseguimento degli obiettivi assunti dal Piano al 2008 e al 2015 è fondato su una serie di misure articolate in tre categorie:

- 1°) *provvedimenti tesi al controllo delle possibili forme di inquinamento in territori tutelati,*
- 2°) *interventi sugli impianti di depurazione,*
- 3°) *risparmio idrico.*

Tra le misure tese al *miglioramento di corpi idrici a specifica destinazione* si sottolineano i provvedimenti assunti:

- *per il risanamento delle zone di balneazione permanentemente chiuse per inquinamento,* per le quali è stata prevista la disinfezione, con metodi tali da non danneggiare gli ecosistemi, degli effluenti che recapitano in mare o che recapitano in corpi idrici in prossimità del mare.
- *per la tutela delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile,* per le quali è stata disposta la disinfezione con raggi UV per non alterare le qualità delle acque, degli scarichi urbani che scaricano a monte delle opere di presa.

Sono state previste *misure per il risparmio idrico* (prevedendo interventi di risanamenti degli acquedotti e l'introduzione di contatori per tutte le utenze) e *norme per la tutela delle falde* (in particolare, l'obbligo di tombamento dei pozzi non più in uso o abbandonati per ridurre le possibili vie di inquinamento, nonché il sistema di misurazione delle quantità emunte). Nelle zone nelle quali gli emungimenti da falda sono al di sopra delle capacità di ricarica sono stati previsti provvedimenti di *limitazione degli usi*.

Al fine di *incrementare la capacità autodepurativa dei corpi idrici superficiali* e assicurare il *mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente*, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità, è stata prevista l'adozione di *programmi di riqualificazione* in base a criteri definiti.

In ordine allo *scarico nei corpi idrici* sono state previste un complesso di misure tra loro integranti che dovrebbero sortire notevoli effetti sulle acque dei fiumi del Lazio. Sono stati regolamentate gli scarichi degli insediamenti inferiori a 2000 abitanti equivalenti. Sono stati definiti i criteri per l'assimilabilità delle acque reflue industriali alle acque reflue domestiche. Sono state definite le norme per il trattamento delle acque di prima pioggia provenienti da aree e piazzali industriali, nonché norme sugli scolmatori di piena delle pubbliche fognature. È stato previsto che *le province programmino i controlli sugli impianti di depurazione in accordo con ARPA ed acquisiscano le analisi di controllo che i gestori sono tenuti ad effettuare*. Inoltre i gestori degli impianti devono nominare un loro referente presso la pubblica amministrazione di controllo al fine di porre la medesima nella condizione di interloquire con persona competente dello specifico tipo di impianto.

Sono stati definiti *programmi di adeguamento degli impianti di depurazione urbani e industriali* prevedendo sistemi depurativi più cogenti inizialmente nei bacini classificati "pessimi" o "scadenti" e quindi entro il 22/12/15 a tutto il territorio della regione. Infatti, poiché risulta che l'80 % delle acque reflue è trattato quanto meno sino al trattamento secondario, deve ritenersi che, se si vuol raggiungere la qualità "buona", è necessario *puntare direttamente a depurazioni spinte sino al terzo stadio e al riutilizzo delle acque depurate* per la eliminazione definitiva del residuo carico inquinante.

Sono stati stimati i costi necessari per perseguire gli obiettivi posti al 2008 e al 22 dicembre 2015.

8.6.3 Verifica di coerenza

Nel seguito si riporta la matrice di valutazione della coerenza tra gli obiettivi del Piano regionale di gestione dei rifiuti (obiettivi specifici e di sostenibilità) e il Piano in analisi.

Tabella 8.6.1. Matrice della valutazione di coerenza tra obiettivi

OBIETTIVI DEL PRGR	OBIETTIVI DEL PTA
	MANTENIMENTO DELL'INTEGRITÀ DELLA RISORSA IDRICA COMPATIBILMENTE CON GLI USI DELLA STESSA, AI FINI DELLA QUALITÀ DELLA VITA E DEL MANTENIMENTO DELLE ATTIVITÀ SOCIO - ECONOMICHE DELLE POPOLAZIONI DEL LAZIO
Ob1. Riduzione alla fonte della produzione di rifiuti	
Ob2. Obiettivi di RD (%) in linea con quelli previsti dal legislatore nazionale	
Ob3. Istituzione di un sistema integrato di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti	
OS1. Garantire le migliori prestazioni ambientali del sistema di gestione dei rifiuti	
OS2. Ridurre gli apporti organici da attività civili e industriali alle risorse idriche	
OS3. Preservare e ottimizzare l'uso delle fonti idriche esistenti	

OBIETTIVI DEL PRGR	OBIETTIVI DEL PTA
OS4. Migliorare e tutelare la qualità delle acque superficiali	
OS5. Preservare le aree di salvaguardia (risorse idriche) individuate	
OS6. Mantenere la concentrazione degli inquinanti al di sotto dei limiti di legge (risorse idriche)	
OS7. Ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera	
OS8. Migliorare la qualità dell'aria	
OS9. Prevenire e ridurre l'inquinamento acustico	
OS10 Pianificare gli interventi necessari a tutelare la risorsa suolo	
OS11. Assicurare la piena realizzazione dei PAI	
OS12. Contenere il consumo e lo sfruttamento del suolo	
OS13. Garantire un corretto dimensionamento degli impianti in relazione ai fabbisogni del territorio di riferimento	
OS14. Attuare politiche di pianificazione e strategie programmatiche coordinate e corresponsabili per una gestione sostenibile dei rifiuti	
OS15. Garantire le migliori prestazioni ambientali del sistema di gestione dei rifiuti	
OS16. Individuare le localizzazioni e accorgimenti che consentano il contenimento delle ricadute ambientali delle azioni di Piano	
OS17. Tutelare le aree protette del Lazio e le loro risorse	
OS18. Tutelare le specie animali e vegetali presenti sul territorio regionale inserite nelle liste di attenzione	
OS19. Tutelare le specie animali e vegetali presenti sul territorio regionale minacciate	
OS20. Attuare politiche di pianificazione e strategie programmatiche coordinate e corresponsabili per una gestione sostenibile dei rifiuti	
OS21. Rispettare l'obbligo di valutazione di incidenza per la realizzazione di nuove infrastrutture in prossimità di SIC e ZPS	
OS22. Rispettare le indicazioni derivanti dal PTPR a tutela del paesaggio e dei BBCCAA del Lazio	
OS23. Attuare politiche di pianificazione e strategie programmatiche coordinate e corresponsabili per una gestione sostenibile dei rifiuti	
OS24. Prevenire o ridurre l'impatto visivo dell'impiantistica	
OS25. Prevenire e ridurre la produzione di rifiuti e la loro pericolosità	
OS26. Raggiungere gli obiettivi di RD previsti dalla normativa vigente	

OBIETTIVI DEL PRGR	OBIETTIVI DEL PTA
OS27. Sensibilizzare e coinvolgere le comunità mediante campagne informative capillarmente radicate sul territorio	
OS28. Garantire l'autosufficienza impiantistica di trattamento preliminare, recupero e smaltimento	
OS29. Diminuire il quantitativo di rifiuti smaltiti in discarica	
OS30. Incrementare il riciclaggio e il recupero di materia dai rifiuti urbani	
OS31. Promuovere il recupero dei rifiuti come fonte di energia, nel rispetto dei criteri di priorità di legge	
OS32. Favorire lo scollamento tra sviluppo del sistema economico e crescita di produzione dei rifiuti	
OS33. Integrare le dinamiche demografiche nella elaborazione di politiche di sviluppo sostenibile del territorio	
OS34. Diminuire la quantità di rifiuti complessivamente prodotti al fine di realizzare un'inversione di tendenza rispetto al continuo incremento registratosi negli ultimi anni	
OS35. Adottare tutte le misure tecniche e logistiche idonee ad assicurare che i rifiuti siano smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e per l'ambiente	
OS36. Delineare un sistema gestionale che dia garanzia di sostanziale autosufficienza	
OS37. Valutare i flussi turistici per un corretto dimensionamento del sistema regionale di gestione dei rifiuti	

8.7 Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE)

Predisposto dalla Direzione Attività Produttive della Regione, in collaborazione con Sviluppo Lazio e il Centro Rischi Idrogeologici dell'Università "La Sapienza" di Roma, a norma della L.R. n. 17/04, il Piano Regionale delle Attività Estrattive presenta la mappatura di tutte le attività estrattive esistenti ed operanti sul territorio, i materiali estratti ed i dettagli cartografici.

La normativa attualmente vigente è la L.R. n. 17/04 "Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche", e il relativo Regolamento attuativo del 14 aprile 2005, n. 5.

Il PRAE è sottoposto a VAS ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 (e s.m.i.).

I documenti di Piano e della VAS, aggiornati al 19 maggio 2009, sono pubblicati sul sito dell'Assessorato della Piccola e Media Impresa, Commercio e Artigianato della Regione Lazio⁶⁹.

Sono altresì resi disponibili presso le sedi dei seguenti Enti:

- Regione Lazio - Direzione Regionale Attività Produttive (Autorità procedente);
- Regione Lazio - Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli - Area Valutazione Impatto Ambientale, Ufficio Valutazione Ambientale Strategica (Autorità Competente);
- Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo.

Il Piano elaborato risulta tuttora in fase di adozione, perciò, la Regione Lazio manca di uno strumento attuativo per la disciplina del settore delle attività estrattive; nondimeno, stante la stretta contiguità fra i temi oggetto del PRAE e del Piano regionale di gestione dei rifiuti, in specie, per quanto concerne la Sezione II dedicata al settore dei rifiuti speciali, rileva analizzare anche i contenuti della documentazione pubblicata.

In vero, alla data della redazione del PRAE nella Regione Lazio risultavano redatti n. 6 Piani stralcio delle Attività estrattive, i cui solo 2 approvati dalla Giunta Regionale, quali:

- Piano stralcio delle attività estrattive PRAE del Bacino Rio Galeria-Magliana, nel comune di Roma (approvato con D.G.R. n. 529 del 10/05/99);
- Piano stralcio riguardante il reperimento di giacimenti di calcare per cementeria nei comuni di Guidonia Montecelio, Marcellina, Mentana, Monterotondo, Palombara sabina, S. Angelo Romano, S. Polo dei Cavalieri e Tivoli (approvato con D.G.R. n. 324 del 12/02/87).

Il PRAE analizza sinteticamente i Piani stralcio per i quali è stato possibile reperire presso gli uffici regionali la documentazione tecnica allegata. Oltre a quelli citati, risultavano presenti altri 3 Piani stralcio, presentati e non ancora approvati dalla Giunta Regionale, quali:

- Piano stralcio attività estrattive del Comune di Coreno Ausonio (adottato solo dal Comune di Coreno Ausonio con Del. G.C. n. 2 del 20/04/04)
- Piano delle attività estrattive del bacino Ardeatina-Laurentina (approvato solo dal Comune di Roma con Del. C.C. n. 81/03)
- Schema di Piano stralcio per le attività estrattive di calcare e sabbie silicee del Comune di Priverno (LT) (approvato solo dal Comune di Priverno con Del. G.C. n. 10 del 31/03/03).

Infine è stato redatto il Piano stralcio dell'area di Tivoli-Guidonia relativo all'estrazione del travertino nei Comuni di Guidonia-Montecelio e Tivoli, ma tale piano non è presente negli archivi regionali in quanto approvato dalla sola Giunta comunale del comune di Guidonia-Montecelio, perciò mai sottoposto alla Commissione Regionale.

8.7.1 Finalità e principali contenuti del PRAE

Conformemente all'art. 9 della L.R. 17/04, il PRAE è l'atto di programmazione settoriale che stabilisce, nell'ambito della programmazione socio-economica e territoriale regionale, gli indirizzi e gli obiettivi di

⁶⁹ All'indirizzo web: www.regione.lazio.it/web2/contents/attiv_prod/dettaglio.php?vmf=10

riferimento per l'attività di ricerca di materiali di cava e torbiera e di coltivazione di cava e torbiera, nonché per il recupero ambientale delle aree interessate, *ai fini del corretto utilizzo delle risorse naturali compatibile con la salvaguardia dell'ambiente e del territorio nelle sue componenti fisiche, biologiche, paesaggistiche e monumentali.*⁷⁰

Il PRAE può essere aggiornato ogni cinque anni.

Il modello concettuale applicato nella redazione del PRAE può essere ricondotto a due fasi principali:

1. *Fase ricognitiva e di analisi*

2. *Indicazioni di indirizzo per il piano*

Nella *prima fase* sono state effettuate tutte quelle attività finalizzate a fornire un quadro dettagliato ed aggiornato degli elementi necessari alla redazione del Piano. Sono stati inoltre analizzati e confrontati i dati raccolti allo scopo di produrre nuovi tematismi derivati di specifico interesse per il Piano.

Nella *seconda fase*, sono stati quantificati i trend produttivi e gli sviluppi futuri, sono state indicate le interferenze tra le attività estrattive e il contesto socio-ambientale e sono state prodotte le indicazioni di indirizzo per il Piano, con la stesura di *Linee guida* per l'adeguamento alla normativa tecnica di riferimento di cui alla L. R. 17/04, contenenti le procedure per le modalità di coltivazione, dismissione e recupero per ciascuna tipologia di attività estrattiva, secondo moderni criteri di sicurezza sul lavoro, mitigazione degli impatti sull'ambiente e sulla salute umana coerenti con la normativa vigente.

Nelle *Linee guida* sono stati inoltre proposti i criteri per la localizzazione delle singole attività estrattive nell'ambito delle aree idonee. Tali criteri sono stati individuati tenendo conto dell'impatto delle diverse tipologie di attività estrattive rispetto ai vari target di tipo socio-economico, sanitario e ambientale.


Le indicazioni delle *linee guida* tengono altresì conto dell'esigenza di coordinare l'attività estrattiva con gli obiettivi e le indicazioni degli altri Piani territoriali (Piani di Settore Provinciali, Piani di Assetto Idrogeologico delle Autorità di Bacino, i PTPG, etc.).

Il diagramma di flusso che segue illustra in maniera sintetica la successione logica delle varie fasi di lavoro effettuate per la redazione dei documenti di Piano.⁷¹

⁷⁰ Il PRAE assume efficacia giuridica di piano di settore ai sensi dell'art. 12 della L.R. 22 dicembre 1999, n. 38 e s.m.i. (Norme sul governo del territorio) e i relativi aggiornamenti sono approvati, previo parere della CRC, secondo le procedure previste dalla L.R. 11 aprile 1986, n. 17 (Norme sulle procedure della programmazione), in quanto compatibili (L.R. 17/04, art. 9, co. 4).

⁷¹ Cfr. PRAE - *Relazione generale*, Aggiornamento 19 maggio 2009 (Pag. 3).

Figura 8.7.1. Fasi di lavoro ai fini della predisposizione del PRAE



Conformemente alle indicazioni dell'art. 9 L.R. 17/04, gli elaborati che compongono il PRAE sono:

- **Relazione generale**, contiene la descrizione delle metodologie di indagine e produzione degli elaborati, le informazioni relative al quadro tecnico ed economico, alla produzione complessiva, alla stima dei fabbisogni e alle diverse tipologie di risorse disponibili e i criteri di individuazione dei Poli estrattivi.
- **Carta censimento delle attività estrattive in scala 1:50.000** (realizzata su base CTR 1:10.000), contiene il censimento delle cave e torbiere in esercizio e delle cave e torbiere non in esercizio.
- **Carta dei vincoli in scala 1:50.000**, contiene la ricognizione delle aree gravate da vincoli ostativi all'attività estrattiva di natura ambientale, paesaggistica, culturale o relativi alla difesa del suolo, previsti dalla legislazione vigente e ottenuti dagli enti preposti, con l'indicazione di criteri e le scale di compatibilità. Tale cartografia si configura quindi come semplice ricognizione del regime vincolistico reso disponibile dagli Enti competenti in formato digitale e non si sostituisce agli elaborati originali che restano il riferimento ultimo in sede amministrativa.
- **Carta dei litotipi di interesse estrattivo in scala 1:50.000**, individua, in prima approssimazione, l'estensione in affioramento dei litotipi di interesse estrattivo sul territorio regionale.
- **Carta delle risorse disponibili in scala 1:50.000**, contiene l'inviluppamento delle aree caratterizzate dalla presenza in affioramento di litotipi di interesse non gravate dalla presenza di vincoli ostativi.
- **Carta dei poli estrattivi - in scala 1:250.000**, contiene l'individuazione delle aree classificate dal PRAE come Poli estrattivi.
- **Banca dati informatizzata delle attività estrattive**, contiene il censimento delle cave e torbiere in esercizio con le principali informazioni di ordine tecnico e amministrativo.
- **Linee Guida**, contengono le indicazioni generali attinenti ai rapporti tra il PRAE e le altre Normative Regionali, le disposizioni tecniche e i criteri per l'ubicazione e la coltivazione delle cave e torbiere, nonché degli interventi di recupero ambientale.
- **Linee Guida per la redazione dei PAE Provinciali**, contengono le indicazioni e criteri a cui dovranno attenersi le Province nella redazione dei PAE provinciali.

In particolare, si richiamano le tematiche affrontate nella “*Relazione generale*”, così strutturate:

- a) Premessa
- b) Ricognizione delle attività estrattive
 - 2.1. *Il sistema informativo territoriale*
- c) Carta dei litotipi di interesse estrattivo
- d) Analisi statistiche delle produzioni e stima dei trend di richiesta futura
 - 4.1. *Fonti dei dati*
 - 4.2. *Produzioni nazionali*
 - 4.3. *Produzioni nel Lazio*
 - 4.4. *Stima del fabbisogno derivante dai programmi di sviluppo infrastrutturale e residenziale*
 - 4.5. *Aggiornamento della stima del fabbisogno*
- e) Valutazione delle risorse autorizzate ed ancora disponibili
- f) Individuazione e delimitazione cartografica delle risorse potenzialmente disponibili
 - 6.1. *Prime considerazioni sull'incidenza dei vincoli ostativi sulla disponibilità della risorsa*
- g) Criteri di individuazione di poli estrattivi
- h) I Piani stralcio redatti nella Regione Lazio
 - 8.1. *Piano stralcio del bacino Rio Galeria-Magliana*
 - 8.2. *Piano stralcio del bacino Ardeatina-Laurentina*
 - 8.3. *Schema di piano stralcio per le attività estrattive di calcare e sabbie silicee del Comune di Priverno (LT)*
 - 8.4. *Piano stralcio attività estrattive del comune di Coreno Ausonio*
- i) Stima del fabbisogno di materiali inerti riciclati provenienti dall'edilizia
- j) Criteri ed obiettivi di sostenibilità
 - 8.7.2 *Criteri ed obiettivi di sostenibilità*

Per attinenza rispetto alle finalità del presente documento, merita richiamare a quest'ultimo tema affrontato dal PRAE, opportunamente posto in rilievo anche dal relativo Rapporto ambientale di VAS nell'ambito dell'analisi della sostenibilità del Piano oggetto di valutazione⁷².

Per le attività estrattive, oltre la tutela dei beni ambientali, **il principio dello sviluppo sostenibile** equivale, infatti, a perseguire il *contenimento del consumo di territorio e di risorse non rinnovabili* insito nell'attività estrattiva e nell'utilizzo di materiali di cava.

A questo proposito, l'art. 9 della L.R. 17/04 richiama il principio secondo cui tutte le azioni programmate sono sviluppate ai fini del “*corretto utilizzo delle risorse naturali, compatibile con la salvaguardia dell'ambiente e del territorio nelle sue componenti fisiche, biologiche, paesaggistiche e monumentali*”.

Il contenimento del consumo del territorio e delle risorse non rinnovabili può essere ottenuto mediante diverse **tipologie di azioni**:

1. il riutilizzo di materiali inerti derivanti da demolizioni;
2. il contenimento dei volumi autorizzati in funzione del fabbisogno stimato;
3. il recupero ambientale dei siti di cava dimessi, nei tempi più rapidi possibili.
4. l'individuazione di criteri preferenziali nell'impegno del territorio per lo svolgimento dell'attività estrattiva.

⁷² Cfr. Piano Regionale delle Attività Estrattive – Valutazione ambientale strategica - Rapporto ambientale – Cap. 6.

Con specifico riferimento alla prima categoria di azioni, il **riutilizzo di materiali inerti derivanti da demolizioni**⁷³, gli obiettivi del PRAE sono quelli formulati dalla normativa vigente:

- a) L.R. 17/04, art. 9, lett. d): *“riutilizzo dei materiali derivanti da demolizioni, restauri, ristrutturazioni, sbancamenti e drenaggi, che comunque deve essere pari ad almeno il 10% nel primo anno di vigenza del PRAE e tendere al perseguimento dell’obiettivo del 50% nei successivi anni”*;
- b) D.M. n. 203 del 8/05/03 del Ministero dell’Ambiente e della TTM (e corrispondente Circolare Ministeriale del 15/07/05, n. UL/2005/5205 *“Indicazioni per l’operatività nel settore edile, stradale e ambientale, ai sensi del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203”*), che indica che il fabbisogno annuo di materiali per la realizzazione di opere pubbliche deve essere soddisfatto per un’aliquota pari al 30% da materiali di riciclo.

Nella Regione Lazio, anche riferendosi alle sole opere pubbliche e alle grandi opere, il 10% del fabbisogno di materiali di cava sostituibili può essere compreso tra 1 e 2 mln t/a a fronte di una produzione annuale di rifiuti inerti che attualmente non supera le 400.000 tonnellate. Tale dato indica con ogni probabilità un’elevatissima tendenza al riutilizzo dei materiali inerti direttamente nei cantieri.

A tal proposito, il PRAE indica come il controllo e l’approfondimento dei complessi aspetti legati al recupero degli inerti costituiranno oggetto di attività di monitoraggio congiunta tra il PRAE e il Piano dei Rifiuti regionale.

Ad ogni modo, il PRAE ritiene pure che nel complesso l’attività di recupero e riciclaggio dei materiali inerti, seppure di estrema utilità, *nei prossimi anni sarà tale da non modificare in maniera sostanziale i trend del fabbisogno e delle produzioni.*

Il PRAE prevede, *per i prossimi 10 anni la produzione media annua subirà variazioni nel complesso di modesta entità* (ovviamente, tralasciando singoli casi o particolari materiali).

Pertanto, tenendo conto della *accelerazione che il PRAE intende dare alle attività di recupero dei siti dimessi e delle stesse aree di cava attive*⁷⁴, è previsto che per i prossimi anni le superfici interessate da attività estrattive non aumenteranno, ma tenderanno a diminuire a vantaggio delle aree recuperate.

Per quanto riguarda il **consumo delle risorse non rinnovabili**, la sostenibilità dipende esclusivamente dalla disponibilità delle risorse stesse rispetto ai trend di sfruttamento.

Il confronto tra le stime delle risorse disponibili rispetto al fabbisogno stimato elaborate nella Relazione Generale indica che *i volumi massimi di sfruttamento annuo previsti sono inferiori di due o tre ordini di grandezza rispetto alle disponibilità potenziali delle sole aree compatibili.*

Tale osservazione non deve comunque dare luogo ad interpretazioni eccessivamente semplicistiche che condurrebbero inevitabilmente a sottovalutare la complessa problematica del reperimento e dell’estrazione dei materiali di cava. Infatti, la localizzazione di qualsiasi sito estrattivo, anche in aree prive di vincoli, può presentare complesse problematiche di tipo ambientale, economico, amministrativo, commerciale, infrastrutturale, sociale ecc. che, una volta avviata l’attività estrattiva, rendono il sito stesso difficilmente sostituibile, ponendo nei fatti un limite più restrittivo alle quantità di risorsa effettivamente disponibile.

Per dare una risposta efficace a questo tipo di problematiche appare chiaro che le questioni centrali sono quelle relative alla *corretta localizzazione dei siti* e allo sviluppo di *piani di coltivazione e recupero possibilmente non limitati alla singola attività estrattiva ma inseriti nel contesto della pianificazione di area vasta*. E’ anche in quest’ottica che il PRAE introduce il concetto di **“Polo estrattivo”**⁷⁵. Tra i provvedimenti che possono favorire una migliore sostenibilità delle attività estrattive si evidenziano le seguenti *prescrizioni di cui alle Linee Guida del PRAE*⁷⁶

- Le autorizzazioni per l’estrazione di materiale che potranno essere rilasciate sul territorio regionale non potranno di norma superare nel triennio i valori del relativo fabbisogno individuati nel PRAE per ciascuna

⁷³ Rifiuti inerti da costruzione e demolizione, cd. *“rifiuti da C&D”*,

⁷⁴ Cfr. *“Linee Guida per la definizione delle azioni di Piano e normativa tecnica”*, Cap. A.3 *“Programma regionale di recupero ambientale delle cave dimesse”*, C.2.1 *“Contenimento del consumo di risorse e del territorio”*, C.2.3 e C.2.4 riguardanti i rapporti tra le superfici delle attività in esercizio, C.3.3 *“Rimodellamento morfologico e regimazione delle acque superficiali”* e C.6 *“Recupero ambientale”*.

⁷⁵ Cfr. Cap. B.1.4 delle Linee Guida cit.

⁷⁶ Cfr. Cap. C.2.1 delle Linee Guida cit.

tipologia di materiale, al netto dei quantitativi delle risorse residue già autorizzate e dei quantitativi reperibili attraverso il riciclo di materiali inerti. Deroghe saranno possibili solo nei casi in cui maggiori distanze e tempi di percorrenza tra sito di produzione e bacino di utenza indurrebbero effetti negativi sia per le ulteriori emissioni sull'ambiente dovute all'aumento del traffico di mezzi pesanti sia per inevitabili aumenti della dinamica dei prezzi dei prodotti di cava (i valori di riferimento sono quelli riportati nella Tab. 4.10 della Relazione Generale). La Giunta Regionale, in ragione di motivate esigenze o risultanze dell'attività di monitoraggio del Piano, anche su proposta della CRC, può disporre, anche per singole categorie merceologiche, l'aggiornamento della stima del fabbisogno regionale;

- L'attività di coltivazione e/o ampliamento è autorizzata prioritariamente nelle seguenti aree suscettibili di attività estrattiva:
 - ◆ Aree individuate come "Poli estrattivi";
 - ◆ Aree di cava in esercizio individuate nella "Carta Censimento delle attività estrattive" e aree ad esse adiacenti, onde consentire la realizzazione di interventi di ampliamento o completamento;
 - ◆ Aree di cava non in esercizio individuate nella "Carta Censimento delle attività estrattive" onde consentire la realizzazione di interventi di reinserimento e relativo recupero ambientale.
 - ◆ Aree classificate come "aree compatibili" individuate nella "Carta delle aree suscettibili di attività estrattiva" redatte dalle province.

Nel complesso le indicazioni del PRAE mirano a *contenere l'apertura indiscriminata di nuove cave*, anche nelle aree cosiddette compatibili, promuovendo un approccio più razionale nello sfruttamento delle risorse non rinnovabili e nel consumo del territorio. Tali indicazioni comporteranno un significativo aumento dei livelli di sostenibilità dell'attività estrattiva nel territorio regionale.

8.7.3 Verifica di coerenza

Nel seguito si riporta la matrice di valutazione della coerenza tra gli obiettivi del Piano regionale di gestione dei rifiuti (obiettivi specifici e di sostenibilità) e il Piano in analisi.

Tabella 8.7.1. Matrice della valutazione di coerenza tra obiettivi

OBIETTIVI DEL PRGR	OBIETTIVI DEL PRAE	
	CORRETTO UTILIZZO DELLE RISORSE NATURALI, COMPATIBILE CON LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO	CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI TERRITORIO E DI RISORSE NON RINNOVABILI
Ob1. Riduzione alla fonte della produzione di rifiuti		
Ob2. Obiettivi di RD (%) in linea con quelli previsti dal legislatore nazionale		
Ob3. Istituzione di un sistema integrato di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti		
OS1. Garantire le migliori prestazioni ambientali del sistema di gestione dei rifiuti		
OS2. Ridurre gli apporti organici da attività civili e industriali alle risorse idriche		
OS3. Preservare e ottimizzare l'uso delle fonti idriche esistenti		
OS4. Migliorare e tutelare la qualità delle acque superficiali		
OS5. Preservare le aree di salvaguardia (risorse idriche) individuate		

OBIETTIVI DEL PRGR	OBIETTIVI DEL PRAE	
OS6. Mantenere la concentrazione degli inquinanti al di sotto dei limiti di legge (risorse idriche)		
OS7. Ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera		
OS8. Migliorare la qualità dell'aria		
OS9. Prevenire e ridurre l'inquinamento acustico		
OS10 Pianificare gli interventi necessari a tutelare la risorsa suolo		
OS11. Assicurare la piena realizzazione dei PAI		
OS12. Contenere il consumo e lo sfruttamento del suolo		
OS13. Garantire un corretto dimensionamento degli impianti in relazione ai fabbisogni del territorio di riferimento		
OS14. Attuare politiche di pianificazione e strategie programmatiche coordinate e corresponsabili per una gestione sostenibile dei rifiuti		
OS15. Garantire le migliori prestazioni ambientali del sistema di gestione dei rifiuti		
OS16. Individuare le localizzazioni e accorgimenti che consentano il contenimento delle ricadute ambientali delle azioni di Piano		
OS17. Tutelare le aree protette del Lazio e le loro risorse		
OS18. Tutelare le specie animali e vegetali presenti sul territorio regionale inserite nelle liste di attenzione		
OS19. Tutelare le specie animali e vegetali presenti sul territorio regionale minacciate		
OS20. Attuare politiche di pianificazione e strategie programmatiche coordinate e corresponsabili per una gestione sostenibile dei rifiuti		
OS21. Rispettare l'obbligo di valutazione di incidenza per la realizzazione di nuove infrastrutture in prossimità di SIC e ZPS		
OS22. Rispettare le indicazioni derivanti dal PTPR a tutela del paesaggio e dei BBCCAA del Lazio		
OS23. Attuare politiche di pianificazione e strategie programmatiche coordinate e corresponsabili per una gestione sostenibile dei rifiuti		
OS24. Prevenire o ridurre l'impatto visivo dell'impiantistica		
OS25. Prevenire e ridurre la produzione di rifiuti e la loro pericolosità		
OS26. Raggiungere gli obiettivi di RD previsti dalla normativa vigente		
OS27. Sensibilizzare e coinvolgere le comunità mediante campagne informative capillarmente radicate sul territorio		
OS28. Garantire l'autosufficienza impiantistica di trattamento preliminare, recupero e smaltimento		
OS29. Diminuire il quantitativo di rifiuti smaltiti in discarica		

OBIETTIVI DEL PRGR	OBIETTIVI DEL PRAE	
OS30. Incrementare il riciclaggio e il recupero di materia dai rifiuti urbani		
OS31. Promuovere il recupero dei rifiuti come fonte di energia, nel rispetto dei criteri di priorità di legge		
OS32. Favorire lo scollamento tra sviluppo del sistema economico e crescita di produzione dei rifiuti		
OS33. Integrare le dinamiche demografiche nella elaborazione di politiche di sviluppo sostenibile del territorio		
OS34. Diminuire la quantità di rifiuti complessivamente prodotti al fine di realizzare un'inversione di tendenza rispetto al continuo incremento registratosi negli ultimi anni		
OS35. Adottare tutte le misure tecniche e logistiche idonee ad assicurare che i rifiuti siano smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e per l'ambiente		
OS36. Delineare un sistema gestionale che dia garanzia di sostanziale autosufficienza		
OS37. Valutare i flussi turistici per un corretto dimensionamento del sistema regionale di gestione dei rifiuti		

8.8 Piano Forestale Regionale (PFR)

Con l'approvazione della L.R. 28 ottobre 2002, n. 39 "Norme in materia di gestione delle risorse forestali", la Regione Lazio ha avviato un percorso di valorizzazione del proprio sistema forestale, ponendosi quale obiettivo di riferimento il conseguimento della gestione sostenibile. Essa rappresenta la prima legge regionale organica in materia forestale, tassello fondamentale per il Lazio nella gestione della risorsa "bosco", con particolare riferimento all'art. 4 "Definizione di bosco e delle aree assimilate" e alle modalità di utilizzazione delle stesse, secondo i vigenti criteri selvicolturali e di sviluppo sostenibile.

A norma dell'art. 2, al fine di garantirne la tutela e promuoverne la valorizzazione, la L.R. 39/02 disciplina l'uso delle risorse forestali, del territorio boscato e delle aree correlate, tenendo conto delle peculiarità proprie di ogni ecosistema. In particolare, questi gli obiettivi perseguiti:

- a) pianificazione, ampliamento e riqualificazione del patrimonio forestale regionale;
- b) promozione della multifunzionalità degli ecosistemi forestali e dello sviluppo rurale;
- c) miglioramento strutturale, infrastrutturale e disciplina delle modalità d'uso delle risorse forestali;
- d) accrescimento della disponibilità della massa legnosa;
- e) sviluppo coordinato delle attività all'interno degli ecosistemi forestali con le altre attività praticate nel territorio regionale;
- f) riordino amministrativo in materia;
- g) conoscenza sistematica dell'assetto forestale e delle attività connesse tramite inventariazione, monitoraggio e ricerche;
- h) formazione ed aggiornamento degli operatori del settore e promozione della cultura forestale.

Altri riferimenti normativi collegati che hanno segnato il percorso della Regione verso la gestione sostenibile delle foreste sono: la D.G.R. n. 126 del 14/02/05 relativa alla metodologia esecutiva dell'approvazione dei Piani di Gestione e Assestamento Forestale, di cui all'art. 13 della L.R. 39/02, e la D.G.R. n. 7 del 18/04/05 di approvazione del Regolamento forestale, di cui all'art. 36 della L.R. 39/02, recante la disciplina di attuazione della norma in argomento.

All'articolo 7, la legge regionale definisce le linee generali di tutela, valorizzazione e sviluppo del sistema forestale del Lazio attraverso il Piano forestale regionale (PFR), di cui all'art. 3 del D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 227. Il PFR analizza lo stato e le caratteristiche del patrimonio forestale regionale dal punto di vista ambientale, economico, gestionale, provvede ad indicare le linee guida di sviluppo per il settore della vivaistica, impianti di produzione legnosa specializzata, per la promozione della tutela delle peculiarità vegetazionali, stabilisce e dà indicazioni relativamente agli obiettivi strategici, indirizzi di intervento, azioni da attuarsi e relative priorità. Inoltre specifica le risorse finanziarie attivabili, nonché i criteri di ripartizione ed assegnazione dei finanziamenti fra i soggetti attuatori gli interventi; realizza l'aggiornamento della cartografia e l'inventario forestale e le modalità di monitoraggio sullo stato attuativo del PFR stesso.

Il Piano è sottoposto a VAS ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 (e s.m.i.).

Predisposto a cura dell'Area Conservazione delle Foreste, a valere per il periodo programmatico 2007/2013, il PFR è stato adottato con D.G.R. n. 666 del 3/08/2007 e depositato presso la Commissione Regionale Ambiente del Consiglio Regionale.

I documenti di Piano e di VAS sono pubblicati sul sito dell'Assessorato all'Ambiente e Cooperazione tra i Popoli della Regione Lazio competente per materia⁷⁷.

Il documento è articolato in 3 Volumi, quali:

- Quadro conoscitivo e base documentale del Piano Forestale Regionale, aggiornato al 20/07/09;
- Linee generali di tutela, valorizzazione e sviluppo del sistema forestale regionale (contenenti anche un compendio della normativa in materia forestale), aggiornato al 24/07/07;
- Rapporto preliminare per la VAS del PFR, aggiornato al 17/07/09.

⁷⁷ All'indirizzo web: <http://www.regione.lazio.it/web2/contents/ambiente/argomento.php?vms=8>

Al PFR sono allegare cartografie tematiche d'interesse.

Il PFR è attuato per piani stralcio annuali, da sottoporre ad approvazione della Giunta regionale, che specificano gli interventi da realizzare nell'anno tra quelli previsti dal PFR e le modalità per la loro realizzazione, nonché le risorse finanziarie attivabili per la promozione degli interventi.

Il PFR va a valere sull'intero territorio regionale, dalle aree forestali lungo la costa a quelle presenti al limite della vegetazione, nonché al territorio che intercorre dal livello del mare alle cime dei monti, allorché sottoposto a vincolo idrogeologico e paesistico, escluse le aree interne ai centri urbani.

La varietà di territori e ambienti in cui potenzialmente possono trovare attuazione i suoi indirizzi, non consentono, tuttavia, un esame puntuale degli stessi nella Carta forestale.

8.8.1 *Obiettivi strategici di politica forestale*

Il PFR, considera il bosco una risorsa naturale rinnovabile, in grado di svolgere molte funzioni, oltre alla produzione legnosa, evidenziando che si tratta di un sistema eterogeneo, aperto verso altri sistemi e soggetti ed è da questi condizionato, con una dinamica complessa di interazioni ed interdipendenze, sia a livello di funzioni che di soggetti, oggi ancor più che in passato, con molte situazioni in fase transitoria.

Alla luce delle peculiarità delle risorse forestali regionali e del relativo sistema forestale, pur condividendo gli *obiettivi prioritari* definiti in ambito nazionale, il Piano ritiene di doverli integrare con altri specifici per la realtà regionale. L'adozione di obiettivi specifici di livello regionale si deve ad una cultura forestale ancora piuttosto legata alle tradizioni e consuetudini locali, nonché alle esigenze emerse successivamente all'emanazione della legge regionale forestale, che, pur ricevendo ampia condivisione sul piano concettuale da parte dei vari operatori del settore, presenta troppi limiti operativi in sede di attuazione.

Nel dettaglio gli *obiettivi del PFR* sono:

1. sostenere iniziative imprenditoriali delle risorse degli ambienti forestali, da esercitarsi secondo criteri sostenibili, da parte di operatori qualificati e in una logica di filiera, quale strumento per lo sviluppo socioeconomico delle popolazioni delle aree interne;
2. superare l'approccio episodico e occasionale della gestione forestale, sovente realizzato sempre e comunque, secondo gli usi e consuetudini locali, anche se ciò dovesse tradursi in risultati economici inferiori a quelli potenziali;
3. favorire la qualità nella progettazione e nell'esecuzione degli interventi e delle attività negli ambienti forestali, al fine di cogliere le peculiarità ambientali e gli interessi pubblici connessi, adottando conseguentemente approcci coerenti con gli stessi;
4. favorire la semplificazione amministrativa per l'esercizio dell'attività forestale, soprattutto per gli interventi di piccola entità e non con spiccati fini economici, ma destinati al soddisfacimento di esigenze primarie a titolo individuale o familiare (produzioni da destinare all'autoconsumo);
5. promuovere l'uso turistico-ricreativo responsabile delle aree boscate, attraverso una migliore programmazione e dotazione di servizi delle aree appositamente individuate nonché promuovendo iniziative ad accrescere la cultura delle attività ecocompatibili;
6. sostenere l'attività di ricerca, sperimentazione e innovazione del sistema forestale e delle sue filiere, al fine di favorire la conoscenza dei processi in atto, nonché l'introduzione e divulgazione di criteri e modalità di esercizio delle attività negli ambienti forestali a basso impatto ambientale;
7. promuovere il monitoraggio permanente degli ecosistemi forestali e delle sue risorse, secondo protocolli condivisi e standardizzati, nonché realizzare il sistema informativo forestale quale parte del più ampio sistema informativo ambientale, per assicurare trasparenza e accessibilità alle informazioni da parte degli enti delegati delle competenze in materia di uso delle risorse forestali;
8. perseguire il mantenimento e l'incremento dell'occupazione delle aree forestali attraverso l'attuazione delle azioni previste dal PFR.

Rispetto agli obiettivi strategici, il PFR pone un "*prerequisito*" imprescindibile, che deve pervadere tutte le iniziative che andranno a svilupparsi a carico delle risorse degli ambienti forestali, vale a dire: il conseguimento di tali obiettivi deve avvenire tenendo conto che *la gestione delle risorse forestali deve contribuire al miglioramento del benessere della collettività, da conseguirsi mediante il loro uso sostenibile e multifunzionale,*

promuovendo lo sviluppo e l'occupazione con le funzioni ambientali, in particolare con la conservazione della biodiversità, la salvaguardia del ciclo dell'acqua, la stabilità idrogeologica del territorio, il contenimento dei cambiamenti climatici.

8.8.2 Assi di riferimento, ambiti di intervento e azioni

Una volta fissati gli obiettivi per il periodo programmatico di riferimento, il PFR stabilisce cinque assi di riferimento alla promozione delle iniziative dell'Amministrazione regionale in materia, quali:

- a) *Ambientale*, avente la finalità di salvaguardare, conservare e sviluppare le risorse degli ambienti forestali e dei relativi ecosistemi, in una prospettiva multifunzionale, accrescendo l'efficacia e l'efficienza delle loro funzioni, nonché assicurandone la perpetuità;
- b) *Sociale*, avente la finalità di creare delle opportunità occupazionali per la popolazione locale anche attraverso l'uso delle risorse negli ambienti forestali, all'interno di una prospettiva di sviluppo intertemporale, ovvero a favore delle generazioni presenti e future;
- c) *Economico*, avente la finalità di creare le condizioni affinché le risorse degli ambienti forestali concorrano allo sviluppo socioeconomico del territorio e delle collettività locali, in modo duraturo, sulla base di modalità sostenibili d'uso delle risorse, nonché promuovendo azioni per favorire una maggiore integrazione del sistema forestale con il resto del sistema economico regionale;
- d) *Culturale*, avente la finalità di accrescere le conoscenze relative alle risorse negli ambienti forestali, ai processi evolutivi ed involutivi, ed alle loro potenzialità nella prospettiva del loro uso multifunzionale. Favorire l'affermazione di modelli gestionali sostenibili presso utenti, operatori, amministratori e collettività in generale, accrescendo la consapevolezza del valore globale del bosco, così da realizzare le condizioni per il loro uso duraturo, valorizzandone la valenza storica, culturale, le tradizioni, gli usi e consuetudini locali;
- e) *Amministrativo, normativo, istituzionale*, avente la finalità di creare le condizioni che consentono di soddisfare le molteplici esigenze connesse con l'uso delle risorse degli ambienti forestali. In particolare pervenire ad un quadro istituzionale, normativo ed amministrativo in cui gli operatori possano svolgere le loro attività, assicurando al contempo l'uso delle risorse nelle misura e con modalità necessarie per soddisfare gli obiettivi ambientali, sociali ed economici, attesi dalla collettività locale e generale, nonché a favore delle generazioni presenti e future.

Allo scopo di realizzare le finalità sottese a ciascuno degli assi di riferimento, il PFR circoscrive, quindi, una serie di ambiti di intervento:

- a) Consolidamento del quadro amministrativo, semplificazione delle procedure, vigilanza e controllo delle attività
- b) Sostegno della selvicoltura e dell'attività selvicolturale per la gestione multifunzionale dei boschi;
- c) Valorizzazione delle filiere forestali e gestione sostenibile delle risorse degli ambienti forestali;
- d) Monitoraggio degli ecosistemi, delle attività e statistiche forestali;
- e) Qualità della progettazione ed esecuzione di opere ed interventi;
- f) Conoscenza, ricerca, sperimentazione e innovazione;
- g) Divulgazione e partecipazione collettiva;
- h) Promozione della cultura forestale, degli usi delle tradizioni e dell'arte;
- i) Formazione ed aggiornamento;
- j) Internazionalizzazione e cooperazione tra i popoli.

Per ciascun ambito, il PFR definisce specifiche finalità e altrettante azioni correlate al loro raggiungimento, talune delle quali a valere contemporaneamente su diversi assi.

8.8.3 Verifica di coerenza

Nel seguito si riporta la matrice di valutazione della coerenza tra gli obiettivi del Piano regionale di gestione dei rifiuti (obiettivi specifici e di sostenibilità) e il Piano in analisi.

Tabella 8.8.1. Matrice della valutazione di coerenza tra obiettivi

OBIETTIVI DEL PRGR	OBIETTIVI DEL PFR		
	SOSTENERE L'ATTIVITÀ DI RICERCA, SPERIMENTAZ. E INNOVAZ. DEL SISTEMA FORESTALE E DELLE SUE FILIERE	PROMUOVERE IL MONITORAGGIO PERMANENTE SU ECOSISTEMI FORESTALI E RISORSE (SISTEMA INFORMATIVO FORESTALE)	PERSEGUIRE IL MANTENIMENTO E L'INCREMENTO DELLE AREE FORESTALI
Ob1. Riduzione alla fonte della produzione di rifiuti			
Ob2. Obiettivi di RD (%) in linea con quelli previsti dal legislatore nazionale			
Ob3. Istituzione di un sistema integrato di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti			
OS1. Garantire le migliori prestazioni ambientali del sistema di gestione dei rifiuti			
OS2. Ridurre gli apporti organici da attività civili e industriali alle risorse idriche			
OS3. Preservare e ottimizzare l'uso delle fonti idriche esistenti			
OS4. Migliorare e tutelare la qualità delle acque superficiali			
OS5. Preservare le aree di salvaguardia individuate (risorse idriche)			
OS6. Mantenere la concentrazione degli inquinanti al di sotto dei limiti di legge (risorse idriche)			
OS7. Ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera			
OS8. Migliorare la qualità dell'aria			
OS9. Prevenire e ridurre l'inquinamento acustico			
OS10 Pianificare gli interventi necessari a tutelare la risorsa suolo			
OS11. Assicurare la piena realizzazione dei PAI			
OS12. Contenere il consumo e lo sfruttamento del suolo			
OS13. Garantire un corretto dimensionamento degli impianti in relazione ai fabbisogni del territorio di riferimento			
OS14. Attuare politiche di pianificazione e strategie programmatiche coordinate e corresponsabili per una gestione sostenibile dei rifiuti			
OS15. Garantire le migliori prestazioni ambientali del sistema di gestione dei rifiuti			

OBIETTIVI DEL PRGR	OBIETTIVI DEL PFR		
OS16. Individuare le localizzazioni e accorgimenti che consentano il contenimento delle ricadute ambientali delle azioni di Piano			
OS17. Tutelare le aree protette del Lazio e le loro risorse			
OS18. Tutelare le specie animali e vegetali presenti sul territorio regionale inserite nelle liste di attenzione			
OS19. Tutelare le specie animali e vegetali presenti sul territorio regionale minacciate			
OS20. Attuare politiche di pianificazione e strategie programmatiche coordinate e corresponsabili per una gestione sostenibile dei rifiuti			
OS21. Rispettare l'obbligo di valutazione di incidenza per la realizzazione di nuove infrastrutture, in prossimità di SIC e ZPS			
OS22. Rispettare le indicazioni derivanti dal PTPR a tutela del paesaggio e dei beni culturali e ambientali del Lazio			
OS23. Attuare politiche di pianificazione e strategie programmatiche coordinate e corresponsabili per una gestione sostenibile dei rifiuti			
OS24. Prevenire o ridurre l'impatto visivo dell'impiantistica			
OS25. Prevenire e ridurre la produzione di rifiuti e la loro pericolosità			
OS26. Raggiungere gli obiettivi di RD previsti dalla normativa vigente			
OS27. Sensibilizzare e coinvolgere le comunità mediante campagne informative capillarmente radicate sul territorio			
OS28. Garantire l'autosufficienza impiantistica di trattamento preliminare, recupero e smaltimento			
OS29. Diminuire il quantitativo di rifiuti smaltiti in discarica			
OS30. Incrementare il riciclaggio e il recupero di materia dai rifiuti urbani			
OS31. Promuovere il recupero dei rifiuti come fonte di energia, nel rispetto dei criteri di priorità di legge			
OS32. Favorire lo scollamento tra sviluppo del sistema economico e crescita di produzione dei rifiuti			
OS33. Integrare le dinamiche demografiche nella elaborazione di politiche di sviluppo sostenibile del territorio			
OS34. Diminuire la quantità di rifiuti complessivamente prodotti al fine di realizzare			

OBIETTIVI DEL PRGR	OBIETTIVI DEL PFR		
un'inversione di tendenza rispetto al continuo incremento registratosi negli ultimi anni			
OS35. Adottare tutte le misure tecniche e logistiche idonee ad assicurare che i rifiuti siano smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e per l'ambiente			
OS36. Delineare un sistema gestionale che dia garanzia di sostanziale autosufficienza			
OS37. Valutare i flussi turistici per un corretto dimensionamento del sistema regionale di gestione dei rifiuti			

8.9 Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2007-2013 (PSR Lazio 2007-2013)

Con *Regolamento (CE) 1698 del 20/09/05* il Consiglio dell'Unione Europea ha avviato la programmazione sullo sviluppo rurale per il periodo 2007-2013 definendo, tra l'altro, gli obiettivi della politica di sviluppo rurale e il contesto strategico comunitario e nazionale.

Il nuovo sistema di programmazione per lo sviluppo rurale si colloca nel quadro del più complessivo percorso di riforma delle politiche agricole che enfatizza *il ruolo dell'agricoltura quale fattore strategico per uno sviluppo equilibrato e sostenibile del territorio europeo* e riduce il peso, soprattutto in prospettiva, delle misure di sostegno alla produzione e a protezione del reddito degli agricoltori.

Con il nuovo Regolamento vengono rafforzati gli obiettivi per lo sviluppo delle aree rurali individuati con Agenda 2000 e, coerentemente con il percorso di rimodulazione delle politiche e di allargamento dell'Unione Europea, che ha prodotto un consolidamento significativo dell'incidenza e della valenza socio-economica e ambientale delle aree rurali nel contesto europeo, vengono introdotte alcune novità che riguardano soprattutto l'aggiornamento dell'approccio strategico e la semplificazione dei meccanismi di funzionamento.

Il *Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2007 - 2013* è stato approvato in data 19/12/07 dal Comitato sviluppo rurale della Commissione europea e formalmente con Dec. della Commissione C/2008/708 del 15/02/08.

Il testo del PSR Lazio 2007 - 2013 nella versione integrale approvata, comprensivo dei suoi allegati, è disponibile sul Portale Agricoltura della Regione Lazio, a cura dell'Assessorato di competenza.⁷⁸

Il Programma, che si applica all'intero territorio regionale, è densamente articolato in 16 Capitoli principali, di cui si richiamano quelli di maggiore rilievo:

- Analisi della situazione in termini di punti di forza e punti di debolezza
 - ◆ Il contesto socio- economico
 - ◆ Andamento dei settori agro-alimentare e forestale
 - ◆ La situazione ambientale
 - ◆ L'economia rurale e la qualità della vita
 - ◆ Leader
 - ◆ Analisi SWOT ed individuazione dei fabbisogni
- Strategia scelta per affrontare i punti di forza e di debolezza
 - ◆ Obiettivi prioritari e specifici del PSR e scelta delle misure
 - ◆ Il peso finanziario degli Assi

⁷⁸ All'indirizzo web: www.agricoltura.regione.lazio.it/agriweb/aree_tematiche.php?idat=27

- ◆ Gli elementi che caratterizzano la strategia di intervento regionale
- ◆ Priorità territoriali
- ◆ La progettazione integrata
- Valutazione ex ante
 - ◆ Sintesi del Rapporto ambientale della “Valutazione Ambientale Strategica”
- L’impatto del precedente periodo di programmazione
- Giustificazione delle priorità selezionate con riferimento agli orientamenti strategici comunitari ed al piano strategico nazionale, nonché impatto previsto secondo la valutazione ante
- Descrizione degli assi e delle misure proposte, quali:
 - ◆ Asse I “Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale”
 - ◆ Asse II “Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale”
 - ◆ Asse III “Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale”
 - ◆ Asse IV “Attuazione dell’impostazione LEADER”
- Piano di finanziamento e Ripartizione indicativa per Misura

Trattandosi di un programma elaborato per il settore agricolo, il PSR è sottoposto a VAS a norma della Direttiva 42/2001. Fra gli Allegati al PSR si ritrovano anche il “Rapporto di valutazione ex ante”, il “Rapporto per la valutazione ambientale strategica (VAS)”, e la “Dichiarazione di sintesi di cui all’art. 9, comma 1 lettera b) della Direttiva 2001/42/CE”.

8.9.1 Strategia di intervento del PSR

La strategia di intervento del PSR viene formulata in risposta ai “fabbisogni” (di intervento) individuati attraverso l’analisi dei punti di forza e di debolezza presenti nel contesto regionale (cfr. precedente cap.3.1), nell’ambito degli obiettivi generali (art. 4) e dell’impostazione strategica dello sviluppo rurale (Titolo II) di cui al Reg. CE 1698/05, quindi, in coerenza con gli Orientamenti Strategici Comunitari (Decisione 2006/144/CE) ed in attuazione del Piano Strategico Nazionale per l’Italia.

Secondo tale impostazione, gli obiettivi generali e prioritari per Asse formulati dal PSN (in applicazione con quanto indicato nel Reg. CE 1698/05 e in stretto collegamento con gli OSC) sono fatti propri dal PSR del Lazio 2007-13 e dallo stesso, in alcuni casi, ulteriormente specificati o declinati alla luce dei fabbisogni emersi nell’analisi nel contesto regionale

I principali elementi costitutivi e caratterizzanti la strategia regionale, di seguito illustrati, sono rappresentati: dalle linee di intervento (Misure/Azioni) attivate nell’ambito degli Assi, incluso il loro peso finanziario, con le quali sono perseguiti gli obiettivi prioritari del PSN e specifici del Programma; dalle priorità tematiche, espressione di esigenze (e fabbisogni) presenti nel contesto regionale, rispetto ai quali sarà possibile caratterizzare ed integrare, in forma “orizzontale”, le diverse linee di intervento; dagli indirizzi programmatici attraverso i quali si intende favorire l’efficacia e l’efficienza degli interventi, individuabili soprattutto nella progettazione integrata e nell’approccio di tipo territoriale.

8.9.2 Obiettivi prioritari e specifici del PSR e scelta delle misure

Di seguito sono illustrati per ciascuno dei tre Assi principali del PSR, gli obiettivi prioritari (derivanti dal PSN) e specifici (regionali) assunti a riferimento e la loro correlazione logico-funzionale sia con i fabbisogni emersi dall’analisi del contesto (che ne giustificano cioè l’adozione e quindi la rilevanza), sia con le Misure/Azioni di intervento attivate.

I fabbisogni che comportano la realizzazione di investimenti sono tradotti in Azioni prioritarie nelle Misure correlate.

◆ Asse I – Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale

Tenendo conto degli elementi di criticità e dei bisogni di intervento definiti per ciascun comparto produttivo agricolo, alimentare e forestale, come emersi dall’analisi SWOT delle principali filiere interessate dal

Programma, e coerentemente con le linee programmatiche di intervento definite dal Programma strategico nazionale (PSN) sono individuati per l'asse i seguenti obiettivi prioritari e specifici:

Obiettivo prioritario (dal PSN)

Miglioramento della capacità imprenditoriale e professionale degli addetti al settore agricolo e forestale e sostegno del ricambio generazionale

Obiettivi specifici

- Favorire i processi di ricambio generazionale attraverso l'insediamento di giovani agricoltori qualificati, l'adeguamento e l'ammodernamento delle aziende agricole
- Qualificazione professionale degli imprenditori e degli addetti del settore agricolo e forestale e utilizzo dei servizi di consulenza al fine di facilitare i processi di adeguamento, modernizzazione e innovazione tecnica e organizzativa

Obiettivo prioritario (dal PSN)

Consolidamento e sviluppo della qualità della produzione agricola e forestale

Obiettivi specifici

- Promuovere strategie di filiera orientate alla valorizzazione delle produzioni agricole e forestali di qualità ed alla ricerca di nuovi sbocchi di mercato
- Incentivare l'adesione ai sistemi agro-alimentari di qualità
- Promozione delle produzioni sui mercati locali, nazionali ed internazionali.

Obiettivo prioritario (dal PSN)

Promozione dell'ammodernamento e dell'innovazione nelle imprese e dell'integrazione delle filiere

Obiettivi specifici

- Promuovere l'innovazione tecnologica e l'introduzione di innovazioni di processo e di prodotto lungo le filiere produttive
- Sostenere i processi di ammodernamento e adeguamento tecnico-organizzativo nelle aziende agricole, forestali e nelle imprese alimentari

Obiettivo prioritario (dal PSN)

Potenziamento delle dotazioni infrastrutturali fisiche e telematiche

Obiettivo specifico

- Potenziamento delle dotazioni infrastrutturali fisiche e telematiche per lo sviluppo dei servizi alla logistica e delle attività forestali

◆ **Asse II – Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale**

La strategia di intervento dell'Asse II si basa sulla riduzione degli impatti negativi del settore primario, l'incentivazione dei metodi di produzione estensivi e biologici, il rafforzamento e diffusione delle funzioni positive svolte dall'ecosistema agrario, inclusa la salvaguardia delle aree e dei sistemi agricoli e forestali ad "elevato valore naturale"³³ e l'inversione (o il rallentamento) dei processi di abbandono dell'attività agricola nelle aree più svantaggiate e dei rischi di natura ambientale ad essi correlati.

Obiettivo prioritario (dal PSN)

Conservazione della biodiversità e tutela e diffusione di sistemi agro-forestali ad alto valore naturale.

Obiettivi specifici

- Salvaguardare la biodiversità nei territori rurali (diversità genetica, delle specie e degli ecosistemi) e in particolare tutelare e sviluppare i sistemi agricoli e forestali ad "elevata valenza naturale"

Obiettivo prioritario (dal PSN)

Tutela e miglioramento quali-quantitativo delle risorse idriche superficiali e profonde

Obiettivo specifico

- Tutela e miglioramento quali-quantitativo delle risorse idriche superficiali e profonde

Obiettivo prioritario (da PSN)

Riduzione dei gas serra

Obiettivo specifico del PSR

- Sviluppare pratiche/attività agricole e forestali favorevoli alla attenuazione dei cambiamenti climatici e al miglioramento della qualità dell'aria

Obiettivo prioritario (dal PSN)

Tutela del territorio

Obiettivi specifici

- Promuovere la permanenza dell'attività agricola sostenibile nelle aree svantaggiate
- Conservare il paesaggio rurale
- Migliorare la gestione della risorsa suolo per ridurre l'erosione e limitare il dissesto idrogeologico, incrementare e mantenere il tenore di sostanza organica e limitare la contaminazione chimica

◆ **Asse III – Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale**

Sulla scorta delle risultanze dell'analisi di contesto, che rileva la presenza di diverse aree a rischio di marginalizzazione e di aree nelle quali le dinamiche del rapporto urbano rurale rischiano di produrre un progressivo e significativo arretramento della componente agricola, a danno dell'equilibrio della crescita e dello sviluppo, l'obiettivo della crescita equilibrata dei territori rurali, va perseguito nella regione con particolare attenzione alle caratteristiche delle diverse tipologie territoriali, evidenziate nell'analisi di contesto generale.

Obiettivo prioritario (dal PSN)

Migliorare l'attrattività dei territori rurali per le imprese e per la popolazione

Obiettivi specifici

- Migliorare la dotazione infrastrutturale ed i servizi per la popolazione
- Incrementare la dotazione di servizi per le componenti produttive, in particolare agroalimentare e turistica
- Difendere e valorizzare la dimensione ambientale e paesaggistica dalle dinamiche espansive e dalle pressioni antropiche
- Promuovere modelli di sviluppo capaci di generare un'offerta competitiva di prodotti e servizi nelle aree a maggior rischio di marginalizzazione

Obiettivo prioritario (dal PSN)

Mantenimento o la creazione di opportunità occupazionali e di reddito nelle aree rurali

Obiettivi specifici

- Promuovere modelli di sviluppo capaci di generare un'offerta competitiva di prodotti e servizi nelle aree a maggior rischio di marginalizzazione sostenendo l'iniziativa agricola ed extra agricola
- Sostenere il ruolo multifunzionale dell'azienda agricola e la produzione di beni e servizi extragricoli
- Qualificare il capitale umano e sostenere l'approccio di sistema (approccio Leader)

◆ **Asse IV – Leader**

L'obiettivo prioritario comunitario viene declinato nel PSR attraverso due obiettivi specifici che rispecchiano esattamente quelli individuati nel PSN. Si tratta di obiettivi che recependo le indicazioni comunitarie gli orientamenti e le azioni chiave, intendono favorire uno sviluppo endogeno socialmente condiviso in linea con le potenzialità di valorizzazione locale.

Obiettivo prioritario (da PSN)

- Rafforzamento della capacità progettuale e gestione locale
- Valorizzazione delle risorse endogene dei territori tramite il miglioramento della partecipazione locale alla definizione delle politiche

Obiettivi specifici (PSR Lazio)

- Rafforzamento della capacità progettuale e gestione locale
- Valorizzazione delle risorse endogene dei territori tramite il miglioramento della partecipazione locale alla definizione delle politiche

8.9.3 *Verifica di coerenza*

Il Piano in analisi, per sua natura, pare rafforzare una serie di obiettivi propri di altri piani settoriali a valenza ambientale e territoriale, indagati in precedenza.

In questo senso, rilevano gli obiettivi specifici:

- ◆ dell'Asse I, elaborati in relazione all'obiettivo prioritario del PSN *"Consolidamento e sviluppo della qualità della produzione agricola e forestale"* (Cfr. PTPR e PFR);
- ◆ dell'Asse II, elaborati in relazione agli obiettivi prioritari del PSN:
 - *"Conservazione della biodiversità e tutela e diffusione di sistemi agro-forestali ad alto valore naturale"* (Cfr. PTPR e PFR);
 - *"Tutela e miglioramento quali-quantitativo delle risorse idriche superficiali e profonde"* (Cfr. PAI e PTA);
 - *"Riduzione dei gas serra"* (Cfr. PER e PRQA);
 - *"Tutela del territorio"* (Cfr. PTPR, PAI e PFR);
- ◆ dell'Asse III, elaborati in relazione all'obiettivo prioritari del PSN *"Migliorare l'attrattività dei territori rurali per le imprese e per la popolazione"* (Cfr. PTPR e PFR).

9. Valutazione della coerenza interna

L'analisi di coerenza interna è finalizzata a far emergere l'esistenza di possibili contraddizioni all'interno del Piano oggetto di VAS, emergenti dal confronto tra gli obiettivi del Piano regionale di gestione dei rifiuti (obiettivi specifici e di sostenibilità) e le azioni programmatiche che il Piano intende realizzare e promuovere per raggiungere tali obiettivi.

Ragionando in ottica di contabilità ambientale, e tenendo presente lo schema DPSIR di cui si è detto al precedente Cap. 4 "Analisi del contesto di riferimento", nel seguito del presente capitolo si richiamano le "risposte" che la Regione intende fornire per affrontare le criticità rilevate nel proprio sistema per la gestione dei rifiuti⁷⁹, allo scopo di conseguire *obiettivi specifici*, pressoché discendenti dalla normativa vigente in materia, tenendo pur sempre presente *l'esigenza generale di garantire effetti attesi sostenibili per il territorio e le comunità della regione*.

Nondimeno, non si trascurava di rammentare che, **a norma della legislazione vigente, le competenze in materia di programmazione dei rifiuti sono variamente articolate fra più soggetti istituzionali, circostanza a cui si aggiunge il ruolo, sempre più rilevante, del soggetto privato nella gestione, così come dei cittadini ai fini del successo delle strategie per la prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti e l'incremento delle raccolte differenziate.**

Per cui, il raggiungimento degli obiettivi individuati dal Piano poggia necessariamente sull'attiva collaborazione di tutti i soggetti coinvolti non solo, nella filiera dei rifiuti raccolta-trattamento-recupero-smaltimento, ma anche nella produzione, distribuzione, utilizzo e consumo dei beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi della responsabilizzazione e cooperazione affermati dall'art. 178, co. 3 del D.Lgs. 152/06.

Tabella 9.1. Matrice di valutazione di coerenza interna del PRGR

STRATEGIE E AZIONI DEL PRGR OB. DEL PRGR (SPECIFICI E DI SOSTENIBILITÀ)	DELIMITAZIONE E DEFINIZIONE DEGLI ATO	PIANO DI PREVENZIONE E RIDUZIONE	PIANO DELLE RACCOLTE	PROMOZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DI GESTIONE INTEGRATA	CRITERI DI LOCALIZZAZIONE IMPIANTISTICA
Ob1. Riduzione alla fonte della produzione di rifiuti					
Ob2. Obiettivi di RD (%) in linea con quelli previsti dal legislatore nazionale					
Ob3. Istituzione di un sistema integrato di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti					
OS1. Garantire le migliori prestazioni ambientali del sistema di gestione dei rifiuti					
OS2. Ridurre gli apporti organici da attività civili e industriali alle risorse idriche					
OS3. Preservare e ottimizzare l'uso delle fonti idriche esistenti					
OS4. Migliorare e tutelare la qualità delle acque superficiali					

⁷⁹ Vd. Piano di Gestione Rifiuti - Sezione I, Parte Seconda.

STRATEGIE E AZIONI DEL PRGR OB. DEL PRGR (SPECIFICI E DI SOSTENIBILITÀ)	DELIMITAZIONE E DEFINIZIONE E DEGLI ATO	PIANO DI PREVENZIONE E RIDUZIONE	PIANO DELLE RACCOLTE	PROMOZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DI GESTIONE INTEGRATA	CRITERI DI LOCALIZZAZIONE IMPIANTISTICA
OS5. Preservare le aree di salvaguardia individuate (risorse idriche)					
OS6. Mantenere la concentrazione degli inquinanti al di sotto dei limiti di legge (risorse idriche)					
OS7. Ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera					
OS8. Migliorare la qualità dell'aria					
OS9. Prevenire e ridurre l'inquinamento acustico					
OS10 Pianificare gli interventi necessari a tutelare la risorsa suolo					
OS11. Assicurare la piena realizzazione dei PAI					
OS12. Contenere il consumo e lo sfruttamento del suolo					
OS13. Garantire un corretto dimensionamento degli impianti in relazione ai fabbisogni del territorio di riferimento					
OS14. Attuare politiche di pianificazione e strategie programmatiche coordinate e corresponsabili per una gestione sostenibile dei rifiuti					
OS15. Garantire le migliori prestazioni ambientali del sistema di gestione dei rifiuti					
OS16. Individuare le localizzazioni e accorgimenti che consentano il contenimento delle ricadute ambientali delle azioni di Piano					
OS17. Tutelare le aree protette del Lazio e le loro risorse					
OS18. Tutelare le specie animali e vegetali presenti sul territorio regionale inserite nelle liste di attenzione					
OS19. Tutelare le specie animali e vegetali presenti sul territorio regionale minacciate					
OS20. Attuare politiche di pianificazione e strategie programmatiche coordinate e corresponsabili per una gestione					

STRATEGIE E AZIONI DEL PRGR OB. DEL PRGR (SPECIFICI E DI SOSTENIBILITÀ)	DELIMITAZIONE E DEFINIZIONE DEGLI ATTO	PIANO DI PREVENZIONE E RIDUZIONE	PIANO DELLE RACCOLTE	PROMOZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DI GESTIONE INTEGRATA	CRITERI DI LOCALIZZAZIONE IMPIANTISTICA
sostenibile dei rifiuti					
OS21. Rispettare l'obbligo di valutazione di incidenza per la realizzazione di nuove infrastrutture, in prossimità di SIC e ZPS					
OS22. Rispettare le indicazioni derivanti dal PTPR a tutela del paesaggio e dei beni culturali e ambientali del Lazio					
OS23. Attuare politiche di pianificazione e strategie programmatiche coordinate e corresponsabili per una gestione sostenibile dei rifiuti					
OS24. Prevenire o ridurre l'impatto visivo dell'impiantistica					
OS25. Prevenire e ridurre la produzione di rifiuti e la loro pericolosità					
OS26. Raggiungere gli obiettivi di RD previsti dalla normativa vigente					
OS27. Sensibilizzare e coinvolgere le comunità mediante campagne informative capillarmente radicate sul territorio					
OS28. Garantire l'autosufficienza impiantistica di trattamento preliminare, recupero e smaltimento					
OS29. Diminuire il quantitativo di rifiuti smaltiti in discarica					
OS30. Incrementare il riciclaggio e il recupero di materia dai rifiuti urbani					
OS31. Promuovere il recupero dei rifiuti come fonte di energia, nel rispetto dei criteri di priorità di legge					
OS32. Favorire lo scollamento tra sviluppo del sistema economico e crescita di produzione dei rifiuti					
OS33. Integrare le dinamiche demografiche nella elaborazione di politiche di sviluppo sostenibile del territorio					
OS34. Diminuire la quantità di rifiuti complessivamente prodotti al fine di realizzare un'inversione di tendenza rispetto al continuo incremento degli ultimi anni					

STRATEGIE E AZIONI DEL PRGR OB. DEL PRGR (SPECIFICI E DI SOSTENIBILITÀ)	DELIMITAZIONE E DEFINIZIONE DEGLI ATTO	PIANO DI PREVENZIONE E RIDUZIONE	PIANO DELLE RACCOLTE	PROMOZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DI GESTIONE INTEGRATA	CRITERI DI LOCALIZZAZIONE IMPIANTISTICA
OS35. Adottare tutte le misure tecniche e logistiche idonee ad assicurare che i rifiuti siano smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e per l'ambiente					
OS36. Delineare un sistema gestionale che dia garanzia di sostanziale autosufficienza					
OS37. Valutare i flussi turistici per un corretto dimensionamento del sistema regionale di gestione dei rifiuti					

10. Valutazione di possibili effetti significativi sull'ambiente

10.1 Introduzione

Una volta verificata la coerenza tra gli obiettivi assegnati ai PRGR (obiettivi specifici e di sostenibilità) e le strategie e azioni progettate per conseguire tali obiettivi, il percorso di VAS richiede di valutare gli impatti ambientali, diretti e indiretti, che potrebbero scaturire dall'attuazione del Piano stesso.

Si tratta, quindi, di fare emergere gli effetti significativi sull'ambiente potenzialmente derivanti dal sistema regionale di gestione integrata (filiera raccolta-trasporto-trattamento-recupero-smaltimento).

Si ricorda che, tale sistema è quello che, **nello scenario di Piano**, consente di raggiungere gli obiettivi di RD di legge e di realizzare l'autosufficienza impiantistica a livello di ATO, nel rispetto dei criteri di localizzazione individuati.

10.2 Analisi delle interrelazioni causali

Il processo di Valutazione Ambientale Strategica richiede di *"identificare, descrivere e valutare i possibili effetti ambientali significativi, tenendo conto degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma"*.

Tale passaggio rende opportuno considerare gli effetti potenzialmente significativi sull'ambiente, con un ragionevole grado di probabilità di manifestazione degli impatti diretti o indiretti, reversibili o irreversibili, senza trascurarne gli effetti cumulativi o interagenti/sinergici.

A seconda delle differenti opzioni di gestione e tecnologie impiantistiche previste dallo **scenario di Piano** per raggiungere gli obiettivi dichiarati, sono stati individuati gli impatti che *potrebbero* derivare, in sede locale, dalla realizzazione e dall'esercizio, dei singoli impianti previsti nel Piano.

In particolare, l'analisi svolta è basata sulla comparazione fra lo scenario "inerziale" (*stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano*) e le ipotesi di scenario delineate dal Piano, tese al raggiungimento degli obiettivi di RD di legge e alla realizzazione dell'autosufficienza a livello regionale.

Nell'analizzare i possibili impatti associati alle filiere della gestione dei rifiuti urbani e assimilati delineati dal Piano, è possibile distinguere 3 fasi di processo relative a:

- a) *Una fase di produzione del rifiuto*, in cui possono essere identificati degli impatti potenziali riconducibili ad accumulo/abbandono di rifiuti che possono dare origine a:
 - emissioni in aria di composti volatili o polveri e odori in caso di presenza di sostanze ad elevata putrescibilità;
 - sversamenti sul suolo;
 - percolazione verso falde sottostanti.
- b) *Una fase di raccolta/trasporto*, in cui possono essere individuati impatti potenziali principalmente sul sistema aria dovuti alle emissioni dei mezzi e alla mobilità:
 - emissioni in aria di composti volatili, polveri, odori, agenti inquinanti.
- c) *Una fase di recupero/smaltimento*, in cui si potrebbero verificare impatti potenziali a seconda della tipologia impiantistica considerata, in generale incidenti su:
 - il sistema suolo, legati principalmente allo smaltimento di rifiuti in discarica o a eventuali sversamenti di percolati;
 - il sistema aria, sia in termini di emissioni in atmosfera di agenti inquinanti e di odori, da parte del sistema impiantistico;
 - il sistema delle acque superficiali e sotterranee, per processi di scarico di acque di processo in corpo idrico superficiale o per percolazione degli inquinanti verso falde sottostanti;
 - il territorio e sulla componente paesaggio dovuti alla presenza di impianti;
 - il sistema della biodiversità, dovuti alla perdita di habitat e al disturbo antropico verso le componenti biotiche.

Altre componenti che potrebbero avere una correlazione con il sistema di gestione dei rifiuti, e che pertanto sono state prese in considerazione, in quanto in grado di influenzare il quantitativo di rifiuti prodotti e la loro distribuzione geografica, sono:

- *caratteristiche urbanistiche/insediative del territorio;*
- *dinamiche demografiche;*
- *aspetti socio-economici.*

Tra questi ultimi, sono stati oggetto di attenzione gli impatti potenziali sulla salute umana.

Tabella 10.2.1. Matrice di valutazione delle interazioni causali tra le previsioni di Piano e i temi/aspetti ambientali

TEMA/ASPETTO AMBIENTALE	OBIETTIVO AMBIENTALE DI RIFERIMENTO	POSSIBILE INTERAZIONE	
Acque (superficiali e sotterranee)	Tutela delle acque (riduzione apporti organici, conservazione delle risorse idriche esistenti...)	Si	<input checked="" type="checkbox"/>
		No	<input type="checkbox"/>
Aria	Tutela dell'aria (riduzione delle emissioni in atmosfera, miglioramento della qualità dell'aria, riduzione delle movimentazioni...)	Si	<input checked="" type="checkbox"/>
		No	<input type="checkbox"/>
Suolo	Tutela del suolo e del paesaggio (fuoco, dissesto idrogeologico, occupazione della superficie, contenimento dei rischi...)	Si	<input checked="" type="checkbox"/>
		No	<input type="checkbox"/>
Aree protette e biodiversità	Salvaguardia del patrimonio naturale (SIC/ZPS, tutela della fauna e flora, aree protette, zone umide...)	Si	<input checked="" type="checkbox"/>
		No	<input type="checkbox"/>
Paesaggio e BB.CC.AA.	Salvaguardia del patrimonio culturale, archeologico e paesaggistico	Si	<input checked="" type="checkbox"/>
		No	<input type="checkbox"/>
Popolazione ed economia	Tutela della popolazione (salvaguardia della salute, miglioramento della qualità urbana...)	Si	<input checked="" type="checkbox"/>
		No	<input type="checkbox"/>

Le fasi di *raccolta* e di *trasporto* dei rifiuti originano, oggettivamente, impatti ambientali minori rispetto alle altre fasi di *trattamento - smaltimento - recupero*. Tali impatti "potenziali" possono essere ricondotti a:

- emissioni in aria dovute ai mezzi impiegati per la raccolta;
- impatti legati alla gestione dei rifiuti presso i centri di raccolta (ecocentri).

Nello specifico, per gli Ecocentri le potenziali pressioni sull'ambiente possono essere così schematizzate.

Tabella 10.2.2. Effetti significativi (potenziali) sull'ambiente degli Ecocentri e relative cause

IMPIANTO	EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL'AMBIENTE	POSSIBILI CAUSE
Ecocentri	Potenziale contaminazione dei corpi idrici	- Dilavamento di superfici - Mancata adozione di requisiti minimi - Cattiva gestione
	Potenziali emissioni in atmosfera durante la fase di movimentazione e stoccaggio	- Cattiva gestione
	Potenziale contaminazione del suolo	- Perdita da serbatoi o condotti - Sversamento sul suolo di reflui di processo
	Emissione di rumore	Trasporto dei mezzi per il conferimento dei rifiuti raccolti e loro asportazione verso le destinazioni finali
	Traffico	Movimentazione dei rifiuti

Gli impatti legati alle emissioni che avvengono durante la fase di raccolta potranno essere evitati/ridotti tramite l'utilizzo di nuovi mezzi di trasporto, caratterizzati da minori consumi ed emissioni di inquinanti.

Per quanto riguarda i possibili effetti significativi sull'ambiente legati alle fasi di *trattamento - smaltimento - recupero* dei rifiuti presso i relativi impianti, questi sono stati analizzati in relazione a ciascuna tipologia impiantistica.

Tabella 10.2.3. Relazioni causa/effetto sull'ambiente per tipologia impiantistica (sia per Rifiuti Urbani che per Rifiuti Speciali)

TIPOLOGIA IMPIANTISTICA	EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL'AMBIENTE	POSSIBILI CAUSE
TMB, Impianti di Stoccaggio ed Impianti di recupero	Contaminazione dei corpi idrici	- Dilavamento delle superfici - Mancata adozione di requisiti minimi - Cattiva gestione
	Emissioni odorigene	Trattamento biologico
	Emissione di sostanze organiche volatili e criticità legate al biogas	Produzione di biogas
	Emissione di rumore	- Transito dei mezzi per il conferimento dei rifiuti raccolti e asportazione residui di processo - Trattamento meccanico
	Sversamenti nel suolo	Perdita da serbatoi o condotti o sversamento sul suolo di reflui di processo
	Traffico	Movimentazione dei rifiuti
	Contaminazione dei corpi idrici	- Dilavamento di superfici - Mancata adozione di requisiti minimi - Cattiva gestione

TIPOLOGIA IMPIANTISTICA	EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL'AMBIENTE	POSSIBILI CAUSE
	Emissione in atmosfera di effluenti gassosi (macro e microinquinanti)	Processo di combustione e ricadute sul suolo
	Emissioni in atmosfera (polveri, odori, biogas)	Movimentazione e stoccaggio dei rifiuti
	Produzione di residui solidi da recuperare/smaltire (ceneri)	Processo di termocombustione
	Produzione di scorie da recuperare/smaltire (reflui da raffreddamento, scorie dal sistema di depurazione dei fumi o dal lavaggio)	Processo di depurazione dei fumi o del lavaggio
	Emissione di rumore	Transito dei mezzi per il conferimento dei rifiuti raccolti e asportazione residui di processo
	Sversamenti nel suolo	Perdite dai serbatoi, condotti o sversamento sul suolo di reflui di processo
	Traffico	Movimentazione dei rifiuti
Discariche	Produzione di reflui (percolato)	Processo di smaltimento
	Sversamenti nei corpi idrici superficiali	Dovuta alle acque di ruscellamento per la mancata adozione di requisiti minimi o cattiva gestione
	Emissioni in atmosfera (polveri, odori, biogas)	Movimentazione e stoccaggio dei rifiuti
	Emissione di rumore	Transito dei mezzi per il conferimento dei rifiuti raccolti e asportazione residui di processo
	Contaminazione del suolo e acque sotterranee	Non tenuta dei sistemi di impermeabilizzazione
	Consumo di suolo	Realizzazione/ampliamento di impianti
	Traffico	Trasporto e movimentazione dei rifiuti
	Contaminazione dei corpi idrici	- Produzione di reflui - Produzione e diffusione di compost non di qualità
	Emissione di inquinanti in atmosfera (biogas)	Processo di compostaggio
	Consumo di suolo	Realizzazione/ampliamento di impianti
	Sversamenti nel suolo	- Produzione di percolato ricco di metalli pesanti (Cd, Pb, Cr, Zn, Cu, Ni); - Produzione e diffusione di compost non di qualità
	Traffico	Trasporto e movimentazione dei rifiuti
Impianti per inerti	Contaminazione di acque sotterranee	Perdita di sostanze dovuta a processi di dilavamento

TIPOLOGIA IMPIANTISTICA	EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL'AMBIENTE	POSSIBILI CAUSE
	Emissione in atmosfera di polvere	- Transito di automezzi - Trattamento degli inerti
	Emissione di rumore	Transito dei mezzi per il conferimento dei rifiuti raccolti
	Consumo di suolo	Realizzazione/ampliamento di impianti
	Traffico	Trasporto e movimentazione dei rifiuti
Centri di rottamazione	Emissione di rumore	- Transito dei mezzi per il conferimento dei rifiuti raccolti e asportazione residui di processo
	Traffico	Movimentazione dei rifiuti
	Sversamenti nel suolo	Perdita da serbatoi o condotti o sversamento sul suolo di reflui
	Emissioni in atmosfera (polveri, odori)	Movimentazione e stoccaggio dei rifiuti

10.3 Valutazione ambientale degli obiettivi e delle azioni di Piano rispetto agli obiettivi ambientali

Le azioni previste dal PRGR sono, nella presente sezione, valutate dal punto di vista ambientale.

La matrice seguente mostra tale valutazione; nella prima colonna sono riportati gli obiettivi ambientali riconosciuti ed individuati sulla base della normativa di settore, nella seconda colonna, invece, sono rappresentate le azioni proposte dal PRGR di Lazio.

Per la valutazione degli effetti, è stata utilizzata la seguente simbologia.

Tabella 10.3.1 Legenda della valutazione degli effetti

EFFETTO	SIMBOLO
Nessun effetto	
Effetto incerto	?
Effetto potenzialmente positivo	+
Effetto potenzialmente negativo	-

Ossia, per ciascuna azione prevista dal Piano regionale è stato stabilito il potenziale effetto, in termini di positività o negatività, rispetto agli obiettivi ambientali.

Per alcune azioni, non essendo attualmente possibile stabilire il reale effetto che potrebbe scaturire in riferimento agli obiettivi ambientali in quanto collegato a molteplici fattori, si è scelto, in via cautelativa, di assegnare il grado di effetto incerto (?).

Tabella 10.3.2 Valutazione degli effetti degli obiettivi di Piano rispetto agli obiettivi ambientali

OBIETTIVI	AZ 1 delimitaz. e definizione degli ATO	AZ 2 piano di prevenzione e riduzione	AZ 3 piano delle raccolte	AZ 4 promozione del sistema regionale di gestione integrata	AZ 5 criteri di localizzazione
Ob1. Riduzione alla fonte della produzione di rifiuti		+			
Ob2. Obiettivi di RD (%) in linea con quelli previsti dal legislatore nazionale			+	+	
Ob3. Istituzione di un sistema integrato di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti	+			+	
OS1. Garantire le migliori prestazioni ambientali del sistema di gestione dei rifiuti			?	?	
OS2. Ridurre gli apporti organici da attività civili e industriali alle risorse idriche		+	?		+
OS3. Preservare e ottimizzare l'uso delle fonti idriche esistenti				?	+
OS4. Migliorare e tutelare la qualità delle acque superficiali				?	+
OS5. Preservare le aree di salvaguardia individuate (risorse idriche)				?	+
OS6. Mantenere la concentrazione degli inquinanti al di sotto dei limiti di legge (risorse idriche)				?	?
OS7. Ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera			?	+	
OS8. Migliorare la qualità dell'aria				+	
OS9. Prevenire e ridurre l'inquinamento acustico				+	+
OS10 Pianificare gli interventi necessari a tutelare la risorsa suolo				+	+
OS11. Assicurare la piena realizzazione dei					+

OBIETTIVI	AZ 1 delimitaz. e definizione degli ATO	AZ 2 piano di prevenzione e riduzione	AZ 3 piano delle raccolte	AZ 4 promozione del sistema regionale di gestione integrata	AZ 5 criteri di localizzazione
PAI					
OS12. Contenere il consumo e lo sfruttamento del suolo					+
OS13. Garantire un corretto dimensionamento degli impianti in relazione ai fabbisogni del territorio di riferimento	+			+	?
OS14. Attuare politiche di pianificazione e strategie programmatiche coordinate e corresponsabili per una gestione sostenibile dei rifiuti	+	+	+	+	+
OS15. Garantire le migliori prestazioni ambientali del sistema di gestione dei rifiuti		+	?	+	+
OS16. Individuare le localizzazioni e accorgimenti che consentano il contenimento delle ricadute ambientali delle azioni di Piano					+
OS17. Tutelare le aree protette del Lazio e le loro risorse					+
OS18. Tutelare le specie animali e vegetali presenti sul territorio regionale inserite nelle liste di attenzione					+
OS19. Tutelare le specie animali e vegetali presenti sul territorio regionale minacciate					+
OS20. Attuare politiche di pianificazione e strategie programmatiche coordinate e corresponsabili per una gestione sostenibile dei rifiuti			+	+	
OS21. Rispettare l'obbligo di valutazione di incidenza per la realizzazione di nuove					+

OBIETTIVI	AZ 1 delimitaz. e definizione degli ATO	AZ 2 piano di prevenzione e riduzione	AZ 3 piano delle raccolte	AZ 4 promozione del sistema regionale di gestione integrata	AZ 5 criteri di localizzazione
infrastrutture, in prossimità di SIC e ZPS					
OS22. Rispettare le indicazioni derivanti dal PTPR a tutela del paesaggio e dei beni culturali e ambientali del Lazio					+
OS23. Attuare politiche di pianificazione e strategie programmatiche coordinate e corresponsabili per una gestione sostenibile dei rifiuti	+	+	+	+	
OS24. Prevenire o ridurre l'impatto visivo dell'impiantistica					?
OS25. Prevenire e ridurre la produzione di rifiuti e la loro pericolosità		+	?		
OS26. Raggiungere gli obiettivi di RD previsti dalla normativa vigente	+		+	+	
OS27. Sensibilizzare e coinvolgere le comunità mediante campagne informative capillarmente radicate sul territorio		+	+	+	
OS28. Garantire l'autosufficienza impiantistica di trattamento preliminare, recupero e smaltimento	+			+	
OS29. Diminuire il quantitativo di rifiuti smaltiti in discarica		+	+	+	
OS30. Incrementare il riciclaggio e il recupero di materia dai rifiuti urbani			+	+	
OS31. Promuovere il recupero dei rifiuti come fonte di energia, nel rispetto dei criteri di priorità di legge				+	
OS32. Favorire lo scollamento tra sviluppo del sistema		?	?		

OBIETTIVI	AZ 1 delimitaz. e definizione degli ATO	AZ 2 piano di prevenzione e riduzione	AZ 3 piano delle raccolte	AZ 4 promozione del sistema regionale di gestione integrata	AZ 5 criteri di localizzazione
economico e crescita di produzione dei rifiuti					
OS33. Integrare le dinamiche demografiche nella elaborazione di politiche di sviluppo sostenibile del territorio	+	+	+		
OS34. Diminuire la quantità di rifiuti complessivamente prodotti al fine di realizzare un'inversione di tendenza rispetto al continuo incremento degli ultimi anni		+	?		
OS35. Adottare tutte le misure tecniche e logistiche idonee ad assicurare che i rifiuti siano smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e per l'ambiente		+		+	+
OS36. Delineare un sistema gestionale che dia garanzia di sostanziale autosufficienza	+			+	?
OS37. Valutare i flussi turistici per un corretto dimensionamento del sistema regionale di gestione dei rifiuti		+	+	+	

10.4 Valutazione della significatività degli effetti attesi

Una volta individuata la presenza, o meno, di interazioni del tipo causa - effetto, ciascun aspetto/tema ambientale viene *valutato in ordine alla significatività degli effetti attesi dalle scelte di Piano sulle matrici ambientali* prese in considerazione.

I parametri del raffronto sono costituiti dai *criteri di significatività* di cui all'Allegato I, co. 2 alla Parte Seconda del Codice ambientale.

L'espressione del *livello di significatività* deriva dalla combinata considerazione delle caratteristiche di ciascuna tecnologia impiantistica, e dei rispettivi processi, e delle peculiarità intrinseche di ciascun tema/aspetto.

Ad ogni modo, è opportuno rimarcare che il giudizio manifestato non può che rimanere strettamente legato alla *"scala" dell'analisi* che, nel caso in specie, è quella di Piano.

Scendendo di dettaglio, nell'ambito di altri piani (territoriali e settoriali) o progetti (di realizzazione degli impianti di Piano), è evidente che è possibile una migliore "taratura" del giudizio, in quanto contestualizzato, appunto, ad aree maggiormente circoscritte.

Da ultimo, si rammenta che, nell'ottica della semplificazione delle procedure, il Codice ambientale prevede che nella redazione dello studio di impatto ambientale relativo a progetti previsti da Piani (o programmi) già

sottoposti a VAS, possono essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale e, nel corso della redazione dei progetti e nella fase della loro valutazione, sono tenute in considerazione la documentazione e le conclusioni della VAS (D.Lgs. 152/06, art. 10, co. 5).

Sotto questi profili, la matrice di valutazione sintetica degli impatti del Piano può fornire delle indicazioni utili alle fasi successive di progettazione e valutazione degli impatti ambientali dell'impiantistica di scenario, la quale sarà, a sua volta, oggetto di uno specifico sistema di monitoraggio.

Tabella 10.4.1. Matrice di valutazione della significatività degli effetti ambientali

TIPOLOGIA IMPIANTISTICA	TEMA/ASPETTO AMBIENTALE	CRITERI DI SIGNIFICATIVITÀ					
		Probabilità	Durata	Frequenza	Carattere cumulativo	Rischi per la salute umana	Entità ed estensione nello spazio degli impatti
TMB, Impianti di Stoccaggio ed Impianti di recupero	Acque (superficiali e sotterranee)		BD	PF	NC	BR	PE
	Aria		LD	MF	NC	BR	ME*
	Suolo		BD	MF	C	BR	PE
	Aree protette e biodiversità		BD	PF	NC	BR	PE
	Paesaggio e BB.CC.AA.		LD	MF	NC	BR	PE
	Popolazione e economia		BD	PF	nv	nv	PE
Termovalorizzatori e/o Impianti di Trattamento Termico	Acque (superficiali e sotterranee)		BD	PF	NC	BR	PE
	Aria		LD	MF	C*	AR	ME*
	Suolo		BD	PF	NC	BR	PE
	Aree protette e biodiversità		BD	PF	NC	BR	PE
	Paesaggio e BB.CC.AA.		LD	MF	C	nv	ME
	Popolazione ed economia		LD	MF	C	MR	ME
Discariche	Acque (superficiali e sotterranee)		BD	MF	NC	MR	ME
	Aria		LD	MF	C*	MR	ME
	Suolo		LD	MF	C	BR	PE
	Aree protette e biodiversità		BD	PF	NC	BR	PE
	Paesaggio e BB.CC.AA.		LD	MF	C	nv	PE

TIPOLOGIA IMPIANTISTICA	TEMA/ASPETTO AMBIENTALE	CRITERI DI SIGNIFICATIVITÀ					
		Probabilità	Durata	Frequenza	Carattere cumulativo	Rischi per la salute umana	Entità ed estensione nello spazio degli impatti
	Popolazione ed economia	MF	LD	MF	C	MR	ME
Impianti di compostaggio	Acque (superficiali e sotterranee)	PF	BD	MF	NC	BR	PE
	Aria	PF	BD	PF	NC	BR	PE
	Suolo	MF	LD	MF	C	AR	ME
	Aree protette e biodiversità	PF	BD	PF	NC	BR	PE
	Paesaggio e BB.CC.AA.	MF	LD	MF	C	nv	PE
	Popolazione ed economia	MF	BD	MF	nv	BR	PE
Impianti per inerti	Acque (superficiali e sotterranee)	PF	BD	PF	NC	BR	PE
	Aria	PF	BD	MF	C*	AR*	PE
	Suolo	PF	BD	PF	NC	BR	PE
	Aree protette e biodiversità	PF	BD	PF	NC	BR	PE
	Paesaggio e BB.CC.AA.	MF	LD	MF	C	BR	ME
	Popolazione e economia	MF	LD	PF	NC	nv	PE
Ecocentri	Acque (superficiali e sotterranee)	PF	BD	PF	NC	BR	PE
	Aria	PF	BD	PF	C*	BR	ME
	Suolo	MF	LD	PF	C	AR	PE
	Aree protette e biodiversità	PF	BD	PF	NC	BR	PE
	Paesaggio e BB.CC.AA.	MF	LD	MF	C	nv	PE
	Popolazione e economia	MF	BD	PF	NC	nv	PE
Centri di rottamazione	Acque (superficiali e sotterranee)	PF	LD	MF	C	BR	PE
	Aria	PF	BD	PF	NC	BR	PE
	Suolo	MF	LD	MF	C	AR	PE

TIPOLOGIA IMPIANTISTICA	TEMA/ASPETTO AMBIENTALE	CRITERI DI SIGNIFICATIVITÀ					
		Probabilità	Durata	Frequenza	Carattere cumulativo	Rischi per la salute umana	Entità ed estensione nello spazio degli impatti
	Aree protette e biodiversità	PF	BD	PF	NC	BR	PE
	Paesaggio e BB.CC.AA.	PF	LD	MF	C	BR	ME
	Popolazione e economia	PF	BD	PF	NC	nv	PE

L'inserimento di *sigle* nelle corrispondenti celle della matrice, consente di esprimere in maniera sintetica, agevole e di immediata lettura, gli esiti della valutazione del livello di significatività, in riferimento alla probabilità, durata, frequenza e reversibilità dell'effetto causato, come illustrato nella legenda successiva.

L'attribuzione di *colori differenti* ai criteri di valutazione agevola ulteriormente la lettura, rendendo il sistema impiegato funzionale ad una diffusa comunicazione, non solo ai soggetti competenti in materia ambientale, ma anche a chiunque intenda prendere visione della documentazione prodotta ai fini delle osservazioni.

Tabella 10.4.2. Giudizi di significatività degli effetti ambientali stimati

SIGLA	DEFINIZIONE
PF	Poco Frequente
LD	Lunga Durata
BD	Breve Durata
C	Cumulativo
NC	Non Cumulativo
AR	Alto rischio
MR	Medio rischio
BR	Basso rischio
ME	Molto esteso
PE	Poco esteso

SIGLA	DEFINIZIONE
nv	Non valutabile in questo stadio alla scala di Piano
*	Giudizio suscettibile di variazioni in relazione alle specifiche condizioni locali

Nella tabella successiva si sono confrontate le singole tipologie impiantistiche prescelte dal PRGR con i possibili fattori di rischio ed impatto ambientale conseguenti dal loro impiego.

Tabella 10.4.3. Tipologia impiantistica di Piano e possibili fattori di rischio ed impatto ambientale

Tipologia impiantistica	Possibili fattori di rischio e impatto ambientale
Impianti di discarica	Potenziata emissione di odori da sostanze organiche volatili e/o altri prodotti di decomposizione della sostanza organica
	Potenziata contaminazione acque superficiali per eventuale dilavamento
	Potenziata contaminazione acque sotterranee dovuta a percolamento delle acque meteoriche nel corpo della discarica
	Potenziata contaminazione del suolo a causa della non tenuta dei sistemi di impermeabilizzazione
	Rumore e polvere derivati dal transito mezzi per conferimento rifiuti
Termovalorizzatori	Emissione in atmosfera di prodotti, di effluenti gassosi dal processo di combustione. <u>Nota:</u> L'altezza del camino e la temperatura dei fumi in uscita dovranno essere messe in relazione con la presenza di insediamenti abitativi e con la presenza di attività connesse all'alimentazione umana come ad esempio quelle agricole
	Produzione di residui solidi: scorie di combustione; polveri dai sistemi di depurazione degli effluenti gassosi; prodotti di reazione dai sistemi di depurazione degli effluenti gassosi
	Produzione di reflui liquidi: dal raffreddamento delle scorie; dai sistemi di depurazione degli effluenti gassosi; condensa dei camini; acque di raffreddamento, risciacquo, lavaggio; dalle aree di stoccaggio
	Potenziata diffusione di polveri e odori da fasi di conferimento e stoccaggio prolungato
	Emissione di rumore da transito mezzi per conferimento rifiuti ed asportazione residui combustione
	Potenziata contaminazione dei corpi idrici da dilavamento di superfici interessate da movimentazione o ricaduta di rifiuti
	Potenziata contaminazione dei corpi idrici da non corretta gestione di eventuali reflui di processo
	Potenziata contaminazione del suolo a causa dello sversamento accidentale di eventuali reflui di processo sul suolo
	Necessità di approvvigionamento idrico
	Necessità di controllo continuo delle condizioni di processo per presenza di processi ad elevata temperatura
Gassificatori	Emissioni in atmosfera ma comunque inferiori a quelle prodotte dai termovalorizzatori.
	Potenziata contaminazione dei corpi idrici da non corretta gestione di eventuali reflui di processo.
	Potenziata produzione di effluenti solidi a seconda delle ceneri presenti nell'alimentazione.
	Necessità di controllo continuo delle condizioni di processo per presenza di

Tipologia impiantistica	Possibili fattori di rischio e impatto ambientale
Impianti di trattamento chimico-fisico-biologico <i>Trattamento fisico</i> (Filtrazione; Sedimentazione ; Flottazione con aria; Rimozione di sostanze oleose; Micro e ultra filtrazione; Filtro a sabbia; Separazione sabbia e ghiaia; Disidratazione di fanghi)	processi ad elevata temperatura Produzione di fanghi e rifiuti solidi (contaminanti separati) Potenziale emissione in atmosfera di aerosol, sostanze organiche con bassa tensione di vapore e/o emissioni odorose Consumo di additivi e condizionanti Consumo di energia per le necessità di movimentazione del refluo e di mantenimento di gradienti di pressione Emissione di rumore da dispositivi quali pompe, miscelatori, ecc. Potenziale contaminazione dei corpi idrici da dilavamento di superfici interessate da movimentazione o ricaduta di rifiuti Potenziale contaminazione dei corpi idrici da non corretta gestione di eventuali reflui di processo Potenziale contaminazione del suolo a causa dello sversamento accidentale di eventuali fluidi di reazione sul suolo Potenziale contaminazione del suolo da non corretta gestione di eventuali reflui di processo
Impianti di trattamento chimico-fisico-biologico <i>Trattamento chimico</i> (Precipitazione; Cristallizzazione; Ossidazione chimica; Riduzione chimica; Idrolisi chimica; Osmosi inversa e nanofiltrazione; Adsorbimento su carbone attivo/resine; Scambio ionico; Estrazione con solventi; Distillazione; Evaporazione; Stripping; Condizionamento chimico di fanghi; Inertizzazione)	Consumo di energia e di materia (agenti di precipitazione, agenti ossidanti, agenti riducenti, mezzi adsorbenti...) Produzione di fanghi, reflui e rifiuti solidi contenenti componenti inquinanti che devono essere appropriatamente trattati e/o smaltiti Potenzialità di rilascio di odori, in funzione della tipologia di rifiuto trattato Potenzialità di formazione di prodotti di reazione gassosi contaminati Emissione di rumore dalle pompe e altri dispositivi Consumi energetici per reazioni che avvengono in condizioni di temperatura e pressione elevate necessità di rigenerazione dei mezzi eventualmente utilizzati per la separazione (carbone attivo, solventi, resine, filtri) Potenziale emissione in atmosfera derivanti da reazioni incontrollate tra prodotti incompatibili Potenziale contaminazione dei corpi idrici da dilavamento di superfici interessate da movimentazione o ricaduta di rifiuti Potenziale contaminazione dei corpi idrici da non corretta gestione di eventuali reflui di processo Potenziale contaminazione del suolo a causa dello sversamento accidentale di eventuali fluidi di reazione sul suolo Potenziale contaminazione del suolo da non corretta gestione di eventuali reflui di processo
Trattamento biologico (Aerobico)	Altri prodotti di decomposizione della sostanza organica nelle fasi di conferimento e stoccaggio prolungato di materiale ad elevata odosità. Potenziale emissione di polveri Odori dai cumuli in maturazione in caso di insufficiente aerazione e di scarso rivoltamento Potenziale emissione di aerosol con carica batterica Consumo di acqua e reflui generati Potenziale contaminazione dei corpi idrici per dilavamento di superfici interessate da movimentazione o ricaduta di rifiuti o materiali con carico organico o potenziale "carica microbiologica" Potenziale contaminazione dei corpi idrici a causa della non corretta gestione di eventuali reflui di processo; Potenziale contaminazione del suolo a causa di perdite da serbatoi o condotti di acque con carico organico o "microbiologico" (in caso di non adeguata protezione) Rumore derivante da eventuali apparecchiature utilizzate per i processi, in

Tipologia impiantistica	Possibili fattori di rischio e impatto ambientale
	particolare dalle attività di pretrattamento dei materiali o di raffinazione sui prodotti finiti; si tratta di lavorazioni comunque a carattere discontinuo
	Produzione di rifiuti solidi dalla eventuale raffinazione dei materiali processati
	Transito mezzi per conferimento rifiuti ed asportazione materiale trattato non adeguato inserimento territoriale e paesaggistico
	Potenziale contaminazione dei corpi idrici da dilavamento di superfici interessate da movimentazione o ricaduta di Rifiuti o materiali con carico organico o potenziale "carica microbiologica"
	Potenziale contaminazione dei corpi idrici a causa della non corretta gestione di eventuali reflui di processo
	Rumore derivante dalle apparecchiature utilizzate per i processi

10.5 Aree potenzialmente interessate dal Piano

Ad evidenza, a parità di impatto ambientale legato alle diverse tecnologie impiantistiche, il relativo livello di significatività può variare in relazione alle caratteristiche delle componenti territoriali delle specifiche aree interessate dalle opzioni di Piano.

La definizione del livello di influenza del Piano determina, a sua volta, in relazione alla portata dei fenomeni considerati, la costruzione del sistema di monitoraggio e la correlata selezione di indicatori.

A tale scopo, si è fatto ricorso ad uno strumento analitico di tipo matriciale, funzionale a circoscrivere gli elementi di sensibilità ambientale e territoriale "potenzialmente" emergenti a scala regionale, definite in termini di "Unità sensibili", intese come altrettanti elementi di attenzione per le fasi successive di implementazione delle strategie di Piano, fondamentali, ad esempio, per indirizzare le scelte localizzative impiantistiche (mediante la definizione di opportuni "criteri").

Scendendo nel dettaglio, il "grado di sensibilità" espresso nella matrice è stimato sulla base di quanto le diverse unità sensibili individuate trovino un sufficiente grado di tutela nella normativa vigente, talché:

- in caso negativo, risulteranno *maggiormente sensibili* (segno "+"), in quanto la normativa applicabile non prevede misure particolari,
- per le unità più tutelate, viceversa, il grado di sensibilità sarà inferiore (segno "-").

Tabella 10.5.1. Matrice analitica delle "Unità sensibili"

UNITÀ SENSIBILI	Normativa di riferimento	Grado di sensibilità	
Unità terrestri – Vincoli principali e aree soggette a normativa di tutela specifica	Patrimonio carsico	L.R. 20/99	-
	Riserve integrali e/o generali e parchi nazionali e regionali	D.Lgs. 42/04, art. 142, lett. f; L. 394/91; Dir. 92/43/CE; Dir. 79/409/CE; L.R. 24/98, art. 9; N.T.A. P.T.P.R. art.37	-
	Fasce di rispetto dai fiumi, riserve, parchi, laghi, costa, ...	D.Lgs. 42/04, art. 142, lett. a, b, c; P.T.P.R. art.33	-
	Boschi tutelati	L.R. 39/02; Reg. forestale n. 7/05; D.G.R. 126/05; D.Lgs. 42/04, art. 142, lett. g.; D.G.R. 656/07; D.G.R. 546/08	-
	Zone umide	D.Lgs. 42/04, art. 142, lett. i; L.R. 24/98, art. 12; N.T.A. del P.T.P.R. art. 40	-

UNITÀ SENSIBILI		Normativa di riferimento	Grado di sensibilità
	SIC e ZPS	Dir. 92/43/CE; Dir. 79/409/CE; D.G.R. 363/08	+
	Beni sottoposti a tutela (paesaggistici, archeologici e culturali)	D.Lgs. 42/04, art.142, lett. m; L.R. 24/98, art.13; N.T.A. P.T.P.R. art. 41; L.R. 24/98, art.16	-
	Zone in vincolo idrogeologico	R.D.L. 3267/23	-
	Montagne per la parte eccedente i 1200m s.l.m.	D.Lgs. 42/04 e s.m.i., art.142, co.1, lett. d.	-
	Aree esondabili	L. 267/98; N.T.A. del P.A.I., artt. 23,24,25,26	+
	Aree in frana o in erosione	L. 267/98; N.T.A. del P.A.I., artt. 16,17,18	+
	Aree percorse dal fuoco	L. 353/2000	-
Unità terrestri – unità naturalistiche ed ecosistemiche terrestri, vulnerabili o potenzialmente critiche	Aree agricole di particolare pregio	D. 18/11/95; D.M. 23/10/92; Reg. CEE 2081/92; Reg. CEE 2092/91; D.Lgs. 228/01 art.21, co.1, lett. a,b,c	+
	Siti con presenze floristiche e faunistiche rilevanti	-	+
	Habitat naturali con storia evolutiva specifica	-	+
	Corsi d'acqua con caratteristiche di naturalità residua	-	+
Unità terrestri – unità di natura antropica, vulnerabili o potenzialmente critiche	Edifici, infrastrutture, popolazione...	D.L. 285/92 (<i>Nuovo codice della strada</i>), per la definizione di "centro abitato"; D.M. 1404/68; DPR 753/80 (<i>ferrovie</i>); DPR 495/92 abrogato per le parti in contrasto con la L. 472/99, art. 26 (<i>strade</i>); R.D. 327/42; L. 1265/34, art. 338 (<i>cimiteri</i>); D.Lgs. 96/05, art. 707; L. 58/63 (<i>aeroporti</i>)	-
	Aree militari	L. 898/76	+

Legenda

-	Sufficientemente tutelati dalla normativa vigente (generalmente, per tali aree la normativa prevede una tutela di tipo integrale)
+	Non sufficientemente tutelati dalla normativa vigente

11. Principali impatti significativi sull'ambiente

Sulla base di quanto emerso nei Capitoli precedenti, nel presente paragrafo sono stati identificati i possibili impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del Piano, suddivisi per componente/tematismo ambientale interessato. In corrispondenza di ciascun ipotetico impatto sono stati prescelti degli obiettivi di riferimento che dovranno essere presi in considerazione e necessariamente perseguiti per una corretta gestione e realizzazione del PRGR.

Tabella 11.1. I principali impatti significativi sull'ambiente

Componenti e tematismi ambientali	Impatti	Obiettivo
Ambiente e salute	-Popolazione esposta ad inquinamento -Impatti delle sostanze chimiche pericolose sulla salute umana	Ridurre la percentuale di popolazione esposta agli inquinamenti
	-Impatti delle sostanze chimiche pericolose sulle principali matrici ambientali direttamente legate alla salute umana (aria, acqua, suolo)	Ridurre gli impatti delle sostanze chimiche pericolose sulla salute umana e sull'ambiente
Aria e Cambiamenti Climatici	-Emissioni dai camini degli impianti e produzione e gestione dei residui solidi derivanti dai processi di combustione dei rifiuti -Eterogeneità dei rifiuti utilizzati per la combustione e conseguente abbattimento delle emissioni chimiche nocive	Miglioramento della qualità dell'aria: ridurre le emissioni di inquinanti in atmosfera da sorgenti puntuali, lineari e diffuse, anche attraverso il ricorso all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili
	-Inquinamento atmosferico derivante dal trasporto dei rifiuti speciali a seguito di una maggiore autosufficienza regionale nella loro gestione e la contestuale riduzione delle quantità esportate	Contribuire al perseguimento degli obiettivi del Protocollo di Kyoto: ridurre le emissioni di GHG
Risorse Idriche	-Rischi di contaminazione delle acque superficiali e sotterranee dovuti all'abbandono incontrollato di rifiuti speciali e/o a una cattiva gestione degli stessi -Concentrazioni di sostanze pericolose contenute negli scarichi industriali e delle emissioni di sostanze pericolose contenute nei rifiuti speciali -Riduzione della capacità di ricarica delle falde sotterranee dovuta all'impermeabilizzazione dei suoli per la realizzazione degli impatti -Potenziale incremento dei consumi idrici, connesso alla realizzazione degli impianti	Contrastare l'inquinamento al fine di raggiungere lo stato di qualità "buono" per tutte le acque ed assicurare, al contempo, che non si verifichi un ulteriore deterioramento dello stato dei corpi idrici tutelati
		Promuovere un uso sostenibile dell'acqua basato su una gestione a lungo termine, salvaguardando i diritti delle generazioni future
		Proteggere gli ecosistemi acquatici nonché gli ecosistemi terrestri e le zone umide che dipendono direttamente da essi, al fine di assicurarne la funzione ecologica, nonché per salvaguardare e sviluppare le utilizzazioni potenziali delle acque
Suolo	-Alterazione degli equilibri idrogeologici dovuti all'aumento di superfici impermeabili	Prevenire e difendere il suolo da fenomeni di dissesto idrogeologico

Componenti e tematismi ambientali	Impatti	Obiettivo
	-Fenomeni di contaminazione del suolo determinato dagli smaltimenti illeciti di rifiuti speciali	al fine di garantire condizioni ambientali permanenti ed omogenee Contrastare i fenomeni di contaminazione dei suoli
Biodiversità e Aree Naturali Protette	-Perdita di superfici, artificializzazione, frammentazione ecologica in aree naturali e seminaturali caratterizzate da elevata valenza naturalistico - ambientale -Rilascio in aria, acqua e suolo, di sostanze tossico - nocive per flora e fauna -Perturbazione della fauna selvatica	Promuovere e sostenere strategie, interventi, tecniche e tecnologie per prevenire alla fonte, mitigare o compensare gli impatti negativi sulla diversità biologica connessi allo svolgimento di processi antropici ed attività economiche
Paesaggio e Beni Culturali	-Alterazione degli aspetti caratteristici dei paesaggi della Regione	Tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale e recupero dei paesaggi degradati
Ambiente Urbano	-Produzione di Rifiuti Urbani Pericolosi (RUP) ed imballaggi dal volume di Rifiuti Urbani -Logistica per la raccolta di RUP	Contribuire allo sviluppo delle città, rafforzando l'efficacia dell'attuazione delle politiche in materia di ambiente e promuovendo a lungo termine un assetto del territorio rispettoso dell'ambiente a livello locale
Rifiuti	-Rischio sulla salute umana e sull'ambiente naturale derivante da contatto con i rifiuti speciali, in particolare pericolosi -Produzione di scarti prodotti dai nuovi impianti di recupero / trattamento / smaltimento dei rifiuti speciali	Sviluppo della prevenzione, riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti prodotti anche al fine di garantirne lo smaltimento in condizioni di sicurezza ambientale Aumento della Raccolta Differenziata ai fini della massimizzazione del recupero di materia ed energia dai rifiuti e del ricorso residuale al conferimento in discarica Accrescere l'autosufficienza nella gestione dei rifiuti speciali e ridurre l'esportazione Garantire la sostenibilità del ciclo dei rifiuti, minimizzando l'impatto ambientale, sociale ed economico della produzione e della gestione dei rifiuti
Per tutte le componenti elementari ed i tematismi ambientali	-Poca informazione e sensibilizzazione ambientale delle Pubbliche Amministrazioni, degli operatori economici e dei cittadini interessati dall'attuazione del Piano	Promuovere azioni di informazione e sensibilizzazione ambientale delle Pubbliche Amministrazioni, degli operatori economici e dei cittadini interessati dall'attuazione del Piano

Per ciascuna componente ambientale sono state, successivamente, stabilite le relazioni con i risultati attesi dall'attuazione del Piano regionale (Obiettivi di Piano), allo scopo di evidenziare, in via definitiva, gli effetti positivi e/o negativi generati.

Tabella 11.2. Correlazione tra le componenti ambientali e risultati attesi dal Piano

Risultati attesi dal Piano	Componenti ambientali						
	Ambiente e salute	Aria e cambiamenti climatici	Risorse idriche	Suolo	Biodiversità ed Aree Naturali Protette	Paesaggio e Beni Culturali	Ambiente urbano
Ob1. Riduzione alla fonte della produzione di rifiuti	+	+	+	+	+	+	+
Ob2. Obiettivi di RD (%) in linea con quelli previsti dal legislatore nazionale	+	+/-	+	+	=	=	+/-
Ob3. Istituzione di un sistema integrato di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti	+	+	=	+	=	=	+

Tabella 11.3. Legenda

+	Effetti positivi
+/-	Effetti indeterminati
-	Effetti negativi
=	Nessun Effetti

Più in generale, di seguito sono descritte, per ciascuna matrice/tematismo ambientale le possibili ricadute negative e come il presente Piano regionale si pone nei confronti di tali ricadute ambientali identificate.

Ambiente e salute

Le ricadute della gestione dei rifiuti sulla salute umana e igiene pubblica sono correlate alla qualità dell'aria, agli odori, alla qualità delle risorse idriche e principalmente alla gestione delle tipologie impiantistiche presenti sul territorio. Come ribadito in altre sezioni del presente Rapporto, non possono assolutamente esistere porzioni di rifiuti che vengano inviati a smaltimento in discarica senza che precedentemente vengano trattati.

I rifiuti indifferenziati ed il tal quale devono essere sottoposti a processi di trattamento; inoltre il Piano si propone di attivare una serie di azioni volte alla prevenzione e riduzione alla fonte dei rifiuti, generando, di conseguenza, ulteriori ricadute positive. La riduzione del quantitativo dei rifiuti e l'incentivazione all'aumento della RD producono, di conseguenza, effetti positivi per tale componente.

Aria e cambiamenti climatici

Gli effetti ricadenti sulla componente aria dovuti all'attuazione del Piano, sono correlabili, principalmente, alle emissioni dei mezzi di trasporto dei rifiuti, oltre che alle emissioni legate agli impianti di gestione. I fattori inquinanti principali sono riconducibili alle emissioni di PM₁₀.

Il Piano in esame individua, ai sensi dell'Art. 199, com. 3, lett. f, del D.Lgs. 152/2006, 5 Ambiti Territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani, coincidenti con i territori comunali così come individuati nelle tabelle 5.7.2., 5.7.3., 5.7.4., 5.7.5., 5.7.6.; all'interno degli ATO si dovranno organizzare i servizi di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati e garantire l'autosufficienza degli impianti di selezione dei rifiuti urbani indifferenziati, nonché delle discariche. In caso di carenza impiantistica, in attesa dell'autosufficienza di ATO, l'ATO deficitario può utilizzare impianti presenti in altri ATO, fermo restando il principio di prossimità.

In merito proprio alla suddivisione degli ATO il Piano mantiene, principalmente, quale riferimento da seguire quello del rispetto dei confini amministrativi provinciali in merito agli ATO di Rieti e Viterbo, mentre adotta alcune variazioni rispetto al mero confine amministrativo per la provincia di Latina, Frosinone e Roma. Proprio in riferimento a questi ultimi la motivazione del non mantenimento dell'appartenenza di alcuni Comuni alla propria Provincia per i servizi di raccolta ed autosufficienza degli impianti di selezione e smaltimento (discarica), nasce a seguito di considerazioni volte alla minimizzazione dei trasferimenti del rifiuto dal Comune all'impianto di destinazione, con conseguente riduzione delle emissioni e dei costi di trasporto, in ottemperanza al principio di prossimità impiantistica.

Inoltre, all'interno dei criteri di localizzazione impiantistica dettati dal Piano regionale, è inserito, all'interno dei fattori preferenziali localizzativi, il criterio di baricentricità del sito rispetto al bacino di produzione ed al sistema di impianti per la gestione dei rifiuti. Il miglioramento delle emissioni può essere ottenuto, ad esempio, tramite l'impiego di mezzi ecologici o dotati di filtro anti - particolato, oppure grazie all'impiego delle migliori tecnologie disponibili per l'abbattimento delle emissioni, fattore incentivato dal Piano stesso.

Risorse idriche

Le Risorse idriche, intese come acque sotterranee e superficiali, rappresentano senza ombra di dubbio una risorsa da salvaguardare e tutelare.

Allo scopo di prevenire gli impatti negativi su tale risorsa il Piano ha assunto, all'interno dei criteri localizzativi impiantistici, vincoli volti alla conservazione e tutela della matrice ambientale in oggetto. Inoltre, gli effetti derivanti dalla gestione dei rifiuti sulle acque possono essere strettamente correlati a possibili infiltrazioni di percolato da discarica e/o reflui generati da impianti di stoccaggio/trattamento, con conseguente possibilità di contaminazione della falda e dei corpi idrici superficiali. Il PRGR consente di avere di avere ricadute positive derivanti dalla riduzione dei rifiuti, più volte incentivata, dall'aumento della percentuale di RD, soprattutto della frazione umida, grazie alle quali i rifiuti indifferenziati possiederanno una limitata componente putrescibile, con formazione molto ridotta di eluato.

Suolo

La matrice suolo potrebbe essere influenzata in maniera negativa dalle variazioni qualitative della sua composizione dovuta ad eventuali sversamenti, percolazioni ed infiltrazioni.

Il Piano si prefigge di ottenere effetti positivi sul suolo incentivando l'impiego di tecnologie impiantistiche legate alle BAT; inoltre, effetti positivi di tipo indiretto sul consumo di suolo sono strettamente legati all'obiettivo di Piano di ridurre la produzione dei rifiuti ed all'aumento della RD. Anche dal punto di vista delle scelte localizzative, il Piano propone l'esclusione delle aree assoggettate a vincolo paesaggistico così come la tutela delle aree di pregio agricolo.

Biodiversità e Aree Naturali Protette

Il Piano in maniera coerente con gli obiettivi di salvaguardia e tutela dell'ambiente e del paesaggio stabiliti dalla normativa, pone una particolare attenzione a tali aree. Gli impatti su tale matrice ambientale possono riguardare la perdita ed impoverimento degli habitat o la frammentazione della rete ecologica conseguenti alla localizzazione impiantistica e gestione degli impianti.

In riferimento agli impianti, il PRGR ha ricadute positive derivanti dai criteri localizzativi stabiliti (che pongono le i Parchi, Riserve e le Aree Protette tra i Fattori Escludenti, e le aree prossime al sistema delle Aree Protette tra i fattori di Attenzione progettuale), oltre che dalla continua incentivazione ad effettuare procedimenti di Valutazione di Incidenza anche per progetti eventualmente ricadenti esternamente ai siti tutelati ma che potrebbero generare effetti negativi sulla componente biotica da preservare.

Paesaggio e beni culturali

Gli impatti relativi al paesaggio sono essenzialmente di tipo visivo e legati ai singoli impianti. Il Piano genera effetti positivi già mediante i criteri di localizzazione applicando alle aree tutelate dal Codice dei Beni Culturali ed Ambientali il criterio di fattore escludente.

Ambiente urbano

Gli effetti del PRGR, da intendersi principalmente sulla mobilità, sono evidentemente correlati ai mezzi per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti. Una delle azioni di Piano è rappresentata dal Piano delle Raccolte, legato alle strategie per l'incremento delle raccolte differenziate; in riferimento al miglioramento del servizio di raccolta e alla gestione generale del ciclo dei rifiuti, tale azione dovrebbe avere ricadute positive sulla mobilità.

Da segnalare in questa sede sono le possibili ricadute positive indirette in termini ambientali derivanti dall'incentivazione, proposta dal Piano, del coinvolgimento ed informazione dei cittadini.

Altro effetto positivo generabile dall'attuazione del Piano è l'applicazione del principio di prossimità tra punti di produzione dei rifiuti e relativi impianti di trattamento/smaltimento ponendo a base delle scelte di Piano il principio della minore distanza tra i due punti, andando a diminuire gli impatti generabili dalla necessità di percorrere lunghi tragitti per poter procedere al trattamento/smaltimento dei rifiuti provinciali.

12. Sintesi delle ragioni delle scelte

Le alternative da confrontare in una Valutazione Ambientale Strategica sono quelle che consentono di distinguere chiaramente le diverse implicazioni ambientali di ognuna di esse. Alcune alternative possono essere intese come discrete, altre possono derivare dalla combinazione di esse in modo tale da definire differenti scenari.

Lo Scenario di Piano

Sulla base di quanto stabilito dalla normativa vigente, lo scenario di Piano prescelto si fonda sul principio generale della realizzazione di una *rete integrata ed adeguata di impianti per lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati, mediante l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili*.

I principi generali che muovono tale scenario di Piano sono essenzialmente riassumibili in:

- *realizzazione dell'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento nell'ATO;*
- *smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati in uno degli impianti appropriati più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;*
- *utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.*

La definizione della *valutazione generale delle caratteristiche ottimali* degli impianti è ispirata dall'analisi delle *migliori tecnologie esistenti*, così come descritto all'interno del Piano regionale.

La *definizione del fabbisogno di trattamento/smaltimento dei rifiuti urbani* si fonda, invece, sulla *verifica della dotazione impiantistica iniziale degli impianti esistenti* con particolare riguardo a:

- le reali potenzialità degli impianti esistenti,
- gli ampliamenti previsti (autorizzati) e in corso di realizzazione e i tempi necessari per l'entrata in esercizio.

Nella definizione del fabbisogno impiantistico si è ipotizzato che tutte le azioni di riduzione della produzione e incremento della raccolta differenziata (RD) vengono realizzate, così come descritto nei capitoli 8 e 9 del Piano regionale. Lo scenario di Piano attua le disposizioni di legge, nel pieno rispetto delle ipotesi di base tese alla costituzione di un *sistema regionale integrato di gestione dei rifiuti*, comprese le BAT tecniche, volte a evitare o, qualora impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso.

Nella definizione dell'impiantistica di Piano sono state, inoltre, *assunte le seguenti ipotesi*:

1. utilizzo degli impianti autorizzati ad uso esclusivo (o prevalente) per il flusso dei rifiuti urbani prodotti nella Regione Lazio;
2. *autosufficienza di ATO per gli impianti di TMB* (trattamento meccanico biologico), cioè capacità degli impianti di soddisfare il fabbisogno di trattamento dei rifiuti all'interno di ogni singolo ATO;
3. *autosufficienza di ATO delle discariche* intesa come capacità di soddisfare il fabbisogno di smaltimento dei residui di trattamento dei rifiuti urbani laziali all'interno dei territori di ogni singolo ATO. Rispetto del principio di prossimità: i flussi in uscita dal trattamento/recupero dei rifiuti urbani laziali vanno alle discariche più vicine. Tali assunzioni sono prescrittive per i flussi in uscita dai TMB;
4. in caso di carenza impiantistica, in attesa dell'autosufficienza di ATO, l'ATO deficitario può utilizzare impianti presenti in altri ATO, fermo restando il principio di prossimità;

5. *autosufficienza regionale per i termovalorizzatori e i gassificatori* intesa come capacità adeguata degli impianti WTE al trattamento della frazione combustibile dei rifiuti (CDR/CSS) prodotto dai rifiuti urbani regionali. Rispetto del principio di prossimità: i flussi in uscita dai TMB vanno agli impianti termici più vicini. Tali assunzioni non sono tuttavia prescrittive poiché le attività di recupero della frazione combustibile dei rifiuti sono attività di libero mercato;
6. *rispetto del principio di prossimità per il recupero delle frazioni organiche da raccolta differenziata*. Per il compostaggio della frazione organica, operazione di avvio al recupero, si definiscono i fabbisogni impiantistici, ma non anche la destinazione finale;
7. *conferimento in discarica solo di rifiuti trattati*, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) e come ribadito dalla circolare del 30 giugno 2009 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare;
8. fino al completamento dell'offerta impiantistica di TMB definita dal presente Piano i flussi di rifiuto urbano indifferenziato eccedenti i quantitativi trattabili negli impianti esistenti e quindi da avviare a smaltimento in discarica, in coerenza con il d.lgs. 36/2003 ed in linea con quanto chiarito dal Ministero dell'Ambiente con la circolare prot. GAB-2009-0014963 del 30 giugno 2009, saranno sottoposti ad una operazione di trattamento preliminare con tritovagliatura e deferrizzazione descritto al paragrafo 10.3.1 del Piano;
9. per gli impianti da autorizzare/costruire dove non specificato diversamente, si sono ipotizzati dei tempi di realizzazione standard riportati all'interno del Piano.

Gli impianti ipotizzati per gli anni successivi al 2010 sui quali sono stati creati gli scenari sono quelli necessari al trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani non recuperati dalla raccolta differenziata e cioè:

- impianti di trattamento meccanico biologico
- termovalorizzatori e gassificatori
- discariche.

Nel rispetto della gerarchia, in coerenza con quanto stabilito dal D.Lgs. 205/2010, *devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscano il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica.*

Per quanto riguarda il *rifiuto indifferenziato*, esso è destinato al trattamento in appositi impianti finalizzati alla riduzione dei quantitativi da smaltire in discarica e alla valorizzazione dei materiali recuperabili.

Al fine di garantire un trattamento preliminare allo smaltimento in discarica, il rifiuto indifferenziato viene avviato ad impianti di TMB che producono i seguenti flussi in uscita:

- frazione secca valorizzabile e destinabile alla produzione di frazione combustibile (CDR/CSS);
- frazione organica stabilizzata (FOS);
- frazioni metalliche recuperabili;
- scarti.

Fino al completamento dell'offerta impiantistica di TMB definita dal Piano, i flussi di Rind eccedenti i quantitativi trattabili negli impianti esistenti in ciascun ambito di produzione e quindi da avviare a smaltimento in discarica, in coerenza con il D. Lgs. 36/2003 ed in linea con quanto chiarito dal Ministero dell'Ambiente con la circolare Prot. GAB-2009-0014963 del 30/06/2009, saranno sottoposti ad una operazione di trattamento preliminare che preveda le seguenti fasi:

- riduzione volumetrica mediante apposita triturazione;
- deferrizzazione finalizzata all'avvio a recupero dei materiali ferrosi;
- vagliatura.

Per quanto riguarda i *rifiuti organici* da raccolta differenziata, essi sono destinati al trattamento in appositi impianti di compostaggio.

L'analisi degli scenari di recupero della frazione organica dei rifiuti urbana viene effettuata sulla base del *principio di prossimità di trattamento* del rifiuto urbano rispetto al luogo di produzione.

Il rispetto del principio di prossimità non esclude la possibilità di trattamento sui territori extra regionale secondo il disposto di cui al c. 5) art. 182 del D. Lgs. 152/2006 che ammette la libera circolazione sul territorio nazionale al fine di favorire quanto più possibile il loro recupero.

La Regione incoraggia il trattamento dei RO secondo il principio di prossimità, anche attraverso l'utilizzo, laddove tecnicamente possibile, degli impianti di trattamento meccanico biologico.

Per la determinazione dei *flussi in uscita* dagli impianti di trattamento/recupero/smaltimento si sono assunti, per gli impianti in esercizio, i dati percentuali specifici forniti dai gestori. Per gli impianti da realizzare si sono assunte le percentuali indicate dalle migliori tecniche disponibili. Negli anni di Piano, pur variando la percentuale di RD (fino al 65% del 2012) non si considerano variazioni della composizione merceologica dei Rind, che invece vedranno ridurre la componente organica (con influenze su rese di impianti di TMB e di termodistruzione).

Il Piano definisce l'*assetto impiantistico "dei rifiuti urbani"* tale da consentirne la *chiusura del ciclo*.

Tale definizione si inserisce tuttavia all'interno del perimetro di ciò che alla Regione è consentito programmare (ed in via prescrittiva, imporre ai soggetti di programmazione subordinati), distinguendo da ciò che è soltanto auspicabile. In merito ai rifiuti in uscita dagli impianti di trattamento/recupero, oggi destinati in discarica (frazione organica stabilizzata e scorie da termovalorizzazione), il Piano incoraggia il loro impiego in trattamenti diversificati rispetto a quelli tradizionali, al fine di *contenere il fabbisogno di discariche*.

In particolare, il Piano prevede che tutte le scorie da termovalorizzazione e da gassificatori, a partire dal 2013, siano destinate a recupero; si incoraggia, inoltre, l'impiego della frazione organica stabilizzata (FOS) in ripristini ambientali.

Nella determinazione del fabbisogno di discariche si continua, in maniera estremamente cautelativa, ad ipotizzare la condizione peggiore.

All'interno dello Scenario di Piano la percentuale dei flussi di materiali in uscita dagli *impianti di TMB* è stata calcolata tenendo conto del funzionamento degli impianti esistenti e, per quelli non attivi, delle percentuali dedotte dalle BAT. Considerato i quantitativi di rifiuto indifferenziato, risulta che gli impianti di TMB già presenti e autorizzati consentono il *raggiungimento dell'autosufficienza in tutti gli ATO a partire dal 2015*.

Tabella 12.1. Analisi dei flussi di ATO destinati al TMB e capacità impiantistica autorizzata

	2011	2014	2017	2011	2014	2017
Frosinone	98.867	78.303	81.706	327.000	327.000	327.000
Latina	144.362	115.900	120.937	165.270	345.270	345.270
Rieti	32.431	25.369	26.471	0*	0*	50.000
Roma	1.047.104	846.061	882.830	1.118.000	1.443.000	1.568.000
Viterbo	67.059	53.276	55.592	215.000	215.000	215.000
TOTALE	1.389.822	1.118.908	1.167.535	1.825.270	2.330.270	2.505.270

* Flussi destinati a trattamento meccanico biologico di altro ATO

Per gli *impianti di termovalorizzazione e gassificazione* si assume l'ipotesi di *perseguire l'autosufficienza a livello di regionale*. Per l'analisi dell'autosufficienza sono stati considerati i termovalorizzatori e gassificatori esistenti, e gli impianti programmati già autorizzati.

Gli impianti di termovalorizzazione e gassificazione sono presenti attualmente negli ATO di Frosinone e di Roma; nel Comune di Albano Laziale dell'ATO Roma inoltre è stata autorizzata la realizzazione di un gassificatore, per il quale si ipotizza l'entrata in esercizio dal 2014.

Si assume un *principio di prossimità*, sebbene la programmazione non può essere intesa come prescrittiva.

La Regione Lazio non necessita di ulteriori impianti di termovalorizzazione/gassificazione da autorizzare per soddisfare il recupero dei flussi di frazione combustibile (CDR/CSS) provenienti dai rifiuti urbani.

Ciò continuando ad assumere che gli impianti di termovalorizzazione presenti in Regione siano a servizio esclusivo (o quanto meno prevalente) di frazione combustibile (CDR/CSS) derivante dai rifiuti urbani derivanti dalla Regione Lazio.

Tabella 12.2. Quantitativi in ingresso agli impianti di termovalorizzazione/gassificazione e loro capacità

Totale Lazio	483.870	387.344	405.319	529.567	866.650	866.650

I rifiuti destinati in *discarica* trovano *integrale collocazione nelle discariche presenti* all'interno dell'ATO individuato. In caso di carenza impiantistica, in attesa dell'autosufficienza di ATO, l'ATO deficitario può utilizzare impianti presenti in altri ATO, fermo restando il principio di prossimità.

L'ATO di Rieti, in cui non è presente alcuna discarica, a partire dal 2015, anno di entrata in esercizio del TMB previsto, destinerà gli scarti in uscita da tale impianto alla discarica di Viterbo.

Tabella 12.3. Rifiuti avviati alle discariche e volumetrie residue

Frosinone	58.065	28.189	29.414	259.543	137.624	40.955
Latina	50.527	41.169	42.958	631.675	493.336	352.155
Rieti	0	0	7.941**	0*	0*	0*
Roma	423.856	311.717	324.671	3.101.231	1.962.169	895.142
Viterbo	29.847	23.594	16.678	515.135	434.808	353.898
Totale	562.294	404.669	421.662	4.507.584	3.027.937	1.642.150

* L'ATO Rieti, non disponendo di impianti di trattamento di rifiuti urbani fino al 2015, invia i rifiuti da trattare all'ATO Viterbo.

**Scarti provenienti dal trattamento di rifiuti urbani e avviati alla discarica dell'ATO Viterbo.

L'analisi degli scenari di *recupero della frazione organica* dei rifiuti urbani viene effettuata sulla base del *principio di prossimità di trattamento del rifiuto* urbano rispetto al luogo di produzione.

Il rispetto del principio di prossimità non esclude la possibilità di trattamento sul territorio extra regionale secondo il disposto di cui al c. 5) art. 181 del D. Lgs. 152/2006, che esclude dal divieto di smaltimento fuori regione le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinate al recupero per le quali è sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale.

Nello scenario di piano *la capacità degli impianti di compostaggio regionale risulta insufficiente* a trattare il rifiuto organico raccolto sul suo territorio. In particolare:

- Gli ATO di Latina e Viterbo possiedono una capacità impiantistica adeguata al trattamento della frazione organica prodotta negli ATO stessi.
- L'ATO di Rieti riuscirà a soddisfare il fabbisogno di trattamento delle frazioni organiche a partire dall'anno 2013.

Gli altri ATO hanno però una produzione di rifiuti organici superiore alle capacità impiantistiche presenti, autorizzate e in corso di autorizzazione.

Tabella 12.4. Quantitativi in ingresso e capacità degli impianti di compostaggio

Frosinone	51.446	53.839	56.179	24.000	24.000	24.000				27.446	29.839	32.179
Latina	75.120	79.635	83.096	176.000	206.000	206.000	100.880	126.365	122.904			
Rieti	16.876	17.474	18.233	0	20.000	20.000		2.526	1.767	16.876		
Roma	544.873	579.490	604.674	138.180	285.180	341.430				406.693	294.310	263.244
Viterbo	34.895	36.627	38.219	74.500	74.500	74.500	39.605	37.873	36.281			
Totale	723.211	767.065	800.401	412.680	609.680	665.930						

Dal trattamento delle frazioni organiche derivanti dalla RD dei diversi ATO si producono compost di qualità e scarti di produzione secondo le rese impiantistiche definite in precedenza.

Dato che la capacità impiantistica del TMB risulta essere superiore al fabbisogno di trattamento di rifiuto indifferenziato, al fine *di promuovere il recupero dei rifiuti organici, la Regione Lazio incoraggia il trattamento delle frazioni organiche da raccolta differenziata negli impianti di trattamento meccanico biologico laddove possibile dal punto di vista tecnico.*

Tabella 12.5. Compost ottenibile

Frosinone	12.862	14.203	13.567	13.460	13.651	13.846	14.045
Latina	18.780	20.833	20.067	19.909	20.192	20.480	20.774
Rieti	4.219	4.642	4.403	4.368	4.431	4.494	4.558
Roma	136.218	151.345	146.025	144.873	146.933	149.031	151.169
Viterbo	8.724	9.644	9.230	9.157	9.287	9.420	9.555
Totale	180.803	200.668	193.292	191.766	194.493	197.271	200.100

La simulazione, relativa alle volumetrie residue delle discariche non tiene conto degli scarti prodotti dal recupero delle frazioni organiche del rifiuto negli impianti di compostaggio.

Tali rifiuti possono circolare liberamente sul territorio e sono soggetti unicamente alle regole del libero mercato. Per completezza si riporta nella tabella seguente il quantitativo di scarti che derivano dal trattamento di tutte le frazioni organiche raccolte nella Regione Lazio e si valuta la possibilità di smaltirli nelle discariche del territorio regionale.

Tabella 12.6. Scarti compost

Frosinone	7.717	8.522	8.140	8.076	8.191	8.308	8.427
Latina	11.268	12.500	12.040	11.945	12.115	12.288	12.464
Rieti	2.531	2.785	2.642	2.621	2.658	2.696	2.735
Roma	81.731	90.807	87.615	86.924	88.160	89.419	90.701
Viterbo	5.234	5.786	5.538	5.494	5.572	5.652	5.733
Totale	108.482	120.401	115.975	115.060	116.696	118.363	120.060

Anche per quanto riguarda le scorie da trattamento termico, è utile una stima del quantitativo annuale prodotto anche dopo il 2014, anno a partire dal quale ne è previsto il totale recupero.

Tabella 12.7. Scorie da trattamento termico

ATO	57.973	47.236	45.487	41.866	42.922	43.535	44.159

La verifica delle volumetrie residue, anche a seguito del conferimento degli scarti del compostaggio e delle scorie degli impianti di trattamento termico potenzialmente producibili sul territorio, è riportata nella tabella seguente.

Tabella 12.8. Volumetrie residue a seguito dei conferimenti degli scarti del compostaggio e delle scorie degli impianti di trattamento termico

Frosinone	8.574	8.973	9.363
Latina	12.520	13.272	13.849
Rieti	2.813	2.912	3.039
Roma	90.812	96.582	100.779
Viterbo	5.816	6.105	6.370
Totale	120.535	127.844	133.400
	Volumetrie residue (mc)		
Volumetria residua senza scarti compostaggio	4.507.584	2.981.418	1.450.503
Volumetria residua dopo il conferimento degli scarti del compostaggio	4.387.049	2.516.917	736.555
Volumetrie residue a seguito del conferimento delle scorie dei WTE anche dopo il 2014	4.387.049	2.470.399	544.908

In sintesi, in base a quanto emerge dall'analisi dei flussi effettuata all'interno del Piano regionale la capacità complessiva degli impianti di trattamento/smaltimento dei rifiuti non pericolosi risulta essere:

Tabella 12.9. Capacità complessiva degli impianti di trattamento/smaltimento dei rifiuti non pericolosi

TMB	1.825.270	2.330.270	2.505.270
Termovalorizzatori/Gassificatori	529.567	866.650	866.650
Impianti di compostaggio	412.680	609.680	665.930

Lo Scenario di controllo

A seguito della modifica all'articolo 205 del D.Lgs. 152/2006 "Misure per incrementare la raccolta differenziata" avvenuta con D.Lgs. 3 Dicembre 2010, n. 205, la legislazione nazionale consente ai Comuni di derogare agli obiettivi di raccolta differenziata previsti, a seguito di apposito accordo di programma tra Ministero, Regione ed Enti Locali interessati.

Allo scopo di *fornire indirizzi per la pianificazione degli interventi da attuare nel caso di mancata realizzazione dello scenario di Piano*, anche in applicazione di quanto previsto dal com. 1 bis dell'art.205 del D.Lgs. 152/2006 così come riformulato dal D.Lgs. 205/2010⁸⁰, viene definito all'interno del Piano lo "scenario di controllo".

Tale scenario risulta prestarsi al confronto tra la situazione prevista a seguito della realizzazione dello Scenario di Piano (precedentemente descritta) e cosa accadrebbe al fabbisogno impiantistico se non si applicassero le politiche di riduzione e si abbia una crescita "inerziale" della produzione dei rifiuti; non si raggiungano gli obiettivi di raccolta differenziata previsti dal Piano in linea con la normativa vigente, ma si abbia una crescita pari alla media dell'incremento annuo del triennio 2006 -2008 e la capacità operativa degli impianti di termovalorizzazione non risulti pari a quella autorizzata.

La rappresentazione di tale scenario evidenzia *insufficienza della capacità impiantistica dedicata al TMB a livello regionale*: la capacità regionale di trattamento meccanico biologico è inferiore ai quantitativi di rifiuto indifferenziato prodotto. In particolare gli ATO di Frosinone e Viterbo, che riescono a garantire l'autosufficienza sul proprio territorio, non sono in grado di sopperire all'insufficienza impiantistica presente negli altri ambiti. L'insufficienza impiantistica del TMB si ripercuote sull'intero sistema di smaltimento regionale costituito dagli impianti di trattamento termico e dalle discariche.

Tabella 12.10. Scenario di controllo. Deficit della capacità impiantistica degli impianti di trattamento meccanico biologico. Periodo 2011-2017

Frosinone	223.758	221.692	223.482	327.000	327.000	327.000	103.242	105.308	103.518
Latina	292.161	277.324	266.468	165.270	345.270	345.270	-126.891	67.946	78.802
Rieti	74.393	73.739	74.371	0	0	50.000	-74.393	-73.739	-24.371
Roma	2.133.659	2.106.017	2.114.459	1.118.000	1.443.000	1.568.000	-1.015.659	-663.017	-546.459
Viterbo	140.646	138.973	139.692	215.000	215.000	215.000	74.354	76.027	75.308
TOTALE	2.864.618	2.817.745	2.818.470	1.825.270	2.330.270	2.505.270	-1.039.347	-487.475	-313.202

Assumendo che la frazione combustibile dei rifiuti (CDR/CSS) prodotta dagli impianti di trattamento meccanico biologico sia avviato agli impianti di trattamento termico della regione Lazio, considerati per la capacità operativa effettivamente funzionante e dedicabile al trattamento termico del combustibile da rifiuti urbani, l'autosufficienza regionale non risulta tuttavia assicurata.

Tabella 12.11. Scenario di controllo. Analisi della capacità impiantistica degli impianti di trattamento termico. Periodo 2011-2017

Totale Lazio	598.055	752.668	793.423	370.817	707.900	707.900	-227.238	-44.768	-85.523

Anche supponendo che il deficit impiantistico di trattamento meccanico biologico venga sopperito da un trattamento preliminare allo smaltimento in discarica consistente in una trito - vagliatura con deferrizzazione e che la frazione combustibile dei rifiuti in surplus sia destinato ad impianti fuori regione, la capacità di smaltimento in discarica regionale è insufficiente a ricevere i quantitativi di rifiuti derivanti dagli scarti dei TMB, dal trattamento preliminare e dagli scarti della termovalorizzazione dall'anno 2013(Tabella 5.10.14).. Tale insufficienza risulterebbe poi ulteriormente aggravata dallo smaltimento degli scarti del compostaggio nel sistema regionale

⁸⁰ Il nuovo decreto introduce la possibilità per i singoli Comuni di derogare l'obbligo del raggiungimento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata in virtù di apposito accordo di programma con Ministero e Regione;

Tabella 12.12. Scenario di controllo. Volumetrie disponibili discariche (mc). Periodo 2011-2017

Totale	3.139.198	1.143.606	-828.423	-2.395.720	-3.881.937	-5.370.119	-6.859.956	

Permanendo le ipotesi dello scenario di controllo, al fine di ridurre lo sfruttamento delle discariche, sia in termini quantitativi che in termini qualitativi del rifiuto⁸¹, potranno essere autorizzate ulteriori capacità di trattamento per il rifiuto indifferenziato e di termovalorizzazione.

In particolare:

- 425.000 t/a di ulteriore capacità di trattamento per il rifiuto indifferenziato localizzate negli ATO di Roma (400.000 t/a) e Rieti (25.000 t/a) (Tabella 5.10.15.);
- 320.000 t/a di ulteriore capacità di termovalorizzazione da localizzarsi nel territorio regionale (Tabella 5.10.16.).

Assumendo operativi i suddetti adeguamenti nei tempi standard definiti nel Piano (Trattamento del rifiuto indifferenziato dal 2014 e termovalorizzazione dal 2016) si riduce il fabbisogno di smaltimento finale, pur rimanendo importante il deficit delle volumetrie delle discariche⁸². (Tabella 5.10.17.).

Tabella 12.13. Scenario di controllo. Adeguamento capacità impiantistica degli impianti di trattamento meccanico biologico. Periodo 2011-2017

Frosinone	223.758	221.692	223.482	327.000	327.000	259.056	327.000	327.000	327.000
Latina	292.161	277.324	266.468	165.270	345.270	302.042	165.270	345.270	287.670
Rieti	74.393	73.739	74.371	0	0	74.371	0	0	75.000
Roma	2.133.659	2.106.017	2.114.459	1.118.000	1.843.000	1.968.000	1.118.000	1.843.000	1.968.000
Viterbo	140.646	138.973	139.692	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
Totale	2.864.618	2.817.745	2.818.470	1.825.270	2.730.270	2.818.469	1.825.270	2.730.270	2.872.670

** con l'entrata in funzione dell'aumento delle capacità di trattamento per il rifiuto indifferenziato localizzate nell'ATO di Roma (400.000 t/a) e Rieti (25.000 t/a), si raggiunge l'autosufficienza di trattamento a livello regionale (il surplus di trattamento necessario nell'ATO Roma viene trattato negli ATO di Frosinone e Latina)*

Tabella 12.14. Scenario di controllo. Adeguamento capacità impiantistica degli impianti di trattamento termico. Periodo 2011-2017

Input frazione combustibile (t/a)	648.466	648.466	648.466	1.005.532	1.027.013	1.026.889	1.026.628
Capacità termica effettiva (t/a)	370.817	547.900	547.900	707.900	707.900	707.900	707.900
Deficit trattamento termico (t/a)	-277.649	-100.566	-100.566	-276.452	-319.113	-318.989	-318.728

⁸¹ Il rifiuto derivante dal trattamento con tritovaglio non consentirebbe di raggiungere gli obiettivi relativi alla riduzione dei rifiuti biodegradabili in discarica.

⁸² Nel 2011 continuano ad andare a tritovaglio 1.039.348 t/a di rifiuto indifferenziato, nel 2014 la quota scende a 87.475 t/a, dal 2015 tutto il rifiuto indifferenziato potrà essere trattato in impianti di TMB.

Tabella 12.15. Scenario di controllo. Volumetrie disponibili discariche (mc). Periodo 2011-2017

Totale	3.195.143	1.263.445	-642.929	-1.860.292	-2.976.073	-4.091.763	-5.207.218

Per quanto riguarda il trattamento delle frazioni organiche da raccolta differenziata lo scenario di controllo che deriva dal non raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, comporta un quantitativo di rifiuti da trattare notevolmente inferiore a quello che deriva dagli scenari ottimali. La capacità impiantistica presente e autorizzata nella Regione risulta dunque ampiamente sufficiente al trattamento di questi rifiuti.

A tal punto, confrontando alcuni indicatori chiave sia per quanto riguarda quanto descritto per lo Scenario di Piano, che per lo Scenario di controllo, emerge la seguente situazione.

Tabella 12.16. Confronto tra lo Scenario di Piano e lo Scenario di controllo

RU totale prodotto (RInd+RD+RO)	t/a	3.308.304	3.675.893
RD totale prodotta (RO+Altro)	t/a	2.140.769	857.422
Rifiuti indifferenziati destinati a TMB	t/a	1.167.535	2.818.470
Quantitativi in ingresso ad impianti di termovalorizzazione e gassificazione	t/a	405.319	1.026.628
Volumetrie disponibili per gli impianti in discarica (senza scarti)	mc	1.642.150	-6.859.956

Alla luce di quanto emerge anche da questo ultimo raffronto, è chiaro come anche dal punto di vista prettamente ambientale la scelta ambientalmente più sostenibile risulta essere l'attivazione ed il raggiungimento dello Scenario di Piano.

Nello specifico, il quantitativo di rifiuto totale prodotto all'interno dello scenario di piano risulta essere inferiore rispetto allo scenario di controllo in quanto lo Scenario di Piano prevede interventi di minimizzazione di produzione di rifiuto a monte.

Per quanto riguarda la Raccolta Differenziata risulta evidente come lo Scenario di Piano consenta di raggiungere quantitativi di rifiuto raccolto in maniera differenziata decisamente superiori rispetto a quanto previsto dallo Scenario di Controllo (oltre il doppio). Dal punto di vista ambientale rappresenta un minore afflusso di rifiuto in discarica e/o ad impianti di trattamento termico/gassificazione, con conseguente miglioramento delle componenti ambientali quali, ad esempio, suolo (in termini di occupazione), aria (in termini di emissioni di sostanze inquinanti legate sia legate alla degradazione/trattamento che al traffico indotto dei mezzi impiegati per la raccolta e conferimento in discarica o a impianti di trattamento).

13. Misure per la mitigazione di eventuali effetti negativi

Come visto, le scelte di Piano relative al sistema regionale di gestione integrata dei rifiuti (*Scenario di Piano*) poggiano sulla ricognizione delle opzioni impiantistiche operative e in via di realizzazione, basata sulla disamina dei rispettivi documenti autorizzatori o precedenti atti programmatici.

Lo scenario di Piano, si ribadisce, delinea le opzioni di sistema in grado di garantire, al livello più elevato, il rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile di cui è permeata la disciplina della materia in questione.

Tale scenario è, dunque, quello che attua le disposizioni di legge in aderenza ai principi generali, alle finalità specifiche e agli indirizzi tecnici operativi e gestionali fissati in materia di rifiuti, e, più in generale, in materia ambientale.

Nondimeno, è opportuno prevedere sin dai preliminari momenti programmatici, misure atte a prevenire e, in caso ciò non sia possibile, contenere eventuali esternalità negative connesse - direttamente e indirettamente - al ciclo di gestione dei rifiuti, come innanzi valutate.

Così, tenendo conto del livello di significatività degli impatti potenzialmente promananti dalle varie componenti/attività di cui si compone il ciclo di gestione integrata dei rifiuti, le misure di mitigazione individuate sono associate, in primo luogo, alla **tecnologia impiantistica propria dello scenario di Piano** (in termini di criteri costruttivi, funzionamento a regime e dismissione), quindi alla **gestione operativa** sia degli impianti che delle varie fasi del processo (raccolta, trasporto, trattamento, recupero e smaltimento).

Stante la particolarità del Piano in esame, la cui piena realizzazione dipende, come più volte ribadito, dalla cooperazione di tutti gli attori, pubblici e privati, coinvolti, **tali misure sono indirizzate ai soggetti che daranno attuazione al sistema di gestione integrata di rifiuti** (di cui allo scenario di Piano):

- *i gestori pubblico/privati*, operanti sia nel settore dei rifiuti urbani che in quello dei rifiuti speciali,
- *le Pubbliche Amministrazioni*, competenti al rilascio degli atti autorizzatori e all'iscrizione nell'apposito Registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività, nonché al controllo sulle operazioni di smaltimento e di recupero (effettuate in procedura ordinaria e semplificata).

13.1 Indicazioni relative alle migliori tecnologie disponibili (BAT)

Lo *scenario di Piano* assume a fondamento la normativa vigente applicabile in materia di rifiuti, compresa, dunque, quella relativa alle *"migliori tecniche disponibili"* (BAT secondo l'acronimo anglosassone), dimensionando i flussi degli ATO e regionali al 2017, rappresentativi del sistema integrato di gestione dei rifiuti, sui parametri di efficienza impiantistica indicati dalle BAT associate a ciascuna tecnologia.

La definizione della valutazione generale delle caratteristiche ottimali degli impianti poggia, cioè, sull'analisi delle migliori tecnologie esistenti.

Introdotta dalla Dir. 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, per *"migliori tecniche disponibili"* deve intendersi: *"la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso"* (D.Lgs. 59/05, art. 2, co. 1, lett. o).

Si tratta, in sostanza, delle *migliori tecnologie offerte dal mercato per la minimizzazione del consumo di risorse naturali e degli impatti sull'ambiente dovuti all'esercizio delle attività industriali*.

La normativa europea in materia di IPPC, attualmente disciplinata dalla più recente Dir. 2008/1/CE del 15/01/2008, che abroga la Dir. 61/1996, prevede misure intese a evitare oppure, qualora non sia possibile, a ridurre le emissioni delle attività industriali elencate nell'All. 1 alla direttiva nell'aria, nell'acqua e nel suolo, *comprese le misure relative ai rifiuti* (di cui al Punto 5 dell'All. 1), per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso. Obiettivo perseguito dalle disposizioni normative in merito al coordinamento delle procedure autorizzative (*AIA - Autorizzazione integrata ambientale*) è quello di evitare così che sistemi separati per il controllo delle emissioni in aria, acqua e suolo favoriscano il trasferimento dell'inquinamento tra i vari settori ambientali.

È importante ricordare che i documenti di riferimento sulle BAT disponibili nei vari settori (BREF - *BAT Reference Document*), messi a punto dai relativi gruppi di lavoro tecnici europei appositamente costituiti (*TWG, Technical Working Group*), prescindendo dalle condizioni locali, non definendo valori limite di emissione né prescrive l'utilizzo di una particolare tecnica. Le tecniche riportate sono, infatti, solo il punto di partenza per la determinazione delle BAT applicabili al caso specifico, *compito che viene attribuito alle Autorità competenti a partire, per il rilascio dell'AIA e per la definizione dei valori limite di emissione, dalle caratteristiche tecniche dell'impianto, dalla sua posizione geografica e dalle condizioni ambientali del sito*.

Poiché il concetto di BAT è soggetto a continui miglioramenti, in seguito ai progressi tecnologici, i BREF devono essere *periodicamente aggiornati*, circa ogni quattro o cinque anni. Le BAT sono dunque le *tecniche di riferimento* per giudicare l'efficienza ambientale di un impianto o per valutare la proposta di un nuovo progetto: *sulla base dei valori ottenibili con le BAT, l'Autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione dovrà stabilire i valori limite di emissione per ogni singolo impianto.*

A livello interno, l'originaria Dir. 96/61/CE venne recepita in maniera integrale con il D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e resa applicativa grazie ad una serie di regolamenti tecnici in forma di *linee guida* specifiche per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività industriali elencate nell'Alf. I, approvate con decreto ministeriale.

Pertanto, sia in considerazione dell'eventualità dell'*autorizzazione di nuovi impianti* di smaltimento e di recupero di rifiuti funzionali all'autosufficienza (a norma dell'art. 182, co. 3 del D.Lgs. 152/06), che di una *revisione delle autorizzazioni in corso*, in caso di condizioni di criticità ambientale, a seguito proprio dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili (a norma dell'art. 182, co. 12 del D.Lgs. 152/06), l'indicazione di requisiti per le tecnologie impiantistiche da parte del Piano fa ricorso alle BAT tecniche.

Così, una volta prospettato il sistema impiantistico di scenario, il Piano approfondisce le BAT per impianti di compostaggio (da RD) tesi alla produzione di compost di qualità, per impianti di TMB (selezione, biostabilizzazione e produzione di CDR), per impianti di termovalorizzazione/gassificazione (di CDR) e per impianti di discarica (per rifiuti non pericolosi, pericolosi e inerti, ai sensi del D.Lgs. 36/03).

In via generale, per *l'adeguamento degli impianti ai principi della direttiva IPPC* si possono individuare due tipi di intervento:

- a) *interventi di tipo operativo e gestionale*, caratterizzati da tempi di realizzazione e costi ridotti e da un aumento dell'efficienza per gli impianti che sono già in linea con la normativa;
- b) *interventi ristrutturativi*, che prevedono il rifacimento delle sezioni più critiche dell'impianto e che comportano tempi di realizzazione indicativamente di 24 mesi e maggiori impegni economici.

I benefici individuati a seguito dell'applicazione delle BAT, ad iniziare da quelli direttamente connessi agli impatti sull'ambiente e la salute, sono i seguenti:

- maggiore sostenibilità ambientale per l'aumento dell'efficienza impiantistica di processo e l'abbattimento delle emissioni relative;
- maggiore sicurezza del lavoro, quando vengono limitate al minimo le operazioni manuali sui rifiuti;
- miglioramento della qualità dei prodotti, soprattutto in termini di costanza delle caratteristiche dei materiali da avviare al recupero o allo smaltimento;
- maggiore controllabilità dell'intero sistema, in termini di filiera di trattamento-recupero-smaltimento;
- incremento della produttività degli impianti e minori costi di esercizio.

13.2 Altre misure

Ulteriori misure di mitigazione possono essere individuate nelle seguenti, variamente previste anche dalla normativa vigente:

- Introduzione di sistemi di gestione ambientale, conformi alle norme UNI EN ISO 14000:2004 e dal Regolamento CEE/UE n. 761 del 19/03/2001 (EMAS), eco-bilanci e analisi del ciclo di vita (*life cycle assessment*), sistemi di qualità, da parte dei gestori che operano sul territorio regionale;
- Riconoscimento del marchio ecologico europeo "*Ecolabel*" per il compost di qualità prodotto negli impianti della regione (gruppi di prodotti "ammendanti del suolo" e "substrati di coltivazione");
- Attivazione, da parte delle Pubbliche Amministrazioni (Regione, Province, Comuni, Autorità d'ambito), di *incentivi economici e azioni di informazione e di sensibilizzazione* diretti a sostenere le strategie di Piano, in particolare, per l'incremento della raccolta differenziata e la riduzione della produzione di rifiuti, nonché a orientare i consumi e gli acquisti verso prodotti a minore impatto (ad es. prodotti a marchio ecologico);

- Previsione di *clausole di gare d'appalto* che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
- Diffusione degli "*acquisti verdi*" (*GPP – Green Public Procurement*) tra i soggetti pubblici e i soggetti economici, tesi ad incrementare l'impiego dei *materiali recuperati* dalla raccolta differenziata dei rifiuti;
- Attuazione di specifici piani di settore di riduzione, recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti;
- Adozione di *sistemi di controllo* del recupero e della riduzione di rifiuti;
- Promozione di *appositi accordi e contratti di programma* tra la Regione e altri soggetti pubblici e soggetti privati o le associazioni di categoria, finalizzati, con effetti migliorativi, alla prevenzione e alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti, su temi, anche sperimentali, quali:
 - ◆ Sviluppo di tecniche appropriate e di sistemi di controllo per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero;
 - ◆ Introduzione di modifiche e innovazioni del ciclo produttivo e la riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo;
 - ◆ Adozione di tecniche per favorire metodi di produzione di beni con impiego di materiali meno inquinanti e comunque riciclabili e il reimpiego e il riciclaggio dei rifiuti nell'impianto di produzione;
 - ◆ Messa a punto tecnica e immissione sul mercato di beni progettati, confezionati e messi in commercio in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento;
 - ◆ Sperimentazione, promozione, attuazione e sviluppo di processi produttivi e distributivi e di tecnologie pulite idonei a prevenire o ridurre la produzione dei rifiuti e la loro pericolosità e ad ottimizzare il recupero dei rifiuti.

14. Schema di monitoraggio di Piano e monitoraggio ambientale

14.1 Introduzione

L'attività di monitoraggio di un Piano può essere ricondotta all'insieme delle procedure e delle azioni finalizzate a fornire un costante flusso di informazioni sullo stato di avanzamento del Piano stesso, sulla realizzazione degli interventi, sul raggiungimento dei risultati attesi ed anche sugli effetti non previsti.

Oltre al monitoraggio finalizzato alla verifica dell'andamento e del raggiungimento degli obiettivi di Piano, deve essere redatto il monitoraggio degli aspetti ambientali interessati dall'attuazione del Piano stesso, allo scopo di individuare le misure di mitigazione e compensazione utili a definire una risposta degli impatti che le azioni del Piano potrebbero avere sulle matrici ambientali.

Il monitoraggio, previsto dalla normativa vigente in materia di VAS, rappresenta un elemento estremamente utile per valutare la concreta attuazione del Piano e individuare le eventuali azioni correttive da attivare per garantire il pieno conseguimento degli obiettivi.

La finalità perseguita è quella di raccogliere, elaborare e rendere disponibili informazioni allo scopo di:

- verificare modalità e tempi di attuazione del Piano;
- valutare la coerenza delle attività svolte con le previsioni di Piano e con gli obiettivi identificati;
- valutare gli effetti significativi generati nel corso dell'attuazione del Piano sulle componenti e sui tematismi ambientali.

Obiettivo ultimo dell'attività di monitoraggio è, dunque, quello di mettere a disposizione dell'Autorità responsabile del Piano informazioni utili a supportare l'attività decisionale ed, eventualmente, correggere in corso d'opera le scelte programmatiche, qualora si riscontrassero esiti attuativi difformi dai risultati attesi.

Le azioni di monitoraggio stabiliranno, tra l'altro:

- lo stato di avanzamento procedurale circa gli impegni assunti nel Piano;
- il grado di attuazione degli obblighi normativi connessi all'attuazione del Piano;
- lo stato di avanzamento fisico relativo alla realizzazione degli impianti;
- lo stato dell'ambiente in correlazione all'attuazione delle azioni di Piano.

Lo schema di monitoraggio rappresenta, quindi, un aspetto sostanziale del carattere strategico della valutazione ambientale, trattandosi di una fase dalla quale trarre indicazioni per il progressivo riallineamento dei contenuti del Piano agli obiettivi di protezione ambientale, con azioni specifiche correttive.

L'intero sistema dovrà essere implementato tramite l'ausilio di un *set di indicatori* che saranno distinti in *due tipologie* principali:

- gli *indicatori di Piano*, volti a monitorare la verifica dell'andamento e del raggiungimento degli obiettivi di Piano;
- gli *indicatori ambientali*, atti a monitorare i possibili effetti ambientali che le azioni stabilite dal Piano regionale potrebbero generare sulle matrici ambientali.

14.2 Influenza delle ipotesi di lavoro a base della pianificazione

Allo scopo di identificare gli elementi di criticità e le difficoltà di attuazione degli interventi previsti dal Piano, deve essere prevista, come detto poc'anzi, un'adeguata metodologia di monitoraggio nel tempo degli effetti di Piano, così come prescritto dall'Allegato VI alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06.

Preme sottolineare che, essendo il Piano basato su obiettivi individuati dalla normativa vigente, qualora questi ultimi venissero modificati dal legislatore, anche gli obiettivi gestionali da perseguire, e quindi le azioni da adottare per raggiungerli, dovrebbero essere modificate di conseguenza.

Non solo. *Qualora siano redatti o aggiornati altri strumenti di pianificazione territoriale in materia di rifiuti, questi dovranno tenere conto, oltre che del Piano in esame, del presente sistema di monitoraggio, al fine di procedere ad analisi a scala locale.*

Lo schema di monitoraggio proposto consente di mantenere sotto controllo:

- L'evoluzione del contesto ambientale, anche a prescindere dagli effetti di Piano, al fine di evidenziare eventuali criticità ambientali che dovessero insorgere, o aggravarsi, nel periodo di attuazione;
- La presenza di eventuali esternalità negative sull'ambiente, determinati dall'attuazione del Piano;
- La presenza di eventuali esternalità positive sull'ambiente, determinati dall'attuazione del Piano;
- Il grado di attuazione e di efficacia delle prescrizioni introdotte.

Tali esigenze, per altro, è sostenuta anche dall'art. 30 della Dir. CE/2008/98, che afferma la *necessità di sottoporre i Piani e i Programmi a valutazione e riesame almeno ogni 6 anni*. Nella direttiva è inoltre sancito l'obbligo di comunicare alla Commissione ogni 3 anni informazioni sull'applicazione della direttiva stessa e sui progressi compiuti nell'attuazione dei programmi di prevenzione dei rifiuti.

14.3 Obiettivi del monitoraggio di Piano e ambientali

Per quanto riguarda il *Piano di monitoraggio riferito al raggiungimento degli obiettivi di Piano* e discusso all'interno dello stesso documento di PRGR esso prevede, quali parametri principali da monitorare per verificarne l'allineamento con gli obiettivi da perseguire quelli sui quali si è fondata la costruzione del Piano e delle previsioni degli scenari evolutivi.

Le scelte strategiche del Piano da monitorare sono rappresentate da:

1. gli obiettivi di riduzione alla fonte della produzione di rifiuti e le azioni da mettere in campo per raggiungere tali obiettivi
2. gli obiettivi di raccolta differenziata delle diverse componenti dei rifiuti
3. i livelli di recupero e riciclaggio raggiunti ai fini del raggiungimento degli obiettivi al 2020
4. il fabbisogno del sistema integrato degli impianti al servizio del ciclo di trattamento e smaltimento dei rifiuti non pericolosi

Con cadenza annuale la Regione Lazio verificherà il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

1. Obiettivi di riduzione alla fonte della produzione di rifiuti

Con il monitoraggio si deve verificare:

- l'efficacia delle iniziative di promozione della riduzione dei rifiuti
- il raggiungimento degli step intermedi di riduzione
- il raggiungimento degli obiettivi

Tabella 14.3.1. Riduzione attesa di produzione dei rifiuti rispetto ai dati inerziali

ATO	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Frosinone	5%	9%	11%	11%	11%	11%
Latina	4%	8%	10%	10%	10%	10%
Rieti	5%	10%	12%	12%	12%	12%
Roma	4%	8%	10%	10%	10%	10%
Viterbo	4%	9%	11%	11%	11%	11%
Totale	4%	8%	10%	10%	10%	10%

2. Obiettivi di raccolta differenziata

Con il monitoraggio si deve verificare che siano rispettate le scelte del Piano in merito ai punti riportati di seguito:

- il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Piano
- la crescita della resa di intercettazione anno per anno dal 2011 al 2014.

Tabella 14.3.2. Percentuali di RD raggiungibili per ciascun ATO negli anni dal 2011 al 2017

ATO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Frosinone	60 %	65 %	65 %	65 %	65 %	65 %	65 %
Latina	60 %	65 %	65 %	65 %	65 %	65 %	65 %
Rieti	60 %	65 %	65 %	65 %	65 %	65 %	65 %
Roma	60 %	65 %	65 %	65 %	65 %	65 %	65 %
Viterbo	60 %	65 %	65 %	65 %	65 %	65 %	65 %

3. Obiettivi di recupero e riciclaggio

Gli obiettivi di riciclaggio stabiliti dal piano sono quelli dell'articolo 181 del D.Lgs. 152/2006 aggiornato a seguito del recepimento della Direttiva Europea. In particolare:

a) entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sarà aumentata complessivamente almeno al 50% in termini di peso;

b) entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco dei rifiuti, sarà aumentata almeno al 70 per cento in termini di peso.

Con il monitoraggio dovranno essere verificati i livelli di preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero calcolati secondo le modalità di calcolo definite da parte della Commissione Europea o, secondo quanto previsto dall'articolo 181 del D.Lgs. 152/2006 definiti con uno o più decreti adottati dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare.

4. Obiettivi relativi al fabbisogno di impianti al servizio del ciclo di trattamento e smaltimento dei rifiuti non pericolosi

Il monitoraggio sugli obiettivi inerenti il trattamento dei rifiuti indifferenziati e sull'autosufficienza regionale per lo smaltimento in discarica di Piano deve essere eseguito:

- sulla capacità operativa di trattamento per valutarne lo scostamento rispetto alle capacità previste dal Piano
- sui flussi residuali prodotti dagli impianti di recupero, trattamento e smaltimento finale dei rifiuti solidi
- sui tempi di realizzazione degli impianti già previsti e autorizzati che il Piano prende in considerazione per gli scenari previsionali

Con l'obiettivo di valutare le potenzialità effettivamente dedicate al trattamento dei rifiuti urbani ed in particolar modo al trattamento dei rifiuti indifferenziati, nonché le capacità di smaltimento regionali, il monitoraggio dovrà prendere in considerazione:

- potenzialità degli impianti di compostaggio da raccolta differenziata (in ton/a)
- potenzialità degli impianti di trattamento di selezione, biostabilizzazione e produzione di CDR/CSS (in ton/a)
- potenzialità degli impianti di termovalorizzazione e gassificazione (in ton/a)
- volumetrie disponibili nelle discariche per rifiuti non pericolosi e scostamento rispetto alle stime di conferimento in discarica riportate nel capitolo 10 del presente Piano.

Il piano di monitoraggio dovrà verificare il rispetto della tempistica di realizzazione dei nuovi impianti di trattamento dei rifiuti non pericolosi, in quanto gli scenari previsionali e l'analisi del soddisfacimento del fabbisogno impiantistico si basano sul rispetto dei tempi previsti per la realizzazione degli impianti di trattamento meccanico biologico, di compostaggio, di un gassificatore e del raggiungimento del regime della capacità dei termovalorizzatori presenti nella Regione Lazio.

Tabella 14.3.3. Tempi di realizzazione e completamento degli impianti di trattamento dei rifiuti non pericolosi

	TMB previsti (anno)	Impianti di compostaggio previsti (anno)	Gassificatore previsto (anno)	Raggiungimento previsto del regime della potenzialità termovalorizzatori/Gassificatori (anno)
Frosinone				2012
Latina	2014	2014		
Rieti	2015	2013		
Roma	2015	2015	2014	2012
Viterbo				

Dalla tabella si evince come il 2015 sia l'anno nel quale viene raggiunta la piena potenzialità di tutti gli impianti previsti. La verifica della reale situazione degli impianti, pertanto, è fondamentale per il monitoraggio dell'efficienza e efficacia del Piano e per la verifica del fabbisogno impiantistico reale dalla Regione.

Per quanto riguarda, invece, il *Piano di monitoraggio volto a garantire la tutela delle componenti ambientali*, esso si pone quali obiettivi da perseguire nello specifico gli obiettivi di sostenibilità ambientale, già individuati all'interno del "Analisi della coerenza interna di Piano", più in generale obiettivi riassumibili in quattro categorie principali, quali:

1. *Garantire le migliori prestazioni ambientali del sistema di gestione dei rifiuti*
2. *Contenere il consumo e lo sfruttamento del suolo*
3. *Garantire le migliori prestazioni ambientali del sistema di gestione dei rifiuti*
4. *Individuare le localizzazioni e accorgimenti che consentano il contenimento delle ricadute ambientali delle azioni di Piano*

Mediante tale monitoraggio, *da effettuare* durante i tre step di Piano, ossia relativamente negli anni **2011, 2014 e 2017**, dovranno essere monitorati e tenuti sotto controllo i principali indicatori ambientali, elencati nel paragrafo seguente, allo scopo di controllare gli eventuali effetti ambientali correlabili all'attuazione ed andamento del Piano regionale, alla luce delle considerazioni emerse in merito alla definizione dei principali impatti significativi sull'ambiente effettuate all'interno del presente Rapporto Ambientale nell'apposita sezione dedicata.

A supporto di tale monitoraggio dovranno essere effettuati dei *Report* rappresentativi dello stato dell'ambiente, a fine degli **anni 2011, 2014 e 2017**.

14.4 Azioni correttive finalizzate al raggiungimento degli obiettivi

Al fine di *perseguire gli obiettivi di Piano*, qualora nell'ambito della verifica annuale gli indicatori relativi alla valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del piano dovessero far emergere criticità, la Regione Lazio, sentiti gli Enti competenti, potrà attuare le seguenti *azioni correttive*:

1) In relazione al mancato raggiungimento obiettivi di riduzione:

- Individuazione degli ATO e dei Comuni che rilevano una produzione pro-capite di rifiuto elevata in maniera anomala o comunque superiore agli obiettivi previsti dal Piano Regionale.
- Convocazione dei soggetti interessati, finalizzata sia alla comprensione dei motivi che hanno portato al mancato raggiungimento degli obiettivi sia alla responsabilizzazione dei referenti politici e tecnici in questione.
- Realizzazione di indagini di customer-satisfaction a campione presso i cittadini dei comuni interessati dal mancato raggiungimento degli obiettivi, finalizzate a recepire il punto di vista degli utenti in merito

alle azioni intraprese per la riduzione dei rifiuti.

- Valuta l'opportunità di ricorso a strumenti economici e di altro tipo finalizzati a promuovere buone pratiche per la riduzione dei rifiuti.

2) In relazione al mancato raggiungimento obiettivi di raccolta differenziata:

- Individuazione degli ATO e dei Comuni che non hanno raggiunto gli obiettivi di raccolta differenziata previsti dal Piano Regionale.
- Convocazione da parte della Regione dei soggetti interessati (comuni), finalizzata sia alla comprensione dei motivi che hanno portato al mancato raggiungimento degli obiettivi sia alla responsabilizzazione dei referenti politici e tecnici in questione. In particolare:
 - ✓ verifica della conformità dei sistemi di raccolta rispetto a quanto previsto dal Piano. In caso negativo invito all'adeguamento.
 - ✓ verifica dell'adeguatezza delle azioni comunicative intraprese. In caso negativo invito a intraprendere delle attività comunicative volte al coinvolgimento attivo della cittadinanza.
 - ✓ verifica della presenza, all'interno dei Contratti di Servizio relativi alla raccolta dei rifiuti, di sistemi di controllo dell'operato degli Appaltatori (con relative penalità) e di azioni di controllo dei conferimenti degli utenti. In caso negativo, invito all'inserimento di tali elementi nei futuri Capitolati d'Appalto.
 - ✓ Realizzazione di indagini di customer-satisfaction a campione presso i cittadini dei comuni interessati dal mancato raggiungimento degli obiettivi, finalizzate a recepire il punto di vista degli utenti in merito alle azioni intraprese per l'incremento della raccolta differenziata dei rifiuti.
- Valutazione di opportunità di ricorso a strumenti economici e di altro tipo finalizzati a promuovere buone pratiche per la raccolta differenziata.

3) In relazione al raggiungimento degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo ed il riciclaggio la Regione:

- Verifica che siano state definite le modalità di calcolo di preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero da parte della Commissione Europea o, secondo quanto previsto dall'articolo 181 del D.Lgs. 152/2006 da parte del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare.
- Effettua una valutazione del raggiungimento di tali obiettivi in conformità alle modalità di calcolo di cui sopra;
- Valuta lo sviluppo di azioni per promuovere il mercato dei materiali riciclati, anche mediante protocolli di intesa e accordi di programma con i Soggetti interessati;

4) In relazione all'attuazione delle previsioni relative alla completa operatività dell'impiantistica di Piano, tesa a garantire il rispetto degli obiettivi di trattamento del rifiuto indifferenziato e di autosufficienza regionale per quanto riguarda lo smaltimento in discarica, la Regione:

- Verifica lo stato di attuazione dell'impiantistica autorizzata in progetto o in costruzione;
- Verifica il funzionamento degli impianti operativi in relazione all'efficienza di trattamento di produzione
- Convoca i soggetti gestori degli impianti e i Soggetti competenti il rilascio delle autorizzazione nonché il controllo delle prescrizioni ivi contenute al fine di valutare le cause di eventuali disallineamenti rispetto a quanto previsto nel Piano.
- Promuove la ricerca e la sperimentazione in relazione al riutilizzo della FOS e delle scorie del trattamento termico al fine di limitarne il conferimento in discarica.
- Valuta l'opportunità di adottare gli atti finalizzati alla chiusura degli impianti esistenti e di promuovere le iniziative necessarie alla realizzazione di eventuali ulteriori infrastrutture per gli impianti in conformità ai principi e alle disposizioni normative, nonché agli indirizzi individuati nello scenario di controllo".

Per quanto riguarda le *Azioni correttive correlabili al monitoraggio degli obiettivi ambientali* stabiliti, qualora nell'ambito della verifica gli indicatori relativi alla valutazione dovessero far emergere criticità, la Regione Lazio, sentiti gli Enti competenti, potrà attuare le seguenti azioni correttive:

- sarà compito degli organi di controllo mantenere una vigilanza continua sul rispetto dei limiti emissivi;
- promozione dell'utilizzo di mezzi di raccolta a bassa emissione e ottimizzazione dei circuiti di raccolta;
- promozione di sistemi di recupero e trattamento delle acque meteoriche presso gli impianti di gestione rifiuti,
- promozione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile presso gli impianti,
- politica di riduzione dei consumi energetici.

14.5 Sistema di indicatori necessari alla valutazione e periodicità del monitoraggio ambientale

Come già precedentemente accennato, lo schema di monitoraggio deve necessariamente avvalersi di uno specifico set di indicatori grazie al quale intraprendere una lettura su più livelli delle dinamiche del sistema di gestione dei rifiuti.

A partire da ciascun obiettivo del Piano ed obiettivo ambientale sono stati individuati gli indicatori ritenuti funzionali al monitoraggio del raggiungimento dei medesimi nell'arco temporale individuato dal Piano regionale (2011-2017).

Gli indicatori proposti in questa sede sono stati selezionati nel rispetto delle seguenti caratteristiche generali:

- facilità di comprensione;
- rappresentatività dell'obiettivo del quale intendono monitorare il raggiungimento con validità scientifica;
- rappresentatività dell'evoluzione nel tempo del raggiungimento dell'obiettivo;
- facilità di aggiornamento per mezzo di analisi svolte dagli Enti preposti, e dunque dati validati.

Nello schema sintetico utilizzato (vedi tabella successiva) sono richiamati i principali obiettivi assunti dal Piano ed i principali obiettivi ambientali da perseguire, assegnando a ciascuno una griglia di indicatori.

Su piano operativo, il monitoraggio si attua in *tre fasi di valutazione* distinte all'interno della durata dell'intero Piano e tenendo conto degli anni necessari per la messa a regime del sistema integrato di gestione dei rifiuti:

- "*ex ante*", al momento iniziale di elaborazione del Piano;
- "*in itinere*", in corso di realizzazione delle azioni di Piano (anno 2014);
- "*ex-post*", a partire dall'anno 2017, termine ultimo di riferimento al Piano.

Gli indicatori corrispondenti alla fase di valutazione "*ex ante*" sono espressi in termini quantitativi (calcolati a partire dai dati a disposizione); per i momenti successivi, si propone di esprimere il giudizio di valutazione, basato sulla rilevazione dei dati corrispondenti, in maniera sintetica, mediante la simbologia proposta di seguito, che vede:

- "☺" segnala che il rispettivo indicatore ha fatto registrare un andamento tendenziale positivo (l'obiettivo è stato raggiunto/superato nel periodo di osservazione, in maniera sostenibile);
- "☹" segnala un andamento tendenzialmente costante da parte del rispettivo indicatore (pure a fronte di miglioramenti registrati dall'indicatore nel periodo di osservazione, l'obiettivo non è stato raggiunto);
- "⊖" segnala che il rispettivo indicatore ha fatto registrare un andamento tendenziale negativo (l'obiettivo non è stato raggiunto nel periodo di osservazione).

Per altro, l'impiego di tale simbologia consente di attribuire un giudizio di valutazione anche di ordine qualitativo, oltre che quantitativo, a seguito dell'analisi delle dinamiche in atto sul territorio regionale. Ad ogni modo, gli indicatori di monitoraggio potranno essere *continuamente integrati* durante la fase attuativa del Piano.

In conformità all'approccio analitico adottato, nella matrice utilizzata gli indicatori sono altresì qualificati in termini di D/P/S/I/R: come si può osservare, la maggior parte di essi si configurano come indicatori di risposta forniti dal sistema.

Tabella 14.5.1. Obiettivi del Piano ed indicatori di monitoraggio di Piano

OBIETTIVO	Indicatori	U.M.	D/P/S/I/R	Valutazione <i>ex-ante</i> (2011)	Valutazione <i>in itinere</i> (2014)	Valutazione <i>ex-post</i> (2017)
Prevenzione/ riduzione della produzione dei rifiuti e della loro pericolosità	Produzione totale di rifiuti	t/a	P	- 3.385.837 (RU 2008) - 4.370.641 (RS 2006)	☺/☹/☹	☺/☹/☹
	Produzione di rifiuti (RU) procapite	Kg/ab./anno	P	601,7 (2008)	☺/☹/☹	☺/☹/☹
	Obiettivo di riduzione annuale stimata	%	R	☺	☺/☹/☹	☺/☹/☹
	Produzione di FOS	t	P	n.d.	☺/☹/☹	☺/☹/☹
	Comuni che adottano sistemi di raccolta integrata domiciliare	N.	R	16 Comuni su 160 analizzati (43% dei Comuni Laziali)	☺/☹/☹	☺/☹/☹
	Abitanti serviti da sistemi di raccolta integrata domiciliare	Ab.	R	n.d.	☺/☹/☹	☺/☹/☹
	Comuni che praticano il compostaggio domestico accompagnato da servizio diffuso di assistenza tecnica	N. Comuni (% sul tot. che praticano compostaggio)	R	n.d.	☺/☹/☹	☺/☹/☹
	Circuiti cauzionati a rendere	N.	R	n.d.	☺/☹/☹	☺/☹/☹
	Accordi volontari/di programma con Enti, associazioni di categoria, operatori economici, grande distribuzione (GPP)	N.	R	n.d.	☺/☹/☹	☺/☹/☹
	Pubbliche Amministrazioni che attivano programmi di GPP	N.	R	n.d.	☺/☹/☹	☺/☹/☹
	Pubbliche Amministrazioni che attivano campagne comunicazione/sensibilizzazione a livello	N.	R	n.d.	☺/☹/☹	☺/☹/☹
	Adozione di target di produzione a livello comprensoriale e di singoli Comuni con premialità e penalità tariffarie	Comuni	R	n.d.	☺/☹/☹	☺/☹/☹
	Incentivazione attività produttrici di beni a ridotto impatto ambientale	N. iniziative	R	n.d.	☺/☹/☹	☺/☹/☹
	Marchi di identificazione dei prodotti con imballaggio ridotto	N. iniziative	R	n.d.	☺/☹/☹	☺/☹/☹
Tariffe commisurate alla produzione di rifiuti	N. Comuni che adottano	R	n.d.	☺/☹/☹	☺/☹/☹	

OBIETTIVO	Indicatori	U.M.	D/P/S/I/R	Valutazione <i>ex-ante</i> (2011)	Valutazione <i>in itinere</i> (2014)	Valutazione <i>ex-post</i> (2017)
		la TIA				
Implementazione di sistemi di RD efficaci (performance % di RD di Piano)	Quantità rifiuti raccolti in via differenziata	t/a	R	405.533 (al 2007)	☺/☹/☹	☺/☹/☹
	RD totale e procapite	Kg/ab./a	R	n.d.	☺/☹/☹	☺/☹/☹
	Quantità pro-capite di RD per materiale raccolto	Kg/ab./a	R	73	☺/☹/☹	☺/☹/☹
	% di RD a livello di ATO	%	R	- Frosinone: 6,4% - Latina: 16,8% - Rieti: 6% - Roma: 15,9% - Viterbo: 13,5% (Dati al 2008)	☺/☹/☹	☺/☹/☹
	% di RD per Comune	RD %	R	- 50% dei Comuni = 5% di RD - 38 Comuni > 20% (di cui 14>40%)	☺/☹/☹	☺/☹/☹
	Comuni che adottano sistemi di raccolta integrata domiciliari	% Comuni	R	19 Comuni su 162 (12% dei Comuni Laziali) analizzati	☺/☹/☹	☺/☹/☹
	% Abitanti serviti da sistemi di raccolta integrata domiciliare	% Abitanti	R	5,54%	☺/☹/☹	☺/☹/☹
	Implementazione del metodo standardizzato di efficienza della RD	N. Comuni/ gestori che adottano tale sistema	S	n.d.	☺/☹/☹	☺/☹/☹
	Comuni dotati di ecocentri comunali	N. Comuni	R	n.d.	☺/☹/☹	☺/☹/☹
	Dotazione di piattaforme pubbliche finalizzate allo stoccaggio degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio (da RD)	N. piattaforme	R	<i>Carta</i> : 53, di cui 11 per imballaggi secondari e terziari; <i>Plastica</i> : 1 ; <i>Vetro</i> : 2; <i>Alluminio</i> : 12; <i>Acciaio</i> : 8; <i>Legno</i> : 24.	☺/☹/☹	☺/☹/☹
	Accordi volontari/di programma per la raccolta degli imballaggi e RAEE	N. accordi	R	- Accordo Quadro nazionale ANCI/ CONAI 2009-2013 - Protocollo di intesa Regione Lazio/ CONAI	☺/☹/☹	☺/☹/☹
	Campagne di sensibilizzazione e informazione finalizzate alla riduzione di rifiuti	N. campagne	R	n.d.	☺/☹/☹	☺/☹/☹

OBIETTIVO	Indicatori	U.M.	D/P/S/I/R	Valutazione <i>ex-ante</i> (2011)	Valutazione <i>in itinere</i> (2014)	Valutazione <i>ex-post</i> (2017)
	Tempi di realizzazione e completamento dei TMB	% stato di avanzamento	D	Previsti tra il 2014 – 2015	☺/☺/☹	☺/☺/☹
	Tempi di realizzazione e completamento termovalorizzatore	% stato di avanzamento	D	Previsto per il 2015	☺/☺/☹	☺/☺/☹
	Tempi di realizzazione e completamento impianti di compostaggio	% stato di avanzamento	D	Previsti tra il 2013 – 2015	☺/☺/☹	☺/☺/☹
	Fabbisogno impianti di TMB	t/a	P	Attualmente gli impianti esistenti ed autorizzati (o in corso di autorizzazione) consentiranno l'autosufficienza per gli ATO a partire dal 2015	☺/☺/☹	☺/☺/☹
	Fabbisogno impianti di termovalorizzazione	t/a	P	Attualmente la regione non necessita di ulteriori impianti da autorizzare (assumendo che gli impianti presenti nella regione siano a servizio esclusivo o prevalente del CDR proveniente dai RSU).	☺/☺/☹	☺/☺/☹
	Fabbisogno discariche	t/a	P	Attualmente la regione non necessita di ulteriori impianti da autorizzare	☺/☺/☹	☺/☺/☹
	Fabbisogno impianti di compostaggio	t/a	P	<ul style="list-style-type: none"> - Per gli ATO di Latina e Viterbo la capacità impiantistica autorizzata è adeguata ; - Per l'ATO di Rieti il fabbisogno sarà soddisfatto a partire dall'anno 2013; - Per gli ATO di Roma e Frosinone il fabbisogno non è attualmente soddisfatto 	☺/☺/☹	☺/☺/☹
Ricorso a un sistema di gestione integrato: - % RD - Tot. materia recuperata - Tot. RU a recupero	%	R	15% (al 2008)	☺/☺/☹	☺/☺/☹	

OBIETTIVO	Indicatori	U.M.	D/P/S/I/R	Valutazione <i>ex-ante</i> (2011)	Valutazione <i>in itinere</i> (2014)	Valutazione <i>ex-post</i> (2017)
	energetico					
	Implementazione delle BAT tecniche sugli impianti	% impianti	R	n.d.	☺/☹/☹	☺/☹/☹
	Impianti certificati/in corso di certificazione ambientale	N. imprese	R	n.d.	☺/☹/☹	☺/☹/☹
	Stima bilancio energetico	(TEP/t Rifiuti)	R	n.d.	☺/☹/☹	☺/☹/☹
	Stima bilancio emissioni	CO ₂ (t/a)/ RU (t/a)	R	n.d.	☺/☹/☹	☺/☹/☹
	Attivazione di interventi di riduzione/mitigazione impatti ambientali	N.	R	n.d.	☺/☹/☹	☺/☹/☹

Tabella 14.5.2 Indicatori del Monitoraggio ambientale

Matrici ambientali	Indicatori	U.M.	D/P/S/I/R	Valutazione <i>ex-ante</i> (2011)	Valutazione <i>in itinere</i> (2014)	Valutazione <i>ex-post</i> (2017)
Aria	Percentuale di veicoli utilizzati per il trasporto dei rifiuti a basso impatto ambientale	%	P		☺/☹/☹	☺/☹/☹
	Concentrazione in aria di PM _{2,5}	µg/m ³	P		☺/☹/☹	☺/☹/☹
	Concentrazione in aria di diossine	µg/m ³			☺/☹/☹	☺/☹/☹
	Concentrazione in aria NO _x delle attività di gestione dei rifiuti	µg/m ³			☺/☹/☹	☺/☹/☹
	Numero di impianti autorizzati alle emissioni in atmosfera	n			☺/☹/☹	☺/☹/☹
Paesaggio e biodiversità	Impianti in aree soggette a vincoli definiti dal Piano	n	S		☺/☹/☹	☺/☹/☹
	Impianti sottoposti a valutazione di Incidenza	n	S		☺/☹/☹	☺/☹/☹
Acque	Impianti in aree soggette a vincoli definiti dal Piano	n	S		☺/☹/☹	☺/☹/☹
	Consumo idrico degli impianti	m ³ /anno	P		☺/☹/☹	☺/☹/☹

Matrici ambientali	Indicatori	U.M.	D/P/S/I/R	Valutazione ex-ante (2011)	Valutazione in itinere (2014)	Valutazione ex-post (2017)
	Impianti che effettuano trattamento delle acque di dilavamento	n	S		☺/☹/☹	☺/☹/☹
Suolo	Superficie di suolo occupata dagli impianti e aree di stoccaggio	m ²	D		☺/☹/☹	☺/☹/☹
	Numero di impianti dotati di Piano di caratterizzazione e dismissione	n	D		☺/☹/☹	☺/☹/☹
Energia	Consumi elettrici	kWh/anno	S		☺/☹/☹	☺/☹/☹
	Impianti che producono energia da fonte rinnovabile	n	S		☺/☹/☹	☺/☹/☹

14.6 Competenze del monitoraggio, produzione della relativa reportistica e risorse finanziarie disponibili

Il monitoraggio del Piano, da conseguire mediante la produzione di idonei report (annuali per quanto riguarda la verifica gli obiettivi di Piano e da effettuare a fine 2011, 2014 e 2017 per gli aspetti ambientali), spetta *all'Area rifiuti della Direzione regionale Energia e Rifiuti che, a tal fine, può avvalersi di altre Amministrazioni pubbliche* per il monitoraggio di Piano, mentre si suggerisce di avvalersi di risorse e contributi esterni qualificati per il monitoraggio degli indicatori ambientali.

La situazione delle risorse finanziarie stanziata negli esercizi finanziari 2011, 2012, 2013, relativamente allo svolgimento delle attività di *"Monitoraggio ambientale ed epidemiologico delle aree interessate da impianti di trattamento dei rifiuti"* è la seguente:

Capitolo **E32515** (parte capitale):

- 2011 1 milione di euro già impegnati

- 2012 **1 milione di euro**

Capitolo **E32511** (parte corrente):

- 2011: 1 milione di euro già impegnati - **500.000** euro da impegnare dopo il 30 giugno 2011

- 2012 :**2 milioni di euro**

- 2013 :**2 milioni di euro**

Con lo strumento della Programmazione triennale successiva a quella in corso (2011-2013) la Regione provvederà a destinare ulteriori risorse necessarie alla realizzazione degli obiettivi di piano.

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 3.1. Schema di corrispondenza tra l'All. VI alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e i contenuti del presente rapporto ambientale di VAS del PRGR.....	
Tabella 3.1.1. Elenco delle osservazioni pervenute sul Rapporto Preliminare di VAS del PRGR del Lazio – Fase di scoping	
Tabella 3.2.1. Elenco delle osservazioni pervenute a seguito delle fasi di pubblicazione e consultazione.	
Tabella 4.1.1. Popolazione per provincia (dati 2009)	
Tabella 4.1.2. Distribuzione dei comuni per abitanti e provincia	
Tabella 4.1.3. Le province del Lazio: popolazione, superficie, densità abitativa	
Tabella 4.1.4. Evoluzione della popolazione regionale e per provincia (numero indice base 1992=100)	
Tabella 4.1.5. Turisti: arrivi e presenze negli esercizi ricettivi per provincia. Anno 2008.....	
Tabella 4.1.6. Turisti: arrivi e presenze. Anno 2008 (dati in %)	
Tabella 4.1.7. Imprese attive in Lazio per settore di attività e provincia. Anno 2007 (dati in %).....	
Tabella 4.1.8. Il principale sistema portuale del Lazio.....	
Tabella 4.1.9. Indicatori di densità della rete stradale per regione. Anno 2005	
Tabella 4.1.10. Autovetture per tipo di alimentazione per regione. Anno 2006	
Tabella 4.1.11. Ripartizione dei veicoli circolanti (esclusi ciclomotori). Anni 1990,1995,2000, 2002-2006.....	
Tabella 4.1.12. Movimenti aerei per aeroporto. Anno 2005 (n. movimenti e passeggeri; t. merci e posta)	
Tabella 4.1.13. Ferrovie regionali: estensione della rete per regione al 1° gennaio 2007	
Tabella 4.1.14. Elenco dei porti turistici presenti nella Regione Lazio	
Tabella 4.1.15. Porti turistici nelle isole.....	
Tabella 4.2.1. Sistemi strutturali e unità geografiche della regione	
Tabella 4.2.2. Tabelle delle medie annuali per provincia NO ₂ , PM ₁₀ e O ₃	
Tabella 4.2.3. Trend delle medie annuali per provincia Benzene, CO, SO ₂	
Tabella 4.2.4. Campo della velocità media annuale del vento a 10m di quota (valori in m./s.)	
Tabella 4.2.5. Campo della velocità media annuale del vento a 200m di quota (valori in m./s.)	
Tabella 4.2.6. Frequenza percentuale annua delle calme di vento (valori <1 m/s) alla quota di 10 m.....	
Tabella 4.2.7. Frequenza percentuale annua delle calme di vento (valori <1 m./s.) alla quota di 200 m.....	
Tabella 4.2.8. Classificazione del territorio in relazione all'inquinamento atmosferico	
Tabella 4.2.9 Distribuzione degli usi del suolo nella Regione Lazio.....	
Tabella 4.2.10. Aree agricole tipizzate della Regione Lazio	
Tabella 4.2.11. Utilizzazione della superficie per anno in Italia	
Tabella 4.2.12. Zone protette per tipologia e provincia.....	

Tabella 4.2.13. Numero di SIC e superficie dei Siti Natura 2000 nelle province del Lazio
Tabella 4.2.14. Numero di SIC e superficie dei Siti Natura 2000 nelle province del Lazio
Tabella 4.2.15. SIC e ZPS presenti nella Regione Lazio suddivisi per provincia
Tabella 4.2.16. Canali delle bonifiche agrarie tutelati.....
Tabella 4.2.17. Classificazione categorie di paesaggio nella Regione Lazio.....
Tabella 4.2.18. Ricognizione delle aree tutelate per legge.....
Tabella 4.2.19. Superfici delle aree di notevole interesse pubblico.....
Tabella 4.2.20. Individuazione degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico.....
Tabella 4.2.21. Beni culturali nel Lazio.....
Tabella 4.3.1 Produzione di rifiuti. Dati per provincia (anno 2008)
Tabella 4.3.2. Comuni con la più elevata produzione di rifiuti pro capite nel 2007.....
Tabella 4.3.3. Raccolta differenziata. Dati per provincia (anno 2008).....
Tabella 4.3.4. Impianti di trattamento meccanico biologico esistenti. Anno 2010.....
Tabella 4.3.5. Impianti di trattamento meccanico biologico autorizzati e in corso di autorizzazione. Anno 2010
Tabella 4.3.6. Impianti di produzione di CDR esistenti. Anno 2010
Tabella 4.3.7 Elenco impianti di compostaggio operativi in Regione Lazio. Anno 2010.....
Tabella 4.3.8. Impianti di compostaggio autorizzati ed entrata in funzione prevista.....
Tabella 4.3.9. Rifiuto trattato negli impianti di compostaggio. Anno 2008.....
Tabella 4.3.10. Impianti di termovalorizzazione e gassificazione esistenti. Anno 2010.....
Tabella 4.3.11. Impianti di gassificazione autorizzati. Anno 2010
Tabella 4.3.12. Discariche esistenti. Anno 2010.....
Tabella 4.4.1. Produzione nazionale di rifiuti speciali. Anno 2008
Tabella 4.4.2. Produzione di rifiuti speciali a livello nazionale (t/a). Anni 2006-2008
Tabella 4.4.3. Produzione di RS per codice CER (t/a). Anno 2008
Tabella 4.4.4. Andamento della produzione di rifiuti speciali nel Lazio (t/a).....
Tabella 4.4.5. Produzione RS nella regione Lazio per codice CER (t/a). Anno 2008
Tabella 4.4.6. RS sottoposti ad operazioni di recupero e smaltimento. Anno 2008 (t/a).....
Tabella 4.4.7. RS sottoposti ad operazioni di recupero, non pericolosi e pericolosi. Anno 2008 (t/a).....
Tabella 4.4.8. RS sottoposti ad operazioni di smaltimento, non pericolosi e pericolosi. Anno 2008 (t/a).....
Tabella 5.6.1 Popolazione regionale prevista secondo i tre scenari di crescita e popolazione reale
Tabella 5.6.2. Stima della popolazione anni 2007-2017.....
Tabella 5.6.3 Stima della popolazione, PIL costante e PIL pro capite.....
Tabella 5.6.4 Stima della produzione di rifiuti urbani nella Regione Lazio. Anni 2009-2017

Tabella 5.6.5. Stima della produzione di rifiuti nella Regione Lazio tra il 2011 e il 2017. Dati per provincia	
Tabella 5.7.1. Gli ATO della Regione Lazio nel Piano regionale del 2002.....	
Tabella 5.7.2. Comuni dell'ATO Frosinone	
Tabella 5.7.3. Comuni dell'ATO Latina.....	
Tabella 5.7.4. Comuni dell'ATO Rieti	
Tabella 5.7.5. Comuni dell'ATO Roma	
Tabella 5.7.6. Comuni dell'ATO Viterbo	
Tabella 5.8.1. Caratteristiche demografiche delle aree omogenee individuate	
Tabella 5.8.2. Caratteristiche e relativi range utilizzati per l'individuazione delle aree omogenee.....	
Tabella 5.8.3. Obiettivi complessivi di riduzione ottenibili per ciascuna frazione merceologica considerata..	
Tabella 5.8.4. Produzione di RU con azioni di riduzione (dati in t/a)	
Tabella 5.8.5. Produzione di RU senza azioni di riduzione (dati in t/a).....	
Tabella 5.8.6. Riduzione di RU (dati in t/a).....	
Tabella 5.8.7. Obiettivi di riduzione dei RU per area omogenea di riferimento	
Tabella 5.8.8. Riduzione della produzione di rifiuti a livello di ATO.....	
Tabella 5.9.1. Percentuali di RD raggiungibili per ciascun ATO negli anni dal 2011 al 2017	
Tabella 5.9.2. Criteri di suddivisione utilizzati per l'individuazione delle aree omogenee A/B/C.....	
Tabella 5.9.3. Estensione delle aree omogenee considerate in termini di abitanti residenti.....	
Tabella 5.9.4. Numero di comuni per ciascuna area omogenea per ATO.....	
Tabella 5.9.5 Numero di abitanti per ciascuna area omogenea e per ATO (dati in v.a. e %)......	
Tabella 5.9.6. Articolazione dei servizi di raccolta rifiuti per materiale e per area omogenea	
Tabella 5.9.7. Sistemi di raccolta dei rifiuti indifferenziati previsti per ciascuna area omogenea considerata.	
Tabella 5.9.8. Rese di captazione per frazione merceologica considerata e area omogenea (anno 2011)	
Tabella 5.9.9 Rese di captazione per frazione merceologica considerata (dall'anno 2012).....	
Tabella 5.10.1. Tempi di realizzazione assunti per gli impianti da autorizzare/costruire	
Tabella 5.10.2. Valori percentuali medi dei flussi di materiali in uscita dagli impianti di trattamento/smaltimento dei rifiuti non pericolosi	
Tabella 5.10.3. Analisi dei flussi di ATO destinati al TMB e capacità impiantistica autorizzata.....	
Tabella 5.10.4. Quantitativi in ingresso agli impianti di termovalorizzazione/gassificazione e loro capacità	
Tabella 5.10.5. Rifiuti avviati alle discariche e volumetrie residue	
Tabella 5.10.6. Quantitativi in ingresso e capacità degli impianti di compostaggio	
Tabella 5.10.7. Compost ottenibile.....	
Tabella 5.10.8. Scarti compost.....	
Tabella 5.10.9. Scorie da trattamento termico.....	

Tabella 5.10.10. Volumetrie residue a seguito dei conferimenti degli scarti del compostaggio e delle scorie degli impianti di trattamento termico	
Tabella 5.10.11. Capacità complessiva degli impianti di trattamento/smaltimento dei rifiuti non pericolosi.	
Tabella 5.10.12. Scenario di controllo. Deficit della capacità impiantistica degli impianti di trattamento meccanico biologico. Periodo 2011-2017	
Tabella 5.10.13. Scenario di controllo. Analisi della capacità impiantistica degli impianti di trattamento termico. Periodo 2011-2017.....	
Tabella 5.10.14. Scenario di controllo. Volumetrie disponibili discariche (mc). Periodo 2011-2017.....	
Tabella 5.10.15. Scenario di controllo. Adeguamento capacità impiantistica degli impianti di trattamento meccanico biologico. Periodo 2011-2017	
Tabella 5.10.16. Scenario di controllo. Adeguamento capacità impiantistica degli impianti di trattamento termico. Periodo 2011-2017.....	
Tabella 5.10.17. Scenario di controllo. Volumetrie disponibili discariche (mc). Periodo 2011-2017.....	
Tabella 5.11.1. Fattori escludenti per gli aspetti ambientali	
Tabella 5.11.2. Fattori di attenzione progettuale per gli aspetti ambientali	
Tabella 5.11.3. Fattori preferenziali per gli aspetti ambientali.....	
Tabella 5.11.4. Fattori escludenti per gli aspetti idrogeologici di difesa del suolo.....	
Tabella 5.11.5. Fattori di attenzione progettuale per gli aspetti idrogeologici di difesa del suolo.....	
Tabella 5.11.6. Fattori preferenziali per gli aspetti idrogeologici di difesa del suolo	
Tabella 5.11.7. Fattori escludenti per gli aspetti territoriali	
Tabella 5.11.8. Fattori di attenzione progettuale per gli aspetti territoriali.....	
Tabella 5.11.9. Fattori preferenziali per gli aspetti territoriali	
Tabella 7.1. Obiettivi di sostenibilità perseguiti dal PRGR.....	
Tabella 8.2.1. Piani Territoriali Paesistici vigenti nel Lazio	
Tabella 8.2.2. I PTP nel Comune di Roma e di Fiumicino	
Tabella 8.2.3. Matrice della valutazione di coerenza tra obiettivi.....	
Tabella 8.3.1. Matrice della valutazione di coerenza tra obiettivi.....	
Tabella 8.4.1. Matrice della valutazione di coerenza tra obiettivi.....	
Tabella 8.5.1. Matrice della valutazione di coerenza tra obiettivi.....	
Tabella 8.6.1. Matrice della valutazione di coerenza tra obiettivi.....	
Tabella 8.7.1. Matrice della valutazione di coerenza tra obiettivi.....	
Tabella 8.8.1. Matrice della valutazione di coerenza tra obiettivi.....	
Tabella 9.1. Matrice di valutazione di coerenza interna del PRGR.....	
Tabella 10.2.1. Matrice di valutazione delle interazioni causali tra le previsioni di Piano e i temi/aspetti ambientali	

Tabella 10.2.2. Effetti significativi (potenziali) sull'ambiente degli Ecocentri e relative cause.....	
Tabella 10.2.3. Relazioni causa/effetto sull'ambiente per tipologia impiantistica (sia per Rifiuti Urbani che per Rifiuti Speciali).....	
Tabella 10.3.1. Legenda della valutazione degli effetti	
Tabella 10.3.2. Valutazione degli effetti degli obiettivi di Piano rispetto agli obiettivi ambientali	
Tabella 10.4.1. Matrice di valutazione della significatività degli effetti ambientali.....	
Tabella 10.4.2. Giudizi di significatività degli effetti ambientali stimati	
Tabella 10.4.3. Tipologia impiantistica di Piano e possibili fattori di rischio ed impatto ambientale.....	
Tabella 10.5.1. Matrice analitica delle "Unità sensibili"	
Tabella 11.1. I principali impatti significativi sull'ambiente	
Tabella 11.2. Correlazione tra le componenti ambientali e risultati attesi dal Piano.....	
Tabella 11.3. Legenda.....	
Tabella 12.1. Analisi dei flussi di ATO destinati al TMB e capacità impiantistica autorizzata.....	
Tabella 12.2. Quantitativi in ingresso agli impianti di termovalorizzazione/gassificazione e loro capacità.....	
Tabella 12.3. Rifiuti avviati alle discariche e volumetrie residue.....	
Tabella 12.4. Quantitativi in ingresso e capacità degli impianti di compostaggio.....	
Tabella 12.5. Compost ottenibile.....	
Tabella 12.6. Scarti compost.....	
Tabella 12.7. Scorie da trattamento termico.....	
Tabella 12.8. Volumetrie residue a seguito dei conferimenti degli scarti del compostaggio e delle scorie degli impianti di trattamento termico.....	
Tabella 12.9. Capacità complessiva degli impianti di trattamento/smaltimento dei rifiuti non pericolosi.....	
Tabella 12.10. Scenario di controllo. Deficit della capacità impiantistica degli impianti di trattamento meccanico biologico. Periodo 2011-2017.....	
Tabella 12.11. Scenario di controllo. Analisi della capacità impiantistica degli impianti di trattamento termico. Periodo 2011-2017.....	
Tabella 12.12. Scenario di controllo. Volumetrie disponibili discariche (mc). Periodo 2011-2017.....	
Tabella 12.13. Scenario di controllo. Adeguamento capacità impiantistica degli impianti di trattamento meccanico biologico. Periodo 2011-2017.....	
Tabella 12.14. Scenario di controllo. Adeguamento capacità impiantistica degli impianti di trattamento termico. Periodo 2011-2017.....	
Tabella 12.15. Scenario di controllo. Volumetrie disponibili discariche (mc). Periodo 2011-2017.....	
Tabella 12.16. Confronto tra lo Scenario di Piano e lo Scenario di controllo.....	
Tabella 14.3.1. Riduzione attesa di produzione dei rifiuti rispetto ai dati inerziali.....	
Tabella 14.3.2. Percentuali di RD raggiungibili per ciascun ATO negli anni dal 2011 al 2017.....	

Tabella 14.3.3. Tempi di realizzazione e completamento degli impianti di trattamento dei rifiuti non pericolosi

Tabella 14.5.1. Obiettivi del Piano ed indicatori di monitoraggio di Piano.....

Tabella 14.5.2 Indicatori del Monitoraggio ambientale

INDICE DELLE FIGURE

Figura 3.1. Schema logico del processo di VAS del Piano regionale dei rifiuti del Lazio.....
Figura 4.1. Schema DPSIR
Figura 4.1.1. Densità abitativa del Lazio.....
Figura 4.1.2. Evoluzione della popolazione nel Lazio. Distribuzione regionale e provinciale (numero indice base 1992=100).....
Figura 4.1.3. Imprese attive in Lazio per settore di attività. Anno 2007
Figura 4.1.4. Percentuale di unità locali per settore di attività economica e provincia.....
Figura 4.1.5 La rete stradale ed autostradale della Regione Lazio
Figura 4.1.6 La rete ferroviaria
Figura 4.1.7. Il sistema portuale del Lazio.....
Figura 4.1.8. Variazione 2006/2005 del numero di autovetture alimentate a benzina e a gasolio per regione
Figura 4.1.9. Rapporto popolazione/autovetture per Regione. Anni 1990, 1995-2006.....
Figura 4.2.1 - Le province
Figura 4.2.2 - Zona altimetrica
Figura 4.2.3. Classificazione del territorio in zone
Figura 4.2.4. La Regione Lazio
Figura 4.2.5. Variazioni dell'UDS tra il 1990 e il 2000 – Regione Lazio
Figura 4.2.6. Pericolosità Idraulica – PAI Autorità dei Bacini Regionali.....
Figura 4.2.7. Stralcio cartografico del PAI dell'Autorità dei Bacini Regionali - Bacino Regionale Nord (Tav. 2.05_Nord - Provincia di Viterbo).....
Figura 4.2.8. Stralcio cartografico del PAI dell'Autorità dei Bacini Regionali - Bacino Regionale Sud (Tav. 2.05_Sud - Provincia di Latina)
Figura 4.2.9. Aree a rischio idraulico molto elevato reticolo principale e secondario Autorità di Bacino del Tevere
Figura 4.2.10. Aree soggette a rischio di esondazione – tratto Orte Castelgiubileo
Figura 4.2.11. Pericolosità Frane – PAI Autorità dei Bacini Regionali
Figura 4.2.12. Aree a rischio frana molto elevato Autorità di Bacino del Tevere
Figura 4.2.13 Centri sismici della Regione Lazio.....
Figura 4.2.14. Classificazione sismica Regione Lazio 2009.....
Figura 4.2.15. Variazione della classificazione sismica della Regione Lazio dal 2003 ad oggi.....
Figura 4.2.16. Aree protette del Lazio.....
Figura 4.2.17. SIC nella Regione Lazio.....

Figura 4.2.18. ZPS nella Regione Lazio.....

Figura 4.3.1. Produzione procapite di rifiuti urbani. Anno 2008.....

Figura 4.3-2. Andamento della produzione totale rifiuti nel Lazio.....

Figura 4.3-3 Andamento della produzione totale dei rifiuti urbani nella Provincia di Roma

Figura 4.3-4 Andamento della produzione totale dei rifiuti urbani per provincia (dati in tonnellate)

Figura 4.3-5 Raccolta differenziata. Percentuali per comune

Figura 5.6-1 Evoluzione della popolazione 2007-2017. Confronto tra i diversi scenari e la popolazione stimata

Figura 5.6-2 Produzione di rifiuti nella Regione Lazio anni 1996-2008. Confronto tra dati reali e dati stimati

Figura 5.6-3. Rifiuti prodotti nella Regione Lazio: confronto tra dati reali e stima inerziale.....

Figura 5.7-1. I comuni del Lazio per ATO

Figura 5.9.1. Aree omogenee.....

Figura 5.9.2. I comuni del Lazio per area omogenea

Figura 8.7.1. Fasi di lavoro ai fini della predisposizione del PRAE.....

GLOSSARIO DEGLI ACRONIMI

ATO

Ambito territoriale ottimale

BAT

Best available technologies (*Migliori Tecnologie Disponibili*)

BB.CC.AA.

Beni culturali e ambientali

D.C.R. (o P.)

Delibera di Consiglio Regionale (o Provinciale)

D.G.R. (o P.)

Delibera di Giunta Regionale (o Provinciale)

D.L.

Decreto Legge

D.Lgs.

Decreto legislativo del Governo

D.M.

Decreto ministeriale

FER

Fonti energetiche rinnovabili

FORSU

Frazione organica dei rifiuti (solidi) urbani

FOS

Frazione organica stabilizzata

L.

Legge ordinaria del Parlamento

N.T.A.

Norme tecniche di attuazione

OPCM

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri

PIL

Prodotto interno lordo

P/P

Piano o Programma

PRGR

Piano regionale di gestione dei rifiuti

RD

Raccolta differenziata dei rifiuti

RO

Rifiuti organici

RS

Rifiuti speciali (NP non pericolosi; P pericolosi)

RU

Rifiuti urbani

RUB

Rifiuti urbani biodegradabili

RUind

Rifiuti urbani indifferenziati

SAU

Superficie agricola utilizzata

SIC

Sito di interesse comunitario

s.m.i.

Successive modifiche e integrazioni

TMB

Trattamento meccanico biologico

TPL

Trasporto pubblico locale

TTM

(Ministero dell'Ambiente e della) Tutela del Territorio e del Mare

U.L.

Unità locali

U.M.

Unità di misura

VAS

Valutazione ambientale strategica

VIA

Valutazione di impatto ambientale

ZPS

Zona di protezione speciale

Direttore responsabile: LUCA FEGATELLI

(BP-2012-23-2-015) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

**LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA
IL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO**

ROMA e provincia:

- **CARTOLIBRERIA F.A.C. DI PSAILA G.**
Via delle Sette Chiese n. 154-6-8, tel. 06/5134705
- **LIBRERIA DE MIRANDA**
Viale Giulio Cesare n. 51-e/f/g - Tel. 06/3213303
- **LIBRERIA DELLO STATO**
Piazza G. Verdi n. 1, Tel. 06/85081
- **LIBRERIA CARACUZZO MARIO - ALBANO LAZIALE**
Corso Matteotti n. 201, tel. 06/9320073

ALTRE PROVINCE:

LATINA e provincia

- **LIBRERIA LINEA UFFICIO S.a.s.**
Via Umberto I n. 58/60 - Tel. 0773/692826

VITERBO

- **LIBRERIA AERRE S.a.s.**
di Bernardino Massi e C.
Via E. Fermi s.n.c. - Tel. 0761/305956
Palazzo Uffici Finanziari

ABBONAMENTI ANNO 2012

1 - BOLLETTINO UFFICIALE IN FORMA CARTACEA

Il prezzo di vendita in abbonamento ed a fascicoli separati del Bollettino Ufficiale della Regione Lazio sono determinati nel modo seguente:

- A) abbonamento ai fascicoli della parte I e II compresi i supplementi ordinari:
- | | |
|--------------------|---------|
| - annuale | € 92,96 |
| - semestrale | € 56,81 |
- B) abbonamento ai fascicoli della parte III:
- | | |
|--------------------|---------|
| - annuale | € 36,15 |
| - semestrale | € 25,82 |
- C) - prezzo di vendita di un fascicolo della parte I e II € 1,03
- prezzo di vendita di un fascicolo della parte III € 1,03
- supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati € 2,06
- supplementi straordinari per la vendita fascicoli, ogni sedici pagine o frazione € 0,77
- D) I prezzi di vendita in abbonamento ed a fascicoli separati per l'estero, nonché quelli pubblicati in anni precedenti, sono raddoppiati.
- E) Il prezzo dell'abbonamento deve essere corrisposto esclusivamente a mezzo c/c postale n. 42759001 intestato alla Regione Lazio - Bollettino Ufficiale e specificare il tipo di abbonamento (Parte I e II - Parte III).
- F) Termini per l'abbonamento:
- annuale entro il 10 ottobre dell'anno precedente a quello interessato.
 - a) 1° semestre entro il 10 ottobre dell'anno precedente a quello interessato;
 - b) 2° semestre entro il 10 aprile dell'anno in corso.

Si precisa che i termini per l'abbonamento vanno **tassativamente rispettati** in quanto lo stesso verrà attivato a seguito di inoltro dell'accredito postale, **dell'Ente Poste Italiane S.p.A.**, onde evitare conseguenti disservizi.

Gli Enti aventi diritto alla copia omaggio del BUR (vedi L.R. n. 4/1996) dovranno inoltrare apposita richiesta a Regione Lazio – Ufficio BUR – Via C. Colombo, 212 – 00147 Roma.

La Direzione del Bollettino Ufficiale declina ogni responsabilità derivante da disguidi e/o ritardi postali.

2 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO IN VIA TELEMATICA

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico.

INSERZIONI

Modalità da osservare per la richiesta della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale:

- a) il testo delle inserzioni deve essere redatto su carta intestata in duplice copia, di cui una con marca da bollo da € 14,62 ad esclusione delle esenzioni autorizzate, la firma deve essere leggibile; (N.B.: il testo deve essere redatto con carattere n. 12, non superando n. 25 righe e rispettando i margini della carta uso bollo).
- b) il testo deve essere preceduto dall'oggetto;
- c) deve pervenire all'Ufficio Bollettino Ufficiale almeno dieci giorni prima (esclusi sabato, domenica e tutti i giorni festivi) della data di pubblicazione del fascicolo nel quale si chiede l'inserzione;
- d) deve essere accompagnato da una lettera di richiesta pubblicazione e dall'attestazione comprovante l'avvenuto versamento, comprensivo di IVA, effettuato esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio inserzione sul Bollettino Ufficiale;
- e) deve essere indicata la partita IVA o, se mancante, il numero di codice fiscale dell'ente richiedente la pubblicazione.

Tariffe:

Il costo dell'inserzione è fissato in € 3,13 (comprensivo di IVA) per ogni rigo o frazione di rigo dattiloscritto. Qualora manchi uno dei presupposti elencati l'inserzione non sarà pubblicata.

Prezzo € 2,06